Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1612

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

19/03/2018 - 09:16

Indice

1. DDL S. 1612 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1612 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 1612 (Bozza provvisoria) . . . 50
1.3. Trattazione in Commissione . . . 151
1.3.1. Sedute . . . 152
1.3.2. Resoconti sommari . . . 154
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 155
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 143 (pom.) del 18/09/2014 . . . 156
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (pom.) del 23/09/2014 . . . 163
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 145 (nott.) del 23/09/2014 . . . 167
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) del 24/09/2014 . . . 171
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 25/09/2014 . . . 172
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (pom.) del 25/09/2014 . . . 173
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014 . . . 175
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 148 (pom.) del 01/10/2014 . . . 183
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149 (pom.) del 07/10/2014 . . . 283
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150 (pom.) dell'08/10/2014 . . . 286
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151 (pom.) del 09/10/2014 . . . 297
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (nott.) del 14/10/2014 . . . 309
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (nott.) del 15/10/2014 . . . 315
1.4. Trattazione in consultiva . . . 325
1.4.1. Sedute . . . 326
1.4.2. Resoconti sommari . . . 330
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 331
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 16/09/2014 . . . 332
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014 . . . 336
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2014 . . . 346
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/10/2014 . . . 350
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/10/2014 . . . 353

1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) dell'08/10/2014 355
1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014 362
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 370
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 286 (pom.) del 07/10/2014 371
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (ant.) dell'08/10/2014 376
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/10/2014 379
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290 (ant.) del 09/10/2014 381
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (pom.) del 21/10/2014 385
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (ant.) del 23/10/2014 390
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 393
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/09/2014 394
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 396
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014 397
1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 99 (pom.) dell'08/10/2014 406
1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 418
1.4.2.5.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (pom.) del 23/09/2014 . 419
1.4.2.5.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 101 (pom.) del 24/09/2014 . 423
1.4.2.5.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (ant.) del 01/10/2014 . . 430
1.4.2.5.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 103 (pom.) del 01/10/2014 . 434
1.5. Trattazione in Assemblea 439
1.5.1. Sedute 440
1.5.2. Resoconti stenografici 442
1.5.2.1. Seduta n. 315 (pom.) del 23/09/2014 443
1.5.2.2. Seduta n. 322 (pom.) del 01/10/2014 513
1.5.2.3. Seduta n. 333 (ant.) del 16/10/2014 567
1.5.2.4. Seduta n. 337 (pom.) del 22/10/2014 645
1.5.2.5. Seduta n. 338 (ant.) del 23/10/2014 727

1. DDL S. 1612 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1612
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
Titolo breve: *d.l. 132/2014 - nuove norme in materia di processo civile*

Iter
23 ottobre 2014: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.1612	**approvato**
C.2681	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 162/14 del 10 novembre 2014, GU n. 261 del 10 novembre 2014 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Matteo Renzi** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** (Governo Renzi-I)
Di concerto con
Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **132** del **12 settembre 2014**, G.U. n. 212 del 12 settembre 2014 , scadenza il 11 novembre 2014.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Presentazione
Presentato in data **12 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 311 del 16 settembre 2014.
Classificazione TESEO
PROCESSO CIVILE
Articoli
ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Artt.1, 3, 7, 9, 17), TRIBUNALI (Art.1), CORTE DI APPELLO (Art.1), NOMINE (Artt.1, 9), TERMINI NEL PROCESSO CIVILE (Artt.1, 2), ANNULLABILITA' E

NULLITA' (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 19, 20, 21), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.1, 11, 19, 20. 21), AVVOCATI E PROCURATORI (Artt.2, 3, 5, 6, 7), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.2, 4, 5), ATTI SCRITTI (Artt.2, 5, 15), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Artt.2, 4, 5), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.3), NAVI E NATANTI (Art.3), AUTOMOBILI (Art.3), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.3), UTENTI E CONSUMATORI (Art.3), INGIUNZIONI (Art.3), OPPOSIZIONE NEL PROCESSO CIVILE (Art.3), AZIONE CIVILE (Art.3), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Art.3), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.5), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Artt.6, 12), CESSAZIONE DEL MATRIMONIO (Artt.6, 12), DIVORZIO (Artt.6, 12), MINORI (Artt.6, 12), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Artt.6, 12), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.6, 12, 20), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.6, 11, 20), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.6), CONTROVERSIE DI LAVORO (Art.7), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.8), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.9), DIFESA CIVILE (Art.9), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.10), IMPOSTE DI BOLLO (Art.12), SPESE GIUDIZIARIE (Art.13), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.15), FERIE (Art.16), MAGISTRATI (Artt.16, 21), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Art.16), PAGAMENTO (Art.17), INTERESSI LEGALI (Art.17), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Artt.18, 20), PIGNORAMENTO (Artt.18, 19), DEPOSITO DI ATTI (Artt.18. 19, 20), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Art.18), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Artt.18, 19, 20), ABROGAZIONE DI NORME (Art.19), ESECUZIONE DI SENTENZE CIVILI (Art.19), BASI DI DATI (Art.19), PUBBLICI UFFICIALI (Art.19), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.19), POSTA ELETTRONICA (Artt.19, 20), IMMOBILI (Art.19), BENI MOBILI (Artt.19, 20), IMPRENDITORI (Art.19), CUSTODI GIUDIZIARI (Artt.19, 20), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.19, 20), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.19), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.20), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.20), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.20), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Art.21), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.22)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD) (dato conto della nomina il 18 settembre 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD) nominato nella seduta nott. n. 153 del 15 ottobre 2014 (proposto coordinamento formale).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 12 settembre 2014.
Annuncio nella seduta pom. n. 311 del 16 settembre 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1612

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1612

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
e del **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2014

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Onorevoli Senatori. -- Il presente intervento normativo introduce nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale.

Il medesimo obiettivo di spinta nel senso della funzionalità del sistema giudiziario è perseguito dalle ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Quanto ai presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento illustrato, ancorché debba essere considerato che, per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, nel rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale l'Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull'efficienza della giustizia («*ranking enforcing contracts*») passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Si aggiunga che l'attuale gravissimo contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.

L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediate gli strumenti allo scopo introdotti.

Di seguito l'illustrazione delle singole misure proposte che sono contenute in un articolato strutturato in sette capi e che si compone di ventitre articoli.

Il capo I reca disposizioni riguardanti il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria con finalità di eliminazione dell'arretrato.

Si valorizza in tal modo la natura propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell'arbitrato in particolare rituale, come di recente sottolineata anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione (Cassazione, Sezioni unite, n. 24153 del 25 ottobre 2013).

Viene previsto (articolo 1) che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

È quindi introdotto un requisito temporale che scrimina le cause interessate dall'istituto: il trasferimento in sede arbitrale è possibile solo ove la causa non sia stata assunta in decisione.

Al giudice che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense in cui si trova l'ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.

Trasmesso il fascicolo all'arbitro, il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, mentre, in via generale, è previsto che il lodo abbia gli stessi effetti della sentenza.

Nell'ipotesi in cui la *traslatio* sia disposta in grado d'appello, è previsto un tempo di centoventi giorni, entro il quale la soluzione stragiudiziale della controversia deve avvenire; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi sessanta giorni. Solo quando il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato. è espressamente prevista l'estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si faccia luogo alla riassunzione. Sono quindi richiamati, sempre nell'ipotesi in cui la *traslatio* in sede arbitrale avvenga in appello, il regime degli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione sulla sentenza impugnata di cui all'articolo 338 del codice di procedura civile. Ancora, è specificamente fissato in sessanta giorni il termine per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria del lodo pronunciato a seguito del trasferimento. Naturalmente la previsione è riferita al caso in cui alla declaratoria di nullità del lodo non si accompagni una decisione nel merito della controversia. Il previsto termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la nullità del lodo arbitrale.

In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà la solidarietà stabilita dall'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Il capo II dello schema regola la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Rifacendosi all'esperienza di istituto noto dell'ordinamento francese, viene regolata una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

L'articolo 2 del decreto-legge definisce quindi la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un

arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Contenuto essenziale del predetto accordo è costituito dal termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese) e dall'oggetto della controversia. È previsto in generale che l'accordo, analogamente a quanto previsto per l'arbitrato, non possa riguardare diritti indisponibili.

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, va considerata la rilevante disposizione (articolo 2, comma 6) che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista (comma 4), a pena di nullità, la forma scritta.

La convenzione di negoziazione assistita può essere stipulata esclusivamente con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo, ivi inclusi gli avvocati stabiliti a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

L'articolo 3 della proposta normativa illustrata detta il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.

In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. In forza di quanto disposto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cosiddetta. direttiva ADR per i consumatori) che esclude che il consumatore coinvolto in una procedura di ADR debba essere assistito da un difensore, dall'operatività della norma sono escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l'articolo 8 della predetta direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o a un consulente legale.

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti.

Sono sempre procedibili, per l'evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, *ex* articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell'ordinamento un precedente nell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione.

È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'articolo 17, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010).

In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell'istituto, viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.

In chiave transitoria si prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 3 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) delle annotazioni negli atti di

nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto della separazione personale e divorzio consensuali, derivanti da un accordo contenuto in una convenzione di negoziazione assistita. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali.

L'articolo 4 regola gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).

È previsto che l'invito a stipulare una convenzione che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo.

Poteri di certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.

È previsto che l'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 5). Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell'autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Inoltre, per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile necessita invece autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

È esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di *handicap* grave (con parificazione di regime ai figli minorenni analogamente a quanto previsto all'articolo 337-*septies*, secondo comma, del codice civile).

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'articolo 69 dell'ordinamento dello stato civile.

La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

È quindi inserito nell'articolo 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, la lettera d-*bis)* al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un

avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.

L'articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore del lavoro, prevedendo che non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile, quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita. Per effetto di detta norma, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale (articolo 185 del codice di procedura civile), a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione (articolo 410 del codice di procedura civile), a quella disciplinata dai contratti collettivi (articolo 412-*ter* del codice di procedura civile) e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale disciplinato dall'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile. L'equiparazione si giustifica perché gli avvocati, a norma dell'articolo 5, comma 2, hanno l'obbligo di verificare «la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico».

All'articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione del diritto fatto valere determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. Dalla stessa data della comunicazione dell'invito, e per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Tuttavia, se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, o è rifiutato, la domanda giudiziale, perché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

L'articolo 9 individua gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza).

Con la norma contenuta nell'articolo 10 è modificato l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio nel senso di escludere in capo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, imposto ai professionisti dalla predetta legge, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata.

L'articolo 11 reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate. è previsto in particolare:

-- che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto ovvero al consiglio a cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione di negoziazione assistita, al fine di coprire il caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale;

-- che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto.

Il capo III contiene un unico articolo (articolo 12) che prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza dei difensori non è obbligatoria.

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile (e non davanti al tribunale) può aver luogo solo quando non vi sono figli minori, o portatori di *handicap* grave o economicamente non autosufficienti. La insussistenza di tali condizioni ostative sarà rappresentata dalle parti all'ufficiale dello stato civile innanzi al quale si concluderà l'accordo nelle forme dell'autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell'ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni.

In presenza dei predetti presupposti, per la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni i coniugi potranno avvalersi delle seguenti facilitazioni. In primo luogo, potranno (come già detto) comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore. Inoltre, potranno scegliere il Comune che preferiscono (purché sia il medesimo per entrambi). Infine, e soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.

Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto dell'accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali.

Con altra disposizione, contenuta nel comma 6, viene modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilendo che il diritto fisso spettante ai comuni per la ricezione degli accordi di separazione o divorzio non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

Il capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione

Compensazione delle spese (articolo 13)

Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.

Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

Stante il particolare affidamento che la parte che introduce il giudizio fa nel regime delle spese, si è ritenuto opportuno stabilire che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (articolo 14)

L'intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello proposto.

Dichiarazioni rese al difensore (articolo 15)

Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all'ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si propone di introdurre -- nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile -- una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare.

Queste dichiarazioni, che possono essere rilasciate al difensore anche (ed auspicabilmente soprattutto)

prima del giudizio, sono destinate all'utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre l'escussione del dichiarante come teste.

Nel quadro di un intervento tendente a valorizzare la professionalità dell'avvocato, il nuovo articolo 257-*ter* del codice di procedura civile rimette al difensore che raccoglie la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell'articolo 252 del codice di procedura civile, e di attestare l'autenticità della dichiarazione resa.

Così configurate, le dichiarazioni scritte al difensore trovano sostanziale corrispondenza, pur nella diversità del contesto ordinamentale, nell'*affidavit*, quale istituto consolidato ed impiegato con successo non solo nelle procedure ispirate alla *common law*, ma praticato anche in altri ordinamenti continentali (come per l'istituto delle *attestations* regolato dall'articolo 200 e seguenti, nel Titolo dedicato alla «*administration judiciaire de la preuve*» dal *Nouveau code de procédure civile* francese).

L'entrata in vigore della norma è retta dal principio generale del *tempus regit actum*.

L'articolo 16 riduce, al comma 1, il termine di sospensione feriale dei termini processuali, portandoli dagli originari 45 giorni (dal 1ª agosto al 15 settembre) agli attuali 25 giorni (e cioè dal 6 agosto al 31 agosto).

Il medesimo articolo, al comma 2, che modifica la legge 2 aprile 1979, n. 97, che reca disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato, fissa il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato in trenta giorni. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse.

Il comma 3 dell'articolo in parola reca una disposizione transitoria in forza della quale si prevede che la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrranno effetto a decorrere dall'anno 2015.

Ne consegue, quanto alle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, quale precipitato necessario del principio costituzionale di tutela dei diritti quesiti, che il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente.

È stata infine introdotta specifica disposizione che rimette agli organi di governo delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato l'adozione delle misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo illustrato, in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede.

Il capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, oltre alle misure finanziarie e relative all'entrata in vigore delle norme (articoli 17-20).

Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti (articolo 17)

Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recentemente modificato), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. Allo scopo è integrato l'articolo 1284 del codice civile con l'aggiunta di due nuovi commi: il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d'interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l'ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale.

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (articolo 18)

Si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo.

La ragione di tale innovazione è la seguente.

La formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante «collo di bottiglia» nell'attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all'iscrizione a ruolo della procedura. È sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropriazione forzata sopravvenuti è stato pari a 491.165 (nel 2009), 510.915 (nel 2010) e 527.304 (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a 488.647, 446.283 e 389.390).

Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili.

In considerazione dell'imminente obbligatorietà del deposito telematico degli atti (a partire dal 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), sembra indifferibile un adeguato intervento normativo sul piano processuale.

Infatti, sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile dispone che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne consegue che il fascicolo dell'esecuzione deve essere formato dal cancelliere, che, come già rilevato, deve quindi provvedere anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico.

Avviene di frequente, peraltro, che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decida di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comporta che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non segue alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente.

Va pertanto introdotta la nota di iscrizione a ruolo (che attualmente è disciplinata solo nel processo di cognizione: articolo 168 del codice di procedura civile), prevedendo (articolo 159-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (articoli 71 e 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

È però anche necessario modificare le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione: si veda l'articolo 491 del codice di procedura civile) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) è previsto che sino al deposito dell'istanza di vendita l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

Con gli interventi normativi proposti, si consentirà alla cancelleria di iscrivere a ruolo automaticamente i processi esecutivi, quando il creditore trasmette telematicamente la nota di iscrizione a ruolo, su un apposito atto strutturato (XSD). A norma, infatti, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarderà tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col presente provvedimento si introduce all'articolo 16-*bis*, comma 2, si dispone quindi il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo 2015. Fino a tale data, l'intervento normativo comunque spiegherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell'attività di cancelleria.

È previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento (tale disposizione mutua la logica propria del processo di cognizione, ove è previsto che la ritardata costituzione delle parti determina la cancellazione della causa dal ruolo: si veda l'articolo 171 del codice di procedura civile). Il termine all'uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l'espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato (fuori dai casi in cui la stessa deve essere resa in udienza) prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura.

L'ambito applicativo dell'intervento non comprende l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare, posto che in tali procedure l'intervento del giudice dell'esecuzione (GE) è eventuale, essendo previsto:

dall'articolo 610 del codice di procedura civile, quando «sorgono difficoltà»;

dall'articolo 611 del codice di procedura civile, quando è necessaria la liquidazione delle spese.

Il procedimento di ricorso al GE è peraltro del tutto deformalizzato (l'articolo 610 del codice di procedura civile prevede che la parte possa rivolgersi al GE «anche verbalmente»), e, come tale, non compatibile con l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 159-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

La disposizione contiene poi due norme transitorie:

a) con la prima, si dispone che l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo (e in generale tutte le modifiche normative conseguenti) si applicano «ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;

b) con la seconda, si prevede che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo 2015.

Considerato che il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e dovendo trasmetterli telematicamente, si è espressamente conferito al difensore, in coerenza con le più recenti scelte legislative, il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche.

Modifica dei criteri di competenza territoriale per l'espropriazione di crediti (articolo 19)

La proposta è volta in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, attualmente governato dalla regola inderogabile dell'articolo 26 del codice di procedura civile.

È evidente che l'interesse tutelato dal criterio dettato dal citato articolo 26 va identificato con quello del terzo chiamato a rendere la dichiarazione: l'interesse di un soggetto, cioè, che non è parte dell'espropriazione.

Già con la riforma dell'esecuzione forzata del 2006, è previsto che il terzo, nell'assoluta maggioranza dei casi, può rendere la dichiarazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata al creditore procedente. Con l'intervento in esame viene definitivamente eliminato l'obbligo del terzo di comparire in udienza anche per i crediti retributivi: in tal caso la dichiarazione sarà resa a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata.

Per i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene meno dunque ogni funzione del criterio di competenza

territoriale connesso al luogo di residenza del terzo debitore (articolo 26 del codice di procedura civile). Ne consegue che tale criterio può essere sostituito con una regola che garantisca la simultaneità del processo di espropriazione di crediti, a prescindere dal luogo di residenza dei terzi pignorati.

La concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori muove dall'esigenza di garantire un adeguato livello di tutela dell'esecutato consentendogli un pieno ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell'articolo 546, secondo comma, del codice di procedura civile, che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice. Tale esigenza è destinata ad acuirsi a seguito dell'introduzione della ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dell'articolo 19 del presente decreto-legge, perché aumenteranno le fonti di informazione del creditore procedente.

Inoltre, il *simultaneus processus* nell'espropriazione forzata di crediti evita ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.

L'esposta modifica dei criteri di competenza territoriale dell'espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema del riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici apparenti a Stati diversi, posto che il criterio della residenza del terzo di cui all'articolo 26 del codice di procedura civile non rileva quale indice di collegamento ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, tenuto conto che il terzo pignorato non è colui che subisce l'azione esecutiva. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 5827 del 5 novembre 1981, relatore Schermi, ha stabilito che nel settore dell'esecuzione forzata il modo di localizzazione territoriale è, per i crediti, quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Con la conseguenza che la giurisdizione italiana sussiste «se il credito oggetto dell'obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l'adempimento dell'obbligazione, nel territorio dello Stato italiano».

Per i motivi che precedono, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

A tale regola generale fa eccezione l'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso rimane invariata la regola vigente che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di residenza del terzo pignorato. La *ratio* di tale opzione normativa risiede nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi. Sono espressamente fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio quella di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo periodo, della legge 31 dicembre 1966, n. 669.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 19)

L'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei, tenuto conto che nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è addirittura previsto il «registro dei debitori» (cosiddetta «*Schwarze Liste*» o «Lista nera») che crea una «lista di proscrizione» nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una «lista nera» esiste anche in Belgio, ma in questo caso l'accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo.

La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli *asset* patrimoniali appartenenti a quest'ultimo.

Tale «*deficit*» informativo viene controbilanciato consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. La competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale dell'*asset* da aggredire. Il procedimento ripercorre lo schema già previsto dall'articolo 15 della legge n. 3 del 2012, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore civile, per l'accesso nelle banche dati pubbliche degli organismi di composizione della crisi.

Si prevede che, terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario acceda ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l'esistenza di più crediti, la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione nel caso in cui l'accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l'esistenza sia di crediti che di cose. A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e che l'ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al procedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace.

L'apposizione del vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo che sono in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione «virtuale» dei beni. Quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle predette banche dati non sono funzionanti, viene previsto che il creditore possa, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, ottenere dai gestori delle predette banche dati le informazioni rilevanti.

La modifica dell'articolo 543 del codice di procedura civile è il precipitato necessario dell'introduzione delle nuove modalità di pignoramento dei crediti e delle cose appartenenti al debitore nella disponibilità di terzi individuate nelle banche dati.

L'introduzione di un nuovo procedimento per l'autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione rende necessaria una specifica previsione relativa al contributo unificato dovuto, nonché l'individuazione del momento procedimentale in cui sorge l'obbligo di versamento. È espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in tema di anticipazione forfettaria, in considerazione dell'assenza di notificazioni ufficiose da effettuare.

I due commi aggiunti all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, introducono, con finalità incentivanti, una nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e mobiliari.

È previsto che una quota pari al 60 per cento delle somme riscosse a detto titolo vengano attribuite, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in favore dell'ufficiale giudiziario o del funzionario che ha concretamente proceduto alle operazioni di pignoramento e che la residua quota del 40 per cento delle medesime somme sia distribuita, in parti uguali e sempre a cura del predetto ufficiale giudiziario dirigente, in favore di tutti gli altri ufficiali giudiziari e funzionari che sono addetti al servizio esecuzioni.

In sostanza all'ufficiale giudiziario o al funzionario che ha apposto il vincolo sulle cose o sui crediti (questi ultimi soltanto se individuati mediante le ricerche nelle banche dati) si riconosce un compenso calcolato in percentuale sul valore di assegnazione o sul prezzo di vendita dei beni pignorati. Tale compenso rientra tra i crediti privilegiati ai sensi dell'articolo 2755 del codice civile ed è a carico della somma ricavata nell'esecuzione iniziata con il pignoramento posto in essere dall'ufficiale giudiziario che beneficerà del compenso. La liquidazione del compenso spetta al giudice dell'esecuzione e il pagamento avverrà in sede distributiva (al pari di quanto ha luogo per il pagamento del compenso del custode e degli altri ausiliari del giudice).

Al fine di contenere i costi dell'esecuzione, è comunque previsto un limite massimo per il compenso dell'ufficiale giudiziario dovuto a norma del novellato articolo 122, ultimo comma, stabilito nella misura del 5 per cento del credito per cui si procede.

Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza (articolo 19)

In materia di espropriazione presso terzi in generale si è provveduto, quale diretta conseguenza dell'introduzione dell'articolo 26-*bis*, ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura incrementa la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

Obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita (articolo 19)

Il provvedimento contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato (non più «quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione», bensì) quando autorizza la vendita.

L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di dritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio (articolo 19)

In merito alle esecuzioni per rilascio viene riformulato l'articolo 609 del codice di procedura civile delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. È previsto che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio all'uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest'ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni, salvo in caso non sia evidente l'utilità della vendita. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo.

Infruttuosità dell'esecuzione (articolo 19)

È introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (articolo 164-

bis disp. att. del codice di procedura civile) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli *asset* patrimoniali pignorati. L'ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (articolo 20)

Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista -- a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale -- l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

L'intervento è finalizzato a consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure, evitando le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.

Inoltre si potrà conseguire l'obiettivo di far emergere, sul piano nazionale, di dati statistici indispensabili per una verifica dell'efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In particolare, i rapporti riepilogativi finali e periodici consentiranno di far emergere e di comparare a livello nazionale i tempi di definizione delle procedure, le somme disponibili per la distribuzione ai creditori, il numero e il valore degli incarichi conferiti ai legali, la percentuale di soddisfacimento dei crediti, distinti per tipologie, i costi delle procedure e il rapporto con il ricavato.

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Il capo VI contiene misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.

La previsione dell'articolo 21 è infatti diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi di copertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale. Restano quindi fuori dall'ambito applicativo della disposizione che in questa sede si introduce il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina.

Attualmente i magistrati trasferiti prendono possesso del nuovo ufficio non contestualmente, ma di volta in volta, cioè quando i singoli decreti di nomina del Ministro della giustizia sono registrati dal competente organo di controllo e successivamente pubblicati nel bollettino ufficiale. Da ciò consegue che un ufficio dal quale sono stati trasferiti, a fronte del medesimo bando, più magistrati, potrebbe essere destinato a permanere in una condizione di scopertura di organico per tutto il tempo necessario acché i magistrati che hanno ottenuto, in relazione al medesimo bando, il trasferimento presso lo stesso ufficio prendano effettivamente possesso.

Al fine di evitare che gli uffici giudiziari che abbiano una forte scopertura (non inferiore al 35 per cento) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento in parola, è previsto che la stessa delibera non abbia effetto sino a quando il Consiglio superiore della magistratura non ha deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È comunque stabilito che la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera, stabilendo così un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento. Nella stressa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quanto l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Il Capo VII contiene previsioni finanziarie e inerenti alla entrata in vigore.

L'articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie.

Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore.

Relazione tecnica

E' stato esaminato il contenuto delle disposizioni inserite nel testo dello schema del decreto legge di cui all'oggetto, tese in particolare allo smaltimento dell'arretrato civile, all'introduzione di strumenti stragiudiziali volti alla riduzione del contenzioso civile, nonché alla semplificazione e all'accelerazione del processo di esecuzione forzata e, al riguardo, si procede all'analisi degli articoli per valutare l'impatto finanziario recato dal provvedimento:

Articolo 1

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

Le norme dispongono la promozione di procedimenti arbitrali per talune tipologie di cause civili, con esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, pendenti dinanzi il tribunale o la corte di appello, per le quali non è stata ancora assunta la decisione.

Non si rilevano effetti finanziari negativi in termini di minor gettito per l'erario, in quanto, trattandosi di procedimenti già iscritti a ruolo, sono stati già assolti dalle parti gli obblighi di versamento del contributo unificato.

Con particolare riferimento ai collegi arbitrali di cui al comma 2, si rappresenta che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in virtù dell'applicazione delle disposizioni recate dal Libro IV Titolo VIII del codice di procedura civile Art. 814 (diritti degli arbitri), secondo cui gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata e le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Articolo 2

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)

Le norme sono volte a favorire accordi tra le parti per risolvere in via amichevole le controversie, che non devono riguardare diritti indisponibili, tramite l'assistenza dei propri avvocati, con potere di autentica, da parte degli stessi, delle sottoscrizioni apposte alla convenzione.

Articolo 3

(Improcedibilità)

La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità del ricorso per via giudiziale, per chi intende esercitare un'azione relativa a controversie disciplinate, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e fuori dei casi già previsti dalla mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 28/2010, per chi intende proporre in giudizio la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro. Sul piano processuale è riproposta la disciplina già contenuta nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Le disposizioni sono tese, pertanto, a deflazionare consistentemente il contenzioso giudiziario con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, connesse allo svolgimento dei procedimenti civili.

Purtuttavia, la procedura di negoziazione assistita potrebbe determinare effetti di minor gettito per mancato introito del contributo unificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'accordo tra le parti esclude il ricorso alla controversia per via giudiziaria.

In mancanza di dati analitici utili a valutare con sufficiente attendibilità i possibili effetti finanziari sopra evidenziati, si stima prudenzialmente in circa 3,5 milioni di euro, in ragione d'anno, il minor gettito derivante dall'introduzione delle disposizioni in esame, tenuto conto dell'impossibilità di stabilire a priori il numero di procedimenti che potranno essere definiti attraverso la procedura della negoziazione assistita e che non saranno iscritti a ruolo, determinando effetti di minor gettito per l'erario.

Purtuttavia si è ipotizzato che un numero pari a circa 35.000 procedimenti all'anno saranno definiti con la procedura della negoziazione assistita, calcolando un importo medio del contributo

unificato di 100 euro, che corrisponde, arrotondato, all'importo del secondo scaglione di valore del contributo stesso (98 euro). Pertanto si determina il seguente importo 35.000 X 100 euro= 3.500.000,00 euro.

Con riferimento al **comma 6**, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, si prevede la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in linea con l'art. 17, comma 5-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010).

Articolo 4

(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)

Con la norma si disciplinano le condizioni e le modalità dell'invito a stipulare una convenzione e la dichiarazione del mancato accordo certificata dagli avvocati designati, con effetti di neutralità finanziaria.

Articolo 5

(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)

Con la norma si fissa l'esecutività degli accordi raggiunti, disponendo per quelli ai sensi dell'art. 2643 del c.c. l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Non si rinvengono profili di onerosità a carico del Bilancio dello Stato.

Articolo 6

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

Le norme prevedono la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato nei citati procedimenti, disciplinati dal libro IV del Codice di procedura civile, e l'inapplicabilità dell'istituto in presenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Dai dati statistici in possesso di questo Ufficio, risulta che il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, ammontano a n. 80.624 casi, dei quali circa il 50% avviene con presenza di figli minori. Il numero dei procedimenti astrattamente esperibili mediante l'istituto della convenzione della negoziazione assistita da un avvocato, ammonta, pertanto, a n. 40.312 casi e si ipotizza un numero di casi pari a circa n. 10.000 in ragione d'anno che aderiranno all'istituto della negoziazione assistita di un avvocato, mentre altri 7.000 casi si può prevedere l'utilizzo delle disposizioni contenute nel successivo art. 12 (*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*

La stima di 10.000 procedimenti riveste carattere di prudenzialità ed è stata determinata sulla base del 25% dei procedimenti iscritti in materia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevati nel periodo 2012, senza la presenza di figli minori (40.312 x 25 : 100 = circa 10.000).

Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 euro e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. 115/2002, il minor gettito per l'erario è stato valutato in circa euro 430.000,00.

Si prevede, altresì, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5mila a euro 50mila, per l'avvocato inadempiente agli obblighi di trasmissione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficiale dello stato civile, della copia autentica e certificata dell'accordo.

Articolo 7

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

Articolo 8

(Interruzione della prescrizione e della decadenza)

Articolo 9

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

Articolo 10

(Antiriciclaggio)

Articolo 11

(Raccolta dei dati)

Gli articoli da 7 a 11 riguardano elementi che vanno dalla prescrizione, alla decadenza, all'obbligo dei difensori della riservatezza, all'antiriciclaggio, alla raccolta dei dati inerenti il numero dei provvedimenti di omologazione, a cura del Consiglio Nazionale Forense, per la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia con finalità di monitoraggio e di valutazione di efficacia dell'istituto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

Le norme prevedono la richiesta congiunta di scioglimento innanzi all'ufficiale dello stato civile, disciplinati dal libro IV del Codice di procedura civile, e l'inapplicabilità dell'istituto in presenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Come già indicato per l'art. 6, dai dati statistici in possesso di questo Ufficio, risulta che il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, ammontano a n. 80.624 casi, dei quali circa il 50% avviene con presenza di figli minori. Il numero dei procedimenti astrattamente esperibili mediante il ricorso alle disposizioni previste dal presente articolo ammonta, pertanto, a n. 40.312 casi e si ipotizza ragionevolmente un numero di casi pari a circa n. 7.000 in ragione d'anno che potrebbero avvalersi di tale istituto.

Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 euro e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. 115/2002, il minor gettito per l'erario è stato valutato in circa euro 301.000,00.

La norma prevede, altresì, al comma 6, il "diritto fisso" da esigere, da parte dei Comuni, all'atto della conclusione dell'accordo di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in misura

non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ammontante ad euro 16 per ogni foglio. Tale introito per i Comuni potrà essere utilizzato a compensare le spese di funzionamento per l'espletamento dei nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame.

Articolo 13

(Modifiche al regime della compensazione delle spese)

La norma, tesa a disincentivare il contenzioso civile, incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, largamente utilizzato nella pratica applicativa, nel senso che il giudice può disporre la compensazione solo nei casi di soccombenza reciproca, ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

Articolo 14

(Passaggio dal rito ordinario a rito sommario di cognizione)

La norma interviene sui procedimenti civili di minore complessità, per la cui decisione è sufficiente una semplice istruttoria, attraverso il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, con evidenti risultati in termini di più efficiente razionalizzazione delle risorse umane e strumentali negli uffici giudiziari.

Articolo 15

(Dichiarazioni rese al difensore)

La norma è finalizzata ad accelerare e a razionalizzare le procedure dell'assunzione delle prove, quali le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche prima del giudizio, per l'utilizzo, nel corso del processo, fermo restando il potere del giudice di disporre l'escussione del dichiarante come teste. L'autenticità delle dichiarazioni può essere attestata dal difensore stesso.

Articolo 16

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742)

La norma, attraverso la modifica del regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno, al 6 agosto – 31 agosto di ciascun anno, è tesa ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari, senza determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio di questa amministrazione.

La disposizione, inoltre, fissa a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dall'anno 2015, con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

Articolo 17

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

La disposizione interviene sulla disciplina del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite, nel senso che, nel caso di mancanza di specifica previsione, la misura del predetto tasso deve considerarsi pari a quella prevista dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con Decreto Legislativo 231/2002.

Articolo 18

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

La norma in esame prevede l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, una autonoma nota di iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo di apposito atto strutturato (XSD) che, a decorrere dal 31 marzo 2015, in coerenza con la graduale introduzione delle disposizioni di cui all' art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 in materia di processo civile telematico, consentirà al creditore la trasmissione telematicamente della suddetta nota di iscrizione a ruolo.

L'introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare, all'introduzione di specifici forms da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un onere quantificato prudenzialmente in euro 150.000,00.

Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di questa amministrazione e valutata sulla base di analoghi interventi implementativi

degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari, già realizzati dalla stessa Direzione generale, che hanno comportato le seguenti spese:

- Studio di fattibilità e progettazione 5% del costo stimato
- Realizzazione delle modifiche al Software applicativo 70% del costo stimato
- Collaudo ed assistenza all'installazione presso gli uffici giudiziari 25% del costo stimato

Articolo 19

(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)

La disposizione è tesa a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare attraverso la possibilità, da parte dell'ufficiale giudiziario, di accedere alle banche dati pubbliche contenenti informazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari rilevanti ai fini dell'esecuzione.

Si prevede, **al comma 2 lettera a)**, che l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle predette banche dati sia gratuito, ciò in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, secondo il quale le amministrazioni rendono disponibili le proprie banche dati alle altre amministrazioni richiedenti, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, senza oneri a carico di queste ultime.

L'accesso a tale procedura può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore procedente e prevede il pagamento di un contributo unificato alternativo al contributo unificato dovuto per l'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (articolo 14, comma 1, D.P.R. 115/2002) pari ad euro 43,00 (in linea con le recenti disposizioni in materia di contributo unificato).

Da una analisi dei dati in possesso a questa amministrazione, è possibile stimare in circa n. 100.000 all'anno le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Il relativo gettito potrebbe attestarsi gradualmente in circa euro 4.300.000,00 all'anno (100.000 x 43,00 = 4.300.000,00 euro).

Si precisa, al riguardo, che il contributo unificato dovuto per l'istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, non è alternativo al contributo unificato dovuto per l'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (Art. 14, comma 1 del D.P.R. 115/2002).

In tal senso, il gettito che scaturisce dalla disposizione in esame, costituisce una nuova entrata per il Bilancio dello Stato, che può essere utilizzata a compensare adeguatamente il minor

gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, in relazione ai quali è ragionevole ritenere analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari.

Con particolare riferimento alla istituzione del Registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", si rappresenta che i relativi oneri connessi, valutati di modesta entità, potranno essere sostenuti con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per la spesa informatica, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di questa amministrazione.

Si rappresenta, infine, la neutralità finanziaria per il Bilancio dello Stato delle disposizioni tese ad attribuire dei compensi aggiuntivi a favore dell'ufficiale giudiziario o funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati o al pignoramento, in quanto, rientranti tra le spese di esecuzione e posti ordinariamente a carico delle parti interessate alle relative procedure.

Articolo 20

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

La norma prevede l'introduzione di rapporti riepilogativi finali con modalità telematica delle procedure esecutive, concorsuali e fallimentari, allo scopo di fornire dati statistici unitari, anche su base nazionale, necessari a verificare l'esito e l'efficienza delle citate procedure.

I dati risultanti dai rapporti riepilogativi, saranno estratti ed elaborati a cura del ministero della giustizia ed inseriti nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali.

Gli interventi connessi alla realizzazione e alla gestione del sistema centralizzato ai fini del monitoraggio, richiedono attività di analisi (5% del costo stimato), progettazione (5% del costo stimato), realizzazione e messa in produzione di un'applicazione per la raccolta dei dati dalle fonti locali (registri di cancelleria) e la loro analisi aggregata (70% del costo stimato). Il sistema deve, altresì, comprendere un meccanismo di estrazione, trasformazione, elaborazione, con relativa base di dati (10% del costo stimato), nonché una interfaccia di gestione e monitoraggio ed un front-end di reportistica dinamica (10% del costo stimato).

Si può stimare un onere quantificato in euro 400.000,00 per il 2014 per la realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati ai fini del monitoraggio, nonché un onere di euro

100.000,00 a regime per il funzionamento e la manutenzione del predetto sistema. Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di questa amministrazione e valutati sulla base di analoghi interventi già realizzati dalla stessa Direzione generale.

Riepilogo oneri

INTERVENTO	2014 (euro)	2015 e a regime (euro)
Art. 18 - Introduzione di nuovi atti telematici ed adattamento dell'infrastruttura per la loro accettazione e gestione	150.000,00	
Art. 20 - Realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e di analisi dei dati ai fini del monitoraggio	400.000,00	
Art. 20 - Spese di funzionamento, aggiornamento e manutenzione dei sistemi		100.000,00
Totale	**550.000,00**	**100.000,00**

ART. 21

(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)

Si tratta di una semplificazione delle procedure tese a ridurre i tempi dei posti vacanti all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale dei magistrati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

(Disposizioni finanziarie)

Ai fini della copertura finanziaria degli articoli 18 e 20 dell'intervento in esame, si provvede facendo riferimento alla norma finanziaria già contenuta nel disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 (art. 7, A.C. 2092 "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione), ritirato dal

Ministro della giustizia, che prevedeva per la medesime finalità una copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Inoltre, al comma 2 si prevede che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in 4,3 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 19.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 SET. 2014

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, introduce nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Nell'ambito della negoziazione assistita è espressamente prevista la possibilità di concludere un accordo per la separazione personale dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione: si tratta di una modalità alternativa di soluzione consensuale della controversia, che prescinde dall'omologazione e, quindi, dall'intervento del tribunale attualmente necessario.

Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del processo civile, quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio, in presenza di cause "semplici", dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, nonché, anche in chiave dissuasiva del contenzioso, la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo.

Il periodo di sospensione feriale dei termini processuali è stato stabilito dal 6 al 31 agosto, e quindi è stato notevolmente ridotto quello sinora previsto dal 1^ agosto al 15 settembre (pari a 45 giorni). Questo intervento consentirà un notevole incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari, che potranno tenere udienze, per gli affari non urgenti, per 20 giorni in più all'anno (e cioè: dal 1 al 5 agosto e dal 1^ al 15 settembre).

Con l'obiettivo di realizzare una maggiore razionalizzazione dei tempi processuali, in termini di rimodulazione del calendario giudiziario, sono previste disposizioni volte a ridurre da 45 a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Inoltre, gli interventi proposti sul processo esecutivo si prefiggono l'analogo obiettivo di efficienza, agendo su più versanti.

In primo luogo garantendo, in applicazione del principio di economicità processuale, il *simultaneus processus* di espropriazione di crediti, attraverso la modifica dei criteri di competenza territoriale.

Una misura specificamente diretta ad incrementare le possibilità di soddisfacimento coattivo dei crediti pecuniari è costituita dalla introduzione della ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati accessibili alle pubbliche amministrazioni farà emergere l'esistenza di beni (cose e crediti) del debitore e che potranno quindi essere utilmente assoggettati al pignoramento. Si eviteranno pertanto procedure esecutive a contenuto

essenzialmente (e necessariamente) esplorativo, specie quelle che hanno ad oggetto il pignoramento di crediti. Il creditore potrà quindi promuovere l'espropriazione forzata di cose o crediti su cui dispone già di informazioni idonee a consentirgli di stabilire se il loro valore giustifica l'avvio di una procedura. Ne deriverà una notevole contrazione dei costi di recupero del credito ed una maggiore celerità delle procedure.

Nel processo di espropriazione presso terzi, al fine di agevolare l'attività del terzo debitore, chiamato a collaborare con il creditore per il soddisfacimento della pretesa di quest'ultimo, viene generalizzata la modalità di trasmissione della dichiarazione delle somme dovute a mezzo di lettera raccomandata e di posta elettronica certificata. Viene eliminato pertanto l'obbligo di rendere la dichiarazione in udienza anche nel caso di pignoramento di crediti retributivi.

Con lo scopo di consentire che le procedure esecutive per espropriazione completamente inidonee a soddisfare la pretesa creditoria possano essere chiuse anticipatamente senza generare ulteriori costi per le parti, viene riconosciuto al giudice dell'esecuzione di provvedere in tal senso.

Al fine di contrarre i tempi di definizione delle procedure di rilascio ed incrementare l'effettività è stato previsto un più efficace procedimento per la liberazione degli immobili dai beni mobili in essi rinvenuti.

Al fine di garantire una conduzione efficiente e trasparente delle procedure esecutive individuali e concorsuali, ivi comprese quelle di amministrazione straordinaria regolate dalla l. n. 270 del 1999, si propone di istituire i rapporti riepilogativi (periodici e finali) in modo da consentire al giudice e al Ministero dello sviluppo economico la possibilità di esercitare un controllo effettivo sui professionisti incaricati (curatore, commissario giudiziale, liquidatore, professionista delegato, ecc.).

Quanto alla necessità dell'intervento, va rilevato che il 17 marzo 2014 è stato pubblicato dalla Commissione UE lo *scoreboard* dei sistemi di giustizia nella UE per il 2014, da cui risulta che, a fronte di una riduzione dell'arretrato di cause in materia civile e commerciale, dovuta sia alla riduzione delle sopravvenienze (nel 2012 rispetto al 2010), sia al costante incremento della produttività dei magistrati italiani (dal 120% al 130% dal 2010 al 2012), i tempi di definizione delle medesime controversie continuano ad allungarsi passando da 500 giorni del 2010 ai 600 giorni nel 2012.

Infine, sono state introdotte alcune disposizioni dirette al miglioramento dell'organizzazione giudiziaria. Con la prima, si dispone che il tramutamento di tutti magistrati deliberato all'esito di un bando indetto dal CSM sia disposto dal Ministro della giustizia con un unico decreto. Pertanto, a norma dell'art. 10 dell'Ordinamento giudiziario, tutti i magistrati prenderanno possesso dei rispettivi nuovi uffici nel medesimo termine. Attualmente, invece, i magistrati trasferiti prendono possesso del nuovo ufficio non contestualmente, ma di volta in volta, cioè quando i singoli decreti di nomina del Ministro della giustizia sono registrati dal competente organo di controllo e successivamente pubblicati nel bollettino ufficiale. Da ciò consegue che un ufficio dal quale sono stati trasferiti, a fronte del medesimo bando, più magistrati, potrebbe essere destinato a permanere in una condizione di scopertura di organico per tutto il tempo necessario acché i magistrati che hanno ottenuto, in relazione al medesimo bando, il trasferimento presso lo stesso ufficio prendano effettivamente possesso.

La nuova disposizione, quindi, consentirà di evitare che l'ufficio a cui apparteneva il magistrato trasferito si trovi in situazione di sofferenza, per tutto il tempo necessario perché prenda possesso, nello stesso ufficio, un altro magistrato che colà abbia chiesto di recarsi, in forza del medesimo bando.

Con la seconda disposizione, il legislatore si è fatto carico della situazione di uffici che presentano una particolare scopertura (pari o superiore al 35% dell'organico). Sempre al fine di evitare disfunzioni nell'attività giudiziaria, si è previsto che la delibera del CSM non ha effetto sino a quando il Consiglio non ha deliberato la copertura del posto lasciato vacante. E' comunque stabilito che la sospensione degli effetti cessa, decorsi sei mesi dall'adozione della delibera, stabilendo così un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento. Nella stessa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quanto l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo, mira dunque a superare le criticità evidenziate nel senso dell'abbattimento dell'arretrato e della deflazione del contenzioso mediante la riduzione dei flussi in entrata, anche nel senso della incentivazione degli investimenti attualmente frenati dalle condizioni della giustizia civile rilevate in sede europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie è rappresentato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione.

Sia la negoziazione assistita che il procedimento preliminare al contenzioso civile costituiscono modelli alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che si affiancano alla mediazione, quale strumento già esistente nell'ordinamento ed avente analoga finalità.

In particolare, il procedimento di negoziazione assistita è previsto che sia esperito, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in materie diverse da quelle che impongono il tentativo di mediazione, ma con la medesima finalità di raggiungere una composizione stragiudiziale della controversia capace di concludersi in un accordo risolutivo del conflitto.

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato integra - nelle ipotesi di assenza di figli minori o di maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave - la disciplina della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, consentendo una modalità alternativa di soluzione consensuale della controversia, che prescinde dall'omologazione e, quindi, dall'intervento del tribunale attualmente necessario.

Si prevede che i coniugi possano concludere un accordo di separazione personale o di divorzio anche innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Per adeguare il rito alla complessità della causa viene assegnato al giudice il potere di mutarlo non solo da sommario ad ordinario di cognizione, come già previsto dall'art. 702-ter c.p.c., ma anche l'inverso.

La norma sulla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali incide sull'art. 1 della legge 742/69, che allo stato prevede che tale periodo si protrae dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno, contraendolo in 25 giorni (compresi tra il 6 e il 31 agosto). Allo stesso obiettivo di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari risponde la norma che ha ridotto da 45 a 30 giorni il periodo annuale di ferie per magistrati e avvocati e procuratori dello Stato.

Nel settore del processo esecutivo individuale, l'intervento normativo si propone di aumentare il tasso di effettività delle procedure di recupero del credito, migliorando l'attività di ricerca dei beni da pignorare e, in particolare, consentendo al creditore di ottenere che l'ufficiale giudiziario interroghi le banche dati accessibili alle pubbliche amministrazioni, per individuare cose e crediti assoggettabili ad esecuzione. Vengono qui mutuati gli schemi di disposizioni contenute nell'art. 15 dell l. n. 3 del 2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e nell'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973.

Con riferimento alle procedure esecutive, poi, sono state evidenziate ulteriori criticità, quali:

- l'inefficienza del criterio che individua il foro per l'espropriazione di crediti nel giudice di residenza del terzo, in quanto rende difficoltoso il ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento, che presuppone l'unicità del giudice competente;
- l'inefficienza dell'obbligo del terzo di comparire in udienza per rendere la dichiarazione relativa a crediti retributivi;
- la prosecuzione *sine die* delle procedure esecutive che hanno ad oggetto beni non appetibili (con indubbie conseguenze negative in termini di impegno degli uffici giudiziari per esecuzioni che non possono garantire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori);
- la facoltatività dell'asporto dei beni mobili pignorati (con conseguenti difficoltà per farli visionare ai terzi interessati all'acquisto)
- la non efficiente prassi di ordinare la liberazione dell'immobile al momento dell'aggiudicazione e dunque dopo che il bene era stato collocato sul mercato

- i tempi occorrenti per la definizione delle procedure esecutive individuali e concorsuali, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, dovuti alla mancanza di informazioni necessarie per una efficace conduzione della procedura stessa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
La proposta normativa incide: sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione del medesimo codice, sul RD n. 1368/1941, sul d.P.R. n. 115/2002, sul DL n. 179/2012, nonché sull'art. 16 della legge n. 742 del 1969 e la legge n. 97/1979.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme dell'ordinamento civile) riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
L'intervento normativo attiene alla materia processualistica civile e riveste, pertanto, il necessario rango primario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.
E' pendente presso la Camera dei Deputati la proposta di legge AC 1474, recante Disposizioni concernenti l'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura presso gli ordini forensi, la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e misure di liberalizzazione e semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili.
E' altresì pendente presso la Camera dei Deputati il DDL d'iniziativa governativa c.d. collegato giustizia alla legge di stabilità 2014 (AC.2092).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.
La procedura di negoziazione assistita da un avvocato è nota all'ordinamento francese ed è stata introdotta nel codice civile francese a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.
I criteri di competenza fissati per l'espropriazione di crediti e per la ricerca dei beni con modalità telematiche si pongono in linea con quanto previsto dal § 802e, primo comma, ZPO (codice di procedura civile tedesco) nel testo in vigore dal 1 gennaio 2013, che attribuisce la competenza a ricevere le informazioni sul patrimonio del debitore e la dichiarazione in luogo di giuramento all'ufficiale giudiziario presso l'Amtsgericht nella cui circoscrizione il debitore risiede o dimora.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Viene introdotta la nuova definizione normative di "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" corrispondente ad istituto di nuova introduzione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche ed integrazioni al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni per l'attuazione, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 e al D.L. 179/2012, nonché al RD n. 1368/1941, al d.P.R. n. 115/2002, alla l. n. 742 del 1969 e alla legge n. 97 del 1979.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; all'interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite. (art. 26, secondo comma, c.p.c. e 492, settimo comma, c.p.c.).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' presente la delega aperta relativa alla ricerca telematica dei beni da pignorare (cfr. il citato DDL c.d. collegato giustizia alla legge di stabilità 2014)

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede l'adozione di atti successivi attuativi e cioè:

- il decreto del Ministro della giustizia per stabilire i dati, da inserire nella nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'art. 159-*bis* disp. att. cpc, introdotto dall'art. 18, comma 2, del provvedimento)
- il decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'Interno, per la individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 155-*quater* disp. att. cpc, introdotto dall'art. 19, comma 2, del provvedimento)
- il provvedimento del Direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, con cui saranno stabilite le specifiche tecniche per la redazione dei rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive individuali e concorsuali (art. 16-bis, comma 9-sexies, del DL 179/12, introdotto dall'art. 20, comma 1 del provvedimento)
- il decreto, non avente natura regolamentare, con cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce i modelli *standard* per la relazione periodica e per il bilancio finale della procedura e del conto della gestione (art. 40, comma 1-bis e art. 75, comma 1, secondo periodo, introdotti con l'art. 20, comma 2, del provvedimento).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Vi è la necessità di verificare gli effetti delle modifiche in termini di recupero di efficienza del processo civile anche di esecuzione e di deflazione del contenzioso civile mediante ricorso a modelli di risoluzione stragiudiziale dei conflitti e delle controversie. Occorrerà inoltre verificare da parte del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico la maggiore efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali, a seguito dell'introduzione dei rapporti riepilogativi.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può acquisire i dati necessari apportando le opportune modifiche ai registri informatici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 settembre 2014, n.?132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. ?212 del 12 settembre 2014.*

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Art. 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Art. 2.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3.

(Improcedibilità)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Art. 5.

(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «*d-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7.

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Art. 8.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9.

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 10.

(Antiriciclaggio)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 11.

(Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Art. 12.

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g-bis)*, è aggiunta la seguente: «*g-ter)* gli accordi di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-ter)* gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente: «*d-ter)* gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-*bis)* Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Art. 13.

(Modifiche al regime della compensazione delle spese)

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14.

(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-*bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).* - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-*ter* e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15.

(Dichiarazioni rese al difensore)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:

«257-*ter (Dichiarazioni scritte).* -- La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di

false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Art. 16.

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*. -- Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 17.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il

fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 *(Deposito dell'atto di pignoramento)*. -- Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-*bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)*. - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-*bis*.».

Art. 19.

(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)*. -- Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-*bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. -- Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-*bis* o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo

raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Quando procede a norma dell'articolo 492-*bis*, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;

f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;

h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 *(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)*. -- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un

custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis (Archivio dei rapporti finanziari)*. -- Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-*bis,* primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-*ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)*. -- La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-*bis* del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-*bis*, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-*quater (Modalità di accesso alle banche dati)*. - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni.

Art. 155-*quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)*. - Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata)*. - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a)* ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto

non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-*ter*. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-*quater.* Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-*ter*, sostituendo il commissario al curatore.

9-*quinquies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-*sexies.* I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto,

avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».

4. Per l'attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*sexies* del D.L. n. 179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-*bis*, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 21.

(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi)*. -- Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014.

NAPOLITANO

Renzi -- Orlando -- Padoan

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

1.2.2. Testo approvato 1612 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1612

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 ottobre 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» *sono aggiunte le seguenti:* «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»;

al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» *fino a:* «condanne disciplinari definitive» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»;
al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»;
al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» *sono inserite le seguenti:* «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «uno o più avvocati»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»;
al comma 2:
alla lettera a) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»;
alla lettera b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «o vertere in materia di lavoro»;
al comma 5, le parole: «un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «uno o più avvocati»;
nella rubrica, le parole: «un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «uno o più avvocati».
All'articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».
All'articolo 5:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»;
al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «soggetti a trascrizione»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «da un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «da almeno un avvocato per parte» *e le parole:* «10 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º dicembre»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette,

entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3»;
al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «terzo periodo» *e le parole:* «da euro 5.000 ad euro 50.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «da euro 2.000 ad euro 10.000»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:
"*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:
"*h-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:
"*d*-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio"»;
nella rubrica, le parole: «un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «uno o più avvocati».
L'articolo 7 è soppresso.
All'articolo 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-*bis*. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare».
All'articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «uno o più avvocati».
All'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-*bis*. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia».
Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» *sono sostituite dalle seguenti:* «uno o più avvocati».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», *dopo le parole*: «atto di matrimonio,» *sono inserite le seguenti:* «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» *e le parole:* «10 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º dicembre»;
al comma 2, dopo la parola: «grave» *sono inserite le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» *sono inserite le seguenti:* «, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Nei soli casi di separazione

personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo»;

al comma 5, lettera c), *capoverso* d-ter), *le parole:* «gli accordi» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli accordi».

All'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"».

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».

All'articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), *capoverso, le parole:* «dieci giorni», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «quindici giorni» *e dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;

alla lettera b)*, capoverso, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» *e, all'ultimo periodo, le parole:* «primo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo periodo»;

alla lettera c)*, capoverso Art. 557:*

al secondo comma, le parole: «dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quindici giorni» *e dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;

al terzo comma, le parole: «dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quindici giorni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-*bis*, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 164-*ter*. - *(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo)*. -- Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito"»;

al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai commi 1, 2 e 2-*bis*».

All'articolo 19:

al comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"»;

alla lettera d), *capoverso Art. 492*-bis, *terzo comma, le parole:* «dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quindici giorni»;

dopo la lettera d) *sono inserite le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";

d-ter) dopo l'articolo 521 è inserito il seguente:

"Art. 521-*bis*. - *(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*. -- Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"»;

la lettera h) *è soppressa;*

dopo la lettera h) *sono inserite le seguenti:*

«*h-bis)* all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";

h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"»;

al comma 2:

alla lettera a):

ai capoversi Art. 155-bis *e Art. 155*-quater, *primo comma, le parole:* «primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo comma»;

dopo il capoverso Art. 155-quinquies *è aggiunto il seguente:*

«Art. 155-*sexies*. - *(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. -- Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»;
alla lettera b) *sono premesse le seguenti parole:* «al titolo IV, capo I»;
al comma 4:
alla lettera a*), le parole:* «il verbale» *sono sostituite dalle seguenti:* «del verbale»;
alla lettera b), *primo capoverso, alinea, dopo le parole:* «che rientra tra le spese di esecuzione» *sono inserite le seguenti:* «ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»;
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. L'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera *a),* del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera *a),* limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155-*sexies*, e lettera *b),* e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-*bis*. - *(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)*. -- *1*. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a),* della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» *sono sostituite dalle seguenti:* «dopo il comma 9-*ter*», *la parola:* «9-*ter*», *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «9-*quater*», *la parola:* «9-*quater*» *è sostituita dalla seguente:* «9-*quinquies*», *la parola:* «9-*quinquies*» *è sostituita dalla seguente:* «9-*sexies*» *e la parola:* «9-*sexies*» *è sostituita dalla seguente:* «9-*septies*»;
al comma 5, le parole: «9-*sexies* del D.L. n. 179/2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «9-*septies,* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
Nel capo VI, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«Art. 21-*bis*. - *(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra)*. -- *1.* Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015».
L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - *(Disposizioni finanziarie). -- 1.* Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-*bis* del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

«Allegato 1

"*Tabella A - Articolo 1, comma 1*

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
MILANO	VIGEVANO	ABBIATEGRASSO
NAPOLI	NOLA	ACERRA
BARI	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI
VENEZIA	ROVIGO	ADRIA
VENEZIA	BELLUNO	AGORDO
CALTANISSETTA	ENNA	AIDONE
ROMA	VELLETRI	ALBANO LAZIALE
CAGLIARI	ORISTANO	ALES
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME
BRESCIA	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE
SALERNO	SALERNO	AMALFI
ANCONA	ASCOLI PICENO	AMANDOLA
CATANZARO	PAOLA	AMANTEA
ROMA	RIETI	AMATRICE
PERUGIA	TERNI	AMELIA
ROMA	FROSINONE	ANAGNI
ROMA	VELLETRI	ANZIO
BARI	LUCERA	APRICENA
PALERMO	AGRIGENTO	ARAGONA
ROMA	CASSINO	ARCE
CATANZARO	VIBO VALENTIA	ARENA
BOLOGNA	FERRARA	ARGENTA
TORINO	VERBANIA	ARONA
VENEZIA	VICENZA	ARZIGNANO
VENEZIA	TREVISO	ASOLO
PERUGIA	PERUGIA	ASSISI
L'AQUILA	LANCIANO	ATESSA
ROMA	CASSINO	ATINA
CATANIA	SIRACUSA	AUGUSTA
GENOVA	MASSA	AULLA
TORINO	TORINO	AVIGLIANA
BOLOGNA	FORLI'	BAGNO DI ROMAGNA
MILANO	LECCO	BELLANO
BOLOGNA	PIACENZA	BETTOLA
REGGIO CALABRIA	LOCRI	BIANCO
FIRENZE	AREZZO	BIBBIENA
BARI	BARI	BITONTO
SASSARI	NUORO	BITTI
BOLOGNA	PIACENZA	BOBBIO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	BOIANO
SASSARI	SASSARI	BONORVA
GENOVA	SANREMO	BORDIGHERA
FIRENZE	LUCCA	BORGO A MOZZANO
TORINO	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO
FIRENZE	FIRENZE	BORGO SAN LORENZO
BOLOGNA	PARMA	BORGO VAL DI TARO
TORINO	NOVARA	BORGOMANERO

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
BOLOGNA	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE
CAGLIARI	ORISTANO	BOSA
BARI	FOGGIA	BOVINO
ROMA	CIVITAVECCHIA	BRACCIANO
BRESCIA	BRESCIA	BRENO
BOLOGNA	BOLOGNA	BUDRIO
CAGLIARI	ORISTANO	BUSACHI
GENOVA	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CALITRI
PALERMO	AGRIGENTO	CAMMARATA
LECCE	LECCE	CAMPI SALENTINA
L'AQUILA	TERAMO	CAMPLI
VENEZIA	PADOVA	CAMPOSAMPIERO
TORINO	ALBA	CANALE
TORINO	ASTI	CANELLI
PALERMO	AGRIGENTO	CANICATTI'
MILANO	COMO	CANTU'
SALERNO	SALERNO	CAPACCIO
L'AQUILA	L'AQUILA	CAPESTRANO
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPRIATI A VOLTURNO
VENEZIA	VERONA	CAPRINO VERONESE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPUA
CAGLIARI	CAGLIARI	CARBONIA
BOLOGNA	MODENA	CARPI
TORINO	MONDOVI'	CARRU'
CAMPOBASSO	LARINO	CASACALENDA
BRESCIA	CREMONA	CASALMAGGIORE
BARI	BARI	CASAMASSIMA
FIRENZE	PISA	CASCINA
L'AQUILA	LANCIANO	CASOLI
MILANO	MILANO	CASSANO D'ADDA
MILANO	VOGHERA	CASTEGGIO
NAPOLI	ARIANO IRPINO	CASTEL BARONIA
FIRENZE	FIRENZE	CASTELFIORENTINO
VENEZIA	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
PALERMO	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI
BARI	LUCERA	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
PALERMO	AGRIGENTO	CASTELTERMINI
BRESCIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
L'AQUILA	VASTO	CASTIGLIONE MESSER MARINO
PALERMO	AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA
VENEZIA	VENEZIA	CAVARZERE
ROMA	FROSINONE	CECCANO
LECCE	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA
L'AQUILA	AVEZZANO	CELANO

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
BOLOGNA	FERRARA	CENTO
NAPOLI	BENEVENTO	CERRETO SANNITA
TRIESTE	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI
BOLOGNA	FORLI'	CESENA
CATANZARO	PAOLA	CETRARO
TORINO	MONDOVI'	CEVA
MILANO	SONDRIO	CHIAVENNA
TORINO	TORINO	CHIERI
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CHIUSA/KLAUSEN
NAPOLI	AVELLINO	CHIUSANO DI SAN DOMENICO
TORINO	TORINO	CHIVASSO
NAPOLI	NOLA	CICCIANO
ANCONA	MACERATA	CINGOLI
TORINO	TORINO	CIRIE'
VENEZIA	PADOVA	CITTADELLA
ROMA	RIETI	CITTADUCALE
TRIESTE	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO
ANCONA	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE
L'AQUILA	AVEZZANO	CIVITELLA ROVETO
BRESCIA	BERGAMO	CLUSONE
BOLOGNA	FERRARA	CODIGORO
MILANO	LODI	CODOGNO
TRIESTE	UDINE	CODROIPO
BOLOGNA	FERRARA	COMACCHIO
CATANIA	RAGUSA	COMISO
BOLOGNA	FERRARA	COPPARO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO
MILANO	PAVIA	CORTEOLONA
VENEZIA	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO
FIRENZE	AREZZO	CORTONA
CATANZARO	ROSSANO	CROPALATI
CATANZARO	CATANZARO	CROPANI
TORINO	IVREA	CUORGNE'
CATANZARO	CATANZARO	DAVOLI
CAGLIARI	CAGLIARI	DECIMOMANNU
MILANO	MONZA	DESIO
TORINO	MONDOVI'	DOGLIANI
TORINO	AOSTA	DONNAS
SASSARI	NUORO	DORGALI
TORINO	CUNEO	DRONERO
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI
MILANO	COMO	ERBA
PALERMO	TRAPANI	ERICE
PALERMO	AGRIGENTO	FAVARA
VENEZIA	BELLUNO	FELTRE
ROMA	FROSINONE	FERENTINO

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
VENEZIA	ROVIGO	FICAROLO
BOLOGNA	PARMA	FIDENZA
TRENTO	TRENTO	FIERA DI PRIMIERO
CATANZARO	LAMEZIA TERME	FILADELFIA
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA
GENOVA	SAVONA	FINALE LIGURE
BOLOGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA
ROMA	CIVITAVECCHIA	FIUMICINO
TRENTO	TRENTO	FONDO
TORINO	CUNEO	FOSSANO
L'AQUILA	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE
ROMA	VELLETRI	FRASCATI
CAMPOBASSO	ISERNIA	FROSOLONE
LECCE	LECCE	GALATINA
MILANO	BUSTO ARSIZIO	GALLARATE
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	GALLINA
BRESCIA	BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA
MILANO	VARESE	GAVIRATE
SASSARI	NUORO	GAVOI
POTENZA	POTENZA	GENZANO DI LUCANIA
ROMA	VELLETRI	GENZANO DI ROMA
CAGLIARI	ORISTANO	GHILARZA
BARI	BARI	GIOIA DEL COLLE
REGGIO CALABRIA	LOCRI	GIOIOSA IONICA
L'AQUILA	TERAMO	GIULIANOVA
BRESCIA	MANTOVA	GONZAGA
TRIESTE	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO
CATANIA	CALTAGIRONE	GRAMMICHELE
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE
NAPOLI	ARIANO IRPINO	GROTTAMINARDA
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA
CAMPOBASSO	LARINO	GUGLIONESI
CAGLIARI	CAGLIARI	GUSPINI
CAGLIARI	CAGLIARI	IGLESIAS
BRESCIA	BRESCIA	ISEO
VENEZIA	VERONA	ISOLA DELLA SCALA
CATANIA	MODICA	ISPICA
CAGLIARI	LANUSEI	JERZU
TORINO	TORINO	LANZO TORINESE
TRIESTE	UDINE	LATISANA
POTENZA	POTENZA	LAURENZANA
NAPOLI	AVELLINO	LAURO
SALERNO	SALERNO	LAVIANO
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO
VENEZIA	ROVIGO	LENDINARA

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
CATANIA	CATANIA	LINGUAGLOSSA
BRESCIA	BRESCIA	LONATO
VENEZIA	VICENZA	LONIGO
BRESCIA	BERGAMO	LOVERE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI
CATANZARO	LAMEZIA TERME	MAIDA
TRENTO	TRENTO	MALE'
TRIESTE	PORDENONE	MANIAGO
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MARCIANISE
FIRENZE	GROSSETO	MASSA MARITTIMA
PALERMO	MARSALA	MAZARA DEL VALLO
MILANO	VIGEVANO	MEDE
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO
VENEZIA	VENEZIA	MESTRE
PALERMO	TERMINI IMERESE	MEZZOJUSO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	MILETO
CATANIA	CALTAGIRONE	MINEO
BOLOGNA	MODENA	MIRANDOLA
PALERMO	TERMINI IMERESE	MISILMERI
MILANO	LECCO	MISSAGLIA
BARI	BARI	MODUGNO
BARI	TRANI	MOLFETTA
TORINO	CASALE MONFERRATO	MONCALVO
TRIESTE	GORIZIA	MONFALCONE
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	MONGUELFO/WELSBERG
PALERMO	PALERMO	MONREALE
VENEZIA	PADOVA	MONSELICE
FIRENZE	PISTOIA	MONSUMMANO TERME
VENEZIA	PADOVA	MONTAGNANA
BARI	FOGGIA	MONTE SANT'ANGELO
VENEZIA	TREVISO	MONTEBELLUNA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
PERUGIA	SPOLETO	MONTEFALCO
ANCONA	FERMO	MONTEGIORGIO
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	MONTELLA
PALERMO	TERMINI IMERESE	MONTEMAGGIORE BELSITO
L'AQUILA	L'AQUILA	MONTEREALE
BRESCIA	BRESCIA	MONTICHIARI
L'AQUILA	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO
MILANO	SONDRIO	MORBEGNO
CATANZARO	CASTROVILLARI	MORMANNO
MILANO	VIGEVANO	MORTARA
CAGLIARI	CAGLIARI	MURAVERA
PERUGIA	TERNI	NARNI
L'AQUILA	TERAMO	NERETO
TORINO	ACQUI TERME	NIZZA MONFERRATO

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
CATANZARO	LAMEZIA TERME	NOCERA TIRINESE
L'AQUILA	TERAMO	NOTARESCO
BOLOGNA	RIMINI	NOVAFELTRIA
TORINO	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE
SASSARI	SASSARI	NULVI
VENEZIA	TREVISO	ODERZO
ANCONA	ASCOLI PICENO	OFFIDA
TORINO	VERBANIA	OMEGNA
SASSARI	NUORO	ORANI
FIRENZE	GROSSETO	ORBETELLO
LECCE	BRINDISI	ORIA
L'AQUILA	CHIETI	ORSOGNA
BARI	FOGGIA	ORTA NOVA
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA
BRESCIA	BRESCIA	ORZINUOVI
ANCONA	ANCONA	OSIMO
LECCE	LECCE	OTRANTO
NAPOLI	NOLA	OTTAVIANO
TORINO	ALESSANDRIA	OVADA
CATANIA	SIRACUSA	PACHINO
CAMPOBASSO	LARINO	PALATA
POTENZA	MELFI	PALAZZO SAN GERVASIO
PALERMO	AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO
TRIESTE	UDINE	PALMANOVA
ROMA	TIVOLI	PALOMBARA SABINA
BOLOGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
ANCONA	PESARO	PERGOLA
TORINO	PINEROLO	PEROSA ARGENTINA
FIRENZE	PISTOIA	PESCIA
PALERMO	TERMINI IMERESE	PIANA DEGLI ALBANESI
L'AQUILA	PESCARA	PIANELLA
FIRENZE	LUCCA	PIETRASANTA
VENEZIA	BELLUNO	PIEVE DI CADORE
VENEZIA	PADOVA	PIOVE DI SACCO
FIRENZE	GROSSETO	PITIGLIANO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	PIZZO
FIRENZE	SIENA	POGGIBONSI
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	POMPEI
FIRENZE	FIRENZE	PONTASSIEVE
BOLOGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE
SASSARI	SASSARI	POZZOMAGGIORE
L'AQUILA	SULMONA	PRATOLA PELIGNA
ROMA	LATINA	PRIVERNO
CAGLIARI	CAGLIARI	PULA
TORINO	SALUZZO	RACCONIGI
GENOVA	CHIAVARI	RAPALLO

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
PALERMO	AGRIGENTO	RAVANUSA
ANCONA	MACERATA	RECANATI
GENOVA	GENOVA	RECCO
BRESCIA	MANTOVA	REVERE
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	RICCIA
POTENZA	MELFI	RIONERO IN VULTURE
ANCONA	FERMO	RIPATRANSONE
TORINO	IVREA	RIVAROLO CANAVESE
ROMA	RIETI	ROCCA SINIBALDA
ROMA	VITERBO	RONCIGLIONE
BARI	BARI	RUTIGLIANO
BARI	TRANI	RUVO DI PUGLIA
PALERMO	MARSALA	SALEMI
BRESCIA	BRESCIA	SALO'
ANCONA	ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SALERNO	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO
CATANZARO	ROSSANO	SAN DEMETRIO CORONE
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO
BOLOGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
FIRENZE	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO
CAGLIARI	CAGLIARI	SAN NICOLO' GERREI
L'AQUILA	PESCARA	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
TRIESTE	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
LECCE	BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI
FIRENZE	AREZZO	SANSEPOLCRO
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA
CATANZARO	CROTONE	SANTA SEVERINA
CAGLIARI	CAGLIARI	SANTADI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANT'ANTIOCO
ANCONA	FERMO	SANT'ELPIDIO A MARE
TORINO	VERCELLI	SANTHIA'
TORINO	ALBA	SANTO STEFANO BELBO
MESSINA	MISTRETTA	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
GENOVA	LA SPEZIA	SARZANA
BOLOGNA	MODENA	SASSUOLO
CATANZARO	CROTONE	SAVELLI
TORINO	SALUZZO	SAVIGLIANO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO
CATANIA	MODICA	SCICLI
ROMA	VELLETRI	SEGNI
CAGLIARI	ORISTANO	SENEGHE
CAGLIARI	CAGLIARI	SENORBI'
CAGLIARI	CAGLIARI	SERRAMANNA
TORINO	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA
GENOVA	CHIAVARI	SESTRI LEVANTE
CAGLIARI	LANUSEI	SEUI
ROMA	LATINA	SEZZE

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO
CAGLIARI	CAGLIARI	SINNAI
VENEZIA	VERONA	SOAVE
NAPOLI	BENEVENTO	SOLOPACA
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SOMMATINO
BRESCIA	CREMONA	SORESINA
CAGLIARI	ORISTANO	SORGONO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO
SASSARI	SASSARI	SORSO
CATANZARO	LAMEZIA TERME	SOVERIA MANNELLI
TRIESTE	PORDENONE	SPILIMBERGO
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STAITI IN BRANCALEONE
MILANO	VOGHERA	STRADELLA
TORINO	IVREA	STRAMBINO
CATANZARO	CROTONE	STRONGOLI
GENOVA	SANREMO	TAGGIA
L'AQUILA	AVEZZANO	TAGLIACOZZO
MESSINA	MESSINA	TAORMINA
TRIESTE	UDINE	TARCENTO
CATANZARO	CATANZARO	TAVERNA
CAGLIARI	ORISTANO	TERRALBA
VENEZIA	VICENZA	THIENE
SASSARI	SASSARI	THIESI
CATANZARO	CATANZARO	TIRIOLO
ANCONA	MACERATA	TOLENTINO
BARI	LUCERA	TORREMAGGIORE
CATANIA	CATANIA	TRECASTAGNI
POTENZA	MATERA	TRICARICO
TORINO	VERCELLI	TRINO
BARI	LUCERA	TROIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	TROPEA
VENEZIA	VICENZA	VALDAGNO
ROMA	VITERBO	VALENTANO
TORINO	ALESSANDRIA	VALENZA
CALTANISSETTA	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE
GENOVA	SAVONA	VARAZZE
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO
TORINO	SALUZZO	VENASCA
GENOVA	SANREMO	VENTIMIGLIA
BOLOGNA	BOLOGNA	VERGATO
BRESCIA	BRESCIA	VEROLANUOVA
FIRENZE	LUCCA	VIAREGGIO
BOLOGNA	MODENA	VIGNOLA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI
L'AQUILA	LANCIANO	VILLA SANTA MARIA
CALTANISSETTA	ENNA	VILLAROSA
VENEZIA	TREVISO	VITTORIO VENETO

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
NAPOLI	BENEVENTO	VITULANO
CATANIA	CALTAGIRONE	VIZZINI
BRESCIA	BERGAMO	ZOGNO

".

Allegato 2
"*Tabella B - Articolo 1, comma 2*

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
ANCONA	ANCONA	OSIMO	ANCONA
ANCONA	ASCOLI PICENO	AMANDOLA	ASCOLI PICENO
ANCONA	ASCOLI PICENO	OFFIDA	ASCOLI PICENO
ANCONA	ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ASCOLI PICENO
ANCONA	FERMO	MONTEGIORGIO	FERMO
ANCONA	FERMO	RIPATRANSONE	FERMO
ANCONA	FERMO	SANT'ELPIDIO A MARE	FERMO
ANCONA	MACERATA	CINGOLI	MACERATA
ANCONA	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	MACERATA
ANCONA	MACERATA	RECANATI	MACERATA
ANCONA	MACERATA	TOLENTINO	MACERATA
ANCONA	PESARO	PERGOLA	PESARO
BARI	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BARI
BARI	BARI	BITONTO	BARI
BARI	BARI	CASAMASSIMA	BARI
BARI	BARI	GIOIA DEL COLLE	BARI
BARI	BARI	MODUGNO	BARI
BARI	BARI	RUTIGLIANO	BARI
BARI	FOGGIA	BOVINO	FOGGIA
BARI	FOGGIA	MONTE SANT'ANGELO	MANFREDONIA
BARI	FOGGIA	ORTA NOVA	FOGGIA
BARI	LUCERA	APRICENA	LUCERA
BARI	LUCERA	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	LUCERA
BARI	LUCERA	TORREMAGGIORE	LUCERA
BARI	LUCERA	TROIA	LUCERA
BARI	TRANI	MOLFETTA	TRANI
BARI	TRANI	RUVO DI PUGLIA	TRANI
BOLOGNA	BOLOGNA	BUDRIO	IMOLA
BOLOGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA
BOLOGNA	BOLOGNA	VERGATO	BOLOGNA
BOLOGNA	FERRARA	ARGENTA	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	CENTO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	CODIGORO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	COMACCHIO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	COPPARO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE	FERRARA
BOLOGNA	FORLI'	BAGNO DI ROMAGNA	FORLI'
BOLOGNA	FORLI'	CESENA	FORLI'
BOLOGNA	MODENA	CARPI	MODENA
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA	MODENA
BOLOGNA	MODENA	MIRANDOLA	MODENA
BOLOGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	MODENA
BOLOGNA	MODENA	SASSUOLO	MODENA
BOLOGNA	MODENA	VIGNOLA	MODENA
BOLOGNA	PARMA	BORGO VAL DI TARO	PARMA
BOLOGNA	PARMA	FIDENZA	PARMA
BOLOGNA	PIACENZA	BETTOLA	PIACENZA
BOLOGNA	PIACENZA	BOBBIO	PIACENZA
BOLOGNA	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	PIACENZA
BOLOGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	PIACENZA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	RIMINI	NOVAFELTRIA	RIMINI
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE	EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CHIUSA/KLAUSEN	BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	MONGUELFO/WELSBERG	BRUNICO/BRUNECK

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
BRESCIA	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	BERGAMO
BRESCIA	BERGAMO	CLUSONE	BERGAMO
BRESCIA	BERGAMO	LOVERE	GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA	BERGAMO	ZOGNO	BERGAMO
BRESCIA	BRESCIA	BRENO	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	ISEO	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	LONATO	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	MONTICHIARI	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	ORZINUOVI	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	SALO'	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	VEROLANUOVA	BRESCIA
BRESCIA	CREMONA	CASALMAGGIORE	CREMONA
BRESCIA	CREMONA	SORESINA	CREMONA
BRESCIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	GONZAGA	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	REVERE	MANTOVA
CAGLIARI	CAGLIARI	CARBONIA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	DECIMOMANNU	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	GUSPINI	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	IGLESIAS	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	MURAVERA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	PULA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SAN NICOLO' GERREI	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANTADI	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANT'ANTIOCO	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SENORBI'	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SERRAMANNA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SINNAI	CAGLIARI
CAGLIARI	LANUSEI	JERZU	LANUSEI
CAGLIARI	LANUSEI	SEUI	LANUSEI
CAGLIARI	ORISTANO	ALES	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	BOSA	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	BUSACHI	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	GHILARZA	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	SENEGHE	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	SORGONO	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	TERRALBA	ORISTANO
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CALTANISSETTA
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SOMMATINO	CALTANISSETTA
CALTANISSETTA	ENNA	AIDONE	ENNA
CALTANISSETTA	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	ENNA
CALTANISSETTA	ENNA	VILLAROSA	ENNA
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	BOIANO	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	RICCIA	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	ISERNIA	FROSOLONE	ISERNIA
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO	ISERNIA
CAMPOBASSO	LARINO	CASACALENDA	LARINO
CAMPOBASSO	LARINO	GUGLIONESI	LARINO
CAMPOBASSO	LARINO	PALATA	LARINO
CATANIA	CALTAGIRONE	GRAMMICHELE	CALTAGIRONE
CATANIA	CALTAGIRONE	MINEO	CALTAGIRONE
CATANIA	CALTAGIRONE	VIZZINI	CALTAGIRONE
CATANIA	CATANIA	LINGUAGLOSSA	CATANIA
CATANIA	CATANIA	TRECASTAGNI	CATANIA
CATANIA	MODICA	ISPICA	MODICA
CATANIA	MODICA	SCICLI	MODICA
CATANIA	RAGUSA	COMISO	RAGUSA

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
CATANIA	SIRACUSA	AUGUSTA	SIRACUSA
CATANIA	SIRACUSA	PACHINO	SIRACUSA
CATANZARO	CASTROVILLARI	MORMANNO	CASTROVILLARI
CATANZARO	CATANZARO	CROPANI	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	DAVOLI	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	TAVERNA	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	TIRIOLO	CATANZARO
CATANZARO	CROTONE	SANTA SEVERINA	CROTONE
CATANZARO	CROTONE	SAVELLI	CROTONE
CATANZARO	CROTONE	STRONGOLI	CROTONE
CATANZARO	LAMEZIA TERME	FILADELFIA	LAMEZIA TERME
CATANZARO	LAMEZIA TERME	MAIDA	LAMEZIA TERME
CATANZARO	LAMEZIA TERME	NOCERA TIRINESE	LAMEZIA TERME
CATANZARO	LAMEZIA TERME	SOVERIA MANNELLI	LAMEZIA TERME
CATANZARO	PAOLA	AMANTEA	PAOLA
CATANZARO	PAOLA	CETRARO	PAOLA
CATANZARO	ROSSANO	CROPALATI	ROSSANO
CATANZARO	ROSSANO	SAN DEMETRIO CORONE	ROSSANO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	ARENA	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	MILETO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	PIZZO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	TROPEA	VIBO VALENTIA
FIRENZE	AREZZO	BIBBIENA	AREZZO
FIRENZE	AREZZO	CORTONA	AREZZO
FIRENZE	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	AREZZO
FIRENZE	AREZZO	SANSEPOLCRO	AREZZO
FIRENZE	FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	FIRENZE
FIRENZE	FIRENZE	CASTELFIORENTINO	FIRENZE
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI	FIRENZE
FIRENZE	FIRENZE	PONTASSIEVE	FIRENZE
FIRENZE	GROSSETO	MASSA MARITTIMA	GROSSETO
FIRENZE	GROSSETO	ORBETELLO	GROSSETO
FIRENZE	GROSSETO	PITIGLIANO	GROSSETO
FIRENZE	LUCCA	BORGO A MOZZANO	LUCCA
FIRENZE	LUCCA	PIETRASANTA	LUCCA
FIRENZE	LUCCA	VIAREGGIO	LUCCA
FIRENZE	PISA	CASCINA	PISA
FIRENZE	PISTOIA	MONSUMMANO TERME	PISTOIA
FIRENZE	PISTOIA	PESCIA	PISTOIA
FIRENZE	SIENA	POGGIBONSI	SIENA
GENOVA	CHIAVARI	RAPALLO	CHIAVARI
GENOVA	CHIAVARI	SESTRI LEVANTE	CHIAVARI
GENOVA	GENOVA	RECCO	GENOVA
GENOVA	LA SPEZIA	SARZANA	LA SPEZIA
GENOVA	MASSA	AULLA	PONTREMOLI
GENOVA	SANREMO	BORDIGHERA	SANREMO
GENOVA	SANREMO	TAGGIA	SANREMO
GENOVA	SANREMO	VENTIMIGLIA	SANREMO
GENOVA	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	SAVONA
GENOVA	SAVONA	FINALE LIGURE	SAVONA
GENOVA	SAVONA	VARAZZE	SAVONA
L'AQUILA	AVEZZANO	CELANO	AVEZZANO
L'AQUILA	AVEZZANO	CIVITELLA ROVETO	AVEZZANO
L'AQUILA	AVEZZANO	TAGLIACOZZO	AVEZZANO
L'AQUILA	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	ORSOGNA	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA	CHIETI

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
L'AQUILA	LANCIANO	ATESSA	LANCIANO
L'AQUILA	LANCIANO	CASOLI	LANCIANO
L'AQUILA	LANCIANO	VILLA SANTA MARIA	LANCIANO
L'AQUILA	L'AQUILA	CAPESTRANO	L'AQUILA
L'AQUILA	L'AQUILA	MONTEREALE	L'AQUILA
L'AQUILA	PESCARA	PIANELLA	PESCARA
L'AQUILA	PESCARA	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PESCARA
L'AQUILA	SULMONA	PRATOLA PELIGNA	SULMONA
L'AQUILA	TERAMO	CAMPLI	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	GIULIANOVA	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	NERETO	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	NOTARESCO	TERAMO
L'AQUILA	VASTO	CASTIGLIONE MESSER MARINO	VASTO
LECCE	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	ORIA	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	BRINDISI
LECCE	LECCE	CAMPI SALENTINA	LECCE
LECCE	LECCE	GALATINA	LECCE
LECCE	LECCE	OTRANTO	LECCE
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME	MESSINA
MESSINA	MESSINA	TAORMINA	MESSINA
MESSINA	MISTRETTA	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	MISTRETTA
MILANO	BUSTO ARSIZIO	GALLARATE	BUSTO ARSIZIO
MILANO	COMO	CANTU'	COMO
MILANO	COMO	ERBA	COMO
MILANO	LECCO	BELLANO	LECCO
MILANO	LECCO	MISSAGLIA	LECCO
MILANO	LODI	CODOGNO	LODI
MILANO	MILANO	CASSANO D'ADDA	MILANO
MILANO	MONZA	DESIO	MONZA
MILANO	PAVIA	CORTEOLONA	PAVIA
MILANO	SONDRIO	CHIAVENNA	SONDRIO
MILANO	SONDRIO	MORBEGNO	SONDRIO
MILANO	VARESE	GAVIRATE	VARESE
MILANO	VIGEVANO	ABBIATEGRASSO	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO	MEDE	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO	MORTARA	VIGEVANO
MILANO	VOGHERA	CASTEGGIO	VOGHERA
MILANO	VOGHERA	STRADELLA	VOGHERA
NAPOLI	ARIANO IRPINO	CASTEL BARONIA	ARIANO IRPINO
NAPOLI	ARIANO IRPINO	GROTTAMINARDA	ARIANO IRPINO
NAPOLI	AVELLINO	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AVELLINO
NAPOLI	AVELLINO	LAURO	AVELLINO
NAPOLI	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BENEVENTO
NAPOLI	BENEVENTO	SOLOPACA	BENEVENTO
NAPOLI	BENEVENTO	VITULANO	BENEVENTO
NAPOLI	NOLA	ACERRA	NOLA
NAPOLI	NOLA	CICCIANO	NOLA
NAPOLI	NOLA	OTTAVIANO	NOLA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPRIATI A VOLTURNO	SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPUA	SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI	CASERTA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MARCIANISE	SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CALITRI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	MONTELLA	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO	TORRE ANNUNZIATA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	POMPEI	TORRE ANNUNZIATA

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
PALERMO	AGRIGENTO	ARAGONA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CAMMARATA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CANICATTI'	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CASTELTERMINI	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	FAVARA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	RAVANUSA	AGRIGENTO
PALERMO	MARSALA	MAZARA DEL VALLO	MARSALA
PALERMO	MARSALA	SALEMI	MARSALA
PALERMO	PALERMO	MONREALE	PALERMO
PALERMO	TERMINI IMERESE	MEZZOJUSO	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	MISILMERI	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	MONTEMAGGIORE BELSITO	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	PIANA DEGLI ALBANESI	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA	TERMINI IMERESE
PALERMO	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	ALCAMO
PALERMO	TRAPANI	ERICE	TRAPANI
PERUGIA	PERUGIA	ASSISI	PERUGIA
PERUGIA	SPOLETO	MONTEFALCO	SPOLETO
PERUGIA	TERNI	AMELIA	TERNI
PERUGIA	TERNI	NARNI	TERNI
POTENZA	MATERA	TRICARICO	MATERA
POTENZA	MELFI	PALAZZO SAN GERVASIO	MELFI
POTENZA	MELFI	RIONERO IN VULTURE	MELFI
POTENZA	POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	POTENZA
POTENZA	POTENZA	LAURENZANA	POTENZA
REGGIO CALABRIA	LOCRI	BIANCO	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	GIOIOSA IONICA	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STAITI IN BRANCALEONE	LOCRI
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	GALLINA	REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	REGGIO CALABRIA
ROMA	CASSINO	ARCE	CASSINO
ROMA	CASSINO	ATINA	CASSINO
ROMA	CIVITAVECCHIA	BRACCIANO	CIVITAVECCHIA
ROMA	CIVITAVECCHIA	FIUMICINO	CIVITAVECCHIA
ROMA	FROSINONE	ANAGNI	FROSINONE
ROMA	FROSINONE	CECCANO	FROSINONE
ROMA	FROSINONE	FERENTINO	FROSINONE
ROMA	LATINA	PRIVERNO	LATINA
ROMA	LATINA	SEZZE	LATINA
ROMA	RIETI	AMATRICE	RIETI
ROMA	RIETI	CITTADUCALE	RIETI
ROMA	RIETI	ROCCA SINIBALDA	RIETI
ROMA	TIVOLI	PALOMBARA SABINA	TIVOLI
ROMA	VELLETRI	ALBANO LAZIALE	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	ANZIO	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	FRASCATI	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	GENZANO DI ROMA	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	SEGNI	VELLETRI
ROMA	VITERBO	RONCIGLIONE	VITERBO
ROMA	VITERBO	VALENTANO	VITERBO
SALERNO	SALERNO	AMALFI	SALERNO
SALERNO	SALERNO	CAPACCIO	SALERNO
SALERNO	SALERNO	LAVIANO	SALERNO
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	SALERNO
SALERNO	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	SALERNO

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
SASSARI	NUORO	BITTI	SINISCOLA
SASSARI	NUORO	DORGALI	NUORO
SASSARI	NUORO	GAVOI	NUORO
SASSARI	NUORO	ORANI	NUORO
SASSARI	SASSARI	BONORVA	OZIERI
SASSARI	SASSARI	NULVI	SASSARI
SASSARI	SASSARI	POZZOMAGGIORE	OZIERI
SASSARI	SASSARI	SORSO	SASSARI
SASSARI	SASSARI	THIESI	OZIERI
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE	TARANTO
TORINO	ACQUI TERME	NIZZA MONFERRATO	ACQUI TERME
TORINO	ALBA	CANALE	ALBA
TORINO	ALBA	SANTO STEFANO BELBO	ALBA
TORINO	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	ALESSANDRIA
TORINO	ALESSANDRIA	OVADA	ALESSANDRIA
TORINO	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	ALESSANDRIA
TORINO	ALESSANDRIA	VALENZA	ALESSANDRIA
TORINO	AOSTA	DONNAS	AOSTA
TORINO	ASTI	CANELLI	ASTI
TORINO	CASALE MONFERRATO	MONCALVO	CASALE MONFERRATO
TORINO	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	CUNEO
TORINO	CUNEO	DRONERO	CUNEO
TORINO	CUNEO	FOSSANO	CUNEO
TORINO	IVREA	CUORGNE'	IVREA
TORINO	IVREA	RIVAROLO CANAVESE	IVREA
TORINO	IVREA	STRAMBINO	IVREA
TORINO	MONDOVI'	CARRU'	MONDOVI'
TORINO	MONDOVI'	CEVA	MONDOVI'
TORINO	MONDOVI'	DOGLIANI	MONDOVI'
TORINO	NOVARA	BORGOMANERO	NOVARA
TORINO	PINEROLO	PEROSA ARGENTINA	PINEROLO
TORINO	SALUZZO	RACCONIGI	SALUZZO
TORINO	SALUZZO	SAVIGLIANO	SALUZZO
TORINO	SALUZZO	VENASCA	SALUZZO
TORINO	TORINO	AVIGLIANA	TORINO
TORINO	TORINO	CHIERI	TORINO
TORINO	TORINO	CHIVASSO	IVREA
TORINO	TORINO	CIRIE'	IVREA
TORINO	TORINO	LANZO TORINESE	IVREA
TORINO	VERBANIA	ARONA	VERBANIA
TORINO	VERBANIA	OMEGNA	VERBANIA
TORINO	VERCELLI	SANTHIA'	VERCELLI
TORINO	VERCELLI	TRINO	VERCELLI
TRENTO	TRENTO	FIERA DI PRIMIERO	BORGO VALSUGANA
TRENTO	TRENTO	FONDO	CLES
TRENTO	TRENTO	MALE'	CLES
TRIESTE	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	GORIZIA
TRIESTE	GORIZIA	MONFALCONE	GORIZIA
TRIESTE	PORDENONE	MANIAGO	PORDENONE
TRIESTE	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PORDENONE
TRIESTE	PORDENONE	SPILIMBERGO	PORDENONE
TRIESTE	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	CODROIPO	UDINE
TRIESTE	UDINE	LATISANA	UDINE
TRIESTE	UDINE	PALMANOVA	UDINE
TRIESTE	UDINE	TARCENTO	UDINE
VENEZIA	BELLUNO	AGORDO	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	BELLUNO

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
VENEZIA	BELLUNO	FELTRE	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	PIEVE DI CADORE	BELLUNO
VENEZIA	PADOVA	CAMPOSAMPIERO	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	CITTADELLA	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	MONSELICE	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	MONTAGNANA	ROVIGO
VENEZIA	PADOVA	PIOVE DI SACCO	PADOVA
VENEZIA	ROVIGO	ADRIA	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	FICAROLO	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	LENDINARA	ROVIGO
VENEZIA	TREVISO	ASOLO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	MONTEBELLUNA	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	ODERZO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	VITTORIO VENETO	CONEGLIANO
VENEZIA	VENEZIA	CAVARZERE	VENEZIA
VENEZIA	VENEZIA	MESTRE	VENEZIA
VENEZIA	VERONA	CAPRINO VERONESE	VERONA
VENEZIA	VERONA	ISOLA DELLA SCALA	VERONA
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO	VERONA
VENEZIA	VERONA	SOAVE	VERONA
VENEZIA	VICENZA	ARZIGNANO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	LONIGO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	THIENE	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	VALDAGNO	VICENZA

".

Allegato 3

"*Tabella A - Articolo 2, comma 1*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

CIRCONDARIO DI ANCONA

GIUDICE DI PACE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo

GIUDICE DI PACE DI FABRIANO

Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico

GIUDICE DI PACE DI JESI

Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Staffolo

GIUDICE DI PACE DI SENIGALLIA

Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia

CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO

GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta

CIRCONDARIO DI FERMO

GIUDICE DI PACE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon

Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

CIRCONDARIO DI MACERATA

GIUDICE DI PACE DI CAMERINO

Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso

GIUDICE DI PACE DI MACERATA

Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia

GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERINO MARCHE

San Severino Marche, Serrapetrona

CIRCONDARIO DI PESARO

GIUDICE DI PACE DI FANO

Cartoceto, Fano, Mondolfo, Montemaggiore al Metauro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina

GIUDICE DI PACE DI PESARO

Barchi, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montecicardo, Montelabbate, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Serra Sant'Abbondio, Tavullia

CIRCONDARIO DI URBINO

GIUDICE DI PACE DI CAGLI

Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico

GIUDICE DI PACE DI MACERATA FELTRIA

Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio

GIUDICE DI PACE DI URBINO

Auditore, Borgo Pace, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Tavoleto, Urbania, Urbino

CORTE DI APPELLO DI BARI

CIRCONDARIO DI BARI

GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA

Altamura

GIUDICE DI PACE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Valenzano

GIUDICE DI PACE DI GRAVINA DI PUGLIA

Gravina in Puglia, Poggiorsini

GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI

Monopoli, Polignano a Mare

GIUDICE DI PACE DI NOCI

Alberobello, Locorotondo, Noci

GIUDICE DI PACE DI PUTIGNANO

Castellana Grotte, Putignano, Turi

CIRCONDARIO DI FOGGIA

GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA

Cerignola

GIUDICE DI PACE DI FOGGIA

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella

GIUDICE DI PACE DI LUCERA

Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino

GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA

Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta

GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO

Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis

GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO

San Severo

GIUDICE DI PACE DI TRINITAPOLI

Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli

GIUDICE DI PACE DI VIESTE

Vieste

CIRCONDARIO DI TRANI

GIUDICE DI PACE DI ANDRIA

Andria

GIUDICE DI PACE DI BARLETTA

Barletta

GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE

Bisceglie

GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA

Canosa di Puglia

GIUDICE DI PACE DI CORATO

Corato

GIUDICE DI PACE DI MINERVINO MURGE

Minervino Murge, Spinazzola

GIUDICE DI PACE DI TRANI

Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

CIRCONDARIO DI BOLOGNA

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa

GIUDICE DI PACE DI IMOLA

Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Molinella, Mordano

GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME

Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro

CIRCONDARIO DI FERRARA

GIUDICE DI PACE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera

CIRCONDARIO DI FORLI'

GIUDICE DI PACE DI FORLI'

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano,

Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

CIRCONDARIO DI MODENA

GIUDICE DI PACE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca

CIRCONDARIO DI PARMA

GIUDICE DI PACE DI FORNOVO DI TARO

Bardi, Berceto, Bore, Calestano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Varano de' Melegari, Varsi

GIUDICE DI PACE DI LANGHIRANO

Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma

GIUDICE DI PACE DI PARMA

Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Busseto, Collecchio, Colorno, Compiano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Zibello

CIRCONDARIO DI PIACENZA

GIUDICE DI PACE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni,

Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino

CIRCONDARIO DI RAVENNA

GIUDICE DI PACE DI FAENZA

Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo

GIUDICE DI PACE DI LUGO

Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno

GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Alfonsine, Cervia, Ravenna, Russi

CIRCONDARIO DI REGGIO EMILIA

GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo

CIRCONDARIO DI RIMINI

GIUDICE DI PACE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione,

Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio

CORTE DI APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

CIRCONDARIO DI BOLZANO/BOZEN

GIUDICE DI PACE DI BOLZANO/BOZEN

Bolzano/Bozen, Castelrotto/Kastelruth, Cornedo all'Isarco/Karneid, Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern, Laives/Leifers, Lauregno/Laurein, Meltina/Mölten, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Proves/Proveis, Renon/Ritten, San Genesio Atesino/Jenesien, Sarentino/Sarntal, Terlano/Terlan, Tires/Tiers

GIUDICE DI PACE DI BRESSANONE/BRIXEN

Barbiano/Barbian, Bressanone/Brixen, Chiusa/Klausen, Funes/Villnöß, Laion/Lajen, Luson/Lüsen, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Ortisei/St. Ulrich, Ponte Gardena/Waidbruck, Rio di Pusteria/Mühlbach, Rodengo/Rodeneck, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Villandro/Villanders

GIUDICE DI PACE DI BRUNICO/BRUNECK

Badia/Abtei, Braies/Prags, Brunico/Bruneck, Campo Tures/Sand in Taufers, Chienes/Kiens, Corvara in Badia/Corvara, Dobbiaco/Toblach, Falzes/Pfalzen, Gais/Gais, La Valle/Wengen, Marebbe/Enneberg, Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten, Perca/Percha, Predoi/Prettau, Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz, San Candido/Innichen, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, Selva dei Molini/Mühlwald, Sesto/Sexten, Terento/Terenten, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Villabassa/Niederdorf

GIUDICE DI PACE DI EGNA/NEUMARKT

Aldino/Aldein, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße, Bronzolo/Branzoll, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße, Egna/Neumarkt, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße, Montagna/Montan, Ora/Auer, Salorno/Salurn, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Vadena/Pfatten

GIUDICE DI PACE DI MERANO/MERAN

Andriano/Andrian, Avelengo/Hafling, Caines/Kuens, Cermes/Tscherms, Gargazzone/Gargazon, Lagundo/Algund, Lana/Lana, Marlengo/Marling, Merano/Meran, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Parcines/Partschins, Plaus/Plaus, Postal/Burgstall, Rifiano/Riffian, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Scena/Schenna, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Tesimo/Tisens, Tirolo/Tirol, Ultimo/Ulten, Verano/Vöran

GIUDICE DI PACE DI SILANDRO/SCHLANDERS

Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Glorenza/Glurns, Laces/Latsch, Lasa/Laas, Malles Venosta/Mals, Martello/Martell, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch, Senales/Schnals, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Tubre/Taufers im Münstertal

GIUDICE DI PACE DI VIPITENO/STERZING

Brennero/Brenner, Campo di Trens/Freienfeld, Fortezza/Franzensfeste, Racines/Ratschings, Val di Vizze/Pfitsch, Vipiteno/Sterzing

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

CIRCONDARIO DI BERGAMO

GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brumano, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Casnigo, Cassiglio, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Clusone, Colere, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gerosa, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Isola di Fondra, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il

Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Parre, Pedrengo, Peia, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Premolo, Presezzo, Ranica, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Terno d'Isola, Torre Boldone, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve, Zanica, Zogno

GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bianzano, Bolgare, Borgo di Terzo, Bossico, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Castro, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Grumello del Monte, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Parzanica, Pianico, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, San Paolo d'Argon, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Telgate, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Zandobbio

GIUDICE DI PACE DI TREVIGLIO

Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Verdellino, Verdello

CIRCONDARIO DI BRESCIA

GIUDICE DI PACE DI BRESCIA

Acquafredda, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo,

Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Casto, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Collebeato, Collio, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone

GIUDICE DI PACE DI CHIARI

Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio

GIUDICE DI PACE DI ROVATO

Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio, Rovato

CIRCONDARIO DI CREMONA

GIUDICE DI PACE DI CREMA

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate

GIUDICE DI PACE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido

CIRCONDARIO DI MANTOVA

GIUDICE DI PACE DI ASOLA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco

GIUDICE DI PACE DI BOZZOLO

Bozzolo, Calvatone, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino dall'Argine, Spineda, Tornata

GIUDICE DI PACE DI MANTOVA

Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Curtatone, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana

GIUDICE DI PACE DI VIADANA

Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, Viadana

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

CIRCONDARIO DI CAGLIARI

GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Fluminimaggiore, Gesico, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro,

Villacidro, Villamassargia, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa

GIUDICE DI PACE DI ISILI

Escolca, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri, Villanova Tulo

GIUDICE DI PACE DI SANLURI

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca

CIRCONDARIO DI LANUSEI

GIUDICE DI PACE DI LANUSEI

Arzana, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Tertenia, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili

GIUDICE DI PACE DI TORTOLI'

Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Urzulei

CIRCONDARIO DI ORISTANO

GIUDICE DI PACE DI MACOMER

Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia

GIUDICE DI PACE DI ORISTANO

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì,

Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

CIRCONDARIO DI CALTANISSETTA

GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA

Bompensiere, Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino

GIUDICE DI PACE DI MUSSOMELI

Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

GIUDICE DI PACE DI RIESI

Riesi

CIRCONDARIO DI ENNA

GIUDICE DI PACE DI AGIRA

Agira, Gagliano Castelferrato

GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

Barrafranca, Pietraperzia

GIUDICE DI PACE DI CENTURIPE

Catenanuova, Centuripe

GIUDICE DI PACE DI ENNA

Aidone, Calascibetta, Enna, Valguarnera Caropepe, Villarosa

GIUDICE DI PACE DI LEONFORTE

Assoro, Leonforte, Nissoria

GIUDICE DI PACE DI NICOSIA

Capizzi, Nicosia, Sperlinga

GIUDICE DI PACE DI PIAZZA ARMERINA

Piazza Armerina

GIUDICE DI PACE DI REGALBUTO

Regalbuto

GIUDICE DI PACE DI TROINA

Cerami, Troina

CIRCONDARIO DI GELA

GIUDICE DI PACE DI GELA

Gela

GIUDICE DI PACE DI MAZZARINO

Butera, Mazzarino

GIUDICE DI PACE DI NISCEMI

Niscemi

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO

GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio,

San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Tufara, Vinchiaturo

GIUDICE DI PACE DI TRIVENTO

Roccavivara, Salcito, Trivento

CIRCONDARIO DI ISERNIA

GIUDICE DI PACE DI AGNONE

Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco

GIUDICE DI PACE DI CAROVILLI

Carovilli, Chiauci, Civitanova del Sannio, Pescolanciano, San Pietro Avellana, Vastogirardi

GIUDICE DI PACE DI CASTEL SAN VINCENZO

Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli

GIUDICE DI PACE DI FORLI' DEL SANNIO

Acquaviva d'Isernia, Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Roccasicura

GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Duronia, Filignano, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pozzilli, Roccamandolfi, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise, Sesto Campano, Venafro

CIRCONDARIO DI LARINO

GIUDICE DI PACE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Ururi

GIUDICE DI PACE DI TERMOLI

Campomarino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE

GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini

GIUDICE DI PACE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Militello in Val di Catania, Scordia

GIUDICE DI PACE DI RAMACCA

Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca

CIRCONDARIO DI CATANIA

GIUDICE DI PACE DI ACIREALE

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Santa Venerina, Valverde

GIUDICE DI PACE DI ADRANO

Adrano

GIUDICE DI PACE DI BELPASSO

Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi

GIUDICE DI PACE DI BIANCAVILLA

Biancavilla

GIUDICE DI PACE DI BRONTE

Bronte, Cesarò, Maletto, Maniace, San Teodoro

GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Castiglione di Sicilia, Catania, Linguaglossa, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Pedara, Piedimonte Etneo, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea

GIUDICE DI PACE DI GIARRE

Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Milo, Riposto, Sant'Alfio

GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA

Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo

GIUDICE DI PACE DI PATERNO'

Paternò, Ragalna, Santa Maria di Licodia

GIUDICE DI PACE DI RANDAZZO

Randazzo

CIRCONDARIO DI RAGUSA

GIUDICE DI PACE DI CHIARAMONTE GULFI

Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo

GIUDICE DI PACE DI MODICA

Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli

GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

Comiso, Ragusa, Santa Croce Camerina

GIUDICE DI PACE DI VITTORIA

Acate, Vittoria

CIRCONDARIO DI SIRACUSA

GIUDICE DI PACE DI AVOLA

Avola

GIUDICE DI PACE DI FLORIDIA

Canicattini Bagni, Floridia, Solarino

GIUDICE DI PACE DI LENTINI

Carlentini, Francofonte, Lentini

GIUDICE DI PACE DI NOTO

Noto, Rosolini

GIUDICE DI PACE DI PALAZZOLO ACREIDE

Buccheri, Buscemi, Palazzolo Acreide

GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA

Augusta, Melilli, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Siracusa

GIUDICE DI PACE DI SORTINO

Cassaro, Ferla, Sortino

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI

GIUDICE DI PACE DI CAMPANA

Bocchigliero, Campana

GIUDICE DI PACE DI CARIATI

Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia

GIUDICE DI PACE DI CASSANO ALLO IONIO

Cassano all'Ionio, Civita, Francavilla Marittima

GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI

Castrovillari, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, San Basile, Saracena

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese

GIUDICE DI PACE DI LUNGRO

Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro

GIUDICE DI PACE DI ORIOLO

Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Montegiordano, Nocara, Oriolo

GIUDICE DI PACE DI ROSSANO

Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese

GIUDICE DI PACE DI SAN SOSTI

Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant'Agata di Esaro

GIUDICE DI PACE DI SPEZZANO ALBANESE

San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari

GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE

Albidona, Amendolara, Cerchiara di Calabria, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Villapiana

CIRCONDARIO DI CATANZARO

GIUDICE DI PACE DI BADOLATO

Badolato, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio

GIUDICE DI PACE DI BORGIA

Borgia, Caraffa di Catanzaro, Girifalco, San Floro

GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

Albi, Amato, Andali, Belcastro, Botricello, Catanzaro, Cerva, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Pentone, San Pietro Apostolo, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo, Zagarise

GIUDICE DI PACE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Argusto, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Gagliato, Gasperina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, San Vito sullo Ionio, Soverato, Torre di Ruggiero

GIUDICE DI PACE DI SQUILLACE

Amaroni, Palermiti, Squillace, Staletti, Vallefiorita

CIRCONDARIO DI COSENZA

GIUDICE DI PACE DI ACRI

Acri, Bisignano

GIUDICE DI PACE DI COSENZA

Aprigliano, Carolei, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Paterno Calabro, Pietrafitta, Rende, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO

Lattarico, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Vincenzo La Costa

GIUDICE DI PACE DI ROGLIANO

Altilia, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Cellara, Colosimi, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

San Giovanni in Fiore

GIUDICE DI PACE DI SAN MARCO ARGENTANO

Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, San Marco Argentano, Santa Caterina Albanese, Torano Castello

GIUDICE DI PACE DI SPEZZANO DELLA SILA

Casole Bruzio, Celico, Lappano, Pedace, Rovito, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano

CIRCONDARIO DI CROTONE

GIUDICE DI PACE DI CIRO'

Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Umbriatico

GIUDICE DI PACE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Pallagorio, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Verzino

GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO

Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME

GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME

Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli

CIRCONDARIO DI PAOLA

GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sangineto

GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cetraro, Cleto, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Paola, San Lucido, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello

GIUDICE DI PACE DI SCALEA

Aieta, Grisolia, Orsomarso, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA

GIUDICE DI PACE DI NICOTERA

Joppolo, Limbadi, Nicotera

GIUDICE DI PACE DI SERRA SAN BRUNO

Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga

GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Sorianello, Soriano Calabro, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

CIRCONDARIO DI AREZZO

GIUDICE DI PACE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini

GIUDICE DI PACE DI MONTEVARCHI

Bucine, Laterina, Montevarchi, Pergine Valdarno

CIRCONDARIO DI FIRENZE

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo,

Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci

CIRCONDARIO DI GROSSETO

GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO

Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Sorano

CIRCONDARIO DI LIVORNO

GIUDICE DI PACE DI CECINA

Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta

GIUDICE DI PACE DI LIVORNO

Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno

GIUDICE DI PACE DI PIOMBINO

Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto

GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO

Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba

CIRCONDARIO DI LUCCA

GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina

GIUDICE DI PACE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica

CIRCONDARIO DI PISA

GIUDICE DI PACE DI PISA

Calci, Cascina, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano

GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO

Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno

GIUDICE DI PACE DI VOLTERRA

Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra

CIRCONDARIO DI PISTOIA

GIUDICE DI PACE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

CIRCONDARIO DI PRATO

GIUDICE DI PACE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio

CIRCONDARIO DI SIENA

GIUDICE DI PACE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani

GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena

GIUDICE DI PACE DI SIENA

Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille, Trequanda

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

CIRCONDARIO DI GENOVA

GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI

Borzonasca, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Varese Ligure, Zoagli

GIUDICE DI PACE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego,

Montebruno, Montoggio, Pieve Ligure, Propata, Recco, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia

CIRCONDARIO DI IMPERIA

GIUDICE DI PACE DI IMPERIA

Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi

GIUDICE DI PACE DI SANREMO

Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Pompeiana, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia

CIRCONDARIO DI LA SPEZIA

GIUDICE DI PACE DI LA SPEZIA

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago

CIRCONDARIO DI MASSA

GIUDICE DI PACE DI CARRARA

Carrara, Fosdinovo

GIUDICE DI PACE DI MASSA

Massa, Montignoso

GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI

Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

CIRCONDARIO DI SAVONA

GIUDICE DI PACE DI ALBENGA

Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello

GIUDICE DI PACE DI SAVONA

Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Bardineto, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

CIRCONDARIO DI CHIETI

GIUDICE DI PACE DI CASALBORDINO

Casalbordino, Pollutri, Scerni, Torino di Sangro, Villalfonsina

GIUDICE DI PACE DI CHIETI

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna

GIUDICE DI PACE DI GISSI

Carpineto Sinello, Carunchio, Furci, Gissi, Guilmi, Liscia, Roccaspinalveti, San Buono

GIUDICE DI PACE DI LAMA DEI PELIGNI

Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Taranta Peligna

GIUDICE DI PACE DI LANCIANO

Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lanciano, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria

GIUDICE DI PACE DI VASTO

Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna, Tufillo, Vasto

CIRCONDARIO DI L'AQUILA

GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO

Aielli, Avezzano, Balsorano, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ovindoli, Pereto, Rocca di Botte, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo

GIUDICE DI PACE DI CASTEL DI SANGRO

Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea

GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA

Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San

Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo

GIUDICE DI PACE DI PESCINA

Bisegna, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga

GIUDICE DI PACE DI SULMONA

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villalago, Vittorito

CIRCONDARIO DI PESCARA

GIUDICE DI PACE DI PENNE

Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Villa Celiera

GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Cugnoli, Elice, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli

CIRCONDARIO DI TERAMO

GIUDICE DI PACE DI ATRI

Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Penna Sant'Andrea, Pineto, Silvi

GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia

CORTE DI APPELLO DI LECCE

CIRCONDARIO DI BRINDISI

GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Erchie, Oria, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna

GIUDICE DI PACE DI FASANO

Cisternino, Fasano

GIUDICE DI PACE DI FRANCAVILLA FONTANA

Francavilla Fontana, Villa Castelli

GIUDICE DI PACE DI MESAGNE

Latiano, Mesagne

GIUDICE DI PACE DI OSTUNI

Ostuni

GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo

CIRCONDARIO DI LECCE

GIUDICE DI PACE DI ALESSANO

Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve

GIUDICE DI PACE DI CASARANO

Casarano, Matino, Melissano, Racale, Ruffano, Supersano, Taviano

GIUDICE DI PACE DI GALLIPOLI

Alezio, Gallipoli, Parabita, Sannicola, Tuglie

GIUDICE DI PACE DI LECCE

Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Cavallino, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Neviano, Novoli, Otranto, Palmariggi, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Surbo, Trepuzzi, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino

GIUDICE DI PACE DI MAGLIE

Botrugno, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Maglie, Martano, Melpignano, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Surano

GIUDICE DI PACE DI NARDO'

Copertino, Galatone, Leverano, Nardò, Porto Cesareo

GIUDICE DI PACE DI TRICASE

Andrano, Castro, Diso, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tiggiano, Tricase

GIUDICE DI PACE DI UGENTO

Acquarica del Capo, Alliste, Presicce, Taurisano, Ugento

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

CIRCONDARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Merì, Montalbano Elicona, Rodì Milici, Terme Vigliatore

GIUDICE DI PACE DI LIPARI

Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina

GIUDICE DI PACE DI MILAZZO

Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela

GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA

Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Novara di Sicilia, Tripi

CIRCONDARIO DI MESSINA

GIUDICE DI PACE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

Francavilla di Sicilia, Gaggi, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Alì, Alì Terme, Castelmola, Fiumedinisi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Mandanici, Messina, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Saponara, Scaletta Zanclea, Taormina, Villafranca Tirrena

GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

Roccavaldina, Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico

GIUDICE DI PACE DI SANTA TERESA DI RIVA

Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca

CIRCONDARIO DI PATTI

GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA

Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa

GIUDICE DI PACE DI NASO

Capo d'Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, Naso, San Salvatore di Fitalia

GIUDICE DI PACE DI PATTI

Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Raccuja, San Piero Patti

GIUDICE DI PACE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Acquedolci, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello, Torrenova

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Brolo, Ficarra, Piraino, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra

GIUDICE DI PACE DI TORTORICI

Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Tortorici, Ucria

CORTE DI APPELLO DI MILANO

CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO

GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arsago Seprio, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Mornago, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Vanzaghello, Vergiate, Villa Cortese, Vizzola Ticino

GIUDICE DI PACE DI SARONNO

Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo

CIRCONDARIO DI COMO

GIUDICE DI PACE DI COMO

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Barni, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Como, Cucciago, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Parè, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Sormano, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio

GIUDICE DI PACE DI MENAGGIO

Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana

CIRCONDARIO DI LECCO

GIUDICE DI PACE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò

CIRCONDARIO DI LODI

GIUDICE DI PACE DI LODI

Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico

CIRCONDARIO DI MILANO

GIUDICE DI PACE DI MILANO

Assago, Baranzate, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cambiago, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Limbiate, Liscate, Masate, Melzo, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate

GIUDICE DI PACE DI RHO

Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vanzago, Vittuone

CIRCONDARIO DI MONZA

GIUDICE DI PACE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone

CIRCONDARIO DI PAVIA

GIUDICE DI PACE DI PAVIA

Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casarile, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de'

Nobili, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattone, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Motta Visconti, Noviglio, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Sommo, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vernate, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco

GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO

Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Bubbiano, Calvignasco, Candia Lomellina, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Cisliano, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gudo Visconti, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Morimondo, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Robecco sul Naviglio, Rosasco, Rosate, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Vermezzo, Vigevano, Villa Biscossi, Zelo Surrigone, Zeme

GIUDICE DI PACE DI VOGHERA

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo

CIRCONDARIO DI SONDRIO

GIUDICE DI PACE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Lanzada, Madesimo, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Torre di Santa Maria, Traona, Tresivio, Val Masino, Verceia, Villa di Chiavenna

GIUDICE DI PACE DI TIRANO

Aprica, Bianzone, Bormio, Grosio, Grosotto, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano

CIRCONDARIO DI VARESE

GIUDICE DI PACE DI LUINO

Agra, Brezzo di Bedero, Brissago-Valtravaglia, Cadegliano-Viconago, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca

GIUDICE DI PACE DI VARESE

Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Duno, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gornate-Olona, Induno Olona, Ispra, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino,

Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marzio, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO DI AVELLINO

GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lapio, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Santo Stefano del Sole, Serino, Sirignano, Sorbo Serpico, Sperone, Summonte, Taurano, Torre Le Nocelle, Tufo, Volturara Irpina

GIUDICE DI PACE DI CALABRITTO

Calabritto, Caposele, Senerchia, Teora

GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina

GIUDICE DI PACE DI FRIGENTO

Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina

GIUDICE DI PACE DI LACEDONIA

Aquilonia, Bisaccia, Lacedonia, Monteverde

GIUDICE DI PACE DI MONTORO

Montoro, Solofra

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Andretta, Bagnoli Irpino, Cairano, Calitri, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lioni, Montella, Morra De Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi

CIRCONDARIO DI BENEVENTO

GIUDICE DI PACE DI AIROLA

Airola, Arpaia, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolisi

GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO

Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli

GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

Apice, Arpaise, Benevento, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Chianche, Dugenta, Foglianise, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Melizzano, Montefusco, Paduli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Venticano, Vitulano

GIUDICE DI PACE DI COLLE SANNITA

Baselice, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro

GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI

Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino

GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO

Fontanarosa, Luogosano, Mirabella Eclano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi

GIUDICE DI PACE DI MONTESARCHIO

Apollosa, Bonea, Montesarchio, Pannarano

GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Buonalbergo, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Pago Veiano, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti

GIUDICE DI PACE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Durazzano, Limatola, Sant'Agata de' Goti

CIRCONDARIO DI NAPOLI

GIUDICE DI PACE DI BARRA

Napoli (municipalità VI), San Giorgio a Cremano

GIUDICE DI PACE DI CAPRI

Anacapri, Capri

GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Napoli (esclusa municipalità VI)

GIUDICE DI PACE DI PORTICI

Ercolano, Portici

GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI

Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto

GIUDICE DI PACE DI PROCIDA

Procida

CIRCONDARIO DI NAPOLI NORD

GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA

Afragola, Caivano, Cardito

GIUDICE DI PACE DI CASORIA

Arzano, Casavatore, Casoria

GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo

GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD in AVERSA

Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola

GIUDICE DI PACE DI TRENTOLA DUCENTA

Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno

CIRCONDARIO DI NOLA

GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO

Brusciano, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Scisciano

GIUDICE DI PACE DI NOLA

Acerra, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Saviano, Terzigno, Tufino, Visciano

GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D'ARCO

Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANASTASIA

Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Volla

CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

GIUDICE DI PACE DI ARIENZO

Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico

GIUDICE DI PACE DI CARINOLA

Carinola, Falciano del Massico, Francolise, Mondragone

GIUDICE DI PACE DI CASERTA

Casagiove, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Maddaloni, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Valle di Maddaloni

GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE

Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Castello del Matese, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife

GIUDICE DI PACE DI PIGNATARO MAGGIORE

Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Pignataro Maggiore, Rocchetta e Croce, Sparanise

GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Bellona, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Casapulla, Castel di Sasso, Castel Volturno, Ciorlano, Curti, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Marcianise, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Recale, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Valle Agricola, Vitulazio

GIUDICE DI PACE DI SESSA AURUNCA

Cellole, Conca della Campania, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli

GIUDICE DI PACE DI TEANO

Baia e Latina, Caianello, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Teano, Vairano Patenora

CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA

GIUDICE DI PACE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Castellammare di Stabia

GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense

GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Striano, Torre Annunziata, Trecase

GIUDICE DI PACE DI TORRE DEL GRECO

Torre del Greco

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

CIRCONDARIO DI AGRIGENTO

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana

GIUDICE DI PACE DI LICATA

Licata

CIRCONDARIO DI MARSALA

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Campobello di Mazara, Castelvetrano

GIUDICE DI PACE DI MARSALA

Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi, Vita

GIUDICE DI PACE DI PANTELLERIA

Pantelleria

CIRCONDARIO DI PALERMO

GIUDICE DI PACE DI CARINI

Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini, Torretta

GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Altofonte, Camporeale, Monreale, Palermo, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Ustica, Villabate

GIUDICE DI PACE DI PARTINICO

Balestrate, Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico, Trappeto

CIRCONDARIO DI SCIACCA

GIUDICE DI PACE DI BIVONA

Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, Santo Stefano Quisquina

GIUDICE DI PACE DI MENFI

Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice

GIUDICE DI PACE DI PARTANNA

Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa

GIUDICE DI PACE DI RIBERA

Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera, Villafranca Sicula

GIUDICE DI PACE DI SCIACCA

Caltabellotta, Sciacca

CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE

GIUDICE DI PACE DI BAGHERIA

Bagheria, Ficarazzi

GIUDICE DI PACE DI CEFALU'

Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato

GIUDICE DI PACE DI CORLEONE

Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena

GIUDICE DI PACE DI GANGI

Blufi, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana

GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Valledolmo, Vicari

GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cerda, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Roccapalumba, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati

CIRCONDARIO DI TRAPANI

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo

GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

CIRCONDARIO DI PERUGIA

GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Castiglione del Lago, Lisciano Niccone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno

GIUDICE DI PACE DI CITTA' DI CASTELLO

Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Umbertide

GIUDICE DI PACE DI GUALDO TADINO

Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Sigillo

GIUDICE DI PACE DI GUBBIO

Costacciaro, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Corciano, Magione, Perugia, Torgiano, Valfabbrica

CIRCONDARIO DI SPOLETO

GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO

Bevagna, Cannara, Foligno, Sellano, Spello, Valtopina

GIUDICE DI PACE DI NORCIA

Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci

GIUDICE DI PACE DI SPOLETO

Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Deruta, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Montefalco, Nocera Umbra, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera

GIUDICE DI PACE DI TODI

Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi

CIRCONDARIO DI TERNI

GIUDICE DI PACE DI CITTA' DELLA PIEVE

Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Paciano, Piegaro

GIUDICE DI PACE DI ORVIETO

Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo

GIUDICE DI PACE DI TERNI

Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

CIRCONDARIO DI LAGONEGRO

GIUDICE DI PACE DI CHIAROMONTE

Calvera, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino

GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO

Lagonegro, Latronico, Moliterno, Nemoli, Rivello, Sarconi, Spinoso

GIUDICE DI PACE DI LAURIA

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Lauria, Maratea, Rotonda, Trecchina, Viggianello

GIUDICE DI PACE DI POLLA

Auletta, Caggiano, Pertosa, Petina, Polla, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio

GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sala Consilina, Sanza, Sassano, Teggiano

GIUDICE DI PACE DI SANT'ARCANGELO

Castronuovo di Sant'Andrea, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo

GIUDICE DI PACE DI SAPRI

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella, Vibonati

CIRCONDARIO DI MATERA

GIUDICE DI PACE DI IRSINA

Irsina

GIUDICE DI PACE DI MATERA

Calciano, Ferrandina, Grassano, Grottole, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Salandra, Tricarico

GIUDICE DI PACE DI PISTICCI

Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro, Scanzano Jonico

GIUDICE DI PACE DI ROTONDELLA

Colobraro, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi, Valsinni

GIUDICE DI PACE DI SAN MAURO FORTE

Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, San Mauro Forte

GIUDICE DI PACE DI STIGLIANO

Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano

CIRCONDARIO DI POTENZA

GIUDICE DI PACE DI ACERENZA

Acerenza, Cancellara, Oppido Lucano

GIUDICE DI PACE DI AVIGLIANO

Avigliano, Filiano, Ruoti

GIUDICE DI PACE DI BELLA

Bella, Castelgrande, Muro Lucano, San Fele

GIUDICE DI PACE DI CALVELLO

Abriola, Calvello

GIUDICE DI PACE DI MARSICO NUOVO

Brienza, Marsico Nuovo, Paterno, Sasso di Castalda

GIUDICE DI PACE DI MELFI

Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida

GIUDICE DI PACE DI PESCOPAGANO

Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte

GIUDICE DI PACE DI POTENZA

Albano di Lucania, Anzi, Armento, Banzi, Baragiano, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano, Corleto Perticara, Genzano di Lucania, Guardia Perticara, Laurenzana, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, San Chirico Nuovo, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata

GIUDICE DI PACE DI VENOSA

Forenza, Lavello, Maschito, Venosa

GIUDICE DI PACE DI VIETRI DI POTENZA

Balvano, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza

GIUDICE DI PACE DI VIGGIANO

Grumento Nova, Marsicovetere, Montemurro, Tramutola, Viggiano

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

CIRCONDARIO DI LOCRI

GIUDICE DI PACE DI CAULONIA

Caulonia, Placanica, Roccella Ionica

GIUDICE DI PACE DI LOCRI

Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Palizzi, Platì, Portigliola, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti

GIUDICE DI PACE DI STILO

Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stignano, Stilo

CIRCONDARIO DI PALMI

GIUDICE DI PACE DI CINQUEFRONDI

Anoia, Cinquefrondi, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto

GIUDICE DI PACE DI LAUREANA DI BORRELLO

Candidoni, Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello, San Pietro di Caridà, Serrata

GIUDICE DI PACE DI OPPIDO MAMERTINA

Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Varapodio

GIUDICE DI PACE DI PALMI

Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara

GIUDICE DI PACE DI SINOPOLI

Cosoleto, Delianuova, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Sinopoli

GIUDICE DI PACE DI TAURIANOVA

Cittanova, Molochio, Rizziconi, Taurianova, Terranova Sappo Minulio

CIRCONDARIO DI REGGIO CALABRIA

GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni

CORTE DI APPELLO DI ROMA

CIRCONDARIO DI CASSINO

GIUDICE DI PACE DI CASSINO

Acquafondata, Arce, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelnuovo Parano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Fontana Liri, Gallinaro, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso

GIUDICE DI PACE DI GAETA

Formia, Gaeta, Itri, Ponza, Ventotene

GIUDICE DI PACE DI MINTURNO

Castelforte, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia

GIUDICE DI PACE DI PONTECORVO

Aquino, Castrocielo, Esperia, Pastena, Pico, Pontecorvo

GIUDICE DI PACE DI SORA

Alvito, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Fontechiari, Isola del Liri, Pescosolido, Posta Fibreno, Sora, Vicalvi

CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA

GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano

CIRCONDARIO DI FROSINONE

GIUDICE DI PACE DI ALATRI

Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio

GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Acuto, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Frosinone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torrice, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano

CIRCONDARIO DI LATINA

GIUDICE DI PACE DI FONDI

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga

GIUDICE DI PACE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino

GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

San Felice Circeo, Terracina

CIRCONDARIO DI RIETI

GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO

Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Nazzano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone

GIUDICE DI PACE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Varco Sabino

CIRCONDARIO DI ROMA

GIUDICE DI PACE DI OSTIA

Roma (Municipio X)

GIUDICE DI PACE DI ROMA

Roma (escluso Municipio X)

CIRCONDARIO DI TIVOLI

GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste

GIUDICE DI PACE DI PALESTRINA

Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo

GIUDICE DI PACE DI SUBIACO

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Mandela, Marano Equo, Nespolo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roviano, Subiaco, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano

GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

Casape, Castel Madama, Ciciliano, Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Licenza, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro

CIRCONDARIO DI VELLETRI

GIUDICE DI PACE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri

CIRCONDARIO DI VITERBO

GIUDICE DI PACE DI CIVITA CASTELLANA

Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vasanello

GIUDICE DI PACE DI MONTEFIASCONE

Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Grotte di Castro, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo

GIUDICE DI PACE DI VITERBO

Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Canepina, Canino, Capranica, Caprarola, Carbognano, Cellere, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Monte Romano, Monterosi, Oriolo Romano, Piansano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CIRCONDARIO DI NOCERA INFERIORE

GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI

Cava de' Tirreni

GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO

Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano

GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati

GIUDICE DI PACE DI SARNO

San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno

CIRCONDARIO DI SALERNO

GIUDICE DI PACE DI BUCCINO

Buccino, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno

GIUDICE DI PACE DI EBOLI

Battipaglia, Campagna, Contursi Terme, Eboli, Oliveto Citra

GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE

Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Castel San Lorenzo, Controne, Felitto, Postiglione, Roccadaspide, Serre, Sicignano degli Alburni

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Acerno, Amalfi, Atrani, Bellizzi, Capaccio, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Santomenna, Scala, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

Bellosguardo, Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella

CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI

Agropoli, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara

GIUDICE DI PACE DI PISCIOTTA

Ascea, Camerota, Centola, Pisciotta, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

Alfano, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Perito,

Piaggine, Pollica, Roccagloriosa, Rofrano, Sacco, Salento, San Mauro Cilento, Stella Cilento, Stio, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania

CORTE DI APPELLO DI SASSARI

CIRCONDARIO DI NUORO

GIUDICE DI PACE DI BONO

Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule

GIUDICE DI PACE DI NUORO

Dorgali, Fonni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ottana, Ovodda, Sarule

GIUDICE DI PACE DI SINISCOLA

Bitti, Budoni, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada, San Teodoro, Siniscola, Torpè

CIRCONDARIO DI SASSARI

GIUDICE DI PACE DI ALGHERO

Alghero, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Putifigari, Romana, Uri, Villanova Monteleone

GIUDICE DI PACE DI OZIERI

Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittireddu, Mara, Mores, Nughedu San Nicolò, Oschiri, Ozieri, Padria, Padru, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Tula

GIUDICE DI PACE DI PATTADA

Alà dei Sardi, Buddusò, Pattada

GIUDICE DI PACE DI PORTO TORRES

Porto Torres

GIUDICE DI PACE DI SASSARI

Ardara, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria

CIRCONDARIO DI TEMPIO PAUSANIA

GIUDICE DI PACE DI LA MADDALENA

Arzachena, La Maddalena, Santa Teresa Gallura

GIUDICE DI PACE DI OLBIA

Berchidda, Golfo Aranci, Monti, Olbia

GIUDICE DI PACE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

CIRCONDARIO DI TARANTO

GIUDICE DI PACE DI GINOSA

Ginosa, Laterza

GIUDICE DI PACE DI LIZZANO

Faggiano, Leporano, Lizzano, Pulsano, Torricella

GIUDICE DI PACE DI MANDURIA

Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava

GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA

Martina Franca

GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO IONICO

Carosino, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe

GIUDICE DI PACE DI TARANTO

Castellaneta, Crispiano, Grottaglie, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte, Taranto

CORTE DI APPELLO DI TORINO

CIRCONDARIO DI ALESSANDRIA

GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cartosio, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cessole, Cortiglione, Denice, Fontanile, Grognardo, Incisa Scapaccino, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Vaglio Serra, Vesime, Visone

GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

Albera Ligure, Alessandria, Alluvioni Cambiò, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cremolino, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Gavi, Grondona, Lerma, Lu, Masio, Molare, Mongiardino Ligure, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Mornese, Novi Ligure, Ovada, Oviglio, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pozzolo Formigaro, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Salvatore

Monferrato, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Trisobbio, Valenza, Vignole Borbera, Voltaggio

GIUDICE DI PACE DI TORTONA

Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino

CIRCONDARIO DI AOSTA

GIUDICE DI PACE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve

CIRCONDARIO DI ASTI

GIUDICE DI PACE DI ALBA

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Isolabella, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive,

Neviglie, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Poirino, Pralormo, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba

GIUDICE DI PACE DI ASTI

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Passerano Marmorito, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio

GIUDICE DI PACE DI BRA

Bra, Carmagnola, Ceresole Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Novello, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno

CIRCONDARIO DI BIELLA

GIUDICE DI PACE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo,

Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

CIRCONDARIO DI CUNEO

GIUDICE DI PACE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Fossano, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco

GIUDICE DI PACE DI MONDOVI'

Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola

GIUDICE DI PACE DI SALUZZO

Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera,

Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Solaro

CIRCONDARIO DI IVREA

GIUDICE DI PACE DI IVREA

Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano

CIRCONDARIO DI NOVARA

GIUDICE DI PACE DI NOVARA

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio

CIRCONDARIO DI TORINO

GIUDICE DI PACE DI MONCALIERI

Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Piobesi Torinese, Trofarello, Villastellone, Vinovo

GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Bruino, Buriasco, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Orbassano, Osasco, Osasio, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera

GIUDICE DI PACE DI SUSA

Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero,

San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo

GIUDICE DI PACE DI TORINO

Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Buttigliera Alta, Cambiano, Caselette, Caselle Torinese, Chieri, Chiusa di San Michele, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, San Gillio, Sant'Ambrogio di Torino, Santena, Torino, Trana, Val della Torre, Valgioie, Villar Dora, Villarbasse

CIRCONDARIO DI VERBANIA

GIUDICE DI PACE DI DOMODOSSOLA

Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette

GIUDICE DI PACE DI VERBANIA

Ameno, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Cesara, Colazza, Cossogno, Cursolo-Orasso, Dormelletto, Falmenta, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna

CIRCONDARIO DI VERCELLI

GIUDICE DI PACE DI CASALE MONFERRATO

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Grazzano Badoglio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Penango, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato

GIUDICE DI PACE DI VARALLO

Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca

GIUDICE DI PACE DI VERCELLI

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villa del Bosco, Villarboit, Villata

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

CIRCONDARIO DI ROVERETO

GIUDICE DI PACE DI RIVA DEL GARDA

Arco, Drena, Dro, Ledro, Magasa, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, Valvestino

GIUDICE DI PACE DI ROVERETO

Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano

CIRCONDARIO DI TRENTO

GIUDICE DI PACE DI BORGO VALSUGANA

Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Fiera di Primiero, Grigno, Imer, Ivano-Fracena, Levico Terme, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Siror, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Villa Agnedo

GIUDICE DI PACE DI CAVALESE

Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme

GIUDICE DI PACE DI CLES

Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Castelfondo, Cavareno, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò

GIUDICE DI PACE DI MEZZOLOMBARDO

Andalo, Campodenno, Cavedago, Denno, Faedo, Fai della Paganella, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Spormaggiore, Sporminore, Ton, Zambana

GIUDICE DI PACE DI PERGINE VALSUGANA

Baselga di Pinè, Bedollo, Caldonazzo, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola-Falesina

GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO

Bersone, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Comano Terme, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo

GIUDICE DI PACE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Bosentino, Calavino, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolò, Cimone, Civezzano, Faver, Fornace, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavarone, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Luserna, Padergnone, Segonzano, Sover, Terlago, Trento, Valda, Vattaro, Vezzano, Vigolo Vattaro

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

CIRCONDARIO DI GORIZIA

GIUDICE DI PACE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

CIRCONDARIO DI PORDENONE

GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola

GIUDICE DI PACE DI PORTOGRUARO

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto

CIRCONDARIO DI TRIESTE

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste

CIRCONDARIO DI UDINE

GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI

Artegna, Bordano, Buja, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone

GIUDICE DI PACE DI PONTEBBA

Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio

GIUDICE DI PACE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna

GIUDICE DI PACE DI TOLMEZZO

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

GIUDICE DI PACE DI UDINE

Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

CIRCONDARIO DI BELLUNO

GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di

Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore

CIRCONDARIO DI PADOVA

GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

CIRCONDARIO DI ROVIGO

GIUDICE DI PACE DI ESTE

Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo'

GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino

San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana

CIRCONDARIO DI TREVISO

GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fontanelle, Fonte, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco

CIRCONDARIO DI VENEZIA

GIUDICE DI PACE DI CHIOGGIA

Chioggia

GIUDICE DI PACE DI DOLO

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo

GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE

Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto

GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Cavallino-Treporti, Cavarzere, Cona, Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Venezia

CIRCONDARIO DI VERONA

GIUDICE DI PACE DI LEGNAGO

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Legnago, Minerbe, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Villa Bartolomea

GIUDICE DI PACE DI VERONA

Affi, Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

CIRCONDARIO DI VICENZA

GIUDICE DI PACE DI ASIAGO

Asiago, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Valdastico

GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1612
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
Titolo breve: *d.l. 132/2014 - nuove norme in materia di processo civile*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 143 (pom.) 18 settembre 2014	Proposto ciclo audizioni
N. 144 (pom.) 23 settembre 2014	
N. 145 (nott.) 23 settembre 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 30 settembre 2014 alle ore 11:00
N. 49 (pom.) 24 settembre 2014 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
N. 50 (pom.) 25 settembre 2014 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali

N. 146 (pom.) 25 settembre 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 30 settembre 2014 alle ore 18:00
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 147 (pom.) 30 settembre 2014	Sul seguito dell'esame del ddl
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 148 (pom.) 1 ottobre 2014	
N. 149 (pom.) 7 ottobre 2014	
N. 150 (pom.) 8 ottobre 2014	
N. 151 (pom.) 9 ottobre 2014	
N. 152 (nott.) 14 ottobre 2014	Presentati nuovi emendamenti del relatore Fissato termine per la presentazione di subemendamenti ad emend. del relatore: 15/10/2014 h. 16:00.
N. 153 (nott.) 15 ottobre 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 143 (pom.) del 18/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
143ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.10.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CUCCA (*PD*) premettendo che il testo del decreto legge si compone di sette Capi: il Capo I reca disposizioni per l'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti; il Capo II disciplina la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; il Capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio; il Capo IV invece è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione; il Capo V ha riguardo alla tutela dei crediti e all'accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata; il Capo VI è dedicato all'organizzazione giudiziaria; infine, il Capo VII concerne le disposizioni finali e reca la disciplina relativa alla copertura finanziaria del decreto-legge. Svolge quindi una disamina delle singole disposizioni previste dai sette Capi del decreto-legge.
L'articolo 1, che integra l'intero I Capo del provvedimento d'urgenza, prevede la facoltà su istanza

congiunta delle parti, di promuovere un procedimento arbitrale.

Oggetto di questa sorta di *traslatio* facoltativa ad arbitri possono essere tutte le cause civili pendenti avanti il tribunale o in grado d'appello con l'esclusione di quelle aventi ad oggetto i diritti indisponibili e che non siano ricomprese in materie particolarmente delicate quali: lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il limite di fase procedurale è quello dell'assunzione in decisione della controversia che impedisce l'applicazione della norma. Il secondo comma ha riguardo alla tecnica di nomina degli arbitri e alla legittimazione a far parte del collegio arbitrale medesimo. Il terzo comma statuisce che il lodo ha la medesima forza ed efficacia della sentenza e vi è la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali prodotti dall'introduzione della domanda giudiziale. Di cruciale rilievo è il quarto comma del medesimo articolo che prevede una forma di riassunzione degli atti nel processo. Pertanto, se il procedimento arbitrale non si conclude con pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo va riassunto entro il termine perentorio di successivi sessanta giorni. Una volta riassunto, il lodo non può più essere pronunciato. Nel caso, poi, di mancata riassunzione si determina l'estinzione del processo. Precisa che, peraltro, tali norme valgono esclusivamente per il caso della compromissione ad arbitri in grado di appello. Oltre alla norma in punto di conseguenze della pronuncia di nullità del lodo, va segnalata la disposizione che chiude il complesso delle disposizioni in materia di arbitrato, la quale consente a un decreto regolamentare del Ministro della giustizia di ridurre i parametri relativi ai compensi degli arbitri e, soprattutto, esclude l'applicabilità dell'art. 814, primo comma, secondo periodo del codice di procedura civile in materia di pagamento in solido degli arbitri, salvo rivalsa tra le parti.

L'articolo 2 definisce la convenzione di negoziazione assistita da avvocati. Si tratta di un accordo per risolvere in via amichevole la controversia e ha per oggetto ogni regiudicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere un termine concordato per l'espletamento della procedura. Se ne prevede la forma scritta a pena di nullità e la necessaria presenza per fornire assistenza da parte di un avvocato, il quale è chiamato a certificare l'autografia delle sottoscrizioni sotto la propria responsabilità professionale. L'obbligo di informazione della facoltà di ricorrere alla convenzione negoziale assistita è inserito *ope legis* tra i doveri deontologici.

L'articolo 3 allude alle materie per le quali l'esercizio dell'azione giudiziale deve essere anticipato dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Tra le materie per le quali tale forma di condizione di procedibilità viene imposta, vi sono: le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; qualunque altra controversia il cui valore della domanda di pagamento proposta in giudizio non ecceda i 50 mila euro. Al riguardo, si prevede l'esclusione dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. È altresì esclusa l'improcedibilità per mancata proposta di convenzione negoziale assistita per le controversie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il comma 3, dello stesso articolo 3, prevede ulteriori eccezioni circa l'applicazione della clausola di doveroso tentativo di contrarre la convenzione di negoziazione assistita. Il relatore si sofferma altresì sul comma 5 con il quale viene risolto il problema concernente il rapporto tra la procedura dianzi illustrata e gli altri speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione. Rileva, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 3 non sono immediatamente esecutive ma determinano effetti decorsi i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza.

L'articolo 4 disciplina la mancata accettazione e il fallimento dell'accordo.

L'articolo 5, invece, regola l'esecutività dell'accordo raggiunto in seguito alla convenzione e introduce espressamente la facoltà di trascrivere quando la convenzione ha per oggetto uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile.

L'articolo 6 disciplina la stessa convenzione di negoziazione assistita nelle particolari materie della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Al riguardo, osserva che il testo del decreto segue un'impostazione diversa da quella adottata dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge volti ad accelerare lo svolgimento delle procedure per giungere alla cessazione degli effetti civili

del matrimonio. Nel comma 2 dell'articolo 6 si esclude la convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce i medesimi effetti - e quindi può dirsi pienamente sostitutivo - dei provvedimenti giudiziali che definiscono i citati procedimenti. All'avvocato della parte spetta l'obbligo di trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia autenticata dell'accordo. Infine, vengono apposte le opportune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396.

L'articolo 7 concerne la conciliazione che ha per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. A parte qualche dubbio circa la rubrica dell'articolo del decreto legge, viene aggiunto nell'articolo 2113, ultimo comma del codice civile, un ulteriore caso di esclusione delle invalidità delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. Tale norma va letta in una logica sistematica con l'articolo 2 comma 2 lettera *b)* già illustrato, ed esclude la convenzione di negoziazione in materia di diritti indisponibili.

L'articolo 8 regola gli effetti della convenzione in negoziazione assistita su prescrizione e decadenza.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11, riguardano rispettivamente gli obblighi dei difensori, la tutela della riservatezza, le norme antiriciclaggio e quelle relative alla raccolta dei dati.

Il Capo III introduce ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio che dovrebbero avere effetti complementari rispetto al già illustrato articolo 6. Viene garantita la possibilità di concludere dinanzi all'ufficiale di stato civile un accordo di separazione personale, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Anche in quest'ambito di interventi, il relatore sottolinea che le disposizioni dell'articolo 12 troveranno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Del Capo IV illustra la finalità volta ad incrementare la funzionalità del processo civile di cognizione. La prima norma riguarda il regime di compensazione delle spese, il quale se vi è soccombenza reciproca può essere disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del pari, è prevista la possibilità di compensare parzialmente o per intero le spese processuali nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. La norma innova rispetto all'attuale disciplina che consente la compensazione anche qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

L'articolo 14 regola l'istituto del passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione. Tale norma è improntata comunque al necessario svolgimento del contraddittorio tra le parti sulla decisione di passare da un rito all'altro.

L'articolo 15 introduce l'articolo 257-*ter* nel tessuto del codice di procedura civile. L'istituto tende ad allegare agli atti del giudizio dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore che ne attesta l'autenticità. Le conseguenze processuali puntualmente enucleate dalla norma sono l'utilizzabilità nel processo e la conseguente possibilità che il giudice disponga d'ufficio la chiamata a testimone dell'autore delle dichiarazioni medesime.

Ricorda, quindi, che dell'articolo 16 del decreto-legge si è molto discusso sui mezzi di stampa tale norma concerne la riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. Tecnicamente la disposizione assume la forma di una modifica al periodo di ferie giudiziarie che, pertanto, decorrerebbe dal 6 al 31 agosto di ciascun anno solare. Il secondo comma, invece, regola le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, intervenendo quindi su uno degli istituti che caratterizzano il rapporto di servizio dei componenti dell'Ordine giudiziario. Il termine annuale di ferie ammonta a 30 giorni. Precisa, peraltro, che tale disposizione si estende anche alle magistrature speciali oltre che alla difesa erariale.

Il Capo V del decreto legge introduce misure volte a garantire la tutela del credito nonchè la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 17 innesta una significativa modifica nell'articolo 1284 del codice civile che tende a stabilire che il saggio degli interessi da quando ha inizio un processo di cognizione equivale a quello relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La clausola di equiparazione dianzi citata viene altresì estesa al procedimento arbitrale. Opportunamente, il secondo comma dell'articolo 17 fa dispiegare effetti alla modifica del codice civile a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 18 reca articolate modifiche al Libro III del codice di procedura civile concernenti l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Modifiche puntuali agli articoli 518, 543 e 557, sono tutte improntate alla regolazione del procedimento d'esecuzione, al fine di garantirne l'andamento più spedito ma soprattutto la certezza degli effetti. Ulteriori norme riguardano proprio la nota di iscrizione al ruolo e i suoi contenuti minimi essenziali. Da ultimo è stabilito altresì che il deposito della nota di iscrizione nei procedimenti di espropriazione forzata ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Ulteriori modifiche per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo sono recate dall'articolo 19 di cui rileva soltanto indicare in questa sede la *ratio* generale. Il relatore evidenzia la portata dell'articolo 26-*bis* che stabilisce la competenza territoriale per il foro relativo per l'espropriazione forzata dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 413, comma 5, individuandolo nel giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si introduce altresì la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e si modifica la disciplina dei provvedimenti circa i beni mobili estranei all'esecuzione. Di notevole rilievo è altresì l'introduzione dell'articolo 164-*bis* alle disposizione per l'attuazione del codice civile che prevede la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso di infruttuosità dell'espropriazione forzata.

L'articolo 20 chiude la disciplina recata dal Capo V del decreto-legge e concerne il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Il Capo VI è composto da un solo articolo che concerne le disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati. La disposizione, intervenendo sul Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introduce una norma che fissa un termine di quattro mesi per la definizione delle procedure di tramutamento successivo dei magistrati. Queste vengono espletate di regola due volte l'anno. È anche stabilito che il Ministro della giustizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della stessa procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. La norma che segue e cioè il terzo comma dell'articolo 10-*bis* in commento stabilisce che se il tramutamento comporta o aggrava una scopertura di organico dell'ufficio giudiziario di provenienza che ammonti al 35 per cento, gli effetti della procedura sono sospesi sino alla copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia cessa comunque entro sei mesi dalla delibera e non ha effetto se il tramutamento riguarda uffici caratterizzati dalla medesima scopertura di organico.

L'articolo 22, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Si apre quindi la discussione generale.

Secondo il senatore GIOVANARDI (*NCD*) vi è da svolgere un rilievo di metodo preliminare sul discutibile ricorso alla decretazione d'urgenza che investe materie ordinamentali e ha per oggetto persino i diritti concernenti lo stato di famiglia e le procedure per la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ma anche a voler trascurare i forti interrogativi che suscita un intervento governativo con decretazione d'urgenza su tali materie, nel merito non si comprende come il matrimonio, che viene celebrato con atto giuridico di natura pubblicistica, possa cessare di produrre effetti mediante il ricorso ad una procedura interamente devoluta all'autonomia dei privati, senza l'intervento e l'atto di un giudice. Conclude insistendo sulla natura delle disposizioni recate dal Capo III del decreto in conversione e facendo rilevare come le opzioni normative su cui sembra voler puntare il Governo non presentino profili di continuità con l'istruttoria legislativa già in parte svolta da

questa Commissione sui disegni di legge in materia di cosiddetto "divorzio breve". È chiaro che oscillazioni nell'impostazione da seguire su una materia tanto delicata rischiano di risolversi in un indebolimento dei procedimenti speciali del diritto di famiglia, stato delle persone e, appunto, eventuale cessazione degli effetti civilistici derivanti dall'istituto matrimoniale.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, con riferimento alle norme che intendono devolvere alla compromissione ad arbitri numerosi ambiti di materia civile, fa notare che si profilano dubbi di particolare rilevanza circa l'ipotesi di ridefinire gli emolumenti, i compensi e il pagamento delle spese in favore dei componenti del collegio arbitrale. I rischi connessi, in particolare, con la disapplicazione parziale delle disposizioni di cui all'articolo 814 del codice di procedura civile sono quelli di rendere inefficace l'istituto al fine di deflazionare il contenzioso giurisdizionale, oppure quelli di ingenerare un sistema di giustizia discriminatorio in base alle risorse economiche di cui dispongono le parti processuali. Simili rilievi critici solleva anche l'istituto della negoziazione assistita che rischia di determinare, a sua volta, non lievi problemi nell'effettività dei diritti della parte assistita più debole. Quanto alla dissoluzione del vincolo matrimoniale mediante il ricorso a procedure avanti l'ufficiale di stato civile, rileva che non va snaturato l'istituto del divorzio alla cui effettiva natura è connesso il ruolo dell'autorità giudiziaria; questa, dotata del potere di accertamento in sede giurisdizionale, garantisce la congruità e la legalità degli eventuali accordi tra i coniugi separati. Ritiene altresì opportuno soffermarsi sulla preclusione di determinare effetti traslativi patrimoniali che si verrebbe ad ingenerare qualora si facesse ricorso alla procedura di cui al Capo III del decreto-legge, al fine di pervenire allo scioglimento del matrimonio o anche alla separazione mediante la sola negoziazione assistita. Passando poi al tema delle ferie giudiziarie e alla riduzione del numero delle ferie fruibili da parte degli appartenenti all'ordine giudiziario, ricorda i termini di un complesso dibattito che ebbe luogo nei primi anni '70 circa la precedente riforma che andava a ridurre il numero complessivo delle ferie spettanti ai magistrati. In linea di massima, gli aspetti della riduzione delle ferie giudiziarie dal 6 al 31 agosto devono essere considerati con riguardo all'attività delle parti che sempre precede le udienze, con i relativi termini decadenziali sui quali tale modifica rischia di incidere in modo negativo e confuso. Anche in tal caso, tuttavia, si rischia di determinare implicite ed indirette sperequazioni nei diritti di difesa delle parti nel processo, sulla base del livello di assistenza professionale cui esse potranno accedere. Infine, si sofferma sull'istituto dei tramutamenti successivi dei magistrati cui è dedicato il Capo VI del decreto. Anche con riferimento a tali norme si dovrà avere riguardo agli effetti che si ingenerano sui termini decadenziali che gravano sul singolo magistrato per l'assunzione delle nuove funzioni dopo il tramutamento successivo.

Ritiene, in particolare, che l'attività emendativa potrà anche farsi carico di risolvere i non banali problemi di ordine pratico e sistematico generati dall'articolo 15 del decreto-legge il quale rischia di codificare espressamente nell'ordinamento processuale civile la testimonianza resa fuori dall'udienza e senza la partecipazione diretta del giudice.

Secondo il senatore LUMIA (*PD*) l'intervento normativo operato con il decreto-legge in conversione costituisce una sfida decisiva per perseguire una maggiore efficienza del processo civile ordinario, per sviluppare la capacità deflativa dei riti speciali nella prospettiva di ridurre i tempi medi di definizione delle controversie in materie civile ad una durata paragonabile a quella degli altri sistemi europei. L'importanza e la complessità delle opzioni normative contenute nei sette Capi che compongono il decreto-legge consigliano di svolgere un'attività istruttoria rapida ma efficace e quindi a dare ingresso a contributi degli operatori del sistema mediante un ciclo di audizioni. Auspica, peraltro, che il Governo possa procedere quanto prima a presentare in Parlamento il disegno di legge recante deleghe per la ridefinizione dell'organizzazione giudiziaria civile e, in particolare, per l'istituzione dei tribunali della famiglia e per le imprese. Si compirebbe così la definizione complessiva della riforma del contenzioso civile, delle sue sedi di definizione e del processo di specializzazione nell'attività dei tribunali ordinari. Nel prosieguo del procedimento di conversione auspica che la Commissione

giustizia sappia offrire risposte coraggiose ormai non più rinviabili. In particolare, l'articolo 1 che integra il Capo I del decreto-legge disciplina la promozione di un procedimento arbitrale che presenta in effetti alcuni profili problematici. Conviene sul rilievo che il decreto non debba determinare discriminazioni nell'esercizio del diritto di difesa ingenerando così odiose discriminazioni sociali nell'accesso alla tutela giurisdizionale. Con riguardo ai nuovi istituti volti alla negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, rileva che si tratta di integrare tale previsione con la facoltà di rendere efficace la separazione e il divorzio davanti al solo ufficiale di stato civile, garantendo al contempo certezza ed effettività sui tempi per la conclusione di tali procedimenti. Si sofferma poi sull'esigenza di consentire l'accesso agli effetti benefici e deflativi prodotti dalle nuove norme ad una larga platea di interessati. Conclude svolgendo rilievi sulla nuova disciplina delle ferie giudiziarie introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge. Su questo tema, particolarmente delicato, invita tutti a non offrirne letture cariche di implicazioni politiche, ma a soffermarsi sull'attenta disamina dei concreti effetti che la modifica del periodo di sospensione estiva dei processi potrà determinare sulla offerta di giustizia di cui è capace l'intero sistema.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) non rinviene nel testo del decreto-legge in esame i crismi della riforma epocale cui molti hanno fatto riferimento. Le disposizioni dei Capi I e IV mancano di effettività. Le stesse disposizioni relative alla semplificazione dei procedimenti in materia di separazione e divorzio risultano difficilmente applicabili e non fanno fronte alla diffusa domanda di accelerazione e degiurisdizionalizzazione avvertita dai cittadini. Quanto poi allo smaltimento dell'arretrato, non si comprende perché il Governo non abbia preso atto dell'inefficienza e del cattivo rendimento del processo di cognizione attualmente previsto dal codice di procedura civile. Né d'altra parte vi è traccia dell'intento di sopprimere un grado di giudizio oppure di dar luogo all'entrata in ruolo del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari la cui penuria affligge il sistema italiano. E' nel rafforzamento degli organici e nella dissuasione alla controversia e al gravame che si possono curare i mali della giustizia civile. Un obiettivo, questo, che non può essere raggiunto con l'introduzione di una procedura stragiudiziale negoziata dagli avvocati che, in pratica, può sortire l'effetto opposto, venendo a introdurre surrettiziamente un ulteriore e preliminare adempimento paraprocessuale. Infine, il complesso del provvedimento presta il fianco a non lievi critiche giacchè rischia di generare una giustizia favorevole solo alla parte forte e abbiente. Svolge quindi due ultimi riferimenti al tema delle ferie giudiziarie su cui, in linea di massima, esprime orientamento favorevole e all'articolo 17 che tende a equiparare il saggio degli interessi dovuti per la mora del debitore a quello relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Su tale ultima disposizione esprime il proprio avviso favorevole rilevando, tuttavia, che sarebbe opportuno introdurre un meccanismo di indicizzazione ed adeguamento al valore reale del denaro.

Il presidente PALMA invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire quanto prima le eventuali indicazioni circa le richieste di audizione nell'ambito dell'istruttoria sul decreto-legge in titolo. Previa valutazione dell'andamento dei lavori parlamentari nel corso della prossima settimana, annuncia che è sua intenzione convocare una seduta dedicata a proseguire la discussione generale nel corso delle giornate di martedì o mercoledì, per poi procedere ad un ciclo di audizioni il cui svolgimento terrà conto, naturalmente, anche dei tempi di calendarizzazione dell'esame del decreto-legge in Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (pom.) del 23/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
144ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(1012) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è composto innanzitutto dall'articolo 1 che istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura con la precipua finalità di ridurre fino all'esaurimento i giudizi pendenti in materia civile e impedire la formazione di nuovo arretrato. Sin dal primo comma dell'articolo si coglie la natura di tali camere arbitrali volte ad integrare modelli alternativi per le soluzioni delle controversie.

In linea di massima le camere arbitrali sono costituite presso ciascun consiglio dell'ordine. Il resto dell'articolo 1 stabilisce i criteri di composizione e di funzionamento di tali organismi e il ruolo di vigilanza devoluto al Consiglio nazionale forense.

L'articolo 2 stabilisce i criteri di composizione degli elenchi degli arbitri e devolve ad un regolamento adottato dal Ministro della giustizia i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco citato.

L'articolo 3 disciplina l'assegnazione degli incarichi, mentre l'articolo 4 reca norme circa la proposizione e lo svolgimento dell'arbitrato e, in particolare, stabilisce le controversie per le quali può essere promosso, stabilendo che si debba trattare di regiudicande che non siano di competenza del

giudice di pace e dal valore non eccedente 100.000 euro; non può trattarsi di regiudicande concernenti i diritti indisponibili. Infine occorre prestare attenzione al quarto comma del medesimo articolo 4 che regola il rapporto tra arbitrato e tentativo di conciliazione e di mediazione.

Dopo aver illustrato l'articolo 5, il quale individua i criteri di designazione dell'arbitro, si sofferma sull' articolo 6, il quale regola sede, determinazione del valore della controversia e compenso in favore degli arbitri.

L'articolo 7 disciplina revoca, rinuncia e ricusazione degli arbitri, mentre l'articolo 8 stabilisce il procedimento e i mezzi di gravame nei riguardi del lodo.

Vengono poi introdotte attraverso l'articolo 9 del disegno di legge, puntuali modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile.

L'articolo 10 disciplina il tentativo di conciliazione in sede di procedimento arbitrale, l'articolo 11 fissa il principio di esecutorietà del lodo e gli articoli 12 e 13 recano norme in materia di trattamento fiscale, imposte e gratuito patrocinio.

Conclude illustrando gli articoli 14 e 15, i quali recano le disposizioni transitorie e finali, nonché la copertura finanziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sul provvedimento in titolo di cui è presentatore osservando come esso attenga a materia analoga a quella recata dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, giacché prevede un ricorso all'arbitrato esplicitamente finalizzato ad esaurire, come si diceva in apertura, il contenzioso e ad introdurre una nuova e più vasta forma di area di degiurisdizionalizzazione. A differenza di quanto previsto dal decreto-legge però si tratta di un intervento con un ambito di applicazione sia temporale che oggettivo più limitato, essendo le misure in esame destinate a trovare applicazione fino ad esaurimento del contenzioso arretrato e comunque con riguardo solo a controversie di valore inferiore ai 100.000 euro.

Conclude invitando il relatore e il Governo a tenere conto del provvedimento ai fini dell'eventuale modifica del decreto-legge in sede di conversione, valutando a tal fine anche l'opportunità di congiungerne l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1540) ***CALIENDO. - Misure volte ad incrementare gli stanziamenti da destinare al "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ulteriori disposizioni finalizzate all'incentivo del personale amministrativo degli uffici giudiziari***

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si compone di un solo articolo e tende ad incrementare l'ammontare delle risorse a disposizione del Fondo unico giustizia, di competenza dell'omologo dicastero, al contempo prevedendo un vincolo di destinazione mediante il ricorso ad appositi decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati in seguito ad iniziativa dello stesso Ministro della giustizia.

Sinteticamente il disegno di legge tende ad introdurre uno strumento incentivante e si prefigge di destinare risorse e misure volte ad incrementare la produttività del personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari.

In tale prospettiva, l'iniziativa di legge in titolo è teleologicamente orientata ai medesimi obiettivi cui tende il decreto n. 132 del 2014 in corso di conversione e all'esame della Commissione.

Pertanto, può ritenersi che tale iniziativa costituisca un possibile elemento integrativo delle misure previste dal provvedimento d'urgenza e generalmente volte a conferire efficienza, efficacia e rapidità di definizione dei processi al sistema di giustizia italiano.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sul provvedimento in titolo, del quale è presentatore, sottolineando come con esso si intervenga in materia di Fondo unico giustizia al fine di riservare risorse e misure volte ad incentivare la produttività del personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) lamenta in primo luogo l'insufficienza e la inadeguatezza delle misure previste dal decreto-legge in conversione, le quali non risultano idonee a risolvere le effettive criticità della giustizia civile, riducendone il contenzioso arretrato.

Dopo aver espresso perplessità sul ricorso all'istituto della decretazione d'urgenza, si sofferma sulle modifiche in materia di arbitrato. In proposito, oltre a rilevare l'esigenza di un coordinamento delle previsioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie con l'istituto della conciliazione, esprime riserve sulla scelta di demandare ai consigli dell'ordine la designazione dei collegi arbitrali.

Si sofferma quindi sull'articolo 5 invitando a valutare l'opportunità di estendere agli avvocati i poteri di autenticazione ivi attribuiti ai soli pubblici ufficiali.

In relazione all'articolo 6 poi, sottolinea l'esigenza di coordinare tali previsioni anche con gli interventi legislativi *de jure condendo* in materia di diritto di famiglia e divorzio.

Svolge quindi considerazioni critiche sull'articolo 12, nella parte in cui tali previsioni rischiano di pregiudicare l'affermazione e il riconoscimento dei diritti spettanti al coniuge più debole.

Conclude lamentando la disorganicità dell'intervento legislativo e palesando le difficoltà di ordine applicativo da parte degli operatori del diritto con riguardo alle modifiche in materia di processo esecutivo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), integrando brevemente l'intervento già svolto in discussione generale, esprime perplessità sulle disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di divorzio, nella parte in cui in tali procedimenti non sembrerebbe più necessario da parte da parte dell'autorità che dichiara lo scioglimento l'accertamento della impossibilità della ricostituzione della convivenza tra i coniugi, accertamento, che, ai sensi della legge sul divorzio, il magistrato procedente è tenuto a effettuare.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) si sofferma sulle disposizioni in materia di separazione e divorzio sottolineando l'esigenza di intervenire su tali misure, di per sè condivisibili, facilitando ulteriormente la dichiarazione di scioglimento del vincolo coniugale da parte degli ufficiali dello stato civile. In proposito ritiene prive di fondamento le perplessità di coloro che ritengono che tali procedure semplificate rischiano, non assicurando la presenza di un giudice terzo, di pregiudicare gli interessi del coniuge più debole. È innegabile infatti che la società italiana ha subito significativi mutamenti a partire dagli anni '70 e che la legge sul divorzio non può che essere oggetto di un inevitabile aggiornamento. Con riguardo alla legge sul divorzio ricorda peraltro alla Commissione come la Corte costituzionale si sia recentemente pronunciata per l'illegittimità costituzionale della legge sulla attribuzione anagrafica del sesso, nella parte in cui essa prevedeva lo scioglimento coatto del matrimonio a seguito del mutamento di sesso di uno dei coniugi. Dopo aver rilevato come il legislatore all'indomani di tale sentenza non si sia preoccupato di intervenire su tale questione, sollecita la ripresa della discussione dei provvedimenti in materia di divorzio breve valutando l'opportunità di inserire tali misure all'interno del decreto legge.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*), nel sottolineare come circa il 30 per cento del contenzioso civile pendente sia costituito da controversie che vedono come parte la pubblica amministrazione, sollecita una riflessione sull'opportunità di integrare il provvedimento in conversione con la previsione dell'obbligatorio ricorso all'arbitrato da parte delle amministrazioni.

Il senatore BARANI (*GAL*) condivide le considerazioni testé svolte dalla senatrice Capacchione, sottolineando in proposito come l'obbligatorietà del ricorso all'arbitrato consentirebbe evidenti risparmi di spesa, evitando alle amministrazioni, le quali risultano il più delle volte soccombenti, di dover corrispondere a studi legali privati ingenti onorari professionali. In proposito segnala una vicenda giudiziaria oggetto peraltro di una propria interrogazione a risposta scritta, nella quale l'amministrazione regionale e la ASL sono state costrette a corrispondere ai propri legali a titolo di onorari ben 320.000 euro.
In relazione alle disposizioni in materia di divorzio e separazione ritiene condivisibili, in una logica deflativa, i rilievi del senatore Lo Giudice.

Il presidente CASSON avverte la Commissione che sono ancora iscritti a parlare in discussione generale sei senatori e rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta notturna di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 145 (nott.) del 23/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
145ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice FILIPPIN (*PD*) si sofferma preliminarmente sugli articoli 6 e 12 del decreto-legge in conversione. La disciplina relativa alle modalità di dissoluzione del vincolo matrimoniale e ai procedimenti di separazione tra i coniugi si caratterizza per sicuri e rilevanti elementi di novità. Condivide tuttavia il fatto che prescindere dall'intervento del giudice, devolvendo dunque la cessazione degli effetti civili ad un atto di volontà di natura privatistica, si pone in parziale antinomia col principio per cui l'ordinamento ammette il divorzio quale conseguenza dell'intollerabilità del prosieguo della convivenza. Ne discende, pertanto, l'alternativa tra rivedere nei fondamenti l'impianto generale della legge n. 898 del 1970 o confermarne l'impostazione generale. Quanto poi all'eventualità di far confluire nel testo del decreto-legge alcune delle disposizioni sulle quali la Commissione aveva già svolto un esame istruttorio approfondito in materia di cosiddetto "divorzio breve", ritiene che si tratti di una strada praticabile. Si dovrà tuttavia tener conto della coerenza sistematica di norme che, da un lato, rinviano alla negoziazione assistita per pervenire al divorzio demandando all'autonoma

volontà delle parti lo scioglimento del vincolo matrimoniale, dall'altro, tendono a elidere o ridurre il termine minimo di separazione quale condizione pregiudiziale per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o al suo scioglimento. In definitiva, invita la Commissione a concentrare la propria attenzione sulle conseguenze che si determinerebbero qualora si prescindesse del tutto ogni accertamento giudiziale quale presupposto per porre fine al vincolo matrimoniale.

Secondo il presidente BUCCARELLA (*M5S*) il disegno di legge tende a convertire un provvedimento d'urgenza che presenta poche e timide luci, ma molte e rilevanti ombre. Con riguardo ai forti dubbi sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza - elemento questo su cui il proprio Gruppo di appartenenza ha cercato di far valere i rimedi di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento del Senato - ritiene che l'entrata in vigore differita di alcune disposizioni previste dal decreto-legge costituisca prova lampante della mancanza dei requisiti di urgenza del provvedere.

Venendo ai profili sui quali non ritiene di muovere particolari critiche di merito, evidenzia come siano condivisibili la nuova disciplina in punto di snellimento delle procedure d'esecuzione; la modifica, recata dall'articolo 17, del tasso di interesse moratorio ed il suo adeguamento a quello dovuto per le transazioni commerciali; la riformulazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile in tema di compensazione delle spese di lite; le novità in materia di procedura esecutiva presso terzi, volte, tra l'altro, ad evitare la celebrazione dell'udienza dedicata alle dichiarazioni del terzo medesimo. Con riguardo invece alle norme più discutibili e dagli effetti più incerti, si sofferma sull'articolo 19 del decreto-legge che determina un potenziale accrescimento del contenuto unificato per l'istanza di ricerca dei beni da pignorare, con parziale e possibile contrazione delle effettive aspettative di realizzazione per il creditore che agisce in esecuzione. Quanto al massiccio ricorso all'arbitrato, avanza riserve sull'implicito obbligo di ricorso alla composizione collegiale con esclusione dell'arbitrato monocratico; si tratta di una scelta discutibile perchè, lungi dall'assicurare maggiori garanzie alle parti, determina un sicuro incremento degli oneri finanziari derivanti dalla compromissione ad arbitri. Ulteriori dubbi sorgono sulla non chiara previsione circa i presupposti di incompatibilità degli arbitri medesimi; inoltre, appare opportuno prevedere sin da ora un regime di agevolazioni fiscali per chi ricorra ai cosiddetti procedimenti speciali di degiurisdizionalizzazione. Prosegue rilevando la sussistenza di non pochi dubbi sul rapporto tra la nuova disciplina della negoziazione assistita e quella, già assai discussa, della mediazione. I due istituti appaiono alternativi e comunque non possono essere certamente sovrapposti alla stregua di una duplice condizione di procedibilità per ricorrere in giudizio. Inoltre, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di separazione e divorzio, condivide i rilievi già svolti circa i rischi di indebolire i diritti del coniuge debole, per via dell'esclusione del potere di accertamento giudiziale; se ne potrebbe prescindere, forse, a condizione di predisporre apposite garanzie compensative. In particolare, poi, ritiene migliorabile la formulazione prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, laddove si fa riferimento al divieto di patti di trasferimento patrimoniale; si tratta di una formula in parte ellittica giacchè, solo a titolo di esempio, non si comprende se vi rientri la *datio una tantum* di quote di immobili, per adempiere alle obbligazioni conseguenti alla separazione o alla cessazione del vincolo matrimoniale. Si sofferma da ultimo sulla nuova disciplina delle dichiarazioni che possono essere utilizzate in giudizio, così da introdurre nel rito civile una sorta di testimonianza indiretta che non si forma avanti al giudice e che dovrebbe quanto meno essere corredata del richiamo ai casi ordinari di incompatibilità con l'ufficio di testimone. Con riguardo alla modifica dei termini di sospensione feriale, ritiene che sul piano degli effetti la norma si rivelerà priva di efficacia deflativa e di trascurabile impatto sullo smaltimento dell'arretrato, mentre arrecherà non pochi problemi all'attività degli studi legali, specialmente quelli di dimensioni e volume di trattazione di cause più ridotti, con relativo indebolimento della difesa professionale dei meno abbienti. Conclude osservando che nessuna riforma strutturale che aspiri a sortire impatti effettivi e rilevanti sullo stato del contenzioso civile può prescindere dal rinvenimento di risorse volte al reclutamento di nuovi magistrati e del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici

giudiziari. Tale ineludibile esigenza dovrebbe costituire il perno dell'azione del Governo e delle Camere per garantire un'offerta di giustizia dai tempi ragionevoli e circondata da idonee garanzie processuali.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) premette che l'azione del Governo e delle Camere nel quadro dell'attuale, drammatica situazione in cui versa il contenzioso civile è chiamata ad affrontare autentici paradossi di sistema. Il metodo per contrastare la lentezza dei tempi di definizione delle controversie civili dovrebbe risiedere nell'adozione di scelte coraggiose e innovative. Si limita a citare l'ipotesi di garantire personale di *staff* alle dirette dipendenze degli appartenenti all'ordine giudiziario; l'introduzione di un ruolo di dirigenza amministrativa dotata di cultura manageriale anche nell'ambito dei singoli uffici giudiziari. Cruciale è comprendere, tuttavia, che le soluzioni temporanee ed estranee all'impianto generale del processo civile non possono sortire effetti apprezzabili. Già muovendo dal solo titolo del decreto-legge, tale rilievo merita di essere tenuto a mente.

D'altra parte, l'eccessiva dilatazione dei tempi processuali implica una aperta violazione dell'articolo 24 della Costituzione che può persino aggravarsi se si imbocca troppo disinvoltamente la strada dell'indebolimento delle sedi giudiziarie e quindi del principio del diritto al giudice naturale precostituito per legge, previsto all'articolo 25 della Carta fondamentale. Nè peraltro il massiccio ricorso alla giustizia privata arbitrale rimessa all'autonomia decisoria delle parti a scapito della professionalità garantita dall'ordine giudiziario può mettere al riparo l'ordinamento dal proliferare dell'arretrato, anzi, al contrario, si finisce per porre in collisione il processo civile con i principi statuiti dall'articolo 102 della Costituzione. Peraltro, i costi connessi con il ricorso obbligatorio al compromesso ad arbitri finiscono con indebolire l'ulteriore precetto costituente secondo il quale l'accesso all'azione e alla difesa davanti ad ogni giurisdizione è assicurato ai non abbienti. Di qui l'esigenza di prevedere esplicite disposizioni che possano calmierare i compensi e i costi derivanti dal ricorso su larga scala all'arbitrato. Occorre poi ricordare che negli arbitri, specie se vi si ricorre per vincolo di legge e per colmare ritardi connessi con la grave situazione emergenziale, mancano per definizione le garanzie di terzietà e di indipendenza che circondano invece il ruolo del giudice. Al riguardo, non sembra offrire idonea compensazione la previsione che demanda ai Consigli dell'ordine l'individuazione dei potenziali arbitri.

Inoltre, la tutela disciplinare derivante dall'appartenenza degli arbitri all'ordine degli avvocati, che in certa misura potrebbe offrire parziale compensazione, non sembra adeguatamente regolata nelle norme del decreto-legge. Solleva anche perplessità l'istituto che prevede, nel caso di mancato successo o di tempi prolungati nel pervenire al lodo arbitrale, l'onere di prosecuzione del processo in grado di appello, con potenziale sua estinzione nel caso di mancata riassunzione. Anche circa l'istituto della negoziazione assistita, certo scetticismo appare giustificato, dato che non si comprende come due parti che si siano ormai decise a percorrere la via della tutela giurisdizionale, trovino effettivamente la via per una sorta di composizione bonaria della controversia. Tutte riserve, queste, amplificate dalla previsione che impone tale istituto quale condizione di procedibilità per l'esercizio del diritto d'azione. Ancora maggiori perplessità sorgono dalla ipotesi che il giudice possa valutare, a vari fini, il rifiuto del ricorso alla negoziazione assistita. Sembra qui affiorare una sorta di lite temeraria implicita. Con riguardo, infine, alle nuove disposizioni in materia di procedimenti di separazione e divorzio, si associa a chi ha fatto rilevare le difficoltà di comporre gli istituti previsti dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge e i rischi di affievolire l'effettività della tutela giurisdizionale delle parti meno protette in tali procedimenti; un indebolimento determinato dall'eclissi del ruolo del giudice e dall'elisione del suo potere garantista di accertamento dell'impossibilità di proseguire nella convivenza coniugale. Il ruolo dell'autorità giudiziaria in tale delicata materia è infatti presidio dei diritti sostanziali e della posizione processuale della parte meno forte a livello economico e patrimoniale, nell'ambito dei rapporti di famiglia.

Non essendo presenti altri senatori iscritti in discussione generale, si intende che vi abbiano

rinunziato. Il presidente BUCCARELLA (*M5S*) dichiara quindi chiusa la discussione generale e, sulla base delle determinazioni assunte nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che ha avuto luogo nella giornata odierna, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di martedì 30 settembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per domani alle ore 20,30 e giovedì 25 settembre alle ore 14, non avranno più luogo.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte altresì che nella giornata di giovedì, alle ore 14, avrà luogo un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il seguito delle audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 21,20.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) del 24/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612 (D.L. 132/2014 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 25/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14 alle ore 16.

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612 (D.L. 132/2014 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (pom.) del 25/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 23 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1612, già fissato per il prossimo martedì 30 settembre alle ore 11, è differito alle ore 18 della stessa giornata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente PALMA comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali di ieri ed oggi, riferite al disegno di legge n. 1612, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2014
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca norme relative all'elezione del Consiglio dell'ordine circondariale forense.

La fonte attributiva del potere regolamentare risiede nell'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, con la quale è stata nuovamente disciplinata l'intera materia dell'esercizio della professione forense. Peraltro, l'articolo 25 della stessa legge, nel richiamare il regolamento all'esame della Commissione stabilisce anche che gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati in termini di elettorato attivo al fine della composizione dello stesso Consiglio dell'ordine.

Anche la costituzione dell'assemblea è puntualmente delineata dalla legge di riforma, e precisamente, dall'articolo 27, comma 1, che postula che essa sia composta dai medesimi avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi; spetta all'assemblea di eleggere i componenti del Consiglio da rinnovare ogni quattro anni.

Vi sono altresì elementi che concernono, sempre a livello di normazione avente forza di legge, alcuni aspetti relativi al Consiglio dell'ordine, che dunque costituiscono dei limiti alla potestà regolamentare: per primo vi è da tenere in considerazione la composizione del Consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti in relazione a quello degli iscritti; sono poi fissati per legge il principio della segretezza del voto, i requisiti per l'elettorato attivo, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, l'espressione del numero di voti, le regole di prevalenza in caso di parità e il principio maggioritario per l'elezione dei candidati votati, il subentro dei non eletti, i limiti di ricandidatura, nonché, infine, la durata del Consiglio e il regime di *prorogatio*.

Ne discende, quindi, che l'ambito di operatività delle norme regolamentari concerne le sole modalità di svolgimento delle elezioni consiliari e la previsione, nei dispositivi attuativi dei citati vincoli legislativi, del riparto dei consiglieri da eleggere in base ad un criterio che assicuri, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio tra i generi. Al riguardo occorre sottolineare che, mediante la disciplina del voto di preferenza, si realizza la possibilità di esprimere un maggior numero di indicazioni elettorali se destinate ai due generi. Del pari tendono a garantire l'obiettivo che venga raggiunta almeno un terzo dell'elezione dei consiglieri del genere meno rappresentato, mediante i criteri di formazione delle liste e il meccanismo di sostituzione nel corso del mandato.

Più analiticamente, il complesso regolamentare si può ripartire in tre Capi: I disposizioni generali; II modalità di svolgimento delle elezioni; III disposizioni finali. Mi limito a illustrare le disposizioni di maggior rilevanza.

Al riguardo l'articolo 5, nel disciplinare la propaganda elettorale impedisce che essa si svolga nel luogo e nel tempo in cui si tengono le operazioni di voto. Anche l'articolo 6 assume particolare rilievo, poichè regola la presentazione delle candidature che, potendo avvenire sia individualmente che all'interno di una lista, dovrebbe consentire un elevato margine di rappresentatività alla compagine degli eletti.

L'articolo 7 reca i complessi dispositivi circa i candidati la cui presenza in lista deve favorire e garantire la equa rappresentazione dei generi così come stabilito dalla legge ordinaria. Vi è così la traduzione normativa del principio in base al quale viene garantita maggior rappresentatività e candidabilità, più è elevato l'equilibrio tra i generi. Segnala, da ultimo, che il candidato che si presenta in più liste vede decadere la propria candidatura e che il complessivo sistema elettorale assume natura maggioritaria già in forza della citata legge forense, dal che si trae la ragione ispiratrice della regola, sempre contenuta nell'articolo 7, per cui la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Rinvia quindi alla lettura accurata dell'articolo 9 che regola, tra l'altro, l'espressione del voto da parte degli iscritti e dell'articolo 12 che consente l'opzione circa le modalità di votazione consistente nel ricorso al sistema elettronico. Conclude soffermandosi sull'articolo 13 che assume peso decisivo individuando esso i criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. Premesso che la disciplina di dettaglio è particolarmente chiara ed esaustiva, l'obiettivo delle norme è quello di tutelare i principi di univocità dell'espressione della preferenza, mediante la previsione di specifiche ipotesi di nullità dell'intera scheda allorchè questa contenga elementi estranei all'espressione del voto o che mettano a repentaglio la sua segretezza.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ha espresso talune perplessità sul sistema di elezione dei consiglieri, previsto dall'atto del Governo in esame, il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sollecita una riflessione sull'articolo 8 del provvedimento sottolineando la situazione di evidente conflitto di interessi nella quale verrebbe a trovarsi il presidente del Consiglio dell'ordine candidatoe chiamato contestualmente a presiedere la commissione elettorale.

Il presidente PALMA propone di rinviare ad una successiva seduta l'avvio della discussione generale così da consentire al relatore Di Maggio di acquisire elementi per la predisposizione di una proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato svoltasi lo scorso martedì 23 settembre per la programmazione dei lavori. In quella sede è in primo luogo emersa la comune esigenza di intervenire sui reati di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.
In ordine alle modalità e ai tempi di esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421, vertenti su tale materia, non si è registrato però un avviso unanime. Da taluni è stata infatti evidenziata l'esigenza di procedere alla immediata calendarizzazione di tali provvedimenti, mentre da altri è stata sottolineata l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame al termine della vicenda processuale che vede come parte il senatore Storace, così da evitare rischi di strumentalizzazione mediatica. Ritiene pertanto che sui tempi e modi di esame dei citati disegni di legge si debba pronunciare il *plenum* della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, si esprime favorevolmente all'inserimento nel calendario dei lavori della prossima settimana dei disegni di legge in materia di vilipendio al Capo dello Stato.

Il presidente PALMA ricorda altresì che in sede di Ufficio di presidenza sono emerse posizioni divergenti in ordine alla prosecuzione dell'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, essendone stata sollecitata l'immediata espunzione dall'ordine del giorno della Commissione da taluni rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione le ragioni che avevano indotto all'inserimento in calendario di tali provvedimenti, ovvero l'esigenza di far fronte alle critiche mosse dall'Europa al nostro Paese per le inumane condizioni detentive. In proposito ritiene che le misure risarcitorie adottate dal Governo in via d'urgenza non siano in grado di ovviare alle citate criticità. Egli ritiene necessario, nella propria qualità di correlatore, mantenere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge n. 20 e connessi dal momento che riforme di carattere strutturale del sistema penale necessitano di provvedimenti di clemenza atti ad assicurare una effettiva parità di trattamento fra reclusi, in attesa di giudizio, per i quali eventuali benefici di pena possono trovare applicazione, e detenuti con condanna definitiva.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene, quale correlatrice, che prima di procedere alla espunzione dall'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti, sia necessaria una interlocuzione con il Ministro della giustizia così da acquisire i dati relativi all'impatto delle modifiche legislative apportate nell'ultimo anno e mezzo sul sistema carcerario.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che i provvedimenti di amnistia rappresentino, come

dimostrano i risultati conseguiti, misure di per sé inidonee ad ovviare alle inefficienze del sistema carcerario. Per tale ragione il Governo e la Commissione hanno ritenuto di portare avanti interventi di natura strutturale quali quelli relativi all'istituto della messa alla prova, della depenalizzazione, volti a risolvere le reali cause del sovraffollamento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione come l'inserimento all'ordine del giorno di tali provvedimenti si sia reso in parte necessario in ragione del tenore del messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con riguardo alla situazione carceraria. Per ragioni di correttezza istituzionale ritiene inopportuno procedere alla espunzione di tali provvedimenti dal calendario dei lavori. Sarebbe a suo parere preferibile attendere, come suggerito dalla senatrice Ginetti, una interlocuzione con il Ministro così da poter valutare la congruità dei risultati raggiunti con i provvedimenti legislativi fino ad oggi approvati.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea alla Commissione di aver posto all'Ufficio di presidenza tale questione in ragione del fatto che il perdurante mantenimento all'ordine del giorno dei provvedimenti di clemenza rischia di per sè di ingenerare aspettative nella popolazione reclusa. È necessario pertanto che la Commissione esprima con chiarezza la propria posizione in ordine ai provvedimenti di clemenza procedendo eventualmente alla loro espunzione dal calendario dei lavori.

Il presidente PALMA alla luce del dibattito svoltosi propone di rimettere ai relatori la predisposizione di puntuali quesiti da sottoporre al Ministro volti ad acquisire dati relativi all'impatto della legislazione processual-penalistica sul sistema carcerario.

La Commissione concorda altresì sulla proposta avanzata dal presidente Palma con riguardo ai provvedimenti di clemenza.

IN SEDE REFERENTE

(1626) ***Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che investe il tema della riforma della responsabilità civile dei magistrati, sul quale la Commissione ha già svolto un approfondito esame muovendo dai disegni di legge a sua propria firma e del senatore Barani.

L'oratore enuclea gli aspetti salienti della proposta governativa nel presupposto che tutti i senatori abbiano ormai presente il quadro delle problematiche connesse con i propositi di modifica della legge n. 117 del 1988. Premette, tuttavia, che il Governo si fa carico in sede di relazione illustrativa e poi nell'articolo 1, nella parte in cui modifica i commi 3 e seguenti dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, di integrare la disciplina della responsabilità per violazione manifesta della legge con un espresso riferimento al diritto dell'Unione europea a questo fine specifico, si dovrà tener conto di indici particolari quali: la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata

osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Innanzitutto si mantiene l'impostazione del cosiddetto sistema misto di responsabilità civile, fondato cioè sulla responsabilità diretta dello Stato e su quella, esercitata in sede di rivalsa, del magistrato.

Lo spettro della responsabilità dello Stato sulla violazione del diritto ovvero sul travisamento del fatto e delle prove è modulato sulla colpa grave. Si tende a modificare la clausola di salvaguardia per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove che non è operativa in caso di dolo del magistrato. Neanche qualora l'interpretazione si risolva in una violazione manifesta della legge e la valutazione dei fatti e delle prove in un travisamento degli uni e delle altre, la clausola di salvaguardia citata potrà trovare applicazione. Al fine di aumentare l'effettiva responsabilizzazione degli appartenenti all'ordine giudiziario, si determina l'eliminazione del filtro giudiziale che oggi raffina e limita l'ammissibilità della domanda. Quanto alle novelle in materia di azioni di rivalsa, si conferma l'obbligo della sua promozione nei confronti del magistrato autore di condotta illecita per negligenza inescusabile; è altresì incrementato il tempo utile per proporre la medesima domanda di rivalsa da parte dello Stato; si determina un congruo incremento della sua misura che viene innalzato fino alla metà dell'annualità dello stipendio. Di particolare rilievo è, peraltro, il consolidamento dei rapporti tra i profili di responsabilità civile e disciplinare.

L'impianto normativo è caratterizzato da cinque articoli che intervengono novellando la legge Vassalli.

L'articolo 1 modifica i presupposti generali della responsabilità, incidendo sull'articolo 2 della legge n. 117 del 1988.

L'articolo 2 del provvedimento in illustrazione dispone la citata abrogazione del filtro di ammissibilità delle domande.

L'articolo 3 incide direttamente sugli articoli 7 e 8 della legge Vassalli introducendo le modifiche all'azione di rivalsa dianzi esposte. Sottolinea, quindi, il rilievo del presupposto soggettivo di tale azione che è riconducibile alla negligenza inescusabile. Precisa, peraltro, che non solo viene elevata da un terzo alla metà di una annualità la misura della rivalsa sullo stipendio del magistrato responsabile, ma viene altresì innalzata ad un terzo la rata mensile dello stipendio espropriabile con esecuzione forzata.

Da ultimo, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge recano rispettivamente la clausola di copertura degli oneri finanziari e la disposizione sull'efficacia della novella legislativa.

Il relatore osserva che il Governo ha inteso ricondurre ai giudici popolari la sola responsabilità per dolo e ciò in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 18 del 1989.

Quanto poi ai magistrati onorari, i presupposti di responsabilità sono quelli comuni di dolo e negligenza inescusabile.

Conclude rilevando che nella relazione illustrativa il Governo afferma che le modifiche apportate alla disciplina dell'azione di rivalsa sono state redatte per incontrare un generale consenso parlamentare, evidenziato dalle iniziative attualmente in discussione anche presso questa Commissione e dalle proposte emendative ad esse riferite e in parte già esaminate.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) auspica che il relatore possa offrire chiarimenti sui due delicati profili del testo del disegno di legge appena illustrato. Si tratta del titolo di responsabilità riconducibile ai magistrati onorari e dell'effettivo funzionamento dell'istituto della rivalsa.

Il presidente PALMA chiede che i rappresentanti dei Gruppi si pronuncino brevemente circa il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1626. Infatti, la lettura piana dell'articolo 51 del Regolamento del Senato non dovrebbe consentire regressioni nella fase di individuazione del testo base per il prosieguo dei lavori. Appare, invece, assai più lineare prendere contezza dei risvolti applicativi del disegno di legge di iniziativa del Governo e, se del caso, esaminare eventuali emendamenti che possano trasporne la portata sul testo base su cui la Commissione aveva avviato e

svolto un approfondito lavoro istruttorio. Di certo vi è che non si potrà contravvenire alle deliberazioni già effettuate, riproponendo in tutto o in parte emendamenti già posti in votazione. Tenuto conto del quadro regolamentare, dunque, i senatori sono invitati a prospettare le soluzioni più adeguate al seguito dell'esame.

Ha per primo la parola il senatore LUMIA (*PD*) secondo il quale vanno verificati attentamente i limiti regolamentari che incontra il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati. Nell'ambito di tali confini il proprio Gruppo ritiene di poter proseguire con l'esame degli emendamenti ancora da votare sul testo base del disegno di legge n. 1070, o, in alternativa, prendere in considerazione eventuali nuove proposte emendative che attengano alle norme che non sono già state oggetto di votazione da parte della Commissione prima della presentazione del disegno di legge n. 1626. In ogni caso, ritiene si debba avere il massimo riguardo alle soluzioni previste dall'iniziativa legislativa da ultimo presentata, considerando altresì che il Governo e i senatori tutti disporranno comunque della piena potestà emendativa nel corso dell'eventuale esame del testo in Assemblea.

Secondo il senatore DI MAGGIO (*PI*) ogni eventuale regressione nell'esame del disegno di legge per consentire al Governo di prendere subito in considerazione come testo di riferimento il disegno di legge n. 1626 rischierebbe di risolversi, oltre che in violazioni regolamentari, in una abdicazione alle effettive funzioni della Commissione parlamentare. Auspica, dunque, che si prosegua con il seguito dell'esame degli emendamenti ancora da porre in votazione e riferiti al disegno di legge n. 1070.

Secondo il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) l'ipotesi di determinare una regressione alla fase di esame dei disegni di legge già conclusasi implicherebbe il sacrificio del lavoro istruttorio già effettuato che, tra l'altro, si caratterizza anche per l'approvazione di numerose proposte emendative.

Anche il senatore CASSON (*PD*) si esprime in favore dell'interpretazione chiara e lineare dell'articolo 51 del Regolamento che non consentirebbe, comunque, di tornare su decisioni già assunte o di regredire a fasi d'esame in realtà già esaurite. Pertanto non resta che proseguire con l'esame degli emendamenti già presentati e ancora da porre in votazione, tenendo presente sin da ora e in vista dell'esame in Assemblea la portata del disegno di legge n. 1626.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda come simili questioni si siano poste anche nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione. Anche in quella circostanza, come noto, una lunga sospensione dei lavori fu disposta in attesa di un'annunciata iniziativa legislativa da parte del Governo. Come si vede gli effetti paralizzanti sull'attività della Commissione di queste iniziative lungamente attese e altrettanto spesso rinviate, determinano altresì confusioni e rischi di natura procedurale. Ritiene, comunque, che si debba proseguire con l'esame degli emendamenti ancora non votati ma già presentati al testo del disegno di legge n. 1070.

Si associano agli orientamenti già esposti dai senatori Buemi, Casson e Cappelletti anche i senatori GIOVANARDI (*NCD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nonchè le senatrici STEFANI (*LN-Aut*) e MUSSINI (*Misto-MovX*).

Ha quindi la parola il vice ministro COSTA il quale ribadisce le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di ricorrere ad una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati. Come noto, grava sull'Italia una procedura di infrazione dai potenziali esiti dirompenti per

l'erario e che origina dalla mancata previsione di un'apposita disciplina che delinei la responsabilità dei magistrati per gli atti e i comportamenti in violazione del diritto comunitario. Ferma restando, dunque, l'indifferibilità dell'approvazione di un disegno di legge in materia, il Governo non può che rimettersi alle determinazioni che assumerà la Commissione per il prosieguo dei lavori.

Il presidente PALMA , alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti, propone che l'esame dei disegni di legge in tema di responsabilità civile del magistrati prosegua muovendo dagli emendamenti già presentati e ancora da porre in votazione.

Auspica che tale seguito procedurale possa aver luogo tenendo conto delle soluzioni normative previste dal disegno di legge n. 1626, il quale, a prescindere dal merito delle singole disposizioni, contiene profili di novità con riguardo all'istituto della rivalsa, al titolo di responsabilità civile differenziato tra giudizio nei confronti dello Stato e procedimento di rivalsa verso il magistrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che si possa garantire un esame del decreto-legge in materia di degiurisdizionalizzazione e modifiche al rito civile, senza seguire scadenze convulse. L'oggetto delle disposizioni è, infatti, della massima delicatezza e i rischi di varare norme non efficaci o persino sistematicamente incongrue non vanno sottovalutati.

Anche la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) lamenta che l'esame del decreto-legge rischia di risentire di una fretta eccessiva e di un andamento non adeguato alla straordinaria complessità della materia. Ancora una volta, si rischia di sacrificare l'istruttoria in Commissione e il procedimento di conversione del decreto-legge potrebbe rivelarsi inefficace a rimediare ai mali che affliggono la giustizia italiana. Se il Governo avesse presentato un disegno di legge e non un provvedimento d'urgenza, l'esame in Commissione si sarebbe svolto in modo certo più compatibile con un intervento di natura ordinamentale qual è quello sul processo civile.

Dopo un breve intervento del relatore CUCCA (*PD*), il presidente PALMA precisa che vi è piena consapevolezza della delicatezza della materia su cui insiste il decreto-legge n. 132, e dà conto dell'intenzione del Ministro della giustizia di prendere parte ai lavori della Commissione in sede referente nel corso della seduta di domani. Acquisito anche l'orientamento del relatore e valutata l'esigenza di consentire un'attenta riflessione sulle proposte emendative che verranno presentate nel termine già fissato per le ore 18 di oggi, dispone la sconvocazione della seduta notturna di oggi. Rende noto, inoltre, che la fase dell'illustrazione delle proposte emendative potrà aver luogo nel corso della seduta pomeridiana di domani cui, come detto, prenderà parte il ministro Orlando per esprimere l'orientamento del Governo sul complesso delle proposte emendative presentate.

L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto dell'eventuale calendarizzazione in

Assemblea da parte della Conferenza dei Capigruppo, anche alla luce del termine regolamentare di cui all'articolo 78 per la conclusione dell'esame dei decreti-legge trasmessi in prima lettura dal Governo in Senato.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte, dunque, che la seduta notturna delle ore 20 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore14,55 .

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 148 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il ministro della giustizia Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, avverte che il Ministro della giustizia ha chiesto di poter intervenire sul contenuto del decreto-legge e sul complesso delle proposte emendative ad esso riferite.

Il ministro ORLANDO sottolinea preliminarmente l'importanza che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile riveste per l'Esecutivo. Il provvedimento d'urgenza in esame reca misure volte ad incidere positivamente sul contenzioso civile attraverso un rafforzamento dell'istituto dell'arbitrato e la promozione di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie. Si tratta di misure il cui impatto può risultare limitato se non lette nel quadro dei più ampi interventi che il Governo si appresta a varare in materia civile. Tali interventi confluiranno in un disegno di legge delega, il quale è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato. Con particolare riguardo al merito del

decreto-legge si sofferma sull'istituto della negoziazione assistita che può rappresentare un'opportunità per risolvere *ab initio* l'insorgenza di liti. A differenza di precedenti esperienze di soluzione concordata nelle controversie- quale quella sperimentata con la mediazione- in questo caso l'Esecutivo ha ritenuto di valorizzare il ruolo della figura del professionista avvocato. In relazione ai rilievi critici emersi in sede di discussione generale e tendenti a sottolineare la scarsa attrattività degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, preannuncia l'intendimento del Governo di introdurre nella sede più opportuna un organico ed articolato sistema di misure finalizzate ad incentivare l'operatività delle suddette procedure. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, osserva come si tratti di tematiche sulle quali si sono registrate, nel corso del dibattito, posizioni divergenti da ricondursi in verità più a logiche politiche ed ideologiche che a ragioni di ordine giuridico. Tali misure, ben lungi dal voler stravolgere la disciplina generale mirano a snellire le procedure, consentendo in alcuni casi eccezionali ai coniugi di sciogliere consensualmente e senza il ricorso all'autorità giudicante il vincolo matrimoniale. In proposito, il Ministro manifesta il proprio orientamento contrario all'ipotesi da taluno ventilata di ampliare l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento attraverso l'introduzione nel testo delle norme, già all'esame del Parlamento, in materia di divorzio breve. Per quanto concerne l'articolo 13 del decreto-legge in materia di compensazione delle spese, si esprime favorevolmente a proposte volta a circoscrivere la discrezionalità del giudice in sede di decisione sulle spese. Conclude auspicando che il provvedimento possa essere approvato con il più ampio consenso possibile.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra dapprima l'emendamento 1.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1. Tale emendamento si propone di introdurre nel provvedimento la disciplina organica delle camere arbitrali, il cui contenuto è peraltro oggetto di un autonomo disegno di legge (Atto Senato n. 1012) a sua firma. Si tratta di una disciplina organica che fra le altre interviene anche sui delicati profili dell'incompatibilità e della quantificazione dei compensi degli arbitri.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 6.3 volto a modificare l'articolo 6 in materia di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale. La proposta mira a snellire le procedure vigenti, pur salvaguardando la funzione di controllo pubblico. Egli ritiene infatti che i vincoli matrimoniali sciolti sulla base della disciplina di cui all'articolo 6 rischierebbero di non essere riconosciuti negli ordinamenti di altri paesi europei. Si sofferma poi sull'emendamento 3.24, relativo alla improcedibilità per mancato esperimento nel procedimento di negoziazione assistita. Conclude invitando il Governo ad esprimersi favorevolmente sul proprio emendamento 16.0.5 in materia di fondo unico giustizia e sulla sua proposta di rimodulazione dell'età di quiescenza dei magistrati. Tali misure si rendono quanto mai necessarie per un immediato miglioramento dell'efficienza della giustizia.

La senatrice FILIPPIN (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti agli articoli 6 e 12. Tali proposte sono volte ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure semplificate di scioglimento del vincolo matrimoniale. A tale ampliamento dell'ambito di applicazione fa riscontro un rafforzamento del controllo pubblico attraverso il vaglio del pubblico ministero.

Le proposte emendative incidono anche sulla questione concernente i patti per i trasferimenti immobiliari.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 12.0.1, il quale, provocatoriamente, si propone di intervenire sulla ormai obsoleta disciplina di cui alla legge n. 898 del 1970, rivedendone gli stessi presupposti ispiratori, attraverso un ridimensionamento della rilevanza dell'istituto sul piano dell' ordine pubblico.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) esprime delusione e preoccupazione per il provvedimento, nella

parte in cui, introducendo agli articoli 6 e 12 misure in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ha destato critiche non solo di ordine politico ma anche di carattere tecnico, come dimostrano gli interventi dei rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura nel corso delle audizioni informali svolte per l'istruttoria legislativa. Relativamente a tali norme poi osserva come si tratti di previsioni evidentemente prive dei requisiti, costituzionalmente richiesti, di necessità ed urgenza. Si sofferma quindi sull'emendamento 6.4, il quale interviene sull'istituto della convenzione di negoziazione assistita, salvaguardandone la finalità di velocizzazione delle procedure, ma preservandone il controllo pubblico da parte del tribunale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) invita il Governo a valutare con attenzione i propri emendamenti. Ben lungi dal proporsi finalità ostruzionistiche, tali iniziative mirano a migliorare il testo del decreto-legge. In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.31 e 1.32 volti ad individuare criteri oggettivi per la designazione degli arbitri. Con riguardo all'articolo 3, si sofferma sull'emendamento 3.10 il quale esclude dall'ambito applicativo dell'istituto la materia del diritto del lavoro. Conclude soffermandosi sull'emendamento 3.31 volto a dirimere i possibili dubbi interpretativi circa il riparto di competenze tra l'istituto del procedimento di negoziazione assistita e quello di mediazione.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,10.

Ha la parola il senatore LO GIUDICE (*PD*) che illustra le proposte emendative volte ad aggiungere ulteriori norme dopo l'articolo 12 del decreto-legge in conversione. Si tratta di emendamenti che consentono all'ufficiale giudiziario di raccogliere dichiarazioni giurate e di effettuare accertamenti, constatazioni e ricognizioni dello stato dei fatti e delle cose. Quanto alla disciplina recata dagli articoli 6 e 12, evidenzia come sia necessario introdurre modifiche e semplificazioni alla procedura per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo sarebbe opportuno tener presenti le recenti pronunce della Corte costituzionale che sembrano invitare il Parlamento ad introdurre una nuova disciplina in ambito di divorzio, anche muovendo da questioni particolari quale quella dell'automatico scioglimento del vincolo matrimoniale per causa del mutamento del sesso di uno dei coniugi. Quanto all'ipotesi di inserire nel testo del decreto-legge la disciplina che tende ad abbreviare i tempi per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene che sia giunto il tempo per introdurre una disciplina più agile ed elastica anche al fine di allargare la platea dei cittadini beneficiari delle norme acceleratrici concernenti il divorzio.

Secondo il senatore BARANI (*GAL*) il decreto-legge, per il fatto stesso di avere incontrato resistenze da parte degli esponenti dell'ordine giudiziario, deve pur annoverare disposizioni positive e favorevoli. Per parte propria, le proposte emendative presentate sono concentrate sulla introduzione di forme di negoziazione assistita nelle controversie con la pubblica amministrazione. Talune proposte emendative, inoltre, hanno riguardo alla disciplina che concerne il trattamento dei magistrati. Segnala, tra questi, gli emendamenti 16.14 e 16.15, concernenti il tema delle ferie annuali che spettano agli appartenenti all'ordine giudiziario. Quanto, infine, alle misure concernenti le procedure di semplificazione delle controversie in materia di stato di famiglia, illustra i propri emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, volti ad ampliare la latitudine applicativa delle disposizioni previste dall'articolo 6.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra innanzitutto l'emendamento 1.46 concernente gli atti e i documenti relativi al procedimento arbitrale i quali verrebbero esentati dall'imposta di bollo. Norme dello stesso genere riguardano ulteriori sgravi di origine fiscale previsti dallo stesso emendamento 1.46. L'emendamento 1.49 tende a regolare i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e ad introdurre il principio della rotazione nel conferimento degli incarichi. Circa gli emendamenti 3.18 e 3.19, rileva

che essi introducono norme in materia di lavoro subordinato pubblico e privato. In forza della sua eventuale approvazione, si determinerebbe l'esigenza di sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge che riguarda gli istituti di prevenzione della lite sui diritti del prestatore di lavoro. Più in generale, ritiene che l'estensione della negoziazione assistita vada esclusa in materia di lavoro e, a maggior ragione, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 7 del provvedimento d'urgenza che modificherebbe l'articolo 2113 del Codice civile. Ulteriori proposte emendative tendono a prendere atto, in materia di procedimenti relativi allo stato di famiglia e ai rapporti coniugali, dell'assoluta inadeguatezza dell'istituto della conciliazione che è chiaramente un anacronismo che non trova alcuna effettiva applicazione. Ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 13 concernono il giudizio secondo equità e la riduzione dei termini per accelerare il processo civile e modificare la disciplina della comparsa di risposta. Passa, quindi, ad illustrare la portata dell'emendamento 16.11 che fissa la sospensione per le ferie giudiziali dal 6 agosto al 6 settembre, integrando tale modifica con la previsione della sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra innanzitutto i propri emendamenti riferiti alla disciplina dell'arbitrato, rispetto alla quale gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.19 attengono al rapporto tra controversie devolute all'arbitro unico o ai collegi arbitrali. Seguono ulteriori disposizioni in materia di criteri di nomina ed estrazione degli arbitri, contenute negli emendamenti 1.26, 1.28 e 1.30; questi riguardano l'incompatibilità tra il ruolo di arbitro e le funzioni di consigliere dell'ordine. Sottolinea, in via generale, come occorra prevedere incentivi di carattere economico che favoriscano il ricorso a tali procedure arbitrali rendendole convenienti per la risoluzione delle controversie. In merito alla negoziazione assistita precisa come vada stabilita l'alternatività con la mediazione obbligatoria, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due istituti. Illustra, quindi, gli emendamenti 6.30 e 6.0.5, entrambi volti a ridurre l'ammontare delle spese per il ricorso alla stessa negoziazione assistita. Alla medesima impostazione è riconducibile l'emendamento 9.0.3, mentre ulteriori proposte emendative sono volte a rimediare all'ipotesi che l'assistenza legale debba essere prestata a titolo gratuito, in favore dei non abbienti, qualora si versi nella condizione di accedere alle procedure semplificate previste dal decreto-legge. Talune proposte emendative, invece, rispondono all'esigenza di ridurre l'impatto delle sanzioni che gravano in capo ai soggetti che manchino di provvedere alle registrazioni e trascrizioni derivanti dal ricorso alla negoziazione assistita. Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento soppressivo 12.2 e le successive proposte 12.10, 12.14 e 12.15, rileva che tali proposte sono funzionali a proteggere la condizione del coniuge debole. Prende atto, tuttavia, che dalle parole del ministro Orlando sembra emergere una certa contrarietà all'ipotesi di forme di omologazione o controllo successivo a carattere pubblicistico sulle convenzioni che il decreto-legge riconduce alla autonoma volontà delle parti. Al riguardo, l'emendamento 12.23 muove proprio in direzione opposta, prevedendo che la convenzione acquisti efficacia con l'omologazione del tribunale che provvede in camera di consiglio. Si sofferma, conclusivamente, su alcuni emendamenti volti a contenere gli eccessivi vantaggi economici che deriverebbero agli ufficiali giudiziari che portano a termine i pignoramenti presso terzi. In tali casi, il tentativo di incentivare gli stessi ufficiali giudiziari rischierebbe di risolversi in una misura punitiva per il debitore esecutato e anche per lo stesso creditore. Conclude soffermandosi sugli emendamenti 16.1 e 16.4 i quali, insieme con il 16.6 e il 16.12, tendono a ridurre o sopprimere gli effetti distorsivi della norma concernente le ferie giudiziarie.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 01.1 volto a riaprire i termini della delega in materia di riordino della geografia giudiziaria. Si dice consapevole che i rischi di improponibilità cui si espone la proposta; tuttavia, non si può negare che la riforma dell'intera articolazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale è stata foriera di immense disfunzioni che hanno gravato sui cittadini e sulla loro legittima domanda di giustizia. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti 12.0.12, 13.2, 17.0.2, 17.0.3, 19.13, e 19.18 che hanno riguardo, in particolare, al procedimento di esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello

Stato, ai criteri di compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca e al tema dell'istanza di concordato per la riscossione dei crediti con il procedimento esecutivo.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 6 e, segnatamente, l'emendamento 6.17, che si collega al successivo emendamento 12.24. Tale proposta emendativa prevede la comparizione dinanzi al presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita, al fine di garantire una piena tutela della parte debole dei procedimenti che riguardano lo stato di famiglia. Illustra, quindi, l'emendamento 7.8 che disciplina la facoltà di procedere a negoziazione assistita anche con l'assistenza di un consulente del lavoro. Passa, quindi, ad esporre il contenuto delle proposte emendative in materia lavoristica, tra le quali cita, in particolare, l'emendamento 3.11 con il quale si intende escludere la materia del lavoro tra quelle per le quali si può ricorrere alle misure semplificate allorquando si proponga una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro.

Ha quindi la parola la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la quale precisa preliminarmente che il proprio Gruppo ha presentato un numero relativamente ridotto di proposte emendative, delle quali tuttavia occorre sottolineare attentamente la portata. Auspica, innanzitutto, che siano presi in attenta considerazione l'emendamento 14.0.2 volto a ridefinire la competenza del giudice di pace, e l'emendamento 14.0.3 recante modifiche agli articoli 637 e 645 del Codice di procedura civile. Illustra altresì gli emendamenti 15.10 e 15.11, volti a incidere sulla disciplina dell'articolo 257-*ter*, in materia di dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore. In via generale, ritiene che le procedure semplificate previste agli articoli 6 e 12 debbano condurre all'elusione del necessario coinvolgimento dei notai; osserva, poi, che, in tema di disciplina della negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle convenzioni di separazione e del procedimento di divorzio, si debba aver riguardo alla tutela delle parti deboli dei rapporti. A sua volta, si sofferma su un proprio emendamento riferito all'articolo 21 del decreto-legge con il quale si intenderebbe conferire una nuova potestà legislativa delegata al Governo in materia di geografia giudiziaria. Infine, dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente PALMA, non essendovi altri senatori che intendano illustrare gli emendamenti presentati al decreto-legge in conversione, dichiara chiusa tale fase e, ringraziato il ministro Orlando per aver presenziato ai lavori odierni della Commissione, annuncia che il seguito dell'esame delle proposte emendative avrà luogo durante le sedute che verranno convocate all'inizio della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

SCONVOCAZIONE SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PALMA annuncia che la seduta notturna già convocata per le ore 20 di oggi non avrà più luogo. Si riserva di valutare se sconvocare o meno le sedute previste per le ore 14 e 21 di domani. Al riguardo tutti i componenti della Commissione verranno prontamente informati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1612

Art. 01

01.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi "sono sostituite dalle seguenti: "è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi";

b) alla lettera *a)* le parole: "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, e ridurre gli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;";

c) alla lettera *f)* le parole: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze";

d) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: "*o)* prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera *n)* ovvero dalla scadenza del termine di esercizio della delega di cui all'alinea, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, con le seguenti modalità:

1) il fabbisogno di personale amministrativo è soddisfatto mediante la sua messa a disposizione da parte degli enti locali medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

2) nel caso di arbitrato o di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, l'ente locale assicura la tempestività della prestazione dell'ufficiale di stato civile o di altro pubblico ufficiale, il cui intervento dovesse essere richiesto in sede di autentica, sottoscrizione o registrazione del processo verbale di accordo o del lodo arbitrale;".»

1-*ter*. I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156 conservano la loro efficacia, limitatamente agli atti ed alle pronunce giurisdizionali emanati prima dell'applicazione del

comma 1-bis."

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1612
(al testo del decreto-legge)

G/1612/1/2
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

rilevato che:

il decreto in oggetto reca prevalentemente disposizioni relative a procedure di soluzione alternativa delle controversie, mentre un intervento complessivo sul processo civile appare rinviato all'esame di una legge ordinaria di delega,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di valutare, nell'ambito di una riforma organica del processo civile, misure volte a favorire l'adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l'obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all'attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio nonché ai meccanismi di soluzione conciliativa già efficacemente sperimentati nel processo del lavoro;

a valutare altresì l'opportunità di introdurre, nell'ambito di un intervento riformatore organico, misure volte a rafforzare ed estendere i casi in cui il giudice può decidere preliminarmente sulla fondatezza della domanda e successivamente sul *quantum* anche al fine di facilitare la conciliazione tra le parti su tale aspetto o, in caso di accertamento della non sussistenza di un diritto, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.

G/1612/2/2
LANZILLOTTA
Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma 1-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo:

ad individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

1.1

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun

compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 1-*bis.*

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 1-*ter.*

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il

regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 1-*quater.*

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 1-*quinquies.*

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di

causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 1-*sexies.*

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-*septies.*

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 1-*octies.*

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art.1-*novies.*

(Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrai e che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 1-*decies.*

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 1-*undecies.*

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 1-*duodecies.*

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 1-*terdecies.*

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 1-*quaterdecies.*

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura

arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 1-*quinquiesdecies.*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

? per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;

? per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;

? per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;

? per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;

? per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

1.2

BLUNDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Invito alla mediazione nei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, qualora il giudice abbia rilevato che non è stata esperita o non è stata positivamente conclusa una transazione tra le parti, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di procedere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

1.3

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «istanza congiunta» *inserire le seguenti:* «o aderendo alla proposta del Giudice».

1.4

BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero un tentativo di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».

1.5

STEFANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si considera dalla data della proposta rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il prosieguo del processo, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale».

1.6

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per controversie in materia di responsabilità civile e recupero crediti del valore non superiore ad euro 100.000 in tutti i casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di proponimento del procedimento arbitrale si intende in ogni caso prestato e la istanza sarà avanzata dalla sola parte privata».

1.7

ICHINO, SUSTA, MARAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».

1.8

STEFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono a dare esecuzione alle disposizioni di cui al comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito».

1.9

SUSTA, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le

preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale e invita le parti a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5. L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza».

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;

dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».

1.10

VACCARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitando le altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale, ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile, delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli ordini professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti, la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti, sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

1.11

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del Collegio arbitrale. Gli Arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno tre anni nei rispettivi albi che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità ai consigli stessi».

1.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo alle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio della circoscrizione territoriale di competenza, che dispongono

la nomina di arbitri ed esperti secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti».

1.13

CASSON

Al comma 2, sostituire le parole: «del collegio arbitrale»*, con le seguenti:* «dell'arbitro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) Al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «l'arbitro è individuato»;

b) Al comma 3, sostituire le parole: «agli arbitri», con le seguenti: «all'arbitro».

1.14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale»*, con le seguenti:* «nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile».

1.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo la parola: «nomina»*, inserire le seguenti:* «dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure».

1.16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina»*, inserire le seguenti:* « dell'arbitro monocratico ovvero ».

1.17

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico».

1.18

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale»*, inserire le seguenti:* «per le controversie del valore superiore ad euro 50.000 e di un arbitro per le controversie del valore non superiore ad euro 50.000».

1.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico».

1.20

STEFANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati»*, con le seguenti:* «L'arbitro se non è individuato».

1.21

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, al secondo periodo, sopprimere le parole: «concordemente dalle parti o».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-*bis.* Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi».

1.22

STEFANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «concordemente dalle parti o» *con le seguenti:* «concordemente dalle parti è designato».

1.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» *inserire le seguenti:* «, in mancanza di accordo,».

1.24

CASSON

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» *inserire le seguenti:* «, in mancanza di accordo,».

1.25

LEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» *fino a:* «condanne definitiva» *con le seguenti:* «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne definitive negli ultimi cinque anni comportanti la sospensione dall'albo».

1.26

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «circondariale».

1.27

CASSON

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «circondariale», *con le seguenti:* «, anche di altri circondari,».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale» *inserire le seguenti:* «ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,».

1.29

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cause trattate congiuntamente, il giudice, verificato ove queste siano cause scindibili, dispone la trasmissione del fascicolo anche per cause separate qualora l'istanza provenga dalle sole parti di una di esse».

1.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico arbitrale è incompatibile con la funzione di consigliere dell'ordine, anche nel corso della consigliatura successiva alla fine del loro mandato».

1.33

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliatura successiva alla conclusione del loro mandato».

1.31

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con regolamento del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'ordine individua gli arbitri. Il regolamento prevede che un arbitro non possa essere designato per più di una volta, salvo il caso di esaurimento dell'elenco».

1.32

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La nomina degli arbitri da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle specifiche competenze professionali dell'arbitro;

b) rispetto, nell'assegnazione degli incarichi, di criteri di rotazione tra gli iscritti, prevedendo la possibilità del secondo incarico, solo in caso di esaurimento dell'elenco degli arbitri;

c) prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune;

d) in ogni caso, possibilità di iscrizione nel relativo elenco degli arbitri, anche da parte di avvocati non iscritti all'ordine stesso».

1.34

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni delle domande giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile conservano efficacia ed il lodo che definisce la controversia ha gli stessi effetti della sentenza».

1.35

PAGLIARI

Sopprimere il comma 4.

1.36

STEFANI

Sopprimere il comma 4.

1.37

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, sostituire, ove ricorrano, le parole: «centoventi giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni» *e sostituire ove ricorrano le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

1.38

SUSTA, MARAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» *e* «sessanta» *rispettivamente con:* «novanta» *e* «trenta».

1.39

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «, salvo i casi in cui si applica l'articolo 820, comma 3, del codice di procedura civile».

1.40

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» *aggiungere le seguenti:* «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori sessanta giorni».

1.41

STEFANI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia sono stabilite, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, con lo stesso decreto il Ministro fissa i criteri per l'assegnazione degli arbitrati valorizzando le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia che caratterizza la controversia, ed assicurando il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Il compenso spettante all'arbitro è liquidato dal Consiglio dell'ordine e non si applica l'articolo 814 del codice di procedura civile.

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è

esente sino al limite di valore di 50.000 euro dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

7. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine sulla base del decreto di cui al comma 5. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.42

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 5 sostituire le parole: «giustizia possono» *con le seguenti:* «giustizia devono».

1.43

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, che deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.44

PAGLIARI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri» *con le parole:* «sono stabilite riduzioni dei parametri di liquidazione dei compensi arbitrali da considerarsi come limite massimo di riferimento per la determinazione degli stessi compensi».

1.45

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso»

e conseguentemente

all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.46

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni sino al limite di valore di 50.000 euro. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente.

5-*ter*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.«.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00»*, con le seguenti:* «articoli 1, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

1.47

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

5-*ter*. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quater*. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quinquies*. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.

5-*sexies*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.

5-*septies*. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.».

1.48

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.

5-*ter*. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-*bis*, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate ? Fondi di bilancio.».

1.49

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi.».

1.50

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, le parole: "anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: »anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"».

1.51

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, deve essere interpretata nel senso che la nullità sancita al comma 2 non colpisce le clausole compromissorie, presenti negli statuti sociali alla data del 10 gennaio 2004, che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».

1.52

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: "1. Gli atti costitutivi delle società iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile e delle società semplici, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale"».

1.53

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dai seguenti:

"6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, soppressive o modificative di clausole compromissorie, purché la modifica determini un cambiamento sostanziale del contenuto della clausola, devono essere approvate, nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice, dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla deliberazione possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

7. Per le società di cui ai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile, si applica l'articolo 2252 del codice; qualora i soci abbiano convenuto che il contratto sociale sia modifica bile a maggioranza, si applica il secondo periodo del comma precedente.

8. Resta salva, per le tutte le società ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, la facoltà di devolvere ad arbitrato, anche non rituale, alcune ovvero tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale mediante clausole compromissorie conformi all'articolo 816-*quater*, comma 1, del codice di procedura civile. In tal caso non si applicano le disposizioni del presente Titolo ad eccezione degli articoli 34, commi 3 e 4, 35, commi 4 e 5-*bis*, 36, comma 1"».

1.54

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è soppresso.»

1.55

ANITORI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. È ammessa ogni clausola del contratto individuale di lavoro privato o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre la soluzione di controversie al collegio di conciliazione e di arbitrato e ciò senza limitazioni a tale facoltà».

1.0.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore. della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il

Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate ? Fondi di bilancio"».

1.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di arbitrato)

1. All'articolo 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può superare l'importo di 120 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni, a partire dal 1º gennaio 2015, nella misura massima consentita dalla legge delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"».

1.0.3

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis.*

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 1-*ter.*

(Competenza del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno perfetto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzi detti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

Art. 1-*quater.*

(Competenza per materia)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

Art. 1-*quinquies.*

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

"1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter*, non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

Art. 2

2.1

ZIZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «*da un avvocato*» inserire le seguenti: «*o da un commercialista*»;*

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «di un avvocato» *inserire le seguenti:* «o di un commercialista»;

al comma 6, dopo le parole: «Gli avvocati» *inserire le seguenti:* «o i commercialisti»;

e alla rubrica dopo le parole: «da un avvocato» *inserire le seguenti*: «o da un commercialista».

2.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire le parole: «un avvocato» *con la seguente:* «avvocati».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «un avvocato» *con la seguente*: «avvocati».

2.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «da un avvocato» *con le seguenti:* «da uno o più avvocati».

2.8

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convenzione di negoziazione si applica sempre in caso di controversie tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e soggetti privati. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».

2.4

FALANGA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

2.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «non inferiore a un mese» *con le seguenti:* «non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni».

2.5

BARANI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a 3 mesi».

2.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 2, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi».

2.7

BARANI

Al comma 2, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a quattro mesi».

2.10

CASSON, LUMIA

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo dalle parti».

2.11

STEFANI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi».

2.12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o vertere in materia di lavoro, previdenza o assistenza sociale».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2.13

PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* il costo della procedura. Nei casi di cui ai successivi articoli 3 e 6, detto costo deve essere contenuto nei parametri minimi disciplinati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

2.14

STEFANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta».

2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione fnalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

Art. 3

3.1

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2

STEFANI

Sopprimere il comma 1.

3.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non

eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'artico 2, comma 2, lettera *a)*, la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esprire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»

Al comma 5 alle parole: «Restano ferme» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

3.4

SCALIA

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 20 l O n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.».

3.5

SCALIA

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.6

FALANGA

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.7

DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire i primi due periodi col seguente: «Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.8

CHIAVAROLI

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.9

BARANI

Al comma 1, secondo periodo, apportare la seguente modificazione:

Sostituire la parola: « cinquantamila » con la parola: «settantacinquemila».

3.10

FALANGA

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» *aggiungere le seguenti:* «, esclusa la materia del lavoro,».

3.11

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI

Al comma 1, dopo le parole: «proporre un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» *aggiungere le seguenti:* «esclusa la materia del lavoro».

3.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La condizione di procedibilità non sì applica in ogni caso in materia di lavoro».

3.13

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» *aggiungere le seguenti:* «, esclusa la materia del lavoro,».

3.14

FALANGA

Al comma 1, sopprimere i seguenti periodi: «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza».

3.15

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando con testualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.18

CASSON

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

3.21

SUSTA, ICHINO, MARAN

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

3.19

CASSON

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato».

3.20

VACCARI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».

3.17
VACCARI
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».

3.22
SUSTA, MARAN
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

3.23
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora le parti abbiano esperito la procedura di negoziazione assistita senza tuttavia concludere un accordo nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, o comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 4, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non dopo trenta giorni dall'inizio della negoziazione e previa attestazione dell'avvenuto esperimento del tentativo. Ferma restando la responsabilità penale, la falsa attestazione costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente:

1) *all'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione dagli obblighi conciliativi»;

b) sopprimere i commi 1 e 3;

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorra ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui sia previsto, quale condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento di un procedimento di conciliazione o mediazione.»;

d) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie in materia di lavoro subordinato pubblico e privato e all'azione civile esercitata nel processo penale.»;

2) *sopprimere l'articolo 7.*

3.24
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando per la domanda proposta è prevista una condizione di procedibilità, sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione le parti che, prima di proporre la controversia dinanzi al giudice, hanno esperito una procedura di negoziazione assistita senza riuscire a raggiungere un accordo, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. Le circostanze di cui sopra sono attestate da uno dei difensori che hanno avuto parte al procedimento di negoziazione assistita. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

3.25
STEFANI
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata

risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

3.26

CASSON

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

3.27

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

3.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis)* nei procedimenti in materia di lavoro.».

3.29

ZIZZA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.».

3.30

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

3.31

FALANGA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

3.32

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

3.33

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi la negoziazione assistita, ove obbligatoria, è da intendersi alternativa alle suddette procedure».

3.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "bancari e finanziari,", aggiungere le seguenti: "contratti d'appalto, contratti tra imprese, contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale, contratti di somministrazione, nonché tutte le altre materie di competenza del Tribunale delle imprese e in materia internazionale, ossia quando una delle parti non è residente in Italia,"».

3.35

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 6.

3.36

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'avvocato non è dovuto compenso da parte di chi, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, fa ricorso ad un procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è previsto, come condizione di procedibilità della domanda, un procedimento obbligatorio di conciliazione. La parte, a comprova della veridicità della sussistenza delle dette condizioni, è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione attestante il proprio diritto».

3.37

STEFANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per .l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.38

ZIZZA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «all'avvocato» *aggiungere le seguenti:* «o al commercialista incaricato».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'avvocato o al commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'avvocato o il commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.39

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 6 dopo le parole: «quanto dichiarato» *aggiungere infine le seguenti:* «L'avvocato che ha assistito la parte matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine secondo i parametri previsti in materia di gratuito patrocinio. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

3.40

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate ? Fondi di bilancio"».

3.41

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.115/02».

3.42

VACCARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: «è tenuto» sono aggiunte le seguenti: «a partecipare personalmente».

3.43

CASSON

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge«.

Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo».

3.44

CASSON

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge«.

Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo».

Art. 4

4.1

SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e»*, aggiungere le seguenti:* «, nei casi previsti dall'articolo 3 primo comma,».

4.2

PAGLIARI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o il suo rifiuto può essere valutato»*, fino a:* «codice di procedura civile».

4.3

BERTOROTTA, BUCCARELLA

Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».

4.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere»*, con la seguente:* «è».

4.5

ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «dell'avvocato»*, inserire le seguenti:* «o del commercialista».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parole: «dagli avvocati designati»*, con le seguenti:* «dall'avvocato o dal commercialista designato».

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, invitato l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita specificando l'oggetto, e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, la parte che l'ha proposto, decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, è dispensata dall'obbligo di dare luogo ad un procedimento di conciliazione, se legislativamente previsti. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dal difensore della parte che ha avanzato l'invito. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

4.7

STEFANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato; decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

4.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Modifica degli articoli 633, 634 e 642 del codice di procedura civile per i casi di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. ? All'articolo. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal primo comma, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della propria richiesta e sempre che la stessa non riguardi un diritto indisponibile, nel caso in cui, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato, per il tramite del difensore designato e con le forme previste, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione al procedimento proposto".

2. All'articolo 634, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "È prova scritta al fine di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 633, l'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o l'atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita, sotto la propria responsabilità, dall'attestazione del difensore designato che all'invito non è stata data risposta o che la stessa è stata rifiutata, o da dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante il mancato accordo a seguito della mancata partecipazione di una parte al relativo tentativo".

3. All'articolo. 642, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Se il ricorso è fondato su pretesa specificamente indicata quale domanda nell'atto di avvio della procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, se la stessa è motivata dalla mancata risposta o fa seguito ad un immotivato rifiuto o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, pronuncia l'ingiunzione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può

imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile".

4. Le attestazioni previste nel secondo comma sono rilasciate dal difensore del ricorrente o dall'organismo di mediazione sotto la loro rispettiva responsabilità e la falsità delle stesse o dei loro contenuti, ancorché parziale, comporta sanzioni deontologiche non inferiori alla sospensione per l'avvocato dall'esercizio della professione, e l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione per l'organismo di mediazione; i medesimi rispondono inoltre nei confronti del danneggiato per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

4.0.2

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta".

2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato".

3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. li giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile"».

Art. 5

5.1

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dagli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «o dai commercialisti».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «Gli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «o i commercialisti».

5.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 dopo le parole: «ipoteca giudiziale» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e non è impugnabile se non per motivi di legittimità».

5.3

GINETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'accordo di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'accordo di cui al periodo precedente"».

5.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria e la trascrizione è gratuita».

5.5

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'accordo sottoscritto dagli avvocati ai sensi del comma 2, che concludono uno o più contratti o compiono degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, esplica ogni effetto ai fini della trascrizione è non vi è necessità di ulteriori formalità».

5.11

PALMA

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» *con le seguenti: «* soggetti a pubblicità».

5.6

SUSTA, MARAN

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643» *con le seguenti:* «soggetti a trascrizione ai sensi».

5.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643 del codice civile» *con le seguenti:* «dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile, in tema di pubblicità degli atti».

5.8

PALMA

*Al comma 3, sostituire le parole: «*dall'articolo 2643*» con le seguenti: «* dagli articoli 2643 e seguenti*»*

5.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro diecimila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.»

Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-*bis*:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito

delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.10

BARANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli avvocati di impugnare un accordo alla cui redazione hanno partecipato».

5.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-*bis.*

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: "codice civile" la seguente frase: "Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

5.0.3

CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma primo, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Costituisce altresì prova scritta, idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma primo dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

5.0.2

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

Art. 6

6.1a
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
6.1
GASPARRI
Sopprimere l'articolo.
6.2
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.
6.3
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6.
(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Al numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b)* inserire la seguente: "b-*bis)* non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. All'articolo 4 comma 5 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "entro novanta giorni dal deposito del ricorso"*, sono sostituite dalle seguenti: "entro settanta giorni dal deposito del ricorso".*

4. All'articolo 4 comma 16 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole: "sentiti i coniugi" aggiungere le parole: "in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

6. All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: "entro novanta giorni", con le parole: "entro settanta giorni".

7. All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole: "nel giorno da lui stabilito", con le seguenti: "entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

8. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale

di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-*bis)* dell'articolo 3 numero 2 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della Legge".

9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera *b)* dopo le parole: "31 maggio 1995, numero 218", aggiungere: "nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-*bis)* della Legge e i decreti di omologa della separazione consensuale".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

6.4

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguito.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.5

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguente comma.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un

consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.6

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato»*, inserire le seguenti:* «o da un commercialista».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «L'avvocato della parte è obbligato»*, con le seguenti:* «L'avvocato o il commercialista sono obbligati»*; al comma 4 dopo le parole:* «All'avvocato»*, aggiungere le seguenti:* «o al commercialista«*; al comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, dove ricorrono le parole:* »da un avvocato«*, aggiungere le seguenti:* »o da un commercialista».

6.7

LEPRI, PAGLIARI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sua validità ed esecutività, la convenzione di negoziazione deve ottenere il visto di omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che a tal fine convoca le parti davanti a sé».

6.8

FILIPPIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accordo non può contenere patti di trasferimento di proprietà immobiliare».

6.9

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Presidente del Tribunale competente ex articolo18 c.p.c, che provvede entro e non oltre 30 gg. dal deposito stesso all'esame, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Qualora il Tribunale non ritenga congruo l'accordo, dispone la comparizione delle parti ed audite le stesse, può negare la validità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «della convenzioni»*, inserire le seguenti:* «decorsi i termini di cui al comma precedente senza cui il Tribunale non abbia convocato le parti».

6.10

PUPPATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti sia depositato entro il termine di dieci giorni presso il Tribunale competente secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice di procedura civile, che provvederà all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei figli, entro e non oltre 30 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale non ritenesse congruo l'accordo convocherà dinanzi a sè le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti del caso e qualora non fossero sufficienti potrà negare l'omologazione dell'accordo».

6.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero

economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

6.12

BARANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori di anni 16, di figli incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti».

6.13

BARANI

Al comma 2, dopo le parole: «figli minori» *inserire le seguenti:* «di anni 16».

6.14

BARANI

Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiorenni».

6.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo la parola: «grave» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.16

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero economicamente non autosufficienti».

6.17

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5» *aggiungere le seguenti:* «e del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis* ».

6.19

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in ordine al trasferimento di beni immobiliari».

6.20

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere»*, inserire le seguenti:* «anche mediante posta elettronica certificata».

6.21

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere»*, inserire le seguenti:* «anche mediante notificazione».

6.22

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni»*, con le seguenti:* «trenta giorni».

6.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni»*, con le seguenti:* «venti giorni».

6.26

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3 dopo le parole: «articolo 5»*, inserire le seguenti:* «, comma 2».

6.27

STEFANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione. dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificando ne la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa».

6.28

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sopprimere il comma 4.

6.29

SUSTA, MARAN

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000»*, con le seguenti:* «da euro 2.000 ad euro 20.000»*, e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

6.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: « da euro 5.000 a euro 50.000» *con le seguenti:* «da euro 100 a euro 500».

6.31

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000»*, con le seguenti:* «da euro 2.000 ad euro 10.000».

6.32

CASSON

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 ad euro 50.000» *con le seguenti:* «2.000 ad euro 20.000».

6.33

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione acquista data certa dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile».

6.34

STEFANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Qualora la convenzione di cui al comma 1 e l'accordo siano raggiunti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono presentare l'accordo raggiunto al Tribunale per l'omologazione; deve

essere allegato alladomanda di omologa l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura di negoziazione regolata dalla convenzione. Il Tribunale omologa l'accordo, sentito il parere del Pubblico Ministero; solo nel caso in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti convoca i coniugi chiedendo chiarimenti ed indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione dell'accordo raggiunto».

6.0.1

MARIO MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. La rubrica dell'articolo 45 del codice civile è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. All'articolo 45 codice civile, il comma secondo è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori."

3. Agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, codice civile le parole: "residenza abituale" sono sostituite dalle seguenti: "residenza anagrafica"».

6.0.2

MARIO MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. ? *(Mediazione familiare)* ? In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. li mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

6.0.3

GIOVANARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. ? *(Mediazione familiare)* ? In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o. a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto."

4. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

6.0.4

GIOVANARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori".

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: "residenza abituale" sono sostituite le parole: "residenza anagrafica"».

6.0.5

BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.6-*bis.*

(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita)

1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari».

Art. 7

7.1
VACCARI
Sopprimere l'articolo.
7.2
GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
7.3
FALANGA
Sopprimere l'articolo.
7.4
D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI
Sopprimere l'articolo.
7.5
ICHINO, SUSTA, MARAN
Sopprimere l'articolo.
7.6
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
7.7
DI MAGGIO
Sopprimere l'articolo.
7.11
CASSON
Sopprimere l'articolo.
7.8
D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un consulente del lavoro».
7.9
ZIZZA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

Art. 9

9.1
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis*. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».
9.2
STEFANI
Dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».
9.0.1
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di contabilità dell'amministrazione)

1. All'articolo 424 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-*bis*. Fermo quanto previsto dal primo comma, le disposizioni in materia di contabilità

dell'amministrazione di cui all'articolo 380 del codice civile non si applicano qualora tutore dell'interdetto sia uno dei genitori"».

9.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Valore della causa)

1. All'articolo 46, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.9-*bis.*

1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

Art. 10

10.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. ? *(False comunicazioni sociali)*. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti. al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. ? *(False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati)*. ? Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

10.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-*bis*. ?(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). ? 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attualità soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 ? *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). ? 1.* L'articolo 648-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-*ter. ? (Misure patrimoni ali e responsabilità amministrativa). ? 1.* Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-*bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità,

anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di ente la prevalente partecipazione pubblica;".

4) all'articolo 648-*quater* del codice penale, al primo comma le parole: "dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comunale parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 611-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*";

5) all'articolo 379 del codice penale, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis";

6) all'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui all'articolo 648-bis"».

10.3

ZIZZA

Al comma 1 dopo le parole: «da un avvocato»*, inserire le seguenti:* «o da un commercialista».

10.0.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità

competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine ? SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

10.0.2

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata".

2. All'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo".

3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente:

"Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata. salvo che la legge disponga altrimenti".

4. All'articolo 330. primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata".

5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale"».

10.0.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-*bis.*

(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali)

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

?"Art. 2622-*bis*. *? (Circostanza aggravante).* ? Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla

metà"».

Art. 11

11.1

ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Raccolta dei dati).

1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.2

ZIZZA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.3

CASSON

Al comma 2, dopo la parola: «dati», *inserire le seguenti:* «, resi anonimi e distinti per tipologia di controversia,».

11.5

CASSON

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

11.6

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

11.0.1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con

sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

11.0.2

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Incentivi fiscali per la negoziazione assistita)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocini a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materià di spese di giustizia di cui aI decreto del Presidente della Repubblica deI 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è decisa dal Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza della parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione, fermo restando quanto previsto dal codice penale, costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00», *con le seguenti:* «articoli 11-*bis*, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

11.Rubr.1

ZIZZA

Alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

11.0.3

SUSTA, MARAN

Dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*:

al primo periodo, dopo le parole "è tenuto" sono aggiunte le seguenti: "a partecipare personalmente";

sono soppressi i seguenti periodi: "La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due. anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.";

b) all'articolo 8:

al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: "Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento";

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "mancata partecipazione" sono inserite le seguenti: "o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione"'.

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "previsti dall'articolo 2643" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti a trascrizione ai sensi";

d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "ordini professionali", inserire le seguenti: "nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4";

e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: "01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche".

Art. 11-*ter*.

(Tentativo di conciliazione)

Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

Art. 12

12.1

FALANGA

Sopprimere il Capo III.

12.2a

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

12.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

12.3

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

12.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sopprimere l'articolo.

12.5

SUSTA, MARAN

Sopprimere l'articolo.

12.6

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

12.7

PAGLIARI, LEPRI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile). ?* 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione consensuale o le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio sono definite da provvedimenti giudiziali e non possono essere richieste e ottenute innanzi all'ufficiale dello stato civile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'accordo non può contenere parti di trasferimento patrimoniale. L'atto

contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*)gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

c) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera d)-*bis*, è aggiunta la seguente: "d-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, inserire il seguente: "11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio all'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo le parole: «atto di matrimonio»*, inserire le seguenti:* «e con l'assistenza di almeno un avvocato»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'assenza di tali condizioni ostative è attestata, all'ufficiale di stato civile, dall'avvocato o dagli avvocati che assistono le parti».

12.9

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio»*, aggiungere le seguenti:* «con l'assistenza di almeno un avvocato».

12.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1 sopprimere le parole da «*ovvero*», fino alla fine del comma;*

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma;

Conseguentemente:

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima;

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.11

BARANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori di anni 16, di figli incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti».

12.12

BARANI

Al comma 2, dopo le parole: «figli minori»*, aggiungere le seguenti:* «di anni 16».

12.13

BARANI

Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiorenni».

12.14

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo la parola: «grave»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

12.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».

12.16

STEFANI

Al comma 2, aggiungere,in fine, il seguente periodo: «La sussistenza di tale condizioni è attestata dall'ufficiale di stato civile, dall'avvocato, o dagli avvocati che assistono le parti».

12.24

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'ufficiale dello stato civile individuato secondo i criteri di cui al comma 1 perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «l'ufficiale dello stato civile,» *aggiungere le seguenti:* «previa verifica della sussistenza del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis*,».

12.17

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 non può contenere patti di trasferimento patrimoniale mobiliare ed immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».

12.18

STEFANI

Al comma 3, dopo le parole: «delle parti»*, aggiungere le seguenti:* «assistite da almeno un avvocato».

12.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis.* Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione».

12.20

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, sostituire le parole: «data certificata nell'» *con le seguenti:* «data di ricezione, da parte

dell'ufficiale dello stato civile del comune presso cui il matrimonio è stato iscritto e trascritto, di copia autenticata dell'».

12.21

PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse; anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

12.22

FALANGA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omologazione anche in assenza di prole. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei coniugi di assenza di prole».

12.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente».

12.0.1

FILIPPIN, LO GIUDICE, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Dispositioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "2. Qualora vi sia accordo tra le parti circa l'intollerabilità della convivenza, è sufficiente la volontà dei coniugi per l'accertamento che la comunione materiale e spirituale non può essere mantenuta o ricostruita".

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,".

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,"».

12.0.2

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 12-*ter*.

(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 3-*bis*. ? Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* o maggiorenni privi, senza colpa, di indipendenza economica;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è

intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970, ovvero è stato stipulato accordo di separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

2. La lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è abrogata.

Art. 12-*quater.*

1. L'articolo 4, comma 8, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8. Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata ? se possibile ? al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".

Art. 12-*quinquies.*

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituita dal seguente: "Art. 708. - *(Comparizione delle parti e provvedimenti del presidente).* ? All'udienza di comparizione il presidente sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone ? se del caso ? la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione. Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza dì comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento".

Art. 12-*sexies.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

Art. 12-*septies.*

(Disposizioni. in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi, si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di

separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

Art. 12-*octies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 12-*bis.*

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".

Art. 12-*ter.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

Art. 12-*quater.*

(Disposizioni in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

Art. 12-*quinquies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Abolizione del tentativo di conciliazione dei coniugi)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di

comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 e articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'Ufficio.";

b) gli articoli 707; 708 e 709 sono abrogati;

c) all'articolo 711 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma primo, sono soppresse le parole: "e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708";

2) il terzo comma è soppresso.

2. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: ", esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,", sono soppresse;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5, 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile e articoli 166 e 167, primo e secondo comma del medesimo codice, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.";

3) al comma 16, ultimo periodo, le parole: "si applica la procedura di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "adottata anche d'ufficio; con ordinanza; i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.";

c) all'articolo 5, comma 9, primo periodo, le parole: "avanti al presidente del tribunale", sono soppresse».

12.0.5

LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Autenticazione di sottoscrizioni)

1. L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».

12.0.6

LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Dichiarazioni giurate)

1. Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale».

12.0.7

LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Verbali di accertamento, di constatazione, di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose)

1. L'ufficiale giudiziario su richiesta di parte e su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale ? anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico ? redigende relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile».

12.0.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'*articolo 12*, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma aggiungere i seguenti commi:

"L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale ? anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali da atto in apposito processo verbale.

L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza"».

12.0.9

LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Testimonianza scritta)

1. Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può incaricare l'ufficiale giudiziario a raccogliere, su interpello determinato, la testimonianza scritta di un soggetto, redigendo processo verbale».

12.0.10

PICCINELLI

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero ai sensi dell'articolo 191 del codice civile anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

12.0.11

STEFANI

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Negoziazione assistita incentivi fiscali)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con,

data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa, la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

12.0.12

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Accertamento della convivenza e della sua cessazione)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 si applicano anche all'interruzione del rapporto di convivenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni. È competente l'ufficiale dello stato civile del comune presso cui è registrata la famiglia anagrafica.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. ? *(Famiglia anagrafica). ? 1.* Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

a) matrimonio;

b) parentela;

c) affinità;

d) adozione;

e) tutela o curatela o all'amministrazione di sostegno;

f) altri vincoli affettivi; purché tra persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, che dimostrino di coabitare nella stessa dimora da almeno due anni".

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

Art. 13

13.1a

CASSON

Al capo IV, all'articolo, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del patrocinio)

1. All'articolo 82, primo comma, del codice ai procedura civile sostituire le parole: "euro 1.100" con le seguenti: "euro 10.000"».

13.1

CASSON

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del giudizio di equità)

1. All'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire la parola: "millecento" con la seguente: "diecimila"».

13.100

CUCCA, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»"

13.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)* della legge 11 marzo 2014, n. 23, il numero 11 è sostituito dal seguente:

"11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente esclusione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle in casi diversi dalla soccombenza reciproca, dalla novità della questione trattata ovvero dal mutamento della giurisprudenza;"».

13.0.1

SUSTA, MARAN

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Tentativo di conciliazione)

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

13.0.2

CASSON

*Dopo l'*articolo*13, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Pronuncia secondo equità)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 113 sostituire il secondo comma con il seguente: "Il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede diecimila euro".

b) all'articolo 114, alle parole: "Il giudice" sono anteposte le seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 113,";

c) all'articolo 339, terzo comma, le parole: "del giudice di pace", sono soppresse».

13.0.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 13, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Modifiche alla disciplina del contenuto della sentenza)

1. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono aggiunti, i fine, i seguenti commi:

"La motivazione della sentenza che definisce il giudizio in grado di appello può consistere, in tutto o in parte, nel richiamo alla motivazione del provvedimento impugnato.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto posti dalle parti, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

13.0.4

CASSON

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Riduzione di termini processuali per la minore durata del giudizio)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a all'articolo 163-*bis*, primo comma, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "quarantacinque" e "settantacinque";

b) all'articolo-168-*bis*, ultimo comma, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

c) all'articolo 183, comma sesto, al numero 1) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 2) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 1) sostituire la parola: "venti" con la seguente: "dieci";

d) all'articolo 183, comma settimo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici";

e) all'articolo 186-*quater*, ultimo comma, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici"».

13.0.5

SUSTA, MARAN

*Dopo l'*articolo 13 *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Termini per comparire)

1. All'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quarantacinque" e "centoventi"».

13.0.6

CASSON

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Modifiche alla disciplina della comparsa di risposta)

1. All'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "sui fatti" sono inserite le seguenti: "e gli elementi di diritto"».

13.0.7

CASSON

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per l'accelerazione del processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione";

b) all'articolo 175 il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento";

c) all'articolo 195, terzo comma, secondo periodo, le parole da: "entro il quale" fino a: "successiva udienza"sono sostituite dalle seguenti: ", non superiore a dieci giorni dalla trasmissione della relazione, entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa e il termine, anteriore alla successiva udienza e non superiore a sei giorni da tale comunicazione";

d) all'articolo 281-*quinquies*, al primo periodo del secondo comma; la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici" e dopo il medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "È sempre tenuto alla redazione e al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

13.0.8

SUSTA, MARAN

*Dopo l'*articolo 13 *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Memorie e richieste istruttorie)

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: "o modificate nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" e sopprimere il numero 2);

b) al settimo comma, le parole: "provvede sulle richieste", fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "provvede, nella stessa udienza di trattazione, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza"».

Art. 14

14.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

All'articolo 14, premettere il seguente:

«Art. 014.

(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile sulla prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"183 *(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)*. ? I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e, la trattazione il giudice istruttore adotta le determinazioni necessarie per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio ed il sollecito e leale svolgimento del procedimento; quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, all'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dell'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma;

II. Quando pronunzia i provvedimenti: di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163-*bis*, 166 e 167. Può fissare una nuova udienza anche quando ciò è indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

III. Il giudice istruttore, se non provvede a norma dell'articolo 291-*bis*, fissa una nuova o udienza se intende procedere a norma dell'articolo 185.

IV. Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del secondo e terzo comma, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può invitare le parti ad indicare in udienza i mezzi di prova ulteriori, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, fissando una nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.

V. Qualora proceda secondo quanto previsto al comma precedente, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma degli articoli 281-*quinquies* ovvero 281-*sexies*.

VI. Ove la complessità della causa non consenta di procedere secondo quanto previsto al quarto e al quinto comma, il giudice, con provvedimento motivato nel quale indica le questioni, anche rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione scritta, concede alle parti termini perentori non superiori a un mese per il deposito di memorie e, ove necessario, di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche e fissa entro i trenta giorni successivi l'udienza, nella quale provvede a norma del quarto comma, ovvero provvede a norma dell'articolo 189.

VII. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro un mese.

VIII. In tutti i casi in cui vengano disposti d'ufficio mezzi in prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine, perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari .in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

IX. Con l'ordinanza, che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le

disposizioni di cui al terzo comma"«.

14.2

BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

14.3

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

14.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «183-*bis*», *primo periodo, dopo la parola:* «Trattazione» *inserire le seguenti:* «, decorsi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma».

14.5

PAGLIARI

Al comma 1, sostituire le parole: «ordinanza non impugnabile» *con le parole:* «ordinanza impugnabile».

14.6

CASSON

Al comma 1, capoverso «183-*bis*» *all'ultimo periodo del primo comma sostituire le parole:* «può fissare» *con la seguente:* «fissa».

14.7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «183-*bis*» *secondo periodo, sostituire le parole:* «può fissare» *con le seguenti:* «fissa».

14.8

GINETTI

Al comma 1, capoverso «183-*bis*» *sostituire le parole:* «termine perentorio non superiore a quindici giorni» *con le seguenti:* «termine perentorio non inferiore a quindici giorni prima dell'udienza».

14.0.1

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.14-*bis.*

(Precisazione delle conclusioni)

1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «davanti a lui le conclusini» seno sostituite dalle seguenti: «per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio,».

14.0.2

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente. Il giudice di pace è competenze per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno: "per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e ss del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e, dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

a) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

b) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

c) per le cause in materia di contratti del consumatore;

d) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori d'immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

e) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

f) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi».

14.0.3

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse fu istruttoria».

Art. 15

15.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, SCALIA

Sopprimere l'articolo.

15.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

15.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sopprimere l'articolo.

15.5

CHIAVAROLI

Sopprimere l'articolo.

15.6

CASSON

Al capoverso «257-*ter*» *comma primo, alle parole:* «La parte può produrre»*, preporre le seguenti parole:* «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

15.7

CASSON

Al comma 1, capoverso «257-*ter*»*, primo comma, sostituire le parole da:* «, che, previa identificazione»*, fino alla fine del periodo, con le seguenti parole:* «. Quest'ultimo, previa identificazione a norma dell'articolo 252, attesta l'autenticità della dichiarazione e l'avvenuto avvertimento del dichiarante, ai sensi del comma 2».

15.8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «autenticità», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni del soggetto che sottoscrive la dichiarazione».

15.9

BARANI

Al comma 1, capoverso «257-*ter*»*, il primo periodo è sostituito con il seguente:* «La parte può produrre sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore che abbia proceduto all'identificazione a nonna dell'articolo 252».

15.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso articolo «257-*ter*», *primo periodo, dopo le parole:* «previa identificazione», *è aggiunta la parola:* «anche».

15.11

STEFANI

Al comma 1, capoverso articolo «257-*ter*», *dopo le parole:* «ne attesta l'autenticità», *aggiungere la frase:* «della sottoscrizione e sull'avere reso al terzo l'avvertimento di cui al comma 2».

15.0.1

FILIPPIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il- seguente: «251-*ter* - (Dichiarazioni scritte) ? 1. La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte che la dichiarazione, può essere utilizzata in giudizio delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

2. I difensori delle parti possono concordare di assumere le testimonianze ammesse dal giudice presso i propri studi professionali. I difensori di comune accordo possono altresì verbalizzare le dichiarazioni oppure possono assumere la testimonianza presso lo studio di un notaio che provvederà quindi alla relativa verbalizzazione».

Art. 16

16.1

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

16.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

16.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º al 31 agosto di ciascun anno";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze"».

16.4

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la parole: «dai 6 al 31 agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dall'1º agosto al 10 settembre di ciascun anno».

16.5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal, 6 al 31 agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 1º agosto al 5 settembre di ciascun anno».

16.6

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».

16.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno», *con le seguenti:* «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».

16.8

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «6» *con la seguente:* «1».

16.9

BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 15 settembre».

16.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 10 settembre di ciascun anno».

16.11

CASSON

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 agosto», *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 6 settembre»;

b) al comma 2, capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Durante il periodo di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.12

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la parole «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno»*, con le seguenti:* «dal 7 agosto al 7 settembre di ciascun anno».

16.13

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze».

16.14

BARANI

Al comma 2, il capoverso «Art. 8-bis*», è sostituito con il seguente:*

«Art. 8-*bis*. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937».

16.15

BARANI

Al comma 2, il capoverso «Art. 8-bis*», è sostituito con il seguente:*

«Art. 8-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni».

16.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 2, sostituire le parole: «di trenta giorni», *con le seguenti:* «di trentasei giorni. Nei primi sei giorni definiscono gli affari e gli atti in corso».

16.17

STEFANI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.0.1

LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Termini di validità del precetto)

1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».

16.0.2

ICHINO, SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati.

2. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile».

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del rito del lavoro».

16.0.3

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1.-*ter*. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro armi ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter* non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

16.0.4

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo IV-*bis*.

Disposizioni generali in materia di processo del lavoro

Art. 16-*bis*.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, 1 commi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 sono abrogati:

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto disposto dal presente articolo;

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge».

16.0.5

CALIENDO, CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Interventi per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "contabili e militari" sono sostituite con le parole "contabili, militari e avvocati dello Stato";

b) dopo le parole "sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015" sono aggiunte le seguenti: "per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso" dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 alla lettera *b)* alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "per il quadriennio 2015-2018 la quota minima da destinare al Ministero della Giustizia è fissata in misura non inferiore alla metà";

b) al comma 1-*bis* alla fine del periodo è aggiunto il seguente "per il quadriennio 2015-2018, con apposito decreto il Ministro delle Giustizia riserva l'ammontare del 10 per cento delle quote complessive attribuite al Ministero all'erogazione di incentivi in favore del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici giudiziari, determinando altresì i criteri di spettanza e gli indici di valutazione che danno titolo alla misura incentivante"».

16.0.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, in materia di contributo unificato)

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Importi). ? 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis* per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5,200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, i1 contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo 1, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i)*. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f)*.

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 dei decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza dei giudicato il contributo dovuto è di euro 150. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 giugno 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.0000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis*. dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350.

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".

Le disposizioni, di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, valutate in 50 milioni di euro nel 2014 e in 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

b) a decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 23 per mille;

c) coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoni ali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16-*bis* del presente decreto-legge;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».

Art. 17

17.1

FALANGA

Sopprimere l'articolo.

17.2

CHIAVAROLI

Sopprimere l'articolo.

17.3

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

17.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso articolo 1284 codice civile, è sostituito dal seguente: «Se le parti non ne hanno

determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, oltre alla sorte capitale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

17.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziarie o arbitrale o di mediazione il saggio degli interessi legali è pari a quella previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

17.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione».

17.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento, di cognizione», *con le seguenti parole:* «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

17.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione»*, con le seguenti:* «dalla messa in mora».

17.9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziali».

17.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «iniziati» *con la seguente:* «anche pendenti» *nonchè le parole:* «a decorrere dal» con le seguenti: «alla data del».

17.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2 sopprimere la parola «trentesimo».

17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, le parole "non è iniziata l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: «non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione"».

17.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Esecuzione delle sentenze definitive condanna nei confronti dello Stato)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*. ? *(Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato). ? 1.* crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei ?confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio giudicato di una sentenza di condanna al

pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneficiario della sentenza di condanna. Il contribuente trattiene l'importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché il credito:

a) non sia stato soddisfatto. A tal fine la compensazione avviene con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sia stato dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva. A tal fine la sentenza è inclusa nell'elenco che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica; ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; e successive modificazioni.

2. Nelle controversie di cui ai commi 6-*bis* e 6-*quater* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta;

c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera *b)*.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 80 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

4. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge, valutati in 135.000 euro per l'anno 2014 e in 540.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze; sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma Giustizia civile e penale' della missione Giustizia' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo".

2. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 5-*quater* 1. *(Esecuzione forzata). ? 1*. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad

esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dal presente articolo.

2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziari, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni. del libro III, titolo II, capa II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionari e delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si precede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate".

3. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i commi 6 e 7 sono abrogati».

17.0.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Precetto e rivalsa a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, n. 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria; al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 84, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

Art. 18

18.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5I8, sesto comma, è sostituito dal seguente:

"Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie degli atti cui al periodo precedente, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo dell'esente comma sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore";

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale, giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie dell'atto al citazione, del titolo esecutivo e del precetto, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.";

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

"Art. 557 ? *(Deposito dell'atto di pignoramento). ? 1.* Eseguita l'ultima, notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna .senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestati conformi dal procuratore del creditore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), *capoverso* "art. 492-*bis*", *comma 3. sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettere a) *e* c), *sostituire le parole:* «dieci giorni», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 19; comma 1, lettera d) *capoverso* «Art. 492-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.3

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *capoverso articolo 518, le parole:* «dieci giorni» *sono sostituite con le seguenti parole:* «trenta giorni».

18.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.5

CASSON

Al comma 1, lettera a), *al sesto comma dell'articolo 518, ivi richiamato, al secondo periodo, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «venti».

18.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 518», *dopo le parole:* «dieci giorni dalla» *aggiungere le parole:* «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore».

18.7

STEFANI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 518», *dopo le parole:* «dieci giorni dalla» *aggiungere le parole:* «di effettiva».

18.8

STEFANI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 543», *dopo le parole:* «trenta giorni dalla» *aggiungere le seguenti:* «data di effettiva».

18.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «art. 557», *sostituire le parole:* «dieci giomi» *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «art. 557». *le parole:* «giorni», *sono sostituite con le parole:* «trenta giorni».

18.11

STEFANI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «art. 557». *le parole:* «giorni dalla» *aggiungete le parole:* «data di effettiva».

18.0.1

LO GIUDICE

Al capo V, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-*bis.*

(Dichiarazione del debitore pignorato)

1. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l'ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio».

18.0.2

LO GIUDICE

Al Capo V dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.18-*bis*.

(Atti urgenti)

1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli arti urgenti. Si considera urgente l'atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».

Art. 19

19.1

GINETTI

Al comma rapportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire la lettera *a)* con la seguente: *a* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.";

b) dopo la lettera *d* inserire la seguente: d-*bis)* dopo l'articolo 521 inserire il seguente:

"Art. 521-bis.

(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"».

19.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso: «Art. 26-*bis*», lettera *c*), premettere il seguente:

«01. il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice"».

19.3

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario)*. L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario";

b-*ter*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario".

b-*quater*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-*bis*. ? *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione)*. ? Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.4

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario)*. ? L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario"».

19.5

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario"».

19.6

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-*bis*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione)*. ? Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire

l'inalteràbilità dei dati:

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.7

STEFANI

Al comma 1, la lettera d), *capoverso* «Art. 49» *è sostituita dalla seguente:*

"Art. 492-*bis*. - *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). ?* Su istanza del procuratore del creditore procedente; il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato".

e conseguentemente

dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"d-*bis*): Dopo l'Art. 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-*bis*. - *(Modalità di accesso alle banche dati). ?* Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può integrare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-*bis* del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La.

disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies*.

2) Articolo 155-*ter*. - *(Accesso alle banche dati tramite i gestori). ?* Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* le medesime informazioni.

3) Articolo 155-*quater*. - *(Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati). ?* Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il sevizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-*bis* individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio".

4) Articolo 164-*bis*. *? (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) ?* Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;

e conseguentemente:

il comma 2 è soppresso.

19.8

GINETTI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 492-*bis*», sopprimere il primo comma.

19.9

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 492-*bis*», sopprimere il primo comma.

19.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:*

«Art. 492-*bis*. *? (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).* - Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni, degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro quindici giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti trattati dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.».

19.11

GINETTI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 492-*bis*»*, secondo comma, sostituire le parole:* «Con

l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» *con le seguenti:* «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare».

19.12

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «art. 492-*bis*»*, sostituire le parole:* «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» *con le seguenti:* «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».

19.13

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* dopo l'articolo 495, sona aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 495-*bis.*

(Istanza di Concordato)

1.Prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento del bene a seguito di esito positivo della vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purché non ricorrano le ipotesi previste della legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale nel cui territorio circondariale ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

Art. 495-*ter.*

(Forma della istanza)

1. Nella istanza devono essere indicate tutte le procedure esecutive pendenti nello stato di cui all'articolo 495-*bis* comma 1 e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. La percentuale di cui al comma precedente si calcola sugli importi della sola sorte capitale esclusi gli interessi e le spese legali maturate.

2. Dal momento del deposito della istanza non sono più ammessi interventi nelle procedure esecutive indicate nel ricorso.

Art. 495-*quater*.

(Adempimenti procedurali)

1. A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni di cui agli articolo 495-*bis* e 495-*ter*, e ne dispone la riunione a quella per la quale è stata presentata la istanza di concordato comprese quelle eventualmente pendenti innanzi a Tribunali diversi da quello innanzi al quale si procede;

b) in caso siano riunite procedure esecutive immobiliari su beni il cui valore non è ancora accertato dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva a tali adempimenti nella quale devono comparire il debitore istante e i creditori che hanno avviato le procedure esecutive di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter* nella quale il debitore può precisare e modificare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti e può chiedere di procedere al pagamento della somma offerta attraverso una rateizzazione non superiore a 48 mesi.

Art. 495-*quinquies.*

(provvedimento di ammissione)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quater* il Giudice accerta l'ammontare del valore dei compendi pignorati di tutte le procedure esecutive.

2. A richiesta anche di un solo creditore dispone perizia estimativa dei beni mobili pignorati rinviando in tal caso l'udienza a non più di trenta giorni.

3. Se la somma offerta dal ricorrente debitore è pari o superiore al valore degli interi compendi

pignorati il Giudice ammette il ricorso *inaudita altera parte*.

4. Se invece la somma offerta dal ricorrente debitore è inferiore al valore dei compendi pignorati il Giudice fissa una successiva udienza nella quale, a pena di decadenza, i creditori di cui all'articolo 495-*quater* lettera *c)*, dovranno esprimere il loro parere favorevole o negativo alla proposta del ricorrente debitore.

5. A tale udienza il giudice ammette la istanza solo se vi è il parere favorevole di un terzo dei creditori di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

6. Nel provvedimento di ammissione al concordato il Giudice dispone, se richiesto, la rateizzazione di cui all'articolo 495-*quater* ultimo comma altrimenti concede al debitore il termine di giorni 30 per procedere al pagamento.

7. Sia il pagamento in unica soluzione che il pagamento rateale vanno effettuati dal debitore su deposito giudiziario.

8. Nel provvedimento di ammissione in fine il Giudice fissa udienza ad una data successiva quella concessa al debitore per il pagamento a saldo della somma offerta.

Art. 495-*sexies.*

(Verifica del pagamento e distribuzione del ricavato)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quinquies* ultimo comma il Giudice verifica il corretto pagamento della somma offerta sul deposito giudiziario.

2. Ripartisce la somma tra tutti i creditori di cui agli articoli 495-*bis*, 495-*ter, e che non siano stati esclusi per la decadenza di cui all'articolo 495-quinquies* terzo comma, in maniera pari al grado percentuale proposto dal debitore ed al quale è stato ammesso.

3. Il Giudice dispone l'estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Dispone altresì la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili o beni mobili registrati oggetto delle esecuzioni di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

Art. 495-*septies.*

(Mancato pagamento totale o parziale da parte del debitore)

1. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure e le eventuali somme versate vengono trattenute in acconto sulla procedura così come riunite.

2. Qualora il Giudice debba disporre la separazione delle procedure esecutive provvede alla distribuzione della somma versata ai sensi dell'articolo 495-*sexies*."»

19.14

GINETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."»;

b) dopo la lettera *h)* inserire le seguenti:

«h-*bis*) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.";

h-*ter*) all'articolo 512, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568."».

19.15

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, dopo la lettera d)*, è inserita la seguente:*

«d-*bis)* l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto"».

19.16

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«d-*bis)* all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: "nonché il loro stato" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità rilevabile d'ufficio"».

19.17

CASSON

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*. All'interno del Capo I del Titolo III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 542 del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

Sezione III-bis.

Dell'espropriazione di veicoli terrestri.

Art. 542-*bis. ? (Forma del pignoramento di veicoli terrestri). - 1.* Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice che contiene:

a) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

b) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si pro cede al pignoramento;

c) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

d) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542-*ter. ? (Custodia e asporto del veicolo). - 1.* Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542-*quater. ? (Istanza e provvedimenti sulla vendita). - 1.* All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendole da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al

precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente,- senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542-*quinquies. ? (Assegnazione). - 1.* Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.».

19.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo l'articolo 555 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 555-*bis. ? (Beni immobili impignorabili). ?* L'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza è assolutamente impignorabile.

La presente norma non si applica:

1) se il debitore o l'eventuale coniuge, purché non separato o divorziato, è proprietario di altro immobile;

2) se la esecuzione forzata viene introdotta dal creditore al quale il debitore abbia precedentemente concesso volontariamente ipoteca o altro diritto reale di garanzia;

3) se la esecuzione forzata viene introdotta per crediti derivanti dalla esecuzione di sentenze penali"».

19.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere lettera h).

19.20

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, è inserita la seguente:*

«*h-bis)* all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano."».

19.21

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: "custode" sono inserite le seguenti: "per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti"».

19.22

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h.bis)* all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole da: "e provvede ai sensi dell'articolo 576" fino

ad: "altra ragione" sono soppresse;

b) al quarto comma le parole: "e, nei casi previsti, l'incanto" sono soppresse;

h-ter) all'articolo 571, terzo comma, numero 2), del codice di procedura civile in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576";

h-quater) all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "iscritti non intervenuti" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto, dispone che si proceda all'incanto ai sensi dell'articolo 576 e seguenti";

h-quinquies) all'articolo 573, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto";

h-sexies) all'articolo 574, terzo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fissando nuovo esperimento di vendita senza incanto";

h-septies) all'articolo 576, il primo periodo, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione, nei soli casi in cui ritiene, per particolari condizioni che la vendita col sistema dell'incanto abbia seria possibilità di migliore esito rispetto a quella senza incanto, dispone con ordinanza che si proceda alla vendita con incanto, in conformità agli articoli seguenti, stabilendo:";

h-octies) all'articolo 591 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "incanto" è sostituita dalle seguenti: "esperimento di vendita";

b) al primo comma; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo", sono inserite le seguenti: "569 perché si proceda a nuova vendita senza incanto, o, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo";

h-novies) all'articolo 591 del codice di procedura civile il terzo comma è soppresso;

h-decies) all'articolo 591-*bis*, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "dell'eventuale incanto" sono aggiunte le seguenti: "disposto dal giudice nei casi di cui all'articolo 576";

b) al secondo comma, numero 4), prima delle parole: "incanto" è inserita la parola: "eventuale";

c) al secondo comma, numero 8), dopo la parola: "nuovo" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

d) al secondo comma, numero 9), dopo la parola: "ulteriore" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

e) al settimo comma, terzo periodo, la parola: "incanti" è sostituita dalle parole: "esperimenti di vendita senza incanto"».

19.23

CASSON

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* all'articolo 614-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: "di fare infungibile o di non fare" sono soppresse;

2) al primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibile e di non fare, non consistenti nel pagamento di una somma di denaro";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 15"».

19.24

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire le seguenti:*

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. ? Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118";

i-ter) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: "nataio" sono aggiunte le seguenti: "o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili"».

19.25

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, è inserita la seguente:*

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter*. *? (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. ? Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono. essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118"».

19.26

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, è inserita la seguente:*

«*i-bis)* all'articolo 769, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che, hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale."».

19.27

GINETTI

Al comma 2, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso: «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma;

b) al capoverso «Art. 155-*quater*» sopprimere le seguenti parole: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni"»;

c) al capoverso «Art. 155-*quinquies*», sopprimere il primo comma».

19.28

ZIZZA, ALICATA

Al comma 2, lettera a)*, capoverso «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma.*

19.29

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera a) *capoverso «Art. 155-*ter*», sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti parole:* «trenta giorni».

19.30

ZIZZA, ALICATA

Ai comma 2, lettera a)*, capoverso «Art. 155*-quater*», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

19.31

ZIZZA, ALICATA

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere il capoverso «Art. 155*-quinquies *(Accesso alle banche dati tramite i gestori)».*

19.32

GINETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo l'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 155-*sexsies* - *(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) ? 1.* Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo "155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera *b)* e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

19.33

CARIDI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis* - *(Infruttuosità dell'espropriazione forzata) ?* Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari, per la prosecuzione della procedura delle probabilità ai liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sono da ritenersi infruttifere le procedure esecutive immobiliari nelle quali sono state esperite, senza esito favorevole, almeno quattro aste, due delle quali con ribasso, nonchè le procedure esecutive nelle quali la custodia risulta inftuttifera, decorsi diciotto mesi dalla nomina del custode, e le procedure nel quali sono emanate ordinanze di sospensione del procedimento non impugnabili. Riscontrati i requisiti di cui sopra il giudice dell'esecuzione emette, senza ritardo ed inaudita altera parte, apposita ordinanza non impugnabile di estinzione del processo. Nell'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento».

19.34

CASSON

Al comma 2, lettera b)*; capoverso «Art. 164*-bis*», sopprimere le parole da:* «, anche tenuto conto» a «della procedura».

19.35

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-*bis*. L'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito. dal seguente:

"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

19.36

GINETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere la parola: «o l'ufficiale giudiziario o funzionano dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».

19.37

STEFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.

2-*bis*. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 542-*bis. ? (forma del pignoramento di veicoli terrestri). ?* Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:

1) il cognome e il nome o la denominazione o regione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del predetto, e la somma per cui si precede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a Cura del creditore».

b) «Art. 542-*ter. ? (Custodia e asporto del veicolo).* ? Con li notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia dell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario».

c) «Art. 542-*quater. (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). ? All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.*

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del debitore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dei decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine li cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

Nel caso in cui il ereditare non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano grevi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita: «con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) Art. 542-*quinquies. ? (Assegnazione del veicolo)*. Nel senso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

19.38

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

19.39

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere seguente:*

«b-*bis*. L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50"».

19.40

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere seguente:*

«b-*bis*. All'articol0 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.41

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere il seguente:*

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione"».

19.42

GINETTI

Al comma 3 dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis)* all'articolo 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in qualsiasi altra ipotesi in qui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale .giudiziario se non può provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decretò, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT;

b-*ter.)* All'articolo 34, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50".

b-*quater.)* all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione".

b-*quinquies.)* all'articolo 37, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti retativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.43

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)*. all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT"».

19.44

STEFANI

Sopprimere il comma 4

19.45

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

19.46

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e

funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno».

19.47

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *primo periodo, dopo le parole:* «ulteriore compenso» *è aggiunta la frase:* «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, e diminuita dei due terzi ove non vengano effettuate entro i trenta giorni dalla richiesta».

19.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *primo periodo, dopo le parole:* «ulteriore compenso» *è aggiunta la frase:* «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

19.49

ZIZZA, ALICATA

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede, con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 7.099,00».

19.50

GINETTI

Al comma 4, lettera b), *nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge, sono, apportate le seguenti modificazioni.*

a) al quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «con un massimo di euro 5.000,00;

b) al sesto comma sostituire le parole: «La residua quota del quaranta per cento, è distribuita dall'ufficiale. giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni» con le seguenti: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.51

ZIZZA, ALICATA

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente:* «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra rutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.52

STEFANI

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'ufficiale giudiziario» *sono sostituite con le parole:* «del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

19.53

STEFANI, CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente: All'articolo 167, al comma 2, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» *sono soppresse.*

19.0.1

CUCCA, RELATORE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)* della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, ratificata con legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare ed il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

2. Effettuata le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

19.0.2

MARIAROSARIA ROSSI, CALIENDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30-*ter* dei decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, c) *e c*-bis), possono richiedere le verifiche di cui all'articolo 30-*quater*, anche al fine di acquisire gli elementi più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito utili al rintraccio dell'obbligato.

5-*ter*. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a, quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di rintraccio dell'obbligato"».

Art. 20

20.0.1

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione)

1 Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: "o di pronta soluzione" sono sostituite dalle seguenti: ", dalla quale emerga, con assoluta evidenza, la ragionevole probabilità di essere accolta, concede"».

20.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati o fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri difettivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore cella legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

20.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Sospensione di termini)

1. Nelle more del provvedimento giurisdizionale, la sospensione dei termini della procedura esecutiva ha effetto a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero».

20.0.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più- favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto».

20.0.5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento le disposizioni ai cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con, modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto».

Art. 21

21.1

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «di regola due volte all'anno» *con le parole:* «una volta ogni due anni).

21.2

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «di regola due volte all'anno» *con le parole:* «una volta all'anno).

21.4

CASSON

Al capoverso «Art. 10-*bis*», *al comma terzo, primo periodo, sostituire la parola:* «trentacinque» *con la seguente:* «venti».

21.3

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *al terzo comma, dopo le parole:* «rende più grave una

scopertura del trentacinque per cento dell'organica dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante», *sono inserite le seguenti:* «Se l'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura è inferiore ai venti giudici, la percentuale di scopertura di cui al periodo precedente è del quindici per cento».

21.4a

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*» *terzo comma, il seguente periodo è soppresso:* «il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza».

21.0.1

SUSTA, ICHINO, MARAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "contabili e militari" sono sostituite con le parole: "contabili, militari e avvocati dello Stato";

b) le parole: "sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015" sono aggiunte le seguenti: "per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018"».

21.0.2

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'indennità giudiziaria)

1. Per il quinquennio 2015-2020 una quota parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è corrisposta in misura proporzionale al numero dei giorni di effettivo esercizio della funzione nonché dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del1 legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

21.0.3

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, sono adottate, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

21.0.4

GINETTI

Al capo VI, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria

del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *d* e *f* del terzo comma dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*,della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

7. Al decreto legislativo n 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 primo comma dopo la parola, "amministrativo" sono inserite le seguenti:

"incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari unep";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Ogni disposizione del D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, nella quale si fa riferimento al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale deve intendersi riferita, al Magistrato capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 240 del 2006".

8. Ogni disposizione, del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario unep. Le

attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario unep.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del15 dicembre 1959 sono appartate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più- ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera.";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48. ? I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale unep compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale unep ivi addetto il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale unep ivì addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del personale di cui al precedente comma uno, i rispettivi dirigente amministrativi addetti alle rispettive Procure";

L'ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

c) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep addetti all'ufficio ivi compresi quelli addetti ai presidi unep nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore.";

d) all'articolo 105, il primo comma è sostituito dal ,seguente: "Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio,";

e) all'articolo 107 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli ufficiali giudiziari o i funzionari unep, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due, possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari, Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà; entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, il numero del personale da adibire al presidio UNEP,";

f) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il funzionario unep coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, e V; Capo IV nonché nei titoli III, IV e V del presente decreto del Presidente della Repubblica del personale addetto al presidio unep istituito presso gli uffici del giudice di pace ci cui all'ultimo comma dell'articolo 107 precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio unep devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale.";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. ? Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizio sono in comune tra le due figure professionali"».

21.0.5

STEFANI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;

b) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;

c) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;

d) prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

e) prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.6

STEFANI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le

popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;

b) escludere dalla previsione di cui alla lettera "A" solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.7

STEFANO, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: "non aver compiuto i sessanta anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "aver compiuto i sessanta anni di età"».

21.0.9

ZIZZA, ALICATA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione. organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti'dall'attuazione dei comma ì dei presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere "*d)*, *e)*, *f)*" del terzo comma dell'articolo 19 dei presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di: parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese. rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

21.0.10

ZIZZA, ALICATA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. ? 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto".

2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dai personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale UNEP compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale UNEP ivi addetto. Il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale UNEP ivi addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del

tribunale, provvedono alla gestione del-personale di cui al precedente comma 1, i rispettivi dirigenti amministrativi addetti alle rispettive Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni".

c) l'articolo 59, terzo comma, è sostituito dal presente:

"Il diligente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compresi, quelli addetti ai presidi UNEP nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore";

d) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni'anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari UNEP preposti ai diversi rami di servizio";

e) all'articolo 107 sono aggiunti; in fine, i seguenti commi:

"Gli ufficiali giudiziari o i funzionari UNEP, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge; il numero del personale da adibire al presidio UNEP".

f) all'articolo 146 è aggiunto; in fine, il seguente comma:

"Il funzionario UNEP coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, IV e V; Capo IV nonchè nei titoli III, IV e V del presente D.P.R. del personale addetto al presidio UNEP istituito presso gli uffici del giudice di pace. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio UNEP devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario. coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. ? Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizi sono in comune tra le due figure professionali"».

21.0.11

BRUNI, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"*1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, alla scadenza del terzo mandato o che sia stato prorogato; è confermato per ulteriori tre mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età. Il Giudice di Pace che alla scadenza del terzo quadriennio non ha raggiunto il limite di età di settanta anni, è confermato in servizio nell'Ufficio del processo per un ulteriore quadriennio. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantesimo anno di età";

b) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

*"*2-*quinquies*. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo

dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi"».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149 (pom.) del 07/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
149ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il presidente PALMA si pronuncia sulla proponibilità e l'ammissibilità delle proposte emendative.

Rileva, innanzitutto, che la proposta emendativa 01.1 tende ad introdurre disposizioni di delega legislativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132. Tale emendamento, dunque, è da ritenersi inammissibile per l'evidente inappropriatezza dell'introduzione di delega legislativa in un atto normativo che ha contenuto proprio ed esclusivo quale quello previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

Gli emendamenti10.1 e 10.2, a firma dei senatori Cappelletti e Buccarella, sono improponibili per estraneità di materia dal momento che introducono, rispettivamente, la riforma del reato di false comunicazioni sociali e modifiche alla disciplina penale del reato di riciclaggio e autoriciclaggio. Sono altresì improponibili gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3, tutti a firma dei senatori Cappelletti e Buccarella, e recanti ulteriori norme in materia di riciclaggio, di false comunicazioni sociali e di

notificazioni.

Gli emendamenti 12.0.6 e 12.0.9, a firma del senatore Lo Giudice, sono da ritenersi improponibili sia perché estranei alla materia riguardata dal decreto-legge, sia perché introducono, di fatto, un criterio di formazione della prova fuori dal contraddittorio tra le parti, e non in presenza del giudice.

L'emendamento 17.0.3, a firma del senatore Buemi, recante norme sulla disciplina del precetto e della rivalsa a seguito della condanna della Corte europea, è anch'esso improponibile per estraneità di materia.

Gli emendamenti 20.0.4 e 20.0.5 a firma dei senatori Cappelletti e Buccarella sono a loro volta improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, introducendo essi una norma di interpretazione autentica del principio di pignorabilità della prima casa.

Sono dichiarati inammissibili altresì gli emendamenti 21.0.5 e 21.0.6, entrambi a firma della senatrice Stefani, volti a introdurre norme di delegazione legislativa nel corpo del decreto-legge in conversione.

Ha la parola il relatore CUCCA (*PD*) per esprimere i pareri sugli ordini del giorno presentati e sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Sugli ordini del giorno G/1612/1/2 e G/1612/2/2, il relatore esprime avviso favorevole a condizione che l'impegno al Governo venga attenuato con l'invito a valutare l'opportunità di dare seguito ai dispositivi.

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore CUCCA (*PD*) invita i proponenti al ritiro con l'avvertenza che in caso insistessero, il suo avviso sarà negativo su tutte le proposte emendative ad eccezione degli emendamenti 1.6, sul quale propone una riformulazione, 1.7, sul quale si rimette alla Commissione, 1.18, sul quale prospetta una riformulazione, 1.25, sul quale il parere è favorevole, 1.33, sul quale pure il parere è favorevole, 1.40, sul quale avanza un'ipotesi di riformulazione, 1.41, sul quale si riserva di esprimersi successivamente, 1.42 e 1.43, sui quali il parere è favorevole, 1.45 e 1.46, sui quali si riserva di esprimersi successivamente. Infine, si riserva di esprimersi in un secondo tempo sugli emendamenti 1.48 e 1.0.1.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme all'orientamento illustrato dal relatore.

Si passa ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 2.2, sul quale prospetta una riformulazione, dell'emendamento 2.3, sul quale il parere è favorevole, della proposta emendativa 2.8, sulla cui sola seconda parte esprime avviso favorevole, dell'emendamento 2.10, sul quale anche si esprime favorevolmente, della proposta emendativa 2.12, sulla quale si riserva di esprimersi nel prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario FERRI si esprime in modo conforme a quello del relatore.

Si passa ai pareri riferiti agli emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.21, 3.20, 3.28, 3.39, sulle quali si riserva di esprimersi successivamente, e sull'emendamento 3.42 su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il relatore CUCCA (*PD*) invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti, preannunciando parere contrario nel caso in cui i sottoscrittori insistano per la votazione.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore CUCCA (*PD*) invita al ritiro di tutte le proposte emendative, precisando che qualora i proponenti insistessero per la votazione il proprio orientamento sarà contrario, con la sola eccezione degli emendamenti 5.3 e 5.11, dei quali prospetta una riformulazione e 5.9 sul quale si riserva di esprimersi nel prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente PALMA, stante l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, preannuncia che le votazioni e l'espressione dei pareri sui restanti emendamenti, verranno svolte in una prossima seduta. Rende noto che alcuni senatori hanno fatto sapere di essere impegnati in riunioni dei Gruppi parlamentari nel corso della serata odierna. Inoltre, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari risulta convocata alle 20.30, il che rende impossibile da parte di molti componenti della Commissione prendere parte alla seduta già convocata per questa sera. Alla luce di tali circostanze, il Presidente preannuncia l'ipotesi, qualora ve ne siano i presupposti, di chiedere l'autorizzazione ad anticipare i lavori della Commissione, anche in concomitanza con la seduta dell'Assemblea. Per avanzare tale richiesta, tuttavia, occorre vi sia l'unanime consenso dei Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.

Preso atto che alcuni Gruppi non intendono rinunziare a prendere parte alla discussione generale in Aula prevista per il pomeriggio, il Presidente si riserva di valutare se ricorrano le condizioni per svolgere un'ulteriore seduta notturna nel corso della giornata odierna.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150 (pom.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2-bis) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Introduce l'esame il relatore ALBERTINI (*NCD*), rilevando preliminarmente che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014 costituisce l'occasione per valutare gli indirizzi del Dicastero della giustizia alla luce del quadro complessivo di politica economica, nonchè rispetto all'indice analitico degli obiettivi che il Governo si è proposto.

Al riguardo, va rilevato che nel capitolo V dell'indice dei *focus*, il Governo ha ribadito il proposito di un taglio drastico dei tempi medi dei procedimenti civili e il conseguimento di forti risparmi di spesa per l'intero sistema. Segue un'analitica disamina dei disegni di legge in tema di giustizia civile e di giustizia penale, nonchè un'attenta definizione dei contenuti del decreto-legge in materia di giustizia civile, sulla conversione del quale la Commissione è proprio in questi giorni chiamata a discutere. È evidente - e ciò appare condivisibile - che la nota di aggiornamento riconduce particolare importanza alle misure della negoziazione assistita e del trasferimento in sede arbitrale forense di un notevole numero di controversie, al fine di intervenire sulla massa più critica del carico civile pendente.

Secondo la stessa nota di aggiornamento, le misure citate sortirebbero un potenziale impatto su circa 450.000 procedimenti presso i tribunali e 620.000 presso i giudici di pace.

Non si sofferma sul resto dell'esposizione che attiene ai disegni di legge in materia di giustizia civile e di giustizia penale di prossima presentazione, con accenni alla materia - di cui pure si sta occupando la Commissione - della responsabilità civile dei magistrati.

Conclude con un riferimento alle misure per far fronte al sovraffollamento carcerario che, oltre ad assumere i contorni di una lesione dell'articolo 27 della Costituzione ha ormai riflessi economici rilevanti e innegabili, giacchè con misure introdotte nel decreto-legge n. 92 del 2014 è stato previsto esplicitamente un indennizzo in favore dei detenuti che abbiano espiato una pena in condizioni disumane e degradanti ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Osserva, infine, che la Nota di aggiornamento indica i risultati concernenti la popolazione carceraria che viene stimata in riduzione di 10.663 detenuti rispetto all'anno passato. Più precisamente, la popolazione carceraria censita all'agosto 2014 ammontava a 54.210 unità.

Per quanto riguarda gli allegati alla Nota, essi non recano dati di particolare rilievo ai fini dell'esame della Commissione giustizia, mentre la relazione sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali non comprende la relazione programmatica sulle spese di investimento per la missione giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore avanza la proposta di parere allegata al resoconto.

Non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, viene posta in votazione e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti sui quali sono stati resi i pareri nel corso della precedente seduta.

Il PRESIDENTE avverte che le votazioni su talune proposte emendative potranno essere rinviate in attesa dei pareri delle Commissioni 1a e 5a .

Con riferimento agli ordini del giorno G/1612/1/2 e G/1612/2/2 il relatore ribadisce la disponibilità a che essi vengano accolti, a condizione che ai rispettivi dispositivi siano anteposte le parole: "a valutare l'opportunità di". Dopo che sull'ordine del giorno G/1612/2/2 hanno aggiunto le

firme il senatore Barani e tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico, nessuno insistendo per la votazione, entrambi gli atti di indirizzo sono accolti dal Governo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

È disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.1.

All'emendamento 1.2 aggiungono la propria firma i senatori Cappelletti, Giarrusso e Buccarella.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto altresì l'emendamento 1.3, l'emendamento 1.4, in assenza del proponente, viene fatto proprio dal senatore Cappelletti.

In esito a distinte votazioni risultano quindi respinti i due emendamenti 1.4 e 1.5.

Accantonato l'emendamento 1.6, il senatore Barani aggiunge la propria firma alla proposta emendativa 1.7. Tale emendamento, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione, viene posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato posto in votazione ed è stato respinto, l'emendamento 1.9 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 1.10, fatto proprio dal senatore Cappelletti, viene posto in votazione e risulta respinto.

L'emendamento 1.11, fatto proprio dal senatore Cardiello, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Buemi fa proprio l'emendamento 1.12, che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 1.18, del quale il senatore Lumia predispone una riformulazione che accoglie la proposta avanzata dal relatore.

L'emendamento 1.18 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, previe dichiarazioni di voto contrario del senatore Caliendo e del senatore Buccarella, posto ai voti, risulta approvato.

Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.14 e 1.13.

Dopo che il senatore Lumia ha provveduto a riformulare l'emenamento 1.21 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, tale proposta emendativa, posta in votazione, risulta approvata.

In esito a distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.

L'emendamento 1.25 fatto proprio dal senatore Barani, posto in votazione, risulta approvato nel testo corretto, pubblicato in allegato nel resoconto.

In esito a distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.29 e 1.30, viene posto in votazione l'emendamento 1.33 che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta approvato.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.31 e 1.32, mentre vengono ritirati i successivi emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

L'emendamento 1.39 cui aggiunge la propria firma il senatore Buemi, viene quindi accantonato.

Con riguardo all'emendamento 1.40, la senatrice Stefani acconsente alla riformulazione proposta dal relatore. Pertanto, l'emendamento 1.40 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 1.41 viene accantonato, mentre risulta approvato l'emendamento 1.43 (testo 2), pubblicato in allegato; il PRESIDENTE precisa che tale emendamento assume portata normativa omogenea al precedente 1.42 che, dunque, è da ritenersi assorbito.

L'emendamento 1.44, cui aggiunge la propria firma il senatore Lumia, viene ritirato.

L'emendamento 1.45, insieme con i successivi 1.46, 1.47, e 1.48 risulta accantonato.

Dopo che l'emendamento 1.49 è stato ritirato, il senatore Caliendo aggiunge la propria firma all'emendamento 1.50, il quale, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che il senatore Cardiello ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.51 e 1.52, tali ultime proposte emendative, in esito a distinte votazioni, risultano respinte.

All'emendamento 1.53 aggiunge la firma il senatore Barani, mentre all'emendamento 1.54 aggiunge la propria firma il senatore Caliendo. Entrambe le proposte emendative, poste distintamente ai voti, non sono approvate.

L'emendamento 1.55 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 1.0.1 viene accantonato. All'emendamento 1.0.2 aggiunge la propria firma il senatore Buemi, mentre all'emendamento 1.0.3 aggiunge la propria firma il senatore Di Maggio.

In esito a distinte votazioni, entrambi questi ultimi emendamenti risultano respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che sull'emendamento 2.1 ha aggiunto la propria firma il senatore Barani, l'emendamento viene posto in votazione e risulta respinto.

Sull'emendamento 2.2 il relatore avanza la richiesta di una nuova formulazione sulla quale possano confluire altresì le sottoscrizioni dei presentatori dell'emendamento 2.3 ispirato alla medesima

logica di modifica del testo del decreto-legge. Pertanto, l'emendamento 2.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato con l'aggiunta di firma di tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico.

L'emendamento 2.8 viene accantonato, mentre viene ritirato l'emendamento 2.4.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.9 mentre sugli emendamenti 2.5 e 2.6 di identico contenuto rispetto all'emendamento 2.11, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

In esito ad un'unica votazione, vengono quindi respinti gli emendameni 2.5, 2.6 e 2.11.

Respinto l'emendamento 2.7, la Commissione approva l'emendamento 2.10 (testo 2) allegato al resoconto.

L'emendamento 2.12 viene accantonato, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.13.

Dopo che l'emendamento 2.14 viene ritirato, la Commissione vota e respinge l'emendamento 2.15.

Si passa quindi alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

In esito a due distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.6 e 3.7, questi ultimi di identico contenuto, mentre sono ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Risultano quindi decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.8, il senatore Barani ritira l'emendamento 3.9.

Viene quindi disposto l'accantonamento delle proposte emendative 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.21 e 3.20.

L'emendamento 3.22 viene ritirato, l'emendamento 3.17 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, l'emendamento 3.19 è a sua volta ritirato, mentre risulta accantonato l'emendamento 3.23.

Sull'emendamento 3.24 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rilevando che esso è cruciale per rendere definitiva chiarezza sul rapporto tra negoziazione assistita e mediazione. Al riguardo, chiede che il Governo offra chiarimenti circa i rapporti tra i due istituti con particolare riferimento all'infortunistica stradale quale materia potenzialmente lambita da due condizioni di procedibilità.

Dopo brevi interventi del relatore CUCCA (*PD*) e del sottosegretario FERRI, il senatore Caliendo ritira l'emendamento 3.24.

Viene altresì ritirato l'emendamento 3.26.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 3.25, mentre è ritirato l'emendamento 3.27.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 3.28, il senatore Barani sottoscrive l'emendamento 3.29 che, posto in votazione, risulta respinto.

All'emendamento 3.30 aggiungono la firma le senatrici Stefani e Mussini e tale proposta emendativa, posta in votazione, non è approvata.

Sull'emendamento 3.31 si apre un dibattito cui prendono parte in dichiarazione di voto i senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e BARANI (*GAL*) che chiedono chiarimenti al relatore e manifestano il loro orientamento favorevole all'accoglimento della proposta emendativa.

Anche il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, risulta quindi respinto.

Dopo che il senatore Falanga ha aggiunto la firma all'emendamento 3.32, quest'ultimo posto ai voti risulta approvato.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.33.

L'emendamento 3.34 viene quindi respinto, mentre l''emendamento 3.36 è accantonato così come l'emendamento 3.37.

L'emendamento 3.35 viene quindi respinto, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.38. Una volta accantonati gli emendamenti 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42, vengono ritirati gli emendamenti 3.43 e 3.44.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenit 4.1 e 4.2, viene respinto l' emendamento 4.3.

Sull'emendamento 4.4, intervengono in dichiarazione di voto i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e FALANGA (*FI-PdL XVII*), nonchè il relatore CUCCA (*PD*) e il presidente PALMA, i quali tutti si soffermano sull'alternativa che il giudice debba o possa valutare, ai fini dell'aggiudicazione della controversia e dell'attribuzione delle spese, il rifiuto di pervenire ad un accordo prima che si apra la controversia.

L'emendamento 4.4 posto ai voti risulta quindi respinto.

L'emendamento 4.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre vengono ritirati gli emendamenti 4.6 e 4.7. Sugli identici emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), rilevando che si tratta di proposte emendative entrambe volte a garantire accesso ed effettività alla domanda di giustizia anche facendo ricorso al decreto ingiuntivo.

Dopo che il relatore CUCCA (*PD*) ha confermato il proprio orientamento contrario sui due emendamenti, questi ultimi, in esito ad un'unica votazione, vengono respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.1, il senatore Lumia ritira l'emendamento 5.2, mentre la senatrice Ginetti accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.3 a sua firma.

L'emendamento 5.3 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.

Viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.4, mentre la senatrice Stefani ritira l'emendamento 5.5.

L'emendamento 5.11 viene quindi riformulato in un testo 2 allegato al resoconto, da parte del presidente PALMA. Posto in votazione risulta, quindi, approvato.

Sono dunque preclusi gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8, mentre è disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.9 e viene ritirato l'emendamento 5.10.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che l'orario o l'eventuale sconvocazione della seduta notturna, già convocata per la giornata di oggi, saranno resi noti non appena la Conferenza dei capigruppo avrà assunto determinazioni circa il prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, N. 2-*bis*

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,
valutato che la Commissione già nel corso dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2014, aveva prospettato l'esigenza che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali;
osservato che il quadro degli interventi descritti nella Nota di aggiornamento e nei connessi allegati evidenzia la strategia complessiva del Governo in materia di disciplina della responsabilità civile dei magistrati e riordino del sistema di giustizia civile, definizione di norme concernenti l'esecuzione penale volte a far fronte all'annoso problema del sovraffollamento carcerario e previsione di interventi in materia di geografia giudiziaria;
rilevato che proprio al fine di affrontare le questioni della detenzione carceraria e del sovraffollamento degli istituti di pena, occorre monitorare a fondo l'opera di allocazione delle risorse stanziate e tenere nel debito conto gli effetti deflativi dei provvedimenti approvati dalle Camere nel corso degli ultimi sei

mesi;
tenuto presente che il dispositivo della sentenza Torreggiani, le disposizioni del recente decreto legge n. 92 del 2014 e soprattutto l'indefettibile esigenza di rispettare il dettato dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, determinano immediati effetti finanziari connessi con le conseguenze derivanti dalle condizioni di restrizione della libertà personale in Italia;

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1612

G/1612/1/2 (testo 2)
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;
rilevato che:
il decreto in oggetto reca prevalentemente disposizioni relative a procedure di soluzione alternativa delle controversie, mentre un intervento complessivo sul processo civile appare rinviato all'esame di una legge ordinaria di delega,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
ad assumere le opportune iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di valutare, nell'ambito di una riforma organica del processo civile, misure volte a favorire l'adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l'obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all'attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio nonché ai meccanismi di soluzione conciliativa già efficacemente sperimentati nel processo del lavoro;
a valutare altresì l'opportunità di introdurre, nell'ambito di un intervento riformatore organico, misure volte a rafforzare ed estendere i casi in cui il giudice può decidere preliminarmente sulla fondatezza della domanda e successivamente sul *quantum* anche al fine di facilitare la conciliazione tra le parti su tale aspetto o, in caso di accertamento della non sussistenza di un diritto, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.

G/1612/2/2 (testo 2)
LANZILLOTTA, BARANI, CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Il Senato,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge

stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma 1-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

Art. 1

1.18 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale»*, inserire le seguenti:* «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000».

1.21 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica ».

1.25 (testo corretto)

LEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» *fino a:* «condanne disciplinari definitive», *con le seguenti:* «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo».

1.40 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» *aggiungere le seguenti:* «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni».

1.43 (testo 2)
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CASSON, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Art. 2

2.2 (testo 2)
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1 e ovunque ricorr nell'articolo, sostituire le parole: «un avvocato» *con le seguenti:* «uno o più avvocati».
Conseguentemente nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: «un avvocato» *con la seguente*: «avvocati» *e nella rubrica del Capo sostituire le parole:* «un avvocato» *con la seguente*: «avvocati».

2.10 (testo 2)
CASSON, LUMIA
Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo tra le parti nel termine di trenta giorni».

Art. 5

5.3 (testo 2)
GINETTI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

5.11 (testo 2)
PALMA
Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» *con le seguenti: «* soggetti a trascrizione».

Art. 6

6.70
CUCCA, RELATORE
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: " b) all'art. 63, comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*";*

Art. 17

17.70
CUCCA, RELATORE
*Al comma 1, sostituire le parole "*da quando ha inizio un procedimento di cognizione*" con le seguenti: "*dal momento in cui è proposta domanda giudiziale*".*

Art. 20

20.70
CUCCA, RELATORE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
le parole "dopo il comma 9" *sono sostituite dalle seguenti*: "dopo il comma 9-ter";

la parola "9-ter", *ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente*: "9-quater";
la parola "9-quater" *è sostituita dalla seguente*: "9-quinquies";
la parola "9-quinquies" *è sostituita dalla seguente*: "9-sexies";
la parola "9-sexies" è sostituita dalla seguente: "9-septies"

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151 (pom.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
151ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. Rende noto, dunque, che con riguardo alle proposte emendative presentate all'articolo 1 del decreto, è stato pronunciato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui seguenti emendamenti: 1.41, 1.45, 1.47, 1.48, 1.0.1, 1.1, 1.46, 1.0.3.

Avverte, quindi, che salvo diversa indicazione, gli emendamenti su cui vi è parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si intenderanno ritirati.

Si passa quindi alle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 accantonati nel corso della seduta di ieri.

Dopo che sull'emendamento 1.1 è intervenuto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per rilevare come esso sia corredato di un'apposita clausola di copertura finanziaria e che quindi il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio non trova una chiara giustificazione, tale proposta emendativa viene ritirata.

Sull'emendamento 1.6, il relatore CUCCA (*PD*) auspica che i proponenti vogliano accoglierne una riformulazione. In tal caso, conferma il proprio parere favorevole sul testo della proposta emendativa.

Il parere del sottosegretario FERRI è conforme a quello del relatore.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ne ha disposto la riformulazione, l'emendamento 1.6 (testo 2) allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.39.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.41, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.8 viene riformulato dal senatore Barani in modo tale da espungerne dal testo la prima parte del contenuto normativo.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno confermato il loro orientamento favorevole, l'emendamento 2.8 (testo 2), allegato al resoconto, viene posto in votazione e risulta approvato.

Si passa, quindi, all'emendamento 2.12, sul quale il RELATORE auspica che i proponenti accolgano una riformulazione, nel qual caso il suo parere sarà senz'altro favorevole. Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso orientamento conforme a quello del relatore, l'emendamento 2.12 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.

Risultando decaduti o preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 2, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3 accantonati nel corso della seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 3.39, 3.40, 3.23 limitatamente alla lettera *c),* 3.36, 3.37 e 3.41.

I proponenti di tali emendamenti provvedono a ritirarli, e vengono altresì ritirati gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Il senatore Falangaritira l'emendamento 3.14 mentre, dopo una breve discussione cui prende parte il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per segnalare l'esigenza di meglio definire gli effetti della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, vengono ritirati anche gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.18 e 3.21. Gli emendamenti 3.20 e 3.17 vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente, mentre l'emendamento 3.22 viene ritirato e l'emendamento 3.24, viene respinto previa

dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.25, mentre il senatore Lumiasottoscrive e ritira l'emendamento 3.26 e i proponenti ritirano gli emendamenti 3.28 e 3.27.

Dopo che il senatore Barani ha sottoscritto l'emendamento 3.29, questo viene respinto, mentre l'emendamento 3.30, posto ai voti non è approvato.

Si passa, quindi, all'emendamento 3.33, il quale in seguito all'avvenuta approvazione dell'emendamento 3.32 viene ritirato dal senatore Cappelletti. La Commissione, quindi, respinge, in esito a distinte votazioni gli emendamenti 3.34 e 3.35. L'emendamento 3.42 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Esauriti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 accantonati nel corso della precedente seduta, il PRESIDENTE, avverte che sull'articolo 5 la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.4 e 5.9, i quali sono entrambi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore CUCCA (*PD*) chiede di poter rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 nel corso di una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rispetto ai quali, il RELATORE precisa che il proprio orientamento è favorevole alle proposte emendative 7.1 e seguenti, tutte volte a sopprimere l'articolo del decreto-legge in conversione.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso avviso conforme a quello del relatore, gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.11, sul quale ultimo aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle, in esito ad un'unica votazione, risultano approvati.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte emendative 9.0.2 e 9.0.3, queste ultime vengono ritirate dai rispettivi proponenti.

Il senatore Buemi sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.1 e 9.2.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è espresso in modo conforme al relatore, la Commissione, in esito ad un'unica votazione approva gli identici emendamenti 9.1 e 9.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3 sono stati dichiarati improponibili.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Il relatore CUCCA (*PD*) si esprime in senso contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, il parere del sottosegretario FERRI è conforme a quello espresso dal relatore.

L'emendamento 10.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa, quindi, agli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi all'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 11.0.1 e 11.0.2. Dopo che i proponenti hanno ritirato tali ultimi emendamenti, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano sui restanti emendamenti all'articolo 11, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 11.5 sul quale il parere di entrambi è favorevole.

Gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

All'emendamento 11.3 aggiunge la propria firma il senatore Lumia che lo ritira. Viene altresì ritirato l'emendamento 11.6. Posto ai voti, l'emendamento 11.5 viene approvato. È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.rubr.1, mentre il senatore SUSTAritira l'emendamento 11.0.3.

Su richiesta del relatore, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il PRESIDENTE chiede che il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano sulle proposte emendative riguardanti l'articolo 13.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 13.100 a sua propria firma, sul quale il parere è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore Lumiaaggiunge la propria firma agli emendamenti 13.1a e 13.1 e li ritira entrambi. Posto in votazione, l'emendamento 13.100 risulta approvato.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno mutato il loro parere sull'emendamento 13.2 rimettendosi entrambi alla Commissione, il proponente, senatore Buemi, lo ritira.

Sull'emendamento 13.0.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore SUSTA (*SCpI*), sostenendo le ragioni della proposta che delinea meglio l'istituto della conciliazione, legandone gli effetti anche al tentativo di negoziazione assistita esperito dalle parti infruttuosamente. Ritiene, in particolare, che la proposta emendativa consentirebbe una maggior certezza degli effetti delle condizioni di procedibilità e, soprattutto, determinerebbe una concentrazione del processo che eventualmente segua ai falliti tentativi di composizione stragiudiziale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) esprime dichiarazione di voto contrario sull'emendamento; dalla sua eventuale approvazione non deriverebbero effetti positivi nè sul piano del contenimento dei tempi del processo, nè sul versante della certezza e dell'effettività degli istituti volti a comporre bonariamente la controversia.

L'emendamento 13.0.1 viene dunque ritirato.

Dopo che il senatore Lumiaha aggiunto la propria firma agli emendamenti 13.0.2, 13.0.4, 13.0.6, 13.0.7, tali proposte emendative vengono ritirate. Risultano altresì ritirati gli emendamenti 13.0.3, 13.0.5 e 13.0.8.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, viene posto ai voti l'emendamento 14.1 al quale aggiunge la propria firma il senatore Buemi. Tale proposta emendativi, posta ai voti, viene respinta dalla Commissione.

Vengono quindi posti in votazione gli identici emendamenti 14.2 e 14.3 che risultano respinti.

Si passa all'emendamento 14.4 sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BUCCARELLA (*M5S*); questi chiarisce che si tratta di introdurre una nuova norma volta a chiarire la fase del processo dopo la quale vengono fatti decorrere i termini di cui all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile al fine di rendere meno probabile la richiesta di rinvio delle parti. Dopo che il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si è espresso in senso contrario all'emendamento e che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si è pronunciato favorevolmente, in dissenso dal proprio Gruppo, l'emendamento 14.4 viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 14.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre il senatore Lumiasottoscrive e ritira gli emendamenti 14.6 e 14.8. Viene posto quindi ai voti e respinto l'emendamento 14.7.

Il senatore Susta ritira l'emendamento 14.0.1, mentre la proposta emendativa 14.0.2, posta ai voti, risulta respinta.

L'emendamento 14.0.3 viene quindi ritirato dalla senatrice Stefani.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4 e 15.5. Il parere, invece, è contrario sulle restanti proposte emendative.

I senatori Lumia e Buccarella ritirano gli emendamenti 15.1 e 15.3.

Posti ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 15.4 e 15.5.

Le restanti proposte emendative sono quindi dichiarate precluse, mentre l'emendamento 15.0.1 dopo un breve dibattito cui prendono parte la senatrice FILIPPIN (*PD*), il relatore CUCCA (*PD*) e il presidente PALMA, viene ritirato.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 16.0.3, 16.0.5 e 16.0.6 hanno ricevuto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio. Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta emendativa 17.70.

Il sottosegretario FERRI si esprime in senso conforme al relatore.

Sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 interviene per dichiarazione di voto il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), il quale rileva che la soppressione dell'articolo 17 costituisce l'unica soluzione per scongiurare il profilarsi di sicure questioni di legittimità costituzionale sul testo del decreto-legge in conversione.
Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 risultano respinti.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 17.4 e 17.6.

Sull'emendamento 17.5, cui aggiunge la propria firma il senatore Buemi, intervengono in dichiarazione di voto i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), che si esprime in senso contrario, e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) che, invece, sostiene la necessità di adeguare il saggio degli interessi legali dopo l'inizio del procedimento di negoziazione a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'emendamento 17.5, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che il senatore Buemi ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 17.70/1, 17.70/2 e 17.70/3, questi ultimi vengono posti separatamente in votazione e risultano tutti respinti.
Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 17.70.

Sono dichiarati quindi preclusi gli emendamenti 17.7 e 17.8.

Gli emendamenti 17.9, 17.10 e 17.11, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

La senatrice Bencini aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.1, il quale, posto ai voti, non è approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 17.0.3 era stato dichiarato improponibile per estraneità di materia.

L'emendamento 17.0.2, con il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, viene ritirato dal senatore Buemi.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Sull'emendamento 18.2, il relatore CUCCA (*PD*) si esprime favorevolmente avanzando una proposta di riformulazione.
Anche sull'emendamento 18.6, il parere è favorevole a condizione che i proponenti accettino una riformulazione. Sui restanti emendamenti il parere del relatore è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE rende noto che sull'emendamento 18.0.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo che il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 18.2 e ha accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, e dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 18.1, l'emendamento 18.2 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione risulta approvato.

I successivi emendamenti 18.3 e 18.4 sono dichiarati preclusi. Mentre l'emendamento 18.5 è ritirato.

La proposta emendativa 18.6 viene riformulata dalla senatrice Stefani. L'emendamento 18.6 (testo 2) allegato al resoconto, posto ai voti, risulta approvato.

Gli emendamenti 18.7 e 18.8 vengono quindi respinti. Dopo che il senatore Caliendo ha aggiunto la firma all'emendamento 18.9, quest'ultimo viene respinto insieme all'identica proposta 18.10; viene respinto altresì il successivo emendamento 18.11.

Vengono infine ritirati gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 19.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 19.41, 19.43, 19.39, 19.40, 19.42, 19.46, 19.49, 19.50 e 19.51 hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I rispettivi proponenti provvedono a ritirare i citati emendamenti. Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.14, 19.19, 19.32, 19.48 e

19.0.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Sull'emendamento 19.0.2 il sottosegretario FERRI rileva che la proposta potrebbe trovare accoglimento poichè facilita le operazioni di rintraccio dell'obbligato risultando di ausilio così all'effettività del procedimento di esecuzione. Aggiunge, quindi, che il testo potrebbe ottenere ulteriore perfezionamento introducendo una disposizione che consenta una maggior tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti da rintracciare. Alla luce di tali considerazioni, il rappresentante del GOVERNO si rimette all'orientamento della Commissione sull'emendamento 19.0.2.

Si passa, quindi, alle votazioni. L'emendamento 19.1 posto in votazione, risulta approvato.

Dopo che la senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.2, questo, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 19.3 è ritirato, mentre vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 19.5 e 19.6. Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 19.7.

Gli emendamenti 19.8, 19.11 e 19.13 vengono quindi ritirati, mentre l'emendamento 19.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente e l'emendamento 19.10, posto in votazione, risulta respinto.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 19.14, mentre l'emendamento 19.15 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti 19.16 e 19.17 vengono ritirati dopo che il senatore Lumiali ha sottoscritti entrambi.

Sull'emendamento 19.18, posto in votazione, viene respinto.

Sull'emendamento 19.19, aggiunge la firma il senatore Falanga e interviene in dichiarazione di voto il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiarendo che si tratta di apporre un limite all'obbligatorietà e all'automaticità delle procedure di sfratto. Posto ai voti, l'emendamento 19.19 risulta approvato.

L'emendamento 19.20 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 19.21 viene ritirato e l'emendamento 19.22 viene respinto.

Vengono quindi ritirati dal senatore Lumia, che li sottoscrive, i successivi emendamenti 19.23, 19.24 e 19.27, mentre risultano decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 19.25, 19.26 e 19.28. Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 19.29, mentre l'emendamento 19.30 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente insieme all'emendamento 19.31.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 19.32.

I successivi emendamenti 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46 e 19.47 sono tutti ritirati, decaduti o preclusi.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 19.48.

Dopo che la senatrice Stefani ha ritirato gli emendamenti 19.52 e 19.53, la Commissione approva l'emendamento aggiuntivo 19.0.1.

Sull'emendamento 19.0.2 interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annunciando il proprio voto favorevole, dal momento che le esigenze di rintraccio dell'obbligato meritano di essere tutelate al fine di garantire certezza alle procedure di esecuzione.

Dopo che il sottosegretario FERRI ha ribadito che le ragioni dell'emendamento appaiono condivisibili e che pertanto il Governo si rimette alla volontà della Commissione, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento preannunciando che valuterà l'opportunità di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 20.70. Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative.

Dopo che il presidente PALMA ha ribadito l'improponibilità degli emendamenti 20.0.4 e 20.0.5 rende anche noto che l'emendamento 20.0.2, ha ricevuto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento 20.70 viene approvato dalla Commissione, mentre il senatore Susta ritira l'emendamento 20.0.1 e il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 20.0.3 e l'emendamento 20.0.2.

La seduta sospesa alle 16,45 riprende alle ore 17,20.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, il PRESIDENTE rende noto che gli emendamenti 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11 hanno ricevuto il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio.

Si passa, quindi, alle votazioni.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 21.1 e 21.2.

Il senatore Lumia e il senatore D'Ascola aggiungono la propria firma rispettivamente agli emendamenti 21.4 e 21.3 che vengono ritirati. È del pari ritirato l'emendamento 21.4a. Tutti gli emendamenti sui quali vi è parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

L'emendamento 21.0.7, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi all'unico emendamento riferito all'articolo 22 sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

L'emendamento 22.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE, nel riassumere lo stato dei lavori, ricorda che sono statti accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 12 e 16. Chiede dunque al relatore e ai rappresentanti dei Gruppi di indicare quale sia il loro intendimento sul prosieguo dell'esame.

Il relatore CUCCA (*PD*) chiede di potersi esprimere sulle proposte emendative riferite agli articoli il cui esame non è stato ancora svolto, nel corso di una prossima seduta.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si dice disponibile a procedere alla convocazione di un'ulteriore seduta anche nella mattinata di domani.

Offrono la loro disponibilità a proseguire i lavori nel corso della giornata di domani anche il presidente PALMA, il senatore D'ASCOLA (*NCD*), il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), mentre il relatore CUCCA (*PD*) e il senatore LUMIA (*PD*) ritengono preferibile soprassedere per risolvere tutte le questioni connesse alla disciplina recata dagli articoli 6, 12 e 16 in vista di una seduta che, auspicabilmente, potrebbe aver luogo all'inizio della prossima settimana.

Il presidente PALMA riepiloga gli impegni che attendono la Commissione sia in sede di Commissioni riunite per la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2014, sia in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni giustizia dei Paesi membri dell'Unione europea che avrà luogo presso la Camera dei deputati nelle giornate di lunedì e martedì. Alla luce di tali rilievi, acquisito l'orientamento dei Gruppi, preannuncia che l'esame del decreto-legge proseguirà in una seduta che verrà convocata nella giornata di martedì, al fine di concludere l'esame degli emendamenti e, auspicabilmente, votare il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), con riguardo agli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1 e all'articolo 16, rileva che il parere della Commissione bilancio espressasi in termini contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, merita di essere rivisto quanto prima, se non altro in vista dell'esame in Assemblea in cui i propri emendamenti verranno riproposti. Non si comprende, infatti, come le norme sulle camere arbitrali dell'avvocatura e le disposizioni per l'efficienza degli uffici giudiziari per il quadriennio 2015-2018, possano considerarsi prive di copertura finanziaria. Auspica, pertanto, che il sottosegretario Ferri offra ragguagli al fine di poter contribuire a raccogliere elementi utili alla stesura di una relazione tecnica sulla base della quale siano superate le ragioni ostative avanzate in Commissione bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si impegna quanto priva a far pervenire in Commissione la documentazione utile a disposizione degli uffici del Dicastero, al fine di approfondire i profili inerenti le proposte emendative avanzate dal senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1612

Art. 1

1.6 (testo 2)
CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata, si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta».

Art. 2

2.8 (testo 2)
BARANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».
2.12 (testo 2)
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o vertere in materia di lavoro».

Art. 17

17.70/1
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Sostituire le parole: "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale" *con le seguenti*: «dalla messa in mora».
17.70/2
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Sostituire le parole: "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale" *con le seguenti*: «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».
17.70/3
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Sostituire le parole: "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale" *con le seguenti*: «da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziale o arbitrale o di mediazione».

Art. 18

18.2 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA,ZIN, BUEMI
Al comma 1, lettere a) *e* c), *sostituire le parole:* «dieci giorni», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «quindici giorni».
Conseguentemente, all'articolo 19; comma 1, lettera d) *capoverso* «Art. 492-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «quindici giorni».
18.6 (testo 2)
STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 518», *dopo le parole:* «dieci giorni dalla consegna» *aggiungere le parole:* «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo».

Art. 22

22.1

CUCCA, RELATORE

Dopo il comma 2,inserire i seguenti:

«2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente decreto-legge e riferisce, in merito, al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 19, comma 3, del presente decreto-legge, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del precedente comma»

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (nott.) del 14/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014
152ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 21,45.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso delle precedenti sedute, erano stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 12 e 16 del decreto-legge. Propone che l'esame prenda le mosse dalle proposte emendative riferite a quest'ultimo articolo, per poi passare all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 12.

Conviene la Commissione.

Ha quindi la parola per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 16 il relatore CUCCA (*PD*), il quale si pronuncia in senso contrario sugli identici emendamenti 16.1 e 16.2; invita al ritiro dell'emendamento 16.3 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 16.4 e 16.5. Con

riguardo agli emendamenti 16.6 e 16.7, identici tra loro e sostanzialmente della medesima portata del successivo 16.8, si pronuncia favorevolmente, mentre invita al ritiro dei restanti emendamenti 16.9, 16.10, 16.12, 16.13, 16.15, 16.16 e 16.17. Infine, circa l'emendamento 16.14, a prima firma del senatore Barani, ne propone una riformulazione, volta a disciplinare il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Quanto, poi, alle proposte emendative di carattere aggiuntivo, invita i proponenti a ritirarle tutte, precisando che, ove insistessero per le votazioni, il parere sarà contrario.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello illustrato dal relatore, con la sola eccezione degli emendamenti 16.6, 16.7 e 16.8 sui quali si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio si è espressa con parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte emendative 16.0.3, 16.0.5 e 16.0.6.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 16.1 e 16.2, questi vengono respinti. Dopo che il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha ritirato l'emendamento 16.3 si passa all'emendamento 16.4 sul quale interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Quest'ultimo si esprime in senso contrario sulla proposta emendativa giacché essa, se approvata, determinerebbe malfunzionamenti e incongruenze nel sistema giudiziario.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto rilevando che la proposta 16.4 ha quanto meno la virtù di attenuare l'incongruità della disposizione inserita nel testo del decreto-legge. Tuttavia, anch'essa non è soddisfacente, giacché reca controindicazioni piuttosto rilevanti nel funzionamento degli uffici giudiziari e persino nell'esercizio del diritto di difesa tramite l'attività professionale dell'avvocatura.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Si passa quindi all'emendamento 16.6 che viene ritirato dal senatore BUCCARELLA (*M5S*).

Dopo che anche la senatrice Stefani ha ritirato l'emendamento 16.8, interviene per dichiarazione di voto il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale rileva che l'emendamento 16.7 costituisce un punto di equilibrio tra la riduzione dei termini delle ferie giudiziarie e l'esigenza di garantire il buon funzionamento degli uffici giudiziari senza ostacolare l'attività dell'avvocatura, la quale non può essere investita di una modifica dirompente sulla riapertura degli studi per causa della scadenza dei termini per la proposizione delle azioni e dei ricorsi.

Posto ai voti, l'emendamento 16.7 risulta approvato.

Sono dunque preclusi i successivi emendamenti 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Si passa dunque all'emendamento 16.13, che viene ritirato dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Dopo che gli emendamenti 16.15 e 16.16 sono stati anch'essi ritirati, il senatore BARANI (*GAL*)

accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 16.14 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto.

Sulla portata dell'emendamento 16.14 testo 2, si apre un ampio dibattito cui prendono parte i senatori CASSON (*PD*), FALANGA (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il relatore CUCCA (*PD*) ed il presidente PALMA .

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa presente che la portata del testo sembra porsi in antinomia con l'articolo 108 primo comma della Costituzione. Pertanto, ritiene che esso non debba trovare accoglimento. Anche il senatore CASSON (*PD*) avanza perplessità sulla portata delle disposizioni contenute nella riformulazione dell'emendamento 16.14 e ne evidenzia il discutibile intento di voler assicurare la funzionalità degli uffici e l'effettiva fruizione delle ferie secondo una logica che appare almeno in parte contraddittoria.

In esito al dibattito tra i componenti della Commissione, Il senatore BARANI (*GAL*), ritira l'emendamento 16.14 testo 2.

Si passa all'emendamento 16.17, il quale, posto in votazione, non è approvato.

Si passa, quindi, agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16, che sono tutti ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'esigenza che il Governo si faccia carico di fornire gli elementi istruttori necessari perché, in vista dell'esame in Assemblea, possa essere rivisto il parere della Commissione bilancio sulla proposta emendativa 16.0.5, la quale, colpita dal parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio, in realtà reca le apposite norme di copertura finanziaria che ne consentirebbero l'approvazione.

Il PRESIDENTE prende atto delle ulteriori richieste avanzate dal senatore Caliendo e dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 22,45, è ripresa alle ore 22,55.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6, accantonati nel corso della precedente seduta.

Il relatore CUCCA (*PD*) si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione della proposta emendativa 6.26 e dell'emendamento 6.31, sui quali il parere è favorevole.

Sulla proposta emendativa 6.70 il relatore si riserva di esprimersi in un secondo momento.

Infine sull'emendamento 6.9, precisa che il proprio orientamento sarebbe favorevole all'accoglimento, ma preannuncia un emendamento a propria firma che costituisce, tra l'altro, una sostanziale riformulazione di tale proposta emendativa.

Dopo che il vice ministro COSTA si è riservato di esprimere il proprio parere in una successiva fase su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI

(*NCD*), BUCCARELLA (*M5S*) e FALANGA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.9.

Gli emendamenti 6.28 e 6.29 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore CUCCA (*PD*) deposita, quindi, il nuovo emendamento 6.80, allegato al resoconto.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 12.0.6, 12.0.9 e 12.0.12 sono stati dichiarati improponibili.

Il relatore CUCCA (*PD*) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 12.9, di cui propone una riformulazione che inserisca un espresso riferimento alla facoltatività dell'assistenza di un avvocato, sull'emendamento 12.18, sul quale pure descrive i termini di una possibile riformulazione e sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.1 e 12.0.3, sui quali si rimette alla Commissione.

Dopo che il vice ministro COSTA ha chiesto di potersi pronunziare in un secondo momento sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, il relatore CUCCA (*PD*) avanza un'ulteriore proposta emendativa che si fa carico di rielaborare, peraltro, i contenuti dell'emendamento 12.9, a prima firma della senatrice Stefani.

Su tale emendamento, pubblicato in resoconto con la numerazione di 12.80, si apre un breve dibattito cui prendono parte il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA, il senatore BUCCARELLA (*M5S*), il senatore CASSON (*PD*), la senatrice FILIPPIN (*PD*), il relatore CUCCA (*PD*) ed il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Stante la natura della proposta emendativa da ultimo illustrata da parte del relatore e tenendo conto della presentazione di un ulteriore emendamento dello stesso relatore anche all'articolo 6, il presidente PALMA, accogliendo le richieste provenienti da vari esponenti dei Gruppi, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi testi del relatore per le ore 16 di domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Così rimanendo stabilito, il PRESIDENTE preannuncia che stante l'apertura di un nuovo termine per la proposizione dei subemendamenti, potrebbe rendersi opportuna una modifica dell'orario della seduta di domani.
Avrà cura di rendere noto quanto prima gli eventuali differimenti di orario, anche alla luce delle intese che avranno luogo con la Presidenza della 13ª Commissione permanente, in vista della seduta delle Commissioni riunite già prevista per la serata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1612
Art. 6

6.80
CUCCA, RELATORE
Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole "da un avvocato" *con le seguenti*: "da almeno un avvocato per parte";
sostituire il comma 2 con il seguente
"2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.";
al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
"Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.";
sostituire il comma 5 col seguente:
"5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;";
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: h-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".

Art. 12

12.80
CUCCA, RELATORE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole "innanzi all'ufficiale dello stato civile" *con le seguenti*: "innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,";
dopo le parole "atto di matrimonio" *inserire le seguenti*: "con l'assistenza facoltativa di un avvocato".

Art. 16

16.14 (testo 2)
BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 16

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis* (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.»

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015 ed è abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le stesse.

Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2."

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (nott.) del 15/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sui quali era stato espresso il parere da parte del relatore mentre il rappresentante del Governo si era riservato di esprimersi in un secondo momento. Chiede quindi al vice ministro Costa di manifestare il proprio avviso su tali proposte emendative.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello già pronunciato dal relatore.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Sugli identici emendamenti 6.1a, 6.1 e 6.2 interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale si dice favorevole ad una rimeditazione complessiva dei contenuti dell'articolo 6, dal momento che l'impostazione che sembra delinearsi in forza delle proposte emendative che hanno trovato accoglimento da parte del relatore e del Governo, rischia di svilire la portata del matrimonio come fondamento della famiglia legittima. Del pari, sembra del tutto discutibile il coinvolgimento delle procure della Repubblica in un ruolo di controllo improprio ed estraneo alle funzioni attribuite alla magistratura requirente nell'ordinamento. Per tali ragioni, annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 6.1a, 6.1 e 6.2.

Interviene quindi il senatore CASSON (*PD*) per rilevare come l'impostazione del Governo presti il fianco a non poche critiche, giacchè rischia di determinare un autentico stravolgimento del ruolo del pubblico ministero un'alterazione sistemica procedimenti speciali per la separazione e per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Alla luce di tali ragioni, preannuncia il proprio voto di astensione.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 6.1a, 6.1 e 6.2, questi risultano respinti.

Sull'emendamento 6.3 interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale si esprime favorevolmente precisando che nel comma 2 si deve considerare la norma applicabile alla sola domanda congiunta di separazione. Conclude rilevando che, qualora la proposta emendativa 6.3, fosse accolta, si sarebbe in grado di accelerare i tempi per i procedimenti in materia di separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento della comunione legale, senza alterare l'impianto complessivo dei procedimenti speciali in materia di volontaria giurisdizione.

Posto in votazione, l'emendamento 6.3 non è approvato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritira l'emendamento 6.4, mentre il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira la proposta emendativa a sua firma 6.5.

Si passa, quindi, all'emendamento 6.80 e ai relativi subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore CUCCA (*PD*) premette che l'emendamento 6.80 necessita di una marginale correzione cosicché nel secondo periodo del comma 2 il riferimento al pubblico ministero sia sostituito da quello al procuratore della Repubblica. Ciò premesso, esprime il proprio avviso contrario su tutte le proposte subemendative, ad eccezione del subemendamento 6.80/11 di cui propone una riformulazione. Se tale riformulazione trovasse accoglimento il suo parere sarebbe favorevole.

Il vice ministro COSTA esprime apre conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni sui subemendamenti all'emendamento 6.80.

Il subemendamento 6.80/1 è ritirato. Il subemendamento 6.80/2, posto in votazione, risulta respinto. Il subemendamento 6.80/3, in seguito ad una aggiunta di firma del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), posto in votazione, non è approvato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive e ritira il subemendamento

6.80/4.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 6.80/5, 6.80/6, 6.80/7, 6.80/8, 6.80/9 e 6.80/10.

Sul subemendamento 6.80/11 il senatore GIOVANARDI (*NCD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, secondo la quale viene escluso dagli oneri di informazione in capo agli avvocati e in favore delle parti, il riferimento alla bigenitorialità e alla necessità di trascorrere il tempo con ciascuno dei genitori. Tuttavia, l'oratore precisa che la proposta di riformulazione avrebbe dovuto inserire ulteriori elementi di garanzia in favore dei figli e del rafforzamento delle procedure di conciliazione; gli è parso di cogliere, nelle parole del relatore, la disponibilità ad ulteriori modificazioni di tale subemendamento. Auspica, pertanto, che nel corso dell'esame in Assemblea ulteriori integrazioni orientate a un istituto garantista possano trovare spazio di accoglimento.

Posto quindi in votazione il subemendamento 6.80/11(testo 2), dopo che vi ha aggiunto la firma il senatore DI BIAGIO (*PI*), questo risulta approvato.

Posto quindi ai voti, risulta respinto il subemendamento 6.80/12.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 6.80 verrà posto in votazione, con la correzione apposta dal senatore Cucca e nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 6.80/11 (testo 2).

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), lamentando che qualora il testo venisse approvato si determinerebbe un assoluto snaturamento delle funzioni della magistratura requirente nel quadro complessivo del ruolo della procura della Repubblica nei procedimenti speciali in materia di stato di famiglia. Soprattutto, rischia di mutare la natura della famiglia legittima come istituto fondato sul matrimonio, le cui vicende potrebbero essere determinate senza alcune effettivo controllo pubblicistico e confinate nell'improprio alveo della mera autonomia privata delle parti.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ha ribadito l'esigenza che il relatore si faccia carico in Assemblea dell'ulteriore integrazione del testo che era sembrata emergere al momento dell'espressione del parere sul subemendamento 6.80/11 (testo 2) , la proposta emendativa 6.80, posta ai voti, risulta approvata.

L'emendamento 6.6 è decaduto per assenza del proponente.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10, l'emendamento 6.11 è dichiarato precluso, mentre l'emendamento 6.12 viene ritirato. Gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 sono tutti dichiarati preclusi,

Ritirato l'emendamento 6.17, così come l'emendamento 6.19, sono dichiarati preclusi gli emendamenti 6.20 e 6.21.

E quindi ritirato l'emendamento 6.22.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 6.23, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 6.26 e la proposta emendativa 6.28. Dopo che il senatore SUSTA (*SCpI*) ha

ritirato l'emendamento 6.29, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.30. la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira quindi l'emendamento 6.27. All'emendamento 6.31 aggiunge la propria firma il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Tale proposta emendativa, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posta ai voti, risulta approvata.
L'emendamento 6.32 viene ritirato, mentre l'emendamento 6.33, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE ritira, quindi, l'emendamento 6.70 ritenendo che il suo contenuto sia sostanzialmente superato dall'approvazione dell'emendamento 6.80.

Viene, quindi, respinto l'emendamento 6.34.

Dopo un breve confronto sull'emendamento 6.7, il PRESIDENTE lo pone in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.
L'emendamento 6.7, quindi, non è approvato.

L'emendamento 6.0.1, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (*NCD*) sugli identici emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, la seconda delle due proposte emendative viene ritirata, mentre sulla prima si apre un breve dibattito in esito al quale il senatore Mario MAURO (*PI*) ritira anche la proposta 6.0.2.

Vengono infine ritirati anche gli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il vice ministro COSTA esprime il parere in senso conforme a quello già illustrato dal relatore nel corso della precedente seduta.

Si passa, quindi, alle votazioni.

L'emendamento 12.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritira, quindi, l'emendamento 12.2a. Anche gli emendamenti 12.5 e 12.6 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sulla votazione degli identici emendamenti, 12.2 ,12.3 e 12.4, interviene per dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale si dice favorevole alla soppressione dell'articolo 12 per le medesime ragioni sistematiche che ha avuto modo di esporre nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6. Sono infatti evidenti i rischi di snaturare taluni istituti del diritto di famiglia e vi è un eccesso di devoluzione all'autonomia privata delle parti, è insito nelle norme previste dall'articolo 12 del decreto-legge.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) spiega la ragione che lo ha indotto a ritirare il proprio emendamento 12.2a ed evidenzia che le mediazioni raggiunte dal relatore e che cominciano ad assumere compiutezza nel corso dell'esame in Commissione, pur non essendo del tutto soddisfacenti,

sembrano aver condotto a risultati migliorativi del testo. Per tale ragione, non voterà in favore della soppressione dell'articolo 12.

In seguito ad un'unica votazione, gli identici emendamenti 12.2, 12.3, e 12.4 sono respinti.

L'emendamento 12.7, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'emendamento 12.80 del relatore e ai rispettivi subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il RELATORE si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte subemendative, mentre conferma il proprio avviso favorevole sul testo dell'emendamento 12.80.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa, quindi, ai subemendamenti 12.80/1 e 12.80/2 che, in esito a distinte votazioni, risultano respinti.

Viene quindi respinto altresì l'emendamento 12.80/3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BUCCARELLA (*M5S*), l'emendamento 12.80/4 risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 12.80 sul quale interviene per dichiarazione di voto il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), preannunciando il proprio voto contrario che origina da forti riserve di merito e di metodo sull'operazione volta a trasformare le regole per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, da un punto di vista di metodo, non si comprende come si possa immaginare di introdurre novità di tale portata nel testo di un decreto-legge, specie tenendo presente che il testo di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, giace in Senato da parecchie settimane e costituirebbe la sede propria per l'esame di eventuali disposizioni che consentono di accedere con celerità alla dissoluzione del vincolo matrimoniale e alla separazione tra i coniugi. Sul piano del merito, conviene sui rilievi già svolti dal senatore Caliendo, osservando come si stia erodendo ogni funzione di controllo pubblicistico sullo scioglimento del vincolo matrimoniale. Se si tengono presenti le conseguenze derivanti dalla fine del rapporto di reciproco sostegno insito nell'unione matrimoniale, si comprende come gli eccessi di semplificazione nelle procedure per accedere al divorzio siano oltremodo discutibili. Sui profili di illegittimità costituzionale e i rilievi di merito, annuncia che tornerà a far valere le ragioni della sua profonda contrarietà in sede di esame in Assemblea.

Posto in votazione, l'emendamento 12.80 risulta approvato.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 12.8.

Con riguardo all'emendamento 12.9, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE comunica che alla luce della riformulazione, accolta dalla senatrice Stefani,

l'emendamento 12.9 (testo 2), allegato al resoconto, risulta assorbito in seguito all'approvazione dell'emendamento 12.80 del relatore.

L'emendamento 12.10, posto in votazione, risulta respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.11, 12.12 e 12.13.

Sull'emendamento 12.14 il relatore CUCCA (*PD*) e il vice ministro COSTA modificano il parere già espresso e dichiarano di condividerne la portata chiarificatrice. L'emendamento 12.14, posto in votazione, risulta quindi approvato.

Sull'emendamento 12.15 interviene in dichiarazione di voto il senatore BUCCARELLA (*M5S*) per sostenere le ragioni di introdurre, come ulteriore eccezione per le procedure semplificate, anche la presenza di minori in affidamento temporaneo presso la coppia che intende sciogliere il vincolo matrimoniale. Posto ai voti, l'emendamento 12.15 risulta respinto.

L'emendamento 12.16 viene altresì respinto dalla Commissione, mentre sono ritirati i successivi 12.24, 12.17 e 12.20.

Sull'emendamento 12.18 la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si dice disponibile ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 12.18 (testo 2) allegato al resoconto, posto ai voti, risulta approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 12.19, l'emendamento 12.21 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, al pari dell'emendamento 12.22.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.23.

L'emendamento 12.0.1 viene ritirato così come gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.4.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.3 che, in seguito ad un breve dibattito cui prendono parte la senatrice FILIPPIN (*PD*), il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore CUCCA (*PD*), viene ritirato.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira quindi l'emendamento12.0.5.

L'emendamento 12.0.6 era stato dichiarato improponibile, mentre l'emendamento 12.0.7 e l'emendamento 12.0.8 vengono ritirati.

L'emendamento 12.0.9 è dichiarato inammissibile, mentre gli emendamenti 12.0.10 e 12.0.12 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

L'emendamento 12.0.11, sul quale il PRESIDENTE ricorda che vi era il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, viene ritirato dalla senatrice STEFANI (*LN-Aut*).

Esaurita la fase della votazione degli emendamenti la Commissione approva la proposta di coordinamento al testo del decreto-legge allegato al resoconto.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha espresso il proprio orientamento contrario, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune con riferimento al testo degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1612
Art. 6

6.80/1
DI BIAGIO
All'emendamento 6.80 sopprimere la lettera b) .

6.80/2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 6.80, sostituire la lettera b) *con la seguente:* b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

6.80/3
ZELLER
All'emendamento 6.80, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al presidente del tribunale competente il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede. senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».

6.80/4
ZELLER
All'emendamento 6.80, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non auto sufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso, entro il termine di dieci giorni, al presidente del tribunale competente il quale, richiesti tutti i necessari chiarimenti utili a ritenere che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».

6.80/5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, lettera b), *capoverso comma 2, dopo la parola:* «grave» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.80/6

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, lettera b) *capoverso comma 2, dopo le parole:* «non autosufficienti» *inserire le seguenti:* «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».

6.80/7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

All'emendamento 6.80, lettera b), *comma 2, sostituire le parole da:* «quando ritiene» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nei trenta giorni successivi, se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza».

6.80/8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "trasmettere", inserire le seguenti: "anche mediante posta elettronica certificata"».

6.80/9

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "trasmettere", inserire le seguenti: "anche mediante notificazione"».

6.80/10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "dieci giorni", con le seguenti: "venti giorni"».

6.80/11 (testo 2)

GIOVANARDI

All'emendamento 6.80, alla lettera c) *apportare le seguenti modifiche:*

1) Prima delle parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti» sono inserite le seguenti: «Anche in caso di assenza di figli»;

2) Dopo le parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.» sono inserite le seguenti: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori».

6.80/11

GIOVANARDI

All'emendamento 6.80, alla lettera c) *apportare le seguenti modifiche:*

1) Prima delle parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti» sono inserite le seguenti: «Anche in caso di assenza di figli»;

2) Dopo le parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e

le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.» sono inserite le seguenti: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza della bigenitorialità e della necessità per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori».

6.80/12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) Al comma 4, sostituire le parole: "da euro 5.000 a euro 50.000" con le seguenti: "da euro 100 a euro 500"».

Art. 12

12.80/1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

All'emendamento 12.80, alla lettera a), *sostituire le parole:* «quale ufficiale dello stato civile» *con le seguenti:* «o un suo delegato».

12.80/2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

All'emendamento 12.80, alla lettera a), *sostituire le parole:* «quale ufficiale dello stato civile» *con le seguenti:* «o altro ufficiale di stato civile».

12.80/3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

All'emendamento 12.80, sopprimere la lettera b).

12.80/4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 12.80 dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) sopprimere le parole da: "ovvero", fino alla fine del comma».

Conseguentemente:

1) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma.

Conseguentemente

2) comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima;

3) al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.9 (testo 2)

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio»*, aggiungere le seguenti:* «con l'assistenza facoltativa di un avvocato».

12.18 (testo 2)

STEFANI

*Al comma 3, dopo le parole «*delle parti personalmente*,», inserire le seguenti:* «con l''assistenza facoltativa di un avvocato,».

Coord.1

La Commissione

Art. 6

Al comma 1 sostituire le parole: «10 dicembre» *con le seguenti*: «1° dicembre».

Art. 12

Al comma 1 sostituire le parole: «10 dicembre» *con le seguenti*: «1° dicembre».
Al comma 5, lettera c)*, capoverso d-*ter*), sostituire le parole:* «gli accordi» *con le seguenti*: «degli accordi».

Art. 18

Al comma 1, lettera b*), capoverso, sostituire le parole:* «primo periodo» *con le seguenti:* «secondo periodo».

Art. 19

Al comma 2, lettera a*), capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, sostituire le parole:* «primo comma» *con le seguenti:* «secondo comma».

Al comma 2, lettera b)*, alinea, premettere le seguenti parole:* «al titolo IV, capo I,».

Al comma 4, lettera a*), capoverso, sostituire le parole:* «il verbale» *con le seguenti:* «del verbale».

Art. 20

Al comma 5 sostituire le parole: «9-*sexies,* del D.L. n. 179/2012» *con le seguenti:* «9-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1612
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
Titolo breve: *d.l. 132/2014 - nuove norme in materia di processo civile*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 196 (pom.) 16 settembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 197 (pom.) 18 settembre 2014	Esito: Favorevole Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 70 (pom.) 1 ottobre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rimesso alla commissione** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 202 (pom.) 1 ottobre 2014	Esito: Non ostativo
N. 71 (pom.) 7 ottobre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rimesso alla commissione su emendamenti**

N. 205 (pom.) 8 ottobre 2014	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 208 (pom.) 21 ottobre 2014	Esito: Non ostativo Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 286 (pom.) 7 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 287 (ant.) 8 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 288 (pom.) 8 ottobre 2014	Esito: Non ostativo con presupposto Esito: Non ostativo con condizioni Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 290 (ant.) 9 ottobre 2014	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

	Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 296 (pom.) 21 ottobre 2014	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Parere destinato all'Assemblea Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 299 (ant.) 23 ottobre 2014	**Nota**: Comunicazioni del Presidente in merito al ddl (e sull'emendamento governativo 1.800 interamente sostitutivo del ddl, oggetto della posizione della questione di fiducia)

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 16 (pom.) 24 settembre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 98 (pom.) 1 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 99 (pom.) 8 ottobre 2014	Esito: Favorevole con osservazioni

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 100 (pom.) 23 settembre 2014	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 101 (pom.) 24 settembre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 102 (ant.) 1 ottobre 2014	Esito: **Esame e rinvio**
N. 103 (pom.) 1 ottobre 2014	Esito: Favorevole con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 16/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014
196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Maria Alessandra Sandulli, presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (*NCD*) illustra il decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure volte allo smaltimento dell'arretrato civile, all'introduzione di strumenti stragiudiziali per la riduzione del contenzioso civile, nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata.
Il provvedimento è composto da 23 articoli, strutturati in sette capi. Il Capo I reca disposizioni riguardanti il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria,

al fine di ridurre il contenzioso civile arretrato. Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e non deve ancora essere stata assunta la decisione.

Il Capo II prevede, in caso di controversie che non riguardino diritti indisponibili, una procedura cogestita dagli avvocati delle parti volta al raggiungimento di un accordo conciliativo, senza adire un giudice. In particolare, l'articolo 3 detta il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie, quali il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L'articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore di lavoro, prevedendo che non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita.

Il Capo III reca ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. Infatti, all'articolo 12 si prevede che, qualora non vi siano figli minori o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile per concludere - anche senza l'assistenza dei difensori - un accordo di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il Capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione. Nel dettaglio, l'articolo 13 incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, mentre l'articolo 14 consente, per le cause meno complesse, il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario. Al fine di accelerare le procedure di assunzione delle prove, l'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare quali fonti di prova le dichiarazioni scritte rese al difensore anche prima del giudizio. L'articolo 16 modifica la durata della sospensione feriale dei termini processuali, riducendola da 45 a 25 giorni, e fissa a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dal 2015.

Il Capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Il Capo VI reca disposizioni per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. Con l'articolo 21, infatti, si intende ridurre i tempi di copertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamenti successivi dei magistrati.

Al Capo VII, gli articoli 22 e 23 contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all?entrata in vigore.

Considerata la natura delle disposizioni illustrate, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto alla professoressa Sandulli e introduce i lavori.

Interviene la professoressa Maria Alessandra SANDULLI, presidente dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, la quale, nel corso del suo intervento, preannuncia che consegnerà successivamente anche una memoria scritta.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che la memoria che la professoressa Sandulli farà pervenire sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

RESOCONTO STENOGRAFICO

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013***, approvato dalla Camera dei deputati
(1595) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con distinte e successive votazioni, le proposte di parere non ostativo avanzate dal relatore.

(1594) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013***, approvato dalla Camera dei deputati

(1595) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sui provvedimenti in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con distinte e successive votazioni, le proposte di parere non ostativo avanzate dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
197ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale, per R.E.T.E. Imprese Italia, Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale, e per la CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla***

maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 4.1000 riferito al disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato. Rileva, in particolare, l'eccessiva indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevista dall'emendamento 4.1000. Sottolinea, inoltre, che l'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti potrebbe determinare una difformità di trattamento dei lavoratori in relazione all'anzianità di servizio.

Propone, pertanto, di formulare un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La proposta di parere alternativo, formulata dal senatore Endrizzi, è quindi preclusa.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo avviso, infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare inopportuno, in quanto amplifica la frammentarietà degli interventi normativi relativi al processo civile. Al contrario, sarebbe necessaria una riforma strutturale, che richiederebbe approfondimenti ulteriori e l'adozione di norme di coordinamento, in ragione della complessità del sistema della giustizia civile.

Pur ritenendo condivisibile - al fine di ridurre l'arretrato in materia di processo civile e deflazionare il contenzioso - l'introduzione di modelli alternativi di composizione delle controversie, mediante il ricorso all'arbitrato e alla negoziazione assistita da un avvocato, sottolinea l'assenza del requisito dell'urgenza, soprattutto considerando che, per alcune disposizioni, è prevista una efficacia differita, a partire dal 2015.

Rileva, infine, l'incertezza della copertura finanziaria, in quanto si opera una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, pertanto, di risorse eventuali, reperite attraverso il contenimento della spesa.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice Bernini, ritiene che

la riforma del sistema processuale civile dovrebbe essere attuata attraverso un intervento normativo più ampio e meditato. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, invece, rischia di determinare una situazione di incertezza, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, e non consente, peraltro, i necessari adeguamenti a livello organizzativo.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime perplessità sulla effettiva portata deflattiva del provvedimento. A suo avviso, infatti, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, si determinerà una situazione di incertezza, con un ulteriore aggravio dell'arretrato in materia di processo civile. Sarebbe opportuno, al contrario, riformare il settore in modo organico, mediante distinti disegni di legge relativi a specifiche materie. Dopo aver sottolineato l'insussistenza del requisito dell'urgenza, annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Torrisi, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1613) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge n. 109 del 2014, che prevede la proroga, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES).

In particolare, il Capo I prevede le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, necessarie alla proroga della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali che si svolgono in Europa, Asia e Africa. Inoltre, reca norme riguardanti il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, nonché la disciplina in materia penale e contabile.

Il Capo II riguarda, invece, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Infine, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Dopo aver sottolineato che il termine per il finanziamento delle missioni è scaduto il 30 giugno scorso e che le consultazioni per il rinnovo dei COMITES devono svolgersi entro il 31 dicembre 2014, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che il provvedimento abbia un carattere disomogeneo e sia privo

dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, peraltro, le missioni oggetto di proroga hanno un carattere che sembra contrastare con il principio sancito all'articolo 11 della Costituzione. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) critica il ricorso reiterato, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, nonostante le assicurazioni fornite inizialmente in senso contrario. Inoltre, si tratta di provvedimenti dal contenuto non omogeneo e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Rileva inoltre che tale prassi, unita ad un incremento significativo della legislazione delegata, finisce per comprimere significativamente le prerogative del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(803) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine***

(1307) ***SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) ***BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

(1412) ***MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore CRIMI (*M5S*) propone di adottare il disegno di legge n. 1307 come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e accolta.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 25 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n.1307, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) ***Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b)*, sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***

(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato.

Intervengono per porre questioni e formulare osservazioni i senatori ENDRIZZI (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), LANZILLOTTA (*SCpI*) e CRIMI (*M5S*).

Successivamente, per Confindustria, svolge un intervento Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente.

Intervengono dunque per porre questioni e formulare osservazioni i senatori PAGLIARI (*PD*) e DEL BARBA (*PD*).

Hanno quindi la parola, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale.

Per R.E.T.E. Imprese Italia, prende quindi la parola Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) e il senatore COCIANCICH (*PD*).

Successivamente, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, intervengono Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA.

Ha la parola, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*).

Prende dunque la parola, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale.

Infine, per la CISL svolge il suo intervento Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

Ha dunque la parola il relatore PAGLIARI (*PD*), per porre questioni e formulare osservazioni.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 17,10.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La 1ª Commissione (Affari Costituzionali),

in sede di esame dell'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 1428,
valutata, sotto il profilo generale, l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, che comporta una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
considerato che la assoluta vaghezza dei criteri di delega attanaglia l'intero impianto normativo del disegno di legge 1428, a cui si somma una violazione in più parti degli ambiti competenziali di cui all'articolo 117, della Costituzione vigente;
considerato, inoltre, che:
la Carta costituzionale - laddove parla, nell'ambito dei "principi supremi", di una Repubblica «fondata sul lavoro» - va ben oltre il mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che direttamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;
l'emendamento 4.1000 configura, alla luce dei rilievi esposti, una lesione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del paese", dell'articolo 4, "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto" e dell'articolo 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";
in virtù della genericità della delega conferita al Governo da tale articolo - in contrasto con il disposto dell'articolo 76 Cost. - ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost) e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost), privando taluni lavoratori di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;
l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
con riferimento, inoltre, all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, riferito alla disciplina dei controlli a distanza pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori già perseguono l?obbiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all?esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106 C.c.),
esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al

capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b)*, sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo del decreto-legge, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In ordine all'emendamento 1.316, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-*bis*), secondo periodo, sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 2.251, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1551) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1554) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1569) ***Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In ordine all'emendamento 1.6, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che tale strumento appare improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (n. 107)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
202ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori ENDRIZZI (*M5S*) e BISINELLA (*LN-Aut*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell?attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Con riferimento all'emendamento 1.316, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-*bis*), secondo periodo, sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 2.251, propone di esprimere parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel ribadire la propria contrarietà al disegno di legge, concorda con i rilievi espressi dal relatore in merito agli emendamenti segnalati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con condizione, in parte contrario e in parte non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.316 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-*bis*), secondo periodo, sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni;
- sull'emendamento 2.251 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame degli emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra il disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(*Doc.* LVII, n. 2-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), considerata la rilevanza delle questioni coinvolte, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
205ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune condizioni: all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non deve essere indicato lo strumento normativo attraverso il quale il Sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali; all'articolo 5, comma 2, lettera *f)*, deve essere soppressa la parola "anche", dal momento che l'introduzione di forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza

delle amministrazioni territoriali, non può che avvenire in raccordo con queste ultime; all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia; all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti agricoli e alimentari ivi previsti dovranno essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali; all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai Comuni determinate funzioni, concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, deve essere formulata come facoltà e la normativa statale non deve contenere indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

In riferimento all'articolo 5, inoltre, rileva la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, segnala che il criterio previsto al comma 2, lettera *d)*, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali conflitti con la legislazione regionale.

Reputa opportuno, quindi, che, all'articolo 7, comma 6, sia chiarita la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.

Riguardo all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso "7-*bis*", segnala la necessità che gli obblighi ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 1.11 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-*bis*, che la disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta. Quanto agli emendamenti 1.18 e 1.19, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al Comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. In riferimento all'emendamento 1.0.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Sugli emendamenti 5.25 e 5.26 reputa necessario formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Quanto all'emendamento 6.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, alla lettera *a)*, capoverso 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia. In riferimento all'emendamento 6.8, reputa opportuno formulare un parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti. Quanto all'emendamento 7.4, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b)*, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Anche sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *a)*, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Propone di formulare un parere contrario sull'emendamento 9.11, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi. Sull'emendamento 12.0.1 reputa necessario formulare un parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici

agricole e forestali abbandonate e incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali. Quanto all'emendamento 13.0.2, ritiene debba essere espresso un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori. Sull'emendamento 23.0.13 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) chiede un chiarimento in merito alla condizione riferita all'articolo 2, comma 1.

Inoltre, esprime riserve sulle condizioni riferite agli articoli 6 e 14, con le quali si chiede che l'adozione dei decreti ministeriali sia preceduta da un'intesa in sede Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel rispondere al senatore Pagliari, osserva che - con riferimento all'articolo 2, comma 1 - l'individuazione nella norma statale dello strumento normativo attraverso il quale il Sindaco dovrà autorizzare l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private viola l'ambito di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Inoltre, sottolinea che le disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica e per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 14 del disegno di legge, per gli aspetti non riservati alla legislazione regionale, sono riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(*Doc.* LVII, n. 2-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riferisce sul documento in titolo e sui relativi allegati, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 7 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 settembre e rinviato nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

Il senatore COLLINA (*PD*) esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge delega, che si propone l'ambizioso obiettivo di snellire l'articolata struttura organizzativa della pubblica amministrazione. Ritiene opportuno, tuttavia, un approfondimento delle diverse tematiche affrontate, in considerazione dell'ampiezza e della complessità degli interventi previsti.

In particolare, sollecita un esame più approfondito della disposizione relativa alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 4, comma 1. Infatti, l'intento di semplificazione che si intende conseguire mediante tale istituto potrebbe risultare frustrato dalla sovrapposizione di norme di settore di difficile interpretazione, a volte disomogenee e tra loro confliggenti. Pertanto, anche al fine di incoraggiare gli investimenti esteri nel territorio italiano, si potrebbe redigere un testo unico, che disciplini in modo chiaro lo svolgimento delle attività economiche e i relativi controlli.

Valuta positivamente le norme relative alla dematerializzazione cartacea nella trasmissione dei dati e dei documenti, che tuttavia richiede un adeguamento tecnologico degli uffici della pubblica amministrazione, e alla riforma delle camere di commercio. A tale proposito, dopo aver criticato l'assenza di proposte da parte del sistema camerale, auspica che l'intervento governativo non disattenda le aspettative del settore.

Quanto alla delega in materia di razionalizzazione dei servizi pubblici a rete e delle società partecipate

dalle amministrazioni pubbliche, ritiene opportuno che sia ridefinito il quadro delle competenze degli enti locali. Infatti, l'evoluzione della normativa relativa alle società "multiservizi" e alla gestione per ambiti territoriali ottimali, nonché la previsione di nuove tipologie di intervento, quali l'affidamento della gestione dei servizi *in house*, rende necessario individuare entro quali ambiti gli enti locali possono esercitare la propria iniziativa nel reinvestire gli utili prodotti dalle società di gestione dei servizi.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene che il progetto di rendere più efficiente e trasparente la pubblica amministrazione sia determinante per superare i ritardi competitivi del Paese. Tuttavia, il disegno di legge del Governo appare privo di una visione complessiva, che dovrebbe restituire coerenza e omogeneità agli interventi previsti, in parte anche microsettoriali.

Reputa necessario, in primo luogo, riflettere sui motivi che hanno causato una degenerazione del rapporto tra politica e amministrazione. A suo avviso, per evitare il ripetersi delle distorsioni prodotte dall'ingresso dei partiti nella gestione dell?amministrazione pubblica, attraverso la nomina di personale fiduciario, è necessario ridefinire l'ambito di competenza degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri: si dovrebbe valorizzare il ruolo di tali uffici, anche attraverso l'integrazione di figure manageriali preposte all'attuazione dei processi di digitalizzazione e direttamente dipendenti dal Ministro, il quale risulterebbe così pienamente responsabile dell'organizzazione e dell'azione del proprio Dicastero.

Sarebbe opportuno, inoltre, identificare gli strumenti per rendere effettiva l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale, finora rimasto inattuato. A tale riguardo, la standardizzazione della interoperabilità dei diversi livelli amministrativi, con la previsione di un modello unico e universale, consentirebbe di evitare eventuali collusioni tra operatori pubblici e imprese, superabili anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Sempre con riferimento al processo di digitalizzazione, dopo aver rilevato che nel disegno di legge delega la *governance* dell'operazione risulta frammentata, sottolinea la necessità di definire un "*business plan*", con l'indicazione del termine entro il quale l'operazione di transizione al digitale dovrà compiersi.

In tema di riduzione degli uffici territoriali del Governo, sarebbe inappropriato, a suo avviso, fare riferimento all'attuale assetto delle Province, in quanto si rischierebbe una eccessiva frammentazione, che è causa di inefficienza. Al contrario, il riordino delle Province previsto dal Governo Monti avrebbe consentito una aggregazione degli uffici, che avrebbe comportato cospicui risparmi.

Quanto alla previsione di un ruolo unico della dirigenza, rileva la necessità di prevedere concorsi per figure altamente specializzate, in grado di valutare realtà molto complesse sul piano tecnico e fornire all'organo politico le informazioni necessarie per adottare scelte indipendenti.

Sottolinea, infine, che la disciplina vigente sulle società che gestiscono i servizi pubblici è rimasta inattuata; pertanto, piuttosto che introdurre ulteriori modifiche, sarebbe opportuno comprendere i motivi del mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo e limitarsi ad applicare la normativa comunitaria.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) formula osservazioni critiche sulla delega chiesta dal Governo in materia di riordino della disciplina delle società partecipate, sottolineandone l'eccessiva indeterminatezza.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, risolvere il nodo della partecipazione mista tra pubblico e privato: è frequente, infatti, che - a causa di gestioni poco trasparenti - risulti privilegiato l'interesse dell'operatore privato, il quale agisce in una posizione monopolistica sul mercato, recuperando la spesa per gli investimenti attraverso il rincaro delle tariffe. Ulteriori distorsioni, poi, sono causate dalla lottizzazione politica di tali società.

A suo avviso, le società partecipate dovrebbero assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico,

concordando finalità e obiettivi con i cittadini, al fine di garantire la qualità del servizio, soprattutto in riferimento ai beni essenziali.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene condivisibile il tentativo di incrementare l'efficienza della macchina amministrativa pubblica e contestualmente di ridurne i costi. Tuttavia si dovrebbe garantire, al contempo, la prestazione di servizi soddisfacenti per l'utenza, soprattutto dal punto di vista qualitativo.

A suo avviso, le ragioni di inefficienza sono connesse sia alla distinzione tra livello amministrativo e livello politico, che non consente una attribuzione chiara delle responsabilità di gestione, sia al condizionamento determinato dall'applicazione dello *spoil system*.

Sarebbe opportuno, quindi, implementare anche nelle società pubbliche i metodi gestionali propri del settore privato, con il riconoscimento di benefit ai soli dirigenti che hanno conseguito gli obiettivi prefissati. A tal fine, però, si dovrebbe prevedere un sistema di valutazione delle performance della dirigenza e dell'amministrazione, nel quale possano essere coinvolti i cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:
- all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non sia in ogni caso indicato lo strumento normativo attraverso il quale il Sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- all'articolo 5, comma 2, lettera *f)*, sia soppressa la parola "anche", dal momento che l'introduzione di forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza delle amministrazioni territoriali, non può che avvenire in raccordo con queste ultime;
- all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
- all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti agricoli e alimentari ivi previsti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali;
- all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai Comuni determinate funzioni, concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, sia formulata come facoltà e la normativa statale non contenga indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Si rileva, inoltre, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera *d)*, si segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente

eventuali conflitti con la legislazione regionale.
All'articolo 7, al comma 6, si invita a chiarire la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.
Si segnala, quindi, all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso "7-*bis*", la necessità che gli obblighi ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.
Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.11 parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso 5-*bis*, che la disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta;
- sugli emendamenti 1.18 e 1.19 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al Comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
- sugli emendamenti 5.25 e 5.26 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sull'emendamento 6.2 parere non ostativo, a condizione che, alla lettera *a)*, capoverso 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;
- sull'emendamento 6.8 parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti;
- sull'emendamento 7.4 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b)*, in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *a)* , in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;
- sull'emendamento 9.11 parere contrario, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi;
- sull'emendamento 12.0.1 parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate e incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;
- sull'emendamento 13.0.2 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori;
- sull'emendamento 23.0.13 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
208ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter *del codice penale***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1552) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1626) ***Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(361) ***RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali***
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), riservandosi un esame più puntuale in sede emendativa, segnala alcune questioni meritevoli di approfondimento.
Innanzitutto, in merito al riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, ritiene opportuno istituire un corpo di polizia, comprendente anche

il Corpo forestale dello Stato, con specifiche competenze in materia di presidio ambientale. In riferimento alla lettera *b)*, invece, formula osservazioni critiche circa l'attribuzione al Governo di un'ampia delega per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, con lo scopo di rafforzare contestualmente il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale disposizione, a suo avviso, appare imprimere una pericolosa svolta autoritaria, soprattutto in presenza di una legge elettorale chiaramente maggioritaria e del progetto di riforma costituzionale che, oltre a prevedere il superamento del bicameralismo perfetto, accresce notevolmente le prerogative del Governo in Parlamento.

Pur apprezzando il tentativo di ordinare e classificare le amministrazioni pubbliche, rileva che ciò potrebbe determinare dubbi interpretativi nell'applicazione delle leggi già vigenti.

Sottolinea, quindi, che il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5, volto a modificare l'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, sembra limitare la facoltà di intervento dell'amministrazione in via di autotutela, a fronte dell?esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale avviate previa segnalazione certificata, ma in assenza dei requisiti richiesti.

Infine, ritiene impropria l'attribuzione al Governo della facoltà di definire, con riferimento alle società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma, ovvero i criteri per l'internalizzazione. Sarebbe compito del Parlamento, infatti, precisare i principi direttivi nell'ambito dei quali il Governo dovrà esercitare la delega.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile l'intento - enunciato all'articolo 1 - di introdurre semplificazioni per agevolare l'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, tuttavia, sarebbe opportuno richiamare la normativa in tema di autocertificazione, spesso invece disattesa, e ampliare la possibilità di effettuare pagamenti elettronici anche a favore dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Cita, ad esempio, il pagamento del bollo auto presso lo sportello dell'ACI.

Esprime, quindi, valutazioni molto critiche sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge, volti a modificare, rispettivamente, la disciplina in materia di conferenza dei servizi e di silenzio assenso tra amministrazioni. A suo avviso, infatti, la ridefinizione dei meccanismi decisionali della conferenza, con l'introduzione del principio di maggioranza, potrebbe avere effetti dannosi dal punto di vista della tutela ambientale, in considerazione dell'estensione, prevista all'articolo 3 del disegno di legge, delle disposizioni sul silenzio assenso anche alle amministrazioni preposte alla difesa del territorio. Inoltre, al fine di garantire una efficace istruttoria per la composizione degli interessi pubblici in sede di conferenza dei servizi, sarebbe opportuno individuare le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici da coinvolgere nel procedimento decisionale.

Quanto all'articolo 5, ritiene non condivisibile la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990. Sottolinea, infatti, che, in sede applicativa, potrebbe risultare difficile per le amministrazioni valutare se effettivamente il mutamento della situazione di fatto fosse non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, tale da consentire la revoca del provvedimento. Inoltre, critica l'esclusione della revoca per i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici.

Rileva, quindi, la necessità di un riordino complessivo del comparto sicurezza, che non può limitarsi all'assorbimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in quelle delle altre Forze di polizia. Peraltro, il Corpo forestale ha competenze specifiche in campo ambientale e di tutela della biodiversità agroalimentare, a cui - a suo giudizio - sarebbe pericoloso rinunciare. Sarebbe opportuno, invece, approfondire la questione dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, attualmente sottratti al controllo statale.

Dissente, inoltre, dall'ipotesi di abolire la figura del segretario comunale, che ha la funzione di controllo di legittimità degli atti, e di prevedere un ruolo unico della dirigenza pubblica direttamente

vincolato al Presidente del Consiglio. Tale disposizione, in considerazione della revisione della rete organizzativa degli uffici territoriali del Governo e dell'attribuzione ai prefetti della responsabilità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, sembra configurare in senso eccessivamente verticistico l'amministrazione dello Stato.

Conclude, auspicando un'ampia disponibilità al confronto da parte del Governo.

Il senatore MARAN (*SCpI*) condivide l'intento del Governo di avviare un processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, che potrebbe restituire capacità competitiva ad un settore pubblico gravemente inadeguato e in ritardo rispetto a quelli degli altri Paesi europei.

Riservandosi un esame puntuale in sede di discussione degli emendamenti, sottolinea che occorrerebbe un provvedimento organico e specifico in materia di riorganizzazione delle Forze di polizia. Ritiene valido il modello adottato nei Paesi dell'OCSE, nei quali due soli corpi di polizia svolgono le funzioni di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. A suo avviso, infatti, la presenza di un numero elevato di forze dell'ordine determina sovrapposizione di competenze, incapacità di coordinamento e inefficienze. In tale ottica, annuncia la presentazione di un emendamento per il riordino delle forze di polizia impegnate in mare.

L'esame del disegno di legge delega del Governo, tuttavia, offre l'occasione per avviare l'adeguamento della forma di organizzazione territoriale dello Stato, svincolandola dalla dimensione provinciale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 15, comma 1, lettere *b)* e *d)*. A suo avviso, il Governo dovrebbe precisare secondo quali principi intende esercitare la delega in merito alla definizione dei criteri di scelta sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, nonché alla determinazione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica e per la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Sarebbe opportuno chiarire, infatti, se la disciplina che sarà prevista dal Governo con i decreti attuativi sarà conforme alla volontà espressa dai cittadini con il *referendum* del 2001.

Infine, ritiene inopportuno che il Governo preveda nel disegno di legge delega l'applicazione della legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali, prima che sia approvato il progetto di riforma costituzionale che incide in misura significativa anche sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1307, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Pagliari, propone che a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1151 in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Propone, inoltre, che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, sia anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1307

Art. 1

1.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
1.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche delle divise.".

1.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
2.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".
2.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis.* I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.".

Art. 3

3.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
3.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le parole: ", con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1".
3.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore il codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.".
3.4
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 4, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".

Art. 4

4.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
4.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, dopo la parola: "strumenti,"*, aggiungere la seguente:* "armi,".
4.3
MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto comunque divieto al personale delle Forze di polizia di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso.".
4.4
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.".

4.5

MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

3. Alle stesse sanzioni è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.".

4.6

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 286 (pom.) del 07/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che il disposto dell'articolo 3, comma 6 - ove si prevede che, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - non comporti un aggravio per le finanze pubbliche non quantificato né coperto. Per quanto attiene, poi, all'articolo 12, comma 6, chiede conferma che gli eventuali introiti derivanti dal diritto fisso di esazione ivi introdotto in favore dei comuni siano adeguati a far fronte agli adempimenti previsti a carico dei comuni medesimi dall'articolo 12 in esame. Con riguardo all'articolo 17, chiede chiarimenti sui possibili effetti onerosi che potrebbero derivare, nei procedimenti civili in cui è parte una pubblica amministrazione, dalla fissazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nella transazioni commerciali. In merito all'articolo 18, è necessario appurare il carattere *una tantum* o strutturale dell'onere, quantificato dall'articolo 22, comma 1, in 150 mila euro, derivante dall'introduzione di una specifica procedura informatizzata per la

gestione dei processi di esecuzione mobiliare e immobiliare. Circa l'articolo 22, comma 2, premesso che si è in presenza della copertura di un nuovo onere formulata sotto forma di "previsione" e non di "tetto" e fermo restando che, per le relative risorse, si dovrà provvedere a carico delle maggiori entrate di cui all'articolo 19, si ricorda che, allorché si sia in presenza di autorizzazioni di spesa, sia pure sotto forma di minori entrate, formulate come "previsione" e non quali "tetti", l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità prescrive che le norme stesse debbano sempre accompagnarsi ad una specifica clausola di salvaguardia. Sempre con riferimento al comma 2 del citato articolo 22, evidenzia l'assenza di riferimenti temporali in ordine all'imputazione, all'andamento ed alla decorrenza degli oneri e delle maggiori entrate: peraltro, in merito a quest'ultimo profilo, occorre chiarire l'ambiguità presente nella Relazione tecnica circa il carattere alternativo (rispetto al contributo esistente) o aggiuntivo del nuovo contributo unificato per la ricerca telematica introdotto dall'articolo 19, comma 3, stante il fatto che i relativi introiti sono utilizzati a copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6 e 12. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 63/2014 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti, segnala che, in relazione all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.41, 1.45, 1.47, 1.48 e 1.0.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 1.46, 1.0.3 e 01.1 (già 1.0.4). Occorre, altresì, valutare la proposta 1.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.39 e 3.40. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 3.23 (limitatamente alla lettera *c)*), 3.36 (analogo al 3.37) e 3.41. Occorre valutare, poi, le proposte 3.27, 3.43 e 3.44, che, ampliando l'ambito applicativo del ricorso alla procedura di negoziazione assistita, potrebbero determinare un decremento di gettito a titolo di pagamento del contributo unificato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 4. In relazione all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.4 e 5.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 6, 7 e 8. In relazione all'articolo 9, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 9.0.2 per acquisire la correttezza della quantificazione dell'onere mentre comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 10, occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 11, comporta maggiori oneri la proposta 11.0.1, mentre occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 12, occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 12.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12, così come sugli emendamenti agli articoli 13, 14 e 15. Per quanto riguarda l'articolo 16, occorre valutare la proposta 16.0.3 in ordine alla proroga dei giudici di pace. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine ai profili finanziari derivanti dalle proposte 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 17,occorre valutare in relazione al testo le proposte 17.4, 17.5 e 17.70. Occorre altresì valutare la proposta 17.0.3 in ordine ai possibili effetti finanziari. Occorre acquisire apposita relazione tecnica ai fini della valutazione della proposta 17.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Per quanto riguarda l'articolo 18, comporta maggiori oneri la proposta 18.0.2, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 19, comportano maggiori oneri le proposte 19.41 e 19.43. Occorre acquisire una relazione tecnica al fine della valutazione delle proposte 19.39, 19.40, 19.42, 19.46, 19.49, 19.50, 19.51 e 19.0.1. Occorre valutare le proposte 19.4 e 19.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 20, comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.2, 20.0.4 e 20.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota del Ministero della giustizia recante

le risposte ai rilievi formulati sul testo del provvedimento, riservandosi di integrarla con un'ulteriore documentazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.0.4. Occorre valutare le proposte 1.18, 1.19, 1.20, 1.24 analogo all'1.0.5 (ai fini della conferma dell'operatività della banca dati informatizzata nazionale), 1.26, 1.0.3 (ai fini del possibile inserimento di una clausola di invarianza finanziaria) e 1.0.6. In relazione all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.0.4. Comportano, invece, maggiori oneri gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6. In relazione all'articolo 3, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 3.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 4. In relazione all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28 e 5.0.29. Risulta necessaria la relazione tecnica sulle proposte 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.16. Occorre valutare, alla proposta 5.24, l'inserimento, al comma 4, della previsione secondo cui gli schemi dei decreti legislativi devono essere provvisti di apposita relazione tecnica. Occorre valutare, all'emendamento 5.0.4, i costi di funzionamento della commissione consultiva ivi istituita. In relazione all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.28. Occorre valutare gli emendamenti 6.0.16 (analogo all'1.26, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19) e 6.0.25 (analogo al 6.0.27). In relazione all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.1, 7.2, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6 e 7.0.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.8 e 7.0.1. Occorre valutare la proposta 7.35. In relazione all'articolo 8, comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.0.3. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1. In relazione all'articolo 9, comporta maggiori oneri l'emendamento 9.0.2, mentre richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1. In relazione all'articolo 10, occorre valutare gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.0.1. In relazione all'articolo11, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 11.2. In relazione all'articolo 12, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 12.3 (analogo al 12.10). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 13. In relazione all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulle proposte 14.0.1 e 14.0.25. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.19. Occorre valutare le proposte 14.0.13, 14.0.14, 14.0.22 e 14.0.23 (analogo al 14.0.24). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli da 15 a 22. In relazione all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.15 e 23.0.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 23.0.5, 23.0.8 e 23.0.11. Occorre, infine, valutare le proposte 23.0.10 e 23.0.14. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***

(Parere all'8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in sostituzione del relatore D'Alì, sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - all'articolo 1, comma 4, primo periodo, si inseriscano, in fine, le seguenti parole:" e di quelle competenti per i profili finanziari"; - all'articolo 1, comma 7, si inserisca, in fine, il seguente periodo: "In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra poi gli emendamenti al disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di neutralità finanziaria delle proposte 1.11, 1.21, 1.23 e 1.26. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO formula un avviso di nulla osta sulle proposte 1.11 e 1.21.

In relazione all'emendamento 1.23, avverte che la valutazione non ostativa è condizionata alla previsione che gli oneri connessi all'istituzione e alla tenuta dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela siano posti a carico degli iscritti.

Infine, formula una valutazione contraria sulla proposta 1.26, ritenendo che sul punto sia necessario acquisire un'apposita relazione tecnica, in quanto essa istituisce il registro delle patenti nautiche.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva come l'articolo 1 del disegno di legge del Governo n. 1577 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche preveda l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna quantificazione dell'onere né relativa copertura. Ne consegue come il parere testé reso sulla proposta 1.26 possa apparire contraddittorio rispetto al predetto disegno di legge.

Il vice Ministro rileva che l'emendamento 1.26 prevede l'istituzione *ex novo* dell'anagrafe delle patenti nautiche, con conseguente necessità di acquisire la relazione tecnica.

Alla luce dei chiarimenti acquisiti dal Governo, il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.26. In merito all'emendamento 1.23, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al numero 1., in fine, del seguente periodo: «Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti.». Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (n. 105)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, assegnato alla Commissione bilancio per l'esame dei profili finanziari, è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, stante il fatto che l'articolo 3, comma 2, prevede la costituzione, presso il Ministero dei beni culturali, di una banca dati per la ricerca delle opere orfane, per un onere pari a 150 mila euro per il 2014, a valere sul fondo di rotazione per le politiche europee, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (ant.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
287ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario ZANETTI mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato, recante chiarimenti sul testo del provvedimento in titolo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia come la nota suddetta non contenga chiarimenti sull'articolo 12, comma 6, circa l'adeguatezza degli introiti, connessi alla registrazione degli accordi di separazione e di divorzio, a fungere da mezzi di copertura dei nuovi adempimenti posti a carico delle amministrazioni comunali.

Il sottosegretario ZANETTI fornisce rassicurazioni su tale aspetto, facendo presente che, nella nota del

Ministero della giustizia messa a disposizione dal vice ministro Morando nella seduta di ieri, si sottolinea come gli introiti connessi alla registrazione di tali atti risultino sufficienti a consentire ai comuni di espletare tali adempimenti, che, comunque, non determinano problemi organizzativi di alcun tipo.

Il presidente AZZOLLINI condivide le rassicurazioni fornite dal Ministero della giustizia, rilevando, anche in base alla sua precedente esperienza di sindaco di un comune di medie dimensioni, che i nuovi adempimenti legati alla registrazione degli atti di separazione e di divorzio possono essere agevolmente sostenuti da un'amministrazione comunale.

La senatrice ZANONI (*PD*) si associa alle considerazioni del Presidente, evidenziando, peraltro, che il contributo di sedici euro a foglio, connesso alla registrazione degli atti, rappresenta un introito adeguato a far fronte ai nuovi adempimenti.

Il relatore LAI (*PD*) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, svolta congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, lo scorso 24 settembre, era emersa la difficoltà del nuovo organismo a validare il quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, in tempo utile per l'esame parlamentare di tale documento.

Per scongiurare il rischio che il Parlamento approvi una risoluzione sulla Nota di aggiornamento basata su un quadro programmatico non ancora asseverato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, comunica di aver inviato al Presidente del Senato una missiva in cui si rappresenta la necessità di una programmazione dei lavori sulla Nota di aggiornamento che si concludano solo una volta che sia pervenuta la validazione del citato quadro macroeconomico programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Nell'avvertire che la missiva in questione è stata inviata, per conoscenza, anche al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, fa, poi, presente, che un'analoga iniziativa è stata intrapresa, presso la Camera dei deputati, dal Presidente della Commissione bilancio, onorevole Boccia.

Si riserva di tenere informata la Commissione su eventuali seguiti di tale iniziativa e informa che nella giornata di lunedì 13, ove autorizzate, avranno luogo le audizioni, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, in relazione al documento in questione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
288ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: è confermata, con riferimento all'articolo 3, comma 6, la gratuità della prestazione resa dall'avvocato, nei casi in cui assista una parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in merito all'articolo 12, comma 6, l'introito aggiuntivo derivante dal diritto fisso di esazione, ivi introdotto in favore dei comuni, potrà essere utilizzato a compensazione delle spese di funzionamento per l'espletamento dei nuovi adempimenti di registrazione degli accordi di separazione e di divorzio, i quali, comunque, non risultano suscettibili di determinare effetti negativi sull'organizzazione e sui carichi di lavoro degli enti locali interessati; l'onere derivante dall'articolo 18, che introduce una procedura informatizzata di gestione dei processi di esecuzione mobiliare e immobiliare, presenta carattere *una tantum*; il

contributo unificato previsto dall'articolo 19, comma 3, per l'istanza di ricerca telematica, è aggiuntivo rispetto a quello dovuto per l'istanza, l'assegnazione o la vendita di beni pignorati; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto: che l'articolo 17 non determini un incremento delle spese a carico delle amministrazioni pubbliche, a titolo di pagamento dei saggi legali di interesse; con riferimento all'articolo 22, comma 2, della sostanziale gradualità, anche di natura temporale, degli effetti, in termini di cassa, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, con le minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6 e 12. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 22, dopo il comma 2, si inseriscano i seguenti: «2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente decreto-legge e riferisce, in merito, al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 19, comma 3, del presente decreto-legge, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio. 2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui secondo periodo del precedente comma.»".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni svolte nella seduta antimeridiana di oggi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI fa, poi, presente la necessità di procedere all'esame degli emendamenti.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) rilevano che l'assenza del rappresentante del Governo rende inopportuno avviare l'esame delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta, in attesa dell'arrivo di un rappresentante dell'Esecutivo.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE, stante la reiterata assenza del rappresentante del Governo, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290 (ant.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1607-A) ***Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 (identica all'emendamento 3.0.1, su cui era stato espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito), mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al Relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore BROGLIA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 1, il presidente AZZOLLINI concorda con la segnalazione del relatore circa gli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme. Successivamente, formula un avviso non ostativo sull'emendamento 1.6, mentre segnala la sussistenza di profili di criticità nella proposta 1.0.2.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento 1.0.2 non presenti elementi di onerosità.

Successivamente, il vice ministro MORANDO formula un avviso non ostativo sull'emendamento 2.8 e concorda, altresì, circa la valutazione di onerosità delle proposte 3.39 e 3.40.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede quali siano i motivi dell'onerosità della proposta 3.40.

Il PRESIDENTE avverte come tale emendamento introduca un credito d'imposta, senza la quantificazione dell'onere e, oltretutto, coperto sul bilancio a legislazione vigente.

In seguito, il vice ministro MORANDO formula un avviso contrario sugli emendamenti 3.23 (limitatamente alla lettera *c)*), 3.36, 3.37 e 3.41, che ampliano la possibilità di ricorso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Prospetta, invece, la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposta 3.27, 3.43 e 3.44, che estendono l'ambito applicativo del ricorso alla procedura di negoziazione assistita.
Si esprime, quindi, in senso conforme al Relatore, circa l'onerosità delle proposte 5.4, 5.9, 9.0.2 e 9.0.3, mentre rileva come l'emendamento 10.0.1 non determini direttamente maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di esprimere una valutazione di contrarietà semplice sull'emendamento

10.0.1, che introduce un potenziamento degli strumenti di contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

Il rappresentante del GOVERNO conviene, quindi, sull'onerosità delle proposte 11.0.1, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.5 e 16.0.6.

Rileva l'assenza di onerosità dell'emendamento 12.7, mentre si esprime in senso contrario sulla proposta 16.0.3, riguardante la proroga dei giudici di pace, per la cui valutazione sarebbe necessario acquisire apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, nel concordare con le valutazioni del rappresentante del Governo, sospende la seduta, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,10.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sugli emendamenti all'articolo 17, concordando con la richiesta di relazione tecnica sulla proposta 17.0.2. Invece, sugli altri emendamenti segnalati dal relatore a tale articolo, esprime un avviso di nulla osta.

Nel concordare, poi, con il relatore, circa la segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali si richiede la relazione tecnica, riferiti agli articoli 18, 19, 20 e 21, si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 19.4 e prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 19.7.

Il relatore LAI (*PD*) chiede un approfondimento sull'emendamento 19.0.1.

Il vice ministro MORANDO fa presente come, secondo la Ragioneria generale dello Stato, non sussistano profili di criticità finanziaria su tale proposta, che è volta ad evitare il sequestro di somme destinate da Paesi stranieri all'attività istituzionale delle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari con sede in Italia, adeguandosi così alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni ed evitando il protrarsi di un contenzioso che, il più delle volte, vede soccombere lo Stato italiano.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) paventa il rischio che con tale emendamento la destinazione per finalità istituzionali di somme accreditate presso ambasciate e consolati sia suffragata da una semplice autocertificazione della sede diplomatica interessata, anziché da un accertamento giurisdizionale.

Il vice ministro MORANDO osserva come tale emendamento risponda ad un principio generale del diritto internazionale peraltro seguito anche dalle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Il PRESIDENTE propone l'approvazione, sull'emendamento 19.0.1, di un parere di semplice contrarietà, al fine di segnalare il possibile rischio che ne derivino condotte sleali o elusive.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.41, 1.45, 1.47, 1.48, 1.0.1, 1.1, 1.46, 1.0.3, 01.1 (già 1.0.4), 3.39, 3.40, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.41, 5.4, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.1, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.41, 19.43, 19.39, 19.40, 19.42, 19.46, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.5, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.27, 3.43, 3.44, 10.0.1, 19.7 e 19.0.1. Su tutte le altre proposte esprime, infine, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE annuncia l'intenzione di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, per chiedere la posticipazione alla seduta antimeridiana di mercoledì prossimo, 15 ottobre, dell'esame in Assemblea della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, quest'anno particolarmente complessa, in modo da garantire a questa Commissione un congruo lasso temporale per l'esame di un documento contabile di estrema importanza, posto che in esso sono determinati i saldi di finanza pubblica a cui il Governo si dovrà attenere in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2015 e per consentire ai senatori un attento esame delle memorie che saranno sicuramente consegnate nelle audizioni congiunte, che si svolgeranno lunedì prossimo presso la Camera dei deputati.

Il senatore SANTINI (*PD*) condivide l'opportunità di avanzare una richiesta di posticipo dell'esame in Assemblea della Nota di aggiornamento del DEF, sottolineando, tuttavia, la necessità di programmare i lavori della Commissione bilancio in modo da permettere un attento esame del documento contabile entro la giornata del 14 ottobre.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) condivide a sua volta la necessità che la Commissione possa esaminare con la dovuta attenzione la Nota di aggiornamento, e, facendo altresì presente che lo spazio temporale che l'Assemblea dedicherà all'esame di tale documento contabile sarà, in ogni caso, abbastanza contenuto, dichiara, pertanto, di aderire alla proposta del Presidente.

Conviene infine la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
296ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti identici o sostanzialmente corrispondenti a quelli già presentati nella Commissione di merito, che si ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera *c)*), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11. Conferma, poi, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7 e 19.0.1. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300 e 20.0.301. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.302. Occorre, poi,valutare le proposte 2.301, 2.302 e 21.0.300. Chiede, infine, conferma dell'assenza di effetti

onerosi, anche indiretti, connessi agli emendamenti 14.0.300, 16.301 e 16.600. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del Relatore sugli emendamenti recanti maggiori oneri e su quelli per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica. Conviene, altresì, sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.44, 19.7 e 19.0.1.

Per quanto riguarda, invece, le proposte su cui risulta opportuno un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.301, che attiene all'ambito applicativo dell'istituto del gratuito patrocinio, mentre rileva il carattere ultroneo della copertura finanziaria della proposta 2.302. Esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 21.0.300 e conferma l'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, derivanti dalle proposte 14.0.300, 16.301 e 16.600.

Il presidente SANGALLI concorda con le valutazioni formulate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300, 20.0.301 e 5.302. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7, 19.0.1 e 2.301. Sull'emendamento 2.302, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "conseguentemente" fino alla fine della proposta emendativa. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1314) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUALDANI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma del fatto che l'implementazione dei punti di collaborazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo - qualora produttivi di oneri - siano rimessi ad appositi provvedimenti attuativi volti ad individuare anche gli adeguati mezzi di copertura.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1532) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti sulla congruità della quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica, posto che la stima dei costi per le videoconferenze appare sovrastimata, mentre, al contrario, sembra essere sottostimato l'onere derivante dal costo dei biglietti aerei.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1260) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, al fine di appurare, con riferimento all'articolo 14, la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla Relatrice.

Il presidente SANGALLI propone, pertanto, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1554) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h)* ed *i)*, occorre richiedere elementi atti a comprovare l'effettiva possibilità, da parte degli atenei, di provvedere all'attivazione dei previsti corsi nell'ambito della propria autonomia gestionale e avvalendosi delle sole risorse per loro già previste nell'ambito delle dotazioni ordinarie e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai decreti delegati di cui all'articolo 9, comma 2, occorre valutare la previsione del parere anche delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 10, istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, si richiedono gli elementi idonei a fornire un riscontro in merito alla congruità dei parametri adottati dalla Relazione tecnica nella determinazione dell'onere, nonché un prospetto pluriennale degli effetti finanziari aggiuntivi attesi dall'istituzione del nuovo ruolo, in relazione alle unità che è stabilito vi affluiranno, fornendosi, a tal fine, anche i prospetti di computo del differenziale medio annuo unitario da porre a carico del *budget* assunzionale. Per i profili di copertura, pur considerando che gli effetti del maggiore onere - secondo la Relazione tecnica assai limitati, venendo assorbiti dalle due o tre unità annue che cesseranno dal servizio, per i prossimi anni, dall'attuale dirigenza sanitaria - risulteranno comunque a carico delle risorse che si renderanno disponibili per effetto del *turn over* del dicastero, andrebbero comunque acquisite adeguate rassicurazioni in merito alla piena compatibilità del meccanismo di "assorbimento" previsto, con la programmazione delle assunzioni che si renderanno necessarie a garantire, anche nei restanti profili professionali, per i prossimi anni, i livelli minimi di funzionamento del medesimo dicastero. In merito all'articolo 14, richiede elementi circa l'effettiva possibilità che il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.), sia pure come mera estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, possa essere realizzato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la sua implementazione potrebbe richiedere un cospicuo sforzo in termini di *software* e aggiornamento del personale dedicato. Richiede, poi, elementi di analogo tenore in merito all'articolo 21, in ordine alla gestione dell'anagrafe degli equidi. Altresì, con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si segnala l'opportunità di escludere la corresponsione di emolumenti di qualsiasi tipo e di rimborsi al medico veterinario presente nella commissione di vigilanza. Per quanto concerne l'articolo 19, recante delega al Governo in materia di

tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani, chiede conferma che i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *g)*, *h)* ed *n)*, possano essere attuati senza la previsione di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Per ulteriori rilievi, rinvia al *dossier* n. 61/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'opportunità di prevedere, sugli schemi dei decreti di attuazione, anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché di inserire l'esplicito divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese di qualunque tipo ai componenti della commissione preposta alla gestione dell'anagrafe degli equini.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (ant.) del 23/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzione del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Nel dettaglio, fa presente che la relazione tecnica ha verificato positivamente il maxiemendamento e che questo comprende, rispetto al testo esaminato dalla Commissione di merito, alcune novelle di carattere procedurale, mentre, sotto il profilo finanziario, l'unica modifica di rilievo è rappresentata dall'articolo 21-*bis* che istituisce l'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristina l'ufficio del giudice di pace di Barra. Gli oneri derivanti da tale modifica e la relativa copertura sono peraltro partitamente analizzati dalla relazione tecnica, che risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ricorda, infine, che l'articolo 19-*bis* del maxiemendamento riproduce una disposizione sui crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, che, in sede di parere alla Commissione di merito, era stata oggetto di una valutazione di semplice contrarietà.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rappresenta il rischio che l'istituzione di nuovi uffici del giudice di

pace finanziati a carico del bilancio dello Stato possa dare adito alla presentazione di ricorsi da parte di altri enti locali che devono sopportare oneri analoghi sui loro bilanci, con costi connessi al contenzioso così determinatosi.

Il PRESIDENTE ritiene che tale eventualità possa verificarsi, ma che non risulti prevedibile, non configurandosi una posizione di diritto soggettivo tale da dare adito a condotte emulative.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, preannuncia, quindi, che riferirà all'Assemblea sui profili di ordine finanziario emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE rammenta che, nella seduta pomeridiana di ieri, l'esame delle proposte emendative era giunto fino all'articolo 10 incluso.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 11.2.

Il vice ministro MORANDO, nel concordare con tale valutazione, segnala altresì profili di criticità insiti nell'emendamento 11.3, che consente allo Stato centrale di ingerirsi nella gestione di risorse di competenza regionale.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 11.3 sia censurabile, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché comporta anche un irrigidimento nella gestione del bilancio.

Passando agli emendamenti all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso negativo sulle analoghe proposte 12.3 e 12.10, mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Il PRESIDENTE fa, quindi, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 13, nonché agli articoli da 15 a 22.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.3, 12.3, 12.10, 12.0.1 e 12.0.2. Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.2. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 11, 12 e 13, nonché agli articoli da 15 a 22. Resta sospeso l'esame delle proposte emendative relative agli articoli 14 e 23, nonché degli emendamenti 7.2 e 7.0.1, precedentemente accantonati, oltre che di tutte le riformulazioni.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottolinea la necessità che le audizioni sui disegni di legge di stabilità e di bilancio 2015, che si svolgeranno congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, vengano programmate in maniera da consentire ai parlamentari un approfondimento preventivo dei documenti di bilancio, considerato che i relativi articolati non sono ancora disponibili.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) si associa alla richiamata necessità che il ciclo di audizioni sia programmato in modo da consentire ai parlamentari di avere una conoscenza dell'articolato dei disegni di legge di stabilità e di bilancio.

Il PRESIDENTE, nel condividere tale osservazioni, ricorda che quest'anno la programmazione delle audizioni sui documenti di bilancio spetta alla presidenza della V Commissione della Camera dei deputati, alla quale rappresenterà la necessità che il confronto con i soggetti da audire sia programmato secondo una tempistica che consenta sia a questi ultimi sia ai parlamentari un'adeguata conoscenza del contenuto dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, il cui articolato, come noto, non è ancora stato pubblicato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** : parere non ostativo

alle Commissioni 3a e 4a riunite :

(1613) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni***

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo

1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) **Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario limitatamente all'articolo 9)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il relatore TOMASELLI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizionato allo stralcio dell'articolo 9 che altrimenti è un parere contrario sull'articolo stesso.

Il senatore SCALIA (PD) condivide la proposta di parere, segnalando, al contempo, che già oggi nella Conferenza dei servizi, richiamata all'articolo 2, si decide sulla base degli interessi prevalenti.
Il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) condivide la proposta del relatore in merito all'articolo 9.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), condividendo la proposta del relatore, pone l'accento, in relazione all'articolo 2, sul tema dell'autocertificazione.

Il presidente MUCCHETTI (PD) condivide la proposta di parere del relatore, soprattutto quanto all'articolo 9, sul quale conferma l'impegno politico della Commissione a promuovere nelle sedi opportune iniziative modificative che vadano nella direzione di quanto indicato nel parere.

Il senatore GIROTTO (M5S) e il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) dichiarano il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto ai voti e approvato il parere.

(1612) **Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi per il parere alla 2ª Commissione permanente, che reca un complesso di norme in materia di processo civile e introduce nell'ordinamento disposizioni volte, da un lato, a ridurre il contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo attraverso un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia abbia scalato ben 37 posizioni nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale sull'efficienza della giustizia passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Come indicato dal citato rapporto "Doing Business", i tribunali sono indispensabili per gli imprenditori perché interpretano le regole del mercato e tutelano i diritti economici. Tribunali efficienti e trasparenti incoraggiano nuovi rapporti commerciali in quanto le imprese sanno di potervi contare in tempo utile quando un nuovo cliente non paga. In particolare, procedure rapide sono indispensabili per le piccole aziende, le quali possono non disporre delle risorse necessarie per continuare l'attività mentre attendono l'esito di una lunga controversia giudiziaria

Quanto è efficiente la giustizia italiana nella risoluzione delle controversie commerciali? Sulla base dei dati raccolti da "Doing Business 2014", sono necessari 1.185 giorni, si devono seguire 37 procedure e si deve affrontare un costo pari al 23,1 per cento del valore della causa. L'Italia nella relativa classifica si trova al 103° posto, mentre il Lussemburgo è al 1°, la Germania al 5°, la Francia al 7°, gli Stati Uniti all'11°, il Belgio al 16°, la Cina al 19°, la Svizzera al 20°, il Giappone al 36° e il Regno Unito al 56° posto.

Tra il 2009 e il 2013 la Banca mondiale non ha rilevato riforme utili al miglioramento della situazione

in Italia, mentre nel 2014 ha riconosciuto al Paese di aver approvato i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e di aver semplificato alcune procedure legali.

Insomma, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.

L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediante gli strumenti allo scopo introdotti.

Il Capo I del decreto legge in conversione - composto dall'articolo 1 - prevede che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel Codice di procedura civile espressamente richiamate), con l'esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 stabilisce che il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà il pagamento solidale delle spese legali.

È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le disposizioni di cui al Capo II del decreto legge in conversione (articoli da 2 a 11) hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge medesimo. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse si aggiungano agli strumenti esistenti mutuando soluzioni già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In particolare l'articolo 2 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato definendola, al comma 1, come l'accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

L'articolo 3 della proposta normativa illustrata prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei casi di mediazione obbligatoria, costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Dall'operatività della norma sono poi escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il capo V (articoli da 17 a 20) contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti), al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni

commerciali, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

Con l'articolo 18 ("Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione") si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di risorse di personale di cancelleria si è ora ritenuto di avvalersi, sia delle potenzialità dello strumento informatico sia della collaborazione del creditore procedente, introducendo la nota di iscrizione a ruolo e stabilendo gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione. Correlativamente sono state modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

L'articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) è volto in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, governato - anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione - dalla regola inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 26 del Codice di procedura civile, ai sensi del quale per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Secondo la relazione di accompagnamento l'innovazione proposta con il nuovo articolo 26-bis del Codice di procedura civile è diretta a favorire la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, sia per consentire all'esecutato un più agevole ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell?articolo 546, secondo comma, del Codice di procedura civile, sia per ridurre ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.

L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo, e consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del Codice di procedura civile. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

L'articolo 19, comma 1, lettera h) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del Codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la

liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del Codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

L'articolo 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Si stabilisce in particolare che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche .

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Per quanto di competenza della Commissione, si fa presente che con la previsione dello strumento della negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie civili il Governo intende mettere in campo un ulteriore strumento deflattivo del processo civile. Si segnala, tuttavia, che le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione in Italia sono già numerose. Si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali, le Authority pubbliche, i Corecom e i patronati. Nel 2010 era stato poi introdotto uno strumento simile a quello in esame (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 272/2012 - e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) che nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi.

Nei primi tre mesi del 2014 (dati Ministero della giustizia) sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale)

Quindi l'efficacia di tale intervento si deve misurare in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi.

La riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri (articolo 1) potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati.

Un altro aspetto problematico relativo invece alla negoziazione assistita è che, secondo fonti Unioncamere, permangono settori di contenzioso in cui la mediazione o la negoziazione assistita non trova di fatto applicazione: sanzioni amministrative, controversie previdenziali e responsabilità civile.

Quanto alle cause di lavoro (64.000 anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 (negoziazione assistita) e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), si segnala che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo alle spese.

La negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura, quali i contatti tra

avvocati delle parti, che già avviene in tutti i procedimenti. Occorre quindi che il Governo chiarisca gli elementi chiave che possano determinare il successo di tale strumento.

Infine, occorre prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati, un incentivo economico perché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

La senatrice FISSORE (PD), in relazione all'osservazione critica del relatore sulla riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri, di cui all'articolo 1, ricorda che, a causa della crisi economica, molti studi legali si sono trovati in difficoltà. Dunque non ritiene plausibile che gli avvocati possano essere disincentivati a prestare la loro opera come mediatori o arbitri, anche perché comunque verranno coinvolti solo i professionisti che avranno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'ordine.

Il senatore SCALIA (PD) osserva che gli avvocati non hanno interesse a prolungare il più possibile le cause. Al contrario, ritiene che oggi il guadagno sia legato alla rapidità della conclusione delle controversie.

Nel merito della relazione, condivide i rilievi critici al procedimento arbitrale per le liti pendenti e alla negoziazione assistita da un avvocato. Nel primo caso in quanto restano da stabilire alcuni aspetti tecnici, come ad esempio, l'operatività di preclusioni e decadenze; nel secondo caso in quanto la formalizzazione di una procedura già ufficiosamente in essere tra gli avvocati delle parti in causa comporterà un aggravio dei costi per le imprese. Ad ogni modo, ritiene opportuno prevedere degli incentivi per rendere appetibili gli strumenti e le procedure della giustizia alternativa.

Giudica, invece, positivamente la misura prevista dall'articolo 17, cioè uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ritiene opportuno disporre di un tempo maggiore al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) concorda con la proposta del senatore Consiglio.

Il presidente MUCCHETTI ritiene condivisibile la richiesta dei colleghi Pelino e Consiglio e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(320) **DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**
(1389) **DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 320, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1389

e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 320, nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1389, di iniziativa del senatore De Cristofaro, recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche". In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1389 all'esame del disegno di legge n. 320, di materia analoga.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

(1110) **Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**
(1410) **BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space**
(1544) **TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, martedì 30 settembre, l'audizione informale di rappresentanti della European Space Agency - ESA. Informa inoltre che eventuale documentazione che gli auditi dovessero far pervenire nei prossimi giorni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, propone ai Commissari il calendario provvisorio delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 376 sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (Terna, Enel, Eni, Finmeccanica e Cassa depositi e prestiti), le cui date sono pubblicate sulla pagina web della Commissione.

In conclusione, informa la Commissione dell'intenzione di ampliare l'analisi anche ad altre società, come il Gruppo FS Italiane e Poste Italiane, in quanto ritiene compito del Parlamento dare indicazioni complessive sul ruolo dell'azionista pubblico. Per queste ultime preannuncia di attivare le opportune intese per concordare le date delle audizioni.

La Commissione conviene sul calendario proposto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione dell'articolo 9 sul quale il parere è contrario in quanto la completa cancellazione del contributo obbligatorio in favore delle Camere di Commercio impedirebbe il mantenimento di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile. Inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle performance positive in termini di qualità e tempestività dei servizi finora erogati e rappresentando uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Il parere favorevole sui restanti articoli è reso con le seguenti osservazioni:

- quanto all'articolo 1, a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese, valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;
- quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implichino riflessi sullo sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per l'adozione delle decisioni medesime;
- quanto all'articolo 3, comma 3, a prevedere modalità certe di chiusura delle procedure in caso di mancato accordo tra le amministrazioni, in particolare qualora siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;
- quanto all'articolo 4, a definire in modo più puntuale il campo di applicazione delle disposizioni con particolare riguardo alle attività sottoposte a SCIA, riducendo a tal fine i casi di esclusione attualmente previsti;
- quanto all'articolo 14, pur osservando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo standard predefiniti prima e dopo l'attuazione della delega, a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate distinguendo, in particolare, tra società interamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, controllate di diritto, di fatto e partecipate congiuntamente ad altri soggetti;
- quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell?Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 99 (pom.) dell'08/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore MESSINA (*FI-PdL XVII*) interviene per chiedere chiarimenti in merito al contenuto del parere sul concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui all'articolo 20.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda come il concordato "in bianco" sia stato introdotto nel 2012 come riforma alla legge fallimentare e alla legislazione collegata, con il duplice obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e di permettere la prosecuzione dell'attività di impresa. Al

tempo stesso, sottolinea che in questo anno e mezzo di applicazione della nuova normativa sono emerse alcune criticità e distorsioni, che hanno interessato, per esempio Seat Pagine Gialle.

Entrando nello specifico, cita il caso di amministratori che forzano la situazione per ottenere una ristrutturazione del debito cui non avrebbero accesso o di fondi speculativi che comprano al valore di mercato il debito di un'azienda in crisi per mettere le mani sulla relativa liquidità di cassa.

Il senatore MESSINA (*FI-PdL XVII*) giudica un caso limite quello citato dal Presidente relativo a Seat Pagine Gialle, mentre riscontra un concreto rischio che l'attuale proposta di parere, sul punto in questione, penalizzi gli azionisti per comportamenti degli amministratori.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ritiene fondamentale tutelare le aziende con azionariato frastagliato e nelle quali c'è più distanza tra *management* e società.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore SCALIA (*PD*) condivide le critiche all'istituto della negoziazione assistita da un avvocato, soprattutto per quanto riguarda l'RC Auto, e apprezza la misura prevista dall'articolo 17 del provvedimento, cioè uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.

Infine, nel dichiararsi d'accordo con il Presidente quanto alla parte dello schema di parere sul concordato con continuità aziendale, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), pur riconoscendo al Presidente di aver accolto nel testo alcune delle indicazioni emerse nel dibattito, ritiene rimangano ancora dei dubbi e delle perplessità sulla parte del parere relativa al concordato con continuità aziendale. Preannuncia, dunque, il voto di astensione del proprio Gruppo.

-

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), denunciando la mancanza nel provvedimento di alcune misure che ritiene indispensabili per ridurre il contenzioso civile, preannuncia il voto di astensione sullo schema di parere, di cui pure condivide alcuni aspetti.

La senatrice GAMBARO (*Misto*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere che, risultando parità di voti favorevoli e di astensioni, non è approvato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame del provvedimento in titolo per passare all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

(*Doc.* LVII, n. 2-bis) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra la nota di aggiornamento al DEF, che fornisce il nuovo quadro macroeconomico e indica gli obiettivi di politica economica.

La situazione congiunturale italiana si inquadra in un contesto europeo di crescita debole nel 2014 e di crescita più sostenuta nel 2015. L'Italia invece permane in lieve recessione nel 2014 e sconta una velocità più lenta rispetto agli altri paesi dal 2015 in poi.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha di recente rivisto leggermente al ribasso le previsioni economiche per l'Area dell'Euro a 0,9 per cento nel 2014, 1,6 per cento nel 2015 e 1,9 per cento nel 2016.

Dal punto di vista macroeconomico le più recenti proiezioni per l'Italia indicano una revisione al ribasso delle stime del PIL per il 2014 e 2015 rispetto alle originarie previsioni incluse nel DEF. Il 2014 dovrebbe chiudere con una variazione negativa del prodotto interno lordo (PIL) di -0,3 per cento rispetto al 2013 (nel DEF era previsto +0,8 per cento), mentre la crescita del PIL nel 2015 è ora stimata a +0,5 per cento (rispetto a +1,3 per cento del DEF).

La significativa revisione del quadro macroeconomico nel 2014 di circa 1,2 punti percentuali di PIL è dovuta, secondo le valutazioni governative, per 0,5 per cento ad un peggioramento delle variabili esogene internazionali (crescita del commercio internazionale minore delle attese e incremento del prezzo del petrolio), per 0,5 punti percentuali di Pil al minor impatto sulla crescita del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione) spiegato da un profilo di pagamenti effettuati risultato più graduale per problemi amministrativi, per 0,2 punti percentuali come minor impatto delle riforme sul PIL dovuto a ritardi di implementazione.

In termini di obiettivi di finanza pubblica, il Governo annuncia di differire al 2017 l'obiettivo di medio termine (cosiddetto *Medium term objective* o MTO) ossia il pareggio del saldo strutturale. Tale decisione è motivata dal Governo sulla base dell'inasprimento delle condizioni dell'economia che si configura come un evento eccezionale. Inoltre, il Governo intende avvalersi della flessibilità concessa dalla legislazione nazionale e dai regolamenti europei per attuare un ambizioso piano di riforme per favorire il ritorno dell'economia su un sentiero sostenuto di crescita potenziale. Per il 2015 intende quindi migliorare il saldo strutturale dello 0,1 per cento nel 2015, dello 0,5 per cento nel 2016 e dello 0,4 per cento nel 2016.

In termini nominali, confrontando i saldi di finanza pubblica programmatici e tendenziali per il 2014-2016, si desume che il governo farà manovre espansive nel 2015 e nel 2017 pari, rispettivamente a 0,7 e 0,4 punti percentuali di PIL, mentre non sono previste manovre correttive per il 2014 ed il 2016.

Per quanto concerne il debito, il 2014 dovrebbe chiudersi con un rapporto debito/PIL al 131,6 per cento, inferiore al livello stimato originariamente nel DEF (pari a 134,9 per cento) per effetto dell'applicazione del SEC2010. Il livello del debito dovrebbe aumentare poi nel 2015 a 133,4 per poi cominciare a scendere dal 2016 in poi. Il differimento di un anno della curva discendente del debito è spiegata dal Governo con la minore crescita nominale ed un fabbisogno del settore pubblico maggiore anche per effetto delle misure fiscali, solo parzialmente finanziate da corrispondenti riduzione di spese programmate per il 2015.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, il recupero della competitività verrà per il Governo dalla riforma del mercato del lavoro, dalla semplificazione normativa e delle procedure, dallo snellimento del fisco e della pubblica amministrazione, dalla drastica riduzione dei tempi della

giustizia civile, dal merito e l'innovazione. Il Governo riconosce altresì che l'impatto delle riforme dipende in particolare dall'efficacia dell'implementazione. L'orizzonte delle riforme è fissato in tre anni.

Accanto alle riforme strutturali, il Governo intende sostenere gli investimenti, soprattutto quelli privati attraverso semplificazioni amministrative ed incentivi a forme di finanziamento non bancario.

La nota elenca anche i provvedimenti già adottati a favore della ripresa economica: la riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti attraverso un credito automatico in busta paga e sulle imprese attraverso la riduzione dell'IRAP del 10 per cento nel 2014; misure per consentire l'esecuzione di opere cantierabili sono contenute nel decreto-legge cosiddetto sblocca Italia. Inoltre il decreto-legge n. 133 prevede anche crediti d'imposta per spese sostenute sia per l'acquisto di nuovi beni strumentali che per gli investimenti finalizzati al potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti, il rafforzamento degli incentivi fiscali per ricorrere al capitale di rischio.

Per quanto concerne le privatizzazioni di imprese a capitale pubblico, la nota di aggiornamento ricorda che nel corso del 2014 è stato dato avvio ad una prima fase di operazioni rientranti nel programma di dismissioni di partecipazioni detenute dallo Stato, come delineato nel DEF, prevedendo la cessione di quote di minoranza in Poste Italiane, ENAV, STH *holding* di controllo della società operativa STMicroelectronics (per l'intera partecipazione). Il 16 maggio scorso sono stati emanati i decreti del Presidente del consiglio dei ministri che stabiliscono criteri e modalità delle dismissioni di quote non di controllo detenute dal MEF in Poste italiane ed ENAV.

La nota dà poi conto del rispetto delle raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della nuova procedura del semestre europeo. A luglio, su proposta della Commissione, il Consiglio ha chiesto all'Italia nella raccomandazione n. 7 di "approvare la normativa *in itinere* volta a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti *in house*;" il Governo dichiara di essersi mosso in diversi ambiti per attuare una strategia comprensiva di riduzione di oneri burocratici tramite strumenti legislativi e amministrativi a beneficio di cittadini e imprese. Limitatamente agli ambiti di interesse della Commissione sono indicati, ad esempio, i provvedimenti relativi alla semplificazione per le imprese tra i quali: i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso a costruire a vantaggio del settore dell'edilizia così come la sostituzione della SCIA con una comunicazione asseverata da un tecnico (CIL) per la manutenzione straordinaria degli immobili che non coinvolga la parte strutturale; l'adozione, entro ottobre 2014, dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 contenente linee guida condivise tra Regioni e Stato ed il cronoprogramma di attuazione; *iter* semplificati per la bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati; il mercato delle locazioni a uso non abitativo di maggiore entità (superiore a 150 mila euro) è stato liberalizzato e le parti potranno stabilire autonomamente durata e termini del rapporto; la disciplina civilistica e fiscale delle società di investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) è stata allineata a quella di altri ordinamenti per attrarre investimenti esteri; acquisizione in via telematica del DURC così come le verifiche per la regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL per ridurre i tempi degli appalti e dei pagamenti della PA.

Per quanto concerne la concorrenza, segnala che a luglio 2014 l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato la Segnalazione contenente proposte di riforma ai fini della Legge Annuale sulla concorrenza per rilevare la necessità di interventi incisivi sull'energia elettrica e sul gas. Ricorda poi che per la quantificazione dell'onere del servizio universale postale è stata applicata per la prima volta la metodologia del cosiddetto "costo netto evitato" in adempimento alla terza direttiva

europea in materia postale; nel settore assicurativo l'IVASS ha definito il criterio di calcolo dei costi e l'individuazione delle franchigie sulla base dei quali vengono determinati le compensazioni tra compagnie nell'ambito del risarcimento diretto.

Sull'affidamento dei servizi pubblici locali, fa presente che l'Autorità dei trasporti ha adottato,a luglio 2014, il regolamento che consente di stabilire misure per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri ed il regime sanzionatorio in caso di inosservanza della disciplina comunitaria; nel settore dei servizi pubblici locali è stato demandato al Commissario straordinario per la *spending review* la predisposizione di un programma vincolante di razionalizzazione delle aziende speciali e delle società controllate dagli enti locali.

Per quanto concerne la Raccomandazione n. 8 recante tra l'altro "approvare l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra", il Governo dichiara che il decreto-legge cosiddetto "sblocca Italia" identifica le categorie di opere da considerare strategiche assoggettate ad un *iter* autorizzativo semplificato: gasdotti di importazioni di *gas* dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturali e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. La procedura di individuazione delle infrastrutture energetiche si concluderà entro l'anno con l'adozione di un provvedimento che individuerà i criteri per individuare le infrastrutture specifiche. Si segnala poi il rilascio di un titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi introducendo per le relative spese deroghe al patto di stabilità interno per le regioni.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) dichiara che, data la rilevanza dell'argomento, qualora la parte dello schema di relazione sul concordato con continuità aziendale venisse riformulata nel senso di mettere in evidenza soltanto la possibilità del tribunale di avviare procedure volte a perseguire la tutela degli interessi dell'azienda e dei creditori senza ulteriori specificazioni, il Gruppo di Forza Italia esprimerebbe un voto favorevole.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, anch'esso pubblicato in allegato, che rimane identico al precedente, tranne che per la

parte sul concordato con continuità aziendale, che viene così riformulata: "per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui all'articolo 20, si segnala che alcune distorsioni, verificatesi nella prassi, potrebbero essere risolte potenziando il controllo del Tribunale sulla procedura prevedendo, a tutela degli interessi dell'azienda e dei creditori, la possibilità per il Tribunale stesso di avviare procedure volte a perseguire comportamenti fraudolenti del debitore".

Il senatore CASTALDI (*M5S*) conferma il voto di astensione del proprio Gruppo.

I senatori PELINO (*FI-PdL XVII*) e SCALIA (*PD*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), pur riconoscendo migliorato il testo, preannuncia il voto di astensione del Gruppo LN-Aut.

La senatrice GAMBARO (*Misto*) dichiara il voto di astensione del Gruppo Misto.

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni precedentemente illustrato, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(223) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per evidenziare alcuni aspetti del provvedimento, che considera meritevoli di attenzione. In merito alla fissazione di termini per emendamenti invita il Presidente a verificare se vi sia un generale consenso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritiene che il provvedimento sia di buon senso, tuttavia invita ad una verifica presso il Ministero circa la fattibilità di trovare una soluzione al problema con un atto amministrativo invece che legislativo.

Dopo un intervento del senatore LUCIDI (*M5S*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1061) ***FEDELI ed altri. - Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani***

- e delle petizioni nn. 145 e 759 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1061 (Marchio "Italian Quality"), si è conclusa l'apposita "consultazione pubblica" (deliberata nella seduta n. 58 del 28 gennaio scorso), nel corso della quale è stata trasmessa documentazione alla Commissione da parte di numerosi soggetti interessati. Tale documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento.)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, l'audizione informale dell'amministratore delegato di Terna SpA. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad

altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che la Commissione venga ulteriormente convocata per domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 15, al fine di continuare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»,
considerato che:
esso si prefigge l?obiettivo di introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a consentire la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità di spostare dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale i procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria;
le misure contenute nel decreto-legge prevedono la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo (ADR - *Alternative dispute resolution*), attraverso l'introduzione generalizzata della procedura negoziale assistita quale ulteriore strumento deflattivo del processo civile;
il decreto-legge reca ulteriori finalità di contrazione dei tempi del processo civile che si rinvengono nelle misure per la funzionalità del processo civile (quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio - per cause semplici - dal rito ordinario a quello sommario di cognizione);
occorre segnalare, tuttavia, che in Italia le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione sono numerose; si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali; le Authority pubbliche; i Corecom e i patronati;
tenuto conto che:

nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia sia passata dal 140° al 103° posto, nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo; come indicato nel citato rapporto, procedure rapide, oltre ad incoraggiare nuovi rapporti commerciali, sono indispensabili per le piccole aziende. Inoltre, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti e impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti;
il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 aveva introdotto l'istituto della mediazione che, tuttavia, nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi;
le modifiche apportate, successivamente, al citato decreto legislativo, dall'articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (cosiddetto decreto del "fare") hanno reintrodotto essenzialmente le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel decreto legislativo 28, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale (sentenza 272 del 2012) per eccesso di delega;
dai dati del Ministero della Giustizia emerge che nei primi 3 mesi del 2014, sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale);
l'efficacia di tale intervento andrebbe misurata in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi valutando, allo stesso scopo, i rapporti e le sovrapposizioni tra i due istituti e la necessità di un coordinamento tra le due procedure;
con riferimento all'articolo 1, che al comma 5 demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro della giustizia, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, si osserva che tale disposizione potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati;
con riferimento alle cause di lavoro (oltre 64.000 l'anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), occorre evidenziare che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo sulle spese;
la negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura - quali i contatti tra avvocati delle parti - che già avviene in tutti i procedimenti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alcuni aspetti tecnici, quali preclusioni e decadenze, legati ai due nuovi istituti introdotti agli articoli 1 e 2 restano indefiniti e possono, in quanto tali, ostacolare la deflazione del contenzioso civile;
nel caso dei contenziosi relativi alla responsabilità civile stradale (RC Auto) si assiste ad una moltiplicazione di procedure conciliative che mirano tutte a ridurre il contenzioso ma che, di fatto, rischiano di generare forte confusione e appesantire il quadro degli adempimenti per i cittadini;
sempre nel caso della responsabilità civile stradale (RC Auto) si segnala che le norme contenute nel provvedimento sono in contraddizione con la disciplina del risarcimento diretto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006) che esclude la necessità dell'assistenza legale, considerato, peraltro, che il Codice delle assicurazioni (agli articoli 148-150) già regola dettagliatamente le procedure di risarcimento e negoziazione tecnica poste sotto il controllo di una pubblica autorità (Ivass), non prevista dal provvedimento in esame;
valuti, quindi, la Commissione di merito l?opportunità di chiarire quali siano gli elementi che possano effettivamente determinare il successo dello strumento della negoziazione assistita;
l'incremento del saggio di interesse moratorio, durante la pendenza del giudizio, contenuto nell'articolo 17 viene considerato positivamente quale deterrente per fini dilatori dello strumento della giustizia;
per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui

all'articolo 20, si segnala che alcune distorsioni, verificatesi nella prassi, potrebbero essere risolte potenziando il controllo del Tribunale sulla procedura prevedendo la possibilità per il Tribunale stesso di avviare la procedura di fallimento in ipotesi di comportamenti fraudolenti del debitore anche in assenza della formale ammissione del debitore alla procedura; prevedendo che gli atti validamente compiuti in esecuzione del concordato preventivo debbano ritenersi efficaci anche in caso di successivo fallimento, mentre tutti gli altri debbano considerarsi inefficaci; consentendo, infine, all?Erario di difendere le proprie ragioni di credito che diversamente potrebbero essere pregiudicate dalle manovre dilatorie che l?abuso della procedura di concordato "in bianco" nella prassi consentono; si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati e un incentivo economico, sotto forma di benefici fiscali, affinché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»,

considerato che:

esso si prefigge l?obiettivo di introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a consentire la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità di spostare dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale i procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria;
le misure contenute nel decreto-legge prevedono la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo (ADR - *Alternative dispute resolution*), attraverso l'introduzione generalizzata della procedura negoziale assistita quale ulteriore strumento deflattivo del processo civile;
il decreto-legge reca ulteriori finalità di contrazione dei tempi del processo civile che si rinvengono nelle misure per la funzionalità del processo civile (quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio - per cause semplici - dal rito ordinario a quello sommario di cognizione);
occorre segnalare, tuttavia, che in Italia le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione sono numerose; si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali; le Authority pubbliche; i Corecom e i patronati;

tenuto conto che:

nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia sia passata dal 140° al 103° posto, nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo;
come indicato nel citato rapporto, procedure rapide, oltre ad incoraggiare nuovi rapporti commerciali, sono indispensabili per le piccole aziende. Inoltre, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti e impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti;
il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 aveva introdotto l'istituto della mediazione che, tuttavia, nei

due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi;
le modifiche apportate, successivamente, al citato decreto legislativo, dall'articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (cosiddetto decreto del "fare") hanno reintrodotto essenzialmente le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel decreto legislativo 28, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale (sentenza 272 del 2012) per eccesso di delega;
dai dati del Ministero della Giustizia emerge che nei primi 3 mesi del 2014, sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale);
l'efficacia di tale intervento andrebbe misurata in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi valutando, allo stesso scopo, i rapporti e le sovrapposizioni tra i due istituti e la necessità di un coordinamento tra le due procedure;
con riferimento all'articolo 1, che al comma 5 demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro della giustizia, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, si osserva che tale disposizione potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati;
con riferimento alle cause di lavoro (oltre 64.000 l'anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), occorre evidenziare che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo sulle spese;
la negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura - quali i contatti tra avvocati delle parti - che già avviene in tutti i procedimenti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alcuni aspetti tecnici, quali preclusioni e decadenze, legati ai due nuovi istituti introdotti agli articoli 1 e 2 restano indefiniti e possono, in quanto tali, ostacolare la deflazione del contenzioso civile;

nel caso dei contenziosi relativi alla responsabilità civile stradale (RC Auto) si assiste ad una moltiplicazione di procedure conciliative che mirano tutte a ridurre il contenzioso ma che, di fatto, rischiano di generare forte confusione e appesantire il quadro degli adempimenti per i cittadini;

sempre nel caso della responsabilità civile stradale (RC Auto) si segnala che le norme contenute nel provvedimento sono in contraddizione con la disciplina del risarcimento diretto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006) che esclude la necessità dell'assistenza legale, considerato, peraltro, che il Codice delle assicurazioni (agli articoli 148-150) già regola dettagliatamente le procedure di risarcimento e negoziazione tecnica poste sotto il controllo di una pubblica autorità (Ivass), non prevista dal provvedimento in esame;

valuti, quindi, la Commissione di merito l?opportunità di chiarire quali siano gli elementi che possano effettivamente determinare il successo dello strumento della negoziazione assistita;

l'incremento del saggio di interesse moratorio, durante la pendenza del giudizio, contenuto nell'articolo 17 viene considerato positivamente quale deterrente per fini dilatori dello strumento della giustizia;

per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui all'articolo 20, si segnala che alcune distorsioni, verificatesi nella prassi, potrebbero essere risolte potenziando il controllo del Tribunale sulla procedura prevedendo, a tutela degli interessi dell'azienda e dei creditori, la possibilità per il Tribunale stesso di avviare procedure volte a perseguire

comportamenti fraudolenti del debitore;

si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati e un incentivo economico, sotto forma di benefici fiscali, affinché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (pom.) del 23/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(217) ***Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(1169) ***BAROZZINO ed altri. - Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il presidente SACCONI comunica che la senatrice Munerato ha presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato, e che la senatrice Favero ha sottoscritto l'ordine del giorno G/1558/1/11, pubblicato in allegato alla seduta del 16 settembre scorso. Informa altresì che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1558, sul quale si attende il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame del provvedimento, il relatore ICHINO (*SCpI*) segnala anzitutto che l'articolo 1, del decreto-legge n. 132, relativo all'eventuale trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, esclude dal proprio ambito di applicazione le cause civili che vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Quest'esclusione, di cui sono comprensibili le ragioni, anche laddove non condivisibili, in riferimento alle controversie vertenti sull?applicazione di norme inderogabili di legge, gli appare invece eccessiva in riferimento alle controversie vertenti sull?applicazione di disposizioni di esclusiva fonte contrattuale collettiva: ritiene infatti logico che si riconosca allo stesso contratto collettivo che costituisca l?unica fonte di una obbligazione il potere di governare le eventuali controversie, istituendo un arbitro quale "voce del contratto" stesso.

La disciplina di cui al Capo II del decreto, relativa a una procedura di negoziazione assistita da avvocati, riguarda invece anche le controversie in materia di lavoro, con esclusione di quelle aventi a oggetto diritti indisponibili. Per le controversie in materia di lavoro, la novella di cui all'articolo 7 del decreto prevede che le norme sull'invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi non si applichino alle negoziazioni assistite; in base a tale novella, sembrerebbe, dunque, che la nozione di diritti indisponibili sia diversa e più ristretta rispetto all'ambito dei diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi; ma nella disposizione non si chiarisce la portata di questa distinzione.

Riguardo alle controversie in materia di lavoro, l'esperimento della procedura di negoziazione assistita è facoltativo, e dunque non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a meno che l'oggetto della controversia consista nel pagamento di somme inferiori o pari a cinquantamila euro.

Il relatore osserva quindi che l'articolo 16 del decreto modifica la disciplina delle ferie dei magistrati e

degli avvocati e procuratori dello Stato e che la novella di cui al successivo articolo 19, comma 1, lettera *d)*, disciplina la possibilità che l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti in alcune banche dati ? tra cui quelle degli enti previdenziali ? per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Richiama poi l'attenzione della Commissione su due punti non toccati dal decreto, e che potrebbero essere segnalati alla Commissione di merito. Il primo attiene alla modifica apportata dalla legge Fornero sul mercato del lavoro al procedimento relativo all?impugnazione di un licenziamento: l?opinione pressoché unanime dei magistrati del lavoro e degli avvocati giuslavoristi, sia di parte lavoratrice sia di parte imprenditoriale, è nel senso che la modifica abbia dato risultati negativi, aggiungendo un grado obbligatorio di giudizio sommario ai due di merito e a quello di Cassazione, con conseguente effetto di allungamento medio del procedimento invece che di deflazione del contenzioso. Una soppressione di quella modifica sarebbe possibile con una disposizione molto semplice, valida per tutti i procedimenti futuri e per quelli già instaurati ma nei quali non sia ancora stata celebrata la prima udienza.

In secondo luogo, il relatore osserva che diversi Presidenti di Sezioni Lavoro di Tribunali e di Corti d?Appello segnalano il rischio che la soppressione, in forza del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, articolo 1, commi 1, 2 e 3, della facoltà di trattenimento temporaneo in servizio oltre il 31 dicembre 2015 dei magistrati con 70 anni di età, con particolare riferimento a quelli con incarichi direttivi, generi qualche problema organizzativo per l?improvvisa scopertura che verrà a determinarsi in numerosi uffici, con dispersione di capacità organizzatorie e saperi professionali non agevolmente sostituibili tutti insieme e, allo stesso tempo, con difficoltà gravi di espletamento delle procedure concorsuali necessarie per la nuova copertura di tali funzioni. Ciò può consigliare l?adozione di un meccanismo di gradualità nell?applicazione della disposizione.

In conclusione, egli propone l'espressione di un parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di modificare o integrare il testo del provvedimento in tema di arbitrato su controversie vertenti su diritti di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, di procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamenti e di introduzione di elementi di gradualità nell?applicazione della disposizione in materia di trattenimento in servizio dei magistrati settantenni.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per l'ampia e puntuale disamina, chiedendogli altresì di valutare che le negoziazioni vengono spesso realizzate con l'ausilio di avvocati delle organizzazioni sindacali e di consulenti del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SACCONI informa che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1558

G/1558/2/11
MUNERATO
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico»
considerato che la cosiddetta sesta salvaguardia concerne "solo" 32.000 soggetti, intervento che in realtà si concretizza in una salvaguardia di solo 8.000 soggetti se si sottraggono le 24.000 posizioni recuperate dai precedenti interventi;
ritenuta più che paradossale la politica attuata dalle maggioranze di Governo di centro-sinistra che si alternano negli ultimi anni, le quali preferiscono garantire sgravi maggiori a chi assume detenuti rispetto a chi assume giovani e persone oneste e privilegiano la destinazione delle risorse all'immigrazione clandestina, invece che ai lavoratori esodati per colpa di nefande riforme pensionistiche da loro stessi prodotte;
ribadita, infatti, l'assurdità di questa maggioranza che spende nell'anno per l'immigrazione clandestina in totale, tra costi diretti e indiretti, più di 10 miliardi di euro e non tutela i propri cittadini lavoratori che, peraltro, si ritrovano in condizioni di povertà ed emergenza sociale non per propria volontà bensì per un improvviso cambio - senza alcuna gradualità - delle regole di accesso alla pensione;
considerato che la cosiddetta "sesta salvaguardia" si limita a prolungare di un anno i tempi entro i quali maturare i requisiti per accedervi, ma non risolve in maniera strutturale la drammatica vicenda di quanti - esodati, mobilitati, contributori volontari ecc. - si sono ritrovati dall'oggi al domani senza alcuna copertura reddituale, nè da ammortizzatore e nè da reddito, per colpa di scellerate e superficiali scelte governative;
ricordato che in sede di prima lettura del provvedimento, il sottosegretario Bobba, nella seduta della Commissione XI Camera del 24 giugno scorso, ha ribadito la volontà del Governo di individuare soluzioni definitive alla problematica, annunciando a mezzo stampa una conclusione con la legge di stabilità 2015;
impegna il Governo:
a non disattendere ancora una volta gli impegni assunti in sede parlamentare e le promesse fatte a mezzo stampa, inserendo nell'imminente legge di stabilità per il 2015 la soluzione definitiva della vicenda degli esodati che tenga conto di tutte le categorie dei soggetti coinvolti, nessuna esclusa, e quindi anche del personale marittimo e ferroviario, nonché a garantire nelle more di attuazione della sesta salvaguardia, l'equivalenza degli accordi di mobilità sottoscritti in sede governativa con quelli stipulati in qualunque altra sede.

1.4.2.5.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 101 (pom.) del 24/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(217) ***COMAROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(1169) ***BAROZZINO ed altri. - Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI ricorda che nelle precedenti sedute tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione hanno rinunciato alla rispettiva facoltà emendativa, per consentire una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 1558, assunto come testo base. Ricorda altresì che al testo sono stati proposti ordini del giorno da parte del senatore Ichino ed altri e della senatrice Munerato, già pubblicati in allegato al resoconto delle precedenti sedute. Il senatore Ichino ha successivamente presentato un testo 2 dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario; anche il senatore Barozzino ha presentato strumenti di indirizzo, allegati al resoconto. Informa infine che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno rispettivamente espresso sul disegno di legge n. 1558 parere non ostativo.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) illustra l'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), che, tra l'altro, impegna il Governo a collaborare nell'espletamento di una indagine finalizzata ad approfondire i casi meritevoli di salvaguardia riguardanti soggetti che abbiano perso il lavoro per effetto di accordi di incentivazione all'esodo stipulati precedentemente alla riforma pensionistica sulla base della prospettiva di un pensionamento ragionevolmente prossimo.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno G/1558/2/11, caldeggiandone l'approvazione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) illustra congiuntamente gli ordini del giorno G/1558/3/11 e G/1558/4/11, sottolineando l'esigenza di risarcire quei cittadini i quali hanno sostanzialmente stipulato con lo Stato un patto che esso ha successivamente disatteso.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) sottoscrive gli ordini del giorno G/1558/3/11 e G/1558/4/11.

Anche il senatore PUGLIA (*M5S*) preannuncia che tutti i senatori del suo Gruppo condividono e appongono la propria firma ai due ordini del giorno testé illustrati dal senatore Barozzino.

La senatrice CATALFO (*M5S*) annuncia il consenso del suo Gruppo anche agli altri due ordini del giorno, presentati, rispettivamente, dai senatori Ichino ed altri e dalla senatrice Munerato. In particolare, reputa condivisibile la proposta di svolgimento di un'indagine da parte della Commissione lavoro finalizzata ad approfondire i casi residui di lavoratori "esodati".

Il sottosegretario CASSANO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), esprimendo invece avviso contrario sugli altri ordini del giorno.

Il presidente SACCONI avverte che, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2) non verrà posto in votazione. Insistendo invece gli altri presentatori, presente il prescritto numero di senatori, mette successivamente ai voti gli ordini del giorno G/1558/2/11, G/1558/3/11 e G/1558/4/11, che risultano tutti respinti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea di essersi astenuto sull'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2) e di aver votato contro l'ordine del giorno G/1558/2/11.

Il PRESIDENTE avverte quindi che tutti i Gruppi rappresentati in Commissione si sono espressi favorevolmente alla richiesta di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante. Anche i rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta odierna hanno formulato tale orientamento per le vie brevi. Chiede quindi ai rappresentanti dei Gruppi di confermare l'orientamento favorevole a richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante.

La Commissione conviene all'unanimità, dando mandato in tal senso al Presidente.

Sul punto manifesta orientamento favorevole anche il sottosegretario CASSANO.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (*SCpI*), nel riportarsi alle considerazioni già espresse nella precedente seduta, illustra una bozza di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il presidente SACCONI (*NCD*) osserva che il disegno di legge non contiene considerazioni specifiche sulla giustizia del lavoro, che pure rappresenta un ambito con caratteristiche particolari e che riguarda il 35 per cento del contenzioso. Ricorda peraltro che, allorché si ipotizzò di intervenire nuovamente sul cosiddetto rito Fornero, che a unanime giudizio degli operatori ha appesantito la soluzione di quelle controversie, fu rilevato che la sede più idonea allo scopo fosse rappresentata dalla riforma del processo civile; crede pertanto che l'odierna occasione non vada perduta. In questo senso sottolinea che anche le soluzioni extragiudiziali devono tener conto delle prassi instauratesi, che prevedono un ruolo per le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e delle imprese, nonché delle attività di assistenza svolte dai consulenti del lavoro. Si riserva conclusivamente di esaminare la bozza di parere testé illustrata dal relatore, del quale condivide le osservazioni.

Anche il senatore PUGLIA (*M5S*) giudica opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulle problematiche della conciliazione, sottolineando tuttavia l'esigenza che esso sia affidato ad un ente terzo, allo scopo di non ledere la tutela della parte più debole, lavoratore o datore di lavoro che sia, ed evitare al contempo che la migliore tutela dei diritti sia connessa unicamente alle risorse economiche disponibili.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) prende atto di tali considerazioni, notando tuttavia che l'esistenza di una parte terza si riscontra nella conciliazione in sede giudiziale e in quella amministrativa, ma non in quella effettuata in sede sindacale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si segnala anzitutto alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento, con riferimento all'articolo 1, in modo da evitare che ne risulti inibito l?arbitrato previsto dal contratto collettivo nelle controversie vertenti su diritti la cui fonte sia costituita esclusivamente dal contratto collettivo medesimo. In tema di conciliazioni e transazioni di cui all?articolo 2113 del codice civile, si segnala inoltre alla Commissione l?opportunità di valutare modalità e limiti di un possibile ampliamento della nozione di negoziazione assistita tale da ricomprendervi l?atto compiuto con l?assistenza del consulente del lavoro.
Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge:
- in riferimento al procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamento del lavoratore, in modo da ripristinare la disciplina processuale precedente all?entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- in riferimento alla disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati ultrasettantenni con funzioni direttive oltre il 31 dicembre 2015, in modo da introdurre elementi di gradualità nell?applicazione della disciplina medesima per evitare scoperture di tali funzioni direttive difficili da risolvere immediatamente e ingolfamento nell?attivazione dei relativi concorsi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1558

G/1558/1/11 (testo 2)
ICHINO, BERGER, FAVERO, PAGANO, PARENTE, SPILABOTTE
Il Senato,
considerato che:
- con i cinque provvedimenti di salvaguardia emanati dalla riforma del dicembre 2011 a oggi, cui si aggiunge il sesto, contenuto nel disegno di legge in esame, è stata assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per tutti coloro che, avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione

di crisi occupazionali aziendali o di settore;
- con gli stessi provvedimenti di salvaguardia è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015);
- salvi i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine di questa Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia, gli altri casi di disoccupazione di sessantenni non ancora in età di pensionamento devono essere affrontati con misure di sostegno nel mercato del lavoro e non con l'estromissione permanente da esso;
- occorre ora voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro;
- è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione;
- è invece tempo di incominciare a operare in modo efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età superiore ai 50 anni;
sulla base di queste considerazioni impegna il Governo:
- a sviluppare ? anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere di politiche di *active ageing* ? un insieme organico di interventi volti a incentivare e facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo, con forme di flessibilizzazione dell'età del pensionamento, di combinazione del lavoro a tempo parziale con pensionamento parziale, di incentivo economico alle iniziative delle imprese volte a ridisegnare le posizioni di lavoro in funzione della migliore valorizzazione delle doti di esperienza, equilibrio e affidabilità delle persone nell'ultima fase della loro vita attiva, nonché a integrare queste misure con l'attivazione di versamenti volontari per il recupero di periodi non lavorati o di studio, a carico del lavoratore anziano e del suo datore di lavoro; inoltre, laddove nessuna delle anzidette misure di promozione dell'invecchiamento attivo possa essere adottata o risulti sufficiente a risolvere il problema occupazionale,
- ad affrontare il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto l'occupazione senza avere ancora i requisiti per il pensionamento e che si trovino in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, attivando strumenti di sostegno del reddito, di assistenza intensiva nella ricerca e di contributo economico per l'assunzione, mirati a incentivare il loro reinserimento nel tessuto produttivo e non la loro uscita dal mercato del lavoro;
- infine a dare tutta la possibile collaborazione a questa Commissione nell'espletamento dell'indagine di cui in premessa, al fine di un definitivo, soddisfacente e tempestivo completamento della necessaria salvaguardia delle persone che abbiano perso il posto per effetto di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica sulla base della prospettiva di un pensionamento ragionevolmente prossimo.

G/1558/3/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,
premesso che:
la «manovra» Fornero del 2011 ha trasformato il sistema previdenziale innalzando di molti anni l'età per la pensione, sia in termini anagrafici che contributivi;
come è stato ormai acclarato si è trattato di una «manovra» e non di una «riforma», perché le casse della previdenza pubblica, ovvero i risparmi pensionistici di lavoratrici e lavoratori, sono state utilizzate per drenare risorse a beneficio del debito pubblico;
una «manovra» scritta in una notte, senza alcun dibattito pubblico, che non ha considerato l'impatto immediato e di lungo termine che produceva su lavoratrici e lavoratori;

l'assenza di disposizioni transitorie che consentissero il passaggio graduale alle nuove regole previdenziali ha prodotto l'inumano fenomeno dei c.d. esodati, lavoratori a cui è stato tolto il pane, la dignità e la speranza;
la «sesta» salvaguardia che stiamo approvando non può essere un merito del Governo, della sua maggioranza o del Parlamento, ma ribadisce l'incapacità delle istituzioni di rimediare in maniera definitiva e strutturale a una situazione inaccettabile e indegna di un Paese come l'Italia. A distanza di tre anni l'INPS e il Governo non hanno saputo e voluto indicare quanti e quali sono le lavoratrici e i lavoratori esodati;
un problema di «coperture» e di risorse non esiste, come ben sanno tutti, dal momento che i risparmi che la «manovra» Fornero avrebbe dovuto produrre erano stati calcolati in circa 23 miliardi, nel decennio 2012-2021, dalla nota tecnica della ragioneria generale dello Stato allegata al decreto-legge n. 201 del 2011, mentre l'ufficio attuariale dell'INPS nel 2013 ha calcolato che verranno generati circa 90 miliardi di risparmio nello stesso periodo;
forse il Governo intende destinarli a coprire i 50 miliardi all'anno che bisogna mettere da parte ogni anno in base al *Fiscal compact*, ma di certo non intende farle rimanere nell'ambito della previdenza se non intende sanare «per mancanza di risorse» ? come ha dichiarato il Ministro Poletti nella riunione con le rappresentanze degli esodati e di altre categorie nel corso dell'incontro avuto il 30 giugno 2014 ? le tante situazioni gravi che la «manovra» Fornero ha prodotto;
ci sono i 6 lavoratori IBM che rimarranno senza stipendio e senza pensione fino al 2020 solo perché hanno sottoscritto a giugno del 2011 un accordo individuale e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2012 a seguito di un periodo di aspettativa senza retribuzione di circa 2 anni per avere la possibilità di poter conservare i trattamenti della cassa sanitaria aziendale anche con lo «stato» di pensionato; oppure ci sono i dipendenti privati di *ex* aziende pubbliche che, essendo rimaste iscritte all'INPDAP, come permetteva la legge, anziché transitare all'INPS, oggi si vedono negata la salvaguardia a causa di interpretazioni capziose delle norme di salvaguardia;
ci sono poi i lavoratori del settore ferroviario, tra cui i macchinisti, non proprio esodati, ma che dovrebbero andare in pensione a 67 anni, mentre hanno un'aspettativa di vita media di solo 63 anni; oppure i lavoratori della scuola, c.d. «quota 96», che sono rimasti imprigionati nella «manovra» Fornero perché a loro non si è voluta applicare la regola, posta dallo Stato, che consente loro di andare in pensione un solo giorno all'anno, il primo settembre; e poi ci sono i lavoratori e le lavoratrici delle poste o quelli che hanno trovato un nuovo lavoro a tempo indeterminato, ma poi lo hanno riperso perché l'azienda è fallita e sono stati puniti e si potrebbero fare molti altri esempi;
ci sono troppi casi e eccessive fattispecie di lavoratori che la «manovra» Fornero ha lasciato sul lastrico e nella disperazione. Forse è possibile salvaguardarli tutti con tante minute disposizioni speciali, ma non si sa quando e come. Ma per sanare con certezza tutti gli errori serve tornare ad una disposizione che abbia il carattere della legge generale e astratta che possa coprire tutte le fattispecie, ovvero una riforma strutturale della «manovra» Fornero;
la «manovra» Fornero ha fallito sul piano sociale e giuridico nel suo intento, tra l'altro intervenendo su un sistema pensionistico che non aveva problemi di sostenibilità perché messo in sicurezza dalle numerose riforme succedutesi negli anni '90 e nel primo decennio del 2000. I suoi costi erano già nella media della spesa pensionistica europea, per incidenza sul PIL, nonostante nella spesa pensionistica, in Italia vengono conteggiati anche il TFR o il TFS, che però sono retribuzioni differite, che negli altri Paesi non vengono conteggiati;
bisogna prendere atto di tale fallimento e procedere ad una vera riforma pensionistica che abbia il coraggio politico di rafforzare la previdenza rimettendo i lavoratori e la loro dignità al centro del sistema;
è necessario abbassare l'età pensionistica, distinguere i lavori, riconoscere a fini contributivi il lavoro domestico e quello di cura, di donne e di uomini, per superare le troppe procedure aperte dall'UE contro l'Italia con riferimento all'età pensionistica delle donne, assicurare che la pensione non valga meno del 60 per cento dell'ultimo salario;

anche un consistente gruppo di RSU, oltre 170, ha deciso di mobilitarsi per costruire un movimento diffuso e unitario con l'obiettivo di superare e abrogare la legge Fornero sulle pensioni, in modo da ottenere una riforma della previdenza che sia equa dal punto di vista sociale e rispettosa dei diritti dei lavoratori;
è stato definito un documento e un appello con delle proposte di riforma, chiedendo alle Confederazioni sindacali di aprire una vertenza generale finalizzata ad ottenere un profondo cambiamento della legge Fornero sulle pensioni,
impegna il Governo:
ad abrogare la «manovra» Fornero in materia di pensioni, procedendo a promuovere e realizzare una riforma del sistema previdenziale che tenga conto di quanto indicato in premessa.

G/1558/4/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,
premesso che
nel mese di aprile 2011, lavoratori del Gruppo IBM hanno sottoscritto un accordo individuale con il proprio datore di lavoro, ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre del 2012;
di tutto il personale IBM cessato con tali accordi individuali, restano esclusi dalla salvaguardia sei lavoratori: l' esclusione è dovuta a ragioni anagrafiche, dato che i sei esclusi hanno qualche mese in meno dei loro colleghi salvaguardati; viene comunque consentito a questi lavoratori, con autorizzazione dell'INPS, di poter coprire con la contribuzione volontaria il periodo di aspettativa non coperta da contribuzione previdenziale;
tali lavoratori non vengono salvaguardati nell'ambito della categoria di contributori volontari solo perchè l'INPS ritiene che la copertura contributiva volontaria ha avuto luogo in regime di "sospensione dal lavoro" e non di "cessazione del lavoro";
la prospettiva, per questi sei lavoratori esclusi è quella di ottenere la pensione nel 2020 e nel frattempo continuano a pagare le rate del contributo volontario;
considerato che:
tali lavoratori hanno anzitempo concluso il loro contratto di lavoro con un'intesa con il proprio datore di lavoro, in ragione dell'esistenza di una norma dello Stato che gli consentiva di accedere alla procedura di attivazione di un percorso pensionistico;
l'interpretazione dell'INPS, che li esclude dalla salvaguardia, sembrerebbe del tutto arbitraria, non esistendo norme che legiferano in tal senso;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire con atto amministrativo al fine di poter comprendere i suddetti ex lavoratori IBM nella categoria di contributori volontari.

1.4.2.5.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (ant.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
102ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Rispondendo all'interrogazione 3-00884, la sottosegretaria BIONDELLI fa anzitutto presente che il comma 4-*bis* dell?articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013 ha incrementato, rispettivamente, di 10 e di 20 milioni di euro per il 2013 e il 2014, la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Fa inoltre presente che nel 2013 è stato adottato il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l?integrazione delle persone con disabilità, elaborato dall?Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), operante presso il Ministero del lavoro, articolato in sette linee di intervento, ciascuna contraddistinta da un obiettivo e dall'indicazione del tipo di azione necessaria per conseguirlo. La seconda linea, in particolare, riguardante il tema dell?occupazione delle persone con disabilità, si pone come obiettivo l?aggiornamento della legislazione vigente al fine di renderla più efficace, favorendo nel contempo il *mainstreaming* della disabilità all?interno delle politiche generali per il lavoro. In proposito, la Sottosegretaria preannuncia l'intenzione del suo Dicastero di convocare un tavolo ristretto con le amministrazioni centrali interessate, per individuare l?ordine di priorità delle azioni cui dare immediata implementazione.

Precisa quindi che, nell?ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2014 - 2020, il Ministero del lavoro sta coordinando i programmi di formazione del personale delle regioni e delle province operante presso i centri per l?impiego e che gli uffici competenti stanno svolgendo un?attività di integrazione delle banche dati dell?INPS con le banche dati dei centri per l?impiego, al fine di verificare l?inserimento dei lavoratori disabili. Tale iniziativa va ad aggiungersi alla telematizzazione delle comunicazioni obbligatorie, che consente di disporre in tempo pressoché reale dei dati riguardanti i rapporti di lavoro dei lavoratori disabili, ed a quella del prospetto informativo, che permette di verificare annualmente la situazione delle aziende obbligate.

Quanto alle possibilità di ritorno al lavoro dei disabili ultracinquantacinquenni, osserva che l?articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 consente l?iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio delle persone con disabilità che non abbiano raggiunto l?età pensionabile prevista dall?ordinamento.

Inoltre, successivamente alla sentenza 4 luglio 2013 della Corte di Giustizia UE, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 216 del 2003, inserendo all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013 il comma 3-*bis*, ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità.

Da ultimo, ricorda che la tematica è stato oggetto di uno specifico emendamento approvato dalla Commissione lavoro del Senato in sede di esame del disegno di legge delega lavoro (disegno di legge n. 1428), attualmente all'esame dell'Assemblea, che prevede l?integrazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato e di quelli relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La senatrice FAVERO (*PD*) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta esauriente ed esaustiva data dal Governo alla sua interrogazione, basata sulla constatazione della mancata assegnazione di circa il 25 per cento dei posti destinati per legge alle categorie svantaggiate, sia nel settore pubblico che nel settore privato. Plaude all'azione di monitoraggio illustrata dalla Sottosegretaria, avvertendo tuttavia che il percorso va portato a compimento, per evitare che le buone intenzioni restino lettera morta. Ricorda altresì che tra qualche mese si svolgerà la giornata dedicata alle persone con disabilità, con l'obiettivo di sottolineare la funzione della tecnologia come strumento per consentire le piena ed equa partecipazione sociale e lavorativa di tali soggetti. Coglie poi l'occasione per segnalare la necessità che in tutte le regioni si realizzino pari opportunità anche nel settore socio-assistenziale, operando affinché tutte dispongano di fondi adeguati a sostenere quei soggetti che apportino modifiche alle proprie abitazioni proprio al fine di abbattere le barriere architettoniche. Ritiene infine fondamentale l'impegno, sottolineato dalla Sottosegretaria nella sua risposta, ad istituire un tavolo di confronto nel quale individuare l'ordine di priorità delle azioni da porre immediatamente in essere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo***

civile

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) dà conto di una nuova bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente SPILABOTTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione, convocata per le ore 15,30, sarà integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 1558, approvato dalla Camera dei deputati, e connessi, recanti deroghe all'accesso al trattamento pensionistico.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si segnala anzitutto alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento, con riferimento all'articolo 1, in modo da evitare che ne risulti inibito l?arbitrato previsto dal contratto collettivo nelle controversie vertenti su diritti la cui fonte sia costituita esclusivamente dal contratto collettivo medesimo. In tema di conciliazioni e transazioni di cui all?articolo 2113 del Codice civile, si invita la Commissione a prevedere l'ampliamento della nozione di negoziazione assistita tale da ricomprendervi l?atto compiuto con l?assistenza del consulente del lavoro (si ricorda in proposito come questa figura professionale sia già abilitata dalla legge n. 183 del 2010 a certificare la volontà negoziale nelle rinunce e transazioni di cui all'articolo 2113 del Codice civile).
Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge:
- in riferimento al procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamento del lavoratore,

in modo da ripristinare la disciplina processuale precedente all?entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- in riferimento alla disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati ultrasettantenni con funzioni direttive oltre il 31 dicembre 2015, in modo da introdurre elementi di gradualità nell?applicazione della disciplina medesima per evitare scoperture di tali funzioni direttive difficili da risolvere immediatamente e ingolfamento nell?attivazione dei relativi concorsi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

1.4.2.5.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 103 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
103ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto al senatore Bertacco, entrato a far parte della Commissione a partire dalla seduta odierna.

IN SEDE DELIBERANTE

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(217) ***Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(1169) ***BAROZZINO ed altri. - Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(Discussione congiunta e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge n. 1558 e connessi si è già concluso in sede referente. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri, di assumere come testo base il disegno di legge n. 1558, già assunto in sede referente, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione unanime concorda.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione con distinte e successive votazioni approva quindi all'unanimità i singoli articoli del disegno di legge n. 1558.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) si riporta ai contenuti dell'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), già accolto dal Governo nel corso dell'esame in sede referente, che impegna il Governo ad aprire finalmente la stagione delle misure finalizzate a promuovere l'invecchiamento attivo. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice CATALFO (*M5S*) esprime voto favorevole, nell'auspicio che le finalità dell'ordine del giorno vengano tradotte in pratica quanto prima, consentendo un immediato censimento del comparto degli esodati.

Il voto a favore del Gruppo Lega Nord è annunciato dalla senatrice MUNERATO (*LN-Aut*), che auspica una efficace soluzione complessiva della problematica. La sua parte è al fianco di questi lavoratori, vittime della legge Fornero, e si batterà perché tutti ottengano il giusto sostegno e riconoscimento.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo, conformemente a quanto già dichiarato nel corso dell'esame in sede referente.

La senatrice PARENTE (*PD*) esprime soddisfazione per la tempestività dell'*iter* e per il clima di reciproca collaborazione tra i Gruppi, testimoniato dalla rinuncia anche in questa fase alla facoltà emendativa. Ci si trova di fronte alla sesta salvaguardia; è dunque auspicabile che il Governo tenga conto delle questioni rimaste ancora in sospeso e che, al contempo, la Commissione lavoro possa farsi

garante di un'efficace risposta ai soggetti interessati. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) annuncia voto favorevole, da intendersi non come un consenso al Governo, bensì come un rispettoso sostegno ai lavoratori esodati. Era stato infatti stipulato un patto tra lo Stato e i cittadini, a cui è stato lo Stato medesimo a contravvenire.

Il senatore PAGANO (*NCD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che la Commissione ha operato in un clima di assoluta concordia, animata unanimemente dall'intento di raccogliere e soddisfare le istanze dei lavoratori interessati.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) coglie l'occasione per esprimere compiacimento per la felice conclusione della vicenda in esame, auspicando tuttavia che il Governo voglia farsi carico anche degli altri lavoratori che ancora si trovano in condizioni analoghe, individuando, attraverso una lotta doverosa all'evasione e alla corruzione, le risorse finanziarie necessarie.

Anche il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che il disegno di legge viene incontro ad una forte attesa, consentendo così di correggere i disastri creati dalla legge n. 92 sul mercato del lavoro.

Il relatore Mario MAURO (*PI*) prende la parola per annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ma altresì per ringraziare in modo non formale i Gruppi politici presenti in Commissione e il Governo: l'intesa che oggi si registra avviene infatti al di là del punto di vista di ciascuno e lo spirito che ha caratterizzato quell'intesa non è trascurabile. Senz'altro lo Stato ha commesso degli errori, che vanno corretti. In questo caso il Parlamento ha fatto dunque un lavoro di elevatissima qualità, riuscendo a concepirsi al servizio dei bisogni delle persone.

La sottosegretaria BELLANOVA ringrazia la Commissione per aver colto l'importanza e la delicatezza della questione, fornendo così un luminoso esempio di buona politica.

Il presidente SACCONI esprime un doveroso ringraziamento al relatore, che per primo ha sollecitato il rapido percorso parlamentare del disegno di legge, e a tutti i Gruppi che hanno a ciò contribuito. Il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare definitivamente conferma il grave limite della cosiddetta riforma Fornero, insito nel non aver previsto alcuna forma di transizione. La vicenda rappresenta dunque una sorta di vendetta della realtà. In questo senso sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), precedentemente citato dal senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro. Ricorda tuttavia che la questione degli esodati riguarda in gran parte aziende riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze. Occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente SACCONI mette quindi in votazione il disegno di legge n. 1558 nel suo complesso, che è approvato all'unanimità. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 217 e 1169.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI ricorda che nel corso di tale precedente seduta il relatore Ichino aveva proposto una nuova bozza di parere. A modifica di quel testo, riterrebbe opportuno cassare il riferimento alla disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati ultrasettantenni con funzioni direttive e richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di espungere la materia del lavoro dal provvedimento di conversione, tanto più che il riordino potrebbe avvenire in sede di delega per garantire l'efficacia del processo civile.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) rileva che il cosiddetto rito Fornero ha rappresentato un errore, dando risultati diversi dalle attese, e si è sostanzialmente tradotto in un inutile appesantimento del lavoro dei tribunali.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) ritiene che se il complessivo riordino della materia avvenisse in occasione dell'esame della delega in materia di riordino del processo civile, la Commissione potrebbe esprimere il proprio avviso in tale sede.

Dopo un dibattito nel quale intervengono ripetutamente il relatore ICHINO (*SCpI*), la senatrice Rita GHEDINI (*PD*), il senatore PUGLIA (*M5S*) e il presidente SACCONI, il relatore ICHINO (*SCpI*) dà conto di una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti tale nuova proposta, che è approvata, con l'astensione dichiarata del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) e delle senatrici MUNERATO (*LN-Aut*), CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e BENCINI (*Misto-ILC*).

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di espungere dal provvedimento le disposizioni riguardanti la materia delle controversie di lavoro, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità, in riferimento al procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamento del lavoratore, di ripristinare la disciplina processuale precedente all?entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1612
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
Titolo breve: *d.l. 132/2014 - nuove norme in materia di processo civile*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 315 (pom.) 23 settembre 2014	**Dibattito connesso** Esito: **esito favorevole** Esame preliminare dei presupposti di costituzionalità su richiesta di componenti dell'Assemblea. *(Deliberazione sul parere favorevole, espresso dalla 1^ Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al ddl)* Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 143, contrari 106, astenuti 0.
N. 322 (pom.) 1 ottobre 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 13 ottobre 2014 alle ore 13:00
N. 333 (ant.) 16 ottobre 2014	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale.
N. 337 (pom.) 22 ottobre 2014	**Trattazione articoli** *(Repliche di relatore e Governo)*. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su emendamento Governo 1.800 interamente sostitutivo ddl di conversione, nel testo proposto dalla Commissione

Trattazione articoli
(Dibattito connesso -SUI LAVORI DEL SENATO - Organizzazione della discussione della questione di fiducia).

N. 338 (ant.)
23 ottobre 2014

Trattazione articoli
Discussa questione di fiducia su emendamento Governo 1.800 interamente sostitutivo ddl di conversione, nel testo proposto dalla Commissione

Trattazione articoli
Votata questione di fiducia su emendamento Governo 1.800 interamente sostitutivo ddl di conversione, nel testo proposto dalla Commissione: **accordata** : favorevoli 161, contrari 51, astenuti 0, votanti 212, presenti 213

Voto finale
Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione per appello nominale: favorevoli 161, contrari 51, astenuti 0, votanti 212, presenti 213.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 315 (pom.) del 23/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

315a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 316 del 24 settembre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 settembre.*

Sul processo verbale

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi devo rivolgere a lei come Presidente dell'Assemblea perché la seduta antimeridiana di mercoledì 17 settembre è stata gestita in modo quanto mai irrituale. Alla stessa ora di mercoledì 17 settembre, infatti, avevamo la convocazione del Senato e la convocazione del Parlamento in seduta comune. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e LN-Aut).*

Alcuni colleghi hanno dato per scontato che l'elezione all'ordine del giorno del Parlamento in seduta comune dovesse essere un momento significativo e importante e hanno pensato che la seduta del Senato non si sarebbe svolta. Mi sembra che il presidente Grasso abbia però iniziato i lavori...

PRESIDENTE. Senatore Divina, lei intende formulare proposte rispetto al processo verbale della seduta del 18 settembre? Diversamente, dobbiamo prima approvare quel processo verbale e poi potrò

darle la parola.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, rispetto al processo verbale risulterà che tanti colleghi erano assenti in quest'Aula, ma in realtà non lo erano perché erano alla Camera dei deputati a svolgere il loro lavoro di elettori dei componenti delle Corti supreme. *(Applausi della senatrice Petraglia)*.

Che ciò resti almeno a verbale e che il presidente Grasso prenda qualche provvedimento conseguente.

PRESIDENTE. Senatore Divina, il verbale che è stato letto e che ci accingiamo ad approvare è quello della seduta del 18 settembre, mentre quello della seduta antimeridiana del 17 settembre verrà valutato nella seduta antimeridiana di domani.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende dunque approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Sul grave incidente sul lavoro verificatosi in provincia di Rovigo

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, un attimo di silenzio e di attenzione.

Nella mattina di ieri, 22 settembre 2014, si è verificato un nuovo tragico incidente sul lavoro. Ad Adria, in provincia di Rovigo, in una fabbrica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a causa di una nube tossica di anidride solforosa, sono morti quattro lavoratori: Nicolò Bellato, di 28 anni, Paolo Valesella di 53, Marco Berti di 47 e Giuseppe Valdan di 47. I primi tre erano operai della ditta, il quarto un autotrasportatore esterno. Una quinta persona, Massimo Grotto, di 47 anni, è ricoverata in ospedale, mentre un vigile del fuoco, intervenuto nei soccorsi, è rimasto intossicato.

L'ennesima tragedia sul lavoro richiama tutti a proseguire nell'impegno diretto a rafforzare la tutela dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Non esiste crisi, non esiste profitto, non esiste competizione che possa far passare in secondo piano la vita umana, la salute, la formazione continua dei lavoratori di ogni qualifica e di ogni settore produttivo, il controllo sistematico delle misure di sicurezza, la tutela dell'ambiente.

Questo impegno può essere effettivamente assolto solo mediante la collaborazione forte e continua tra le istituzioni e le parti economiche e sociali, a partire dalla predisposizione delle regole fino ai comportamenti quotidiani delle imprese e dei lavoratori. Soltanto in questo modo potremo dire, senza retoriche e senza riserve, che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.

L'Assemblea del Senato, unendosi al dolore dei familiari e dei colleghi dei lavoratori deceduti, esprime profondo cordoglio e porge sentiti auguri di pronta guarigione a Massimo Grotto e al vigile del fuoco intossicato. Ringrazia inoltre il Corpo dei vigili del fuoco per l'immediato intervento di soccorso.

Onorevoli colleghi, in ricordo delle vittime, invito l'Assemblea a rispettare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** **(ore 16,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1612: «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile».

Nel corso della seduta del 18 settembre scorso la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Torrisi, se intende intervenire.

TORRISI, *estensore del parere*. Signor Presidente, intervengo solo per confermare il parere favorevole sui presupposti di costituzionalità che ho già formulato in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ci troviamo ancora una volta - e lo dico con rammarico, a nome del mio Gruppo, ma anche per il ruolo che questo Parlamento deve svolgere con riferimento ai presupposti di legittimità costituzionale dei decreti-legge - ad esaminare un tipo di provvedimento di cui si sta facendo, da parte di questo Governo, con una singolare continuità rispetto anche ai due Governi precedenti, un uso assolutamente distorto.

Si tratta purtroppo di un modulo, non solamente di contenuti ma anche comunicativo, che ormai il Governo si è abituato ad utilizzare in maniera invalsa con riferimento ai temi che sono stati alla base, prima del famoso programma dei cento giorni (fisco, pubblica amministrazione, lavoro e ora giustizia), che strada facendo si è evidenziato come più complesso e trasformato in programma dei mille giorni.

Il *format* è sempre quello: annuncio, di solito caratterizzato da cinguettii e conferenze stampa; consultazione pubblica, realizzata in modi di cui non ci è dato sapere, con esiti raccolti in modi di cui non c'è dato sapere ed elaborati in modi di cui, altrettanto, non ci è dato sapere. Seguono poi linee guida a cui vengono curiosamente ed eccentricamente attribuite valenze normative cui seguono - e qui, signor Presidente, colleghi, ci avviciniamo al punto che ci interessa - un decreto tendenzialmente *de minimis*, scarso nei contenuti, in odore di illegittimità costituzionale in quanto non caratterizzato dai requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità che la Costituzione richiede, e a cui segue ancora - e di solito è lì che sta la gran parte, o vi dovrebbe stare, del contenuto perché di tutto questo stiamo parlando, ma molto poco abbiamo visto fino ad ora - una legge di delegazione legislativa che con un percorso perfettamente circolare riporta, con deleghe oceaniche, tutta la materia al Governo.

Questo, colleghi, è un *modus operandi* estremamente discutibile, soprattutto se al suo interno si innestano, come in questo caso, delle illegittimità costituzionali.

A nome del nostro Gruppo, come commissari della 1a Commissione, abbiamo manifestato che su questo si incardina un imbarazzo ulteriore. Si tratta certamente di temi fondamentali: la deflazione dei carichi pendenti nella giustizia civile e la riduzione del contenzioso civile, che comporta al nostro

Paese un danno sotto ogni profilo, non solamente per chi non vede soddisfatte le proprie richieste attraverso una giustizia tarda che, per sua definizione, è una giustizia negata, quindi una non giustizia. Nessuno quindi può sostenere che questa istanza di giustizia civile più rapida non sia giusta. Il problema è lo strumentario, il modo in cui questo viene posto in essere, il modo, sempre, il più sbagliato.

Non è possibile con un decreto-legge, in 60 giorni, risolvere i problemi annosi della giustizia civile nel nostro Paese. Non è possibile, e nessuno ci ha mai provato. Anche noi abbiamo affrontato questo tema e per la nostra parte, con il Governo Berlusconi della legislatura precedente, abbiamo in parte ridotto il carico della giustizia «ansimante», soprattutto nel settore civile. Ma non è attraverso un decreto-legge, oltretutto caratterizzato da ulteriori margini di illegittimità costituzionale, che il problema si risolve. Perché dico «ulteriori margini»? Signor Presidente, colleghi, questo mi preoccupa in modo particolare, perché si confondono la necessità e l'urgenza con la fretta. Avere fretta non significa integrare i requisiti dell'articolo 77 della Costituzione. Non esiste la generica urgenza nel provvedere. La Corte costituzionale ce lo sta dicendo dagli anni '90. Non possiamo utilizzare decreti-legge sulla base della sola, semplice e generica urgenza nel provvedere, intervenendo a strappi e a pezzatura di leopardo su di un apparato ordinamentale che richiederebbe una riforma organica, non interventi «a pezzatura», non interventi che non possono di per sé risolvere i problemi.

A questo si aggiunge - e qui sta, Presidente e colleghi, la vera illegittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 77 - un'ulteriore malapratica che questo Governo sta ponendo in essere con una ricorrenza singolare e quanto mai allarmante: il fatto di inserire in decreti-legge, peraltro già malamente usati sotto il profilo della necessità e urgenza, disposizioni cosiddette ad efficacia differita, ossia disposizioni transitorie che diventano valide ed efficaci solamente a data ulteriore rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Questo è totalmente anticostituzionale. Questo è esattamente ciò che il legislatore costituente non voleva e non pensava, delegando in maniera assolutamente eccezionale - e sottolineo eccezionale - la competenza legislativa al Governo. È una competenza legislativa che non può non risiedere in Parlamento, non può essere scippata ed espropriata al Parlamento stesso quando non ne ricorrano i presupposti. Questo fa venir meno un fondamento essenziale, un baluardo dello Stato di diritto che noi stiamo affrontando in maniera molto *nonchalant* e sciatta, come se tutto questo fosse normale: il fatto di fare decreti legge, che vengono peraltro firmati dal Colle più alto, validati dalla Presidenza delle Camere e vengono, pur se a maggioranza, approvati e convertiti dal Parlamento, sembra sia diventata la normalità.

È assolutamente folle sotto il profilo costituzionale consentire che un decreto-legge contenga delle disposizioni non già valide ed efficaci dal momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ma addirittura valide ed efficaci in un momento dato, a 180, 90, 60 o 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Ciò significa contraddire quello che i Costituenti ci hanno detto all'articolo 77: se entro 60 giorni il decreto-legge non viene convertito nella sua interezza decade.

Noi invece creiamo una nuova figura di decreto?legge, la validiamo a maggioranza e le diamo una liceità costituzionale che non può avere. Questo fa aggio, colleghi - ed è questo il motivo per cui dichiaro convintamente il voto contrario del mio Gruppo - su qualsiasi giustezza di contenuti.

Anche noi siamo intervenuti a più riprese sul rito ordinario, abbiamo cercato di semplificarlo, di renderlo più agile e abbiamo cercato - come capita nel contenuto di questo provvedimento - di consentire al giudice, sulla base della complessità maggiore o minore della controversia, di passare dal rito ordinario al procedimento sommario di cognizione. Anche noi ci siamo serviti, colleghi, degli strumenti alternativi di composizione delle controversie (devo dire - e il Governo non me ne vorrà - utilizzandoli un po' meglio, anche perché il rappresentante del Governo all'epoca era parte della nostra maggioranza e quindi sa di che cosa parlo), utilizzando lo strumento dell'arbitrato e delle negoziazioni assistite (o guidate che dir si voglia) in maniera molto più accorta e con una mano molto più ferma di quanto non si faccia ora, consentendo e oltretutto stabilendo dei margini di improcedibilità e di

improponibilità della domanda giudiziale molto più attenti e compatibili con la complessità dell'assetto ordinamentale e certamente non prevedendo, attraverso il decreto-legge, tutto questo, e non stabilendo disposizioni ad efficacia differita in un contenitore che queste disposizioni non può proprio tollerare: sto parlando della Costituzione.

Ancora, sempre con lo stesso schema dell'efficacia differita, si è intervenuti sul processo esecutivo. Mi scuso, sto parlando di merito in una fase in cui si discute dei presupposti di costituzionalità, ma è molto difficile sanzionare la forma senza dare contezza della sostanza. La sostanza può anche essere genericamente corretta, ma se non veicolata attraverso la forma giusta semplicemente non funziona, come non funzionerà nemmeno questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Continuerà a non funzionare perché non c'è una visione sistemica: non c'è una visione sistemica delle procedure alternative, non c'è una visione sistemica del rito ordinario e non c'è una visione sistemica del processo esecutivo. C'è tanta propaganda, tanta comunicazione governativa 2.0, ma veramente pochi contenuti in grado di essere immediatamente efficaci.

Quindi, Presidente, ribadendo il voto favorevole all'assenza dei presupposti di costituzionalità, *ex* articolo 77 del testo fondamentale che ci siamo abituati troppo spesso a disattendere, ribadisco quello che ho detto: il Governo ha scoccato la freccia e non posso nemmeno dire che abbia mancato il bersaglio; la freccia è ancora in aria e purtroppo non sappiamo dove andrà a cadere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che martedì 30 settembre, alle ore 15, il Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Guidi, renderà un'informativa sull'impatto economico per le imprese nazionali, in relazione alle sanzioni commerciali della Federazione russa nei confronti dell'Unione europea.

I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1612

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vice Ministro, colleghi, anche noi del Gruppo Lega Nord e Autonomie non possiamo che unirci a chi solleva fortissime perplessità sui requisiti e sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame.

Purtroppo, anche noi siamo costretti ad annoverare questo quale l'ennesimo provvedimento emesso dal Governo Renzi utilizzando strumenti, a nostro avviso, fondamentalmente volti ad esautorare questo Parlamento e la sua capacità di iniziativa.

Proprio perché quando si parla della riforma della Giustizia si sta parlando di un tema estremamente pregnante e complesso, la complessità del nostro ordinamento richiede che una eventuale riforma venga analizzata con i tempi, a nostro avviso logici e ragionevoli, del normale *iter* parlamentare di un disegno di legge. Una decretazione d'urgenza impone invece, non solo agli operatori del diritto ma a tutti i cittadini, un sovvertimento immediato considerando l'immediata applicabilità della norma; un'immediata applicabilità che già prima dell'approvazione della legge di conversione produrrà lo strutturarsi e l'applicarsi di norme che possono creare anche confusione.

Ci domandiamo poi quali possano essere i presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame. Possiamo dire che è urgente la riforma della Giustizia perché ne abbiamo scoperta la necessità

l'altro ieri? L'urgenza della riforma della Giustizia è ormai evidente da anni e proprio la gestione che è stata fatto del sistema giustizia ci ha portato ad avere oggi ritardi implacabili nei processi, lungaggini e un arretrato a dir poco vergognoso.

L'urgenza dovrebbe quindi essere affrontata con questo decreto-legge, del quale peraltro non stiamo discutendo nel merito, giacché ci sono parti del provvedimento che vedono d'accordo anche noi.

Tuttavia, si tratta di un decreto-legge che viene presentato come una «riforma» della giustizia mentre, quando andiamo a leggerlo, ci troviamo di fronte istituti che già esistono nel nostro ordinamento, come l'arbitrato, come se si trattasse di una sorta di panacea di tutti i mali, ciò che non è.

La riforma della giustizia non può e non deve avvenire mediante un decreto-legge; deve avvenire attraverso una strutturazione sistematica dell'intero complesso della procedura civile.

Effettivamente, ci troviamo di fronte all'urgenza di sistemare un apparato che purtroppo non è conforme a quella che è una società civile, mentre, se leggiamo il provvedimento in esame, troviamo che si parla di arbitrato e - cosa curiosa - dell'istituto della negoziazione assistita che, ricordo a tutti i colleghi, era già stato affrontato da un disegno di legge a prima firma del collega del nostro Gruppo, senatore Divina, proprio in tema di negoziazione assistita. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Quel disegno di legge non è stato esaminato, ma l'istituto della negoziazione assistita è stato inserito in questo decreto-legge, il quale imporrà a tutte le categorie e a tutti gli operatori del settore un vero stravolgimento di alcune questioni.

Ci domandiamo ancora: l'urgenza di sistemare la giustizia e di riformarla passa attraverso la possibilità di stipulare una separazione consensuale fra le parti o un divorzio congiunto, eventualmente anche davanti a un ufficiale di stato civile?

Non è questo il problema della giustizia. Non è solo il problema dell'udienza e della comparizione dei coniugi in una separazione consensuale; il problema non è nei tempi di emissione di una sentenza in un divorzio congiunto. C'è tutto un sistema che riguarda proprio la struttura del nostro procedimento. Quello che ci aspettavamo, e auspico che sotto questo profilo il Governo accolga le nostre sollecitazioni, è che una vera riforma avvenisse anche attraverso altri strumenti, andando a incidere sulla modalità di sviluppo del processo.

In questo provvedimento si parla del procedimento sommario, ma ricordiamo che questo già esiste, e lo stesso vale per la media conciliazione: ricordo a tutti noi che la media conciliazione non è diventata operativa senza provocare qualche difficoltà. Le difficoltà ci sono state, non per niente prima è stata introdotta, poi è scomparsa, poi è stata reinserita. Ricordiamoci che il nostro codice già prevede tentativi di conciliazione: la possibilità di fare le conciliazioni esiste; gli strumenti ci sono e devono solo essere utilizzati in maniera migliore.

Riguardo a questo provvedimento, ancora contestiamo che possano esistere questi presupposti, per le ragioni che abbiamo detto prima. Voglio concludere il mio breve intervento ricordando che il Governo ha un grande potere e può superare definitivamente le divisioni all'interno della maggioranza, ma non deve mai e poi mai esautorare il Parlamento del potere che gli spetta di legiferare e di discutere i disegni di legge nei tempi necessari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni.).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, in ogni legislatura torna sempre un tema: la riforma della giustizia. È un sempreverde ormai: riforma, riforma, riforma. A sentire questo termine così pieno e abbondante, riforma, tutti si aspettano una rivoluzione, eppure ogni volta sono solo palliativi, piccole medicazioni a un problema da risolvere forse alla radice. Non nascondiamocelo: forse non lo volete affrontare, forse fa comodo a qualcuno.

Oggi comunque non esaminiamo tanto il merito (anche se al merito a un certo punto ci dobbiamo arrivare), ma il metodo. Nella giustizia non si interviene per decreto-legge, e non c'è bisogno di scomodare la Costituzione per capirlo. Mi riferisco alla Costituzione attualmente in vigore, perché vi ricordo che attualmente, e fortunatamente, è in vigore ancora la Costituzione che conosciamo e non la

riforma indegna che volete portare avanti. Dicevo che non c'è bisogno di scomodarla perché è sufficiente leggere lo stesso decreto per rendersi conto dell'abominio creato. Un intervento sulle tematiche relative alla giustizia creerebbe quei sessanta giorni di incertezza in cui nessuno si avventurerebbe su nuovi riti e nuove modalità di approccio alla giustizia civile nell'incertezza che poi nella modifica qualcosa cambi.

Infatti il Governo se n'è reso conto, e quando ha scritto questo decreto-legge ha dovuto introdurre una entrata in vigore differenziata: addirittura novanta giorni dopo la conversione in legge del decreto. Non si è mai visto un decreto che ha questo tipo di caratteristiche. Il decreto, per sua natura, deve intervenire su cose urgenti. Un decreto-legge si fa, ad esempio, per finanziare le popolazioni alluvionate del Gargano che ancora stanno aspettando *(Applausi dal Gruppo M5S)*: in quel caso serve un decreto perché sia subito operativo e i fondi siano immediatamente disponibili, e non certamente per una riforma che entrerà in vigore novanta giorni dopo la conversione in legge. Tutto il carattere di urgenza l'avete appunto rimandato a novanta giorni dopo la conversione in legge.

Che cosa fa questo decreto? Esso affronta il tema della giustizia non con una riforma - uno si aspetta chissà quale rivoluzione - ma introducendo un concetto: le parti possono ricorrere al collegio arbitrale, alla negoziazione, come se questa fosse una grande novità, come se non fosse già previsto nei nostri codici il ricorso a strumenti alternativi; è stata introdotta pure la mediazione civile qualche anno fa. Ma ci rendiamo conto che è una finta soluzione? Se le due parti sono arrivate ad una lite giudiziaria davanti a un giudice senza trovare un compromesso, difficilmente ci arriveranno solo perché glielo impone Renzi. Forse offrendo un gelato magari possono arrivare a un compromesso. Inoltre, anche se qualcuno dovesse provarci, in pochi riusciranno ad arrivare a un compromesso, a una negoziazione, a un arbitrato, e alla fine ci ritroveremo con un effetto *boomerang*, cioè tutte le cause andate al collegio arbitrale torneranno negli uffici giudiziari, magari dopo una pausa di 120 giorni, e quindi avremo un rilancio del contenzioso civile. In sostanza, avremo un beneficio solo per le statistiche: a fine anno nelle statistiche degli ultimi mesi avremo un calo della pendenza civile, ma sarà solo fittizio, una cosa finta.

Di più, parlando sempre della modalità di approccio al decreto-legge, in esso sono contenute norme riguardanti il divorzio breve, la separazione e alcune disposizioni di questo genere. Ebbene, c'era già un disegno di legge approvato alla Camera e fermo al Senato e il Governo interviene a gamba tesa con un decreto-legge. Vorrei ricordare alle colleghe, in particolare a quelle della Commissione affari costituzionali, quando era all'esame del Senato il disegno di legge sul reato di femminicidio, che è stato scavalcato con l'entrata a gamba tesa del Governo per decreto, che lo ha snaturato completamente, diminuendone la portata: siamo nella stessa situazione. Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame sono riportati riferimenti a disegni di legge attualmente depositati, dei quali tuttavia non viene seguita la natura in quanto vengono completamente stravolti.

L'altra questione riguarda i contenuti del decreto-legge: le ferie dei magistrati. Questo sembra il cavallo di battaglia di tutta questa riforma; alla fine è questo il nocciolo della riforma: finalmente si diminuiscono le ferie dei magistrati, come se la soluzione di tutti i problemi fosse la riduzione delle ferie dei magistrati. Ci si dimentica però che quando ai magistrati si riducono le ferie, si diminuisce il periodo feriale, e questo vuol dire che aumenterà il periodo delle udienze ordinarie. Tra l'altro, il provvedimento entrerebbe in vigore dal 2015, quando l'estate è finita, quindi non si capisce in cosa consistano la sua urgenza e indifferibilità. Ci dimentichiamo che il personale di cancelleria, che deve supportare questi magistrati e che è già ridotto all'osso, deve pur fare quelle ferie e le deve spalmare durante il periodo estivo, salvo che non si decida che anche tali addetti godano delle ferie solo in quel periodo, allora forse dovremo chiudere completamente per ferie i tribunali in quei 25-30 giorni.

Comunque, l'obiettivo del decreto-legge in esame, come si può vedere, è proprio quello di privatizzare la giustizia, di renderla una prerogativa di chi se la può permettere. Il forte potrà imporre una negoziazione a suo favore al debole; il debole economicamente sa che una causa lunga lo metterebbe in ginocchio, mentre chi è forte economicamente sa di poter resistere anche a lungo. La giustizia è sempre raffigurata come una cieca che sorregge una bilancia su due piatti; il suo compito dovrebbe

essere quello di equilibrare e non quello di creare questo squilibrio.

Sempre in tema di riforme, forse qualcuno ha dimenticato - e io glielo voglio ricordare - che nel decreto del fare del giugno 2013 era contenuta una riforma che avrebbe dovuto ridurre il contenzioso civile in appello: mi riferisco ai famosi giudici ausiliari in appello. Abbiamo approvato questa norma tutti contenti, ma non so se qualcuno è andato a informarsi sullo stato di questi giudici ausiliari e su cosa stanno facendo. Io sono andato a informarmi: il bando è stato fatto dal CSM nel settembre 2014, un anno e tre mesi dopo, e scade a ottobre 2014; in una corte d'appello piccola dove ci sono 13 posti a concorso ci sono già 300 domande e il termine scade a metà ottobre. Nei prossimi mesi quell'ufficio si troverà a fare l'istruttoria di quasi 500 domande, di fatto rendendo vano ogni aiuto che potrà arrivare forse a fine 2015 da parte di questi giudici, dopo che sarà fatto l'esame presso i consigli dell'ordine, presso i consigli giudiziari, poi al CSM, poi al Ministero della giustizia e infine quando arriverà il decreto di assunzione di questi giudici che dovevano aiutare a ridurre il contenzioso civile. Questi sono i decreti-legge che vengono fatti, poi nel frattempo magari interverrà qualche legge finanziaria, qualche provvedimento milleproroghe o qualcosa che cambierà le norme.

Qual è la soluzione e come si affronta il problema della giustizia civile? Vi porto un esempio: immaginate di arrivare a casa e trovare una vasca da bagno piena d'acqua perché c'è il rubinetto aperto: la vasca trabocca e l'acqua arriva a terra. La prima cosa che viene in mente di fare a chiunque è quella di chiudere il rubinetto. La stessa cosa dovrebbe essere fatta con la giustizia. Bisognerebbe affrontare le cause della litigiosità ed il motivo per cui cittadini ed aziende devono ricorrere alla giustizia piuttosto che ottenere un rispetto delle regole in maniera naturale.

Noi invece cosa facciamo? Raccogliamo da terra l'acqua con gli stracci, continuando a tamponare senza andare alla fonte. È lì, invece, che sul piano della giustizia civile bisogna intervenire: è un problema cronico, che discende a sua volta da norme complicate, dai problemi della burocrazia e della disapplicazione delle norme stesse.

È su questo - lo ripeto - che bisogna dunque intervenire, riducendo i motivi per i quali un cittadino ed un'impresa devono ricorrere al giudice, mentre dovrebbero poter vedere rispettati i loro diritti sempre e comunque, senza dover ricorrere alla giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, direi che non c'è dubbio - ahimè - che in Italia vi sia la necessità di intervenire con misure urgenti su una situazione della giustizia che è drammatica.

A questo proposito, basta leggere la relazione introduttiva al provvedimento. Se c'è una certa soddisfazione nel fatto che, per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, come risulta nel rapporto della Banca mondiale, l'Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull'efficienza della giustizia, è anche vero che siamo passati dal 140° al 103° posto, per cui tra tutte le Nazioni - e non mi riferisco solo ai Paesi occidentali, ma anche al Terzo mondo, e dunque alle Nazioni che hanno grandissime difficoltà economiche - siamo il fanalino di coda.

Un dato impressionante che questo decreto sottolinea è il rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello - dice la relazione - con una sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

È dunque evidente che, dal punto di vista complessivo, come Nuovo Centrodestra non possiamo che votare favorevolmente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, perché in effetti questa situazione di straordinario degrado della giustizia e questo arretrato, che in qualche modo va aggredito, sicuramente giustificano la presentazione da parte del Governo di un decreto-legge.

C'è però anche un ma: ci sono due articoli di questo decreto-legge che francamente sono assolutamente incomprensibili e dei quali chiediamo lo stralcio, proprio per rendere serena la discussione nel merito e per evitare che, in un decreto che ha come finalità quella di aggredire i ritardi e l'arretrato, si introducano norme come quelle di cui agli articoli 6 e 12 che, sia dal punto di vista del merito che del

metodo, sono in qualche modo sconvolgenti.

In particolare, all'articolo 6 si disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'articolo 12 riguarda anch'esso la separazione consensuale e la richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio.

Se parliamo del metodo, ricordo che Camera e Senato da mesi si stanno occupando del cosiddetto divorzio breve: in particolare, la Camera ha già licenziato, dopo una discussione in Commissione e in Aula, un provvedimento che riguarda separazioni e divorzi, di coppie con figli o senza figli. Questo provvedimento è approdato al Senato dove, in Commissione giustizia, si è già svolta la discussione generale sul provvedimento e sono già stati presentati emendamenti da parte dell'opposizione, del Nuovo Centrodestra e dello stesso Partito Democratico, in molte parti - devo dirlo - coincidenti per quanto riguarda, ad esempio, la presenza o meno di figli, nonché in materia di mediazione e di possibilità di arrivare a sanare le situazioni prima che le stesse si prolunghino nel tempo e determinino degli effetti negativi.

Sinceramente quindi non ci capisce come con una decretazione d'urgenza il Governo possa scavalcare Camera e Senato nel momento in cui il Parlamento è già in fase di avanzata discussione e di approfondimento della stessa materia.

C'è anche il merito, però. Cesare Rimini, forse uno dei matrimonialisti più famosi d'Italia, laico, anzi laicissimo, quindi sempre in posizione conflittuale rispetto a posizioni che possono essere definite confessionali, l'altro giorno su «La Stampa» definiva l'Italia un Paese incredibile. Sul problema delle separazioni e sui divorzi, sul fatto che il matrimonio sia indissolubile o meno c'è stata una polemica che è durata anni; un *referendum* tra i più combattuti dalla storia d'Italia. Adesso saremmo il primo Paese al mondo che passa ad una diversa concezione di matrimonio (che, ricordo, è scolpita nella nostra Costituzione: la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio): è pubblico o pubblicistico e ha riflessi verso i terzi nel momento in cui si celebra, mentre quando si scioglie basta una dichiarazione tra le parti assistite da un avvocato e l'ufficiale di Stato civile che registra.

Diceva Rimini che siamo l'unico Paese al mondo. Non so se siamo l'unico Paese al mondo, se ce n'è qualche altro come noi, però anche se non siamo i soli, questo passaggio assolutamente non meritato in un decreto-legge naturalmente è un altro colpo mortale alla credibilità del matrimonio, che può essere sciolto con una facilità estrema; senza che cosa? Questo è un problema molto delicato: è evidente che come ci si sposa pubblicamente anche lo scioglimento del matrimonio, anche se consensuale, viene omologato dal presidente del tribunale, perché questi deve accertare che le condizioni di separazione siano tali, per esempio, da non danneggiare la parte più debole del matrimonio, che sicuramente ci può essere; quindi c'è una garanzia pubblica rispetto al fatto che un atto pubblico possa essere sciolto con un sinallagma con un altro atto pubblico, e che lo scioglimento del matrimonio non diventi un qualcosa da lasciare semplicemente alla volontà delle parti.

Ma vi è di più, considerato che questo provvedimento dovrebbe servire in qualche modo a snellire gli arretrati. L'unica situazione nella quale con i decreti di omologa la giustizia non perde tempo è proprio questa, perché gli arretrati ci sono quando c'è contenzioso, quando c'è litigio tra le parti, mentre non ci sono sicuramente quando il Presidente del tribunale, tentata la conciliazione, controlla soltanto che la separazione avvenga in maniera tale da rispettare anche le condizioni di ambedue i coniugi che vogliono separarsi.

Allora, si può essere favorevoli o contrari a questa rivoluzione, che è una vera rivoluzione nel concetto stesso del matrimonio, della sua formazione e del suo scioglimento, ma non la si può fare con un decreto-legge. Quando poi sento alcuni colleghi del PD - attenzione, lo dico a tutta l'Assemblea - che in Commissione giustizia hanno già anticipato che questo provvedimento sarebbe lo strumento per introdurre la riforma complessiva dell'istituto matrimoniale, del divorzio e della separazione, ricordo che c'era una legge, la Fini-Giovanardi sulla droga, che la Corte costituzionale ha annullato non nel merito ma stabilendo che non si può, in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, aggiungere argomenti che vadano al di là della necessità e dell'urgenza, come è stato preannunciato in

Commissione giustizia.

Noi facciamo una riforma, che è delicata, controversa, che deve essere approfondita, sulle tematiche matrimoniali, la separazione e il divorzio attraverso un decreto-legge in 60 giorni? A me sembra di sognare. Inviterei pertanto caldamente i rappresentanti del Governo presenti a prendere atto del nostro senso di responsabilità, perché noi riconosciamo le situazioni di necessità ed urgenza che portano il Governo ad aggredire l'arretrato della giustizia civile, ma si eliminino questi due articoli: essi infatti snaturano completamente le finalità del decreto-legge, che non sarebbero più quelle del risparmio, di smaltire l'arretrato, di demandare con sistemi più efficaci il meccanismo di dare giustizia ai cittadini, ma si tratterebbe di una vera e propria riforma nel merito di una questione delicatissima come quella del matrimonio. Quindi, voteremo favorevolmente rispetto alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, ma con questa riserva, che naturalmente avrà grande importanza nel proseguo dell'esame del provvedimento, perché se si dovesse insistere nel volere fare questa riforma attraverso un decreto-legge, sicuramente si troverebbe la nostra disapprovazione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, a chi parla pare che, quanto ai presupposti di costituzionalità del provvedimento, chi ne contesta l'esistenza cada in una palese contrapposizione, posto che afferma la straordinaria emergenza nella quale versa la giustizia civile e poi però nega la sussistenza della necessità e dell'urgenza.

Tengo subito ad evidenziare che il differimento dell'efficacia di cui si è da più parti parlato è dettato dalla necessità di un inserimento sistemico di norme che sono estremamente innovative e di sicura portata per il conseguimento degli obiettivi che l'intero provvedimento si pone.

Il provvedimento in esame costituisce una prima risposta seria e concreta alla domanda di velocizzazione del processo civile che tanti effetti negativi ha portato non solo nel sistema giudiziario ma anche nel sistema economico del nostro Paese, come dirò in seguito. Del resto, è innegabile che con la sua approvazione anche l'Italia inizierà a mettersi al passo con il resto dell'Europa.

Sappiamo che i temi affrontati con il decreto-legge in esame sono solo una parte delle problematiche che il sistema giudiziario civile italiano ha evidenziato da anni. Sappiamo però che in questa legislatura sono già stati approvati altri provvedimenti che hanno affrontato numerose tematiche, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, che costituivano note dolenti per il sistema giudiziario e che hanno invece già prodotto effetti ottimali. Si pensi ai provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione, al cosiddetto svuota carceri e alla stessa introduzione dei giudici ausiliari di cui parlava il collega Crimi in precedenza; misura che ovviamente stanno andando a regime in questo periodo.

Sappiamo anche che il Governo ha annunciato altri provvedimenti, alcuni dei quali sono all'esame del Parlamento sotto forma di disegni di legge, che continueranno a dare risposte all'esigenza di velocizzazione e semplificazione del processo. Si pensi alla riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace, al provvedimento sul cosiddetto divorzio breve, di cui ha parlato il senatore Giovanardi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

È in questo contesto che deve inquadrarsi il decreto-legge del quale ci stiamo occupando, la cui esigenza, come detto, è stata determinata dalla gravissima situazione nella quale versa il sistema giudiziario civile del Paese, che ha ingenerato nei cittadini un senso di inutilità delle azioni a tutela dei propri diritti a causa della durata del processo, nettamente superiore a quella media dei Paesi europei, e a causa anche della talvolta farraginosa procedura dettata dalla normativa vigente.

Questi problemi hanno generato una situazione gravissima caratterizzata essenzialmente da un abnorme contenzioso civile pendente che va ad incrementarsi giorno dopo giorno e che, parallelamente, continua a far dilatare i tempi e la durata dei processi. Tale ultimo aspetto genera ormai sistematicamente la violazione del termine della ragionevole durata del processo, di cui si tratta nell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali. Si incide quindi con il decreto sulla ragionevole durata che l'attuale normativa sul processo civile non riesce ad assicurare, contravvenendo ai principi costituzionali contenuti nell'articolo 111, secondo comma, della Carta costituzionale.

Ulteriore argomento a sostegno dell'indifferibilità del provvedimento in esame è quello già accennato del gravissimo contesto economico in cui versa il nostro Paese che impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza della durata dei procedimenti, trasformando quello che oggi è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica. Abbiamo consapevolezza di quante imprese siano state dichiarate fallite per l'impossibilità del recupero dei crediti contestati, determinata dalla mancata definizione del contenzioso giudiziario in tempi ragionevoli. Abbiamo la consapevolezza che molti imprenditori, soprattutto esteri, non intendono fare investimenti o intraprendere nuove iniziative economiche sia per il farraginoso sistema burocratico che per la durata spropositata degli eventuali contenziosi che possono essere chiamati ad affrontare.

Considerato che al testo all'esame dell'Aula si potrà eventualmente apportare dei miglioramenti in sede emendativa, ove ritenuti necessari, a seguito della discussione, in forza di queste considerazioni, il Partito Democratico ritiene sicuramente sussistenti i presupposti straordinari di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione e voterà quindi favorevolmente al parere che è stato espresso dalla Commissione affari costituzionali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare la nostra contrarietà al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sui requisiti di costituzionalità del provvedimento in esame.

Così come altri senatori hanno avuto modo di dire, anche noi riteniamo che sia assolutamente insussistente il requisito di necessità ed urgenza, tale da giustificare l'intervento dell'Esecutivo in una materia, peraltro, molto delicata, in cui l'attività del legislatore ordinario è fondamentale, soprattutto in termini di opportunità ed efficacia.

I contenuti stessi di questo provvedimento richiamano, per la loro eterogeneità, alcune osservazioni che sono già state fatte, anche dal Quirinale, sull'utilizzo abnorme, che è in corso non solo in questa legislatura ma che è stato fatto anche in altre precedenti legislature, della decretazione d'urgenza (mi pare che gli ultimi venti provvedimenti adottati dal Parlamento siano frutto di decreti-legge). È una modalità attraverso la quale si esautorano l'Assemblea e le Commissioni dalla discussione, dall'approfondimento, determinando problematiche anche con riguardo ai termini che si impongono all'attuazione di quei provvedimenti. Infatti, la macchina amministrativa e l'apparato - lo dico per chi è presente; il Governo lo sa benissimo - che devono rendere efficaci le disposizioni che si traducono in tempi così celeri in legge sono sistemi lenti, non in grado di assorbire. Pertanto, l'efficacia di questo provvedimento sarà esattamente nulla rispetto all'attuazione delle disposizioni.

Cosa dire, per esempio, in merito all'introduzione di istituti nuovi, come quello della negoziazione assistita? Cosa dire del trasferimento in sede arbitrale di una serie di procedimenti civili in corso? E poi, qual è stata e qual è l'attenzione che è stata manifestata dal Governo rispetto ad una ribellione generale che abbiamo visto da parte di molte sedi legali ed organizzazioni degli avvocati? Credo sarebbe opportuno che il Governo facesse una riflessione su questa modalità di intervenire intorno a questo tema, in modo particolare, per le questioni delicate che pure il provvedimento contiene, ed anche nei confronti dell'atteggiamento che si ha verso gli operatori della giustizia, con riguardo alla consistenza e al supporto che vengono dati sul piano organizzativo agli operatori della giustizia. Credo che il Governo dovrebbe riflettere sull'esigenza di ridimensionare la sua azione di proposta in materia legislativa attraverso i decreti-legge.

Penso infine, signor Presidente, che anche il Parlamento - e, in particolare, questo Senato - dovrebbe in qualche misura insistere nei confronti del Governo per consentire che il procedimento legislativo, ossia

la costruzione delle disposizioni di legge, avvenga sempre più nel modo ordinario, che è anche quello più ordinato. Credo dovremmo insistere - e questo lo dico a tutti, anche ai colleghi della maggioranza - perché, su alcune materie in modo particolare, si trovino i canali per accelerare la produzione delle norme necessarie - e siamo disponibili a farlo, come abbiamo già detto al Ministro in materia di giustizia - ma solo attraverso il necessario confronto con tutti i soggetti interessati dalle vicende della giustizia, quindi in modo da favorire anche il confronto tra le formazioni politiche presenti in Parlamento.

Voglio spezzare una lancia rispetto all'esigenza che ha posto il Governo, che riguarda il rapporto tra giustizia ed economia, soprattutto quando si tratta di contenzioso in materia civile. Se l'obiettivo è, come si suol dire, «dare un segnale ai mercati» del fatto che stiamo affrontando il tema della giustizia civile per ridurne i tempi e garantirne gli esiti, questa buona intenzione avrebbe potuto essere perseguita e potrebbe essere perseguita meglio se usassimo per la produzione normativa esattamente la strada più ordinaria e legittima, ossia il disegno di legge. *(Applausi dei senatori De Cristofaro e Bignami)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 132.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1594) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

(1595) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1594 e 1595, già approvati dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Chiavaroli e Del Barba, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice sul disegno di legge n. 1594, senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI, *relatrice sul disegno di legge n. 1594*. Signor Presidente, il rendiconto generale comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia. La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2015 assumerà, tra l'altro, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi, le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2013, le quali sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2014, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento (cassa).

Il conto del bilancio, articolato per missioni, programmi e capitoli, è corredato - in applicazione della

legge di contabilità - di un'apposita nota integrativa, delle risultanze economiche per ciascun Ministero e delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuto ambientali (il cosiddetto ecorendiconto, allegato alla relazione al conto del bilancio).

Tra le principali innovazioni relativamente recenti della legge di contabilità, si rammenta preliminarmente che il conto del bilancio articolato per missioni, programmi e capitoli è corredato, in applicazione della legge n. 196 del 2009, di apposite note integrative che per ciascuna amministrazione espongono i risultati finanziari, i principali fatti della gestione e il grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma e riportano la motivazione riferita dalle amministrazioni sugli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali.

È allegato al disegno di legge il rendiconto economico, che espone le risultanze economiche per ciascun Ministero ed i prospetti di riconciliazione con le risultanze del rendiconto finanziario, al fine di consentire all'organo legislativo la conoscenza e il contestuale approfondimento delle informazioni economiche (costi) a completamento del quadro informativo generale relativo al bilancio. Inoltre, è allegata l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di protezione dell'ambiente.

Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell'insieme, pur essendo stato conseguito un miglioramento rispetto alle previsioni definitive come risultanti dalla legge di assestamento 2013, tutti i saldi denotano un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2012, ad eccezione del ricorso al mercato.

In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2013 presenta un valore negativo pari a 28.018 milioni di euro. Il saldo netto da finanziare registra un peggioramento di 38.805 milioni rispetto al saldo registrato nel 2012, che si era, invece, assestato ad un valore positivo di 10.787 milioni. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è invece risultato migliore delle aspettative, posto che era previsto attestarsi, nel 2013, ad un valore negativo di -51.188 milioni.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2013 evidenzia un peggioramento rispetto all'anno precedente, risultando pari a 39.715 milioni (-8.799 milioni). Il peggioramento è da porre in relazione all'aumento della spesa corrente (+21.484 milioni) più consistente dell'aumento delle entrate correnti (+12.706 milioni).

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato nel 2013 ad un valore pari a -198.991 milioni. Tale saldo è l'unico che registra un miglioramento rispetto al 2012, attestandosi ad un valore più basso anche rispetto alle previsioni definitive.

L'entità complessiva di accertamenti di entrata, comprensivi delle entrate per accensione di prestiti, pari a 818.839 milioni, evidenzia un andamento positivo rispetto all'anno precedente (+33.264 milioni che equivalgono a +4,2 per cento). Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, l'aumento registrato rispetto all'esercizio 2012 trae tuttavia origine, principalmente, dalla dinamica dell'accensione di prestiti (+25.063 milioni).

Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso prestiti, ammontano a 752.983 milioni, presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, un aumento complessivo degli impegni di spesa di 3.646 milioni di euro (+0,5 per cento).

Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 510.835 milioni di euro, con un aumento rispetto all'anno precedente di 21.484 milioni, pari al 4,4 per cento.

Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 71.175 milioni di euro, il rendiconto 2013, segnala un notevole aumento rispetto al 2012 del 55,9 per cento (+25.521 milioni), sostanzialmente ascrivibile all'andamento degli impegni di spesa relativi alla categoria dell'acquisizione di attività finanziarie, che presenta un incremento di oltre 19 miliardi rispetto al 2012. L'incremento, realizzatosi già in sede di previsioni definitive nel corso del 2013 - poi sostanzialmente confermate a consuntivo - è da ricondurre principalmente al Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti pregressi, ai sensi del già citato decreto-legge n. 35 del 2013, risultando pertanto

concentrato nell'ambito della suddetta categoria, nella voce «Concessione prestiti».

Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è aumentato dal 47,9 per cento del 2012 al 48,3 per cento del PIL nel 2013.

Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2013 è rimasta su livelli considerevoli, sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2013 espone residui attivi per 261.124 milioni di euro e residui passivi per 84.216 milioni, con una eccedenza attiva di 176.907 milioni. Sia il volume dei residui attivi che quello dei residui passivi risulta incrementato rispetto al 2012: i residui attivi hanno fatto registrare un aumento di 17.847 milioni (+7,3 per cento) e i residui passivi un incremento di 10.186 milioni (+13,8 per cento).

In particolare, l'incremento dei residui passivi complessivi è legato all'aumento di quelli di nuova formazione, che aumentano di 16.493 milioni (circa il 39,2 per cento in più, passando da 42.020 milioni a 58.513 milioni). La relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto evidenzia che l'aumento dei residui di nuova formazione va riferito principalmente ad una diminuzione dei pagamenti in conto competenza nel corso dell'esercizio 2013.

Il conto generale del patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.561.993 milioni, con un peggioramento di 28.243 milioni rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2012, determinata da un aumento delle attività (+19.291 milioni) più che compensato dall'aumento delle passività (+47.534 milioni).

In particolare, il totale delle attività ammonta a 999.008 milioni di euro, di cui: 704.452 milioni di attività finanziarie (in aumento di 10.366 milioni rispetto al 2012); 290.356 milioni di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di 8.711 milioni rispetto al 2012; 4.200 milioni di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (in lieve decremento rispetto al 2012 di 214 milioni).

Il totale delle passività ammonta a 2.561.001 milioni di euro e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria; rispetto alla chiusura dell'esercizio 2012, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 47.534 milioni di euro.

Come rilevato dalla Corte dei conti nella propria Relazione sul rendiconto, dell'importo complessivo delle passività, pari a 2.561 miliardi di euro, 1.778,5 miliardi sono relativi al debito pubblico, composto dal debito fluttuante, BTP, CCT, prestiti esteri ed altri prestiti del debito redimibile, con un incremento di 77,6 miliardi rispetto al 2012. Il giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità che hanno formato oggetto di una specifica analisi, contenuta nell'apposito referto trasmesso al Parlamento.

Per quanto concerne il versante delle entrate, in particolare, l'esame ha confermato la presenza di una serie di elementi contabili incongrui. Vi sono discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui, causati tra l'altro da operazioni automatiche di eliminazione di somme di segno negativo e da rettifiche manuali operate a volte in sovrapposizione alle suddette rettifiche. L'importo dei residui è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del «da versare» e «da riscuotere»; ciò, secondo la Corte dei conti, è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano a seguito del sovrapporsi delle rettifiche automatiche e manuali. Gli importi delle riscossioni dei residui sono rilevati in via indiretta senza che vi sia dimostrazione del loro effettivo versamento.

Sul versante della spesa, poi, la Corte ha segnalato alcune voci (elencate agli allegati L e LI) non regolari per contrasto con i principi riguardanti il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché con la specifica normativa contabile o perché registrate come eccedenze ed effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio.

Vi sono inoltre alcuni decreti di accertamento residui (relativi a capitoli indicati nell'allegato M) per i

quali è esclusa la dichiarazione di regolarità perché non vistati né registrati dalla Corte, perché oggetto di osservazioni o perché il procedimento di controllo non si è concluso.

Sul conto del patrimonio, l'organo di controllo ha rilevato: discordanze nelle variazioni intervenute in alcune poste delle attività non finanziarie prodotte e delle attività non finanziarie non prodotte; omesse variazioni intervenute in numerose poste concernenti i beni mobili patrimoniali iscritti tra le attività non finanziarie prodotte; discordanze o irregolarità dei residui attivi e passivi del conto del bilancio che si riflettono sull'importo complessivo dei residui attivi e passivi iscritti nel conto generale del patrimonio; l'omessa indicazione delle intervenute variazioni nella gestione del fondo di rotazione per la concessione dei mutui alle imprese a tasso agevolato e del fondo di rotazione destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno, da cui consegue l'incompletezza del conto del patrimonio.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti si fa rinvio al *dossier* di documentazione del Servizio del bilancio n. 12. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1595, senatore Del Barba.

DEL BARBA, *relatore sul disegno di legge n. 1595*. Signor Presidente, signori del Governo, il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno 2014 mostra l'andamento e i risultati conseguiti in questi mesi sul piano del risanamento e del consolidamento dei conti pubblici.

Rispetto alle previsioni iniziali, nel corso dell'anno si è registrato un generale miglioramento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dei saldi di bilancio relativi al risparmio pubblico e al ricorso al mercato ed un lieve peggioramento dei dati relativi al saldo netto da finanziare e all'avanzo primario, dato quest'ultimo che rimane comunque ampiamente positivo e fra i migliori registrati fra i Paesi membri dell'UE.

Tutto ciò in un quadro macroeconomico e di finanza pubblica particolarmente difficile per il nostro Paese che, se da un lato beneficia dell'allentamento delle tensioni sui titoli del debito sovrano (fatto che comporta una minore spesa per interessi sui titoli), dall'altro sconta gli effetti dell'andamento negativo del prodotto interno lordo nei primi due semestri dell'anno in corso, con conseguenti minori entrate tributarie rispetto a quelle preventivate.

Nel merito, limitando l'analisi ai principali saldi di bilancio, emergono con chiarezza i risultati conseguiti in questi ultimi mesi sul piano della finanza pubblica.

Le previsioni assestate per il 2013 attestano, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, un peggioramento del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, di 3,27 miliardi di euro in termini di competenza e di 7,37 miliardi in termini di cassa.

Dal lato della competenza, il peggioramento del saldo netto da finanziare è imputabile: all'incremento delle spese finali rispetto alle previsioni iniziali per 2,7 miliardi, di cui 3 miliardi per maggiori spese correnti e 3,55 per maggiori spese in conto capitale, parzialmente compensati da una minore spesa per interessi pari a circa 3,9 miliardi di euro; alla diminuzione delle entrate finali rispetto alle previsioni iniziali, per un ammontare pari a 524 milioni di euro, dato in gran parte determinato dall'andamento delle entrate tributarie (-3,5 miliardi), parzialmente compensate dalle entrate extratributarie (+2,9 miliardi di euro).

In sintesi, la maggiore spesa per consumi è stata compensata in corso di anno dalla riduzione della spesa per interessi e gran parte del peggioramento del saldo netto da finanziare si può ascrivere alla maggiore spesa in conto capitale, ovvero per investimenti.

Si segnala che la spesa per investimenti è un fondamentale volano per il sostegno all'economia e i risultati in tal senso dovrebbero iniziare a prodursi già nei prossimi mesi.

L'aumento della spesa per investimenti è un dato particolarmente positivo, considerato che negli anni passati è stata la spesa che ha subito le maggiori decurtazioni. I tagli lineari, introdotti con i provvedimenti adottati dal 2008, infatti, risultano avere ridotto di oltre il 30 per cento le spese in conto capitale, e l'avere invertito una tendenza ormai consolidata è un dato da sottolineare ed accogliere

positivamente, pur nel contesto di sofferenza dell'economia reale e di ristrettezza della finanza pubblica dentro cui ci stiamo muovendo.

Altro fattore positivo, che evidenzia lo stato di maggior fiducia dei mercati finanziari internazionali nei confronti del nostro Paese, è dato dall'andamento della spesa per interessi: fatto positivo derivante da uno *spread* in costante diminuzione a partire dal gennaio 2014 fino ai 138 punti di pochi minuti fa e con interessi calanti nelle aste dei titoli di Stato.

L'andamento della spesa per consumi, al di sotto delle stime di risparmio preventivate, evidenzia che la stagione dei tagli lineari al bilancio pubblico, e in particolare ai consumi intermedi della pubblica amministrazione, si è esaurita. Tutto ciò che poteva essere tagliato è stato in sostanza tagliato. Oltre non si può andare.

Il Governo, consapevole della situazione, per conseguire nuovi ed effettivi risparmi di spesa pubblica, sta predisponendo, viceversa, una serie di interventi di revisione della spesa pubblica fondati su processi di approfondita analisi e monitoraggio di tutte le poste del bilancio pubblico, sul superamento del criterio della spesa storica, sulla definizione delle priorità di allocazione delle risorse pubbliche, sulla razionalizzazione dei processi gestionali, sull'individuazione e l'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni nei singoli settori, sulla salvaguardia della spesa in conto capitale e sull'aggregazione e razionalizzazione degli acquisti. Dall'attuazione dell'insieme di questi interventi, alcuni dei quali già a partire dalla prossima sessione di bilancio, oltre a migliorare l'andamento della spesa per consumi della pubblica amministrazione, verranno recuperate risorse necessarie a sostenere la produzione reale e i consumi delle famiglie.

Tornando ai saldi di bilancio, un dato di fondamentale importanza per testare lo stato di salute della finanza pubblica del nostro Paese è rappresentato dal risparmio pubblico, dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi.

Il risparmio pubblico, nell'anno in corso, registra un miglioramento rispetto alle previsioni iniziali, per un ammontare pari a 251 milioni di euro, attestandosi su una previsione assestata di 14.650 milioni di euro.

Analogamente, un altro dato fondamentale di finanza pubblica è rappresentato dal ricorso al mercato, che deriva dalla differenza tra le entrate finali ed il totale spese (quest'ultime sono date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti).

Il saldo relativo al ricorso al mercato registra un netto miglioramento rispetto alle previsioni iniziali, evidenziando nel complesso un impatto positivo pari a 10,1 miliardi di euro. Le variazioni proposte dall'assestamento rappresentano un miglioramento nella misura di 14.198 milioni, mentre gli atti amministrativi ne avevano invece determinato un peggioramento per 4.010 milioni.

L'avanzo primario, a testimonianza del buon andamento della finanza pubblica e dell'efficacia delle misure adottate nel corso degli ultimi anni, si mantiene ampiamente positivo, pur in presenza di un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente per un ammontare di 7,1 miliardi e di 11,2 miliardi di euro.

I dati relativi ai saldi sopra evidenziati confermano un sostanziale stato di equilibrio della finanza pubblica ed evidenziano che i meccanismi di controllo della spesa stanno funzionando, pur in presenza di una difficile situazione economica.

Un altro dato interessante, evidenziato dall'assestamento 2014, è quello relativo all'andamento dei residui.

Alla fine dell'esercizio 2013, i residui passivi per le spese finali sono risultati pari a 83.650 milioni di euro (di cui 58.120 milioni di nuova formazione), con un incremento di circa 10,3 miliardi rispetto all'analoga consistenza accertata nel 2012.

Nel corso dell'ultimo decennio, l'andamento dei residui passivi ha avuto un andamento altalenante. Dopo una flessione verificatasi nel 2007, in seguito alla riduzione dei termini per la perenzione amministrativa per le spese in conto capitale, negli anni successivi il *trend* è ripreso ad aumentare fino a raggiungere la cifra di 108 miliardi nel 2010, per invertire la rotta in diminuzione fino al 2012, anno

in cui si è registrato il dato più basso (73,34 miliardi di euro).

La dinamica incrementativa registrata a fine 2013, che interessa soprattutto i residui di nuova formazione, viene ricondotta principalmente alla diminuzione dei pagamenti in conto competenza.

Nell'anno in corso, il dato complessivo risultante dall'assestamento relativo ai residui passivi presunti è pari a 59,149 miliardi di euro, con uno scostamento complessivo di circa 25 miliardi di euro.

Tali dati sono di fondamentale importanza, in quanto ci forniscono indicazioni precise sia sull'andamento dei pagamenti della pubblica amministrazione, sia sul possibile andamento dell'indebitamento netto in caso di pagamento dei medesimi.

Sul fronte dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, il Governo è particolarmente impegnato e nel corso degli ultimi mesi, in vari provvedimenti, sono state adottate tutte le misure necessarie ad accelerare i pagamenti e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva erogazione di quanto dovuto alle imprese.

L'andamento dell'economia reale lascia aperte le problematiche della crescita, del lavoro e dello sviluppo sostenibile: temi, questi, su cui il Governo sta lavorando in ragione del fatto che, in assenza di crescita, a lungo andare tutti gli sforzi fatti per migliorare l'andamento dei conti pubblici rischiano di andare vanificati. E possiamo ben dire che questo lavoro viene svolto mantenendo i conti in ordine, fatto che costituisce una prerogativa fondamentale per una pronta speranza di ripartenza dell'economia reale, obiettivo cui vuole tendere anche la buona gestione della finanza pubblica.

Attualmente abbiamo tra i livelli più bassi di rapporto *deficit* annuale-PIL fra i Paesi membri dell'Unione europea e siamo fra i Paesi guida in Europa per il livello di avanzo primario ma, nonostante ciò, il rapporto debito pubblico-PIL continua a crescere, e questo perché il PIL cresce poco o cala.

I problemi principali che ci troviamo ad affrontare sono, quindi, la crescita e l'uscita dalla spirale austerità-recessione, come abbiamo sempre evidenziato nel corso degli ultimi mesi come Governo e come Partito Democratico.

Le proposte in campo e quelle che verranno approvate nei prossimi giorni rappresentano uno snodo fondamentale verso un percorso di ripresa. Il cosiddetto decreto sblocca Italia approvato pochi giorni fa, il processo di revisione della spesa pubblica e la prossima manovra di bilancio possono rappresentare validi strumenti per sostenere la crescita e l'equità, per proporre una ulteriore riduzione del carico fiscale sul lavoro e i redditi più bassi e soprattutto per far riprendere i consumi di cittadini e famiglie.

In conclusione, siamo consapevoli del grande lavoro che si sta facendo per consolidare e migliorare lo stato della nostra finanza pubblica, ma anche di quello che occorre fare, da qui a prossimi giorni, per dare prospettive e possibilità di lavoro alle persone e alle imprese, per cominciare davvero quella ricostruzione del Paese senza la quale anche il risanamento dei conti pubblici, ancora oggi documentato, rischia di essere effimero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, parliamo di bilancio dello Stato, parliamo dei nostri soldi. Al vice ministro Morando dobbiamo dire che siamo estremamente felici, perché qualche giorno fa abbiamo scoperto di essere più ricchi: siamo più ricchi grazie ai proventi della droga e al lavoro delle prostitute, che finora non erano calcolati ma che da domani entreranno sostanzialmente nel bilancio dello Stato, anche se non con una voce ma di riflesso, perché ciò consentirà di liberare ingenti risorse dovute alla modifica del rapporto debito-PIL.

A dire la verità, non è la prima volta che le prostitute entrano in un bilancio dello Stato. Se la memoria non mi tradisce, Machiavelli fece una missione in Francia, all'epoca dei Medici, con uno stuolo di uomini, carri, carovane e soldati, e al rientro dovette rendicontare tutto. I Medici chiesero il perché di tanti fiorini in una voce: l'uomo non è di legno. Sì, perché in tre mesi di missione tutta la truppa, oltre che mangiare, probabilmente aveva avuto qualche altra necessità.

Veniamo alle cose serie. Non abbiamo capito dove volete andare a parare. Si vagheggia, si ondivaga: volete i tagli e non volete tagliare. Un giorno si annunciano tagli lineari del 3 per cento e il giorno dopo non si taglia più. Si taglia o non si taglia? Sì, si taglia, ma sulla scuola no. E si inizia a ritagliare ciò che non si deve sostanzialmente tagliare. Abbiamo visto che l'unica cosa tagliata è il tagliatore, nel senso che si è licenziato proprio l'uomo che doveva usare le forbici e dire dove andare a tagliare. Abbiamo capito che il povero Cottarelli presto tornerà a fare il lavoro che svolgeva prima.

Una grossa contraddizione sull'Europa. Il *Premier* ogni altro giorno predica nelle scuole o in altre piazze la necessità di rimanere fedeli e ligi, come cittadini europei, alle leggi europee, tranne poi ogni altro giorno attaccare l'Europa, rivendicare maggiore indipendenza e autonomia, facendo arrabbiare i commissari europei che, da maestri stizziti, hanno anche risposto. Peccato che il nostro *Premier*, da allievo indisciplinato, abbia risposto soltanto con un gesto: leccando dei gelati.

Un punto nodale che non vediamo mai affrontato è il lavoro, che in questo Paese non c'è. Il lavoro non c'è, perché abbiamo una moneta troppo pesante: abbiamo una moneta che fa sì che convenga acquistare dall'estero piuttosto che produrre in Italia; una moneta voluta sempre da voi, dal gran maestro Prodi.

Non conviene produrre in Italia perché all'estero si produce a più basso costo e con gli stessi soldi gli italiani - questo ci fu detto - comprano esattamente il doppio di ciò che viene prodotto. Avanti su questa strada: non si è più prodotto e le fabbriche chiudono e quelle che non lo fanno sono costrette a delocalizzare dove la manodopera costa meno. Sostanzialmente siamo ridotti al livello che conosciamo.

Cosa possiamo fare? Cosa deve fare un Governo? Stranamente, l'unica via è quella di pretendere meno e lasciare di più nelle tasche di imprese, famiglie e cittadini. Abbassando la pressione fiscale - mi sembra che una quarantina di Paesi abbiano preso questa strada - e introducendo un'aliquota fissa e non progressiva, perché altrimenti ad un certo punto l'evasione scoppia, tutti pagano le tasse. Un'aliquota fissa del 20 per cento sarebbe l'unica via d'uscita che ha ancora questo Governo.

Ci si può chiedere perché faccio proprio riferimento al 20 per cento: perché quell'aliquota abbiamo sperimentato. Signor vice Ministro, lei ricorderà quando, nel 2010, si sperimentò la cedolare secca. Allora gli affitti immobiliari erano calcolati sul monte guadagni di ogni soggetto giuridico. Separando gli affitti immobiliari, portandoli dal 30 o 40 per cento che pagavano nel monte a circa il 20 per cento in base al tipo di contratto, si registrò nel 2011 e nel 2012 (per il 2013 stiamo ancora aspettando, perché i dati non ci vengono forniti in tempi repentini) un'impennata del gettito dell'affitto immobiliare. Infatti, se si deve pagare il 60 per cento, proviamo a pensare quale attività rende il 60 per cento: non esiste; anzi, c'è solo l'evasione, si stimola soltanto l'evasione. Portandola al 20 per cento, si è dimostrato che anche per chi non faceva contratti, per chi li faceva in nero o faceva contratti fasulli, quella era una cifra che si poteva pagare: è emerso tutto quello che prima era sommerso. Questa non è un'idea, ma è la storia che insegna: sperimentata nel 2010, a quattro anni di distanza abbiamo già visto gli effetti che produce.

Inoltre, dovete liberare le risorse che ci sono e che oggi sono congelate. Mi riferisco ai risparmi, agli accantonamenti che hanno gli enti locali che, per le regole di cui non riusciamo ancora a capire la *ratio*, non possono essere spesi. Occorre sbloccare il patto di stabilità, ma non per tutti gli enti, ma solo per quelli virtuosi, per quelli che hanno i bilanci in ordine, che non sono in *deficit* strutturale, non hanno dissesti economici ma hanno risorse. Servono servizi e commessa pubblica. Serve domanda. È criminale non riuscire a svincolare quelle risorse e tenerle ferme.

Al *Premier* vorremmo dire poche cose. Ascolti qualche buon consiglio, come quello arrivato dall'amministratore delegato di FIAT Chrysler e adesso anche di Ferrari. A noi sembra un uomo che ha realizzato qualche obiettivo e che ha dimostrato di saper raggiungere qualcosa. Egli ha detto di non dare i tempi su ogni cosa, di non dire 30 cose al giorno, ma di dire tre cose e di farle. Dite tre cose, ma fatele e, una volta fatte, passate alle successive tre.

A nostro avviso, oltre ad essere una cosa di buon senso, farebbe fare bella figura a un *premier* che sbandiera tutti i giorni qualcosa, salvo poi il giorno dopo dover trovare pretesti. Ad esempio, l'ultima

questione riguarda i debiti della pubblica amministrazione: avremmo dovuto saldarli qualche giorno fa, ma vediamo che ancora non si riesce a trovare una trentina di miliardi. Noi però lo capiamo: se tutto il sistema è al collasso, non arriva nessun Renzi magico a sbrogliare la situazione. Eviti di dirlo, così forse saremmo anche più comprensivi, magari, nel trovare soluzioni combinate, aiutando, suggerendo.

Gli italiani sono stufi di cose che fino a ieri non conoscevano: i *twitter*, i *selfie*, gli annunci continui del *Premier,* per non parlare degli 80 euro. Il *Premier* sbandiererà per tutta la legislatura questa storia, che non esiste però, perché qualcuno li ha ricevuti e qualcun altro li ha dovuti pagare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Penso - ad esempio - a chi ha un reddito ed un immobile, che ha ricevuto gli 80 euro sul reddito, ma li ha dovuti pagare poi con l'altra mano, perché la tassazione sugli immobili è cresciuta di pari importo.

La vogliamo dire tutta? L'unica manovra redistributiva della storia moderna è stata fatta dal Governo Berlusconi, insieme alla Lega, nel 2001 - il che vuol dire che c'erano ancora le «lirette» - quando si stabilì che tutte le pensioni sotto una certa cifra dovevano essere portate ad un milione.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,07)**

(*Segue* DIVINA). La media delle pensioni minime era allora tra 400.000 e 500.000 lire: si portò tutto ad un milione.

Peccato che quella grande manovra redistributiva è stata vanificata da un altro Presidente del Consiglio, che si impegnò con l'Europa - andando poi a dirigere la Commissione - e che, introducendo l'euro, vale a dire sostanzialmente parificando un cambio di 1.900 lire (quasi 2.000) al vecchio marco, cioè alle mille lire, ha vanificato quella che era una manovra intelligentissima, riportandola esattamente a zero.

Per chiudere, pensiamo agli affari nostri, che ne abbiamo fin sopra ai capelli! Pensate di aver danneggiato la Russia, andando ad invischiarci nella diatriba che esiste tra USA e Mosca ed inserendoci tra i Paesi che partecipano alle sanzioni? Abbiamo danneggiato le nostre imprese, quelle poche che ancora producevano e riuscivano ad esportare. Abbiamo danneggiato il nostro turismo, che è fatto adesso soltanto da disponibilità provenienti da quel Paese.

La Russia ha subito girato lo sguardo, siglando con la Cina accordi per 30 anni di fornitura di gas: tutto quello che noi non compreremo e che la Russia deciderà di non dare più all'Europa o all'Italia sarà diretto verso la Cina. La Russia, di contro, comprerà dalla Cina tutta la verdura fresca, carne di manzo, di maiale e di pollo. Tutto è già siglato.

Lasciamo stare le stupidaggini di Obama, che in questo momento ne ha dette fin troppe. Se avessimo seguito Obama, infatti, saremmo già in guerra contro la Siria, salvo poi dover dire oggi di riappoggiare il povero Assad. Il vero rischio, infatti, non era il Governo, ma quello che nasceva attorno, con due eserciti regolari - quello siriano e quello iracheno - incapaci di fronteggiare un gruppo di ribelli, mentre l'appoggio della Russia poteva essere determinante per la pace mondiale.

Lasciamo stare la Russia, che in questo momento serve alla nostra economia e alla pace del pianeta, e pensiamo un po' di più ai nostri affari ed interessi, di cui forse il Governo si è dimenticato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Gambaro).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono due aspetti che mi hanno colpito maggiormente nel disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

Il primo è contenuto all'articolo 2, con il quale si aumenta la soglia di emissione di titoli del debito pubblico di 40 miliardi di euro, portando il totale a 99 miliardi. Questo significa che la previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2014 è stata totalmente disattesa.

Ma a cosa serve questo incremento - ci chiediamo - e cosa giustifica un maggiore ricorso all'indebitamento?

Tra le voci di spesa dei vari Ministeri ce n'è una di circa 1,5 milioni di euro destinata all'Istituto agronomico per l'oltremare che, con sede a Firenze e alle dipendenze del Ministero degli affari esteri,

genera entrate per 13.000 euro, ma ha un costo per il personale di quasi un milione di euro.

Tra le attività dell'Istituto - si legge nella sua relazione per l'anno 2013 - c'è la realizzazione della Scuola del Caffè. Possiamo chiamarlo un ente inutile?

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, che è ben più importante della spesa per questo Istituto, è rappresentato dai 2.866 milioni che ci costerà quest'anno l'adesione al MES, il Meccanismo europeo di stabilità.

Il capitale del MES, chiamato anche Fondo salva-Stati, è di 700 miliardi di euro, e sembra essere solo l'inizio, in quanto i suoi dirigenti possono aumentarlo senza vincoli. Secondo il trattato che istituisce il MES, approvato dal Parlamento nel 2012 nel più completo silenzio dei mezzi di comunicazione, l'Italia dovrà versare un capitale di oltre 125 miliardi di euro (ho detto bene: 125 miliardi). Il versamento delle quote di partecipazione è obbligatorio. Apprendiamo, infatti, dalla lettura del trattato, all'articolo 25, comma 2, che, se uno Stato aderente al fondo non paga la sua quota, saranno adottati opportuni provvedimenti. Il Consiglio dei Governatori è autorizzato a richiedere il pagamento degli interessi di mora sull'importo dovuto. Quali sarebbero, quindi, questi opportuni provvedimenti? L'articolo 32 ci fa chiarezza su questo aspetto: il MES ha la piena capacità giuridica per acquistare e alienare beni mobili ed immobili di qualsiasi Stato aderente.

Il Fondo salva-Stati - è bene ricordarlo - sarà gestito da un'organizzazione con personalità giuridica che godrà di totale immunità. Ci viene in mente qualcosa? BCE.

Infatti, i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione. Non sono soggette a nessuna forma di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio. Come se non bastasse, gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili. L'immunità riguarda anche tutti i membri che compongono il Fondo: un altro privilegio che, forse, nella fretta di approvare il trattato, i parlamentari della precedente legislatura non hanno compreso bene.

Che cosa abbiamo intenzione di fare ora? Pagare la nostra quota al Fondo salva-Stati, oppure abbiamo la volontà di riprenderci un po' della nostra sovranità?

Il MES e il *fiscal compact* valgono centinaia di miliardi di euro, sottraggono ogni capacità di manovra agli Stati e condannano i Governi a non poter investire nella spesa sociale e nell'economia reale. Mettere soldi pubblici nel Fondo salva-Stati, tra l'altro, non servirà a nulla.

La crisi del debito può essere fatta scoppiare scientificamente e opportunamente, come è stato dimostrato nel 2011 con l'Italia, o peggio ancora, con la Grecia. L'intervento del MES significa solo un travaso di risorse nazionali verso i detentori del debito pubblico degli Stati, in alcuni casi in mano a grandi speculatori internazionali. I vincoli che ci obbligano al pareggio di bilancio, inoltre, hanno l'unico scopo di ridurre lo Stato ad un attore passivo, con il solo compito del consolidamento fiscale imposto da Bruxelles. Perseguire il pareggio di bilancio, tagliando la spesa pubblica, non riuscirà mai a far ripartire l'economia. L'Italia ha bisogno invece di sforare il fatidico 3 per cento, come del resto hanno fatto e stanno facendo altri Stati europei, per permettere alla nostra economia di riprendersi.

Ciò che sta affliggendo la nostra vita non è la crisi economica. Quella è solo la conseguenza del prevalere della logica mercantilistica e del potere della finanza. II MES, unito al *fiscal compact*, sta distruggendo non solo la nostra economia, ma anche la stessa idea di democrazia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il rendiconto generale e l'assestamento del bilancio contengono dati significativi e critici che consentono di esprimere valutazioni in ordine alla gestione finanziaria e ai suoi riflessi sull'economia.

Se da un canto sono stati registrati effetti positivi, quali la stabilità del rapporto *deficit*-PIL, il livello dell'avanzo primario, la diminuzione degli interessi sul debito e la riduzione della spesa della pubblica amministrazione; dall'altro canto sono stati riscontrati effetti di segno opposto, quali il calo delle entrate tributarie, l'incremento delle uscite primarie correnti, la riduzione della spesa in conto capitale

e, infine, l'aumento del rapporto debito-PIL.

Se dal rendiconto statale emerge che l'efficacia del percorso di risanamento intrapreso dall'Italia per tutelare i propri conti è testimoniata dall'entità dell'avanzo primario, il cui livello in percentuale di PIL è stato superiore a quello fatto registrare in media dai Paesi dell'Unione europea, come mai l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha tagliato drasticamente le stime di crescita, per cui l'Italia chiuderà il 2014 con un PIL in contrazione dello 0,4 per cento e sarà l'unico Paese del G7 con il segno meno?

Le rigorose manovre di correzione dei conti pubblici e i ripetuti interventi di riduzione della spesa non hanno sicuramente provocato miglioramenti sul versante dell'economia. Tali circostanze sono state, tra l'altro, evidenziate nel bollettino della Banca di Italia. Il Governatore ha, infatti, osservato che i costi congiunti della recessione e di politiche di bilancio restrittive sono stati elevati. Lo stato dell'economia resta fragile in particolare nel mondo del lavoro. Queste politiche hanno provocato la contrazione della produzione industriale di un quarto, la perdita di un milione di posti di lavoro negli ultimi sette anni ed il tasso di disoccupazione oltre il 12 per cento.

È significativo il dato relativo al minor gettito legato alle imposte indirette (pari al 3,6 per cento), con particolare riferimento all'IVA, visto anche che la dinamica dei consumi è stata meno favorevole di quanto previsto. Questo riferimento lascia perplessi, soprattutto se si considera che, a fronte di una simile situazione che non promette bene per le casse dello Stato, il Governo rincara la dose. Infatti, il Governo ha rifinanziato il programma di riarmo navale, ovvero il programma di cooperazione internazionale italo-francese FREMM, che appunto prevede, per l'Italia, l'acquisizione di 10 fregate multimissione. Allo stato attuale sono state finanziate le prime otto fregate, con un'opzione per le restanti due fregate da confermare entro la primavera del 2015. Questo è un semplice esempio per far comprendere come, seppur si abbia contezza dei minori introiti avuti a causa dell'inflessione delle imposte indirette, le finanze dello Stato subiscano ancora peggioramenti.

Ha ragione la Corte dei conti quando dice che l'azione innovatrice che dovrebbe innescare un processo di crescita economica è rimasta confinata alle riforme dell'impianto istituzionale e costituzionale, attuate con soluzioni politiche difficilmente comprensibili dall'opinione pubblica e senza effetti diretti sul sistema economico produttivo nazionale. Purtroppo, la debole aspettativa di crescita è presto tradita dalla mancanza di veri interventi di tipo strutturale che dovrebbero riattivare la capacità produttiva, stimolare i consumi e produrre l'effetto di una redistribuzione del reddito nazionale in favore di imprese e lavoratori, agendo sulle grandezze reali e non su quelle finanziarie. Sicuramente, fra gli interventi vi è pure quello volto ad attrarre nuovi investimenti.

Come segnalato dalla Corte dei conti, lo Stato dovrebbe impegnare le proprie energie - chiaramente finanziarie - in particolari settori. Tra questi sicuramente si segnalano istruzione, ovvero cultura, ricerca e lavoro; ambiente; beni culturali, ovvero turismo e, quindi, ricchezza per il Paese. In tali aree tematiche, in particolare nel 2013, sono stati registrati stanziamenti alquanto esigui e in netta diminuzione rispetto all'anno precedente. Ma di questo noi tutti siamo al corrente, visto che i provvedimenti emanati da questo Esecutivo, e da quello che lo ha preceduto, sono stati esaminati e discussi in quest'Aula.

Citando l'istruzione, si può evidenziare come le somme ad oggi stanziate per la ricerca e l'innovazione dovrebbero permettere il raggiungimento dell'1,53 per cento del PIL nel 2020, laddove l'obiettivo comunitario è invece del 3 per cento. Per questo settore, in cui si annunciano strategie di rilancio, necessità quali il miglioramento della qualità dell'insegnamento, la modernizzazione e la valorizzazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente sono rimaste ignorate. Tale circostanza provoca evidenti effetti di arretramento dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.

Sempre a proposito di PIL, concludo con una prospettiva che non sarà entusiasmante ma, al contrario, rimette in circolo una forte delusione. Il grosso problema rimane essere la riduzione dello *stock* di debito pubblico, ma la vera notizia, la più triste in assoluto che mette sul tavolo sempre la Corte dei conti, è la seguente: «Per la riduzione del debito, oltre alla necessaria ripresa della crescita, ad

un'azione di risparmio sulla spesa pubblica e ad un avanzo primario che dovrebbe attestarsi intorno ad almeno il 5 per cento del PIL, gli analisti propongono massicce operazioni di smobilitazione del significativo patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico, oltre a forme di cartolarizzazione sostanziale, con un programma di privatizzazione delle aziende pubbliche». Questa triste verità è forse quella che un italiano non vuole ascoltare, ma che forse subirà nel giro di poco tempo.

In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, in cui le politiche economiche hanno perso il contatto con le dinamiche sociali, questa forma di democrazia sembra essere bloccata. Per questo servono scelte coraggiose in difesa dei deboli, delle famiglie e delle imprese che reggono il sistema sociale e servono anche scelte forti, volte al contrasto del grave fenomeno della corruzione.

Questo fenomeno, al pari dell'evasione fiscale, dell'economia sommersa e della criminalità organizzata, condiziona gravemente l'economia del nostro Paese e lo sviluppo e provoca l'effetto deterrente di respingere gli investimenti delle imprese straniere. Sarebbe auspicabile, pertanto, una seria riflessione sui contesti che la favoriscono e sull'efficacia dei rimedi che sino ad ora sono stati utilizzati.

È vero che la corruzione è agevolata dall'eccesso di leggi che causa la moltiplicazione delle competenze e delle responsabilità ed aumenta la non trasparenza dei procedimenti amministrativi decisionali. È vero che le norme vanno semplificate ed i centri decisionali ridotti, ma ciò non deve giustificare la soppressione di regole e controlli, così come - sappiamo - si è verificato in occasione di Expo Milano 2015.

Concludo, pertanto, confidando vivamente nel buon senso di tutti nel voler approntare le migliori norme volte a combattere questo fenomeno illecito, per far trarre i giusti benefici al bilancio dello Stato e a tutta la collettività. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signora Presidente, i disegni di legge di approvazione del rendiconto per il 2013 e di assestamento del bilancio 2014 segnalano, come è emerso anche dalle relazioni molto accurate che abbiamo ascoltato, che è in atto una serie di fenomeni che complessivamente produce un progressivo peggioramento dello stato attuale e delle prospettive di finanza pubblica.

Tali tendenze, tuttavia - questo voglio sottolinearlo - sono solo parzialmente registrate dai disegni di legge al nostro esame, in quanto essi omettono di indicare l'impatto che il quadro macroeconomico sta producendo sulla finanza pubblica, anche se la legge, in verità, imporrebbe di farlo.

In particolare, il disegno di legge di assestamento, nell'aggiornare le previsioni di bilancio, dovrebbe tener conto, secondo quanto prevede la nuova legge di contabilità (nuova relativamente), delle variazioni dell'andamento dell'economia e dei principali indicatori, quali PIL, occupazione, consumi ed investimenti. Ma così non ci pare che sia nell'attuale disegno di legge. Altrettanto dicasi per l'aggiornamento delle previsioni di gettito, che sembrano non aver verificato e registrato la coerenza - per esempio - con l'autoliquidazione di agosto.

Altro elemento che non pare essere proiettato sul bilancio è l'effetto di riduzione effettiva delle previsioni conseguenti ai cosiddetti tagli disposti a copertura di una serie di misure di sostegno fiscale all'economia e ai redditi. In assenza di tali effetti, le norme - com'è noto e come il vice ministro Morando sa bene - prevedono le cosiddette clausole di salvaguardia, ovvero aumenti dell'imposizione fiscale di pari importo. Ora, poiché evidentemente vogliamo scongiurare quest'effetto - dal momento che nel 2011 questa minaccia delle clausole di salvaguardia previste dalla legislazione per circa 20 miliardi provocò effetti politici molto gravi, a livello internazionale prima e interno poi - gli effetti dei meccanismi posti in essere sul terreno della riduzione di spesa dovrebbero essere ben visibili e percepibili.

Credo che non offrire con l'assestamento una rappresentazione esatta ed aggiornata dell'andamento della finanza pubblica possa forse fare un po' di *window dressing* del bilancio 2014 e apparire un modo - che il Governo può anche ritenere opportuno - per rassicurare e non allarmare i cittadini, le imprese e gli osservatori internazionali. A mio avviso, però, non si tratta di una buona tattica, perché sarà su quei

dati del 2014 che poi sarà misurato l'impatto della manovra 2015, cui il Governo sta lavorando. Si sconteranno allora dinamiche negative già in atto da molti mesi, che saranno invece inevitabilmente ascritte alle politiche di questo Governo.

Ciò detto, gli elementi di preoccupazione derivano in primo luogo dall'andamento delle entrate, che segnano un sostanziale calo dell'IVA, visto che il maggior gettito è ascrivibile esclusivamente all'accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Tale operazione, peraltro, da noi procede con inesorabile lentezza, attenuandone ovviamente l'impatto macroeconomico, a differenza della sempre citata Spagna, che in questo caso effettivamente dovrebbe essere ricordata, perché è riuscita in un solo colpo, *one shot*, ad immettere 80 miliardi di euro, che sono molto più produttivi sul piano del sostegno e della reimmissione di liquidità che non lo stillicidio mensile di un miliardo qui e un miliardo lì, che non dà la percezione di tale spinta alla liquidità.

In secondo luogo, preoccupa anche l'aumento delle spese, il cui contenimento è ascrivibile esclusivamente alla riduzione dei tassi d'interesse. Del tutto invisibili, come poco fa accennavo, sono gli effetti di interventi di razionalizzazione da realizzare in attuazione della legge di stabilità 2014, riduzioni di spesa che erano previste in 523 milioni, già quantificate, mentre il DEF garantiva che gli interventi strutturali da realizzare e l'operatività delle azioni già avviate sarebbero stati in grado di produrre risparmi di spesa per 4,5 miliardi.

Dove sono questi effetti? Se sono registrati, sarebbe utile - come dicevo - farli emergere ed identificarli, anche per comprendere la capacità (o l'incapacità) delle singole amministrazioni di adeguarsi ai processi di riorganizzazione ed efficientamento. Credo infatti che quest'azione e questo tipo di gestione delle amministrazioni in vista di un loro efficientamento debbano essere una delle missioni principali da affidare ai singoli Ministri. Questa è inevitabilmente la strada da seguire, se si vogliono creare spazi per manovre di sostegno all'economia, attraverso una sensibile riduzione fiscale, e questa sarà anche la strada da seguire nel caso l'Europa ci darà qualche margine di flessibilità, perché il nostro livello di debito pubblico non ci consentirà di allentare la presa sui conti, la quale dovrà essere però anche un'opportunità per intervenire sull'amministrazione, non tagliando brutalmente e rozzamente solo dov'è facile fare tagli lineari, ma per dare efficienza e qualità. È quello che ci chiedono i cittadini e che oggi, con la rivoluzione digitale e telematica, è davvero alla portata. Il Presidente del Consiglio ce l'ha chiaro e la speranza è che poi tutto il Governo abbia la capacità e la determinazione per realizzare questa visione di cambiamento.

D'altra parte è evidente, di contro, che anche in passato, quando la spesa era più alta e non c'erano questi vincoli esterni, i servizi e le prestazioni della pubblica amministrazione non erano certo di maggiore qualità. Quindi, non è il volume di spesa, ma la capacità di gestirla, ottimizzarla e allocarla in modo più efficiente che può cambiare la qualità dei servizi e aumentare la nostra competitività. Da questo punto di vista, l'aumento dei residui passivi rappresenta un elemento significativo e non positivo, perché rivela la difficoltà operativa delle amministrazioni pubbliche, specie nel settore degli investimenti. Investimenti che, com'è noto, sono enormemente calati nei bilanci di previsione degli ultimi anni (anche se adesso si tenta di invertire la tendenza) e che, se non realizzati a causa degli impedimenti burocratici o della lentezza delle procedure, costituiscono un ulteriore freno alla pur difficile ripresa.

Dunque, i documenti al nostro esame evidenziano (come detto, non sempre in modo chiaro ed esauriente) l'intreccio tra crisi economica, finanza pubblica e disagio sociale. Effettivamente, il disagio sociale presente nel nostro Paese si va allargando e approfondendo. La crisi è globale, ma l'Italia, proprio in ragione della sua situazione finanziaria e in particolare del debito accumulato, delle sue difficoltà a gestire l'amministrazione e a orientarla verso gli obiettivi delle politiche di rilancio, è più in difficoltà ed è più esposta di altri *partner* europei, come ci dicono anche le polemiche di questa settimana sui giornali internazionali sul rischio *default* per l'Italia.

Perseverare, come fa la Germania, solo sulla linea del rigore e non attivare politiche forti per la crescita europea è a mio avviso una posizione miope e autolesionista per tutta l'Europa. D'altra parte, i dati di oggi sul calo della produzione industriale in Germania confermano che nel medio periodo

nessuno si salva dalla recessione se non mette in atto un'inversione di tendenza. Tuttavia, non lo possiamo fare da soli; non possiamo permettercelo, perché il quadro che emerge dall'assestamento ce lo conferma.

Da qui quindi dobbiamo partire per realizzare un piano di riforme radicali per rimettere in moto l'economia, per essere credibili nel guidare un'inversione di tendenza nelle politiche europee. Dobbiamo farlo, ovviamente, in tempi brevi perché la crisi, come ci dice anche oggi Draghi, si aggraverà nel 2015. Quindi, il tempo si sta esaurendo. Questo dovrà essere l'obiettivo della prossima legge di stabilità, e i dati dell'assestamento che oggi stiamo discutendo ci dicono che il lavoro che ci aspetta non sarà facile. *(Applausi dei senatori Maran e Susta).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che sono previsti ancora cinque interventi, la durata dei quali si avvicina al termine stabilito per la conclusione dei nostri lavori.

Come preannunciato anche per le vie brevi, la Presidenza consentirà gli interventi di fine seduta al termine della discussione generale. La seduta antimeridiana di domani avrà inizio con le repliche dei relatori. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1594e 1595 (ore 18,35)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Comaroli. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, state per approvare il rendiconto e l'assestamento, due provvedimenti che si basano sui numeri. Ma i numeri, colleghi, non sono asettici: i numeri hanno un'anima, che noi leggiamo in modo diverso da quanto invece hanno esposto i due relatori. Noi i numeri, che sono oggettivi, non li vediamo con gli occhiali rosa perché, se il saldo netto da finanziare passa da 21 miliardi del 2012 a -41 miliardi per l'anno in corso, significa che forse questo Governo ha bruciato 60 miliardi di euro. Se il risparmio pubblico passa da 64 miliardi a 14 miliardi, vuol dire che sono stati buttati via, in due anni, 50 miliardi di risparmi. È poi vero che l'avanzo primario aumenta rispetto alle previsioni, ma si dimezza rispetto a quello dell'anno scorso (da 102 miliardi passa a 57 miliardi). Quindi, altri 50 miliardi che vi siete bruciati con le vostre politiche squisitamente di annunci, di *slide*, ma sicuramente non concrete e non veritiere.

Il ricorso al mercato passa da 187 miliardi a 269 miliardi di euro per la fine di quest'anno. Certo, voi direte: ma ci sono i 40 miliardi per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Giustamente; però dei 56 miliardi di euro dei debiti verso le imprese accertati al 21 luglio di quest'anno, solo 26,1 miliardi sono stati pagati. Gli altri? Renzi, il 28 marzo scorso, aveva promesso entro il 21 settembre - cioè domenica scorsa - l'estinzione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. E invece? Proviamo a sentire cosa ne pensano gli imprenditori che devono ancora ricevere il loro compenso per il lavoro svolto?

A questo proposito, vorrei segnalare che nel rendiconto si evidenzia anche l'aumento dei residui passivi. Mi sembra che quando aumentano i residui passivi vi sia forse qualcosa che non va: vuol dire che anche lo Stato non paga, se sono aumentati i residui passivi.

Un altro dato importante è il fatto che il debito pubblico, che nel 2013 era di 2.070 miliardi di euro, nei primi mesi di quest'anno è aumentato di quasi altri 100 miliardi. Un debito pubblico che è, sì, il nostro problema e che arriva a superare il 130 per cento del rapporto debito-PIL, o forse no perché adesso nel PIL sono stati inseriti altri dati quindi sarà sicuramente sotto; ma, signora Presidente, questo aspetto è molto importante e sa perché? Perché si aumenta la spesa corrente: è quello il danno vero. Questo

Governo è stato facilitato, ha avuto dei risparmi in fatto di interessi, visto che l'interesse sui mutui è diminuito: avrebbe potuto utilizzare queste risorse per fare altro, non per aumentare la spesa corrente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Come giustamente ha dichiarato anche ieri Draghi - è notizia di ieri - il risparmio sul servizio del debito non è stato usato per ridurre il debito, ma solo per finanziare la spesa corrente. Sappiamo che la spesa corrente non è produttiva, non aumenta il PIL e non fa crescere la nostra economia. L'unica vera spesa che potrebbe, invece, essere il volano per la nostra economia è quella in conto capitale, che però, anche qui, riducete del 13 per cento, togliendo 6 miliardi di euro, che sarebbero stati utili per pagare lavori, stipendi e opere pubbliche. Invece cosa avete fatto? Avete impoverito il patrimonio dello Stato; si è impoverito tutto ciò che è infrastruttura, creando ovviamente nel tempo anche danni alla società.

Il PIL è in recessione: anche questo è stato certificato. Si tratta di dati, quindi, che non sono da leggere, caro relatore, in senso positivo: questi sono numeri che noi leggiamo in senso negativo.

Tra l'altro, le vostre politiche portano minori entrate, ma non tanto perché avete abbassato le aliquote, anzi: avete fatto in modo, attraverso i tagli agli enti locali, che questi debbano aumentare le tariffe indirette, attraverso l'aumento dell'IMU, della TASI e della TARI e con l'apposizione di tutti quei balzelli locali, che servono squisitamente per riuscire a coprire servizi essenziali che voi, Governo, non riuscite più a far garantire ai sindaci, a causa della politica dei tagli indiscriminati che avete attuato.

Vi sono, quindi, minori entrate perché è diminuita la base imponibile, sono diminuiti tutti gli scambi e i commerci; è diminuito il mercato. Nei dati dell'assestamento vi sono minori entrate di IRES e di IVA, nonostante l'aumento dell'aliquota stessa dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Questi sono dati che certificano la recessione.

Il CERVED - dato di oggi - attesta che 8.120 imprese sono fallite nei primi sei mesi del 2014. Nel secondo trimestre 2014 hanno chiuso 4.441 imprese, con un aumento del 14 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013. Voi vedete ancora la positività in questi numeri? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

Inoltre, signora Presidente, non ci sono più investimenti nei Comuni perché, oltre ai minori trasferimenti, questo Governo ha impedito a chi ha delle provviste proprie, perché ha fatto effettivamente una seria *spending review* e un'oculata gestione della spesa, di poter fare degli investimenti, perché i sindaci non possono utilizzare le loro risorse per il Patto di stabilità che voi non volete andare a contrattare in Europa. Una *spending review*, quella che voi usate per coprire tutto, per coprire l'inverosimile, salvo poi capire che non è ancora partita e, a detta anche di esponenti della sinistra, come l'onorevole Fassina, non partirà. I tagli agli enti locali - purtroppo - sono le uniche certezze che questa maggioranza produce.

Qui a Roma si continuano a coprire tutti i vostri provvedimenti con fondi che non hanno adeguate relazioni tecniche, attraverso il ricorso a riduzioni lineari delle dotazioni di bilancio, che rendono insostenibili le stesse clausole di invarianza di provvedimenti precedenti. Continuate a utilizzare dotazioni in conto capitale per coprire oneri correnti. Lo Stato impiega coperture derivanti dall'utilizzo di risorse provenienti da impulsi dell'economia senza una dimostrazione adeguata delle reali entrate derivanti dalle stesse.

Signora Presidente, questo rendiconto e questo assestamento certificano ciò che la Lega Nord dice da sempre: la colpa di questo stato di crisi del Paese è sostanzialmente il centralismo, che non vuole cambiare, che vuol far sopportare il peso della crisi sostanzialmente agli enti locali, alle Regioni, ai cittadini, attraverso un aumento indiretto delle imposte. Andate a vedere come aumentano le entrate extratributarie, mentre l'ingorda macchina burocratica non smette di consumare ricchezza, proprio a scapito della produttività, delle imprese e degli investimenti.

A proposito, andate a leggervi la relazione della Corte dei conti dove troverete interessanti osservazioni. La Corte dei conti dice che l'esame ha confermato la presenza di una serie di elementi contabili incongrui; vi sono discordanze tra conto consuntivo e conti periodici definitivi; l'importo dei residui è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali; si segnalano inoltre voci di spesa

non regolari e in contrasto con gli equilibri di bilancio, e così via.

Ora, provate voi a vedere cosa succerebbe in un'azienda dove la Guardia di finanza rilevasse le sopracitate irregolarità; o nel vostro Comune: chiedete al vostro sindaco cosa gli succederebbe se la Corte dei conti gli facesse le medesime osservazioni. Lascio a voi la risposta!

Signora Presidente, quanto detto dimostra le politiche di questo Governo. Tutte iniziative legislative che ci fanno diventare fanalino di coda dell'Europa e il dato del PIL, che è in calo, certifica appunto questa sintesi. Non avete voluto perseguire la strada delle autonomie locali, quindi ci ritroviamo in una situazione ingolfata, un Paese che è fermo su se stesso, che è imballato su alchimie finanziarie ed economiche che portano esclusivamente povertà, recessione e disoccupazione; e ripeto, non siamo noi della Lega Nord a dire questo, sono i dati che lo certificano.

Quindi, proprio questi numeri evidenziano che la responsabilità è squisitamente di questo Governo, perché i trimestri in cui il PIL cala sono i vostri trimestri, non sono di certo i nostri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Petrocelli. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente perché questa non è una manovra correttiva (del resto il Governo ha sempre detto che non avrebbe fatto manovre correttive): è un assestamento di bilancio, si prende atto di alcune previsioni che non corrispondono all'effettivo andamento della spesa e si interviene per fare questo tipo di operazione contabile. Nel rendiconto si dà conto anche dell'andamento della spesa pubblica.

Non ci sono grandi novità, e non approfitterò di questa occasione per dire che le cose vanno male. Che le cose vanno male, purtroppo, credo che lo sappia meglio di me il Governo e lo sappiano meglio di me il Ministro dell'economia e il vice ministro Morando, altrimenti non saremmo in recessione, altrimenti il PIL crescerebbe e probabilmente avremmo una condizione di riduzione del debito piuttosto che il contrario, cioè un aumento del debito pubblico.

Però questa è l'occasione per fare una considerazione, dal momento che si è anche aperta una polemica attorno a chi sarebbe più riformatore di altri rispetto alle esigenze dei conti pubblici, al rispetto dei parametri che ci impongono gli accordi internazionali, al risanamento della nostra economia, alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica e rispetto all'organizzazione dell'insieme dell'apparato amministrativo dello Stato e degli enti locali. Credo che per essere innovatori non bisogna continuare a seguire una strada che abbiamo visto essere fallimentare e che lo è stata soprattutto sul piano della crescita e non sul piano della riduzione della spesa.

Non sono convinto e non sarò mai convinto che la riduzione della spesa pubblica possa rappresentare una soluzione vera al problema dell'aggressione dell'indebitamento. Penso al contrario che siano la crescita e la costruzione di ricchezza l'obiettivo che dobbiamo porci. Dobbiamo crescere necessariamente, ma crescere vuol dire anche crescere in modo positivo; crescere vuol dire farlo nel rispetto dei bisogni della nostra comunità, nel rispetto dell'esigenza di salvaguardia del nostro territorio, delle nostre bellezze naturali e dell'ecosistema. Noi dovremmo cioè investire in quella che è la nuova frontiera e l'Italia avrebbe anche le carte in regola per farlo: dovrebbe correggere la sua propensione alla deindustrializzazione. L'Italia deve diventare un mercato di consumo e accedere alle proprie possibilità di produrre e farlo in maniera adeguata alle esigenze del tempo. Dovrebbe stare attenta alle questioni del lavoro per garantire sicurezza e fidelizzare il rapporto tra impresa, azienda e lavoratore; dovrebbe rendere il lavoratore partecipe dello sforzo comune, che è quello di risanare le casse dello Stato e dare una prospettiva di sviluppo all'intero Paese.

L'unica cosa che non dobbiamo fare, e che penso sia un atteggiamento di conservazione, è procedere sul terreno dell'austerità recessiva che abbiamo sperimentato in questi anni. Non si spiega del resto perché cresca l'America che intende fare politiche con attenzione nuova nei confronti dei bisogni collettivi (la prima operazione che fa il Presidente degli Stati Uniti è estendere le tutele di assistenza sanitaria) e verso il sociale, cui noi invece rispondiamo con una contrazione di queste attenzioni; e non si evitano gli sprechi, anzi, appaiono sempre più evidenti agli occhi di tutti.

Non si può poi pensare di affrontare il problema dei conti pubblici mantenendo le burocrazie che abbiamo oggi, anzi dando loro un potere eccessivo, direi nuovo. Chi fa le leggi, signora Presidente, sono proprio le burocrazie ministeriali e noi siamo diventati una sorta di notaio, che alza la mano per dire «va bene»; e poiché non le abbiamo cambiate, sono esattamente quelle burocrazie che ci hanno portato alla crisi, se c'è una responsabilità burocratica della crisi, e che ci mantengono in crisi.

Questo è provvedimento di assestamento di bilancio: ebbene, assestiamoci. Ovviamente, noi voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.Tuttavia, siccome abbiamo di fronte la legge di stabilità, abbiamo il dovere di azzeccare la programmazione individuando le stime giuste. Le sbagliamo invece e non è il primo anno, né il secondo o il terzo, e ogni fine anno viene il Ministro dell'economia di turno a dire che intanto cresceremo l'anno prossimo. Alla fine dell'anno poi che succede? Abbiamo un segno meno davanti al valore del PIL e scopriamo di essere in recessione! Chiediamo allora, per cortesia, che i Ministri non facciano mago Merlino e si impegnino a risolvere i problemi del Paese, non elaborando previsioni ma lavorando sulle questioni! Questo è quello che chiediamo, perché così potremo realizzare una programmazione stabile e rispettare l'obbligo di pareggio di bilancio, che ci siamo disgraziatamente dati in Costituzione, e i parametri che abbiamo sentito vigere sul piano internazionale, al contempo utilizzando al meglio quello che abbiamo non per mantenere privilegi o per mettere in scacco il Parlamento ma, al contrario, per favorire la partecipazione di tutti: uno sforzo corale ed un impegno collettivo per risanare il Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e LN-Aut)*.

Parlamento in seduta comune, convocazione Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, convocazione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 30 settembre, alle ore 17, per procedere alla votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. La chiama avrà inizio dai senatori.

Comunico altresì che, d'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea è convocata giovedì 25 settembre, alle ore 8,30, presso il Senato della Repubblica, per procedere all'elezione del Presidente.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1594e 1595 (ore 18,56)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il rendiconto rappresenta quello che lo Stato ha fatto effettivamente in un anno ed è a nostro avviso inaccettabile che le altre forze politiche concentrino la loro attenzione solo sul bilancio di previsione e si disinteressino di quanto poi effettivamente accade. Il bilancio di previsione, infatti, per la maggior parte del contenuto è sostanzialmente disapplicato e questo lo si può verificare solo guardando con la lente di ingrandimento il bilancio consuntivo.

La prassi che si è sviluppata è quella della cogestione, dove le forze politiche, Partito Democratico e Forza Italia, fanno finta di scontrarsi sul bilancio di previsione mentre di fatto decidono insieme sulla gran parte dei provvedimenti che generano appunto il consuntivo.

Nel 2012 le entrate dello Stato ammontavano a 785,6 miliardi di euro e le spese a 749,3 miliardi di euro; nel 2013 le entrate hanno subito un incremento pari a 33,3 miliardi di euro e le spese un incremento pari a 3,6 miliardi.

Al rendiconto, occorre specificare, è legata la legge di assestamento che aggiorna in corso d'anno le previsioni. Nel rendiconto, la missione «Gestione debito pubblico» passa dai 217 miliardi di euro delle previsioni iniziali ai 249,6 di quelle definitive (assestamento), ma l'accensione di prestiti

effettivamente accertati per l'anno 2013 ammonta a 264 miliardi. Quindi si è sbagliato a prevedere per ben due volte, con un errore di 47 miliardi.

Nel 2013, per gli interessi passivi abbiamo impegnato 81,9 miliardi. Una parte rilevante del bilancio dello Stato è quindi dedicata al servizio del debito pubblico che impegna il 40-45 per cento della spesa totale per il pagamento degli interessi passivi e per il rimborso dei titoli. Bisogna sottolineare che nel 2013 il rimborso del debito è ammontato a 171 miliardi. Diciamo che con le scadenze ci è andata abbastanza bene, a fronte dei nuovi debiti contratti che ammontano a 264,8 miliardi. Insomma, come sempre, continuiamo a finanziarci con il debito pubblico.

Analizzando le entrate e le spese nel dettaglio, vediamo che le entrate finali, rappresentate per la maggior parte da entrate tributarie ed extratributarie, nel 2013 ammontano a 550 miliardi (dieci in più rispetto al 2012); le spese finali, che servono per far funzionare la macchina statale e pagare gli interessi sul debito pubblico, nel 2013 ammontano a 582 miliardi (47 miliardi in più del 2012). Con quello che lo Stato ha accertato, non siamo riusciti a coprire gli impegni, generando un saldo netto da finanziare negativo per 28 miliardi; nel 2012 il saldo netto da finanziare era positivo per 10,8 miliardi. Questo ha inciso negativamente sull'avanzo primario, che è passato dai 92,2 miliardi del 2012 ai 53 del 2013.

Per il 2014 la situazione non cambia. L'assestamento, che è al netto delle regolazioni contabili, ci dice che, a fronte di spese finali pari a 559 miliardi, le entrate finali sono appena 517,8 miliardi, e il saldo netto da finanziare è negativo per 41,6 miliardi. Ciò mette in evidenza tutta la debolezza del nostro Paese che, riducendo l'avanzo primario a 48 miliardi, segna una tendenza che si va a consolidare nel tempo.

I sacrifici che gli italiani fanno per pagare le tasse servono a poco. Infatti il ricorso al mercato per il 2014 è previsto in maniera ottimistica per 269,5 miliardi; l'accensione dei prestiti è pari a 279 miliardi per competenza e a 347,9 miliardi per cassa: Renzi è un *bomber*, ha fatto un *record*.

Quest'insieme di numeri ci indica sempre di più lo scatafascio delle finanze pubbliche e il ricorso sempre maggiore al debito pubblico per finanziare le spese. Per rimarcare quanto contano questi numeri e quanto sia indispensabile partire da questi dati per fare una normale programmazione, faccio un esempio attuale che può essere utile per sottolineare i limiti dell'azione e le finte riforme che producono. Si parla infatti di *jobs act*, scuola, cultura, ricerca, sviluppo, pubblica amministrazione, ma il tutto senza risorse e senza maggiori oneri per le finanze. Se si parla di *jobs act* non si può prescindere da una riforma degli ammortizzatori sociali; oppure se si promette l'assunzione di 150.000 precari della scuola entro il 2015, si dovrebbe dire da dove si prendono i 4 miliardi necessari.

Ma mi soffermo su un altro esempio che è ancora più pregnante. Sia Renzi che Padoan considerano mantenuto l'impegno del pagamento integrale dei debiti della pubblica amministrazione, usufruendo delle norme sulla cessione dei crediti contenute nel decreto dei famosi 80 euro, in base al quale le imprese possono richiedere la certificazione e farsi scontare le fatture in banca con eventuale cessione da parte delle banche alla Cassa depositi e prestiti, grazie alla garanzia dello Stato. Questo sistema, secondo il Governo, avrebbe dovuto chiudere la questione relativa ai debiti della pubblica amministrazione.

Facciamo due conti. Sottolineiamo in primo luogo che le risorse provengono dai Governi Letta e Monti, e poi da quello Renzi. Questi Governi hanno stanziato complessivamente 56,8 miliardi, ma nelle casse delle imprese ne sono arrivati circa 30. Premesso che il Governo, per non impattare sull'indebitamento netto, esclude la partita dei crediti di parte capitale, cioè gli investimenti così tanto anelati, e tenuto conto che questi 56,8 miliardi non rappresentano il totale dei crediti vantati dalle imprese, in quanto il suddetto ammontare rimane un illustre sconosciuto per incapacità evidente del Governo, il *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti per le operazioni di cessione *pro soluto* ammonta a soli 10 miliardi, non sufficienti quindi a colmare il divario tra 56,8 ed i 30 miliardi. Sarebbe necessario accelerare il pagamento diretto dei 26,8 miliardi restanti, che si sono impantanati a livello delle amministrazioni locali dopo che queste hanno ricevuto anticipi di liquidità o gli spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno; molte di queste amministrazioni, peraltro, sono di

centrosinistra. Renzi dovrebbe evidenziare che il meccanismo che pone la Cassa depositi e prestiti al centro di questa operazione rischia di incepparsi. Innanzitutto, quindi, 10 miliardi non bastano, e poi le banche che scontano le fatture dei crediti certificati stanno valutando l'operazione con cautela, anche in considerazione delle difficoltà che le imprese riscontrano nel rilascio delle certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nonostante la garanzia dello Stato, il tetto imposto allo sconto (1,6 per cento per pagamenti superiori a 50.000 euro e 1.9 per cento fino a 50.000 euro) rende poco attrattivo l'intervento sui portafogli di dimensioni contenute.

Dunque, ancora una volta ci sono svantaggi per le piccole imprese, e ci chiediamo come mai il *premier* Renzi, che ha dichiarato di andare a dialogare con le banche, non lo faccia anche per questo. Aspettiamo, in ogni caso, in questa settimana, il censimento che Padoan ha promesso a reti unificate, ma che non deve essere limitato ai 30 miliardi pagati ai creditori e alle certificazioni richieste dalle imprese. È infatti doveroso - lo chiedo qui formalmente - fornire il dato relativo alle certificazioni effettivamente rilasciate dalle singole pubbliche amministrazioni, a quelle rifiutate e al motivo di tale rifiuto, al fine di monitorare anche l'efficienza della pubblica amministrazione. Sappiamo inoltre che tale monitoraggio sta a cuore al Governo Renzi.

Probabilmente vi chiederete cosa c'entra il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni con il rendiconto dello Stato. Ebbene, in maniera simbolica si potrebbero usare tantissimi altri esempi per dimostrare quanto e come siamo ingessati e come, anche quando si tenta di scaricare i problemi sulla Cassa depositi e prestiti, i margini di azione siano sempre contenuti. La Cassa depositi e prestiti, a sua volta, non ha risorse illimitate; esse derivano per 240 miliardi dalla raccolta postale, il risparmio degli italiani, che hanno investito 100 miliardi in libretti di deposito e 140 in buoni fruttiferi (a meno che non vogliamo mettere a rischio anche questi, signor Vice Ministro). Tuttavia, se l'anno prossimo non vogliamo ricadere nella frustrazione di rileggere un rendiconto dello Stato che certifica aumento del debito pubblico con ricadute negative sui cittadini, perché il debito pubblico sono le tasse future, e per rendere efficace la politica monetaria espansiva della BCE cosiddetta non convenzionale dobbiamo seriamente invertire la rotta e adottare immediatamente una politica fiscale non convenzionale (quella adottata negli ultimi vent'anni da PD e Forza Italia) che riduca invece finalmente e veramente la pressione fiscale su famiglie ed imprese in maniera significativa (e parliamo di almeno 7-8 punti, non di qualche decimale). *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Come si fa? Innanzitutto riallocando la spesa pubblica e smettendo di millantare miliardi di tagli alla spesa pubblica in pochissimo tempo: lo sanno anche i bambini che i tagli alla spesa improduttiva richiedono almeno dieci anni e comportano un passo indietro da parte della politica nella cosa pubblica che ancora noi non vediamo.

In particolare, per rendere efficiente la spesa, il tempo è necessario per cambiare il processo con cui si producono beni e servizi pubblici.

Non bisogna proseguire con la politica della svendita del patrimonio e degli *asset* pubblici che, anziché ridurre il debito, finora è servita solo a coprire spesa corrente. Si deve puntare alla valorizzazione del patrimonio pubblico e, se lo si vuole proprio finalizzare alla riduzione del debito, occorrono anche qui almeno dieci anni per fare le cose per bene.

Bisogna rivedere il sistema del *welfare*, introducendo il reddito di cittadinanza ed evitare che tutte le risorse vadano alle grandi imprese, sempre pronte poi ad abbandonare il Paese quando non c'è più niente da «mungere».

Si deve intraprendere una seria lotta all'evasione, aggredendo multinazionali, criminalità organizzata e banche, che sono tra i maggiori evasori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allo stesso modo, chi vuole fare il banchiere deve finirla di farlo esclusivamente a debito e deve metterci soldi di tasca propria per capitalizzare il sistema bancario.

È necessaria un'efficace ed efficiente legge anticorruzione che consenta di recuperare risorse: siamo i primi in Europa a perdere risorse in mazzette.

Dovremmo fare in modo di avere una classe politica seria che, quando vara le leggi di stabilità, eviti il

marchettificio - com'è stato fatto lo scorso anno dal Parlamento, che ha generato quasi un miliardo di marchette - ed abbia finalmente l'autorevolezza di far intendere all'Europa che il sistema costruito attraverso i trattati, quali il *fiscal compact*, serve solo a decretare la fine del progetto europeo.

Per fare questo - l'ho detto - il processo richiede tempo e i vincoli europei, che impongono avanzi primari consistenti, sono ottenibili solo con la spremitura di famiglie ed imprese, che però stiamo prosciugando, mentre si sono prodotte solo maggiore disoccupazione, contrazione del PIL e aumento del debito pubblico.

Si deve accelerare questo processo. L'economia italiana ha bisogno subito di fiato, di aria ed allora è indispensabile un taglio netto delle aliquote fiscali a famiglie ed imprese che, nell'immediato, potrebbe provocare anche una flessione delle entrate tributarie, ma che nel medio periodo, avendo il settore privato la disponibilità di maggiori risorse, genererebbe maggiori investimenti, con conseguente maggiore occupazione e, quindi, aumento della domanda di beni e servizi. Si cambia la logica e si punta decisamente alla crescita del PIL, con il relativo aumento delle entrate tributarie, senza spremere i cittadini, ma intervenendo sulla produzione.

L'Europa e la BCE avrebbero un ruolo fondamentale che non si dovrebbe limitare alla mera concessione di flessibilità rispetto a quanto già previsto dai vincoli europei e che, nella migliore delle ipotesi, ci condannerebbe ai ben noti «zero virgola», ma dovrebbe agevolare una reale cambio di rotta.

L'Europa dovrebbe prendere atto del fallimento della politica dell'austerità e la BCE avrebbe così il via libera per proteggere i debiti sovrani, acquistando direttamente titoli di Stato, bypassando il sistema bancario, che in questi anni ha preferito lucrare sui prestiti ricevuti dalla stessa BCE e non li ha immessi nell'economia reale.

Contestualmente, la sola preoccupazione della BCE dovrebbe essere quella di fare arrivare a famiglie ed imprese la liquidità necessaria per rendere virtuoso il ciclo economico. Per fare questo non può prescindere da un vincolo stringente, che preveda sanzioni pesantissime al sistema bancario, qualora questo non destinasse la liquidità che sta per ricevere al mondo produttivo.

Infine, non si deve ulteriormente rinviare l'adozione degli eurobond che, a differenza di quanto previsto dal fondo di redenzione, garantisca tutto il debito sovrano e non solo una parte. Questo non vuol dire che gli Stati non debbano adempiere ai propri impegni ma, come enunciato nel Libro verde di Bruxelles - non solo dal Movimento 5 Stelle - significherebbe non dare spazio a speculazioni suggerite dagli umori degli investitori che impongono ai Governi le politiche economiche.

Se non si mette insieme una serie di azioni mirate, con questi numeri e gli «zero virgola» non ne usciremo mai. Lo diciamo da tempo e siamo qui inascoltati da tempo.

Speriamo che veramente ora si voglia cambiare rotta: abbiamo il semestre europeo che è stato completamente sciupato dagli annunci e dalle pagliacciate. Ponete subito un rimedio! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, Vice Ministro, onorevoli senatori, tutti i principali indicatori economici per il 2014 segnalano, purtroppo, situazioni preoccupanti.

La diminuzione del gettito IRES rappresenta il tragico quadro in cui si muovono le imprese italiane: diminuisce il giro d'affari, diminuiscono i ricavi ed i profitti e, di conseguenza, le tasse che le imprese versano allo Stato. Questo è il risultato della mancanza assoluta di una politica industriale in grado di mettere le nostre aziende in condizione di competere col resto del mondo.

La riduzione del gettito IVA rappresenta la duplice fotografia dell'incremento delle aliquote e del conseguente calo dei consumi, che ogni aumento delle percentuali di imposta porta, purtroppo, con sé. La gente ha ridotto le proprie abitudini, stante la persistente sfiducia nel futuro. Ha diminuito persino la spesa sui propri vizi, come le sigarette, e ha perso anche la speranza di giocare e, magari, di vincere la lotteria, considerato che persino in queste voci di bilancio sono diminuite le entrate.

Con il DEF 2014, presentato ad aprile, il Governo Renzi aveva rettificato le stime di spesa per il 2014, riducendola di 7.598 milioni rispetto alla legge di stabilità 2014: era passato dagli 816 ai circa 809

miliardi. La verità è che alla fine del 2014 la spesa si assesterà, con buone probabilità, a circa 825 miliardi. Il disegno di legge di assestamento al nostro esame, purtroppo, non è in grado di registrare questa valutazione; la stima precisa sarà nella Nota di aggiornamento al DEF, che attendiamo in Parlamento, ma sopratutto nella legge di stabilità e nella legge di bilancio. Va, quindi, sottolineato che, se è vero che la legge di stabilità 2014, così come il bilancio per il 2014, sono stati approvati dal Governo Letta, è altrettanto vero che il Governo Renzi non si è insediato ieri, ma il 22 febbraio: è quindi largamente responsabile del bilancio 2014.

In realtà, il presidente Renzi una legge di stabilità l'ha già fatta nel momento in cui ha alzato il livello del ricorso al mercato (che più propriamente dovrebbe essere fatto con la legge di stabilità) autorizzando con il decreto n. 66 di aprile l'emissione di titoli pubblici per ulteriori 40 miliardi di euro. Questi 40 miliardi sono serviti, per circa la metà, a pagare i debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e, per l'altra metà, a coprire il nuovo fabbisogno.

Il Governo Renzi ha emanato una serie di decreti di spesa che hanno un'impronta tipicamente socialista, quella cioè della redistribuzione della ricchezza esistente. L'aumento delle tasse e della pressione fiscale, però, possono solo ridistribuire risorse, non creare nuova ricchezza. Quindi, diminuisce il gettito di quelle imposte che indicano una crescita dell'economia e crescono le tasse al fine di coprire la nuova spesa. Tanto per fare alcuni esempi: aumento della TASI fino allo 0,8 per mille; tassa sui risparmi dal 20 al 26 per cento; ritenuta sui rendimenti dei fondi pensione dall'11 all'11,5 per cento; bollo del passaporto da 40,29 euro a 73,50 euro; aumento di un pacchetto di sigarette di 10-20 centesimi; +500 per cento diritto d'autore per copia privata sull'acquisto di *smartphone* e *tablet* (quattro euro per uno *smartphone* con 16 giga di memoria).

Se si esclude la riduzione delle aliquote IRAP - peraltro, come indicato anche dai tecnici del Senato, senza una copertura finanziaria appropriata - ed il credito di imposta di 80 euro a 10 milioni e mezzo di italiani - con una copertura finanziaria *una tantum* - tutte le norme introdotte dal Governo Renzi hanno comportato un generalizzato aumento delle tasse e un conseguente aumento della spesa pubblica, in particolare, lo ripetiamo, della spesa di parte corrente, cioè quella parte di spesa che prima di ogni altro taglio dovrebbe cadere sotto la mannaia della *spending review*. Quindi, anche la ricetta keynesiana della sinistra di aumentare la spesa per far crescere l'economia viene completamente vanificata se questa spesa non è utilizzata per investimenti, ma serve per pagare la spesa ordinaria.

Secondo stime di Confindustria è aumentata la pressione fiscale effettiva prevista per quest'anno al 52,8 per cento, mentre la pressione fiscale apparente - quella che registra il DEF - è comunque in aumento e si attesta al 43,9 per cento. L'aumento delle tasse non è però stato sufficiente a coprire la nuova spesa.

Bisogna, finalmente, comprendere che il problema principale dell'Italia non è il debito pubblico, ma è sopratutto il *deficit* pubblico. Il nostro *deficit* va tenuto sotto controllo proprio perché abbiamo quella massa di debito. Per queste ragioni, al nostro Paese si chiede di scendere sotto il 3 per cento del rapporto *deficit*-PIL. La correzione sul *deficit* potrà essere, quindi, più bassa e, inoltre, potremo beneficiare di criteri meno stringenti - lo 0,1 anziché lo 0,5 per cento, come anticipato dal commissario europeo Katainen - e questo lascerà risorse per la manovra 2015. Per inciso, è giusto sottolineare che altri Paesi europei hanno un indebitamento più alto (la Francia, ad esempio), ma uno *stock* di debito più basso rispetto al proprio PIL.

Alla luce di queste considerazioni, credo dovremmo valutare con estrema cautela eventuali privatizzazioni di beni pubblici fatte in assenza di una previsione di avanzo di bilancio. Vale ricordare che, dopo le privatizzazioni effettuate negli anni '90 (poco più di 120 miliardi di euro), i conti pubblici, pur annotando una temporanea riduzione del rapporto debito-PIL, hanno poi registrato un aumento della spesa.

Quindi, a nostro avviso, è solo creando avanzo di bilancio che si potrà abbattere il debito. Considerando che oggi si registra un importante avanzo primario, dobbiamo fare in modo di utilizzare questo dato per dare fiducia ai mercati dei capitali e ridurre ulteriormente l'onere del debito, cioè gli interessi passivi che superano gli 82 miliardi annui, che rappresentano il 5 per cento del PIL, ma

sopratutto il 10 per cento della spesa complessiva. Ed è per questo che è molto positivo registrare la riduzione della spesa per interessi pari a 3.899 milioni di euro, dovuta al *trend* positivo dello *spread* sul Bund, derivato dal livello degli interessi da pagare sui buoni del tesoro attualmente ai minimi storici.

Va anche rilevato che questo tesoretto è stato in buona parte eroso dall'aumento della spesa corrente per 3.094 milioni di euro. Questo è il dato più importante che emerge da questa legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. Va ridotta la spesa pubblica, intanto che la fiducia dei mercati ci aiuta a ridurre l'onere sul debito pubblico, e se, da una parte, bisogna mettere il fieno in cascina, come si dice dalle mie parti, cioè ridurre lentamente il debito, dall'altra, come ripetiamo oramai troppo spesso, dobbiamo lavorare, senza perdere altro tempo, per agevolare fiscalmente gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, cioè le nostre aziende. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, svolgerò alcune considerazioni sul rendiconto generale e sull'assestamento di bilancio.

Il mio intervento sul primo documento considererà i recenti dati dell'ISTAT elaborati sulla base della revisione del sistema di calcolo secondo le indicazioni europee. Per quanto riguarda il 2013, il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è stato di 1.560 miliardi, con una diminuzione dello 0,4 per cento. In volume la diminuzione è stata dell'1,9. Questo dato, purtroppo parecchio negativo, viene comunque confermato dai dati dell'Istat anche sulla base del nuovo ricalcolo. Dato interessante è il rapporto tra l'indebitamento netto e il PIL che nel rendiconto viene indicato al 3 per cento, rispettando i parametri. Secondo i ricalcoli dell'Istat, questo rapporto passa al 2,8 per cento. Questo ci darà un po' più di spazio di manovra. Il saldo primario in rapporto al PIL si è attestato in calo del 2,2 per cento.

Altro elemento da sottolineare è la lieve, così veniva descritta nel nostro rendiconto, diminuzione della pressione fiscale complessiva registrata nel 2013, che è risultata pari al 43,8 per cento. Questa lieve diminuzione è ulteriormente aumentata nelle nuove statistiche dell'ISTAT passando al 43,3 per cento. Il dato quindi è notevolmente migliorato.

Nella dinamica delle spese per le singole voci, la spesa da redditi da lavoro si conferma in flessione dello 0,7 per cento, così come in calo si presentano quelle per beni e consumi intermedi. Altro dato positivo riguarda le prestazioni sociali dove si registra una certa dinamica di crescita rispetto al 2012 con un 2,7 per cento, dopo che in tale anno si era già registrato un incremento del 2,3 per cento.

Un elemento ancora positivo, sottolineato nei vari interventi, è quello relativo agli interessi passivi, diminuiti del 5,1 per cento rispetto al 2012, a fronte di un aumento del 10,3 per cento registrato rispetto al 2011.

Un altro aspetto importante è quello relativo alle entrate ed alle prestazioni sociali, che hanno registrato un aumento del 5 per cento dopo che nel 2012 si era registrata una flessione dello 0,8 per cento. Quindi, pur all'interno di un quadro complessivo complicato e difficile, ci sono degli elementi di positività.

Per quanto riguarda l'analisi economica delle spese finali, va sottolineato che la spesa di parte corrente ha registrato un aumento del 4,4 per cento, mentre quella in conto capitale ha avuto un aumento del 55,9 per cento.

Un aspetto che andrebbe approfondito notevolmente è quello relativo ai trasferimenti correnti alla pubblica amministrazione. Mi occupo di enti locali e di amministrazioni locali, ma questo dato vede un aumento dei trasferimenti. Quindi, pur in un clima di grande difficoltà per gli enti locali, sottolineato anche negli interventi precedenti, va però evidenziato che c'è stato un aumento complessivo dei trasferimenti. È anche da segnalare il sensibile incremento degli investimenti fissi lordi, che sono aumentati del 30 per cento circa.

Anche per quanto riguarda la gestione dei residui (chi si occupa di bilanci sa che questo è sempre un punto dolente), il conto dei residui in relazione ai valori esposti al 1º gennaio 2013 (quindi in relazione

alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti) presenta un'eccedenza attiva.

Per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l'esercizio 2013 ha prodotto residui attivi per 95.000 milioni di euro e passivi solo per 58.000 milioni, con un'eccedenza attiva di circa 37.000 milioni. Con questo chiudo la parte sul rendiconto generale, dicendo che, pur in un quadro di difficoltà, alcuni aspetti positivi vanno sottolineati.

Per quanto riguarda - invece - l'assestamento del bilancio dello Stato, molti degli interventi precedenti hanno sottolineato gli aspetti di criticità. È vero: il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo, pari, nel complesso, a circa 3.200 milioni derivanti da un peggioramento di atti amministrativi, ma da un miglioramento per 600 milioni associato alle proposte dell'assestamento. Di questi, la relazione illustrativa specifica che circa 2.800 milioni derivano dall'applicazione del meccanismo europeo di stabilità finanziato mediante l'emissione di titoli del debito pubblico. La proposta di assestamento, per converso, dà luogo però ad una riduzione delle spese finali interamente ascrivibile alla contrazione della spesa per interessi grazie all'andamento dei tassi nella prima parte dell'anno, come molti hanno sottolineato.

Per quanto riguarda le entrate finali, il disegno di legge propone una riduzione di 2.000 milioni circa, come risultato di una contrazione delle entrate tributarie e di un incremento di quelle extratributarie. Anche il precedente intervento del collega Mandelli ha sottolineato questo aspetto. Vorrei provare a vederlo in senso positivo, almeno per alcune parti. È chiaro che le diminuzioni dell'IRES e dell'IVA sono legate al momento di crisi che la nostra economia sta attraversando e, quindi, alla contrazione di quelle che possono essere le entrate tributarie.

Un aspetto positivo che dovrebbe essere sottolineato da tutti quelli che a Natale hanno sparato a zero sulle entrate e sui giochi è rappresentato dalle diminuzioni delle imposte sui giochi per 241 milioni, nonché di quelle sulle lotterie per 128 milioni di euro. Credo che se si facesse tesoro di questo andamento e poco per volta si riducessero, probabilmente potremmo affrontare anche il problema della riduzione delle entrate complessive dai giochi nell'ambito della regolamentazione degli altri strumenti che in questo momento stiamo introducendo con la delega fiscale.

Vorrei poi avanzare una richiesta al Governo: ricordo che il decreto di assestamento, nell'aggiornare le previsioni di bilancio, dovrebbe tenere conto anche dell'evoluzione del quadro macroeconomico dell'anno, in particolare nel periodo intercorso dall'approvazione della legge di bilancio, nonché dell'andamento del gettito del periodo considerato dall'assestamento. A tale riguardo, nelle relazioni tecniche si sottolinea che il provvedimento in esame non è stato accompagnato da un aggiornamento dei valori degli indicatori di finanza pubblica: forse la replica può essere l'occasione per fornire alcuni dati.

Per quanto riguarda il risparmio pubblico, le variazioni proposte con l'assestamento determinano un valore di oltre 14 miliardi, che rappresenta un leggero miglioramento sulle previsioni del bilancio 2014. I dati relativi al ricorso al mercato evidenziano nel complesso l'impatto positivo sul saldo, pari a oltre 10 milioni. Infatti, le variazioni proposte dall'assestamento rappresentano un miglioramento nella misura di circa 14 miliardi, mentre gli atti amministrativi ne hanno determinato un peggioramento per 4 miliardi.

Mi avvio a concludere sottolineando un aspetto positivo: all'articolo 3, in un anno per altro ancora di grandi difficoltà, nell'ambito dell'istruzione e dell'università si prevede un aumento notevole di fondi per progetti didattici nei musei e nei siti d'interesse archeologico, storico e culturale, finalizzati alla formazione continua dei docenti nella scuola ed alla fruizione consapevole del patrimonio culturale da parte degli studenti. In relazione a ciò, è stata autorizzata una spesa di 3 milioni di euro.

Pertanto, pur in un quadro di estrema difficoltà, per tutto quanto detto, credo che il Gruppo del PD possa anticipare il voto favorevole al disegno di legge di rendiconto ed alle disposizioni per l'assestamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta e rinvio il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. «Nutrire il Pianeta»: ecco lo *slogan* recitato per una delle peggiori pagine dell'affarismo e delle losche manovre della Tangentopoli dell'era 2.0 della Repubblica italiana, l'Expo 2015.

Il 15 marzo di quest'anno abbiamo fatto un controllo nella zona della tanto blasonata opera di rilancio dell'economia italiana, allo scopo di denunciare cosa si nascondesse davvero sotto l'Expo. Il risultato, stupefacente e prevedibile, è stato la constatazione di un'enorme speculazione urbanistica che veste i panni di un evento internazionale per nutrire il Pianeta. L'immagine patinata, ecosostenibile e solidale del grande evento, infatti, cela aspetti molto più coerenti rispetto agli *slogan* sbandierati dagli addetti ai lavori. Si tratta di un'operazione poco chiara e circondata da una dubbia conduzione di legalità, sfociata negli arresti eccellenti che abbiamo contribuito a far emergere. Si deduce che «nutrire il Pianeta» fosse ed è tuttora un modo ambiguo per consolidare un'operazione di tangentificio messa in piedi in Lombardia, cioè nutrire le tasche dei soliti noti.

Quella che è ancora più disgustosa e raccapricciante è senza dubbio la notizia che Nestlé, tramite la propria filiale italiana, Sanpellegrino, ha vinto la gara bandita per gestire la piazzetta tematica nel padiglione Italia. Alla multinazionale svizzera viene quindi concesso uno spazio di circa 100 metri quadrati per vendere in esclusiva le proprie acque minerali in cambio di cifre esorbitanti (e parlo di 950.000 euro). Nel 2012, infatti, il Parlamento elvetico ha approvato un credito di 23 milioni di franchi svizzeri per la partecipazione ad Expo 2015, operazione che concede uno spazio importante attraverso i suoi *sponsor* nazionali (Nestlé, Saline svizzere, Geberit e Vacheron Constantin). L'acqua ufficiale di Expo non è un bene comune, né è trattata come tale, ma è un'acqua minerale imbottigliata da una multinazionale come la Nestlé.

Il Comune di Milano, uno dei soci di Expo Spa, ha promosso il logo «Milano Blu»: il marchio che avrebbe dovuto rendere ancora più riconoscibile l'acqua da rubinetto. Il classico paradosso italiano o l'ennesima marchetta da concedere ai colossi? E tutto in barba alla voce dei cittadini, del popolo schiavo, che nella consultazione popolare del giugno 2011 con il 54 per cento degli elettori ha votato contro la privatizzazione del sistema idrico.

Altro che nutrire il Pianeta: qui a nutrirsi sono solo le multinazionali, sempre a discapito dei cittadini, che cercano di andare avanti e di recuperare, e sperano in un futuro che appare sempre più un miraggio. Questa è la verità! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signora Presidente, l'intervento che sto per fare è relativo all'interrogazione a risposta scritta 4-02564, da me presentata al ministro Lupi, a firma mia e del senatore Minzolini, pubblicata il 29 luglio nella seduta n. 294.

Si tratta di una interrogazione importante sul grave isolamento della Liguria, e alla quale teniamo molto. Il Ministro, dopo avere in più occasioni garantito una forte accelerazione rispetto alle varie problematiche relative alle infrastrutture che collegano la Liguria con il Nord Italia e la Francia, ha rilasciato dichiarazioni particolarmente preoccupanti su un'opera che ha riflessi determinanti, sia sul

sistema portuale che su quello turistico ligure del Paese.

Visto che sono passati ormai due mesi e non ho ricevuto alcuna risposta scritta all'interrogazione, chiedo a lei, signora Presidente, di sollecitare il Ministero affinché venga fornita una risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà certamente in tal senso.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'immigrazione e gli sbarchi ormai non fanno più notizia, anche se avvengono con frequenza quotidiana. Anche le tragedie del mare lasciano ormai indifferenti.

L'ultima è avvenuta la scorsa domenica. I sindaci si ritrovano a loro insaputa i sedicenti profughi, senza preavviso, per opera del prefetto. Ebbene, noi Gruppo della Lega Nord vogliamo conoscere, in ordine a Mare nostrum, i costi e le regole d'ingaggio; in ordine all'accoglienza, i costi, i numeri degli accolti, gli allontanamenti spontanei; in ordine ai rischi sanitari, vogliamo sapere se le nostre Forze dell'ordine, le nostre Forze di polizia e i nostri volontari siano sicuri o meno. E vogliamo conoscere quali sono le misure di prevenzione. Anche in ordine ai morti e ai dispersi, vogliamo conoscerne i numeri.

Per questo il nostro Gruppo ha presentato diverse interrogazioni parlamentari, le prime delle quali risalgono ad oltre sei mesi fa. Per questo riteniamo doveroso che i Ministri interpellati diano risposte a queste interrogazioni. Ne cito tre, quelle che vedono anche il mio nome quale sottoscrittore. La prima, pubblicata il 20 marzo 2014, è la 4-01905; la seconda, del 27 marzo 2014, è la 4-01956; infine l'ultima, del 1° luglio 2014, è la 4-02407.

Riteniamo doverosa, per necessità di chiarezza, un'operazione di trasparenza, che non può che partire attraverso le risposte a queste interrogazioni, che non sono le uniche. Altre sono state presentate dai miei colleghi, i quali solleciteranno le risposte nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà senz'altro carico di sollecitare le risposte a queste interrogazioni.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, oggi abbiamo ricordato la tragedia di Adria, dove quattro lavoratori sono morti e uno è rimasto ferito gravemente.

Era doveroso, perché questa è davvero una priorità per il Paese. Non è ammissibile morire ancora a causa di una nube tossica e perché ci si espone ad esalazioni chimiche privi di maschera protezione.

Non possiamo pensare ad una fatalità: lo ha affermato il pubblico ministero Sabrina Duò. Nessuna delle quattro vittime aveva dispositivi di protezione e dalle prime analisi emergerebbe una clamorosa violazione delle procedure.

Un'autobotte ha consegnato in azienda 280 quintali di acido solforico, pericoloso e reattivo, che andava stoccato negli appositi silos. Risulterebbe che sia stato, invece, sversato direttamente nella grande vasca che conteneva i liquami da decomporre. La reazione chimica è stata massiccia; senza maschera e respiratori non hanno avuto scampo né il primo operaio, né i soccorritori.

Non posso pensare che un lavoratore accetti consapevolmente simili rischi; né che un datore di lavoro li imponga. Sarebbe mostruoso. Se emergeranno responsabilità, lo verificherà la magistratura.

Oggi io sono colpito dal comportamento di chi, vedendo le telecamere interne, senza valutare il rischio, si è precipitato a soccorrere senza protezioni. È un'azione inconsapevole e incosciente o un atto di eroismo? Per rispondere dobbiamo sapere quale formazione e quale addestramento abbiano ricevuto gli addetti.

La ditta Co.Im.Po di Cà Emo da vent'anni tratta fanghi e liquami che derivano della depurazione civile

e industriale per trasformarli in ammendanti per l'agricoltura. Il sindaco Barbujani ha dichiarato: «Non abbiamo mai avuto nessun problema con la Co.Im.Po, odori a parte. Ci troviamo di fronte ad un'azienda altamente tecnologica e davanti a una tragedia immane, provocata da una serie di concause poco immaginabili».

La politica non può continuare a parlare di fatalità. Un'azienda, specialmente se altamente tecnologica, non può permettersi simili falle nel ciclo produttivo e nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Il Veneto per il governatore Zaia è una Regione sicura, ma nel 2011 ha prodotto 14,7 milioni di tonnellate di rifiuti tossici; ci sono cinque inceneritori dedicati a rifiuti speciali (anche pericolosi). Il Veneto deve avere un sistema di verifiche e controlli capillari ed invece si sta smantellando l'agenzia ARPAV.

Non basta imporre agli imprenditori piani di sicurezza e attrezzature adeguate; bisogna stimolare e verificare la formazione e l'addestramento del personale, con simulazioni sul campo, perché il personale possa comprendere la natura del rischio e agire automaticamente nel modo adeguato in situazioni simili. Altrimenti ci presentiamo ai funerali, ma abbiamo una responsabilità che dovrebbe invece suggerirci di restare a casa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, come spesso faccio, utilizzo i minuti di fine seduta per portare la voce dei cittadini. Anche stavolta porto la voce dell'alto vastese, la parte interna del mio Comune, e parlo di banda larga. Mi riferisco ad un'area già pesantemente depressa dal punto di vista sociale ed economico, marginalizzata e dimenticata dalle istituzioni.

Ovviamente la realizzazione della banda larga ha dei costi troppo elevati: le condizioni geomorfologiche sono molto difficili; eccessiva dispersione della popolazione e calo demografico sono gli ostacoli principali alla diffusione della banda larga in maniera uniforme su questo territorio e in altri territori italiani simili.

Va ricordato, però, che la diffusione di queste tecnologie di informazione e comunicazione gioca un ruolo chiave per migliorare la competitività del settore agricolo, forestale, ma anche di quello turistico ed enogastronomico, in quanto unico strumento capace di sviluppare e mantenere la crescita economica, determinare una migliore qualità della vita per quella popolazione e darle, quindi, quei servizi indispensabili per evitare, il più possibile, la causa principale di abbandono di questi territori rurali.

So che la Regione Abruzzo ha aderito al Piano nazionale banda larga, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico. Queste aree vengono definite «aree bianche», ossia a totale o parziale fallimento di mercato. È un progetto di notifica nazionale dell'aiuto, dove i servizi di banda larga per le imprese e per i cittadini non esistono, oppure sono insufficienti, oppure la rete ha una connessione insufficiente per scaricare velocemente. Ma in queste aree stranamente vi sono già state pose di fibra da parte di Infratel Italia, società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, soggetto attuatore del Piano nazionale per la banda larga.

Porto solo un esempio: nel Comune di Schiavi d'Abruzzo, il più in quota del mio territorio, la posa di queste fibre è terminata da diversi anni, ma l'ex monopolista Telecom non ha ancora inserito la centrale telefonica - lo stadio in linea - per il collegamento e le coperture non sono previste nemmeno nel 2014. Quindi niente.

Pertanto, in assenza di queste azioni dell'ex monopolista Telecom, l'unico a poter intervenire è lo Stato, il Ministero dello sviluppo economico. Spero che la voce di questi cittadini, tramite il Senato, arrivi agli organismi competenti affinché limitino il più possibile i tempi di attesa.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno

pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 24 settembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,43)*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Catalfo, Ciampi, Corsini, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Esposito Giuseppe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Molinari, Monti, Morra, Mussini, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Vattuone e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casini e Stucchi, per attività della 3a Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 23 settembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 18 settembre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM (2014) 476 definitivo) (Doc. XVIII, n. 73).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 22 settembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Battista, in sostituzione del senatore Panizza, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 (1621)
(presentato in data 19/9/2014) ;
C.1923 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro affari esteri
Ministro giustizia
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 (1622)
(presentato in data 19/9/2014) ;
C.2080 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.996);
Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 (1624)
(presentato in data 22/9/2014) ;
C.2125 approvato dalla Camera dei Deputati;
Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012 (1625)
(presentato in data 22/9/2014) ;
C.2086 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Sonego Lodovico, Casini Pier Ferdinando, Albertini Gabriele, Bianconi Laura, Broglia Claudio, Chiavaroli Federica, Conte Franco, Corsini Paolo, Cuomo Vincenzo, Dalla Tor Mario, Dalla Zuanna Gianpiero, Del Barba Mauro, Di Biagio Aldo, Di Maggio Salvatore Tito, Fabbri Camilla, Fissore Elena, Giacobbe Francesco, Lai Bachisio Silvio, Laniece Albert, Lanzillotta Linda, Mancuso Bruno, Maran Alessandro, Marino Mauro Maria, Micheloni Claudio, Mucchetti Massimo, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagano Pippo, Panizza Franco, Pezzopane Stefania, Romano Lucio, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, Susta Gianluca, Torrisi Salvatore, Turano Renato Guerino
Norme in materia di occultamento del volto (1623)
(presentato in data 19/9/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Milo Antonio ed altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari (1191)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 23/09/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Manconi Luigi ed altri
Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (1203)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 23/09/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Manconi Luigi ed altri
Norme per l'inclusione della non violenza nei percorsi formativi del personale delle forze di polizia (1565)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/09/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Divina Sergio
Modifica all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, inerente i comitati provinciali della Croce Rossa italiana (1566)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/09/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Longo Fausto Guilherme, Sen. Buemi Enrico
Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica e elemento costitutivo dell'identità nazionale (1575)
(assegnato in data 23/09/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Mazzoni Riccardo
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (1620)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/09/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Cappelletti Enrico ed altri
Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione (1574)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/09/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 (1601)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/09/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (1605)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/09/2014);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Regione Lombardia
Istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera (1572)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/09/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Lucherini Carlo
Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1548)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/09/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Centinaio Gian Marco
Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 (1557)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e

sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/09/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Fedeli Valeria
Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (1580)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/09/2014).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 19 settembre 2014, la 13a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge "Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica" (953), e "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" (1167), già deferiti in sede referente alla 8a Commissione permanente.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/09/2014 la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (1428)
Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
"Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile" (24)
Sen. Gatti Maria Grazia
"Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro" (103)
Sen. Bianconi Laura
"Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura" (165)
Sen. Ghedini Rita
"Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare" (180)
Sen. Ghedini Rita
"Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco" (183)
Sen. Ichino Pietro ed altri
"Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro" (199)
Sen. De Petris Loredana ed altri
"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera" (203)
Sen. Comaroli Silvana Andreina
"Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale" (219)
Sen. Sangalli Gian Carlo ed altri
"Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese" (263)
Sen. De Poli Antonio
"Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori

in mobilità" (349)
Sen. De Poli Antonio
"Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap" (482)
Sen. De Poli Antonio
"Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori" (500)
Sen. Ichino Pietro ed altri
"Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione" (555)
Sen. Bitonci Massimo
"Disciplina del documento unico di regolarità contributiva" (571)
Sen. Berger Hans
"Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura" (625)
Sen. Nencini Riccardo
"Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati" (716)
Sen. Barozzino Giovanni ed altri
"Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300" (727)
Sen. Paglini Sara ed altri
"Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300" (893)
Sen. Di Maggio Salvatore Tito ed altri
"Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento" (936)
Sen. Fravezzi Vittorio
"Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo" (1100)
Sen. De Petris Loredana ed altri
"Istituzione del reddito minimo garantito" (1152)
Sen. Ichino Pietro ed altri
"Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni" (1221)
Sen. Sacconi Maurizio ed altri
"Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro" (1279)
Sen. Rossi Mariarosaria ed altri
"Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione" (1312)
Dep. Vendola Nichi ed altri

"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie" (1409) C.254 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.272).

Affari assegnati

In data 19 settembre 2014 è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla collaborazione tra la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Atto n. 375).

In data 22 settembre 2014, è stato deferito alla 10a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare "sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione" (Atto n. 376).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 17 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati dalla XI Commissione (Lavoro) di quella Assemblea, nella seduta del 7 agosto 2014, concernenti:

"Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro" (COM (2014) 6 final) *(Atto n. 377);*

"Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso" (COM (2014) 221 final) *(Atto n. 378)*.

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 19 settembre 2014

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'ing. Roberto REGGI dalla carica di Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca.

f.to Matteo Renzi"

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 16 settembre 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pietracamela (Teramo), Cerreto d'Esi (Ancona).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - per l'anno 2013 - sulla gestione dell'Aero Club d'Italia (AeCI), nonché copia del bilancio consuntivo 2013 e del bilancio di previsione 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (Atto n. 379).

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni concernenti l'attività svolta nel primo e nel secondo semestre 2013 dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, corredate del bilancio di previsione per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 380).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 18 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. XCI, n. 5).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, riferita all'anno 2013, comprensiva dei relativi allegati.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLX, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 17 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. LXXVI, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 17 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CXXII, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 settembre 2014, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc*. LXXIII, n. 4).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 settembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (COM (2014) 556 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 12ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 ottobre 2014.

Le Commissioni 3ª, 9ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 12ª Commissione entro il 23 ottobre 2014.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00308 del senatore Ruta ed altri.

Il senatore Marton e la senatrice Moronese hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00309 del senatore Endrizzi ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00157 della senatrice Mussini ed altri.

I senatori Scilipoti, Mastrangeli, Lanièce e Compagnone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00196 del senatore Buemi.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01197 del senatore Marton ed altri.

I senatori Scilipoti, Mastrangeli, Lanièce e Compagnone hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-02678 e 4-02679 del senatore Buemi.

I senatori Nugnes, Fattori, Cioffi, Buccarella e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02694 del senatore Castaldi ed altri.

Mozioni

PETROCELLI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, SERRA, CIOFFI, BERTOROTTA, SANTANGELO, LEZZI, GIROTTO, NUGNES, BOTTICI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, MORRA, DONNO, MANGILI, FATTORI, BUCCARELLA, VACCIANO, CASTALDI - Il Senato,

premesso che:

nel documento di strategia energetica nazionale, approvata con decreto interministeriale il 14 marzo 2013, il Governo ha indicato di voler investire sulla produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, "con un ritorno ai livelli degli anni novanta, nel rispetto dei più elevati *standard* ambientali e di sicurezza internazionali"; sul sostegno dello sviluppo industriale di un settore che "parte da una posizione di leadership internazionale, presente nei più importanti mercati mondiali, e che rappresenta un importante motore di investimenti ed occupazione";

in particolare, si pone l'obiettivo di incrementare l'estrazione di idrocarburi dal mare e dal territorio italiani portando il loro contributo dal 7 al 14 per cento del fabbisogno energetico, aumentando da qui al 2020 l'attuale produzione di gas del 46 per cento e di petrolio del 148 per cento, confermando una scelta, a giudizio dei proponenti decisamente insensata, perseguita anche dai precedenti Esecutivi;

il Governo in carica, riportando numeri forniti da "Assomineraria", stimerebbe in 40.000 nuovi posti di lavoro l'indotto derivante dallo sfruttamento del greggio, mostrando di non sapere che si tratta di una fetta di mercato destinata ad esaurirsi in pochi anni e di non conoscere i dati occupazionali attuali del settore. Il *report* presentato a Potenza, nel settembre 2013, dall'Osservatorio industria della Cgil Basilicata, intitolato "Il lavoro nelle aziende dell'indotto ENI della Val d'Agri (Basilicata): caratteristiche occupazionali, condizioni di lavoro e livelli salariali", mostra che le unità lavorative assunte direttamente dall'Eni sono al 2013 solo 314 al Centro oli di Viggiano (COVA), una struttura di 18 ettari con 5 linee di raffinazione, e appena 350 al Distretto meridionale (Di.Me). Circa 400 sono i lavoratori stabilmente occupati nell'indotto;

secondo le ultime stime del Ministero dello sviluppo economico, le riserve ammontano a 76 Mt (milioni di tonnellate) di petrolio e a 50 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalente) di gas, a fronte di un consumo annuo nel nostro Paese rispettivamente di 71 Mt di petrolio e 64 Mtep di gas. Tali risorse coprirebbero quindi il fabbisogno nazionale di poco più di un anno per il petrolio e di soli 9 mesi per il gas. Nel suo rapporto annuale 2012, la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche scrive: "Il rapporto fra le sole riserve certe e la produzione annuale media degli ultimi cinque anni, indica uno scenario di sviluppo articolato in 7,2 anni per il gas e 14 per l'olio", considerate le 133 concessioni di coltivazione di idrocarburi (gas e petrolio) sulla terraferma e le 68 concessioni nel sottofondo marino, e i 94 permessi di ricerca sulla terraferma e i 21 in mare;

a conferma di ciò, occorre aggiungere che anche un'analisi dell'Aspo-Italia, la sezione italiana dell'associazione scientifica Aspo (Association for the study of peak oil), realizzata nel 2012, a seguito delle dichiarazioni del Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico Corrado Passera sulle ingenti risorse nostrane di gas e petrolio, dimostra, al contrario, l'esiguità delle medesime risorse. Secondo l'Aspo-Italia, infatti, sulla base dei dati ministeriali, a fine dicembre 2010, le riserve ammontavano a un massimo di 103 miliardi di metri cubi di gas naturale e 187 milioni di tonnellate di petrolio, sommando tutte le diverse tipologie di riserve: certe, probabili e possibili. In base ai consumi del Paese, tali riserve corrisponderebbero, alla fine, a circa i 3 quarti del fabbisogno di un solo anno;

se si considerano solo i consumi diretti di petrolio e gas annui, secondo Aspo, è possibile affermare che il fabbisogno nazionale è di circa 75 miliardi di metri cubi all'anno di metano, per cui i 66 miliardi non equivalgono nemmeno al consumo di un solo anno. Se si volesse coprire il fabbisogno al 20 per cento si avrebbero solo 4 anni di autonomia. Per il petrolio che l'Italia consuma, cioè circa 80 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno, le stime sono ugualmente deludenti;

le quantità non rilevanti di petrolio presenti nel sottosuolo italiano sono confermate anche dal quadro delle riserve provate di idrocarburi pubblicato dalla "BP statistical review 2013". Secondo quanto emerge dai dati riportati nella sezione 4 "Riserve, consumi e produzione di idrocarburi in Italia in Mtepa", le riserve italiane di gas naturale ammontavano nel 2012 a 55 miliardi di metri cubi, equivalenti a 47,8 Mtep. Le riserve provate di petrolio riportate nella stessa *review* ammontano a 1,4 miliardi di barili (pari a 186 Mtep). Una quantità considerevole, ma sempre piccola se confrontata con i consumi del Paese;

al tasso di produzione attuale, pari a circa 12 Mtep per anno, le riserve si esaurirebbero in 19 anni circa. Se si raddoppiasse il tasso annuo di estrazione, così come dichiara di voler fare il Governo, la durata si dimezzerebbe, senza consentire, appunto, ulteriori guadagni in termini di gettito fiscale per le casse dello Stato;

di fronte a tali considerazioni, che inequivocabilmente dimostrano l 'esiguità delle riserve del sottosuolo italiano, l'argomento delle compagnie petrolifere per giustificare il raddoppio delle estrazioni è la "crescita delle riserve". A riguardo, è necessario segnalare che secondo l'evoluzione storica della consistenza delle riserve provate di gas italiano, dal 1980 al 2012, in migliaia di miliardi di metri cubi (trilioni di metri cubi), dette riserve sono stazionarie da 5 anni e corrispondono a meno del 40 per cento di quelle del 1980;

occorre inoltre considerare le questioni legate all'effettiva possibilità di estrarre il 100 per cento delle riserve dichiarate. Come noto, solo in parte le riserve provate sono economicamente estraibili;

tali dati dimostrano l'assoluta insensatezza del rilancio delle attività estrattive che il Governo persegue attraverso le disposizioni contenute all'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia"). Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione finalizzate all'estrazione di gas e petrolio basterà, d'ora in poi, una concessione unica della durata di 30 anni, 10 in più rispetto alla normativa precedente. Inoltre, viene accentrato il potere autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale dei progetti con un passaggio dalle Regioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

occorre, dunque, fermare la "deriva petrolifera" che sta interessando il nostro Paese. È nell'interesse generale del Paese e di gran parte dei settori economici, promuovere, invece, una rivoluzione energetica, garantendo uno sviluppo futuro più sostenibile e duraturo, ridando voce e possibilità di scelta ai territori e alle popolazioni interessate dalle richieste di estrazioni avanzate dalle compagnie petrolifere. Inoltre, gran parte delle richieste di ricerca ed estrazione di idrocarburi, attualmente in fase di valutazione, provengono da compagnie straniere, la cui attività non porterà alcun beneficio all'economia nazionale, tenuto conto anche che, come accade per il petrolio estratto dalla concessione val d'Agri in quota Shell, o come accadrà per quello che la Total estrarrà dal pozzo Tempa Rossa della concessione di coltivazione Gorgoglione, la raffinazione e la vendita avvengono con un prezzo calcolato in franco frontiera, dunque tassato all'estero e non nella zona di estrazione italiana;

considerato che:

la "regione mediterranea" costituisce un ambiente naturale e culturale unico al mondo la cui prosperità dipende dalla salvaguardia e dalla valorizzazione delle sue risorse naturali e dall'importanza delle attività turistiche, della pesca e di quelle agricole. Nel mar Mediterraneo transita il 30 per cento del traffico merci marittimo internazionale e il 20-25 per cento del petrolio trasportato via mare, e la quantità di catrame pelagico è la più alta del mondo, 38 milligrammi a metro cubo;

le attività di perforazione e produzione di petrolio dal fondo marino contribuiscono almeno per il 2 per cento all'inquinamento marino. Non si ravvisa, quindi, alcuna necessità di promuovere attività che accrescono i rischi di inquinamento del bacino del Mediterraneo, quali lo sviluppo di pericolosi ed inopportuni nuovi progetti di perforazione *offshore*;

vi sono zone di pregio marine e costiere che continuano a subire la minaccia del rischio di inquinamento marino derivante dalle attività di esplorazione e perforazione (quali ad esempio l'utilizzo della tecnica *airgun*, che espone ad elevati rischi i mammiferi marini, e di fanghi e fluidi perforanti, nonché il rilascio delle acque di produzione) e da incidenti per le piattaforme *offshore*, come ha dimostrato il caso della piattaforma Deepwater horizon del 2010 nel golfo del Messico;

anche nella deliberazione n. 71/2014/PRS della sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti si evidenzia, a pag. 31, che «la profondità dei pozzi, considerate le metodologie di estrazione, ha inevitabili riflessi sull'ambiente»;

sempre a pag. 31, la delibera della Corte dei conti soffermandosi anche sui fanghi e i fluidi perforanti afferma che: «In un recente articolo apparso sul "Quotidiano di Basilicata" (9 gennaio 2012) una Docente di Fisica presso l'Università di California U.S.A, poneva in evidenza come "La prima fase di lavorazione necessita di fanghi e fluidi perforanti (altamente tossici) che permettono di lubrificare la trivella e cementificare il pozzo. Questi fanghi" continua l'articolo "sono composti da oltre 500 sostanze. L'iniezione di tali fanghi, durante la fase di perforazione e di tutta l'esistenza del pozzo stesso, libera nel terreno circostante quanto nelle falde acquifere sostanze tossiche altamente inquinanti. Questi fanghi e fluidi necessitano di una fase di smaltimento complicata e molto onerosa… Le compagnie petrolifere non dichiarano i componenti di questi fanghi, ma alcuni studi hanno ritrovato tracce di sostanze radioattive"»;

un «attento e costante monitoraggio dei fanghi esausti rappresenta un punto di fondamentale importanza per la tutela ambientale e per la tutela della salute pubblica» a giudizio della Corte dei conti;

la tutela dell'ecosistema del mar Mediterraneo rientra tra gli obiettivi della Convenzione di Barcellona. L'Italia ha ratificato la convenzione nel 1979, sottoscrivendone i successivi emendamenti che sono poi entrati in vigore nel 2004. Il nome attuale della convenzione è "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo" ed ha dato luogo a 7 protocolli. In particolare, il protocollo "*offshore* " per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo, non è ancora stato ratificato;

l'ultima pericolosa falla nella rete di protezione delle coste italiane dai rischi di incidente da estrazione petrolifera è stata aperta dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in base al quale sono ripartiti tutti i procedimenti autorizzatori per la prospezione, ricerca ed estrazione di petrolio che erano stati bloccati dal decreto legislativo n. 128 del 2010;

da anni, inoltre, sono noti ed indagati gli effetti antropici dell'estrazione di idrocarburi sulla subsidenza, cioè l'abbassamento del suolo indotto dall'estrazione di fluidi dal sottosuolo, e sulla correlazione tra estrazioni e sismicità delle aree interessate;

nel 2013, l'ordine nazionale dei geologi ha avviato degli studi per approfondire la correlazione tra estrazione di idrocarburi e sismicità indotta, temi che in altri Paesi in cui insistono attività estrattive sono stati trattati in maniera estremamente approfondita, giungendo anche all'emanazione di apposite normative al riguardo. L'interrogativo emerso tra gli studiosi e la popolazione è come le attività umane possano aver influito sugli effetti del terremoto, amplificandone i danni o la portata;

in un documento redatto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito del verificarsi del terremoto in Emilia-Romagna, si evidenzia come, ad esempio, il fenomeno della subsidenza potrebbe aver indebolito la struttura geologica del terreno, amplificando quindi i danni agli edifici in occasione dell'evento sismico del 2012;

il dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha dichiarato, in un'intervista pubblicata sul sito "QualEnergia", nel 2012, che: «Ci sono numerosi studi che documentano la sismicità indotta dalle operazioni petrolifere, geotermiche e persino dal variare del livello dell'acqua nei bacini idroelettrici. (...) Noi sismologi auspicheremmo sicuramente una maggiore trasparenza da parte delle società petrolifere, ma anche da quelle che si occupano di geotermia, che

oggi tengono in gran parte riservati, considerandoli parte del loro capitale, i dati delle loro prospezioni geofisiche e delle loro attività di estrazione e reiniezione di fluidi, dati che ci sarebbero preziosi anche per valutare la connessione fra queste attività e la sismicità»;

in particolare, sul sito dell'Ingv, sede Irpinia, si legge che: «La Val d'Agri è una delle aree italiane a maggiore potenziale sismogenetico. Il recente sviluppo urbanistico, in particolare nella parte alta della valle (Villa d'Agri, Viggiano), e la presenza di infrastrutture legate all'attività di estrazione e raffinazione di idrocarburi, contribuiscono ad accrescere il rischio sismico dell'area, che è già stata colpita da un terremoto distruttivo nel 1857»;

secondo i dati dell'Unmig (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse), a fine agosto 2013 in Basilicata erano attive 21 concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma (che occupano una superficie di oltre 2.000 chilometri quadrati), di cui 18 in provincia di Matera e 7 in provincia di Potenza (i titoli ricadenti in entrambe le province sono conteggiati una volta per ciascuna). Nella regione sono vigenti anche 11 permessi di ricerca (per una superficie di quasi 1.500 chilometri quadrati) e una concessione di stoccaggio. Le istanze per il conferimento di nuovi permessi di ricerca sono 18 e sono riferibili ad una superficie di oltre 3.000 chilometri quadrati;

il giacimento petrolifero della val d'Agri copre il 6 per cento del fabbisogno nazionale, che, nel *memorandum* d'intesa Stato-Regione Basilicata siglato il 29 aprile 2011, si presume di incrementare al 10 per cento nel 2015 quando entrerà in produzione il giacimento Tempa Rossa della concessione di coltivazione Gorgoglione. Con riferimento alla concessione principale, quella della val d'Agri, nel sito *web* dell'Osservatorio ambientale val d'Agri, viene ricordato che lo sviluppo dell'attività petrolifera in tale zona è iniziato negli anni '90 con il rilascio all'Agip, da parte dell'allora Ministero dell'industria, delle concessioni di coltivazione Grumento Nova (decreto del 9 ottobre 1990), Caldarosa (decreto del 15 luglio 1991) e Volturino (decreto del 27 dicembre 1993) e con l'avvio, a Viggiano, nel 1996, della lavorazione del petrolio nel "Centro olio Monte Alpi", che nel 2001 è stato ampliato e denominato "Centro olio Val d'Agri" (COVA);

nel corso del tempo le varie concessioni sono state accorpate più volte, fino ad arrivare, nel 2005, ad un'unica concessione denominata Val d'Agri. La nuova concessione, con scadenza fissata al 26 ottobre 2019, è intestata alle società ENI S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., con quote rispettivamente del 66 e del 34 per cento. Nel 2011 è stato avviato l'ammodernamento del COVA ed approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione Val d'Agri;

l'area interessata dal titolo minerario riguarda un numero importante di comuni: Anzi, Abriola, Armento, Calvello, Corleto Perticara, Grumento nova, Laurenziana, Marsico nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Tramutola e Viggiano della provincia di Potenza. Nei limiti della concessione Val d'Agri ricadono aree comprese nel parco nazionale appennino-lucano val d'Agri lagonegrese nonché alcuni siti di interesse comunitario (SIC) e zone di interesse speciale (ZPS). Relativamente al parco nazionale della val d'Agri occorre inoltre ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 ("Istituzione del parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese") all'art. 3 dell'Allegato A dispone che sono vietate su tutto il territorio del parco, tra le altre, le attività "di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche" (lettera *n)* dell'art. 3);

considerato, inoltre, che:

allo stato attuale, la produzione italiana di petrolio equivale allo 0,1 per cento del prodotto globale e il nostro Paese è al 49° posto tra i produttori. Invece, nonostante i rischi e i possibili effetti devastanti sul territorio, le *royalty* in Italia sono tra le più basse del mondo: oltre alle tasse governative, le società che estraggono cedono solo il 4 per cento dei loro ricavi per le estrazioni in mare e il 10 per cento per quelle su terraferma. I dati relativi al regime fiscale concernente la produzione di petrolio e gas in altri Paesi europei mostra chiaramente il regime di favore per le compagnie petrolifere che vige nel nostro Paese;

secondo quanto riportato nel rapporto annuale 2014 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, al 31 dicembre 2013, risultano vigenti sul territorio italiano: 115 permessi di ricerca (di

cui 94 in terraferma, e 21 in mare) e 200 concessioni di coltivazione (di cui 134 in terraferma e 66 in mare), con un'estensione delle aree impegnate dall'attività estrattiva in terraferma pari a 38.259 chilometri quadrati e di quelle interessate dall'attività di ricerca pari a 16.292,85 chilometri quadrati;
nel corso dell'anno 2013, l'attività di perforazione ha interessato 22 postazioni, per un totale di 46.365 metri perforati. In dettaglio, 2 sono relative ad attività esplorative, mentre le restanti si riferiscono a: 5 pozzi di sviluppo, 7 *workover* su pozzi esistenti, 6 pozzi di stoccaggio e 2 pozzi di monitoraggio;
a fronte dell'elevato numero di richieste, un solo ritrovamento di idrocarburi è stato effettuato nel corso dell'anno 2013 con il pozzo esplorativo Gradizza 001 perforato nel permesso di ricerca La Prospera in provincia di Ferrara;
secondo i dati dell'ultimo aggiornamento della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, alla data del 31 agosto 2014, sono vigenti: 91 permessi di ricerca in terraferma e 22 permessi di ricerca nel sottofondo marino; 119 concessioni di coltivazione in terraferma; 68 concessioni di coltivazione nel sottofondo marino; 15 concessioni di stoccaggio in terraferma;
in termini di gettito derivante dalle *royalty*, gli importi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno 2013 sono stati pari a circa 419 milioni di euro. All'esiguità delle *royalty onshore* (10 per cento per produzione di gas e greggio, con franchigie rispettive di 25 miliardi di *standard* metri cubi e 20.000 tonnellate) e *offshore* (7 per cento greggio e 10 per cento gas, con franchigie di 50.000 tonnellate e 50 miliardi di *standard* metri cubi), occorre tener presente che le società minerarie pagano per la presentazione di un'istanza per esplorazione e produzione, appena lo 0,05 per cento del valore delle opere da realizzare con un minimo di 2.500 euro;
rilevato che:
l'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, sui canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi conferiti in Italia, prevede a chilometri quadrati di territorio occupato dalle trivelle, appena, 3,40 euro per il permesso di prospezione, 6,82 euro per quello di ricerca, 13,61 per il permesso di ricerca in prima proroga, 27,23 in seconda proroga, 54,48 euro per quello di coltivazione, 81,71 per coltivazione in proroga, per un totale complessivo di 200,86 euro per chilometri quadrati di aree concesse;
in Norvegia quasi l'80 per cento del ricavato dell'industria petrolifera viene riscosso dallo Stato. Il regime fiscale prevede un'imposta sul reddito del 28 per cento che si aggiunge ad un'imposta speciale petrolifera del 50 per cento (l'aliquota complessiva è pertanto del 78 per cento). L'elevato livello della tassazione, unito agli alti costi di estrazione al largo, fa sì che soltanto i giacimenti più grandi siano attrattivi per gli operatori, evitando, quindi, trivellazioni poco redditizie che devastano il territorio. È previsto un periodo relativamente breve (6 anni) per l'ammortamento delle spese. Oltre che con le imposte dirette, la Norvegia introita risorse dai propri giacimenti tramite partecipazioni dello Stato;
la Norvegia richiede 7.700 euro per il rilascio della licenza: per la presentazione delle istanze il costo è di 3.850 euro per chilometro quadrato per il primo anno e 15.400 euro a chilometro quadrato negli anni successivi;
inoltre, secondo quanto emerge dai documenti pubblicati dalla professoressa Maria Rita D'Orsogna, del CSUN di Los Angeles, sulle industrie petrolifere pesa in Norvegia anche una tassa sulle emissioni di rifiuti tossici, introdotta nel 1991, pari a circa 50 euro alla tonnellata di anidride carbonica emessa e di 2.000 euro alla tonnellata di ossido di ozono emesso, a cui occorre aggiungere circa 40 euro alla tonnellata di anidride carbonica da pagare in base alla normativa di contrasto all'effetto serra (per un totale nel 2010 di un miliardo di euro finito nelle casse statali solo grazie alla legge sulle emissioni);
in Gran Bretagna esiste una tassa specifica sugli introiti petroliferi (PRT, Petroleum revenue tax), pagata da un gruppo di giacimenti (più vecchi) che sono tassati con una aliquota effettiva del 75 per cento dei profitti (cosiddetta PRT). La PRT, fissata attualmente al 50 per cento, è stata abolita dal 16 marzo 1993 per i giacimenti sviluppati dopo tale data. I giacimenti sviluppati dopo il 1993 sono quindi esentati dal sistema e pagavano inizialmente un'imposta sul reddito societario del 30 per cento. Nel 2002, è stato posto a loro carico un ulteriore addebito del 10 per cento, incrementato nel 2006 sino al 20 per cento, portando pertanto la tassazione effettiva al 50 per cento;

valutato che:
in Italia la rendita mineraria è in parte prelevata dallo Stato attraverso un insieme di strumenti che comprendono la tassazione, le *royalty*, i canoni e le partecipazioni alla produzione. Le *royalty* sono, dunque, solo una parte del complesso sistema di tassazione su cui si può articolare il prelievo statale sulla rendita mineraria;
il regime fiscale a cui sono sottoposte le imprese operanti in Italia nel settore degli idrocarburi consta principalmente di 2 imposte, una di natura statale, l'IRES, imposta sui redditi delle società, e una di natura regionale, l'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive. Sulle attività nel settore petrolifero e del gas pesa, oltre alla percentuale di tassazione IRES, un'addizionale introdotta nel 2008 con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la "Robin Hood tax". L'aliquota, fissata in origine al 5,5 per cento e successivamente elevata al 6,5 per cento (articolo 56, comma 3, della legge n. 99 del 2009), è stata poi innalzata al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011);
in Italia, secondo i dati diffusi da Nomisma energia, le entrate da *royalty* per lo Stato, in parte trasferite alle Regioni coinvolte da attività E&P, hanno mantenuto un *trend* crescente nell'ultimo decennio, fino a raggiungere oltre 200 milioni di euro nel 2010;
è evidente, quindi, che, rispetto al dato diffuso da Nomisma energia per il 2010, se in Italia fossero previste delle *royalty* più elevate, pari, a solo titolo di esempio, al 50 per cento, a livello nazionale, vi sarebbe stato un gettito di circa 1,5 milioni di euro, e se i canoni per la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi fossero meno irrisori e si procedesse ad un loro aggiornamento, le compagnie operanti nel mercato del petrolio e del gas verserebbero allo Stato cifre maggiori, ma soprattutto più adeguate agli effetti che tali attività hanno sui territori coinvolti;
occorre aggiungere, inoltre, che occorrerebbe eliminare le esenzioni previste per i concessionari. L'aliquota di prodotto della coltivazione che gli operatori corrispondono allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni è determinata infatti solo per i quantitativi che in ogni concessione superano una certa soglia di produzione. Nell'attuale situazione produttiva italiana circa il 30 per cento della produzione di gas ed il 7 per cento della produzione di idrocarburi liquidi è esente dal pagamento di *royalty*,
impegna il Governo:
1) a rivedere integralmente la strategia politica sinora perseguita, e riconfermata nel decreto-legge "sblocca Italia", volta all'incremento della produzione di idrocarburi e alla semplificazione dell'*iter* di presentazione delle istanze per il conferimento dei permessi e delle concessioni e finalizzata ad aumentare il gettito fiscale;
2) a valutare attentamente, nell'ambito delle misure volte all'incremento delle attività estrattive, i costi in termini sanitari ed ambientali di una politica energetica fondata sulle trivellazioni in mare e sulla terraferma;
3) a garantire la massima attenzione nel corso delle valutazioni di impatto ambientale ai rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali interessate;
4) ad aumentare i costi per la presentazione delle istanze per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, dallo 0,05 allo 0,1 per cento del valore delle opere da realizzare;
5) ad aggiornare i canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, attualmente non commisurati agli *standard* internazionali e ai regimi vigenti negli altri Paesi europei, adeguandoli a quelli norvegesi;
6) ad adottare misure di carattere normativo volte a disincentivare operazioni speculative da parte delle compagnie operanti nel settore degli idrocarburi, anche attraverso la previsione di sanzioni pecuniarie per le concessioni non utilizzate dopo 3 anni dal rilascio e il ritiro dei permessi in caso di reiterato non avvio dell'attività estrattiva;
7) ad introdurre una specifica tassazione sulle emissioni di rifiuti tossici derivanti da attività estrattive nel settore degli idrocarburi, nonché ad applicare alle imprese operanti nel settore la disciplina di contrasto all'effetto serra;

8) a procedere con urgenza alla definizione, condivisa e trasparente, di una strategia energetica nazionale che non si fondi sulle fonti fossili, disponendo la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, e che promuova le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, in vista del raggiungimento degli obiettivi europei;

9) ad assumere ogni opportuna iniziativa idonea a garantire la tutela dell'equilibrio biologico dell'ambiente marino in cui insistono attività estrattive, monitorando costantemente che non vi siano rischi di sversamenti in mare di idrocarburi collegati alle medesime attività, al fine di evitare effetti negativi sul sistema economico-occupazionale delle aree coinvolte, in particolare sui settori della pesca e del turismo.

(1-00310)

FUCKSIA, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, VACCIANO, GIROTTO, CIOFFI, BLUNDO, SCALIA, COMPAGNONE - Il Senato,

premesso che:

dal 2007 al 2014 i Comuni contribuiscono al risanamento della finanza pubblica per 16,4 miliardi di euro, di cui 8 miliardi e 700 milioni in termini di patto di stabilità interno e 7 miliardi e 700 milioni di euro in termini di riduzione di trasferimenti (dati diffusi dall'Anci);

per gli anni 2014 e successivi, gli obiettivi finanziari assegnati al comparto locale, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono stati integrati dapprima dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successivamente dai decreti-legge approvati nell'estate 2011 (decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011) - con i quali è stata operata la manovra di stabilizzazione dei conti pubblici 2012-2014, che hanno imposto alle autonomie territoriali, a partire dal 2012, un ulteriore concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ulteriori misure finanziarie sono state adottate nei confronti degli enti locali con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto Salvaitalia) e poi con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (*spending review*). Il contributo finanziario complessivamente richiesto agli enti locali nell'ambito delle misure di *spending review* è stato successivamente incrementato con la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228);

da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi da 532 a 545) ha introdotto alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province (commi 532-534). Tale contributo è assicurato dagli enti locali a valere sui risparmi che dovrebbero derivare a seguito dell'adozione delle misure di *spending review*, che dovranno essere attivate sulla base delle attività svolte dal commissario straordinario, ai sensi del comma 427 della legge di stabilità per il 2014;

va rilevato che il concorso alla manovra di finanza pubblica delle amministrazioni locali è stato per la gran parte perseguito mediante una riduzione delle risorse attribuite agli enti locali, a valere sui fondi sperimentali di riequilibrio, senza apportare modifiche sostanziali alla disciplina vincolistica sui bilanci prevista dal patto di stabilità interno;

nel 2014 continua a gravare sui Comuni una manovra in termini di patto di stabilità pari a 4 miliardi e 500 milioni di euro, generando un avanzo finanziario, cioè risorse incassate non spendibili. La stretta finanziaria imposta in questi anni dal patto di stabilità si è scaricata principalmente sulla spesa

maggiormente comprimibile, quella per investimenti, che registra una riduzione del 28 per cento dal 2007 al 2012;
la legge di stabilità per il 2014 mette a disposizione di Comuni e Province 1 miliardo per agevolare la spesa per investimenti; mentre le ulteriori risorse per l'anno 2014, in termini di spazi finanziari per i pagamenti arretrati in conto capitale ammontano a 500 milioni per Comuni e Province. Segnali questi senz'altro importanti ma non sufficienti e determinanti per offrire una prospettiva strutturale alla ripartenza degli investimenti;
a tal proposito, l'Anci da tempo propone soluzioni per consentire ai Comuni di rilanciare gli investimenti. Tra queste, l'introduzione della *Golden Rule* (ovvero un trattamento differenziato, e più favorevole, del *deficit* causato dagli investimenti pubblici produttivi rispetto a quello derivante dalla spesa corrente.) ed il superamento dell'avanzo di bilancio imposto ai Comuni per risanare la finanza pubblica, in modo che tutti i Comuni non producano *deficit* ma abbiano lo spazio per investire: cioè mantengano l'equilibrio di parte corrente e possano programmare un piccolo *deficit*, deciso a livello statale, per produrre debito finalizzato alla realizzazione degli investimenti. A ciò consegue la revisione, nell'applicazione e nella quantificazione, del limite all'indebitamento, principale ragione per cui gli enti locali non programmano nuovi investimenti;
considerato che:
l'esperienza dei patti di stabilità territoriali non è stata del tutto negativa ma non ha consentito ai Comuni di investire e creare quel circolo virtuoso economico di cui può beneficiare l'economia locale e, di riflesso, quella nazionale;
una possibile strada da praticare potrebbe essere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per investimento fatte dai Comuni con riferimento a particolari tipologie di intervento (edilizia scolastica, difesa idro-geologica, calamità naturali);
atteso che:
ormai da anni i dati di crescita del nostro Paese denunciano un complessivo processo di arretramento non più congiunturale, ma strutturale del sistema economico e produttivo con gravissime ripercussioni sul fronte occupazionale e sulla tenuta della coesione sociale;
il sistema dei Comuni è indubbiamente il livello istituzionale più esposto sia sul versante dell'impoverimento dei nuclei familiari (e delle relative richieste di sostegno ed intervento sociale), sia sul versante del sistema produttivo ed, in particolare, in relazione alla drastica riduzione degli investimenti pubblici e della difficoltà di effettuare i pagamenti conseguenti ad obbligazioni contrattuali assunte;
preso atto che la necessità e l'urgenza di allentare i vincoli del patto di stabilità nei confronti dei Comuni sono richieste provenienti da più parti politiche che ne hanno fatto oggetto di più atti parlamentari volti a dare risalto alla problematica,
impegna il Governo a rivedere le regole del patto di stabilità interno, al fine di consentire la ripresa degli investimenti dei Comuni ed escludere da tale vincolo, in particolare, le spese riguardanti opere di recupero e riqualificazione urbana, di manutenzione, riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio, storico/artistico ed ambientale, di difesa idro-geologica ed investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a copertura dei consumi degli enti locali e territoriali.
(1-00311)

Interpellanze

DE PETRIS, URAS, ANGIONI, CALEO, COTTI, CUCCA, FLORIS, LAI, MANCONI, SERRA, ZANDA, ROMANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BIGNAMI, BROGLIA, CAMPANELLA, CANDIANI, CARDINALI, CERVELLINI, CIRINNA', COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, Stefano ESPOSITO, FILIPPI, GAMBARO, LIUZZI, MASTRANGELI, MOLINARI, MUSSINI, ORELLANA, PEPE, PETRAGLIA, PUPPATO, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, Maurizio ROSSI, SCILIPOTI, SPOSETTI, STEFANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il trasporto aereo, per merci e persone, ha assunto da tempo in Italia una rilevanza assoluta nell'ambito dell'intero sistema dei trasporti interni e di collegamento internazionale; rilevanza destinata a crescere

ulteriormente in relazione alle rotte e al numero dei vettori impiegati, soprattutto con riferimento a regioni insulari come la Sardegna;
la Sardegna vive ormai da tempo un'iniqua condizione aggravata di isolamento, dovuta alla sostanziale inadeguatezza del sistema di collegamento da e per l'isola, con il rischio di veder ulteriormente compromessa la propria situazione economica e sociale con conseguenze particolarmente negative anche sui diritti alla continuità territoriale per cittadini e imprese sarde;
considerato che:
è stato chiesto più volte al Ministro in indirizzo di promuovere un incontro con le rappresentanze parlamentari e istituzionali regionali e locali più direttamente interessate all'argomento;
la richiesta è motivata dall'evoluzione, per certi versi preoccupanti, delle crisi aziendali di Alitalia-Cai e Meridiana, attualmente oggetto di procedure di riorganizzazione e ristrutturazione, che per Alitalia in particolare comportano anche un mutamento dell'assetto societario e che potrebbero determinare incertezza su puntualità, qualità e numero dei collegamenti aerei;
preoccupano inoltre le conseguenze occupazionali negative sugli organici di entrambe le compagnie aeree: in particolare per Meridiana oltre 1.600 dipendenti in esubero strutturale sono stati messi in mobilità dopo il periodo di 4 anni di cassa integrazione straordinaria concordato in sede ministeriale nel febbraio 2011 tra la compagnia dell'Aga Khan, e per Alitalia la valutazione sull'entità degli esuberi e la messa in cassa integrazione di circa 2.000 unità, come da accordo stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria;
considerato inoltre che:
le organizzazioni sindacali nazionali e regionali sarde, confederali e autonome, lamentano la crescente difficoltà nelle trattative per l'individuazione dei percorsi di soluzione delle crisi gestionali ed occupazionali delle compagnie aeree nazionali o che operano prevalentemente nel territorio italiano, in grado di assicurare alti livelli di sicurezza e ridurre al minimo gli effetti negativi dei processi di ristrutturazione;
gli stessi sindacati insistono sull'assenza nel trasporto aereo di regole certe, e per la Sardegna sulla difficile condizione del sistema aeroportuale regionale e di continuità territoriale purtroppo ancora inadeguato alle esigenze dell'isola;
permane un quadro di agevolazioni finanziarie e di attribuzione di diverse rotte in regime quasi monopolistico che comunque non è riuscito a dare vere garanzie sul servizio di collegamento aereo che, per la condizione insulare della Sardegna, deve essere considerato essenziale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda riferire sulle iniziative che il Governo intende assumere, anche in raccordo con la Giunta regionale sarda, in materia di collegamenti da e per la Sardegna;
se intenda promuovere la definizione di protocolli di priorità per i collegamenti con l'isola, atti ad assicurare un idoneo sistema di trasporto aereo che eviti i numerosi ritardi e l'improvvisa soppressione di voli;
infine, se intenda assumere iniziative affinché l'assenza di collegamento a causa di responsabilità funzionali ed organizzative delle compagnie sia sanzionata come "interruzione di pubblico servizio" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, interessando di questo le competenti autorità di controllo e, eventualmente, la magistratura.
(2-00198*p. a.*)
GIOVANARDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il sistema elettorale previsto dall'attuale normativa per l'elezione diretta da parte dei consiglieri provinciali prevede il voto ponderato suddiviso in sei fasce di Comuni attraverso schede di colore diverso che identificano la rispettiva quantità di voti attribuiti;
in numerose province i consiglieri comunali del capoluogo sono gli unici a far parte della sesta fascia, titolari di un voto "pesante" che può essere facilmente identificato in particolare se il consigliere esprime anche una preferenza nella lista che sceglie;
questo meccanismo ha già dato adito ad episodi di rinuncia alla candidatura motivati proprio dal

timore che i voti su cui contare potessero essere identificati,
si chiede di sapere quali iniziative anche legislative il Ministro in indirizzo intenda urgentemente assumere perché tale pericolo di controllo del voto possa essere scongiurato.
(2-00199)
MARINELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
sul quotidiano *online* "La nuova bussola quotidiana" del 22 settembre 2014, nel fondo a firma di Valentina Colombo, dal titolo "Così la Sicilia sta diventando un emirato" (al quale necessariamente si rimanda stante la ricchezza di citazione delle fonti) è data notizia di inquietanti quanto ingenti operazioni economico-finanziarie con le quali il Qatar, attraverso anche "associazioni caritative" quale la Qatar Charity Foundation, sembra finanziare la rete del movimento dei "Fratelli musulmani";
in considerazione del fatto che l'articolo, pur nei limiti del taglio giornalistico, offre dettagli e riferimenti precisi sulle operazioni in questione che riguardano in modo particolare la Sicilia e fa riferimento anche ad una richiesta del novembre 2013 del presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda fare chiarezza sull'intera vicenda a partire dalla verifica circa i dubbi sul rapporto tra Qatar e centri culturali islamici (movimento dei Fratelli musulmani) in genere, e in particolare con riguardo all'attuale drammatico contesto geo-politico, con i rischi terrorismo più volte denunciati dal Ministro in indirizzo;
se, altresì, il Governo intenda adottare le prudenziali misure conseguenti e necessarie.
(2-00200)
Interrogazioni
Gianluca ROSSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la riacquisizione di Acciai speciali Terni (AST) da parte di ThyssenKrupp AG è il risultato della procedura di controllo della concentrazione relativa alla fusione Inoxum-Outokumpu adottata dalla Commissione europea per la concorrenza;
il 17 luglio 2014 una delegazione della nuova proprietà ThyssenKrupp AG appartenente alla divisione "*Business area materials services*" e una di AST sono state ricevute, insieme ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali umbre dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio;
in tale sede, e successivamente al Ministero dello sviluppo economico alla presenza del ministro Federica Guidi e delle sigle sindacali, ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del nuovo piano industriale per AST, che risulterebbe articolato in una prospettiva biennale in cui vengono indicati 5 capisaldi: incremento di redditività, ottimizzazione della struttura produttiva, ottimizzazione dei costi, razionalizzazione della struttura del gruppo, aggiornamento delle procedure di *information technology*;
la ThyssenKrupp intenderebbe raggiungere tali obiettivi attraverso: un aumento della produzione del "freddo", che dovrebbe passare dalle 411.000 tonnellate del 2013 a 540.000 tonnellate all'anno; una diminuzione della produzione del caldo fino a raggiungere 350.000 tonnellate all'anno; il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000 tonnellate all'anno, e l'incremento della produzione di tubi da 65.000 a 80.000 tonnellate all'anno, un diverso e nuovo approccio commerciale, direttamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;
il piano presentato ipotizza, altresì, la chiusura entro l'anno fiscale 2015-2016 di uno dei due forni elettrici attualmente presenti, al fine di incrementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento sul trasformatore; inoltre, si prevede: la riduzione del personale diretto di circa 580 unità; la rinegoziazione degli appalti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime; la rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui costi dell'energia, migliorando, o in ogni caso mantenendo (quindi prorogando oltre il 2016), le attuali condizioni di favore in termini di costo dell'energia; riportare nell'unico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, Tubificio e

Società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;
considerato che:
il piano ha suscitato e continua a suscitare forti preoccupazioni tra i lavoratori, le sigle sindacali, le istituzioni locali e lo stesso Governo, che, in attesa di una revisione con l'azienda degli aspetti del piano industriale più lesivi per l'economia ed i lavoratori, ha ottenuto una sospensione del piano industriale e dell'immediata mobilità di 580 lavoratori;
nel solco di tali iniziative, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, in una lettera dell'8 agosto 2014 inviata al vicepresidente della Commissione europea, Joaquin Almunia, ha rappresentato i problemi e le criticità rilevate in merito al piano industriale presentato;
sulla medesima questione Antonio Tajani ha rivolto in data 23 luglio 2014 un'interrogazione al commissario Almunia (P-005919) a cui è stata data risposta in data 9 settembre 2014;
considerato, inoltre, che:
come riportato nel sito del Parlamento europeo, in merito a tale vicenda il vicepresidente Almunia ha affermato che: "La Commissione è consapevole del fatto che TK prevede un ridimensionamento delle capacità e del personale nel settore della produzione di acciaio inossidabile laminato a freddo di AST e che intende riposizionare questa società nel comparto dei prodotti laminati a freddo di gamma superiore, per aumentarne la produzione al 30 %. TK prevede anche di aumentare del 30 % la fabbricazione di tubi di acciaio inossidabile del Tubificio di Terni. Secondo le informazioni attualmente in possesso della Commissione, non sembra che il piano industriale annunciato sia in contrasto con l'impegno di mantenere e sviluppare AST come operatore forte e attivo nel mercato dei laminati a freddo. Vista l'importanza del settore per l'economia europea, la Commissione seguirà da vicino la questione";
a parere dell'interrogante, dalle affermazioni rese dal Almunia e ancor più dal mancato riferimento da parte dello stesso alle produzioni "a caldo", è possibile evincere un intento dilatorio e volutamente omissivo sull'argomento; ciò in ragione del fatto che soprattutto sulla produzione a caldo sono state sollevate critiche più da parte delle istituzioni locali e dei sindacati alle scelte aziendali. Il sito produttivo di Terni, infatti, deve la sua fama sui mercati mondiali proprio al ciclo integrato e all'equilibrio di produzioni a freddo e a caldo;
inoltre, il commissario Almunia ha fatto riferimento al "quadro di qualità per l'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni", e in nota viene spiegato che "La comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce un quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, incoraggia le aziende ad attenersi alle buone pratiche in materia di anticipazione e di gestione socialmente responsabile delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final)" per ribadire che sia il piano industriale presentato che il metodo applicativo proposto non appaiono in contrasto con il diritto comunitario, con ciò lasciando trapelare, a parere dell'interrogante, un assenso da parte della Commissione alle scelte fin qui operate da ThyssenKrupp, ignorando la posizione del Governo italiano, ufficialmente espressa dal ministro Guidi e dal viceministro De Vincenti il 5 settembre, e agendo possibilmente a detrimento e discredito del Governo, impegnato nella trattativa in corso con sindacati, istituzioni locali e ThyssenKrupp,
si chiede di sapere:
se la lettera inviata dal sottosegretario Gozi in data 8 agosto 2014 abbia ottenuto una risposta e, in caso affermativo, quale sia il contenuto;
se il Governo non ritenga opportuno esprimere al nuovo Commissario europeo per la concorrenza la propria posizione in merito alla trattativa in corso sul nuovo piano industriale presentato da AST;
se, nell'ambito dell'*industrial compact* che il Governo italiano presenterà nel mese di dicembre 2014 al Consiglio europeo, non si ritenga necessario fare esplicito riferimento alla strategicità di Acciai speciali Terni per l'economia nazionale.
(3-01227)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VICECONTE - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevede all'art. 3-*ter*, comma 3, che il collegio sindacale duri in carica 3 anni e sia composto da 5 membri, di cui 2 designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei Comuni;
i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro che abbiano esercitato per almeno 3 anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali;
risulta che il provvedimento di costituzione del collegio sindacale non è stato ancora adottato in ragione del fatto che gli assessorati regionali per l'economia e per la salute non hanno ancora provveduto a designare i relativi componenti;
alla scadenza del termine di durata del collegio e trascorsi 45 giorni di proroga previsti dalla legge in vigore, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, con decreto n. 950 del 16 maggio 2013 dell'assessore per la salute e ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
il collegio sindacale straordinario risulta costituito, quindi, da soli 3 membri individuati, in particolare, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale per l'economia, dell'Assessorato regionale per la salute e della Conferenza dei sindaci dei Comuni della provincia di Palermo;
considerato che:
il Collegio sindacale: 1) verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo della gestione economica; 2) vigila sull'osservanza della legge; 3) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 4) riferisce all'Assessorato regionale per la sanità, anche su richiesta di quest'ultimo, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità; 5) trasmette periodicamente una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda alla Conferenza dei sindaci; 6) svolge altre funzioni al medesimo attribuite dalla legge nazionale e regionale;
il Ministero della salute ha già designato il proprio membro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato;
se sia a conoscenza delle ragioni per cui la Regione Siciliana, tramite gli Assessorati regionali competenti, non abbia a tutt'oggi provveduto a designare i propri componenti, affinché il collegio sindacale possa essere nominato e possa quindi operare nella sua interezza;
se non sia da ritenersi illegittima l'attuale indeterminatezza della data di cessazione delle funzioni del collegio sindacale straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del decreto assessoriale n. 950 del 16 maggio 2013;
se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, intervenire presso la Regione Siciliana per fare in modo che nel più breve tempo possibile si possa costituire il nuovo collegio sindacale ed evitare gli immaginabili e ipotizzabili danni che potrebbero essere provocati dal mancato operare del collegio nel pieno delle funzioni, con particolare riferimento all'esclusione delle amministrazioni centrali dall'attività di controllo.
(3-01228)
DE PIN, BOCCHINO, MASTRANGELI, DE PETRIS, GAMBARO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
l'*embargo* dei prodotti agroalimentari, recentemente deciso dal governo della Federazione russa, colpisce direttamente produzioni tipiche e di grande rilevanza per il nostro Paese, con particolare

riferimento ai prodotti derivati dal latte, ai prodotti ortofrutticoli, alle carni suine e bovine e al pollame;
la chiusura di un mercato di primario interesse per le nostre imprese, mercato fra l'altro in forte crescita nell'ultimo triennio, può determinare conseguenze immediate e permanenti sull'occupazione, tenendo conto che i fornitori italiani rischiano rapidamente di essere soppiantati dagli operatori di altri Paesi esportatori;
in particolare il sistema produttivo della Regione Veneto si appresta a subire pesanti contraccolpi sulla filiera agroalimentare, con un danno stimato, in via prudenziale a 3,5 milioni di euro per ogni mese di *embargo*. In prima fila nel subire gli effetti del blocco sono gli operatori ortofrutticoli dei mercati di Padova e Verona, i consorzi del Grana Padano e del prosciutto San Daniele, e con essi numerosi piccoli produttori agricoli e della trasformazione che operano nei settori soggetti alle restrizioni, per i quali rischiano di vanificarsi gli investimenti già effettuati, con la conseguente esposizione alla sofferenza finanziaria;
le misure di sostegno decise il 18 agosto 2014 dall'Unione europea, su iniziativa del commissario all'agricoltura e ad oggi in corso di aggiustamento normativo, non sembrano in grado di fronteggiare efficacemente gli effetti dell'*embargo*, a causa dell'evidente insufficienza delle risorse messe in campo, con particolare riferimento alle misure di mercato rivolte all'ortofrutta per un *plafond* complessivo di 125 milioni di euro;
i preoccupanti sviluppi della crisi ucraina lasciano purtroppo presagire il permanere di uno stato di forte tensione fra i Paesi della Nato e la Federazione russa, in ordine al quale si rende necessario mettere in campo tutte le iniziative finalizzate a rafforzare l'attività diplomatica volta al perseguimento della pace, a cominciare dal ruolo che il nostro Paese riveste con l'attuale semestre di presidenza dell'Unione europea e con la nomina dell'alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente individuare misure di sostegno, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'Unione europea, a supporto immediato dei comparti della filiera agroalimentare maggiormente coinvolti dall'*embargo* deciso dal Governo russo, con particolare riferimento all'eventuale differimento di alcune scadenze tributarie e al sostegno creditizio delle imprese più esposte;
quali iniziative intenda assumere il Governo, in sede multilaterale e bilaterale, per sostenere ogni attività diplomatica volta a supportare la ripresa del dialogo fra le parti e a scongiurare il rischio di un pericoloso incremento della tensione internazionale a seguito della crisi ucraina, nonché per ottenere la revoca di sanzioni commerciali che colpiscono duramente il nostro Paese.
(3-01229)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
a seguito dell'emergere nel 2010, in relazione al bilancio consuntivo 2009, del *deficit* di bilancio della Asl n. 1 di Massa e Carrara, pari a 425 milioni di euro, la magistratura ha avviato un'inchiesta nella quale risultano indagati per i falsi riscontrati nella contabilità dell'azienda anche il governatore della Toscana Enrico Rossi e diversi dirigenti regionali;
l'ammontare del disavanzo è tanto più allarmante se si considera che il bilancio annuale della Asl ammonta all'incirca a 300 milioni di euro;
a quanto si apprende da notizie di stampa, talune delle quali riportano anche stralci relativi ad alcune intercettazioni, altre Asl toscane, in particolare quelle di Siena, Pistoia e Lucca, si troverebbero nelle medesime condizioni della Asl di Massa e Carrara, seppure con ammanchi economici dalla più modesta portata;
la Procura della Repubblica di Massa concluderà in tempi brevi le indagini del caso, dal momento che anche in altre sedi giudiziarie ben 5 giudici hanno già emesso sentenze relative a fatti che si intrecciano con il *deficit* di bilancio della Asl di Massa e Carrara, individuando quindi responsabilità a vari livelli inerenti all'amministrazione regionale, ai revisori contabili della Asl ed al coordinatore

scientifico, professor Persiani, deputato alla regolare tenuta delle scritture contabili, ma soprattutto chiarendo che le responsabilità non erano del direttore generale *pro tempore*, che pure per tale vicenda era stato sottoposto a misure cautelari su richiesta della Procura di Massa;

negli anni precedenti alla sua elezione a presidente della Giunta regionale della Toscana, Enrico Rossi ha ricoperto per due mandati, dal 2000 al 2010, la carica di assessore per il diritto alla salute nella Giunta della Toscana;

della grave vicenda del *deficit* di bilancio, nel corso della XVI Legislatura, si è occupata anche la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali che, nel verificare la contabilità della Asl n. 1 di Massa, ha ipotizzato un meccanismo di occultamento dei disavanzi che vedrebbe coinvolto il livello regionale;

la Commissione parlamentare d'inchiesta ipotizzò anche che il disavanzo rilevato fosse il risultato di una sistematica sottostima della quota di Fondo sanitario regionale attribuito alla Asl n. 1 (realizzato a partire dai primi anni del secolo) che permetteva di mantenere, a livello regionale, un apparente equilibrio di bilancio, riportando nel bilancio regionale parte della quota attribuita a Massa come "anticipazioni" e pertanto come crediti esigibili;

secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta, inoltre, l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Asl della Toscana non avveniva nel rispetto delle norme vigenti, come confermato anche in sede di audizioni della IV Commissione consiliare sanità e politiche sociali della Regione Toscana; esiste agli atti della Commissione regionale di inchiesta (che fu insediata su richiesta delle opposizioni) una dichiarazione del funzionario che predisponeva le delibere di assegnazione alle Asl delle quote di FSR (Fondo sanitario regionale), Giorgetti, che parla di "ragioni politiche";

una volta rilevate le vistose anomalie nel bilancio, il governatore Rossi, tramite l'assessore regionale competente, aveva chiesto ed ottenuto le dimissioni del direttore generale della Asl n. 1 di Massa e Carrara, dottor Antonio Delvino, poi rinviato a giudizio e successivamente "assolto per non aver commesso il fatto";

il presidente Rossi, dopo aver a più riprese pubblicamente evidenziato la circostanza per la quale la Toscana è l'unica regione italiana nella quale i bilanci delle Asl sono certificati, nell'ottica di una scelta "moderna che ha consegnato una sanità comprovatamente sana e con solide basi economiche e finanziarie", ha ritenuto di promuovere, assieme alla Asl di Massa e Carrara, una richiesta di risarcimento nei confronti della Deloitte & Touche, la stessa società di servizi di consulenza e revisione contabile cui era affidata la certificazione dei bilanci;

come reso noto dal quotidiano "La Nazione" del 18 settembre 2014 il Tribunale civile di Milano ha rigettato la richiesta risarcitoria promossa dalla Asl n. 1 e dalla Regione Toscana, quest'ultima nella persona del suo presidente Enrico Rossi, nei confronti della Deloitte & Touche;

la decisione sarebbe stata presa in virtù della circostanza per la quale il bilancio della Asl n. 1 di Massa e Carrara è stato approvato proprio dalla Regione che, a luglio 2009, nulla ha eccepito sulla posta di circa 60 milioni di euro riportata in quel bilancio come credito vantato dalla Asl nei confronti della Regione come gestione stralcio: in altri termini, secondo il tribunale, la responsabilità di non aver riconosciuto la presunta falsità del documento attestante il credito è tutta regionale e non della società di certificazione;

la circostanza è molto sospetta se si tiene conto che la stessa identica posta, nell'estate del 2009, non fu rilevata dalla Regione nel momento in cui approvò il bilancio della Asl n. 1 relativo all'esercizio 2008, e fu invece contestata dalla Regione al dottor Delvino, a settembre 2010, quando analizzò il bilancio relativo all'esercizio 2009 (forse non è inutile ricordare che le elezioni regionali vinte da Enrico Rossi furono tenute nella primavera del 2010);

per di più il Tribunale civile di Milano ha condannato la Regione Toscana e l'Asl n. 1 al pagamento delle spese legali per un ammontare di circa 34.000 euro (iva esclusa) più le spese generali pari al 15 per cento, come previsto per legge;

a fronte del contenzioso in sede civile la Asl di Massa e Carrara ha impegnato per la delibera di incarico ad uno studio legale di Roma una somma pari a circa 90.000 euro che è stata così, di fatto,

sottratta al fondo sanitario destinato alla diagnosi e cura dei cittadini, peraltro con una procedura di affidamento la cui legittimità dove essere sottoposta ad attenta verifica da parte della Corte dei conti, anche perché non si comprende perché la tutela legale è stata affidata ad uno studio di Roma e non ai legali dipendenti della stessa Asl,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda inviare gli ispettori del Ministero presso le strutture sanitarie, così da avere piena, diretta e costante contezza circa gli sviluppi del caso, con particolare riferimento alle modalità con cui sono state calcolate le quote di FSR attribuite alle aziende sanitarie toscane a partire dall'anno 2000, e con particolare attenzione alle anticipazioni di bilancio riportate nel bilancio regionale come crediti esigibili non siano un artificio contabile che consentiva di presentare apparenti equilibri di bilancio a livello regionale, evidentemente spostando su esercizi successivi l'inevitabile emersione del disavanzo;

se non ritenga opportuno sottoporre ad un competente organismo di valutazione la correttezza del comportamento del presidente della Regione Toscana nel momento in cui ha richiesto un risarcimento evidentemente non dovuto per verificare gli scopi dell'azione (per allontanare il sospetto che l'azione mirasse a distogliere dal livello regionale l'attenzione degli organi tutori e della stampa) e l'entità (che è priva di ogni base logica prima che giuridica, anche tenendo conto del fatto che i costi della tutela legale sono in genere proporzionali all'entità del risarcimento richiesto);

se non ritenga che vi siano gli estremi per proporre il commissariamento della sanità toscana;

a quanto ammonti l'impegno di spesa deliberato dalla Giunta regionale della Toscana ai fini del procedimento civile e se esso risulti direttamente proporzionale alla richiesta di risarcimento avanzata al Tribunale civile di Milano.

(4-02696)

COMAROLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il settore dei gestori di stazioni di servizio, già gravato da anni di difficoltà economiche dovute alla riduzione dei consumi causata dalla crisi economica, ha visto negli ultimi anni un crollo del 17 per cento, di cui due terzi sono da ricondurre all'aumento della fiscalità intervenuto sulle accise e sull'aliquota IVA, che, in Italia, è mediamente superiore di 24-25 centesimi al litro rispetto alla media europea, ponendo così il nostro Paese al vertice della classifica negativa dei prezzi più alti di tutta l'Unione;

la già forte fiscalità a cui è sottoposto questo settore, che ha subito incrementi *record* delle accise che in meno di 3 anni sono state ritoccate al rialzo per ben 5 volte, arrivando ad aumentare di quasi il 46 per cento sul gasolio, del 29 sulla benzina e del 17 per cento sul gpl, ha "cannibalizzato" molti piccoli gestori che sono stati costretti a ritirarsi dal mercato;

l'aumento combinato dell'IVA nell'ottobre 2013 e gli ultimi interventi sulle accise (di cui la legge di stabilità per il 2013 aveva stabilito l'aumento, ulteriormente innalzato dal 1° marzo 2014 per effetto del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), se, da un lato, ha determinato una spesa di 22 miliardi di euro in più per gli italiani, dall'altro, ha contribuito a far flettere ancora più verso in basso i consumi, facendo registrare, nel 2013, un calo del 5,4 per cento rispetto al 2012 e un calo del 3,6 per cento nei primi 4 mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una continua e significativa contrazione dell'erogato medio (con una diminuzione del 6,5 per cento in un anno, per un totale pari al 18 per cento negli ultimi 7 anni) e assottigliando ancora di più il margine di guadagno, ormai sceso sotto il 2 per cento del prezzo finale;

a fronte di una minore crescita industriale del prezzo della benzina rispetto agli altri Paesi europei (con un aumento del 91,6 contro il 99,3 della Francia, il 107,7 della Germania, il 104,9 della Spagna, il 145,7 della Gran Bretagna), nel nostro Paese, gli aumenti del prezzo alla vendita, a causa dell'imposizione fiscale, è salito del 56,5 per cento rispetto al 2009, contro il 35,5 della Francia, il 35 della Germania, il 62,1 della Spagna e il 67,9 della Gran Bretagna (questi ultimi 2 Paesi, sebbene abbiano avuto incrementi più alti, presentano comunque prezzi alla pompa abbondantemente inferiori), registrando un livello medio sensibilmente più alto: 1,74 euro contro 1,49 in Francia, 1,55 in

Germania, 1,40 in Spagna, 1,61 euro in Gran Bretagna;

parimenti, sul gasolio, a fronte dell'1,61 euro italiano in media, in Francia si rileva un prezzo alla pompa di 1,29 euro, in Germania di 1,36, in Spagna di 1,31, con un incremento dei prezzi, nel periodo 2009-2014, del 53,8 per cento, rispetto all'incremento in Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna rispettivamente del 29,4 per cento, 25,6, 50,3 e 52,5 per cento;

nonostante gli aumenti di prezzo del nostro Paese siano ascrivibili alla tassazione più alta d'Europa (1,04 euro contro lo 0,86 in Francia, lo 0,90 Germania, lo 0,70 in Spagna e lo 0,99 in Gran Bretagna), un tale regime di pressione fiscale, determinando il conseguente caro benzina (e gasolio) più alto d'Europa, sta diventando talmente insostenibile da causare contrazioni allo stesso gettito per le casse dello Stato che, nel 2013, ha ottenuto risorse pari a circa 17,9 miliardi di euro, 161 milioni in meno rispetto al 2012;

l'osservatorio Confesercenti e la Confcommercio denunciano già da tempo come questa crisi dei consumi interni, combinata con l'incremento *record* dell'imposizione fiscale, stia spazzando via i gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti che all'inizio del 2013 contavano già 700 unità in meno rispetto all'anno precedente;

il presidente della Federazione autonoma italiana benzinai ha più volte dichiarato agli organi di stampa che la persistente situazione di difficoltà in cui versano i gestori ha non soltanto spinto molti impianti storici alla chiusura, ma ha anche aumentato l'esposizione debitoria della categoria del 50 per cento, contando 11.000 gestori che hanno accumulato debiti per mezzo miliardo di euro;

i prezzi più bassi che le aziende petrolifere applicano per alcuni operatori di mercato, quali grandi distribuzioni e "pompe bianche" (i distributori "*no logo*" slegati dalle principali insegne petrolifere che possono comprare benzina a prezzi di mercato senza seguire le tariffe imposte dai marchi tradizionali), ma non per i propri gestori, è il frutto di un premeditata discriminazione tra operatori attuata non su regole di mercato, ma sul progressivo abuso di dipendenza economica a cui i gestori sono sottoposti da inique regole contrattuali e dinamiche di mercato che, in questo settore, tutelano gli interessi forti delle aziende petrolifere;

aggiungendosi alle cosiddette pompe bianche già diffusesi capillarmente sul territorio nazionale, raddoppiate nel numero tra il 2006 e il 2012, il progetto Enercoop, avviato nel novembre 2012 a Cantù con l'insediamento di una stazione di servizio con benzina verde, gasolio e metano, prevede l'installazione di mega stazioni di servizio in modalità "*iperself*" (*pre pay* automatizzato), che praticano prezzi sensibilmente più bassi da 10 fino a 16 centesimi di euro in meno rispetto ai normali gestori, i quali, invece, vendendo nella stessa modalità *iperself* riescono a praticare uno sconto di soli 8 centesimi, profumatamente pagato alle aziende petrolifere;

la stessa Enercoop ha dichiarato alla stampa che "si rifornisce dai medesimi depositi e dalle medesime raffinerie dalle quali si riforniscono tutti gli altri marchi", in particolare da Eni, Yes e Tamoil, acquistando lo stesso prodotto che le aziende petrolifere vendono al gestore del proprio impianto di marchio ad un prezzo mediamente inferiore, con uno sconto di 18-20 centesimi al litro;

tale pratica di differenziazione del prezzo operata dalle aziende petrolifere, oltre a non essere giustificata sul piano dei costi, ma anzi caricando questi ultimi sulla rete dei gestori, interviene sul mercato con uno strumento di forte discriminazione a favore di alcuni operatori e ad esclusivo discapito delle imprese di gestione tradizionali, vincolate peraltro all'acquisto in esclusiva dei prodotti;

nel 2013 Coop Lombardia ha presentato domanda per la realizzazione di un progetto a firma Coop Lombardia e IGD, proprietari del centro commerciale "Gran Rondò" (Crema), che prevede, oltre all'ampliamento e all'implementazione dell'area, l'avvio di una stazione di carburanti a marchio Enercoop, mettendo in questo modo a rischio almeno 18 aziende nella sola città di Crema, oltre alle 20 che esercitano la stessa professione nel raggio di 15 chilometri, per un totale di 38 aziende, già penalizzate dal differenziale in negativo che caratterizza il cremasco rispetto a tutte le provincie limitrofe;

alla luce di ciò, si rende necessario prevedere una nuova regolamentazione per la razionalizzazione e ristrutturazione del mercato, al fine di aiutare la ripresa economica di questo comparto economico e di

tutelare la debole posizione dei piccoli gestori, che non hanno il potere di competere, poiché obbligati sul piano sia economico che contrattuale, di fronte all'abuso di posizione dominante delle aziende petrolifere che attuano prezzi minori ai nuovi operatori entranti nel mercato, anziché ridurre il prezzo dei carburanti sulla propria rete,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, in base alla proprie competenze, al fine di trovare una soluzione per una più adeguata ed efficace tutela dei piccoli gestori di stazioni di servizio che soffrono questa grave situazione di precarietà economica;

quali interventi di competenza intenda proporre per rivedere l'attuale regime di imposizione fiscale con l'intento di livellare i prezzi del carburante imposti nel nostro Paese alla media dei prezzi praticati nei restanti Paesi dell'Unione europea;

se intenda predisporre un tavolo di lavoro comune tra le aziende petrolifere e i rispettivi gestori al fine di concertare un livellamento dei prezzi tra quelli imposti per le pompe tradizionali e quelli super scontati offerti ai proprietari delle grandi distribuzioni.

(4-02697)

D'ANNA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente di ricerca nazionale, nato nel 2008 dall'accorpamento dei seguenti 3 enti controllati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i sevizi tecnici, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in ossequio ad esigenze di razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione amministrativa portate dall'art. 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

l'ISPRA è ente vigilato dal Ministero dell'ambiente;

l'ISPRA ha ereditato, tra i suoi compiti, numerose funzioni che in precedenza erano svolte dai 3 enti accorpati, tra cui quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, e dal decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, senza contare quanto previsto dall'art. 16 del recente decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

l'ISPRA annovera tra i suoi compiti, tra gli altri, ereditati dall'ex Istituto nazionale della fauna selvatica, quello di determinare annualmente la "piccola quantità" per le specie da poter prelevare in deroga secondo quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE così come recepito dall'art. 19-*bis*, comma 3, della legge n. 157 del 1992: la piccola quantità deroghe adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale dall'ISPRA;

l'ISPRA, per quanto a far data dal 2008 abbia assunto le competenze dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, dal 2005 dichiara contestualmente di non essere in grado di fornire i dati richiesti, nonostante la Commissione europea, il 19 dicembre 2005, in una nota firmata dal responsabile unità Nicholas Hanley dichiarava: "è responsabilità dello Stato membro determinare le piccole quantità sulla base delle migliori informazioni possibili. Metodi alternativi, anche supportati da solide argomentazioni scientifiche, potrebbero dunque essere accettati";

è del tutto evidente ad avviso dell'interrogante quanto l'ISPRA, ente pubblico, sia del tutto inefficiente considerato che diversi istituti regionali ed europei predispongono annualmente dati certificati sulle stesse tematiche;

l'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (poi modificato dall'art. 16 del decreto-legge n. 91 del 2014) dispone che "l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestite da personale qualificato e valutato idoneo" dall'ISPRA;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

l'ISPRA (ex Istituto nazionale della fauna selvatica) ha il compito di organizzare gli esami per

l'abilitazione degli operatori degli impianti di cattura, ma dal 2001 non provvede in tal senso nonostante Istituti provinciali ha anni ne facciano legittimamente richiesta;
ciò rientra nelle competenze istituzionali dal 2005 ma per inaccettabili ed ingiustificabili motivazioni si è a conoscenza che l'ISPRA non provvede ed è ormai intollerabile il ritardo nell'adempiere un preciso obbligo di legge;
qualora l'ISPRA avesse in dotazione dati non aggiornati o non fosse in grado di stabilire la "piccola quantità" per evadere le richieste regionali sul prelievo in deroga, l'Istituto dovrebbe avvalersi di dati aggiornati (ad esempio Birds in Europe) come spiegato dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2005;
rientra nelle competenze istituzionali di ISPRA svolgere ed organizzare gli esami di idoneità agli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura ed i compiti di controllo e di certificazione all'attività svolta dagli impianti come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992;
la mancata diversa organizzazione di detti esami nei confronti di cittadini legittimati che ne facciano richiesta non può trovare nessuna giustificazione;
l'istituto costa ai cittadini italiani ben oltre 140 milioni di euro e dispone di oltre 1.400 dipendenti, ma, nonostante ciò, dispensa decine e decine di incarichi professionali e consulenze;
il Ministero risulta, al contrario, essere sempre più depotenziato in quanto a personale e, in seguito alla soppressione degli organismi tecnici, non riesce più a far fronte ai compiti tecnici propri che è chiamato a svolgere ed è costretto, quindi, a servirsi di ISPRA che non è, e non potrà mai essere un'agenzia sostitutiva del Ministero, poiché è sempre un ente di ricerca, e non riuscirà mai ad atteggiarsi a struttura burocratica, con ricadute negative sull'utenza e le pubbliche amministrazioni che hanno necessità di relazionarsi quotidianamente con il Ministero e che da lungo tempo esternano, al contrario, forti lagnanze riguardo a ritardi ed inefficienze che caratterizzerebbero l'operato di ISPRA;
in seguito alla modifica dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 intervenuta con la legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), l'ISPRA con nota prot. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle amministrazioni regionali la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", in cui vengono fornite indicazioni generiche circa: i periodi di caccia per le specie ornitiche, che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali; la sospensione del prelievo per alcune specie a rischio estinzione a livello nazionale e/o regionale; la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia; le modalità di prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere. Da un confronto tra le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i *key concept* e con la Guida interpretativa, emergerebbe che l'ISPRA propone una restrizione ingiustificata all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi indicati nella legge n. 157 del 1992, la qual cosa farebbe sospettare l'esistenza di un conclamato preconcetto. Caso emblematico è quello della beccaccia (*scolopax rusticola*), la quale, nella guida dell'ISPRA del 2010 viene classificata "in forte declino", mentre la bibliografia scientifica più aggiornata, compresi gli studi della Commissione europea, la riclassifica come "stabile". Infatti in 2 testi scientifici autorevoli (Wetlands International, 2006, e Delany et al., 2009) si legge che la popolazione paleartica di beccaccia è "stabile". Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird life international che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004, in un giudizio di popolazione stabile. Infatti, conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 come popolazione stabile, la Commissione europea non ha più rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se e in che modo intenda intervenire al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, e sbloccare la situazione di stallo in cui versano le Regioni e gli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura;
come intenda intervenire in relazione alle mancanze di ISPRA per risolvere il problema legato ai

ritardi e alle inefficienze dell'ente stesso a svolgere i compiti e le funzioni che gli competono, nonché quelle legate alle problematiche che vivono le Regioni per la stesura dei calendari venatori, o ancora se il ritardo dei dati che certifichino la piccola quantità per dare modo di autorizzare legittimamente il regime di deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 2009/147/CE, oltre all'organizzazione degli esami di abilitazione agli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura;

se non ritenga opportuno disporre le necessarie riforme del Ministero in ordine alla condivisibile richiesta dei cittadini di ridurre la spesa pubblica e gli enti poco virtuosi ed inefficaci, e valutare di ripotenziare gli uffici del Ministero, il suo personale e i suoi organismi tecnici, al fine di evitare che un ente di ricerca come ISPRA (estremamente costoso) si trovi a svolgere compiti burocratici di agenzia non compatibili con la sua *mission*, che è, comunque, la ricerca;

se non ritenga di dover interpretare meglio e in maniera più efficace la vigilanza di ISPRA, tenendo conto anche dei dati di *customer satisfaction* che interessano l'ente nel momento in cui si interfaccia con i cittadini, le associazioni, gli enti locali nei suoi compiti di agenzia e di supporto alle amministrazioni. In ordine a quest'ultimo compito, in particolare, si ribadisce come le amministrazioni locali soffrano di grandi difficoltà nel superare, argomentando, i pareri di ISPRA, dal momento che le amministrazioni utilizzano spesso testi scientifici nazionali ed esteri che sono più recenti delle linee guida ISPRA, ancorate spesso a dati scientifici vecchi e superati;

se non intenda valutare eventuali responsabilità e pregiudizi che negli anni siano derivati dalle scelte dell'istituto.

(4-02698)

CONSIGLIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

a seguito della firma da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del decreto di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione del gasdotto Trans Adriatic pipeline (TAP), il 12 settembre 2014, si avvicina l'inizio dei lavori per la realizzazione di un'infrastruttura importantissima e di rilevanza strategica per l'approvvigionamento energetico del nostro Paese;

il TAP che connetterà Italia e Grecia attraverso l'Albania, permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente dalla zona del Caucaso, del mar Caspio (Azerbaigian) e, potenzialmente, del Medio oriente, trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale, ma tale quantità è stata ritenuta insufficiente a creare un vero vantaggio per il mercato europeo di destinazione;

a parere dell'interrogante i costi eccessivi rendono assolutamente impraticabile un raddoppio del TAP in tempi ragionevoli e economicamente vantaggiosi e ciò mette decisamente in discussione il tentativo europeo di slegarsi dalle forniture russe;

inoltre, resta palese che l'importazione del gas attraverso il TAP terrà ancora l'Italia sotto un ricatto commerciale degli Stati esteri di estrazione del prodotto;

le politiche della realizzazione dei rigassificatori o meglio della dotazione del Paese di più punti di accesso di navi gasiere, visto che attualmente esistono delle navi attrezzate per la trasformazione a bordo del gas naturale liquefatto in gas sono attualmente ferme;

peraltro, la filiera industriale petrolifera, ed in particolare tutte le industrie che gravitano attorno, tra ricerca di idrocarburi o importazione del prodotto e catena di distribuzione, restano in un limbo di difficoltà: si tratta di raffinerie, depositi, strutture portuali, che presentano enormi difficoltà per la lavorazione e la distribuzione dei prodotti a causa di strutture obsolete e inadeguate;

l'alto rappresentante per gli affari esteri della UE, Federica Mogherini, ha recentemente riconosciuto la Russia non più un *partner* strategico per l'Unione e ciò induce a riflessioni e considerazioni su scenari diversi ed immediati con risvolti sulle risorse energetiche italiane;

la strategia energetica nazionale, elaborata dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente (decreto interministeriale 8 marzo 2013) ed in particolare la nostra politica petrolifera deve quindi essere modificata e perfezionata, sulla base della strategia energetica europea, altrimenti il Paese rischia di restare nello stallo attuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda tenere conto degli scenari in via di sviluppo della strategia energetica europea e quali azioni intenda intraprendere per allineare la strategia energetica nazionale ed in particolare la politica della filiera petrolifera a quella europea.
(4-02699)

MUNERATO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
l'amministrazione comunale di Porto Tolle (Rovigo) e i lavoratori della centrale termoelettrica ENEL e dell'indotto evidenziano da tempo le proprie preoccupazioni per il mancato investimento da parte di ENEL sulla riconversione a carbone della centrale;
infatti, negli ultimi anni, in attesa dell'investimento, si è verificata una forte diminuzione della popolazione residente nel Polesine e la disoccupazione ha toccato percentuali elevatissime;
a seguito della determinazione direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVADEC-2014-0000004 del 13 gennaio 2014 che, su conforme parere della commissione VIA e VAS, ha chiesto all'ENEL la documentazione necessaria per il riavvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di conversione a carbone della centrale di Porto Tolle, con effetto della richiesta di integrazione documentale di pronunciamento interlocutorio negativo, ENEL sembra che abbia abbandonato il progetto;
infatti, dalla lettura degli atti del Ministero si evince che anche il parere della commissione VIA e VAS e la conseguente determinazione direttoriale si basano sulle carenze della documentazione presentata da ENEL che non hanno reso possibile la conclusione dell'istruttoria di VIA ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;
non si comprendono i motivi dell'abbandono del progetto da parte di ENEL anche perché, in passato, ENEL ha sempre rassicurato il territorio sulle proprie intenzioni di continuare ad utilizzare la centrale riconvertendola a carbone, e tutte le autorità, locali, regionali e nazionali, hanno dichiarato il proprio interesse per l'intervento ritenendolo strategico per l'economia del Paese e per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento per la produzione dell'energia elettrica;
i cittadini del Polesine ed in particolare i lavoratori locali di ENEL e dell'indotto chiedono un impulso forte da parte del Governo per far ripartire l'economia locale provvedendo al rilancio del sito industriale o per la produzione di energia elettrica o per una riconversione industriale, scongiurando la risposta finale di ENEL di chiusura della centrale, come avvenuto per altri siti (centrale termoelettrica di Trino vercellese (Vercelli) e di Porto Marghera (Venezia) e deposito ILCO di Ravenna);
nell'attesa della decisione finale sulla centrale, il Polesine ha tutte le caratteristiche per diventare o un polo trainante per la ricerca o un centro di energia rinnovabile, o un centro degli uffici ENEL, salvaguardando nell'immediato i livelli occupazionali presso il sito,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per il rilancio industriale del sito di Porto Tolle e per la salvaguardia, nell'immediato, dei livelli occupazionali, anche tenendo conto dei dati allarmanti sull'occupazione riportati dalla stampa che collocano oramai la provincia di Rovigo agli ultimi posti rispetto ad altre province del Veneto e di tutto il Paese.
(4-02700)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute nel Comune di Penne (Pescara) le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e per la contestuale elezione del sindaco;
risultava eletto alla carica di sindaco il dottor Rocco D'Alfonso della lista "Per Penne" e, successivamente, insediatosi il Consiglio comunale, con deliberazione n. 32 del 3 giugno 2011 veniva convalidata, all'unanimità, l'elezione diretta del sindaco anche sul presupposto dell'atto di notorietà *ex* art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nonché l'accertamento di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità;
il dottor Rocco D'Alfonso era però già stato eletto, nel corso delle votazioni amministrative del 6-7 giugno 2009, quale consigliere della circoscrizione "Città Storica" del Comune di Reggio Emilia;
le sue volontarie dimissioni da consigliere di circoscrizione sono state depositate il 5 luglio 2011 e

protocollate il successivo 17 agosto, come da protocollo della circoscrizione "Città Storica" di Reggio Emilia n. 141/Q;
il dottor D'Alfonso quindi, mentre ricopriva la carica di consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Emilia, si era contestualmente candidato alle elezioni di sindaco di Penne assumendone, ad esito delle stesse, la relativa carica e, solo successivamente alla sua elezione, ha dismesso l'ufficio di consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Emilia;
considerato che:
l'articolo 60, comma 1, numero 12), del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede l'ineleggibilità tra la carica di consigliere di circoscrizione e quella di sindaco, con l'obbligo delle dimissioni "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature";
tale situazione denota, a giudizio dell'interrogante, la palese ineleggibilità del sindaco, Rocco D'Alfonso, per le tardive dimissioni da consigliere di circoscrizione "Città Storica" del Comune di Reggio Emilia;
sulle cause di ineleggibilità la giurisprudenza si è più volte espressa stabilendo il chiaro e distinto perimetro dell'elettorato passivo e dunque affermando il "principio di esclusività" della rappresentanza democratica in forza della quale lo stesso soggetto non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali: in sostanza, colui che è impegnato nella cura di interessi generali di una collettività comunale è ad essa vincolato in via esclusiva (richiamato, tra le tante, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 1991),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che, alla luce di quanto esposto e per quanto di competenza, il dottor Rocco D'Alfonso, candidato sindaco eletto nella lista "Per Penne", risulti ineleggibile alla stessa carica;
se il prefetto di Pescara abbia avuto notizia o istanza di tale presunta ineleggibilità che, nelle more, potrebbe persino invalidare gli atti amministrativi approvati da un organo deliberante irregolare;
quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione creatasi nel Comune di Penne.
(4-02701)
SCILIPOTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la stampa locale ha riportato di recente che, nell'area archeologica di Paestum sita nel comune di Capaccio (Salerno), l'amministrazione comunale ha programmato alcuni interventi di particolare rilevanza dal punto di vista delle opere fisse e rimovibili di forte impatto ambientale;
l'intera area è sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220, recante "Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta muraria", entro il limite di 1.000 metri dalla cinta muraria;
a quanto risulta all'interrogante gli interventi programmati riguarderebbero: la realizzazione di un sottopasso ferroviario a pochi metri dal lato a sud-est della cinta muraria con opere di scavo di consistente profondità oltre alla costruzione di opere di sostegno in cemento armato, il tutto discusso e concordato in sede di conferenza di servizio e con il parere favorevole accordato dalle soprintendenze e in particolare dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, nonché dalla direzione del Museo archeologico nazionale di Paestum; la sistemazione di ben 3 cupole di teli a doppia membrana in PVC di copertura e struttura metallica portante, dalle consistenti dimensioni e sino a 3 metri di altezza, atte ad ospitare la "Borsa del turismo archeologico" ed eventuali altre manifestazioni, poste a brevissima distanza dal tempio di Cerere; la realizzazione di un lungo marciapiede che dovrebbe estendersi dalla cinta muraria antica sino alla località "Torre di mare" con un notevole impiego di opere fisse di cementificazione oltre che di scavo. Per tali opere l'amministrazione locale intenderebbe impiegare la somma di circa un milione di euro, che in realtà era stata attribuita dall'amministrazione centrale per attività da orientare alla riqualificazione dell'intera

area sottoposta a vincolo ai sensi della citata legge n. 220 del 1957;
è dato sapere, altresì, che precedentemente la Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno e la dottoressa Marina Cipriani, già allora direttrice del Museo archeologico nazionale di Paestum, avevano espresso parere contrario alla realizzazione del sottopasso ferroviario e alle opere previste, una prima volta a 300 metri e poi a 600 metri dalle mura dell'antica città di Paestum. Ora si apprende invece che è stato unanimemente espresso parere favorevole per tutte le opere messe in cantiere dall'amministrazione comunale, che di sicuro comporteranno un maggiore impatto e col rischio verosimile di compromettere le bellezze archeologiche e ambientali del sito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda, tenuto conto dell'altissima rilevanza culturale ed archeologica dell'area di Paestum e del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, acquisire dalla stessa la documentazione amministrativa relativa alla realizzazione delle opere, per verificarne la congruità con le leggi vigenti in materia di tutela e salvaguardia dei siti culturali e con gli obblighi di tutela dell'area, rientrante nella lista dei beni riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità;
se sia stato preventivamente informato dalla Soprintendenza delle opere previste nell'area archeologica di Paestum e delle possibili implicazioni per la futura permanenza del riconoscimento UNESCO;
se non intenda, altresì, adottare provvedimenti che sollevino dall'attuale loro incarico quei funzionari che col loro assenso si sono resi responsabili di atti amministrativi così gravi, assicurando che per il futuro possa esservi la certezza di maggiori garanzie sull'operato delle soprintendenze coinvolte, nell'interesse degli italiani e nel rispetto del sito archeologico che rimane uno dei più importanti del nostro Paese.
(4-02702)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
la Corte costituzionale con sentenza dell'11 dicembre 2012 ha attribuito la competenza legislativa in materia di *stage* curriculari (svolti durante il periodo di studi) allo Stato e in materia di *stage* extracurriculari (svolti dopo aver terminato gli studi) alle Regioni;
gli *stage* extracurriculari sono stati normati *ad hoc* nel corso del 2013 da tutte le Regioni che, in ossequio alle linee guida precedentemente concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni attraverso un documento approvato in data 24 gennaio 2013, prevedono due possibilità: 1) *stage* extracurriculari di formazione e orientamento, se attivati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio; 2) *stage* extracurriculari di inserimento o reinserimento lavorativo, se attivati dopo i 12 mesi;
alcune amministrazioni pubbliche stanno promuovendo programmi di tirocini di inserimento, esplicitamente o implicitamente, prevedendo al loro interno l'inquadramento in *stage* di persone che hanno conseguito l'ultimo titolo di studio da oltre 12 mesi. La Regione Calabria, a titolo di esempio, lo scorso giugno 2014, tramite bando, ha messo in palio 500 tirocini (come si legge su "larepubblicadeglistagisti" del 17 giugno 2014);
per l'attivazione di tali tirocini extracurriculari di inserimento o reinserimento lavorativo vengono utilizzati consistenti fondi pubblici, principalmente destinati all'erogazione di un'indennità mensile obbligatoria a favore dei tirocinanti;
la finalità principale di tali esborsi è quella di permettere ai tirocinanti l'inserimento o reinserimento lavorativo, pur non essendo possibile per gli enti pubblici procedere all'assunzione di personale al di fuori delle procedure concorsuali e a causa del blocco del *turnover* previstonella gran parte delle amministrazioni pubbliche;
a parere degli interroganti, la terminologia "di inserimento e reinserimento lavorativo" può ragionevolmente generare, al termine dello *stage* stesso, nella popolazione alla ricerca di un impiego e dunque potenzialmente interessata a questo tipo di iniziative, l'aspettativa dell'inserimento lavorativo nell'amministrazione pubblica presso la quale è stato svolto il tirocinio "di inserimento o reinserimento lavorativo", attraverso un vero e proprio contratto di lavoro;
si apprende dall'articolo pubblicato su "larepubblicadeglistagisti" del 13 settembre 2012 che vi sono

evidenti precedenti relativi alla pericolosità insita nell'attivazione di questi percorsi di tirocinio destinati a persone non più giovani, per via di una finalità ambigua che rischia di creare un'aspettativa di stabilizzazione. In Calabria il programma dei "s*uperstage*", attivati nel 2008, ancora oggi ha ripercussioni per via delle continue richieste attuate dagli ex stagisti di venire assunti. A ciò seguono le frequenti promesse attuate dalle amministrazioni interessate, più o meno mantenute, di assicurare loro una continuità lavorativa, anche mediante contratti para subordinati, al di fuori di ogni procedura concorsuale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover fornire una chiara e inequivoca interpretazione della terminologia utilizzata per differenziare e catalogare i tirocini, in particolare quelli extracurriculari detti "di inserimento o reinserimento lavorativo", anche esplicitando se tali tirocini, per loro espressa natura finalizzati all'assunzione, svolti all'interno dell'amministrazione pubblica, siano effettivamente idonei in considerazione del fatto che risulta evidentemente impossibile l'immediata assunzione *post stage*.

(4-02703)

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, GIARRUSSO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

l'ACMS (Azienda Caserta mobilità e servizi SpA) era un'azienda interamente pubblica i cui soci erano gli enti locali, la Provincia di Caserta e la città di Caserta assieme ad altri 42 Comuni del casertano, affidataria del TPL (Trasporto pubblico locale) su gomma della provincia di Caserta;

con la sentenza n. 52 in data 21 luglio 2009 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dichiarava insolvente l'ACMS SpA in liquidazione. Al fine della miglior comprensione dei fatti e degli avvenimenti cronologici si riporta testualmente stralcio della successiva sentenza di fallimento emessa in data 21 marzo 2012 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dispose la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in oggetto in procedura di fallimento di ACMS SpA in liquidazione, sede in Caserta in persona del commissario straordinario: "In sintesi, il Commissario Straordinario deduce come i crediti maturati dall'azienda nei confronti degli enti fruitori del servizio svolto nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ammontano a importo non inferiore a 14,5 milioni di euro (c.f.r. memoria dep. 7,3.12 pag.3). Nonostante ripetuti solleciti, gli enti in questione - in conseguenza di proprie difficoltà economiche non hanno effettuato i pagamenti, imponendo cosi l'avvio di procedimenti esecutivi e lodi arbitrali volti all'accertamento del diritto al corrispettivo da parte di ACMS s.p.a. in liquidazione (c.f.r. ricorso pag. 3). A tal riguardo, può evidenziarsi come nel mese dì dicembre 2011 il Comune di Caserta è stato dichiarato in dissesto ai sensi art. 244 e segg TUEL";

quindi lo stato di insolvenza dell'ACMS non fu provocato dai debiti contratti, bensì dai crediti mai riscossi da parte di altri enti;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 ottobre 2011 l'azienda viene ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

in data 21 febbraio 2012 il commissario straordinario chiede di disporne il fallimento al tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

in data 22 marzo 2012 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiara il fallimento dell'ACMS;

in data 5 aprile 2012 presso la sede della Giunta regionale della Campania, nell'ambito della riunione cosiddetta "vertenza ACMS" si è dato atto che la curatela fallimentare deve considerare cessata l'attività aziendale e pertanto "provvederà all'immediato licenziamento *ex* art. 4 e 24, legge 223/91 di tutto il personale della società fallita";

in data 11 aprile 2012, presso la sede dell'Area generale di coordinamento Trasporti e Viabilità regionale, viene siglato un contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico locale su gomma di interesse regionale, provinciale e comunale per la provincia di Caserta. In rappresentanza

dell'azienda CLP SpA è presente Giuseppina Esposito in qualità di presidente del CdA (consiglio di amministrazione) e per la Regione l'avvocato Gaetano Botta. Nel suddetto contratto vengono indicate le cause di risoluzione dello stesso all'articolo 19, denominato "Risoluzione", e precisamente al comma 1 capo *a)* è scritto quanto segue: "se viene meno uno dei requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente;"

in data 12 e 16 aprile 2012, con parere favorevole delle organizzazioni sindacali tutti i lavoratori dell'ACMS vengono posti in mobilità;

in data 18 aprile 2012 ai lavoratori ACMS viene comunicato, a mezzo posta dal curatore fallimentare, il licenziamento con effetto immediato;

in data 24 maggio 2012, nella sede della Giunta della Regione Campania, viene posto in essere un accordo con la società CLP SpA, alla quale viene affidato il servizio provvisorio di TPL per la Provincia di Caserta a partire dal 30 maggio 2012, dove ai primi punti di detto accordo si legge che verranno assunte tutte le unità lavorative ex ACMS e che verranno garantiti gli aumenti periodici di anzianità, nonché verranno riconosciute le anzianità di servizio ed il rispetto delle figure professionali con le posizioni già presenti in ACMS nonché i trattamenti economici previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 26 luglio 1976;

nel mese di luglio 2013 il Prefetto di Napoli emana un'interdittiva antimafia nei confronti della CLP SpA nell'ambito di una gara per la gestione dell'EAVBUS (società del trasporto pubblico della Regione Campania);

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

il trasporto pubblico locale è risultato assente a Caserta e provincia per circa 3 mesi nell'anno 2012, prima di essere affidato alla CLP SpA, causando un grave danno alla cittadinanza e a tutto il comparto del trasporto pubblico;

in un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Mattino" edizione di Napoli in data 1° agosto 2013 il signor Carlo Esposito, amministratore delegato CLP SpA, dichiara di aver ricevuto un provvedimento ostativo antimafia a causa di controlli della magistratura in seguito alla sua acquisizione di una discoteca di Firenze;

agli interroganti risulta che il signor Francesco Viale, socio di maggioranza della CLP SpA, e la signora Giuseppina Esposito, oggi amministratore unico CLP SpA, siano proprietari di quote di maggioranza di un'azienda con sede a Milano denominata G&F RE. SpA operante nell'ambito della gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani, speciali e tossici. L'azienda è stata oggetto di un provvedimento (4003/11 RG. NR. - NR 2949/11 RG GIP) emesso in data 19 dicembre 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha disposto il sequestro preventivo delle azioni delle società pari al valore di 59.000 euro riferibili ad uno dei soci della G&F RE., il signor Giuseppe Sarnataro;

inoltre, risulta agli interroganti che ad oggi non tutti i lavoratori ex ACMS siano stati assunti dall'azienda CLP SpA come da accordo regionale del 24 maggio 2012 a garanzia dei diritti acquisiti dai lavoratori fino a quel momento;

con un'ordinanza dell'11 agosto 2014 il tribunale amministrativo della Campania ha richiesto al Prefetto di Napoli di ottenere informazioni antimafia in relazione alla società CLP. Ad oggi lo stesso tribunale non ha ancora ottenuto le informazioni richieste;

in data 11 settembre 2014 il Comune di Caserta nella persona del sindaco Pio del Gaudio stipulava un protocollo di intesa (n. 63432) con la società CLP SpA con il quale si autorizzava la succitata società "ad emanare a titolo gratuito un quantitativo di abbonamenti pari a n. 200 titoli, con validità annuale e con decorrenza dalla data del rilascio, (...) allo scopo di assegnarli gratuitamente ai cittadini rientranti nelle categorie cosiddette "fasce deboli";

in data 17 settembre 2014 con ordine di servizio n. 11 la società CLP SpA procedeva con la vendita e la pubblicizzazione degli abbonamenti anno 2014/2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti inerenti alla vicenda relativa al trasporto pubblico

locale in Campania e se intendano assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, volte all'accertamento dei fatti per constatare il regolare affidamento e svolgimento del servizio di trasporto pubblico alla società CLP SpA nella Provincia di Caserta;
se si sia provveduto a verificare l'idoneità della suddetta azienda allo svolgimento del servizio pubblico in virtù anche del fatto che la CLP SpA risulta essere stata esclusa da una gara pubblica per la gestione della EAVBUS a seguito di interdittiva antimafia in seguito ad infiltrazione mafiosa;
se intendano assumere iniziative di competenza volte a sollecitare l'autorità al rilascio delle informazioni antimafia richieste più volte dal tribunale amministrativo della Campania;
quali iniziative intendano adottare al fine di riscontrare l'effettiva assunzione di tutti i lavoratori ex ACMS, come previsto dagli accordi siglati presso la Regione Campania;
se vogliano intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, per accertare le eventuali anomalie nell'applicazione dei contratti di lavoro relativamente a turnazioni, mansioni e tempi di impiego a tutela dei lavoratori, i quali potrebbero aver visto non riconosciuti alcuni dei propri diritti durante le varie fasi di passaggio dall'azienda ACMS alla CLP;
se ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di attivarsi presso l'ente di riferimento in merito al rilascio di abbonamenti e bigliettazione di durata annuale emessi dall'azienda CLP, i quali, considerato che la proroga della gestione del servizio è prevista fino al 31 dicembre 2014, potrebbero di fatto decadere qualora l'azienda risultasse non più affidataria del servizio pubblico, causando disguidi e disagi agli utenti che si ritroverebbero ad aver pagato o ad aver ricevuto in omaggio, come nel caso del protocollo d'intesa stipulato dal Comune di Caserta con la stessa azienda, un servizio di cui non potranno usufruire.
(4-02704)
GAETTI, BULGARELLI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la data ufficiale della nascita dell'Associazione mantovana del calcio è il 24 marzo 1911, ma il calcio a Mantova era già presente da almeno 5 anni. In quel giorno di 100 anni fa Ardiccio Modena e Guglielmo Reggiani fusero le loro 2 società (rispettivamente Vis et Virtus e Gruppo del Calcio) dando origine ad un primo nucleo unito;
Ardiccio Modena nel novembre del 1906 aveva fondato per primo il "Mantua Foot-Ball Club", importando direttamente questo *sport* da Liverpool dove lavorava come cameriere e trapiantandolo nella sua terra. Tra alti e bassi il periodo d'oro della squadra di calcio iniziò a partire dal 1961-62, in pieno *boom* economico; il Mantova disputò 12 campionati consecutivi tra serie A e serie B, 7 nella massima divisione e 5 tra i cadetti, per poi retrocedere in serie C nel 1972. Da lì iniziò un lungo torpore fino al 2005, quando vinse il campionato di C1, e l'anno successivo perse lo spareggio con il Torino per andare in serie A. Dopo alcuni anni di serie B, la società andò incontro ad un dissesto economico e fallì. Nel 2011 il Mantova vinse il girone B di Serie D e tornò tra i professionisti;
tutto ciò dimostra quanto sia importante la squadra di calcio per la città di Mantova. In tutti questi anni si sono avvicendati diversi assetti societari, con numerosi presidenti. Oggi il consiglio di amministrazione è formato dal presidente Michele Lodi, dal presidente onorario Bruno Bompieri e dal vice presidente Giambattista Tirelli;
dagli articoli della stampa locale emerge che da diversi mesi, se non anni, cordate di imprenditori sono intenzionate ad acquistare la società, al fine di immettere nuovi capitali e dare ulteriore lustro al "Mantova". Attualmente la proprietà è per il 70 per cento dell'imprenditore veronese Lodi e per il 30 per cento dei mantovani Bompieri, Tirelli e Giovanardi;
il quotidiano "Il Giorno" del 13 agosto 2014 ha annunciato la vendita da parte di uno dei proprietari del Mantova "all'imprenditore riminese di origine campane Antonio Esposito, già presidente del Marino Calcio ed ex dirigente della Turris. Il presidente biancorosso Michele Lodi ha venduto un po' a sorpresa il 70 per cento del pacchetto azionario della società in suo possesso. Altrettanto hanno fatto gli altri soci con il rimanente 30 per cento. Domani a Verona avverrà la firma del preliminare d'acquisto, la prossima settimana la formalizzazione del passaggio di mano. Assieme a Esposito ci

saranno anche l'ex presidente del Treviso Renzo Corvezzo e l'ex capitano del Mantova Oscar Lasagni.";
il 19 agosto 2014 il quotidiano *online* "L'Altra Mantova" riferisce: "È stato presentato ufficialmente nel pomeriggio presso la sala stampa dello Stadio Martelli in Viale Te il nuovo Presidente del Mantova Calcio Antonio Esposito, che succede a Michele Lodi. Esposito, con esperienza decennale nel mondo del calcio, entra in società con il 49 per cento (30 per cento di Bompieri, Tirelli, Giovanardi e 19 per cento di Lodi). A fine settembre-inizio ottobre nel nuovo cda della società ci sarà l'acquisizione del restante 51 per cento delle quote di Lodi" (pare che nel preliminare Esposito abbia dato 100.000 euro di caparra per il 30 per cento del capitale di Lodi);
il 4 settembre 2014 la "Gazzetta di Mantova" riporta che il "presidente Esposito ha annunciato le sue dimissioni" e "si continua a lavorare all'ingresso in società dell'imprenditore casertano Nicola di Matteo";
è notizia di questi giorni ("Gazzetta di Mantova" del 17 settembre 2014) che un'altra cordata di imprenditori capitanata dal costruttore toscano Federico Clementini, insieme al *manager* calcistico Morris Pagniello, agli imprenditori Giuseppe Iaquinta e Leonardo Varacalli e al "re dei ristoranti" Piervittorio Belfanti si sarebbe proposta per acquistare le quote di maggioranza della società virgiliana. Quest'ultimo ha dichiarato apertamente "Voglio fare qualcosa per la mia città, non solo a livello calcistico. Abbiamo un progetto articolato, con importanti investimenti immobiliari che riguardano la costruzione di un centro commerciale, la ristrutturazione dei palazzi del centro ed anche l'idea di un nuovo stadio, da realizzare in cambio dell'attuale Martelli. Iaquinta è con noi perché vuole portare il figlio ad allenare, abbiamo le idee chiare sia dal punto di vista commerciale che calcistico";
ciò che per molti sembrerebbe un nuovo Rinascimento, agli interroganti fa nascere il dubbio che l'acquisto di una squadra di calcio, o in generale di una società sportiva di rilievo, stia diventando la chiave per avere il supporto mediatico e sociale che permetta di aprire una nuova stagione di speculazioni edilizie sul territorio. Purtroppo queste modalità stanno diventando sempre più frequenti e talora sono gravate da pesanti infiltrazioni affaristiche-mafiose;
alcuni episodi della gestione calcistica ha indotto la Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ad istituire un comitato ristretto per lo studio di questi fenomeni;
considerato che:
Mantova è una città già martoriata dal punto di vista immobiliare, numerosi infatti sono gli immobili invenduti, le attività commerciali del centro storico chiudono e le lottizzazioni restano incomplete con lavori perenni e continui disagi per i cittadini;
per tali speculazioni occorrono ingenti capitali, e questo preoccupa i cittadini mantovani che vorrebbero più chiarezza, soprattutto dopo la presa d'atto che uno di questi costruttori non è stato iscritto alle *White list* per la costruzione del *post* terremoto da parte della Prefettura di Reggio Emilia, a seguito di una articolata istruttoria. Questa notizia è stata riportata anche da "il Resto del Carlino" dell'8 agosto 2013 e ripresa da molti altri quotidiani, e la Prefettura "attesta la accertata sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiose tendenti a condizionare scelte e gli indirizzi dell'impresa stessa",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intenda intraprendere per verificare la provenienza dei capitali necessari per le suddette transazioni economiche;
se, alla luce dei fatti descritti, si possa configurare il rischio di infiltrazione affaristico-mafiose nel tessuto sportivo ed economico e, di conseguenza, quali siano i controlli che si intendano adottare.
(4-02705)
RICCHIUTI, CASSON, TOCCI - *Al Ministro dell'interno* -
(4-02706)
(*Già* 3-00979)

BUEMI, SCILIPOTI, MASTRANGELI, LANIECE, COMPAGNONE - *Al Ministro dell'interno* - (4-02707)
(*Già* 2-00196)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01039, del senatore Gaetti ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-01169, del senatore Vaccari, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

14a Commissione permanente(Politiche dell'Unione europea):

3-01227, del senatore Gianluca Rossi, sulla posizione della Commissione europea con riguardo al futuro di Acciai speciali Terni (AST).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 314a seduta del 18 settembre 2014, a pagina 28, sotto il titolo "Governo, trasmissione di documenti", alla prima riga del terzo capoverso, sostituire le parole "Ministro delle comunicazioni", con le parole "Ministro dello sviluppo economico".

1.5.2.2. Seduta n. 322 (pom.) del 01/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

322a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea sino al 16 ottobre.

La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risponderà a quesiti su misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici e su

interventi per la bonifica dei siti contaminati.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 7 ottobre, con inizio alle ore 9,30. Il calendario prevede il seguito dell'esame del disegno di legge di delega lavoro e la discussione del disegno di legge in materia di diffamazione.

Nella settimana dal 14 al 16 ottobre, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge di delega lavoro, saranno esaminati la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014; i decreti-legge sulla violenza negli stadi e sul processo civile, nonché eventuali argomenti non conclusi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 16 ottobre saranno poste ai voti le dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini, mentre nel pomeriggio si svolgerà il *question time*.

Mercoledì 22 ottobre l'Assemblea commemorerà la figura del senatore Franco Servello.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 ottobre 2014:

Giovedì	2	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su: - misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici - interventi per la bonifica dei siti contaminati

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 2 ottobre, alle ore 9, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi i senatori.

Martedì	7	ottobre	ant.	h. 9,30-14,30	- Seguito disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (*Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
"	"	"	pom.	16-20,30	
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	9	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Martedì	14	ottobre	ant.	h. 11,30-13,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (*Voto finale con la presenza del numero legale)* - Doc. LVII n. 2-*bis* - Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 ottobre)* - Disegno di legge n. 1612 - Decreto-legge n. 132 - Processo civile *(Scade l'11 novembre)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Votazione sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini *(Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico)* ***(giovedì 16, ant.)***
"	"	"	pom.	16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì	16	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Le proposte di risoluzione alla Nota di aggiornamento dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1612 (Decreto-legge n. 132 - Processo civile) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 13 ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII n. 2-*bis*
(Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014)
(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Relatore di minoranza	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 4 ore, di cui:	
PD	53'
FI-PdL XVII	34'
M5S	27'
NCD	24'
Misto	21'
LN-Aut	18'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	17'
GAL	16'
PI	16'
SCpI	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'

Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1612
(Decreto-legge n. 132 - Processo civile)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		36'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		30'
GAL		29'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Conferenza dei Capigruppo ho presentato una proposta alternativa di calendario. Nella proposta presentata - lo ricordo qui ai colleghi - il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede priorità a due argomenti, il primo dei quali è la mozione n. 278, con la quale il nostro Gruppo chiede di votare la sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. La mozione, presentata a suo tempo, ricorre ora con urgenza e necessità - per cui chiediamo che venga subito inserita in calendario - a seguito delle vicende che vedono coinvolto il ministro Lorenzin, a mio giudizio, se non altro per incompetenza. Non è possibile arrivare ad una situazione in cui il Ministero pensa di poter fare una procedura di concorso pubblico come se fosse una nomina diretta.
Non è possibile, tra l'altro, che quest'Assemblea non si sia potuta ancora pronunciare su alcuna mozione di sfiducia presentata in oltre un anno e mezzo. Pertanto, in questa situazione, chiederei fermamente che il calendario fosse integrato con questa urgenza.
La seconda variazione che propongo al calendario prevede l'inserimento - già più volte chiesto - del disegno di legge Atto Senato n. 19, a prima firma del senatore Grasso, ora Presidente del Senato, recante disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, meglio noto come anticorruzione. Si tratta di uno dei primi dispositivi presentati in questa legislatura e di un provvedimento al quale la maggior parte delle forze politiche hanno sempre attribuito grande priorità. Il Governo si è impegnato a portare finalmente a termine il provvedimento, visto che lo stesso ormai giace in Commissione giustizia da tempo e ci sarebbero tutti gli elementi perché possa essere calendarizzato.
Ritengo a questo punto che, a fronte dell'urgenza (che io non vedo) del discutere, approvare o rifiutare le dimissioni della senatrice Ghedini, a fronte di discutere con urgenza (che io non vedo) le norme sul processo civile o sulla violenza negli stadi, che pure interessano in maniera seria non solo quest'Aula, ma anche la società civile tutta, ritengo che non sia del tutto fuori luogo poter finalmente avere l'occasione di discutere una mozione di sfiducia seria, importante, che ha un'urgenza motivata e, soprattutto, avere anche la possibilità, finalmente, di esaminare il disegno di legge anticorruzione.
Chiedo, quindi, anche a seguito di un dibattito veloce, che si possa procedere alla modifica del

calendario così come richiesto. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi non abbiamo votato la proposta di calendario perché abbiamo chiesto - e lo facciamo ormai da molto tempo - l'inserimento all'attenzione dell'Assemblea non solo del disegno di legge anticorruzione ma anche di tutto il pacchetto, da lei peraltro ha richiamato anche oggi in sede Conferenza dei Capigruppo, che riguarda il riciclaggio e il falso in bilancio.

Presidente, lei sa perfettamente - ne abbiamo discusso molte volte in quest'Aula - che, dopo l'annuncio da parte del Governo della presentazione di un proprio disegno di legge, si era fermato tutto l'*iter* legislativo del disegno di legge anticorruzione su cui si era lavorato in Commissione giustizia. Tutto questo è accaduto - lo ricordo a tutti - non solo prima della pausa estiva, ma addirittura molto prima della discussione della riforma costituzionale.

Anche questa mattina, nel corso della discussione generale sulla cosiddetta delega lavoro, ho sentito alcuni colleghi e alcune colleghe richiamare il grande impegno del Governo sulle nuove norme in materia di anticorruzione e falso in bilancio. Visto che il lavoro in Commissione praticamente è quasi concluso, non riesco francamente a capire per quale motivo questi provvedimenti non possano essere calendarizzati.

Chiedo quindi che, dopo l'esame della delega lavoro e del disegno di legge in materia di diffamazione, sia inserito nel calendario il pacchetto anticorruzione, antiriciclaggio e falso in bilancio.

Poi, Presidente, avanzo un'altra proposta. Come lei sa, da moltissimo tempo chiedo che nella seduta del giovedì pomeriggio il cosiddetto *question time* venga alternato ad una giornata espressamente dedicata allo svolgimento di interrogazioni. Sfido infatti i miei colleghi a dire a quante interrogazioni hanno avuto risposta, visto che la percentuale di risposta da parte dei Ministri e del Governo è praticamente bassissima. Non è quindi più tollerabile, Presidente, che interrogazioni simili trovino rapidamente una risposta alla Camera e che la stessa cosa non accada invece qui in Senato. Siccome il Senato ancora esiste e non è stato ancora completamente modificato o abrogato, chiedo che il prossimo giovedì pomeriggio sia dedicato alla risposta ad interrogazioni e non al *question time*, già previsto per questa settimana. La mia proposta è che diventi una prassi il fatto di alternare stabilmente lo svolgimento di interrogazioni con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, detto anche *question time*.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, volevo precisare che nel calendario che ho appena letto c'è proprio questa alternanza che lei chiede, nel senso che giovedì 9 ottobre è previsto lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e non il *question time*.

Do atto, inoltre, dell'impegno del Governo a rispondere alle interrogazioni con maggiore tempestività. Non so quindi se è il caso di mettere ai voti una proposta per calendarizzare qualcosa che è già previsto: porrò comunque in votazione tutta la sua proposta, diversa rispetto a quella avanzata dal senatore Petrocelli. Va bene, senatrice?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come lei sa, la proposta che faccio sullo svolgimento delle interrogazioni si riferisce all'introduzione di una prassi. Chiedo invece di inserire immediatamente nel calendario la trattazione, subito dopo il disegno di legge sulla diffamazione, o anche prima, del cosiddetto pacchetto anticorruzione e falso in bilancio.

PRESIDENTE. D'accordo, senatrice.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Petrocelli.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, avendo visto qualche porta aperta e un po' di confusione chiedo se è possibile effettuare la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, i senatori Segretari mi danno conferma che non c'è possibilità di equivocare il risultato. Il voto è talmente chiaro che anche qualche movimento attraverso le porte non influisce.

SANTANGELO *(M5S)*. C'erano dei colleghi che camminavano. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non possono certamente volare.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. I senatori Segretari mi confermano che anche in questo caso la controprova non è necessaria.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***

(24) ***ZELLER E BERGER. - Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile***

(103) ***GATTI ed altri. - Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro***

(165) ***BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura***

(180) ***GHEDINI Rita ed altri. - Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare***

(183) ***GHEDINI Rita ed altri. - Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco***

(199) ***ICHINO ed altri. - Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro***

(203) ***DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera***

(219) ***COMAROLI ed altri. - Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale***

(263) ***SANGALLI ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'assunzione di* manager *e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese***

(349) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità***

(482) ***DE POLI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi* handicap**

(500) ***DE POLI. - Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di***

lavoro non imprenditori

(555) ***ICHINO ed altri. - Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione***

(571) ***BITONCI. - Disciplina del documento unico di regolarità contributiva***

(625) ***BERGER ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura***

(716) ***NENCINI. - Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati***

(727) ***BAROZZINO ed altri. - Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300***

(893) ***PAGLINI ed altri. - Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300***

(936) ***DI MAGGIO ed altri. - Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento***

(1100) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo***

(1152) ***DE PETRIS ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito***

(1221) ***ICHINO ed altri. - Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni***

(1279) ***SACCONI ed altri. - Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro***

(1312) ***ROSSI Mariarosaria ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione***

(1409) ***Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Bellanova ed altri)*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,46)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi, siamo qui per discutere su quello che dovrebbe essere l'atto finale del cosiddetto *jobs act*, la tanto annunciata riforma del lavoro che, in base al cronoprogramma del presidente Renzi, doveva concludersi entro marzo e invece è approdata in quest'Aula ad ottobre, con sette mesi di ritardo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 16,47)**

(*Segue* GALIMBERTI). Il condizionale in questo caso è d'obbligo, sia per la natura del provvedimento, un disegno di legge delega dai contorni fin troppo vaghi e nebulosi che prevede un gran numero di decreti attuativi, che spesso possono attendersi per anni, sia per i continui cambi di direzione del Governo con un susseguirsi di dichiarazioni contrastanti, non ultimo l'annuncio di un

ulteriore emendamento di cui non si conosce il contenuto, se non per quello che si legge sui giornali e che, se confermato, snaturerebbe il provvedimento, rendendolo inutile e vanificando il tentativo di dare regole certe al mondo del lavoro e di liberarlo dall'arbitrarietà delle decisioni dei giudici.

Ormai siamo abituati agli annunci, visto che questo non è il Governo dei fatti, purtroppo però le statistiche fotografano obiettivamente un Paese in difficoltà cui si è chiesto fin troppo. Non parlo del dato sulla disoccupazione, che resta comunque drammatico con 44 giovani su 100 senza un lavoro, ma del dato, altrettanto grave, riguardante i fallimenti delle imprese, aumentati del 14,3 per cento rispetto al 2013 e delle oltre 8.000 aziende che hanno chiuso nei primi sei mesi dell'anno.

Ho sempre sostenuto che se si vuole ottenere una vera crescita occupazionale è necessario puntare sulle medie, piccole e microimprese; non si può parlare di riformare il mercato del lavoro e favorire l'occupazione, senza tenere conto di tutti gli attori coinvolti, compreso chi il lavoro lo crea. Invece, ormai da anni, proprio le imprese sono vessate dallo Stato, che ha imposto una pressione fiscale concentrata principalmente sul lavoro e sul capitale, cioè proprio sui fattori produttivi, e che fa dell'Italia uno dei sistemi fiscali più pesanti e inefficienti del mondo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il collega, o no? Mi riferisco anche ai senatori girati di spalle, che fanno finta di niente. Per cortesia!

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Bravo!

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Grazie, Presidente.

Durante la crisi, poi, la situazione è ulteriormente peggiorata e cinque piccole e medie imprese su otto ricorrono al credito bancario per far fronte agli adempimenti fiscali: è un dato che scoraggia l'occupazione e gli investimenti, con conseguenze sul mercato del lavoro, sulla competitività e sulla crescita economica.

Pertanto, le riforme del mercato del lavoro, prese singolarmente, non possono che avere un impatto minore sull'occupazione, se non si creano condizioni economico-fiscali che favoriscano gli investimenti, lo sviluppo e la crescita delle imprese, comportando una naturale ricaduta sull'occupazione stessa. Negli ultimi anni, ottenere qualsiasi forma di credito, anche quello al consumo, è diventata impresa ardua e, anziché rimediare a questa carenza, alcune nuove proposte del Governo non fanno che peggiorare un quadro già a tinte scure. Mi riferisco in primo luogo all'articolo 9 della legge delega di riordino della pubblica amministrazione, che prevede il taglio del pagamento del diritto camerale pagato dalle imprese - e per le imprese - alle camere di commercio, che provocherà una perdita pari a 2 punti percentuali di PIL del Paese. Si tratta di una riduzione che colpisce le camere di commercio, uno strumento importante ed essenziale, che in questi anni, grazie a quegli stessi oneri che si intende ridurre, ha sempre accompagnato e sostenuto le imprese italiane, svolgendo un ruolo prezioso durante la crisi, mantenendo i registri delle imprese e, soprattutto, mediante il sostegno dell'accesso al credito e la redistribuzione delle risorse raccolte alle imprese stesse.

In secondo luogo, l'ipotesi di mettere in busta paga metà della liquidazione, annunciata dal Governo nei giorni scorsi, potrebbe essere un buon mezzo per favorire i consumi se l'impegno finanziario fosse però sostenuto interamente dalla Cassa depositi e prestiti. Invece, così come presentata, è una proposta che danneggia le piccole imprese, costrette a indebitarsi per sostenere i consumi dei propri dipendenti, creando una carenza di liquidità pari a circa 5,5 miliardi di euro, in un momento in cui ottenere credito non è solo difficile, ma è quasi impossibile. Difatti, anche la Confcommercio ha ribadito che un provvedimento simile finirebbe per indebolire ulteriormente il nostro sistema produttivo, accentuando il processo di riduzione occupazionale.

Questo provvedimento era l'occasione giusta per creare il terreno su cui intervenire e realizzare i presupposti per un concreto cambiamento nel rapporto tra Stato, imprese e mercato del lavoro, ma ancora una volta il provvedimento ha subito le pressioni dei sindacati e di una certa parte della sinistra, la stessa che, con il suo atteggiamento immobilista, negli ultimi anni ha impedito un'evoluzione naturale del mercato del lavoro che permettesse di contrastare la crisi occupazionale. Ebbene, proprio

queste componenti hanno fatto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori il proprio vessillo, ergendosi a ultimi difensori dei diritti di una piccola parte di lavoratori, tralasciando però i giovani, il futuro del nostro Paese, e intavolando una battaglia basata più sulle apparenze che sui contenuti. Se invece avessero affrontato l'argomento con maggiore realismo e avessero tenuto conto del futuro del Paese, anziché cercare di mantenere inalterato il numero di iscritti, avrebbero ammesso che il superamento dell'articolo 18 favorisce una maggiore possibilità di assunzione e creazione di posti di lavoro ad opera delle imprese.

Un altro tema non ben definito nel testo è la previsione di un contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti, di cui il testo non specifica la natura e come queste tutele varieranno con l'aumentare dell'anzianità di servizio. Inoltre, questa previsione, è in palese contrasto con quanto stabilito dal cosiddetto decreto Poletti, votato solo quattro mesi fa, e con il quale si sono introdotti i contratti a tempo determinato con la possibilità di rinnovo - fino a cinque nell'arco di tre anni - senza che le imprese debbano specificare le cause di tali proroghe. Un contrasto che dovrà immediatamente essere risolto.

Allo stesso modo crea qualche dubbio la dicitura fin troppo vaga «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità», così come la previsione di sussidi per i disoccupati con la previsione di uno stanziamento di circa 1,5 miliardi di euro, una somma di cui ancora non si capisce la copertura e che potrebbe risultare totalmente insufficiente, visto che in Italia si contano oltre tre milioni di disoccupati; l'ennesimo *spot* utile per riempire le prime pagine dei giornali e dagli effetti discutibili, vedi *bonus* 80 euro.

Un'ultima questione vorrei sottoporre al Governo: in regime di *spending review*, di tagli e riduzione di società a partecipazione statale, è davvero necessaria la creazione di una nuova agenzia per il lavoro o è solamente un modo alternativo per ricollocare il personale delle Province che sono teoricamente abolite?

Siamo in un momento in cui il Paese è allo stremo e non ce la fa più, e gli ultimi Governi non hanno fatto che dire da molto tempo che «il prossimo anno sarà quello della ripresa», ma è un prossimo anno che non arriva mai. Anche oggi i dati diramati dal ministro Padoan sul DEF non fanno che rinviare al 2015 l'attesa per dei risultati positivi.

Vorrei, pertanto, precisare al Ministro che il quadro macroeconomico non è solo peggiorato rispetto al DEF di aprile, ma è dall'ultimo Governo Berlusconi che non facciamo che assistere a peggioramento dei dati macroeconomici, e il confronto è impietoso se pensiamo che il PIL era a +0,8 per cento, la disoccupazione all'8,3 per cento e il debito al 120,6 per cento.

Come ho detto all' inizio del mio intervento, le parole lasciano il tempo che trovano e sono spesso soggette a ritrattazioni e interpretazioni, i dati invece parlano chiaro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, la delega al Governo in esame presenta dei principi che dovrebbero essere volti alla riforma del sistema di protezione sociale e della regolazione del mercato del lavoro, oltre a principi volti a rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

Partiamo dai dati. Secondo i dati ISTAT, l'Italia apre il semestre di Presidenza dell'Unione europea con un dato negativo: la disoccupazione, come ormai sappiamo tutti, sale al 12,6 per cento, segnalando così un aumento di 0,5 punti rispetto al maggio 2013.

Il tasso di disoccupazione dei cosiddetti giovanissimi (quindici-ventiquattro anni) è stabile al 43 per cento ed è in crescita. Sostanzialmente, i senza lavoro salgono così a quota 3.222.000. Anche il tasso di disoccupazione femminile è al massimo: sfiora adesso il 14 per cento.

Calano i consumi e molte famiglie non riescono più a far fronte a quelle che sono le spese necessarie per la stessa sopravvivenza, quindi cresce la povertà, come testimonia l'aumento di persone che si rivolgono alla Caritas, mentre il rischio di esclusione sociale riguarda ormai un quarto della

popolazione. Crisi industriale, aziendale, potere d'acquisto tornano ai valori di dieci anni fa. Oltre 50 Comuni di media grandezza sono sull'orlo del dissesto finanziario e così via. Sono dati che ormai conosciamo, siamo in deflazione, con i prezzi che si abbassano e hanno raggiunto quota -0,3 per cento.

Il Governo prova a dare una risposta embrionale, ma non è dato sapere cosa esattamente partorirà e, come spesso dico, speriamo che non sia un anomalo bicefalo.

In primo luogo, va discussa la questione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione proposta dal disegno di legge delega: la sua configurazione nel rapporto fra Stato e Regioni, le modalità di partecipazione delle parti sociali e la collocazione del personale sono temi direi cruciali per il futuro delle politiche attive per cui l'Agenzia dovrebbe avere un ruolo guida.

Vengo ora alla distribuzione delle funzioni fra l'Agenzia nazionale e i livelli decentrati. Al funzionamento dell'Agenzia nazionale si provvede con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, alla quale si affidano compiti gestionali in materia di servizi dell'impiego e politiche attive e che prevede contemporaneamente il riordino di tutti gli enti e le strutture nazionali, regionali e provinciali che svolgono funzioni in tema di politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, con la possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigenti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi e riorganizzati in attuazione della lettera *f)* dell'articolo 2. Il modello che emerge, seppure apparentemente innovativo, nella sua innovazione organizzativa accentra competenze che oggi sono affidate a soggetti diversi. Inoltre, accentra non solo la *governance*, cosa della quale ci sarebbe assolutamente bisogno, ma anche la gestione.

Se si procede su questa strada, mi preme sottolineare alcuni elementi contraddittori. Innanzitutto si evidenzia una scarsa indicazione delle funzioni che vengono trasferite nel nuovo assetto del sistema delle autonomie locali. Tra l'altro, la legge che riordina il sistema delle autonomie locali tace completamente delle funzioni in tema di lavoro che, a Costituzione vigente, all'interno delle competenze affidate allo Stato, in base all'articolo 117, sono di competenza concorrente. Eppure stiamo ragionando di un'agenzia forte, attiva, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro, che, però, agirà in modo poco chiaro, stando alla situazione data. Dovremmo, infatti, aspettare i decreti delegati.

Mi permetterei di sollevare come primo tema necessario quello di un'agenzia di *governance* partecipata, cioè una sorta di sede nazionale nella quale definire *standard*, politiche, livelli essenziali, modalità di funzionamento, radicamento sul territorio. È una condizione sicuramente non sufficiente ma necessaria: il nuovo modello di *governance* non dovrà essere né centralista né pubblicista; dovrà mirare a dar vita e sostegno ad efficaci reti territoriali dei servizi per il lavoro. Dovrà ricomprendere le parti sociali e il privato, in modo da coinvolgere e coordinare tutti gli attori che operano nelle reti territoriali. Dovremmo, pertanto, fare in modo che le agenzie regionali diano attuazione alle politiche del lavoro gestendo l'articolazione territoriale dei servizi. Per come è scritto il nuovo articolo 117 della Costituzione, sul tema delle competenze esclusive e concorrenti, il problema si pone. Bisogna riflettere sul fatto che fotografare la situazione data significa cercare di evitare di riproporre quello che già c'è perché non andrebbe bene, ma allo stesso tempo significa anche tener conto del fatto che un provvedimento che accentra in questo modo il tema della gestione è difficilmente compatibile con la legislazione vigente, ma anche con la Costituzione vigente. Torniamo quindi al solito nodo.

È, infine, importante che questa Agenzia nazionale, tra le varie funzioni, attui in primo luogo un'analisi seria su quale sia il sistema delle risorse umane e delle strutture, fisiche e non, a disposizione per lo svolgimento di un servizio così importante, non ultimo sui tipi di contratti che questi lavoratori hanno all'interno di questi servizi che dovrebbero offrire e che già ora ci sono.

Oggi la ricerca del lavoro è in Italia un'operazione fai da te: tramite *web*, autocandidature, relazioni familiari, conoscenze e raccomandazioni. Il mercato del lavoro giovanile è aggravato anche da un disallineamento tra competenze scolastiche ed esigenze professionali delle imprese. I giovani sono inoltre stati emarginati da una riforma pensionistica che ha innalzato l'età lavorativa dei sessantenni bloccando il *turnover*. Ai giovani va dedicato un capitolo specifico della riforma del mercato del lavoro: l'insufficienza dei servizi per il lavoro non ha consentito il reperimento di figure professionali

così come ci si attendeva.

C'è anche un altro aspetto che non viene citato nella delega lavoro, anche se oggetto del decreto-legge n. 104 del 2013, ossia il potenziamento dell'orientamento dei ragazzi, a partire già dagli ultimi anni delle scuole primarie e secondarie, soprattutto facendo conoscere loro i bacini occupazionali, quindi interrompendo quel processo di autoformazione dei giovani verso quelle professioni nelle quali poi si fa fatica a trovare uno sbocco lavorativo.

Altro tema fondamentale è la capacità di coniugare insieme sostegno al reddito e politiche attive. Tale connubio è ancora oggi circoscritto ad un segmento limitatissimo di interventi. Basti pensare all'impiego della cassa in deroga (istituita nel 2008) che solo nel 5,6 per cento degli interventi è stata affiancata da azioni formative di riqualificazione. Ed ancora, i tempi medi di reinserimento lavorativo di un disoccupato non sostenuto da misure di tutela al reddito sono circa la metà di quelli necessari per trovare un'occupazione da parte di un soggetto tutelato. Dalla lettura dei principi contenuti nella legge delega circa gli ammortizzatori sociali si evince come non ci si ritrovi dinnanzi ad un sistema innovativo e di riforma ampia della materia. Le modifiche apportate si sostanziano, infatti, in un completamento o in un'estensione dell'istituto rappresentato dall'ASPI. Non sembra esservi alcun coordinamento, sufficientemente delineato, con le politiche attive del lavoro, nel presupposto che un ammortizzatore sociale deve essere un'alternativa residuale rispetto al prioritario posto di lavoro.

Occorre incentrare il processo di riorganizzazione dei servizi di politica attiva, tenendo ben presente che un sistema efficiente è quel sistema che naviga verso una riduzione dei tempi di permanenza nella condizione di disoccupazione o di sostegno al reddito. Pertanto, con riferimento tanto agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro quanto di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, ritengo utile l'individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, ovvero la previsione di politiche attive che intreccino l'utilità sociale con l'opportunità di favorire un periodo di formazione per il reinserimento lavorativo.

Per suscitare un atteggiamento attivo e fattivo da parte del soggetto interessato occorre però predisporre una efficace e generalizzata offerta di servizi, con personale adeguato a supportare questo percorso. Bisogna promuovere una profonda riorganizzazione delle misure di incentivo alle assunzioni e a sostegno dell'imprenditorialità, fino ad ora gestite in modo caotico ed inefficiente. Il criterio di razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti deve tener conto dell'improcrastinabile necessità di una profonda semplificazione delle procedure di accesso, limitando farraginose procedure burocratiche che spesso contrassegnano l'accesso e ne limitano l'utilizzo.

Pertanto, ritengo necessario, quanto opportuno, introdurre principi che consentano al datore di lavoro di avere certezza sin dal momento dell'assunzione della possibilità di usufruire di un incentivo, al fine di essere nella condizione di poter determinare il costo del lavoro con certezza. È necessario ridurre la tassazione sul lavoro e proiettarsi verso una redistribuzione delle ore di lavoro. Come si dice spesso: lavorare meno, ma lavorare tutti. Spesso i datori di lavoro, infatti, non hanno certezza che effettivamente vengano *a posteriori* riconosciuti dei benefici sul costo del lavoro, ovvero trascorre troppo tempo tra la data di maturazione e quella di effettiva concessione.

Infine, è necessario garantire, nell'ottica di una effettiva e proficua attività da parte dei servizi competenti, di cui al decreto legislativo 28 agosto 2003, n. 276, che per i medesimi siano previsti criteri di remunerazione a risultato.

Il terzo punto è quello della semplificazione delle procedure e degli adempimenti, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Anche qui, l'attenzione ritorna al tema dell'integrazione tra politiche attive e passive. È necessario mettere in rete, in maniera immediata, le informazioni e rendere evidente, in maniera omogenea sul territorio, il beneficio del sussidio. Un'azienda che vuole assumere un lavoratore in mobilità non riesce ad accedere alle liste di mobilità in tutta l'Italia. Quindi, quando si pensa a razionalizzare degli incentivi alle assunzioni, bisognerebbe focalizzarsi bene anche sulla messa a regime della conoscenza degli incentivi, perché questo può favorirne l'utilizzo e ottimizzare la gestione. Si deve quindi parlare di condivisione delle

informazioni.

Veniamo alla legge delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratti di lavoro. Su questo punto, in questa sede vorrei concentrare l'attenzione su quella che rappresenta, a mio avviso, la prima condizione da garantire, ossia l'estensione dei diritti e, conseguentemente, delle relative tutele. È necessario, infatti, concorrere a superare il dualismo tra garantiti e non. In questa direzione dovranno andare i provvedimenti relativi alla delega lavoro; verso l'attuazione effettiva della previsione contenuta nella stessa circa l'introduzione del compenso orario minimo, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato.

Il salario minimo legale consiste in una remunerazione minima, stabilita per legge, che deve essere riconosciuta ad un lavoratore dal datore di lavoro per la sua attività lavorativa e ha lo scopo di garantire un livello minimo orario per la retribuzione, sotto il quale i datori di lavoro non possono andare. In Italia non esiste uno stipendio minimo per legge, quindi non c'è una legislazione specifica, ma ovvia a tale problema la contrattazione collettiva nazionale di riferimento, la quale definisce i livelli retributivi minimi al di sotto dei quali non è consentito scendere, tenendo conto del livello di inquadramento.

Il salario minimo per legge è efficace nel garantire una retribuzione minima nei Paesi in cui la contrattazione collettiva non è particolarmente sviluppata. Dove però esiste e vuol essere mantenuto un importante ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, è necessario scongiurare che la definizione di un salario minimo legale possa arrivare a danneggiare i lavoratori, livellando il salario minimo, tendenzialmente inferiore rispetto ai minimi contrattuali ed anche ai minimi tabellari, che la contrattazione al contrario potrebbe riuscire ad incrementare. Di conseguenza, non vorrei che la contrattazione nazionale andasse verso un minimo salariale più basso.

Pertanto, dev'essere risolto a monte un fondamentale problema di valutazione, ragion per cui occorre stabilire un approfondimento circa l'efficacia del provvedimento adottato. Il compenso minimo va introdotto in via sperimentale, ossia per un periodo di tempo che, onde evitare distorsioni, non dovrebbe eccedere i 36 mesi, prevedendone esplicitamente una valutazione degli effetti.

Com'è noto, con l'emendamento all'articolo 4, da ultimo presentato dal Governo in Commissione lavoro, la legge delega sul lavoro subisce una nuova formulazione, la quale, in sostanza, prevede un testo unico semplificato sulla disciplina complessiva dei rapporti di lavoro, sostitutivo dello Statuto dei lavoratori, con particolare riguardo agli articoli 4, 13 e 18. Mi riferisco in particolare agli aspetti più critici e al superamento del divieto di utilizzo delle tecnologie di controllo a distanza (articolo 4), alla flessibilità delle mansioni (articolo 13), alla revisione delle tutele del lavoratore nel contratto a tempo indeterminato (articolo 18).

L'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori, stabilisce che è fatto divieto all'imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti. È ammessa tuttavia la possibilità d'installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive, come nel caso dei telefoni digitali, dei *computer* o dei tesserini magnetici, e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga raggiunto preventivamente - cioè prima dell'installazione - un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. Mi domando dunque cosa s'intenda ora per revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della sicurezza del lavoratore.

Se esiste già la possibilità di raggiungere accordi circa l'utilizzo di impianti audiovisivi o altre apparecchiature, che abbiano però unicamente finalità organizzative e produttive, a mio avviso, da un intervento del genere dovrebbe risultare una regolamentazione certa dei sistemi già esistenti, differenziata sulla base dei diversi settori di riferimento presi in considerazione di volta in volta.

In altre parole, un conto è utilizzare le nuove tecnologie per favorire forme come, ad esempio, il telelavoro, quindi per andare incontro alle esigenze sia aziendali sia dello stesso lavoratore, altro è cancellare il divieto posto sul tema dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi che

consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Quanto al secondo aspetto, nel testo originario della delega si parlava d'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti. Ora si parla per le nuove assunzioni di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Tutele e periodo saranno graduate, ma solamente nei decreti delegati che seguiranno. Da come si è espresso il relatore, Maurizio Sacconi, la progressività delle tutele non potrà che essere un indennizzo proporzionato all'anzianità di servizio, e dunque senza il reintegro previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi di licenziamento illegittimo, se non con alcune eccezioni, le quali però ancora non sono state palesate.

Aspettiamo che esca l'emendamento che al momento si trova in sala travaglio, per capire come andrà a finire quest'articolo 18. Mi sembra che l'indennizzo monetario non sia un dettaglio irrilevante, specialmente se paragonato alla situazione esistente. Al contempo, però, le tutele crescenti cui si accenna nel testo, data l'assenza di alcun dettaglio normativo e delle opportune valutazioni, non possono sostituire in tal modo le tutele previste nei casi di licenziamento. Del resto, ne conseguirebbe una maggior confusione nel già vasto panorama normativo in tema di licenziamento, modificato in modo complesso dalla riforma Fornero.

Infine, sul tema della revisione della disciplina delle mansioni (di cui all'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori), occorre rilevare come le stesse siano definite e identificate in virtù del principio della contrattualità contenuto nell'articolo 2103 del codice civile e ribadito all'articolo 96 (disposizioni attuative), ove si stabilisce che l'imprenditore al momento dell'assunzione deve far conoscere al prestatore di lavoro la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate, in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.

La legge, dunque, prevede per il datore di lavoro l'obbligo di garantire a chi assume presso la propria azienda un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere e che il dipendente sia tutelato anche da eventuali penalizzazioni per quanto riguarda la retribuzione. Stabilito che all'atto dell'assunzione vengono definite in modo contrattuale ed individuale le mansioni che il lavoratore sarà chiamato a svolgere all'interno della struttura produttiva ed organizzativa, dobbiamo rilevare che è sempre facoltà del datore di lavoro poterle modificare.

È proprio grazie alla riscrittura dell'articolo 13 da parte dello Statuto dei lavoratori che il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni lavorative del lavoratore non è però incontrollato. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tali direttive di legge, si configura il demansionamento e il lavoratore demansionato e dequalificato può richiedere di diritto un risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale.

Secondo il dato normativo attuale, infatti, le modifiche sono ammesse solo per mansioni equivalenti a quelle contrattate all'assunzione o a quelle svolte con carattere di stabilità. Ogni accordo diverso è nullo, salvo eccezioni. La norma, evidentemente, ha come scopo la tutela della professionalità del lavoratore, quale somma di esperienze.

Parlare di equivalenza significa considerare sia l'aspetto retributivo sia quello professionale, a nulla rilevando i livelli contrattuali che attengono ad aspetti tariffari minimi. Riferirsi alla professionalità del lavoratore significa valutare la posizione dello stesso all'interno dell'organizzazione aziendale, quindi mansioni apparentemente equivalenti possono non rivelarsi tali se, all'interno di un determinato contesto, presentano differenti prospettive di carriera o se implicano un sottoutilizzo o una dispersione del patrimonio professionale del lavoratore. Al contrario, mansioni appartenenti a diversi profili professionali, possono essere ritenuti equivalenti se valutate in un'ottica di sviluppo di carriera.

Si può concludere affermando che una corretta fase contrattuale all'inizio del rapporto, con la precisa individuazione tra le parti delle mansioni, da un lato necessarie all'azienda e dall'altro disponibili da parte del lavoratore, permette di mantenere sul corretto binario il rapporto di lavoro, evitando delicate e pericolose interpretazioni unilaterali.

Passo all'ultimo punto: revisione e aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi contenuti nella presente delega parrebbero andare verso una direzione di allargamento di tutele. II lavoro svolto da una donna spesso deve conciliarsi con l'educazione dei figli e, in generale, con qualunque altro impegno originato nella famiglia. Le donne sono investite di una serie di responsabilità derivanti, oltre che dal percorso lavorativo intrapreso, dalla vita personale e familiare. *(La luce del microfono è intermittente)*. Mi scusi, Presidente, ma questo lampeggìo sta a significare che non ho più tempo?

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, siamo sui 22 minuti. La inviterei a chiudere.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Mi scusi ma questa luce mi stava ipnotizzando.

Le lavoratrici madri, in particolar modo, soffrono la mancanza di una vera politica di pari opportunità che investa nei servizi pubblici, che le sostenga nel mercato del lavoro e che possa rendere più tollerabile e lieve il doppio lavoro che sono obbligate a svolgere in tutte le fasi della loro vita. Il doppio lavoro si aggrava ulteriormente per chi assiste familiari disabili. Questo non ricade solo sui soggetti affetti da disabilità, ma coinvolge le loro famiglie ovvero la loro unica e vera risorsa, dal momento che i servizi pubblici, in questo settore, risentono di note carenze, che si accentuano a secondo dei territori dove uno ha la fortuna o la sfortuna di nascere e vivere. Purtroppo, come è ben noto, l'Italia è un Paese che va a due velocità e talvolta anche a rimorchio.

Sarebbe opportuno implementare un sistema più strutturato all'interno delle aziende che possa davvero agevolare la maternità ovvero favorire, anche attraverso la concessione di appositi aiuti economici, l'istituzione di asili nido. *(Richiami del Presidente)*.È necessaria, però, una maggiore disponibilità delle risorse per far fronte alle misure previste nella delega. Insomma non si può fare una riforma senza le risorse. Come si può pensare, ad esempio, di definire ciascun servizio per l'impiego come servizio che deve garantire una determinata prestazione sul territorio, senza garantirne il finanziamento, ovvero il problema dei costi che in ciascuna parte del territorio devono essere garantiti? Non si possono fare operazioni così importanti come quelle contenute nella delega lavoro, senza le risorse.

Concludo, ribadendo che è necessario portare efficienza nei servizi e nelle politiche attive per il lavoro; introdurre trasparenza in un mercato a dir poco opaco;

estendere tutele e diritti, i quali se ad oggi sono di serie A, B, C e quant'altro, dovremmo mirare a passarli tutti in serie A; concorrere a superare il dualismo tra garantiti e precari, sostenere con forza le lavoratrici madri. In questa direzione dovranno andare i decreti delegati in materia di lavoro.

Spero quindi vivamente che il Governo faccia tesoro della discussione che ci sarà in quest'Aula in relazione al disegno di legge delega, che ascolti con attenzione e, in seguito, analizzi i Resoconti stenografici circa quanto suggerito dalle opposizioni, dalle voci fuori dal coro, dal momento che, a giudicare da come sono andati i lavori in Commissione, gli emendamenti presentati in Aula probabilmente non verranno accolti.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, la flessibilità è una cosa. Dato il tema che stiamo affrontando, qui siamo in mobilità. Ha utilizzato circa 26 minuti.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Quindi, quanto meno che il Governo prenda atto delle ragioni enunciate dai parlamentari in favore degli emendamenti presentati, oltre a far tesoro di quanto suggerito in questi e nei prossimi giorni anche dalle parti sociali in modo da ridare al Parlamento decreti delegati fattivi, risolutivi per il bene del Paese e dei lavoratori.

Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Cuomo e Barozzino)*.

PRESIDENTE. Colleghi, mi auguro che nel prosieguo vengano rispettati dai senatori i tempi a disposizione, perché togliere la parola è veramente spiacevole.

Venti minuti credo siano sufficienti, ventisette sono un po' eccessivi.

È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, permettetemi di iniziare con una postilla: considerati i *rumors,* consiglio di non provare assolutamente ad imporre la fiducia su

questo disegno delega e a fermare il dibattito parlamentare, perché sarebbe un atto di imperio gravissimo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'ennesimo atto di imperio gravissimo di questo Governo!

Il 7 agosto scorso è caduto anche l'ultimo velo quando il presidente della BCE, Mario Draghi, ha chiaramente dichiarato: è probabilmente giunto il tempo di iniziare a condividere la sovranità a livello europeo anche per quanto riguarda le riforme strutturali. Le parole di Mario Draghi hanno sancito: se alcuni Paesi non sono in grado di accontentare la BCE dovranno conseguentemente cedere sovranità.

Cosa, peraltro, auspicata qualche giorno prima da Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano di De Benedetti «la Repubblica» in cui scriveva: «Dirò un'amara verità (...): forse l'Italia dovrebbe sottoporsi al controllo della *troika* internazionale formata dalla Commissione di Bruxelles, dalla BCE e dal Fondo monetario internazionale».

Signori, il sistema ha deciso già per tutti: dobbiamo far decidere il destino del nostro popolo al sistema monetario germanico-europeo. Questo è il messaggio forte e chiaro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Renzi vuole evitare il fallimento nazionale? Teme la *troika*? Diciamolo pure chiaramente: la *troika* in Italia c'è già.

Con il 44,2 per cento dei giovani non ha lavoro, con il debito italiano è arrivato al 135,6 per cento del PIL (ricordo che l'Argentina quando fallì aveva raggiunto il 127 per cento), con la situazione di deflazione che rende completamente inutili austerità e surplus di bilancio, con la perdita di 1.000 posti di lavoro ogni giorno, la *troika* in Italia c'è già!

Con gli altissimi aumenti per i cittadini già da questo mese su gas ed energia, considerato che la Cassa depositi e prestiti Spa ha ceduto per due miliardi di euro ai cinesi della State grid corporation of China il 35 per cento del capitale sociale di Cdp Reti Spa con al suo interno Rete gas, Terna e Snam, la *troika* in Italia c'è già!

Con il maggior carico per i cittadini di 875 euro l'anno di tasse occulte, oltre ai gravami di TARI, TASI, addizionali IRPEF, accise, bolli, passaporti eccetera e il debito pubblico che ammonta a 2.168,4 miliardi, stabilendo il *record* che quando al mondo viene un bambino nasce già con un debito di 36.225 euro, la *troika* in Italia c'è già!

Con il più grande debitore in Italia è lo Stato, che deve ancora dare alle imprese 35 miliardi di euro, la *troika* in Italia c'è già!

Questo Paese lo avete amministrato così e ora non sapete più come uscirne.

Padoan due giorni fa ha dichiarato che le manovre di aggiustamento sono più difficili di quello che si pensava, il che significa che arriveranno altre lacrime e sangue. Ettore Petrolini ironicamente diceva: «I soldi bisogna prenderli ai poveri: non ne hanno tanti, ma sono in molti». E il Governo, per risanare il Paese sta adottando questa linea.

Signori, è inutile farci illusioni. Il nostro Paese, con le vostre scelte, soprattutto con questa delega lavoro, non si risolleverà. La crisi è strutturale e di sistema. Siamo nel mercato globale. Nessuno mai avrà la convenienza a farci fallire, ma tutto l'interesse a dettare le regole. Siamo ostaggi della finanza internazionale, che ci terrà sempre sulla corda per succhiarci il sangue lentamente. Nessuno investirà più in Italia, dove i costi di produzione e le tasse sono troppo elevati.

Ministro Poletti, posso avere la sua attenzione? *(Commenti delle senatrici Taverna e Catalfo all'indirizzo del ministro Poletti che sta parlando con il senatore Ichino. Richiami del Presidente)*. Ministro Poletti, grazie mille per l'attenzione. Il senatore Ichino avrà magari modo di fare anche lui il suo intervento.

Dicevo che i costi di produzione e le tasse sono troppo elevati, la politica ingrassa e la giustizia langue. Più volte il ministro Poletti che è qui presente - e lo ringrazio - ha detto che per decreto non si creano posti di lavoro e questa delega non ha il potere di dare lavoro a milioni di disoccupati. Ma, attenzione, è possibile il contrario: con questa legge i posti di lavoro e i diritti si potranno cancellare.

In questi giorni lo statista Renzi, nel lessico che ormai lo contraddistingue, ha detto ai suoi: «Li fregherò tutti, uno a uno». Ecco, questa è la linea politica, ma, attenzione, il concetto si può anche allargare a Berlusconi, a Napolitano e a Draghi. Quindi state in campana: vi fregherà tutti, uno a uno.

Scusate, ma mi resta difficile mettere in bocca questo concetto a un Calamandrei o a un Einaudi. Qui si parla di delega lavoro, ma - se permettete - io a gente con questi concetti e questi principi non delego nemmeno la possibilità di scrivermi un biglietto di auguri per Natale.

Ma questa delega lavoro in bianco e a costo zero servirà veramente alla crescita? E mi soffermo soprattutto sull'articolo 4 che, secondo me, è quanto di peggio si poteva architettare. Ad esempio, alla lettera *c)*, troviamo il demansionamento: la delega prevede l'attribuzione al Governo di rivedere la disciplina delle mansioni. Peccato che questa possibilità sia già a disposizione dell'imprenditore; sì, perché, per giurisprudenza consolidata, l'imprenditore può modificare al ribasso l'inquadramento del dipendente, quando questa soluzione sia l'unica alternativa al licenziamento, cioè, in quei processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, menzionati dalla delega. Quello che la delega vuole invece è fare evidentemente tutt'altro, cioè legittimare il riposizionamento arbitrario (e magari ritorsivo) verso il basso del dipendente in azienda, in base alle mutevoli e volubili determinazioni dell'imprenditore, in violazione di un principio di civiltà fondamentale, quello cioè ad essere assegnato alle mansioni per le quali si è stati assunti, ovvero a quelle superiori acquisite con il lavoro. Per fare un esempio (lo dico magari per chi è fuori e non ha chiaro il concetto): tu, lavoratore, sei stato assunto come operaio specializzato, hai anni di lavoro alle spalle ed esperienza, ma oggi vieni messo a fare l'usciere con la retribuzione da usciere e non ti potrai più opporre. La decisione sarà unicamente imposta dall'azienda; se non accetterai di diminuire la tua professionalità, licenziarti sarà legittimo per norma.

Altro punto, all'articolo 4, lettera *d)*: avete introdotto il controllo del lavoratore a distanza. In pratica il Grande fratello ci guarda, o meglio, ci controlla. La formulazione attuale dello Statuto dei lavoratori vieta l'uso di ogni impianto che consenta un controllo a distanza del lavoro dei dipendenti, perché il lavoro non diventi un'attività spersonalizzante e per salvaguardare intuibili esigenze del rispetto della dignità e della riservatezza della persona, così com'è stato ribadito dallo stesso Garante della *privacy*. Anche oggi, tuttavia, la norma consente di introdurre controlli da remoto nell'ipotesi in cui vi siano specifiche esigenze organizzative, a condizione che la sussistenza delle stesse trovi conferme in accordi sindacali. Questo sistema bilanciato di tutele che funziona da più di quarant'anni, nel rispetto delle esigenze di imprese e di lavoratori, oggi inspiegabilmente è diventato, nell'ottica del Governo, obsoleto e da superare con urgenza, senza alcuna verifica di opportunità da parte di soggetti terzi indipendenti.

Volete controllare minuto per minuto i lavoratori, disinteressandovi della dignità della condizione lavorativa, al punto da essere retrocessa a condizioni paragonabili a quelle vigenti in periodi di patronato ottocentesco. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Poi, stranamente, veniamo a sapere che in questo periodo la BCE tratta per installare nella stamperia romana di Banca d'Italia 200 telecamere ad altissima definizione. Ma guarda un po'... E Renzi cosa fa? Come al solito, sulla stessa linea d'onda dell'Unione europea contro cui dice di volersi battere, omaggia di questo *cadeau* la BCE e tenta di estendere a qualunque azienda l'occhio del Grande fratello.

Sempre all'articolo 4, comma *b)*, introduce l'ormai famoso contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti. Detto così, può voler dire di tutto e di più, ma non rassicura di certo i lavoratori.

E, ciliegina sulla torta, tutto questo dibattito mediatico - e ribadisco mediatico, perché in Commissione abbiamo sentito parlare di articolo 18 nella penultima seduta - che si svolge su quel che resta dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, visto che lo smantellamento iniziò due anni fa con il Governo Monti-Fornero-Napolitano-Draghi.

Ma perché tutto questo frastuono politico e soprattutto mediatico sul reintegro del lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa? E perché sembra che questo sia di grave impaccio alla ripresa economica del Paese? Il lavoro si rilancia dando al datore di lavoro la libertà di licenziare? Ma l'articolo 18 non si applica per il 94,8 per cento delle imprese! Il tessuto economico sociale italiano infatti si basa sulla piccola e media impresa. Dov'è quindi il problema?

Lo stimato cittadino Eduardo Quercia mi ha inviato la seguente riflessione, che ho piacere di leggere.

Egli scrive: «Qui non si discute sulla legittimità o meno del licenziamento che, se legittimo, può essere anche ora legittimamente intimato. Si discute sulla necessità che l'imprenditore sia esentato da questo impaccio e possa liberarsi del lavoratore anche senza una giusta causa o un giustificato motivo, semplicemente pagando. Fino agli anni Sessanta, e precisamente fino all'accordo interconfederale del 1966 che spianò la strada allo Statuto dei lavoratori era consolidato nel diritto del lavoro l'inquadramento del contratto di lavoro subordinato nella categoria delle locazioni. A fianco della locazione delle cose, c'era la locazione della forza lavoro. Oggi, in sintesi, si vorrebbe tornare alla locazione». È aberrante! Egli continua: «Allo stesso modo in cui, quando recedo da un contratto di locazione di un appartamento prima della scadenza pattuita devo pagare le mensilità mancanti fino a tale data».

Ecco, il cuore del problema si risolve in questo interrogativo, signori: la messa a disposizione delle proprie energie lavorative è totalmente assimilabile alla categoria dei fattori produttivi a disposizione dell'imprenditore? Il lavoro, insomma, è una merce al pari delle altre?

Mentre lo sto dicendo ho i brividi, perché è terribile. Leggo la Costituzione della Repubblica italiana e trovo l'articolo 1, in cui si afferma che «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», l'articolo 4, secondo cui «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro», e l'articolo 41, in cui si dice che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la libertà e la dignità umana. Basterebbe questo breve passaggio scolpito nel cuore per avere tutto chiaro dentro di noi! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*.

È scritto quindi nella Carta: il lavoro non può essere merce pari alle altre. Stiamo arrivando alla mercificazione della dignità umana con il consueto sistema di far passare il tutto come un'oggettiva necessità, anzi come una forma di equiparazione in difetto rispetto alla massa, cioè anziché alzare l'asticella del diritto, l'abbassiamo.

Insomma: tutti uguali nella precarietà!

È evidentemente falso, e anche questa volta fuorviante, l'obiettivo dichiarato dal Governo. Oggi come oggi la possibilità di acquisire dipendenti a tempo determinato è consentita praticamente senza limiti, a cosa serve quindi autorizzare la rimozione dell'articolo 18? Ancora una volta, non certamente allo scopo che voi dichiarate.

In realtà, le cause del declino produttivo nazionale sono ben altre e dipendono da altri fattori: fattori esterni, come la globalizzazione, *in primis*, e fattori interni, come la corruzione, l'assenza di investimenti in nuovi prodotti e tecnologia.

Mi sembra chiaro che tutto questo dire sull'articolo 18 ha una valenza solo ideologica e va nel senso di abbattere tutti gli ostacoli di resistenza all'idea di una precarizzazione totale, non solo del lavoro, ma anche dell'intera esistenza, in cui la cittadinanza deve lasciare spazio al mero consumo, unico strumento consentito di risarcimento individuale rispetto alla totale esclusione da ogni forma reale di democrazia. Più che togliere tutele, andrebbero risolti i nodi della sovrapproduzione normativa, del moltiplicarsi delle forme contrattuali, dei problemi connessi al processo del lavoro, dell'eccessivo costo del lavoro a causa del cuneo fiscale: sono, infatti, questi gli elementi che più di altri fungono da deterrente alle assunzioni per le aziende. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il lavoro non si crea premendo l'acceleratore sulla precarizzazione, come avete già fatto col decreto Poletti di maggio, in cui il lavoro si è ulteriormente svilito, togliendo anche la causale ai contratti a tempo determinato.

La posizione di questo Governo delle larghissime intese è chiara: precarizzazione, abbattimento dei diritti acquisiti, svendita dei gioielli di famiglia e il sogno dell'uomo solo al comando. Che poi era il sogno di Berlusconi; ma attenzione, dov'è la differenza? La differenza è che se togli i microfoni e le telecamere a Renzi sparisce nel nulla. Berlusconi le ha di suo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ecco, quindi, capiti i messaggi in codice di Scalfari e di De Benedetti al giovane rampante: o porti a casa il risultato o sei il nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In Commissione lavoro in questi giorni abbiamo assistito all'ennesima prevaricazione del Governo:

avete preteso una delega in bianco. Una delega in bianco che non lascia spazio e parola al contraddittorio. Per questo noi dell'opposizione siamo usciti dall'Aula, per non darvi nemmeno l'alibi di dire che il tutto è stato condiviso.

Se il Governo Renzi-Sacconi ha un progetto ben preciso, il luogo della discussione devono essere le Aule parlamentari, e la volontà politica deve essere dettata dai parlamentari e non da due o tre soggetti che, in aule segrete, decidono per tutti, determinando il destino di milioni di cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*.

In Commissione si sono visti parlamentari del PD (che dovrebbero far parte della maggioranza e quindi del Governo) con occhi bassi e facce da funerale, e nello stesso tempo festeggiare e gioire il presidente di Commissione Sacconi, del Nuovo Centrodestra, che non meno dello scorso novembre 2013 dichiarava: «Renzi è un *avatar*, e il Nuovo Centrodestra di Alfano nasce proprio con lo scopo di evitare la sua vittoria, che sarebbe un disastro». Sarei curiosa di capire le dinamiche che hanno ribaltato la frittata fino a questo punto, ma per far ciò dovremmo leggere il patto segreto tra Renzi e Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Movimento 5 Stelle in questo anno e mezzo ha presentato proposte concrete per rimettere in moto il Paese: abbiamo proposto di abolire l'IRAP per le piccole e medie imprese, di non aumentare l'IVA (che tra poco ci arriverà sul groppone anche al 23 per cento, probabilmente), di introdurre il reddito di cittadinanza. Abbiamo proposto di tagliare veramente i costi della politica e le pensioni d'oro, per rilanciare il lavoro e difendere la piccola e media impresa. Tutte proposte bocciate! Avete bocciato persino quelle di aumentare le tassazioni per le concessionarie del gioco d'azzardo, ben conosciute da politici di PD e Forza Italia in pieno conflitto d'interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto una seria legge anticorruzione da quando siamo entrati in queste Aule e da questa potremmo recuperare 10 miliardi di euro l'anno. Ma niente, tutto bloccato da Renzi e dal patto del Nazareno.

Le vostre politiche, signori, sono fallimentari, come quelle per il lavoro ai giovani. I numeri della Youth guarantee sono avvilenti: a fronte di 635.000 giovani disoccupati, meno di 100.000 si sono iscritti al Piano, ma i posti di lavoro disponibili sono pochissimi. Non c'è lavoro, abbiamo messo in fila ragazzi davanti ad una porta chiusa. Questo è il problema! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oggi, ogni giorno chiudono cinquanta imprese. Le più grandi aziende italiane, grazie alle vostre leggi, oggi o scappano o chiudono i battenti. Ma una resiste in Italia: la più grande azienda italiana fattura 180 miliardi di euro, ma è illegale. È la mafia! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La mafia spa con i suoi tentacoli, chiamati 'ndrangheta, camorra, cosa nostra. E questo Governo che cosa ha fatto? Ha ridotto le pene per lo scambio elettorale politico-mafioso e creato una legge che non è applicabile. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Mirabelli)*.

Noi del Movimento 5 Stelle denunciammo questo scempio ad aprile, quando il Partito Democratico distrusse la buona legge varata da questo Senato, sacrificandola sull'altare del patto del Nazareno. *(Commenti della senatrice Puppato)*.

La mafia così non si debella, ma si rafforza, spostandosi verso appalti miliardari come il MOSE, l'Expo e la TAV. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In questa delega lavoro in bianco si abbassano le tutele ai lavoratori, ma lasciamo che la mafia prosperi davanti ai nostri occhi. E basterebbe una minima parte del giro miliardario mafioso maledetto per istituire un reddito di cittadinanza per i più deboli. La garanzia del reddito ai cittadini servirebbe per liberare milioni di persone da un sistema clientelare, che vede nel politico di turno il ricattatore principale, che in compenso chiede fedeltà a testa bassa e bocca chiusa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il nostro Paese oscilla tristemente fra le pretese di condannati e improvvisati salvatori della Patria sostenuti dai loro cortigiani. Renzi è riuscito là dove non sono riusciti Berlusconi e Monti, usando un bacino elettorale di sinistra per far politiche della destra e per questo invito tutti voi a votare con coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non sono gli *spot* e i *tweet* che tireranno su le sorti di un Paese, ma un *mix* di scelte mirate, fatte da

persone dalle mani pulite e non ricattabili, persone che non debbono dare giustificazioni al potente di turno e che rispettino esclusivamente un unico referente: i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

So che non ci siete abituati e che la cosa vi crea scompiglio - e chiudo, Presidente - ma per la prima volta nella storia sono entrate qui dentro persone normali, che sanno di che cosa parlano quando dicono di subire le politiche da voi imposte da sempre. Qui tra voi oggi ci sono piccolissimi imprenditori e qualcuno sa anche che cosa significa essere sull'orlo del fallimento; ci sono operai, ci sono disoccupati, raccoglitori di patate, camerieri ai piani, medici, ingegneri, maestre di sostegno, avvocati, architetti, orientatori del lavoro e camionisti e tutti senza dover rendere conto a nessuno delle loro scelte, se non ai cittadini e alla propria coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La differenza è tutta qua. Ci spiace, ma non annoveriamo tra di noi burocrati e politici di lungo corso, ma so che sarà difficile per voi comprendere.

Bene, cittadini fuori; vi aspettiamo in piazza! *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, ministro Poletti, qui dentro ci sono anche - pochi, magari - piccoli imprenditori, come me, che quest'anno festeggio venticinque anni di attività. E pensare che ho accantonato sempre il TFR. *(Commenti della senatrice Paglini)*. Mi pare che prima ti ho lasciato parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, prima lei ha parlato e nessuno l'ha interrotta: deve garantire alla collega Puppato la stessa possibilità.

AIROLA *(M5S)*. Anche la senatrice Puppato prima ha parlato!

PUPPATO *(PD)*. Il problema è che stiamo ascoltando interventi che, in alcuni casi, non sono partigiani (la partigianeria non solo la conosco, ma la apprezzo), ma faziosi, sono atti di condanna preventiva e pregiudiziale. Tuttavia, proprio il fatto che si scateni un'opposizione così dura ad un atto come quello che stiamo cercando di mettere in campo (il cosiddetto *jobs act*), attraverso un dibattito che, al contrario, vuole portare miglioramenti alla delega del Governo, mi fa pensare che siamo sulla strada giusta.

Racconto la mia breve storia, tanto siamo rimasti abbastanza in pochi in quest'Aula. Come dicevo poco fa, ho alle spalle piccola impresa per venticinque anni, accantonando sempre il TFR, ministro Poletti, senza mai vedere un dipendente sbattere la porta e uscire dalla mia piccola realtà, nonostante non trovasse applicazione l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tutti si sono sentiti assolutamente garantiti. Che cosa vuol dire questo? Di certo non vuol dire che tutti gli imprenditori sono uguali, ma non vuol dire neppure che tutti i dipendenti sono alla stessa stregua. Se infatti così non fosse, quando qualche anno fa ho pagato 36 mesi di contribuzione - pari allora a 48.000 euro - per una persona che ha lavorato con me un mese soltanto, se solo avessi pensato che tutti i dipendenti erano così, forse non avrei potuto mantenere in piedi la mia impresa.

Tutto questo vuol dire che dobbiamo smetterla di pensare che gli steccati garantiscano qualcuno o qualcosa. Forse è vero che in questo momento siamo chiamati tutti, imprese, politici, amministratori locali, lavoratori dipendenti, ad una migliore e maggiore responsabilità. Chi afferma, vedendo una sola faccia del prisma, che la discussione accesa per questo *jobs act* è sterile, polemica (ho anche sentito parlare di sfascio), non ha colto che quello che stiamo incardinando ora, signor Ministro, è proprio una rivoluzione ed è proprio per questo che fa paura. Si pensi che poc'anzi abbiamo sentito fare gli elogi di De Benedetti e di Scalfari, gli stessi che qualche mese fa erano citati come le *lobby* pesanti dietro al Governo Renzi. Dunque, appena si muove qualcosa nell'ambito di ciò che è stato da sempre fisso e sedimentato, improvvisamente arrivano gli attacchi da ogni parte.

Noi, invece, siamo convinti che quello che stiamo facendo è una cosa buona, profonda, dovuta e anche doverosa. Quanto a questo basta leggere la numerosità dei disegni di legge che la delega di fatto va ad assorbire o cancella, che dir si voglia, come si evince dalle prime pagine del disegno di legge in esame.

Tali proposte sono sottoscritte praticamente da tutto l'arco parlamentare ed è sufficiente fare attenzione alla loro numerosità per capire il caos che viviamo nel mercato del lavoro e anche in parte nel *welfare* italiani, che ha progressivamente visto diminuire le proprie risorse. Come ogni grande sconvolgimento, forse anche solo rendere ordinato ciò che non lo è, rendere chiaro, trasparente ed efficiente ciò che non lo è, obiettivamente rappresenta un impegno gravoso ed è quello che vogliamo assumerci come attivi propulsori della migliore soluzione possibile. Noi vogliamo che il *jobs act* approvato da quest'Aula sia davvero il migliore possibile, a prescindere dalle barriere ideologiche. A mio avviso, il dibattito ha già prodotto una parte dei suoi effetti: la delega al Governo è più completa e puntuale, entra nel merito, suggerisce buone ragioni senza scendere a patti con l'una o con l'altra parte.

Fuori abbiamo due Italie: la prima è quella fossilizzata, immobile, in cui si contrappongono imprese contro lavoratori e lavoratori contro imprese, come se fossimo ancora nell'Ottocento e non nel mondo evoluto; l'altra, invece, è costituita da un mondo che non ha alcuna certezza; che è fatto di precarietà e anche di soprusi quotidiani, che manca di dignità. Ebbene, nel silenzio di tutti - o di quasi tutti - questa realtà, queste due Italie hanno vissuto contemporaneamente sulla stessa faccia del nostro Paese: solo diritti o quasi da una parte e solo doveri o quasi dall'altra. Credo sia giunto il momento di dire basta.

Un esempio per tutti lo troviamo nella numerosità delle tipologie contrattuali. Mi veniva da sorridere poc'anzi mentre leggevo l'articolo 4, lettera *a)*, del disegno di legge in esame, in cui si stabilisce che il Governo dovrà individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti. Dentro di me mi sono chiesta quante fossero, visto che dobbiamo ancora individuarle e analizzarle; forse non sono neanche quelle 44 o 48 di cui si parla sui giornali oggi. Si tratta di una specie di torre di Babele del lavoro che produce il massimo della diseguaglianza sociale. Questa non è un'analisi fatta da me o dal Partito Democratico, ma dalla Commissione europea per il *welfare,* che ha fotografato come l'Italia sia il Paese in cui negli ultimi 10 anni, più che in tutto il resto dell'Europa (sto parlando dell'Europa a 44, non di quella a 28) è cresciuta la disuguaglianza. Siamo cioè il Paese che è riuscito più di tutti gli altri a creare diseguaglianza e profonda ingiustizia. Pensate che l'altro giorno leggevo che neanche nella malattia si è uguali in Italia: da un lato c'è chi ha la fortuna di lavorare nell'ambito della pubblica amministrazione ed ha diritto fino a 36 mesi per potersi curare adeguatamente se ha contratto purtroppo una grave malattia; dall'altra parte ci sono lavoratori che non hanno la stessa fortuna, che fanno parte dei parasubordinati (che è anche un brutto nome, perché sembrano una categoria indiana che non ha pieni diritti di cittadinanza), i quali hanno diritto solo a 20 giorni per le cure. Gli altri hanno sei mesi. Dunque si va da venti giorni a trentasei mesi, per i permessi per malattia in questo Paese?

Forse a voi non è mai capitato, ma a me, come sindaco, è capitato spesso di ricevere familiari di ammalati che, dopo sei mesi, venivano a spiegarmi che i loro familiari non erano morti, ma che avevano ricevuto la lettera di licenziamento. Questo non lo auguro a nessuno, perché il peggior danno che si può ricevere, dopo 20 o 25 anni di lavoro in azienda è sapere che l'INPS non rimborsa più l'azienda e che quindi quest'ultima, semplicemente, cancella il numero. Anche questa è una questione che dobbiamo porci. Non possiamo pensare di essere il Paese dove accade tutto e il contrario di tutto e noi stiamo solo a difendere qualcosa che potrebbe accadere allo 0,01 per cento dei casi. Non mi interessa più quello 0,01 per cento, mi interessa l'altro 99,99 per cento, che in questo momento non considera più l'Italia un Paese in cui vivere, lavorare o fare impresa.

Ecco perché, signor Ministro, ampliare, estendere e rendere universali le garanzie del *welfare* restituisce e deve restituire dignità e serenità a lavoratori e imprese. Occorre stabilire con certezza dove finisce l'azione del privato e dove continua l'azione del pubblico, far comprendere con chiarezza i rapporti, i limiti, i rischi e le esposizioni economiche per l'uno o l'altro: questo vuol dire, oggi, stendere un corretto contratto con gli italiani.

Il tema del salario minimo è un' altra sfida che mi piace particolarmente vedere inserita nella delega del Governo e che non è facile. Si entra con i piedi nel piatto, signor Ministro: è chiaro e non è un caso che in Germania la CDU e la SPD siano rimasti due mesi a discutere di questo, perché le implicazioni sono enormi. E noi non abbiamo neanche il loro mercato del lavoro, che era di piena occupazione. Noi abbiamo un mercato in cui c'è carenza di occupazione. Quindi, il rischio è maggiormente elevato, ma a

noi piacciono le sfide e in questo momento le vogliamo cogliere tutte. C'è poi la delega al Governo, relativa alle politiche attive e ai servizi. Non so, presidente Calderoli, forse lei, che come me è appassionato di federalismo, si renderà conto che qui abbiamo messo... *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Qualcuno vuole andare a casa prima? C'è questa volontà? State tranquilli, colleghi, per cortesia: lasciate esprimere la senatrice Puppato. *(Commenti del senatore Candiani)*.

PUPPATO *(PD)*. Anche i suoi sono un po' faziosi. Li conosco bene, me lo lasci dire.

PRESIDENTE. Però devo dire che sono attenti e ascoltano. Temevo che non la ascoltasse nessuno e invece c'è qualcuno che ascolta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PUPPATO *(PD)*. Invece ascoltano e questo è il bello!

Signor Presidente, voglio evidenziare un punto, che non ha notato nessuno, perché magari nessuno se ne è accorto, contenuto nell'articolo 2 del *jobs act*, recante delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive. In tale articolo si dice che non solo si rafforza il monitoraggio delle politiche attive con il sostegno al reddito della persona, inoccupata o disoccupata, con misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, ma alla lettera *t)* del comma 2 si attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Abbiamo sempre conosciuto i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS). Con questa norma abbiamo inserito anche i livelli essenziali di prestazione lavorativa. Ciò vuol dire che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale - nessuna Regione esclusa: d'accordo? - le stesse medesime politiche attive per il lavoro. Cominciamo a parlare una lingua conosciuta nel Titolo V della Costituzione, recentemente modificato, in cui il Governo assume una delega in caso di carenza delle Regioni inadempienti.

Inoltre a me piace pensare, così come hanno fatto le organizzazioni sindacali, che le aperture del Governo relativamente all'inserimento dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle imprese, alla rappresentanza unica dei lavoratori, al reddito minimo orario dei lavoratori, siano garanzie più importanti di ogni altra tutela ad oggi presente nel mercato del lavoro. Sono dell'idea, ad esempio, che se riusciamo ad inserire in questo *jobs act* un contratto a tempo indeterminato più favorevole, ad esempio perché incentivato rispetto ad altri contratti, avremmo davvero contemperato le esigenze di tutti sono dell'avviso che, nel momento in cui avremo inserito i dipendenti nel consiglio d'amministrazione delle medie e grandi imprese, avremo dato la tutela più importante che si possa dare ad un lavoratore, ovvero quella di sapere quanto la sua impresa sta investendo su di lui e quanto crede nel territorio in cui si trova, potendo contribuire affinché l'impresa possa continuare a produrre in maniera positiva.

E allora, signor Ministro, penso che quanto avvenuto nel corso del dibattito in Commissione, nella direzione del Partito Democratico e nel dibattito che stiamo svolgendo qui oggi, nella richiesta di ciascuno di noi che questa delega riesca ad attivare politiche per il lavoro per rendere questo Paese sempre più attrattivo non solo per le imprese straniere, ma anche per quelle italiane che hanno voglia di investire e di continuare a credere nel proprio Paese, sia esattamente quello che dovevamo fare e quello che stiamo facendo. E vi ringrazio di questo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sul grave incidente verificatosi nella stazione di Pietrarsa (NA)

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, le do eccezionalmente la parola per un intervento che non riguarda l'argomento all'ordine del giorno.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, il mio intervento non riguarda la materia in esame, anche se

parliamo purtroppo di una morte sul lavoro.

Ieri due operai sono rimasti feriti e uno di loro purtroppo è rimasto ucciso dal crollo di un solaio mentre erano al lavoro per il consolidamento di una palazzina nella stazione delle Ferrovie dello Stato di Pietrarsa, tra Portici, Napoli e San Giorgio.

Ancora oggi purtroppo si muore sul lavoro, presumibilmente per la mancata adozione di misure di sicurezza, laddove nessuna misura, né sull'appalto né sul subappalto, prevede il ribasso sugli oneri connessi alle misure di sicurezza.

Parlo anche a nome del senatore Puglia, di tanti parlamentari campani, ma credo di interpretare il sentimento dell'intera Assemblea nell'esprimere il cordoglio dovuto all'operaio morto ed alla sua famiglia, ma soprattutto nell'impegno anche in tema di tutela e di misure di sicurezza sul lavoro che dobbiamo al Paese e a tanti lavoratori che purtroppo ogni qualvolta parliamo di queste tragedie dimentichiamo. Facciamo in modo tutti insieme di parlare non solo di lavoro, ma anche di tutela e di sicurezza per quei lavoratori esposti che spesso, purtroppo, ci rimettono la vita per portare a casa un salario.

A queste persone non solo va il nostro cordoglio, ma credo di interpretare il sentimento di tutti i Gruppi parlamentari, al di là delle differenti posizioni, nel dire che andrà tutto il nostro impegno.

Ringrazio quindi lei, signor Presidente, per la sensibilità dimostrata nel concedermi la parola per questo breve intervento, e chiedo al Ministro che queste tragedie possano divenire sempre più lontane dai nostri ricordi e dai nostri pensieri e che i controlli possano avvenire sempre e comunque, non soltanto quando ci troviamo a piangere i nostri operai morti per queste immani tragedie.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce al cordoglio e formula gli auguri per una pronta guarigione agli operai feriti.

Ritengo giusto invitare l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio, perché non esistono i morti e i caduti di serie A e di serie B. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

Facciamo tesoro dell'impegno che ci siamo assunti sul tema della sicurezza sul lavoro.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409 (ore 17,59)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatrici e senatori, credo che le parole del senatore Cuomo agiscano come una frusta sulle nostre coscienze. Spero che il livello qualitativo della produzione legislativa tenga conto di queste morti e che anche il minuto di raccoglimento non sia soltanto la testimonianza formale per una delle tragedie irrisolte che fanno parte di un fenomeno che rivela percentuali che ancora sono raccapriccianti per un Paese civile. Spero che il legislatore, il Parlamento ed il Governo, siano indotti a compiere ogni necessario sforzo nella giusta direzione.

La direzione da imboccare, me ne rendo conto, è estremamente complessa, forse persino difficile da individuare.

In queste settimane, negli ultimi giorni in particolare, abbiamo dovuto registrare indicatori economici che sembrano un vero e proprio bollettino di guerra. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e i numeri che emergono definiscono in modo complessivo un quadro macroeconomico a dir poco disastroso. Sempre ieri, dopo tanti altri autorevoli analisti, il rapporto del CNEL ci ha confermato che nei prossimi tre mesi il PIL continuerà a scendere. La disoccupazione giovanile segna un nuovo *record* avendo raggiunto il traguardo del 44,4 per cento e i consumi calano. La situazione del nostro Paese è tanto più preoccupante quanto più l'Europa mostra invece segni di stabilizzazione economica e, conseguentemente, sociale. Basta un dato su tutti: la

disoccupazione in Italia è doppia rispetto alla Germania. La conseguenza di tutto questo si traduce in imprese che continuano a chiudere e in lavoratori autonomi che sono allo stremo e non solo loro. In questo quadro si inserisce la nostra discussione sulla riforma del lavoro.

Signor Ministro, abbiamo apprezzato lo sforzo, lo seguiamo, però sappiamo che una riforma quanto più è richiesta dal Paese tanto più impone un atteggiamento di serietà e terzietà di valutazione nell'individuazione delle soluzioni, che non possono impantanare né il dibattito né le soluzioni dentro contese che sviliscono il dibattito stesso e marginalizzano le vere gravi criticità.

È una riforma indifferibile che però potrà essere buona, utile e giusta soltanto ad una condizione, ovvero se saprà liberare il mercato del lavoro da oneri che sono diventati ossessivi e da vincoli che sono assolutamente da considerarsi una zavorra. Certo, tra questi c'è anche l'articolo 18 che, nonostante le revisioni apportate pochi mesi fa dall'ex ministro Fornero, non risponde più alle esigenze né delle imprese né dei lavoratori. Non ci sarebbe stato tanto da discutere su questo visto che è talmente chiaro che licenziare per motivi economici e disciplinari, che ovviamente nulla hanno a che fare con quelli discriminatori, di fronte ai quali è persino ovvia la reintegra, non è certo lo sport preferito dei datori di lavoro, che preferirebbero assumere anziché licenziare perché questo significherebbe che l'azienda è florida, robusta, che cresce sana e produce.

L'articolo 18 rischia di trasformarsi in un'arma di distrazione di massa - speriamo non di distruzione di massa - su cui innestare estenuanti e sterili discussioni, su cui imbastire la trama dei soliti annunci e sui quali consumare la resa dei conti interni al partito del Presidente del Consiglio. Dimostrazione ne é l'epilogo che a breve rischia di avere questa legge delega sul lavoro che è presentata dal Governo e rispetto alla quale io vorrei auspicare che si allontani lo spettro di una richiesta di voto di fiducia che sarebbe un gesto di scadente qualità del lavoro e di assenza assoluta di rispetto per il Parlamento e per il Paese stesso. Starebbe per arrivare una sorta di mediocre compromesso: un compromesso al ribasso e non il frutto di una mediazione alta che punterebbe più a garantire, per quel che è possibile, l'unità di un partito che a consegnare agli italiani una riforma del lavoro veramente efficace.

I *rumor* che si susseguono in queste ore - le agenzie di stampa ci raccontano e il *gossip* fa il resto - parlano di un emendamento del Governo che dovrebbe riprendere i contenuti dell'ordine del giorno che è stato approvato ieri dalla direzione del Partito Democratico, con cui la minoranza interna ha preteso una sostanziale marcia indietro, ottenendo di mettere per iscritto, nella legge delega, l'impegno a ridurre le forme contrattuali e specificare meglio i casi di reintegro per licenziamenti discriminatori o di natura disciplina. Se tali *rumor* dovessero trovare conferma, saremmo di fronte ad un'ennesima riforma annunciata, ma non realizzata.

Non solo noi vogliamo sapere - ripeto: non solo noi - ma vuole saperlo l'Italia; vuole saperlo l'azienda; vogliono saperlo le famiglie; vogliono saperlo i lavoratori, i giovani e i disoccupati. Tutti vogliamo sapere se e quale reale riforma questo Governo vuole dare al Paese: se un fantasma di riforma, o un simulacro di riforma, oppure una riforma vera ed utile che rappresenti un punto di svolta ed uno *shock* positivo per rimettere in moto un sistema ingessato.

Noi vorremmo davvero che questa riforma passasse alla storia per aver dato impulso al PIL, per aver cancellato le diseguaglianze sociali e per aver garantito una migliore produzione nel nostro Paese, diventando esso stesso attrattivo di investimenti.

Eppure, l'annuncio di miracolose riforme che sono state oggetto di altri provvedimenti in quest'Aula ci lascia perplessi e dubbiosi. Ne abbiamo viste di altre: riforme che dovrebbero accreditarci in Europa, creare nuova occupazione, smobilitare l'economia e risollevare l'Italia. Sin qui, tutte queste riforme si sono tradotte in una sorta di montagna che ha partorito il topolino o - ancora peggio - in interventi finanche dannosi, che hanno finito o finiranno con il peggiorare la situazione economica e sociale del Paese e nell'aumentare vertiginosamente la pressione fiscale.

Tra le dichiarazioni di domenica scorsa in una trasmissione televisiva, in cui il Presidente del Consiglio aveva escluso qualsiasi possibilità di reintegro, e l'apertura a questa possibilità per i licenziamenti disciplinari, il passo è stato breve: anzi, direi brevissimo. Il Governo deve uscire da questa ambiguità.

La legge delega sul lavoro contiene o no un vero affrancamento dai lacci e lacciuoli che costringono il lavoro nello spazio angusto della precarietà? Questa riforma supera davvero l'articolo 18, puntando ad una innovazione che è soprattutto di tipo culturale? C'è in questa riforma un collegamento coerente del cosiddetto contratto a tutele crescenti con il cosiddetto decreto Poletti, che ha liberalizzato i contratti a tempo determinato, rendendoli una specie di periodo di prova per tre anni? *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, raccolgo il suo invito e mi avvio alla conclusione. Mi conceda altri tre minuti.

Non si può immaginare che un giovane assunto con un contratto a termine per un totale di tre anni, con cinque contratti che durano sei mesi ciascuno, alla fine della giostra sia costretto ad un nuovo rapporto di lavoro con le tutele crescenti. Occorre correggere questa anomalia. Occorre essere chiari, occorre essere onesti, occorre dire la verità. Ci vogliamo augurare che il dibattito (beninteso legittimo, democratico e che rispettiamo) interno ad un partito non condizioni questo provvedimento che non può restare strangolato da inestricabili nodi ideologici. Serve una forte spinta alla crescita, che finora, come dice lo stesso CNEL, non c'è. Bisogna accompagnare la riforma del lavoro a quella fiscale ed alla semplificazione burocratica. Anche la proposta di lasciare il TFR in busta paga è da analizzare con molta attenzione.

Sappiamo tutti, signor Presidente, illustri colleghi, che sono necessarie misure di stimolo all'economia che consentano di invertire il segno della dinamica del PIL che da troppi trimestri consecutivi è negativo. Ma le aziende - da quelle piccole e medie (che poi sono quelle che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana), fino alle grandi imprese - non dispongono di liquidità tali da poter far fronte ad una simile evenienza. L'accordo con l'ABI potrebbe nascondere insidie pericolosissime, che con il tempo diventerebbero un *boomerang*, senza contare che è vero che la cosiddetta liquidazione sarebbe destinata ad incentivare i consumi, ma di conseguenza sarebbe sottratta alla sua funzione primaria di integrare la misera pensione, consentendo agli italiani di affrontare con meno angosce le difficoltà della terza età.

Il problema centrale riteniamo sia il costo del lavoro, al quale va affiancato lo sforzo per un abbattimento della pressione fiscale e dei tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Per questo motivo, riconfermiamo tutto il nostro impegno, fortemente convinti che riforme serie impongano atteggiamenti di grande responsabilità. Se davvero la maggioranza non è stretta nei pregiudizi ideologici ed è motivata solo da battaglie interne, lo dimostri: prenda coraggio e dia in Parlamento, in quest'Aula, la dimostrazione di voler fare una vera riforma del lavoro, efficace e moderna. Noi, signor Ministro, con la consueta responsabilità e senza pregiudizi, confermiamo la nostra disponibilità a portare un contributo concreto e onesto. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono pochi, senza finalità ostruzionistica. Essi perseguono l'obiettivo di concorrere per cercare di consegnare al Paese un buon provvedimento. In tal senso e con queste basi ci saremo, con umiltà e tenacia, perché stiamo con gli italiani: è con gli inganni che non ci stiamo né con i teatrini dell'ambiguità e degli annunzi vacui. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor ministro Poletti, per l'ennesima volta, questo sarebbe una specie di tiro al piccione: avete annunciato una riforma a marzo e ce la portate in Aula ad ottobre, ma non è un problema. Continuiamo a dire al suo Presidente: «Lascia perdere gli annunci e le scadenze. Di' le tre cose che ritieni importanti - Marchionne *docet* - ma falle. Dinne tre e falle; dopo pensiamo alle altre tre».

L'articolo 18 è una specie di tabù: se ne parla da tanti anni e si prova a mettervi mano, a toccarlo e a ritoccarlo, al punto che qua possiamo anche dire che non esiste e che è un falso problema. Come sempre, si iniziano percorsi con il piede sbagliato. I nostri vecchi nonni dicevano che, se si inizia ad abbottonare una camicia sbagliando bottone, anche se dopo si abbottonano tutti gli altri in maniera giusta, in realtà sono tutti sbagliati. Qui stiamo partendo con il piede sbagliato, ossia dalla domanda «come fare a licenziare?», mentre il problema è come fare ad assumere! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il problema del nostro Paese è che ha intrapreso una serie di percorsi, finendo per arrovellarsi su

se stesso.

Sulla legge Fornero, signor Ministro, lei mi dirà di non averne la responsabilità, perché al tempo si occupava di altro: la componente politica alla quale fa riferimento, però, è la stessa che qualche anno fa pensava di risolvere tutto portando avanti l'età pensionistica delle persone. La legge Fornero ha parzialmente sistemato in un momento storico il bilancio dello Stato, accatastando tutti i problemi nell'immediato futuro e oggi li abbiamo in mano.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,15)**

(*Segue* DIVINA). Tenere le persone sul posto di lavoro oltre l'accettabile è uno sgarbo. Se a una persona che entra in un posto di lavoro si spiegano quali sono le regole e quella persona vi presta la sua opera, poi non gli si può dire, quando pensa di aver maturato un diritto e ha fatto dei progetti di vita, che si è cambiato idea e che il suo progetto di vita può metterlo in un cassetto perché le regole sono altre e deve rimanere a lavorare. Male! Ma è ancora peggio - in un momento di estrema difficoltà, sia globale che particolare del nostro Paese - trattenere persone sul posto di lavoro perché significa non creare nuovi posti di lavoro, non creare *turnover*. E quindi la disoccupazione giovanile, preoccupante qualche anno fa, oggi è diventata non allarmante, ma insostenibile, catastrofica: un giovane su due è a casa. E cosa fa? È sulle spalle di una famiglia che tra l'altro non ha più la capacità che aveva pochi anni fa di mantenere le spese e i consumi. Ma le spese in questo caso aumentano ancora.

Quindi, mettiamo mano alla legge Fornero altrimenti non ne usciamo. E mi sembra sia un suggerimento velato, e neanche tanto, che la Lega vi sta dando da molto tempo, al punto che abbiamo dovuto oltrepassare voi, sordi nei confronti del problema, e sentire direttamente i cittadini italiani i quali hanno firmato (circa 700.000 firme, posso sbagliare, ma è un numero infinito di firme) per chiedere un *referendum* per mettere mano a questa falcidiante, disgraziatissima, sciaguratissima norma sul lavoro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Secondo punto: imprese in difficoltà. Le manteniamo ancor più sul crinale del fallimento e manteniamo le difficoltà stabilendo che devono guadagnare in base a presunzioni: *ergo* studi di settore. Questa è la prima cosa che si deve cancellare. Non si può dire a un'impresa che fa fatica, che boccheggia, che sopravvive di pagare ciò che non è in grado di pagare perché non produce. Lo studio di settore, infatti, si realizza sulla base del numero dei dipendenti - ma magari gli imprenditori non li vogliono mandare a casa perché non sono sciagurati e avvertono una responsabilità nei loro confronti - , la dimensione dell'impresa e l'ubicazione della stessa: fattori che non c'entrano niente con il reddito, ma in base ai quali si stabilisce un reddito presunto al quale non possono sfuggire. O mettete le mani agli studi di settore altrimenti una gran parte di imprese, oltre a quelle che hanno già fallito, sarà costretta a chiudere.

Avete un dato di riferimento del 2011. Il vecchio Governo ha provato a scorporare una parte di cespiti dal reddito tassandoli in modo diverso. Mi riferisco ai redditi da affitti immobiliari, che sono stati scorporati dal reddito complessivo dell'impresa o della persona fisica, tassandoli con la cosiddetta cedolare secca immobiliare. Una persona normale può pagare il 30 o il 40 per cento, e le imprese oltre. Si è stabilito che l'affitto immobiliare avesse le due aliquote del 19 e del 21 per cento in base al tipo di contratto. Apparentemente abbiamo rinunciato, in base al ragionamento del Governo, ad una fonte di entrata. Peccato che l'anno successivo, messa sul banco di prova, la cedolare secca sugli affitti immobiliari ha reso esattamente come l'anno prima. E l'anno successivo ha implementato l'introito *ergo*: abbasso le tasse e aumento il gettito. Questa è la strada, ma non perché lo dice la Lega da un po' di tempo, non perché lo dice l'economista Laffer - per cui più si aumenta la tassazione più diminuisce il gettito e, disegnata la curva di Laffer, aumentando la tassazione il gettito complessivo cala (teorie economiche sacrosante) - ma perché noi le abbiamo sperimentate. Abbiamo i dati, le entrate, i cespiti di quei due capitoli che ci dicono che bisogna fare marcia indietro.

Il segretario della Lega Salvini gira tutte le piazze d'Italia dicendo che l'Italia ha bisogno della cura che stanno facendo tanti altri Stati in giro per il mondo. Abbandoniamo il sistema fiscale progressivo e complicato e passiamo ad una cedolare secca, una *flat tax* fissata al 20 per cento. Perché il 20 per cento? Perché per gli affitti immobiliari in passato c'era chi evadeva. Qual è l'attività che rende il 40 o

il 60 per cento? Non esiste, o meglio, è l'evasione. Non si è disponibili a pagare la metà del proprio reddito ad uno Stato che poi risulta pure evanescente nelle risposte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ebbene, passando al 20 per cento è emerso tutto il nero. Sono emersi i contratti non stipulati e tutto il resto. Tutto emerge perché il 20 per cento è considerato una percentuale equa, giusta da pagare e a questo punto chi non paga va sanzionato.

Ma chi evade perché non riesce a pagare i propri operai è di fronte ad una scelta di campo, una specie di legittima difesa: o faccio morire gli operai, o muore la mia azienda, o faccio aspettare lo Stato. Non c'è dubbio che una persona ragionevole decide di far aspettare lo Stato.

Lei, signor Ministro, mi dirà ancora che non ha competenze, ma il tutto è competenza del Governo.

I debiti bisogna pagarli. Analizzando la situazione emerge che ci sono ditte che chiudono per crediti, perché non riescono a riscuotere i crediti. Se ne è parlato, si sono accantonati 20 miliardi di euro più ulteriori 20 miliardi, 40 miliardi di euro che forse sono sufficienti, forse non lo sono, ma se non paghiamo i debiti a quelle aziende che stanno aspettando, che rischiano di morire non per incapacità o per disorganizzazione, ma perché lo Stato, le pubbliche amministrazioni non pagano è difficile che assumano, è difficile attuare il *jobs act* o inglesate del genere.

Mi inviano un documento che a leggerlo se non ci fosse da piangere verrebbe da ridere: il Ministero dell'economia e delle finanze chiede a Unioncamere, che ha una buona rete, di attivarla appunto nei confronti delle aziende per informarle che è attiva una piattaforma per la certificazione dei crediti. Ma noi li conosciamo. Le ditte, le amministrazioni li hanno a bilancio quindi conoscono i crediti (non so se vengono definiti residui o passivi). I creditori possono chiedere - dice il Ministero - il riconoscimento del credito e, nel caso in cui la pubblica amministrazione debitrice rimanesse inadempiente, si consente la nomina di un commissario *ad acta* che sostituisca la pubblica amministrazione e che paghi.

Una procedura di una complessità unica. Ci si chiede chi sia il commissario *ad acta*, chi lo nomina e quali poteri abbia. Se quelli di un tribunale, di un ente che sancisce l'esecutività di un provvedimento. Questo non si capisce.

Ma cosa gli chiediamo ancora? Hanno prestato la loro opera, hanno eseguito delle forniture ed aspettano i soldi. Ma il bello ha da venire perché dicono che il credito, una volta certificato, sarà privilegiato perché potrà essere scontato dalle banche al tasso agevolato dell'1,90 per cento. Non so se il tasso sia veramente agevolato. Comunque, aspetto di incassare dei soldi e piuttosto che nulla pago anche lo sconto dell'1,90 per cento.

Ma la parte più simpatica è che questa lettera il Ministero la scrive ad Unioncamere, che deve a sua volta attivarsi con la rete dei suoi iscritti, il 5 agosto sancendo che si potrà usufruire di tutti questi benefici, agevolazioni o privilegi se si risponde entro il 23 agosto. Si scrive il 5 e si pretende una risposta entro il 23, sapendo che normalmente in agosto l'attività aziendale ed imprenditoriale se non è chiusa è ridotta al limite.

Possiamo, onorevole Ministro, prendere in giro le imprese scrivendo queste cose e non valutando prima gli effetti che queste decisioni producono?

Ma ce n'è un'altra (sempre colpe non vostre perché qui stiamo ereditando un passato pesante): come si fa a pensare che il nostro sistema imprenditoriale stia in piedi con la moneta scollegata dal sistema economico? La moneta di ogni Stato è la fotografia di un sottosistema economico. Noi abbiamo un'economia mediterranea e una moneta mitteleuropea. Abbiamo una moneta tarata sull'economia tedesca che dobbiamo però usare, in maniera identica, con lo stesso tasso e valore di cambio, in un'economia italiana che conosciamo bene.

Una moneta così pesante fa sì che chi ha un euro nel portafoglio deve fare una valutazione: compra un prodotto italiano, che ha un costo altissimo, o uno di importazione, di qualità similare e a un prezzo inferiore della metà? Soluzione? Con quell'euro il consumatore compra il doppio di merce di importazione. Ciò vuol dire che non conviene produrre in Italia. Abbiamo costi troppo alti e una moneta sproporzionata. È un Paese che non produce, perché è convinto di avere una moneta pesante e

continua ad importare. Quanto può andare avanti? A Prodi lo abbiamo detto in mille modi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Peccato che sono passati più di dieci anni, ma Prodi dovrebbe venire in quest'Aula e compiere, *coram populo*, un atto di coscienza. Dovrebbe dire che pensavano una cosa e non si sono poi accorti dove ci hanno portato. Prodi non lo può dire, perché uno sciocco qualsiasi può dire che non poteva prevedere le conseguenze, ma un economista della sua statura sapeva esattamente dove avrebbe portato il Paese.

O usciamo dall'euro o schiantiamo definitivamente, ma non lo possiamo dire perché l'euro è simpatico. Lo dicono adesso anche grandi economisti. Finalmente ci siamo spogliati dal terrore di andare contro il tabù euro. Lo dicono dei premi Nobel: va bene l'euro, ma non per economie deboli come quelle del Portogallo, dell'Italia e della Grecia. Noi stiamo - ahimè - pagando una previsione da cassandre. È brutto fare la cassandra, ma bisogna dire le cose: queste cose sono state dette, trite e ritrite, ma abbiamo sempre trovato Governi sordi oltre che grigi.

Veniamo all'articolo 18 in senso più stretto. Ricordo che progetti similari non sono così nuovi, ma erano stati formulati anche dal collega Ichino che aveva trovato una soluzione molto simile. Anche la famosa lettera di intenti di Berlusconi dell'estate del 2011 riportava un testo sulla stessa falsariga. Cosa diceva quel testo? L'articolo 18 non si tocca e i lavoratori saranno garantiti, come lo sono sempre stati (in alternativa, i sindacati sarebbero saliti con i piedi sui tavoli dei confronti). I lavoratori che hanno un'occupazione non vengono minimamente toccati.

Ma il problema riguarda quelli che lavorano o quelli che oggi non possono lavorare? Il problema riguarda quelli che non lavorano. Che cosa facciamo di quelli che non lavorano? Le imprese non hanno garanzie di certezza di commesse o hanno commesse a singhiozzo e, poiché l'articolo 18 è assai rigido e, una volta assunto un lavoratore, non c'è la flessibilità e l'elasticità auspicata dall'imprenditore, piuttosto che rischiare di ingolfare l'azienda di personale, che il giorno dopo magari non è più possibile mantenere, l'impresa tiene i lavoratori fuori dalla porta. Entrambi i testi dicono, in sostanza, che piuttosto che fare stare questi ragazzi dodici mesi su dodici a casa, facciamoli lavorare quattro, sei o otto mesi. Forse ciò è meglio che stare a casa dodici mesi su dodici.

Questa è la sinistra che oggi è rappresentata dal Partito Democratico e porta avanti la vostra posizione, che - lo ripeto - non è identica, ma è molto vicina a quella allora immaginata: *flexsecurity*, o comunque garanzie che nel tempo aumentano, e una certa elasticità nelle nuove assunzioni. Assolutamente no: è un tabù non se ne parla. Il PD prese una posizione - lo possiamo dire - anche ideologica, e di comodo, perché era all'opposizione: oggi il PD al Governo deve fare altri ragionamenti.

Al di là che forse anche in casa dovreste registrare qualcosa con riferimento alle posizioni che normalmente prendono i partiti, anche se dialetticamente è bello che ci siano posizioni diverse, cosa c'è stato da allora ad oggi? Cosa è cambiato?

Una cosa: il tasso di maggioranza nel sangue. Adesso siete al Governo e dovete voi rispondere al Paese. Allora, ci si deve sporcar le mani. A volte bisogna anche dire ai sindacati che stanno esagerando e si creano le frizioni e anche possibili spaccature.

Ripeto e concludo: la legge Fornero ha devastato l'occupazione giovanile. Pensiamoci. Non è, defiscalizzando l'assunzione di nuovi giovani, che si fanno entrare nel mondo del lavoro: se le aziende non hanno lavoro, puoi anche regalare loro i giovani, darli a costo zero, ma non li possono assumere. Occorre creare lavoro.

Abbiamo un euro sbagliato che non può rilanciare l'economia; una legge sul pensionamento e sul *welfare* che non può funzionare e che, sul banco di prova, ha fatto solo aumentare la disoccupazione giovanile; studi di settore che ammazzano le poche imprese che riescono a lavorare ma che non li rispettano. E se non usciamo da questo?

Sul banco di prova abbiamo dimostrato che, abbassando le tasse, aumenta il gettito, allora proviamo a sperimentare e ad allargare un abbassamento della pressione fiscale ad altro, oltre che alle famose cedolari secche.

Infine, Ministro, non lei, ma il suo Presidente del Consiglio ha detto di dare una parte - non abbiamo

capito quanto - del TFR direttamente in busta paga.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Divina.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ma mi lasci finire, Presidente.

PRESIDENTE. Ha parlato venti minuti. Finisca!

DIVINA *(LN-Aut)*. Va bene, ma sto concludendo.

PRESIDENTE. Concluda.

DIVINA *(LN-Aut)*. Sul TFR in busta paga, il lavoratore dirà: «Ben venga, mi da un po' di ossigeno».

PRESIDENTE. Quello è un altro provvedimento, non ancora in discussione.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ma fa parte del ragionamento sotteso all'azione di Governo.

Se diamo il TFR in busta paga, è chiaro che viene preso. Qualcuno perderà gli 80 euro aumentando il reddito, perdendo da una parte e guadagnando dall'altra. Ma ciò servirà in questo momento a tamponare le esigenze di spesa della famiglia.

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

DIVINA *(LN-Aut)*. Ho finito, Presidente.

Si sposta il problema a dopo: cosa farà quando andrà in pensione chi non avrà più nulla o se gli accade un piccolo incidente? Il TFR se n'è andato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

DIVINA *(LN-Aut)*. Mi lasci finire, Presidente!

Durante i Governi degli anni Ottanta - lei presidente Gasparri c'era all'epoca - si pensava che il debito fosse una cosa...

PRESIDENTE. Ero nato, ma non ero in Parlamento.

DIVINA *(LN-Aut)*. Abbiamo un debito che rimandiamo e qualcuno pagherà, ma adesso bisogna dire che il debito è arrivato e lo dobbiamo pagare noi. Non possiamo ancora spostare i problemi su altre generazioni!

Questo Governo deve dare risposta e non spostare i problemi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Va bene, grazie.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Pensavo che non arrivasse più il mio momento! Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. È sempre il suo momento.

NUGNES *(M5S)*. Renzi dice che il lavoro non è un diritto, ma è un dovere. Dimostra o di non sapere assolutamente quanto sia enorme la differenza qualitativa tra i due termini oppure - come credo - di sapere benissimo cosa significhi cominciare a far strada a questa idea malsana che il lavoro non sia più un diritto ma un dovere: significa espellere il lavoro dalla giurisprudenza europea del diritto.

Ricordate? Questa frase fu già pronunciata dalla Fornero in una intervista ad un giornale britannico, quando Renzi ancora si sbracciava per dire che era contrario. Attenzione, perché niente è per caso. Anche così si contribuisce a demolire, a rottamare.

La fatina bionda dei boschi dice che, essere di sinistra, per lei significa essere per il cambiamento, essere per il rinnovamento. Ma quale cambiamento? *(Brusìo dai banchi del Gruppo LN-Aut)*.

Mi scusi, Presidente. Signori, per favore, noi vi abbiamo ascoltato.

PRESIDENTE. Prego, continui, senatrice. Non è compito suo.

Colleghi, vi prego di ascoltare e lei, senatrice, prosegua. Del resto, l'Aula non è gremitissima e quindi, c'è calma comunque.

NUGNES *(M5S)*. Io, però, li sento. Mi deve scusare.

Stavamo dicendo che niente succede per caso. Tutto quello che succede ha una ragione. Le parole che sembrano casuali, buttate lì, forse dette da chi non conosce bene i fatti, servono a insinuarsi nella mente, nell'opinione pubblica, a demolire, a rottamare.

La fatina bionda dei boschi dice che, essere di sinistra, per lei significa essere per il cambiamento, essere per il rinnovamento. Non trova altre parole, non ne conosce altre. Ma quale cambiamento ci chiediamo? Quello fine a se stesso, purché sia? Oppure il cambiamento deve servire ad allargare sempre più l'esercito dei lavoratori precari e di riserva, quelli che sarebbero così tanto funzionali a Confindustria? Quella Confindustria che, solo pochi giorni fa, in Commissione ambiente, è venuta a chiederci di depenalizzare i reati per colpa e per negligenza grave, affinché - ha detto - l'ambientalismo non sia di intralcio all'attività d'impresa. Com'è che ha fatto la voce così alta, come non aveva fatto prima? Forse perché questo Governo sa ben proteggere Confindustria?

Non dimentichiamo e non permettiamo a nessuno di volerci far dimenticare che il principale contrappeso alla libertà d'impresa è costituito proprio dal diritto dei lavoratori. Le imprese devono essere libere di imprendere, secondo l'articolo 41 della Costituzione, ma non devono mai essere liberticide dei diritti dei lavoratori.

Riporto qui l'articolo di un economista, il professor Alfonso Realfonso, per dimostrare alcune interessanti tesi: innanzitutto, ridurre le tutele non aumenta l'occupazione (è dimostrato da tutti gli osservatori economici); l'Italia non è priva di flessibilità e i lavoratori italiani non sono superprotetti; infine, non esiste quella famosa dualità tra superprotetti e non protetti, perché qua di protetti non ce ne sono.

È imbarazzante che, nel dibattito di politica economica italiana, ci sia ancora chi si appella all'idea per cui la flessibilità del lavoro favorisca la crescita dell'occupazione. Così come è imbarazzante che il Governo vada avanti come un treno con il *jobs act*, con cui sancisce la completa irreversibilità della condizione precaria, confermandone la natura esistenziale, strutturale e generalizzata, introducendo il contratto unico a tutele crescenti: una nuova tipologia contrattuale, che ritengono vada nella direzione di superare la supposta superprotezione dei lavoratori a tempo indeterminato, che essi dicono essere alla base del dualismo del mercato del lavoro, che rallenta gli investimenti.

Questa tesi non ci convince affatto e lo vogliamo dimostrare con dati ufficiali alla mano, facendo ricorso al *database* dell'OCSE per calcolare l'EPL, il grado di protezione generale dell'occupazione previsto dall'assetto normativo-istituzionale di ciascun Paese. Stimando separatamente il grado di protezione dei contratti di lavoro regolari a tempo indeterminato e di quelli a termine, la protezione del lavoro a tempo indeterminato è misurata dall'indice EPRC; la protezione del lavoro a termine è, invece, misurata dall'indicatore EPT. Tanto più la legislazione accentua la flessibilità del mercato del lavoro, eliminando protezioni, vincoli e costi per le imprese, intervenendo sulla disciplina dei contratti a tempo indeterminato e a termine, tanto minori risulteranno gli indicatori.

Esaminando le tabelle, evidenziamo che tutti i Paesi dell'Eurozona, tranne la Francia, l'Austria e l'Irlanda, negli ultimi venticinque anni hanno ridotto sensibilmente la protezione del lavoro, rendendo molto più flessibili i loro mercati.

L'Italia si è impegnata moltissimo nel ridurre la protezione dell'occupazione, comprimendo la tutela di oltre il 40 per cento, dal valore di 3,82 del 1990 a 2,26 del 2013.

Si tratta di dati che - ricordiamolo - sono fermi alla fine del 2013 e che, quindi, non considerano gli effetti del decreto Poletti, che comporta un'ulteriore massiccia riduzione dell'EPL, che sarà registrato dall'OCSE solo il prossimo anno. Bisogna, dunque, fare attenzione: sono dati fermi alla legge Fornero.

Risulta, quindi, evidente che il dato generale di flessibilità del mercato del lavoro in Italia è già in linea con la media dell'Eurozona, appena superiore a quanto registrato da Olanda, Finlandia, Germania, Belgio e Grecia, ma sicuramente inferiore ai dati di Spagna, Portogallo e Francia e di molto inferiore a quelli di Irlanda ed Austria.

L'analisi dei dati OCSE ha permesso, però, anche di chiarire inequivocabilmente che le politiche di flessibilità del lavoro non hanno avuto alcun successo negli ultimi venticinque anni nel ridurre la disoccupazione, né in Italia, né nell'Eurozona. A tal riguardo l'OCSE nega assolutamente l'esistenza di una correlazione tra flessibilità ed occupazione. Sono le stesse conclusioni cui giunse il capo economista del FMI che, in un famoso studio del 2006, già sosteneva che: «Le differenze nei regimi di

protezione dell'impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari Paesi». Sarebbe stato un punto nel 2006.

Di più, operando una correlazione, lo stesso professor Realfonso ha dimostrato che, tra la variazione della protezione del lavoro e il tasso di disoccupazione per il periodo 1990-2013, emerge che, al ridursi della protezione del lavoro, la disoccupazione è aumentata.

Ma attenti: solo nel 2013 il numero di italiani con un patrimonio maggiore di un milione di dollari è passato da 176 a 203.000. Quindi, in Italia esiste una forbice, una forbice molto larga che continua ad allargarsi. Ma non è la forbice tra i lavoratori protetti e quelli non protetti, semmai quella tra i super ricchi e quelli che non hanno più niente, che non hanno un reddito sufficiente.

L'altro dato che ci teniamo a confutare è, appunto, che i lavoratori italiani assunti a tempo indeterminato siano superprotetti. La tesi del Governo è che, dietro la proposta di un contratto a tutele crescenti che escluda l'articolo 18, vi sia la necessità di ridurre il dualismo tra i lavoratori protetti e non.

Utilizziamo ancora i dati dell'OCSE, facendo ricorso all'indice che esprime il grado di protezione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Vediamo innanzitutto che la protezione del lavoro a tempo indeterminato in Italia è pari a 2,79 e, dunque, sostanzialmente in linea con la media dell'Eurozona. Anzi, la protezione dei lavoratori italiani risulta essere inferiore a quella di Paesi quali la Germania e la Francia (2,98 è il dato della Germania, 2,95 il dato del Belgio e 2,82 della Francia). Il dato italiano è quindi inferiore, per cui non è vero che i lavoratori italiani con contratto a tempo indeterminato sono super protetti: questo è un punto, un dato ufficiale.

Approfondendo l'analisi sui fattori che determinano la protezione del lavoro a tempo indeterminato - quindi l'altro indicatore EPRC - si desume che le difficoltà di licenziare in Italia risultano sì maggiori rispetto a quelle che si registrano in Germania, ma minori rispetto a quelle francesi. Al tempo stesso è molto significativo sottolineare che, per quanto riguarda la specifica disciplina del reintegro - e dunque la questione connessa al famoso articolo 18 - la protezione del lavoro in Italia è stimata inferiore alla Germania: l'indice ha, infatti, un valore pari a 2 in Italia e a 3 in Germania. Il dato italiano risulta, quindi, in linea con Danimarca, Irlanda, Olanda e Polonia; inferiore non solo rispetto alla Germania, ma anche alla Grecia, alla Norvegia e al Portogallo, mentre risulta maggiore solo rispetto alla Francia.

Non esiste, quindi, nessuna super protezione dei lavoratori italiani a tempo indeterminato nel quadro dei confronti interni dell'Eurozona, e non è vero che il mercato del lavoro italiano è più dualistico della media europea. Infatti, prendendo i due dati e mettendoli a confronto, vediamo che il mercato del lavoro italiano registra un valore medio del rapporto tra la protezione dei lavoratori a tempo indeterminato e quella dei lavoratori a termine che si attesta a 0,97, quindi vicino a 1. Pertanto, chiunque abbia fatto un po' di matematica elementare sa che numeratore e denominatore si avvicinano e, dunque, sono uguali.

La Germania ha in casa propria un mercato del lavoro esasperatamente dualistico, con un valore di 0,57 - ben più di quello italiano - con lavoratori a tempo indeterminato più protetti dei nostri e lavoratori a termine con bassissime tutele. Il mercato del lavoro italiano è dunque flessibile come la media dei mercati dell'Eurozona, dal momento che le riforme degli ultimi quindici anni si sono occupate di ridurre drasticamente la protezione del lavoro. Nel nostro mercato non vi è traccia di lavoratori super protetti - anzi direi che non vi è traccia di lavoratori protetti - e vi è molto meno dualismo tra protetti e precari di quanto non accada in Germania e in numerosi altri Paesi europei.

Abbiamo, quindi, chiarito con i dati OCSE che l'idea che la disciplina attuale dell'articolo 18 faccia dei lavoratori italiani a tempo indeterminato dei privilegiati super protetti è falsa e senza alcun fondamento scientifico e che una maggiore flessibilità serva a creare più posti di lavoro è due volte falsa e ciò è certificato.

Tuttavia - come tutti sappiamo - essendo il dibattito sull'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori già superato nei fatti, la discussione in corso é puramente ideologica e strumentale per entrambe le parti: il Governo e i sindacati dovrebbero smetterla di tenere in piedi questo teatrino e

ammettere che, con la riforma Fornero, venne di fatto liberalizzato il licenziamento individuale senza obbligo di reintegro (sepoltura definitiva dell'articolo 18). Basta, infatti, la giustificazione economica, che diventa giusta causa o meglio giustificato motivo oggettivo, per dar via all'*iter* del licenziamento individuale. Quel percorso, che prima era consentito solo per il licenziamento collettivo (la vecchia legge n. 223 del 1991) e doveva essere confermato dalla dichiarazione di uno stato di crisi dell'azienda, oggi si confà al singolo e la prova dell'eventuale illegittimità è a carico ed onere del licenziato. Ma i sindacati alzano le barricate e dichiarano che adesso chiuderanno le porte della stalla, ben consapevoli però che tutti gli animali sono scappati da molto tempo. È dunque chiaro che il dibattito sull'articolo 18 è la lepre ed è altresì chiaro che questo mercato così flessibile non è funzionale ad aumentare l'occupazione o a eliminare il divario di tutela, ma serve ad allargare e rendere sempre più ampio l'esercito di riserva di bisognosi di lavoro cui attingere per un'impresa liberticida, piuttosto che un'impresa che sia libera di imprendere, come recita ancora l'articolo 41 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

*ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, colleghi, capisco il fastidio che molti commentatori hanno manifestato per un dibattito, che ormai si trascina da un quarto di secolo, sulla questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E che a questo punto appare a dir poco fossilizzato. Dobbiamo però chiederci perché, nonostante tutto, questo dibattito torni sempre d'attualità, suscitando aspri scontri politici.

Il fatto è che mezzo secolo fa proprio con l'articolo 18 si è inteso compiere un'operazione di grande rilievo, quella cioè di trasferire nel settore privato lo schema di protezione del lavoratore caratteristico del settore pubblico. Si tratta di un sistema di protezione che possiamo sinteticamente indicare come un regime di *job property*; un regime cioè che garantisce al titolare del posto di lavoro una sostanziale inamovibilità, salvo grave crisi aziendale o gravissima mancanza commessa dal titolare medesimo.

Il mezzo secolo che è passato da allora ha mostrato in modo molto evidente che nel settore privato un regime di questo genere può essere applicato a metà o a meno della metà dei lavoratori, perché gli imprenditori possono garantire a una parte dei propri dipendenti una forte stabilità e una sostanziale ingessatura del posto di lavoro, soltanto se c'è un'altra parte dei dipendenti, magari «prestati» da piccole imprese satelliti, che sopporta le conseguenze di tutte le sopravvenienze impreviste, di tutte le fluttuazioni congiunturali, di tutti i piccoli e grandi *shock* economici o tecnologici che con sempre maggiore frequenza si verificano nella vita delle imprese. Questo è il punto cruciale della questione: il regime di *job property* è intrinsecamente - non per accidente, ma per sua natura - produttore di dualismo delle protezioni nel mercato del lavoro e nel tessuto produttivo. Esso è per sua natura produttivo di quello che è stato indicato come un sostanziale *apartheid* tra *core workers* e *peripheral workers*, tra *insiders* e *outsiders*, tra protetti e non protetti. In altre parole, chi predica l'estensione di questo regime alla totalità della forza lavoro, predica una cosa intrinsecamente impossibile.

Questo regime presenta, sì, per chi riesce a entrare nella cittadella del lavoro protetto, i vantaggi della forte garanzia di continuità del rapporto: la sicurezza economica costituisce un bene della vita importantissimo, ma la polizza assicurativa per mezzo della quale il lavoratore stesso acquista questa sicurezza comporta il pagamento di un premio assicurativo niente affatto irrilevante. Oltre un limite ragionevole, la polizza assicurativa imposta per legge, con il suo effetto depressivo sui livelli retributivi, produce una tendenza dei lavoratori più sicuri di sé a emigrare verso ordinamenti meno protettivi, una sorta di fuga dal diritto del lavoro dei più forti, o mediante lo spostamento all'estero, oppure col collocarsi di propria iniziativa nell'area del lavoro autonomo anche quando il contratto di lavoro dipendente sarebbe quello più conforme al programma contrattuale effettivo.

Col passare del tempo si sono determinate anche altre conseguenze non desiderabili, sull'altro versante. Innanzitutto la cosiddetta fuga dal diritto del lavoro da parte degli imprenditori a danno dei più deboli e in particolare l'utilizzazione sempre più diffusa da parte loro, nella fascia del lavoro professionalmente meno qualificato, ancora una volta delle forme di lavoro autonomo e in particolare del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come strumenti per costituire un rapporto di

lavoro sostanzialmente dipendente a un costo notevolmente più basso e sfuggendo alle numerose, eccessive, rigidità del rapporto di lavoro subordinato ordinario.

Un'altra conseguenza della protezione forte della stabilità è consistita, nell'area in cui essa si applica, nell'innescarsi di una «spirale della rigidità», un alimentarsi reciproco tra la vischiosità del mercato del lavoro, la sua «pericolosità» per chi perde il posto a seguito di un licenziamento, la severità dei giudici nel valutare la giustificazione del licenziamento, lo stigma negativo connesso con l'essere licenziati, motivo a sua volta di una ostilità maggiore del sistema nei confronti del licenziamento.

Un effetto dannoso di questo gioco sistemico si osserva particolarmente nella pratica invalsa per la soluzione delle crisi occupazionali aziendali, di disporre prioritariamente la collocazione degli ultracinquantenni in cassa integrazione, per accompagnarli, attraverso qualche anno di simulazione della prosecuzione del rapporto di lavoro, a una pensione di anzianità ottenibile per lo più intorno ai 57-58 anni di età: un'età nella quale l'aspettativa media di vita supera largamente i venti anni. L'idea sottostante a questa pratica è che la lesione del diritto fondamentale alla stabilità del posto di lavoro, la *job property* appunto, possa essere risarcita soltanto con la collocazione in cassa integrazione e il pensionamento precoce. In questo ordine di idee, non è mai il mercato del lavoro che può fornire l'alternativa al posto perduto. Siamo arrivati così alla situazione attuale, nella quale i disoccupati restano nel *freezer* di ammortizzatori sociali male amministrati, quando appartengono ai settori per i quali gli ammortizzatori funzionano, mentre le imprese in fase di espansione non trovano il personale qualificato che cercano. Oggi in Italia centinaia di migliaia di posti di lavoro restano permanentemente scoperti per mancanza di offerta di persone dotate della qualificazione necessaria. Ogni anno in Italia chiudono per limiti di età del titolare decine di migliaia di imprese artigiane, senza la possibilità di trasmettere il loro *know-how* produttivo ed il loro avviamento alle nuove generazioni.

Tra i difetti del regime di *job property*, va infine menzionato il peggioramento dell'allocazione delle risorse umane nel tessuto produttivo, conseguente al fatto che il lavoratore tende a stabilizzarsi nel primo posto dove ottiene un contratto a tempo indeterminato, rinunciando - per la maggiore vischiosità del mercato - a cercare l'inserimento nell'azienda dove le sue capacità sono meglio valorizzate.

Il premio assicurativo pagato dai lavoratori italiani per la maggiore sicurezza acquistata con l'articolo 18 - oltre che con la politica previdenziale molto generosa degli anni Settanta, Ottanta e Novanta - combinato con la peggiore allocazione delle risorse umane e la minore produttività che ne sono conseguite, contribuisce a spiegare il livello nettamente più basso delle retribuzioni lorde italiane rispetto a quelle degli altri maggiori Paesi europei, che si registra lungo tutto l'arco dell'ultimo trentennio, nonostante la sempre maggiore mobilità dei capitali e delle persone in seno all'Unione europea.

Ora, la riforma di cui stiamo discutendo intende voltar pagina non soltanto rispetto a una singola norma, ma rispetto a questo intero sistema e alla cultura che gli sta dietro: un sistema nel quale quella norma è solo una tessera del mosaico.

Intendiamo farlo costruendo la sicurezza economica e professionale dei lavoratori voluta dai Titolo III della Costituzione, e non garantita dal regime attuale, ad almeno metà dei nostri lavoratori, non più sull'ingessatura del posto, ma sulla capacità dei lavoratori stessi di usare il mercato del lavoro, di trarre dalle opportunità che esso offre forza contrattuale, e quindi la libertà effettiva dì scelta: quella libertà di scelta del proprio lavoro che l'articolo 4 della Costituzione impone alla Repubblica di garantire, quella libertà che implica anche la parità sostanziale delle opportunità che l'articolo 3 della Costituzione impone alla Repubblica di costruire concretamente, realizzando le condizioni per la sua effettività nel mercato del lavoro. Oggi, pur in un periodo di crisi economica gravissima, si stipulano in Italia 10 milioni di contratti di lavoro regolari ogni anno, di cui un terzo circa con durata superiore ai sei anni; e di questi, tra un milione e mezzo e due milioni di contratti regolari a tempo indeterminato; ma chi non dispone delle reti parentali, amicali, professionali indispensabili, non ha alcun accesso a questi flussi di assunzioni. È questa la libertà, la parità, la dignità che difendete, amici e colleghi del Movimento 5 Stelle o di SEL?

È tempo di renderci conto del fatto che non ci sono norme di legge o di contratto collettivo, non c'è

ispettore, avvocato o giudice, che possano garantire a chi vive del proprio lavoro sicurezza, dignità e libertà effettive meglio di quanto possa farlo la possibilità di andarsene dal posto dove si è trattati male, perché si può effettivamente scegliere un'altra impresa che offre condizioni migliori. Se oggi questa prospettiva in Italia è considerata alla stregua di un racconto di fantascienza, nonostante l'imponente quantità di opportunità che il mercato del lavoro potrebbe offrire, pur in questo periodo di crisi gravissima, nonostante i giacimenti occupazionali che abbiamo e non utilizziamo, è solo perché tutto il sistema di protezione del lavoro è stato focalizzato per decenni sull'ingessatura del singolo rapporto, sulla difesa del lavoratore dal mercato del lavoro, dimenticando totalmente la protezione del lavoratore nel mercato del lavoro; con il risultato che oggi chi perde il posto o ha la fortuna, si fa per dire, di essere messo in *freezer* per anni con la cassa integrazione, o è totalmente abbandonato a sé stesso.

Si obietta: se non ci sono investimenti, non ci sarà mai lavoro. Ma come possiamo sperare in un aumento degli investimenti, in particolare di quelli che vengono da Oltralpe, con il conseguente aumento della qualità e quantità della domanda di lavoro, in un mercato che non è in grado di mettere in comunicazione quella domanda con una offerta adeguata? È tempo di renderci conto che la vecchia polemica tra sinistra e destra sull'alternativa tra politiche della domanda e politiche dell'offerta oggi in Italia non ha alcun senso, perché le prime non sono possibili senza le seconde. Per attirare gli investitori esteri e le multinazionali, con la loro capacità di valorizzare il lavoro degli italiani mediamente meglio di quanto facciano, mediamente, le imprese nostrane, occorre non soltanto ridurre la pressione fiscale su imprese e lavoro, non soltanto riallineare il costo dell'energia nel nostro Paese a quello che si registra negli altri maggiori Paesi europei, non soltanto riformare profondamente le amministrazioni pubbliche per porle finalmente al servizio dei cittadini e degli operatori economici prima e più che al servizio di se stesse, non soltanto ridare efficienza alla giustizia civile e penale e combattere efficacemente la corruzione diffusa - tutte cose, beninteso, che è indispensabile fare - ma occorre anche semplificare drasticamente una legislazione del lavoro caotica e difficilmente comprensibile anche per gli addetti ai lavori; occorre allineare il nostro sistema di protezione del lavoro ai migliori *standard* continentali di chiarezza ed effettività e, quindi, di certezza del diritto, che significa anche certezza della possibilità e dei costi della separazione tra impresa e lavoratore, se e quando se ne presenti la necessità. Questo non è possibile se non impariamo a coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza economica e professionale delle persone che lavorano, costruita sulla loro *employability*, ovvero sulla loro capacità di trovare il lavoro nel mercato.

Questo è quanto intendiamo fare con il disegno di legge che stiamo discutendo. Intendiamo farlo innanzitutto completando e rafforzando la riforma degli ammortizzatori sociali avviata con la legge Fornero del 2012: è la materia dell'articolo 1. Intendiamo farlo con il secondo pilastro della riforma che sono i servizi per l'impiego: è la materia dell'articolo 2, dove si afferma il principio dell'integrazione tra servizio pubblico e servizi offerti dalle agenzie specializzate private. Lo strumento essenziale di questa integrazione, e al tempo stesso strumento dell'indispensabile coniugazione tra politiche passive e politiche attive del lavoro, è il contratto di ricollocazione. Il terzo pilastro della riforma - terzo, certo, non per importanza - è infine il riordino e la semplificazione della legislazione del lavoro. Parlo di quel codice semplificato per mezzo del quale ci proponiamo di sostituire l'ammasso enorme e informe di norme che soffocano il rapporto di lavoro con settanta articoli semplici, chiari, facilmente traducibili in inglese, secondo le linee-guida contenute nel *Decalogue for smart regulation* emanato dal gruppo di alto livello dell'Unione europea nel novembre 2009. Per trasformare un ordinamento che appare - ed effettivamente è - bizantino, inconoscibile, del tutto inidoneo a fornire agli operatori economici le certezze necessarie circa le regole applicabili e i relativi costi, in un ordinamento immediatamente conoscibile da tutte le persone, milioni di persone, che ne sono interessate e dagli operatori internazionali interessati a venire a lavorare da noi.

In questo contesto di riscrittura integrale del nostro diritto del lavoro si colloca la previsione di cui più si discute in questi giorni: la disciplina di un nuovo contratto a tempo indeterminato «a protezioni

crescenti». Con questa espressione indichiamo sinteticamente la nuova disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro coerente con i principi della *flexsecurity*, che in questo contesto devono sostituire i principi della *job property*. È in questo stesso contesto che la sanzione essenzialmente propria del vecchio regime - la reintegrazione nel posto di lavoro, la *property rule* appunto - deve essere limitata a quello che è l'unico diritto assoluto della persona, cioè il diritto a non essere discriminato. Per tutto il resto, però, essa deve essere sostituita da una *liability rule*, cioè una regola che affida ad un costo predeterminato, crescente con l'anzianità di servizio, la funzione di filtro automatico delle scelte gestionali dell'imprenditore, sottraendo queste scelte a un controllo giudiziale che, nel regime passato, non ha dato buona prova e, al tempo stesso, assicurando al lavoratore, in qualsiasi caso di cessazione del rapporto per motivi non disciplinari, un indennizzo non dipendente dall'esito del giudizio.

Quanto ai licenziamenti disciplinari, nel progetto di codice semplificato di cui sono l'estensore, contenuto nel disegno di legge n. 1006 del 2013, è prevista una diversità di disciplina rispetto al recesso per motivi economici, tecnici od organizzativi. Tale diversità è giustificata dal fatto che la contestazione disciplinare comporta sempre, di per sé, un particolare stigma negativo a carico del lavoratore interessato. È dunque giusto che l'ordinamento protegga quest'ultimo in modo più intenso. È giusto, in particolare, a mio avviso, che laddove emerga la non sussistenza del fatto contestato, il giudice possa, nei casi più gravi, disporre la reintegrazione del lavoratore. È tuttavia indispensabile...

PRESIDENTE. Senatore Ichino, la prego di concludere. È andato oltre il tempo a sua disposizione di quattro minuti.

ICHINO *(SCpI)*. Ho finito. C'è chi ha parlato anche di più.

PRESIDENTE. No, i tempi vengono rispettati. Il suo Gruppo non ha altri interventi.

ICHINO *(SCpI)*. Sto terminando.

Dicevo che è, però, indispensabile, nella logica del nuovo sistema, in funzione dell'allineamento del nostro nuovo ordinamento a quello dei nostri maggiori *partner* europei, che a entrambe le parti sia data la facoltà dell'*opting out*, ovvero della sostituzione della reintegrazione con una congrua indennità.

Per concludere, una sola osservazione. I nostri ragazzi migliori oggi vanno a cercare il lavoro altrove; non vanno a cercare *job property*, ma vanno a cercare Paesi nei quali la sicurezza è data da un mercato del lavoro che funziona. È nostro dovere fare in modo che in futuro non sia più necessario uscire dall'Italia per trovare un tessuto produttivo inclusivo, non diviso tra *insiders* e *outsiders* o tra *core workers* e *peripheral workers*; e soprattutto capace di dare spazio e facile accesso al mondo del lavoro protetto, che non deve più essere una cittadella fortificata, ma deve essere il luogo dove tutti trovano facilmente lavoro. Perché l'immigrazione forzata dei ragazzi più impegnati e volenterosi non sia più la regola, come lo è oggi. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Susta e Buemi).*

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato e la Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82. L'elenco dei componenti sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Commissione è convocata per la sua costituzione domani, giovedì 2 ottobre 2014, alle ore 14, presso l'Aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, in Via del Seminario.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 **e** 1409 **(ore 19,09)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, cercherò di rimanere nei tempi, visto che questa è anche una forma di rispetto per i colleghi.

Ritengo sia opportuno iniziare con una considerazione da semplice parlamentare e non da professore, anche perché quello che hanno fatto i professori lo abbiamo visto benissimo nel Governo Monti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Quindi, credo che con l'esperienza dell'uomo di strada si possano fare dei ragionamenti che possono portare magari a dei risultati migliori rispetto a chi è abituato, come faceva il presidente Monti, a confrontarsi solo con coloro che vivono in certi ambienti - nelle aule universitarie o in certi salotti - e non, magari, nella fabbrica o negli uffici. È in questi luoghi dove invece la gente che poi ci vota vive quotidianamente la propria attività lavorativa e la svolge spesso impegnandosi al meglio, con quell'impegno che serve per far andare avanti le cose e non recriminando e ascoltando magari determinate sirene che inducono o invitano a pensare al disfattismo che, invece, non ci deve appartenere o, almeno, non appartiene a quella parte del Paese che come Lega Nord rappresentiamo. Questa parte del Paese infatti è molto pratica, pragmatica e costruttiva, vuole guardare avanti e progredire, anziché star qui a recriminare, e intende sottolineare il fatto che ci sono realtà in cui c'è qualcuno che beneficia di questo grande lavoro svolto in una parte fondamentale del nostro Paese, per quanto riguarda le risorse economiche prodotte, senza comprendere che non si tratta di un regalo dovuto, ma di un aiuto che può essere esclusivamente di natura temporanea, anche se in Italia le cose temporanee spesso assumono un termine di scadenza infinito.

Come dicevo, parliamo di riforma del lavoro, che è un argomento importante, ma anche di una delega al Governo per fare una legge di riforma. A livello di valutazione politica, dato che già su uno strumento così facile come una delega il PD va nel panico e in confusione, mi chiedo cosa sarebbe accaduto se in Aula fosse arrivata una legge ordinaria: probabilmente avremmo assistito a ben altre scene, ancor più dure, o forse addirittura al caos, perché, se la legge delega ha un vantaggio, è proprio quello di poter delegare nelle segrete stanze del Governo le trattative successive. Qui invece, con la legge ordinaria, come si fa solitamente per le leggi più importanti, si sarebbe avuta la possibilità di portare ognuno il proprio contributo e anche la propria esperienza, magari come singoli parlamentari che non si occupano in modo specifico di questo settore, ma che hanno avuto modo, durante la propria esperienza istituzionale, di occuparsene per alcuni periodi e che possono avervi contribuito.

Ricordo il periodo di Roberto Maroni, Ministro del Lavoro e del Welfare tra il 2001 e il 2006, in cui si provò a realizzare determinati esperimenti, con la disponibilità delle parti sociali, dei sindacati, di Confindustria e degli artigiani di fungere da cavia in tal senso, mettendo i risultati a disposizione dei territori. È quanto fu fatto, ad esempio, a Bergamo con la cassa in deroga, strumento che poi divenne ordinario e che fu utilizzato su tutto il territorio nazionale, proprio per i benefici che apportava. La cassa in deroga, come idea, nacque da una semplice valutazione fatta tra i banchi di Montecitorio da persone che, lo ribadisco, non erano professori né insegnavano all'università, ma andavano nelle fabbriche e parlavano quotidianamente con i sindacati, ma non con quelli che fanno i comizi sui palchi o vanno ad organizzare i concerti del 1° maggio, bensì con quelli veri, che vivono all'interno delle fabbriche e sanno ancora cos'era il vero sindacalismo, non ideologico né ideologizzato.

Si parla tanto, infatti, dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: temo che parlarne e brandirlo come il problema dei problemi sia in effetti un modo per tener celati altri provvedimenti che s'intende adottare successivamente, come quelli che deriveranno dall'approvazione di questa legge delega, che forse avranno un contenuto ben più pesante e impattante, per quanto riguarda imprese e lavoratori. Su questo provvedimento, infatti, com'è naturale che sia, vi sono aspettative sia dalla parte datoriale sia da quella di tutti i lavoratori, che intendono capire quale potrà essere il futuro sia di coloro che sono occupati sia soprattutto di coloro che sono in cerca di occupazione. Riforma del lavoro vuol dire anche riforma degli ammortizzatori sociali, politiche passive e politiche attive del lavoro. Significa anche

compiere uno sforzo non da poco, ma bisogna mettere a disposizione fondi per poterlo fare e non mi sembra che questa sia la direzione intrapresa.

Nella sostanza, avete fatto un capolavoro: in questo modo, siete riusciti a scontentare, da una parte, i rappresentanti dei lavoratori e, dall'altra, quelli degli imprenditori, che richiedono più coraggio; da un lato vi chiedono di tirare il freno a mano, ma, dall'altra, di accelerare. C'è qualcosa che non funziona. Certo, credo che, per quanto riguarda la questione dei sindacati, il segretario della CGIL Camusso non organizzerà una dozzina di scioperi generali, come fece il segretario Cofferati all'epoca del Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006, quando si ipotizzava di approvare una modifica dell'articolo 18 o di approvare la legge Biagi. Allora ci fu uno scontro, anche molto duro, che credo fosse molto ideologizzato e politicizzato. Oggi non credo che il segretario Camusso avrà la forza, la determinazione di andare contro il ministro Poletti, quindi contro una persona che sta dalla sua parte, almeno politicamente parlando. All'epoca l'opposizione, assieme ai sindacati, aveva un unico obiettivo, quello di contrastare un Governo che aveva un colore politico diverso. Il ministro Maroni finì, assieme a tutto il Governo, nell'obiettivo di quell'azione, che poi portò comunque all'approvazione di una norma che per alcuni aspetti poteva essere migliore: ci si dovette fermare grazie ad una sorta di mediazione. Forse rimpiangiamo di non essere stati sufficientemente determinati per fare ciò che invece era doveroso fare già in quella sede.

In alcuni interventi viene citato anche Marco Biagi, le sue idee. È meglio lasciare Marco Biagi dove si trova, purtroppo, perché credo che le sue idee vengano utilizzate troppo spesso a sproposito in quest'Aula: le sue idee, quelle vere, non sono quelle che si sentono raccontare qui dentro. Erano idee diverse. Quindi, almeno per quanto di drammatico gli è accaduto, evitiamo di strumentalizzare la sua figura.

Parlavo poc'anzi delle riforme degli ammortizzatori sociali: cassa integrazione in deroga, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità; tutti interventi che possono essere fatti e che è necessario attualizzare in termini di risultati e di risposte che è necessario dare ai cittadini che si trovano in difficoltà. Le riforme devono permettere ad aziende che si trovano in difficoltà temporanea di garantire comunque un posto di lavoro ai propri dipendenti, perché costoro sono una risorsa per le conoscenze che hanno acquisito all'interno della loro vita lavorativa. Tuttavia se le aziende sono ormai decotte, bruciate, non possono continuare all'infinito. Si tratta di essere realisti: quando ci si trova di fronte a realtà in cui la cassa integrazione va avanti da nove anni forse un problema esiste, forse quello è assistenzialismo non è cassa integrazione; forse quell'azienda ha un problema di competitività sul mercato. È meglio individuare altri metodi per reimpiegare quelle persone, vera risorsa delle aziende, evitando di mantenerle dando loro il contentino della cassa integrazione e quindi disincentivandole ad una nuova formazione al fine di essere riconvertite e utilizzate in luoghi di lavoro altrettanto produttivi e con impieghi che diano loro altrettanta responsabilità e dignità. Il lavoratore, infatti, rimanendo in cassa integrazione a lungo spesso perde anche considerazione di se stesso.

Mi chiedo quindi come farete a fare queste riforme, e me lo chiedo con la curiosità di colui che conoscendo come funzionano le nostre norme sa benissimo che all'interno di una legge delega - mi permetta, signor Sottosegretario - vengono scritti i principi su cui si vuole intervenire. È un po' come se andando al supermercato a comprare una scatola di zuppa pronta, si prenda quella di banda stagnata, si guardino gli ingredienti e si stabilisca che quella è buona. Personalmente, per dire che una zuppa è buona la vorrei provare, cioè vorrei che fosse l'Assemblea a decidere come va cucinata, vorrei che fosse l'Assemblea a decidere quali debbano essere gli ingredienti utilizzati, e non solo nei principi ma anche nelle quantità. Infatti, magari quella zuppa può essere venduta bene da un punto di vista pubblicitario, ma non sempre i prodotti che godono di una campagna pubblicitaria a spron battuto sono i migliori; anzi, spesso non è così. Sempre rimanendo alla metafora della zuppa in scatola, vorrei che fosse quest'Assemblea a decidere se mettere più o meno sale, vale a dire più o meno liberalizzazione nel mondo del lavoro; se mettere più o meno verdure, ossia più o meno garanzie per le imprese e per i lavoratori; più o meno pepe, vale a dire più o meno idee simili o dissimili da quelle della Fornero e così via. Ribadendo però che non è per il fatto che ce la vende la ditta Renzi che questa riforma del

lavoro, questa zuppa in scatola, deve assolutamente essere buona. Il prodotto non è automaticamente migliore perché viene venduto da un bravo venditore.

Ci si poteva confrontare qui dentro e trovare degli spunti, delle idee che potessero generare una norma ordinaria con un contenuto migliore, con quell'umiltà che appartiene ai soggetti che sono disponibili a riconoscere che altre persone possono avere idee migliori delle proprie, l'umiltà che dovrebbe caratterizzare chi si deve occupare dei problemi reali della gente non pensando mai di avere la verità in tasca. Per tanti anni si sono insegnate (in teoria e non in pratica) materie che riguardano questo argomento, ma non si sono toccati mai con mano gli effetti provocati dall'approvazione di queste norme e soprattutto non si sono vissuti personalmente gli stessi effetti, magari neanche all'interno del proprio ambito familiare.

Quindi, la teoria è una cosa, la pratica un'altra. Questo deve essere assolutamente ribadito.

Ma non voglio apparire come quello che fa della facile ironia sul Governo, soprattutto su una tema così delicato. Dobbiamo fare delle riforme vere. Una riforma come questa, una riforma come la riforma del mercato del lavoro è stata annunciata e venduta pochi giorni fa come una riforma praticamente già fatta. Qui ormai siamo arrivati al punto che sui giornali si legge che è stato abolito il Senato e la gente ne è convinta e noi che siamo ancora qui veniamo fermati per strada per chiedere come mai ci sono i senatori quando il Senato è stato abolito e la notizia è su tutti i giornali: tutti i telegiornali ne parlano e tu sei ancora senatore. Sono state abolite le Province, eppure domenica scorsa nella mia Province è stato eletto un nuovo Presidente della Provincia e la gente si chiede: come mai, non erano state abolite le Province? Lo ha detto il Presidente del Consiglio. È stata poi approvata in prima lettura al Senato la riforma istituzionale che verrà modificata dalla Camera dei deputati (per cui al Senato la riforma votata varrà zero perché bisogna approvare testi identici per due volte). È stata inoltre votata la legge elettorale. Ma quale, quella per la Camera senza il Senato che verrà probabilmente modificata un'altra volta al Senato? Tutte queste riforme vengono spacciate per provvedimenti approvati in via definitiva e la gente ne è convinta perché c'è un buon venditore, come ho già detto, che riesce a comunicare alla gente delle informazioni vendendo una parte di verità come se fosse assoluta.

Questo però non è un buon metodo per confrontarsi con la gente, non è un modo corretto di rapportarsi ai cittadini e ai propri elettori. Credo sia più corretto in una situazione di difficoltà ascoltare il consiglio di tutti; poi decidere, ma confrontarsi, e il vero confronto si fa ascoltando anche le parti interne del proprio partito, non solo l'opposizione. A me di ricatti, ricattatori e ricattati interessa poco; a me interessa il risultato, quello che ci sarà scritto nella norma. Ad oggi conosco solo gli ingredienti di quella zuppa, non so quale sarà la qualità del prodotto contenuto in quella scatola. Ma non voglio andare oltre.

In conclusione voglio fare solo delle brevi citazioni. La prima mi è venuta spontanea, è molto facile il collegamento: il *jobs act* può essere ricondotto (per la verità, qualche giornale lo ha fatto) a Steve Jobs, il grande fondatore della Apple. Egli diceva: «*Stay hungry. Stay foolish*», cioè siate affamati, siate folli. Credo che da questo punto di vista l'obiettivo del Governo sia proprio questo: con questo provvedimento cercate di affamare ancor di più alcune categorie di lavoratori e siete così - passatemi il termine - folli da farlo in modo consapevole e cosciente, perché sapete benissimo che per aumentare il numero dei lavoratori occorre ridurre il costo dell'energia e il carico fiscale, serve la *flex tax*, serve una riduzione del costo della pubblica amministrazione e dei costi derivanti dalla corruzione, occorre sistemare la giustizia e intervenire sull'euro. Queste sono le cose che vanno fatte. Però, volendo declinare questo motto, divenuto ormai famoso, in un contesto italiano, probabilmente Steve Jobs ci aveva visto bene e ci aveva visto giusto anche rispetto al nostro Governo.

Vorrei fare un'ultima citazione, credo doverosa e meritata. È qui seduta a fianco a me la collega Munerato, che è la responsabile della Lega Nord in Commissione lavoro. Mi ricordo l'intervento che fece alla Camera sulla riforma del lavoro, quando, vestita con orgoglio della sua divisa da lavoro, ricordò all'allora ministro Fornero, che si pavoneggiava per i contenuti di quella sua riforma, quanto ciò che vi era scritto fosse distante dalla realtà dell'attività lavorativa e produttiva del Paese, in modo

particolare del Nord, dove si produce gran parte del PIL dell'Italia *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ricordo anche come il ministro Fornero la osservasse, probabilmente pensando di avere di fronte un marziano o una figura mai vista prima, perché non aveva mai visto in vita sua come si lavora veramente nelle fabbriche e quale sia la fatica sopportata da tanti lavoratori. Conosceva altri tipi di fatica, quella molto più teorica di chi insegna nelle università. Non tutti sono così, per carità; vi sono anche bravissimi professori che hanno fatto la gavetta, anche nella pratica quotidiana, nell'ambito di lavoro collegato alla propria professione e alla propria materia d'insegnamento. La senatrice Munerato ci ricordò allora quanto fosse sbagliata quella strada. Siamo qui oggi, a distanza di due anni, a prendere atto di un fallimento e della parentesi negativa che ha attraversato il nostro Paese con la gestione di quel Governo e con l'inizio di un percorso, che ha mutato un tracciato precedentemente stabilito, che ci ha portato in una direzione sbagliata.

Quindi, prendiamo atto di quell'errore, ma il problema è che voi in questo momento, al posto di tornare sul binario giusto e di riprendere la strada corretta, che ben da prima era stata individuata, continuate su questo binario sbagliato. Anzi, state peggiorando la situazione, perché non è con questi provvedimenti e con questi ingredienti che si risolvono i problemi, ma è con le altre iniziative - di cui vi dicevo prima - che si attraggono le imprese straniere e si creano posti di lavoro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gianluca Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, per far ripartire l'economia del nostro Paese, ma anche quella europea, trainare la crescita e riprendere l'occupazione, è stato detto infinite volte come sia necessario il rilancio del sistema industriale. Per fare questo si deve intervenire sul sistema bancario e facilitare l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, riformare e alleggerire il sistema fiscale, riformare la pubblica amministrazione e la giustizia civile e, appunto, adeguare le regole del mercato del lavoro al modello di crescita e sviluppo che si intende perseguire.

La Germania, per fare un esempio, con cinque milioni di nuovi disoccupati tra il 2000 e 2003, frutto della riunificazione, decise di darsi un piano di rilancio adottando la cosiddetta Agenda 2010 con l'ambizione strategica di riconquistare il ruolo di*leadership* in Europa e nel mondo. La riforma del mercato del lavoro fu un tassello di quel piano, non l'unico, assieme al rilancio delle politiche industriali e alla riforma fiscale per rilanciare i consumi. Per questo dobbiamo, da un lato, far sì che nel nostro Paese si cerchi di spostare le risorse verso gli investimenti pubblici e privati, tesi a rafforzare il sistema delle imprese, la loro patrimonializzazione, la propensione a investire in ricerca e innovazione e la capacità a internazionalizzare; dall'altro, utilizzare ogni strumento disponibile per invertire la situazione recessiva e favorire nuova e buona occupazione. È così che torneremo anche ad essere un sistema competitivo in grado di attrarre investimenti esteri. La legge delega in discussione sarà un'occasione solo se sapremo inserirla all'interno di questo ragionamento.

In questi venti anni abbiamo anche innovato profondamente il mercato del lavoro - certo, con alcune contraddizioni - ed introdotto forme di flessibilità che con il tempo si sono rivelate persino eccessive, generando precarietà diffusa.

Questi interventi, infatti, da un lato, avrebbero dovuto essere affiancati da innovazioni profonde anche nel campo del *welfare*, della formazione permanente dei lavoratori e del percorso scuola-lavoro. Purtroppo, ciò è avvenuto solo in minima parte e ne hanno fatto le spese soprattutto i più giovani.

Dall'altro lato, detti interventi avrebbero dovuto essere affiancati dalla capacità di ragionare su regole del mercato del lavoro coerenti con le caratteristiche del nostro sistema produttivo, fatto di grandi imprese manifatturiere spesso multinazionali, di troppe piccole e piccolissime imprese, poco patrimonializzate, scarsamente internazionalizzate e prive di possibilità, come ho detto, di investire in ricerca e innovazione, e di troppo poche medie imprese che, al contrario, sono quelle che meglio hanno resistito alla crisi, soprattutto per la loro capacità ad internazionalizzare e ad innovare.

È proprio su questa stretta relazione che voglio sviluppare la mia riflessione sulle opportunità che la legge delega ci offre e ci dovrebbe offrire. Quale deve essere la logica di fondo da perseguire? Quella

di aumentare, certo, il tasso di flessibilità, ma non genericamente, bensì inserendola in un quadro di maggiore elasticità complessiva del sistema. Per esempio, nel manifatturiero dovrebbe vigere sempre e solo il contratto a tempo indeterminato, perché è il settore che traina le esportazioni, l'innovazione, ma anche l'altissima affidabilità dei prodotti, per i quali servono professionalità e competenza elevatissime. In quei settori non si può inserire lavoro occasionale e lavoro precario. La forza lavoro deve essere curata e tutelata durante tutta la fase lavorativa attraverso un processo di formazione continua, curata e pagata dalle imprese come avviene in Germania, dove nelle fasi di crisi si riduce l'orario di lavoro ma difficilmente si licenzia. A ciò si possono aggiungere poi due altre forme di flessibilità, quella di comparto e quella settoriale, al fine di rilanciare segmenti produttivi strategici.

Vede, signora Sottosegretario, io vengo dalla città di Terni, che so che lei conosce perché sta seguendo molto bene la questione dell'AST, dove proprio una multinazionale tedesca sta facendo esattamente il contrario di quello che le sto dicendo e noi non possiamo consentire i tagli a quel contratto integrativo, i tagli lineari del 10 per cento e la mobilità per molti lavoratori, tra l'altro annunciata oggi con una dichiarazione inaccettabile da quell'azienda. Noi dobbiamo saper fare il contrario.

Il punto è come riuscire a guidare il passaggio strategico, proprio nel manifatturiero, da un lavoro a carattere fordista ad un lavoro a più alto contenuto di sapere e conoscenza sia nei processi, che nei prodotti. Tenere insieme materia e tecnologia, atomo e *bit*, rappresenta il terreno della sfida del lavoro a più alto valore aggiunto e quindi a più alta redditività.

Il discorso è diverso, ovviamente, per quei settori come i servizi, quelli protetti, non esposti alla concorrenza internazionale, a bassa produttività di capitale, cioè ristorazione, settore delle pulizie, servizi alla persona, vendita al dettaglio e così via.

In questo contesto la flessibilità è al contrario utile per realizzare un abbassamento complessivo dei costi e l'aumento conseguente della produttività media del sistema. È qui però che necessitano meccanismi di compensazione e protezione sociale chiari, in parte già indicati nella delega, finalizzati ad evitare che si determini uno scalino troppo grande rispetto ai primi.

A ciò si aggiungono tre ultime questioni. La riforma degli ammortizzatori sociali, l'apprendistato e i servizi per l'impiego.

La prima è adeguatamente contenuta nella delega. Restano tuttavia cruciali il tema delle risorse necessarie ad affrontare il precariato, quello della garanzia del reddito nelle fasi di disoccupazione e quello della contestualità con la semplificazione delle forme contrattuali e l'introduzione del regime a tutele crescenti.

In merito all'apprendistato, l'incentivazione economica dello *stage*, prima, e la liberalizzazione del tempo determinato, poi, hanno ridimensionato l'apprendistato professionalizzante, già molto provato dalla crisi e unica forma diffusa nel nostro Paese; non è un vero apprendistato, come inteso in Europa, ma una forma d'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro incentivata fiscalmente, che per molte ragioni non ha dato gli effetti sperati. Se si continua così, tanto vale scommettere davvero, lasciando questa strada, sulle altre due forme di apprendistato, quella per i minorenni a scuola e quella per l'alta formazione e ricerca, che non sono (e non potranno essere) sostituibili da alcuna forma contrattuale tradizionale.

È vero, infine, che i servizi per il lavoro hanno prodotto situazioni a macchia di leopardo. Ci sono esempi di buone pratiche - come nella mia Regione, l'Umbria - ed esperienze non certo positive, ma è innegabile che la presa in carico delle persone e la fidelizzazione delle imprese difficilmente possono essere fatte da un unico punto nazionale. Altra cosa è la messa in rete delle politiche attive del lavoro a carattere nazionale, ma le azioni di accompagnamento al lavoro presuppongono un servizio locale di area vasta vicino alle persone e alle imprese. Si faccia tesoro, appunto, delle buone pratiche che sono presenti nel nostro Paese e si corregga la rotta.

Allo stesso tempo sarà anche fondamentale stimolare la creazione di un vero mercato del lavoro europeo, rimuovendo le barriere che ancora impediscono la fluidità della libera circolazione dei lavoratori, anche mediante nuove iniziative legislative da parte della Commissione europea; rafforzare

il sistema EURES (*european employment services*) e migliorare il coordinamento tra i servizi pubblici per l'impiego nazionali e investire in uno statuto europeo dell'apprendistato, sulla base di un quadro comune di qualità.

In conclusione, è giusta l'intenzione della delega, cioè sfoltire le forme contrattuali flessibili e ridurre il peso percentuale del contratto a tempo determinato scommettendo sul fatto che gli imprenditori non avranno remore ad attivare rapporti con il nuovo contratto a tempo indeterminato. Ma ciò sarà possibile solo se il costo di quest'ultimo sarà più conveniente, evitando così che la giusta semplificazione delle forme contrattuali possa andare incontro al rischio opposto di quello sperato.

Per questo, se si procederà effettivamente dell'individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali, allora raggiungeremo gli obiettivi prefissi, invertiremo la tendenza negativa esistente, confermata anche dai dati odierni e di questi giorni e dalla correzione sul Documento di economia e finanza che il Governo ha inteso apportare, e ci lasceremo alle spalle inutili e sterili polemiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

Senatrice, vedo che ha cambiato posto e ha un vestito verde.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei comprenderà le motivazioni per le quali ho fatto questa scelta. I banchi lasciati vuoti rappresentano spesso un'azione politica che non si estrinseca. Costringono...

PRESIDENTE. Credevo fosse per il colore dell'abito.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Mettiamola così, signor Presidente: è per quello.

Veniamo, invece, alle questioni serie, perché da questa mattina, dopo l'importante voto sulle missioni internazionali, il Senato è impegnato nell'esame di un provvedimento che ci è stato annunciato come rivoluzionario (ma, come ho già avuto modo di dire, anche questa volta la montagna ha partorito un topolino), il cui nucleo duro sarebbe stato costituito da norme innovative, forse in grado di dare uno scossone al saldo assetto che da oltre quarant'anni caratterizza le relazioni industriali in questo Paese; un provvedimento che avremmo dovuto vedere coraggioso e potente, tanto da rimettere in sesto la nostra tribolata economia. L'economia reale, quella fatta dalle imprese e dai lavoratori, fatta di produzione e di competizione sul mercato, che ormai è globalizzato e - ahimè, ma forse per fortuna - deve essere globalizzato anche nelle regole, ovviamente nel senso più positivo e positivista dell'impianto legislativo del lavoro, della tutela del lavoratore, ma innanzitutto della tutela dell'opportunità del lavoro.

Ma le vicende che si sono susseguite dal varo del cosiddetto *jobs act* - che gli italiani hanno appreso essere una cosa che li riguardava molto da vicino - quelle, ad esempio, che hanno caratterizzato il suo passaggio in Commissione, le polemiche giornalistiche e anche l'odierna discussione mi convincono che si sia fatto, ancora una volta, molto rumore per nulla.

È vero che il provvedimento riguarda diversi aspetti del mercato del lavoro, che il collega che mi ha preceduto ha in parte ricordato: dagli ammortizzatori alle politiche attive, dalle semplificazioni quanto mai urgenti alla conciliazione, altro tema che fa riferimento ad una parte del mercato di lavoro, vale a dire alla presenza femminile sul mercato del lavoro, ancora inespressa nel nostro Paese. Su tutto questo il Governo intende intervenire, ma la cifra di questo disegno di legge è in realtà essenzialmente la delega per il riordino dei contratti e qui casca l'asino. È una delega generica nella formulazione e potrà certo concordare con me il professor Ichino, nostro collega qui in Senato, visto che è stato il protagonista di un preambolo che avrebbe dovuto indurre il Governo in quella direzione, già all'epoca della prima delega Poletti. Una delega sostanzialmente in bianco dunque, oggi peraltro persino complicata da una contraddizione nell'applicazione. Sì, perché quella revisione dei contratti invocata in nome della libertà e della semplicità ha, invece, un sapore dirigista e neanche tanto vago, al di là del fatto che la concertazione contrastante con quel piglio decisionista e risolutivo o risolutore del

Governo - quella che nell'articolo 4 si nasconde dietro la formula: «previa consultazione delle parti sociali» - rischia di rientrare da una porta secondaria o dalla finestra come modello di decisione istituzionale. A proposito di istituzioni, mi pare che oggi il Senato stia svolgendo la propria attività in maniera assolutamente paradossale, come capita sovente recentemente. Le polemiche più aspre e i momenti più duri dei diversi interventi, anche dei colleghi che mi hanno preceduto, si sono riferiti sostanzialmente alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, alla sua cosiddetta cancellazione, ai possibili risvolti di un aspetto importante del rapporto tra domanda e offerta di lavoro, quell'incrocio virtuoso che nel nostro Paese avviene con grande difficoltà, non solo a causa della crisi, ma che solo indirettamente oggi è interessato dalla lettera dell'articolo 4 del disegno di legge delega. Dovrebbe infatti essere in qualche modo considerata, a seguito dell'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti - che citavo prima con riferimento al preambolo scritto dal collega Ichino alcuni mesi fa - la nuova forma contrattuale che poi dovrebbe dar corpo alla legittima aspettativa di stabilità e certezza dei lavoratori che tutti ricerchiamo. Stiamo quindi discutendo di un testo alla luce di fattori esogeni ed estranei al dibattito parlamentare e a quest'Aula. Apprendiamo dalle cronache che l'abrogazione dell'articolo 18 sarà introdotta nei prossimi giorni. Come? Con quale formulazione? Lo farà il Governo? Sarà un'iniziativa parlamentare? Sarà chiara o si presterà ad altre infinite interpretazioni che avranno come effetto ultimo l'ulteriore ingessamento di un mercato ormai bloccato?

Vorrei partire dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio - sempre con dei virgolettati molto precisi - che faceva nel mese di agosto, quando al riguardo diceva che l'articolo 18 era solo «un totem ideologico» e niente di più, utile soltanto «ad alimentare il dibattito agostano tra gli addetti ai lavori» e che peraltro riguardava 3.000 persone. Noi non la pensiamo in questo modo, anzi, al contrario. Va però ricordato che la posizione del presidente Renzi ad agosto era questa, la posizione solo un mese dopo è completamente diversa. E che cosa c'è dietro? Niente di più e niente di meno che, come al solito e come accade da svariati anni, l'eterno congresso del Partito Democratico, le eterne primarie del Partito Democratico, per cui tutto si risolve in una direzione nazionale che, avendo dato un pieno mandato al *Premier*, nonché segretario del partito, rende evidente un dato che - ahimè - appare chiaro anche ai bambini, ma forse non a tutti i nostri giornali o ai telegiornali di maniera. Mi riferisco al fatto che l'eterno congresso del Partito Democratico ha trovato là dentro la sua soluzione ed è la mediazione operata, che porta la cifra della CGIL, che ha ispirato il punto di caduta sul quale l'emendamento del Governo, o di iniziativa parlamentare, produrrà la mediazione possibile su quell'articolo 18, che si dice si vorrebbe cancellare, gettando fumo negli occhi dei lavoratori e delle imprese italiani, ma che in realtà non si cambia, anzi, forse si peggiora rispetto al passato.

Ciò che sappiamo, quindi, è che quello Statuto dei lavoratori, ormai inadeguato a un mercato del lavoro così mutato in seguito a quei profondi cambiamenti economici, sociali e tecnologici, ancora una volta non verrà toccato nel suo impianto e non produrrà nessun esito positivo.

Siamo però di fronte a un compromesso decisamente al ribasso, come è successo già qualche mese fa con il decreto Poletti. Anzi, esattamente come con la finta riforma del Senato, siamo di fronte a un ennesimo pasticcio, perché le formulazioni del preannunciato emendamento che occupano da un paio di giorni le pagine dei giornali sembrano funzionali solo a richiudere la grave spaccatura sancita nell'ultima direzione del Partito Democratico; spaccatura che poi si è sanata e, se ciò è accaduto, lo si è potuto solo grazie alla mediazione delle forze sindacali e della sinistra del partito, che hanno trovato un punto di sintesi. Pertanto, dal punto di vista mio e di qualsiasi osservatore estraneo, la supersintesi è che il Presidente del Consiglio, nonché segretario di questo partito, eternamente nel suo congresso a spese del Paese e dell'attività parlamentare, è riuscito a perdere nel contenuto e nel merito dell'articolo 18, non cambiando alcunché, e a vincere sul piano della comunicazione, anche a spese del partito stesso e delle posizioni più oltranziste della sinistra, che comunque hanno segnato e guidato questa mediazione.

Lo ricordava in un articolo di qualche giorno fa anche Michele Tiraboschi, il vero collaboratore di quel Marco Biagi che ha dato la vita ed è all'origine della questione, pur provenendo da una forte matrice

sindacale, ma aperta e illuminata, e le cui riflessioni hanno consentito di introdurre nel nostro ordinamento nuove forme contrattuali; quelle forme che consentirono al Governo Berlusconi di aumentare l'occupazione, non di diminuirla pesantemente come avviene da almeno tre anni, e che sono state malamente trattate e distrutte dalla riforma Fornero. Oggi siamo qua infatti a definire, pur nell'attesa della proposta del Governo (che chissà cosa ci farà scoprire), la riforma Fornero-*bis*, in questa sorta di testo unico, che nient'altro è che una modesta delega che il Parlamento affida a questo Governo e che si risolverà solo e semplicemente in una Fornero-*bis*.

Ricordo però che abbiamo anche di fronte diversi emendamenti da valutare e da sostenere. Noi sosterremo con grande forza tutti gli emendamenti presentati dai colleghi dell'area del centrodestra e in particolare da Forza Italia, perché questi ultimi hanno il segno e la cifra liberale, quella utile e volta all'abrogazione dell'articolo 18 senza ambiguità e infingimenti, perché tutto il mondo che sta dentro il sistema economico italiano o che intenderebbe ancora investire nel nostro Paese ci chiede proprio questo. Si tratta di una scelta che non avrebbe soltanto il significato di un'importante svolta culturale, ma costituirebbe un intervento necessario ai fini di recuperare terreno in materia di produttività. La produttività è, infatti, la vera grande assente in questo dibattito, quando invece è l'unica modalità attraverso la quale possiamo, pur nel contesto di un impianto legislativo che va ammodernato (quindi il *jobs act* farebbe bene ad occuparsene), aiutare a dare una speranza vera e concreta a tutti quegli italiani che attendono da una riforma del mercato del lavoro più lavoro e non meno lavoro.

Per concludere, ritengo quindi meno imprudente concedere al Governo una delega in bianco per mettere mano a una materia così delicata e complessa. Lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio e io condivido la sua affermazione: questo impianto deve servire a eliminare la forte discriminazione, che c'è ancora, che permane e che forse aumenta, tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, ovvero gli *outsider* eternamente fuori dal mercato regolare, che è tutto e soltanto impegnato a difendere gli *insider* al mercato del lavoro. Dunque, tale eccesso di protezione oggi si scarica pesantemente su coloro che, facendo una grande fatica ad entrare, per la rigidità delle regole di tale mercato, sono destinati a restarne sempre fuori.

Ritengo dunque che, oltre che sostenere con forza gli emendamenti presentati dal mio Gruppo oltre che da me, faremo bene ad impedire che si compia un maledetto inciucio in questo Parlamento, che porti magari a prendere in giro gli italiani, facendo credere di abolire l'articolo 18, e in realtà non solo non abolendolo, ma forse rafforzandolo, contro l'economia e contro le imprese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Candiani e Barani).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e la risposta scritta a un'interrogazione

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, nel novembre del 2012 un violento nubifragio ha colpito la Regione Toscana e in particolare alcuni Comuni delle Province di Massa-Carrara, Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti e frane che hanno causato interruzioni nella circolazione stradale, *black out* elettrici, gravi allagamenti ad abitazioni private, locali commerciali ed aree industriali.

Noi tutti ricordiamo le immagini di quei drammatici giorni, che sono state trasmesse dalla TV e diffuse dai giornali. Addirittura ho girato io stessa alcuni dei video diffusi nel *web*, uscendo con le mie telecamere, e quindi conosco benissimo il disagio e la grande tragedia di quelle popolazioni. Noi tutti

abbiamo ascoltato con commozione le interviste agli imprenditori, già colpiti dalla crisi economica, a cui, dopo il nubifragio, si aggiungevano i danni causati dalla furia dell'alluvione, che aveva messo in ginocchio intere aree industriali. Alcuni di loro avevano accompagnato i *cameraman* nelle loro aziende, facendo vedere i danni che avevano subito ai macchinari, alle strutture e agli impianti delle loro imprese. Molti imprenditori avevano perso nell'alluvione i sacrifici di decenni di lavoro. Una volta terminate le piogge ed effettuati gli interventi più urgenti per la messa in sicurezza di argini ed edifici, è iniziata la ricostruzione. È stato istituito un fondo per la concessione di agevolazioni economiche agli imprenditori e alle persone che avevano subito danni alle loro attività e alle loro case.

Attualmente il termine relativo alla conclusione dei lavori di ripristino delle attività produttive è fissato al 31 dicembre 2014. In seguito ad una serie di contatti ed incontri con i titolari delle imprese coinvolte del territorio di Massa-Carrara e gli uffici degli enti locali competenti sono emerse gravi difficoltà nella capacità delle stesse imprese di poter ultimare gli investimenti necessari nei termini prescritti. Proprio per questo, nella seduta del Senato di ieri, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, ho depositato un'interrogazione a risposta scritta, la 4-02733, per chiedere urgentemente al Governo una proroga dei termini dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il tutto per dar respiro a questi piccoli e medi imprenditori, affinché possano continuare a lavorare, per far ripartire a pieno le loro attività. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per comunicare che quest'oggi ho presentato un'interpellanza, la 2-00206, su un caso che richiede un intervento immediato non solo per risolvere una questione di ordine giuridico, ma soprattutto di ordine pratico.

In quest'Aula, nel 2012, è stato convertito in legge il decreto-legge n. 95, che ha soppresso le commissioni prefettizie, composte da soggetti muniti di particolari requisiti, che esaminavano dei candidati: nel caso di specie si tratta di giovani che, avendo concluso un periodo di cinque anni di apprendistato presso ditte di ascensori o che avendo frequentato un corso di preparazione all'esame per l'abilitazione alla conduzione e manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi, venivano esaminati dalle commissioni per ottenere l'abilitazione.

Considerato che non è possibile pretendere dai funzionari delle prefetture di esaminare i candidati, vista la mancanza in capo a questi di conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, e considerato che, nelle imprese che giornalmente si occupano della manutenzione di ascensori, non si potranno assumere questi candidati perché privi di certificato di abilitazione, ma soprattutto, volendo scongiurare che il verificarsi di casi di esercizio abusivo di una professione come quella di cui stiamo discutendo, che richiede il rilascio del cosiddetto patentino, professione che garantisce la sicurezza e la salute di tutti gli utenti, compresi noi che utilizziamo gli ascensori presenti in questi palazzi, sono a richiedere alla Presidenza di farsi portavoce di questa mia richiesta, contestualmente alla celere risposta che merita l'interpellanza di cui sono prima firmataria.

Nonostante dopo 15 mesi dall'inizio di questa legislatura nessuno dei miei atti di sindacato ispettivo abbia ricevuto alcun riscontro da parte dei Ministri interrogati, oggi, senza volere screditare il contenuto degli altri atti da me presentati, sollecito questo intervento vista la gravità e l'incresciosa situazione che si è venuta a creare e che mette a repentaglio la sicurezza dei milioni di passeggeri che fanno uso del cosiddetto trasporto verticale, e scusate l'allarmismo, ma quando parlo di passeggeri intendo chi usa l'ascensore di una scuola, di un ospedale, di una casa di cura, di un ufficio pubblico e ovviamente l'ascensore di un condominio, magari anche il nostro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei segnalare una pericolosa epidemia che rischia di contaminare la vita politica. Mi riferisco alle tagliole, ai bavagli, alla ghigliottina sulle minoranze.

Alla Camera abbiamo visto spegnere il dibattito sul decreto Bankitalia che regalava alle banche miliardi pubblici; al Senato addirittura sullo stravolgimento della Costituzione.

Abbiamo reagito duramente e ne avevamo ragione, perché quell'esempio di dittatura della maggioranza sta legittimando sindaci e maggioranze consiliari ad espropriare le minoranze. Non dalle poltrone, ma dalla elementare possibilità di controllare e stimolare il governo locale con atti ispettivi e mozioni.

A Mestrino, in Provincia di Padova, per regolamento ogni gruppo consiliare può presentare ad ogni consiglio due mozioni e tre interrogazioni, e in tredici anni mai si sono registrate lamentele o discussioni su questo punto del Regolamento.

Ma nel 2013 in consiglio comunale è entrata una nuova forza politica, e dopo alcuni mesi, il Presidente del consiglio comunale, a sorpresa e senza spazio di dialogo, ha informato il nostro Capogruppo che il Movimento 5 Stelle non era più riconosciuto come Gruppo consiliare e non gli venivano più riconosciuti i diritti regolamentari.

«Se avete qualcosa da dire, rivolgetevi al prefetto», ha suggerito sarcasticamente il sindaco sostenuto da Forza Italia e Lega.

E questo abbiamo fatto, con un esposto al prefetto sottoscritto anche dal Gruppo consiliare riferito ad una lista di sinistra.

Altri esposti sono stati presentati a Cartura, sempre nel Padovano. A Saonara l'ultimo caso: l'amministrazione non ha ammesso al prossimo consiglio comunale tre mozioni presentate in assoluto rispetto regolamentare perché - hanno detto - non erano di competenza di un ente comunale. Ma può un sindaco, primo tutore della salute dei cittadini, ignorare il principio di precauzione e disinteressarsi al tema degli OGM? Può ignorare l'8 per mille all'edilizia scolastica e trascurare questa fonte preziosa di finanziamento? Molti Comuni hanno già discusso ed approvato queste mozioni.

Anche in questo caso è stato presentato un esposto, ma con quale speranza? Risulta al sottoscritto che il prefetto, sul caso di Mestrino, si sia rivolto per un parere al Ministro dell'interno, ma senza risposta da mesi.

Presenterò dunque, signor Presidente, quanto prima una interrogazione perché sia accertato e represso ogni tentativo di ghigliottinare la democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 2 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Adda, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Formigoni, Longo Fausto Guilherme, Martelli, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Scavone, Stucchi, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci , per attività della 7a Commissione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Catalfo, Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro, Giro e Puppato, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lanzillotta, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Battista, De Pietro, Floris, Maran, Panizza e Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro i senatori Bencini, Buemi, Caliendo, Cervellini, Compagna, Corsini, Crosio, Cucca, D'Ambrosio Lettieri, Di Biagio, Di Giorgi, Fornaro, Gasparri, Giovanardi, Gotor, Lepri, Liuzzi, Lucidi, Manconi, Mangili, Maturani, Migliavacca, Montevecchi, Morra, Naccarato, Pagliari, Sposetti, Susta, Tarquinio e Tronti.

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Attaguile, Bazoli, Bersani, Carra, Cominardi, Cozzolino, D'Alessandro, Distaso, Duranti, Epifani, Fioroni, Carlo Galli, Garofalo, Garofani, Grande, Grassi, Lorenzo Guerini, La Russa, Palese, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pilozzi, Pisicchio, Pizzolante, Preziosi, Rizzetto, Andrea Romano, Sisto e Spessotto.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Lanzillotta Linda

Norme in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni (1634)

(presentato in data 01/10/2014) .

Documenti, nuovo termine per l'espressione del parere

Su richiesta della 6a Commissione permanente, il Presidente del Senato ha disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106).

Affari assegnati

Sono stati deferiti alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, gli affari:

sulla situazione del comparto della produzione di bevande spiritose (Atto n. 382);

sulla questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della vespa velutina (Atto n. 383).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 settembre 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, delle deliberazioni, adottate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di assegni straordinari vitalizi a favore della signora Iudif Abramovna Dobrovolskaia, del signor Francesco Giulio Giuseppe Brocani, del signor Renzo Calegari, della signora Anna Maria Gherardi.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXX, n. 2).

Nello scorso mese di settembre 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di agosto e settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sei delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 settembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (COM (2014) 581 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 novembre 2014.

Le Commissioni 3ª, 8ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 30 ottobre 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Arrigoni, Bisinella, Centinaio, Stefani, Stucchi e Tosato hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02723 della senatrice Bellot.

Interrogazioni

VACCARI, LUCHERINI, BERTUZZI, PEGORER - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

diverse risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;

le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto in Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

la Repubblica araba saharawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD all'ONU;

le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal Regno del Marocco nel Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty international, di Human rights watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla fondazione Robert F. Kennedy, suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani nell'area;

il 19 aprile 2013 il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* sulla situazione dei diritti umani in Sahara occidentale, a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della missione delle Nazioni unite per il referendum nel Sahara occidentale (Minurso) sui diritti umani, poi abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina;

i civili saharawi, nel "territorio non autonomo" del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione) e la repressione nei loro confronti continua tuttora, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;

considerato che:

alcuni giorni fa è avvenuta la morte, in circostanze misteriose, dell'attivista per la difesa dei diritti umani, Hasana el Wali, ricoverato in un ospedale militare nella città occupata di Dakhla nel Sahara

occidentale;
si tratta dell'ennesimo esempio di crudeltà da parte delle autorità di occupazione, impegnate a negare tutti i diritti umani al popolo saharawi, compreso il diritto alla salute e alla vita stessa;
varie organizzazioni umanitarie saharawi denunciano che il Marocco, ancora una volta, macchia di sangue tutti gli sforzi della comunità internazionale per assicurare il diritto di autodeterminazione del popolo Saharawi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti avvenuti;
se non ritenga che, proprio mentre a Ginevra si sta svolgendo la 27a sessione del Consiglio dei diritti umani ed a New York la 69a Assemblea generale delle Nazioni Unite dibatte sulla futura politica mondiale, il mancato rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale sia un *vulnus* inaccettabile che il Governo italiano deve impegnarsi a portare finalmente ad una soluzione condivisa tra le parti.
(3-01252)

PEPE - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende della pubblica denuncia di uno stato di totale illegalità relativamente agli appalti ed alle erogazioni di finanziamenti a fondo perduto nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti in Basilicata;
relativamente al cosiddetto opificio per il trattamento dei rifiuti con produzione di CSS (combustibile solido secondario) che la Regione Basilicata ha deciso, con delibera di Giunta regionale n. 272 del 12 marzo 2013 sulla reindustrializzazione del sito produttivo inattivo ex Me.com Srl Senise (Potenza);
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
con la delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 808 del 27 giugno 2014 è stata dichiarata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 25, comma 1, legge regionale n. 17 del 2011 per la realizzazione e/o ampliamento degli impianti di recupero rifiuti, e in particolare dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS, la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata ed il recupero di rifiuti inerti in area compresa tra la località "Manche di Marconi" e "Santa Lucia" del comune di Senise (Potenza) proposto dalla società NEP Italy Srl;
nella delibera si legge che tale dichiarazione è stata emessa sulla base dell'istanza presentata il 18 giugno 2014 dalla Nep Italy Srl con sede legale in contrada Fontana Camillo 11, 85050 Tito (Potenza);
con la delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 825 del 27 giugno 2014 sarebbe stato deliberato un contributo in conto capitale di 8.414.444,11 euro alla Nep Italy Srl per la realizzazione del programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un impianto multifunzionale per il trattamento di rifiuti solidi.
la Nep Italy Srl risulta costituita il 24 marzo 2014 e iscritta alla Camera di commercio in data 26 marzo 2014, con un capitale sociale di 10.000 euro di cui 2.500 versati e 2 soci con pari quota del 50 per cento del capitale sociale: Bonaventura Srl e Pellicano Verde SpA. L'impresa sociale così costituita risulta "inattiva";
uno dei soci della Nep Italy Srl, nella sua qualità di amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente alle attività amministrative e finanziarie, sarebbe stato condannato per violazione dell'obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione *ex* art. 2392 del codice civile, insieme ad altri, dal Tribunale di Milano con sentenza in data 22 marzo 2012 a pagare la somma di 1.306.245,56 euro;
da informazioni contenute in relazioni della Direzione nazionale antimafia, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare del 6 dicembre 2011, contro imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, emessa dal gip presso il Tribunale di Lecce, vi sarebbe menzione di legali rappresentanti *pro tempore* e un procuratore speciale della Pellicano Verde SpA, imputati con altri del reato di cui all'art. 416, commi 1 e 2, del codice penale e all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, quali partecipi nel sodalizio esportando illegalmente 763,090 chilogrammi di rifiuti speciali a mezzo di 38 *container* mediante la predisposizione di documenti doganali e commerciali ideologicamente falsi per

un illecito giro di affari pari a 130.607 euro a Taranto e Napoli dal 24 gennaio 2008;
pare che la ditta Nep Italy Srl abbia avuto accesso alla somma di 8.414.444,11 euro, quale contributo assegnato;
la Nep Italy Srl sarebbe stata costituita proprio al momento in cui doveva concorrere per l'appalto in questione;
risulta all'interrogante la realizzazione, finanziata al 100 per cento, di un opificio in area SIN (sito di interesse nazionale da bonificare) di Tito zona industriale, per trasformazione di rifiuti in CDR (combustibile da rifiuti) da parte della società Ageco il cui amministratore sarebbe stato arrestato per associazione a delinquere, smaltimento illecito dei rifiuti, truffa e falso e la cui società cambiava l'assetto societario nominando amministratore la coniuge del precedente amministratore e continuano a percepire finanziamenti, a vincere appalti mentre risulta che il manovratore il 30 ottobre 2014 sarà sotto processo a Potenza per il caso "Monnezzopoli";
anche la società Tecnoparco pare che sia sotto indagine della D.I.A. di Basilicata per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi derivanti dalle estrazioni petrolifere per cui sarebbero stati emessi almeno 11 avvisi di garanzia dagli inquirenti;
alcune associazioni di cittadini denunciano pubblicamente sui loro *blog* che sia stata inoltrata richiesta di accesso agli atti e di informazioni ambientali e che le autorità interessate negano tali informazioni in violazione della normativa europea e della Convenzione di Aarhus;
nella fattispecie pare che si registrino assegnazioni di fondi pubblici ad aziende di società già oggetto di arresti per associazione a delinquere ordinario e/o di stampo mafioso sia nell'erogazione di milioni di euro di fondi, in particolare per la realizzazione di opifici per produrre combustibili da rifiuti sia negli appalti per la raccolta che per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti;
ai sensi della nuova normativa sulla documentazione antimafia, come puntualmente riportato dal sito "Basilicata24", la pubblica amministrazione non dovrebbe più consentire la partecipazione alle gare e agli appalti pubblici, nonché all'accesso ai finanziamenti pubblici, alle società all'attenzione della magistratura per fatti gravi, pur in presenza di variazioni degli assetti societari finalizzate all'elusione dei controlli e alle prescrizioni di legge;
secondo le stesse normative, i prefetti dovrebbero, in ogni caso, emettere interdittiva antimafia,
si chiede di sapere:
se risulti veritiera la notizia che aziende che hanno visto i propri amministratori arrestati per gravissimi reati legati al traffico internazionale di rifiuti pericolosi, smaltimento illecito di rifiuti, truffa, falso ed associazione a delinquere normale o di tipo mafioso abbiano partecipato, vincendole, a gare per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
se risponda a verità la denuncia del mancato intervento delle Prefetture di Potenza e Matera;
se corrisponda al vero che diverse aziende i cui amministratori sono stati sottoposti ad arresti per associazioni a delinquere di stampo mafioso siano tra le beneficiarie dei fondi perduti per realizzare "opifici", che in realtà sono mega stoccaggi di rifiuti pericolosi e non per trasformazione in CDR;
se il Ministro dell'interno ritenga di invitare i prefetti a svolgere accertamenti preliminari sulle imprese del luogo dove si eseguiranno i lavori per le quali è maggiore il rischio di infiltrazione mafiosa e, in caso di accertamento di tale situazione, di emettere l'informativa interdittiva senza aspettare l'esito dei processi e delle inchieste in aderenza alle direttive della nuova normativa sulla documentazione antimafia;
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, vogliano intraprendere in questo ambito.
(3-01253)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SCIBONA, PAGLINI, CASTALDI, MANGILI, PUGLIA, AIROLA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIROTTO, SANTANGELO, GAETTI, GIARRUSSO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:
in data 27 settembre 2014 alcuni appartenenti al movimento No Tav, compreso il primo firmatario del

presente atto di sindacato ispettivo, si recavano in Francia per partecipare alla carovana No Tav italo-francese;
l'attraversamento della frontiera avveniva presso il valico del Moncenisio all'altitudine di 2.083 metri sul livello del mare;
considerato che:
la gendarmeria francese era schierata al confine ed identificava, mediante la richiesta di documenti, tutte le persone che viaggiavano su auto a targa italiana annotando il numero di targa;
mentre la maggioranza delle automobili, anche di targa italiana, transitava in tempi brevi, gli appartenenti al movimento No Tav venivano trattenuti per più tempo;
la gendarmeria francese ha risposto, ad esplicita domanda, che i controlli ai cittadini italiani erano disposti su ordine del Governo francese su indicazione del prefetto di Chambéry e che l'attesa di circa 30 minuti per l'identificazione degli appartenenti al movimento No Tav era data dalla lentezza delle comunicazioni della Polizia italiana a cui venivano chieste verifiche sui nominativi fermati;
durante il periodo di attesa per la restituzione dei documenti e l'identificazione non era possibile usufruire di servizi igienici di riparo (data l'alta quota),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se risultino comunicazioni circa la sospensione del trattato Schengen per il confine francese nella data del 27 settembre 2014 e, in caso affermativo, con quale motivazione;
se siano state emanate disposizioni particolari in merito a restrizioni all'espatrio di cittadini italiani appartenenti al movimento No Tav dalle autorità italiane;
se corrisponda al vero che uffici della Polizia di Stato italiana abbiano effettivamente impiegato circa 30 minuti per identificare ciascun cittadino italiano che attraversava il confine;
se e come lo Stato italiano intenda tutelare i propri cittadini da atteggiamenti vessatori perpetuati da autorità di Stati esteri.
(3-01251)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RAZZI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996 prevede che "La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale";
le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nell'agosto 2009, prevedono, all'ultimo comma della categoria 1 (cioè aperture di credito in conto corrente) della classificazione delle operazioni per categorie, che sia richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (categorie 1a e 1b);
per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Vanno altresì segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite;
i tassi di interesse per le operazioni non assistite da garanzie reali sono notevolmente superiori a quelli per le operazioni con garanzia reale;
i dati comunicati dalla Banca d'Italia concernenti la rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 non riportano la suddivisione tra apertura di credito in conto corrente e apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia reale,
si chiede di sapere se risulti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, se per le aperture di credito in conto corrente assistite da garanzie reali sia da applicare la percentuale di tasso indicata per le aperture di credito in conto corrente o quella indicata per i mutui.
(4-02748)

VOLPI - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

nell'operazione "Mare nostrum" vengono utilizzate unità navali della Marina militare;
alcune di queste navi sono concepite per l'utilizzo di sistemi d'arma complessi e indirizzati ad azioni di offesa;
per la natura di tale specifico indirizzo gli equipaggi sono costituiti per la maggior parte da personale destinato al governo del naviglio e alla gestione tecnologica dei sistemi d'arma e non alla gestione di servizi di polizia militare;
l'imbarco su queste navi di persone recuperate nel contesto di "Mare nostrum" avviene senza che vi sia una verifica delle persone che si stanno imbarcando;
le tensioni territoriali nelle aree del sud del Mediterraneo e del Medio oriente stanno facendo emergere in modo palese e significativo la criticità di pericolo di terrorismo,
si chiede di sapere:
se non sia necessaria una verifica delle misure di sicurezza tese ad escludere che tra gli imbarcati stranieri di "Mare nostrum", spesso in numero anche soverchiante rispetto ai membri di equipaggio, vi possano essere presenze legate al terrorismo internazionale che possano in qualche modo operare azioni terroristiche anche sulle navi che li accolgono;
se siano state implementate azioni addestrative rivolte agli equipaggi della Marina militare impegnati nell'operazione finalizzate alle particolari criticità che potrebbero crearsi in casi di azioni terroristiche sulle navi, anche per la neutralizzazione di eventuali, impropri utilizzi dei sistemi d'arma.
(4-02749)

FABBRI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 24 settembre 2014 si è riunito il coordinamento tecnico delle Regioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui hanno partecipato il direttore generale per le politiche passive e gli incentivi occupazionali e il direttore dell'INPS, per esaminare congiuntamente il decreto interministeriale n. 83473/2014 e la relativa circolare ministeriale esplicativa n. 19/2014 in materia di ammortizzatori sociali in deroga;
il coordinamento ha dovuto prendere atto che, a quasi 2 mesi dall'emanazione del decreto, non è ancora stata attivata da parte dell'INPS la procedura per la ricezione delle domande di cassa integrazione in deroga che, secondo quanto stabilito dallo stesso decreto, devono pervenire contemporaneamente all'INPS e alla Regione;
considerato che:
secondo la circolare, l'interpretazione del controllo preventivo di compatibilità finanziaria di cui all'art. 2, comma 6, del decreto, prevedrebbe che le aziende non possano procedere alle sospensioni dei lavoratori fino a quando l'INPS non certifichi la copertura finanziaria di ogni singolo accordo;
tale interpretazione, oltre ad essere in aperto contrasto con quanto avviene sia per la cassa integrazione ordinaria che per quella straordinaria, penalizza le piccole aziende che, in questi anni, hanno maggiormente usufruito degli ammortizzatori in deroga. Le piccole imprese, infatti, spesso non sono nelle condizioni di programmare in anticipo i periodi di interruzione e si vedrebbero costrette a licenziare, non potendo attendere tempi imprecisati per procedere alla sospensione dei lavoratori;
considerato altresì che:
dall'interpretazione della circolare n. 19/2014 deriva già un netto ritardo nell'assegnazione delle risorse e la mancata definizione delle domande presentate prima del 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto, sta determinando un notevole accumulo delle istanze;
l'INPS, che dovrebbe consentire la verifica di compatibilità preventiva, non può di fatto operare fino a quando non verranno autorizzate tutte le domande pregresse ed assegnate ulteriori risorse alle diverse Regioni, sulle quali poter effettuare la verifica;
la situazione che detta interpretazione rischia di determinare è quindi quella di un blocco totale delle attività di accoglimento delle domande e del rinvio, a tempi del tutto imprevedibili, dell'esame delle richieste pervenute e di quelle che arriveranno in seguito;
la soluzione della problematica è pregiudiziale ad ogni ulteriore approfondimento tecnico in merito

alle altre questioni inerenti al decreto e, senza il suo superamento, le Regioni stesse sarebbero impossibilitate a portare avanti qualsiasi intervento in merito agli ammortizzatori sociali in deroga,
si chiede di sapere:
se quanto riportato corrisponda al vero e quali siano le valutazioni in merito del Ministro in indirizzo;
se, alla luce dei gravi effetti prodotti dalla circolare, non ritenga opportuno rivedere l'interpretazione della stessa fissando, a tal fine, un incontro urgente con le Regioni per affrontare e risolvere in tempi rapidi la questione.
(4-02750)
CAPPELLETTI, GIROTTO, SERRA, SIMEONI, CASTALDI, PUGLIA, LEZZI, AIROLA, MOLINARI, BUCCARELLA, DONNO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che si apprende dalla stampa locale dell'avvio dal mese di ottobre 2014 dell'impiego di mine per lo scavo del *tunnel* di Trissino, opera del lotto 1B per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, che sarebbero echeggiate nella valle dell'Agno-Guà, in provincia di Vicenza; le prime esplosioni sarebbero avvenute sotto il colle di Sant'Urbano di Montecchio maggiore. Quanto descritto avverrebbe esattamente presso le aree a est dell'impianto Miteni di Trissino da dove sono generati gli inquinamenti da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), come evidenziato dagli studi dell'ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto);
considerato che:
a partire degli anni '70 la falda freatica della media e bassa valle dell'Agno (comuni di Trissino, Montecchio Maggiore, Arzignano) è stata soggetta a numerosi episodi d'inquinamento provenienti dalle numerose attività produttive esistenti nell'area con diffusione di alcune sostanze tra cui i trifluorobenzeni (BTFs) e i derivati azotati;
come fu successivamente accertato tale contaminazione proveniva dalla stessa area sorgente dell'inquinamento attuale e interessò un'estesa parte dell'area ora contaminata da PFAS;
più recentemente, a seguito della segnalazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. 0060628 del 4 giugno 2013) ulteriori indagini del dipartimento ARPAV di Vicenza in collaborazione con altre strutture dell'Agenzia e della Regione hanno permesso di accertare un nuovo e più grave episodio di contaminazione caratterizzato della dispersione nelle acque sotterranee e superficiali di PFAS in corrispondenza dell'area di pertinenza dello stabilimento chimico Miteni SpA di Trissino in località Colombare;
il Ministero della salute, con nota prot. 2565 del 29 gennaio 2014, recependo il parere dell'Istituto superiore di sanità (Iss) prot. 16 gennaio 2014 - 0001584 su "Acqua destinata al consumo umano contenente sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque della Provincia di Vicenza e Comuni limitrofi", ad integrazione di quanto già rappresentato con nota ISS prot. 0022264 - 7 giugno 2013, ha ribadito la raccomandazione di assicurare adeguate misure di prevenzione della contaminazione delle acque di origine e, a livello impiantistico, ha chiesto la progettazione, l'impiego e le sviluppo di tecniche di assorbimento e/o filtrazione attraverso membrane di provata efficienza per la rimozione di PFAS nella filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
altri studi evidenziano che per valori fuori norma come riscontrato nelle acque potabili di una vasta zona dell'ovest vicentino è indispensabile attuare azioni di prevenzione integrata volte a ridurre la contaminazione nell'acqua ad uso irriguo e zootecnico, a regolamentare l'uso di ammendanti agricoli provenienti dal ciclo di potabilizzazione e depurazione delle acque e, ove necessario, a limitare in modo selettivo il consumo degli alimenti prodotti *in loco*;
in particolare l'ARPAV ha provveduto ad eseguire approfonditi studi resi pubblici nel proprio sito quali la "Campagna di misura delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei punti di monitoraggio della rete regionale acque sotterranee autunno 2013 - allegato 1", la "Campagna di misura delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali del marzo 2014", la "Campagna di misura delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei punti di monitoraggio della rete regionale acque sotterranee primavera 2014 - allegato 1", la nota tecnica sullo "Stato dell'inquinamento da sostanze

perfluoroalchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza Padova e Verona - aspetti geologici e idrogeologici la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima delimitazione dell'inquinamento 30 settembre 2013", presentati alla XII conferenza del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, tenutasi a Roma il 10-11 aprile 2014, nei quali ha comunicato la mappa di sintesi "La contaminazione diffusa da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel Veneto - Azioni di controllo integrato";

a giudizio degli interroganti gli studi effettuati sulle acque sotterranee e superficiali dall'ARPAV in relazione alle aree delle province di Vicenza, Verona e Padova interessate dai riscontri della presenza delle sostanze perfluoro alchiliche dovrebbero essere acquisiti e dettagliati da parte dell'amministrazione regionale competente per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta (SPV) e da parte del commissario straordinario incaricato dell'attuazione ingegner Silvano Vernizzi;

considerato inoltre che:

il commissario straordinario per la realizzazione della SPV con decreti n. 121 e n. 122 del 23 dicembre 2013 ha approvato rispettivamente la progettazione esecutiva del lotto 1, tratti A e B, pubblicati nel Bolletino ufficiale della Regione il 3 gennaio 2014, e la planimetria generale del lotto 1B;

sono stati avviati i cantieri del lotto 1, tratto B, alla presenza del presidente Zaia e dell'assessore Chisso presso la base logistica a Brogliano nella valle dell'Agno;

la documentazione tecnica depositata sul sito del commissario straordinario rileva in dettaglio, alle tavole del lotto 1, tratta B, del progetto esecutivo planimetrie di progetto su rilievo tavola 2/9 da PK 1+000 a PK 1+700, tavola 3/9 da PK 1+700 a 2+800 4/9 da PK 2+800 a PK 4+100, ben due attraversamenti del torrente Poscola, il primo risalendo da sud verso nord al chilometri 1+580,72 in cui l'infrastruttura sovrapassa il corso d'acqua posto in un tubo scatolare idraulico di metri 12 per 4; il secondo attraversamento del Poscola avviene più a nord in corrispondenza del chilometro 3+164,80 dove l'infrastruttura viene posta in galleria artificiale per circa 856 metri con una profondità di 11 metri della carreggiata rispetto alla quota del terreno di campagna, come si riporta nel progetto esecutivo profilo longitudinale asse nord tavola 4/10 da PK 3+075 a PK 3+690,15. Da quest'ultimo si evince che la struttura della galleria artificiale poggia su paratie verticali di sostegno ai tegoli della struttura della copertura, che possono raggiungere i 25 metri di profondità massima (progetto definitivo allegato n.2383 c. 40 opere d'arte maggiori, gallerie artificiali, galleria artificiale tipo C "Poscola", relazione di calcolo delle sottostrutture pag. 31 e progetto definitivo allegato n. 2386 c. 40 Opere d'arte maggiori, gallerie artificiali, galleria artificiale tipo C "Poscola", profilo longitudinale asse nord e schema di sintesi) con uno sviluppo di una paratia lungo il lato nord dell'asse stradale di circa 1.600 metri, tali da costituire una barriera continua dalla galleria di Sant'Urbano posta trasversalmente al corso del torrente Poscola, ben oltre fino ai campi in corrispondenza della ex stazione delle Ferrovie tramvie vicentine della frazione di Ghisa a Montecchio maggiore a sud della strada comunale che collega la ex strada statale 246 con la zona industriale di Tezze nel comune di Arzignano;

la nota tecnica sullo "Stato dell'inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza Padova e Verona - aspetti geologici e idrogeologici la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima delimitazione dell'inquinamento 30.09.13" alle pagine comprese tra 9-12, 16-17 e 41 individua in questo tratto del torrente Poscola il principale percorso di dispersione del lume delle sostanze perfluoro-alchiliche dallo stabilimento di Trissino;

le opere di SPV possono costituire un rischio reale in grado di deviare o interferire con il flusso inquinato (considerate le profondità delle opere e gli alti livelli della falda di questi ultimi tempi), flusso individuato dall'ARPAV per una larghezza non superiore ai 200-250 metri lungo l'asta meridionale del Poscola, affluente dell'Agno-Guà. Pertanto a parere degli interroganti vi è un reale e grave pericolo imminente per i siti pubblici di prelievo delle acque potabili e per i pozzi privati posti a ovest dell'area inquinata e non ancora interessati dai PFAS;

in questi giorni si stanno avviando le attività volte allo sparo delle mine per la costruzione della galleria di Sant'Urbano proprio a ridosso dell'area industriale dove lo studio ha evidenziato i principali

sversamenti delle sostanze perfluoro-alchiliche e gli studi dell'ARPAV non nascondono l'eventualità che questi infiltrino il sistema carsico della dorsale est della valle dell'Agno fino a interessare le aree a nord di Altavilla e Creazzo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi presso le Amministrazioni competenti al fine di accertare: quali siano le direttive emesse dalla Regione per verificare i rischi per l'approvvigionamento idrico e per la salute pubblica derivanti dalle interferenze dai cantieri SPV nella valle dell'Agno-Guà con la falda inquinata riferibile all'area individuata dall'ARPAV; se il commissario straordinario abbia acquisito i dati citati in premessa e quali siano le direttive che egli abbia emanato per verificare i rischi per l'approvvigionamento idrico e per la salute pubblica derivanti dalle interferenze dai cantieri SPV nella valle dell'Agno-Guà con la falda inquinate riferibile all'area individuata dall'ARPAV; se sia stata chiesta agli uffici competenti della Regione la verifica della progettazione esecutiva e della valutazione d'impatto ambientale dove maggiore è l'inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche, soprattutto in relazione agli scenari di alterazione e di possibile inquinamento per i pozzi dell'ovest vicentino e dell'est veronese, finora esenti dall'interessamento del lume degli inquinanti, della cosiddetta falda del torrente Poscola interferita dai cantieri della SPV;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adoperarsi affinché si giunga alla sospensione dei lavori nell'area individuata dall'ARPAV compresa nei Lotti 1A e 1B della SPV nei comuni di Brendola, Montecchio maggiore, Trissino, Castelgomberto e Brogliano interessati dalle interferenze tra il tracciato di SPV e il corso del torrente Poscola e, di conseguenza, affinché sia condotto un approfondito studio di dettaglio sugli effetti e i potenziali rischi che potrebbero compromettere altre aree finora escluse dagli inquinamenti da PFAS;

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa locale e, nel caso, se si intenda procedere alla verifica degli impatti e dei rischi generati dalle attività di cantierizzazione nella valle dell'Agno-Guà di sparo delle mine della galleria di Sant'Urbano e degli attraversamenti del torrente Poscola a Montecchio maggiore.

(4-02751)

CASALETTO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE obbliga alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee; ciò dovrebbe avvenire soprattutto attraverso usi efficienti e promuovendo l'integrazione delle diverse normative riguardanti l'acqua;

considerato che viene rilanciata la necessità di gestire questa risorsa con un'ottica ecologica attraverso una pianificazione di bacino idrografico e considerando il ciclo delle acque e non i confini amministrativi di Province, Regioni o Stati;

rilevato che:

la direttiva si fonda sui principi di precauzione, prevenzione e partecipazione pubblica;

gli Stati membri vengono chiamati alla definizione delle caratteristiche dei distretti idrografici, in cui sono compresi i corrispondenti bacini, all'esame dell'impatto ambientale delle attività umane, all'analisi economica dell'utilizzo idrico, al monitoraggio dello stato delle acque superficiali e sotterranee e delle aree protette e ad intraprendere concretamente le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;

l'obiettivo della direttiva è di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro il 2015, avendo come riferimento parametri e indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici;

ritenuto che l'Italia si è rivelata inadempiente nell'applicazione della direttiva 2000/60/CE. In un monitoraggio sulla qualità della sua trasposizione ed applicazione, promosso dall'EEB (European environmental bureau) e dal WWF EPO (European policy office), l'Italia è risultato l'ultimo Paese dell'Unione europea che non ha avviato azioni significative in quella direzione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di competenza, iniziative per favorire l'adeguata applicazione della direttiva in Italia.

(4-02752)

GASPARRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che:

Gregorio de Falco è un militare italiano, divenuto famoso la notte del tragico naufragio della nave Costa "Concordia" avvenuto il 13 gennaio 2012, quando ricopriva il ruolo di capo della sezione operativa del compartimento marittimo-Capitaneria di porto di Livorno;

il 18 gennaio 2012, in seguito alla vicenda, De Falco è stato insignito dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, Mario Ciaccia, dell'encomio solenne "straordinario per l'impegno profuso";

il capitano è stato trasferito dalla sezione operativa della Capitaneria di Livorno in altri uffici amministrativi, sempre della direzione marittima di Livorno;

a giudizio dell'interrogante, sebbene i militari debbano sempre obbedire agli ordini impartitigli dai superiori e nonostante i trasferimenti facciano parte della normale vita di chi svolge questo tipo di attività, è sorprendente la decisione di trasferire a incarichi amministrativi una persona quale il comandante De Falco, conosciuto per le grandi capacità umane e attitudinali;

De Falco, con la sua determinazione, nella notte della tragedia del Giglio ha gestito a distanza una situazione sfuggita di mano sia agli ufficiali della Costa crociere a bordo della nave Concordia sia all'unità di crisi aziendale che seguiva le operazioni dalla sede di Genova;

il comandante De Falco è assurto in quei momenti a simbolo di un corretto comportamento contrapposto a quello del comandante Schettino, tuttora oggetto di un giudizio penale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il capitano De Falco sia stato trasferito da un'unità operativa ad un'unità amministrativa;

se il capitano possa ritenersi vittima di una vicenda di *mobbing*;

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolto il capitano De Falco.

(4-02753)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01252, del senatore Vaccari ed altri, sulle violazioni dei diritti umani del popolo saharawi nel Sahara occidentale.

1.5.2.3. Seduta n. 333 (ant.) del 16/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

333a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40)*.

Sugli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Trieste

PRESIDENTE. Colleghi, so che in questa settimana purtroppo è stato un triste ripetersi (abbiamo osservato un minuto di silenzio anche nelle sedute di martedì e mercoledì), ma anche oggi vi invito ad osservare un minuto di raccoglimento per la signora deceduta a Muggia, in provincia di Trieste, ancora una volta in conseguenza dei tragici eventi alluvionali. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, al primo punto dell'ordine del giorno avremmo avuto la discussione del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge n. 132, di cui ho una certa difficoltà a pronunciare anche il titolo, ma essendo prevista la votazione delle dimissioni presentate della senatrice Ghedini per le ore 10, per evitare di iniziare l'esame del decreto-legge e poi sospenderlo per passare alla votazione sulle dimissioni, propongo di anticipare il punto dell'ordine del giorno riguardante le dimissioni, in modo da procedere al voto orientativamente per l'orario indicato (le ore 10), per proseguire quindi i lavori continuativamente con l'esame del disegno di legge n. 1612. Poiché non vi sono obiezioni, procediamo in questo senso.

Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini (ore 9,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini».

Do lettura della lettera che è stata inviata al Presidente del Senato dalla senatrice Ghedini:

«Caro Presidente,

Con questa mia intendo confermare, come già comunicatoLe personalmente, le mie dimissioni dalla carica di Senatrice.

La mia decisione attiene a motivi personali ed è assunta in piena libertà e consapevolezza, senza alcun vincolo o costrizione.

Desidero ringraziarLa per il lavoro svolto in questi mesi e formulare i migliori auspici per una prosecuzione feconda dei lavori della Legislatura.

Ringrazio fin d'ora per l'attenzione che vorrà porre alla sollecita calendarizzazione per l'Aula del voto su questa mia comunicazione, nel rispetto delle priorità di lavoro dell'Assemblea del Senato.

Cari saluti».

Passiamo pertanto alla votazione.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, è già capitato in questa legislatura che il Senato si sia dovuto esprimere sulle dimissioni di un senatore. Oggi dobbiamo votare per le dimissioni della senatrice Rita Ghedini, per le motivazioni di cui lei, Presidente, ha dato ora lettura.

Credo che nessuno più dei senatori del Partito Democratico possa dare testimonianza del valore parlamentare di Rita Ghedini. *(Prolungati applausi)*.

Rita è parlamentare e donna di idee forti e radicate, di grandi convinzioni. Cito soltanto, come qualità che mi ha sempre colpito e che ho sempre osservato come una necessità per tutti noi che facciamo questo mestiere in questa fase, il suo grandissimo senso dello Stato, quella sua capacità di distinguere sempre, in ogni circostanza - lo ha dimostrato in questa legislatura e in quella precedente - le sue opinioni dall'interesse generale. Credo che questa sia una dote che noi parlamentari dovremmo sforzarci, se possibile, di coltivare, di sviluppare e di tener presente nella nostra attività.

È poi una donna - lo dico perché questo ha avuto anche riflessi nella nostra attività parlamentare - di straordinaria e grandissima umanità, un'umanità che ha fatto di Rita in questo tempo il punto di riferimento costante di tutti i senatori del suo Gruppo, ma, se mi permettete, di una grandissima parte dell'Aula e anche di Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Nel votare sulle dimissioni il Parlamento non si comporta sempre allo stesso modo, decidendo - è naturalmente facoltà di ciascuno di noi scegliere in un senso o nell'altro - di accoglierle o di respingerle con motivazioni politiche o di cortesia. Ogni volta, abbiamo la facoltà di scegliere ed abbiamo esercitato questa nostra discrezionalità.

Oggi Rita ha fatto una scelta professionale, che noi pensiamo non recida il rapporto: credo che tutti noi continueremo ad aspettare tutte le mattine, all'inizio della nostra attività, il suo sms che ci dice che cosa dobbiamo fare durante la giornata. Sono convinto che lo farà ancora per lungo tempo e per il futuro.

Lei ci chiede però di accogliere le sue dimissioni. Credo che in questa votazione ci sia per tutti noi un obbligo, non solo morale e personale, ma politico, quello di rispettare la volontà del parlamentare che decide della sua vita.

Voglio fare a Rita gli auguri più caldi e più sinceri per il suo futuro e vorrei pregare l'Aula di tener conto della sua volontà. Grazie mille a tutti e grazie soprattutto alla senatrice Ghedini. *(Vivi applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PI e SCpI).*

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, colleghi, siamo alla XVII legislatura ed io sono alla prima e probabilmente ultima esperienza. Non ho contezza e non ho fatto un controllo a ritroso di quanti senatori nel corso di una legislatura presentano le loro dimissioni, passando quindi il testimone.

Sicuramente è la prima volta che i senatori hanno votato per la riduzione dei propri posti di lavoro, il che può essere non preoccupante in quanto, se da un lato si perdono posti di lavoro, dall'altro c'è la totale certezza che la flessibilità in sicurezza funzioni almeno per questa categoria, in quanto i soggetti saranno subito riammessi in un sistema lavoro, mantenendo più o meno lo stesso inquadramento e *status*, sia economico che sociale.

Quello che mi preoccupa di più in questa riduzione è la certezza di una consapevole perdita di rappresentanza pluralistica di pensieri: come spesso si è detto, in due parole, probabilmente una minor democrazia.

Per rendere più efficienti i lavori parlamentari non occorre andare a cambiare la Costituzione e

l'assetto dello Stato. Io credo che sia stata scelta la fonte normativa sbagliata, in quanto era sufficiente andare a cambiare i Regolamenti interni di gestione delle Camere.

In questi ultimi giorni, dedicati all'esame della delega lavoro, e prima ancora nella passata estate di fuoco, che è diventata probabilmente pirotecnica per tutto quello che è successo durante la riforma della Costituzione, questi passaggi hanno chiaramente dimostrato che i Regolamenti sono inadeguati: sono fatti per essere disattesi dal Parlamento e poi stravolti dalla Presidenza, con la dimostrazione che è impossibile, su temi importanti e complessi, in cui occorre la più ampia condivisione, riuscire a fare un lavoro funzionale, costruttivo e fattivo o - per usare un traslato che a me piace e che rende bene l'idea - ergonomico.

Stessa cosa vale per le Commissioni competenti nelle varie materie, che si differenziano già per numero e nomenclatura tra le due Camere, oltre a non seguire un *iter* propedeutico e coordinato nella discussione dei provvedimenti. Puntualmente, nel caso di un disegno di legge discusso in Commissione, che poi va in Aula e viene votato, prima che la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento se ne occupi, e quindi poi entri in Aula per la seconda lettura e per essere votato, passa un tempo talmente ampio che spesso cade prima la legislatura, senza così vedere il compimento dell'*iter* legislativo; e così al disegno di legge si dà pace.

Cosa diversa - lo sappiamo - sono i decreti-legge, i quali hanno tempi certi, che spesso...

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Bencini, stiamo parlando delle dimissioni della senatrice Ghedini.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Se posso andare avanti, poi capirà il senso del discorso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ah, è una premessa questa.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Cosa diversa - lo sappiamo - sono i decreti-legge, i quali hanno tempi certi, che spesso, sempre per cattiva organizzazione, che tutti i parlamentari ovviamente vedono ed oggettivano, vengono poco approfonditi nelle Commissioni di merito, perché il tempo dedicato ad una vera discussione è minimo (facciamo sedute di 30-60 minuti). Quando anche siamo in fase referente, con votazioni, c'è una corsa al voto, senza entrare profondamente nel merito dell'emendamento. Si dà sempre un'esposizione sommaria, siamo sempre di corsa. Poi mi giro e mi domando: vorrei sapere chi ci rincorre. Dico sempre: mettiamoci tranquilli, non lo stiamo perdendo, l'emendamento; anzi, se ne parliamo e ci riflettiamo, forse riusciamo a metterlo nero su bianco, quell'emendamento.

Allora dico: perché perseverare in certe scelte? Siamo o siete dei masochisti, siamo diabolici? Per dimostrare che vogliamo snellire gli *iter* parlamentari adeguiamo quindi i Regolamenti. Quelli sì che sono obsoleti e non - per tornare alla discussione di una settimana fa - lo Statuto dei lavoratori e l'articolo 18. Facciamo vedere che l'Italia si adegua e si modernizza, cambia faccia per migliorare il contenuto, per essere e per non apparire. Se siete quelli del fare, dimostrate che si può fare bene, perché a mio avviso al momento avete dimostrato soprattutto che si può fare, ma poco.

Bene, questa appunto era la premessa, era il cappello che lei ha interrotto, signor Presidente; è diventato un sombrero, ma, insomma, vedo che siete rimasti svegli. Parliamo delle dimissioni della senatrice Ghedini, commissaria come me in 11a Commissione (lavoro e previdenza sociale), la quale andrà a ricoprire - a quanto pare, non ne sono sicura - l'incarico di presidente della Lega Coop Bologna.

Qualche mese fa abbiamo discusso di altre dimissioni, quelle di due nostre colleghe, che hanno condiviso con me lo stesso percorso. In quell'occasione le dimissioni furono respinte e le ragioni le conosciamo: l'Aula ha ritenuto necessario difendere una prerogativa parlamentare: il parlamentare ha il diritto di agire liberamente, senza vincolo di mandato; quindi non sono accettabili dimissioni che possono essere viziate da pressioni esterne. Questo è bene e giusto; la senatrice Ghedini ha detto che la sua scelta non è viziata. Come mai però - ho l'impressione - siamo tendenti sempre a preoccuparci molto dei diritti e delle prerogative di noi parlamentari e ci scaldiamo molto meno in discussioni che riguardano i doveri e gli oneri di chi riveste, come noi, una carica così importante?

Non contesto il diritto della collega Ghedini di dimettersi per andare a ricoprire un diverso ruolo; ciò rientra in una prassi a cui anche una nuova arrivata come me si è abituata. Fu così anche per le

dimissioni lampo del senatore Marino e di altri ancora, come in questi giorni la senatrice Alberti Casellati o altri che sono andati via. Del resto, dimettersi è una scelta personale e, se è libera, non ci sono ragioni per cui un altro parlamentare si possa opporre, tranne forse - riflettevo preparando questo discorso - se si ritenesse che questa prassi di lasciare un incarico parlamentare prima della fine del mandato, non per motivi gravi di salute o familiari, ma sostanzialmente per cogliere una diversa opportunità lavorativa, non sia di fatto lesiva dell'immagine e dell'onorabilità di quest'Aula e di questa istituzione.

Non possiamo ricordarci solo quando c'è da giustificare le nostre prerogative che il nostro non è un lavoro, ma un servizio - oserei dire una missione - per conto del popolo e dello Stato. Non sarebbe altro che privilegio se intendessimo quello del parlamentare alla stregua di una professione qualsiasi.

Gli oneri e i doveri ai quali ci sottoponiamo definiscono la nostra onorabilità ed è sulla mancanza di questa che si sviluppa e cresce il sentimento di disaffezione e di collera dei cittadini nei confronti della politica.

Non cerchiamo nella crisi o nel sensazionalismo dei *media* la ragione di un sentimento, la disaffezione dei cittadini, e devo dire che questo brusio aumenta la disaffezione... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, adesso la invito io a parlare del merito e a tenere nei confronti dell'Aula che la sta ascoltando un atteggiamento più rispettoso.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Non cerchiamo nella crisi o nel sensazionalismo dei *media* la ragione di un sentimento che nasce dalla perdita di consapevolezza, da parte della classe dirigente di questo Paese, dell'importanza e della sacralità del proprio ruolo.

Non basta farsi nominare e, al limite, non basta neppure farsi eleggere, per essere eletti.

CARDINALI *(PD)*. Brava!

BENCINI *(Misto-ILC)*. È con il nostro comportamento, con le rinunce che accettiamo, siano personali o professionali, è con l'esempio che diamo, con la convinzione con cui portiamo a termine il nostro compito che onoriamo la nostra persona, le persone che si fidano di noi e il ruolo che ricopriamo.

Si fa, dunque, ciò partecipando ai lavori parlamentari e non risultando assenti - si è detto più volte - e non trasformando quest'Aula in un *ring* in nome di un ostruzionismo cui non segue, con altrettanta determinazione, una indefessa trattativa per giungere ad un risultato condiviso. Non saremmo più in democrazia, del resto, se il lancio di un libro contro qualcuno servisse davvero a modificare il processo decisionale che conduce ad una scelta.

Dunque, mi domando e pongo a tutti la stessa domanda che non vuole essere retorica: qual è il pensiero che cresce nelle persone quando sono informate che i loro rappresentanti al Parlamento sono così onorati - mi verrebbe da dire, per usare un termine calcistico - di vestire la maglia azzurra che si dimettono al sopraggiungere di un altro impegno o di un'altra opportunità professionale?

In un momento in cui l'Italia vive una crisi simile ad una guerra chi abbandona la nave o appare un irresponsabile o dichiara : «Tranquilli, o io o un altro è lo stesso, per quel che vale un senatore». A mio avviso, con l'abbandono, succede purtroppo proprio questo: o io o un altro è la stessa cosa. Allora perché dare torto a chi sostiene che siamo troppo pagati e abbiamo troppi privilegi, se l'immagine che accettiamo di dare del nostro servizio è quella di chi sta in Senato a guadagnar bene in attesa di trovare un'altra occupazione? *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Vado avanti, perché se vi turba...

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, concluda l'intervento perché sta finendo il tempo a sua disposizione.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Tuttavia, trovavo giusto promuovere una riflessione su comportamenti che la politica dà per prassi comunemente accettate, ma che nel Paese possono avere un'interpretazione diversa e legittimamente meno comprensiva.

Il rappresentante della Nazione deve essere come la moglie di Cesare: al di sopra di ogni sospetto e, in particolar modo, del sospetto di svolgere la propria funzione con lo sguardo rivolto al proprio futuro

professionale.

E mi permetto di dire queste cose proprio nell'occasione odierna, perché la senatrice Ghedini non può sentirsi parte in causa di questa riflessione. Lei torna in un settore dal quale proveniva, e probabilmente succederà anche a me quando tornerò a fare l'infermiera.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, ha terminato il tempo a sua disposizione.

La Presidenza l'autorizza a consegnare la restante parte del suo intervento.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, torniamo a Rita Ghedini perché se lo merita.

Innanzitutto devo dire che le senatrici e i senatori del Nuovo Centrodestra voteranno mal volentieri secondo la richiesta che è stata espressa dal Presidente del Gruppo del Partito Democratico.

Avremmo voluto un tentativo di conciliazione con l'attività parlamentare prima del divorzio richiesto dalla stessa senatrice Ghedini *(Applausi dal Gruppo NCD)*, alla quale vogliamo tutti insieme, prima di tutto, rendere veramente onore per un'attività parlamentare della quale io sono stato testimone sia nella funzione di Presidente della Commissione lavoro che, in passato, nella funzione di Ministro.

E devo dire che preferisco l'esperienza presente a quella passata. Parlando, in generale, da vecchio parlamentare, da parlamentare di vecchia data, posso dire che, in fondo, sono preferibili gli oppositori quando sono general-generici nelle loro affermazioni e quando magari alzano la voce. Quando, invece, come Rita Ghedini, sanno in modo pacato, ma professionale, proporre tesi diverse da quelle che sostieni, ti mettono in difficoltà. Ero sempre timoroso dell'intervento della senatrice Ghedini nella mia funzione di Ministro, perché, appunto, lei si poneva in modo garbato, ma allo stesso tempo assolutamente fermo e motivato.

Ci mancherai, ma ti ritroveremo - penso - nella nuova funzione, che, come ci risulta, è quella di dirigente di un grande movimento cooperativo. Ci mancherai anche in quella funzione di frusta parlamentare del più grande partito dell'Aula, che spesso è stata svolta da uomini che, già anche nella loro fisicità, rappresentavano questo ruolo. Ricordo un certo Pochetti, che, in modo molto più brutale di quello che tu sei solita usare, richiamava tutte le colleghe e i colleghi alla loro funzione. Quindi, ti ricorderemo davvero come la frusta più garbata del Parlamento, perché hai saputo unire fermezza e cortesia e - perché no - una grande dote di umanità, che ho potuto in più occasioni apprezzare.

Insomma, come dicono a Roma, quando ce vo' ce vo'. Non accade a tutti di essere salutati in questo modo e di ricevere un arrivederci in questi termini, non soltanto per la parte che rappresento, ma so che, nel loro intimo, così la pensa la gran parte delle colleghe e dei colleghi.

Rita, buon lavoro. Il meglio sta di fronte a te. *(Vivi applausi dai Gruppi NCD, PD, FI-PdL XVII, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, SCpI e PI)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voglio dire anch'io, a nome del Gruppo Forza Italia, qualche parola su queste dimissioni.

Il lavoro che ha compiuto la senatrice Ghedini in quest'Aula è stato apprezzato da tutti, anche perché la natura dell'incarico delicato e difficile che ha (ossia coordinare il lavoro del suo Gruppo, che è il primo di quest'Aula, e, di conseguenza, un po' della maggioranza) l'ha messa in relazione con molti di noi. Abbiamo così potuto sperimentare nel lavoro di Aula (perché a volte i contrasti arrivano proprio lì) le sue qualità personali, oltre che professionali (posto che questa non è una professione), che - credo - l'abbiano fatta apprezzare da tutti in quest'Aula e nella Commissione dove ha lavorato.

La senatrice Ghedini lascia - si dice - per altri incarichi, per i quali le facciamo anche un augurio di buon lavoro. La vita civile non è certo limitata a quest'Aula: ci sono delle occasioni e delle circostanze dove si dà un apporto molto importante, al punto da pensare di lasciare questo incarico.

Credo che l'occasione sia buona, al di là di riflessioni troppo ampie che non sarebbero appropriate,

anche per ricordare il prestigio di questo impegno che tutti attraverso il lavoro serio di ogni giorno - come quello che, per esempio, ha condotto la senatrice Ghedini - dobbiamo valorizzare. Il nostro infatti è un impegno altissimo, di grande responsabilità ed importanza, che è la continuazione dell'impegno civile che c'è stato, in ogni caso, prima e che, in molti casi, c'è anche dopo.

Credo quindi che questa sia un'occasione per dare un arrivederci, un saluto alla nostra collega, cercando di farlo assomigliare il meno possibile ad una commemorazione per evitare atteggiamenti di scongiuro. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*. Allo stesso tempo è un'occasione per manifestare l'orgoglio per l'incarico che stiamo svolgendo e che la senatrice ha svolto in questi mesi nello spirito di una collaborazione parlamentare che non vuol dire non avere conflitti o contrasti, perché di questo è anche fatta la vita parlamentare, ma vuol dire averli nel rispetto reciproco e nell'interesse del Paese che rappresentiamo. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, dopo quasi sette anni di lavoro gomito a gomito con Rita Ghedini, in quest'Aula e in Commissione lavoro, di due cose siamo assolutamente certi: la prima è che la scelta di lavoro e di impegno che Rita fa con l'atto di dimissioni e con l'assunzione del nuovo incarico è una scelta totalmente libera, la seconda è che in tale scelta non gioca alcun interesse personale.

Conosciamo Rita abbastanza per poter dire che rappresenta una politica fatta al tempo stesso di disinteresse totale, fermezza nei principi, ma continua disponibilità al dialogo. Ci rammarichiamo che il Parlamento perda oggi questa figura, ma nell'accogliere la sua richiesta, e quindi votare a favore delle sue dimissioni, siamo certi che tali doti verranno messe di nuovo a disposizione del Paese in altro luogo e in altra forma. Tanti auguri, Rita. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo delle Autonomie-PSI-MAIE abbiamo ormai una certa abitudine con i voti sofferti e questo è un voto molto sofferto perché abbiamo avuto modo di apprezzare molto la collega Ghedini, che lascerà un vuoto difficilmente colmabile. Abbiamo però anche grande rispetto per la sua scelta di vita diversa e per questo il nostro Gruppo, con grande affetto e dispiacere voterà secondo le indicazioni date dalla collega. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini. *(Brusìo)*.

Colleghi, ricordo che il voto segreto è personale e non valgono le indicazioni di voto.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL, PI, SCpI e Misto. Numerosi colleghi si avvicinano alla senatrice Ghedini Rita esprimendo sentimenti di commozione e vicinanza).*

Alla senatrice Ghedini va il personale ringraziamento della Presidenza. Ci siamo simpaticamente sopportati per sei anni e mezzo, ma abbiamo anche molto collaborato.

E rivolgo un richiamo ai colleghi che sono intervenuti, ricordando loro che la senatrice Ghedini non è morta. Sembrava una commemorazione funebre. *(Applausi)*.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 10,20.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,20).

Autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi fin d'ora al fine di procedere all'accertamento del candidato subentrante alla senatrice dimissionaria.

Discussione del disegno di legge:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** *(Relazione orale)***(ore 10,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1612.

Ilrelatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, illustrerò i contenuti del decreto-legge n. 132 del 2014, per poi soffermarmi sulle modifiche che sono state apportate a seguito dei lavori della Commissione giustizia.

Intendo premettere immediatamente che, per via dell'estrema delicatezza della materia trattata e per la complessità sottesa alle proposte emendative che hanno trovato accoglimento in Commissione, la mia illustrazione purtroppo non potrà essere breve.

Una premessa di metodo consiste nel fatto che la Commissione ha proceduto all'esame degli emendamenti dopo un'approfondita attività istruttoria, che ha potuto contare sui contributi di molti ed autorevoli soggetti auditi.

Personalmente, ritengo che dalla qualità degli interventi modificativi il complesso del provvedimento abbia tratto giovamento. Tuttavia, sono ben consapevole che il testo possa essere ulteriormente emendato e migliorato.

Come premesso, dunque, procederò ora ad una sommaria descrizione del contenuto degli articoli del provvedimento d'urgenza.

Una succinta disamina dell'articolato deve muovere dal rilievo che il testo del decreto legge si compone di sette Capi: il Capo I reca disposizioni per l'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti; il Capo II disciplina la procedura di negoziazione assistita da avvocati; il Capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio; il Capo IV, invece, è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione; il Capo V ha riguardo alla tutela dei crediti e all'accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata; il Capo VI è dedicato all'organizzazione giudiziaria; infine, il Capo VII concerne le disposizioni finali con le norme sulla copertura finanziaria del decreto-legge.

L'articolo 1, che integra l'intero I Capo del provvedimento d'urgenza, prevede la facoltà su istanza congiunta delle parti, di richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Oggetto di questa *traslatio* facoltativa ad arbitri possono essere tutte le cause civili pendenti avanti il tribunale o in grado d'appello con l'esclusione di quelle aventi ad oggetto i diritti indisponibili e che non siano ricomprese in materie particolarmente delicate, quali lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il limite di fase procedurale è quello dell'assunzione in decisione della controversia che impedisce l'applicazione della norma.

Il secondo comma ha riguardo alla tecnica di nomina degli arbitri e alla legittimazione a far parte del collegio arbitrale medesimo. Il terzo comma è da sottolineare perché decisivo, giacché statuisce che il lodo ha la medesima forza ed efficacia della sentenza e vi è la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali prodotti dall'introduzione della domanda giudiziale.

Di cruciale rilievo è il quarto comma del medesimo articolo, che prevede una forma di riassunzione degli atti nel processo. Pertanto, se il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo va riassunto entro il termine perentorio di successivi 60 giorni. Una volta riassunto, il lodo non può più essere pronunciato. Nel caso, poi, di mancata riassunzione si determina invece l'estinzione del processo. Va precisato che tali norme valgono esclusivamente per il caso della compromissione ad arbitri in grado di appello.

Oltre alla norma in punto di conseguenze della pronuncia di nullità del lodo, va segnalata anche la

disposizione che chiude l'articolato, che consente a un decreto regolamentare del Ministro della giustizia di ridurre i parametri relativi ai compensi degli arbitri e, soprattutto, esclude l'applicabilità dell'articolo 814, primo comma, secondo periodo del codice di procedura civile in materia di pagamento in solido degli arbitri, salvo la rivalsa tra le parti.

L'articolo 2 definisce la convenzione di negoziazione assistita da avvocati (questo è un istituto estremamente innovativo). Si tratta di un accordo per risolvere in via amichevole la controversia e ha per oggetto ogni regiudicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere un termine concordato per l'espletamento dell'intera procedura. Se ne prevede la forma scritta a pena di nullità e la necessaria presenza per fornire assistenza da parte di un avvocato, che è chiamato a certificare anche l'autografia delle sottoscrizioni sotto la propria responsabilità professionale. L'obbligo di informazione della facoltà di ricorrere alla convenzione negoziale assistita è inserito *ope legis* tra i doveri deontologici.

L'articolo 3 allude alle materie per le quali l'esercizio dell'azione giudiziale deve essere anticipato dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Tra le materie per le quali tale forma di condizione di procedibilità viene imposta, vi sono: le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; qualunque altra controversia il cui valore della domanda di pagamento proposta in giudizio non ecceda i 50.000 euro. Al riguardo, si prevede l'esclusione dei casi previsti dall'articolo 5, comma l-*bis* del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28. È altresì esclusa l'improcedibilità per mancata proposta di convenzione negoziale assistita per le controversie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il comma 3 dello stesso articolo 3 prevede ulteriori eccezioni circa l'applicazione della clausola di doveroso tentativo di contrarre la convenzione di negoziazione assistita. Segnalo altresì che al comma 5 viene risolto il problema concernente il rapporto tra le procedure illustrate sino ad ora e gli altri procedimenti speciali obbligatori di conciliazione e mediazione. Rilevo, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 3 non sono immediatamente esecutive, ma determineranno effetti decorsi i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 4 disciplina la mancata accettazione e il fallimento dell'accordo, mentre l'articolo 5 regola l'esecutività dell'accordo raggiunto in seguito alla convenzione e introduce espressamente la facoltà di trascrivere quando la convenzione ha per oggetto uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile.

L'articolo 6 disciplina la stessa convenzione di negoziazione assistita nelle particolari materie della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Al riguardo, appare chiaro che il testo del decreto segue un'impostazione diversa da quella adottata dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge volti ad accelerare lo svolgimento delle procedure per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel comma 2 dell'articolo 6 si esclude la convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce i medesimi effetti - e quindi può dirsi pienamente sostitutivo - dei provvedimenti giudiziali che definiscono i citati procedimenti. All'avvocato della parte spetta l'obbligo di trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia autenticata dell'accordo. Vengono quindi apposte le opportune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000.

L'articolo 7 concerne la conciliazione che ha per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. A parte qualche dubbio circa la rubrica dell'articolo del decreto-legge, viene aggiunto nell'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, un ulteriore caso di esclusione delle invalidità delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. Tale norma deve essere letta in una logica sistematica con l'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, già illustrato, ed esclude la convenzione di negoziazione in materia di diritti indisponibili.

L'articolo 8 regola gli effetti della convenzione in negoziazione assistita su prescrizione e decadenza.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11, riguardano rispettivamente gli obblighi dei difensori, la tutela della riservatezza, le norme antiriciclaggio e quelle relative alla raccolta dei dati.

Il Capo III introduce ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio che dovrebbero avere effetti complementari rispetto al già illustrato articolo 6. Viene garantita la possibilità di concludere dinanzi all'ufficiale di stato civile un accordo di separazione personale, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Anche qui occorre rilevare che le disposizioni dell'articolo 12 troveranno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Del Capo IV rileva illustrare la finalità volta ad incrementare la funzionalità del processo civile di cognizione. La prima norma riguarda il regime di compensazione delle spese, il quale, se vi è soccombenza reciproca, può essere disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del pari, è prevista la possibilità di compensare parzialmente o per intero le spese processuali nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. La norma innova molto rispetto all'attuale disciplina, che consente la compensazione anche qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

L'articolo 14 regola l'istituto del passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione. Anche in questo caso si tratta di una norma estremamente innovativa. Tale norma è improntata comunque al necessario svolgimento del contraddittorio tra le parti sulla decisione di passare da un rito all'altro.

L'articolo 15 introduce l'articolo 257-*ter* nel tessuto del codice di procedura civile. L'istituto tende ad allegare agli atti del giudizio dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore che ne attesta l'autenticità. Le conseguenze processuali puntualmente enucleate dalla norma sono l'utilizzabilità nel processo e la conseguente possibilità che il giudice disponga d'ufficio la chiamata a testimone dell'autore delle dichiarazioni medesime.

Si è poi molto discusso dell'articolo 16 del decreto-legge, anche sui mezzi di stampa, in quanto riferito alla riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato e alla sospensione dei termini feriali. Tecnicamente la norma assume la forma di una modifica al periodo di ferie giudiziarie, che ora decorrerebbe dal 6 al 31 agosto di ciascun anno solare. Il secondo comma, invece, regola le ferie dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato intervenendo quindi su uno degli istituti che caratterizzano il rapporto di servizio dei componenti dell'Ordine giudiziario. Il termine annuale di ferie ammonta a 30 giorni. Tale disposizione si estende anche alle magistrature speciali, oltre che alla difesa erariale.

Il Capo V del decreto-legge introduce misure volte a garantire la tutela del credito, nonché la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata.

Anche con l'articolo 17 si innesta una significativa modifica nell'articolo 1284 del codice civile, che tende a stabilire che il saggio degli interessi da quando ha inizio un processo di cognizione equivale a quello relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Opportunamente, il secondo comma dell'articolo 17 fa dispiegare effetti alla modifica del codice civile a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 18 reca articolate modifiche al Libro III del codice di procedura civile, concernenti l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Si tratta di norme che modificano gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile, tutte improntate, come ho detto, alla regolazione del procedimento d'esecuzione, al fine di garantirne l'andamento più spedito e soprattutto la certezza degli effetti.

Infatti, ulteriori norme riguardano la nota di iscrizione al ruolo e i suoi contenuti minimi essenziali. Da ultimo è stabilito altresì che il deposito della nota di iscrizione nei procedimenti di espropriazione forzata ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Anche tale previsione sveltisce molto i procedimenti.

Ulteriori modifiche sono recate dall'articolo 19.

Evidenzio inoltre il rilievo dell'articolo 26-*bis* che stabilisce la competenza territoriale per il foro relativo all'espropriazione forzata dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 413, comma 5, del codice di procedura civile individuandolo nel giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si introduce altresì la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e si modifica la disciplina dei provvedimenti circa i beni mobili estranei all'esecuzione.

L'articolo 20 chiude la disciplina recata dal Capo V del decreto-legge e concerne il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Il Capo VI è composto da un solo articolo che concerne le disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati e introduce una norma che fissa un termine di quattro mesi per la definizione delle procedure di tramutamento successivo dei magistrati che vengono espletate di regola due volte l'anno. È anche stabilito che il Ministro della giustizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati.

La norma che segue, cioè il terzo comma dell'articolo 10-*bis* in commento, stabilisce che se il tramutamento comporta o aggrava una scopertura di organico dell'ufficio giudiziario di provenienza che ammonti al 35 per cento, gli effetti della procedura sono sospesi sino alla copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia cessa comunque entro sei mesi dalla delibera e non ha effetto se il tramutamento riguarda uffici caratterizzati dalla medesima scopertura di organico.

L'articolo 22, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Illustro adesso, per sommi capi, le proposte emendative approvate dalla Commissione.

Con riguardo all'articolo 1 una novità rilevante è contenuta nell'emendamento con cui si è stabilito che nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale si intende prestato, salvo che il soggetto pubblico esprima il proprio dissenso entro 30 giorni dalla richiesta. Vi è da precisare che, comunque, si tratta di controversie che devono avere materie ben stabilite dalla proposta emendativa che è stata accolta.

Altre novità consistono nella facoltà di ricorrere alla nuova forma di arbitrato per le cause vertenti su diritti fondati esclusivamente nel contratto collettivo di lavoro, cioè soltanto se la clausola arbitrale è prevista nel contratto collettivo di lavoro si può accedere all'arbitrato in corso di causa, altrimenti l'arbitrato in materia di lavoro è escluso.

Ulteriori norme hanno riguardato il valore massimo della causa per il ricorso all'arbitro unico, i criteri di assegnazione degli arbitrati, i requisiti per la scelta degli stessi arbitri, il termine per il deposito del lodo e le condizioni di incompatibilità.

Con le modifiche all'articolo 2 si è intervenuti esplicitando la ricorribilità all'assistenza di uno o più avvocati (se ci riferiamo alla negoziazione), introducendo l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura interna (anche questa è una norma molto innovativa), nonché chiarendo alcuni dubbi sulla esclusione della materia giuslavoristica dalla latitudine applicativa delle norme in esame.

Con riguardo all'articolo 3 ci si è limitati ad un intervento volto a coordinare il decorso dei termini dì procedibilità.

Sull'articolo 4 non sono stati apportati emendamenti, mentre l'esito dell'esame dell'articolo 5 ha condotto all'approvazione di due emendamenti che sono, sostanzialmente, chirurgici e volti a stabilire l'onere di trascrizione nel precetto dell'accordo che abbia definito la negoziazione assistita e ulteriori precisazioni in punto di trascrizione.

Sugli articoli 6 e 12 mi soffermerò più avanti perché sono stati quelli che hanno richiesto una discussione più ampia in Commissione.

A larga maggioranza la Commissione ha convenuto poi sulla soppressione dell'articolo 7 del decreto-legge che era stato oggetto di molte critiche e non pochi dubbi interpretativi, come ho esposto in apertura. L'effetto di tale soppressione è quindi la sistematica esclusione della materia del lavoro dagli istituti previsti negli articoli 1 e 3.

Circa l'articolo 9, la Commissione si è limitata ad approvare una disposizione volta a precisare le conseguenze della violazione delle prescrizioni circa la riservatezza e il rispetto degli obblighi di lealtà che sortiscono precise conseguenze disciplinari per l'avvocato.

L'articolo 11 è stato arricchito da una sola disposizione che prevede una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II e cioè in materia di negoziazione assistita.

Sull'articolo 13 in materia di compensazione delle spese tra le parti è stata introdotta una puntuale modifica all'articolo 92 del codice di procedura civile, prevedendo una restrizione dei presupposti per la compensazione che potrebbe sortire esiti positivi, in termini sostanzialmente deflattivi, sulla propensione al contenzioso.

La Commissione ha poi proposto e deciso la soppressione dell'articolo 15, che prevedeva la possibilità per le parti di un processo civile di produrre in giudizio dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti ai fini del giudizio.

L'articolo 16, come ormai noto, riguardava la delicata questione delle ferie giudiziarie e del quantitativo di giorni di ferie spettanti agli appartenenti alle magistrature ordinaria e speciali, nonché al personale dell'avvocatura dello Stato.

La Commissione si è limitata ad approvare, dopo un lungo e complesso dibattito, una ridefinizione del periodo di ferie giudiziarie che viene ora parzialmente ripristinato a tutto il mese di agosto di ciascun anno.

Oltre ad una limitata modifica all'articolo 17 in punto di misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la Commissione ha approvato anche due proposte emendative in materia di iscrizione al ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Si tratta di una modesta ridefinizione dei termini per il deposito della nota di iscrizione e delle copie dell'atto di pignoramento presso terzi, nonché l'inserimento di una attestazione di conformità delle copie di tali atti che è demandata - anche in questo caso con effetto assolutamente innovativo - all'avvocato del creditore.

Con riguardo all'articolo 19, la Commissione ha approvato modifiche sostanziali sul procedimento volto all'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Ulteriori proposte emendative che la Commissione sottopone all'Aula riguardano poi le procedure d'incanto, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, nonché disposizioni sui crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere.

La modifica all'articolo 22 che la Commissione propone all'Aula origina, invece, dal parere della Commissione bilancio.

Concludo questa mia esposizione, per la cui lunghezza mi scuso con l'Assemblea, evidenziando il contenuto anche molto tecnico di questo provvedimento e facendo notare che le modifiche che la Commissione ha ritenuto di apportare agli articoli 6 e l2 del decreto-legge sono quelle che hanno originato la più lunga discussione.

Circa l'articolo 6, si è proceduto a ridefinire le modalità per l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. La scelta è stata quella di prevedere una trasmissione al procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale o lo autorizza oppure lo trasmette al presidente del tribunale che fissa entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Non mi soffermo sugli ulteriori aspetti di dettaglio che hanno riguardato le norme sugli oneri di contestazione del tentativo di conciliazione e della ridefinizione dei presupposti per procedere alla negoziazione assistita in tale delicata materia.

Con riguardo infine all'articolo 12, la Commissione ha ritenuto di modificare parzialmente la facoltà di procedere davanti all'ufficiale di stato civile della separazione consensuale e la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si è deciso di fare riferimento al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e di introdurre la previsione dell'assistenza

facoltativa di un avvocato.

La Commissione ha poi approvato alcune minime proposte per meglio definire i casi di grave *handicap* che non permettono di procedere con il percorso semplificato dinanzi al sindaco e una ultima precisazione sull'assistenza facoltativa da parte di almeno un avvocato nella presentazione della dichiarazione volta ad attestare la volontà di separarsi.

Signor Presidente, gentili colleghi, vi ho rassegnato l'intero novero delle modifiche proposte dalla Commissione di cui ovviamente raccomando l'approvazione anche in Assemblea, riservandomi, naturalmente, di valutare con la massima cura ed attenzione le proposte emendative che emergeranno in questa sede.

Sono certo che il testo può essere ulteriormente migliorato ed evidentemente questi miglioramenti dovranno essere il frutto della discussione che ci sarà in Aula. Intendo però sottolineare,in conclusione, che questo provvedimento è sicuramente innovativo, in una materia che, come dicevo, è sicuramente di difficile trattazione, in quanto molto tecnica, ma che certamente impone anche una visuale nuova da parte di chi vi si approccia. È necessario infatti affrontarla mettendo da parte un po' le logiche corporativistiche e cercando di valutare, appunto, il contenuto di questa norma esclusivamente dal punto di vista dell'obiettivo che l'intero provvedimento si pone, che è quello, come dicevo, della semplificazione della materia in tema di procedimenti civili. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cucca anche per la completezza della sua relazione.

Comunico che sono state presentate tre questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, una generale e incisiva - ci auguriamo naturalmente - riforma del processo civile e più in generale dell'intera materia della giustizia, viste anche la complessità del sistema normativo vigente e la molteplicità delle istanze coinvolte, non può che passare attraverso la riscrittura di numerose disposizioni, oltre che attraverso l'introduzione di nuovi istituti.

La materia, pertanto, necessita indubbiamente di un *iter* riformistico adeguatamente ponderato e largamente condiviso, certamente non frammentato e portato a termine attraverso interventi legislativi informati ad unitarietà e coerenza sistemica.

Date queste premesse, riteniamo che le esigenze ora segnalate poco si concilino con le finalità che, secondo quanto sancito nel dettato costituzionale (articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione), connotano lo strumento della cosiddetta decretazione emergenziale, nonché con le tempistiche che notoriamente scandiscono l'emanazione di provvedimenti adottati su presupposti di necessità ed urgenza.

Vorremmo scongiurare il rischio - peraltro molto spesso presente nell'attuale legislatura - che, all'indomani di una riforma non sufficientemente ponderata, si debbano ancora una volta registrare quelle antinomie o quei veri e propri vuoti di tutela, che in parte hanno caratterizzato i nuovi rimedi concepiti in sede governativa, e che poi possono sortire effetti diversi da quelli immaginati, in quanto non sorretti da riflessioni più adeguate, che invece servirebbero.

Anche volendo ammettere che il Governo possa, tramite decreto-legge, intervenire nel far fronte ad una problematicità che sappiamo bene essere annosa, soprattutto in termini di costi e di arretrato, e che da tempo affligge la nostra giustizia, è indubbio però, a nostro avviso, che proprio la persistenza oramai pluridecennale di queste patologie sconfessa proprio in radice la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione: è quasi un controsenso logico, ci verrebbe da dire.

Eppure la riforma del processo civile, contenuta nel decreto-legge n. 132 al nostro esame, pretende di avvalersi proprio dello strumento governativo di cui ora stiamo parlando, sia pure, per l'appunto, in palese difetto dei requisiti di straordinarietà ed emergenzialità. Non è la prima volta - ripeto - che questo avviene nel corso di questi mesi e di queste settimane.

Dal nostro punto di vista la scelta di intervenire con decreto-legge comporta dunque delicati profili di

compatibilità costituzionale. Una cosa è, infatti, la possibilità in astratto di disciplinare oggetti rientranti nella materia della giustizia e dell'ordinamento giudiziario mediante decretazione *ex* articolo 77 della Costituzione, ricorrendone i presupposti costituzionali; altra cosa è intervenire, invece, in maniera sistematica con questo strumento, pervenendo ad un risultato che costituisce riforma processuale, ma attraverso uno strumento che il Costituente non ha predisposto per tali finalità, giungendo così, mediante una pluralità scoordinata di decreti, peraltro scaglionati nel tempo, ad un risultato non diverso da quello già censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013, con riferimento ad una riforma ordinamentale realizzata per l'appunto con un singolo decreto-legge.

A questo vogliamo anche aggiungere che lo stesso decreto n. 132 del settembre scorso contiene in sé - come purtroppo spesso avviene - disposizioni tra loro profondamente eterogenee, in riferimento alle quali ancora una volta, se possibile, si giustifica ancor meno il ricorso allo strumento emergenziale. Nelle premesse del provvedimento, infatti, si invocano i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza in tema di giustizia civile, ma allo stesso tempo la riforma non coinvolge soltanto la magistratura giudicante civile, bensì anche quella penale. A ben guardare, nonostante le dichiarazioni di principio volte a ribadire presunti obblighi europei, le misure introdotte con il decreto-legge non dimostrano, proprio per l'eterogeneità di cui stiamo parlando, quell'esigenza di celerità che ne giustificherebbe la provenienza.

Non si comprende come un intervento volto a ridurre, ad esempio, il periodo delle ferie dei magistrati possa giustificare e sostenere la scelta di sottrarre al Parlamento una materia così importante per la vita pubblica. Questa considerazione peraltro a nostro avviso trova sostegno nella differenziazione dell'entrata in vigore delle misure di cui al decreto-legge. Ognuna delle modifiche proposte dal Governo, infatti, reca un termine proprio, cui è collegata la vigenza della norma, ma tale differimento dell'efficacia contribuisce a vanificare, e quindi a rendere quantomeno discutibile, la scelta della decretazione d'urgenza.

In ogni caso, la frammentarietà e la segmentazione degli interventi riformistici creano incertezza negli operatori in relazione proprio alle norme applicabili alle singole controversie pendenti, così decretando una precarietà dell'apparato legislativo e rendendo più difficile evidentemente individuare il modello di processo civile che si intendeva effettivamente mettere in pratica. Quindi, con una vera e propria eterogenesi dei fini, le ripetute novellazioni della legge processuale scaturite dalla decretazione d'urgenza provocano a nostro avviso dubbi applicativi e perplessità, che sono anch'esse fonte di contenzioso e di ritardo nella definizione dei procedimenti pendenti, in definitiva aggravando una situazione che, come sappiamo bene, è già molto pesante (quella che viene quotidianamente patita dalla nostra giustizia civile).

Per queste ragioni, abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP1. *(Applausi della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo della Lega Nord abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità, perché riteniamo che, anche in questo caso, il decreto-legge emanato dal Governo (peraltro su un tema di particolare delicatezza) non presenti i requisiti affinché possa essere emanato un decreto-legge.

Innanzitutto, questo decreto dovrebbe prevedere misure volte allo smaltimento dell'arretrato civile, l'introduzione di strumenti stragiudiziali per la risoluzione del contenzioso, la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata. Noi riteniamo che comunque questo provvedimento presenti delle disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza. Facciamo presente, infatti, che in questo decreto-legge si parla di alcuni strumenti che già esistono nel nostro ordinamento (si veda ad esempio l'arbitrato). Sembra un po' strano che questo venga considerato uno strumento e una misura eccezionale di urgenza, visto che l'arbitrato già esiste. Vi è poi l'ipotesi della negoziazione assistita, ma ricordiamo che comunque nel nostro ordinamento esiste già la mediaconciliazione, un istituto che è stato introdotto negli ultimi anni, con delle grandissime

perplessità, a mio personale avviso, in merito non solo ai risultati, ma proprio alle modalità con le quali questo tipo di procedura viene posta in essere. Comunque non si aggiunge niente ad uno strumento che tenta già la conciliazione e che già esiste nell'ordinamento.

Facciamo presente poi anche un'altra cosa: in questo decreto-legge vi sono molte norme per le quali si prevede un'entrata in vigore differita; penso ad esempio, all'ipotesi della cessazione degli effetti civili del matrimonio (separazione) da convenirsi davanti all'ufficiale di stato civile. Si parla sempre di tempi differenti. Ma, se effettivamente vi è la necessità e l'urgenza di adottare un provvedimento emergenziale come il decreto-legge, come mai l'efficacia viene differita? Dovrebbe entrare in vigore immediatamente. *(Applausi del senatore Divina)*. A questo punto, quindi, vengono meno i veri requisiti d'urgenza.

A noi viene allora il sospetto - penso ormai anche fondato - che in realtà il Governo abbia utilizzato questo strumento, per certi versi, anche per sbilanciare i poteri. Forse la maggioranza non è sufficientemente coesa per poter portare avanti un disegno di legge veramente organico sulla riforma della giustizia o che quantomeno tocchi argomenti non certo facili come la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione e in generale il diritto di famiglia.

Forse questo è un modo per il Governo di imporre un potere regolamentare nei confronti del Parlamento e di evitare magari lungaggini, la cui colpa verrebbe addossata a noi dell'Aula e alle Commissioni nella trattazione di alcuni argomenti. Con questo, però, non voglio anticipare un intervento che poi svolgeremo in discussione generale.

Quando si parla di riforma della giustizia, si dovrebbe parlare di una vera riforma della giustizia. I problemi degli arretrati, delle lungaggini dei processi civili e della carenza di organico non sono una situazione recente e da definire emergenziale, perché risalente al mese scorso: in realtà, sono anni che ne stiamo parlando. Non si può dire che è necessario ora un decreto-legge perché c'è urgenza. C'è, sì, l'urgenza assoluta, ma la situazione doveva essere affrontata anni fa, prevedendo una vera riforma della giustizia.

Noi critichiamo questo provvedimento non per quello che in esso è contenuto, che in ogni caso è criticabile, ma soprattutto per quello che non c'è.

In merito al fatto di parlare di un decreto-legge che impone termini, devo dire che ieri sera siamo stati in Commissione giustizia fino a tarda ora, tenendo ritmi abbastanza serrati, per poter discutere questa mattina il provvedimento in Aula. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo per poter assorbire, analizzare e confrontarci su una tematica così difficile e delicata. Il termine per la presentazione degli emendamenti in l'Aula è stato fissato prima ancora che finisse la discussione in Commissione. Quindi, gli emendamenti che abbiamo qui in Aula non sono, per certi versi, neanche il frutto di una elaborazione attraverso la quale qualcuno magari avrebbe potuto pensare di ritirarne alcuni o addirittura di modificarli alla luce della discussione svolta in Commissione.

A questo punto che cosa facciamo? Saltiamo la Commissione oppure evitiamo l'Aula? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut eM5S)*. È questo lo snellimento che vogliamo?

Noi, quindi, presentiamo tale questione pregiudiziale che sottoponiamo alla vostra attenzione e invitiamo il Governo a non utilizzare la decretazione d'urgenza come una modalità autoritaria - passatemi pure l'espressione - nei confronti del Parlamento. Non cerchiamo di delegittimare continuamente il Parlamento. È un lavoro serio quello che dobbiamo compiere. Siamo stati convocati una miriade di volte nel Parlamento in seduta comune per eleggere i membri del CSM e della Corte costituzionale, e devo dire quasi a vuoto, fondamentalmente senza una linea. Questi sono modi per delegittimare e togliere credibilità al lavoro che stiamo facendo. Al contrario, il nostro è un lavoro serio e solo ad obiettivi di serietà dobbiamo improntarlo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut eM5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, ma l'intervento della collega Stefani è stato molto interessante. Al banco del Governo, però, si chiacchiera e il senatore Giuseppe Esposito «dà il cinque».

L'argomento merita l'attenzione dell'Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut. Richiami del Presidente all'indirizzo del senatore Esposito Giuseppe)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare una questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo la parola con molto disagio, perché avevo davvero sperato in questo provvedimento per affrontare i problemi della giustizia, e di quella civile in particolare. Si tratta, invece, di una cosa che sta al di là di quanto si possa immaginare, di un assurdo peggiore di quanto è uscito dalla Commissione.

Prendo la parola, signor Presidente, perché non vorrei che, un domani, chi leggerà questi testi dicesse: «Ma è possibile che nel Senato della Repubblica non c'era nessuno che si fosse andato a leggere una pagina dei trattati in materia di diritto di famiglia sui principi del nostro ordinamento?». Nel nostro ordinamento abbiamo una norma fondamentale: mi riferisco all'articolo 29 della Costituzione, che fa riferimento alla famiglia, stabilendo che lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. È in ragione di ciò che si è sviluppato tutto il discorso della legislazione in materia di separazione, famiglia e divorzio. Pensate soltanto che nel nostro ordinamento esistono in materia dei principi generali, il primo dei quali è: le questioni di stato, come quella del divorzio, vanno decise con sentenza. Noi qui assistiamo a una cosa folle: si fa negoziazione assistita, oppure si va davanti all'ufficiale di Stato civile. Poi vedremo, durante la discussione generale, quali sono gli ulteriori problemi.

Vi è anzitutto un primo contrasto con la norma generale che assegna al pubblico ministero la partecipazione necessaria a tutti i processi (articolo 70 del codice di procedura civile). La stampa - giustamente - ha oggi dato un'immagine di quella che è la realtà: divorzio facile, signor Sottosegretario. Facile? No, non è facile: è rimesso alla libera discrezionalità dei coniugi. Non c'è più alcuna necessità: è più difficile sposarsi che divorziare. Perché? Perché vi siete dimenticati che nel nostro sistema esiste il divorzio congiunto, su domanda congiunta dei coniugi: quando i coniugi raggiungono un accordo, vanno, in una sola udienza, davanti al tribunale e ottengono, seduta stante, la sentenza. Che cosa c'entra questa disciplina con l'arretrato civile o con la possibilità di accelerare? Lei sa meglio di me (non solo perché è un magistrato, ma perché sta al Ministero della giustizia e ha certamente la possibilità di valutare) che, in questo Paese, i divorzi o le separazioni consensuali non raggiungono lo 0,5 per cento del carico civile, il che vuol dire interferire e determinare delle situazioni abnormi per raggiungere un risultato nullo. Qual è allora la conflittualità tra la norma, così come è scritta, e la disciplina del divorzio, che non è toccata?

Sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse. Sa perché? Lei e il relatore avete preso un'abitudine: il relatore è bravo e apprezzo la sua relazione, ma, durante il dibattito in Commissione, non ha saputo darci una sola ragione rispetto alle obiezioni tecniche e giuridiche di incostituzionalità di questa norma. Perché? Badate, la legge sul divorzio - la legge sullo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili - è ancora vigente. Quella legge assegna al giudice, come primo argomento, la funzione di accertare l'impossibilità di ricostituzione del matrimonio e della convivenza matrimoniale. Non è la separazione. Qualche ignorante ogni tanto dice che volevamo fare il divorzio breve. Sì, ma il divorzio breve era compatibile con la Costituzione. Questo no! Perché in questo caso non c'è una verifica dell'impossibilità. Badate: la giurisprudenza degli ultimi quarant'anni, nel nostro Paese, ha delibato e riconosciuto sentenze straniere, perché in tutti gli Stati europei ed extraeuropei era presente un giudice. Soltanto ultimamente, signor Sottosegretario, in Francia e in qualche altro Paese si sta pensando di escluderlo; però in questi Paesi non esiste il nostro articolo 29 della Costituzione, non c'è la tutela dei figli, né la tutela del coniuge più debole. Qual è la tutela del coniuge più debole? Addirittura mi dite che questa convenzione di negoziazione assistita può essere fatta con un solo avvocato, così chi è più forte, chi ha il potere economico all'interno della coppia avrà anche maggiore possibilità di incidere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella)*.

Poi, addirittura, travolgendo i principi generali, ieri sera, dopo che i Gruppi di maggioranza avevano tenuto cinquanta riunioni alla Camera con l'intervento del Ministro, avete trovato qualcosa di

veramente obbrobrioso in relazione al fatto che, si dice, oggi sarà possibile avere il divorzio anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, di figli con *handicap*. Domanda: chi decide che i figli sono autosufficienti o no? Lei sa meglio di me che questa è una delle osservazioni forti che le ha fatto il Consiglio superiore della magistratura che le ha detto di escludere questa parte dal vostro provvedimento.

Ma vediamo qual è la cosa più grave: ieri sera avete presentato una nuova modifica. Badate: noi stiamo discutendo di un testo che ancora non è del tutto modificato. Non è il testo che è stato stampato perché il relatore ci ha già detto che relativamente all'articolo 12 sarà presentata una nuova proposta. Per quanto riguarda l'articolo 6, vediamo cosa succede: voi avete detto che si può andare dagli avvocati e si raggiunge un accordo; ma se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti - e non ho capito chi lo stabilisce - oppure con gravi *handicap*, che cosa succede? L'accordo deve essere mandato, entro dieci giorni, al pubblico Ministero, e lei mi insegna che l'articolo 70 del codice di procedura civile vede il pubblico Ministero come parte necessaria. Non si è capito in che cosa lo trasformiamo: in una sorta di controllore, di giudice, mentre il controllo è sempre stato del giudice? Che farà il pubblico Ministero? Controllerà che l'accordo risponda all'interesse del minore. Ma a questo proposito, signor Sottosegretario, probabilmente vi è un'ignoranza di fondo perché non esistono certo tabelle di valutazione di quello che è l'interesse del minore, non esistono parametri determinati, come se fosse una causa che riguarda questioni di lavoro o questioni economiche. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Pepe)*.

Qui stiamo discutendo della realtà della nostra società. Altro che riconoscere i diritti della famiglia come società naturale! Cosa dovrà fare allora il pubblico ministero, se vuol fare il suo lavoro? Dovrà chiedere alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi e fare quella valutazione che avrebbe dovuto fare il tribunale. Badate: in quest'ultimo caso si risolveva con un'udienza mentre nel caso al nostro esame, se il pubblico ministero farà veramente il suo lavoro, impiegheremo sei mesi, altro che venti giorni.

Eppure noi e la senatrice Filippin avevamo proposto che venisse introdotto il divorzio breve con accelerazione dei tempi della separazione e dei giudizi delle udienze presidenziali perché la cosa più grave, di cui non vi siete preoccupati, è che quando ci sono figli minori e c'è il contrasto tra i coniugi, occorre un intervento immediato dell'udienza presidenziale per avere dei provvedimenti che evitino il coinvolgimento dei minori nel contrasto tra i genitori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Questo voi non siete stati capaci di farlo ed è in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento e della Costituzione. Per questo, signor Presidente, chiedo di non passare all'esame di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Buccarella e Pepe. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È così conclusa la fase di illustrazione delle questioni pregiudiziali.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, molte volte si votano provvedimenti senza la piena consapevolezza dei dettagli, dei commi e delle vicende che discutiamo. Questa è una delle tante critiche che vengono rivolte al Parlamento. Può accadere perché, del resto, le Commissioni istruiscono le materie e i Gruppi parlamentari danno un orientamento. Quindi, essendo ciascuno di noi membro di una Commissione, generalmente ci fidiamo del lavoro che gli altri colleghi hanno fatto o, se abbiamo dei dubbi, ci rechiamo nelle Commissioni, dove ognuno di noi può aver accesso, e approfondiamo le tematiche. È quello che, personalmente, io ho fatto in materia di divorzio breve e su questo provvedimento sulla giustizia civile, presentando degli emendamenti e andando, pur non facendone parte, a seguire alcune delle sedute della Commissione giustizia.

Il mio intervento in questa discussione sarà brevissimo e lo faccio solo perché voglio che resti traccia agli atti della mia piena adesione alle motivazioni che il senatore Caliendo ha poc'anzi illustrato, con dovizia di argomenti e con la competenza che egli ha, certamente largamente superiore alla mia (non solo perché egli è membro della Commissione giustizia, ma per le sue esperienze personali e professionali nell'ambito della giustizia italiana).

Si richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che questo decreto interviene su questioni fondamentali: che cos'è una famiglia, come si tutelano i minori, come si gestiscono le separazioni. Non vorrei che chi esprime un parere contrario venga poi catalogato tra i bacchettoni, i reazionari e gli oscurantisti.

La Commissione giustizia di questo Senato sta discutendo un provvedimento su questa materia da molto tempo. Parliamo di argomenti seri e delicati. Io so bene che gli avvocati - ne parlavo prima con alcuni colleghi, in particolare con il senatore Torrisi - ritengono che la loro maggiore valorizzazione nelle separazioni consensuali possa anche appagare un merito della professione forense, professione che io tutelo, difendo e promuovo in tutti gli ambiti. Tuttavia, alcuni aspetti giurisdizionali di tutela del coniuge più debole, di tutela dei minori, della verifica su casi anche di diversa abilità all'interno della famiglia devono portare a una riflessione più attenta.

Con questo mio intervento, che da qui a poco ripeterò in discussione generale, io voglio esprimere una preoccupazione su che modello di società andiamo a delineare e su quali siano le procedure. Una persona non è obbligata a sposarsi: ognuno può fare ciò che ritiene, attuando ogni forma di convivenza o di scelte di vita. Il matrimonio, però, che è un istituto che ha origini antiche, comporta una serie di obblighi reciproci, e la nascita di figli determina una serie di responsabilità che ognuno di noi esercita nella funzione di genitore. Tutto questo comporta un sistema di garanzie e di norme, che devono tutelare sia la scelta della separazione e del divorzio, sia le responsabilità che ne conseguono. Il senatore Caliendo credo prima abbia fatto considerazioni inoppugnabili.

Voglio anche dire, concludendo, che non riesco a capire perché si faccia un decreto-legge su una materia così complessa. *(Commenti del senatore Sposetti)*. Qui stiamo parlando dei fondamenti del diritto di famiglia e quindi, secondo me, vi è una violazione costituzionale, senatore Sposetti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. I decreti-legge, infatti, devono avere anche dei requisiti di necessità e urgenza, e se, da un lato, lo smaltimento della giustizia civile può essere urgentissimo, qui però si ingolfa la giustizia civile.

SPOSETTI *(PD)*. Ma smettila!

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Senatore Sposetti, mi dica qual è il problema. Io accetto le interruzioni. Se mi fa capire qual è il senso della sua interruzione può darsi che imparo qualcosa.

SPOSETTI *(PD)*. Non devi parlare, e basta!

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Non devo parlare? È questa la concezione? Ma lei ha fatto un'evoluzione parziale. La mia, forse, è stata migliore della sua, perché io ritengo che lei abbia il diritto di parlare. Lei, oltre alla fondazione...

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, sono qui, parli con me.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, Presidente: parlo con lei. Concludo, ma non perché sia stato invitato a farlo bensì perché i tempi si vanno esaurendo.

Se la necessità e l'urgenza vi sono sull'arretrato della giustizia civile, sulla questione di come gestire, anche con maggiore rapidità e trasparenza, le separazioni e i divorzi, è sì necessario intervenire, ma si può anche fare con maggiore ponderazione. Tant'è che io avevo presentato anche degli emendamenti soppressivi degli articoli 6 e 12, ritenendo, peraltro, che il Senato della Repubblica abbia in stato avanzato di discussione un provvedimento.

Noi, come accade spesso, ci avviamo alla discussione generale senza sapere quale sarà l'emendamento finale del relatore. Ieri sera, infatti, essendomi recato in Commissione, ho visto che gli emendamenti si rinviavano al giorno successivo. Alcuni colleghi che fanno parte della maggioranza hanno avuto la fortuna di partecipare a riunioni nelle quali hanno espresso dissensi o consensi di cui abbiamo traccia sulla stampa, ma credo sia legittimo che su una questione così delicata, che non riguarda una parte

politica o una ragione di partito ma un'idea della società, si abbiano le carte in tavola. Non si può fare una discussione con un decreto-legge avente carattere di urgenza su materie che non sono urgenti ma importantissime e che vengono discusse con emendamenti che ancora non conosciamo, esponendo coniugi più deboli, minori e persone con disabilità a chissà quali rischi. È un processo legislativo obbrobrioso. La pregiudiziale è pertanto sacrosanta e spero che l'Aula l'approvi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre richieste di intervento, metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Stefani (QP2) e dal senatore Caliendo.

Non è approvata.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Comunico che la Presidenza ha autorizzato la presentazione, fuori dai termini, di un emendamento a firma del senatore D'Alì con riferimento a un termine, nel titolo del decreto-legge, che sicuramente è un neologismo ma che la stessa Presidenza, forse per propria incapacità, ha difficoltà a leggere. Quindi, nell'ottica di una semplificazione grammaticale, se non giuridica, credo valga la pena considerare tale emendamento, che segnalo anche al relatore. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo ringraziarla per aver consentito la presentazione di questo emendamento, che invito i relatori ad accogliere. L'emendamento riguarda il titolo del provvedimento, dove appare l'impronunciabile termine di «degiurisdizionalizzazione», talmente zeppo di lettere da sembrare uno scioglilingua e comunque non congruo rispetto al contenuto del provvedimento.

Infatti, signor Presidente, si può anche essere disposti a condividere i propositi e gli obiettivi che hanno mosso il Governo a dettare disposizioni urgenti nel tentativo di rendere più veloce la giustizia italiana, ma proprio per questo non possiamo essere indulgenti di fronte ai difetti estetici del titolo, che poi sono anche sostanziali poiché difficilmente lasciano immaginare un dettato normativo che contenga rimedi efficaci alle disfunzioni. C'è da chiedersi dove abbiamo trovato questo titolo, e anche la sua mutazione in sostantivo...

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la parte relativa all'illustrazione la farà in fase di esame degli emendamenti. Si attenga all'ordine dei lavori presentando la proposta emendativa.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, propongo pertanto con il mio emendamento di sostituire la parola «degiurisdizionalizzazione» con le seguenti: «riduzione e semplificazione del carico giurisdizionale».

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, a proposito di emendamenti e termini per il loro deposito, com'è noto all'Aula, la Commissione giustizia ha terminato solo ieri, dopo le 22 - vale a dire a meno di 12 ore dall'apertura di questa seduta - l'esame ed il voto degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 12, il cui delicato contenuto è stato oggetto di dibattito anche oggi, in sede di esame delle questioni pregiudiziali.

Desidero dunque fare una segnalazione a beneficio di tutti i Gruppi politici: essendo già stati fissati i termini per la presentazione degli emendamenti in Aula a lunedì scorso, ritengo opportuno che da parte della Presidenza si stabilisca un termine diverso quantomeno in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 12, il cui esame - lo ribadisco - è stato concluso meno di dodici ore fa, in orario notturno;

questo rende evidentemente impossibile a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire propriamente sugli articoli in parola.

PRESIDENTE. Concordo con quanto lei ha richiesto, senatore Buccarella, quindi, se non vi sono obiezioni, darei tempo fino alle ore 17 di quest'oggi per poter subemendare gli emendamenti che sono stati approvati questa notte. Mi sembra un termine congruo, dato che oggi presumibilmente esauriremo solo la fase della discussione generale.

BUCCARELLA *(M5S)*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo discutendo rappresenta un elemento importante, ma è pur sempre solamente un elemento ed una tappa verso la realizzazione di quell'obiettivo fondamentale che rappresenta uno degli impegni portanti di questa legislatura. Mi riferisco alla necessità che un rinnovamento ed un rilancio del sistema Paese passino attraversa una riforma della macchina della giustizia, che, riducendone i tempi, riesca a rendere più democratico, ma anche più competitivo - e quindi più dinamico - il sistema Italia.

Oggi affrontiamo solamente una parte - ed è la prima parte che quest'Aula si trova a discutere - di un progetto più generale di riforma della giustizia, che rappresenta - con riferimento alla discussione che abbiamo appena svolto sul titolo - una semplificazione ed una riduzione delle procedure da affrontare in sede giudiziale, in modo da facilitare lo svolgimento dei processi ed il lavoro degli uffici giudiziari.

Sono tanti i temi toccati da questo provvedimento, ma vi è un aspetto su cui vorrei concentrare l'attenzione in questi pochi minuti a disposizione per il mio intervento. Si tratta di un tema che è stato toccato poc'anzi, anche in fase di discussione delle questioni pregiudiziali a questo provvedimento, relativo alla possibilità che avvenga uno scioglimento del matrimonio o attraverso una procedura di negoziazione assistita dagli avvocati o anche attraverso un rapporto diretto con il sindaco, in quanto ufficiale di stato civile.

Avremmo voluto - e vi erano alcune proposte emendative in questo senso, che poi si è ritenuto di non accogliere - che questa discussione potesse essere legata a quel ragionamento più generale che avevamo già avviato da tempo in Commissione giustizia sul tema del divorzio breve. La materia andava affrontata in maniera organica ed una volta per tutte, perché rappresenta un elemento ed un aspetto del nostro sistema normativo che concerne in modo diretto la vita di tante famiglie e di tante persone e su cui vi è una fortissima aspettativa sociale, rispetto ad un'azione normativa che riesca a ridurre la farraginosità e la lunghezza dei tempi di scioglimento del matrimonio.

Avremmo voluto affrontare in questa sede l'intero pacchetto, ma alla fine la Commissione ha scelto una via differente: ha preferito distinguere i due aspetti con l'impegno - che voglio ricordare perché rimanga nella nostra memoria e nella nostra agenda - a calendarizzare presto la norma sul divorzio breve per quest'Aula.

Il provvedimento si limita ad affrontare due aspetti che riguardano non tanto l'istituto del divorzio in sé ma, per l'appunto, l'esigenza di semplificazione delle procedure allo scopo di alleggerire la macchina della giustizia, quindi la possibilità che si possa procedere, a determinate condizioni, alla separazione e al divorzio senza passare attraverso la fase giudiziale.

Noi abbiamo comunque previsto che questo percorso abbia una sua «corposità», anzitutto dal punto di vista dei tempi; quindi, non la previsione di uno scioglimento immediato ma comunque la definizione di tempi che consentano anche alla coppia, che in maniera consensuale, senza figli e senza trasferimento patrimoniale, voglia decidere di sciogliere il matrimonio, di avere un momento di riflessione interna prima di arrivare all'atto finale. Peraltro, nella possibilità che diamo di procedere alla negoziazione assistita, abbiamo previsto anche l'eventuale ricorso alla mediazione familiare. Lo prevediamo solo come un elemento informativo che gli avvocati che assistono la coppia nella procedura di negoziazione assistita devono dare alla coppia stessa, però inseriamo l'offerta di questa

possibilità per la coppia, se lo ritiene, di accedere anche a questo istituto, che ha avuto in questi anni un ruolo sociale importante anche per aiutare la famiglia in difficoltà ad affrontare in maniera più consapevole quelle relazioni così difficili in un momento di rottura dell'unità familiare, quindi di scioglimento della famiglia.

È chiaro che, come dicevo prima, l'alleggerimento della macchina della giustizia non può passare solamente dall'individuazione di luoghi diversi; la legge prevede un consolidamento di istituti come l'arbitrato e la negoziazione assistita, al di là del caso di scioglimento del matrimonio di cui parlavo prima. È necessario anche che ci sia, da parte di tutti, dell'amministrazione della giustizia, da parte del Ministero della giustizia ma anche da parte del Parlamento nel momento in cui andiamo e andremo a legiferare molto su questa materia, una riflessione importante relativamente all'organizzazione della macchina della giustizia.

Ne parleremo più avanti in fase emendativa, ma voglio anticipare che ho presentato una serie di emendamenti relativi, ad esempio, alla figura dell'ufficiale giudiziario, che potrebbe svolgere mansioni aggiuntive rispetto a quelle che oggi svolge, fornendo così un suo sostegno utile allo svolgimento di alcuni compiti marginali, ma che potrebbero sgravare gli uffici giudiziari: penso, ad esempio, all'attività di trascrizione e di verbalizzazione.

Voglio qui ricordare anche l'ordine del giorno che abbiamo presentato relativo al tema dei precari della giustizia ex tirocinanti formativi, di cui parleremo più avanti. Nel momento in cui c'è la necessità di sostenere i giudici e il nuovo ufficio del processo nello svolgimento più rapido della propria attività, costoro potrebbero continuare a svolgere quel ruolo importante di supporto alla macchina della giustizia che già oggi stanno espletando.

Con il provvedimento in esame apriamo dunque una fase importante di revisione delle modalità e dei tempi di funzionamento della giustizia. Abbiamo e avremo davanti a noi delle sfide altrettanto importanti che riguardano questo tema e mi auguro che la discussione di questi giorni e la fase emendativa che si aprirà possano far sì che questo primo atto che compiamo vada effettivamente nella direzione di una giustizia più giusta, più democratica, più efficiente e più rapida. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, la giustizia è un servizio dello Stato ed è il servizio con il quale si misura la capacità di un sistema di potersi definire Stato di diritto.

L'efficacia della giustizia è garanzia di democrazia, ovvero di uguaglianza dei diritti davanti alla legge, e la sua inefficienza, al contrario, diventa fattore di disgregazione per la società, causa di perdita di fiducia, fattore di debolezza e perdita di competitività di un Paese che, soprattutto in un periodo di persistente crisi economica, scoraggia imprese e investimenti di capitali dall'estero, limita la concorrenza nei settori produttivi. Il malfunzionamento della giustizia, secondo una stima della Banca d'Italia, costa oltre l'1 per cento del prodotto interno lordo.

La più generale riforma della giustizia proposta dal Governo, pertanto, darà la misura di quanto siamo pronti come Paese a risalire nella scala dello sviluppo per presentarci come Stato credibile e moderno, anche in un quadro di confronto europeo ed internazionale. Un compito che è indicato tra le priorità nelle raccomandazioni per Paese della procedura di sorveglianza del semestre europeo e che è sollecitato dalla classifica del «Doing Business» della Banca mondiale, che ci colloca al 160° posto tra 185 Paesi.

In tale quadro il Ministro della giustizia ha proposto sette provvedimenti, tra cui il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, strumento che sottolinea l'urgenza di intervenire senza ritardo per ripristinare quelle che sono garanzie poste a fondamento della tenuta del rapporto cittadini-Stato, di fronte ai 5 milioni di cause pendenti in attesa di sentenza o di tempi doppi di svolgimento dei processi rispetto alla media europea e al principio di durata ragionevole dei processi (in media 3 anni per una sentenza in appello e 7 in caso di procedure fallimentari d'imprese). Principio di durata ragionevole e del giusto processo richiamato dalla nostra Costituzione, nonché da convenzioni internazionali tra cui la

Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali del 1955.

Di certo, anch'io ritengo che l'eccesso di domanda di giustizia in Italia non sia legato ad una sorta di indole litigiosa del nostro popolo, ma piuttosto ad una normativa e ad un ordinamento che molto è da semplificare, ancora riordinare e codificare per materia. Tuttavia è innegabile che un numero di cause si possano definire pretestuose e servano spesso a dilazionare i tempi di adempimenti ad obblighi.

E allora, di fronte ad un numero di cause iscritte al ruolo doppio rispetto alla Germania (di quelle in Italia va sottolineato che il 30 per cento è della pubblica amministrazione contro la pubblica amministrazione, cause che contribuiscono a congestionare i tribunali), al fine di far funzionare la giustizia civile è necessario rafforzare i sistemi di soluzione delle controversie pendenti con strumenti extragiudiziali, di degiurisdizionalizzazione e di risoluzione alternativa delle controversie, come peraltro richiesto dalla direttiva europea. Mi riferisco a strumenti in grado di valorizzare la professionalità degli avvocati ma con un necessario coordinamento tra gli istituti esistenti, quali l'istituto della mediazione, dell'arbitrato e della negoziazione assistita, rispetto alle materie oggetto del contenzioso (in particolare alla materia del lavoro, che opportunamente abbiamo escluso) e alla condizione di procedibilità, con eventuali futuri, ma forse necessari, incentivi economico-finanziari per le parti e tempi certi, che sollecitino il trasferimento dei procedimenti pendenti fuori dalla sede giudiziaria per la rapida formazione di un titolo che sia esecutivo.

Semplificare la procedura e i riti, anche con il passaggio d'ufficio dal rito ordinario al rito sommario (come previsto nel decreto-legge) per le cause meno complesse. Bene l'implementazione dell'uso dei sistemi TIC per la registrazione e la gestione delle cause, per la comunicazione elettronica tra i tribunali e le parti, per il recupero dei crediti, come peraltro indicato negli orientamenti della Commissione europea del giugno 2014 nonché nel Quadro di valutazione della giustizia dei Paesi membri del marzo 2014. Bene la modifica delle modalità di compensazione delle spese e dei maggiori interessi per chi non paga i propri debiti e ricorre al processo come sorta di strumento di dilazione dei pagamenti.

Altro tassello fondamentale rimane la creazione o implementazione di sezioni e giudici specializzati per la famiglia e le imprese, come peraltro previsto in uno specifico disegno di legge contenuto nella complessiva riforma della giustizia.

E, pur tuttavia, il rapporto 2012 del CEPEJ, European Commission for the efficiency of justice del Consiglio d'Europa, certifica che la spesa per la giustizia civile in Italia è superiore alla media degli altri Paesi membri, ma con il 50 per cento in meno circa di magistrati e di personale amministrativo. Occorre pertanto anche in questo settore una revisione della spesa che assicuri una miglior organizzazione e gestione delle risorse a partire dal completamento dell'organico, anche con una semplificata mobilità obbligatoria tra personale appartenente alla pubblica amministrazione e con la riorganizzazione degli uffici del giudice in senso manageriale, anche per liberare i giudici da compiti amministrativi che non sono propri. In questa direzione, in Italia abbiamo buoni esempi, buone pratiche: da quelle di Torino a quelle del centro Italia.

Un'organizzazione giudiziaria già contenuta nelle leggi del 2011 e del 2012 che impostano proprio la gestione dell'ufficio per il processo nel senso manageriale con obblighi di relazioni e verifica dei risultati. Spesso però in Italia abbiamo ottime leggi, ma manchiamo nella fase di concreta attuazione, anche per l'assenza - va detto - di responsabilità successive da poter individuare nella fase della verifica e della valutazione dei risultati. Ma questa è un'altra pagina ancora da scrivere: quella della trasparenza, dell'efficacia organizzativa e della produttività anche nel settore della giustizia.

Non c'è garanzia di imparzialità, indipendenza e terzietà, se non c'è buon andamento ed efficienza anche nella giustizia, che rimane e deve rimanere servizio dello Stato a tutela delle parti più deboli e a tutela dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nella prospettiva non lontana (dicembre prossimo) dello scadere del periodo transitorio del Programma europeo di Stoccolma di creazione di un unico e rafforzato spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, privo di frontiere interne e privo di permanenti disparità nazionali rispetto ad equità e garanzie minime di tutela dei diritti fondamentali. Non possiamo farci trovare impreparati a questa scadenza, per recuperare credibilità in Europa ma,

soprattutto, per riconquistare la piena fiducia di cittadini e imprese. Questo è solo un primo passo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(Misto)*. Signor Presidente, la prima considerazione che vorrei esprimere è oggettivamente, quindi al di là di schieramenti e contrapposizioni ideologiche, di compiacimento nei confronti del Governo per il fatto che per la prima volta, dopo tanti anni, si è capito che per rendere questo Paese più moderno bisognava riformulare ed attualizzare il nostro sistema processuale e giudiziario civilistico.

Era ormai diventata un cantilena mediatica inascoltabile il fatto che gli investitori stranieri non venivano più in Italia per non doversi imbattere nelle tele di ragno della giustizia civile di questo Paese che muore di processi infiniti, persi nei meandri delle cancellerie di tribunali e magistrati lumaca. Ma nessuno metteva mai mano alle riforme, forse impauriti dalle barricate che spesso le potenti categorie e le corporazioni del diritto (avvocatura e magistratura) inesorabilmente alzavano solo per tutelare sé stessi e le proprie posizioni di preminenza incontrastata nelle pieghe del processo civile e mai i cittadini e i loro diritti denegati e calpestati.

Dunque manifesto obiettiva soddisfazione, perché finalmente ci si è posti il problema di risolvere l'annosa questione dello smaltimento dell'enorme contenzioso civile, accantonato, impolverato e colpevolmente irrisolto da chi è pagato, e anche molto bene, per assicurare e tutelare i diritti della gente.

Dobbiamo dircelo che negli ultimi decenni l'autorità giudiziaria italiana si è rivelata obiettivamente zoppicante e spesso incapace di dare risposte concrete e temporalmente accettabili agli italiani sul piano fondamentale dei diritti *tout court* individuali e collettivi, ma tutto questo che ho espresso vale per quanto attiene ad una valutazione politica solo al di là del merito della norma.

Il provvedimento invece mostra, come già ampiamente evidenziato da altri colleghi, in tutta la sua evidenza delle profonde inadeguatezze e lacune. In sostanza, devo dire che il compiacimento davanti alla scelta di agire sulla giustizia civile si è svuotato proprio sul come lo si è voluto fare. Quella che doveva rappresentare un'importante ipotesi di rinvigorimento nelle forme di tutela offerte alla gente di fronte alla legge si è rivelata carente e ambigua.

Questa norma, che avrebbe dovuto avere come minimo comune denominatore l'idea di mettere tutti d'accordo per le finalità irrinunciabili della stessa, per la necessità che l'attualità ci impone, ha invece finito per scontentare tutti: addetti ai lavori, giuristi interpellati, categorie interessate e cittadini.

Pongo all'attenzione dell'Assemblea una riflessione e la pongo anche al sottosegretario Ferri (che non vedo più in Aula ma che era presente prima): la giustizia onoraria in questo Paese ha raggiunto dei risultati encomiabili negli ultimi anni. Molte statistiche ufficiali ci dicono che la stessa, in particolare nella figura degli uffici del giudice di pace, per quanto di propria competenza, ha prodotto ridottissimo contenzioso pendente e tempi di giudizio accettabili. Ebbene, mi chiedo perché questa importante modalità di risoluzione di controversie, magari riformulata e riconsiderata del tutto o in parte, è rimasta estromessa da ogni ipotesi di riforma. Ma questo è solo uno dei tanti interrogativi insoluti.

Tutto ciò mi porta a valutare negativamente questo provvedimento, che reputo non idoneo a soddisfare l'urgenza di riforma del processo civile di cui necessita il sistema giudiziario italiano. *(Applausi dei senatori Liuzzi, Romani Maurizio e Vattuone)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, devo rendere, a lei, signor Presidente, in particolare, una precisazione. Sono stato iscritto a parlare su richiesta del Gruppo di Forza Italia, dal quale, nella giornata di ieri, mi sono autosospeso. Per tale ragione, ove mai si ritenesse che io non possa impegnare il tempo attribuito alla forza politica di Forza Italia, chiunque può interrompermi e non consentirmi di proseguire il mio intervento.

Il mio è un intervento che però prescinde dalla mia appartenenza politica comunque a Forza Italia, per i legami che ho con il presidente Berlusconi, per la gratitudine e la stima che ho per lui. Si tratta di due

questioni completamente differenti. Con il Gruppo politico cui appartengo, nella giornata di ieri ho avuto qualche momento di frizione, dettato essenzialmente dal mancato rispetto di regole.

Di qui a poco, svolgerò il mio intervento, che vuole essere un contributo squisitamente tecnico alla legge di conversione che è al nostro esame questa mattina. Ma, ora, tornando alla frizione e al mancato rispetto delle regole, sono stato destinatario di un provvedimento di censura, pur in mancanza di un'adeguata e necessaria istruttoria - prevista peraltro da una norma del nostro Regolamento - che avrebbe potuto consentirmi di dare quelle spiegazioni che una condotta incolpata merita di avere. Questa regola è espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 66 del Regolamento.

La prassi, invece, che si è espressa nell'episodio che si è verificato nei giorni scorsi è estremamente pericolosa perché compromette l'equilibrio tra le forze politiche in quest'Aula. Nel momento in cui il Consiglio di Presidenza si arroga il diritto ed esercita un potere che non gli viene attribuito da alcuna norma...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falanga, ma stiamo parlando del decreto-legge; il Regolamento è cosa diversa.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Allora, Presidente, le dico che la norma giuridica deve essere chiara - mi riferisco al decreto-legge e alla legge di conversione - al punto da poter essere adeguatamente interpretata dall'operatore, pur con i limiti che ciascuno di noi ha. È evidente che, se la norma non è chiara, si può prestare a divenire una sorta di spaccio di convenienza da parte di chi la legge è tenuto ad interpretarla.

È parimenti evidente che il medico non ha una conoscenza puntuale della norma giuridica; è chiaro che chi all'età di diciotto anni, dopo la maturità, abbandona gli studi per dedicarsi totalmente alla politica - e mi riferisco al senatore Gasparri - confonde l'interpretazione politica di una norma giuridica con un'interpretazione scientifica. Io, da operatore del diritto, privilegio l'interpretazione giuridica.

Quanto alla legge di conversione del decreto al nostro esame, non ho seguito il dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità. Ipotizziamo però che nei giorni scorsi, prima ancora di attendere le modifiche che sono state apportate all'esito dei lavori della Commissione e di quest'Aula, due coniugi avessero utilizzato la norma contenuta all'articolo 12 del decreto, che è già immediatamente esecutiva: sappiamo bene, infatti, che un decreto-legge ha efficacia immediata nel Paese e che gli effetti giuridici dello stesso permangono anche nel caso in cui lo stesso decreto non venga convertito in legge o eventualmente modificato. Mi domando - e lo domando a voi senatori, in particolare ai senatori del Partito Democratico e al relatore Cucca - quale situazione assurda si verrebbe a determinare in un caso del genere e, più in generale, realizzando con decreto-legge una modifica di una norma processuale.

Non vi è dubbio alcuno che questi profili di incostituzionalità saranno sicuramente all'attenzione della Corte costituzionale. È quanto ho detto anche in qualche altra occasione in passato, ad esempio nel corso della XIV legislatura, quando da solo - da solo! - coglievo i profili di incostituzionalità di un provvedimento approvato a quel tempo. In questo caso ribadisco e sottoscrivo questo mio parere, mettendoci la faccia, la faccia di chi comunque da 35 anni svolge la professione di avvocato: questo decreto-legge subirà sicuramente il controllo di costituzionalità da parte della Suprema corte.

Il punto centrale è però un altro e anche da questo punto di vista si pone un problema di incostituzionalità. C'è un duplice profilo, uno tecnico ed uno politico.

Forse non è chiaro, colleghi, che con questo provvedimento si sta privatizzando il matrimonio. Mi rivolgo più particolarmente ai colleghi del Nuovo Centrodestra, al senatore Giovanardi (che è al telefono e non presta attenzione al mio intervento). Senatore Giovanardi, questo provvedimento privatizza il matrimonio, in chiara violazione dell'articolo 29 della nostra Costituzione, che lei conosce benissimo! *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Se lei non l'avesse conosciuto, le dovrei riconoscere la buona fede. Ma io non gliela riconosco la buona fede, perché lei conosce l'articolo 29, che recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale (...)». Cosa significa? Significa che la norma costituzionale attribuisce all'istituto del matrimonio una valenza pubblica che non può essere

demandata ad una negoziazione assistita. Senatore Giovanardi, parliamo di valori! *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Signori del Nuovo Centrodestra, i valori non possono essere negoziati! Noi, forze politiche, possiamo metterci d'accordo su vari campi, per vari aspetti e sotto diverse possibilità; ma - attenzione! - i valori non possono essere negoziati. Peraltro, quando la negoziazione sottende la conservazione di un miserevole e provvisorio potere, allora la cosa diventa addirittura, a mio avviso, scellerata, deplorevole, inqualificabile sotto tutti gli aspetti. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

Voi, colleghi senatori del Partito Democratico, voi state compiendo un'operazione che, sotto un certo punto di vista, ritengo anche intelligente. Voi state segnando un primo passo verso il matrimonio tra persone dello stesso sesso, perché certo, una volta data al matrimonio una natura che non è più pubblica, ma è privata, è evidente quale sarà il passo successivo. Non che io - attenzione, sia chiaro - non sia d'accordo; non è un problema, il mio, di condivisione o meno della linea politica che traccia questo provvedimento. La mia è la ribellione di un tecnico, operatore del diritto, che rifiuta in maniera categorica che della norma si faccia uno spaccio di convenienza. In questo caso, il Nuovo Centrodestra sta facendo uno spaccio di convenienza di questa norma; il Partito Democratico sta facendo altrettanto.

Noi, dai banchi dell'opposizione, operiamo nella libera autonomia del nostro personale convincimento in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso o di adozione di bambini da parte di coppie non legate da vincolo matrimoniale, perché il presidente Berlusconi su questi temi sensibili attribuisce a noi tutta l'autonomia di mandato, lasciandoci operare le nostre scelte sulla base delle nostre sensibilità. Questa, peraltro, è una delle ragioni che mi impediscono di prendere le distanze da Forza Italia, che sotto il profilo culturale, è la forza politica le cui linee prioritarie di azione politica sono da me condivise, essendo disegnate dall'illuminato Silvio Berlusconi.

Ma voi no. Il vostro non è un giudizio autonomo nell'esercizio del vostro mandato. Voi del Nuovo Centrodestra temete che la rottura su questo tema con il Partito Democratico possa crearvi delle frizioni all'interno della maggioranza e scalzarvi fuori dalle vostre poltrone. Allora avete negoziato il vostro consenso per rimanere attaccati alle poltrone che oggi occupate.

Il Partito Democratico fa un'operazione che va nella direzione voluta da Renzi: dobbiamo fare tutto, subito e presto, e dobbiamo farlo immediatamente; non importa se lo facciamo male; non importa se il provvedimento è incostituzionale; non importa se è tecnicamente sbagliato.

In Commissione giustizia, con l'ottimo relatore Cucca (a cui va il mio ringraziamento per le attenzioni che comunque ha prestato alle tesi sostenute da chi si opponeva a questo provvedimento), abbiamo tentato in tutto i modi di correggerlo. L'autorevole presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, anche in questa occasione si è dimostrato all'altezza del delicato compito di apportare correzioni, quantomeno sotto il profilo scientifico, per evitare uno scempio del diritto ed una violazione chiara dei principi costituzionali.

Allora tutto questo perché? Perché dobbiamo fare in fretta, perché Renzi, così come deve dire in Europa che ha fatto la riforma del lavoro (e non ha importanza, poi, se è priva di effetti), deve dire che abbiamo fatto questo provvedimento per azzerare il carico giudiziario, gli arretrati. Ma non azzererà un tubo! Ve lo dico e fra un anno mi direte se ho avuto torto o ragione.

La negoziazione assistita va ad accompagnarsi, ad accavallarsi alla mediazione. Noi abbiamo il precedente della mediazione che non ha sortito alcun effetto. Allora, oggi, come possiamo sperare che lo sortisca questo provvedimento di negoziazione assistita, anche per cause diverse da quelle del matrimonio?

Abbiamo espulso - grazie a Dio - il processo del lavoro, perché siamo riusciti a far capire che i diritti dei lavoratori, ovvero alcuni di essi, sono irrinunciabili! Neanche questo riuscivamo a far comprendere! Neanche il fatto che in un'attività di natura privata non vi può essere la rinuncia di un diritto inderogabile ed irrinunciabile. In quel caso ci siamo riusciti. Con il matrimonio c'è stato il papocchio tra Nuovo Centrodestra e Partito Democratico ed è venuto fuori l'aborto, che si rivelerà tale tra un po' di tempo, quando il carico giudiziario non sarà sicuramente annullato. Noi avremo lo stesso carico giudiziario da qui ad un anno. Come ho detto al ministro Orlando, l'eccessivo carico di arretrati si può ridurre soltanto con una riforma ordinamentale, ma non con riformette impapocchiate, come

quella in esame, da un ufficio legislativo. Dovete scusarmi, ma fatemi dire una cosa che racconto sempre nei salotti e nella mia vita privata. Vi rendete conto, colleghi, che i decreti?legge, i provvedimenti del Governo vengono fuori dalla supervisione di una persona che sta all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri la quale, brillantemente e in maniera straordinariamente efficace, ha diretto il traffico della città di Firenze? Oggi costei passa dalla direzione del traffico fiorentino all'esame dei provvedimenti del Governo! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Cappelletti e Consiglio)*. Non so se questo vi è noto.

A prescindere dalle attività professionali, a prescindere da tutto ciò, personalmente ritengo che è il risultato scientificamente sbagliato, e lo è comprensibilmente perché mancano gli strumenti scientifici adeguati per por mano ad una modifica di norme procedurali del nostro processo civile.

Sarà quindi un fallimento la negoziazione assistita, sarà un *caos* in materia di famiglia, e di qui a qualche momento dovremo discutere altri provvedimenti che a quello in esame saranno necessariamente collegati e conseguenti. In quel caso vorrò vedere fino a che punto sarà ancora possibile negoziare i valori da parte di forze politiche che scendono nelle piazze e dichiarano platealmente di essere i tutori della famiglia, dei diritti della famiglia e delle unioni. Non lo so con quale spudoratezza domani, dopo aver approvato questo provvedimento, potranno ancora perseverare su questa linea politica.

Ma gli italiani oggi sono più attenti, grazie forse anche al contributo che è stato dato dal Movimento 5 Stelle. Forse grazie anche al loro contributo, oggi gli italiani sono più attenti, cari amici del Nuovo Centrodestra, e sono convinto che non vi consentiranno di affermare culturalmente una vostra posizione politica per poi aderire, ovvero convergere su provvedimenti di legge che quella linea politica sconfessano in maniera eclatante.

Sono stati presentati, anche da me, degli emendamenti che, senatore Cucca, mirano a migliorare, ma non politicamente. Sto facendo questo intervento soltanto sotto il profilo squisitamente scientifico. Ci sono degli emendamenti che possono essere migliorativi. Cogliete l'occasione di qualche contributo che vi viene offerto da chi la norma giuridica la interpreta da 35 anni e non da chi di essa, come hanno fatto il senatore Gasparri e il medico, dottor Barani (ripeto: dottor Barani), senatore Barani, ne ha fatto un autentico, anche in questo caso, spaccio. Perché? Perché la norma giuridica bisogna interpretarla ed applicarla. Quando il presidente Grasso viola il Regolamento sta violando la legge e se il Movimento 5 Stelle ed il sottoscritto, giù nell'emiciclo di quest'Aula, esprimono il loro disappunto, ciò è legittimo: si chiama fallo di reazione sui campi di calcio. Tutto questo va considerato. *(Richiami del Presidente).*

Abbiamo la necessità di offrire agli italiani delle norme che siano di chiara lettura e rispettose della nostra Carta costituzionale, almeno fino a quando essa non sarà modificata. Fatelo: fatelo, amici del Nuovo Centrodestra. Stiamo esaminando la riforma della Costituzione, che cambia il Senato: interveniamo anche sui valori fondanti della nostra Repubblica e abroghiamo l'articolo 29 della Costituzione. Facciamolo. Abbiate il coraggio di farlo, così, abrogando l'articolo 29 della Costituzione e spogliando l'istituto del matrimonio di quel profilo pubblico, allora probabilmente questa norma sarà... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Concluda, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Concludo, Presidente, con un ultimo rilievo, rivolgendomi a voi del Partito Democratico.

Nel nostro ordinamento il pubblico ministero non ha mai avuto, non ha e non potrà mai avere la funzione di giudice. Con questo provvedimento, invertendo i ruoli (cioè passando al pubblico ministero il verbale perché egli decida se questo può essere delibato o deve essere attenzionato dal tribunale), voi state compiendo, anche per questo verso, un'operazione straordinaria che sconvolge anche il nostro diritto penale. Voi state attribuendo al pubblico ministero il ruolo di giudice, che è e deve rimanere del giudice. È in questa direzione che gli emendamenti da me presentati vogliono intervenire, migliorando il provvedimento. Il senatore Cucca ha però avuto le sue direttive dal Governo e non può prestare attenzione a chi gli parla perché parla con Lumia. Dai due, dalle conversazioni dei due geni del diritto - Lumia e Cucca - verrà fuori un provvedimento che l'intera

Europa, come dice Lumia, ci invidierà: il mondo, l'Europa, la cultura e le associazioni, come solitamente dice il mio apprezzato collega Lumia. *(Applausi dei senatori D'Anna e Palma)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, oggi se l'è presa con tutti: con i dottori, con i Vice Presidenti... Stiamo parlando del decreto-legge! *(Ilarità)*.

Colleghi, relativamente al programma dei nostri lavori rispetto al seguito della discussione, fermo restando che l'orario di chiusura della seduta è previsto per le ore 14, come stabilito dal calendario, se dovessimo eventualmente concludere prima la discussione generale, le repliche dei relatori e del Governo si svolgeranno in altra seduta della prossima settimana. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, e soprattutto cittadini, stiamo parlando di un provvedimento che, al di là del titolo difficilmente leggibile, tratta di un tema che viene considerato come la riforma della giustizia, la tanto attesa riforma della giustizia. Dopo tanti anni nei quali si è parlato dei problemi della giustizia, adesso è arrivata finalmente la riforma della giustizia. Stiamo attenti tutti, però, perché questa non è la riforma della giustizia.

In questo decreto-legge vi sono alcune norme che riguardano alcune singole tematiche, una in tema di esecuzione civile e vi sono degli istituti che vorrebbero essere valorizzati, come quello dell'arbitrato, nonché del procedimento sommario.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,05)**

(*Segue* STEFANI). Stiamo parlando di istituti che già esistono nel nostro ordinamento. Questo provvedimento, dunque, non va ad incidere sulla procedura, non va ad incidere su alcune tematiche che invece sarebbero assolutamente indispensabili.

Quando si parla di riforma della giustizia si tratta di un problema in realtà serissimo e gravissimo dell'ordinamento italiano. Il problema principale riguarda un arretrato civile che è a livelli disastrosi; livelli che pongono l'Italia ad uno dei posti più dequalificanti, considerata anche la nostra cultura giuridica (ricordiamo il Digesto giustinianeo e tutto il diritto romano). Proprio in Italia, che dovrebbe essere la culla dei dottori, la culla dell'approfondimento della normativa giuridica, ci troviamo con un arretrato civile assolutamente scandaloso.

La gestione di processi ha tempi che sono assolutamente inconciliabili non solo con l'umana esigenza di avere giustizia ma anche con gli interessi economici. Un esempio l'ho avuto nella provincia dalla quale provengo, Vicenza, dove vi sono state aziende che non hanno ritenuto di aprire delle sedi proprio in ragione del fatto che il recupero del credito risulta essere talmente laborioso, lungo e spesso infruttuoso (perché la procedura è fatta in questa maniera) da vanificare anche la possibilità di recuperare i crediti. In tal modo si disincentivano le aziende ad insediarsi in Italia.

Questi sono i temi fondamentali e difficili della giustizia, e non li possiamo risolvere con un provvedimento come quello al nostro esame, tra l'altro nella veste di decreto-legge che, ricordiamo, va emanato in caso di urgenza e ha immediata applicabilità. Torniamo a parlare di quella che dovrebbe la procedura, cosa che non viene affrontata come non viene affrontato il grosso problema dei carichi che gravano sui singoli magistrati e il problema del numero dei magistrati.

Questo discorso non viene affrontato in questa sede mentre invece, quando si parla di riforma della giustizia, dovremmo necessariamente occuparcene.

Tra l'altro, noi su questo provvedimento abbiamo presentato alcune proposte emendative, ovviamente limitatamente all'argomento di cui si tratta. Ricordo ancora, però, che è inutile dire che si è fatta la riforma della giustizia e che si sono trovati rimedi eccezionali quando si parla di arbitrato. L'arbitrato esiste già; il processo sommario esiste già ed è praticamente inutilizzato. Però, si parla, ad esempio, di negoziazione assistita. Bene: è un'iniziativa della Lega Nord. Abbiamo depositato un disegno di legge, a prima firma del senatore Divina, che parla proprio di negoziazione assistita. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quel disegno di legge, però, non è stato incardinato. Eppure questa tematica adesso viene riprodotta e

viene portata in questa sede. Ricordiamo, comunque, che se si vuole utilizzare l'arbitrato, la negoziazione assistita, per togliere carico ai magistrati e alla procedura si devono trovare degli incentivi, perché o li si rende obbligatori, e non lo si è fatto, o si danno degli incentivi.

Noi, come Lega Nord, abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti al fine di inserire quantomeno degli incentivi di tipo fiscale, perché, altrimenti, non si comprende come mai un cliente dovrebbe chiedere al proprio avvocato di procedere con la negoziazione assistita o scegliere l'arbitrato quando non vi è un vantaggio.

La cultura della conciliazione e la cultura della mediazione non attecchiscono immediatamente. Anche perché, come sa chi nasce nel settore e lo conosce, quando vi è una lite vi è una lite, e quando vi sono le questioni di principio vi sono le questioni di principio. Le questioni di principio sono quelle che, a volte, fanno andare avanti a lungo dei contenziosi infiniti.

Occorre la cultura della mediazione. E la media conciliazione, che già esiste nel nostro ordinamento ed è un sistema già utilizzato, non ha prodotto quegli effetti sperati. Altrimenti, non saremmo qui a parlare di un decreto-legge per l'emergenza e per gestire l'arretrato della giustizia. Quella media conciliazione non ha prodotto risultati, anzi, ha creato delle ulteriori difficoltà.

In questo provvedimento si parla anche del grande problema costituito dal diritto di famiglia. Il diritto di famiglia ha ispirato veramente grandissimi trattati. Il diritto di famiglia non è materia semplice e non è certo materia da affrontarsi con un decreto-legge e con i tempi imposti da un decreto-legge. Non è possibile, discutendo di diritto di famiglia, prevedere la possibilità di arrivare a una separazione e a un divorzio con la negoziazione assistita o, addirittura (cosa per noi assolutamente incomprensibile e inaccettabile), che si possa arrivare alla separazione e al divorzio davanti all'ufficiale di Stato civile e davanti al sindaco, e che questo avvenga con emendamenti votati ieri sera in Commissione per arrivare in Aula oggi, con le tempistiche imposte da un decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ciò non consente di analizzare la materia come veramente dovrebbe.

Sul problema delle separazioni e dei divorzi, noi vogliamo invitare i colleghi a prendere in considerazione il problema dei matrimoni di comodo. In conseguenza di alcune situazioni, spesso si è cercato di addivenire a nozze per cercare di sistemare delle questioni attinenti la cittadinanza.

Se noi snelliamo e rendiamo la separazione e il divorzio un passaggio strettamente burocratico, che non passa neanche attraverso quel vaglio, che era obbligatorio, del tribunale e del giudice, arriviamo a temere che tale rimedio possa essere strumentalizzato al fine di rendere lo scioglimento del matrimonio più immediato e veloce.

Ma noi non esauriamo l'argomentazione di queste tematiche qui. In Commissione giustizia, dove si sta parlando anche del problema del divorzio breve, porteremo avanti ulteriori nostre istanze al fine di ridimensionare e non far pensare che si possano utilizzare questi rimedi veloci in materia di scioglimento di matrimonio per comodità.

In conclusione noi vogliamo dire al nostro caro Presidente del Consiglio, signor Renzi, che è inutile continuare a pensare che fare normativa, fare il lavoro di questo Parlamento sia solo una questione da salotto, da televisione e da palco. Stiamo affrontando questioni serie. Parliamo di riforma della giustizia e la vogliamo affrontare veramente come riforma della giustizia.

Noi siamo a disposizione, nei tempi e con le nostre disponibilità e competenze. Ma la riforma della giustizia non passa attraverso alcuni articoli che non fanno nulla e sono solo una propaganda esterna cui dare un nome. Questo è quello che sta succedendo sulla giustizia ed è quanto è successo in materia di lavoro, e immagino che vedremo altro.

Noi continuiamo. È un tema tecnico questo e, lo si comprende, può sembrare noioso. Ma alla fine è sempre un provvedimento del Governo, un decreto-legge, con i tempi imposti da un decreto-legge, propagandato come una misura di fenomenale, quando fenomenale non è. E poi ci ritroviamo con i problemi continui che abbiamo in Italia. E questi problemi continueranno anche nella giustizia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Cappelletti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, non c'è dubbio che il processo civile in Italia non funzioni perché troppo lungo. Ma perché i processi civili sono troppo lunghi nel nostro Paese? Innanzi tutto perché il codice di procedura civile è sbagliato e poi perché da tempo immemore mancano uomini e risorse, non per altri motivi.

Mi sarei dunque aspettato che in questo decreto vi fosse una fortissima semplificazione delle procedure. E soprattutto mi sarei aspettato nuove risorse per sopperire alle tante carenze nell'organico (parliamo di 8.000 tra cancellieri e funzionari mancanti) e magari un intervento straordinario per richiamare temporaneamente i magistrati in pensione, sul modello di quanto è avvenuto in Canada.

Questo decreto, invece, complica e rallenta ulteriormente le procedure; introduce nuovi oneri, che pesano su quelli già esistenti in capo alle parti in giudizio; introduce di fatto un grado in più nel giudizio; non assume il personale che è assolutamente necessario. A questo proposito mi permetterei di dare al Ministro della giustizia, che non è presente se non tramite un suo rappresentante, un suggerimento: perché non utilizzare il personale impiegato nelle Province abrogate da Renzi? Visto e considerato che gli italiani sono convinti che Renzi abbia abrogato le Province nel nostro Paese. Questo provvedimento inoltre interviene demagogicamente non sulle ferie dei magistrati ma degli avvocati.

Insomma, per dirla con un'espressione «è una grande occasione perduta». Certo, ci sono anche segnali di speranza. Ad esempio, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che considero particolarmente importante. Vorrei dare lettura di un breve stralcio. L'ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative per introdurre «misure volte a favorire l'adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l'obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all'attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio (...)».

Personalmente credo che il valore aggiunto di questo ordine del giorno sia superiore a quello dell'intero provvedimento, e quindi guardo con favore all'apprezzamento del Governo su quest'ordine del giorno, ma non ci facciamo eccessive illusioni. Sappiamo, infatti, che un ordine del giorno è solo un ordine del giorno e quindi non ha portata vincolante.

Rimane invece l'impianto della norma, che va verso una privatizzazione strisciante della giustizia nel nostro Paese. Per capire cosa comporta questo provvedimento possiamo ragionare per analogia e vedere cosa accadrebbe ad altri servizi essenziali erogati dallo Stato, come la sanità e la scuola, se intervenisse un provvedimento di riforma analogo a questo.

Ebbene, il provvedimento in esame ha origine dalla constatazione che le aule di giustizia sono oberate di procedimenti ed è quindi necessario ricorrere ad una giustizia cosiddetta privata. Bene, se domani mattina si dicesse - e lo stiamo già dicendo - di chiudere l'accesso agli ospedali pubblici perché ci sono troppe richieste, come chiudiamo l'accesso alla giustizia per eccesso di domanda, significherebbe dire ai cittadini di affidarsi alla sanità privata, come stiamo facendo con riferimento alla giustizia privata. Però, chi la paga?

Nella scuola, si potrebbe fare lo stesso esempio speculare: vi sono troppi studenti che chiedono d'iscriversi a scuola, quindi, poiché non siamo in grado di dare una risposta come organizzazione dello Stato a tutti quanti richiedono questo servizio essenziale e fondamentale - perché la scuola, come la giustizia, è un servizio essenziale e fondamentale dello Stato - arrangiatevi. Prevediamo una normativa che stabilisca l'obbligatorietà, per iscriversi a scuola, di andare a una scuola privata. Anche qui, chi la paga?

Questa domanda è stata rivolta in maniera molto secca dal presidente della Commissione giustizia Palma ai rappresentanti dell'ANM in Commissione. La domanda secca era questa: «Senza modifiche, questa riforma, secondo voi, è efficace»? La risposta è stata altrettanta secca: «No, no, no». Se non vi sono infatti incentivi che mi consentano di preferire un percorso alternativo a quello previsto, per quale motivo dovrei aggiungere oneri agli oneri, per andare a gestire con modalità di tipo privato quello che dovrebbe essere invece un servizio fondamentale erogato dello Stato?

Come può funzionare una riforma che prevede il ricorso ad un rito alternativo dopo aver già pagato il contributo unificato, senza previsione di alcun incentivo? Ce ne siamo resi conto certamente non solo noi del Movimento 5 Stelle: praticamente tutti i Gruppi hanno presentato emendamenti che andavano nella direzione di introdurre incentivi per dare efficacia a questo provvedimento, ma sono stati tutti bocciati per mancanza di copertura.

Certo, in Italia le coperture si trovano solo per i provvedimenti come il condono tombale di 2 miliardi di euro che avete concesso ai gestori delle *slot machine (Applausi dal Gruppo M5S)*, per acquistare gli F35 (e parliamo di 50 miliardi da qui al 2027) oppure per distribuire 7,5 miliardi alle banche private del nostro Paese o 4 miliardi al Monte dei paschi di Siena. Lì le coperture ci sono sempre, ma per la giustizia nel nostro Paese il DEF non prevede un euro in più.

Mi chiedo quindi se l'obiettivo del Ministro della giustizia e di questo Governo sia veramente quello di far funzionare la macchina della giustizia, perché l'impressione, signor sottosegretario Ferri, è che continuiamo a muoverci - con questo, come con i precedenti provvedimenti - in maniera ostinata e contraria. Avevamo avuto l'occasione, almeno all'interno di questo provvedimento, d'introdurre nel nostro Paese il disegno di legge sul divorzio breve, che giace da mesi nei cassetti della Commissione giustizia. A quanto pare, anche questo è stato immolato sull'altare di accordi inconfessabili o quantomeno non noti con il senatore Giovanardi.

Sul divorzio breve abbiamo creato tantissima aspettativa nel nostro Paese, perché è stato votato a grandissima maggioranza dalla Camera dei deputati, ma soprattutto perché in Commissione è stato espresso parere favorevole sostanzialmente da tutti i Gruppi, come pure è stata dichiarata pubblicamente la posizione favorevole all'introduzione di quest'importante riforma sostanzialmente da tutti i Gruppi.

Invece ieri sera, in Commissione, è stata fatta una clamorosa, ipocrita e ingiustificata marcia indietro. Mi chiedo perché. Vi leggo testualmente una dichiarazione non rilasciata dal Movimento 5 Stelle, ma dai rappresentanti del Partito Democratico, sul divorzio breve. Sono due righe: «Siamo ad una svolta, per quanto riguarda il divorzio breve: sono pronti una serie di emendamenti al decreto-legge n. 132, che inseriscono al suo interno anche il divorzio breve». Queste sono le parole di un esponente di maggioranza. «Se verranno votati ed inseriti nel corpo della legge di conversione, il percorso del divorzio breve si chiuderà quindi entro il 12 novembre, data in cui il decreto-legge n. 132 dev'essere convertito». Su questo emendamento - in realtà, ve n'era più d'uno che introduceva questa fattispecie nel decreto-legge - il relatore si è rimesso alla Commissione.

Noi del Movimento 5 Stelle avevamo sottoscritto questi emendamenti e votato favorevolmente anche un ulteriore emendamento a prima firma del senatore Caliendo, che è stato però sonoramente bocciato in Commissione dalla maggioranza.

Siamo alle solite: in Commissione e sui giornali si dichiara una cosa, al momento del voto però se ne fa sempre un'altra. Va bene, andrete a spiegarlo ai cittadini.

In conclusione, ci troviamo di fronte alla classica montagna che partorisce un topolino; non sono stati colti preziosi contributi raccolti in fase di audizione. Al contrario, vengono introdotte con questo provvedimento fattispecie pericolose, come il divorzio dinanzi all'ufficiale di Stato civile, potenzialmente in grado di comportare abusi e prevaricazioni della parte più forte sull'altra. Ve ne assumerete quindi tutte le responsabilità.

Abbiamo perso l'ennesima occasione per risolvere i problemi della giustizia civile del nostro Paese e tradito le aspettative di centinaia di migliaia di italiani che da tempo immemore ormai attendono l'introduzione anche nel nostro Paese del divorzio breve. Concludo, quindi, con una richiesta: riportiamo questo decreto in Commissione nell'interesse degli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, voglio esprimere la mia totale contrarietà alla gestione di questa vicenda, ed è una considerazione che voglio fare in termini politici.

Qualcuno si meraviglia in quest'Aula che si facciano considerazioni politiche, e non solo di diritto, ma credo che chi fa considerazioni del genere viva fuori dalla realtà: qui non siamo in un tribunale e nemmeno al CSM, al quale forse alcuni ambivano (non io che non ne ho i titoli); siamo in un'Assemblea parlamentare che fa valutazioni anche di ordine politico oltre che giuridico, ma anche quelle di ordine politico, che io ho fatto e che ripeto, sono fondatissime, con buona pace di chi, per motivi personali confonde argomenti personali con argomentazioni legislative, giuridiche e politiche.

Contesto il fatto che si dia luogo ad una riforma riguardante il divorzio e le separazioni attraverso un decreto-legge.

I decreti?legge sono strumenti da adottare in casi di necessità ed urgenza, e se è certamente urgente e necessario disgorgare la giustizia civile, lenta, intasata, difficoltosa nonostante i numerosi interventi che nel corso della storia, anche recente, sono stati prodotti, non ritengo che intervenire di fatto su una parte fondamentale del diritto di famiglia con un decreto sia plausibile. Trovo sbagliato averlo fatto; trovo ciò in violazione della Costituzione.

Sono meravigliato che le massime istanze della Repubblica, alle quali vengono sottoposti i decreti per la loro emanazione, non abbiano in via preventiva trovato nulla da eccepire. Trovo poi scandaloso il modo di procedere.

Stiamo facendo una discussione virtuale perché certamente il relatore presenterà, nella fase ulteriore di discussione, un emendamento su una questione non secondaria: a chi toccano le decisioni, se solo agli avvocati, quale deve essere l'intervento della magistratura. Se ne è discusso in Commissione; ne ha discusso la maggioranza, com'è normale che anche questo avvenga, perché, avendo premesso il taglio politico delle mie considerazioni, non mi scandalizzo che la maggioranza faccia un confronto e si riunisca, ma alla fine i provvedimenti e le misure devono arrivare nell'Aula con una discussione aperta a tutti.

Oggi noi non abbiamo ancora ufficialmente un testo che possa dare una risposta definiva. Parlo di un testo presentato, depositato, che poi possa dar luogo a subemendamenti.

Si tratta di una questione a dir poco delicata: come si gestisce una separazione, un divorzio, quali sono le tutele, quali i luoghi di garanzia, quali i ruoli della magistratura, come tutelare i minori ove presenti (stamattina si è già parlato in sede di pregiudiziali; lo ha fatto in particolare il senatore Caliendo parlando di minori che si trovino in una condizione di diversabilità); insomma, stiamo parlando di questioni fondamentali nell'assetto di una società e noi ne discutiamo con emendamenti ad un decreto, il cui contenuto definitivo non sappiamo quale sarà; potrebbe essere ancora ulteriormente modificato sulla base di pressioni e valutazioni di varia natura. Credo che il Governo, che è presente autorevolmente, debba essere richiamato veramente ad una riflessione sul modo con cui si va a legiferare e a decidere su questioni assolutamente rilevanti.

Non sono offeso per l'assenza del relatore...

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto tre minuti di autorizzazione.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Come ho detto, non sono offeso, ma voglio che resti agli atti che durante l'intervento il relatore (mi pare si chiami Cucca) si è assentato. Potrei fermarmi qui e chiedere di parlare in un altro momento, ma siccome tanto non avrebbe capito quello che dico sarebbe stato inutile che fosse rimasto. Prendo atto che anche per incomprensione del fatto si è allontanato.

La mia valutazione resta a verbale, così egli la potrà leggere: trovo scortese che si sia allontanato e lo faccio presente alla Presidenza affinché richiami il relatore. Ha fatto male, Presidente, ad autorizzarlo ad assentarsi. *(Applausi dei senatori Santangelo e Mangili).*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. È andato a votare in Giunta.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Non mi importa che dovesse andare a votare in Giunta, senatore Caliendo! Ha fatto male la Presidenza ad autorizzarlo e mi dolgo, presidente Fedeli, con lei, della sua affermazione.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, credo che di fronte alla sua affermazione io debba sospendere la seduta in attesa che torni il relatore. *(Il relatore Cucca entra in Aula).*

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. È tornato il relatore!

PRESIDENTE. Senatore Cucca, per favore, si sieda al suo posto. Chiedo al senatore Gasparri di riprendere il suo intervento. Prego, senatore Gasparri.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Grazie, presidente Fedeli. Lo stavo dicendo anche con tono beffardo più che di insulto, perché francamente ritengo che il relatore dovrebbe fare uno sforzo di comprensione di quello che sta accadendo.

Noi stiamo legiferando con un decreto-legge su materia che non è da decreto, con testi definitivi che sono ancora ignoti all'Assemblea e che voteremo probabilmente martedì o quando sarà, con una partecipazione dell'Assemblea più corale come è normale avvenga quando si vota, e stiamo legiferando su questioni che meriterebbero una riflessione più approfondita, che il Senato sta facendo con l'esame di un disegno di legge che è in avanzata fase di discussione.

In questo modo, andiamo a banalizzare istituti giuridici che sono alla base della vita sociale, quali il matrimonio, che ha origini antiche. Non sollevo una obiezione di ordine moralistico - non dico morale, che sarebbe un termine leggermente più nobile - né di carattere religioso, ma ritengo che l'organizzazione di una società debba essere considerata fondamentale sia da chi è credente sia da chi svolge, come noi dobbiamo, una valutazione assolutamente laica in riferimento alle leggi dello Stato e agli ordinamenti giuridici.

Le separazioni e i divorzi comportano sempre scie di contenziosi, di natura economica e difficoltà nella gestione dei figli, e quindi normare in modo preciso, cauto e responsabile queste vicende è dovere massimo del Parlamento. Su una materia fiscale o di altra natura potremmo dar luogo ad una norma imprecisa, da poter modificare nel tempo, ma qui andiamo ad operare scelte che influiscono sul costume sociale, sui comportamenti e sul modo con cui le generazioni future affronteranno il matrimonio, la cui banalizzazione è un errore.

Ritengo infatti che sarebbe meglio scoraggiare il vincolo matrimoniale lasciando la gente libera di convivere e fare tutte le scelte che ritiene, che non sono assolutamente vietate, avvicinandosi al matrimonio come istituto civile quando avrà maggiore consapevolezza. La banalizzazione di questo legame è un errore, e credo che, alla fine, con le procedure che andremo a realizzare diventerà più facile dar luogo ad una separazione che dismettere o rottamare un'automobile usata o affittare un immobile. Le norme antiterrorismo, nate ai tempi dei covi dei terroristi, obbligano il proprietario a segnalare al commissariato di zona la cessione di fabbricato, in caso di affitto; così come dismettere o rottamare una automobile usata è una procedura molto complicata. Sarà più facile effettuare una separazione rapida: come il pluricitato senatore Caliendo ha detto in Commissione, l'Italia sarà come il Nevada e le persone, invece di andare a sposarsi e separarsi in vari Paesi del mondo, verranno in Italia.

Forse avremo un flusso turistico e può darsi che sia questa la ragione misteriosa che porta a dar luogo a questa legislazione rispetto alla quale, motivatamente, preannunzio che voterò contro.

Gli altri aspetti li affronteranno altri colleghi perché, come per tutti i provvedimenti, su altre materie ci saranno anche parti buone.

Ringrazio la Presidente e anche il relatore per essere tempestivamente rientrato in Aula. Lo ringrazio dell'ascolto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere un provvedimento motivato da una problematica di cui a lungo si è parlato, in questa come nella scorsa legislatura: l'arretrato giudiziario, con i suoi 5 milioni di processi in primo grado e 400.000 in appello. Un dato eclatante che meritava una risposta urgente e inderogabile e si è tentato di darla attraverso gli strumenti stragiudiziali dell'arbitrato e della negoziazione assistita.

Ma ci sono alcuni aspetti sui quali mi permetto di segnalare che forse si è andato troppo oltre includendo materie estremamente sensibili che meritavano un approfondimento ed una riflessione a parte.

Mi riferisco alle disposizioni previste all'articolo 6 e all'articolo 12, relative ai procedimenti di

separazione e di divorzio, che intervengono in maniera forte sul diritto di famiglia, modificando le tutele che il nostro ordinamento prevedeva - a ragione - per quella situazione assolutamente delicata che è la rottura del vincolo familiare, soprattutto in presenza di figli minori.

Francamente, avrei preferito una maggiore considerazione delle ricadute sociali che questo atto e il suo eventuale scioglimento hanno per gli individui coinvolti e la società, perché la famiglia merita riflessioni più ampie e ponderate.

Sarebbe stata necessaria anche una riflessione sulla necessità e opportunità di offrire alle famiglie in crisi un supporto, una mediazione fatta da esperti che tentino in tutti i modi la ricomposizione delle fratture considerando separazione e divorzio una estrema *ratio* che determina comunque una ferita per i coniugi, per i figli e per la società stessa.

Non si può fare a meno di segnalare, poi, che nella formulazione originaria si era previsto che la procedura velocizzata del divorzio potesse essere fruita unicamente per le situazioni consensuali, in assenza di figli minori o portatori di disabilità, riconoscendo, quindi, la necessità di offrire una tutela diversa e maggiore in presenza di bambini. Successivamente, però, l'emendamento 6.80 presentato dal relatore ha introdotto l'accesso alla negoziazione assistita anche in presenza di figli minori.

Abbiamo ritenuto importante intervenire in Commissione insieme ad altri colleghi, affinché si trovasse una soluzione che tenesse nella debita considerazione l'impatto che la separazione e il divorzio hanno sui bambini e, in genere, sui soggetti più deboli.

Devo comunque segnalare la mia immutata stima per il relatore, senatore Cucca, con cui abbiamo potuto effettuare valutazioni di merito nella seduta di ieri in Commissione che hanno consentito in ogni caso di apportare dei correttivi migliorativi attraverso l'approvazione da parte del Governo dell'emendamento a prima firma del collega Giovanardi, e da me sottoscritto, mediante il quale si è data la giusta rilevanza alle esigenze dei minori.

Ribadisco però (senza alcun condizionamento moralistico e religioso) che un tema così delicato, su cui non mi sento di avere certezze, avrebbe dovuto essere oggetto di ampia e approfondita discussione parlamentare e non essere affrontato con un decreto-legge che di fatto limita drasticamente qualsiasi approfondimento.

I miei dubbi sono dunque dubbi sul metodo utilizzato. Ricordo, peraltro, che in Commissione giustizia è incardinato un provvedimento sul divorzio cosiddetto breve in riferimento al quale si sta svolgendo una discussione nel corso della quale sono stati espressi pareri favorevoli e contrari, com'è giusto che accada in democrazia.

Non entro nel merito della decisione delle parti, una decisione che sicuramente matura in un clima delicato e di difficoltà estrema. Voglio però entrare nel merito degli strumenti che il nostro Paese decide di offrire alle coppie in crisi e della considerazione che vuole avere del matrimonio e della famiglia, una famiglia che purtroppo da anni ormai non vede politiche finalizzate a promuoverla.

La nostra Costituzione riconosce la famiglia come prima, naturale, società, come cellula base della società, proprio in virtù delle ricadute antropologiche e sociali, fondata sul matrimonio. Un istituto che richiede, certo, un impegno delle parti, ma anche un riconoscimento e un sostegno dallo Stato.

Questo fondamento della società viene reso oggi - a mio avviso - più instabile e svuotato di senso, con tutti i rischi conseguenti. Rischi di cui alcuni colleghi hanno già parlato, e cito solo come esempio la questione del matrimonio di comodo.

Comprendo bene che si tratta di un tema su cui confluiscono posizioni molto divergenti, che personalmente rispetto, e quindi non ho la pretesa di detenere soluzioni, ma nutro seri dubbi sugli interventi proposti.

Dubbi che nascono anche dalla considerazione dell'impatto che questo tipo di fratture hanno sugli individui e sulla società e dal fatto che anche le situazioni più consensuali del mondo presentano una asimmetria delle parti: c'è comunque una parte più debole che lo Stato deve assolutamente adeguatamente proteggere e tutelare, e nutro seri dubbi sul fatto che, nella cornice proposta, questa tutela venga adeguatamente realizzata.

Io spero vivamente che non si vorrà porre la questione di fiducia su questo testo, ma che si lascerà spazio agli interventi in materia e si vorrà condurre una seria valutazione delle proposte emendative, che sappia accogliere le iniziative finalizzate ad apportare quelle modifiche sostanziali e necessarie per migliorare il testo, anche per evitare che tutto questo si trasformi per noi in una grande occasione perduta. *(Applausi del senatore Berger)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, io voterò a favore della conversione in legge del decreto, ma credo che sia opportuno fare una riflessione di più ampio respiro.

Veniamo da una stagione nella quale l'incapacità di aggredire il problema dell'inefficienza del nostro sistema di giustizia ha portato a successive misure che hanno cercato di deflazionare il lavoro dei magistrati incidendo fortemente sul diritto di azione dei cittadini: i filtri agli appelli, le norme sulla perenzione ultraquinquennale nei processi amministrativi, i contributi spinti alle stelle nella loro entità monetaria sono tutte misure che hanno ristretto oggettivamente la possibilità di difesa degli interessati, in contrasto, ripeto, con l'articolo 24 della Costituzione.

E ancora oggi noi assistiamo a misure che non affrontano il nodo della lentezza del processo, perché non aggrediscono la questione fondamentale.

La questione fondamentale non è la degiurisdizionalizzazione, che deve avere il limite preciso negli articoli 24, 25 e 102 della Costituzione. Il punto principale è partire dalla petizione di principio in ordine alla effettiva brevità del processo. Il tempo del processo deve essere la regola da cui si declina tutta la riforma del processo stesso. La brevità del processo è elemento che deve diventare obbligo, che deve essere corredato da responsabilità disciplinare per i magistrati, nel momento in cui non venga rispettato; la brevità comporta una riforma di costume, perché quando si accetti l'idea che si deve partire dalla brevità del processo, determinata con un minimo di flessibilità, ma con certezza, è evidente che si è di fronte a una riforma di costume, prima che a una riforma giuridica.

Credo che di fronte alla crisi della giustizia non c'è nessuno che possa dire di non avere responsabilità; non c'è nessun attore della scena giudiziaria che possa dire di non avere responsabilità. Non lo possono dire gli operatori amministrativi, non lo possono dire gli avvocati, non lo possono dire i magistrati, e allora è la strada di una riforma radicale, decisa ed equilibrata quella di cui c'è bisogno. C'è bisogno, cioè, di ridisegnare davvero il processo su queste basi: fino a quando non aggrediremo questo problema, fino a quando non partiremo da questo presupposto e su quello ridisciplineremo tutto il processo, non otterremo la celerità dei processi italiani, né otterremo che la giustizia italiana diventi una vera giustizia europea.

Di fronte a tutte le riforme giuste che ci vengono presentate come le riforme che ci portano in Europa e ci rendono appetibili per l'economia mondiale, io continuo a pensare che quella della giustizia sia la più importante. È evidente che con un sistema giudiziario come il nostro non c'è *appeal* per i mercati finanziari e per gli operatori economici, che hanno bisogno di tempi celeri e non possono pensare di dover attendere cinque o sei anni per sapere se una causa di licenziamento avrà un esito positivo o negativo. Penso, inoltre, al riflesso che potrà avere una giustizia efficiente, che decida nei tempi dovuti e che quindi dia la certezza del diritto e della sua applicazione. Essa incide profondamente anche sul costume sociale italiano, nonché sul livello della corruzione nel nostro Paese. Mi pare che sia di tutta evidenza che, quando una decisione di merito in un ricorso amministrativo, per esempio, arriva - se va bene - dopo dieci anni che il provvedimento amministrativo è stato impugnato, avremo una sentenza inutile, perché quel provvedimento illegittimo avrà prodotto i suoi effetti e, se frutto di un reato, avrà prodotto tutti gli effetti illeciti che doveva produrre e la sentenza rimarrà lettera morta, ma soprattutto rimarrà lettera morta la tutela dell'interesse di colui che ha agito.

E quando si fa ricorso alla giustizia civile per eludere, ad esempio, gli obblighi di pagamento, con tutte le ricadute che ciò determina - penso alle imprese che possono fallire perché non ricevono le somme loro dovute - ci rendiamo conto di quanto sia drammatica la situazione e di quanto sia necessario approcciare il problema non attraverso la strada della deflazione del lavoro giudiziario, ma attraverso quella dell'efficientamento del sistema. È evidente, infatti, che possiamo prevedere anche un ruolo più

ampio per la cosiddetta giustizia privata, ma soltanto nel momento in cui abbiamo un sistema giudiziario - quello consacrato dalla nostra Costituzione - che è in grado di rispondere alla domanda di giustizia, nei tempi e con l'efficienza dovuti. Non possiamo pensare che il nostro sistema giudiziario possa essere coerente con la nostra Costituzione, se non realizziamo questo obiettivo.

Ci deve essere una macchina della giustizia che sia in grado di rispondere nei tempi dovuti a tutta la domanda di giustizia. Su questa premessa ci può essere poi il ricorso agli arbitrati, alla negoziazione assistita o ad altre forme che decentrino l'esercizio della funzione; senza questa base, però, credo che queste forme alternative non siano del tutto coerenti con la Costituzione, ma, soprattutto, sono forme che, anziché affrontare e risolvere il problema, in qualche misura lo lasciano esattamente com'è.

Un'ultima considerazione. Credo che il tema dell'arretrato civile sia assolutamente rilevante. Non possiamo far ripartire la macchina della giustizia civile se non eliminiamo i 5,4 milioni di processi pendenti. Mi auguro che in altri provvedimenti successivi sia prevista una misura che aggredisca davvero questo problema, perché la semplice ipotesi del ricorso all'arbitrato non è, a mio modo di vedere, quanto meno sufficiente.

Il ricorso all'arbitrato pone anzitutto un problema: il costo dell'arbitrato. Mi auguro che, da questo punto di vista, ci sia la previsione che le tariffe siano mantenute ai minimi tabellari. Ma c'è un altro tema: tutta la microgiustizia, dal punto di vista dell'entità delle cause, è destinata in questo modo a rimanere nell'arretrato e probabilmente a non avere una soluzione. Non vedo infatti come chi abbia una questione da risolvere la cui cifra ammonti a 10.000 euro, per fare un esempio, possa pensare di andare davanti a tre arbitri. Non vedo come possa pensarsi che, quando c'è una causa per una servitù di passaggio, si vada davanti a tre arbitri.

Allora, sotto questo profilo, torna il tema dell'articolo 24 della Costituzione, torna il tema del diritto di azione e torna il tema del diritto alla tutela dei propri diritti. Quindi ritorna centrale, anche rispetto alla questione dell'arretrato, la previsione di una misura che garantisca la pianificazione dell'abbattimento dell'arretrato civile. In questo decreto non c'è una misura di questo tipo, perché prevedere l'abbattimento dell'arretrato civile vuol dire prevedere canali di pianificazione e quindi tempi certi per lo smaltimento di questo arretrato. Credo che, da questo punto di vista, ci sia da pensare all'utile ricorso anche ai magistrati onorari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Mirabelli).*

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Emilia-Romagna a seguito delle dimissioni della senatrice Rita Ghedini, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la predetta senatrice è Mara Valdinosi.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Mara Valdinosi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. *(La senatrice Valdinosi entra in Aula).*

Do il benvenuto alla senatrice Valdinosi. Può accomodarsi. *(Applausi. Molte congratulazioni).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612 (ore 12,52)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dopo aver ascoltato il senatore Pagliari, condivido quanto egli ha detto. Mi chiedo perché non riusciamo mai a colloquiare e a dialogare con il Governo o con coloro che ci propongono determinate leggi con lo stesso spirito e con la stessa intenzione.

Da quando mi occupo dell'organizzazione giudiziaria è stato sempre un mio pallino, anche quando facevo il magistrato, e ho sempre pensato che vi dovesse essere un'attenzione spasmodica, da parte degli operatori del diritto e del legislatore, al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Per realizzare questo, occorre però avere un minimo di conoscenza della scienza dell'organizzazione e, nello stesso tempo, occorre valutare gli effetti delle norme. Quando mi sono occupato di giustizia tributaria, sono riuscito, signora Presidente, a ridurre i procedimenti arretrati da circa 4 milioni a circa 300.000. In questo caso sarebbe altrettanto possibile, anche seguendo le indicazioni del senatore Pagliari, pensare ad un coacervo di forze che tengono conto delle nuove e delle vecchie cause perché, in caso contrario, misure così settoriali riguardanti l'arretrato non avrebbero effetti.

Vi invito a leggere, se volete, il mio primo emendamento, sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, con il quale prevedo di istituire le camere arbitrali dell'Avvocatura per le cause da 1 a 100.000 euro, ma per quelle future che possono essere risolte, e ciò al fine di non aggravare ulteriormente il contenzioso. Contestualmente, in quell'emendamento vi sono disposizioni che hanno lo scopo di risolvere una parte dell'arretrato.

In quegli articoli, però, vi renderete conto che in tutta una serie di disposizioni che riguardano la qualità dell'arbitro, le modalità della sua scelta, le sue incompatibilità viene indicato anche un suo compenso minimo per le cause da 70.000 a 100.000, che diventa di 900 euro. Per le cause arretrate, però, non viene pagato. Il compenso per l'arbitro, per l'avvocato, si trasforma in un credito d'imposta. Ciò che significa svolgere la funzione di arbitrato senza incidere sui costi delle parti.

Andate a valutare quali sono gli incentivi fiscali che vengono introdotti affinché si vada davanti alle camere arbitrali dell'Avvocatura. Allora sì che ha una sua funzione. Allora sì che diventa una norma che può essere utilmente sfruttata ai fini dell'accelerazione dei tempi del processo.

Signor sottosegretario Ferri, lei, però, deve ascoltare. Lei si è impegnato in Commissione a produrre una scheda tecnica su questo emendamento - e su altri che poi dirò - ma non è ancora arrivata.

Siccome sono convinto che quello che ho previsto è nell'interesse del Governo, mi sono avvicinato a questo provvedimento con la consapevolezza, derivante dall'esperienza - se volete - di magistrato, che solo un'iniziativa seria, comune, potrebbe determinare un beneficio all'attuale situazione della giustizia. Di fronte a questo ho qui indicato i termini con i quali possono essere risolti i problemi economici. Ho detto che questa parte può essere finanziata dal FUG, ossia dal Fondo unico giustizia. Andate a leggere anche gli altri emendamenti. Nel periodo 2015?2018, ossia durante il Governo Renzi, nei 1.000 giorni - e solo in questi 1.000 giorni - il FUG è attribuito al Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento anziché del 30 e, di questo 50 per cento, il 10 viene dato al personale amministrativo per incentivi che il Ministro della giustizia dovrà individuare attraverso dei criteri.

Come potete rilevare, quindi, si trattava e si tratta di un'indicazione forte a vantaggio del Governo. Qual è stata la risposta? Una nebulosa risposta: le camere arbitrali dell'Avvocatura sono previste nell'ordinamento forense che abbiamo approvato, ma non sono state ancora realizzate. E allora realizziamole.

Andiamo oltre. Voi sapete che abbiamo approvato una norma nel decreto della pubblica amministrazione secondo cui tutti i magistrati che hanno 70 anni andranno via a dicembre 2015. È una norma che condivido, ma per come è formulata e per come sarà attuata essa determinerà un disastro. Avremo, infatti, circa 400 persone in meno e non ci sono i tempi per fare un concorso. Allora ho proposto di tenere conto di una gradualità: a dicembre 2015, a dicembre 2016 e a dicembre 2017 i magistrati andranno via scaglionati secondo l'età, come potete leggere nella mia proposta. Anche questo porterebbe un risparmio e, quindi, la possibilità di utilizzazione di oltre 49 milioni, stando a quello che il Sottosegretario ci ha mandato per quanto riguarda la scheda tecnica fatta per il decreto sulla pubblica amministrazione. Si tratta di 49 milioni che andremmo ad investire su questi argomenti.

Come vedete, non si è trattato di una posizione contrapposta o di un'opposizione che, per partito preso, ha detto no.

Andiamo oltre. Sull'articolo 2, in tema di convenzione di negoziazione assistita, mi meraviglia che in Commissione si sia fatta la questione se essa debba essere assistita da uno o più avvocati, dal momento che è una convenzione e che vogliamo, almeno in parte, garantire la parte più debole. Non sono solo io a dire ciò: dopo aver presentato il mio emendamento, lo ha detto anche il Consiglio superiore della magistratura: come potete pensare che nella convenzione assistita non ci siano due avvocati? Ogni parte deve essere assistita, perché altrimenti la parte più forte economicamente, sia nelle cause in tema di rapporti commerciali, sia - addirittura - in quelle di famiglia, avrà la possibilità di condizionare la parte più debole. Come fate a non accogliere un'ipotesi di questo tipo?

Andiamo ancora oltre. Avete letto che i magistrati devono fare 30 giorni di ferie. Bene. Ovviamente i magistrati hanno subito detto: allora siamo come tutti gli impiegati pubblici e dobbiamo poter avere i 30 giorni di ferie. Fino ad ora erano 45, all'interno dei quali non venivano però interrotti i termini di deposito degli atti giudiziari e delle sentenze. Faccio un esempio: se il 20 luglio c'è un'udienza, il 20 agosto si devono depositare le sentenze. Qualcuno ha allora cominciato a sostenere la necessità di interpretare la sospensione dei termini di deposito durante il periodo delle ferie. Vi rendete conto che passeremmo da 45 a 60 giorni? Avevo tenuto conto di una vecchia normativa dell'ordinamento giudiziario (a parte che su un decreto?legge per discutere di ordinamento giudiziario si potrebbe dire molto, ma me ne guardo bene, non voglio fare critiche). Vorrei, però, che qualcuno mi rispondesse. Avevo proposto 36 giorni, di cui i primi sei per il disbrigo degli affari correnti e per depositare gli atti, così come avveniva prima. Quindi, un'effettività dei 30 giorni di ferie.

Signor relatore, da dove ha inventato che tutti i magistrati faranno le ferie dal 1º al 31 agosto? Queste cose le lasci dire al presidente Renzi, che probabilmente non ha alcuna esperienza del mondo giudiziario. Ma quando mai! Più di un terzo dei magistrati lavora nel periodo di sospensione dei termini feriali! Non solo per le cause penali e per quelle con detenuti, ma anche per tutta la materia delle misure cautelari e del diritto di famiglia. Le udienze presidenziali si fanno in tutto il mese di agosto! Sono più di un terzo dei magistrati a lavorare! Quindi, che cognizione avete della realtà giudiziaria? Che c'entra questa cosa? Con la specificazione, 36 giorni significava che sei giorni dovevano servire per il lavoro e non per le ferie (ancorché si chiamassero ferie), come avveniva prima.

La sospensione dei termini feriali riguarda, come dice la Corte costituzionale, il diritto di difesa, che è essenzialmente delle persone che hanno meno e che non possono rivolgersi ai grandi studi con 30 avvocati o con diverse possibilità di scaglionare le loro vacanze. Si è approvata, invece, una modifica in Commissione che prevede, anziché dal 6 al 31 agosto, dal 1º al 31 agosto, quasi come se dovessimo dare un contentino corporativo alla classe degli avvocati. Io mi sono preoccupato e mi preoccupo, non solo io ma anche il senatore Buccarella, il senatore Casson e altri, di una cosa semplicissima: se, per ipotesi, si fa udienza il 3, il 4 o il 5 settembre, gli avvocati il 15 agosto devono depositare le comparse conclusionali, il che vuol dire che uno studio che non è attrezzato non ha possibilità di lavorare. E quale studio non lo è? Quello cui si rivolge la povera gente. Allora chiedo: era così abnorme pensare ad un intervallo 6 agosto-6 settembre anziché dal 1° al 31 agosto? Qual è stata la risposta, Presidente? Nessuna! Perché così deve essere. Perché i magistrati devono fare le ferie ad agosto. Due terzi dei magistrati le fanno già oggi, ma il restante terzo deve lavorare per forza. Non ha nessuna attinenza, poi, la sospensione dei termini feriali con le ferie dei magistrati. Sono due cose completamente distinte.

Per quanto riguarda, poi, la separazione e il divorzio di cui ho già parlato per la questione di costituzionalità, vi scongiuro, ritornate al testo Orlando che già è una iattura, ma almeno aveva la bontà di non creare problemi per i minori. Ritornate all'eccezione, prevista dal testo Orlando, secondo la quale le nuove norme non si applicano nel caso di figli minori perché altrimenti avrete allungato i tempi, oltre a non garantire la tutela dei minori, con la necessità di comparire davanti al pubblico ministero. Quando le controparti raggiungono un accordo tramite l'avvocato, che cosa faccio? Vanno davanti al giudice e in un'udienza si risolve tutto, sia per il divorzio congiunto sia per la separazione

consensuale. Quindi che senso ha? Eliminate questa parte. Presenterò un emendamento per il ritorno al testo Orlando, che è sbagliato ma almeno fa meno danni di quelli che avete fatto per raggiungere un accordo tra la maggioranza che non tiene conto dei principi, un accordo tra la maggioranza pur di arrivare ad una soluzione qualsiasi, senza tener conto che la legge sul divorzio resta ancora in vigore.

Inoltre, lo chiedo a lei, signor Sottosegretario, che ha un'esperienza pari alla mia: quale sarà l'effetto se io, cittadino italiano, divorzio da un cittadino di un altro Stato europeo davanti all'ufficiale dello stato civile o ad un avvocato? Nell'altro Paese sarà riconosciuto, mancando un accertamento del giudice sull'impossibilità della ricostituzione della convivenza? No! Così come noi non abbiamo mai riconosciuto le sentenze degli altri Paesi europei quando mancava tale accertamento. Un accertamento che è ancora in vita. Allora, come si può fare una modifica di tipo processuale, o pseudoprocessuale, mantenendo in piedi il diritto sostanziale che prevede un altro tipo di accertamento?

Avete necessità di ragionare. Noi dobbiamo ragionare su un divorzio facile, come oggi dicono i giornali, quando avevamo la possibilità di fare le cose seriamente, con le correzioni previste. Signora Presidente, erano correzioni che avevamo concordato all'unanimità in Commissione sul testo votato dalla Camera dei deputati. Per quale motivo non scegliere quel testo e inserirlo qui?

Erano state proposte una serie di riforme sui tempi delle udienze presidenziali. Se lei controlla, vedrà che per la separazione consensuale e il divorzio congiunto erano previsti 30 giorni. Era un termine ordinatorio, ma evidentemente il giudice, rispetto ad una serie di termini che venivano indicati, avrebbe avuto un'indicazione forte dal Parlamento e io non ho mai visto giudici che per principio fanno le cose contro il Parlamento.

Allora qual è la ragione per cui dobbiamo andare oltre? Lei pensi, signora Presidente, che io avevo sottoscritto un emendamento della senatrice Filippin che, nel caso di divorzio congiunto, non prevedeva la separazione. Questo se non ci sono figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, e se c'è l'accertamento del giudice dell'impossibilità della ricostituzione della convivenza. Chi confonde questo aspetto con l'altro aspetto della separazione, che riguarda solo un presupposto, cade nel ridicolo.

Non possiamo accontentarci della dichiarazione degli avvocati di avere effettuato il tentativo di riconciliazione. Chiedo ad alcuni dei colleghi, che sono avvocati: quante volte, essendo andate da loro persone per una causa di separazione o di divorzio, loro non hanno avvertito la sensibilità di tentare una conciliazione o un accordo di tipo consensuale per quanto riguarda il giudizio? Voi avvocati lo fate e lo facevate già. Qual è la differenza, allora? Perché l'avvocato lo attesta? Oppure, perché attesta di avere comunicato alle parti che esiste anche la mediazione familiare? Avevate già questo obbligo di informare le parti. E allora qual è la differenza?

È preferibile questo sistema o quello che, in base alla legge, che è ancora in vigore, prevede che bisogna accertare l'impossibilità della ricostituzione della convivenza?

E mi domando, e vi domando, se siete consapevoli che in questa materia, come in tante altre, i cittadini hanno bisogno della certezza del diritto e delle norme. E se la norma della legge sul divorzio è ancora in vigore, cosa deve capire il cittadino? Prevale la norma di diritto sostanziale o quella di diritto processuale che, in parte, modifica il diritto processuale?

A questo punto, infatti, nel caso di presenza di figli minori, con la vostra invenzione di andare davanti al pubblico ministero, vi rendete conto che, se io facessi l'avvocato consiglierei, immediatamente alle parti di fare ricorso congiunto e di andare davanti al giudice e non di fare domanda al pubblico ministero? In pochi minuti, infatti, il giudice avrà tutti gli atti per valutare la congruità dell'accordo e immediatamente deciderà con sentenza, così come avviene.

Nonostante ciò che alcuni dicono, infatti, oggi avviene che, nello stesso giorno dell'udienza, viene pubblicata la sentenza di divorzio congiunto, e questo in tutta Italia.

Qual è allora la ragione, se non quella di un *spot* di tipo pubblicitario, che non avrà però conseguenze?

Può darsi che io abbia torto, ma non mi interessa. A me interessa dirvi che le proposte che abbiamo elaborato e che io ho presentato garantivano un'accelerazione del sistema. Avremmo avuto la

possibilità di dire che il tempo ragionevole del processo civile è di un anno (ma a voler esagerare). Io ho fatto parte di una sezione civile negli Settanta e Ottanta, avendo 1.300 cause a ruolo. Non solo io, ma tutti gli altri 18 giudici della sezione, e non abbiamo mai fatto un rinvio superiore ai due mesi di attività istruttoria e di quattro mesi per il collegio. Le udienze presidenziali si tenevano al massimo entro due mesi. È questa la logica che bisogna seguire.

E allora attiene all'organizzazione, al Consiglio superiore della magistratura, individuare attraverso apposite tabelle quali devono essere gli interessi protetti. Se l'interesse protetto è quello da valorizzare nel garantire la gestione delle cause, voi avete la necessità di rafforzare determinate sezioni, di dare più giudici, in modo da garantire il rispetto di quei tempi.

Se dovessimo ragionare veramente in maniera collaborativa, non con un parere contrario senza dare motivazione, forse correggerei anche qualche mio emendamento; avremmo così la possibilità di garantire una legge di effettivo aiuto ai cittadini, da un lato, e che contenga quelle garanzie costituzionali di difesa in un processo la cui durata sia quella fissata dall'articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE. Dal momento che il rappresentante del Governo ha bisogno di assentarsi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,14, è ripresa alle ore 13,16).

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, credo che in quest'Aula si debba fare un'operazione verità e spiegare anche all'esterno quello che sta avvenendo e quali saranno le novità con le quali i cittadini si dovranno confrontare. Esprimerò naturalmente il punto di vista del Nuovo Centrodestra e, lo ribadisco, con tutte le perplessità iniziali che abbiamo avuto rispetto al fatto che una materia così delicata - mi riferisco soprattutto agli articoli 6 e 12 del provvedimento che riguardano separazione e divorzio - venisse affrontata in un decreto-legge.

Realisticamente, però, preso atto che ormai il Governo lo aveva presentato, in questi giorni il nostro obiettivo è stato di operare per rendere razionale, efficiente e credibile il provvedimento, dialogando con il Governo, anche un po' ruvidamente, grazie anche alla competenza del relatore Cucca, che ha svolto un'azione efficace in questo senso, e respingendo tentativi, come quello effettuato ieri sera in Commissione da Forza Italia e Movimento 5 Stelle, di far saltare per aria l'istituto del matrimonio. Di questo, infatti, si tratta. Mentre noi abbiamo operato per migliorare il testo presentato, il tentativo di ieri è stato addirittura quello di inserire in un decreto-legge il cosiddetto divorzio breve, quindi di riformare l'istituto in maniera complessiva con un decreto-legge, andando in una direzione totalmente opposta a quella di un provvedimento presentato dal Governo per smaltire l'arretrato della giustizia.

Questa è infatti la *ratio* del decreto: smaltire l'arretrato della giustizia. È evidente che se ieri fosse passato un emendamento con cui si stabiliva che per divorziare invece di tre anni erano sufficienti sei mesi, nel caso di divorzio consensuale, o un anno, in caso di conflittualità, nei prossimi mesi avremmo avuto tre anni di lavoro concentrati in sei mesi e in un anno. Quindi, invece di smaltire l'arretrato avremmo appesantito la giustizia, con il risultato che la Corte costituzionale probabilmente avrebbe detto, tra un po' di tempo, che tutti i matrimoni nel frattempo annullati sarebbero tornati ad essere validi perché si tratta chiaramente di una norma totalmente incostituzionale. Lo so perché sulla legge Fini-Giovanardi la Corte ha fatto lo stesso ragionamento, dicendo che nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge non si possono aggiungere articoli che non siano consustanziali al titolo e al contenuto del decreto stesso. Ieri sera invece Forza Italia ha tentato di introdurre in un decreto-legge un emendamento che aveva una finalità totalmente opposta a quella che il Governo voleva perseguire.

Veniamo invece al sodo con riferimento a quello che siamo riusciti ad ottenere, a nostro avviso, utilmente. Abbiamo insistito su un punto, all'articolo 6, ossia che il matrimonio è uno solo, e qui ha ragione il senatore Caliendo. L'articolo 29 della Costituzione recita che la famiglia è una «società naturale fondata sul matrimonio», che è un istituto con un proprio rilievo pubblicistico. Il coniugio, il

matrimonio, esiste sia che vi siano figli, sia che non ve ne siano. Giustamente, è stato più volte sottolineato come anche chi non ha figli sia una coppia e non è che il non avere figli sia una *diminutio*: il matrimonio esiste, ha una sua coesione sociale ed una sua importanza comunque.

Sono venuti in audizione in Commissione giustizia qui al Senato quattro associazioni di avvocati, l'Associazione nazionale magistrati ed il Presidente del Tribunale di Roma: abbiamo ascoltato quello che hanno detto i magistrati, gli avvocati ed il *forum* delle famiglie ed hanno detto tutti la stessa cosa. Per esempio, quando tutte le associazioni degli avvocati hanno detto che bisognerebbe estendere l'articolo 6 anche alle coppie con figli, la cosa certamente ci ha colpito. La logica dell'assistenza da parte di due avvocati con quest'istituto innovativo della negoziazione assistita poteva anche essere estesa loro, ma a quale condizione? Su cos'abbiamo insistito fino alla nausea e fino alla noia? Sul fatto che sia che vi siano figli, sia che non ve ne siano, bisogna che qualcuno certifichi lo scioglimento del matrimonio o il divorzio. In effetti, cos'abbiamo ottenuto? Tanto che vi siano figli, quanto che non ve ne siano - com'è scritto nell'emendamento 6.80 presentato dal relatore - «l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando invece ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». L'emendamento presentato stamattina dal relatore estende questa verifica del procuratore della Repubblica anche all'accordo conclusosi tra i due coniugi, proprio perché ci può essere una parte debole o una parte che, in qualche modo, viene subornata rispetto all'accordo. Per noi era quindi fondamentale mantenere l'unitarietà di quest'istituto ed ottenere una disciplina che certamente valorizzasse l'impegno delle parti ed il ruolo degli avvocati per dirimere tutta una serie di questioni quando non vi è conflittualità, lo ribadisco. Stiamo sempre parlando, infatti, di un ambito di situazioni di accordo, in cui non vi è disaccordo fra le parti e si parte già con l'intenzione consensuale di raggiungere un accordo dove non vi sia conflittualità da dirimere. Abbiamo dunque ottenuto questo tipo di risultato.

Aggiungo che il relatore nel suo emendamento scrive: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare». Questa, quindi, entra nel testo di legge come elemento fondamentale per arrivare ad un processo all'interno del quale sicuramente sia presente, ma non in maniera formale: non siamo stati disattenti, infatti, nel momento in cui il senatore Caliendo ha insistito molto nel dire - a mio avviso, in maniera contraddittoria - che tanto oggi le cause di separazione consensuale, se se ne fanno una decina, si mette solo un visto, e non fanno perdere tempo. Questo è molto contraddittorio rispetto all'idea di non valorizzare - sempre quando c'è il consenso - questo fatto degli avvocati ed il discorso della conciliazione e mediazione familiare, che può essere un meccanismo utile. La mediazione fatta bene - e le statistiche stanno lì a dimostrarlo - comporta che gran parte di coloro che poi alla fine volevano divorziare o separarsi non l'hanno fatto.

Ricordo un punto sul quale torneremo a proposito del divorzio breve: forse c'è un equivoco di fondo, perché tutti pensano che, una volta che c'è stato il divorzio, con figli o senza figli, il problema sia risolto. Avendo ricoperto la carica di Sottosegretari con delega alle politiche per la famiglia durante il Governo Berlusconi ed avendo frequentato le associazioni dei padri e delle madri separati, ho visto che sono 800.000 le persone - padri e madri separati, ma coinvolgiamo anche i nonni - che dopo il divorzio hanno cominciato a vivere una conflittualità che dura per anni, con lotte terrificanti e litigi sui figli allucinanti, nonché l'insorgere di situazioni patrimoniali di povertà di chi perde la casa e non sa dove andare ad abitare. Quindi, non è che il divorzio sia la sanatoria per cui, una volta divorziati, si sono risolti i problemi della vita delle persone: in tantissimi casi, se prima di farlo, con la mediazione ci avessero pensato e avessero risolto o sopportato problemi che sembravano giganteschi avrebbero evitato problemi più giganteschi di quelli che pensavano di aver risolto, se avessero avuto un po' di pazienza prima, per dirimere tali questioni con intelligenza; questo bisogna spiegare a chi vuole divorziare.

Detto questo, rimane un problema all'articolo 12 perché qui c'è un dualismo difficilmente comprensibile. È vero che, come ha detto più volte il relatore, rimane pur sempre il vecchio istituto; in caso di accordo nessuno obbliga a fare la mediazione con il successivo intervento degli avvocati (si può sempre ricorrere ai vecchi istituti). Poi c'è questa novità, prevista all'articolo 6, dell'accordo fatto tramite due avvocati (prima il testo ne prevedeva uno ma abbiamo preteso che fossero due, uno per parte, anche per evitare che, come accade in queste circostanze, ci sia una parte forte che possa pregiudicare i diritti della parte debole).

Quello che si capisce invece poco è l'articolo 12, secondo cui due coniugi che non hanno figli possono andare - così diceva il testo originario - dall'ufficiale di stato civile e dichiarargli che sciolgono il matrimonio, che si separano. È un po' audace, perché in teoria uno si potrebbe sposare il martedì e poi il venerdì andare davanti all'ufficiale di stato civile perché ha deciso di sciogliere il matrimonio, con tutto ciò che può derivarne (qualcuno della Lega Nord ha giustamente parlato del problema di matrimoni di comodo che possono avvenire).

Dove abbiamo operato? Abbiamo fatto scrivere - e la modifica è passata - che anzitutto è il sindaco che deve ricevere queste dichiarazioni dei coniugi, e quando le riceve non scioglie il matrimonio né annota: dà tempo un mese alla coppia per un ripensamento, una riflessione, un approfondimento della situazione. Dopodiché, se, dopo un mese, la coppia non si ripresenta, è chiaro che tutto finisce in un nulla di fatto; se si ripresenta, il discorso cambia. Infatti, ricordo che il sindaco è un ufficiale di stato civile; nel nostro ordinamento - ad eccezione dei matrimoni celebrati in chiesa - è il sindaco o un suo delegato a sposare la coppia civilmente, ma prima di farlo, controlla le pubblicazioni (deve controllare che ci sia una regolarità formale, che uno non sia bigamo, che non abbia situazioni di incompatibilità). Quindi, se il sindaco nel momento in cui due persone si sposano fa questo controllo di legalità, anche quando due persone vogliono separarsi, deve fare lo stesso controllo di legalità, perché se, per esempio, scopre che ci sono questioni di ordine pubblico o *contra legem*, deve sicuramente rilevarlo.

Secondo me non abbiamo fatto sicuramente una cosa perfetta, anche perché la materia è molto difficile, però abbiamo costruito un sistema che si inserisce nell'ordinamento, non tradisce i principi costituzionali, salva l'unitarietà dell'istituto matrimoniale e prevede un controllo giurisdizionale. Mi metto anche in sintonia con l'opinione pubblica: si deve giustamente rimarcare che queste previsioni sono valide quando i due coniugi sono d'accordo tra di loro, quindi c'è già alla base una volontà comune, non conflittuale, e c'è un accompagnamento.

Mi rendo conto che nella discussione che abbiamo in Commissione giustizia dovremo affrontare il problema riguardo ai tempi del cosiddetto divorzio breve, ma qui dico già una cosa. Non siamo d'accordo rispetto al fatto che i termini di sei mesi e di un anno siano un automatismo, perché possono andare bene per le coppie che non hanno figli, ma non si può teorizzare che bastino sei mesi dalla separazione al divorzio per una coppia che ha dei figli, e quindi ha tutta una serie di situazioni da dirimere rispetto ad una coppia senza figli. Noi vorremmo allora fare una riflessione in Commissione: siamo d'accordo che tre anni sono troppi: riduciamoli, però facciamolo con intelligenza, diversificando i tempi dalla separazione al divorzio in base all'eventuale presenza di figli. Ma questo è un discorso che faremo a suo tempo.

Al momento, colleghi, per quanto ci riguarda, sono stati svolti un dibattito e un confronto alla luce del sole, con il Governo e con le altre forze politiche, e riteniamo che il punto di caduta, per il quale sicuramente non facciamo i salti di gioia, sia comunque soddisfacente, un risultato cui il Gruppo Nuovo Centrodestra può aderire. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, da

parte del prescritto numero di senatori è stato richiesto l'inserimento nel calendario dei lavori del Senato di un'informativa urgente da parte del Ministro dell'economia in relazione alla nuova grave crisi finanziaria generata dalle scelte del Governo greco sul piano di risanamento imposto dagli organi comunitari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612 (ore 13,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, negli ultimi decenni le risposte delle istituzioni e della politica alle emergenze del Paese sono state decisamente lente. Questa lentezza, in moltissimi casi, si è addirittura trasformata in inerzia, mentre la rabbia e il disagio sociale avanzano da anni a grandissima velocità.

Fino all'arrivo del TAV Renzi, che con il suo Governo ha soltanto annunciato, continuamente, di voler rivoltare l'Italia come un calzino, ma che dimostra, negli atti e in piena continuità con la tradizione gattopardesca italiana, l'apparente voglia di cambiare tutto per poi non cambiare niente. L'ha fatto già con la riforma del Senato, presentata come un provvedimento di riduzione dei costi della politica ma concretizzatasi di fatto in gravi tagli alla democrazia. L'ha fatto con le Province, che dice continuamente di aver abolito, ma che seguitano invece ad esistere. Lo sta facendo con il decreto «Sfascia Italia», con il quale tenta di consegnare il Paese alle organizzazioni criminali e ai signori delle trivelle, dopo aver sfacciatamente partecipato al recente *Summit* ONU sul clima.

Lo fa ora con questo decreto-legge, col quale pensa di risolvere gli annosi problemi della giustizia civile ma che è già stato definito anche da altri un probabile *spot*, senza aver minimamente pensato ad aprire un serio ed approfondito dibattito con gli operatori, sia dentro che fuori le Aule parlamentari, per valutare anche gli aspetti pericolosi che sono stati evidenziati nella questione pregiudiziale illustrata questa mattina, purtroppo respinta da chi in Aula, con incoscienza, continua a votare senza ascoltare.

Gli aspetti, ribaditi anche dai colleghi fino a poco fa, di pericolosità relativamente al problema dei minori, dato che il divorzio breve sicuramente aumenterà il numero dei minori interessati da questi processi, richiedono una riflessione ben più profonda e ampia di quella connessa alla conversione di un decreto-legge, da liquidare per garantirsi non so quali plausi dalla società civile!

Da anni si addita la magistratura come una delle cause principali del declino del nostro Paese, ma una simile convinzione non può che essere figlia di una visione

alquanto riduttiva. È vero che il numero delle cause civili pendenti è abnorme, come hanno ricordato la senatrice Stefani, il senatore Pagliari e tanti altri, però motivare tali ritardi con la scarsa voglia di lavorare dei magistrati o con i presunti lunghi periodi di ferie dei giudici, significa avere un approccio pressappochista, forse populista al problema. A smascherare tale approccio ha pensato anche la Commissione europea per l'efficacia della giustizia, secondo la quale i magistrati italiani sarebbero i più produttivi dell'Unione europea, con circa 2.800.000 procedimenti smaltiti solo nel civile. Guardiamo allora ai carichi pendenti, ma guardiamo anche al buon lavoro!

A rallentare la macchina giudiziaria non sarebbe la presunta indole di scansafatiche dei magistrati, bensì il numero sproporzionato di contenziosi pendenti che arriva davanti ai giudici e che contribuisce in modo determinante al rallentamento di questa macchina giudiziaria che invece dovrebbe garantire costi adeguati perché la giustizia sia di tutti e tempi accettabili.

L'obiettivo principale di tale provvedimento pertanto avrebbe dovuto essere la sensibile riduzione del numero dei contenziosi davanti al giudice attraverso una modifica delle norme che permette di abbattere la convenienza e di allungare i giudizio e i ricorsi per chi ha torto o è colpevole. Con questo spirito ho presentato anch'io degli emendamenti.

Con l'emendamento 1.2, in particolare, si propone di consentire al giudice di esperire nella prima udienza utile un tentativo di mediazione tra le parti sulle cause civili pendenti che non abbiano ad

oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Quindi, sono state escluse le materie più delicate da trattare. Anche questa è una proposta di buon senso, ma abbiamo sentito che ne sono state presentate altre, correttivi che potrebbero rendere un decreto-legge frettoloso, quantomeno indispensabile a garantire davvero la diminuzione dei carichi pendenti del notevole arretrato.

Bisognerebbe quindi garantire la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione, un istituto che è stato inserito da poco e che deve essere considerato non una strada obbligatoria da percorrere nella soluzione delle controversie, ma ulteriore strumento da utilizzare per superarelo stallo e l'incapacità di risolvere i conflitti e individuare soluzioni adeguate in grado di assicurare un'equilibrata soddisfazione dei contendenti. È un tentativo teso a dare alle persone che già da diversi anni (a volte otto, nove) si trascinano in contenziosi interminabili la possibilità di tornare alla mediazione. È una proposta di buon senso che permetterebbe ai cittadini di risolvere più velocemente le proprie controversie. Qualora le parti lo vogliano, possono eventualmente decidere di spendere per la mediazione e di definire una causa che non ha mai termine. Sfido chiunque a dimostrare che gli italiani non ne sarebbero felici, felici di ridurre la mole di lavoro dei giudici e (aspetto non trascurabile in questo periodo di crisi economica) anche di creare posti di lavoro.

Auspico davvero che il rappresentante del Governo faccia una riflessione seria sulle sollecitazioni che sono venute (aggiungendo anche questo mio piccolo contributo) e riconsideri realmente quali modifiche accogliere per rendere più sciolta la procedura del contenzioso giudiziario e garantire una giustizia più rapida e più equa per tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signora Presidente, questa mattina ho sentito molti colleghi sostenere che il decreto-legge in esame è la risposta da parte del Governo al problema della giustizia civile e che, quindi, questa è la riforma del processo civile. È il caso di sgombrare immediatamente il campo da questo equivoco. Questo provvedimento non risolve i problemi della giustizia civile. Questo decreto ha dei confini e degli obiettivi ben precisi e limitati: da un lato, ridurre il contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti avanti l'autorità giudiziaria e, dall'altro, la promozione di misure alternative all'ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.

Dico questo perché la riforma del processo civile di cui questo Paese ha disperatamente bisogno non può essere realizzata attraverso un decreto, ma richiede interventi organici, precisi, puntuali e coraggiosi, come quello, ad esempio, della legge delega di riordino del processo civile che è stata annunciata dal Governo e le cui linee guida sono già a conoscenza dei colleghi senatori. È un lavoro che richiederà tempo, che richiederà confronto; è un lavoro di riordino delle norme, a cominciare da quelle di procedura civile, che devono consentire di eliminare una gran quantità di riti, di contorsioni normative, di difficoltà, di complicazioni che incentivano la litigiosità e quindi anche l'inflazione della giustizia. Questo decreto non ha questo scopo: questo decreto serve per l'appunto a ridurre il contenzioso esistente e a sperimentare misure alternative per evitare il contenzioso e la sua giurisdizionalizzazione.

Certo, si poteva fare di più, e vengo immediatamente al punto su cui a mio parere si poteva fare di più. Mi riferisco agli articoli 6 e 12 del decreto-legge, che si occupano del tema della separazione, del divorzio e degli strumenti di modifica delle condizioni economiche o patrimoniali degli stessi.

Iniziamo subito con il dire che non è questo il divorzio breve. Una grande confusione è stata fatta in materia ed è bene chiarire immediatamente le cose. La legge n. 898 del 1970, cioè la legge sul divorzio, non viene toccata da questo decreto; rimane quindi intatta in tutti i suoi presupposti. Questo decreto interviene semplicemente consentendo un luogo alternativo dove l'accordo tra i coniugi può formarsi e se questo accordo alternativo fra i coniugi si è formato, consente una strada più veloce, privilegiata, perché questo accordo, rimandando al testo della legge sul divorzio, acquisti efficacia anche nel mondo dell'ordinamento.

Ecco a cosa serve la negoziazione assistita: serve ad arrivare ad una condivisione da parte dei coniugi circa la crisi del proprio rapporto, le modalità attraverso cui questo rapporto può essere in qualche

modo governato e quindi anche, valutata l'impossibilità della ricostituzione della convivenza, della comunione morale e materiale, di arrivare fino alla sua definitiva dissoluzione, cioè alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Resta il vaglio da parte del pubblico ufficiale, perché con l'emendamento che è stato proposto dal relatore all'articolo 6 è stata sì estesa la negoziazione assistita anche ai casi di coniugi con figli minori o con figli incapaci, ma questa negoziazione assistita richiede un successivo passaggio attraverso il pubblico ministero e il tribunale che ne deve assicurare la rispondenza alle norme e ad un corretto principio di equilibrio e di tutela dei soggetti deboli, in particolare dei minori. Personalmente, come il relatore sa, avevo predisposto di questo testo un'altra formulazione, ma naturalmente di fronte alla proposta del relatore mi sono volentieri rimessa.

Questo non tocca i tempi del divorzio. I tempi del divorzio attuale sono gli stessi che sono stabiliti dalla legge n. 898 e dai successivi provvedimenti. Restano quindi i tre anni di ininterrotta separazione dalla data di omologa della separazione stessa in tribunale o dalla data in cui viene certificato l'accordo, se questo decreto verrà convertito. Tre anni di ininterrotta separazione.

Il divorzio breve mira, invece, ad uno scopo completamente diverso, alla riduzione dei tempi che devono intercorrere tra separazione e divorzio: per questo avevo proposto l'inserimento, attraverso una serie di emendamenti, del testo che era già stato votato alla Camera. Ma per quale ragione questo? Perché ormai il nostro Paese è maturo per poter arrivare ad una revisione della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, una revisione che sia più confacente ai tempi, alla realtà, alla società e ai problemi dei coniugi di oggi.

Vorrei che qualcuno di coloro che sono intervenuti questa mattina avesse frequentato le aule di un tribunale o magari avesse assistito due coniugi che vogliano proporre una domanda di divorzio. Nulla di ciò che consente una permanenza all'interno di un tribunale aiuta la famiglia. Il protrarsi di cause e di processi distrugge le persone e le famiglie e, molto spesso, pregiudica - qualche volta anche in maniera definitiva - il futuro di quelle stesse persone. È quindi compito del legislatore valutare tutte le opportunità e tutte le possibilità che consentono di evitare il ricorso in giudizio, da riservare solo al momento finale della verifica, del controllo e del vaglio in cui deve essere accertato che tutte le condizioni di legge sono state rispettate e che i principi di tutela dei deboli - a cominciare dai figli minori - sono state salvaguardate. Forse è arrivato il momento in cui la legge sul divorzio - la n. 898 del 1970 - deve essere ripensata nei suo presupposti.

Il senatore Caliendo è stato davvero cortese nel citare ripetutamente gli emendamenti che avevo presentato a questo testo e che avevamo anche condiviso in materia di divorzio breve. Ma, come il senatore Caliendo sa, avevo proposto anche un emendamento che avevo definito io stessa una provocazione giuridica, chiedendo di considerare - o di aprire almeno un dibattito su questo - la volontà dei coniugi circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza come elemento caratterizzante, superando l'aspetto pubblicistico dell'assoluta riserva della valutazione di questo aspetto allo Stato. È solo e soltanto lo Stato, attraverso il tribunale, che deve dire se una coppia è finita oppure no? Credo che questa riflessione debba essere fatta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

Per questo credo che una revisione di tutto il delicatissimo sistema del diritto di famiglia - ha ragione la senatrice Stefani - debba partire da una riforma organica dello stesso, che ponga quindi un'adeguata attenzione a quelle che sono le necessità della macchina della giustizia - l'accelerazione dei tempi - ma che sia anche rispettosa delle persone e dei diritti delle stesse.

L'articolo 6, che riguarda la negoziazione assistita, ora estesa anche alle coppie con figli minori e con figli incapaci, raggiunge esattamente questo obiettivo: coinvolge l'avvocatura - comunque una delle colonne portanti del sistema giustizia - nella definizione di queste controversie, ma sempre nell'ottica del rispetto e della tutela dei diritti e nella valorizzazione della libertà delle persone. Non possiamo infatti pensare che la legge sia utilizzata come capestro o come corda che costringe coppie a restare insieme nonostante il disastro che la loro convivenza e il loro stare insieme produce tra di loro e tra le persone che gli sono accanto.

L'articolo 12 ha poi esteso la possibilità di concludere un accordo di separazione o di divorzio

(cessazione degli effetti civili) anche innanzi all'ufficiale dello stato civile. Il relatore ha proposto una successiva modifica, prevedendo una sorta di tempo di ripensamento e di valutazione di questa decisione da parte dei coniugi. Anche in questo caso devo far rilevare un aspetto rispetto all'intervento del senatore Caliendo: la legge n. 898 del 1970 sul divorzio non è stata toccata, il che significa che non è stato toccato nemmeno l'ammontare della documentazione che deve essere prodotta all'atto della richiesta o della dichiarazione. Cosa significa questo? Significa che, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei singoli coniugi devono essere allegate alla domanda o alla dichiarazione e quindi sarà possibile comunque verificare, in quella sede, se davvero c'è un coniuge debole che sta subendo una pressione indebita da parte dell'altro oppure no. Ricordiamo che comunque si tratta di un'ipotesi limitata, perché esclude i figli minori, esclude i figli maggiorenni incapaci ed esclude i figli maggiorenni senza capacità economica. Sono due soggetti adulti che liberamente dichiarano che il loro rapporto è finito e chiedono allo Stato di prenderne atto.

Forse è arrivato davvero il momento che questo tema venga affrontato in maniera laica, cercando di arrivare ad una legislazione che sia adeguata ai nostri tempi. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro dell'economia

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione della proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro dell'economia.

Ricordo che su tale proposta può intervenire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la richiesta è stata presentata sulla base di valutazioni oggettive. È chiaramente evidente che, dopo la chiusura delle Borse di ieri, ci sono dei problemi finanziari che non potranno che interessare anche il nostro Paese. L'altro giorno, in conclusione della votazione sul DEF, non abbiamo potuto apprezzare, dalla presenza e dalle parole del ministro Padoan, la sua valutazione sulla situazione generale. È chiaro quindi che gli elementi devono essere messi in fila. Renzi ci dà sempre un'immagine molto rassicurante e Padoan sta lì alle spalle a fare un po' come il pesce rosso nell'acquario.

Vorremmo avere quindi la sua presenza in Aula per dare sicurezza sulla tenuta dei conti, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri dopo la chiusura delle Borse. Sono convinto che anche il senatore Zanda e il PD apprezzeranno questa richiesta e quindi potrà esserci unanimità sulla stessa, non dovendo procedersi ad ulteriori richieste. *(Applausi del senatore Calderoli).*

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, apprezziamo lo spirito della proposta della Lega, tuttavia non aderiamo ad essa e non la condividiamo, per la semplice ragione che abbiamo appena finito la discussione in Aula sulla Nota di aggiornamento del DEF, con la presenza del Governo, e mercoledì è prevista in calendario la presenza del Presidente del Consiglio. Si diceva una volta: *ubi maior, minor cessat.* Pensiamo quindi che quello sia il momento nel quale le giuste preoccupazioni espresse dai colleghi della Lega potranno trovare trattazione in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Procediamo al voto della proposta.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 21 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 21 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 12 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 13,54)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MUSSINI, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

una generale ed incisiva riforma del processo civile e, ancor più in generale della Giustizia, attese la complessità del sistema normativo vigente in materia e la molteplicità delle istanze coinvolte, non può che passare attraverso la riscrittura di numerose disposizioni, l'introduzione di nuovi istituti e, quindi, anche e soprattutto attraverso un'attenta opera di coordinamento normativo;

la materia, pertanto, necessita indubbiamente di un *iter* riformistico adeguatamente ponderato e largamente condiviso, certamente non frammentato e portato a termine attraverso interventi legislativi

informati ad unitarietà e coerenza sistemica;

le esigenze ora segnalate, a ben vedere, mal si conciliano con le finalità che, secondo quanto scolpito nel dettato costituzionale (segnatamente all'articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione), connotano lo strumento della cosiddetta decretazione emergenziale, nonché con le tempistiche che notoriamente scandiscono l'emanazione di provvedimenti adottati su presupposti di necessità ed urgenza.

Il rischio che si intende scongiurare è, pertanto, non solo che all'indomani di una riforma non adeguatamente ponderata si registrino antinomie o persino ben più allarmanti «vuoti di tutela», bensì anche che i nuovi rimedi, pure pregevolmente concepiti in sede governativa, non sortiscano gli effetti (deflattivi e di razionalizzazione) sperati, in quanto non sorretti da più oculate riflessioni;

anche, peraltro, a voler ammettere che il Governo possa, tramite decreto-legge, validamente intervenire nel far fronte all'annosa problematicità che, soprattutto in termini di costi ed arretrato, da tempo affligge la nostra Giustizia è indubbio che proprio la persistenza, oramai pluridecennale, delle patologie ora segnalate sconfessi in radice la sussistenza dei presupposti prescritti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione (norma che, come noto, autorizza l'intervento governtativo *de qua* esclusivamente «in casi straordinari di necessità ed urgenza»);

eppure la riforma del processo civile, contenuta nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, pretende di avvalersi proprio dello strumento governativo ora menzionato, sia pure in palese difetto dei requisiti di straordinarietà ed emergenzialità;

la scelta di intervenire con decreto-legge, pertanto, comporta delicati profili di compatibilità costituzionale. Una cosa è, infatti, la possibilità in astratto di disciplinare oggetti rientranti nella materia della giustizia e dell'ordinamento giudiziario mediante decretazione *ex* articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione, ricorrendone i presupposti costituzionali. Altra cosa è intervenire sistematicamente con questo strumento, pervenendo ad un risultato (il cambiamento pressoché totale della materia) che costituisce rilevante riforma processuale, ma attraverso uno strumento che il Costituente non ha predisposto per tali finalità: giungendo, così, mediante una pluralità scoordinata di decreti scaglionati nel tempo, ad un risultato analogo a quello censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013, con riferimento ad una riforma ordinamentale realizzata con un singolo decreto-legge;

va a tal proposito segnalato come la giurisprudenza costituzionale abbia da qualche anno ammesso il sindacato sull'esistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza del decreto legge, salvo ritenere, a tutela della discrezionalità politica, che la mancanza di tali requisiti debba risultare evidente. La Corte ha anche precisato come un siffatto sindacato non sia precluso dalla conversione in legge, atteso che l'eventuale vizio del decreto si risolve in un vizio della intervenuta conversione, per aver il legislatore erroneamente valutato l'esistenza dei requisiti di validità in effetti insussistenti, e quindi convertito in legge un atto inconvertibile. Secondo il giudice della costituzionalità delle leggi, l'evidente mancanza dei requisiti della necessità d urgenza può essere desunta da elementi intrinseci ed estrinseci della decretazione, e tra i secondi ha elencato: in primo luogo, il preambolo del decreto legge, dove è contenuta la giustificazione dei presupposti giuridici e dunque, soprattutto dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto stesso; in secondo luogo, l'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento; in terzo luogo, il contesto normativo entro il quelle la novella si inserisce. Ora, nel caso di specie, il preambolo dell'intervento normativo in esame si adduce «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di giurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato civile», senza evidenziare una diversa gradazione dell'urgenza con riferimento ai diversi interventi normativi predisposti.

Lo stesso decreto n. 132 del settembre scorso, peraltro, contiene in sé disposizioni tra loro profondamente eterogenee, in riferimento alle quali si giustifica ancor meno il ricorso allo strumento emergenziale. Nelle premesse del provvedimento, infatti, si invocano i presupposti della necessità e della urgenza in tema di giustizia civile, ma allo stesso tempo la riforma non coinvolge soltanto la

magistratura giudicante civile, bensì anche quella penale. e la magistratura requirente (il riferimento va, ad esempio, alle nuove disposizioni dettate in tema di ferie dei magistrati e di sospensione feriale dei termini processuali). A ben guardare, infatti, nonostante le dichiarazioni di principio volte a ribadire presunti «obblighi» europei, le misure introdotte con il decreto legge non dimostrano, proprio per la rilevata eterogeneità, quella esigenza di celerità che ne giustificherebbe la provenienza. Non si comprende, per tornare all'esemplificazione, come un intervento volto a ridurre il periodo di ferie spettanti ai magistrati possa giustificare e sostenere la scelta di sottrarre al Parlamento una materia cosi importante per la vita pubblica.

Tale considerazione trova sostegno nella differenziazione dell'entrata in vigore delle misure di cui al decreto legge; ognuna delle modifiche proposte dal Governo, infatti, reca un termine proprio a cui è collegata la vigenza della norma, ma tale differimento dell'efficacia contribuisce a vanificare, e quindi a rendere quantomeno discutibile, la scelta della decretazione d'urgenza.

In ogni caso, la frammentarietà e la segmentazione degli interventi rifornistici crea incertezza negli operatori in relazione alle norme applicabili, *ratione temporis*, alle singole controversie pendenti, cosi decretando un'assoluta precari età dell'apparato legislativo, rendendo assai difficile individuare il modello di processo civile che si intendeva effettivamente inverare;

con palese eterogenesi dei fini, pertanto, le ripetute novellazioni della legge processuale scaturite dalla decretazione d'urgenza provocano dubbi applicativi e perplessità ermeneutiche, esse stesse fonte di ulteriore contenzioso e di ritardi nella definizione dei procedimenti pendenti, in definitiva aggravando la situazione già pesante patita: dalla nostra giustizia civile,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

STEFANI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure volte allo smaltimento dell'arretrato civile, all'introduzione di strumenti stragiudiziali per la riduzione del contenzioso civile, nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata, interviene a disciplinare alcuni aspetti residuali di una materia che andrebbe riformata in modo organico;

le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica, infatti, il Governo utilizza il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno di legge avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. E' palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

la questione della mala giustizia e dei tempi biblici per arrivare ad una decisione nei processi civili è una problematica che interessa il nostro Paese oramai da tempi immemorabili e non si concilia con i presupposti della necessità e della urgenza necessari all'utilizzo di questo strumento da parte

dell'Esecutivo;

lo stesso decreto, peraltro, contiene in sé disposizioni tra loro profondamente eterogenee, in riferimento alle quali si giustifica ancor meno il ricorso allo strumento emergenziale. Nelle premesse del provvedimento, infatti, si invocano i presupposti della necessità e della urgenza in tema di giustizia civile, ma allo stesso tempo la riforma non coinvolge soltanto la magistratura giudicante civile, bensì anche quella penale, e la magistratura requirente;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce da un lato un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari;

è, inoltre, manifestamente incostituzionale introdurre attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza norme la cui applicabilità effettiva è differita nel tempo; ciò contrasta con il dettato dell'articolo 77 della Costituzione che prevede la conversione in legge tassativamente entro 60 giorni;

in ogni caso, la frammentarietà e la segmentazione degli interventi riformistici crea incertezza negli operatori in relazione alle norme applicabili alle singole controversie pendenti, cosi decretando un'assoluta precarietà dell'apparato legislativo, rendendo assai difficile individuare un preciso modello di processo civile;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

(*) Su tali proposte e su quella presentata in forma orale dal senatore Caliendo è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazion e

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bencini in sede di votazione sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini

In un momento in cui l'Italia vive una crisi simile ad una guerra, chi abbandona la nave o appare un irresponsabile o dichiara: "tranquilli, o io o un altro è lo stesso, per quel che vale un senatore". E perché allora dare torto a chi sostiene che siamo troppo pagati e abbiamo troppi privilegi. Se tanto l'immagine che accettiamo di dare del nostro servizio è quella di chi sta in Senato a guadagnar bene e in attesa di trovare un'altra occupazione.

Ragazzi, qui la Youth Garantee stenta a decollare ma in compenso il piano lavoro per i senatori va alla grande! Si collocano più cooperanti in politica e viceversa tramite i partiti di quanti giovani riesca a collocare la Bocconi nelle multinazionali!

È solo una battuta, ovviamente, utile dopo dieci minuti di intervento. E nulla di quanto ho detto e dirò vuol essere un attacco alla scelta della collega che rispetto e che conferma una prassi consolidata. Tuttavia trovavo giusto promuovere una riflessione su comportamenti che la politica dà per prassi comunemente accettate, ma che nel Paese possono avere un'interpretazione diversa e legittimamente meno comprensiva.

Il rappresentante della Nazione deve essere come la moglie di Cesare: al di sopra di ogni sospetto e in particolar modo del sospetto di svolgere la propria funzione con lo sguardo rivolto al proprio futuro professionale.

E mi permetto di dire queste cose, proprio in questa occasione, perché la senatrice Ghedini, non può sentirsi parte in causa di questa riflessione. Lei torna in un settore dal quale proveniva, un po' come

quando io tornerò a fare l'infermiera.

Inoltre, avendola conosciuta mi permetto di dire che potrà fare bene come presidente della Lega Coop di Bologna perché ha le qualità e le competenze che l'incarico richiede.

Tra l'altro, si appresta a svolgere un ruolo nel quale la sua esperienza di componente della Commissione lavoro potrà essere di grande aiuto, e le auguro e le chiedo in tal senso di farsi interprete, nel nuovo ruolo, della richiesta proveniente da più parti di fare maggiore luce e chiarezza sulla situazione e sulle condizioni di lavoro all'interno del mondo delle cooperative.

Perché se il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, chiudendo il congresso di Rimini nello scorso maggio è arrivata a dire: "Sappiamo bene che veniamo dalle stesse radici, ma proprio per questo ci indigniamo di più, quando non si riesce a dare risposta al tema della falsa cooperazione, quando si usano appalti alla qualunque e non si firmano i contratti, quando si disdettano gli accordi come una qualunque catena straniera della grande distribuzione. Ci indigniamo non per la presenza di soci lavoratori, ma se sono tali solo per non applicare i contratti..." eccetera eccetera , beh allora forse c'è molto da lavorare in questo campo.

Il rischio avvertito è che aziende nate attorno a mutualismo e solidarietà, finiscano per funzionare come una normale impresa capitalista - guerriglia ai diritti e alle retribuzioni dei lavoratori compresa - pur continuando a conservare i benefici che la legislazione concede loro in quanto faccia "buona" dell'imprenditoria.

Non credo di sbagliarmi se dico che proprio la senatrice Ghedini ha il merito di essere stata colei che maggiormente si è spesa affinché fosse abrogata la norma che alzava l'aliquota IVA per le cooperative sociali dal 4 al 10 per cento. Istanza che come sappiamo è stata accolta nella legge di stabilità 2014.

Un risultato importante che dimostra come ci sia attenzione nella politica per questo modo di fare impresa.

Del resto le cooperative sociali svolgono un ruolo essenziale nei sistemi di *welfare* delle comunità locali e, come ricorda il Censis nel suo rapporto 2012, il loro fatturato è cresciuto in media di 500 milioni all'anno e "più della metà - il 54,3 per cento - supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3 per cento quella dei 50 occupati"; sempre secondo il rapporto Censis 2012, ogni anno il settore della cooperazione sociale ha registrato 15.000 persone in più occupate e il suo sviluppo ha resistito alla crisi economica in misura maggiore rispetto ad altri settori.

Per questo motivo è necessario vigilare affinché non si usi la forma della cooperativa per nascondere società di profitto. Per non inquinare questo settore. Sul «Fatto Quotidiano» del 16 marzo scorso Marco Palombi ha raccolto alcuni casi che descrivono una realtà nella quale l'originario spirito di solidarietà e mutualità è sempre più sacrificato alla logica del mercato, alla pari delle imprese di capitale e con fenomeni di sfruttamento del lavoro, quali retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali, riduzione delle tutele sociali, precarietà del rapporto di lavoro.

Oppure imponendo l'obbligo per chi vuole lavorare di diventare socio, senza nessun diritto reale a partecipare alle decisioni e al capitale della cooperativa, ma dovendo pagare migliaia di euro per la quota sociale e, come nel caso descritto recentemente dal servizio di Report, anche una tassa di ammissione a fondo perduto. Pagare per lavorare, con la sola possibilità di scegliere tra tale condizione e la disoccupazione.

Tutto questo tenendo bene in mente che la normativa prevede l'esclusione dell'applicazione a favore del socio lavoratore delle norme di tutela previste dallo Statuto dei lavoratori sul reintegro per licenziamento illegittimo e sull'applicazione dei diritti sindacali, nonché la possibilità, tramite regolamenti interni, di modificare in peggio le norme previste dalla contrattazione collettiva consentendo alle cooperative di corrispondere ai soci lavoratori trattamenti contrattuali e previdenziali non conformi alla contrattazione collettiva nazionale del settore affine.

Ovviamente in caso di abusi ci si può rivolgere alla giustizia e infatti, a dimostrazione dello stato delle cose, sono numerose le sentenze di condanna da parte di giudici che, oltre ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro del socio, rilevano molto spesso l'erronea qualificazione del contratto.

Ma sarebbe opportuno che al di là del giudice ci fossero maggiori controlli e maggiore vigilanza affinché sia garantita la trasparenza di gestione e il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa e ci si assicuri che le società e gli enti che si dicono mutualistici perseguano effettivamente tali finalità.

Attualmente, nel caso di società cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta, tipo Legacoop, la vigilanza è demandata a quest'ultima. Potremmo dire che c'è stato fino ad oggi una sorta di autocontrollo, e sarebbe quindi giunto forse il momento di valutare nuove forme di verifica, ponendo competenze di intervento ed accertamento delle caratteristiche mutualistiche in capo ai competenti servizi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottando provvedimenti di commissariamento o scioglimento a fronte di palesi irregolarità ed estendendo tale attività di vigilanza e controllo anche nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza.

Ma in attesa di eventuali e future modifiche, spetta proprio a incarichi come quello che la senatrice Ghedini andrà a ricoprire il compito di agire per salvaguardare il rispetto di quei principi che ci fanno sostenere l'importanza e la validità di certi benefici normativi.

Per cui, in conclusione, mi scuso per aver colto l'occasione e il pretesto di queste dimissioni per parlare di molte cose, ma credo in fondo molto importanti, e le faccio ancora i miei migliori auguri di buon lavoro per questo suo ritorno alle origini.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fucksia, Minniti, Monti, Munerato, Naccarato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stefano, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zin , per attività del Comitato per le questioni degli Italiani all'estero; Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Battista, Floris, Scilipoti Isgrò e Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Montevecchi, per partecipare all'Assemblea dell'Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Mara Valdinosi ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico.

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale adesione.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato che il ruolo di segretario d'Aula, all'interno del Gruppo stesso, è assunto dal senatore Giorgio Tonini, in sostituzione della senatrice Rita Ghedini.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, De Cristofaro Peppe, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche alla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di limitazione all'accesso agli stadi e rilascio della tessera del tifoso (1639)

(presentato in data 10/10/2014);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme, Cardiello Franco, Zin Claudio, Orellana Luis Alberto, De Pin Paola, Casaletto Monica, Bocchino Fabrizio, Fissore Elena, Filippin Rosanna, Laniece Albert, Fravezzi Vittorio, Manassero Patrizia, Panizza Franco, Zanoni Magda Angela, Palermo Francesco

Riapertura della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, con riordino della geografia delle Corti d'appello (1640)

(presentato in data 15/10/2014).

Affari assegnati

È stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulle problematiche relative al ruolo dei consorzi nella gestione delle dinamiche connesse con il recupero e il riciclo dei rifiuti, anche alla luce degli *standard* e degli obiettivi comunitari (Atto n. 388).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 9 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferiti al terzo trimestre 2014 (*Doc*. LXXIII-*bis*, n. 7).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 13 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 387).

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione sull'attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente dati definitivi dell'anno 2012 ed i dati preliminari dell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XXXVII, n. 2).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 59

CARDIELLO: sulla condanna del sindaco di Napoli Luigi de Magistris (4-02800) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CATALFO ed altri: sulla procedura adottata per la variante al piano urbanistico attuativo del Comune di Catania (4-02015) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

CONSIGLIO: sull'esclusione di Bergamo dalla lista di designazione a "Capitale europea della cultura" (4-02449) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*)

DE MONTE ed altri: sulla pubblicazione sul sito istituzionale INPS delle tabelle relative alle retribuzioni dirigenziali (4-02251) (risp. MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*)

DE POLI: sulla riorganizzazione del gruppo Eni con la possibile chiusura di alcune raffinerie in Italia (4-02510) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

sul rapimento a Tobruk di un cittadino italiano nel marzo 2014 (4-02647) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FABBRI ed altri: sui "bronzi di Cartoceto" e sul museo di Pergola (Pesaro e Urbino) (4-00641) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*)

GIOVANARDI: sulla lettera scritta da un giovane studente che si è tolto la vita (4-02814) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

GIROTTO ed altri: sulla riduzione delle bollette di gas e luce nel mercato protetto (4-02022) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

PAGLIARI: sull'esclusione della squadra del Parma calcio dalla coppa Uefa (4-02398) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*)

PEPE ed altri: sui furti di opere d'arte nelle chiese di Marigliano (Napoli) (4-01808) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*)

STEFANI: sui danni prodotti dalla grandinata del 30 maggio 2014 in Veneto (4-02387) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

Mozioni

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVELLINI, STEFANO, MUSSINI - Il Senato,

premesso che:

il giorno 3 ottobre 2014 il primo ministro svedese Stefan Loefven ha riconosciuto lo Stato di Palestina attraverso il seguente annuncio "Il conflitto tra Israele e Palestina può essere risolto solo con la soluzione a due Stati, negoziata secondo i dettami del diritto internazionale. Una soluzione a due Stati richiede il riconoscimento reciproco e la volontà di una convivenza pacifica. Per questo la Svezia riconosce lo Stato di Palestina";

il giorno 13 ottobre la Camera dei Comuni inglese ha approvato a larghissima maggioranza la seguente mozione per riconoscere lo Stato di Palestina: "Questa Camera crede che il Governo dovrebbe riconoscere lo Stato di Palestina oltre allo Stato di Israele, come contributo ad assicurare una soluzione negoziata dei due Stati";

il 14 ottobre il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, Federica Mogherini, ha incontrato il suo omologo israeliano, Avigor Lieberman, ed ha sottolineato che "La comunità internazionale si è impegnata domenica al Cairo per la ricostruzione di Gaza, ma solo il successo dei negoziati potrà far sì che la stabilizzazione sia definitiva e si possa scongiurare il rischio di nuove crisi. È indispensabile far ripartire il processo di pace e arrivare in tempi brevi alla nascita di uno Stato palestinese, con garanzie di sicurezza per Israele. Su questo l'Italia è pronta a dare il proprio contributo",

ritenendo il riconoscimento dello Stato di Palestina un elemento chiave per assicurare una soluzione negoziata "due popoli in due Stati" ad un conflitto che si trascina da troppo tempo,

impegna il Governo ad attivarsi con iniziative di competenza al fine di riconoscere lo Stato di Palestina oltre allo Stato di Israele, come contributo ad assicurare una soluzione negoziata dei due Stati.

(1-00323)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

come riportato da notizie di stampa il numero dei bambini adottati all'estero è crollato dagli oltre 4.000 del 2011 ai circa 2.000 del 2014;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, la Commissione per le adozioni internazionali deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia;

attualmente la stessa Commissione è presieduta dal consigliere di Cassazione dottoressa Silvia della Monica, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso in data 17 aprile 2014, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri le ha delegato le funzioni di Presidente;

il Presidente del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario alla Presidenza da lui delegato devono mantenere un ruolo attivo o quanto meno di controllo dell'attività della Commissione, in ottemperanza alla vigente normativa che ha previsto e delineato una duplice competenza in capo ad un organo meramente politico (Presidente del Consiglio dei ministri o componente del Governo) posto alla presidenza della stessa commissione e dotato di poteri di impulso e controllo, ed ad un organo tecnico (con specifiche competenze nel campo della giustizia minorile) con attribuzioni più propriamente gestionali;

invece, allo stato attuale, l'attività della commissione sembra essere gestita dal citato consigliere in assoluta autonomia, in evidente contrasto con il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, con una totale assenza del ruolo politico di titolarità dell'Esecutivo;

inoltre non è dato conoscere quali siano le specifiche competenze maturate nel campo della giustizia minorile in grado di legittimare la nomina della stessa dottoressa Silvia della Monica anche a vice presidente della Commissione;

peraltro i provvedimenti di nomina dei funzionari esperti non risultano motivati rispetto alla scelta "tra

persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione" richiesta dall'art. 4, comma 1, lett. *n)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n. 108;
pertanto, gli atti formali della Commissione sottoscritti dal consigliere con la qualifica di vice presidente potrebbero risultare emessi in assenza delle competenze tecniche specificamente previste dal regolamento;
in ogni caso, i poteri delegati al consigliere appaiono esercitati attraverso una maggioranza di atti formali della Commissione nei quali il vicepresidente, facente funzioni di presidente in virtù della delega, si qualifica impropriamente proprio come "presidente";
inoltre la competenza circa le decisioni facenti capo alla Commissione sono propriamente di un organo collegiale, mentre risulta che la Commissione si sia riunita una sola volta, in data 27 giugno 2014, e che non abbia mai né approvato né ratificato i numerosi provvedimenti adottati dal presidente-vicepresidente;
nonostante gli enti autorizzati rappresentino nella materia delle adozioni internazionali uno strumento operativo di fondamentale importanza e di interfaccia fra la commissione, da una parte, e le autorità straniere e le famiglie adottanti, dall'altra, le recenti visite in Italia delle delegazioni di Paesi stranieri si sono svolte, diversamente dalla prassi consolidata nel passato, senza il coinvolgimento degli enti stessi e senza l'organizzazione di incontri con i bambini originari di quei Paesi e le loro nuove famiglie;
infine, contrariamente a quanto dichiarato e sottoscritto dal presidente nell'ultimo rapporto statistico della Commissione su "come gioverebbe alimentare la collaborazione e lo scambio tra la CAI e gli enti autorizzati, in un clima di reciproca fiducia", gli enti operano attualmente senza conoscere il contenuto delle trattative svolte tra la Commissione e le delegazioni dei Governi del Burundi e della Cambogia con cui risulta che siano stati stipulati nuovi accordi bilaterali e attendono da lungo tempo che la Commissione rilasci le attestazioni necessarie per il riaccreditamento presso le autorità straniere di alcuni Paesi,
si chiede di sapere:
quali siano i titoli, le attribuzioni e le specifiche competenze maturate nel settore della giustizia minorile e nel settore delle adozioni internazionali che abbiano legittimato la nomina della presidente-vicepresidente consigliere della Monica al vertice della Commissione per le adozioni internazionali, nonché quali siano i titoli, le attribuzioni e le specifiche competenze che abbiano legittimato la nomina degli altri membri "esperti" della Commissione che, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, devono essere "scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione", con particolare riguardo alla nomina e al ruolo operativo svolto dalla dottoressa Donatella Piazza quale membro esperto della commissione;
se sia legittimo che il citato consigliere sottoscriva gli atti di competenza della Commissione qualificandosi a volte come presidente e a volte come vice presidente, e quale sia il ruolo di impulso e/o di controllo effettuato dall'Esecutivo riguardo all'attività della stessa Commissione;
se risulti o meno che i membri della Commissione siano stati convocati e si siano riuniti in occasioni ulteriori rispetto alla data di venerdì 27 giugno 2014 e se dunque gli atti e le decisioni formali della Commissione negli ultimi mesi a firma della presidente-vicepresidente della Monica siano o meno, alla data odierna, il frutto di decisioni collegiali della Commissione;
se corrisponda a verità che il rapporto tra autorità dei Paesi di origine dei bambini e la Commissione siano gestiti personalmente dal presidente-vicepresidente, senza mai, ad oggi, alcun coinvolgimento degli enti, previsto sia dalla legge che dalle linee guida della stessa Commissione e garantito in passato anche attraverso incontri preparatori tra Commissione ed enti;
se corrisponda a verità che, diversamente dal passato, quando alle delegazioni di questi Paesi in visita in Italia venivano fatti incontrare famiglie adottanti e i bambini adottati, nessun incontro sia stato organizzato dall'attuale Commissione tra queste delegazioni, le famiglie e i bambini;
che cosa intenda fare il Governo per ristabilire il rispetto del dettato del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, valorizzare il ruolo degli enti e garantire un regolare svolgimento dei lavori della Commissione per le adozioni internazionali.

(2-00213)

Interrogazioni

CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il complesso formativo della scuola di Aversa (Napoli) nasce quale polo d'attrattiva culturale, avanguardistico, nell'aggiornamento e formazione del personale di Polizia penitenziaria nel Sud Italia, specificamente nella zona "calda" dell'*hinterland* casertano;

tale polo formativo, in oltre 10 anni di attività, ha mantenuto fede all'impegno di elevare lo spessore formativo e culturale del personale di Polizia penitenziaria e la sua giustificazione d'essere risiede anche nel fatto che la maggior parte del personale interessato alla formazione proviene prevalentemente dalla Campania e dalle regioni limitrofe;

si ipotizza la chiusura del complesso formativo della scuola di Aversa, perfettamente funzionante e che non richiede spese per il suo utilizzo, e il permanere della scuola di Portici (Napoli) per il cui funzionamento è necessario prevedere un importante impegno finanziario di risorse pubbliche;

la scuola di Aversa consentirebbero una sorta di felice coesistenza e sopravvivenza della stessa scuola con il Tribunale da poco insediatosi all'interno del Castello aragonese. Di fatto, al Tribunale occorrono ulteriori spazi quantificati in 15 stanze che la scuola di Aversa può agevolmente concedere, potendo a sua volta soddisfare le esigenze didattiche previste (può ospitare 80-90 allievi per corso) e garantire i suoi alti livelli formativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per attuare un'ottimizzazione delle risorse pubbliche volte a prevenire spese non necessarie ed evitare valutazioni negative da parte della Corte dei conti, prevedere il mantenimento della scuola di Polizia penitenziaria di Aversa.

(3-01308)

PANIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte ribadito che, tra i tanti problemi che riguardano il nostro Paese, vi è un sistema legislativo eccessivamente complesso e vincolante da cui deriva una debordante burocrazia che, in un momento in cui sarebbe indispensabile costruire opere pubbliche finanziate e programmate e, quindi, favorire il lavoro delle aziende, ostacola la celere realizzazione di opere pubbliche, anche a causa del sempre più crescente contenzioso proposto dalle imprese partecipanti alle procedure di gara;

la stragrande maggioranza di questi lavori sono essenziali per i territori coinvolti, in quanto riguardano la sicurezza ma anche la possibilità di dotare il territorio delle necessarie infrastrutture per il suo sviluppo e per garantire la ripresa economica, anche grazie all'indotto che deriva dai lavori pubblici;

per citare un esempio, in questi giorni il Consiglio di Stato, con riferimento alla gara per la realizzazione del nuovo ospedale del Trentino-Alto Adige, procedura nella quale tutti i concorrenti hanno presentato ricorsi finalizzati sia all'esclusione degli altri che all'annullamento dell'intera procedura di gara, ha disposto l'annullamento della procedura costringendo l'amministrazione a rinnovarla, con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione e con la certezza che, all'esito della defatigante procedura, saranno riproposti nuovi ricorsi. In tutto passeranno alcuni anni prima che si possano iniziare i lavori di un'opera determinante per la comunità trentina, e non solo, ed in grado di dare lavoro a molte imprese non solo locali;

considerato che le alluvioni degli scorsi giorni, che hanno interessato in particolare la città di Genova, hanno arrecato danni per un importo economico 5 volte maggiore rispetto al costo che avrebbero sostenuto per i lavori di assestamento e di aggiustamento dei margini dei torrenti, lavori bloccati per una serie di ragioni di carattere burocratico e giudiziario;

rilevato che le procedure di appalto sono complesse e, come detto, facilmente impugnabili, con la conseguenza che la realizzazione di opere pubbliche, per tali motivi, viene quasi sempre bloccata. Occorre quindi intervenire tempestivamente per velocizzare le procedure di aggiudicazione di lavori pubblici, pur mantenendo le garanzie circa la legalità e la correttezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una modifica della normativa vigente, allo scopo di accelerare le procedure, ridurre i tempi dei ricorsi e introdurre dei correttivi che

possano consentire l'assegnazione e l'esecuzione dei lavori anche in presenza di ricorsi pendenti, limitando le forme di tutela a quella risarcitoria per equivalente ed escludendo quindi la reintegrazione in forma specifica per le ditte che fossero ingiustamente escluse dalle procedure di gara.

(3-01309)

CARDIELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha elaborato uno schema di regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, che sostituisce il regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55; lo schema è stato trasmesso il 15 luglio 2014 al Dipartimento della funzione pubblica. Lo schema di decreto prospetta una riorganizzazione del Ministero basata e costruita essenzialmente su una riduzione delle spese, scelta strategica che, se consistesse essenzialmente su un taglio orizzontale di risorse, potrebbe produrre problemi alle esigenze dei territori, ai necessari ed obbligati investimenti in qualità ed efficienza e alla valorizzazione del personale;

il personale non dirigente in servizio presso le amministrazioni centrali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile, e il personale degli archivi notarili passerebbe complessivamente, con l'approvazione del Regolamento, da 3.065 unità a 2.317 (con una diminuzione di 748 unità di personale). L'organico complessivo del Ministero della giustizia, al netto delle proposte riduzioni, sarà pari a 52.749 unità;

in particolare, l'Ufficio centrale degli archivi notarili, continua a mantenere un ordinamento e una gestione finanziaria separati che esercita sotto la vigilanza ed il controllo del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;

i principali compiti istituzionali demandati a questa amministrazione sono il controllo della funzione notarile, la conservazione degli atti dei notai cessati e di altri documenti negoziali, la pubblicazione dei testamenti, il rilascio di copie degli atti conservati, la gestione del registro generale dei testamenti: quest'ultimo permette la conoscibilità in ordine all'esistenza o meno di atti di ultima volontà ricevuti dai notai sia in Italia che all'estero. Si tratta quindi di un'attività complessa e di grande rilevanza sociale;

nel periodo 2005-2012 l'amministrazione degli archivi notarili è già stata oggetto di una revisione del personale assegnato, passando da una dotazione organica di 748 unità di qualifica non dirigenziale a una dotazione di 689 unità, alle quali si aggiungono 31 unità dirigenziali e un dirigente di prima fascia;

la tabella G, di esecuzione delle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 16, comma 9, dello schema di regolamento riguarda l'amministrazione degli archivi notarili e rimodula ulteriormente la dotazione organica complessiva del suo personale amministrativo, che avrebbe 18 qualifiche dirigenziali, di cui una di prima fascia e le restanti di seconda, e a 502 unità appartenenti alle prima, seconda e terza area (personale non dirigente);

non è certo che la prospettata riorganizzazione dell'amministrazione degli archivi notarili non determini, a regime, disagi per gli utenti e problemi per il personale, cioè che la *performance* rimanga invariata ed in aggiunta produca vantaggi in termini di risparmio di spesa e di efficacia dell'azione amministrativa, atteso che la sua è una struttura articolata è costituita dall'ufficio centrale, da 5 uffici ispettivi circoscrizionali, 94 archivi distrettuali e 15 sussidiari,

si chiede di conoscere:

quali siano le modalità con cui si è proceduto ad analizzare la struttura e le attività dell'amministrazione degli archivi notarili per giungere alla determinazione che in termini di costi l'attuale dotazione organica è sovradimensionata e che, quindi, la proposta di pianta organica, di cui all'articolo 16, comma 9, e alla tabella G dello schema di regolamento di organizzazione Ministero e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, indichi il numero di unità di personale ottimale e realmente necessario al suo funzionamento;

se il Governo non ritenga opportuno, per mantenere invariata la qualità del servizio e non generare

disagi per gli utenti, non procedere ad un ulteriore ridimensionamento della dotazione organica dell'amministrazione degli archivi notarili;
qualora si intenda procedere al ridimensionamento dell'amministrazione degli archivi notarili, quali iniziative intenda assumere per il personale eccedente.
(3-01310)
STEFANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della difesa* - Premesso che:
Israele utilizza dal 1961 una tecnica di "inseminazione artificiale delle nuvole" al fine di aumentare le precipitazioni nelle aree desertiche del Paese col fine ultimo di rendere fertili tali aree;
l'obiettivo della stimolazione artificiale è quello di indurre la formazione di particelle di acqua o di cristalli di ghiaccio "pesanti" tali da addensare acqua sospesa così da generare la precipitazione;
l'"inseminazione" delle nuvole avviene ad opera di piccoli aerei che sparano nell'aria sostanze chimiche *ad hoc* che condensano le particelle di aria sospesa trasformandole in gocce d'acqua;
nel 2005 l'allora Giunta regionale pugliese Fitto stanziò la somma di 3.615.000 euro, rivenienti dai fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per dar corso al progetto di stimolazione artificiale delle nuvole denominato "progetto pioggia". Dal progetto si attendeva l'aumento della piovosità del 30-40 per cento nelle aree oggetto della stimolazione artificiale;
la gara d'appalto fu vinta dalla Aerotech di Lugano. Le attività riguardavano il servizio di stimolazione artificiale della pioggia ed il monitoraggio tramite la raccolta dei dati *radar* e pluviometrici, la predisposizione di una banca dati di monitoraggio, l'elaborazione periodica di rapporti, la copertura delle 24 ore per 7 giorni alla settimana sia delle infrastrutture a terra che degli aeromobili adibiti al servizio, attività di monitoraggio e di volo, attività di elaborazione ed analisi dei dati raccolti;
il progetto fu sviluppato in collaborazione con l'Aeronautica militare e la III regione aerea dell'aeroporto militare di Bari "Palese";
la stimolazione artificiale venne sancita come tecnica fondamentale per risolvere il problema della siccità nelle regioni meridionali nella "legge Galli" n. 36 del 1994;
la geoingegneria ha messo a punto da anni una tecnica di inibizione delle piogge in zone strategiche del Paese, al fine di diminuirne la portata, accorciandone la durata, con l'utilizzo del carbonato di calcio ed il cloruro di calcio che vengono dispersi alla base delle nubi basse;
l'effetto inibitorio in verità produce delle grosse gocce di pioggia che, ingrossandosi in maniera abnorme, precipitano al suolo con una violenza notevole producendo le "bombe d'acqua", le quali hanno interessato il nostro territorio producendo danni in termini di vite umane e all'economia;
le recenti piogge hanno messo in evidenza la presenza di schiuma e di una patina biancastra sulle strade e sui veicoli interessati da tali precipitazioni;
la diffusione del carbonato di calcio con le *chemtrail* (scie chimiche che si formano in cielo che non rappresentano le naturali scie di condensazione del vapore acqueo) stanno producendo danni all'agricoltura perché dopo le precipitazioni i suoli mediamente calcarei (la presenza di calcio eccessivo nel terreno produce la riduzione della fertilità causata dall'immobilizzazione di alcuni elementi nutritivi fondamentali per la fotosintesi clorofilliana) diventano praticamente inospitali e sterili;
la messa in atto sul territorio nazionale di pratiche tra di loro antitetiche, di stimolazione artificiale e di inibizione della portata d'acqua e della durata delle piogge, sta generando una complessa attività meteorologica che difficilmente può essere inquadrata nell'ambito delle previsioni oltre che nelle attività di prevenzione degli effetti di eccesso di portata da un lato e di scarsità dall'altro, a cui si aggiunge lo stato di dissesto idrogeologico del territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se altre Regioni d'Italia abbiano adottato o posto in essere un "progetto pioggia" simile a quello della Regione Puglia del 2005 (Giunta Fitto);
quali siano stati i risultati del progetto di stimolazione artificiale delle nuvole denominato "progetto

pioggia", visto che il monitoraggio tramite la raccolta dei dati *radar* e pluviometrici, la predisposizione di una banca dati di monitoraggio e l'elaborazione periodica di rapporti erano essenziali al fine di conoscere la reale funzionalità del medesimo progetto;
se non ritengano opportuno verificare se la stimolazione artificiale delle nuvole si sia rivelata un *boomerang* nell'ambito della mitigazione dei fenomeni di scarsità idrica, visti gli ultimi eventi calamitosi che hanno interessato diverse zone d'Italia, dal Gargano fino alla recentissima alluvione di Genova, mettendo in stretta correlazione l'attività di inibizione della portata e della durata delle piogge con quella dell'induzione artificiale a fronte di un'alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche del territorio nazionale.
(3-01311)
ARRIGONI, CONSIGLIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 26, recante "interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici" fissa la data del 30 novembre 2014 entro la quale gli operatori del settore fotovoltaico devono comunicare al gestore servizi energetici la scelta effettuata ai fini dell'applicazione, dal 1° gennaio 2015, di una rimodulazione della tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kilowatt;
una delle opzioni di scelta dell'operatore, di cui al comma 3, lettera *b)*, comporta una rimodulazione della tariffa incentivante che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, prevede un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura, assegnando al Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di stabilire, con decreto, le percentuali di rimodulazione, in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
tale decreto attuativo, indispensabile per gli operatori, doveva essere emanato entro il 1° ottobre 2014 ma ad oggi non si ha ancora notizia;
pertanto, gli operatori si trovano, da una parte, vincolati alla scadenza del 30 novembre 2014, per la comunicazione della scelta al GSE, e, dall'altra, nell'impossibilità reale di effettuare tale scelta consapevole fintanto che il Ministero non adotti il sopraccitato decreto;
di fatto, chi ha un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 200 kilowatt in Italia non solo si è visto decurtare l'incentivo retroattivamente, ma si trova anche nella condizione di non poter scegliere la modalità con cui gli sarà ridotta la tariffa, perché la disciplina attuativa di una delle 3 opzioni di riduzione non esiste ancora; il tutto a meno di 50 giorni dal termine ultimo della comunicazione dell'opzione al GSE, fissato dal legislatore perentoriamente al 30 novembre;
a giudizio degli interroganti si tratta di una situazione insostenibile ed inaccettabile per le imprese del settore fotovoltaico;
occorre prevedere una proroga del termine del 30 novembre di almeno tanti giorni quanti saranno quelli di ritardo accumulato dalla mancata adozione del decreto ministeriale, cosi da tutelare i produttori, garantendo un tempo sufficiente per valutare quale opzione sia la più idonea, o meglio la meno pregiudizievole, per ciascun impianto;
riducendo i tempi, il Ministero sembra non voler tenere conto della complessità della scelta cui va incontro l'operatore: oltre alla valutazione dell'impatto economico e finanziario delle singole opzioni, infatti, la scelta finale del produttore dovrà poi essere condivisa e approvata dagli organi decisionali dei principali istituti bancari;
a tale situazione insostenibile si aggiunge il totale silenzio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul decreto che dovrebbe disciplinare l'accesso ai finanziamenti bancari garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, che permetterebbero agli operatori di mitigare gli effetti del taglio della tariffa incentivante;

occorre garantire agli operatori la certezza del diritto;
dagli organi d'informazione si apprende che, in attesa che si sblocchi l'*empasse*, l'associazione di categoria intende mantenere ancora aperta la possibilità per gli operatori di unirsi all'azione legale contro il decreto-legge "spalma incentivi" al fine di dimostrarne l'incostituzionalità, che vede già l'adesione di centinaia di imprese,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per dare risposte immediate e certe agli operatori del settore fotovoltaico che già si sono visti decurtare gli incentivi retroattivamente e ora sono ancora in attesa di capire quale opzione di spalmatura degli incentivi possa essere la più idonea per la sopravvivenza dei propri impianti nonché della propria attività economica.
(3-01312)
PANIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto sblocca Italia) all'articolo 5 tratta delle concessioni autostradali e consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, precisando che gli interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni devono essere affidati secondo le procedure di evidenza pubblica;
in particolare, il comma 1 consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata. Viene infatti previsto che: entro il 31 dicembre 2014, il concessionario possa avanzare una proposta di modifica del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria; entro il 31 agosto 2015, è previsto che lo stesso concessionario provveda alla predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria;
in sostanza, consente una rivisitazione complessiva dei rapporti concessori attraverso la rielaborazione dei piani economico-finanziari, che potrebbe comportare una rimodulazione degli investimenti programmati in conseguenza dell'unificazione di tratte connesse e complementari;
considerato che:
l'attuale azione di Governo è improntata al reperimento di risorse, cercando di tagliare dove è possibile. A giudizio dell'interrogante non si capisce perché, a fronte di questa necessaria e giusta attività anti-sprechi, si è rinunciato ad un aumento dell'1 o del 2 per cento del canone pagato dai concessionari autostradali allo Stato, corrispondente a diverse decine di milioni di euro; un aumento stranamente "sparito" dall'ultima versione del citato decreto;
se da un lato, infatti, si rinuncia ad incassare così cospicue risorse, dall'altro, incomprensibilmente, il Governo vorrebbe imporre all'autotrasporto un taglio sul fronte del rimborso delle accise, a giudizio dell'interrogante una vera e propria provocazione, che le imprese del settore, già duramente provate da una concorrenza dei Paesi dell'est che possono contare su costi di gestione decisamente più competitivi, difficilmente potrebbero sopportare;
la CNA-Fita, Unione nazionale di imprese di trasporto, come associazione propone di mantenere il rimborso per le accise all'autotrasporto, evitando il taglio del 15 per cento, pari a circa 250 milioni di euro, previsto dalla legge di stabilità. L'Unione scrive in un comunicato: "In cambio basterebbe trasformare gli attuali 250 milioni di fondi destinati al recupero dei pedaggi per l'autotrasporto, in sconti da far erogare direttamente ai concessionari. In questo modo il rimborso dei pedaggi non sarebbe più a carico della fiscalità dello Stato e inoltre il vantaggio per l'autotrasporto diverrebbe immediato. In altri paesi europei funziona già così e per una volta si potrebbe mutuare da loro ciò che funziona. Ai concessionari autostradali ogni anno sono stati riconosciuti aumenti tariffari intollerabili. Il Governo, se deve rinnovargli e allungargli le concessioni, gli chieda il giusto canone e gli faccia erogare gli sconti ai trasportatori",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga vantaggioso adottare la proposta avanzata

dall'Unione nazionale di imprese di trasporto, e dall'interrogante condivisa, che consiste nel trasformare i rimborsi dei pedaggi autostradali, previsti per la categoria, in sconti da far erogare direttamente dai Concessionari, così come avviene già in alcuni Paesi europei, con un risparmio per la fiscalità generale di circa 250 milioni di euro all'anno.
(3-01314)
PADUA, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CANTINI, DI GIORGI, GIACOBBE, LUCHERINI, ORRU', PAGLIARI, SPILABOTTE, COMPAGNONE, MASTRANGELI, SCAVONE, VILLARI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", considera, *ex* art. 1, comma 1, il diabete come malattia "di alto interesse sociale", sia per l'impatto sulla vita di relazione della persona che per le notevoli influenze sulla società;
il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, recante "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2001, n. 166, individua la malattia diabetica tra le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate;
l'art. 8 della legge regionale siciliana 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 17 aprile 2009, ha stabilito il riordino delle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale;
considerato che:
nel "Protocollo sull'autocontrollo glicemico domiciliare", documento sottoscritto dalle comunità scientifiche e da tutte le associazioni nazionali dei pazienti diabetici, si legge testualmente: "L'autocontrollo è il monitoraggio della glicemia su sangue capillare a domicilio o quella rilevata con i moderni *holter real time,* cui devono seguire interventi terapeutici stabiliti con il personale sanitario. Si fonda su tre cardini: *self care*, *self management* e rapporto costante e continuo con il *team* diabetologico, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, gli infermieri, le farmacie e le associazioni dei pazienti. Gli studi scientifici nazionali ed internazionali evidenziano come l'autocontrollo quotidiano sia indispensabile per le persone con diabete insulino-trattate tipo 1, tipo 2 e per le donne con diabete gestazionale e come sia altrettanto utile, anche quando impiegato in modo meno intensivo, per le persone con diabete tipo 2 non insulino-trattate, soprattutto quando accompagnato da un'adeguata azione educativa e da un intervento strutturato e attivo sulla terapia";
dal medesimo documento si evince che i dispositivi per la determinazione domiciliare della glicemia siano parte integrante della terapia del diabete, soprattutto nell'età pediatrica, quando la malattia è caratterizzata da innata instabilità;
il piano nazionale della malattia diabetica, redatto da un'apposita commissione istituita presso il Ministero della salute, riconosce l'autocontrollo come essenziale per la cura del diabete al fine di prevenire o rallentare l'insorgenza di complicanze o bloccarne la progressione;
nel medesimo documento, tra gli obiettivi generali, vi è uno specifico riferimento alla necessità di "migliorare la capacità del SSN nell'erogare e monitorare i Servizi, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell'offerta e che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle prestazioni erogate"; un altro obiettivo fa invece riferimento all'esigenza di "rendere omogenea l'assistenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria sia per le persone a rischio che per quelle con diabete";
sempre all'interno del piano, tra le strategie generali, si segnala come un coordinamento sistematico tra Governo, Regioni, società scientifiche e associazioni di pazienti sia un fondamentale elemento per migliorare conoscenza, efficacia delle cure e accesso;
l'autocontrollo domiciliare della glicemia offre la possibilità di seguire l'andamento del diabete, valutare quotidianamente i motivi delle variazioni glicemiche, identificare, comprendere e segnalare al

medico aumenti o diminuzioni, con lo scopo di correggere eventuali errori ed effettuare una terapia appropriata;
solamente il diabetologo del Servizio sanitario nazionale rileva l'esigenza di effettuare il controllo domiciliare della glicemia, stabilisce la frequenza e gli orari dei controlli e, soprattutto, autorizza la persona diabetica, attraverso un piano terapeutico, ad usufruire del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo dei presidi;
da alcune segnalazioni giunte in merito alle modalità di distribuzione dei presidi da parte di alcune aziende del Servizio sanitario regionale siciliano sembra che, da qualche anno, la fornitura di strisce ed aghi, ovvero degli strumenti necessari al funzionamento del glucometro per l'autocontrollo, sia stata affidata in taluni casi a ditte private che, spesse volte, non sembrano ottemperare allo svolgimento della mansione in tempi adeguati (ovvero in ritardo e previa "sollecitazione" diretta);
considerato inoltre che:
sul mercato nazionale si riscontra una variabilità di prezzi degli strumenti per l'autocontrollo derivante da diverse modalità d'acquisto e di distribuzione, non necessariamente basate su criteri di adeguatezza clinico-terapeutica e/o di economicità, come invece previsto, in tema di razionalizzazione della spesa sanitaria, dall'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente modificato, in ultimo, dall'articolo 1, comma 133, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013);
sempre in tema di spese regionali per presidi per diabetici non si comprende la ragione sottostante alla palese differenza dei rimborsi erogati alle farmacie, per cui, ad esempio, il rimborso unitario con Iva della striscia glicemica è pari a 0,67 euro in Sicilia, 0,435 euro in Lombardia e 0,384 in Toscana; da tali dati emerge la presenza di un *range* piuttosto ampio tra i prezzi di rimborso nelle diverse Regioni e la Sicilia paga, per il medesimo presidio, un importo che è quasi il doppio rispetto a quello corrisposto dalla Toscana;
dati Istat relativi all'anno 2011 hanno rilevato come fossero quasi 3 milioni le persone che dichiaravano di essere affette da diabete (ovvero il 4,9 per cento della popolazione nazionale), con valori superiori alla media registrati al Sud (circa 900.000 diabetici) e particolarmente elevati nelle isole (circa 350.000 persone); sempre secondo i dati forniti dall'istituto la diffusione e la prevalenza del diabete aumenta al crescere dell'età (tra il 2000 e il 2011 il tasso standardizzato di prevalenza è passato dal 3,9 per cento a 4,6);
sempre per Istat, nel 2009, il diabete è stato riconosciuto come causa principale di morte in 20.760 casi e sono stati ben 71.978 i decessi per i quali nella scheda di morte è stata indicato anche il diabete; tra il 2003 e il 2010, inoltre, sono aumentati i contatti tra i diabetici e il medico di medicina generale, tanto che il numero medio per paziente è passato da 9 a 13 per gli uomini e da 12 a 15 per le donne;
le complicanze del diabete possono essere estremamente invalidanti e compromettere la funzionalità di organi essenziali come il cuore, vasi sanguigni, i reni o gli occhi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda intervenire qualora si accertasse l'esistenza di rilevanti difficoltà cui incorrerebbero, in talune parti della Sicilia, le persone affette da diabete nel reperimento dei presidi per la misurazione domiciliare della glicemia a causa delle modalità di distribuzione dei medesimi da parte di alcune aziende del Servizio sanitario regionale;
se non ritenga opportuno verificare che, in tutto il territorio nazionale, sia distribuito un quantitativo di presidi per l'autocontrollo glicemico adeguato alle esigenze e al numero delle persone diabetiche;
se non ritenga di dover intervenire sui punti di erogazione dei presidi in Sicilia, affinché la distribuzione degli strumenti per l'autocontrollo domiciliare della glicemia sia affidata alle farmacie territoriali, in modo da scongiurare l'eventualità di un diverso trattamento riservato a pazienti diabetici in ragione del luogo di residenza.
(3-01315)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERRA, ENDRIZZI, CIOFFI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, LEZZI, MONTEVECCHI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

Mont'e Prama, nelle campagne di Cabras in provincia di Oristano, è uno dei siti archeologici più famosi della Sardegna. Qui, tra il 1975 e il 1979, dopo alcuni ritrovamenti occasionali nel marzo 1974, nel corso di alcune campagne di scavo si ritrovarono parti di statue in arenaria locale di altezza variabile tra i 2 e i 2,5 metri, denominate "Giganti di Mont'e Prama". Gli scavi sono stati ripresi 35 anni dopo, a maggio del 2014;

da 5 mesi sono state riportate alla luce tombe e sculture funebri dell'età del ferro, come l'inestimabile e grande statua del "Pugilatore", di dimensioni maggiori dei "Giganti". A fine settembre 2014, poi, il rinvenimento del secondo gigante, ancora un pugile, stavolta con la testa ancora attaccata al collo;

si tratta di scavi corali, che uniscono in un unico sforzo le università di Cagliari e Sassari, oltre alla Soprintendenza per i beni archeologici per le provincie di Sassari e Nuoro e altri attori come la casa circondariale di Oristano e il Comune di Cabras. Tutti uniti nell'intento di ricostruire le trame di questo antichissimo complesso funerario, che il territorio già percepisce come una grande ricchezza;

di recente una delle nuove tombe scoperte è stata profanata, perché l'area, terminate le operazioni quotidiane, rimane incustodita. Raimondo Zucca, direttore della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell'università di Sassari, ha provveduto alle spese di sorveglianza;

di questi giorni è l'annuncio del sottosegretario al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Francesca Barracciu, sull'imminente avvio di una campagna di scavi che sarà direttamente gestita dal Ministero;

alla suddetta comunicazione sono seguite polemiche che coinvolgono la scelta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di affidare il recupero, l'indagine scientifica e la valorizzazione dei "Giganti" ad un'impresa emiliana scelta con procedura negoziata, senza passare per un vero e proprio bando pubblico, per un lavoro da oltre 430.000 euro che interessa anche l'area di Tharros (Oristano);

tra qualche settimana, conclusa la campagna finanziata dall'università, gli scavi passeranno dagli archeologi sardi alla nuova impresa che risponderà direttamente al Ministero;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

descrivendo lo stato dell'arte, a Mont'e Prama è operativo il cantiere del Ministero, finanziato dalle università di Cagliari e Sassari (250.000 euro), le quali il 2 maggio hanno firmato un accordo con le soprintendenze per i beni archeologici di Cagliari e Oristano, il Consorzio Uno, il Comune di Cabras e il Ministero della giustizia (per il carcere di Massama). In base a questo accordo, hanno la codirezione le soprintendenze e le università di Cagliari e Sassari. Il nuovo cantiere nascerà con i fondi erogati nel 2009 da Arcus SpA, società vigilata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soppressa dalla *spending review*, decisa dal Governo Monti relativamente alla riduzione di spesa dei ministeri. L'ente soppresso garantirà 700.000 euro, di cui 200.000 per Mont'e Prama e 500.000 per Tharros. L'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria a una ditta di Reggio Emilia il 6 agosto 2014, per cui tra documento unico di regolarità contributiva, certificazione antimafia e quel che prevede il Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), occorrerà tempo per l'aggiudicazione definitiva. La ditta si avvarrà di archeologi e si muoverà sulle linee tracciate dalla Soprintendenza;

precedentemente la Corte dei conti ha avuto modo di denunciare come la Arcus si sia trasformata in una vera e propria agenzia ministeriale per il finanziamento di interventi spesso non ispirati ai principi di imparzialità e trasparenza. In effetti, da quanto si evince dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Arcus relativa all'anno 2010, resta ferma l'esigenza che le scelte sui progetti siano precedute dalla fissazione di idonei criteri di autolimitazione e da adeguati procedimenti di garanzia. Va anzi ribadito che appare indispensabile l'anticipata definizione di un compiuto ed ampio proprio percorso programmatorio che coinvolga i diversi livelli di Governo e i principali attori del settore sul territorio, e che comunque sia posto fine a fenomeni di eccessiva frammentazione degli stanziamenti e di iniziative sostitutive o integrative di quelle ordinarie ministeriali;

risulta agli interroganti che i fondi assegnati a questa società sono utilizzati senza rispettare nessun limite predeterminato, con mancanza di un reale controllo, oltre che per un'assenza totale di programmazione efficace ed efficiente. In particolare solo per l'affitto della sede in via Barberini, a Roma, un elegante ufficio di 350 metri quadrati, risultano necessari circa 175.000 euro l'anno; per un organico di circa 10 persone esiste un consiglio di amministrazione composto da 7 membri con prebende da parecchie decine di migliaia di euro. Come se il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non avesse personale e uffici adeguati a svolgere le funzioni affidate a questa struttura. Inoltre pare che la società abbia finanziato con ingenti patrimoni enti i cui rappresentanti sono uniti da legami di parentela con importanti esponenti politici;

"La società emiliana che si è aggiudicata l'appalto da mezzo milione di euro per scavare a Cabras e valorizzare i suoi tesori archeologici ora ha un nome: è la Archeosistemi soc. coop. con sede a Reggio Emilia. La ditta ha partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di "Recupero, indagine scientifica e valorizzazione delle aree archeologiche di Tharros e Mont'e Prama", pubblicata nel giugno scorso sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo" (si veda l'articolo di "Sardiniapost" del 14 ottobre 2014);

sulla scelta di Archeosistemi società cooperativa non si trova alcuna conferma sul sito del Ministero, dove ancora oggi è presente la notizia generica della procedura, ma non i relativi atti;

"Per vie ufficiose si scopre (si legge sempre sul quotidiano *online*) che la gara d'appalto ha coinvolto 17 imprese italiane, invitate a presentare un'offerta. Tra queste, solo 5 hanno sede in Sardegna, nonostante ci siano tantissime società isolane che per *curriculum* ed esperienza avrebbero potuto gestire scavo e valorizzazione dei 2 siti. La Archeosistemi ha consegnato la proposta più vantaggiosa, con un ribasso del 29 per cento rispetto all'importo iniziale di 430.000 euro più Iva. La società, presieduta da Lorenza Bronzoni, direttore generale Ivan Chiesi, responsabile scientifico Mauro Cremaschi, è stata creata nel 1986 e lavora nell'ambito dello scavo e restauro archeologico. È già stata in Sardegna per lo scavo di un nuraghe a Guamaggiore e lo scavo archeologico subacqueo di una nave di epoca romana nel molo "Ichnusa" di Cagliari";

la scelta della procedura negoziata, consentita dall'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ha sollevato diverse polemiche per il carattere poco trasparente della procedura;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non appare credibile che il cantiere ministeriale possa fare *tabula rasa* dell'*equìpe* di archeologi, geologi, esperti di bioarcheologia e antropologi sardi, nel quadro di una evidente necessità di continuità nel percorso di scavo;

buonsenso e logica indicherebbero una continuità in un lavoro che pone Mont'e Prama al centro della comunità scientifica mondiale e sul quale è logico l'intervento del Ministero. È evidente che il rischio sarebbe quello di disperdere un patrimonio di esperienze che travalica certamente i confini dell'isola,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi, alla luce del fatto che la legge italiana impone la totale trasparenza sulla gestione degli atti pubblici, per cui sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non sia presente alcun atto relativo all'appalto in questione, in particolare il bando, il verbale di selezione e le indicazioni di chi abbia valutato le offerte e in base a quali criteri;

quali siano le ragioni che hanno permesso di coinvolgere nei finanziamenti del suddetto cantiere la Arcus SpA, agenzia ministeriale che si è distinta negli anni per il finanziamento di interventi spesso non ispirati a principi di imparzialità e trasparenza, attualmente soppressa;

se non ritenga il Ministro in indirizzo che chi ha condotto gli scavi fino ad oggi non debba essere estromesso dai lavori di scavo, considerato che si tratta di un gruppo coeso nell'intento di ricostruire le trame del suddetto antichissimo complesso funerario, che opera per la conoscenza intesa nel senso più ampio;

quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché venga tutelata l'integrità degli scavi e delle tombe che possono restituire informazioni storiche molto importanti, che una volta

inquinate sono perse per sempre, garantendo un'adeguata opera di tutela e valorizzazione di un tesoro archeologico che non appartiene alla sola Sardegna, ma a tutto il nostro Paese.
(3-01313)
MANCONI, PALERMO, LAI, FEDELI, LO MORO, GOTOR, LO GIUDICE, DE PIN, FASIOLO, SPILABOTTE, CAPACCHIONE, PEZZOPANE, SERRA, MATTESINI, ORRU', SCAVONE, AMATI, LUCHERINI, CHITI, PAGLIARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da segnalazioni giunte da alcune associazioni che operano nel territorio di Crotone, si è appreso che un gruppo di profughi siriani, tra i quali 32 donne e 21 minori, arrivati venerdì 10 ottobre 2014 sulle coste di Isola di Capo Rizzuto e accolti nel Centro per richiedenti asilo e rifugiati (Cara) Sant'Anna, hanno intrapreso un'azione di protesta e uno sciopero della fame per opporsi alla rilevazione delle impronte digitali;
tale procedura, unitamente alla foto e a una breve intervista, viene svolta ai fini dell'identificazione del migrante il quale, in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 604/2013 (detto Dublino III), potrà chiedere asilo in Italia, ovvero nel Paese europeo di primo approdo. Ciò comporta che la stessa richiesta non potrà essere avanzata in Stati diversi dall'Italia. Per questo motivo i siriani sbarcati a Crotone si rifiutavano di farsi identificare;
da quanto ha riferito il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, dottoressa Marilina Intrieri, interpellata in merito a questa vicenda, il giorno successivo all'arrivo alcuni dei migranti siriani sono stati accompagnati in Questura per procedere all'identificazione. I migranti (una trentina di persone) hanno dichiarato che, in seguito al loro rifiuto di sottoporsi a tale prassi, avrebbero subito diverse pressioni, anche fisiche;
ai migranti appena giunti al Cara era stato distribuito un volantino tradotto in più lingue in cui si fa esplicito riferimento all'obbligo di farsi identificare, eventualmente ricorrendo a metodi coercitivi: "I migranti che fanno ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, anche se soccorsi in mare, devono essere identificati mediante l'acquisizione delle generalità ed il fotosegnalamento. Le generalità - nome, cognome, giorno mese ed anno di nascita - saranno acquisite nel corso di una breve intervista che sarà effettuata con l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale. Il fotosegnalamento sarà effettuato dalla polizia e consiste nell'acquisizione delle fotografie del volto e delle impronte digitali delle dita delle mani. Il rifiuto di fornire le proprie generalità e di farsi fotosegnalare costituisce reato e determina la denunzia all'autorità giudiziaria. In ogni caso la polizia procederà all'acquisizione delle foto e delle impronte digitali anche con l'uso della forza se necessario";
il fotosegnalamento è previsto dal Regolamento (CE) n. 2725/2000 (cosiddetto Eurodac) che ne stabilisce l'obbligatorietà e ne descrive i passaggi. All'art. 8, comma 1, viene precisato che "ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione delle nazioni unite dei diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare, o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti",
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;
se risulti che nei confronti dei profughi siriani sbarcati a Crotone si sia agito nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento Eurodac, specificatamente laddove si richiama la tutela dei diritti fondamentali delle persone;
quali disposizioni contenga la circolare inviata nel mese di settembre 2014 a Prefetti e Questori in merito alle procedure di fotosegnalamento;
quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché l'applicazione della normativa sul fotosegnalamento obbligatorio non metta a rischio l'incolumità dei profughi sbarcati sulle coste italiane.
(3-01316)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZIZZA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
"Studio 100 Tv" è dal 1978 emittente televisiva *leader* a Taranto, Brindisi e Lecce, con significativi consensi anche nelle province di Matera e Cosenza;
da maggio 2012, con l'avvento della televisione digitale, l'emittente è seguita sia sul canale 15 con diffusione in tutta la Puglia, sia sul canale 187 nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce;
punti di forza del suo palinsesto sono la puntualità e la capillarità dei servizi informativi, in virtù delle redazioni e delle corrispondenze dalle sedi di Bari, Taranto, Martina Franca, Brindisi e Lecce: una programmazione che comprende ben 18 appuntamenti quotidiani con i telegiornali e numerose trasmissioni settimanali di approfondimento dedicate all'attualità, alla politica e al sociale, alla sanità, ai giovani e agli approfondimenti informativi;
tutti i programmi dell'emittente sono visibili in *streaming* live sul *web*, su iPad, iPhone e Android;
da notizie giunte all'interrogante, a partire dal 2013 la società versa in una grave e perdurante crisi economico finanziaria;
considerato che:
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella persona del direttore generale Salvatore Pirrone, con apposito decreto, ha autorizzato nei confronti della società "JET Srl", con sede legale in Statte (Taranto), società titolare dell'emittente Studio 100 TV, la concessione del contributo di solidarietà non superiore a 199.572,88 euro a beneficio dei lavoratori delle sue unità produttive di Taranto e Brindisi per il periodo compreso tra il 14 giugno 2013 e il 13 giugno 2014;
da 15 mesi i dipendenti dell'azienda attendono di ricevere dallo Stato le spettanze relative agli ammortizzatori sociali e in particolare al contratto di solidarietà;
a giudizio dell'interrogante la situazione è paradossale: in un periodo di grave e perdurante crisi economica non è plausibile che i dipendenti vengano privati del loro stipendio per un periodo così lungo,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione della società Jet Srl;
se non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza, assumere iniziative volte a fornire risposte certe in favore dei lavoratori e dei fornitori dell'azienda come previsto dal decreto del Ministero del lavoro.
(4-02851)

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, SCAVONE, LUCHERINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
i 262 lavoratori di Accenture outsourcing di Palermo rischiano concretamente di perdere il loro posto di lavoro a seguito dell'anticipata disdetta del committente British Telecom che, ad oggi, impegna la quasi totalità delle risorse impiegate sul centro;
i lavoratori, assunti nel 2000 con contratto di formazione lavoro e poi riconvertiti nel 2002 a tempo indeterminato dall'allora Albacom (oggi British Telecom, di seguito BT), sono stati oggetto nel 2005 di una cessione di ramo d'azienda ed assunti da Accenture outsourcing, continuando di fatto a lavorare sempre per il cliente BT;
negli anni a seguire Accenture, al di là delle intenzioni manifestate e degli impegni presi, non ha mai diversificato il sito a livello di commesse né di competenze degli operatori, lasciando di fatto il centro in una situazione di mono-committenza che, ad oggi, è alla base della problematica in corso;
dal 2010 sino ad oggi i lavoratori sono stati oggetto di una progressiva diminuzione sia di *benefit* che di salario e tutto per far fronte a precise richieste aziendali;
nel settembre 2012 è stata aperta una procedura di mobilità, poi rientrata con la stesura di un ulteriore accordo a dicembre 2012, nel quale i lavoratori rinunciavano ad un'ulteriore parte di salario a fronte dell'impegno aziendale di portare nuove commesse sul sito di Palermo, impegno risultato in seguito

totalmente disatteso;
l'unico risultato dell'accordo andato in porto è il regime di solidarietà a carico dei lavoratori e di conseguenza a carico del sistema contributivo nazionale;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
ad oggi, le aziende per non licenziare i 262 lavoratori richiedono di sottoscrivere un accordo che prevede i seguenti punti: sottoscrizione da parte di tutti i 262 lavoratori di un accordo blindato "tombale" con cui il lavoratore si impegna a non avanzare alcun tipo di pretese su tutto il pregresso e sui termini dell'accordo; ulteriore diminuzione del salario con azzeramento degli scatti di anzianità maturati e demansionamento di un livello contrattuale; ricollocazione in 2 aziende (70 per cento in Atlanet per conto di BT e 30 per cento in Ahrs per conto di Accenture) che risultano da tempo essere sotto la lente di ingrandimento delle organizzazioni sindacali nazionali; controllo a distanza sulle *performance*; azzeramento di qualsiasi importo premiale e dei buoni pasto;
la vertenza ad oggi non sembra vicina alla risoluzione in quanto la proposta delle aziende trova un muro compatto di dissenso in tutte le sigle sindacali presenti al tavolo e, pertanto, si profilerebbe l'apertura delle procedure di mobilità e licenziamento collettivo come da legge 23 luglio 1991, n. 223;
l'intero comparto, che in Italia conta più di 80.000 addetti, sta implodendo a causa delle delocalizzazioni selvagge operate da aziende senza scrupoli, *dumping* salariale e gare al massimo ribasso;
dopo i 2 incontri con il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti al tavolo di discussione aperto presso il Ministero, da oltre un mese le organizzazioni sindacali attendono una nuova convocazione per affrontare e risolvere la vicenda,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Governo in merito alla vicenda;
se non si ritenga necessario convocare, in tempi ragionevolmente brevi, il tavolo già avviato presso il Ministero dello sviluppo economico a cui prendano parte tutti i soggetti interessati, al fine di fare chiarezza sul destino degli 262 lavoratori attualmente impiegati in tale azienda e sulle prospettive future della stessa;
quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali ed impedire che, anche in questo caso, siano i lavoratori a subire gli effetti negativi derivanti da operazioni commerciali e finanziarie poco chiare se non al limite dell'illegalità;
se non si ritenga che le strategie portate avanti dalle aziende in oggetto non siano in netto contrasto con il dettato della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
(4-02852)
SCOMA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il diritto alla continuità territoriale si colloca nell'ambito della garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e della coesione di natura economica e sociale e si traduce nella capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti;
in Sicilia ed in particolare nell'area dello stretto di Messina, si sta registrando una graduale ma costante riduzione del servizio universale di trasporto viaggiatori a lunga percorrenza, del servizio di trasporto regionale e del servizio di trasporto merci;
i traghetti dello stretto di Messina risultano i più cari d'Europa. I prezzi continuano ad aumentare con percentuali molto superiori all'inflazione e senza tenere conto delle pessime situazioni economiche in cui versano le aziende e le famiglie siciliane. La scelta di non realizzare più il ponte sullo stretto e il fatto che nessuna agevolazione è peraltro prevista per i residenti in Sicilia rendono sempre più difficile e onerosa la mobilità tra la Sicilia e il resto d'Europa;
considerato che:
il servizio è gestito in regime di sostanziale monopolio dalla "Caronte & Tourist SpA" nata dall'unione delle precedenti "Caronte SpA" e "Tourist ferry boats SpA";

la presenza del marchio "Bluvia", con il quale la società Rete ferroviaria italiana SpA opera tramite navi ferroviarie monodirezionali, poi sostituita da Bluferries Srl per il solo traffico veicolare, è marginale a causa del ridotto numero delle corse giornaliere effettuate, della rigidità del servizio condizionato dalla componente ferroviaria, della scarsa qualità del servizio ed i maggiori tempi di percorrenza dovuti a navi traghetto di vecchia concezione e ad imbarco e sbarco unilaterale, della carenza di spirito imprenditoriale e di volontà nel competere, che si manifestano nella pubblicità assente e nell'accettazione passiva della marginalità, nei costi di esercizio altissimi, nella subordinazione al monopolista privato nella definizione delle tariffe, che sono sempre e sistematicamente allineate a quelle dell'unico concorrente privato, e dell'incremento delle tariffe dopo l'aumento delle stesse da parte delle società "Caronte & Tourist SpA";
il fatto che il mercato del trasporto marittimo nella tratta Villa San Giovanni-Messina e Reggio Calabria-Messina è caratterizzato da una domanda particolarmente rigida, il mancato soddisfacimento del bisogno di mobilità, il fatto che i traghetti delle Ferrovie dello Stato viaggino sistematicamente quasi vuoti di automezzi (tranne le pochissime giornate "critiche") sono tutti fattori che portano all'unica considerazione che un qualsiasi imprenditore di buon senso abbasserebbe le tariffe sino al limite del costo marginale, pur di aumentare gli automezzi a bordo ed assicurarsi comunque maggiori ricavi a parità di costi;
i volumi del traffico di traghettamento annuale attraverso lo stretto di Messina contano all'incirca 20 milioni di passeggeri, 5 milioni di auto private, 2,5 milioni di autoveicoli commerciali, per un volume di affari che, alle tariffe annuali, può essere stimato in circa 500 milioni di euro all'anno. Una parte non piccola di questa cifra è dovuta ad extraprofitti da monopolio, con pesanti ricadute economiche in termini di minor competitività delle produzioni siciliane, di maggior costo per i turisti e le merci in arrivo nell'isola, di indebiti oneri per tutti coloro che, per lavoro o per studio, traversano, anche giornalmente, lo stretto;
considerato altresì che le linee guida della nuova programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020, all'obiettivo tematico n. 7 dei contenuti strategici dell'accordo di partenariato per l'Italia, intendono promuovere i sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete,
si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano promuovere, ciascuno per le proprie competenze, all'interno della programmazione europea 2014-2020 nell'asse dei trasporti, al fine di finanziare un essenziale e reale servizio di trasporto pubblico, indispensabile all'intera regione Sicilia, e di garantire il diritto alla mobilità a prezzi sostenibili per tutti i cittadini residenti nel territorio siciliano, da sempre costretti a dover far fronte allo svantaggio dell'insularità.
(4-02853)

MILO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
il 7 ottobre 2014 ha avuto luogo a palazzo Chigi un incontro tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le parti sociali, per discutere sulla riforma del mercato del lavoro;
i temi trattati sono stati: la riforma dell'articolo 18, in materia di licenziamenti; la proposta di inserire la somma spettante come trattamento di fine rapporto in busta paga; il salario minimo; la rappresentanza sindacale e la contrattazione decentrata;
all'incontro con il Governo, al quale hanno partecipato i segretari generali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, Confindustria, Rete imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane e i sindacati delle forze dell'ordine, non era presente alcun esponente della Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori);
con un comunicato stampa dello stesso 7 ottobre, il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ha lamentato l'esclusione della Confederazione dall'incontro;
la Cisal, costituita nel 1957, conta circa 2 milioni di iscritti ed è fortemente radicata in tutte le categorie del mondo del lavoro, proponendosi quotidianamente al confronto con tutte le parti istituzionali. Inoltre, essa fa parte della Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI) con sede a Bruxelles;

da notizie di stampa si apprende che il Presidente del Consiglio dei ministri avrà un nuovo incontro con i sindacati il 27 ottobre per approfondire i temi del lavoro e della legge di stabilità,
si chiede di sapere:
per quale motivo la Cisal non sia stata convocata insieme alle altre organizzazioni sindacali a un appuntamento così importante alla luce di decisioni cruciali su occupazione ed economia;
se non ritenga opportuno convocare in occasione del prossimo incontro programmato per il 27 ottobre, anche il rappresentante della CISAL.
(4-02854)

PANIZZA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la mancata proroga del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), nella composizione attuale in assenza di nuove procedure elettorali svolte in tempo utile, sta producendo gravi conseguenze per il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
la legge n. 508 del 1999, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», all'articolo 3, comma 1, istituisce il CNAM, organo necessario per l'espressione di pareri e la formulazione di proposte relative al funzionamento delle istituzioni afferenti all'area dell'alta formazione artistica e musicale;
la legge fissa la composizione iniziale dell'organo (riguardante, come espressamente stabilito, la fase «di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM»), rinviando, al comma 4 dell'articolo 3, ad apposito decreto ministeriale la definitiva determinazione della composizione, delle modalità di nomina e di elezione dei componenti e del funzionamento dell'organo, nonché l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale;
in ottemperanza a tale rinvio, il decreto ministeriale n. 236 del 2005 ha disciplinato il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti dell'organo, prevedendo, fra l'altro, che le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle aree omogenee in cui sono accorpate le diverse discipline presenti nelle istituzioni debbano essere apportate con decreto del Ministro, «sentito il CNAM» (art. 5);
va sottolineata, inoltre, che la motivazione data alla precedente proroga era legata proprio alla necessità di attendere il nuovo regolamento *in itinere*, un *iter* che era stato congelato dalla contemporanea presentazione, nella XVI Legislatura, del disegno di legge Atto Camera 4822 sulla valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che contemplava al suo interno specifiche procedure per il riordino dell'organo tecnico;
considerato che:
la normativa ministeriale, riguardante le procedure elettorali necessarie per la nomina dei componenti dell'organo, impone al Ministro di indire, «con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM» le elezioni dell'organo, oltre che di determinare «le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto» (art. 10, rubricato "Ordinanza elettorale");
dalla normativa sin qui sinteticamente descritta, si evince chiaramente che la presenza e il funzionamento del CNAM, organo tecnico preposto alla supervisione dell'intera area dell'alta formazione artistica e musicale e coreutica, è una necessità ineludibile nel quadro della disciplina organica che le fonti normative, di rango primario e secondario, hanno inteso dettare nel campo della formazione artistica e musicale;
non essendosi inoltre provveduto ad avviare nei tempi previsti dalla normativa, almeno 6 mesi prima della scadenza del CNAM, dunque nei primi mesi del 2012, alcuna procedura di rinnovo dell'organo, l'assenza di un'iniziativa diretta alla proroga per legge o tramite atto amministrativo appare nondimeno come una grave mancanza destinata a produrre pesanti conseguenze sul sistema AFAM, già provato dalla lunga e non ancora conclusa fase di attuazione della legge n. 508 del 1999;
per quanto riguarda il Trentino, l'assenza del CNAM non permette di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 250 del 2006, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento», rispetto cui «Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione» (art. 1, comma 2),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente provvedere al rinnovo del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, visto che la mancata indizione delle elezioni nei tempi previsti dalla normativa vigente, unita alla mancata emanazione del nuovo regolamento per l'elezione dell'organo ed all'omissione della soluzione alternativa (consistente nella proroga dei componenti dell'organo tecnico) hanno generato una situazione di grave *vacatio* nella gestione organizzata dell'intera area, impedendo, in particolare, la ridefinizione armonica delle aree di rappresentanza e paralizzando l'intera attività di valutazione ed accreditamento dell'offerta formativa delle istituzioni operanti nel settore.

(4-02855)

CROSIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con foglio datato 8 settembre 2014, la Direzione del personale militare della Marina (Maripers) avviava in missione presso l'accademia navale di Livorno dal 21 settembre 2014 al 7 marzo 2015 per frequenza corso pre-pilotaggio ufficiali R.N., tra cui il S.T.V. (CM) in SPE Roberta Valloni, che era destinata presso l'ufficio legale alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore della Marina ammiraglio De Giorgi;

da quanto risulta sarebbe il primo caso nella storia della forza armata in cui un ufficiale del Commissariato, e quindi di un Corpo di ufficiali addetti all'amministrazione in senso lato, frequenti il corso da pilota;

è conseguenza logica che tale compito è stato sempre svolto nell'ambito del Corpo di Stato maggiore perché è un Corpo operativo. Infatti gli ufficiali dello Stato maggiore svolgono obblighi giuridici di comando mentre gli ufficiali dei Corpi tecnici svolgono obblighi giuridici di direzione e vice direzione;

nei 5 anni di corso in accademia gli ufficiali di Commissariato studiano materie giuridiche ed economiche, ben lontane da quelle tecnico-scientifiche o operative. Il dirottare l'attività dell'ufficiale per almeno 14 anni, periodo della ferma, comporterebbe sicuramente uno spreco ed una cattiva gestione delle riscorse economiche ed umane;

da quanto risulta vi dovrebbe essere una selezione fra varie domande di partecipazione ai corsi di pilotaggio;

tale circostanza, dagli aspetti particolari, ha inevitabilmente creato disorientamento fra i giovani ufficiali di Stato maggiore e soprattutto fra i non pochi che erano desiderosi di partecipare e vincere tali selezioni per l'accesso al corso di pilotaggio di aerei;

tutto ciò espone la forza armata a critiche, in quanto non si ha chiarezza circa la selezione dell'ufficiale in questione, e suscita indignazione e malumore non solo nell'ambito dei piloti, ma anche in tutta la fascia dei giovani ufficiali, che lo hanno interpretato come dimostrazione di un atavico "andazzo" fatto di nepotismi e favoritismi verso una stretta cerchia di privilegiati vicini a chi ha poteri decisionali,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo se la giovane ufficiale abbia partecipato a delle selezioni unitamente ad altri ufficiali per essere avviata al corso di pilotaggio, o ciò si sia verificato senza dare notizia alcuna agli ufficiali della forza armata;

quali siano stati i criteri oggettivi adottati fino allo scorso anno e quali criteri oggettivi e di effettiva necessità abbiano motivato tale particolare scelta;

se vi sia stato un cambio di specializzazione definitivo in merito all'ufficiale in questione;

se esistano norme ben precise in merito che si ispirano alle effettive necessità della forza armata;

se non ritenga che, nei limiti delle proprie attribuzioni, possano essere ravvisate ipotesi di abuso d'ufficio nei confronti di chi ha preso una simile decisione a fronte dei costi e della mancata razionalizzazione della spesa;
se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rivedere la designazione dell'ufficiale e provvedere a selezioni oggettive e trasparenti. Tale genere di specializzazioni, infatti, necessitano di una particolare abilità e capacità certificata in modo trasparente nel rispetto soprattutto di quei giovani ufficiali che credono nell'etica della forza armata, e in questo caso vedono minati i valori di meritocrazia, trasparenza, giustizia ed esempio per la nazione su cui si fonda un'istituzione militare.
(4-02856)
MORRA, PUGLIA, FUCKSIA, MORONESE, SANTANGELO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la Commissione europea ha chiesto al Governo italiano di far rispettare l'orario massimo di lavoro settimanale e il diritto di riposo per il personale sanitario come previsto dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
secondo tale direttiva i medici possono lavorare per un massimo di 48 ore settimanali con l'obbligo di rispettare un periodo di riposo di 11 ore consecutive prima di riprendere l'attività. Alla luce di tali indicazioni, la Commissione europea ha inviato all'Italia, nell'aprile 2012, una lettera di messa in mora riguardante la non applicazione della direttiva 2003/88/CE sugli orari di lavoro e i tempi di riposo per il personale medico e sanitario inquadrato come dirigente del Servizio sanitario nazionale;
la Commissione europea, pena il possibile deferimento alla Corte di giustizia europea, ha chiesto al Governo italiano di riallineare la legislazione vigente alla direttiva comunitaria sull'orario di lavoro, in quanto la deroga prevista dall'articolo 17 della direttiva, che consente la sua non applicazione quando si tratta di "dirigenti", non può essere applicata ai medici che lavorano per la sanità pubblica italiana, poiché, anche se risultano classificati come "dirigenti", non godono delle prerogative dirigenziali o di autonomia rispetto al proprio orario di lavoro;
il mancato rispetto dell'orario massimo di lavoro e del diritto al riposo settimanale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale trova riscontro nella letteratura scientifica internazionale che collega direttamente la mancanza del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi, ad un aumento del rischio clinico dei pazienti e, quindi, ad una mancanza di tutela della salute dei cittadini. A tal proposito i medici canadesi Noni Mc Donald e Ken Flegel, in una rassegna pubblicata sul Canadian Mediacal Association Journal (First published May 24, 2011, 10.1503/cmaj.110402 CMAJ May 24, 2011 cmaj.110402) affermano che la privazione del rispetto del riposo porta un calo di attenzione simile a quello che si raggiunge quando l'*alcool test* segna 0,5 grammi per litro;
considerato che, a parere degli interroganti:
in un periodo di crisi economica come quello attuale, in cui il tasso di disoccupazione giovanile è particolarmente elevato, sarebbe opportuno indirizzare le aziende ospedaliere ad assumere i giovani medici e il personale paramedico inoccupati. In Calabria, come nel resto del Paese, tale necessità non viene resa operativa a causa del piano di rientro nonché del blocco sia delle assunzioni che del *turnover*. Tali fattori causano un esponenziale aumento dei carichi di lavoro. Le aziende ospedaliere calabresi, difatti, per garantire l'assistenza ai cittadini chiedono al personale sanitario di prestare la propria attività lavorativa senza rispettare l'orario massimo di lavoro settimanale e il diritto di riposo richiesti dall'Europa, esponendo di conseguenza i cittadini ad una minore tutela della propria salute,
si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, al fine di verificare e definire la situazione di inerzia esposta, anche in considerazione dell'elevata probabilità di *periculum in mora* a cui, a giudizio degli interroganti, sono sottoposti i cittadini nonché delle gravi conseguenti responsabilità che possono riversarsi sul personale medico e paramedico.
(4-02857)
MOLINARI, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, SIMEONI - *Ai Ministri*

dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la gravissima crisi economica in atto con la conseguente restrizione dei prestiti bancari (*credit crunch*), ha prodotto un nuovo fenomeno consistente nella proliferazione di nuove società (cosiddette predoni degli indebitati), che promettono di risolvere i problemi con le banche ed il fisco. Crescono, così, società di consulenza che garantiscono di risolvere i problemi dei debitori, ingannandoli con promesse che non possono mantenere. Una di queste è Agenzia debiti (che, invece di sanare, aggravava la situazione già critica di migliaia di persone), indagata dalla Procura di Milano, attivata da ripetute denunce penali dell'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) e dei cittadini ingannati, che procedeva ad arresti per i reati di bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere sulle attività delittuose di soggetti che promettevano di tagliare i debiti contratti con banche, finanziarie e fisco del 70 per cento, con un versamento iniziale di 390 euro e la firma di cambiali per migliaia di euro;

è in aumento l'operato di soggetti spregiudicati che si arricchiscono traendo vantaggi economici di milioni di euro, speculando sul bisogno con pubblicità allettanti, di per sé configurabili come attività delittuose, a danno della pubblica fede e dei debitori, già indeboliti, sotto il profilo psicologico, dalla situazione in cui versano rispetto a soggetti che promettono soluzioni miracolistiche per i loro problemi nei rapporti bancari, finanziari e fiscali;

dopo aver impedito il prosieguo dell'attività criminosa di Agenzia Debiti, Adusbef ha denunciato, ad alcune Procure della Repubblica e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), SDL Centrostudi SpA, che si reclamizza come "una realtà capace di fornire supporto ad aziende e famiglie, attraverso una metodologia che comprende una prima fase, dedicata a predisporre check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti/servizi offerti, al fine di ripristinare la correttezza dei rapporti tra il sistema finanziario/bancario e imprese e famiglie, laddove si siano manifestate asimmetrie informative, usura bancaria e/o vessazioni nei confronti delle aziende e dei privati, al fine di tutelare detti soggetti deboli da aggressioni economiche e giudiziarie. Ristabilendo quell'equilibrio per cui le banche, ora da un lato, e le imprese e le famiglie, dall'altro, riprendano a cooperare e a dialogare per lo sviluppo economico del Paese ed il benessere delle persone";

l'Agcm nel procedimento PB/783 del 9 luglio 2014 (aperto contro SDL-Centrostudi-consulenze legali, a seguito di una denuncia presentata il 9 aprile 2014 ad alcune Procure ed alla stessa Agcm), scriveva che SDL, svolgendo attività di *debt agency*, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei debiti e di recupero crediti, nonché alla predisposizione di mezzi e servizi per conto di analisi e consulenze contabili, bancarie, finanziarie legali, assicurativi e servizi integrati alle imprese, avrebbe diffuso informazioni oscure in ordine all'attività di ristrutturazione del debito e di recupero crediti, nonché in ordine ad ulteriori servizi finanziari accessori offerti alle imprese in materia di perizia e consulenza contabile;

SDL, che si spaccia con la fuorviante qualifica di *onlus* (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) rispetto alla propria natura giuridica ed ai servizi di consulenza finanziaria ed analisi contabili a pagamento, promette *check-up* gratuiti su tutti i suoi prodotti; servizi che in realtà sono a pagamento, con costi minimi di 1.575 euro, oltre al 25 per cento del valore che la società riesce ad ottenere dalle banche a seguito del recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie ingiustamente addebitate dall'istituto di credito;

l'Autorità, che dovrà concludere il procedimento entro il 9 dicembre 2014, sta indagando su tale fiorente *business* di SDL, il quale si regge su una rete di procacciatori (fatturato di circa 20 milioni di euro nel 2013). Il Centrostudi avrebbe esaminato negli ultimi due anni e mezzo circa 29.000 conti correnti intestati ad aziende scoprendo che il 90 per cento è afflitto da problemi di usura ed anatocismo e vanta di "essere entrato nelle carte di 9.845 imprese, prevalentemente dislocate tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana con il 90% dei conti che presentava usura e anatocismo, con le banche che non avevano diritto a percepire tra il 30% e il 70% di quanto prelevato dai conti";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

una società, che si sarebbe rivolta ad SDL per risolvere i propri problemi con la banca di cui era correntista, avrebbe raccontato la seguente storia, probabilmente uguale a quella di molti altri clienti delle banche: nel 2006 la società avrebbe iniziato un rapporto di conto corrente con la Banca popolare di Milano (BPM), garantito da fideiussione personale dei soci. Dopo il protrarsi negli anni di numerose vessazioni da parte dell'istituto bancario i soci si sarebbero rivolti ad un legale che avrebbe presentato istanza di mediazione con BPM in seguito alla quale sarebbe stata fissata la data dell'incontro di mediazione a cui la banca non avrebbe partecipato. Conseguentemente, avendo ricevuto la pubblicità di Unione artigiani della provincia di Milano relativamente ad un accordo sottoscritto dalla stessa con un'azienda in grado di aiutare le persone in difficoltà con le banche (SDL Centrostudi SpA), i rappresentati della società in data 27 novembre 2012 si sarebbero recati presso la sede di Unione artigiani per incontrare il signor Renato Rebulaz, il quale avrebbe illustrato loro le anomalie riscontrate da SDL sul loro conto corrente e li avrebbe esortati a far controllare anche tutti i conti correnti relativi alla ditta, compresi quelli chiusi. I soci, il 7 gennaio 2013, avrebbero sottoscritto con il titolare della SDL, Serafino Di Loreto, il contratto, certi di essere nelle giuste mani e tranquillizzati dalle ricevute promesse di sicura vittoria in giudizio;

dopo una serie di avvenimenti ed esborso di somme ingenti, il 1° luglio 2014 sarebbe stata emessa sentenza di soccombenza dal giudice Antonella Cozzi, con motivazioni che implicano una totale responsabilità del lavoro peritale di SDL Centrostudi SpA: "l'atto di citazione riporta contestazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte, nella quale è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le parti ma unicamente gli estratti di conto corrente dal II trimestre 2006 al III trimestre 2012" e "La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi, inficia l'attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto di conto corrente, sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a risultati che, in presenza del contratto scritto, devono considerarsi arbitrari". Alla sentenza sono allegati altri 2 documenti di periti che relazionano sull'operato di SDL Centrostudi SpA e dei suoi consulenti esterni;

in data 16 luglio 2014 la documentazione relativa sarebbe stata regolarmente richiesta con mandato da alcuni avvocati per analizzare gli atti di causa e l'operato di SDL Centrostudi e della Blue Line Consulting (responsabile della perizia). SDL Centrostudi SpA sembrerebbe non aver risposto, a detta dei protagonisti della vicenda, a nessuna comunicazione scritta o richiesta telefonica e Serafino Di Loreto e Renato Rebulaz, suoi massimi responsabili, sarebbero scomparsi,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra descritto;

se risponda a verità che SDL Centrostudi SpA lucri sulla buona fede di migliaia di piccoli e medi imprenditori vessati dalle banche promettendo *check-up* gratuiti sui propri prodotti, su cui in realtà la società addebita loro dei costi;

se corrisponda al vero che la struttura societaria di SDL sia analoga a quella di una "catena di Sant'Antonio" e che abbia arruolato centinaia di professionisti dispiegati sul territorio che fanno sottoscrivere onerosi contratti e dispendiose perizie econometriche che costano oltre 2.000 euro cadauna, con la promessa di vittorie certe nei tribunali;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano fraudolenti i comportamenti di SDL Centrostudi SpA, anche alla luce della riportata esperienza vissuta da un'azienda che sarebbe stata circuita con la promessa di una vittoria giudiziale certa e che invece si sarebbe vista soccombere in giudizio;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di mettere in atto le doverose attività di prevenzione, dirette ad impedire che tali soggetti societari, creati da individui senza scrupoli, conseguano ingenti profitti sulla pelle di imprenditori già vessati dal sistema bancario ed in evidente debolezza psicologica.

(4-02858)

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, BOTTICI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con il cambio di strategia che regola i depositi di contante presso intermediari bancari, un tempo molto meno vincolati e più redditizi grazie a generosi tassi di interesse, è noto come siano nati problemi nell'armonizzazione della politica finanziaria odierna e i meno sofisticati accordi già stipulati nei decenni scorsi. È in questo contesto che si pone la segnalazione giunta agli interroganti relativa ad un contenzioso tra il titolare di un libretto al portatore, aperto il 20 febbraio 1965, e la banca UNICREDIT. Quest'ultima negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere tale credito, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra affidata, oppure della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al libretto, il che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito;
considerato che:
il depositante è ricorso alla conciliazione offerta sia dall'Ombudsman (giurì finanziario) che dell'ABF (arbitro bancario finanziario), organismi giuridici riconosciuti volti alla risoluzione delle controversie bancarie attraverso l'arbitrato. Con la decisione n. 266 del 22 aprile 2010, il presidente del collegio di Milano dell'ABF non accoglie il ricorso del privato adducendo una motivazione per la quale: "la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti". La paventata prescrizione e il verdetto di non accoglimento del ricorso non sono decisioni autonome del collegio dell'ABF, ma delibere vincolate alla giurisprudenza nazionale della Corte di cassazione, in quanto: «il riferimento al diritto comprende anche il riferimento al diritto giurisprudenziale, ossia alla consuetudine normativa espressa mediante le pronunce reiterate della corte di legittimità. Nell'attuale assetto ordinamentale l'apporto della giurisprudenza, in specie di legittimità nell'espletamento della funzione di "nomofilachia" della Corte di cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti (Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). A tali regole di diritto il Collegio è chiamato ad attenersi»;
in seguito, con decisione del 18 aprile 2012, n. 1217, l'ABF conclude l'analisi di un ulteriore caso, molto simile a quello sopra riportato, con un netto cambio di rotta interpretativa chiamato *revirement*, con il quale viene dato ordine di corresponsione sia dell'importo del libretto che degli interessi maturati: "In tale sentenza infatti il collegio giudicante, rimeditata la questione, ha ritenuto di doversi discostare dalle precedenti decisioni della stessa corte (…) Il Collegio può non condividere tutte le ragioni addotte dalla Corte di cassazione per motivare il nuovo orientamento, ma in conformità con le proprie precedenti ragioni del decidere, ritiene di doversi prontamente uniformare a quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità". In particolare, nella stesura della decisione è stata inserita parte della sentenza della Cassazione civile, sezione I, 20 gennaio 2012, n. 788 che spiega il motivo del *revirement* dell'arbitrato: "Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L'obbligazione restitutoria della banca, pertanto, non deriva ipso iure dall'avvenuto deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo l'obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative di carattere normativo volte all'interpretazione autentica delle disposizioni sottoposte al vaglio della Corte di cassazione, affinché sia più semplice per i cittadini far valere i propri diritti nelle sedi che ritengono più opportune.
(4-02859)
CAPPELLETTI, MORONESE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e*

della salute - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
negli scorsi mesi, alcuni cittadini del comune di Cartigliano (Vicenza) hanno segnalato agli interroganti la presenza di alcune aree del terreno caratterizzate da un particolare colore bluastro, riscontrando che 2 centimetri sotto la superficie del terreno esso presentava una colorazione tendente al colore blu;
nella zona adiacente il fiume Brenta, è sita l'area industriale di Cartigliano dove in passato sorgevano aziende dedite alla lavorazione delle pelli;
il suddetto territorio attualmente appare come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti tossico-nocivi di origine industriale, riferibili all'industria della concia. A seguito di una prima analisi, svolta in sede privata, è stata riscontrata la presenza di agenti inquinanti quali cromo, arsenico, piombo e altri;
in data 19 settembre 2014 l'ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), nella persona del dottor Francesco Basso, ha provveduto ad effettuare un nuovo sopralluogo con prelievi di terriccio e rifiuti. Le analisi dell'ARPAV hanno confermato la presenza dei sopracitati fattori inquinanti e che si tratta di terreni inquinati da rifiuti provenienti da lavorazioni conciarie;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la situazione è resa ancor più grave dalla presenza nelle vicinanze di impianti sportivi frequentati da bambini, adolescenti e giovani nonché di aree, fino a poco tempo fa, utilizzate per la coltivazione di ortaggi;
la mancata bonifica del sito contaminato comporta un reale pericolo per la salute dei cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intendano adottare, anche considerando interventi urgenti di bonifica, al fine di scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere presso le amministrazioni competenti per verificare le eventuali violazioni di legge perpetuate in danno della salute della popolazione locale nonché della salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria.
(4-02860)
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIN, RICCHIUTI, MUSSINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
un gruppo di lavoratori esodati sono rimasti vittime della cosiddetta legge Sacconi-Tremonti (di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, alla legge n. 122 del 2010);
questi lavoratori ad oggi si ritrovano senza alcuna garanzia pensionistica e lavorativa, a differenza di altri lavoratori rientranti nella riforma Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011);
più specificatamente, il problema riguarda coloro che si sono ritirati fra il 30 ottobre 2008 e il 31 maggio 2010;
l'articolo 12, commi 5 e 5-*bis* , del decreto-legge n. 78 prevedeva una prestazione straordinaria a carico del "Fondo sociale per occupazione e formazione", in favore dei lavoratori;
il decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012 ha previsto l'erogazione dell'assegno, di cui al citato art. 12, anno per anno con apposito decreto ministeriale;
ad oggi l'unico decreto ministeriale emanato è quello del 2 ottobre 2012, n. 68225, "Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122", che ha autorizzato l'Inps, nel limite di spesa di 30.612.313 euro, ad erogare l'assegno per l'anno 2012;
non risultano invece emanati quelli relativi agli anni 2013 e 2014,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza il motivo di tale a parere degli interroganti ingiustificato

ritardo per il soddisfacimento di un diritto sancito dalla legge la cui negazione colpisce totalmente la vita di migliaia di lavoratori e le loro famiglie;
se non ritengano necessario e più che urgente colmare la lacuna causata dalla mancata emissione dei decreti ministeriali per autorizzare la erogazione per gli anni 2013 e 2014 dell'assegno relativo al prolungamento di intervento di tutela del reddito in favore di 3.494 lavoratori che nell'anno 2010 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.
(4-02861)
MARAN - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
nel corso degli ultimi mesi si registra un costante ed esponenziale incremento di richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato presso le varie commissioni territoriali per la protezione internazionale;
in molti casi i soggetti richiedenti hanno già avviato una medesima domanda anche in un Paese estero, il più delle volte con esito negativo;
le istanze provengono per lo più da cittadini che non hanno mai fatto rientro nel Paese d'origine, ma, in alcuni casi, anche da cittadini rimpatriati ripetutamente nel Paese di origine e che da questo si allontanano nuovamente al solo scopo di formulare una nuova istanza in altro Stato senza che, peraltro, la medesima sia fondata su alcun nuovo motivo degno di diversa valutazione enucleando una sorta di "turismo della protezione internazionale" per cui lo straniero che si vede rigettata la domanda da parte delle autorità di uno Stato UE la riformula presso altro Stato UE nella speranza di vederla accolta;
considerato che il sistema di asilo europeo è improntato su di una normativa direttamente applicabile che non può prescindere da una comune valutazione della domanda di protezione, essendo i parametri dell'esame gli stessi per tutti i Paesi comunitari, per cui il rigetto di un'istanza legittima il richiedente al ricorso all'autorità giudiziaria avverso la decisione negativa ma non consente fenomeni di sovrapposizione di domande in ambito UE al solo fine di aumentare le possibilità di accoglimento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano adottare provvedimenti di competenza, anche di natura normativa, tesi a dotare le Commissioni territoriali per la protezione internazionale competenti di strumenti idonei all'accertamento della pendenza di altre domande del medesimo tenore presso altro Stato UE e, contestualmente, una volta accertata la mancanza di presupposti, di fatto sopraggiunti, nuovi e diversi, consentire alle stesse di rigettare le domande aventi la medesima natura in altro Stato;
se intendano dotare tutte le commissioni di strumenti idonei ad effettuare i predetti controlli usufruendo delle banche dati del sistema europeo "Eurodac" di cui al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000;
se ritengano opportuno intervenire in sede europea affinché si giunga ad un'omogenea ed univoca applicazione dei criteri di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
(4-02862)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente(Giustizia):
3-01308 e 3-01310, del senatore Cardiello, rispettivamente sulla soppressione della scuola di Polizia penitenziaria di Aversa (Napoli) e sulla riorganizzazione dell'Amministrazione degli archivi notarili;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01309 e 3-01314, del senatore Panizza, rispettivamente sulla disciplina delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e sui rapporti di concessione autostradale;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-01312, dei senatori Arrigoni e Consiglio, sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti

fotovoltaici;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01315, della senatrice Padua ed altri, sui presidi medici per la misurazione domiciliare della glicemia, specie in Sicilia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 330a seduta pubblica del 14 ottobre 2014,

a pagina 65, alla quart'ultima riga, dopo le parole: "collega Lanzillotta", inserire le seguenti: "e lascerò agli atti il mio intervento";

a pagina 66, alla penultima riga dell'intervento del senatore Fravezzi, dopo la parola: "sottoscritta." inserire le seguenti: "Chiedo alla Presidenza di consegnare il testo del mio intervento." e, prima del cambio di Presidenza, inserire le seguenti parole: "PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a lasciare agli atti il testo del suo intervento.";

a pagina 157, prima del Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Chiavaroli, inserire il seguente testo:

"**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fravezzi sul *Doc*. LVII, n. 2-*bis***

Onorevoli Colleghi,

i dati riportati nella Nota di aggiornamento al DEF al nostro esame e quelli comunicati ultimamente da varie istituzioni nazionali ed internazionali ci danno conferma di quanto da tempo avvertivamo: un peggioramento delle previsioni di crescita che ci costringe ad aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per poter centrare l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO).

Il nostro PIL chiuderà il 2014 a -0,3 per cento rispetto allo 0,8 per cento previsto nel DEF 2014, stando poi agli ultimi dati non si intravedono grandi prospettive di crescita a breve termine, il che rappresenta, a nostro avviso, un segnale di quanto sia importante ed indispensabile adottare misure più coraggiose, anche rischiose, per arrestare questa difficile fase e dare finalmente un po' di ossigeno alla nostra economia.

Il contesto macroeconomico, che nella premessa alla Nota di aggiornamento il Ministro dell'economia e delle finanze riporta, è problematico non solo per noi ma anche per tutta Europa e - riporto testualmente quanto scritto dal Ministro - «in assenza di interventi significativi i Paesi europei rischiano di avvitarsi in una spirale di stagnazione e deflazione». E aggiunge: «Una disoccupazione elevata e una crescita nominale piatta rendono più difficili il recupero di competitività e la sostenibilità del debito».

Questa affermazione trova diretta conferma negli ultimi dati sull'economia della Francia in particolare, ma anche della Germania e ci fanno capire che per l'aggiustamento economico necessario non bastano le sole riforme strutturali.

Questo sta a dimostrare, a nostro parere, che i meccanismi e le regole comunitarie sono oggi inadeguati e che oltre alle sacrosante riforme ed agli interventi di politica monetaria, con l'acquisto massiccio di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, è quanto mai urgente mettere mano ad una sostanziale revisione della politica comune europea iniziando ad «ammorbidire» tutti quei parametri fiscali che esistono solo nell'Eurozona e che ci fanno apparire di fronte al resto del mondo come un continente fragile, economicamente e finanziariamente vulnerabile.

Come affermato anche dal vice Ministro Morando, la crisi che stiamo vivendo è più dolorosa di quella del 1929; ci troviamo quindi di fronte ad una situazione eccezionale che richiede coraggio per essere affrontata. Invito al coraggio rivolto anche alla Cancelliera tedesca da alcuni autorevoli commentatori economici: avere coraggio di investire perché si torni a quello spirito costituente dell'Europa che ha visto la Germania, insieme all'Italia e alla Francia, negli anni che furono, i principali promotori di quello che oggi diamo per acquisito o per scontato e di quello che ci ha dato benessere negli ultimi sessant'anni.

Pochi giorni fa è stato approvato da quest'Aula un importante provvedimento, quello sulla riforma del mercato del lavoro. Sono state avviate importanti sostanziali novità: dalla riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive in materia di riordino della disciplina dei

rapporti di lavoro, alla tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Si tratta indubbiamente di una riforma che anche in ambito europeo è stata favorevolmente accolta e che insieme a quelle programmate saranno importanti per far recuperare credibilità al Paese.

Infatti, contestualmente all'approvazione in prima lettura di quel provvedimento, al recente vertice sul lavoro di Milano la cancelliera Merkel ha lanciato segnali molto positivi di apertura circa la possibilità di applicare le regole europee in modo da rilanciare la crescita. Segnali riferiti in particolare all'attuale meccanismo del cofinanziamento dei fondi europei. Se questa apertura si tradurrà poi concretamente in un'autorizzazione a scomputare dal calcolo del *deficit* di bilancio la parte di fondi impegnati per cofinanziare i progetti europei, significherà per l'Italia liberare decine di miliardi da destinare nei prossimi anni ad investimenti e, in parte, alla riduzione del debito.

È quindi giusto e opportuno insistere su questo percorso, come sta facendo il Governo; ma è ancora più importante, come accennavo, approfittare della Presidenza italiana per rimettere sul tavolo delle priorità una possibile revisione dei testi dei Trattati o un'applicazione che ci consenta di utilizzare la maggiore flessibilità possibile, visto il contesto macroeconomico complessivo nonché il processo riformatore avviato.

Al momento però queste restano proposte sulle quali occorre lavorare affinché le aperture si traducano in concrete deliberazioni. Per ora le regole sono altre ed il nostro Paese, come ha affermato il Presidente del Consiglio, le rispetterà.

Domani il Governo presenterà la prossima legge di stabilità e l'attenzione sui contenuti è molto alta. Avremo i riflettori puntati della Commissione europea e la strategia d'attacco annunciata dal Governo per rilanciare i consumi e gli investimenti rappresenta certamente uno *choc*. *Choc* che ci auguriamo possa realmente dare una scossa al nostro Paese.

Abbiamo tutti letto e ascoltato le anticipazioni: *bonus* IRPEF strutturale per aiutare le famiglie, abbattimento dell'IRAP sul costo del lavoro per aiutare le imprese a crescere e ad assumere, misure queste finanziate attraverso tagli alla spesa strutturali, recupero di entrate e, da ultimo, attraverso l'aumento del *deficit* in una strategia moderatamente espansiva.

Non va dimenticato anche quanto previsto per i Comuni rispetto al Patto di stabilità.

Quindi la prossima legge di stabilità, visto che l'intento è quello di fare una manovra espansiva a favore delle famiglie, del lavoro e delle imprese, tenendo comunque sotto controllo il rapporto *deficit* /PIL, noi non possiamo che condividerla; anche se, per una valutazione più approfondita, attendiamo la stesura concreta dei testi.

Vorrei solo brevemente fare alcune considerazioni.

Certo, il nostro debito pubblico è arrivato ad una cifra impronunciabile e la prossima manovra di bilancio, per necessità, lo appesantirà. Sappiamo anche però che si può fare molto per abbatterlo: sappiamo per esempio (e non ci stancheremo di insistere su questo punto), che è possibile intervenire con più decise misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e per combattere la piaga della micro e macro corruzione. Non è pensabile che ci siano ancora rendite occulte senza che se ne possa trovare l'origine!

Secondo il rapporto presentato dal Ministro dell'economia, l'evasione oggi è a quota 91 miliardi di euro, un valore pari al 7 per cento del PIL. C'è quindi qualche cosa che non funziona nel nostro sistema dei controlli e di contrasto della illegalità.

Ci auguriamo pertanto che il recupero dei 3 miliardi dalla lotta all'evasione e all'elusione non sia fatta solo con interventi di sanatoria fiscale che alla fine premiano i «furbetti» a scapito degli onesti.

Non ci stancheremo poi di insistere anche su un altro punto per abbattere il debito pubblico: quello relativo al processo di privatizzazioni e cessioni di quote di società pubbliche. Bisogna continuare su questa strada per recuperare altre risorse importanti in settori non strategici.

In conclusione, non possiamo non riconoscere gli sforzi che il Governo sta compiendo per cercare di mantenere un equilibrio tra le esigenze di sostegno alla crescita dell'economia e la disciplina di bilancio per cercare di trasformare questo Paese in un Paese moderno e credibile.

Ci auguriamo che le misure annunciate e che saranno adottate vadano nella direzione auspicata ed

indicata.

Pertanto, noi del Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE voteremo a favore della risoluzione n. 3 anche da noi sottoscritta.".

1.5.2.4. Seduta n. 337 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

337a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Sulla scomparsa di Franco Servello

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Lo scorso 14 agosto è morto a Milano, alla vigilia del suo novantatreesimo compleanno, Francesco Servello, detto Franco, deputato dalla III alla XI legislatura e componente della nostra Assemblea nella XIII e nella XIV legislatura.

La scomparsa di Franco Servello è stata commentata con rammarico e rimpianto da personalità di ogni appartenenza politica.

Figlio di emigrati, nacque il 3 ottobre 1921 a Cambridge, negli Stati Uniti. Tornato in Italia, nel febbraio del 1946 divenne, giovanissimo, caporedattore e successivamente direttore della rivista «Meridiano d'Italia», fondata da suo zio, Franco De Agazio, ucciso a Milano da avversari politici.

Il suo impegno nel Movimento Sociale Italiano da quel momento fu ininterrotto, divenendo consigliere comunale a Milano dal 1951 al 1963, nonché dirigente della federazione del capoluogo lombardo.

Componente del comitato centrale, della direzione nazionale, dell'esecutivo e della segreteria politica del Movimento Sociale Italiano, svolse le funzioni di segretario nazionale amministrativo, di vice segretario vicario e di presidente del comitato centrale.

Fu lui a presiedere il Congresso di Fiuggi nel gennaio del 1995 e nuovamente, nel 2009, il Congresso di Alleanza Nazionale che sancì lo scioglimento del partito e la confluenza nel Popolo della Libertà.

La sua vita parlamentare inizia il 25 maggio 1958, con l'elezione a deputato nella circoscrizione Milano-Pavia, dove venne confermato in tutte le elezioni fino al 1994. In questo lungo periodo fece parte di numerose Commissioni permanenti ed in particolare della Commissione di vigilanza RAI. Fu inoltre Presidente del Gruppo parlamentare del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale della Camera dei deputati.

Il 21 aprile 1996 venne eletto senatore nel collegio di Abbiategrasso-Magenta, in Lombardia, e durante la XIII legislatura fu Capogruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e componente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, nonché Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato.

Nel 2001 fu rieletto nel suo collegio ed assunse, nel giugno dello stesso anno, la carica di senatore Questore "anziano" al Senato della Repubblica nella XIV Legislatura.

L'idea primaria del suo ideale politico fu la pacificazione degli italiani: "trasformare in valore diffuso la storia condivisa" gli appariva come la strada per conseguire la piena maturità del popolo italiano e della Nazione.

Nella sua qualità di parlamentare della nostra Assemblea, è stato anche componente, dal 2003 al 2006, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Egli affermò: «Credo fortemente e sinceramente nella possibilità che il nostro Paese possa conquistare finalmente una memoria condivisa. Credo siano maturi i tempi per guardare alla storia senza le lenti deformanti dell'ideologia. Ritengo che il Parlamento debba fornire l'esempio giusto per una vera pacificazione degli italiani. Penso che in Italia sia giunto il solenne momento di una riconciliazione e di un ossequio alla memoria. Dobbiamo prendere ad esempio il senso di civiltà che ha permesso ad altri Paesi, anch'essi devastati in passato dalla guerra civile, di sanare le piaghe della propria storia».

Il 28 febbraio 2006 Franco Servello pronunciò nell'Aula del Senato un discorso di commiato dall'attività parlamentare, comunicando che non si sarebbe ripresentato candidato alle imminenti elezioni dell'aprile 2006; il 3 maggio dello stesso anno venne nominato Grand'Ufficiale della Repubblica e successivamente insignito dell'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano.

In uno dei passi più intensi di quel discorso Franco Servello affermò: «Appartengo, come tutti sapete, a un movimento politico che è presente sulla scena pubblica fin dagli anni difficili del dopoguerra. Di questa formazione sono stato rappresentante nelle istituzioni già all'inizio degli anni Cinquanta, quando entrai nel Consiglio comunale di una Milano molto diversa da quella odierna. Ebbene, posso dire oggi di aver contribuito a costruire, nel tempo, la piena legittimazione istituzionale di questa famiglia. Insieme a tanti che oggi non ci sono più, ho lavorato affinché la destra si mantenesse, non

solo, come è ovvio, dentro la legalità democratica, ma anche perché cessasse di rappresentare il polo escluso della politica italiana».

Come uomo delle istituzioni che guardava al futuro ebbe a dire, in un'intervista del 2006, subito dopo aver lasciato le Aule parlamentari: «Non siamo guardiani di nessun museo (...). Occorre dare un futuro al nostro passato».

Franco Servello è stato maestro politico per tanti, anche nella politica italiana. Quindi, in ricordo di Franco Servello, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi)*.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, spetta a me il ricordo di Franco Servello, che è stato un indiscusso protagonista, non solo della storia della destra italiana, ma della vita politica del nostro Paese, come dimostrano le sue undici legislature: nove alla Camera e due al Senato, dove concluse la sua carriera parlamentare.

Franco Servello aveva una visione alta della Nazione, della pacificazione e dello Stato. Scrive nella sua autobiografia: «Ho sempre ritenuto che il senso dello Stato debba sussistere anche quando lo Stato ti perseguita. Il senso dello Stato è innanzitutto un valore interiorizzato. E lo si possiede, o non lo si possiede».

La sua storia politica può essere condivisa o meno, ma Franco Servello era un uomo delle istituzioni e per questo merita il nostro ricordo.

Con la sua autorevolezza e il suo equilibrio ha saputo, pur in anni difficili di acceso scontro politico, guadagnarsi il rispetto degli avversari, contribuendo alla piena legittimazione istituzionale del suo partito, il Movimento Sociale Italiano.

Negli eventi storici della destra italiana fu sempre presente, rappresentando per molti giovani impegnati in politica, soprattutto nella sua Milano, un punto di riferimento umano ed istituzionale.

Infine, la sua capacità di guardare al futuro l'ha reso protagonista, come Presidente dell'assemblea nazionale, di quella storica evoluzione che, con la svolta di Fiuggi, ha portato l'allora Movimento Sociale Italiano a trasformarsi in un partito moderno e di Governo, qual è stata Alleanza Nazionale. Quindi, radici e futuro, per conservare la memoria del passato in una memoria condivisa, per guardare avanti: questa è la grande lezione di Franco Servello.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, avere letto molti anni fa il famoso libro di Giulio Andreotti «Visti da vicino» mi ha insegnato che, parlando di qualcuno conosciuto e grande, è forse meglio affidarsi non a considerazioni storiche, ma a quell'aneddotica che può consentire di conoscere meglio la persona della quale si parla.

Franco Servello, grande personaggio del Parlamento italiano e di quest'Aula, aveva certo anche lui qualche difetto: ella, Presidente, ha fatto riferimento al suo impegno di dirigente nel capoluogo lombardo, sfiorando il fatto che fosse interista; ognuno ha qualche difetto, e questo era quello di Franco Servello, che però aveva tantissimi meriti, come quello di essere stato da giovane volontariamente appassionato di politica.

Figlio di meridionali, nato in America, ritornò in Italia, non a Milano, ma nel Sud dell'Italia, quindi non là dove la Volante rossa già si preparava a quegli anni davvero di piombo, in cui ammazzarono suo zio; ancora non frequentava quei luoghi, ma ne ebbe la conoscenza come famiglia negli anni immediatamente successivi. Scelse infatti di impegnarsi fortemente in politica, ad Abbiategrasso, dove prima fu eletto consigliere comunale dei dintorni e dove poi fu ininterrottamente eletto, tranne nel periodo 1994-1996; anni che ricordava con un certo dolore per non essere stato nominato in quel momento nel Governo come responsabile del turismo, cosa che lo addolorò parecchio e di cui qualche

volta si ritrovò a parlare.

L'aneddotica che lo riguarda è semplice. Appena arrivato in quest'Aula, un po' come a tutti voi succede, mi sono reso conto che c'era un impianto di condizionamento fastidioso, per cui tanti di noi, ogni tanto, sentivamo un venticello che dava un certo fastidio. Poiché aveva fatto anche l'ingegnere ed era Questore anziano, lo sollecitai ad intervenire in tal senso: guardandomi con un misto di sufficienza e paternalismo, mi rispose di interessarmene in prima persona e che, se avessi risolto il problema, mi avrebbe dato un premio. A mia volta, un po' infastidito da questo suo sufficiente paternalismo, mi misi d'impegno e scoprii che quel venticello era difficilissimo da eliminare in quanto non vi erano ancora sistemi di regolamentazione precisi e di rilevazione minimali come ci sono oggi, quando, dopo ben quattordici anni è stato possibile installarne uno rendendo più lieve il fastidio del condizionamento in quest'Aula.

Qualche tempo dopo questo incontro con Franco Servello morì mio padre, che aveva la stessa età. Fu allora, come si legge tanto in letteratura e come poi insegna la vita, che mi resi conto di quale differenza potesse esserci tra le nostre generazioni. Quello che era stato un rapporto determinato dall'educazione si trasformò in un rapporto determinato dalla considerazione e dall'ammirazione. Quell'ironia mi sembrò, a quel punto, dettata dalla grandissima ed enorme esperienza che soltanto chi aveva potuto maturare un'enorme esperienza fatta di battaglie politiche in tempi difficilissimi, supportati e difesi dall'amore della politica, poteva riversare nella vita di ogni giorno. Quindi, provo ad immaginare quale sarebbe stato lo stupore del Questore anziano in quest'Aula se, come oggi, avesse visto qualcuno parlare al Presidente del Consiglio con la camicia fuori dai pantaloni.

Visto che è stato citato Flaiano, provo a citare qualcosa di meglio. Provo a citare Leopardi, che diceva che il futuro è sempre meglio del presente o del passato. Il futuro del presidente Servello è il nostro presente, ma forse lui intendeva un futuro ancora più futuro, perché questo futuro, oggi, io non lo colgo, mentre tra futuro e presente credo che una cosa dobbiamo ricordare: quando, rispondendo per lui all'appello «Franco Servello», noi dobbiamo tutti ancora dire «presente». *(Applausi dal Gruppo GAL e dei senatori Alicata, Amidei e Formigoni)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è scomparso così, a 93 anni, uno padri storici della destra italiana: Franco Servello.

Servello è stato un protagonista nel Movimento Sociale Italiano: parlamentare per ben undici legislature; dirigente della federazione di Milano, la città dove ha sempre vissuto, proprio in anni terribili, i famosi anni di piombo; in anni più recenti è stato anche amministratore del «Secolo d'Italia».

Servello era nato nel 1921 negli Stati Uniti, ma la sua famiglia era di origine calabrese. Subito dopo la guerra tornò in Italia e nel febbraio 1946 lo troviamo, ancor giovanissimo, già direttore responsabile della rivista «Meridiano d'Italia», fondata e diretta da suo zio, Franco De Agazio, il quale, però, a suo tempo, non la poteva dirigere perché era stato sospeso dall'ordine dei giornalisti in quanto direttore di giornali della Repubblica Sociale.

Si impegnò nel Movimento Sociale Italiano, diventando consigliere comunale a Milano dal 1951 al 1963. Nel 1958 fu poi eletto nel collegio di Milano-Pavia alla Camera dei deputati, venendo poi sempre riconfermato. Successivamente fece anche due legislature al Senato, dove nel 2002 fu nominato Questore anziano di Palazzo Madama. Tra gli altri numerosi incarichi, fece parte anche della Commissione di vigilanza RAI e fu anche Presidente del Gruppo missino a Montecitorio.

Egli non rinnegò mai, in realtà, le sue radici e le sue opinioni. Nel 1975 fondò la prima radio libera di destra - Radio University - le cui antenne si trovavano proprio sul tetto di casa sua. Tra gli anni Settanta e Ottanta la sua figura di parlamentare mal si conciliava con quegli ambienti giovanili del Movimento Sociale Italiano e con quegli ambienti di San Babila dove si alimentava, a volte, un estremismo politico con sospetti di malaffare e quant'altro. Probabilmente si rendeva anche conto dei limiti di una classe dirigente che si illudeva in quegli anni di poter coniugare il sovversivismo e il

richiamo all'ordine, un'alternativa al sistema e destra nazionale.

Servello alla politica aveva dedicato veramente un'intera esistenza, aveva addirittura venduto alcuni immobili di sua proprietà per pagare i debiti del Movimento Sociale.

Giusto per ricordare che anni erano quelli, nel 1972 si era salvato dal piombo di un terrorista che lo attendeva nelle scale di casa sua, solo per un provvidenziale cambiamento di programma: era tornato a casa prima del solito per assistere - così si dice - in televisione a una partita dell'Inter, di cui era tifoso e dirigente.

Lo ricordiamo quando parlava con il suo tono di voce altisonante, quasi da tribuno: come molti esponenti, infatti, era abituato a tenere un tono della voce molto alto proprio per la lunga pratica di comizi in piazza.

Concludiamo, quindi, brevemente con il contribuito che vogliamo dare: alla famiglia e ai colleghi che lo conoscevano e lo stimavano, giungano le condoglianze del Gruppo Lega Nord e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FORMIGONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI *(NCD)*. Signor Presidente, venerdì 3 ottobre 2014 - come lei ha ricordato - Franco Servello avrebbe compiuto 93 anni. Sicuramente l'evento sarebbe stato festeggiato dai molti amici ed estimatori, anche non della sua parte politica, che hanno sempre apprezzato la sua generosa attività per il bene comune e che gli si sarebbero stretti attorno per manifestare la loro stima e il loro affetto.

Prima che uomo politico, Servello fu scrittore attento e prolifico, fu un acuto cronista della storia politica del Paese, della quale pure è stato indiscusso protagonista per molti anni, coprendo incarichi istituzionali e di partito.

Servello fu certamente politico di razza, orgoglioso della propria collocazione politica, sia nei momenti difficili del Movimento Sociale all'opposizione, sia quando il suo partito assunse posizioni di governo; ebbe, allo stesso tempo, momenti di conflittualità accesa con gli avversari politici, che non gli impedirono, però, di ricercare sempre un rapporto di rispetto. Lo ricordiamo protagonista di gesti di distensione e di attestazione di stima, spesso ricambiati, sia nella sua attività in Consiglio comunale, sia in quella parlamentare, segno del suo profondo rispetto per le istituzioni.

Servello ha contribuito con la sua autorevolezza alla piena legittimazione istituzionale della parte politica di cui ha sempre fatto parte, partecipando attivamente alla storica evoluzione che ha trasformato il Movimento Sociale Italiano in Alleanza Nazionale, un partito di destra moderno ed europeo.

Servello sicuramente ha rappresentato sempre il coraggio delle idee, ma anche il profondo rispetto per gli avversari politici. Era una persona che non si arrendeva mai e il suo instancabile attivismo politico si manifestava sia nella quotidiana attività politica che nelle campagne elettorali durante le quali era sempre impegnato.

Franco Servello ha interpretato la sua lunga marcia nell'Italia repubblicana: dalla rischiosa azione di costruzione politica nella Milano del dopoguerra alla lunga attività parlamentare, dalla responsabilità come vice segretario vicario dell'MSI di Almirante al ruolo di Presidente dell'ultimo congresso dell'MSI a Fiuggi, dalla funzione di amministratore del «Secolo d'Italia», alla carica di Questore del Senato nella XIV legislatura.

Signor Presidente, lei ha ricordato alcuni dei brani del suo discorso di addio al Parlamento. A me piace ricordareun'altra espressione per la quale credo che Servello debba essere ricordato. Egli espresse in questi termini il suo grande senso dello Stato. Amava dire: «Ho sempre ritenuto che il senso dello Stato debba sussistere anche quando lo Stato ti perseguita o sei convinto che ciò avvenga. Il senso dello Stato è innanzitutto un valore interiorizzato. O lo si possiede o non lo si possiede», e questo è particolarmente significativo detto da un uomo, come Servello, che nel 1947 aveva subìto un arresto arbitrario e intimidatorio e la cui richiesta di giustizia per l'assassinio dello zio trovò sempre un muro di gomma.

Credo che oggi possiamo ricordare Servello come esempio di coerenza e di onestà, e questo ci spinge a conservare la memoria del passato per guardare in avanti.

Possiamo fare nostre, penso, le sue parole, scritte in una sorta di autobiografia, là dove egli disse di se stesso: «Non mi permetto di dare voti a me stesso. Mi pare, tuttavia, di poter dire di aver trascorso una vita difficile e talvolta quasi chiusa alla speranza di un futuro migliore, ma carica di ideali, di affetti e di rinnovate energie».

Così possiamo dire anche noi, di Franco Servello: «Caro Franco, riposa in pace». *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con Franco Servello se n'è andato un giornalista, uno scrittore, ma soprattutto un politico, che durante la sua lunga esistenza ha servito la destra e i suoi ideali e valori.

Sin dalla fondazione, Servello è stato un protagonista del Movimento Sociale Italiano e successivamente, dopo il Congresso di Fiuggi, di Alleanza Nazionale.

Egli ha ricoperto molteplici incarichi elettivi, come è stato ricordato da lei, signor Presidente, ed anche da tutti coloro che mi hanno preceduto, ma nonostante sia stato parlamentare per tanti anni, andava fiero della sua prima elezione a Milano, nel 1951, come consigliere comunale di quella città.

Per ricordare Servello basta citare il ruolo di Capogruppo alla Camera. Chi ha vissuto con lui quegli anni, ricorderà che la mattina presto andava nel suo ufficio alla Camera ed aveva l'abitudine di preparare i fascicoli per tutte le Commissioni e scrivere le osservazioni sopra un bigliettino, che poi consegnava ai parlamentari che andavano a lavorare nelle varie Commissioni.

Rileggendo la sua lunga biografia ci si rende conto di quanto profondo sia stato il suo impegno politico, mai scisso dalle tante sue altre passioni che curò con straordinario piglio, tra cui quella di dare alle stampe numerose pubblicazioni di contenuto politico e storico e, non ultima, la passione per il calcio, che lo portò ad essere anche un dirigente della sua Inter.

Servello non aveva vissuto in Italia i brutti anni della guerra civile, però credo sia importante ricordare il suo grande coraggio quando, nel febbraio 1946, appena ventiquattrenne, diresse la rivista « Meridiano d'Italia», fondata da Franco De Agazio, che era suo zio, poi ucciso a Milano dalla Volante Rossa nel 1947. De Agazio non poteva dirigere la sua testata in quanto era stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti perché direttore di alcune testate della Repubblica Sociale e aveva affidato al nipote, giovanissimo, la direzione del giornale.

Come è risaputo quelli non furono anni facili, soprattutto per chi professava ideali di destra. L'esperienza di dirigere il «Meridiano d'Italia» e poi la tragica fine del fondatore forgiò il carattere di Franco Servello e probabilmente pervase tutta la sua vita successiva.

Nel campo giornalistico l'impegno di Servello proseguì con il giornale «La Fronda» e, successivamente, con la direzione del «Meridiano d'Italia illustrato». Incarico di rilievo ebbe anche al «Secolo d'Italia», che amministrò per lunghi anni.

È stato già ricordato quando, nel 1975, fondò la prima radio libera di destra, Radio University, le cui antenne, come è stato ricordato poc'anzi, erano state collocate proprio sopra la sua casa. Questa emittente in quegli anni difficili, turbolenti e tragici determinò una sorta di persecuzione contro gli aderenti al Movimento Sociale Italiano.

Servello, però, fu tra coloro che non cedettero a quel clima infuocato, consapevole peraltro che il Movimento Sociale Italiano non aveva tra i suoi aderenti e fra i suoi rappresentanti alla Camera uomini coinvolti nel clientelismo imperante e proseguì la sua battaglia politica e di verità.

Come ho detto, furono anni difficili: giovani di destra e di sinistra che si scontravano, mentre a Milano nasceva la maggioranza silenziosa.

Servello fu protagonista della grande vittoria della destra del 1972 e polemizzò con Giulio Andreotti,

che aveva dichiarato che i voti della destra erano in frigorifero e che pertanto la Democrazia Cristiana li poteva riprendere quando voleva, con un articolo scritto sul «Secolo d'Italia», che fu molto apprezzato non soltanto dagli uomini della destra, ma un po' da tutti coloro che guardavano alla democrazia in un certo modo.

Ecco, mi piace ricordare Franco Servello come un uomo d'azione, operativo, determinato, fedele fino in fondo ai suoi ideali e ai suoi valori, che coincisero per tutta la vita con quelli della destra politica, che mai tradì e di cui seppe cogliere negli anni le evoluzioni, ad esempio comprendendo nel 1995, al congresso di Fiuggi, che era giunto il momento, dopo la lunga traversata nel deserto della prima Repubblica, dopo i lunghi anni di pura e semplice testimonianza del Movimento Sociale Italiano, di far valere i voti di tanti milioni di italiani che si riconoscevano e si riconoscono ancora oggi nella destra politica.

Quante volte Servello disse, a noi più giovani: «Sarò contento il giorno che potremo dire viva la pacificazione tra gli italiani proprio in occasione di un 25 aprile». Questo era Franco Servello.

Credo che non lo debba ricordare soltanto una parte politica, la parte di cui io mi onoro di aver fatto parte per tutta la vita, ma mi ha fatto molto piacere sentire che anche esponenti politici di altri partiti hanno preso la parola per ricordare questo personaggio della politica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, Franco Servello è stato un collega che ha dedicato la vita alla politica; certo, è stato giornalista, militante, dirigente di partito, ma soprattutto parlamentare, quasi ininterrottamente e per quasi cinquant'anni. Ha presieduto l'ultimo congresso di Alleanza Nazionale, che sancì lo scioglimento del partito e la confluenza con Forza Italia nel Popolo della Libertà, ma è stato soprattutto uno dei personaggi, com'è già stato ricordato, di maggior spicco del Movimento Sociale Italiano, in particolare a Milano e nel Nord d'Italia.

Arrivato in Italia a guerra finita, ha visto nascere dal di dentro il Movimento Sociale e fu probabilmente tra i missini quello con maggiori capacità di relazioni. Uomo probo, fu disponibile anche a vendere alcuni immobili di proprietà pur di pagare i debiti del suo partito.

Ho evidenziato queste qualità, non avendolo conosciuto e avendo quindi raccolto in questi giorni alcuni elementi sulla sua vita politica, non potendo evidentemente sostenere e condividere le sue idee ed anche il suo modo di fare politica, profondamente diversi da quelli del partito in cui milito.

Riconosciamo tuttavia, e non da oggi, a lui e a quella parte politica di quell'epoca, come ben più autorevolmente è stato illustrato e testimoniato dal collega Gasparri, anche altre qualità, soprattutto una genuina passione politica ed una dedizione assoluta alla vita di partito e alla cura dei militanti, per i quali Servello era un sicuro riferimento.

Con sincera e sentita partecipazione, tutti i colleghi del Gruppo del Partito Democratico si uniscono nel ricordo e nella commemorazione alla famiglia di Franco Servello ed alla comunità politica della quale ha fatto parte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Seguito della discussione sull'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali e delle connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316 (testo 2), 324, 325 e 326 sulla difesa del suolo (ore 17,09)

Approvazione del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo capoverso della mozione n. 253 e reiezione della premessa e dei restanti capoversi. Approvazione della mozione n. 308 (testo 3). Approvazione del primo, terzo, quarto, quinto e settimo capoverso della mozione n. 316 (testo 3) e reiezione della premessa e dei restanti capoversi. Ritiro delle mozioni nn. 178 (testo 2), 314, 324, 325 e 326

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sull'informativa del Governo sui

recenti eventi alluvionali e delle connesse mozioni 1-00178 (testo 2), presentata dal senatore Di Biagio e da altri senatori, 1-00253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, 1-00308 (testo 2), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori, 1-00314, presentata dal senatore Tarquinio e da altri senatori, 1-00316 (testo 2), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori, 1-00324, presentata dal senatore Arrigoni e da altri senatori, 1-00325, presentata dal senatore Bruni e da altri senatori, e 1-00326, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sulla difesa del suolo.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo.

Comunico che è stata presentata una riformulazione della mozione n. 308 (testo 2) del senatore Ruta e di altri senatori.

Contestualmente, sono state ritirate le mozioni n. 178 (testo 2), n. 324 e n. 325.

Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Degani, alla quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,10)**

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Ringraziando i senatori per il lavoro svolto sul testo appena presentato, il Governo esprime parere favorevole sulla mozione n. 308 (testo 3), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere anche sulle altre mozioni presentate.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Per ciò che riguarda la mozione n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, il Governo esprime parere contrario alle premesse e, per quanto riguarda il dispositivo, propone una richiesta di riformulazione. I punti 1) e 2) sono infatti accoglibili come raccomandazione, mentre i punti 3), 4), 5), 6) e 7) sono accoglibili.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, non siamo in presenza di un ordine del giorno, di cui alcuni punti possono essere accolti come raccomandazione. Il Governo può eventualmente proporre di esprimere parere favorevole, qualora vengano espunte alcune parti del testo.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, per evitare fraintendimenti sui pareri, chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti esatti.

PRESIDENTE. Volentieri, senatore Ruta, a condizione che poi ci sia una risposta precisa sui pareri.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,20.

(La seduta, sospesa alle ore 17,13 è ripresa alle ore 17,20).

Saluto ad una rappresentanza dell'associazione «Il melograno rosso»

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgo un saluto ai rappresentanti dell'associazione «Il melograno rosso» che stanno assistendo ai nostri lavori, a cui va un personale ringraziamento per l'opera che svolgono nell'ambito delle disabilità. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'informativa del Governo e delle connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316 (testo 2), 324, 325 e 326 (ore 17,21)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro della mozione n. 326 a mia prima firma, che confluisce nella mozione n. 308 (testo 3), avendo trovato nel dispositivo dei punti di convergenza.

Pertanto, tutte le firme in calce alla mozione n. 326 saranno riportate nella mozione di cui è primo firmatario il senatore Ruta.

PRESIDENTE. Comunico che anche la mozione n. 314 è stata ritirata.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle mozioni in esame ricordando che sulla mozione n. 308 (testo 3) è già stato espresso un parere favorevole.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, per quanto concerne la mozione n. 253, esprimo parere contrario riguardo alle premesse, mentre, con riferimento al dispositivo, il parere è contrario ai punti 1) e 2) e favorevole ai punti 3), 4), 5), 6) e 7).

Con riguardo invece alla mozione n. 316 (testo 2), esprimo parere contrario alle premesse, mentre, in riferimento al dispositivo, il parere è favorevole ai punti 1), 3), 4), 5) e 7), e contrario ai punti 2) e 6).

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto la votazione per parti separate della mozione n. 253, facendo altresì notare che il primo punto è ripreso, praticamente identico, nell'ultimo punto della mozione unitaria. Di fatto, tutti i punti contenuti nella mozione n. 253, di cui sono prima firmataria, dall'1) al 7), sono contenuti nella mozione n. 308 (testo 3). L'unica differenza è che nella mozione unitaria non è nominata la Regione Marche. Ciò aveva una logica insita nella maggiore debolezza rispetto alle mozioni specifiche, poiché intervenendo su tutto il territorio nazionale si teneva un maggior limite di tolleranza per giudicare le diverse situazioni, perché, appunto, la mozione unitaria comprende tutto il territorio nazionale.

Sottolineo quindi che tutti i punti della mia mozione sono contenuti nella mozione n. 308 (testo 3) e che l'unica cosa che non compare nella mozione unica è la parola «Marche».

Voglio quindi vedere chi si sentirà di votare «no» a questa mozione perché ciò farebbe di sicuro sentire di serie B i cittadini delle Marche. Non si capisce perché invece che essere più tutelata, essendo le Marche una delle Regioni che ha registrato il maggior numero di vittime e danni maggiori, debba addirittura ritrovarsi in secondo piano. Mi sembra questa un'incongruenza e una mancanza di buonsenso.

Sarebbe stato più logico e più di buon senso votare la mozione generica per tutto il territorio nazionale, ma accogliere anche le altre due mozioni che entravano più nello specifico di due territori come le Marche e il Gargano.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, anche io chiedo la votazione per parti separate della mozione n. 316 (testo 2).

PRESIDENTE. Quando sarà il momento vedremo se l'Assemblea è d'accordo.

DONNO *(M5S)*. Lo chiedo in anticipo per evitare di farlo all'ultimo minuto.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo intanto per dare atto a tutti i Gruppi politici di aver svolto un lavoro importante per elaborare ciascuno la propria mozione. Vorrei però anche precisare che tali mozioni non sono confluite in un'altra mozione. Di fatto è stata costruita una mozione unitaria. Il Gruppo Forza Italia, il Gruppo Nuovo Centrodestra, i Gruppi Lega Nord e Autonomie, GAL e SEL hanno ritirato le proprie mozioni perché abbiamo fatto nostre le proposte che venivano esattamente da tutti i Gruppi. Le migliori sollecitazioni le abbiamo condivise; la stessa cosa abbiamo fatto con il

Gruppo Movimento 5 Stelle raccogliendo, come detto dalla stessa collega Fucksia, tutti i propositi più importanti e più qualificanti.

Siamo arrivati, anche con la collega Donno, a considerare una serie di questioni e a evidenziare 23 punti per un motivo semplice, e non per dire tutto e non dire niente. L'insieme di quei punti e le sollecitazioni pervenute costituiscono un quadro di riferimento completo, rispetto al quale è evidente che abbiamo l'intenzione di astenerci dalla rotazione delle altre mozioni, se queste non verranno ritirate. Non vogliamo votare contro perché le abbiamo fatte nostre, pur se non in tutti i loro punti. Non si tratta, quindi, del problema di tutelare una Regione piuttosto che un'altra.

In uno dei punti principali abbiamo esplicitato in maniera chiara che, al prossimo Consiglio dei ministri, il Governo si impegna a dichiarare lo stato di emergenza. Lo abbiamo messo come punto qualificante, specificando nelle premesse che il Ministro dell'ambiente proprio in quest'Aula ha dato la garanzia di provvedere a dichiarare lo stato d'emergenza nel prossimo Consiglio dei ministri. Lo abbiamo riportato nelle premesse. Non esiste, quindi, alcun atto contro, ma anzi vi è la volontà di unire e tenere altissima la guardia di tutto il Parlamento, e quindi del Senato, nei confronti del Governo, per far sì che quei punti vengano rispettati nella sua azione quotidiana.

Faccio un solo esempio, Presidente. Nella mozione della senatrice De Petris veniva richiesto un investimento di un miliardo di euro, almeno ogni anno a partire dal 2015, per il Piano straordinario di interventi sul dissesto idrogeologico. Questo punto è stato ripreso testualmente e condiviso da tutti i Gruppi. Potrei fare lo stesso discorso per alcuni punti evidenziati da Forza Italia come dal Nuovo Centrodestra e dalla Lega Nord: sono diventati punti condivisi e reputo questo un ottimo metodo al quale voglio auspicare che anche il Movimento 5 Stelle possa aderire. Se ciò non sarà possibile, ci asterremo in merito alle loro mozioni e procederemo a votare convintamente la nostra.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Presidente, intervengo brevemente in merito alle ultime dichiarazioni rese dal senatore Ruta.

Innanzitutto vorrei precisare che non si è tentato di fare molti passi o passi decisivi nei nostri confronti in merito alla mozione che reca la mia prima firma, ma che ovviamente riguarda tutto il Gruppo.

In merito ad alcune precisazioni che volevamo fossero incluse nella mozione, devo dire che sono state rifiutate con la giustificazione che, dal loro punto di vista, non potevano essere accolte in quanto il Governo aveva già assunto in Aula l'impegno di convocare il Consiglio dei ministri per far dichiarare lo stato di emergenza. Il Governo in realtà avrebbe già dovuto dichiarare lo stato di emergenza a suo tempo, ma non è questo il punto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La questione principale riguarda la mancata accettazione della nostra proposta di riformulazione riguardo alla mozione che è stata presentata, non solo per il Gargano, ma per tutti i territori italiani colpiti dagli ultimi eventi atmosferici. Ci teniamo a precisare che il denaro che dovrà essere corrisposto per sopperire alle mancanze del Governo già determinatesi su tutto il territorio nazionale discende dal fatto di non voler includere la previsione di spesa nel Patto di stabilità, prevedendosi il risarcimento dei territori colpiti ove ci fosse stato eventualmente un saldo finanziario rilevante. Pregherei quindi il senatore Ruta di essere più preciso nell'esposizione dei fatti reali.

Ancora un'altra cosa, e concludo. Poiché c'è stato il parere favorevole da parte del sottosegretario Degani sulla mozione che abbiamo presentato e alla quale mi sto riferendo in questo momento, non vedo il motivo per cui il senatore Ruta e il Gruppo che egli rappresenta non debbano votare a favore della nostra mozione, visto che poco fa il collega Ruta ha preannunciato un voto di astensione.

Ebbene, colleghi, se volete effettivamente risarcire i cittadini che hanno subito danni su tutto il territorio nazionale, fate vedere che siete dalla parte dei cittadini, non astenendovi, ma esprimendovi a favore dei punti della mozione ai quali ha fatto riferimento il Sottosegretario, attraverso una votazione per parti separate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni.

Colleghi, ricordo a tutti, anche se forse non dovrei essere io a farlo, che dopo queste mozioni - sulle quali stiamo discutendo, ad esclusione della seduta di questa mattina, da mezzogiorno di ieri - dobbiamo procedere all'esame del decreto-legge sulla degiurisdizionalizzazione - sono riuscito a dirlo per la prima volta in vita mia senza sbagliarmi - che credo dovrebbe concludersi entro la giornata di domani. L'autocontingentamento mi sembra quindi assolutamente obbligatorio, diversamente l'esame del provvedimento rischia di concludersi a emergenza superata.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, farò del mio meglio.

Rivolgo ovviamente i miei ringraziamenti alla signora Sottosegretario per aver profuso tutte le sue energie nel tentativo di portarci, alla fine, alla mozione unitaria in oggetto, che affronta il tema del dissesto idrogeologico con grande competenza, offrendo notevoli spunti di riflessione che tutti possiamo condividere, nonché chiare linee di indirizzo sulla problematica, linee che tra l'altro rispecchiano pienamente quanto annunciato dal ministro Galletti nella sua informativa quanto alle misure preventive ed all'approccio stesso al tema del dissesto idrogeologico, un approccio incentrato sulla prevenzione.

Condivido pienamente quanto evidenziato dal Ministro: investire sulla prevenzione significa salvare vite umane e tutelare il territorio, oltre al dato non trascurabile che la prevenzione implica una gestione mirata ed efficace delle risorse in grado di conseguire risparmi per lo Stato, perché le risorse vanno stanziate ed utilizzate, ma impiegate bene: questo attiene alle scelte operative che vengono fatte, anche in chiave strategica.

In questo senso il nostro Paese è chiamato ad assumersi delle precise responsabilità, perché l'intervento in sede locale deve essere favorito, facilitato e supportato in maniera concreta ed efficiente da una politica e da una strategia che vengono dal centro e che in tema di prevenzione sappiano investire in maniera intelligente in tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria (dagli alvei agli argini, dalle condotte alle fognature, dai terreni boschivi e quant'altro) in grado di contenere efficacemente il rischio di dissesto.

Chiarito che questo è l'approccio più utile, servono risorse e strumenti operativi, come pure una revisione della normativa, che permetta interventi agili ma anche accertamento delle responsabilità. Tutti elementi sui quali ci troviamo pienamente in linea con le indicazioni del Governo.

La definizione di un'apposita cabina di regia sul dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio ci dà la misura di quanta importanza si stia dando a questo problema, rappresentando un fattore positivo anche nell'ottica di definire le priorità e le linee strategiche di un intervento che, per essere efficace, deve essere lungimirante.

Ormai non si tratta più tanto di fare un'analisi dei problemi, che sono stati analizzati e approfonditi a lungo negli anni, ad ogni stagione, alluvione o evento calamitoso, proprio perché ormai ci confrontiamo stagionalmente con la tragicità degli eventi alluvionali; lo sanno bene i tanti nostri concittadini che ormai, con grande amarezza e rabbia, si trovano a spalare il fango. Il quadro ormai lo conosciamo e conosciamo le criticità del territorio in maniera puntuale. Si tratta di mettere in atto azioni efficaci, individuando le priorità, accelerando la messa in sicurezza del territorio, utilizzando pienamente le risorse disponibili, rendendo più chiari ed efficaci i centri decisionali e operativi in capo alle Regioni, per garantire la realizzazione delle opere di fronte a una burocrazia costantemente ostile, ed affiancando alla manutenzione un atto di contrasto all'abusivismo e una messa in sicurezza di quelle aree in cui questo ha irrimediabilmente condizionato il territorio.

Voglio anche ricordare un punto sul quale è da condurre una riflessione ponderata: la previsione, ove possibile, di una progressiva delocalizzazione degli insediamenti abitativi e produttivi delle aree a forte rischio idrogeologico. Perché dove il suolo è stato manipolato e consumato irrimediabilmente, a dispetto di qualsiasi norma di sicurezza nella progettazione, l'unica prevenzione degli effetti del dissesto, nell'impossibilità di ripristino del territorio, è la delocalizzazione degli insediamenti.

A tutto questo si devono aggiungere i piani di sicurezza e di gestione dell'emergenza, che non vanno pensati come rimedio alternativo alla mancanza di manutenzione (anche perché in tal caso sono destinati a essere irrimediabilmente sottodimensionati rispetto al problema).

Ho molto apprezzato gli interventi che oggi si sono riproposti sul tema, anche in maniera accalorata, perché il dissesto idrogeologico è una ferita per il nostre Paese e per ogni cittadino. Condivido le tante iniziative che sul tema sono state proposte e che danno l'idea di quanto ormai siano necessari i fatti e un impegno concreto e condiviso, che non lasci spazio alle logiche di parte.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia alla mozione n. 308 (testo 3), nella persuasione che, come ho avuto modo di ricordare questa mattina, il problema del dissesto idrogeologico ci riguarda tutti e su di esso siamo tutti chiamati alla responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

COMPAGNONE *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, dobbiamo, purtroppo con rammarico, sottolineare come del dissesto idrogeologico parliamo ormai da oltre un anno e mezzo, dicendo quasi sempre le stesse cose.

Le analisi ormai sono già fatte: il territorio italiano è fragile, le risorse a disposizione sono spesso insufficienti e, soprattutto, abbiamo compreso tutti come vi sia un difetto di *governance* del sistema.

Per quanto ci riguarda, lo abbiamo detto in tante occasioni: lo abbiamo detto già l'anno scorso, al precedente Governo, durante un *question time* con il Ministro dell'ambiente; lo abbiamo detto nella nostra Commissione ambiente; lo abbiamo detto in occasione del convegno dell'ANBI; e lo abbiamo detto in numerose altre occasioni, come negli incontri con gli ingegneri naturalistici.

Questo Senato - è stato ricordato più volte - lo scorso 4 ottobre 2013 approvò un ordine del giorno che impegnava ufficialmente il Governo a prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla mitigazione del rischio idrogeologico, all'istituzione del Fondo nazionale per la difesa del suolo e, soprattutto, ad incidere sulla *governance* dell'acqua e del suolo.

Adesso, ancora una volta, dopo i tragici fatti di fine estate, ci ritroviamo ad esaminare queste mozioni, che sinceramente hanno il sapore di una ripetizione frustrante. Allo stesso modo, devo dire sinceramente che è triste e frustrante osservare ogni volta questo minuto di silenzio per ricordare le vittime. È bene che, a questo punto, il Governo invece agisca e finalmente si passi dalle analisi e dai minuti di silenzio a qualcosa di concreto.

Siamo qui a dare tutto il nostro supporto in quello che ci compete, ma si deve affrontare la situazione, perché finalmente deve esserci un Governo autorevole e serio, che traghetti il Paese dalla fase e dalla logica dell'emergenza a quelle della prevenzione e della manutenzione ordinaria del suolo. Le proposte sono chiare e i problemi sono sostanzialmente tre.

Sul fronte finanziario, com'è stato detto più volte, in questi giorni il presidente Renzi ha la possibilità di utilizzare l'occasione preziosa del prossimo Consiglio europeo per porre il problema dei finanziamenti e fare in modo che questi fondi vengano scorporati dal Patto di stabilità. Del resto, lo si fa ogniqualvolta si verificano i danni, perché tutti gli interventi che si eseguono in emergenza, che costano dieci volte tanto rispetto alla prevenzione, vengono poi scorporati dal Patto di stabilità. Sarebbe un fatto di buonsenso farlo invece per le spese che vengono fatte per eseguire interventi di prevenzione, piuttosto che dover poi intervenire sui disastri avvenuti.

Sul fronte della *governance* - l'abbiamo detto e ridetto mille volte - ci vuole un'unica cabina di regia: pare che il Governo sia orientato in questa direzione, ma adesso ci auguriamo di vederla all'opera.

Avendo condiviso la mozione Ruta, di cui siamo sottoscrittori, sosteniamo l'idea, per esempio, di far gestire ad una struttura già presente su tutto il territorio, come i consorzi di bonifica, l'azione ordinaria di manutenzione del suolo.

Vi è poi da guardare alla tipologia degli interventi. Noi raccomandiamo che si cambi strategia, come del resto credo abbiano compreso tutti. Non si può continuare ad affrontare questo problema mettendo

ancora cemento su cemento. Ritengo bisogni invece avvalersi delle fonti dell'ingegneria naturalistica, che ci spiegano come intervenire e con quale atteggiamento.

Vi è poi un altro aspetto importantissimo, ossia la necessità di evitare l'abbandono dei terreni agricoli e di incentivare invece il ritorno all'agricoltura e alla manutenzione dei terreni, come una volta.

Voteremo pertanto favorevolmente la mozione n. 308 (testo 3), che è condivisa, visto che individua molte di queste nostre impostazioni. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, alla luce degli argomenti che sono già stati abbondantemente sviscerati nella discussione, devo dire di concordare con tutte le considerazioni che sono state portate in quest'Aula.

Desidero però sottoporre due brevi e semplici considerazioni, con riferimento al fatto che il dissesto idrogeologico rappresenta una sfida decisamente impegnativa per chi ha il compito di amministrare il nostro territorio. Sempre più spesso - lo abbiamo già ricordato - ci troviamo di fronte ad eventi - come esondazioni, smottamenti di colline e montagne, terremoti e frane - che mettono in ginocchio intere Regioni, purtroppo con perdite di vite umane e danni gravissimi per il nostro patrimonio paesaggistico e architettonico, nonché danni economici sempre più difficili da sostenere.

Tali eventi negli ultimi anni sembrano ripetersi con frequenza maggiore rispetto al recente passato, quindi la domanda semplice che si pongono i cittadini è: ma si tratta di fatalità o ci sono responsabilità umane ben precise?

Evidentemente le due cause si intrecciano. I cambiamenti climatici, sempre più repentini ed improvvisi, trovano spesso impreparato l'uomo, che ha perso la sua naturale vocazione di legame con il territorio: un legame antico, fatto di rispetto, timori e competenze maturate nei millenni nel gestire gli aspetti idraulici e nello scegliere con cura dove insediare i nuclei abitativi ed i materiali più idonei nelle costruzioni.

Porto, ad esempio, il caso della tragica alluvione dell'ottobre del 2000 in Valle d'Aosta, dove, in 24 ore, vi furono 20 morti. Ebbene, gli unici luoghi sicuri nel corso di quell'inferno di acqua, fango e pietre erano i vecchi borghi medievali, le chiese, i castelli e il quadrilatero della Aosta romana, l'antica Augusta Praetoria Salassorum. In questi luoghi vi furono danni irrilevanti, tutto attorno l'inferno.

Riprendiamoci allora l'antica sapienza dei nostri avi e la loro capacità di guardare e osservare la natura, con rispetto e complicità. I nostri antenati non dipendevano da regolamenti europei, leggi e decreti che si sommano, si sovrappongono e si aggrovigliano. Io ritengo, personalmente, che l'attuale normativa sia sufficiente. Dobbiamo farci guidare dal buonsenso, dal rispetto, dall'umiltà e dall'esperienza.

Attenzione ad impoverire gli enti locali e le Regioni - so di andare qui in controtendenza - di risorse: gli scandali e i cattivi esempi non devono depotenziare gli enti, che sono i guardiani del territorio per eccellenza; i buoni amministratori locali sono gli unici che conoscono e sanno dove e come intervenire in modo efficace; diamogli ancora fiducia per costruire una seria politica di tutela del territorio.

A nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, esprimo piena solidarietà ai territori colpiti e il cordoglio alle famiglie che sono state colpite dai gravi lutti, dichiarando il voto favorevole alla mozione n. 308, di cui è primo firmatario il senatore Ruta. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Verducci)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, il ministro Galletti, con l'informativa di ieri, ha affermato: «Non è più accettabile che in una società civile, moderna e ben strutturata come la nostra, la conseguenza di un nubifragio diventi spesso una catastrofe per intere comunità, con vittime innocenti ed enormi difficoltà per ritornare ad una vita normale». Bene. Il Ministro ha anche aggiunto che «serve un profondo cambio di mentalità» e che i Comuni «devono

avere il coraggio e la serietà, che spesso sono mancate, di vietare le costruzione in zone ad alto rischio idrogeologico».

D'accordo, Ministro, però la Lega Nord vuole sottolineare che, anche in questo ambito, non tutti i Comuni sono uguali. Ci sono enti locali virtuosi ed altri responsabili, ai quali è doveroso dare il giusto rilievo, nel bene e nel male. Ci sono Comuni che da anni si sono dotati dello studio geologico del territorio e del PAI, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico, stabilendo zone di assoluta inedificabilità, e altri che non hanno questi piani e che, dunque, consentono ancora cementificazioni irresponsabili!

Ci sono Comuni che, pur con sempre più limitate risorse, fanno manutenzione agli alvei, alle condotte fognarie e a quelle delle acque meteoriche (anche con la semplice, fondamentale, ma spesso trascurata pulizia dei tombini), e altri che, invece, non la fanno e preferiscono spendere i loro soldi per i fuochi d'artificio o altre iniziative futili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ci sono Comuni che, da anni, hanno il piano di protezione civile per la gestione delle emergenze e altri che ancora non l'hanno. In Calabria, per esempio, solo il 54 per cento dei Comuni ha il piano, ma non è il dato peggiore: in Sicilia il dato si attesta al 49 per cento, nel Lazio al 40 per cento, fino a scendere al 39 per cento della Campania.

Perché non si prendono mai provvedimenti per manifesta incapacità contro gli amministratori inadempienti e, dunque, corresponsabili dei disastri ambientali che causano ingenti danni materiali, economici e sociali? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vede, Ministro, gli «angeli del fango» di tutta Italia, giovani, cittadini sempre pronti a rimboccarsi le maniche, gli operatori e i volontari della Protezione civile a cui va il mio e il nostro plauso, non devono essere funzionali alla retorica ed essere trasformati in eroi per nascondere l'assenza degli inadempienti.

Il Ministro, sempre ieri, ha altresì affermato che il tema del contrasto al dissesto idrogeologico è al centro dell'agenda politica del Governo sin dal suo insediamento. Infatti, ricordo che una delle prime *slide* del *premier* Renzi indicava stanziamenti per 1,5 miliardi di euro. Ma era l'ennesimo *spot* elettorale. La realtà parla diversamente: dal 2008 ad oggi i finanziamenti statali sono fortemente diminuiti; la maggior parte dei 2,3 miliardi di euro a disposizione degli enti territoriali che finanziano gli accordi di programma l'ha stanziata ancora il Governo Berlusconi, con Lega e PdL, insieme alle Regioni coinvolte.

Ma, per esempio, la legge di stabilità 2014 del Governo Letta (sostenuto sostanzialmente dalle stesse attuali forze di maggioranza), che doveva rispondere agli impegni dell'ordine del giorno del settembre 2013, approvato all'unanimità, ha autorizzato una spesa per la prevenzione nel triennio di soli 180 milioni di euro, di cui solo 30 milioni per il corrente anno.

Anche il decreto sblocca Italia, attualmente all'esame della Camera (ritornato in Commissione bilancio perché privo di coperture), ad esclusione di 110 milioni di euro per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ma nelle sole aree metropolitane, non stanzia nuove risorse, mentre istituisce un fondo revoche dove - con un ulteriore ruolo attribuito ad ISPRA, che come Lega Nord non condividiamo - dovrebbero confluire i finanziamenti assegnati anche in data antecedente il 2009 per interventi di mitigazione, per i quali non sono ancora partiti i lavori. È un'illusione pensare che in tale fondo si devino cifre significative. Ci saranno certamente ricorsi.

E veniamo alla legge di stabilità per il 2015. Attraverso nuove *slide*, le uniche informazioni ad oggi disponibili (siamo, infatti, ancora in attesa della firma del Capo dello Stato, della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, ma anche della lettera con prescrizioni della Commissione europea), pare - dico pare - non ci sia nulla. È invece presente una certezza, la *spending review* in versione renziana, che ha una caratteristica consolidata: tagli lineari pesantissimi agli enti territoriali.

C'è un taglio ai Comuni: a loro con la mano sinistra si dà la carota, un *plafond* di 1 miliardo di euro quale deroga al Patto (non soldi nuovi, bensì l'autorizzazione a spendere i propri), ma il problema è che con la mano destra si usa il bastone con un taglio di 1,2 miliardi di euro. Una beffa, una presa in

giro! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E così i sindaci virtuosi saranno costretti, da una parte, ad alzare le tasse locali e, dall'altra, a ridurre i servizi, chiudere le scuole delle frazioni e dei Comuni montani e dunque proseguirà l'abbandono del territorio e dunque l'incuria dello stesso.

Ma peggio andrà alle Province. Nessuna deroga al Patto per loro, ma solo un pesante taglio di 1 miliardo di euro. Questi enti, non eliminati, non avranno soldi per il riscaldamento nelle scuole e per la manutenzione delle strade, figuriamoci cosa potranno fare per il contenimento del dissesto: poco o nulla.

Mi avvio a concludere. Affinché la seduta odierna e quelle di ieri siano utili, dunque efficaci, e non vengano ricordate come l'ennesima produzione di aria fritta, signor Ministro, il Governo deve, in primo luogo, assolutamente escludere dal Patto di stabilità le spese per gli interventi di difesa del suolo e di manutenzione.

In secondo luogo, deve tempestivamente riconoscere gli stati di emergenza chiesti dai territori colpiti realmente (sottolineo: realmente) da calamità naturali e rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati, in particolare per le attività economiche, e agli enti territoriali.

In terzo luogo, deve mettere più risorse non solo per la prevenzione, ma anche sul Fondo emergenze gestite dalla Protezione civile per far fronte alle tante emergenze ed esigenze dei territori: perché prevenire è meglio che curare, visto che i danni accertati per 14 delle 21 emergenze nazionali dichiarate nei soli ultimi tre anni ammontano a ben 2,3 miliardi di euro.

Devono essere prese in seria considerazione le parole di Gabrielli quando, all'indomani dei fatti di Genova, si è paragonato ad un medico mandato con una cassetta di aspirine al fronte di una guerra in un Paese dove si sono fatte sanatorie solo per fare cassa. Una vera accusa alla politica!

Non solo Genova. Ci sono Parma, la Maremma, la zona di Muggia a Trieste, quella di Alessandria (come ha sottolineato il collega Fornaro), il Gargano. Ma c'è soprattutto la Lombardia, Regione che da giugno è ininterrottamente colpita dal maltempo e che già dal 25 luglio ha chiesto, con successive integrazioni, il riconoscimento dello stato di emergenza.

Il ministro Galletti, nella replica di ieri, ha preso l'impegno per riconoscere lo stato di emergenza al Gargano. Bene. Sappia il ministro Galletti che il governatore Maroni ha già da tempo effettuato la ricognizione dei danni: sono pesanti, quantificati in oltre 80 milioni, di cui 5,6 nella sola mia Provincia di Lecco. Molte spese sono già state anticipate dai Comuni. Dunque mi auguro che nel prossimo Consiglio dei ministri si pensi anche ai lombardi di molte Province, tra cui quelli colpiti dall'esondazione del Seveso.

La mozione condivisa, nella quale confluiscono quasi tutte le mozioni dei Gruppi, poi ritirate, vede il voto favorevole della Lega Nord, che ha dato un apporto decisivo al documento condiviso. Ora spetta al Governo dare seguito agli impegni in essa contenuti. La Lega Nord non farà sconti di fronte ad eventuali disimpegni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi crediamo che la maniera migliore per esprimere concretamente la solidarietà e la vicinanza a tutti i territori e le comunità che sono state colpite non solo dagli eventi recenti, ma da tutti quelli che puntualmente, ahimè, si sono verificati negli ultimi tempi sia fare in modo che la questione della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico diventi la priorità assoluta dell'intervento del Governo.

Non possiamo più continuare a sottovalutare, come purtroppo si è fatto in tutti questi anni, non solo i dati drammatici che provengono dai vari eventi, dalle frane e dalle alluvioni, ma anche i dati scientifici, ormai completamente nelle nostre mani, nelle mani del Ministero dell'ambiente e di tutti gli organismi preposti. Tali dati ci parlano di un Paese che è malato cronico.

Non voglio qui ricordare gli elementi puntigliosi che il collega Cervellini, nell'illustrare la nostra

mozione, ha voluto con precisione richiamare, ma vorrei aggiungere ad essi la considerazione che il nostro Paese, così contraddistinto dal dramma del dissesto, è uno dei Paesi maggiormente esposti ai cambiamenti climatici.

Non possiamo più considerare gli eventi che si succedono inevitabilmente come estremi, perché ormai sono diventati quasi la norma. Infatti, i dati ultimi del rapporto dell'IPCC sono chiari ed evidenziano che ormai siamo immersi in quello che la quasi totalità degli scienziati considera il *caos* climatico. Non solo, ma quando dico che il nostro Paese è particolarmente esposto è perché proprio in quel rapporto si dice che l'area mediterranea è quella forse più a rischio per una serie di motivi e di particolarità. Nell'area mediterranea, il nostro Paese, non solo per la sua struttura orografica, ma proprio per gli interventi e per le violenze continue che ha subito, è certamente in una situazione di perenne rischio.

Questo è il frutto non di una generica sottovalutazione, ma di un'idea che ha fatto sì che lo sviluppo, in questo nostro Paese, fosse continuamente concepito come cementificazione, come realizzazione di opere; e non solo quelle abusive, guardate, perché moltissimi di questi interventi sono stati fatti, ahimè, nella piena regolarità e legalità di piani regolatori e di concessioni che hanno permesso di costruire in aree a forte rischio idrogeologico o in aree di espansione del fiume, con tutto quello che ne è seguito.

È evidente che questo significa che occorre non solo una generica presa d'atto, ma capire che l'unica possibilità per invertire la tendenza è considerare come priorità assoluta l'intervento per la difesa del suolo e quindi un piano organico pluriennale, che significa individuare gli interventi, individuare le risorse, individuare e fare una mappa di tutti gli insediamenti e quindi avviare un'operazione, ad esempio, di delocalizzazioni: queste azioni devono diventare, lo ripeto, la priorità assoluta.

Il Ministro è venuto qui a dirci che bisogna cambiare: noi ci aspettiamo che questo cambiamento non sia solo quello registrato nelle mozioni che puntualmente votiamo, magari anche all'unanimità, ma che diventi un fatto vero e concreto.

Abbiamo la necessità, quindi, di risorse chiare e certe: non basta più continuare a ripetere la cantilena dei 2,1 miliardi che sono stati recuperati dai fondi non spesi. Bisogna, intanto, rivedere tutti i progetti ed aggiornarli ed avere, come avevamo chiesto nella nostra mozione e come è stato inserito nella mozione unitaria n. 308 (testo 3), stanziamenti certi di risorse nella prossima legge di stabilità e non i quattro soldi che sono stati inseriti nella scorsa manovra.

Occorre anche mettere a punto con puntualità un meccanismo diverso e più rapido per la proclamazione dello stato d'emergenza. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Ministro per quanto riguarda, ad esempio, il Gargano, e speriamo che le azioni siano conseguenti.

Signor Presidente, oggi voteremo a favore della mozione unitaria n. 308 (testo 3), a cui abbiamo dato il nostro contributo ritirando la nostra mozione e facendo inserire al suo interno moltissimi punti importanti, però dobbiamo anche dirci con franchezza che anche la scorsa volta avevamo approvato un ordine del giorno unitario, però poi, nella discussione sulla legge di stabilità, sono stati dati tutti pareri contrari agli emendamenti e quindi forse bisognerà passare ad una fase di autogoverno del Parlamento, che assuma su di sé la funzione di avviare questa che è una priorità assoluta! Altrimenti, non potremo più tollerare le commemorazioni dei morti, perché vorrà dire che saranno tutti responsabili coloro che non agiranno prontamente e non avranno capito che non si può più scherzare!

Lo sviluppo, il progresso e la ripresa economica del nostro Paese passano oggi anche per il risanamento del nostro territorio e per la difesa del suolo. Queste sono le opere che servono al nostro Paese. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Per questo ancora una volta voteremo a favore di una mozione unitaria. Vedremo poi se nella legge di stabilità e al Consiglio dei ministri saranno mantenute le promesse sullo stato d'emergenza.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice De Petris.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questa volta, però, non saremo più disponibili a fare sconti a nessuno, perché credo che il Paese non potrà più sopportare una situazione di totale disinteresse. *(Applausi dai*

Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX).

*MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Marinello, lerivolgo l'ennesimo ed utile appello.

MARINELLO *(NCD)*. Signor Presidente, cercherò di aderire al suo invito e non parlerò di quanto accaduto a Genova, in Maremma, a Parma, nel Gargano e nelle altre zone d'Italia, né delle attività svolte in questo periodo dalla 13a Commissione permanente, che presiedo, né tantomeno intendo parlare dei cambiamenti climatici, essendo questioni ben conosciute. Tra l'altro, l'espressione «bomba d'acqua», che sentiamo spesso aleggiare nei mezzi di informazione, a me personalmente non piace.

È certo che nell'arco degli ultimi anni abbiamo dissipato delle risorse. Quando parlo di «dissipare risorse» mi riferisco allo spreco di territorio e ai disastri compiuti dall'uomo. Essi sono stati compiuti al di là delle latitudini, al Sud e al Nord: non esiste da questo punto di vista una parte di Paese virtuosa che può dare lezioni all'altra parte del Paese. Una volta tanto, gli amici che sono abituati a dare lezioni possono a mio avviso tacere, a buona ragione. Per quanto riguarda la questione del consumo del suolo, essa è ben nota e su questo a mio avviso dobbiamo essere conseguenti, varando al più presto dei provvedimenti legislativi, che partano dal principio per cui il suolo è un bene non disponibile e non rinnovabile e che un utilizzo sapiente di questa risorsa rappresenta l'unica strategia possibile nei confronti di tali disastri.

Ciò che però oggi urge mettere al centro dell'attenzione è cercare di rilanciare un vero e proprio piano per la riduzione del rischio idrogeologico. Nella mozione unitaria che si è riusciti a elaborare è ben fissata una serie di punti, che contengono le questioni principali. A mio avviso, un concetto fondamentale che dobbiamo assolutamente valutare è quello del ritorno dell'uomo a un serie di attività tradizionali, che nell'arco dei secoli hanno garantito la prevenzione. Uno dei concetti principali che dobbiamo attenzionare è il sapiente utilizzo della bonifica, attraverso una reinterpretazione del ruolo dei consorzi di bonifica. Su questa materia proprio l'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha più volte presentato un piano nazionale, che prevede una serie di piccoli ma significativi interventi, che diffusi su tutto il territorio nazionale possono certamente contribuire ad attenuare i disastri che abbiamo registrato anche in quest'ultimo periodo. Nella mozione n. 308 (testo 3), questi punti sono ben evidenziati.

Credo che si debba cercare di incoraggiare il Governo a proseguire nelle iniziative sin qui intraprese, ma anche a lavorare a una semplificazione legislativa e normativa, perché su queste questioni sono parecchi gli enti coinvolti, le lungaggini burocratiche e amministrative e gli interlocutori: dunque, puntare anche sulla semplificazione può rappresentare una buona strategia.

Iniziamo allora, fin da questa sera, a votare con una maggioranza significativa, perché su questi argomenti la divisione evidentemente non esiste. Credo che dare un segnale di coesione rappresenti un momento politico significativo. Andiamo dunque a votare una mozione di tal genere con dei numeri importanti, ma, al di là del voto che esprimeremo stasera, cerchiamo di utilizzare tutti i momenti normativi, che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi interesseranno i lavori dell'Assemblea, per mettere fine, tassello dopo tassello, alle lungaggini burocratiche e amministrative di cui parlavo poc'anzi e, soprattutto, per andare a reperire le risorse fondamentali per dare le risposte.

La parola d'ordine deve essere più prevenzione e meno interventi in situazioni di emergenza. Questa credo debba essere la missione condivisa da parte di tutti noi e credo che il voto di questa sera acclari la volontà unanime di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marinello, per aver accolto la mia sollecitazione.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini, anche quelli ancora immersi nel fango, che spero ascoltino questo dibattito, è da poco trascorso il 9 ottobre. Dico questa data perché forse molti di voi non la ricordano: era il 9 ottobre del 1963 quando 270 milioni di metri cubi di rocce e terra

franavano nel bacino del Vajont. Sono passati 51 anni. L'anno scorso era il 50° anniversario di questa strage che non è dovuta a eventi naturali o a calamità, ma a colpe dell'uomo e io, come ultimamente faccio da otto anni a questa parte, mi sono recato in quei luoghi per stare insieme ad alcuni dei superstiti. L'anno scorso sono andato con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato con i superstiti per farci raccontare l'onda lunga, quello che c'è stato dopo i fatti del Vajont.

Oggi siamo qui a parlare di dissesto idrogeologico, come se fosse qualcosa di altro. Abbiamo sentito dalle parole di Ministri e Sottosegretari interventi vari e dare sempre le colpe a qualcuno, alla cementificazione e a chi l'ha fatta. Si è sempre parlato di altri dimenticandoci che i primi colpevoli sono qua dentro, in questo Parlamento, persone che da venti o trent'anni stanno qua dentro e non hanno legiferato quando c'era bisogno e hanno legiferato in altri casi, quando non c'era da legiferare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo sentito dire al ministro Lupi a «Porta a Porta», un'altra delle Camere di questo Parlamento, che è colpa dei cittadini e delle imprese che fanno ricorso al TAR se i lavori per sistemare le opere idrauliche necessarie a evitare questi disastri sono bloccati. Capite? È colpa delle imprese. Adesso mi si dice che a Genova è colpa delle imprese che hanno fatto ricorso al TAR perché la procedura era illegittima o c'erano altri vizi. Invece di pensare al decreto sblocca Italia come a un provvedimento che sbloccherà le opere di rifacimento, faccio presente che probabilmente quel provvedimento sbloccherà tutte quelle opere che andranno ad aggiungersi a quella cementificazione selvaggia che c'è stata in questi anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo sblocca Italia, di cui si vanta questo Governo perché servirà a sbloccare le opere per rimettere a posto questo Paese, in realtà si aggiungerà alle tante opere che hanno devastato questo Paese.

Oggi siamo qui a discutere di queste mozioni. Tutto nasce da una spinta che abbiamo voluto dare. Abbiamo pressato perché se ne discutesse dopo i fatti del Gargano con una mozione presentata a suo tempo, che riguardava appunto i fatti avvenuti il 2 e 3 settembre nel Gargano. Dopo ci sono stati altri eventi tragici, come spesso accade in autunno e in primavera. Questi si sono aggiunti.

Quello che voglio leggere adesso però è un appello accorato di un cittadino del Gargano. Non sono parole mie, ma di Pino, un amico di Peschici. Mi faccio suo portavoce, di chi ha vissuto la tragedia e ne vive ancora l'onda lunga. Pino scrive: «Sono passati ad oggi 47 giorni dall'ultima calamità che ha colpito in maniera diretta Peschici e il Gargano, dopo l'incendio del 2007 che devastò buona parte del Gargano (...). I danni materiali e umani sono immensi, i canali che convogliano buona parte dell'acqua della Foresta Umbra sono insufficienti, sporchi ed in alcuni casi inesistenti. In TV e tramite alcuni giornalisti si è fatta passare l'idea che tutto é dovuto all'abusivismo che, sia chiaro, c'è ed è un problema, ma non in questo caso. Un evento atmosferico di portata eccezionale che non ha trovato negli strumenti esistenti il suo sfogo». L'incuria è la parola d'ordine e l'inadempienza di chi doveva pulire i canali!

«I soldi per i lavori non ci sono mai, servirebbero 40 miliardi di euro e nell'ultima legge di stabilità ne vengono stanziati 180 milioni. Pare invece che per gli F-35 ce ne siano, eccome: 10 miliardi di euro.

Mi dispiace per Genova e per i genovesi, così pure per tutte le altre città del Nord Italia colpite dagli ultimi eventi: vedo i loro occhi, la loro disperazione ed il pensiero di non farcela a ripartire.

Ma non vorrei che ogni tragedia faccia dimenticare le altre accadute poco tempo prima, anche come il nostro caso brevissimo tempo prima.

Non elemosiniamo soldi per garantirci il nostro precedente stile di vita dignitoso. No!

Chiediamo un aiuto vero, concreto. Sì.

Imprenditori che sono a pezzi, che oltre al danno subito non hanno i soldi per ricominciare, le assicurazioni che si trincerano dietro clausole e non riconoscono il dovuto, mutui bancari e imprese che ancora oggi subiscono lo strozzinaggio da parte di Equitalia & Agenzia delle entrate, oltre che dalle tasse statali e comunali, non hanno più niente.

L'esercito invece di fare guerre di pace assurde potrebbe aiutare a ricostruire una Nazione colpita da una guerra, quella sì, subdola causata dalla crisi e dalla colpevole negligenza di intere generazioni di

politici, che sta regalando ai miei figli una Italia in macerie, incominciando dalla realizzazione di canali, aiutando gli agricoltori in difficoltà che non possono sostenere la spesa di mezzi ed automezzi privati (...).

Cito a tal proposito il grido di un agricoltore che per 70 anni ha zappato la sua terra producendo il prodotto biologico, che dalla terra arriva direttamente al consumatore che ha creato un reddito, con il suo sudore quotidiano per la sua famiglia realizzando anche delle abitazioni turistiche.

Non vuole un soldo per i mobili, gli arredi, le suppellettili, vuole solo un aiuto concreto affinché la sua terra torni ad essere coltivabile, per continuare a produrre quei prodotti biologici che le sue braccia hanno fatto diventare famosi in tutto il mondo (...).

Adesso, come previsto, forse per qualche settimana ancora per noi, si rincorreranno i soliti tavoli tecnici e discussioni infinite. Vedremo arrivare come sciacalli i soliti politici e tecnici di tutti gli enti regionali e nazionali, sempre gli stessi che creano il danno e che dopo a parole vogliono risolverlo, ma i canali, ne siamo sicuri, rimarranno sporchi e le situazioni d'emergenza sempre a carico delle nostre comunità.

Renzi è venuto, per la prima volta sul Gargano, a fare la passeggiata in elicottero a Peschici e sul Gargano, con la solita promessa "non vi lasceremo soli" (...)», ma solo adesso - solo adesso- si è ricordato di deliberare lo stato di calamità, lo stato di emergenza.

«A questo è seguito un alzarsi di voce, di queste ore, e la solita *querelle* dello scaricabarile: è stato il Governo; no, la Regione non ha presentato il conto; no, è il Comune che ci ha dato dati errati, eccetera eccetera. Vuoi vedere che alla fine la colpa è del cittadino?

In queste calamità un cittadino non si dovrebbe trovare da solo, ma essere sicuro che al suo fianco c'è lo Stato, ma la storia mi dice che è solo grazie all'aiuto di volontari locali (...)» e di tutta Italia che si riesce ad affrontare queste situazioni.

«Le istituzioni, così come nell'incendio del 24 luglio 2007, sono intervenute dopo ore e ore dall'allerta lanciata alle 6,30 del mattino. Come al solito, ci hanno abbandonati al nostro destino per poi intervenire in massa accompagnati dai soliti *media* a disastro attuato.

Purtroppo, in questa immensa disgrazia molti hanno perso un loro caro, altri sono rimasti feriti (...). Ma noi garganici siamo delle rocce e cosi come nel 2007 saremo capaci di rialzarci e proseguire per rendere le nostre attività ancora più belle e confortevoli e lotteremo affinché la nostra cittadina e la nostra splendida baia di Peschici ritorni ad essere quella bella cartolina che tutto il Sud Italia ci invidiava».

Queste sono le parole di Pino, ma possono essere le parole di qualunque altro cittadino che è stato colpito in questi mesi da calamità naturali e non solo. Penso a L'Aquila, penso all'Emilia Romagna. Tutti i cittadini si sono alla fine rimboccati le maniche e hanno reso le loro terre più belle di prima, ma con fatica, senza lo Stato accanto.

Per quanto riguarda le mozioni presentate, è avvenuto quello che immaginavamo: il balletto della mozione unica che, alla fine, ha portato ad un bel testo che prevede tanti «valutare», tanti «prevedere» e «valutare l'opportunità».

Le richieste avanzate nelle nostre mozioni erano chiare e contenute in sei punti precisi. Tra questi, per esempio, si prevedevano interventi per sospendere il pagamento delle tasse, per sospendere il pagamento delle imposte per le imprese e i cittadini in difficoltà, interventi per cancellare dal patto di stabilità i costi relativi ad interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. Impegni chiari, precisi, non valutazioni di opportunità, o previsioni.

Il nostro obiettivo non è la politica del cercare di ottenere un risultato contro o a favore di qualcuno.

Qui il nostro obiettivo sono i cittadini del Gargano e di tutte le terre che sono state colpite da calamità. Il nostro obiettivo è un aiuto concreto.

Per questo motivo voteremo a favore della mozione presentata dalla collega Donno in tutte le sue parti e non ci opporremo alle altre mozioni che sono state presentate, malgrado contengano impegni generici. Saremo qui come un faro ad osservare che ogni impegno sia garantito, osservato e portato a

buon fine.

Questo è quanto faremo in questi giorni e impegneremo tutti i cittadini delle comunità colpite dalle calamità perché vigilino che quanto scritto negli impegni assunti oggi sia portato a termine. Saranno loro i primi a fare da sentinella e a comunicarci ogni inadempienza, e ogni volta noi lo ricorderemo in questa sede.

Ci rifiuteremo di accodarci alle solite celebrazioni di maniera che si fanno ogni volta che si registrano delle vittime, nelle quali ci si batte il petto e si finge di essere colpiti dal dolore provocato dalle calamità, dalle vittime, dai feriti, dimenticandoci che i primi colpevoli sono qui dentro, e mi riferisco a chi legifera in maniera grossolana, a chi legifera dando ampio spazio al Governo che poi non esegue quanto previsto dalle mozioni approvate. Vi ricordo che, già nell'aprile 2013, erano state approvate delle mozioni sul dissesto idrogeologico: è passato un anno e mezzo e di quelle mozioni non abbiamo visto alcun riscontro, alcun risultato.

Presidente, forse ho esaurito il tempo a mia disposizione, ma - mi perdoni - questa è una vicenda che mi colpisce personalmente. Nel Gargano sono andato senza riflettori e senza elicotteri, con le scarpe dentro il fango, e ho visto quanto è successo e ho parlato con i cittadini! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi permetta di concludere l'intervento pronunciando le parole di una persona della quale vi dico subito il nome. Si tratta di Sandro Pertini che, nel 1980, intervenne ad inizio del suo discorso di fine anno nei seguenti termini: «Vi confesso che ho esitato molto prima di presentarmi dinanzi alla televisione per porgervi il mio solito saluto augurale per il nuovo anno che sta per sorgere. Ho esitato perché temo di portare nelle vostre case una nota di tristezza. Nel mio animo non vi è che amarezza. Penso alle vittime del cataclisma sismico che si è scatenato in zone dell'Italia meridionale. Sono andato subito sul posto ed ho assistito a scene di dolore che mai dimenticherò. E penso ai sopravvissuti, che oggi ricordano i loro morti e pensano al loro paese completamente distrutto e alla loro casa che è un cumulo di macerie.

Ebbene, noi non con le parole, ma con i fatti dobbiamo cercare di confortare, di aiutare i sopravvissuti del terremoto. Dobbiamo al più presto cercare di ricostruire i loro paesi e le loro case con criteri antisismici. E qui il Governo dovrà vigilare perché i criteri antisismici siano veramente osservati».

A parlare era Sandro Pertini, il Presidente che mai questa Repubblica dimenticherà, all'inizio del suo discorso di fine anno nel 1980. Più di trent'anni dopo, un Presidente del Consiglio, Renzi, messo a capo dal Governo senza passare dal voto, non ha ritenuto di dover portare il suo saluto alle vittime dell'alluvione di Genova. Forse perché doveva andare da Barbara D'Urso a fare la passerella. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, lo scorso anno, nella seduta del 4 settembre in questa Assemblea, dinanzi a diverse mozioni dei Gruppi parlamentari, fu presentato un ordine del giorno avente ad oggetto la prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nell'intero territorio nazionale.

Detto ordine del giorno partiva dalla premessa della «priorità della tutela e della sicurezza del territorio italiano» e dalla considerazione che «il suolo è una risorsa ambientale non riproducibile, la cui trasformazione produce effetti permanenti su ambiente e paesaggio». A tali premesse seguivano una serie di conclusioni che impegnavano il Governo al conseguimento di importanti obiettivi sul tema citato.

In particolare, con quell'ordine del giorno si chiedeva la realizzazione di una nuova *governance* delle azioni a difesa del territorio, affermando l'esigenza di una regia unitaria per superare la frammentazione creata dal diverso livello di competenze cui contrapporre, invece, una piena ed efficace attuazione delle politiche di tutela del suolo e delle acque, affidandole alle Autorità di bacino e alle Regioni.

Orbene, questa richiesta è rimasta quasi del tutto inevasa: quasi del tutto perché, sulla carta, è stata istituita l'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio. Ma, a fronte di siffatta istituzione,

nessuna iniziativa concreta è poi seguita nel corso degli ultimi mesi, così come rilevato da molti commentatori a seguito dei fatti di Genova. Potremmo dire che quell'unità di missione è stata in questi mesi una vera e propria incompiuta.

Se si eccettua lo «zelo comunicativo» che emerge da una rapida visione del sito *web* «italiasicura», quell'unità di missione a tutt'oggi non ha sortito alcun positivo effetto e pertanto si può affermare, senza tema di smentita, che la regia unitaria auspicata dall'ordine del giorno del settembre 2013 è ancora non attuata. A riprova di ciò si può citare, senza alcun intento di strumentalizzazione, il caso dei lavori del Bisagno, non realizzati per il fatto che le procedure erano sottoposte al vaglio del giudice amministrativo. Eppure, uno degli obiettivi prioritari di quella cabina di regia doveva portare alla semplificazione normativa ed amministrativa ed alla riduzione dei dubbi interpretativi che bloccano ogni gara ed ogni bando in Italia in quest'ambito.

Nel medesimo documento, accolto dal Governo, si faceva peraltro riferimento alla necessità di aumentare il *quantum* dei mezzi finanziari indispensabili per le diverse opere di difesa del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico, innalzando nel contempo le somme destinate agli enti locali, che sono poi i più esposti e i più bisognevoli di risorse economiche. Anche questo impegno non è stato onorato dall'Esecutivo.

Altro punto qualificante dell'ordine del giorno era quello in cui si auspicavano interventi di carattere normativo ed amministrativo, finalizzati ad una maggiore integrazione tra pianificazione urbanistica ed opere pubbliche di difesa del suolo, per giungere ad un virtuoso raccordo tra i piani urbanistici comunali, i piani di area vasta, i piani di assetto idrogeologico e la programmazione dei lavori pubblici. È mortificante ed inutile dire che tale obiettivo non è stato neanche sfiorato.

E che dire delle somme già disponibili un anno fa, quasi per nulla utilizzate? E cosa aggiungere circa l'obiettivo della mancata riconsiderazione del ruolo dei consorzi di bonifica? Questi enti, considerati come esempio di amministrazioni inutili, potevano essere riutilizzati almeno per quel *know-how* di cui sono dotati, che potrebbe rivelarsi decisivo per serie ed efficienti strategie di prevenzione.

Infine, nel documento si cercava anche di valorizzare le funzioni della Protezione civile nazionale, puntando ad un migliore coordinamento della stessa con i vari enti territoriali. A distanza di mesi questo traguardo è ancora nel novero delle buone intenzioni, ma nulla di più.

E allora, proprio per questi motivi, il nostro Gruppo ha presentato due mozioni, che in molta parte ricalcano quell'ordine del giorno. Come già hanno detto i senatori Tarquinio - per il Gargano - e Piccoli - con uno sguardo rivolto invece alle varie zone della penisola colpite da eventi calamitosi - occorre richiedere con maggior forza al Governo di rinnovare e, se necessario, accrescere gli impegni assunti 13 mesi fa e non realizzati. È necessario ripartire dalle buone prassi di tanti enti, piccoli e non (Comuni, bacini idrografici, consorzi di bonifica), che hanno saputo dar buona prova di se stessi, avviando e completando opere per la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico.

A proposito di «italiasicura», in quello stesso sito si rimanda ad un elenco di opere relativo al cosiddetto programma «scuole sicure». Inviterei il Governo a verificare quanti interventi concretamente sono in corso d'opera e, in quei pochi realmente avviati, quanto difficile sia la realizzazione in concomitanza con l'anno scolastico iniziato e con gli alunni ospitati nello stesso edificio oggetto dei lavori. Ho fatto un sondaggio campione sulle scuole superiori nella mia Provincia di residenza. Ebbene, sono interessate da interventi del citato programma solo due edifici su oltre 100 istituti scolastici: meno del 2 per cento, quindi. Faccio questo esempio per far comprendere che non può essere lo *slogan* «italiasicura» la risposta ai problemi indicati nelle nostre mozioni.

Cari colleghi, sono da poco passati 25 anni dall'approvazione della famosa legge n. 183 sulla difesa del suolo e ancora oggi non possiamo dire che gli obiettivi individuati da quelle norme siano stati raggiunti. Si continua a vacillare tra promesse di nuove opere pubbliche e creazione di nuove scatole burocratiche, senza interventi incisivi e senza l'attuazione di politiche efficienti per la realizzazione di una nuova cultura della difesa del suolo e della riduzione del rischio nei 6.633 Comuni italiani interessati da questo tragico problema.

Come detto, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva presentato due mozioni per richiamare ed impegnare il Governo sui temi predetti, evidenziando tutti i ritardi e le emergenze da affrontare. Con spirito costruttivo e scevri da intenti di strumentalizzazione abbiamo deciso ieri di pervenire ad una mozione unitaria, che comunque ribadisce la necessità che il Governo porti a termine gli impegni già richiesti a suo tempo, cominciando, già dalle prossime ore, dalla situazione scandalo del mancato riconoscimento dello stato di calamità per il Gargano. Come ci ha ricordato il senatore Tarquinio, oggi è il quarantasettesimo giorno senza risposte da parte del Governo.

Avendo quindi condiviso le premesse e le motivazioni di quella mozione unitaria, annunciamo comunque il nostro voto favorevole alla stessa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CALEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO *(PD)*. Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, ancora una volta da quando ho iniziato questo mio primo mandato parlamentare, di fronte agli ennesimi eventi meteorologici straordinari, che ormai sempre più frequentemente si abbattono sulla nostra penisola, causando lutti e ingenti danni economici e anche, forse, un dibattito molto retorico con la disputa tra i catastrofisti e i negazionisti che non mi appassiona, sono qui ad intervenire per cercare di fare da cassa di risonanza a quel grido di dolore da troppi anni inascoltato, che proviene dai nostri territori, dal nostro inestimabile patrimonio paesaggistico, così mortificato dall'uomo, nonché da quel bene comune che è l'ambiente, che tutti noi siamo chiamati a tutelare e a preservare per le generazioni future.

È giunto il momento di dire basta, un basta che renda giustizia ai tanti morti, che renda giustizia ai tanti che hanno subito danni e perduto tanto. I consumi e il modello produttivo che utilizziamo stanno distruggendo un mondo infinitamente più affascinante e complesso dei beni che produciamo. Gli errori commessi nei decenni dall'uomo, nell'uso e consumo del territorio, si manifestano oggi con effetti decuplicati.

Il clima impazzito degli ultimi anni non è altro che è l'esempio più evidente degli effetti devastanti che le modificazioni climatiche in atto possono provocare. Il tutto avallato ormai da dati certi e da studi scientifici incontrovertibili.

Eppure, riguardo ai pericoli derivanti dal *climate change* c'è una sorta di pregiudizio ottimistico che impedisce all'opinione pubblica, ma anche ai Governi, di cogliere l'urgenza di intervenire per mitigarli. Anche se diciamo di essere preoccupati per i loro effetti, dentro di noi crediamo che a soffrire saranno altri: popolazioni lontane e territori esotici sconosciuti. Invece dobbiamo correre, correre per mettere in sicurezza le nostre città, il nostro territorio, le nostre eccellenze dai loro effetti devastanti. Questo vale per Genova e la Liguria - la mia Regione - ma posso affermare, senza essere smentito, che parlare di Genova è come parlare dell'Italia, ed ogni ritardo ci renderà colpevoli.

Quello di cui c'è bisogno oggi è una proposta, un pensiero lungo, che ancor prima di tradursi in azione politica, deve realizzarsi nella società come acquisizione di un nuovo modello culturale. E poi riflettiamo tutti, ma con la necessaria consapevolezza, sul da farsi, a partire da quest'Assemblea che su tematiche così importanti quali i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dovrebbe organizzare più sessioni, a cui far partecipare anche esperti della materia, per dimostrare come questo problema abbia già soluzioni pratiche convenienti, sulle quali far convergere progetti collettivi che riuniscano le comunità per il raggiungimento di un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro ambiente.

Deve diffondersi sempre più la consapevolezza che la bellezza del nostro patrimonio ambientale, che ci contraddistingue a livello internazionale, è la forza più importante che abbiamo e, al tempo stesso, di quanto esso sia fragile e vittima del disinteresse.

Proprio nelle prossime settimane il Parlamento si appresta ad esaminare la nuova legge di stabilità mentre il Governo, nel suo semestre di Presidenza, sarà impegnato in Europa nel dibattito sulle emissioni di CO2, anche se da alcuni Stati membri pare possa arrivare un freno al piano di aggiornamento degli obiettivi per il 2030, e questa non è sicuramente una buona notizia. Questa

mattina il presidente Renzi ha confermato l'impegno ai più alti livelli per raggiungere i più elevati e ambiziosi obiettivi.

Per questo è quanto mai prioritario agire in maniera decisa su entrambi i fronti, per dar vita a quel cambio di passo non più procrastinabile. Un cambio di passo che ci permetta di usare le straordinarie competenze e conoscenze accumulate per cambiare il modo di organizzarci, per contestare e rovesciare le tendenze che hanno determinato il nostro rapporto con il pianeta.

Si tratta di un cambio che non può prescindere dall'approvazione in Europa di un'incisiva normativa, finalizzata a proteggere il suolo e a preservarne le peculiarità, nonché alla chiusura del negoziato sul pacchetto clima-energia per il 2030, con obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni, di efficienza energetica e di sviluppo di energie rinnovabili.

La suddetta normativa deve essere finalizzata inoltre ad adottare al più presto in Italia la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, allo scopo di preparare il Paese ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, e ad attuare una riforma della *governance* in tema di rischio idrogeologico e di adattamento che, eliminando la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, chiarisca i compiti delle diverse istituzioni tecniche, al fine di rendere finalmente efficiente il sistema di pianificazione, gestione e monitoraggio degli interventi. Non è accettabile, infatti, che un'opera riconosciuta come urgente finisca arenata in interminabili contenziosi amministrativi: i tribunali non possono determinare oltre modo i tempi per la realizzazione di opere necessarie a prevenire catastrofi. Per questo motivo, bisogna prevedere procedure semplificate, che affermino nel contempo la certezza del diritto.

Dobbiamo infine contrastare il disboscamento e l'abbandono dei terreni e riconoscere il valore strategico dell'agricoltura, non solo come presidio e strumento di manutenzione ordinaria del territorio, valorizzando la funzione dei consorzi di bonifica, ma anche e soprattutto come strumento per favorire l'occupazione giovanile.

Non solo, penso anche alla promozione di progetti innovativi per la manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua, che coinvolgano i lavoratori temporaneamente beneficiari di ammortizzatori sociali e i detenuti.

Per fare tutto questo, colleghi senatori, è necessario destinare risorse certe e adeguate, da stanziare a partire dalla legge di stabilità del 2015, e sbloccare quelle giacenti, che possono essere immediatamente spese dagli enti locali escludendole dai vincoli del Patto di stabilità.

E non dimentichiamoci dei tanti, troppi che hanno avuto danni alle loro attività produttive: lo Stato sia loro vicino.

Prioritario è inoltre restituire forza, dignità e autonomia, soprattutto finanziaria, al Dipartimento della protezione civile: è paradossale che venga lasciato senza risorse per operare in modo tempestivo ed efficace nel campo del contrasto ai danni provocati dalle calamità naturali.

Colleghi, la capacità riformatrice di un Paese si misura anche dal grado di attenzione che si pone su questioni importanti come queste.

La trasmissione di valori positivi e duraturi, come la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, deve diventare elemento imprescindibile nell'azione di indirizzo e di governo, che, partendo dal Parlamento, arrivi al livello di ogni amministrazione locale. Abbiamo il dovere politico e morale di contrastare un pensiero debole, quello di gestire il declino delle nostre città e comunità, prendendo esempio dall'entusiasmo e dalla voglia di agire dimostrati a Genova dai tanti ragazzi che volontariamente si sono messi a spalare il fango: questo è l'emblema della loro passione e della loro volontà di non rassegnarsi al declino e di essere protagonisti del loro futuro. Credo che daremo un segnale positivo a questi giovani, signor Presidente, se esprimeremo un voto favorevole su un atto che costituisce il risultato del grande lavoro che è stato fatto per rispondere alla richiesta del Governo di arrivare ad una mozione unitaria. Su questi temi, infatti, si misurano la capacità di governo, la determinazione della politica e l'autorevolezza del Parlamento.

Auspico dunque vi sia grande consenso rispetto a questa mozione unitaria, alla quale il Partito

Democratico non farà mancare il proprio apporto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo sulla mozione a prima firma del senatore Ruta e vorrei motivare brevemente la ragione di tale dissenso.

In parte il senatore Caleo mi ha dato l'alzata, e questo perché non voglio che qualcuno possa dire: anche tu hai votato questa mozione. Questo perché non voglio prendere in giro le persone. Voi magari sostenete che non si stanno prendendo in giro le persone, ma, in realtà, lo stiamo facendo, perché era già stata presentata, votata ed approvata una vostra mozione che conteneva queste misure. Tale mozione, però, non è stata attuata.

Ogni volta che c'è una calamità naturale, si addiviene ad una mozione, ma mai ad un decreto-legge che, in questo caso, avrebbe invece la sua ragion d'essere, perché sarebbe necessario ed urgente. Ripeto, un decreto-legge non arriva mai! Viene approvata una mozione a cui il Governo, puntualmente, non dà attuazione.

Andiamo però a vedere perché questa mozione, in fondo, è finta. Voi affermate, per esempio, che volete dichiarare lo stato di emergenza - e questo va bene - per le realtà che sono state colpite da calamità naturali negli ultimi mesi. Ma quanti ultimi mesi? Parlate di eventi eccezionali, ma cosa vuol dire eccezionale? La definizione di evento eccezionale è relativa e non assoluta. Tre millimetri di pioggia nel Sahara sono un evento eccezionale, laddove 2.000 millimetri nelle Valli del Torre in Friuli non lo sono. Quindi, già questa è una presa in giro.

Voi affermate che sarebbe bellissimo promuovere una rivisitazione delle normative in materia di controlli per prevenire, tutelare, eccetera. È sicuramente bello, ma usate la formula «valutare l'opportunità di». Ciò significa però depotenziare. È un impegno, o non lo è? Con l'utilizzo della formula «valutare l'opportunità di» non lo è.

Dite anche che la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica sono una priorità assoluta per il Paese. È vero, ma nella mozione nel merito scrivete: «a considerarla una priorità». Io rispondo: va bene, l'ho considerata, ma poi non si fa nient'altro. Questo per me è prendere in giro le persone!

Poi si parla di disporre il differimento dei termini di versamento dei tributi. Sì, ma i tributi li volete lo stesso, li volete solo dopo. Alle persone che hanno perso la casa noi diciamo che devono pagare, ma dopo. Magari - invece - si potrebbe fare uno sconto, questo sarebbe un atto di buona volontà ed è questo il motivo per cui non me la sento di guardarmi allo specchio e votare favorevolmente alla mozione. Il massimo che posso concedere, per carità di Patria, è la mia astensione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Ricordo che la mozione n. 178 (testo 2) è stata ritirata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 253.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni di tutte le mozioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non facendosi obiezioni, la mozione n. 253 verrà votata per parti separate.

Senatrice Fucksia, da parte della rappresentante del Governo è stato espresso parere contrario sulle premesse della mozione e sul primo e secondo capoverso del dispositivo. Propongo di votare prima dette parti, per poi proseguire con la votazione dei capoversi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, su cui invece è stato espresso parere favorevole. Concorda con questa proposta?

FUCKSIA *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della premessa e del primo e del secondo capoverso della mozione n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei restanti capoversi del dispositivo della mozione n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mozione 308 (testo 3), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che la mozione n. 314 è stata ritirata.

Passiamo alla mozione n. 316 (testo 2). Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione del quinto capoverso del dispositivo? *(Alcuni senatori del Gruppo NCD segnalano alla Presidenza che il senatore Cotti utilizza un dispositivo elettronico)*.

Senatore, le dirette televisive vengono fatte da sopra, non da sotto. *(Commenti dal Gruppo NCD).*

Consentiamo alla senatrice Donno di rispondere.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei che il Sottosegretario potesse dichiarare in Aula la proposta di riformulazione. È possibile? *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice, se mantiene l'attuale formulazione, il parere del Governo è contrario, non favorevole. *(Brusio)*.

DONNO *(M5S)*. No. Mi sono espressa male. *(Brusio)*.

Chiedo scusa: può chiedere all'Assemblea di fare un po' di silenzio?

PRESIDENTE. Dovrei chiederlo a tutti.

DONNO *(M5S)*. Lo chieda a tutti.

Non ho compreso quello che lei ha detto.

PRESIDENTE. Sul quinto capoverso del dispositivo - così come dovrebbe essere stato esplicitato da parte del Sottosegretario - il Governo esprime parere favorevole se si inseriscono le parole «valutare la possibilità di». Lei è d'accordo ad inserire questa modifica?

DONNO *(M5S)*. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Le rivolgo ora la stessa proposta che ho fatto alla senatrice Fucksia, ovvero quella di votare per primi la premessa e il secondo e sesto capoverso del dispositivo sui quali vi è il parere contrario del Governo, per poi, a seguire, votare i capoversi su cui il Governo si è espresso favorevolmente. È d'accordo?

DONNO *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della premessa e del secondo e sesto capoverso del dispositivo della mozione n. 316 (testo 3), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Brusio).*

Votare queste mozioni è più impegnativo che votare una finanziaria.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei capoversi primo, terzo, quarto, quinto, così come riformulato, e settimo del dispositivo della mozione n. 316 (testo 3), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che le mozioni nn. 324, 325 e 326 sono state ritirate.

Si è così conclusa la discussione delle mozioni in esame. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** *(Relazione orale)***(ore 18,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1612.

Ricordo che nella seduta del 16 ottobre ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,49)**

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di essere estremamente breve nella replica, solo per puntualizzare alcuni aspetti emersi nel corso della discussione generale, che meritano sicuramente delle precisazioni.

Vorrei, intanto, esprimere la condivisione totale rispetto al contenuto dell'intervento della senatrice Filippin. Sottolineo questo aspetto non perché la collega appartiene al mio stesso Gruppo, ma perché ha saputo cogliere lo spirito vero del provvedimento che stiamo esaminando e l'ha esposto magistralmente in Aula, sgombrando il campo da qualsiasi dubbio o equivoco.

A questo riguardo, è necessario rammentare che nessuno intende banalizzare alcunché, come è stato invece detto nel corso di qualche intervento; tanto meno nessuno intende banalizzare il matrimonio o il tema delle famiglie, così come ha sostenuto, ad esempio, il senatore Gasparri che, parlando degli articoli 6 e 12, ha affermato che con questo provvedimento si banalizza il tema del matrimonio e della famiglia.

Al contrario, con questo provvedimento si è inteso offrire al cittadino strumenti più agili, più rapidi e meno dispendiosi per la risoluzione dei giudizi pendenti, con evidente vantaggio per l'utenza, per l'intera attività giudiziaria e per la magistratura.

Questo discorso vale ancor di più per la materia delle separazioni, dei divorzi e della cessazione degli effetti civili del matrimonio. A mio parere, esiste un equivoco di fondo che probabilmente ha indotto in errore molti di coloro che non hanno approfondito il tema di questo provvedimento e che va chiarito.

Il provvedimento che ci occupa prende in considerazione esclusivamente le separazioni consensuali, offrendo nei casi previsti strumenti che, come ho detto, sono certamente più agili, più rapidi e meno costosi. Ne consegue che esso riguarda solo i casi in cui la volontà delle parti circa la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il divorzio si è già formata responsabilmente.

Peraltro, sono previsti anche alcuni correttivi o comunque alcuni temperamenti, quali il tentativo obbligatorio di conciliazione ed altre misure che servono a far meglio ponderare le decisioni che due coniugi vanno assumendo.

Un ulteriore elemento che va chiarito per sgombrare il campo dagli equivoci, oltre al fatto che si tratta sempre e solo di separazioni consensuali e che quindi il sistema delle separazioni giudiziali non viene minimamente toccato dal provvedimento, è che rimane in ogni caso a disposizione dei coniugi la possibilità di servirsi del sistema attualmente vigente. Vale a dire che accanto a questi strumenti, che sono sicuramente innovativi, rimane sempre ferma la possibilità di rivolgersi al tribunale e di seguire le procedure previste dal codice di procedura civile.

Sono più che mai convinto che le novità introdotte porteranno giovamento al sistema, fermo restando che è necessario da parte di tutti uno sforzo di rinnovamento e di innovazione che, come ho detto

nell'intervento iniziale, potrà compiersi solo accantonando le logiche corporativistiche ed ideologiche che sino ad oggi hanno accompagnato la trattazione dei temi che stiamo affrontando.

Intendo poi fare un cenno al pregevole intervento del senatore Caliendo, come di consueto puntuale e competente e che approfondisce i temi in esame. Debbo dire che il suo emendamento sull'arbitrato avrebbe meritato grande attenzione, se non fosse che con la sua approvazione si sarebbe innovato interamente l'istituto dell'arbitrato stesso, uscendo quindi dal tracciato che il decreto ha inteso delineare.

Sarebbe auspicabile che l'intero tema dell'arbitrato venisse preso in considerazione in tempi brevi dalla Commissione e portato all'attenzione dell'Assemblea e credo che lo schema delineato dal senatore Caliendo sia assolutamente meritevole di considerazione.

Altrettanto si dica per la materia del divorzio breve. In questo senso, intendo rasserenare il collega Cappelletti sul fatto che non è intervenuto alcun accordo segreto con il senatore Giovanardi o con chiunque altro. Si è semplicemente preferito non introdurre un tema tanto delicato come quello del divorzio breve in un decreto-legge che ha finalità differenti. Non intendiamo nasconderci e non ci nasconderemo e siamo convinti che sia utile e necessario che il provvedimento sul divorzio breve, visto e considerato che è stato già approvato alla Camera, venga licenziato in tempi brevi anche dalla Commissione del Senato e portato all'esame dell'Aula. Non vi è quindi alcun intento o volontà di nascondersi, né alcun accordo segreto, semplicemente la materia era fuori dai canoni che improntano la struttura di questo provvedimento che, ripeto, è estremamente innovativo ed importante.

Un'ulteriore precisazione va fatta a proposito della negoziazione assistita, altra norma fortemente innovativa che va inquadrata secondo una nuova visione, più moderna ed avanzata e che, come il mutamento del rito previsto dall'articolo 14 (seppure a parti invertite, perché in quel caso scelgono i magistrati e la decisione non è demandata agli avvocati come nella negoziazione assistita), anche nei casi *ex* articoli 3 e 14 pone la necessità di abbandonare la visione corporativistica degli istituti.

La negoziazione assistita - anche questo è bene ricordarlo - è un istituto facoltativo, salvo pochissime eccezioni nelle quali diventa una condizione di procedibilità, ma vi è sempre l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato che assiste le parti, e comunque la decisione se promuovere o meno la negoziazione assistita o accettare la proposta di negoziazione è rimessa alle parti stesse e ovviamente, in caso di mancata accettazione, rimane sempre il sistema che vige attualmente, cioè quello dell'azione giudiziaria ordinaria.

In conclusione, quindi, il provvedimento in esame segna sicuramente una svolta nella gestione dei temi della giustizia, con una visione molto moderna e molto innovativa, che ha raccolto il consenso generale degli operatori del settore, magistrati ed avvocati, e di questo credo si debba rendere merito al Ministro, che coraggiosamente ha voluto proporre questo provvedimento e che sono certo proseguirà nel percorso che ha intrapreso.

Infine, mi sia consentito, ancor prima di procedere alla votazione e a prescindere da quello che sarà il risultato finale, di sottolineare, come credo sia doveroso, il rapporto di grandissima collaborazione che si è instaurato con gli uffici del legislativo al Senato, nonché, ma a questo siamo assolutamente abituati, il fattivo rapporto di leale collaborazione anche con i funzionari della Commissione, in particolare con il dottor Piccione, il quale ancora una volta ha manifestato, oltre che grandissima professionalità e competenza, anche una disponibilità come sempre fuori dal consueto. In particolare, io stesso ho abusato moltissimo della pazienza del dottor Piccione durante questo periodo.

Credo quindi che il provvedimento vada preso per quello che è, e cioè come un provvedimento che segna un nuovo passo, un nuovo sistema di affrontare i temi della giustizia, e a questo credo che dovremo abituarci anche per le riforma future, che sono certo il Ministro vorrà proporre a questa Assemblea nel proseguire il percorso che coraggiosamente ha intrapreso già con la proposizione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di tutto mi corre

l'obbligo di ringraziare quanti, con il dibattito che si è svolto prima in Commissione e poi in Aula, hanno consentito di dare rilievo a questo provvedimento, di migliorarlo e in alcuni casi anche di rafforzarlo.

Vorrei altresì ringraziare tutti coloro che, rinunciando ad istanze assolutamente legittime e talvolta condivisibili, hanno rinunciato, per così dire, a sovraccaricare il provvedimento, il che avrebbe reso poi il suo *iter* parlamentare più complesso.

Questo passaggio in Commissione credo definisca un metodo che vorrei seguire anche per il resto dei provvedimenti che compongono l'articolato quadro della riforma della giustizia: una proposta di partenza, disponibili però ad una discussione con tutte le forze politiche e con tutti i senatori, com'è ovvio, ma anche ad un rapporto fecondo e proficuo con le forze di opposizione, là dove indicano delle soluzioni che possano essere migliori di quelle di partenza.

Questo provvedimento costituisce, come dicevo, un primo passo sul fronte della riforma della giustizia. È un primo passo che credo debba essere salutato per un aspetto specifico: la riforma della giustizia, dopo vent'anni in cui si discute quasi esclusivamente di giustizia penale, viene affrontata partendo dalla giustizia civile. È un dato che può sembrare banale e scontato, ma non lo è, non solo perché il civile per molte ragioni si impone di meno all'attenzione dell'opinione pubblica, ma perché proprio il civile è il punto nel quale, nel corso di questi anni, c'è stata una caduta verticale della capacità della giurisdizione di rispondere alle domande dei cittadini.

Il civile è quello che pesa di più sulla dinamica del mercato e delle imprese; il civile è quello che - ahimè, in modo drammatico - pesa su molte vicende familiari: il civile o, meglio, il non funzionamento del civile.

Impropriamente si è parlato di privatizzazione, nel momento in cui altri soggetti sono stati chiamati a sostenere la giurisdizione nel suo ruolo e nella sua funzione. Si tratta di un rilievo che respingo, non soltanto perché lo ritengo non fondato. Qualunque provvedimento che passerà di fronte a percorsi come quello del trasferimento in sede arbitrale o della negoziazione assistita sarà sempre e comunque sotto il controllo della giurisdizione. Credo però che ci sia un rilievo ipocrita in chi parla di privatizzazione, perché sconta il fatto di non tener conto che la vera privatizzazione è quella che si viene a determinare nel momento in cui una causa dura undici, dodici o tredici anni, e nella quale inevitabilmente soccombe la parte più debole, e cioè chi non è in grado e nelle condizioni di poter attendere.

Qualunque riforma non può non affrontare preliminarmente un dato: da ciò deriva la scelta del decreto-legge. Il nostro è un Paese che ha una domanda di giustizia grande. Non voglio definirla in modo qualitativo, ma la domanda è grande: nell'ambito del civile è pari a tre volte e mezzo quella della Germania, che pure ha 20 milioni di abitanti più dell'Italia. Nessuno tipo di riforma, né ordinamentale né processuale è in grado di reggere ad un impatto come questo e, poiché non si può conculcare questa domanda, bisogna domandarsi se si può rispondere ad essa in modo diverso e più articolato: questo è esattamente ciò che fa il provvedimento in esame. Esso prova a partire da una domanda - è necessario che tutto ciò che viene portato davanti al giudice vada direttamente di fronte al giudice? - e prova a dare alcune risposte, con il trasferimento in sede arbitrale, con la negoziazione assistita e con la negoziazione per la separazione e il divorzio.

Naturalmente sappiamo che questa è una risposta solo parziale, e in seguito dirò in che senso. Sappiamo che questi provvedimenti vanno accompagnati con un salto di qualità nella capacità organizzativa della macchina - per questo nel disegno di legge di stabilità sarà prevista la possibilità di assumere 1.000 unità di personale di cancelleria e amministrativo - e vanno sostenuti con l'innovazione tecnologica. Il 30 giugno è partito il processo civile telematico, e per questo ringrazio i miei predecessori che hanno lavorato a questo scopo. Credo però che nel provvedimento in esame si costruisca una risposta che, al di là dei numeri che produrrà, apra delle strade.

La prima è questa: in Italia ci sono più di 200.000 avvocati. Ormai qualunque intervista che affronti questo tema ripropone questo elemento come un *mantra*. Non lego questo dato alla crescita della domanda di giustizia: credo infatti che si tratti di uno schematismo eccessivo e talvolta banale. Non

credo soprattutto che continuare a ricordare e a richiamare questo dato di per sé risolva il problema. La domanda che ci dobbiamo porre è se si può provare a utilizzare questa forza professionale, che si è costituita per molte ragioni, come la mancanza di programmazione e il blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione, per farla diventare da una presunta parte del problema a una parte della soluzione.

Ciò apre delle strade nuove, perché chiede all'avvocato di non essere soltanto colui che sta di fronte al giudice, ma anche colui che è in grado di prevenire e di risolvere il conflitto prima ancora che sia incardinato di fronte al giudice e nell'ambito della giurisdizione: questo è il primo passo. Si è detto che c'è il limite della convenienza di questi percorsi, e noi stiamo lavorando, nella legge di stabilità, per rafforzare un sistema di incentivi che spinga ad andare in questa direzione, ma soprattutto - e questo è il punto fondamentale - stiamo lavorando in parallelo per attuare la riforma ordinamentale della professione forense, votata dal Parlamento nella scorsa legislatura, che è tutt'uno con la riforma della giustizia. Infatti, ad un avvocato a cui si chiede di svolgere una funzione diversa, si tratta anche di dare una professione, una modalità di accesso e un grado di specializzazione obiettivamente diversi da quelli attuali.

Allo stesso modo, molto scalpore e attenzione ha richiamato il tema delle separazioni e dei divorzi che passano, nei casi consensuali, di fronte all'ufficiale di stato civile. In questo caso vorrei dire che anche qui non c'è nessuna scelta di alterare, cosa che il Parlamento può e deve fare, il percorso con il quale si arriva al divorzio. C'è invece la volontà di rispondere a quella domanda che ponevo inizialmente: là dove l'attività della giurisdizione è poco più che una presa d'atto di carattere amministrativo è così necessario che si rimanga di fronte alla giurisdizione aumentando i carichi della domanda? In questo caso il decreto risponde no, con una serie di cautele e di elementi che garantiscano la piena consapevolezza delle parti che fanno questo passo, aprendo, a mio avviso, una strada, che è quella di riportare all'ambito amministrativo ciò che è amministrativo ed evitando di sovraccaricare la giurisdizione di un peso che, per le condizioni di partenza di cui ho parlato, è diventato oggettivamente insostenibile.

Ci sono poi misure - le vorrei ricordare perché molta dell'attenzione si è soffermata su questo e grande è l'attenzione nell'ambito della professione forense, anche perché incrocia altre discussioni rispetto alla questione delle separazioni e dei divorzi - che ritengo abbiano una grandissima importanza per quanto concerne l'obiettivo dell'accelerazione del processo: il tema della compensazione delle spese, come elemento che in qualche modo disincentiva le liti temerarie; il tema degli interessi moratori: oggi stare di fronte a un giudice è conveniente soprattutto per chi non vuole pagare quando sa di aver torto ed è invece giusto che gli interessi disincentivino questa forma di atteggiamento; introducendo il rito sommario, ovvero facendo sì che per problemi di lieve rilevanza ci possa essere un procedimento semplificato e, soprattutto - questo è un aspetto che è emerso meno nella discussione e nel modo in cui questo provvedimento è stato raccontato all'opinione pubblica - una forte innovazione sul fronte della fase esecutiva. Uno dei problemi della giustizia civile è che ciò che la sentenza ha stabilito spesso rimane lettera morta con una caduta verticale della credibilità della giurisdizione. Noi innoviamo su questo fronte e creiamo degli istituti che, tra l'altro, hanno trovato - lo dico senza timori di essere smentito - una forte convergenza di tutti i soggetti della giurisdizione, del personale di cancelleria, dell'avvocatura e della magistratura.

Si è detto che questo non risolverà il tema del processo civile, e infatti non lo deve fare. Noi vogliamo soltanto bonificare il campo per poter poi intervenire con una riforma del processo che non sia l'ennesimo uovo di Colombo, cioè l'introduzione puntuale di modifiche processuali che spesso nel corso di questi anni hanno complicato il processo piuttosto che semplificarlo. Vogliamo intervenire in modo organico con una delega che infatti sarà incardinata molto presto nell'altro ramo del Parlamento.

Con questa delega vogliamo provare a rispondere a un altro tema, lo dico perché la cosa è stata richiamata in alcuni interventi. A fronte di una situazione nella quale la domanda è così articolata e grande, si tratta anche di articolare la risposta attraverso un percorso di specializzazione. Non può più esistere il giudice tuttologo, fatto salvo il divieto d'introduzione di giudici speciali contenuto nella

Costituzione. Soprattutto, si tratta anche di selezionare la domanda più urgente di giustizia dal punto di vista sociale e politico in questo momento storico: la risposta che noi avevamo dato è ciò che più impatta immediatamente sulle imprese e sulle famiglie.

Si tratta quindi di leggere questo provvedimento in un quadro di carattere più generale. Questa lettura non sempre c'è stata in queste settimane, a mio avviso anche per ragioni di carattere strumentale. Lo dico perché ci sono state rimproverate cose singolari: per esempio, di non avere affrontato temi di carattere penale utilizzando il decreto, cosa che - ahimè o per fortuna - c'è preclusa da una prassi consolidata. C'è stato rimproverato di non aver risolto complessivamente il tema del funzionamento del diritto civile: non era questa la nostra intenzione.

Noi oggi con questo provvedimento vogliamo compiere un primo passo, che è quello di riarticolare le modalità con cui si dà un sostegno alla giurisdizione, responsabilizzare gli avvocati in un ruolo che è parzialmente diverso da quello del passato, in un momento in cui l'avvocatura sconta una crisi drammatica dovuta anche alla sua funzione sociale, al suo *status* e alla crisi che l'ha colpita.

Stiamo insomma provando a sperimentare delle strade nuove che crediamo debbano essere sostenute poi da ulteriori provvedimenti. Il modo in cui, in una fase in cui la giurisdizione è il campo di scontro e di polemiche molto alto, è stato invece salutato e discusso questo provvedimento credo riconosca una fondatezza alla strada che abbiamo intrapreso e, soprattutto, costituisca i presupposti perché questa strada possa essere sostenuta, al di là delle dichiarazioni che si faranno, da tutte le forze politiche. Credo infatti che il rapporto con gli operatori, il modo in cui abbiamo discusso nel corso di queste settimane ci dicano che c'è un'aspettativa, c'è una disponibilità al cambiamento, che può e deve essere incoraggiata da parte di tutti. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1612...

PRESIDENTE. Applaudite al termine dell'intervento. So che vi sorprende, però c'è una tecnicalità che prevede che il Ministro svolga il suo intervento... *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Continui, Ministro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che recepisce le modificazioni proposte dalla Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

NUGNES *(M5S)*. Defenestratela!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è immediatamente convocata per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,12, è ripresa alle ore 19,34).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge in materia di processo civile.

La discussione sulla fiducia, per la quale sono state ripartite due ore in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà inizio nella seduta antimeridiana di domani, dopo il parere della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto.

La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 13.

L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani prevede altresì le comunicazioni della Presidenza, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sulla conformità alle norme di contabilità pubblica del disegno di legge collegato di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Giovedì	23	ottobre	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 1612 - Decreto-legge n. 132 - Processo civile *(Scade l'11 novembre)* - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis,* comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria)*
Giovedì	23	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	28	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - *Doc*. XXIII, n. 3 - Relazione della Commissione parlamentare antimafia sulla formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee e nazionali - Disegno di legge n. 1167 e connessi - Delega riforma codice nautica da diporto *(Voto finale con la verifica del numero legale)* - Disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile dei magistrati *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'interno

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1167 e connessi (Delega riforma codice nautica da diporto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 27 ottobre.

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 1612
(Decreto-legge n. 132 - Processo civile)

(2 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

PD	10'
FI-PdL XVII	30'
M5S	20'
NCD	-
Misto	10'
LN-Aut	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
GAL	20'
PI	-
SCpI	-

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di specifiche richieste avanzate dai Gruppi.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mentre lei parlava ho ricevuto il maxiemendamento, che, però, mi dicono mancante di un allegato. Il fatto che l'allegato non ci sia vuol dire che ci sono delle cose, in questo emendamento, che non sono state trattate in Commissione. Ci pare di aver sentito parlare di tabelle e così via.

Rilevo altresì, a colpo d'occhio, che ci sono delle cose che non sono state approvate in Commissione. Pertanto, faccio notare che in passato la fiducia non era l'unico strumento attraverso cui venivano convertiti i decreti-legge, ma, nonostante questo, quando si apponeva la fiducia c'era la prassi, che più volte hanno richiamato il Capo dello Stato e i Presidenti delle Camere, secondo cui non si aggiungevano, né si toglievano contenuti approvati in Commissione. Si poteva togliere solo nei casi in cui in Commissione fosse stato approvato qualcosa senza copertura: in quel caso la questione era spiegabile. Adesso vengono qui aggiunti dei contenuti; addirittura ci sono delle cose che, a tutt'ora, quando la seduta si sta chiudendo, come lei giustamente stava facendo, non si conoscono. Non credo che ciò sia una prassi accettabile. Il merito lo vedremo quando leggeremo il testo, ma di certo ciò non è accettabile e, se mi permette, signora Presidente, questo non dovrebbe dirlo un senatore, ma la Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Malan, quanto al primo aspetto sollevato, so che si stanno facendo le fotocopie. Glielo dico perché la sospensione è stata di pochi minuti e, quindi, si sta procedendo ora a fare le fotocopie.

Quanto all'altra questione, non posso che prendere atto di quanto lei dice. So che, da questo punto di vista, la responsabilità sta al Governo e glielo facciamo presente. La ringrazio di quanto ha detto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo abbiamo peraltro appreso che il Consiglio dei ministri aveva già autorizzato l'apposizione della questione di fiducia il 19 settembre scorso, quindi con largo anticipo. Oggi il Governo ha deciso di esercitare tale facoltà. Quindi, se con largo anticipo aveva già preso questa decisione, appare ancora più surreale quanto il senatore Malan ha appena sollevato, ovvero che arrivi un emendamento di cui non si conosce sostanzialmente il contenuto e che, a colpo d'occhio, appare addirittura notevolmente difforme dal testo approvato in Commissione.

Vorrei stigmatizzare - in questo senso, credo che ciò debba essere tema di approfondito dibattito - il fatto che ci siano questa tempistica e questa modalità, nonché un testo differente rispetto a quello che è passato in Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo solo per una piccola precisazione e anche un ricordo a noi stessi.

A parte la questione dell'allegato, su cui non sono in grado di esprimere un'opinione, vorrei però osservare che l'idea che la fiducia serva ad approvare necessariamente un testo che è stato approvato dalla maggioranza in Commissione è un po' il frutto di una degenerazione dell'istituto della fiducia, utilizzato come strumento taglia-emendamenti per evitare la decadenza dei decreti e la riduzione dei termini di discussione. Originariamente e prevalentemente l'istituto della fiducia serve infatti al Governo per chiamare le Camere - Senato e Camera dei deputati - ad approvare il suo indirizzo politico, anche contro la maggioranza e, quindi, in difformità dal testo della Commissione. Penso che ogni tanto dobbiamo ricordare ciò, altrimenti abbiamo solo questo utilizzo non più politico, ma prevalentemente tecnico-procedurale della questione di fiducia. Credo, invece, che sarebbe utile e opportuno ricordare qual è anche la natura vera e originaria di questo istituto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Occorre ricordarlo al presidente Napolitano, che la scorsa legislatura aveva un'altra opinione!

PRESIDENTE. Infatti, senatrice Lanzillotta, abbiamo ricordato che la responsabilità sta in capo al Governo che chiede la fiducia sul maxiemendamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma le procedure stanno in capo alla Presidenza del Senato, non al Governo. Il Governo governi se stesso, se è capace!

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signora Presidente, non me ne vogliano il senatore Malan e la presidente Lanzillotta: sono vere l'una e l'altra cosa, in ultimo l'intervento della senatrice Lanzillotta. La questione di fiducia - si dice in letteratura - travolge qualsiasi altra discussione in corso; è, però, anche vero che è stata richiamata più volte la necessità che vi sia una collaborazione tra Governo e Parlamento.

Mi ero permesso la volta scorsa di sollecitare il Governo a procedere come è stato sempre fatto, anche perché, in ogni caso, la Presidenza dovrebbe dare un giudizio sulla proponibilità e sul contenuto proprio dell'emendamento, non già soltanto in ordine alla discussione. È vero, infatti, che nel maxiemendamento può anche essere contenuto soltanto un argomento trattato in Commissione (per non far venire meno la necessità della trattazione in Commissione, che è una sfumatura successiva all'affermazione della senatrice Lanzillotta); è altrettanto vero, però, che si deve valutare la proponibilità del maxiemendamento e, per assurdo, che non abbia un contenuto sconveniente.

Avevo sollecitato in questo caso il Governo affinché la collaborazione fosse tale - come è stato sempre fatto in passato - per cui l'emendamento fosse anticipato alla Presidenza. Il fatto che la Presidenza poc'anzi abbia detto «stiamo facendo le fotocopie» mi lascia comprendere e percepire che, invece, questo il Governo non l'ha fatto. È molto grave.

Come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo e ripeto in Aula, sarebbe bene che, per il futuro, il Governo si attenesse alla prassi, che è una prassi nobile e una necessità per una migliore organizzazione dei lavori, nel rispetto della Costituzione e, quindi, della democrazia, e che la Presidenza, sollecitasse il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto da lei sostenuto.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, credo che, dentro l'alveo di quanto rilevato dalla senatrice Lanzillotta, sia certamente vero che la richiesta di fiducia è un atto tipico della funzione di Governo in Parlamento; tuttavia noi sappiamo che da diverse legislature c'è, in particolare in questo ramo del Parlamento, una prassi, che si è venuta consolidando nel tempo, che raccomanda che il testo sottoposto alla fiducia sia quello scaturito dal lavoro della Commissione. Questa prassi, come tutte le norme, deve essere ovviamente gestita con ragionevolezza.

Ci sono allora situazioni nelle quali proprio dal lavoro di Commissione emerge l'orientamento di

proporre degli emendamenti all'Assemblea, sui quali c'è già consenso, e non si vede perché non possano essere recepiti dal testo del maxiemendamento proposto dal Governo. Si tratta, quindi, credo, da parte di tutti, di gestire tale questione con equilibrio e ragionevolezza.

Nella sua pressoché interezza il testo del maxiemendamento proposto dal Governo ricalca il testo del provvedimento così come scaturisce dal lavoro della Commissione. Credo, quindi, che nella sostanza - se vogliamo guardare alla sostanza - e sostanzialmente perfino nella forma, il testo che sarà sottoposto domani al voto dell'Assemblea con il voto di fiducia sia quello sul quale il Senato ha lavorato nella Commissione giustizia.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ribadisco in questa sede le perplessità che ho già espresso nella Conferenza dei Capigruppo.

Al di là del fatto che la richiesta del voto di fiducia - impropriamente a mio avviso ed è una circostanza che andrebbe chiarita e pregherei la Presidenza di acquisire gli atti, ossia la delibera del Consiglio dei ministri - è stata autorizzata su questo argomento il 19 di settembre, ma sull'argomento in quanto tale.

Oggi ci troviamo di fronte una richiesta di fiducia su un maxiemendamento del quale, vista la mole, i nove decimi sono totalmente sconosciuti alla Commissione, all'Assemblea ed anche alla Capigruppo, dove con voto di maggioranza abbiamo concesso l'inserimento della questione di fiducia nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Posso capire la ragionevolezza evocata dal senatore Tonini, per l'amor di Dio, perché dobbiamo comunque governare con ragionevolezza. Non vorrei però si creassero pericolosi precedenti in base ai quali i testi che, come giustamente detto dal senatore Tonini, devono scaturire dai lavori di Commissione possano essere, come mi risulta da quanto dicono i nostri colleghi della Commissione giustizia, totalmente innovativi rispetto alla discussione svolta dalla Commissione giustizia stessa.

Si tratta quindi di una procedura anomala - senza usare altri aggettivi - che trova il nostro totale disaccordo.

Poi, non me ne intendo, però vedo una lista infinita di nuovi giudici di pace con giudici di pace soppressi, sulla quale si chiede la fiducia, inserendo un argomento del quale in Commissione giustizia nulla è stato detto e nulla è stato descritto. Francamente, mi sembra una procedura impropria e sono io, a questo punto, a chiedere sia alla Presidenza di quest'Assemblea che alla maggioranza di adoperarsi con ragionevolezza ma nei confronti dell'Assemblea e quindi con osservanza dei diritti pieni dell'Assemblea stessa. Nel senso che la questione di fiducia si può porre laddove ci sono termini perentori da rispettare, ma in questo caso mi pare che lo iato tra la ragionevolezza richiesta e quella applicata sia troppo ampio e assolutamente inaccettabile.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, credo che il discorso sia terminato qui, perché ha già parlato il suo Capogruppo.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Volevo solo intervenire alla presenza del Governo!

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non credo che in questo momento la seduta sia sospesa: siamo in pendenza di una richiesta di fiducia e non capisco perché non ci sia il Governo!

Avrei infatti rivolto al rappresentante del Governo la domanda rispetto a 96 pagine di tabelle allegate al maxiemendamento, che possono essere diversamente valutate. Se il Governo ci dice che non sono innovative rispetto alle attuali tabelle è un conto; se invece con l'allegato si va ad innovare tutti i circondari d'Italia, mi piacerebbe allora che qualcuno del Governo mi dicesse se stiamo parlando di una situazione attuale, e quindi si è solo recepito la reintroduzione dei giudici di pace di Ostia e Barra - come mi sembra di ricordare - ovvero si ridefinisce tutto.

PRESIDENTE. Non so se c'è il rappresentante del Governo e se sia in grado di rispondere. Comunque ricordo che, come risulterà dal Resoconto, la Ministra, nel chiedere la fiducia sul maxiemendamento,

si era già espressa. *(Il sottosegretario Pizzetti entra in Aula)*.
Se il senatore Pizzetti vuole rispondere alla domanda, poi concludiamo questa parte.
PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Come da prassi, il Governo ha autorizzato l'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento «qualora si rendesse necessario».
CALDEROLI *(LN-Aut)*. Le tabelle sono innovative o sono il recepimento dello stato attuale?
PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono il recepimento. Il Ministero della giustizia ci ha assicurato che sono il recepimento.
AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero complimentarmi perché adesso siamo arrivati al punto che possiamo dare la fiducia sulle leggi delega in bianco, quindi in realtà se ci date più fogli probabilmente è un passo avanti e non un passo indietro!
Approviamo deleghe anche su questo, così non ci troviamo con testi all'ultimo momento che forse non corrispondono neanche a quello che è votato in Parlamento e chiudiamoci. Tanto lo diciamo sempre: chiudiamo questo ramo del Parlamento e forse anche l'altro, e andiamo avanti così!
Adesso dovreste darci del tempo in più per verificare questi aspetti del maxiemendamento. Visto che, a quanto pare, è dal 19 settembre che avete deciso di fare questa operazione, potevate dircelo prima! *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.
PRESIDENTE. Bene, senatore Airola, prendo atto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, prendo la parola per un breve intervento, perché voglio leggervi una *e-mail* di una mamma imprenditrice della Campania (che non nominerò) giunta al mio indirizzo di posta elettronica del Senato, che chiede disperatamente aiuto al Governo e alla politica per affrontare una situazione che ormai è divenuta insostenibile.

La situazione che vive questa signora è quella di moltissimi altri piccoli imprenditori, che quotidianamente sono vessati da tasse e pignoramenti del conto corrente che impediscono di svolgere la propria attività, è quella di un'Italia che vive ancora grandissime situazioni di difficoltà, al contrario di quanto dichiara continuamente il presidente Renzi, anzi il signor Renzi.

«Gentile Senatrice ho bisogno del suo aiuto. Siamo una piccola e media impresa operante nell'edilizia da più di 30 anni, passata dal padre ai figli. Non si può più andare avanti. Le tasse sono troppo alte e per noi è diventato impossibile pensare di tenere in vita la partita iva. Il disastro per noi è iniziato quando abbiamo avuto dei mancati pagamenti da parte di certi signori che ci hanno fatto fortemente indebitare, al punto da costringerci a svendere alcune proprietà per pagare le liquidazioni degli operai che siamo stati costretti a licenziare.

Successivamente c'è stato il ritiro del fido da parte delle banche, un'altra mazzata che ci ha costretto a svendere altre proprietà e a sopportare addirittura le minacce del direttore della banca, che voleva incassare una delle cambiali da sessantamila euro che fummo costretti a firmare io e mio marito per accedere la prestito. Nel tentativo di risolvere i problemi stiamo affondando ancora di più. Ho paura di quello che succederà e sono disposta anche a vendere la casa dove abito, ma dove ci porterà tutto questo?

Ho appena ritirato il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti del 2012 e 2013 e vorrei chiedere al Presidente Renzi e allo Stato come farò a pagare visto che ormai riusciamo a portare a casa un solo stipendio. Ci accontentiamo di spendere il minimo indispensabile, ma questi ragazzi che vogliono lavorare prendendosi la responsabilità di aprire una Partita Iva cosa devono fare se l'unica cosa che riescono ad accumulare sono solo i debiti? Noi vogliamo solamente lavorare e vogliamo i nostri diritti.

Vogliamo pagare le tasse come abbiamo fatto per 30 anni, ma noi imprenditori ci siamo stancati di essere considerati solo quando ci suicidiamo. Vi chiedo di aiutarci».

Credo che in quest'Aula abbiamo tutti il dovere di occuparci di questa signora e di tutti gli altri imprenditori ed imprenditrici che coraggiosamente continuano ad andare avanti. Non c'è più tempo. Basta chiacchiere, bisogna agire! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,54)*.

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla difesa del suolo

(1-00178) (testo 2) (21 ottobre 2014)

Ritirata

DI BIAGIO, ROMANO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA. -

Il Senato,

premesso che:

le politiche di attenzione al governo del territorio sono fondamentali e imprescindibili, sia per il corretto ed equilibrato sviluppo ambientale del Paese, che per le conseguenze non trascurabili dovute ad eventi ambientali calamitosi;

i recenti tragici eventi hanno messo in luce, ancora di più rispetto al passato, le gravissime carenze strutturali presenti nel nostro Paese rispetto al tema del dissesto idrogeologico del territorio;

la recente alluvione di Genova ha evidenziato come esistano strettoie procedurali e giuridiche che impediscono di intervenire, nonostante vi siano adeguati stanziamenti, anche laddove è conclamato il rischio del ripetersi di gravi eventi alluvionali;

sono sempre più manifesti, infatti, i danni provocati da frane, inondazioni, alluvioni, eventi sismici che feriscono, il più delle volte anche mortalmente, una larghissima parte del territorio nazionale, non capace di sopportare eventi di tale portata, in quanto impoverito, danneggiato ed improvvidamente usato dall'uomo e più gravemente minacciato o all'intensificarsi, in frequenza ed intensità, di eventi meteorologici estremi;

negli ultimi decenni l'intero patrimonio territoriale nazionale ha subito una progressiva e continua riduzione delle aree libere e naturali a vantaggio di un incremento degli insediamenti urbani e industriali, con incrementi vicini anche al 500 per cento rispetto ai primi anni del dopoguerra;

i riferimenti statistici più recenti dimostrano come tale tendenza abbia conosciuto un'ulteriore accelerazione negli ultimi anni, in particolare nelle aree metropolitane del Sud, e come la crescita della superficie urbanizzata in alcune aree abbia limitato fortemente il mantenimento delle attività agricole primarie e favorito una crescita esponenziale dei consumi energetici;

sono più di 29.000 i chilometri quadrati di territorio nazionale che presentano elevati aspetti di criticità sotto il profilo idrogeologico e più di 10 milioni i cittadini che vivono in insediamenti abitati

costruiti su queste aree, mentre più del 40 per cento dei comuni presenta superfici ad elevato rischio sismico, evidenziando la drammatica emergenza in atto sulla quasi totalità del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno ma non solo, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di danni economici sono note a tutti;

il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza; il rischio idrogeologico ed idraulico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell'assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura;

tutto ciò è da sommare ai terremoti che hanno colpito, negli ultimi anni, la penisola causando danni economici consistenti, valutati per gli ultimi 40 anni in circa 135 miliardi di euro, impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale, per non tacere della perdita di vite umane;

la riqualificazione edilizia del patrimonio abitativo italiano stenta a decollare: a quanto risulta dalle indicazioni di studi effettuati sulla materia, circa il 70 per cento dell'intero patrimonio necessita di interventi di miglioramento ed efficientamento; i recenti «piani casa» varati hanno trovato evidenti difficoltà ad essere attuati e, comunque, non hanno tenuto conto di misure che prevedono un corretto e rispettoso utilizzo del territorio, nonché di un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, per la delocalizzazione dalle aree esposte a forte rischio e per garantire priorità di intervento in queste ultime;

uno degli aspetti più rilevanti, legato all'aumento del rischio idrogeologico, è quello relativo al fenomeno dell'abusivismo, che, come tanti casi di cronaca hanno drammaticamente dimostrato, è connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza; dati alla mano, salta all'occhio come il fenomeno sia maggiore nelle aree del Paese a tradizionale presenza malavitosa: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si concentra il 46,2 per cento delle infrazioni accertate dalle forze dell'ordine, ma le infrazioni sono ben più distribuite se intese come incoerenze con le indicazioni di cui ai piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (Pai) di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 267 del 1998;

sono necessarie azioni in funzione del ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio e del miglioramento dell'efficienza del patrimonio abitativo e industriale presente nel Paese, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano l'esposizione al rischio idrogeologico e sismico;

sono state rilevantissime le risorse investite negli ultimi anni per fronteggiare le emergenze legate agli eventi, che hanno provocato ingentissimi danni alla difesa del suolo, che però, in assenza di piani di prevenzione ben strutturati e organizzati e dell'attenzione continua e prioritaria ai conseguenti interventi di mitigazione del rischio, hanno perso efficacia e con un ulteriore ritardo sul concorso delle azioni di prevenzione richiamate;

appare opportuno evidenziare che la Commissione europea nel 2009 ha adottato il libro bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo", attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri, ed in tale scenario il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente *pro tempore* ha presentato al Cipe una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;

stando alle informazioni a disposizione in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", e solo nei giorni scorsi la "Strategia" è giunta all'esame della Conferenza Stato-Regioni e quindi occorre prevedere lo stanziamento di fondi per il finanziamento del programma finalizzato a dare seguito alla proposta di delibera;

ai suddetti aspetti va ad aggiungersi che la legge di stabilità, varata a fine 2013 per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), sebbene abbia orientato alla difesa del suolo specifiche iniziative,

ha autorizzato la spesa di appena 30 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata agli interventi di messa in sicurezza del territorio e di monitoraggio delle iniziative contro il dissesto idrogeologico: risorse alquanto esigue che difficilmente avrebbero potuto consentire una adeguata programmazione degli interventi;

già nella XVI Legislatura il Parlamento ha approvato iniziative in materia che indirizzavano il Governo a prevedere misure, anche finanziarie, finalizzate all'adozione di un piano di interventi straordinari per il recupero del territorio dal rischio idrogeologico che, ad oggi, risultano non essere state messe in pratica;

il problema del dissesto idrogeologico del territorio e dei cambiamenti climatici non riguarda solo l'Italia ma, come è stato anche evidenziato dal Presidente del Consiglio nazionale dei geologi in occasione dell'incontro a Vancouver con la Federazione nazionale dei geologi canadesi, proprio per un confronto globale sulle questioni professionali ed ambientali in materia di dissesto idrogeologico, coinvolge anche altri Paesi dove insistono criticità non meno gravi, per cui è fondamentale che la difesa complessiva dell'ambiente diventi un obiettivo strategico e prioritario anche dell'agenda europea;

sempre in riferimento al quadro comunitario il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, lo scorso 20 novembre 2013, la decisione n. 1386/2013/UE circa un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020, intitolato «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», mettendo in evidenza le notevoli criticità derivanti da un uso non sostenibile del suolo, su tutto il territorio dell'Unione e ribadendo precisi obiettivi da conseguire entro il 2020 in tema di tutela ambientale, come pure la necessità di "garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali";

il Governo, in sede di replica interrogazioni a risposta immediata in Senato il 2 ottobre 2014, nel segnalare le criticità sussistenti per il nostro Paese in tema di dissesto idrogeologico, ha evidenziato, da un lato, la sussistenza di "risorse non spese per problemi in parte di patto di stabilità", dall'altro, la volontà di predisporre ulteriori risorse da destinare agli interventi di messa in sicurezza e tutela del suolo;

impegna il Governo:

1) a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento, che già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all'attuazione del piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale e del patrimonio abitativo pubblico e privato, esposto a rischio sismico e idrogeologico;

2) ad adottare iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e in coordinamento con le competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione vigente, anche di natura economica, finalizzate alla predisposizione di un piano ventennale di opere che prevedano, tenuto conto delle previsioni della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici:

a) la messa in sicurezza del territorio nazionale attraverso una stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l'individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che ne determinino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti;

b) un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per l'ottimizzazione del territorio nazionale;

c) la valutazione dell'opportunità di vincolare una quota del bilancio statale alla costituzione di un fondo di garanzia per il lucro cessante delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico e/o idrogeologico;

3) ad adottare tutte le misure necessarie, anche in sede di disegno di legge di stabilità per il 2015, integrando quanto timidamente introdotto nel disegno di legge di stabilità per il 2014, per favorire la prevenzione dei fenomeni e gli interventi a difesa del suolo, sollecitando il rafforzamento e lo sviluppo delle attività di complesso monitoraggio del territorio nazionale;

4) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare il sistema dei controlli e prevedere un inasprimento delle sanzioni sui comportamenti dei singoli cittadini e dei privati in funzione di una

maggiore attenzione al rispetto del suolo, garantendo l'applicazione di sanzioni certe per gli attori che non rispettino le normative in materia;

5) a promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni;

6) a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all'abusivismo e all'edificazione selvaggia;

7) ad assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile, una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi, dalle aree a forte rischio idrogeologico;

8) ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché, anche a livello comunitario, si affronti al più presto il delicato problema della prevenzione e della difesa del territorio, anche eventualmente sollecitando l'adozione di provvedimenti incisivi che consentano soluzioni condivise e comuni per la gestione del territorio e per il monitoraggio delle situazioni a rischio idrogeologico, e che eventualmente prevedano anche la costituzione di un fondo per la bonifica degli alvei dei fiumi e dei loro affluenti, nonché la costituzione di un centro europeo di raccolta dati;

9) a definire un *iter* normativo-procedurale che consenta di realizzare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo che permetta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi legali-amministrativi che possono ritardare l'esecuzione delle opere nelle zone ad elevato rischio;

10) a dare attuazione alla "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" prevedendo in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adeguati stanziamenti e poteri di coordinamento operativo e tecnico-scientifico per la definizione delle misure e degli interventi di breve, medio e lungo termine;

11) a definire in sede europea la "organica e permanente" esclusione di tutti gli interventi per il riassetto idrogeologico dal patto di stabilità in quanto infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la sicurezza del Paese.

(1-00253) (08 maggio 2014)

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

FUCKSIA, BUCCARELLA, CRIMI, MORRA, TAVERNA, SANTANGELO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, PAGLINI, BOTTICI, BULGARELLI, DONNO, PETROCELLI, BERTOROTTA, GAETTI, MOLINARI, CASTALDI, BLUNDO, AIROLA, PUGLIA, FATTORI, CATALFO, VACCIANO, MANGILI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, COTTI, SIMEONI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, LEZZI, GIROTTO, MARTON, GIARRUSSO, CERONI, MERLONI, PANIZZA, LIUZZI, PALERMO, MASTRANGELI. -

Il Senato,

premesso che:

il 3 maggio 2014 la regione Marche è stata interessata da fortissime piogge, che hanno provocato l'esondazione del fiume Misa e una grave alluvione, che ha riguardato soprattutto la provincia di Ancona e in particolare la città di Senigallia, dove due persone hanno perso la vita e si sono registrati un lungo *black-out* e ingenti danni alle abitazioni, alle strade e alle attività produttive;

ha provocato gravi danni anche nei comuni di Osimo, Ostra, Corinaldo, Chiaravalle, Jesi, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e in altre zone delle Marche. Smottamenti del terreno si sono registrati nel fermano e nel maceratese, mentre una grossa frana ha ostruito a Trisungo la strada statale Salaria, e un ponte sull'Ete è crollato a Sant'Elpidio a Mare;

gli smottamenti e le frane causate dalla pioggia caduta nelle Marche confermano la fragilità del territorio italiano, con l'82 per cento dei comuni in situazioni a rischio e oltre la metà della popolazione che vive in aree soggette a frane ed alluvioni;

i fenomeni di dissesto idrogeologico sono molto frequenti in Italia e gli eventi meteorologici cosiddetti straordinari sono diventati ordinari con drammatiche conseguenze sul territorio italiano. Negli ultimi 80 anni la superficie nazionale è stata interessata da 5.400 alluvioni e 11.000 frane, mentre negli ultimi 20 anni sono state coinvolte 70.000 persone e sono stati stimati 30.000 miliardi di

euro di danni;

il *modus operandi* dei Governi in occasione di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali procede, a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo, con approssimazione quando non con superficialità. Le azioni sono spesso troppo lente e farraginose e, soprattutto, si evidenziano gravissime difformità di trattamento negli anni tra i vari territori. Al contrario sarebbe fondamentale ai fini della sicurezza, della trasparenza e della tempestività di azione e della semplificazione delle procedure, specificare indirizzi unitari ed emanare un provvedimento organico che, da una parte, disciplini la gestione delle grandi emergenze, garantendo i diritti dei cittadini, e che definisca con chiarezza procedure e risorse in caso di eventi calamitosi uguali per tutti, e che, dall'altra parte, dia il via ad un serio ed organico piano per la riduzione del rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, con tempi e fondi certi, per spostare gradualmente gli sforzi e le risorse dall'eterna situazione di emergenza alla politica di prevenzione;

considerato che:

il nostro Paese partecipa a numerose banche multilaterali, tra cui rilevano alcune banche di sviluppo e d'investimento o a vocazione sociale, operanti specificamente in ambito europeo. Tra queste vi è la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB);

il ruolo di tali banche assume un particolare rilievo, alla luce della fase attuale caratterizzata da una grave crisi economico-finanziaria, che ha ricadute sull'economia reale, in termini di perdita di competitività e di occupazione in tutto lo spazio europeo, ma con proporzioni più preoccupanti per il nostro Paese;

la CEB attualmente conta 41 Stati membri, che coprono un'area geografica che si estende dalla Turchia all'Islanda e dal Portogallo alla Georgia. L'Italia, con una quota percentuale di partecipazione pari a circa il 16 per cento, assieme a Francia e Germania rientra tra i «grandi pagatori»;

il nostro Paese ha sottoscritto tutti gli aumenti di capitale della banca intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991, 2001 e 2012, continuando a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale, partecipando agli organi di governo della CEB con propri rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. Con l'ultimo aumento di capitale (il sesto, che ha portato il capitale totale sottoscritto da 3,3 a 5,5 miliardi di euro nel 2012) l'Italia ha aderito all'aumento con sottoscrizione di nuovi titoli, con conseguente incremento della quota detenuta pari a 915.770.000 euro, mantenendo inalterata la misura di partecipazione e il diritto di voto;

purtuttavia, l'Italia negli ultimi anni non ha colto le opportunità offerte dalla CEB e non ha usufruito dei prestiti, al cui finanziamento contribuisce in modo cospicuo. Nel 2011, su 2,11 miliardi di euro di progetti approvati, nessuno coinvolgeva l'Italia. Su 1,85 miliardi di euro di prestiti approvati, sempre nello stesso anno, solo 16 milioni di euro, vale a dire lo 0,9 per cento, riguardavano il nostro Paese. Analogamente, dei 28 progetti approvati nel 2012 dal consiglio di amministrazione della banca, per un totale di 1.798 milioni di euro, nessuno riguardava l'Italia;

i "disastri naturali o ecologici" sono menzionati espressamente tra i settori di intervento della banca,

impegna il Governo:

1) a stanziare fondi adeguati per le necessarie azioni di riparazione, ripristino o ricostruzione dovute dopo i danni delle alluvioni nelle Marche, anche avanzando, o valutando con particolare attenzione, una richiesta di finanziamento alla CEB con l'apertura di un'apposita linea di credito, secondo le procedure previste;

2) a disporre nei confronti delle popolazioni marchigiane colpite dalle alluvioni la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati;

3) ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal patto di stabilità relativo agli anni 2014 e 2015 le risorse per far fronte all'emergenza alluvionale;

4) a predisporre un programma nazionale di messa in sicurezza del territorio dal rischio di eventi calamitosi causati dal dissesto idrogeologico;

5) a potenziare il coordinamento dei diversi enti ed organismi che hanno competenza

sulla manutenzione del territorio al fine di garantire una maggiore incisività e tempestività degli interventi;

6) a prevedere che le risorse destinate ogni anno contro il dissesto idrogeologico siano diversificate tra emergenze e opere di prevenzione, in modo da incoraggiare una pianificazione della prevenzione tramite finanziamenti certi, abbandonando gradualmente la continua rincorsa delle emergenze;

7) a porre in essere le opportune iniziative, anche legislative, volte a prevedere l'esclusione degli investimenti per la prevenzione dal patto di stabilità interno degli enti territoriali.

(1-00308) (testo 2) (21 ottobre 2014)

V. testo 3

RUTA, CALEO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, DE PETRIS, MARINELLO, DALLA TOR, CANDIANI, PANIZZA, BUEMI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, COLUCCI, CONTE, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, Elena FERRARA, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, MANASSERO, MANCUSO, MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, TORRISI, CARIDI, D'ASCOLA, RICCHIUTI, LANIECE, FAVERO, COMPAGNONE. -

Il Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8 anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1386 del 20 novembre 2013 sul 7° programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal punto di vista ambientale. Questa decisione sottolinea che il degrado, la frammentazione e l'uso non sostenibile del suolo nell'Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell'Europa rispetto ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;

la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici nella UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al millennio (Millenium sustainable development goals) con cui l'Europa intende inviare un messaggio sull'universalità dei principi dello sviluppo sostenibile;

la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010, e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l'altro la necessità di creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica dell'Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l'importanza

del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell'Unione, sia perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;

premesso altresì che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dall'Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità ambientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e europeo, ottimizzando l'impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di *habitat* per la biodiversità, l'approvvigionamento di materie prime; è uno dei componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici ambientali come l'aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell'ordine di circa 38 miliardi di euro all'anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli (con l'effetto che l'acqua scorre superficialmente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati nel territorio dell'Unione europea;

il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l'ordine del giorno 9/1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere iniziative di competenza affinché fossero previste nella legge di stabilità per il 2014 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, individuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche, assumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento dell'attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo e del territorio nazionale, semplificando il sistema di *governance*;

considerato che:

la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i 2 terzi delle aree esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio nazionale: l'89 per cento dei comuni sono soggetti a rischio idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale minaccia;

secondo i dati Istat, il *trend* del consumo di suolo nel nostro Paese è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all'anno di suolo divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una crescita continua dell'urbanizzazione, al diffondersi di una cementificazione spesso incontrollata, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolarmente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;

i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un dato dell'esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati, tra cui il rapporto dell'Intergovernmental panel of climate change (IPCC) e quello dell'Agenzia europea per l'ambiente, nei prossimi decenni soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dei cambiamenti climatici;

il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragilità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici particolarmente intensi, ha causato la perdita di numerose vite umane e danni ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse settimane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai, suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il Paese;

le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici devono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas climalteranti. L'Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L'elaborazione è stata avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e il processo di acquisizione delle informazioni di base è terminato nel mese di luglio 2014;

nel corso della seduta del Senato n. 323 del 2 ottobre 2014, in risposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell'ambiente ha avuto modo di sottolineare all'Aula che i dati scientifici disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi ambientali e socioeconomici;

allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere condensato nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre 2014;

preso atto dell'intenzione del Governo di inserire nella legge di stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la necessità di un impegno straordinario;

considerato infine che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall'agenda della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione europea, di lavorare per una nuova ed immediata iniziativa volta all'approvazione della direttiva quadro europea per la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale dei suoli e del tema di Expo 2015 sull'alimentazione del pianeta;

l'attuale presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea è una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea sul suolo,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l'Unione europea possa tempestivamente giungere all'approvazione di un'incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

2) a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del 40 per cento delle emissioni climalteranti;

3) a presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine;

4) ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, al fine di permettere l'investimento da parte degli enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori interessati;

5) a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della *governance* diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento, dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni e amministrazione centrale nella pianificazione per macrozone strategiche, come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti locali;

6) a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell'azione di riduzione del rischio idrogeologico, attraverso il recupero dei terreni abbandonati e investendo nel ritorno all'agricoltura delle giovani generazioni;

7) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione (con l'associazione ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza nella realizzazione e nella gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;

8) a prevedere a favore del Dipartimento della protezione civile nazionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le diverse necessità;

9) a garantire, a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità;

10) a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ristoro dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella normalità;

11) a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all'esame della Camera dei deputati come il disegno di legge sull'uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all'esame congiunto delle Commissioni permanenti 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;

12) a stanziare, nel primo provvedimento utile, ed in particolare con la prossima legge di stabilità per il 2015, tutte le risorse necessarie alla realizzazione di un piano straordinario di difesa del

suolo, e all'avvio dell'insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio italiano.
(1-00308) (testo 3) (22 ottobre 2014)

Approvata

RUTA, CALEO, BRUNI, PICCOLI, SACCONI, DALLA TOR, DE PETRIS, URAS, ARRIGONI, CANDIANI, SUSTA, ZELLER, PANIZZA, ZANDA, ROMANO, MARINELLO, CERVELLINI, BUEMI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, COLUCCI, CONTE, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, LANIECE, MANASSERO, MANCUSO, MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, TORRISI, CARIDI, D'ASCOLA, FAVERO, COMPAGNONE, TARQUINIO, FLORIS, DI BIAGIO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA, Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, AMORUSO, BRUNO, LIUZZI, PERRONE, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DE SIANO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, BERNINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, DE PIETRO. -

Il Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8 anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Decisione n. 1386 del 20 novembre 2013 sul 7° Programma Generale di Azione dell'Unione in materia di Ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal punto di vista ambientale. Questa Decisione sottolinea che il degrado, la frammentazione e l'uso non sostenibile del suolo nell'Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell'Europa rispetto ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;

la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici nel'UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al Millennio (Millenium Sustainable Development Goals) con cui l'Europa intende inviare un messaggio sull'universalità dei principi dello sviluppo sostenibile;

la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010, e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l'altro la necessità di creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica dell'Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l'importanza

del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell'Unione, sia perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;

premesso altresì che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dall'Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità ambientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e europeo, ottimizzando l'impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di *habitat* per la biodiversità, l'approvvigionamento di materie prime; è uno dei componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici ambientali come l'aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell'ordine di circa 38 miliardi di euro all'anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli (con l'effetto che l'acqua scorre superficialmente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati nel territorio dell'Unione europea;

il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l'ordine del giorno n. 9/1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere iniziative di competenza affinché siano previste nella legge di Stabilità per il 2014, risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, individuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche, assumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento dell'attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo e del territorio nazionale, semplificando il sistema di *governance*;

considerato che:

la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i due terzi delle aree esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio nazionale: l'89 per cento dei comuni sono soggetti a rischio idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale minaccia;

secondo i dati Istat, il *trend* del consumo di suolo nel nostro Paese è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all'anno di suolo divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una crescita continua dell'urbanizzazione, al diffondersi di una cementificazione spesso incontrollata, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolarmente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;

i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un dato dell'esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati, tra cui il rapporto dell'Intergovernmental panel of climate change (IPCC) e quello dell'Agenzia europea per l'ambiente, nei prossimi decenni soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dai cambiamenti climatici;

il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragilità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici particolarmente intensi, hanno causato la perdita di numerose vite umane e danni ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse settimane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai, suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il Paese;

le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici devono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas climalteranti. L'Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L'elaborazione è stata avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e il processo di acquisizione delle informazioni di base è terminato nello scorso mese di luglio;

nel corso della seduta del Senato n. 323 del 02 ottobre scorso, in risposta ad alcune interrogazioni, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha avuto modo di sottolineare all'Aula che i dati scientifici disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi ambientali e socioeconomici;

allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere condensato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre;

preso atto dell'intenzione del Governo di inserire nella legge di stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la necessità di un impegno straordinario;

considerato infine che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall'agenda della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di presidente del Consiglio dell'Unione europea, di lavorare per una nuova ed immediata iniziativa volta all'approvazione della direttiva quadro europea per la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale dei suoli e del tema di Expo 2015 sull'alimentazione del pianeta;

l'attuale presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea è una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea sul suolo;

sentita l'Informativa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svoltasi

nell'Aula del Senato il 21 ottobre 2014, nell'ambito della quale il Ministro stesso ha dichiarato che nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali del Gargano,

impegna il Governo:

ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l'Unione europea possa tempestivamente giungere all'approvazione di un'incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di Presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del 40 per cento delle emissioni climalteranti;

ad approvare e presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine;

a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento che già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all'attuazione del piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale, anche a seguito di eventi calamitosi e alluvionali;

4ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, al fine di permettere l'investimento da parte degli enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori interessati;

a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della *governance* diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento, dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni e amministrazione centrale nella pianificazione per macro-zone strategiche, come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti locali;

a procedere, nel primo Consiglio dei Ministri, alla dichiarazione di stato di emergenza per le aree che sono state colpite, negli ultimi mesi, da eccezionali eventi atmosferici "*per cui le Regioni abbiano fatto richiesta sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/10/2012*".;

a valutare di disporre immediatamente il differimento dei termini del versamento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e recenti eventi alluvionali;

ad adottare iniziative per la messa in sicurezza del territorio nazionale, attraverso una mappatura completa delle aree in cui intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l'individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che ne determinino le priorità, il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti, prevedendo il divieto assoluto di edificabilità in dette aree;

a valutare l'opportunità di promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all'abusivismo e all'edificazione selvaggia, e a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile ed individuando idonee forme di agevolazione, una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi, dalle aree a forte rischio idrogeologico;

a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, e conseguentemente a predisporre un Piano organico con obiettivi a breve e medio termine per la difesa del suolo e l'adattamento al

cambiamento climatico, quale vera "grande opera" infrastrutturale, in grado di mettere in sicurezza il fragile territorio italiano e di attivare i cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

a definire un *iter* normativo-procedurale che consenta di realizzare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo che consenta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi legali-amministrativi che possano ritardare l'esecuzione delle opere ad elevato rischio, ed in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua;

a valutare l'opportunità di rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi;

a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell'azione di riduzione del rischio idrogeologico, nonché ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a garantire l'attuazione da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza del territorio per le aree a rischio prioritario e di interventi di rimboschimento, di pulizia delle aree boschive e di riutilizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimentali che prevedano l'impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela del territorio e il ritorno alla terra delle giovani generazioni;

a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa per prevedere un sistema di incentivi fiscali per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici per la riduzione del rischio idrogeologico, così come per la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;

a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, il ruolo dei Consorzi di bonifica e irrigazione (ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza per la realizzazione e la gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di intervento della Protezione civile sul territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione delle migliori pratiche utilizzate con successo in alcune aree del Paese, e al contempo utilizzare tutti gli strumenti che le moderne tecnologie ICT mettono a disposizione per l'informazione dei cittadini, delle imprese ed il controllo ambientale;

a prevedere a favore della Protezione civile nazionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le necessità;

a valutare di garantire a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto del quadro ordinamentale, poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità;

a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ristoro dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella normalità;

a rendere tempestive le dichiarazioni di stato d'emergenza e più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati e agli enti territoriali;

a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all'esame della Camera dei deputati come il disegno di legge sull'uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all'esame congiunto delle commissioni Ambiente ed

Agricoltura del Senato;

a prevedere nel disegno di disegno di legge d stabilità, per il triennio 2015-2017, tutte le risorse necessarie attraverso stanziamenti pluriennali certi, non inferiori ad un miliardo di euro l'anno, per la realizzazione del piano straordinario di difesa del suolo e all'avvio dell'insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio italiano, con idonee misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché l'eventuale apertura di linee di credito con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

(1-00314) (25 settembre 2014)

Ritirata

TARQUINIO, Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, IURLARO, AMORUSO, BRUNO, LIUZZI, PERRONE. -

Il Senato,

premesso che:

nonostante gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, le condizioni ambientali del nostro Paese attraversano una fase di grave criticità con evidenti ripercussioni negative in tema di tutela del patrimonio naturale e di raggiungimento di livelli adeguati di sostenibilità ambientale;

le criticità che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza riguardano, in particolare, il dissesto idrogeologico, la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque, l'inquinamento atmosferico e l'erosione costiera;

l'Italia è un Paese ad elevatissimo rischio di dissesto idrogeologico. Le aree ad elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della superficie nazionale e riguardano l'89 per cento dei comuni, su cui sorgono 6.250 scuole e 550 ospedali. Secondo il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici il riscaldamento globale porterà a un'inevitabile recrudescenza dei fenomeni estremi;

l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR ha calcolato che tra il 1963 e il 2012 in Italia ci sono state 5.192 vittime di frane e 1.580 vittime per inondazioni, per un totale di 3.994 morti;

secondo il Centro ricerche economiche e sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme), il 5,75 per cento della superficie del Paese, pari a 17.255 chilometri quadrati, risulta essere ad elevato rischio frane e il 4,1 per cento della superficie, pari a 12.263 chilometri quadrati, ad elevato rischio inondazione;

la popolazione residente in zone ad elevato rischio idrogeologico è pari al 9,6 per cento del totale nazionale, equivalente a 5.798.799 abitanti;

una ricerca dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sul consumo del suolo evidenzia che nel 1960 il suolo consumato risultava pari al 2,8 per cento mentre nel 2010 il suolo consumato era pari al 6,9 per cento del territorio;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha quantificato in 40 miliardi di euro le spese necessarie per la sistemazione delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale, di cui circa 11 miliardi sono necessari per mettere in sicurezza le aree a più elevato rischio;

risulta pari a 61 miliardi di euro il costo complessivo dei danni per frane e inondazioni dal 1944 al 2012;

le risorse all'uopo stanziate dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e destinate alla messa in sicurezza del territorio italiano programmate per il periodo 2007-2013 hanno avuto uno scarso utilizzo anche a causa dell'assoggettamento degli interventi direttamente connessi al patto di stabilità, e comunque risultano essere non sufficienti nel loro ammontare;

le piogge eccezionali che hanno interessato il territorio della provincia di Foggia durante i primi 6 giorni del mese di settembre hanno messo in ginocchio l'economia, la stabilità e l'integrità socio produttiva di questa parte della Puglia, dando vita anche ad una vera catastrofe per il sistema agricolo locale;

dai primi dati resi noti dalle organizzazioni professionali agricole in merito ai danni causati alle produzioni agricole, si stima un danno di oltre 60 milioni di euro per le colture del pomodoro (la provincia di Foggia è *leader* in Italia nella produzione di questa coltura) e per le produzioni di vigneti e oliveti;

la Giunta della Regione Puglia il 9 settembre 2014 ha decretato l'avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza, per quel che riguarda gli interventi di protezione civile sul territorio, dopo le alluvioni sul Gargano. Con riferimento invece al comparto agricolo è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

considerato che:

secondo l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari basterebbero 4,1 miliardi di euro per mettere in sicurezza l'Italia con un'adeguata pianificazione che gestisca la fase di intervento e stabilisca i piani di manutenzione, riducendo il dissesto idrogeologico e facendo risparmiare milioni di euro in commissariamenti;

le Regioni hanno competenze rilevanti in materia ambientale ma hanno avuto insoddisfacenti *performance* amministrative e carenza dei fondi per attuare iniziative utili a fermare il dissesto idrogeologico in atto;

risultano insufficienti le risorse destinate dallo Stato ad interventi di prevenzione come nella legge n. 127 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), con cui il Governo ha destinato appena 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

la stessa legge prevede che le risorse per il dissesto idrogeologico non impiegate siano riprogrammate negli stessi territori in cui erano stati assegnati;

occorre razionalizzare le risorse pubbliche indirizzando la spesa dall'emergenza alla prevenzione e finanziare gli interventi di somma urgenza cantierabili e volti alla mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo opportune deroghe al patto di stabilità in particolare per le Regioni;

l'Unione europea mette a disposizione dei Paesi membri il Fondo di solidarietà per far fronte alle calamità naturali e alle emergenze;

tenuto conto che:

c'è una triste cronistoria di disastri ambientali italiani;

destinare i fondi europei a questo ambito specifico di rischio creerebbe un indirizzo di spesa per tutte le Regioni;

l'attuazione di interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio si rende necessaria per la situazione contingente,

impegna il Governo:

1) a dichiarare lo stato di emergenza e di calamità naturale in tutti i territori della provincia di Foggia colpiti dagli eventi atmosferici e calamitosi verificatisi nei primi giorni di settembre 2014;

2) ad assumere ogni opportuna iniziativa per scomputare dal patto di stabilità le spese effettuate per la realizzazione di interventi destinati al ristoro dei danni, non solo in Puglia ma anche nelle altre regioni del nostro Paese, che riguardano devastazioni per terremoti o alluvioni, per far crescere il sistema Italia;

3) a valutare l'opportunità di individuare congrue risorse economiche, attraverso la riprogrammazione dei fondi nazionali e comunitari 2007-2013 in ritardo di spesa, per l'attuazione di un piano nazionale di interventi cantierabili, da concordare con gli enti locali, e risolvere le criticità ambientali che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza quali dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, tutela delle acque, inquinamento atmosferico ed erosione costiera;

4) a stanziare nell'ambito dei provvedimenti in corso di esame, e nell'emananda legge di stabilità, le opportune risorse per la ricostruzione dei territori del Gargano colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito l'area nel mese di settembre 2014;

5) a farsi parte attiva presso le istituzioni europee per attingere al fondo di solidarietà dell'Unione europea utilizzato per le gravi calamità.

(1-00316) (testo 2) (21 ottobre 2014)

V. testo 3

DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. -

Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane, con la fine dell'estate, alcuni terribili eventi alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri. Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere spiagge, campeggi e *residence*. L'evento alluvionale ha costretto residenti e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le autorità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano (Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua auto trascinata via dal fango a Carpino dove l'agricoltore si stava recando per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70 anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Peschici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo (Foggia): l'ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide lingue di fango;

in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della zona nella giornata di sabato 27 settembre;

da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto constatare danni molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l'agricoltura del Gargano, l'agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricoltori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima si parla di 100 milioni di euro di danni;

nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate 28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni di euro;

il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti (Canneto, Calenella e Sant'Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata, mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incalcolabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le attività turistiche dell'*hotel* Tramonto, di Villa Mare, e dell'*hotel* Riviera, nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l'ufficio tecnico e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dall'assessore per le attività produttive, ingenti sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l'asfalto), le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca, mentre 2 strade provinciali hanno perso l'intero manto stradale: la 52 Santa

Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla zona Paradiso selvaggio;

il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d'acqua nella piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, divenendo così improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l'allevatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione locale, era in secca da almeno 40 anni;

nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi, verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi, desta particolare preoccupazione quello generatosi nell'impluvio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all'altezza di via Sant'Adele-via Sant'Ignazio;

il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l'avaria del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Peschici: l'Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Peschici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di essere stati realizzati a lotti, l'ultimo dei quali, quello che dovrebbe collegarli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sì che il naturale scorrere dell'acqua verso tali canali venga investito da una marea di detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di materiale ogni volta che piove;

la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno trasportato in mare detriti, arbusti, *roulotte*, pezzi di immobili con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il definitivo collasso dell'indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima generazione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c'è molta apprensione per l'inconcludenza fino ad ora dimostrata dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situazione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012, a L'Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in dimore di fortuna nell'Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta ordinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto accaduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al futuro: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteorologico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave incuria delle istituzioni; infatti, visitando il sito *web* "dissestopuglia" (ufficio del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gargano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (importo stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso

di San Menaio (850.000 euro) e le zone montane dell'abitato di San Marco in Lamis (1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera urgente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la Giunta regionale ha richiesto al Governo l'avvio delle procedure per lo stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile sul territorio, mentre per quanto riguarda l'agricoltura ha deliberato lo stato di calamità naturale;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre l'assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa 65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di 274 milioni di euro";

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribuirebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gargano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite dall'alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei detriti presenti alla intersezione dei corsi d'acqua con le strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto d'ufficio un fascicolo, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti d'ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territorio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze assicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a calamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità naturale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei ministri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia, in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi *standard*;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Governo, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in considerazione dell'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispettando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, alla costruzione e all'esercizio di impianti eolici nei seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";

pertanto un'area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che non vengono

ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo prezzo in termini di devastazione paesaggistica all'invasione dei parchi eolici, di un'altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo 9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all'avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla loro conclusione a decorrere dall'approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l'opportunità dell'impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma;

4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali;

5) a prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;

6) a garantire l'attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal dispositivo, mediante l'utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento della decretazione d'urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorrerebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano normativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia;

7) a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale.

(1-00316) (testo 3) (22 ottobre 2014)

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. -

Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane, con la fine dell'estate, alcuni terribili eventi alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri. Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere spiagge, campeggi e *residence*. L'evento

alluvionale ha costretto residenti e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le autorità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano (Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua auto trascinata via dal fango a Carpino dove l'agricoltore si stava recando per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70 anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Peschici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo (Foggia): l'ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide lingue di fango;

in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della zona nella giornata di sabato 27 settembre;

da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto constatare danni molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l'agricoltura del Gargano, l'agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricoltori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima si parla di 100 milioni di euro di danni;

nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate 28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni di euro;

il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti (Canneto, Calenella e Sant'Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata, mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incalcolabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le attività turistiche dell'*hotel* Tramonto, di Villa Mare, e dell'*hotel* Riviera, nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l'ufficio tecnico e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dall'assessore per le attività produttive, ingenti sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l'asfalto), le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca, mentre 2 strade provinciali hanno perso l'intero manto stradale: la 52 Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla zona Paradiso selvaggio;

il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d'acqua nella piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, divenendo così improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l'allevatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione locale, era in secca da almeno 40 anni;

nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi, verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi, desta particolare preoccupazione quello generatosi nell'impluvio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all'altezza di via Sant'Adele-via Sant'Ignazio;

il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l'avaria del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Peschici: l'Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Peschici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di essere stati realizzati a lotti, l'ultimo dei quali, quello che dovrebbe collegarli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sì che il naturale scorrere dell'acqua verso tali canali venga investito da una marea di detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di materiale ogni volta che piove;

la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno trasportato in mare detriti, arbusti, *roulotte*, pezzi di immobili con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il definitivo collasso dell'indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima generazione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c'è molta apprensione per l'inconcludenza fino ad ora dimostrata dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situazione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012, a L'Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in dimore di fortuna nell'Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta ordinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto accaduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al futuro: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteorologico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave incuria delle istituzioni; infatti, visitando il sito *web* "dissestopuglia" (ufficio del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gargano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (importo stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Menaio (850.000 euro) e le zone montane dell'abitato di San Marco in Lamis (1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera urgente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la Giunta regionale ha richiesto al Governo l'avvio delle procedure per lo stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile sul territorio, mentre per quanto riguarda l'agricoltura ha deliberato lo stato di calamità naturale;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre l'assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa 65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico

ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di 274 milioni di euro";

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribuirebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gargano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite dall'alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei detriti presenti alla intersezione dei corsi d'acqua con le strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto d'ufficio un fascicolo, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti d'ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territorio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze assicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a calamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità naturale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei ministri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia, in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi *standard*;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Governo, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in considerazione dell'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispettando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, alla costruzione e all'esercizio di impianti eolici nei seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";

pertanto un'area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo prezzo in termini di devastazione paesaggistica all'invasione dei parchi eolici, di un'altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo 9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all'avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla loro conclusione a decorrere dall'approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l'opportunità dell'impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma;

4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali;

5) a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;

6) a garantire l'attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal dispositivo, mediante l'utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento della decretazione d'urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorrerebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano normativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia;

7) a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale.

(1-00324) (21 ottobre 2014)

Ritirata

ARRIGONI, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. -

Il Senato,

premesso che:

il 9 ottobre 2014, la città di Genova è stata colpita da un evento alluvionale devastante che ha causato una vittima, oltre che un disastro ambientale di dimensioni apocalittiche: 3 torrenti, il Bisagno, il rio Fereggiano e lo Sturla sono esondati, causando danni ingentissimi a cose, persone, abitazioni ed infrastrutture;

un evento del medesimo tenore era accaduto appena 3 anni fa, nel novembre 2011, quando la furia delle acque degli stessi 3 torrenti, anche allora esondati, provocò morte e devastazione e 6 persone persero la vita, tra cui alcuni bambini;

la estrema pericolosità dell'assetto idrogeologico della città di Genova è nota da tempo: basti ricordare che altri eventi alluvionali pesantissimi si verificarono nel 1970 (44 morti), nel 1992 (7 morti) e nel 1993 (4 morti);

gli ultimi interventi idraulici realizzati sul Bisagno risalgono agli anni '30, ma oggi la parte terminale, canalizzata e coperta a quel tempo, risulta altamente insufficiente ad accogliere la copiosa e possente massa d'acqua che si riversa in essa, proveniente dal complesso sistema di torrenti, tutte le volte che si verificano eventi meteorologici di notevole entità;

la città è cresciuta su corsi d'acqua intubati, è stata preda di una cementificazione esponenziale e irresponsabile, ciò ha reso l'esposizione al rischio particolarmente elevata, e a questo punto è improcrastinabile una concreta inversione di tendenza nella pianificazione urbanistica e nell'uso del suolo, ma le stesse patologie sono ascrivibili a tutto il Paese e le soluzioni devono essere trovate per tutto il territorio nazionale, cominciando dalle aree a più alto rischio;

altri eventi alluvionali pesantissimi hanno devastato le zone intorno a Parma, ma anche parte della Maremma (dove hanno perso la vita 2 sorelle intrappolate nel fango con la loro auto) e ancora la zona di Muggia, vicino Trieste, dove un'anziana donna è deceduta nel sonno sepolta dalle macerie causate dal crollo del muro della sua camera da letto. Ad Alessandria si sono avuti danni alle strade provinciali e agli acquedotti, a cui si devono aggiungere milioni di danni in agricoltura, stimati dalla

Coldiretti in più di 150 ettari di vigneti per la coltivazione del Gavi;

il territorio lombardo dal mese di giugno 2014 è sottoposto continuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d'acqua di estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti, registrando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l'economia di una delle zone più produttive del Paese; la Regione Lombardia ha stimato danni per 80 milioni di euro e ha chiesto lo stato di emergenza;

secondo il rapporto mondiale dei rischi (WorldRiskReport 2012), prodotto da Alliance for development works, un gruppo di agenzie tedesche attive nel sostegno dopo grandi disastri ed emergenze, il nostro Paese occupa il posto n. 116 su 173 nella classifica degli Stati più vulnerabili alle catastrofi. Però le cose stanno peggiorando. I mutamenti climatici ci espongono a fenomeni imprevedibili. La mappa mondiale dei rischi naturali, pubblicata ogni anno da Münich Re (una delle maggiori compagnie di riassicurazione del mondo), segnala come in Italia i pericoli maggiori siano connessi all'aumento dei cicloni nel Mediterraneo e delle piogge sulle Alpi, che accrescono il rischio idrogeologico. Nella penisola italiana, secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 48 per cento dei comuni è a rischio alluvione;

considerato che l'amministrazione di Genova è stata oggetto di numerose critiche, in quanto non avrebbe provveduto a realizzare opere per evitare catastrofi del genere. Infatti, dall'ultimo evento catastrofico del 2011, i 35 milioni di euro stanziati per la riduzione del rischio idrogeologico sono bloccati. Ora è iniziata la corsa all'individuazione delle responsabilità: il Tar attribuisce la colpa alle regole previste da chi formula i bandi e, dal momento in cui i provvedimenti non erano stati sospesi né dal Tar né dal Consiglio di Stato, gli amministratori, se avessero voluto, avrebbero potuto iniziare i lavori. Gli amministratori, da parte loro, denunciano che i lavori sono stati bloccati da una serie di ricorsi alla giustizia amministrativa, avviati da imprese restate fuori dalle aggiudicazione degli appalti nei confronti delle vincitrici, denunciando la lentezza della macchina della giustizia amministrativa, che in questi 3 anni non ha risolto i contenziosi;

atteso che:

il Parlamento e nello specifico il Senato, nel settembre 2013, aveva sottolineato l'importanza della tematica della difesa del suolo e della messa in sicurezza del territorio;

attraverso l'approvazione di una mozione condivisa anche dalle opposizioni, con cui si impegnava il Governo a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e, perciò, a finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manutenzione del territorio,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

2) a dare esecuzione immediata al piano straordinario per la difesa del suolo che prevedeva sino a 2,5 miliardi di euro fra fondi statali e cofinanziamenti regionali e a studiare ipotesi di incremento di tali risorse attraverso i fondi europei;

3) a rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati e agli enti territoriali;

4) a prevedere nella legge di stabilità per il 2015 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, manutenzione ordinaria del territorio e pulizia dei fiumi e dei torrenti, sulla base dei piani di gestione di distretto idrografico e delle decisioni della Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali, individuando un meccanismo finanziario pluriennale in grado di garantirne la continuità ogni anno;

5) ad istituire, in tempi rapidi, un fondo per il finanziamento degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare di concerto con gli enti territoriali preposti, con priorità per gli interventi nei territori esposti al dissesto idrogeologico, specie per quelli a più alto rischio, e diretto a

consentire la delocalizzazione degli edifici situati in aree a rischio;

6) ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a garantire l'attuazione da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza del proprio territorio per le aree a rischio prioritario e di interventi di rimboscamento, di pulizia delle aree boschive e di riutilizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimentali che prevedano l'impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela del territorio. A tal proposito un plauso va alla meritoria e indispensabile attività che proprio i giovani hanno svolto e continuano a svolgere per riportare alla normalità la città di Genova e per offrire conforto e aiuto ai suoi cittadini;

7) ad adottare iniziative per incentivare finanziariamente progetti di manutenzione degli alvei fluviali da parte degli enti locali e delle Regioni, diretti a migliorare lo stato dei corsi d'acqua per prevenire il rischio alluvioni, promuovendo contemporaneamente l'utilizzo delle risorse legnose per scopi energetici.

(1-00325) (21 ottobre 2014)

Ritirata

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, IURLARO, DE SIANO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI, TARQUINIO. -

Il Senato,

premesso che:

recentemente in più luoghi della penisola italiana, si sono registrati significativi fenomeni alluvionali che oltre a causare alcuni decessi, hanno procurato notevoli danni economici ai territori colpiti;

il nostro Paese registra infatti con frequenza episodi alluvionali di seria entità che evidenziano la necessità di intervenire su scala nazionale con maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della manutenzione idrogeologica;

non si sono ancora spenti gli echi delle esondazioni causate dai violenti temporali di elevata estensione ed intensità che hanno interessato numerosi territori della penisola: dalla città di Genova, e il territorio circostante, creando l'ennesima drammatica emergenza idrogeologica, con ingentissimi danni ed un tragico bilancio di un morto, al Piemonte, alla bassa Toscana (tutta la provincia di Grosseto ed alcune zone della provincia di Siena), ad alcune località dell'Umbria occidentale e dell'alto Lazio;

il nostro Paese è caratterizzato da un reticolo idrografico molto articolato ove il dissesto idrogeologico è un fenomeno ricorrente e fortemente legato alla giovane età geologica del territorio. Fenomeni naturali quali i processi erosivi delle coste, le esondazioni, le frane e le alluvioni, insieme ai terremoti e agli incendi, concorrono a determinare ingenti danni umani, materiali e ambientali;

dal 2011 ad oggi si sono verificati molteplici eventi calamitosi sull'intera penisola e giova ricordarne i principali: 1°-2-3 marzo 2011 dissesto idrogeologico nelle frazioni di Marina di Ginosa (Taranto) del comune di Ginosa (versante pugliese, la più colpita) e di Metaponto del comune di Bernalda (Matera) (versante lucano), 11 giugno 2011 alluvione di Sala Baganza, Collecchio e Fornovo di Taro tutti in provincia di Parma, 25 ottobre 2011 dissesto idrogeologico nello spezzino e nella Lunigiana, 4 novembre 2011 prima alluvione di Genova, 22 novembre 2011 alluvione di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Saponara (Messina), 11 novembre 2012 alluvione di Massa e Carrara, 12 novembre 2012 alluvione di Orvieto (Terni) e dell'orvietano e alluvione nella Maremma grossetana, 28 novembre 2012 alluvione a Carrara e Ortonovo (La Spezia), 18 novembre 2013 alluvione in Sardegna, 19 gennaio 2014 alluvione di Modena, 31 gennaio 2014 dissesto idrogeologico a Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2014 alluvione di Senigallia e Chiaravalle (Ancona), 8 luglio 2014 alluvione a Milano, 21 luglio 2014 dissesto idrogeologico in Valfreddana in provincia di Lucca, 2 agosto 2014 alluvione di Refrontolo, 2-6 settembre 2014 alluvione nel Gargano, 20 settembre 2014 alluvione a Imola (Bologna) e alta Romagna, 13 ottobre 2014 alluvione a Parma e alluvione nella provincia sud di Alessandria ed infine 14 ottobre 2014 alluvione nella Maremma grossetana e Orbetello (Grosseto);

nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, nel corso della discussione di mozioni sui rischi da

dissesto idrogeologico, l'Assemblea del Senato ha approvato un ordine del giorno unitario (G1) impegnando il Governo ad assumere una serie di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio dal suo sfruttamento eccessivo, nonché iniziative affinché l'utilizzo di risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico venisse escluso dal saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità, e a prevedere risorse economiche aggiuntive per i comuni colpiti da eventi calamitosi;

considerato che:

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

l'eccessiva suddivisione di competenze istituzionali per la gestione ottimale del territorio provoca, quando si tratta della sua messa in sicurezza, difficoltà di coordinamento dell'azione da intraprendere che ostacola, o rallenta, gli interventi e il loro efficiente cronoprogramma. Un'adeguata semplificazione di tali competenze è requisito essenziale per superare l'attuale frammentazione che si dimostra essere la vera barriera all'efficacia dell'azione;

sul fronte della protezione civile è opportuno che le migliori pratiche e tecniche poste in essere da questa o quella Regione per la gestione delle criticità possano essere riprese e ripetute sistematicamente divenendo in tal modo modalità di gestione codificata delle situazioni di emergenza per tutte le Regioni e gli enti locali. Tale gestione deve poter valorizzare e comprendere quelle associazioni di volontariato che si sono dimostrate tra le prime risorse di aiuto ad un territorio che affronta improvvisamente una situazione di emergenza ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

assume, altresì, fondamentale rilevanza l'opportunità di strutturare un sistema di *governance* delle azioni a tutela del territorio nazionale, nel quale si superi la logica della delega quale unico sistema per la gestione locale delle attività. È palese che l'uso inadeguato e incondizionato di tale strumento, negli ultimi anni, abbia raramente prodotto l'utile risultato di una più diretta attività di monitoraggio del territorio ma, invero, ha generato una mescolanza di competenze, da cui è scaturita una frequente "deresponsabilizzazione";

numerosi sono stati gli episodi di deleghe "a cascata", in virtù delle quali, a titolo esplicativo, la Provincia ha ricevuto delega dalla Regione, che ha poi a sua volta delegato alle Comunità montane, le quali a loro volta hanno rimesso le proprie competenze in favore dei servizi forestali e, dunque, nuovamente alla Regione;

per il superamento dello stallo creatosi con la frammentazione descritta è necessario che si crei una regia unitaria ed integrata per la gestione degli interventi, nonché per le politiche di tutela del suolo e delle acque, da strutturarsi su base regionale o sub-regionale di bacino, affidando alle Autorità di bacino distrettuali risorse, *in primis* umane, in grado di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree da monitorare;

contestualmente alle attività di pianificazione, deve essere garantita l'esecuzione delle opere di difesa programmate che affrontano le criticità in essere, anzitutto sotto il profilo idraulico e geologico;

è necessario definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, il quale rappresenta tra l'altro uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione degli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione,

l'applicazione di nuove tecnologie in ambito ambientale per la prevenzione di alluvioni

rappresenta modalità efficienti di controllo e difesa del territorio: a tal riguardo assumono particolare rilevanza i sistemi informativi territoriali (SIT) e i sistemi sensoriali ambientali,

impegna il Governo:

1) a dare corso agli impegni approvati con l'ordine del giorno unitario del Senato approvato nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, assumendo, in particolare, idonee iniziative per svincolare dal patto di stabilità tutte le opere dotate di progettazione esecutiva approvata e prevedendo nella prossima legge di stabilità per il 2015 idonee risorse finanziarie per l'attuazione di un piano ambientale di tutela del territorio di durata almeno decennale, contenente, tra l'altro, adeguate indicazioni per l'uso e l'occupazione dei suoli;

2) ad assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di intervento del Dipartimento della protezione civile sul territorio della penisola a mezzo del riuso delle migliori pratiche utilizzate con successo in alcune aree del Paese e nel contempo ad utilizzare tutti gli strumenti che le moderne tecnologie ICT (information and communication technology) mettono a disposizione per l'informazione dei cittadini, delle imprese ed il controllo ambientale;

3) a superare le barriere burocratiche vigenti con una semplificazione delle normative e delle procedure amministrative al fine di consentire una rapida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, e tra questi, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua;

4) ad intervenire nell'ambito della gestione dei volumi per la laminazione delle piene, intensificando il controllo della capacità di invaso dei serbatoi attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e sfangamento e procedendo a dare corso con urgenza alla realizzazione di casse di espansione laddove previste dalla pianificazione esistente;

5) a semplificare ed accelerare le procedure che determinano lo stato di calamità naturale e i conseguenti interventi sulla fiscalità per cittadini ed imprese;

6) a rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

(1-00326) (21 ottobre 2014)

Ritirata

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, DE PIETRO. -

Il Senato,

premesso che:

la notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati, nell'arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;

il Centro regionale della Protezione civile ha emesso e pubblicato l'8 ottobre, alle ore 10,24, un avviso meteorologico, con decorrenza a partire dal giorno successivo, per "elevata probabilità di temporali forti, organizzati in strutture temporalesche estese e diffuse, e conseguenti effetti al suolo diffusi", avviso avente caratteristiche di criticità ordinaria nelle zone d'allerta e quindi anche per il territorio del Comune di Genova;

la struttura centrale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha anch'essa emesso, nella medesima giornata, un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con caratteristiche di criticità ordinaria, non essendosi pertanto tempestivamente attivato nel territorio interessato il sistema di allerta e l'unità di crisi in grado di fronteggiare eventi con caratteristiche eccezionali;

l'esondazione del fiume Bisagno e i fenomeni idrografici registrati nelle aree limitrofe hanno invece determinato una situazione di grave emergenza per il territorio della città di Genova, a soli 3 anni da un episodio del tutto analogo registrato nella stessa area, mentre l'esecuzione dei lavori, di competenza del Commissario straordinario delegato, per la messa in sicurezza di quel tratto del fiume è stata bloccata a seguito di un contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento dell'appalto;

gravi fenomeni di criticità idrogeologica si sono verificati nelle ore successive anche nel parmense e nella Maremma toscana, mentre ai primi di settembre si erano verificate nel Gargano, confermando che il livello di esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali costituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone ufficialmente classificate a rischio, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto e alla crescente pressione antropica sul territorio;

nonostante gli eventi alluvionali del 2 e 3 settembre 2014 abbiano colpito duramente il territorio del Gargano, il Governo non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza;

secondo i dati forniti del Consiglio nazionale dei geologi, dal 1996 al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per fronteggiare a posteriori gli effetti del dissesto idrogeologico e dei terremoti e ben 1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e alluvioni. Di questi, 6.000 sono le scuole e 531 gli ospedali;

solo nell'ultimo triennio lo Stato ha stanziato circa un miliardo di euro per le emergenze causate da eventi calamitosi di natura idrogeologica in 13 regioni. Per la prevenzione, invece, sono stati stanziati solo 2 miliardi di euro in 10 anni, laddove il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro;

i dati forniti dall'ISPRA indicano che i fenomeni franosi interessano un'area di 20.800 chilometri quadrati, pari a circa il 7 per cento del territorio nazionale, e che oltre 6 milioni di italiani vivono sotto questa costante minaccia in 5.708 comuni direttamente coinvolti, che il consumo di suolo prosegue a ritmi impressionanti, con oltre 200.000 ettari all'anno interessati da fenomeni di urbanizzazione ed oltre il 7 per cento del territorio definitivamente impermeabilizzato;

l'assenza di un'adeguata pianificazione territoriale da parte degli enti preposti ha inoltre favorito la crescita dell'urbanizzazione in aree non idonee, con interventi artificiali sui corsi d'acqua e costante sottrazione di aree esondabili che invece rappresentano presidi insostituibili per la difesa del suolo, mentre l'abusivismo edilizio costituisce tuttora un costante fattore di rischio, anche per le aree già formalmente sottoposte a tutela;

considerato inoltre che:

nonostante i numerosi e scoordinati interventi legislativi approvati nell'ultimo triennio, si registra, sotto l'aspetto finanziario, un crescente divario fra risorse stanziate e interventi concretamente attuati per la prevenzione del dissesto, con stanziamenti non ancora utilizzati, risalenti fino all'anno 1998, per un totale di oltre 2 miliardi di euro, mentre ancora incerta risulta la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, laddove si potrebbero attivare interventi per almeno 7 miliardi di euro, comprensivi del cofinanziamento regionale;

è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'unità tecnica di missione per il dissesto idrogeologico con il compito di coordinare le iniziative, le risorse e gli obiettivi definiti a livello statale e regionale;

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio e il coordinatore dell'unità tecnica De Angelis hanno "annunciato" pochi giorni fa di aver "recuperato" risorse per circa 2 miliardi di euro da investire nelle opere di risanamento senza specificare se si tratta di risorse già impegnate e a quali progetti si riferiscono, aggiungendo poi che di queste risorse circa 200 milioni sono stati già erogati nel mese di giugno 2014, non precisando né la destinazione né i destinatari;

risultano del tutto insufficienti gli stanziamenti ordinari previsti nell'ambito della legge di bilancio, con la vigente programmazione fissata dalla legge di stabilità per il 2014 a 30 milioni di euro per l'anno in corso, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016, risorse assolutamente inadeguate a fronteggiare le caratteristiche dell'emergenza in corso;

la mancata riforma delle Autorità di bacino e dei distretti idrografici contribuisce tuttora a mantenere una sostanziale arretratezza del sistema di *governance* del settore, mentre un'evidente carenza di coordinamento, nonostante il ruolo attribuito ai commissari straordinari regionali, si registra anche nelle attività di ricerca scientifica e validazione delle progettazioni, anche per i tagli apportati

alle risorse disponibili per l'ISPRA, che dovrebbe costituire il riferimento tecnico principale delle attività di prevenzione del rischio idrogeologico;

il recente decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia") non solo non contiene interventi efficaci per l'accelerazione delle opere di prevenzione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare l'emergenza in atto, a partire dal finanziamento di infrastrutture autostradali già fortemente contestate per l'impatto sul territorio, dalle "semplificazioni" in materia edilizia che rischiano di accelerare il consumo di suolo, dalla forzatura delle procedure e in materia di ricerca ed estrazioni di idrocarburi, attività anch'esse ad elevato impatto sul territorio;

l'iniziativa governativa in materia di consumo di suolo, nonostante le ripetute ed inefficaci dichiarazioni di principio, ha finora prodotto un nulla di fatto, risultando ad oggi impantanato, se non sostanzialmente accantonato, l'*iter* dello specifico disegno di legge in materia, mentre ben altra corsia preferenziale è stata attribuita dal Governo Renzi a provvedimenti di evidente segno contrario;

nel settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una Strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM(2006)232), volta a garantire un uso sostenibile del suolo ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali, proposta di direttiva recentemente ritirata dalla Commissione europea, nonostante i ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo a favore di una tempestiva implementazione delle politiche comunitarie di settore,

impegna il Governo:

1) a chiudere rapidamente la procedura di adozione della Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici e a riferire immediatamente al Parlamento;

2) alla luce dei continui e ripetuti episodi, anche tragici, di dissesto che lacerano il territorio nazionale, a predisporre immediatamente, con il contributo attivo delle Regioni e con l'ausilio dell'unità tecnica di missione appena costituita, un intervento straordinario attraverso un piano strategico nazionale di difesa del suolo che preveda l'accelerazione delle procedure per il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie che il Governo ha dichiarato di aver "recuperato" e la contestuale revisione di tutti i progetti già definiti per renderli adeguati utilizzando le migliori tecnologie e tecniche di rinaturizzazione, e che sia in stretta correlazione con la Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici secondo le seguenti linee di intervento:

2a) a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, predisponendo un piano organico, con obiettivi a breve e medio termine, per la difesa del suolo e l'adattamento al cambiamento climatico, quale vera e propria «grande opera» infrastrutturale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio nazionale, ma di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

2b) a prevedere nel disegno di legge di stabilità, per il triennio 2015-2017, stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno un miliardo di euro all'anno, per la realizzazione del suddetto Piano organico, con idonee misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, assumendo inoltre idonee iniziative legislative affinché l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di Regioni ed enti locali, per interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

2c) ad avviare un programma sperimentale per contribuire all'opera di capillare manutenzione di aree verdi, boschive e fluviali che coinvolga giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e soggetti provenienti dal mondo della cooperazione sociale e dell'associazionismo, con il coordinamento del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali;

2d) ad adottare urgenti iniziative normative volte ad apportare le modifiche al quadro di *governance* per la difesa idrogeologica e la gestione integrata delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente operative le autorità di bacino distrettuali, di una delimitazione più funzionale dei distretti e

di un sistema di governo in grado di riconoscere e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle strutture tecniche, a partire dall'ISPRA, nonché a portare a definitiva e rapida approvazione tutti i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;

2e) a prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e in stretto coordinamento con gli enti locali interessati, una mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, individuando idonee forme di agevolazioni finalizzate alla loro delocalizzazione, prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in dette aree;

2f) ad adottare e sostenere urgenti iniziative volte a prevedere una nuova normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, in modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e rigoroso per le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di riconoscere il territorio come bene comune e risorsa limitata e di arrestare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;

2g) ad assumere iniziative per prevedere un sistema di incentivi fiscali, simili a quelli per le ristrutturazioni edilizie e gli adeguamenti energetici, per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture o degli edifici, individuando opportuni strumenti premiali per i privati cittadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che compiano interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;

2h) ad individuare adeguati finanziamenti per l'attuazione del programma quadro per il settore forestale, come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni nell'ambito degli incontri che hanno portato all'approvazione finale del programma stesso già nel 2008;

2i) a potenziare il sistema di allerta centrale e periferico del Dipartimento della protezione civile, al fine di migliorare le capacità di previsione e monitoraggio dei fenomeni atmosferici di rischio e di facilitare il collegamento tempestivo con le autorità locali preposte all'attivazione degli interventi d'urgenza;

3) a prevedere adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni della Liguria, dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Puglia direttamente coinvolte dai più recenti fenomeni alluvionali, anche sospendendo le scadenze tributarie per le famiglie e le imprese colpite;

4) a disporre immediatamente il differimento dei termini del versamento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e recenti eventi alluvionali;

5) ad attivarsi presso la Commissione europea, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio, per sollecitare la riapertura dell'esame e i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l'Unione europea possa tempestivamente giungere all'approvazione di un'incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali.

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612)
EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.800
Il Governo
Emendamento 1.800 (formato PDF)
.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bernini, Bottici, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fattori, Giacobbe, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Serra, Stucchi, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale; Mussini e Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bertuzzi Maria Teresa, Marcucci Andrea, Pignedoli Leana, Pezzopane Stefania
Norme in materia di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità per i figli superstiti (1643)
(presentato in data 21/10/2014) ;

senatori Montevecchi Michela, Serra Manuela, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Cappelletti Enrico
Istituzione della classe di concorso di lingua italiana L2/LS (Lingua seconda/Lingua straniera) (1644)
(presentato in data 21/10/2014) ;

senatori Casson Felice, Amati Silvana, Bertuzzi Maria Teresa, Cirinna' Monica, Collina Stefano, D'Adda Erica, Filippi Marco, Dirindin Nerina, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Fornaro Federico, Granaiola Manuela, Gatti Maria Grazia, Guerrieri Paleotti Paolo, Lai Bachisio Silvio, Lo Giudice Sergio, Manassero Patrizia, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Rossi Gianluca, Saggese Angelica, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Sonego Lodovico, Spilabotte Maria, Tomaselli Salvatore, Albano Donatella, Bignami Laura, Campanella Francesco, Conte Franco, De Petris Loredana, De Pin Paola, Laniece Albert, Mastrangeli Marino Germano, Razzi Antonio, Romano Lucio, Scavone Antonio Fabio Maria, Ginetti Nadia
Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto (1645)
(presentato in data 22/10/2014) .

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:
Paglini, Bertorotta, Crimi, Mangili, Girotto, Lezzi, Serra, Castaldi, Martelli, Bulgarelli, Scibona, Lucidi, Morra, Blundo, Fucksia, Montevecchi, Taverna, Santangelo, Cappelletti, Vacciano, Giarrusso, Gaetti, Endrizzi, Marton, Airola, Bottici, Moronese, Nugnes, Catalfo, Puglia, Petrocelli, Donno, Fattori, Ciampolillo, Cioffi, Molinari, Buccarella e Simeoni. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince" (*Doc*. XXII, n. 18).
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, in sede referente, alla 8a Commissione permanente, previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 4a e della 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 ottobre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - lo schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (n. 115).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 novembre 2014.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della

legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 38).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 ottobre 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle seguenti sedute del mese di maggio, giugno e luglio:

n. 1033, relativo alla seduta del 5 maggio 2014
n. 1034, relativo alla seduta del 12 maggio 2014
n. 1035, relativo alla seduta del 19 maggio 2014
n. 1036, relativo alla seduta del 26 maggio 2014
n. 1037, relativo alla seduta del 3 giugno 2014
n. 1038, relativo alla seduta del 9 giugno 2014
n. 1039, relativo alla seduta del 16 giugno 2014
n. 1040, relativo alla seduta del 23 giugno 2014
n. 1041, relativo alla seduta del 30 giugno 2014
n. 1042, relativo alla seduta del 7 luglio 2014
n. 1043, relativo alla seduta del 14 luglio 2014
n. 1044, relativo alla seduta del 21 luglio 2014
n. 1045, relativo alla seduta del 28 luglio 2014

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 11).

Interrogazioni

STEFANO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

sui bollettini ufficiali degli idrocarburi e delle georisorse di gennaio e febbraio 2014, la società Global MED LLC ha presentato al Ministero dello sviluppo economico 6 istanze di permesso di ricerca idrocarburi *offshore* nel mar Ionio;

l'area coinvolta da queste 6 richieste andrebbe ad interessare la Puglia, la Basilicata e la Calabria per un totale di 4.457 chilometri quadrati. Nello specifico, le estensioni relative alle richieste risultano essere le seguenti: 737,5 chilometri quadrati a 13,7 miglia dalla costa di Capo Rizzuto, 748,4 chilometri quadrati a 12,7 miglia dalla costa tra Crotone e Cirò Marina, 744,6 chilometri quadrati a 13,9 miglia dalla costa di Santa Maria di Leuca, un'altra area di 748,6 chilometri quadrati a 24,6 miglia dalla costa di Crotone, altri 749,1 chilometri quadrati a 25,9 miglia dalla costa di Santa Maria di Leuca e un'ulteriore area di 729,2 chilometri quadrati a Sud di Santa Maria di Leuca (Lecce);

queste nuove istanze portano a 16 il numero totale di richieste di ricerca di idrocarburi esistenti ad oggi per il mar Ionio, alle quali sono da aggiungere 4 concessioni già attribuite lungo la costa calabrese;

tali istanze sono state presentate dalla società americana Global Med Llc, con sede a Littleton, in Colorado. Da quanto si apprende dalla scheda depositata presso il Ministero dello sviluppo economico, la Global Med è una appendice della Global group, società americana fondata e guidata da Randall C. Thompson e riconducibile, per come riportato da alcuni organi di stampa, alla potenza mineraria inglese Bhp Billiton;

risulta all'interrogante che nei giorni scorsi, la Global Med Llc ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 istanze di valutazione di impatto ambientale che interessano un'area complessiva di 3.728 chilometri quadrati nel mar Ionio;

su queste aree è interesse della Global Med "l'individuazione di nuove riserve di giacimenti *offshore*, per una successiva fase di sfruttamento". Nello specifico, le ricerche che intende svolgere la Global Med saranno effettuate non attraverso la trivellazione dei fondali, bensì mediante il ricorso alla tecnica

dell'"*air gun*", ossia un meccanismo che produce onde sismiche;
gli effetti derivanti da questo sistema di ricerca sono ritenuti, dalla comunità scientifica, esiziali per la fauna marina;
il recente decreto-legge n. 133 del 2014, definito "sblocca Italia", agli articoli 36, 37 e 38, oltre a promuovere la creazione di grandi infrastrutture per permettere il transito e l'accumulo di gas proveniente dall'estero, facilita e incoraggia le attività di estrazione di petrolio e gas in tutto il territorio nazionale, attribuendo un carattere strategico alle concessioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi e semplificando gli *iter* autorizzativi, a partire dalla sottrazione di potere alle Regioni e disponendo il prolungamento dei tempi delle concessioni;
l'8 ottobre 2014 in occasione della riunione a Bruxelles dell'EU Strategy for the Adriatic and Ionian region (Eusair), i presidenti delle Regioni Puglia, Molise, Abruzzo e Marche hanno ribadito la loro totale contrarietà alla trivellazione dell'Adriatico per la ricerca degli idrocarburi;
numerose sono le iniziative e le mobilitazioni da parte di cittadini, associazioni ambientaliste, rappresentanti degli enti locali e parlamentari che chiedono di rivedere totalmente la linea impressa dal Governo sulle trivellazioni in Adriatico e nello Ionio;
i dati forniti circa i giacimenti petroliferi presenti in Italia, riportati nella BP Statistical Review of world energy di giugno 2014, riferiscono che le riserve di combustibili fossili sfruttabili nel nostro Paese si attestano attorno ai 290 Mtep. Poiché il consumo di energia primaria annuale dell'Italia è stimato in circa 159 Megatep, queste supposte riserve corrispondono al consumo di meno di 2 anni;
l'inquinamento sistematico e il rischio di incidente proprio a queste attività di ricerca e di estrazione mettono a rischio aree di pregio naturalistico e paesaggistico, dove si svolgono attività economiche legate ai settori delle pesca e del turismo, attualmente non severamente colpite dai morsi della crisi economica;
la Regione Puglia, in particolar modo, negli ultimi 10 anni, ha fortemente investito nel settore della pesca rendendolo una delle componenti fondamentali della sua economia, nonché nel turismo che è diventato un vero e proprio settore trainante e strategico per l'intera economia regionale;
queste realtà economiche, che si basano sulla tutela della qualità del mare, della costa e dell'ambiente, sono incompatibili con la prospettiva di qualunque tipo di attività estrattiva, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche a livello ambientale, economico e sociale;
si presenta pertanto a parere dell'interrogante come necessario e non eludibile il criterio della cautela e precauzione nell'assumere scelte riguardo alla ricerca degli idrocarburi in mare, al fine di evitare il ricorso a concessioni ed autorizzazioni per iniziative le cui conseguenze non sono totalmente chiare e i cui impatti, a breve e a lungo termine sull'ecosistema marino, non sono completamente disponibili;
la Regione Puglia, le amministrazioni locali interessate e numerosi comitati ed associazioni hanno già, in più occasioni, rigettato le richieste di ricerche di idrocarburi pervenute negli ultimi mesi, evidenziando la contrarietà ad una scelta di politica energetica ed economica, nettamente in contrasto con la direzione intrapresa a livello locale che punta alla sostenibilità ambientale,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'ambiente non ritenga preoccupante per l'intero sistema marino il ricorso alla tecnologia dell'*air gun* relativamente alla ricerca degli idrocarburi a largo delle coste ioniche;
se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga opportuno promuovere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'uso di fonti energetiche alternative considerato che attualmente le energie rinnovabili non sono più una fonte marginale ma producono il 22 per cento dell'energia elettrica su scala mondiale, e il 40 per cento in Italia, come riportato da un gruppo di docenti e ricercatori dell'università e dei centri di ricerca di Bologna;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover seguire il principio di precauzione rivedendo, in senso restrittivo e contrariamente a quanto previsto nel decreto-legge n. 133 del 2014, le modalità per la concessione dei permessi alle ricerche di idrocarburi nella macroregione adriatico-ionica, considerate le peculiarità della maggior parte delle economie locali, basate su pesca e turismo, e il non convincente rapporto tra costi e benefici.

(3-01334)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, sono state dettate le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e si è provveduto a riorganizzare, complessivamente, le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo;

la Regione Campania, in recepimento della normativa nazionale, con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 14 febbraio 1994), recante "Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", ha regolamentato la specifica materia della difesa del suolo ed ha istituito, per bacini compresi nel proprio territorio, le Autorità di bacino regionali ed i relativi organi istituzionali e tecnici;

la legge regionale consente interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, perché considera lo stato di dissesto del reticolo idrografico regionale e, dunque, l'elevato rischio idraulico;

risulta all'interrogante che con riferimento al fiume Sele, esso già a fine 2013 risultava essere nuovamente a rischio esondazione a causa della presenza di detriti, tronchi d'albero e materiali vari, che ne impedivano il regolare deflusso. La situazione richiese allora l'intervento dei volontari della Protezione civile che presidiarono il corso d'acqua per prevenire situazioni emergenziali a ridosso dei piloni del ponte della stada provinciale 175 a Foce Sele, lato monte;

ad inizio 2014 le piogge abbondanti hanno causato ulteriori episodi alluvionali: dopo i disagi e gli allagamenti nel Cilento per lo straripamento del fiume Alento, esondava, ancora una volta, in più punti, il fiume Sele, allagando in particolar modo le zone rurali, in parte abitate, fra Gromola e Ponte Barizzo, in territorio di Capaccio Paestum (Salerno), una situazione critica che causò l'intervento dei vigili del fuoco con mezzi anfibi, salvando almeno 3 famiglie;

a marzo 2014 gli organi di stampa hanno dato notizia dello stanziamento di 1.200.000 euro di fondi, ottenuti in forza dei poteri di commissario per l'alluvione del Sele volti al rafforzamento degli argini del rio Ciorlitto, importante affluente che contribuisce a determinare problemi alluvionali nella confluenza con il Sele, e dell'inizio dell'*iter* amministrativo della gara per l'affidamento dei lavori, quale prima risposta per ridurre le criticità idrauliche di una zona particolarmente fragile e delicata;

ad inizio ottobre 2014, per la messa in sicurezza del Sele, sono stati affidati i lavori relativi al progetto, primo stralcio urgente, per il ripristino arginale del rio Ciorlitto-rio La Lama e sistemazione affluente collettore acque salse: gli interventi, realizzati dal Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele, sono finalizzati a prevenire l'allagamento della frazione Gromola;

dopo anni di continue esondazioni solo il 21 ottobre 2014 ha avuto inizio il monitoraggio del fiume Sele per procedere all'attuazione del progetto relativo agli interventi di asportazione di materiali dall'alveo e all'attività di manutenzione. L'intervento di rimozione dei materiali è stato sollecitato anche dalla Prefettura di Salerno che ha inviato una nota agli enti competenti quali Regione, Autorità regionale di bacino Campania sud, Provincia, Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele e destra Sele, e il Comune di Capaccio, indicato come supervisore;

a quanto risulta all'interrogante, gli agricoltori e i residenti nelle zone rurali della Campania colpiti dalle esondazioni hanno sovente fatto presente: di non potere continuamente far fronte alle emergenze naturali e vivere col timore di nuove e pericolose alluvioni; della necessità di ragionare in termini di prevenzione e di cercare soluzioni efficaci e radicali per prevenire nuove inondazioni, nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio, tutelando l'*habitat* naturale, puntualmente distrutto con la prima piena; sollecitato interventi di manutenzione idraulica costante volti: all'estrazione di materiale litoide dagli alvei, quali ciottoli, ghiaia e sabbia, dei fiumi Sele, Alento, Tanagro, soprattutto in alcune zone dove il letto dei fiumi è ad un'altezza maggiore dei terreni circostanti; al riutilizzo del materiale di risulta per la difesa e il ripascimento del litorale; hanno richiesto progetti non tampone ma risolutivi che evitino il ripetersi di allagamenti nei quali l'incuria dell'uomo riveste un ruolo essenziale nelle esondazioni;

il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi richiede strategie volte all'attività di prevenzione attraverso un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio con il concorso di tutti gli enti locali interessati;
le politiche di prevenzione di esondazione dei fiumi nel salernitano non sono state tuttavia facilitate dai numerosi enti interessati alle politiche di difesa del suolo: Regione, enti locali, consorzi,
si chiede di sapere, tenuto conto dei continui e periodici gravi danni causati dalla tracimazione non controllata delle acque dei fiumi del salernitano, se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per sollecitare tempestivamente gli enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni con l'asporto di tutti i detriti accumulatisi, principale causa dei dissesti idrogeologici nel Salernitano, o, qualora permanga una difficoltà degli enti locali interessati a coordinarsi tra loro, ad intervenire con potere sostitutivo.
(3-01335)

ALBANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, comma 120, stabilisce che «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009»;
con il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" all'art. 20-*bis* concernente il finanziamento del fondo per le emergenze nazionali "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225" inoltre specifica che gli interventi di emergenza sono "individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
con una specifica delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 31 gennaio 2014 vengono destinati alla Regione Liguria di 13 milioni di euro; di questi sono stati erogati solo 6,5 milioni di euro, già destinati dalla stessa Regione per ripristino delle infrastrutture maggiormente danneggiate;
con il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'art. 10, comma 13-*ter*, sono stati destinati alla Regione Liguria ulteriori 6 milioni di euro, risultano già erogati dal Ministero dell'economia delle finanze alla Regione senza dover passare dal fondo per le emergenze nazionali per un rapido e celere ripristino delle infrastrutture della regione medesima;
considerato che attualmente il Servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sta compiendo una ricognizione del riparto, che dovrebbe essersi conclusa in questi giorni, ed ha già rilevato che non sono stati ancora erogati i 6,5 milioni di euro dei fondi destinati alla Regione della delibera del 31 gennaio 2014,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agevolare il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali affinché i restanti 6,5 milioni di euro della delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri, stanziati per gli eventi alluvionali avvenuti in Liguria tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, possano essere impiegati per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
(3-01336)

ALBANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
come appreso dagli organi di stampa, il giorno 17 ottobre 2014 si è tenuta a Perugia una riunione del gruppo Colussi con le rappresentanze sindacali per illustrare la difficile situazione economica e finanziaria in cui versa il gruppo e le sue intenzioni future riguardo alle linee di produzione, agli stabilimenti italiani e ai conseguenti livelli occupazionali;

attestata la grande difficoltà in cui si trova anche lo stabilimento di Petrignano d'Assisi (Perugia), dove sono previsti ben 78 esuberi, per quanto riguarda gli stabilimenti Agnesi di Fossano (Cuneo) e Imperia sono stati inseriti in mobilità rispettivamente 18 e 28 operai. In totale il piano esuberi del gruppo ha raggiunto le 300 unità di personale;
inoltre i rappresentanti del gruppo Colussi hanno partecipato al tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico attivato per la vertenza del pastificio Agnesi situato ad Imperia, il 17 settembre 2014, e, come scritto nel verbale della riunione, si erano impegnati con il Ministero stesso, con le rappresentanze sindacali e con le istituzioni locali a una riconversione industriale dello stabilimento nella produzione di sughi e succedanei, al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali;
considerato che:
il gruppo Colussi non ha ancora presentato alcun piano industriale, come richiesto mesi fa dalle rappresentanze sindacali, dalle istituzioni locali e dal Ministero in occasione della riunione del 17 settembre;
inoltre si è appreso che nella stessa riunione il gruppo ha parlato solo del termine della produzione di pasta nello stabilimento imperiese prevista per ottobre 2015 e della volontà di un'ulteriore riduzione delle indennità degli operai, ma non è stato fatto alcun cenno a quando e se la riconversione industriale per la produzione di sughi e succedanei avrà luogo;
si ricorda la difficile situazione socioeconomica della provincia di Imperia, in cui il tasso di disoccupazione è al 16,9 per cento e l'indice di povertà pari al 10,6 per cento, tenendo presente l'elevata età media della popolazione, il territorio è già colpito pesantemente dalla de-industrializzazione e dal mancato sviluppo del settore turistico, per cui la chiusura del pastificio imperiese non coinvolge solo circa 200 operai e relative famiglie, ma sarebbe un duro colpo sia per tutto l'indotto costituito da cooperative di trasportatori, operatori portuali, solo per fare un esempio, sia per l'intera economia del territorio,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e il relativo indotto del pastificio Agnesi di Imperia.
(3-01338)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CATTANEO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso e considerato che:
in data 8 ottobre 2013 è stata depositata un'interrogazione a risposta orale con carattere di urgenza (3-00411), a firma dei senatori De Petris e Stefano, avente ad oggetto la circostanza che «nel mese di giugno 2013 in alcuni comuni della provincia di Pordenone sono stati seminati campi di mais utilizzando sementi geneticamente modificate del tipo Mon810, in assenza del provvedimento autorizzativo prescritto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212»;
l'atto di sindacato ispettivo 3-00411 è stato calendarizzato in aula il 9 ottobre 2014, ma non si è proceduto alla discussione perché è mancato il numero legale;
nell'atto si afferma inoltre che: «in data 23 settembre il direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, ha emesso un'ordinanza, in attuazione dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 5 del 2011, che prevede alcune prescrizioni riguardanti la sola fase di raccolta per i campi di mais Mon810 coltivati nel Comune di Vivaro; tale provvedimento afferma, fra l'altro, che "alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di mais iscritto nel catalogo comune europeo sia da considerarsi libera", omettendo di citare ed ignorando gli effetti del decreto interministeriale del 12 luglio scorso in merito al divieto vigente per la messa in coltura del mais Mon810; l'ordinanza del direttore del Corpo forestale regionale presenta pertanto, a giudizio dell'interrogante, profili di illegittimità per eccesso di potere, falsità dei presupposti ed inosservanza della legge»;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
la ricostruzione giuridica dei fatti offerta al Governo dai senatori interroganti atta a prefigurare in capo

al direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, la responsabilità d'aver assunto un atto amministrativo gravemente viziato appare a giudizio dell'interrogante carente di alcuni elementi di diritto senza i quali il reale contesto normativo risulta alterato, con particolare riguardo alla disciplina dell'Unione europea, nell'ambito della quale il funzionario dello Stato ha operato;

gli interroganti omettono la circostanza che le due leggi richiamate (ossia il decreto legislativo n. 212 del 2001 e la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2011), mai notificate alla Commissione europea, sono state oggetto, già all'epoca dei fatti, di un carteggio tra la stessa Commissione europea e il Governo italiano, esitato negativamente nel febbraio 2014 con la comunicazione da parte della Commissione dell'immediata apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché contenenti previsioni incompatibili con la normativa comunitaria UE (di cui alle direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003) e con la sentenza della Corte di giustizia della UE del 6 settembre 2012 in materia di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

sul fronte scientifico e fattuale, inoltre, è opportuno ricordare che:

il mais Mon810 risulta lecitamente e immediatamente venduto da circa un anno dal proprietario del campo;

il mais Mon810 è autorizzato Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per il consumo sia umano che zootecnico sull'intero territorio dell'Unione europea;

i danni "paventati" dal *dossier* del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura richiamato nelle premesse dell'atto 3-00411 erano "pretesi danni" di carattere ambientale (danni ad insetti non bersaglio, in particolare imenotteri parassitoidi di Ostrinia nubialis) e quindi pare del tutto strumentale ed illogico ipotizzare la distruzione della granella di mais destinata ad uso alimentare se non sono stati nemmeno prospettati ipotetici rischi sanitari;

i danni descritti dal *dossier* agli imenotteri parassitoidi erano inoltre solo "paventati" e non dimostrati e, come sottolinea la sentenza del TAR Lazio del 23 aprile 2014 su questa materia, solo i danni scientificamente dimostrati possono essere presi in considerazione. La sentenza del TAR Lazio, N. 04411/2014 afferma che «In ordine, poi, all'individuazione dei presupposti giustificanti l'adozione della misure di cui all'art. 34 del Regolamento 1829/2003, il quale subordina queste ultime all'esistenza di una situazione che possa comportare, "[in modo] manifesto", un "grave rischio" per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente»; inoltre la Corte di giustizia con sentenza della Sezione IV, dell'8 settembre 2011 ha affermato che «A tale riguardo occorre considerare che le espressioni "[in modo] manifesto" e "grave rischio" devono essere intese come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili. Infatti, misure di tutela adottate in forza dell'art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107)»;

non potendosi dal 2002 effettuare sperimentazioni scientifiche in pieno campo per i ricercatori pubblici italiani, si è dovuto ripiegare sulle osservazioni visive riportate dal proprietario del campo e del suo biologo/entomologo che evidenziavano che gli imenotteri parassitoidi non erano nemmeno stati danneggiati dalla coltivazione del mais ogm in quanto essi usano colonizzare le uova del parassita Ostrinia nubialis, meglio conosciuta come Piralide. È stato quindi osservato che il mais Bt uccide le larve di Piralide, ma lascia intatte le uova;

inoltre, dettaglio non trascurabile, il mais ogm ha regolarmente beneficiato delle sovvenzioni alla coltivazione che qualunque tipo di mais secondo la normativa PAC (politica agricola comune) ottiene da agricoltori che presentano regolare domanda in tal senso, quindi appare "avventuroso" ed oneroso

per le tasche dei contribuenti la richiesta di distruzione di tale mais ogm che fa parte dal 1996 dei mangimi commercializzati in Italia ed in tutta Europa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare seguito con la massima sollecitudine possibile ai provvedimenti normativi, preannunciati in fase preconteziosa alla Commissione europea, finalizzati ad abrogare le disposizioni incompatibili con la normativa UE e con la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012 in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
se intendano esprimere il proprio plauso al corretto operare del direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, in relazione ai fatti descritti.
(3-01333)
SANTANGELO, VACCIANO, SERRA, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, BERTOROTTA, MARTON, CIOFFI, CASTALDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 22 gennaio 2011, alle ore 14 circa, il moto peschereccio denominato Chiaraluna (iscritto al numero 281 dei RR.NN. MM di Mazara del Vallo, Trapani) di proprietà della società armatrice Gagimar di Campo Francesco, a seguito di un contatto con l'aeromobile della Guardia di finanza, veniva informato della presenza di un barcone di migranti distante circa 15 miglia nautiche dalla posizione dell'unità di pesca;
successivamente, verso le ore 15, l'aeromobile della Guardia di finanza e il comando generale delle Capitanierie di porto ordinavano all'unità di pesca Chiaraluna di interrompere le attività di pesca e di dirigersi verso il suddetto barcone per offrire assistenza ai migranti;
l'imbarcazione Chiaraluna raggiungeva il barcone in posizione Lat. 34° 19' N - Long. 12° 57.8' alle ore 16,50 circa, trovandolo in procinto di affondare e, pertanto, procedeva al trasbordo dei 38 migranti nel proprio moto peschereccio;
alle 17,05, dopo il trasbordo e quindi il salvataggio delle 38 persone effettuato in condizioni meteorologiche avverse, in presenza di mare forza quattro e vento da Ovest-Nordovest, l'imbarcazione riprendeva la navigazione verso il porto di Lampedusa, distante circa 66 miglia nautiche, come da comando ricevuto, per permettere lo sbarco, l'accoglienza e l'identificazione dei migranti;
il moto peschereccio giungeva al porto di Lampedusa alle ore 04,00 del 23 gennaio 2011, ma a causa del forte vento e al forte moto ondoso la barca non riusciva a entrare agevolmente in porto, subendo ripetuti scarrocciamenti. Inoltre, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo durante le manovre di allontanamento dalla scogliera e del sovraccarico dovuto alla presenza dei migranti, il Chiaraluna urtava uno scoglio sommerso che produceva gravi danni alla carena e al motore;
considerato che:
in data 11 marzo 2011 il Comandante del moto peschereccio Chiaraluna, signor Vito Diodato, e la stessa società armatrice ricevevano dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una lettera di encomio per le operazioni di salvataggio poste in essere a favore dell'incolumità dei migranti;
dopo aver proceduto all'alaggio del motopeschereccio, con i tecnici del registro italiano navale, è stata effettuata l'ispezione dei danni riportati dalla carena. I danni sono risultati di notevole entità e riguardavano anche il motore dell'imbarcazione;
la società armatrice ha provveduto alla riparazione dei danni a tampone, come da fatture fiscali prodotte alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trapani, per un importo di 69.187,15 euro;
l'albero motore aveva subito un disallineamento a causa dell'urto con la scogliera, e in data 4 gennaio 2014 ha subito la definitiva rottura, così come risulta da apposita dichiarazione di avaria resa al competente ufficio circolare marittimo di Marsala (Trapani);
l'ammontare della spesa per la sostituzione del motore a carico della società armatrice è pari a circa 190.000 euro;
considerato altresì che:
per effettuare le riparazioni precedenti alla rottura dell'albero motore il motopeschereccio è stato fermo

71 giorni, come si evince dalla trascrizione del registro ufficio delle dogane di Trapani;
in data 19 dicembre 2011 è stata formulata al Ministero dell'interno la richiesta del risarcimento del danno e, successivamente, in data 5 marzo 2012 lo stesso Ministero manifestava la volontà di farsi carico dei danni subiti dal motopeschereccio, comunicando alla Prefettura di Trapani la richiesta;
soltanto in data 8 ottobre 2013 la Prefettura ha offerto all'armatore la liquidazione della somma di 18.000 euro (fatture già pagate dall'armatore) per lucro cessante da fermo tecnico, che ad oggi non risulta essere stata corrisposta;
la ditta Gagimar di Campo Francesco snc ha depositato in data 17 gennaio 2014 presso il Tribunale di Marsala il ricorso n. 96/14 R.G. per accertamento preventivo ai sensi dell'art. 696 del codice di proceduta civile contro il Ministero dell'interno, al fine di quantificare le somme dovute per la riparazione dei danni subiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali azioni intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di saldare i danni subiti dal moto peschereccio Chiaraluna anche alla luce della manifesta volontà di procedere in tal senso espressa in data 5 marzo 2012;
se non consideri di dover dirimere la questione e avviare con urgenza l'attività liquidatoria del risarcimento, considerando la necessità della società Gagimar snc di procedere alla messa a mare del motopeschereccio Chiaraluna quale azione indispensabile per la prosecuzione della propria attività lavorativa.
(3-01337)

Elena FERRARA, COLLINA, FORNARO, CIRINNA', PEZZOPANE, PANIZZA, FASIOLO, BERTUZZI, LAI, LIUZZI, MASTRANGELI, CONTE, BENCINI, D'ADDA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
alla fine di settembre 2014 è stato reso noto il regolamento del *festival* di Sanremo 2015 redatto dalla Rai;
diversamente da quanto stabilito nei precedenti regolamenti, il regolamento della prossima edizione della più importante *kermesse* musicale italiana, non prevede la parificazione di tutte le etichette discografiche presenti sul mercato;
infatti, tale regolamento, pur non impendendo in modo esplicito la partecipazione a nessuna delle case discografiche di fatto discrimina le imprese discografiche "non tradizionali";
in particolare, il regolamento attuale non cita in alcun modo la quarta associazione di discografici nazionale AudioCoop, rappresentante di 170 piccole etichette discografiche indipendenti, per le quali si occupa della riscossione dei diritti connessi; la stessa associazione è riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è firmataria, al pari delle altre associazioni storiche di discografici (derivanti tutte da scissioni della storica Associazione fonografici italiani) del contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre che componente di tutti i tavoli istituzionali sul tema della musica italiana;
considerato che:
il regolamento in questione privilegia a giudizio degli interroganti la discografia tradizionale mentre penalizza le case discografiche di più recente costituzione e non offre alle nuove realtà artistiche un quadro oggettivo dei soggetti che operano nel mercato discografico;
inoltre, lo stesso regolamento, così come articolato, costringe i produttori fonografici non associati ad alcuna associazione di categoria a ulteriori pratiche burocratiche rispetto alle case discografiche iscritte alle altre tre associazioni (Federazione industriale musicale italiana, Associazione fonografici italiani, Produttori musicali indipendenti), discriminando chi è indipendente ed emergente;
tale discriminazione non può essere accettata;
tra gli obiettivi principali del Governo Renzi vi è quello di semplificare e sburocratizzare le procedure amministrative nonché quello di favorire le nuove generazioni in tutti i settori, compreso quello artistico e musicale;

visto che il Contratto di servizio tra l'Azienda e il Ministero dello sviluppo economico prevede un'informazione ispirata a principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative entro i limiti di competenza del Governo i Ministri in indirizzo intendano adottare per far sì che la RAI riveda quanto stabilito nel regolamento del *festival* di Sanremo 2015 al fine di non creare discriminazioni tra le imprese discografiche, consentendo l'accesso a tutte quelle presenti sul mercato interessate a partecipare alla prossima edizione del *festival*;
se a tal fine non ritengano necessario che venga disposta, nelle sedi competenti, un'adeguata proroga della scadenza delle iscrizioni a tale concorso, sia per le nuove proposte che per i *big*.
(3-01339)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LO GIUDICE, AMATI, CIRINNA', GUERRA, IDEM, MATTESINI, GUERRIERI PALEOTTI, PEGORER, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SANGALLI, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ad oggi numerose città italiane provvedono alla trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all'estero;
tali atti hanno valore di pubblicità certificativa e, pertanto, non producono effetti nella sfera legale dei registranti né alterano lo stato civile degli stessi;
la sentenza Schalk e Kopf contro Austria della Corte europea dei diritti umani (ricorso n. 30141/04) ha spazzato via qualsiasi dubbio di contrarietà all'ordine pubblico dei matrimoni egualitari per gli ordinamenti dei Paesi membri, come chiarito anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4184 del 2012;
è caduta pertanto l'ipotesi di intrascrivibilità, sia pure ai soli fini di evidenziazione pubblica, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per gli atti firmati all'estero contrari all'ordine pubblico;
l'articolo 18 del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recita: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E'considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata»;
considerato che:
in data 18 ottobre 2014 il sindaco di Roma Ignazio Marino ha personalmente provveduto alla registrazione di 16 matrimoni stipulati all'estero tra coppie formate da persone dello stesso sesso;
l'evento che si è tenuto in Campidoglio ha visto svolgersi in contemporanea, fuori dai palazzi capitolini, una manifestazione, secondo la stampa non autorizzata, indetta dal Nuovo centro destra insieme ad un'altra a cui hanno partecipato appartenenti all'area dell'estrema destra capitolina;
agli interroganti risulta che i toni aggressivi dei manifestanti e l'occupazione non autorizzata della piazza del Campidoglio con cartelli e striscioni abbiano costretto gli addetti del Comune a far uscire i partecipanti alla cerimonia da un'uscita secondaria, impedendo così loro di accedere all'esterno dall'ingresso principale,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che tale manifestazione di dissenso sia stata convocata in pieno rispetto delle disposizioni di legge;
in caso contrario, se risulti per quale motivo le forze dell'ordine non abbiano provveduto allo sgombero della manifestazione che ostruiva il passaggio dei cittadini.
(4-02887)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nei primi giorni del mese di ottobre 2014 (come già segnalato per iscritto ai Ministri in indirizzo dall'associazione Legambiente onlus), la società A2A, titolare di attività idroelettriche in atto nel parco

nazionale della Sila in Calabria, ha iniziato un'attività di svuotamento dell'invaso del lago Ampollino, bacino compreso nel perimetro del parco;
l'area, di notevole interesse naturalistico, è classificata quale "zona 2" del parco, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 istitutivo dell'area naturale protetta, e risulta inoltre "*buffer zone*" della riserva della Sila MAB (man and the biosphere) dell'UNESCO;
l'intervento in corso sul bacino idrico, presentato dalla società titolare come opera di manutenzione ordinaria, ha ridotto di oltre 16 metri il livello delle acque, alterando sostanzialmente il paesaggio e lo stato dei luoghi, con danni evidenti alla flora e alla fauna presente nel lago e sulle sponde e distruzione dell'*habitat* di alcune specie di rilievo, con particolare riferimento all'avifauna migratoria;
la trasformazione di gran parte del lago in una palude, con scarsa o nulla presenza di acqua, ha fra l'altro evidenziato la presenza di tubature sotterranee, per le quali non risulta essere noto, ad oggi, l'utilizzo e la funzione;
la situazione è stata direttamente constatata da personale del Corpo forestale dello Stato, nonché dall'Arma dei Carabinieri della stazione di Cotronei (Crotone),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire a tutela dell'area di rilevante interesse naturalistico e ambientale del lago Ampollino, al fine di assicurare il rispetto della disciplina istitutiva del parco nazionale della Sila e dell'*habitat* naturale danneggiato, tenuto conto che l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica vieta per la "zona 2" la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque;
se siano a conoscenza di quali autorizzazioni siano state eventualmente concesse alla società A2A, titolare del bacino idroelettrico, e se siano stati interessati in proposito l'ente parco e i Comuni competenti;
se non ritengano opportuno e urgente disciplinare specificamente le attività di manutenzione dei bacini idrici presenti nel parco nazionale della Sila, al fine di prevenire danni permanenti al paesaggio e agli *habitat* naturali sottoposti a tutela.
(4-02888)
CASALETTO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
risulta all'interrogante che presso la facoltà di Ingegneria di Roma in via Salaria 852 all'interno di uffici abbandonati ed esposti alle intemperie si trovi ancora ciò che rimane del "progetto S. Marco" il programma di collaborazione bilaterale che vide impegnati Italia e Stati Uniti nella ricerca scientifica e nella sperimentazione nello spazio tra il 1962 ed il 1980. Il progetto segnò l'inizio dell'era spaziale italiana che, con il lancio del "San Marco 1" il 15 dicembre 1964, portò l'Italia ad essere la terza nazione ad effettuare il lancio in orbita di un satellite artificiale dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, utilizzando un vettore fornito dagli Stati Uniti, ma operato da personale italiano;
tra questi oggetti abbandonati, resiste la cattedra di Luigi Broglio, all'epoca preside della facoltà, nonché ideatore del progetto S. Marco e, di fatto, padre della ricerca spaziale in Italia;
risulta all'interrogante, inoltre, che vi siano ancora il plastico originale della piattaforma "S. Rita", dalla quale fu effettuato il lancio del vettore italiano al largo delle coste del Kenya e che fu presentato al vice presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, poco prima degli accordi firmati con il Ministro degli affari esteri *pro tempore* Attilio Piccioni con i quali venne ufficializzata la collaborazione tra Stati Uniti e Italia in ambito aerospaziale;
insieme alla cattedra di Broglio e al plastico originale della piattaforma "S. Rita" vi siano anche parti di scudi termici, il modello di un razzo lanciatore del tipo "Scout" usato per il lancio e i lucidi originali con disegni e progetti dei satelliti, oltre a foto e testimonianze tangibili di un'epoca eroica e pioneristica che non devono andare perse;
considerato che:
a giudizio dell'interrogante l'Italia in un momento di grave crisi morale, prima ancora che materiale ed economica, non può permettersi di lasciar marcire in un deposito abbandonato le vestigia di un recente glorioso passato;

in continuità con il progetto del 1962 è stato istituito il centro di ricerca "Progetto San Marco" quale istituto dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" con sede a Roma in via Salaria, presso l'aeroporto di Roma-Urbe, e che all'università stessa sono mancate sino ad oggi volontà e fondi per ricordare degnamente il progetto originario;
tutto ciò che è possibile ammirare oggi dell'originario progetto è una targa e le sfere della "galleria del vento", a giudizio dell'interrogante ridipinte alla meglio ed esposte in esterni come nella peggiore tradizione museale italiana;
un'esposizione permanente o itinerante dei cimeli originari del progetto S. Marco avrebbe di sicuro un effetto morale ed economico positivo e sarebbe in grado di auto-sostenersi dopo un periodo di inevitabile rodaggio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se ritenga che le condizioni in cui versano i cimeli del progetto S. Marco del 1962 siano degne della memoria di una nazione civile;
se sia a conoscenza del fatto che con fondi limitati sarebbe possibile restaurare ed esporre al pubblico un pezzo importante della storia e della ricerca aerospaziale italiana;
quali iniziative intenda assumere al fine di salvare una parte importante del patrimonio storico-tecnologico italiano.
(4-02889)

CASALETTO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
secondo recenti stime delle Nazioni Unite, nel periodo 2012-2014, il numero totale delle persone denutrite è pari a 805 milioni; sono circa 500 milioni le aziende agricole familiari che producono la maggior parte del cibo del pianeta e rivestono un ruolo fondamentale nella lotta contro la fame e la povertà, nella corretta gestione delle risorse naturali e nella sicurezza alimentare;
considerato che:
l'agricoltura familiare viene esercitata da piccoli agricoltori e produttori e rappresenta la forma prevalente di attività nel ramo, sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo;
a giudizio dell'interrogante è necessario fornire soluzioni a lungo termine e ciò implica un migliore utilizzo delle risorse naturali, sociali e umane;
rilevato che:
l'Assemblea generale dell'ONU ha nominato il 2014 "Anno internazionale dell'agricoltura familiare";
l'agricoltura familiare potrebbe avere un ruolo più determinante nella lotta contro la fame e la povertà, nel garantire sicurezza alimentare e nutrizione, nel fornire soluzioni di lungo termine che siano sostenibili, economicamente, socialmente e per l'ambiente;
ritenuto che occorre facilitare l'accesso alla terra, all'acqua e alle altre risorse naturali alle famiglie di agricoltori, specie a quelle più fragili ed emarginate introducendo strategie e meccanismi adeguati,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, possa indirizzare e incrementare la produzione agricola attraverso un migliore utilizzo delle risorse naturali, sociali e umane;
se intenda promuovere strategie e meccanismi adeguati per facilitare l'accesso alla terra, all'acqua e alle altre risorse naturali alle famiglie di agricoltori e dei piccoli produttori.
(4-02890)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
i frequenti episodi di maltempo che ormai sempre più spesso si abbattono sull'Italia, senza risparmiare dalla devastazione nessuna zona, causa ingentissimi danni su tutto il territorio nazionale, sulle strade, alle infrastrutture elettriche, alle abitazioni private ed agli edifici pubblici;
tali eventi ovviamente lasciano il segno anche su strutture, colture, attività commerciali che subiscono ingentissimi danni. Ne deriva che, periodicamente, l'intero tessuto strutturale, produttivo e privato venga gravemente compromesso: è indispensabile una legislazione severa contro il dissennato uso del suolo ma, allo stato attuale, è altrettanto importante aiutare le zone colpite, che vanno dal Gargano a

Genova passando per Parma ed il territorio veneto;
nonostante gli ormai sempre più frequenti fenomeni di maltempo abbattutisi sull'Italia in questi ultimi tempi siano uno sprone per realizzare finalmente un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, è necessario che le istituzioni intervengano al più presto con immediati provvedimenti a favore delle aree colpite dai recenti eventi alluvionali per aiutare le popolazioni danneggiate, in attesa di misure più a lungo termine, vista anche la profonda crisi economica in cui versa il nostro Paese,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale quale provvedimento iniziale ed immediato a sostegno delle popolazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate così gravemente nei giorni scorsi.
(4-02891)

GIACOBBE - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il lettorato impegna i docenti di madrelingua nell'affiancare il professore nell'insegnamento della lingua straniera;
il lettorato dove è previsto nelle università estere ha da sempre rappresentato un punto di forza delle stesse;
la sua stessa presenza rappresenta un valore culturale e linguistico;
il Governo Italiano da sempre è impegnato nella diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso i progetti nell'ambito delle attività bilaterali con gli altri Paesi;
l'insegnamento della lingua italiana all'estero ha da sempre rappresentato un punto di riferimento anche per lo sviluppo delle relazioni politiche sociali ed economiche;
considerato che:
la Monash university a Melbourne riveste un ruolo importante in una società interessata all'Italia e alla sua lingua;
il mancato rinnovo del lettorato della Monash university di Melbourne rappresenta un errore strategico per le politiche culturali del nostro Paese ed in più arreca un danno alla progettazione e ai programmi della stessa università;
la Monash university con sede a Prato rappresenta uno dei *campus* in Italia all'avanguardia per la formazione, per la promozione di interscambi fra Italia e Australia;
alla notizia della cancellazione del lettorato non è seguita alcuna informazione sugli interventi previsti da parte dell'Italia,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi della cancellazione del lettorato;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere al riguardo per continuare a sostenere la promozione della lingua italiana in Australia
(4-02892)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-01336, della senatrice Albano, sui finanziamenti per la ricostruzione dei territori danneggiati dal maltempo in Liguria già deliberati;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01338, della senatrice Albano, sulla tutela dei lavoratori del gruppo Colussi e del pastificio Agnesi di Imperia;
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01335, del senatore Cardiello, sulla difesa del suolo nel salernitano.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 334ª seduta pubblica del 21 ottobre 2014, a pagina 112, al secondo capoverso, sostituire le parole: «del senatore Ruta» con le parole: «della senatrice Donno».

Nello stesso Resoconto, a pagina 163, il testo dell'interrogazione 4-02867 si intende sostituito con il seguente:

«MOLINARI, VACCIANO, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, SIMEONI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la gravissima crisi economica in atto con la conseguente restrizione dei prestiti bancari (*credit crunch*), ha prodotto un nuovo fenomeno consistente nella proliferazione di nuove società (cosiddette predoni degli indebitati), che promettono di risolvere i problemi con le banche ed il fisco. Crescono, così, società di consulenza che garantiscono di risolvere i problemi dei debitori, ingannandoli con promesse che non possono mantenere. Una di queste è Agenzia debiti (che, invece di sanare, aggravava la situazione già critica di migliaia di persone), indagata dalla Procura di Milano, attivata da ripetute denunce penali dell'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) e dei cittadini ingannati, che procedeva ad arresti per i reati di bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere sulle attività delittuose di soggetti che promettevano di tagliare i debiti contratti con banche, finanziarie e fisco del 70 per cento, con un versamento iniziale di 390 euro e la firma di cambiali per migliaia di euro;

è in aumento l'operato di soggetti spregiudicati che si arricchiscono traendo vantaggi economici di milioni di euro, speculando sul bisogno con pubblicità allettanti, di per sé configurabili come attività delittuose, a danno della pubblica fede e dei debitori, già indeboliti, sotto il profilo psicologico, dalla situazione in cui versano rispetto a soggetti che promettono soluzioni miracolistiche per i loro problemi nei rapporti bancari, finanziari e fiscali;

dopo aver impedito il prosieguo dell'attività criminosa di Agenzia Debiti, Adusbef ha denunciato, ad alcune Procure della Repubblica e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), SDL Centrostudi SpA, che si reclamizza come "una realtà capace di fornire supporto ad aziende e famiglie, attraverso una metodologia che comprende una prima fase, dedicata a predisporre check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti/servizi offerti, al fine di ripristinare la correttezza dei rapporti tra il sistema finanziario/bancario e imprese e famiglie, laddove si siano manifestate asimmetrie informative, usura bancaria e/o vessazioni nei confronti delle aziende e dei privati, al fine di tutelare detti soggetti deboli da aggressioni economiche e giudiziarie. Ristabilendo quell'equilibrio per cui le banche, ora da un lato, e le imprese e le famiglie, dall'altro, riprendano a cooperare e a dialogare per lo sviluppo economico del Paese ed il benessere delle persone";

l'Agcm nel procedimento PB/783 del 9 luglio 2014 (aperto contro SDL-Centrostudi-consulenze legali, a seguito di una denuncia presentata il 9 aprile 2014 ad alcune Procure ed alla stessa Agcm), scriveva che SDL, svolgendo attività di *debt agency*, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei debiti e di recupero crediti, nonché alla predisposizione di mezzi e servizi per conto di analisi e consulenze contabili, bancarie, finanziarie legali, assicurativi e servizi integrati alle imprese, avrebbe diffuso informazioni oscure in ordine all'attività di ristrutturazione del debito e di recupero crediti, nonché in ordine ad ulteriori servizi finanziari accessori offerti alle imprese in materia di perizia e consulenza contabile;

SDL, che si spaccia con la fuorviante qualifica di *onlus* (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) rispetto alla propria natura giuridica ed ai servizi di consulenza finanziaria ed analisi contabili a pagamento, promette *check-up* gratuiti su tutti i suoi prodotti; servizi che in realtà sono a pagamento, con costi minimi di 1.575 euro, oltre al 25 per cento del valore che la società riesce ad ottenere dalle banche a seguito del recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie ingiustamente addebitate dall'istituto di credito;

l'Autorità, che dovrà concludere il procedimento entro il 9 dicembre 2014, sta indagando su tale fiorente *business* di SDL, il quale si regge su una rete di procacciatori (fatturato di circa 20 milioni di euro nel 2013). Il Centrostudi avrebbe esaminato negli ultimi due anni e mezzo circa 29.000 conti correnti intestati ad aziende scoprendo che il 90 per cento è afflitto da problemi di usura ed anatocismo e vanta di "essere entrato nelle carte di 9.845 imprese, prevalentemente dislocate tra Piemonte,

Lombardia, Veneto e Toscana con il 90% dei conti che presentava usura e anatocismo, con le banche che non avevano diritto a percepire tra il 30% e il 70% di quanto prelevato dai conti";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

una società, che si sarebbe rivolta ad SDL per risolvere i propri problemi con la banca di cui era correntista, avrebbe raccontato la seguente storia, probabilmente uguale a quella di molti altri clienti delle banche: nel 2006 la società avrebbe iniziato un rapporto di conto corrente con la Banca popolare di Milano (BPM), garantito da fideiussione personale dei soci. Dopo il protrarsi negli anni di numerose vessazioni da parte dell'istituto bancario i soci si sarebbero rivolti ad un legale che avrebbe presentato istanza di mediazione con BPM in seguito alla quale sarebbe stata fissata la data dell'incontro di mediazione a cui la banca non avrebbe partecipato. Conseguentemente, avendo ricevuto la pubblicità di Unione artigiani della provincia di Milano relativamente ad un accordo sottoscritto dalla stessa con un'azienda in grado di aiutare le persone in difficoltà con le banche (SDL Centrostudi SpA), i rappresentati della società in data 27 novembre 2012 si sarebbero recati presso la sede di Unione artigiani per incontrare il signor Renato Rebulaz, il quale avrebbe illustrato loro le anomalie riscontrate da SDL sul loro conto corrente e li avrebbe esortati a far controllare anche tutti i conti correnti relativi alla ditta, compresi quelli chiusi. I soci, il 7 gennaio 2013, avrebbero sottoscritto con il titolare della SDL, Serafino Di Loreto, il contratto, certi di essere nelle giuste mani e tranquillizzati dalle ricevute promesse di sicura vittoria in giudizio;

dopo una serie di avvenimenti ed esborso di somme ingenti, il 1° luglio 2014 sarebbe stata emessa sentenza di soccombenza dal giudice Antonella Cozzi, con motivazioni che implicano una totale responsabilità del lavoro peritale di SDL Centrostudi SpA: "l'atto di citazione riporta contestazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte, nella quale è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le parti ma unicamente gli estratti di conto corrente dal II trimestre 2006 al III trimestre 2012" e "La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi, inficia l'attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto di conto corrente, sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a risultati che, in presenza del contratto scritto, devono considerarsi arbitrari". Alla sentenza sono allegati altri 2 documenti di periti che relazionano sull'operato di SDL Centrostudi SpA e dei suoi consulenti esterni;

in data 16 luglio 2014 la documentazione relativa sarebbe stata regolarmente richiesta con mandato da alcuni avvocati per analizzare gli atti di causa e l'operato di SDL Centrostudi e della Blue Line Consulting (responsabile della perizia). SDL Centrostudi SpA sembrerebbe non aver risposto, a detta dei protagonisti della vicenda, a nessuna comunicazione scritta o richiesta telefonica e Serafino Di Loreto e Renato Rebulaz, suoi massimi responsabili, sarebbero scomparsi,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra descritto;

se risponda a verità che SDL Centrostudi SpA lucri sulla buona fede di migliaia di piccoli e medi imprenditori vessati dalle banche promettendo *check-up* gratuiti sui propri prodotti, su cui in realtà la società addebita loro dei costi;

se corrisponda al vero che la struttura societaria di SDL sia analoga a quella di una "catena di Sant'Antonio" e che abbia arruolato centinaia di professionisti dispiegati sul territorio che fanno sottoscrivere onerosi contratti e dispendiose perizie econometriche che costano oltre 2.000 euro cadauna, con la promessa di vittorie certe nei tribunali;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano fraudolenti i comportamenti di SDL Centrostudi SpA, anche alla luce della riportata esperienza vissuta da un'azienda che sarebbe stata circuita con la promessa di una vittoria giudiziale certa e che invece si sarebbe vista soccombere in giudizio;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di mettere in atto le doverose attività di prevenzione, dirette ad impedire che tali soggetti societari, creati da individui senza scrupoli, conseguano ingenti profitti sulla pelle di imprenditori già vessati dal sistema bancario

ed in evidente debolezza psicologica.»

1.5.2.5. Seduta n. 338 (ant.) del 23/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

338a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MASTRANGELI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** *(Relazione orale)***(ore 9,38)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1612.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Do la parola al Presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, la Commissione ha preso in esame l'emendamento di fiducia presentato dal Governo.

Notiamo che anche su questo provvedimento, dopo il provvedimento precedente, ci sono delle aggiunte nell'emendamento su cui è richiesto il voto di fiducia rispetto al testo approvato in Commissione. Ciò, per la seconda volta, innova una prassi. Noi pregheremmo sempre il Governo di attenersi invece all'emendamento licenziato dalla Commissione, se non, ovviamente, in casi eccezionali di particolare rilievo, proprio perché su alcune materie queste aggiunte comportano una valutazione molto, molto attenta.

Non è però il caso di questo provvedimento, nel quale le aggiunte (tutte tranne una, di cui dirò fra un momento) sono di nessuna rilevanza finanziaria. Esse sono meramente procedimentali e, quindi, non hanno attratto in alcun modo la nostra attenzione finanziaria.

L'unica aggiunta che ha rilievo finanziario è quella dell'articolo 21, che riguarda rispettivamente l'istituzione e il ripristino di due sedi di giudice di pace, con oneri a carico dello Stato (sono oneri di funzionamento), ma si tratta di cifre assolutamente minimali, che, comunque, trovano adeguata copertura. Noi segnaliamo questa aggiunta perché, nel corso della discussione, una senatrice ha chiesto

se questo finanziamento a carico dello Stato di due sedi di giudice di pace possa suscitare richieste emulative. Non è compito della Commissione escludere questo, ma non era nemmeno compito quello di valutarlo in questa sede sotto il profilo della immediata scopertura finanziaria, perché non c'è. Inoltre, l'onere per servizi di funzionamento è un diritto soggettivo sul quale noi ci siamo sempre soffermati e, quindi, non abbiamo da osservare. Per quanto ci riguarda, il parere è di nullaosta anche su questa questione, che ho dovuto riportare perché è stata oggetto di dibattito in sede di Commissione.

Non ho altro da rilevare e, quindi, il nostro parere finanziario sull'emendamento di fiducia presentato dal Governo è di nullaosta.

Non vorrei dimenticare un'ultima questione: l'emendamento di fiducia ha riprodotto correttamente un testo sul quale, dopo un dibattito molto lungo, avevamo espresso un parere di contrarietà semplice. Quindi, così è confermato in quanto non vi è alcun pregiudizio *ex* articolo 81 della Costituzione.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, vuole intervenire sull'ordine dei lavori?

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo chiesto tre minuti per segnalare a quest'Aula un caso importante. Se lei mi fa fare l'intervento a fine seduta, quando non ci sono più i colleghi...

PRESIDENTE. Dipende da qual è l'argomento. Senatore Airola, lei deve parlare sull'ordine dei lavori. Altrimenti parlerà a fine seduta.

AIROLA *(M5S)*. Intervengo sull'ordine dei lavori, perché si tratta di un intervento che abbiamo richiesto di fare adesso e che lei ha spostato a fine seduta.

PRESIDENTE. Mi dica di cosa deve parlare. Dopo di che, in base all'argomento, l'intervento si colloca.

AIROLA *(M5S)*. È un argomento di grande importanza, sia per quest'Aula che per la società italiana. Se fosse stato chiesto da un altro Capogruppo, sono convinto che lei avrebbe ceduto.

PRESIDENTE. Mi dica l'argomento.

AIROLA *(M5S)*. Adesso le sto facendo perdere tre minuti. Se ci avesse fatto fare l'intervento, avremmo già risolto. Questo le sto dicendo.

PRESIDENTE. Proceda, senatore Airola.

AIROLA *(M5S)*. Invito allora la collega Montevecchi, che ha la sensibilità adatta, a segnalarle il problema.

PRESIDENTE. Senatore Airola, scusi, ma lei non può invitare la senatrice Montevecchi ad intervenire. La parola in quest'Aula la do io, che presiedo i lavori. Non è che lei ha la delega a dare la parola ad un altro. Se lei vuole parlare, parli; se un altro collega vuole parlare, a termini di Regolamento, lo chiederà.

Ha chiesto lei la parola. Prego, ha facoltà di parlare.

AIROLA *(M5S)*. Va bene. Allora faccio io l'intervento che avrebbe dovuto fare la collega a fine seduta.

Oggi sono qua ad attenzionarvi su un caso di cyberbullismo che riguarda...

PRESIDENTE. No, guardi, lei deve parlare sull'ordine dei lavori. Su questi altri casi parla a fine seduta. Se ha una proposta sull'ordine dei lavori, la avanzi. Se deve parlare di altre cose ha diritto di farlo, ma, secondo la prassi, a fine seduta.

PUGLIA *(M5S)*. Vergognati! Vergognati!

PRESIDENTE**.**

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Vergognati! Dimettiti! Non puoi rappresentare le istituzioni!

PRESIDENTE. Stia calmo, senatore Puglia. Si può parlare sull'ordine dei lavori; su altri argomenti si può intervenire a fine seduta.

PUGLIA *(M5S)*. Non puoi rappresentare il Senato della Repubblica! Ti deve dimettere! Non puoi rappresentare il Senato della Repubblica! Ti devi vergognare!

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Consiglio.

Senatore Puglia, la richiamo all'ordine.

PUGLIA *(M5S)*. Ti devi dimettere!

PRESIDENTE. Si può parlare sull'ordine dei lavori; se uno deve fare un altro intervento, lo fa a fine seduta, com'è prassi di quest'Aula.

PUGLIA *(M5S)*. Ti devi dimettere!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. Capisco l'esigenza di spettacolarizzare le vicende, ma non intendo avallare queste cose.

PUGLIA *(M5S)*. Ok, mi richiami all'ordine! Si vergogni, scenda da quella poltrona!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine. Lei sa che per affermazioni di questo tipo già il Consiglio di Presidenza ha assunto alcune decisioni; quindi la invito a cessare da questo atteggiamento. *(Commenti dei senatori Airola e Giarrusso)*.

PUGLIA *(M5S)*. Si vergogni! Si faccia sostituire da qualcuno più degno!

PRESIDENTE. Si sieda e assista ai lavori, con rispetto del Regolamento. La richiamo all'ordine, senatore Puglia; si segga e faccia parlare il senatore Consiglio. *(Commenti del senatore Giarrusso)*.

Senatore Giarrusso, anche lei, se sta in Aula si segga. I richiami all'ordine dei lavori sono un'altra cosa; gli interventi di altra natura si svolgono a fine seduta. Non mi costringete a sospendere i lavori, perché dobbiamo procedere.

PUGLIA *(M5S)*. Si faccia sostituire!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, si segga al suo posto, non può svolgere...

PUGLIA *(M5S)*. Non fin quando lei è seduto su quella poltrona! Lei è indegno, non è possibile che lei sia il Vice Presidente del Senato!

PRESIDENTE. Allora stia in piedi, cosa le posso fare? Finché io sto seduto qui, lei starà in piedi.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, lei ha già parlato sull'ordine dei lavori, tentando di dare la parola a un'altra collega. Le do la parola solo se parla sull'ordine dei lavori.

AIROLA *(M5S)*. Allora, stavo parlando sull'ordine dei lavori. Questo intervento, che lei non ci fa svolgere ad inizio seduta, possiamo farlo prima che i colleghi abbandonino l'Aula, perché devono andare a casa o a prendere l'aereo?

PRESIDENTE. Se è un intervento sull'ordine dei lavori, lo può fare adesso; se sono altri interventi, si fanno a fine seduta. Più chiaro e corretto di così non posso essere. Quindi, se lei ha qualcosa da dire sull'ordine dei lavori, lo dica.

AIROLA *(M5S)*. Sto parlando dell'ordine dei lavori. Sto parlando del posizionamento di un intervento che interessa i colleghi e che vorrei fare prima che l'Aula si svuoti.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, senatore Airola. Il Regolamento è chiaro.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, ma di cosa sto parlando? Sto parlando dell'ordine dei lavori! Dove posizionare un intervento è o non è ordine dei lavori?

PRESIDENTE. Se sono argomenti vari, vanno a fine seduta, secondo la prassi che ci siamo dati, con ampia tolleranza, com'è noto ai colleghi di quest'Aula. Io non sto seguendo una prassi diversa da quella che ci siamo dati.

AIROLA *(M5S)*. Non è così, non è così.

PUGLIA *(M5S)*. Si faccia sostituire!

AIROLA *(M5S)*. Io le sto chiedendo un compromesso! *(Commenti del senatore Giarrusso)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, stia calmo.

AIROLA *(M5S)*. Possiamo svolgere l'intervento prima che i nostri colleghi abbandonino l'Aula?

PRESIDENTE. Ma non è detto che abbandonino l'Aula. Oggi è una giornata importante di discussione.

AIROLA *(M5S)*. Io sono anche gentile, le sto proponendo un compromesso. Se a lei non sta bene neanche questo, interromperemo la seduta. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, adesso do la parola al senatore Consiglio, che invito a collaborare ai lavori svolgendo il suo intervento.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vedo che siamo partiti con il piede giusto stamattina. Vorrei fare una considerazione, signor Presidente. Se lei dà un'occhiata alla lista di chi interverrà stamattina, vedrà che all'interno del Gruppo della Lega interverranno due senatori che hanno la giustizia nelle corde e il sottoscritto, che probabilmente non ce l'ha per nulla. Per cui l'idea era proprio quella di mettere in condizione di esprimersi chi sarà soggetto ad interpretare questo nuovo decreto e chi potenzialmente sarà un fruitore.

Signor Presidente, non so dove andremo a finire, ma di certo so che stiamo combinando qualche pasticcetto in questa legislatura, soprattutto in questo periodo. Sono state sollevate fortissime perplessità sui presupposti di costituzionalità di questo provvedimento, che poi, come succede spesso, vengono fugate in pochi secondi e in modo frettoloso; si tratta di dubbi anche molto pesanti. Resta il rammarico per il fatto che questo è l'ennesimo provvedimento emesso da questo Governo utilizzando strumenti volti ad esautorare questo Parlamento e la sua capacità di iniziativa.

Un altro decreto-legge, un altro ricorso alla decretazione d'urgenza. Le ultime due decine di provvedimenti sono frutto di decreti-legge, l'ha già ricordato qualcuno. È una modalità attraverso la quale si mettono in un cassetto le prerogative di questa Assemblea e a nulla vale, a questo punto, il lavoro fatto in Commissione, che pure è stato copioso, approfondito e puntuale; tanto puntuale da essere banalizzato da un maxiemendamento che ieri sera, come hanno giustamente evidenziato i senatori Candiani e Malan, poco aveva attinenza con quanto era stato discusso in Commissione e prevedeva anche cose di cui non si era parlato in precedenza. Si tratta di un testo di 72 pagine, che ha costretto i nostri colleghi a uno studio approfondito per tutta la nottata.

È poi arrivata la ciliegina sulla torta: già da un po' di tempo girava la voce secondo cui il decreto in esame sarebbe stato oggetto di una nuova questione di fiducia. Chiaramente il dubbio è stato dipanato ieri sera, con l'ingresso in campo del ministro Boschi. Così è stata posta l'ennesima fiducia, che consideriamo a tutti gli effetti un altro strumento assurdo, soprattutto per una materia come quella che viene trattata dal provvedimento in esame, che, per come è stata presa in considerazione dal Governo, grida vendetta al cospetto di Dio. A regola, poi, Dio è il massimo dei giudicanti e quindi ci azzecca anche.

I temi di cui si tratta sono complessi, cogenti e più che mai attuali e dunque si sarebbero dovuti trattare con i tempi giusti, ovvero quelli propri del normale *iter* parlamentare di un disegno di legge. Ci siamo allora chiesti quale fosse l'urgenza: da anni, forse da molti anni, siamo tra i peggiori al mondo nella poco edificante graduatoria del contenzioso pendente, soprattutto in appello, con una sistematica violazione dei termini di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il decreto-legge viene presentato come la riforma della giustizia, ma poi, se lo si legge, ci si accorge che sono previste cose già presenti nel nostro ordinamento. Fosse stata davvero una questione molto urgente, sarebbe forse bastato dare corso almeno a un disegno di legge che il nostro senatore Divina aveva all'uopo presentato, in tema di negoziazione assistita, qualche tempo fa. Forse si sarebbero risparmiati qualche anno e del lavoro inutile.

Seppure in questo provvedimento ci siano degli elementi che ci vedono comunque favorevoli, credo che alcuni articoli, soprattutto l'articolo 6 e l'articolo 12, siano a dir poco criticabili. In particolare, l'articolo 6 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche

l'articolo 12 riguarda la separazione consensuale e la richiesta di scioglimento del matrimonio. Mi viene facile chiedere se l'urgenza del problema giustizia e tutto quello che vi ruota intorno possa essere ridotto ai minimi termini modificando la possibilità di stipulare una separazione consensuale fra le parti o un divorzio congiunto, eventualmente anche davanti ad un ufficiale di stato civile. Il provvedimento parla di procedimento sommario e di tentativi di conciliazione. Signor Presidente, già esistono questi strumenti: bastava solo che fossero utilizzati in maniera migliore. Mi viene anche un po' da sorridere all'idea che si possa anche solo minimamente pensare che, se due parti sono arrivate ad una lite giudiziale davanti ad un giudice senza trovare un compromesso, si possa arrivare poi a un accordo solo perché ciò è previsto nel decreto in esame.

Molte norme previste nel provvedimento sono eterogenee e prive di urgenza. La legislazione di emergenza rischia paradossalmente di appesantire il processo civile, aumentandone i dubbi interpretativi e applicativi. Critichiamo le norme sul divorzio facile, che rimettono al pubblico ministero la valutazione dei diritti dei minori, ritenendole in contrasto con la tutela costituzionale dei figli e del coniuge più debole.

Con questo decreto-legge siamo dinanzi ad uno dei tanti paradossi dei nostri tempi. La famiglia è sotto attacco: lo abbiamo visto anche nelle ultime uscite di qualche sindaco piuttosto famoso. Lo Stato è chiamato a difenderla e a ricostruire e rinsaldare i legami e le forze familiari che la tengono unita e, invece, cosa fa? Sostiene, direttamente o indirettamente, una politica familiare e un diritto di famiglia assolutamente negativi.

Più che complessa è anche la questione relativa al fatto di minare le più elementari certezze: la famiglia è posta sotto minaccia. Un concetto più volte espresso negli ultimi anni - lo dicevamo poc'anzi - anche da Papa Giovanni Paolo II nella «Lettera alle famiglie», nella quale scriveva che alla disgregazione della famiglia sembrano puntare purtroppo vari programmi sostenuti da mezzi molto potenti. *(Richiami del Presidente)*. Concludo, signor Presidente.

Per smaltire l'arretrato occorreva forse intervenire sulle procedure e sulla carenza di organico per cui, a nostro avviso, il provvedimento ha natura propagandistica, complica le procedure, introduce nuovi oneri per le parti e non incentiva il ricorso agli istituti extragiudiziali.

Prima di terminare volevo sottolineare che uno dei fogli più sgualciti di questa legislatura è quello che ha in mano il ministro Boschi, che per la 23ª volta è venuta in quest'Aula a chiedere la fiducia. Questo è un fatto che minerà alla base questa legislatura.

Quindi, signor Presidente, chiediamo che il provvedimento in esame non venga spacciato come una riforma della giustizia ma come il piccolo inizio di qualcosa che è già partita male. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questa mattina, ancora una volta in quest'Aula del Senato, si pone in essere, da parte della maggioranza e in particolare del Governo, un atto che ha una natura squisitamente politica, vale a dire la richiesta di fiducia, laddove invece si tratta di un provvedimento che ha una natura squisitamente tecnica. Si parla della riforma del processo civile, un lavoro iniziato in Commissione, a seguito di un decreto-legge del Governo che - è stato detto anche in sede di esame delle pregiudiziali di costituzionalità - forse era sbagliato emanare, in quanto non vi era alcuna urgenza, non sussistevano i caratteri previsti dalla norma costituzionale che consente l'utilizzo di questa attività legislativa appunto di urgenza da parte del Governo.

Ebbene, nonostante queste perplessità molto forti e questi rilievi, in sede di Commissione, con uno spirito direi anche collaborativo con il Governo e con la maggioranza, noi, forze di opposizione, abbiamo tentato di migliorare il provvedimento quanto meno sotto l'aspetto squisitamente tecnico. Devo dare atto al senatore Cucca di essere stato sensibile alle sollecitazioni e ai rilievi di volta in volta formulati, e anche al Governo, che per certi versi ha compreso che talune norme inserite nel decreto erano tecnicamente sbagliate. Il risultato è stato di escludere dalla negoziazione assistita, questo nuovo istituto processuale che viene introdotto nel nostro ordinamento processuale civilistico, l'intera materia

del lavoro. È stato anche complicato far comprendere che non era possibile trasferire in sede di negoziazione privata ovvero di negoziazione assistita un diritto irrinunciabile, quale è per esempio il diritto al TFR in materia di rapporti di lavoro, avendo carattere di inderogabilità.

Abbiamo poi iniziato tutta una seria discussione sulle attività relative alle cause di scioglimento del matrimonio: separazione e divorzio. Abbiamo tentato di sottolineare che tale previsione urtava contro principi della Costituzione; si snaturava il matrimonio, come ho già evidenziato in sede di discussione generale del provvedimento in esame; abbiamo cercato di far comprendere che l'istituto matrimoniale, in quanto inserito nell'articolo 29 della Costituzione, assumeva caratteri di pubblicità e quindi una funzione pubblica, il cui scioglimento non poteva essere devoluto a una negoziazione assistita e dunque alla volontà delle parti.

È stato impapocchiato - lasciatemi passare questo antipatico termine - qualcosa tra le forze del Nuovo Centrodestra e il Partito Democratico per cercare di individuare una soluzione. Si è, dunque, immaginato di affidare l'esame della regolarità dell'atto, con il quale le parti in sede di negoziazione assistita o comunque davanti al pubblico ufficiale, all'ufficiale di stato civile, avevano trovato l'intesa, al vaglio del pubblico ministero.

Ebbene, questa novità è stata apportata in sede di presentazione del maxiemendamento che accompagna il provvedimento in esame. Si tratta di una determinazione inopportuna, perché in Commissione è stata soltanto presentata e non discussa e quindi ha i caratteri della novità; non credo che un Governo possa, in sede di apposizione della questione di fiducia, introdurre sostanziali modifiche a un provvedimento che è già stato esaminato, almeno in gran parte, dalla Commissione giustizia.

A parte questo aspetto, che - a mio avviso - è di rilievo costituzionale, vi è anche un altro elemento che ha una grande rilevanza. Mi rendo conto che si poneva la necessità di tale intesa, però questa non deve mai scontrarsi con l'errore tecnico. Infatti, con la soluzione prospettata, vale a dire l'articolo 6 (è questa la novità introdotta stamattina in Aula con il maxiemendamento), sono state previste due ipotesi: quella della coppia che non ha figli e quella della coppia che ha figli minori o handicappati. Non è quello, però, il punto. La questione principale, che è grave, è rappresentata dal fatto che si affida al procuratore della Repubblica una funzione di giudice che non gli viene attribuita da alcuna norma del nostro ordinamento. Il pubblico ministero ha la facoltà dell'azione, anzi l'obbligo dell'azione penale; il pubblico ministero partecipa nel processo penale come parte e non come giudice; il pubblico ministero è presente in tutti procedimenti, anche civili, dove vi è un interesse pubblico da tutelare: immagino, ad esempio, la dichiarazione di fallimento o il procedimento per separazione, dove vi è un interesse pubblico che deve essere tutelato dal pubblico ministero. Con la modifica introdotta nel maxiemendamento si snatura la funzione del pubblico ministero, perché gli si attribuisce la facoltà, la possibilità di decidere per cui se quel verbale presenta dei caratteri di irregolarità viene trasmesso al tribunale, in presenza di figli, diversamente, decide, ma non comunica a nessuno.

Peraltro, vengono stabiliti i termini: cinque giorni per il pubblico ministero e dieci per il tribunale e, come sappiamo, i termini assegnati ai giudici sono sempre ordinatori e mai perentori. Mi domando: se il pubblico ministero riceve il verbale di separazione dei coniugi redatto davanti all'ufficiale di stato civile, non nei cinque giorni ma in dieci, venti o trenta giorni, quando mai la parte saprà se il provvedimento, la loro determinazione, il loro accordo è stato o meno ratificato?

La fiducia è un atto squisitamente politico. Il Governo pone la fiducia quando disegna una linea politica. Dunque, chiede alla propria maggioranza di attribuirgli la fiducia e quindi di licenziare provvedimenti di legge che vanno nella direzione della linea politica che ha disegnato. Nel caso relativo al provvedimento che stiamo esaminando questa mattina non è indicata alcuna linea politica: non è un atto politico, è un atto squisitamente tecnico.

Nelle passate legislature, negli anni addietro, quando si è trattata la materia processuale penale o civile, sono stati auditi esponenti della dottrina italiana. Ricordo, ad esempio, la riforma Vaccarella su cui hanno lavorato per anni i migliori dottrinari del processo civile del nostro Paese, svolgendo una riflessione attenta, perché si trattava di norme che andavano a regolamentare la conduzione e il

governo del processo.

Si sono invertite le regole: oggi si chiede la fiducia, che è un atto squisitamente politico, su un provvedimento che è squisitamente tecnico. Tutto questo lo si fa in maniera affrettata, sbagliata, con errori gravi che, secondo me, sicuramente saranno portati all'attenzione anche della Corte costituzionale, perché molte previsioni sono del tutto incostituzionali.

Poc'anzi ho dato atto che anche qualche mio emendamento (per esempio, quello che escludeva la materia del lavoro) è stato recepito: ho dovuto lavorare molto, perché era difficile spiegarsi bene, comunque ciò che volevo esprimere è stato ben compreso. Stavo cercando di trovare soluzioni anche a questo problema in uno spirito di collaborazione ma, improvvisamente, su un provvedimento sul quale erano stati presentati una serie di emendamenti (in Commissione si era anche detto che vi era la volontà di sistemarli, di valutarli per discuterne in Aula) giunge la richiesta di fiducia da parte del Governo.

Mi auguro che questa sia l'ultima volta che, su un provvedimento che nulla ha di politico ma solo di tecnica processuale, si chiede la fiducia.

Personalmente non posso votare la fiducia a questo Governo, in particolare per le ragioni tecniche che ho detto e perché non concordo sul fatto che un Governo, confortato da una maggioranza, debba licenziare i provvedimenti a tutti i costi e che l'obiettivo primario che si prefigge sia il tempo e non la qualità. La qualità passa in secondo ordine: ciò che deve essere rispettata è la tempistica che il Governo si dà nel licenziare questi provvedimenti per poterne dare annuncio.

Peraltro, è una fiducia chiesta per ragioni, adesso sì, anche politiche. Perché? Perché sappiamo bene che in materia di famiglia poteva essere chiesto, e sarebbe stato chiesto, il voto segreto e, in quest'Aula, quando le determinazioni sono assunte con voto segreto, gli equilibri cambiano: non c'è più la maggioranza. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

Quando il voto è palese c'è la maggioranza, quella maggioranza composta da colleghi, onorevoli senatori, che devono ingoiare il rospo e accogliere, approvare e condividere ciò che non avrebbero accolto e che non condividono, cosa che avrebbero potuto esprimere con il voto segreto.

Il voto segreto è diventato lo spauracchio di questo Governo.

Allora, se ogni volta che vi è un provvedimento per il quale è ammissibile il voto segreto questo Governo e la maggioranza ricorrono alla fiducia, credo che la mia attività di parlamentare sia seriamente compromessa e depauperata e non ho più ragione di sedere in questi banchi, se non per passare sotto la sua Presidenza e dire «no», come farò tra pochi minuti anche in questa occasione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorremmo aprire il nostro intervento come Gruppo della Lega Nord formulando una profonda critica sulla metodologia adottata per affrontare questa delicata materia.

Stiamo parlando di un problema che esiste ormai da anni, relativo all'arretrato civile, e l'ha riconosciuto anche il Ministro, dicendo che finalmente si comincia a pensare anche al civile e non solo alle questioni che riguardano la procedura penale.

Che l'Italia abbia un contenzioso così elevato rispetto a Stati vicini, quali la Germania, è veramente preoccupante, ma ancor più preoccupante è pensare di risolvere questi problemi con un decreto-legge, che impone tempi assolutamente non idonei ad affrontare questa situazione.

Un decreto-legge che impone termini temporali veloci per poter parlare - ricordiamolo - di diritto di famiglia (stiamo parlando infatti di procedure attinenti il diritto di famiglia) e sul quale si giunge alla fine dell'*iter* a porre addirittura un voto di fiducia!

In Commissione abbiamo seguito un percorso di grande approfondimento, con un costante confronto su molte tematiche, ma ci sono tematiche che possono annoiare i nostri concittadini.

Se si pensa che si è sempre ritenuto che lo scioglimento del matrimonio, comportando un mutamento di *status*, fosse possibile solo con una sentenza adesso, con questo decreto-legge, lo scioglimento del

matrimonio si può formalizzare con un accordo tra avvocati o addirittura con un accordo raccolto da un ufficiale di stato civile. Queste tematiche difficilmente possono essere risolte con una breve discussione, e soprattutto è un insulto al diritto non parlarne in quest'Aula, non poter approfondire temi che erano stati avanzati anche in Commissione giustizia e che non sono stati affrontati. *(Applausi dai Gruppi LNP-Aut e Misto-MovX e della senatrice Fucksia)*.

Mi riferisco, ad esempio, alla problematica della mediazione familiare e agli aspetti che riguardavano l'appetibilità di rimedi alternativi alla giurisdizione, quali la negoziazione assistita o l'arbitrato. Vi erano tantissime tematiche ancora da affrontare, ed alcuni emendamenti sono stati ritirati proprio per permettere una riflessione sugli stessi e poter arrivare in Aula con posizioni magari condivise. E poi alla fine, invece, viene imposto il voto di fiducia!

Ancora di più sorprende la fiducia perché noi dell'opposizione - e parlo della Lega Nord ma penso che si possano includere anche altri - non abbiamo fatto ostruzionismo. Abbiamo cercato di collaborare e abbiamo presentato emendamenti puramente migliorativi. Non è stato presentato nemmeno un emendamento che avesse un minimo di natura ostruzionistica; vi è stata piena collaborazione. Emendamenti simili potevamo benissimo votarli in Aula, anche in tempi decorosi, perché non abbiamo certo intenzione di paralizzare un provvedimento che comunque contiene qualcosa di buono, ad esempio la negoziazione assistita che è prevista anche in un disegno di legge della Lega Nord a prima firma del senatore Divina. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Invece di affrontare tali tematiche, in questa sede viene posta la fiducia. Dunque ci si domanda quale possa essere la motivazione, perché chiedere un voto di fiducia quando non c'è ostruzionismo, quando si sa benissimo che molti degli emendamenti, anche quelli della Lega Nord, sono stati accolti in Commissione, insieme ad altri proposti da altre forze dell'opposizione. Questa collaborazione deve essere sfumata: sorgono allora dei dubbi. Non è una questione di velocità di trattazione, non è un problema emergenziale nel senso che può decadere il provvedimento.

Sorge il dubbio che vi sia stata la paura che in Aula certe determinazioni non avrebbero potuto andare come sono andate in Commissione. O vi era forse lo spettro che il senatore Calderoli potesse richiedere il voto segreto? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ed è forse su quel voto segreto che si sarebbero ribaltate alcune soluzioni. No, meglio allora un voto di fiducia. Ma il voto di fiducia lo si chiede su quello che effettivamente viene fatto non sulle promesse future.

È inutile dire, come ha detto il Ministro, che nella legge di stabilità saranno previsti incentivi per l'arbitrato, per la negoziazione assistita (tutti provvedimenti contenuti negli emendamenti della Lega Nord presentati in Commissione giustizia, che a questo punto non verranno trattati in Aula) oppure, relativamente all'organico: non possiamo pensare di valutare un provvedimento per quello che potrà essere in futuro, ma per quello che è attualmente.

Inoltre, diciamo ancora: presidente Renzi, non potete, non può chiamare riforma della giustizia questo provvedimento. Lo stesso ministro Orlando, con grande onestà intellettuale, ha detto che si tratta solo di risposte parziali, di una piccola bonifica - così l'ha definita - del sistema. Questa non è la riforma della giustizia, come il *jobs act* non è la riforma del lavoro e quella del Senato non è la riforma di tutte le istituzioni. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX).*

Cerchiamo di essere seri. Noi andiamo avanti. Continueremo a lavorare e speriamo che almeno in qualche altro provvedimento ci possano essere effettive soluzioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi chiedo se è ancora il caso di intervenire in questo dibattito. Mi scusi sottosegretario Cassano, so benissimo che lei è il rappresentante del Governo, ma in realtà stiamo facendo un dibattito senza il Governo, perché, signor Presidente, quando si tratta di materie tecniche, quando si discute di materia di giustizia sarebbe auspicabile che fosse presente un rappresentante del Ministero della giustizia, non è mai avvenuto che non lo fosse.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, il Governo è presente quindi noi possiamo procedere. La tripletta decreto-fiducia-assenza del Ministero competente è da rilevare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sa benissimo che sono stato Sottosegretario per tre anni e mezzo al Dicastero della giustizia, ma in quel periodo non c'è mai stata un'assenza su un provvedimento di questo tipo, ancor più perché ci troviamo di fronte ad una richiesta di fiducia, Presidente, che, per quanto mi ricordo, per la prima volta è posta non sul testo approvato dalla Commissione, ma su un testo diverso, su emendamenti prospettati dal relatore in Aula, per i quali avevamo presentato alcuni subemendamenti, in relazione ai quali occorreva quindi un dibattito e una verifica per stabilire quale fosse la volontà del Senato.

Da un lato si dà in Commissione un parere di improponibilità sugli emendamenti presentati dal senatore Buemi in relazione alle revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ritenendoli estranei alla materia, dall'altro, ritroviamo poi nel maxiemendamento sul quale siamo chiamati a votare la fiducia delle correzioni proprio in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, correzioni che tra l'altro io condivido. Il problema, però, non sta nel fatto di condividere o meno le correzioni, quanto piuttosto di stabilire delle regole da rispettate sempre, ai fini di garantire una corretta interlocuzione tra Governo e Parlamento, altrimenti non vi è alcun rispetto del Parlamento. Ad esempio, il Governo afferma - ed io condivido - che non c'è nessuna possibilità di sovrapposizione tra la mediazione e la convenzione di negoziazione assistita; ebbene, se non c'è alcuna sovrapposizione, non c'è nessun problema di procedibilità sulle stesse materie, mentre con il parere favorevole del Governo viene approvato un emendamento secondo il quale il decorso del termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, determina lo spirare di qualsiasi altro termine.

E allora, tanto per farvi rendere conto, all'articolo 3, al comma 5 - voglio capire poi gli interpreti come si orienteranno - andremo a leggere: «Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali provvedimenti di conciliazione e mediazione, comunque denominati». Con il testo al nostro esame poi si aggiunge: «Il termine di cui ai commi 1 e 2», ossia quando è prevista la condizione di procedibilità, «per materie soggette ad altri termini di procedibilità», ossia quelli della mediazione, «decorre unitamente ai medesimi». Vi rendete conto, quindi? Da un lato si dice che la mediazione, siccome verte su altro, resta in piedi; dall'altro, si fa riferimento al decorso del termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Come farà l'interprete a stabilire qual è la volontà del legislatore?

Non voglio discutere di altro, ma ieri il ministro Orlando - mi dispiace dovere parlare in sua assenza - ha posto la questione se sia necessaria la presenza del giudice in tema di divorzi consensuali. Ha poi detto che non è vero - e qui sono d'accordo con il Ministro - che vi è una privatizzazione dei rapporti familiari con la sottrazione alla cognizione del giudice; non può però dire che si tratta in questi casi di atti amministrativi. Fino a prova contraria, l'articolo 1 della legge sul divorzio chiede l'accertamento da parte del giudice dell'impossibilità di ricostituzione della convivenza, l'ufficiale dello stato civile, invece, non fa nulla, non accerta nulla.

Si prevede inoltre la decorrenza di un termine di soli trenta giorni, dimenticando però che l'ufficiale dello stato civile dovrà fare una verifica della ricorrenza del presupposto, anche se è solo competente, in base a questo decreto, per i divorzi sulla base del periodo di separazione previsto dalla legge sul divorzio. Come fa a fare questo accertamento? Non è scritto da nessuna parte che valgono le regole poste dalla norma di diritto sostanziale.

Saranno allora i coniugi a dover produrre le certificazioni e le sentenze di separazione per la verifica del periodo di separazione e da quando lo stesso decorre?

In secondo luogo, nella legge sul divorzio, a tutela dei coniuge più debole, è inserito l'obbligo di produrre le dichiarazioni dei redditi. Questa valutazione deve farla l'ufficiale di stato civile o no? Certamente dovrà farla quantomeno sulla ricorrenza del presupposto, ignorando il coniuge più debole: altro che tutela del coniuge più debole, signor Ministro, è proprio il contrario, nel momento in cui non vi è quest'accertamento.

Cosa farà invece il pubblico ministero, quando, ai sensi della convenzione assistita, sia nel divorzio consensuale, anche con figli, sia nella separazione consensuale, gli verranno mandati gli atti? Nella

modifica introdotta nel maxiemendamento all'articolo 6, si dice che, da una parte, «quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza»: ma cos'è, un'attività amministrativa? È un'autorizzazione: il pubblico ministero, da parte necessaria nelle cause matrimoniali che riguardano anche le separazioni consensuali, in base all'articolo 70 del codice di procedura civile, diventa un organo di controllo e di autorizzazione. Non è mai esistito nel nostro ordinamento un provvedimento di autorizzazione non dico del giudice, che già sarebbe stato diverso, ma addirittura del pubblico ministero.

Inoltre, quando non vi sono figli, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta. Il che vuol dire non fare nulla. Che significa? Il nulla osta è un provvedimento amministrativo, quindi abbiamo un problema di coordinamento di queste norme con il sistema. Nelle materie che riguardano le questioni di stato, è necessaria la sentenza. Non devo discutere del perché sia necessaria la sentenza, visto che conoscete tutti la discussione in corso anche sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero da parte del sindaco di Roma, Marino. Sapete benissimo qual è la discussione in corso su chi sia legittimato ad impugnare quegli atti e sulla necessità del giudice di intervenire con una sentenza. Mi domando allora se sia possibile che si voglia ignorare tutto questo e che un Governo, senza alcuna responsabilità, ponga un problema di allungamento dei tempi. Rispetto all'attuale situazione, infatti, questo porta davanti all'ufficiale dello stato civile l'allungamento dei tempi dei trenta giorni, perché nell'ipotesi in cui i coniugi hanno raggiunto l'accordo con gli avvocati con una separazione consensuale o con un divorzio consensuale hanno definitivamente il loro accertamento giudiziario nel giro di trenta giorni, come previsto.

Da ultimo, se il pubblico ministero dovesse svolgere effettivamente la sua attività, cosa farà? Per valutare l'interesse dei minori e se gli accordi tra le parti rispondono a quello che l'ordinamento prevede a tutela dei minori oppure del coniuge più debole, dovrà iniziare un'istruttoria e chiedere la produzione di documentazione per valutare se l'accordo che è stato sottoscritto corrisponda o meno a quell'interesse.

E allora? Valutiamo tutto questo con un provvedimento sul quale viene chiesta la fiducia. Condivido in pieno quanto ha detto il Ministro su una questione: come sanno coloro che fanno parte della Commissione giustizia, da un anno e mezzo sostengo che non si deve sempre di penale, perché, nel momento in cui si vuole riformare la giustizia, il primo punto da trattare è la giustizia civile, che garantisce i diritti a ciascun cittadino. Ma questa norma viene utilizzata per fare cosa? Per non garantire un'accelerazione di giudizio, per offrire un'alternativa alle parti che sarà difficile utilizzare e che, quando verrà utilizzata, si rivelerà un pastrocchio. Nel sistema europeo e internazionale, infatti, un divorzio consensuale, fondato soltanto sul timbro dell'ufficiale di stato civile, difficilmente potrà avere il riconoscimento degli altri Paesi.

Vi ricordo - l'ho già detto nel corso della discussione generale - che nel nostro Paese riconosciamo da quarant'anni sentenze di divorzio emesse da giudici di altri ordinamenti, nell'ambito dei quali non è prevista la separazione, sulla base di un dato: i giudici in quegli ordinamenti hanno accertato l'impossibilità di ricostituzione della convivenza. Non è questa solo una scelta del nostro Paese: in tutti gli altri Paesi europei si tratta del giudice. E allora mi domando qual è la ragione, se non quella di uno *spot* pubblicitario che viene utilizzato per questo.

Mi cascano poi le braccia, Presidente, nel momento in cui vado a verificare alcune correzioni. Badate bene: non abbiamo assunto una posizione d'opposizione, ma abbiamo formulato emendamenti di funzionalità di queste norme. E quando si va a verificare che cosa avviene nell'ambito della sospensione dei termini feriali, che vale per tutti i Paesi europei, si rileva che il Governo, solo per fare un atto quasi di accondiscendenza ad istanze corporative, ha stabilito il periodo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno anziché il periodo che va dal 6 al 31 agosto, come era previsto nel decreto. Il Ministro si rende conto che, se il 3 settembre si fa una udienza, il 15 agosto bisogna depositare le comparse conclusionali? Era molto più giusto prevedere trenta giorni, ma nel periodo dal 6 agosto al 6 settembre. Gliel'avevamo suggerito, e non per una nostra filosofia, ma sulla base di sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno riconosciuto che quella sospensione del termine feriale attiene al diritto

di difesa delle parti più deboli e maggiormente esposte. Dopodiché non hanno accettato nemmeno la modifica in materia di ferie dei magistrati, per renderle effettivamente di trenta giorni.

L'ultimo emendamento presentato dal relatore prevedeva al riguardo di dare addirittura la possibilità al Consiglio superiore della magistratura - ma probabilmente a questo arriveremo - che, di fatto, sceglierà di non far rispettare i trenta giorni. Se si dovesse arrivare alla sospensione del deposito dei provvedimenti giudiziari in quei trenta giorni, come avviene per tutti i dipendenti pubblici, avremo non i trentasei giorni, che avevamo previsto come opposizione, spiegando che nei primi sei giorni di agosto bisogna chiudere tutti i provvedimenti, ma piuttosto che cosa? Alla fine ci ritroveremo nell'impossibilità di avere i trenta giorni di deposito, che decorrevano anche durante il periodo feriale, e avremo un termine più lungo per il deposito dei provvedimenti.

In conclusione, signor Presidente, ho un'altra concezione del rapporto tra maggioranza e opposizione: una concezione che si ispira soltanto al fatto che dobbiamo lavorare insieme, quando si tratta di tutelare i diritti. Non si impone la scelta, sbagliata o giusta che si ritiene, per il semplice fatto che è stata formulata dal Governo e non bisogna discuterla. È questo il modo di discutere? Non credo. *(Vivi applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Segnalo al senatore Caliendo che sui banchi del Governo è ora presente il vice ministro Costa.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e cittadini che ci ascoltate da casa, ci troviamo di fronte all'ennesima richiesta di fiducia. Questa volta si tratta di una fiducia preventiva, predisposta cioè oltre un mese fa. È po' inquietante porre una fiducia anticipata, precedente addirittura al dibattito in Commissione.

Mi ricorda un episodio recente, avvenuto ieri in quest'Aula, quando è stato sollevato il fatto che è stata apposta la firma su un atto da parte dei cinque senatori Capigruppo dei partiti di maggioranza, nel quale si dichiara testualmente: «Udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le approva». Tutto bene, direte voi: no, perché l'atto è stato sottoscritto una settimana prima di udirle. In sostanza, state approvando a prescindere.

Ho ascoltato ieri le repliche del relatore e del Ministro: molti passaggi mi hanno lasciato perplesso, mentre altri sono stati decisamente chiarificatori. Ad esempio, il ministro Orlando ha dichiarato che questo provvedimento non è una riforma del processo civile, la quale arriverà successivamente. Bene, ma qualcuno del Ministero della giustizia si è per caso premurato di avvisare il Presidente del Consiglio, che continua a parlarne come se si trattasse di una riforma epocale del processo civile in Italia?

Il ministro Orlando ha dichiarato che è ipocrita definirla una privatizzazione della giustizia. Signor Ministro, come altro dovremmo però definirla? Tutti gli istituti da lei richiamati - l'arbitrato, la conciliazione e la negoziazione assistita - non propongono forse alle parti di dirimere il contenzioso avvalendosi di professionisti?

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,35)**

(*Segue* CAPPELLETTI). Attenzione, non voglio dire che questo sia necessariamente un male; dico che, per funzionare, questo meccanismo deve essere sufficientemente incentivato.

Su questo punto, lei, signor Ministro, ha ricordato di aver ricevuto conforto da parte dell'avvocatura e da parte della magistratura. Non è vero; anzi, è vero il contrario. Per esempio, ci sono le osservazioni dell'Organismo unitario dell'Avvocatura (OUA), di cui leggo uno stralcio di due righe: «Se scopo della riforma è quello di smaltire l'arretrato (...), l'Avvocatura teme di essere poco seduttiva nei confronti dei propri clienti per orientarli a scegliere l'arbitrato traslativo, ossia la possibilità di trasferire in sede arbitrale il contenzioso in atto in sede giudiziale, ovvero la negoziazione assistita, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie».

Questo è il parere dell'OUA, mi si dirà, e allora andiamo a vedere il parere dell'Unione nazionale delle camere civili (UNCC), con riferimento all'istituto della *translatio iudicii*: «Così come la norma è stata

formulata, l'istituto non è "appetibile" ed è quindi facile prevedere che sarebbe l'ennesima occasione sprecata». Sempre secondo l'UNCC, è quindi necessario prevedere benefici fiscali.

Se ciò non è sufficiente, ricordiamo anche le osservazioni dell'Associazione nazionale forense (ANF): con riferimento al contenuto del decreto-legge, si rileva che «il provvedimento si presenta piuttosto lacunoso» e che «in mancanza di adeguati incentivi ed agevolazioni, anche e soprattutto di natura fiscale e tributaria, tali mezzi rivestono scarsissimo *appeal* per il cittadino». Questa è l'Associazione nazionale forense.

Per non parlare - poi - dell'Associazione nazionale magistrati (ANM). Alla domanda secca rivolta dal presidente Palma in Commissione: «secondo voi questa riforma così com'è funziona?», il presidente Sabelli ha risposto: «no». Che altro dobbiamo aggiungere?

D'altra parte, l'insuccesso è facilmente prevedibile. Per poter usufruire del servizio, i cittadini italiani già pagano imposte tra le più alte del mondo: pagano bollo e contributo unificato, e adesso dovranno pagare anche la conciliazione assistita e tutti gli altri tentativi di mediazione previsti dalla legge. Come dire: siccome i tribunali sono intasati, arrangiatevi. Secondo me, questo non è un passo in avanti, al contrario: è un passo all'indietro.

Un altro punto su cui vorrei soffermarmi, non meno importante, è quello della mancata introduzione del divorzio breve, che rappresenta una grossa perdita di opportunità. È stato detto che questo argomento, cioè il divorzio breve, sarebbe stato al di fuori della portata di questo decreto. Dunque, il Governo viene in Commissione giustizia al Senato, ben prima dell'estate, ad annunciare questo decreto. Tale annuncio sospende la trattazione del disegno di legge sul divorzio breve in Commissione, perché dobbiamo attendere il provvedimento del Governo, che avrebbe dovuto essere armonizzato con il primo, trattando entrambi la materia del divorzio. Riassumendo, per capirci bene, il Governo sospende i lavori della Commissione perché deve intervenire con un provvedimento sulla stessa materia, il divorzio e poi rifiuta l'emendamento sul divorzio breve, attesissimo peraltro dai cittadini, perché sarebbe estraneo alla materia. Ma chi volete prendere in giro? Mi potete spiegare allora cosa c'azzecca nel decreto l'istituzione del giudice di pace di Ostia? Non voglio dire che non sia condivisibile la revisione della geografia giudiziaria; ma cosa c'entra?

Sul divorzio breve mi si consenta di svolgere una breve considerazione aggiuntiva. Gli organismi di stampa ne hanno parlato con toni entusiastici, ma - guarda la coincidenza - ne hanno parlato come se fosse stato un grande successo del Governo Renzi; peccato che non sia stato approvato. Cito brevemente «Il Sole 24 Ore» del 16 ottobre: «Divorzio in tempi brevi anche con figli minori. (...) In commissione Giustizia del Senato, ieri sera è stata approvata (...)», eccetera. Cito «La Stampa» di qualche giorno precedente: «Meno vincoli e tempi rapidi: cosa prevede il "divorzio breve". (...) Meno vincoli e procedure più snelle. Il Governo Renzi punta forte sul divorzio breve». Il Tg2 - parliamo della RAI - ha dato la stessa notizia, che è destituita di ogni fondamento, parlando della riduzione dei termini della separazione legale ad un anno, come approvata. Ora, delle due l'una: o si tratta di errori grossolani - potrebbe essere - oppure c'è una volontà scientifica di far cadere il Governo sempre in piedi. Ma guarda la coincidenza!

Una seconda considerazione, che ritengo non meno importante, riguarda il Partito Democratico, che, per voce della sua onorevole (oggi eurodeputata) Alessandra Moretti, ha gettato per mesi e mesi discredito nei confronti del Senato, accusandolo di essere una palude da eliminare, perché reo di non voler licenziare il provvedimento sul divorzio breve. Oggi sappiamo che gli unici responsabili di questi ritardi sono il Governo e proprio il Partito Democratico, che ha bocciato prima e ritirato poi in Commissione due emendamenti che avrebbero introdotto nel nostro ordinamento questa importante e attesa riforma.

Concludo. A parte la critica allo strumento utilizzato, la decretazione d'urgenza si è sempre rivelata poco efficace in tema di giustizia: di misure veramente necessarie ed urgenti, come la copertura degli 8.000 vuoti di organico che paralizzano la giustizia, non c'è traccia. Ieri abbiamo assistito all'annuncio di 1.000 assunzioni da parte del ministro Orlando; certo, è meglio che niente, ma sono sempre e solo degli annunci. Anche la riforma del codice di procedura verso una necessaria ed urgente

semplificazione è stata solo annunciata dal Governo. La maggior parte dei suggerimenti proposti dalle opposizioni, dall'avvocatura e dall'ANM non sono stati accolti. Come fate dunque a venire a chiederci la fiducia su questo provvedimento? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io ho una stranissima impressione, condivisa da tutti i miei colleghi della Lega: stiamo passivamente assistendo ad una sovversione dell'ordine costituito. Dovremmo spiegare al presidente Renzi che l'attività legislativa dell'Esecutivo nel nostro sistema è un fatto puramente eccezionale. È un fatto eccezionale che si faccia un decreto, perché devono ricorrere delle situazioni di gravità, di urgenza e di necessità.

Le due Camere del Parlamento sono gli organi deputati ad emanare le norme legislative. Dall'arrivo del Governo Renzi questo Parlamento si è trovato a dover discutere di decreti emanati dal Governo, tentando di emendarli - la funzione del Parlamento è anche quella di aggiustare, aggiungere e limare - ma essendo impossibilitato a svolgere anche questa funzione, perché immancabilmente ad ogni decreto viene affiancata anche una questione di fiducia, con cui si dice: «Prendi, fai un pacchetto e porta a casa!». Il Governo decide le sorti di questo Paese: è diventato la badante degli italiani! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Gli italiani non hanno bisogno di una badante, ma di un sistema democratico, che garantisca un minimo di democraticità.

Ho parlato di sovversione, ma vorrei spingere ancor più sull'acceleratore: c'è anche una grave insubordinazione. Ieri sera e questa mattina il Governo si trova a ragionare sulla sua legge di stabilità con gli enti locali e, nello specifico, con le Regioni. Il Governo ha assunto una posizione, dicendo: «Sono esclusivamente io che tutelo gli interessi degli italiani: voi Governatori tagliate e fate quello che dico io! Dovete soltanto risparmiare, perché siete in grado solo di fare sprechi». Governo Renzi, i Governatori e le Regioni, fanno gli interessi degli italiani o fanno i propri interessi? Se vuoi far passare il messaggio per cui solo tu rappresenti gli italiani scardini il sistema democratico degli enti locali e della rappresentanza diretta! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Renzi non ha avuto nessun tipo di investitura diretta! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ma oltre all'intenzione di rappresentare gli interessi degli italiani, andiamo a vedere se Renzi li rappresenta veramente. Se egli leggesse anche solo una delle sue «pravde», nel senso che tanti giornali sono ormai appiattiti e asserviti ai Governi di sinistra, due giorni fa avrebbe letto su «La Stampa» un quadretto, una fotografia della situazione attuale, e avrebbe visto che, ad esempio, il 20 per cento dei redditi degli immigrati viene reinvestito o risparmiato: il quotidiano non lo dice, ma esso torna nei Paesi di origine sotto forma di rimessa. Come mai gli italiani non riescono più a risparmiare e gli stranieri risparmiano il 20 per cento dei loro redditi, che probabilmente sono medio-bassi, o comunque più bassi di quelli degli italiani? Il motivo c'è: le prebende e gli aiuti sociali sono stati, nel tempo, tutti sbilanciati in favore dei nuovi arrivati, rispetto agli autoctoni, dei cui interessi fra un po' nessuno più se ne curerà. Quando Renzi parla del *bonus* bebè, del *bonus* mamme, per l'estensione degli 80 euro, si rende conto che gli italiani non fanno più figli e che il 280 per cento dei nuovi nati vengono da famiglie straniere, per cui tutti quei soldi andranno ad aumentare quel 20 per cento di reddito risparmiato e a fare rimessa? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Giustamente anche gli italiani emigrati facevano le rimesse verso il nostro Paese, ma tutti quei denari escono dal sistema italiano e si perdono. La logica dell'aiuto, del *welfare*, è quella per cui chi vive in Italia ha diritto di vivere decorosamente, ma deve spendere nel nostro Paese, perché così mette in moto la domanda interna e l'economia.

Aggiungiamo poi l'altra bella invenzione relativa al TFR: siccome gli italiani non ce la fanno più, dovranno chiedere anche quella parte di risparmi, che avrebbero dovuto trovare in tempi più difficili, quando il reddito si assottiglia e lo pensione forse non è più sufficiente, per spendere adesso anche quel piccolo peculio. Non ci rendiamo conto di come questo Governo andrà ad affamare perfino le generazioni future! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Interessi degli italiani. Presidente Renzi, sempre secondo l'articolo de «La Stampa» gli italiani occupati sono il 59,5 per cento, gli immigrati occupati 60,1 per cento; ci sono più disoccupati interni che stranieri e non contiamo i bambini e gli anziani altrimenti questo numero sarebbe ancora più

negativo.

Concludo perché il tempo stringe. Ringrazio Renzi e al tempo stesso lo accuso per aver fatto un plagio, vale a dire aver preso una mia proposta, che non era proprio così peregrina perché l'ha inserita addirittura nel suo provvedimento. Non è proprio una proposta del sottoscritto ma mutuata dal sistema francese che per snellire i lavori dei tribunali e della magistratura propone di lasciare per i diritti negoziabili che due difensori possano trattare la questione facendola soltanto ratificare da un tribunale. Grazie Renzi, anche se avrebbe dovuto riconoscere che qualcun altro già da qualche anno aveva depositato questa proposta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Avremmo voluto spiegare a Renzi, se non fosse stata posta la fiducia, che la violenza negli stadi si può risolvere in modo semplice - la Lega lo aveva anche proposto - attraverso l'istituzione dell'arresto differito. Si tratta di consentire il fermo di polizia a quarantott'ore ore, slittandolo cioè di quarantott'ore rispetto al reato. È difficile, infatti, per la polizia nel momento dei tumulti e delle violenze all'interno degli stadi arrestare i colpevoli e sedare contemporaneamente i tafferugli. In base alle prove ottenute attraverso video e filmati l'arresto potrebbe avvenire successivamente. La persona si va a prendere a casa il giorno dopo, con calma. Avremmo suggerito questo, ma purtroppo con la fiducia ciò non è stato possibile.

Ma quale fiducia possiamo dare? Un'insubordinazione verso gli enti locali, una sovversione dell'ordine costituito, un plagio nemmeno dichiarato e suggerimenti non accettati. Ma quale fiducia volete? Una fiducia alla nuova Repubblica «p-renzi-denziale»? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La Lega non si sente di darla.

Citando qualche buon latinismo: *quousque tandem* Renzi *abutere patientia nostra*? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, ci troviamo davanti ad un decreto-legge, quindi teoricamente ad un provvedimento che dovrebbe avere carattere di necessità ed urgenza. Il titolo «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile». Questo titolo, che è quasi uno scioglilingua, in realtà rivela che certamente c'è bisogno, con necessità ed urgenza, di provvedere al sistema della giustizia. Peccato che il contenuto di questo decreto in realtà non risolva affatto i problemi della giustizia, semmai ne ponga degli altri; inoltre, ben lungi dal permettere che la giustizia possa essere facilitata nell'esecuzione delle proprie funzioni, porterà certamente ulteriori complicazioni, ambiguità e costi.

La prima osservazione, fatta anche da chi mi ha preceduto in quest'Aula, è che il provvedimento in esame si inserisce ancora una volta nelle prerogative parlamentari: ancora una volta vediamo che un decreto di iniziativa governativa, e quindi con tutta la tempistica fortemente limitante di tale strumento, si inserisce, come è stato ricordato in questa sede con toni e contenuti diversi ma sempre con lo stesso appello, all'interno di una Commissione nella quale provvedimenti analoghi sono già in discussione o in attesa di essere discussi ed emendati e comunque necessitano sempre di una profonda riflessione.

Ebbene, il Governo si inserisce in una materia già all'esame della Commissione, la scippa con scarsa destrezza attraverso un decreto-legge, con tutte le conseguenze che vediamo.

Questo provvedimento è stato certamente migliorato in Commissione perché, per fortuna, contrariamente a quanto accaduto con l'ultimo decreto-legge (naturalmente anch'esso approvato con l'apposizione della questione di fiducia), questa volta quanto varato dalla Commissione è stato accolto. Sempre in Commissione, però, è emersa la necessità di affrontare tale materia con toni diversi, con cura e capacità di mediazione.

La collega Stefani ha giustamente parlato di insulto al diritto. È giusto perché l'unica soluzione alla base di questo decreto è quella di andare ad incidere su ciò che sta nella natura stessa del diritto, cioè la presenza di una terzietà, di un giudice: poiché sembra difficile che tale terzietà possa essere garantita per i costi che evidentemente si ritiene che essa comporti, la si sostituisce sottraendo materie anche

molto delicate da tale dimensione e affidandole a un tipo di negoziato, alla negoziazione assistita, cioè a un accordo in cui le parti cercano di convenire e si fanno rappresentare dai loro avvocati.

Ricordo che nello scudo di Achille, descritto nell'Iliade, la città in pace è simboleggiata da un processo: questa è la civiltà che consente la pace. Tale processo viene celebrato con due contendenti e dei soggetti che hanno la funzione di esprimere la terzietà, i giudici. Gli avvocati delle parti non sono per definizione *super partes*.

Se in Commissione a questo procedimento è stata sottratta la materia del lavoro, tuttavia non è stata sottratta un'altra materia estremamente delicata, che è quella della separazione e del divorzio, su cui il Governo ha tentato una mediazione estremamente maldestra. Infatti, nella ricerca di una tutela delle parti deboli - che sono state identificate nei figli, minori, disabili o economicamente non autosufficienti - il Governo, con l'ultima redazione dell'articolo 6, propone che il procuratore della Repubblica assuma un ruolo che, al di là del fatto che gli appartenga o no, come descritto dal collega Caliendo, difficilmente potrà ricoprire.

Torniamo al problema fondamentale, rappresentato dal fatto che comunque oggi la giustizia ha bisogno di maggiore efficienza, di maggiori mezzi o di mezzi più adeguati o di un utilizzo più adeguato dei mezzi esistenti.

Se dunque affidiamo al procuratore della Repubblica il compito di verificare e tutelare gli interessi dei minori, potrà accadere, innanzi tutto, che il procuratore - comunque già in seria difficoltà a svolgere correttamente e nei tempi adeguati quanto gli è affidato - difficilmente potrà svolgere il ruolo che gli viene dato. Diventerà allora assolutamente inutile quanto previsto nel provvedimento, perché la questione verrà sistematicamente rimandata al giudizio, oppure si soprassiederà dall'effettuare una verifica puntuale. Ciò, dunque, non risolverà la questione della rapidità della giustizia né i problemi dell'efficienza e della correttezza dell'applicazione del diritto, né quelli che nel titolo del decreto-legge in esame vengono evidenziati come problemi che saranno risolti. *(Applausi del senatore Candiani).*

Questo è lo stesso sistema adottato con altri provvedimenti, ad esempio con il *jobs act*. Ancora una volta, siamo di fronte ad un'operazione di natura politica per cui, a fronte di un Parlamento che lavora, che legifera e che ha i suoi tempi legati alla mediazione (necessaria per materie così delicate), viene presentato un provvedimento che è una scatola vuota, su cui viene posta la questione di fiducia, che è un pasticcio, che è formulato e redatto male. La Commissione è riuscita ad intervenire su alcune parti, ma purtroppo non su tutto, perché di fatto si tratta di scatole vuote che vengono confezionate con un'ottima strumentazione mediatica. Queste scatole vuote, ma mediaticamente confezionate, vanno a beneficio del Presidente del Consiglio che si fa vanto di cose che spende nell'immediato perché dopo, tra un mese, due o tre mesi, un anno si vedrà la totale inefficacia di questi provvedimenti. *(Applausi del senatore Candiani).*

Ma quel che più rileva e che vorrei evidenziare ai miei colleghi è che voi votate queste scatole vuote ma poi, mentre il grande vantaggio mediatico lo prende il grande capo, la faccia la dovrete mettere voi sui territori.

Non fa certo notizia sui giornali, ma lunedì presso la Camera del lavoro di Reggio Emilia nel corso della discussione sul *jobs act* i colleghi del Partito Democratico sono stati presi a pesci in faccia dai delegati sindacali. Questo è quello che succede! *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*. Alla fine, ci dovete mettere la faccia! Ce la dovete mettere singolarmente, uno per uno. Quando questi provvedimenti riveleranno tutta la loro inefficacia ce la dovrete mettere voi la faccia davanti ai vostri elettori e non crediate di potervi sottrarre in nome di una fedeltà ad un segretario di partito e al Presidente del Consiglio.

Aggiungo un'ultima cosa. La prova che questo provvedimento è una ridicola operazione politica sta nell'ipocrisia, che voglio sottolineare perché trovo che sia una'ipocrisia redazionale veramente significativa. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6, dopo non aver risolto i problemi che questo provvedimento presentava già in origine, anzi dopo aver aumentato il peso della giustizia in certi settori, si legge questa frase: «*al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di

esperire la mediazione familiare». Pleonastico e ridicolo! Ma, soprattutto: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori"». Questa è una definizione del tutto avulsa da un contesto in cui le condizioni, la tutela dei minori evidentemente non sono all'attenzione del legislatore.

Naturalmente, lo scontento di fronte a questo modo di procedere è infinito e risuona in tutte le parti dell'Aula. La gravità è data dal fatto che questi provvedimenti, che non risolvono, fanno aspettare ancora di più il Paese rispetto a delle necessità che ci sono e che busseranno alla nostra porta.

Chi si assume la responsabilità di non avere dato oggi le risposte che il Paese chiede se la assuma allora fino in fondo e vada davanti agli elettori a dire: «Sono stato io che ho deciso questo. Io l'ho avallato».

Io no! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore Romani Maurizio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte all'ennesimo atto della maggioranza del Governo Renzi che, dopo aver fatto una cosa già di per sé inammissibile (un decreto-legge in materia di riforma di una parte del processo civile, cosa che ha dell'incredibile), adesso vi pone addirittura la fiducia, e, con un ulteriore passo in avanti, non solo chiede la fiducia, ma la chiede su un maxiemendamento che non recepisce nemmeno quanto è stato fatto in Commissione.

Non mi dilungherò sul contenuto nefasto di questo provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, sarà completamente inutile perché rimesso alla mera buona volontà delle parti, quindi si tratta di un mero invito che cadrà, come tutti gli inviti, nel vuoto. Non affronterò nemmeno la questione tecnica perché la questione è diversa e più seria: si attenta alle prerogative e alla sovranità dei cittadini di questo Paese colpendo gli organi rappresentativi di tale sovranità, quali l'Assemblea e il Parlamento che con questo atto vengono spogliati delle proprie prerogative. Tutto ciò viene fatto in una materia in cui vi è, completamente concorde tutta la dottrina, la necessità di un esame estremamente attento di ogni singola parola. Stiamo infatti parlando del processo civile, la materia più delicata che esista nel nostro diritto, le cui conseguenze non sono facilmente comprensibili ed individuabili, ma richiedono studio, pazienza e lavoro, cose che il nostro Presidente del Consiglio sconosce. Egli non conosce nemmeno una di queste parole: studio, pazienza e lavoro. Non ne conosce nemmeno una! Ha fretta di formulare i suoi *slogan* su materie importanti, sulla pelle dei cittadini!

I cittadini hanno un altro problema, signor Presidente del Consiglio, grande assente di quest'Aula: hanno il problema di accedere alla giustizia, non di avere procedure come queste, con norme chilometriche, mentre noi tutti sappiamo, almeno chi si è occupato del processo, che le norme più sono semplici e lineari e più potranno avere sicura efficacia. Qui abbiamo procedure che non solo non avranno seguito, ma che se lo avranno contribuiranno soltanto a rendere più difficile la vita dei cittadini e ad impedire ciò che serve a questo Paese, e cioè che chi ha poche o nessuna tutela venga tutelato!

Si vuole allontanare dal processo chi più ne ha bisogno, riservando il processo civile, quello delle aule, con i giudici e gli avvocati, soltanto a chi se lo può permettere. Non è questo che chiedono i cittadini!

Il primo provvedimento da adottare per la giustizia civile era l'abolizione totale del contributo unificato, non il suo ulteriore aumento che è previsto in questo provvedimento! *(Applausi del senatore Campanella)*.

È questo quello che chiedono i cittadini, ma non è ciò verso cui è orientato il Governo, sempre più caratterizzato come il Governo dei pochi che hanno accesso a tutti i privilegi, ed in questo Paese perfino la giustizia sta diventando un privilegio.

Lo dice anche il titolo del decreto-legge: «degiurisdizionalizzazione»; questa è l'idea della giustizia di Renzi: privare i cittadini di un diritto costituzionalmente garantito. Ma guardate che non c'è solo la nostra Costituzione, c'è anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che prevede che ciascun uomo o donna di questa terra ha diritto ad andare davanti ad un giudice e voi, con questi provvedimenti, lo state impedendo. È questo che state facendo, e lo state facendo nella maniera più

barbara: impedendo persino il dibattito in queste Aule.

A noi spetta allora ricordare, perché noi la memoria ce l'abbiamo e conosciamo la storia, chi è che si sentiva l'incarnazione dello spirito del proprio popolo. C'è stato in Europa, nel Novecento, uno che, secondo lui, incarnava lo spirito del suo popolo e ciò che pensava era legge, ed il suo Parlamento ratificò questo principio dopo l'incendio del Reichstag in Germania: era Hitler, che avanzava con decreti perché quello che lui pensava incarnava lo spirito del suo popolo e della legge.

Ci ritroviamo di fronte a questo, colleghi? Ci ritroviamo un uomo solo al comando, che ci umilia e pensa che quello che dite voi, maggioranza od opposizione non ha importanza, in queste Aule non vale nulla e vale solo il suo pensiero unico? Perché questo vuol dire un emendamento buttato là l'ultimo giorno con l'apposizione della questione di fiducia, per giunta su un decreto-legge che riguarda una materia che avrebbe richiesto mesi di approfondimento e non lo diciamo noi ma i cultori della materia.

C'è uno che pensa per tutti, voi siete inutili. Questo vi sta dicendo.

Noi voteremo convintamente contro il provvedimento. Avremmo votato contro anche senza la questione di fiducia perché non è questo il modo, barbaro ed incivile, di affrontare problemi così gravi.

Dobbiamo dire anche, colleghi, che tutto questo è responsabilità di chi in queste Aule china la testa pur di andare avanti, perché è sempre più chiaro a tutti quello che sta succedendo qua: pur di andare avanti, come che sia, la maggioranza di Renzi è pronta a votare qualunque abominio!

Ma ci sono anche altre responsabilità, che sono chiare, evidenti e cristalline perché sono fuori da queste Aule e sono sul colle più alto di questa città! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quello che permette questo abominio è il Presidente della Repubblica, che non poteva far passare un decreto di questo tipo e che di fronte ad una cosa del genere, di fronte ad una questione di fiducia posta sulla riforma del processo civile, doveva richiamare il Presidente del Consiglio, perché questa è la funzione del Presidente della Repubblica: tutelare la nostra Carta costituzionale da chi la vuole fare a pezzi e la vuole stracciare. Non lo fa: ne dovrà rispondere, speriamo non soltanto alla storia. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, la riforma della giustizia civile è un'antica sfida, una sfida con la quale questo Paese ha provato più volte a cimentarsi, anche se il più delle volte sono stati tentativi flebili con risultati del tutto pari allo zero. Anzi, appena il Paese ha chiesto una riforma della giustizia civile, la politica ha dato il peggio di sé, si è divisa e non ha saputo fare un salto di qualità progettuale e poi, come spesso è successo, di fronte al cammino delle riforme si è ritirata in buon'ordine.

Ecco perché dobbiamo cambiare passo. La riforma della giustizia civile è una grande sfida, una vera priorità, e tale grande sfida, che deve diventare una vera priorità, ha bisogno di un Parlamento capace di valutare, di convenire e di decidere. Il lavoro che abbiamo fatto in Commissione ha avuto questo passo. Non si è consumato quel rito antico per il quale, di fronte ad una proposta di riforma della giustizia civile, si discuteva, si allungava il brodo e poi non si passava alla definizione delle scelte e delle norme. In Commissione giustizia, invece, si è discusso, anche animatamente, sono state trovate delle soluzioni, è stato migliorato il decreto e dunque è stata accettata la sfida della riforma della giustizia civile.

La riforma della giustizia civile, colleghi, chiama in causa una questione di fondo che affrontiamo tutte le volte che il Parlamento viene chiamato a confrontarsi sulle grandi riforme, le cosiddette riforme strutturali o di sistema. Tale questione è relativa al modo in cui si affronta la crisi. Esiste un'idea conservativa secondo la quale la crisi è arrivata per motivi esterni al nostro Paese. Bisogna quindi stare fermi e non cambiare niente perché anche questa crisi terribile e strutturale passerà e, alla fine, senza cambiare, il nostro Paese potrà riprendere il suo cammino. Anzi, in tempo di globalizzazione si pensa che l'energia per far riprendere il cammino al nostro Paese debba venire dall'esterno, dalla ripresa del ciclo espansivo internazionale dell'economia.

Colleghi, se il Paese rimane così com'è, non uscirà dalla crisi. Se rimarrà fermo nel suo sistema di fondo non solo non uscirà dalla crisi, ma cadrà in rovina!

Ecco perché, anche nella riforma della giustizia civile, deve prevalere un'idea progressiva della crisi, per cui, se c'è la crisi, si cambia, anzi, addirittura la si utilizza per fare quelle riforme così profonde che nella storia del Paese non sono mai state fatte, perché la crisi può diventare una risorsa ed un'opportunità per cambiare.

Un'idea progressiva della crisi deve attraversare anche la giustizia, soprattutto quella civile.

Nel nostro Paese vi è un ricorso alla giustizia civile che non ha eguali tra quelli avanzati e questo per essa costituisce un carico enorme. Il Ministro ieri ha ricordato che in Germania il ricorso alla giustizia civile è inferiore di un terzo rispetto a quello del nostro Paese, pur in presenza di 20 milioni di abitanti in più.

Più volte il relatore Cucca ha ricordato che la giustizia civile ha bisogno di un piglio e di una cultura nuovi, che provino in modo corretto e serio ad uscire fuori dai tradizionali canoni con cui si è sempre pensato ad essa, stanti i quali, tutto si deve riversare di fronte al giudice, non dev'esserci un filtro che disincentivi la litigiosità presente nel nostro Paese, non devono esserci riti, né soluzioni o modelli organizzativi nuovi, insomma, non si deve cambiare la giustizia civile.

Com'è stato detto dagli interventi che abbiamo ascoltato in Aula, è chiaro che questo decreto riguarda un aspetto della riforma della giustizia civile, ossia l'arretrato, ovvero quel debito pubblico in essa presente che impedisce di mettere mano alle riforme e le preclude la possibilità di dispiegare tutte le proprie energie. Ecco perché è importante che il processo telematico abbia finalmente intrapreso il proprio cammino (in ritardo, ma l'ha fatto). Dobbiamo chiedere al Governo - vigilando su di esso ed incalzandolo - che il processo telematico diventi sempre più una modalità moderna di organizzare la giustizia civile.

Ecco perché è importante l'annuncio che il Ministro ha qui fatto a proposito dello sblocco delle assunzioni di mille ulteriori unità di cancelleria e di personale amministrativo, per fare in modo che nel nostro modello di giustizia non vengano avviate riforme in presenza di un punto di debolezza, costituito dall'assenza di risorse umane.

È ancora più importante, però, la sfida che nelle prossime settimane affronteremo sul punto cardine della riforma della giustizia, ovvero il processo civile. Si tratta di una riforma che, in prima battuta, vedrà coinvolta la Camera, per poi arrivare anche qui al Senato, dove pure avremo l'opportunità di confrontarci e di arricchire la proposta del Governo, come abbiamo fatto durante l'esame di questo decreto-legge in Commissione, con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari. In occasione dell'esame di questo testo, infatti, in Commissione giustizia sono stati approvati emendamenti di tutti i Gruppi parlamentari, anche all'opposizione.

Ci confronteremo dunque anche sulla riforma del processo civile, perché anche su questo bisogna lasciarsi alle spalle le pur nobili culture che hanno sempre guardato ad esso in un certo modo. Si tratta di culture conservative, non più in grado di comprendere che il sistema della giustizia civile deve tenere il passo che altri Paesi da decenni hanno saputo imprimere.

Sappiamo tutti, colleghi, che uno dei fattori che allontana le imprese dagli investimenti in Italia è proprio il ritardo della giustizia civile: questo spaventa e ne dobbiamo prendere atto. Questi tempi non possono più conciliarsi con quelli della globalizzazione.

Colleghi, mediamente i tempi della giustizia civile in Italia sono circa nove anni. Se dovessimo fare un cammino di riforma tale da portare i tempi della giustizia civile a cinque anni, potremmo certamente vantarci del bel risultato e riconoscere di essere stati bravi: in particolare, potremmo dire quanto sono stati bravi Governo e Parlamento nel ridurre di tale misura i tempi così insopportabili della giustizia civile. Eppure, Presidente, guardando a questo risultato con gli occhi della globalizzazione, dobbiamo ammettere che è un risultato ridicolo, perché, con gli occhi della globalizzazione, i tempi della giustizia civile dovrebbero essere di due anni, il superamento di questo limite relega il nostro Paese alla marginalità.

Per questo credo che abbiamo lavorato bene, Presidente: mi riferisco, in particolare, a quanto è stato fatto sull'arbitrato, sulla negoziazione assistita e sui tempi della separazione e del divorzio consensuali.

Com'è stato sottolineato più volte dal relatore e dalla stessa senatrice Filippin, stiamo trattando i temi della separazione e del divorzio camminando con le gambe della comune condivisione e responsabilità. In Commissione abbiamo fatto in modo che la parte debole sia meglio tutelata e che non vi sia nessun arbitrio e nessuna sovrapposizione.

Per questo, colleghi, forse era maturo il tempo per inserire all'interno dello stesso decreto un altro grande provvedimento, già approvato dalla Camera quasi all'unanimità, quello cioè sul divorzio breve. Non è stato fatto, ma noi non ci rinunciamo e chiediamo che quest'Aula si pronunci al riguardo, perché non può sfuggire al fatto che un ramo del Parlamento ha approvato il divorzio breve. Quest'Aula deve avere dunque il coraggio di affrontare e decidere rispetto ad un'attesa così seria e moderna presente nel nostro Paese.

Colleghi, su questo avremo modo di continuare a confrontarci e noi incalzeremo chi è conservatore, al di là del fatto che sia di centrodestra o di centrosinistra, perché la sfida delle riforme deve riguardare tutta la politica. A chi ha una visione progressiva delle riforme chiederemo progettualità, rigore ed equilibrio, ma dobbiamo andare avanti e con questo decreto rispetto all'arretrato apriamo strade nuove e facciamo un passo in avanti. *(Applausi del senatore Cucca. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, voteremo convintamente questa fiducia nei confronti di un Governo impegnato in un processo di amministrazione dello Stato in un momento estremamente delicato e, nello stesso tempo, sul fronte delle riforme strutturali di cui questo Paese ha bisogno per poter uscire dalla crisi ed essere all'altezza degli altri Paesi europei e per superare il *gap* che c'è tra noi italiani, tra noi sistema Italia e il resto d'Europa.

Ci sono ovviamente ragioni politiche generali, ma ci sono anche, come ha detto ieri il ministro Orlando, ragioni di merito legate a questo provvedimento sul quale viene posta la questione di fiducia, che giustificano e spiegano la nostra convinta adesione alla proposta che è stata formulata dal Governo stesso.

Credo che il Parlamento in quanto tale e, in particolare, il Senato in quanto tale, debbano essere invitati ad usare toni e modi diversi nel confronto tra maggioranza e opposizione, tra chi condivide il testo che ci viene presentato e chi invece non lo condivide, perché non ci sono massimi sistemi che vengono messi in discussione, né ragioni di equilibro o di rispetto di valori universali. È stata evocata addirittura la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea rispetto a questo provvedimento.

Sinceramente vedo nel testo in esame il tentativo - come ha ricordato ieri il ministro Orlando - di alleggerire il carico che pesa sulla nostra giustizia civile, un grande impegno per ridurre i tempi, una rivalutazione del ruolo dell'avvocato anche nella sua funzione di conciliatore tra le parti, e non solo di causidico che spinge ed aizza i clienti nella direzione di una soluzione a tutti i costi davanti al giudice.

È un provvedimento che si inquadra certamente in una visione di riforma della giustizia assolutamente necessaria, soprattutto quella civile - come ha ricordato adesso l'onorevole Lumia - ma che è altra cosa rispetto alla legge delega riguardante davvero in profondità la riforma del processo civile. Essa tornerà nelle aule del Parlamento come elemento fondamentale del confronto per offrire strumenti ai cittadini e agli operatori del diritto adeguati al tempo e alla necessità di dare risposte ad una domanda che continua ad essere troppo elevata. Ciò dovrebbe portare tutti noi a compiere uno sforzo di natura culturale anche per convincere i cittadini che esistono altre forme per avere giustizia e, nello stesso tempo, perché il nostro processo riesca, quando è necessario, a dare giustizia.

Quindi, vi sono profonde ragioni di merito a sostegno della fiducia legata al maxiemendamento, che recepisce non solo lo spirito, ma anche il contenuto del dibattito svolto in Commissione, e che

comunque si è manifestato con pronunce sui singoli articoli.

Qui non si sta stravolgendo assolutamente nulla, perché rimane integra la possibilità delle parti di rivolgersi al giudice anche in una materia così delicata come la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e lo scioglimento del matrimonio civile. Non è, quindi, l'abiura rispetto ad un sistema che ha trovato, dalla legge n. 898 del 1970 e, ancor di più, dalla riforma del diritto del famiglia del 1975 in poi, una sua codificazione ben precisa nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono ulteriori le opportunità che noi diamo nella risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento di somme, la circolazione dei veicoli, il diritto di famiglia, la separazione e i divorzi, ma nei casi limitati; nello stesso tempo si demanda anche ad altri funzionari pubblici, che non sono solo quelli della giurisdizione, il compito di prendere atto della volontà delle parti.

È stato poi previsto - io ero tra quelli non assolutamente convinti di tale scelta - e reintrodotto l'obbligo di segnalazione alla procura della Repubblica, al pubblico ministero, in nome però di una garanzia maggiore proprio per tenere agganciata la negoziazione assistita e le procedure tra le parti ad un criterio di terzietà, di controllo della giurisdizione individuata nel pubblico ministero a tutela dei minori, a tutela delle parti deboli di questi accordi, a tutela del rispetto delle norme imperative che presiedono al nostro ordinamento.

Rispetto ad una questione così delicata come quella discendente dall'articolo 29 della Costituzione - ossia la famiglia e la sua unità, la tutela delle norme imperative che presiedono a questo istituto fondamentale della nostra convivenza civile - di fronte ad uno scenario che mantiene integra per i cittadini la possibilità di rivolgersi al giudice, ma anche a soggetti diversi quali l'avvocato o l'ufficiale di Stato civile, non vedo come si possa evocare lo stravolgimento dei principi costituzionali, il venir meno dei diritti fondamentali dell'uomo, l'alterazione della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea. Capisco che tutto è politica e che, quando si fa politica, tutto si può buttare anche in caciara, ma non si possono accreditare nei confronti dell'opinione pubblica volontà così negative anche da parte dei propri avversari politici, perché poi la delegittimazione totale dell'avversario politico porta anche alla delegittimazione di se stessi.

Credo quindi che noi dobbiamo fare un grande sforzo per ricostruire le ragioni di una convivenza che certamente passa anche attraverso il duro confronto politico e, qualche, volta attraverso lo scontro, ma che non può mai portare a considerare il Presidente del Consiglio dei ministri, chiunque esso sia, e il Presidente della Repubblica così come sono stati dipinti da qualcuno anche oggi.

Ci apprestiamo ad affrontare temi altrettanto importanti e urgenti - se mi permettete, anche più importanti e urgenti - nello stesso ambito della giustizia nelle prossime settimane. Veniva ricordato il divorzio breve e io ricordo la diffamazione, la responsabilità civile dei magistrati e la legge delega sulla riforma del processo civile. Si tratta di un quadro di interventi che mira a rendere il nostro sistema più rispondente ai principi generali del diritto (e in questo caso anche dei diritti fondamentali), rispetto ai provvedimenti che ho citato, nel contesto europeo. Si risponde così anche a censure che ci sono venute dalle autorità esterne, dalla Corte dei diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alla nostra necessità di darci un sistema efficace ed efficiente a fianco di un sistema economico e produttivo che deve ridare competitività al sistema Paese e rimettere l'Italia al passo dei grandi Paesi, qual è un Paese di 60 milioni di persone.

Credo che noi dobbiamo essere consapevoli delle potenzialità di un provvedimento come quello in esame, ma anche dei suoi limiti e della sua assoluta coerenza con l'esigenza fondamentale a cui presiede la giustizia civile, che è quello di rendere giustizia ai cittadini, ma anche quello di rendere i rapporti economici e sociali efficaci e capaci, nel quotidiano della nostra, vita, di rispondere ai bisogni della nostra vita.

Queste sono le ragioni che ci portano a votare a favore del provvedimento, cui si aggiungono motivazioni più generali che ci portano a riconfermare la fiducia ad un Governo a cui certamente non possono essere attribuite le colpe che sono derivate da vent'anni di non buon governo di questo Paese. Questo Governo, con fatica, sta tentando di rimettere in carreggiata il Paese, al passo con i grandi e con i tempi e in grado di rispondere davvero ai bisogni di un Paese che deve uscire dalla crisi.

(Applausi dal Gruppo PD).

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 132, come recita lo stesso titolo, è volto alla cosiddetta degiurisdizionalizzazione del contenzioso civile, con l'introduzione di misure che facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia, prima dell'introduzione del processo.

Parliamo, quindi, di un provvedimento innovativo in una materia che è necessario affrontare valutando l'obiettivo che l'intero provvedimento si pone, che è quello, appunto, della semplificazione della materia in tema di procedimenti civili. L'arretrato giudiziario italiano, con i suoi circa cinque milioni di processi in primo grado e circa 400.000 in appello, costituisce una delle maggiori ragioni di debolezza del sistema istituzionale italiano e, in quella che viene chiamata competizione fra ordinamenti, merita senz'altro una prima risposta urgente.

La più evidente novità introdotta, come tutti ormai sappiamo, è rivolta ad introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; dall'altro, la promozione in sede stragiudiziale del nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

L'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti prevede la facoltà, su istanza congiunta delle parti, di richiedere e di promuovere un procedimento arbitrale, facoltà esclusa per le cause aventi ad oggetto diritti indisponibili e che non riguardino materie particolarmente delicate quali lavoro, previdenza, assistenza sociale.

Quanto poi alla convenzione di negoziazione assistita da avvocati - istituto estremamente innovativo e da diversi anni auspicato - si tratta di un accordo per risolvere la controversia; esso ha per oggetto ogni regiudicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere un termine concordato per l'espletamento dell'intera procedura.

Questa innovazione apre certamente delle strade del tutto nuove, perché chiede all'avvocato una funzione nuova, diversa. Non è colui che si fa carico, abbraccia e sostiene una delle parti davanti ad un giudice, ma colui che è in grado, per competenza professionale, di prevenire e di risolvere il conflitto prima ancora che si sia incardinato di fronte al giudice.

Certo, molto si è dibattuto e si è discusso in queste ore e in questi giorni, e molto ancora si discuterà, in merito alla *vexata quaestio* degli articoli 6 e 12. Il provvedimento, in merito agli articoli 6 e 12, prende in considerazione esclusivamente le separazioni consensuali. Credo che questo sia un aspetto doveroso da sottolineare, perché una pubblicistica mal rappresentata ha creato un po' di confusione sull'argomento. Esso riguarda, pertanto, casi in cui la volontà delle parti circa la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il divorzio si è già formata responsabilmente. Un sistema delle separazioni giudiziali, quindi, che non viene minimamente toccato dal provvedimento. Comunque rimane sempre ferma la possibilità di rivolgersi al tribunale e di seguire le procedure previste dal codice di procedura civile.

Come ricordava ieri il ministro Orlando, c'è la volontà di rispondere ad una domanda: laddove l'attività della giurisdizione è poco più che una presa d'atto di carattere amministrativo, è così necessario che si rimanga di fronte alla giurisdizione, aumentando i carichi della domanda? Introducendo una serie di cautele e di elementi che garantiscano la piena consapevolezza delle parti, si riporta all'ambito amministrativo ciò che è amministrativo, evitando di sovraccaricare la giurisdizione. Certo, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione per un supplemento di mediazione preliminare, in modo tale da dare la possibilità ai soggetti di una riflessione e di un approfondimento prima di procedere ad un passo che porta inevitabilmente a situazioni non certamente piacevoli, né gradite.

Comunque più complessa nell'ambito del decreto sotto il profilo tecnico, ma fondamentale per i suoi risvolti pratici, è la parte compresa nel Capo IV del decreto che ci accingiamo ad approvare, che ha

come obiettivo l'accelerazione del processo e l'incremento della funzionalità del processo civile di cognizione. La prima novità riguarda il regime di compensazione delle spese, il quale, se vi è soccombenza reciproca, può essere disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del pari, è prevista la possibilità di compensare parzialmente o per intero le spese processuali nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. Una previsione, questa sulla compensazione delle spese, che dovrebbe disincentivare le liti temerarie.

Importantissima a noi sembra poi la parte sugli interessi moratori. Sappiamo che i tempi lunghi in qualche modo favoriscono la parte che ha torto; oggi essere di fronte ad un giudice conviene soprattutto a chi non vuole pagare quando sa di avere torto. Le nuove previsioni sembra che debbano disincentivare questo atteggiamento.

Le questioni di rilevanza ulteriormente nell'ambito del decreto alleggeriscono il carico dei tribunali e le novità sul fronte della fase esecutiva, con l'accelerazione e la semplificazione del procedimento di esecuzione forzata, garantendo quindi certezza delle risultanze in sentenza e restituendo credibilità alla giurisdizione.

Un'ultima questione che voglio citare, ma non per importanza di novità, riguarda l'introduzione della possibilità della raccolta delle testimonianze da parte dei difensori; con le dovute e previste cautele, essa alleggerirebbe molto il carico dei compiti del giudice e così i tempi di udienza oltre ad affidare all'avvocato una funzione di responsabilità e garanzia sulla correttezza della procedura.

È evidente che il provvedimento che andremo a votare tra breve - e il Gruppo per l'Italia voterà a favore della fiducia sul testo - non rappresenta altro che un primo *step*, un primo passo, possiamo dire, volto allo snellimento non solo della procedura, ma anche di quella mole di lavoro, che poi tanto pesa nell'ambito dell'economia.

Prima di concludere il mio intervento voglio ringraziare, per l'impegno profuso, tutti i componenti della Commissione competente e il relatore, senatore Cucca, che non solo ha offerto la sua disponibilità e le sue competenze acquisite nell'attività che possiamo definire pre-politica, ma anche il suo impegno per far sì che tutte le varie voci potessero trovare uno spazio e avere poi un riferimento nell'ambito del testo. Rinnovo quindi, da parte del Gruppo Per l'Italia, la fiducia posta sul provvedimento che verrà votato tra poco. *(Applausi dai Gruppi PI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il nostro Gruppo ha un po' di difficoltà a votare a favore del provvedimento in esame a partire dal titolo, che parla di "degiurisdizionalizzazione".

Colleghi, siamo qui in nome e per conto del popolo italiano e dunque dobbiamo usare il linguaggio del popolo. Caro Sottosegretario, sono in pochi, in Italia, coloro che riescono a capire questo termine. L'Italia non è fatta solo di magistrati e di avvocati, ma è composta da cittadini che vogliono capire ciò che fa il legislatore. Già dal termine utilizzato emerge che non parliamo il linguaggio del popolo, ma quello di una ristretta casta d'*élite*, che non vuole far capire quello che fa. Ho una mamma di 92 anni, che mi direbbe: «Parla come mangi, parla un linguaggio comprensibile! Non ti abbiamo allevato per usare termini che non si capiscono».

Il relatore, senatore Cucca, sa che in Commissione ho presentato molti emendamenti, come quello che porta a 30 giorni le ferie dei magistrati, per uniformarli a tutti gli altri lavoratori, anche per una questione di rispetto della Costituzione. La norma è stata accettata ed è contenuta nel maxiemendamento, ma erano tanti altri i contributi che avremmo voluto dare, per modificare una volta per tutte il processo civile, che di fatto è incivile e costituisce uno degli elementi più importanti del mancato sviluppo dell'Italia e dei mancati investimenti da parte degli stranieri. L'ho sempre detto e continuerò a dirlo: nel 2013 la Spagna ha ricevuto oltre 40 miliardi di euro di investimento stranieri e l'Italia ne ha ricevuti soltanto per 10 miliardi di euro. L'unico motivo che spiega ciò è che abbiamo una

giustizia che per il processo civile ha tempi biblici per non parlare di quello penale. Eppure ci sono anche dei bravi giudici, ce ne sono tanti che lavorano seriamente, a fronte dei quali ce ne sono tanti altri che non lo fanno e che tirano avanti il processo all'infinito.

In Italia ci sono cinque milioni di processi pendenti, dobbiamo quindi costatare con rammarico che la giustizia italiana detiene un primato negativo rispetto a tutti gli altri Paesi che sono anche nostri competitori. Questo è un dato inconfutabile e non una considerazione di natura politica, soggetta a interpretazione, a seconda di come la si pensi. A più riprese la nostra giustizia ha subito svariati richiami da parte delle istituzioni europee.

Una riforma dell'intero sistema si pone pertanto come una necessità urgente e non più rinviabile. Come allora avremmo potuto fare? Ebbene, bastava poco. L'avevo anche proposto in un emendamento. È necessario, come per tutti i lavoratori italiani, che anche per i giudici, civili e penali (ho già detto che molti sono seri e lavorano) siano previsti i tornelli, la timbratura, in modo che si sappia quanto lavorano, si conosca il loro impegno. Non è possibile che un giudice faccia una sentenza all'anno e la depositi non dopo i tre mesi canonici ma dopo un anno senza che nessuno prenda provvedimenti. Come tutti i lavoratori i giudici dovrebbero essere sottoposti anche a visite psicoattitudinali, per il loro interesse, per l'interesse della giustizia, della salute pubblica, dell'Italia, perché così gli faremmo un favore. È questo che dovremmo fare. I magistrati non sono qualcosa di diverso dagli altri, sono uguali agli altri.

Quindi, occorre intervenire specialmente per quanto attiene i tempi, le lungaggini dei processi civili, che comportano un arretrato di dimensioni enormi che si traduce in un danno finanziario nel momento in cui questo stato di cose di fatto blocca o rallenta gli investimenti, minando così l'economia del Paese.

Non sfugge a nessuno che nel momento stesso in cui il presidente Renzi ha avuto un po' di coraggio c'è stato subito un avvertimento. Non so dire - vedo che qui c'è il senatore Lumia al telefono - di che stampo sia l'avvertimento. Tuttavia, nel momento stesso in cui il Presidente del Consiglio interviene su una materia così delicata gli è stato subito fatto capire che avrebbero iniziato a toccargli la famiglia, ed hanno iniziato con il padre a Genova.

È chiaro quindi che una riforma della giustizia, sia civile che penale, rappresenta un'esigenza da tradurre in fatti nel più breve tempo possibile. Bisogna pertanto dare atto al Governo e al ministro Orlando di aver saputo cogliere un'occasione importante per intervenire in un settore cardine del sistema Paese. Al contempo però registriamo - e non si può sottacere - una certa mancanza di coraggio ravvisabile negli interventi legislativi inseriti nel decreto, che appaiono più come frutto di una mediazione tra tutte le parti interessate, di un ricatto subito, che dettati da una reale volontà riformatrice senza se e senza ma.

Per questo credo che il decreto in esame non rappresenti una vera e propria riforma. È un tentativo, in quanto non interviene con la giusta incisività a modificare un settore fondamentale per la quotidianità dei cittadini e delle imprese. Si sono effettuati degli interventi che di fatto sono dei palliativi. Faccio il medico e so che una cura palliativa non guarisce, non interviene alla radice sulla malattia, ma lascia il cancro. E il cancro esiste, sta metastatizzando il Paese, portandolo al *default*. Sono interventi che non contribuiscono ad incidere profondamente sulla giustizia civile al fine di ottimizzare il settore, i suoi tempi, la sua produttività con misure incisive i cui effetti sarebbero immediatamente constatabili.

Mi rendo conto delle difficoltà cui si è andati incontro per intervenire sulla giustizia civile. Basti pensare alle giuste pressioni sul tema delle ferie dei magistrati, questione che ha rischiato di creare il caos, con titoli a tutta pagina su certi giornali, che parlavano di misure punitive per i magistrati. Sono lavoratori come tutti gli altri. Molti di loro si impegnano e fanno anche più del loro orario di lavoro, ma molti sono quelli che cercano di far politica all'interno della magistratura. E ne abbiamo visti tanti, ma non mi riferisco al Sottosegretario qui presente bensì ad altri: da Palermo all'Abruzzo fino ad arrivare in Piemonte e Lombardia.

Mi rammarico pertanto che il decreto non preveda misure atte a verificare costantemente la proficuità del lavoro degli addetti al settore della giustizia, di tutti gli addetti. Le misure alternative al giudizio

rappresentano una buona soluzione in termini di snellimento e velocizzazione della giustizia civile, ma questo non significa che i tribunali non celebreranno più i dibattimenti.

Credo quindi sarebbe stato utile prevedere un sistema di valutazione dell'operato dei giudici, come peraltro avviene per tutti i dipendenti pubblici. Questo è un concetto che io rimarcherò sempre. Infatti, ci dobbiamo mettere nell'ottica di seguire e valutare la loro produttività, diversamente non riusciremo a risolvere niente.

In conclusione, signor Presidente, ritengo che si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa per imporre una sorta di costante verifica circa la presenza dei magistrati nei rispettivi uffici e presso i tribunali. Oggi la quasi totalità dei dipendenti pubblici deve utilizzare i *badge* ogni qual volta entri o esca dalla sede lavorativa, ovviamente dovrebbero farlo anche i magistrati.

Per quanto riguarda le separazioni e i divorzi, chi ha un fiore all'occhiello come quello che ho io, chi ha una cultura come la mia (tra l'altro, nella seduta di ieri mi ha fatto sorridere il Presidente del Consiglio quando ha detto «noi socialisti»: volevo tirargli qualcosa in testa perché lui socialista non lo è mai stato!) non può che essere d'accordo.

Siamo d'accordo anche nel prevedere il divorzio breve il più presto possibile, così come siamo d'accordo che si debba finalmente avviare una riforma della giustizia civile. Il senatore Susta ha poc'anzi ricordato la responsabilità civile dei magistrati. Io sono uno di quei 20 milioni di italiani sovrani che hanno parlato attraverso un *referendum* e hanno invitato il Parlamento a prevedere la responsabilità civile dei magistrati. A mio avviso, per il danno che commettono i magistrati quando rovinano industrie, famiglie e persone non si può soltanto pagare da un punto di vista pecuniario; forse sarebbe opportuno metterli sulla pubblica piazza a sopportare anche loro un'accusa pubblica così come accade agli altri. Questa è stata la volontà del popolo sovrano e, quindi, credo che dobbiamo avere più coraggio nella riforma della giustizia.

Oggi, la quasi totalità del Gruppo cui appartengo non voterà la fiducia. Noi, però, siamo un Gruppo altamente democratico e ovviamente lasciamo liberi coloro che ritengono di votarla di poterlo fare. *(Applausi del senatore Alicata).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emergenza è l'elemento di fondo di questa fase storica e politica in Italia, mi riferisco alle emergenze economica, sociale, ambientale e della giustizia civile e penale.

In situazioni di emergenza è difficile andare per il sottile. Bisogna fare presto, non c'è tempo per i distinguo, ognuno si deve assumere le sue responsabilità.

Oggi il Governo, ponendo la questione di fiducia sulla riforma del processo civile, si assume le sue responsabilità e ci mette la faccia. Quindi, pur con le eventuali perplessità che nutriamo rispetto al testo, di fronte al Governo che - ripeto - ci mette la faccia, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà convintamente la fiducia, consapevole della complessità della materia e della necessità di agire nell'azione di riforma con una mano sola. Tali problematiche non possono essere affrontate a più mani, per cui ognuno mette il suo pezzo, il suo punto di vista, la sua impostazione e la sua ottica.

Ci fidiamo di questo Governo; apprezziamo l'impegno principale dell'Esecutivo e del Ministro della giustizia, che è quello di recuperare la giustizia negata dal tempo: mi riferisco al ritardo assolutamente inaccettabile che il nostro sistema giudiziario, in particolare in materia di giustizia civile ma non solo, ha accumulato. Noi vogliamo che, almeno dal punto di vista temporale, si faccia giustizia.

L'apposizione della questione di fiducia non ha consentito di esaminare tutti i temi che avremmo voluto affrontare. Cogliamo, però, alcuni elementi positivi, come l'accelerazione del procedimento, alcune semplificazioni, la crescita della produttività dei protagonisti (mi riferisco a magistrati e avvocati), a favore di un recupero dei tempi complessivi dell'azione giudiziaria. Apprezziamo anche il coraggio con cui alcune questioni delicate riguardanti i magistrati cominciano ad essere affrontate.

Certamente, signor Sottosegretario, ci lascia perplessi (in questo senso il messaggio è indirizzato anche al Ministro assente per ragioni d'ufficio) l'intervento *spot* sulla geografia giudiziaria in riferimento al giudice di pace di Ostia e di Barra, non perché noi non riteniamo che si debba intervenire anche in queste due realtà; registriamo però il fatto che in questa materia esistono ancora, onorevole Sottosegretario, figli e figliastri: infatti, altre situazioni altrettanto gravi avrebbero dovuto essere affrontate con gli stessi tempi. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in Commissione abbiamo proposto un emendamento che avrebbe consentito al Governo di affrontare la problematica nel suo insieme, cosa che non si è potuta fare in altri tempi. Ma il nostro emendamento è stato dichiarato improponibile.

Orbene, noi ci aspettiamo anche dalla Presidenza del Senato maggiore coerenza. Su questa questione sono tornato più volte. Le leggi e i regolamenti non possono essere utilizzati secondo comodità! Devono essere utilizzati rispetto alla sostanza scritta.

Faccio pertanto un richiamo formale, signor Presidente del Senato, affinché l'uso alterno della regola secondo le convenienze venga abolito in assoluto! Altrimenti apriamo la finestra (non soltanto la finestra, ma anche le porte) a comportamenti che in fasi cruciali della democrazia possono essere fortemente decisivi rispetto ai destini non soltanto della singola materia, ma delle istituzioni parlamentari.

Come dicevo, altre situazioni avrebbero avuto bisogno di una risposta tempestiva. Mi riferisco all'irresponsabile chiusura dei tribunali di Rossano e di Sala Consilina e agli accorpamenti assolutamente ingiustificati. Ma non soltanto.

La Commissione giustizia del Senato rispetto a tale questione ha già assunto un orientamento unitario e preciso.

Ci aspettiamo una risposta tempestiva perché queste penalizzazioni colpiscono in particolare i cittadini e fanno diventare la giustizia un elemento fortemente condizionato dalle capacità economiche dei protagonisti, di vittime e di colpevoli, di coloro che vantano diritti e di coloro che li hanno lesi. Bisogna dare garanzie assicurando un'uguaglianza di trattamento quanto più possibile equa fra ricchi e poveri, potenti e deboli.

Contiamo sull'impegno del Ministro in un intervento più ampio che corregga questa grave situazione e, nello stesso tempo, manifestiamo la volontà di dare un contributo serio, libero da condizionamenti di parte, da visioni corporative e da visioni localistiche, che affronti le tematiche della giustizia nel nostro Paese con la massima apertura e responsabilità verso le aspettative dei cittadini.

Con questo auspicio confermo il voto di fiducia del Gruppo Per le Autonomie e ci auguriamo che il futuro abbia meno bisogno di emergenze e più di impegni costanti nel tempo. *(Applausi dei senatori Laniece e Tonini. Congratulazioni)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, come abbiamo già detto nel corso della discussione generale, siamo molto critici rispetto a questo provvedimento. In realtà più che per quello che dice, per quello che non dice.

Auspichiamo che ci sia una riforma vera della giustizia e continuiamo ad insistere, ricordandolo in particolare al Presidente del Consiglio, che questa non è la riforma della giustizia: è un provvedimento che, come ha detto il Ministro stesso, era teso solo a fare una piccola bonifica (questo è il termine utilizzato), cioè fa un intervento parziale sul problema della giustizia.

Un merito sicuramente va riconosciuto. Abbiamo affrontato molte volte tematiche attinenti al diritto penale e al codice di procedura penale con esiti, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo anno e mezzo, a nostro avviso assolutamente disastrosi, visto che abbiamo, anzi, avete varato una serie di provvedimenti svuota carceri che non comportano una riforma della giustizia, ma solo il tamponamento del problema del sovraffollamento carcerario. Ebbene, adesso andiamo a parlare di un altro sovraffollamento, quello delle cause civili. Un problema che affligge la nostra giustizia in

maniera talmente endemica che, effettivamente, anche noi non sappiamo pensare come lo si riuscirà ad affrontare e con quali soluzioni.

Siamo tristemente agli ultimi posti in Europa per il livello della giustizia e, come abbiamo già detto, questo sorprende maggiormente proprio perché siamo in Italia, il Paese che ha visto nascere il diritto. Sappiamo bene, infatti, che i principi del diritto che adesso utilizziamo si sono formati più di 2.000 anni fa, e in quella che dovrebbe essere la culla per i giuristi ed i dottori in legge purtroppo è arrivato un momento in cui i processi e l'avvocatura sono in assoluta crisi.

Si tratta di una crisi grave, colleghi, perché la giustizia si chiama così proprio perché è tale e nel momento in cui una norma prevede alcuni diritti, questi devono essere tutelati e per farlo, anche se ognuno avesse la coscienza di ben operare, occorrono il processo ed i magistrati, perché purtroppo sorgono contrasti e serve la soluzione della lite.

Se non vi è giustizia il diritto diventa fonte di anarchia, perché chi svolge la professione di avvocato, come me, spesso si trova di fronte persone che sono fermamente convinte delle loro posizioni e non è facile stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se non esiste la giustizia, facciamo fatica a creare una società civile.

Adesso ci troviamo dinanzi a questo provvedimento, che viene dipinto come una riforma della giustizia, nel quale in realtà vengono affrontate poche tematiche. Soprattutto, se guardiamo al titolo del decreto-legge e a quello che dovrebbe essere il suo obiettivo, cioè superare il problema dell'arretrato del carico giudiziario nel settore civile, vengono approntate soluzioni che temiamo non possano avere un'effettiva efficacia sulla riduzione dell'arretrato. Ad esempio, come rimedi e istituti alternativi al giudizio vengono proposti istituti come la negoziazione assistita, mentre ricordiamo che nel nostro ordinamento esiste già la mediaconciliazione, un istituto che già suscita grandi perplessità per come è stato strutturato, per come si svolgono i lavori e per come viene realizzato. Il decreto-legge propone quindi questo istituto che già esiste, così come parla dell'arbitrato che già esiste e del procedimento sommario, che già esiste. Ci si sorprende, quindi, e ci si domanda quali possano essere le vere innovazioni.

La conciliazione, peraltro, non nasce solo da un'imposizione del diritto ma è una cultura, una cultura che è difficilmente insegnabile e che dovrà diffondersi fra tutti gli operatori del diritto.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,04)**

(*Segue* STEFANI). Ma torniamo al testo. In Commissione giustizia abbiamo affrontato una serie di tematiche veramente importanti in modo approfondito, tematiche su cui vi è stato un confronto di alto livello, e non per riconoscerci meriti che non abbiamo ma perché si sono svolte riflessioni serie sugli istituti. Adesso, ovviamente, quando diciamo ai nostri concittadini che separazioni e divorzi si potranno fare dinanzi agli ufficiali di stato civile o anche da un avvocato, magari tale soluzione potrebbe essere anche ben accetta, ma il problema è che questi istituti sono difficilmente inquadrabili in diritto. Su questo noi abbiamo alcune perplessità perché parlare di diritto non è parlare di farfalle: il diritto è una cosa veramente seria. Se cominciamo a stravolgerne gli istituti rischiamo davvero una deriva perché una volta iniziato non si sa dove si va a finire.

Abbiamo anche ritirato alcuni emendamenti e abbiamo proposto alcuni subemendamenti proprio perché, rinviando la trattazione all'Aula, era importante arrivare in questa sede e parlare pubblicamente di ciò di cui stiamo discutendo. È importante far uscire dalla Commissione giustizia queste tematiche. Invece il dibattito è stato sopito, sedato, eliminato dal voto di fiducia. Eppure vi erano questioni non da poco da risolvere, come quella della mediazione familiare, oppure il problema dell'incentivo per l'arbitrato e la negoziazione assistita che, come si diceva, sono istituti già esistenti: esiste già la mediaconciliazione su alcune materie e comunque, in generale, nel nostro ordinamento esiste già la conciliazione. Occorreva però un buon incentivo e noi della Lega Nord avevamo presentato emendamenti in tal senso. Anche questi sono stati considerati senza copertura e dunque non trattabili, mentre adesso il Ministro ci dice che ne parleremo quando affronteremo la legge di stabilità. Perché rimandare sempre, continuamente al futuro quando un argomento si dovrebbe affrontare pienamente? Perché si è utilizzato il decreto-legge che, con i suoi tempi ristretti, ha impedito di approfondire molte

tematiche.

Abbiamo parlato anche di altre questioni, ad esempio la possibilità che con la negoziazione assistita si facciano dei trasferimenti immobiliari con una sottoscrizione autenticata da parte degli stessi avvocati. Questo argomento è stato accantonato sperando di poterlo trattare in Aula e non l'abbiamo fatto. Sono stati presentati anche emendamenti di diversa natura: per esempio, si è parlato del problema del carico giudiziario e noi della Lega Nord abbiamo presentato alcuni emendamenti per aumentare la competenza dei giudici di pace, per ripartire il lavoro. Anche questo non è stato affrontato.

Parimenti, non è stata affrontata un'altra tematica e ci sorprende il fatto che ieri sera sia arrivato il testo del Governo che prevede interventi su due uffici di giudice di pace: Ostia e Barra. Come mai l'emendamento presentato anche dalla Lega Nord, dove era richiesta la possibilità di rivedere il problema della riforma della geografia giudiziaria, non è stato trattato mentre invece ritroviamo lo stesso tema nel provvedimento finale? Questo dispiace perché gli arretrati, le difficoltà, i ritardi, probabilmente sono dovuti, in alcune sedi, anche allo sconvolgimento che è seguito alla riforma della geografia giudiziaria. Avevamo la possibilità di affrontare il problema ma non è stato fatto.

Quindi, alla fine, il voto del Gruppo della Lega Nord non può che essere negativo, profondamente e convintamente negativo. Non si può chiedere la fiducia su un provvedimento che non analizza, non verifica e non supera i veri problemi che esistono. Non si può chiedere la fiducia pensando che questo sia solo un pezzetto, il primo tassello, che la vera riforma della giustizia arriverà in seguito e che gli incentivi saranno previsti ma in futuro. Noi diciamo ancora che la riforma della giustizia va fatta in maniera veramente seria, approfondita e con un ampio dibattito. Esistono il problema dell'organico, il problema della tipologia del processo civile e un problema generale e sistematico che vanno affrontati con decisione.

Concludo dicendo che non si può pensare veramente che ci troviamo in preda a un momento di crisi che tocca tutti i settori e quindi anche questo. Adoperiamoci e pensiamoci seriamente. Noi della Lega Nord siamo a disposizione. Non siamo qui a fare un'opposizione pura e semplice, ma un'opposizione veramente costruttiva in questo settore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, come stiamo ascoltando nel corso di queste ore, il decreto-legge in esame si pone l'obiettivo di ridurre il carico della giustizia civile, da un lato sottraendo alcune materie alla cognizione del giudice ed implementando le procedure di definizione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali, dall'altro introducendo una serie di misure deflattive volte alla semplificazione delle procedure giudiziarie.

Presidente, l'intervento sarebbe anche apprezzabile, per così dire, nei fini e nelle scelte di fondo, ma, a nostro avviso, non può essere condiviso per una serie di ragioni che tenterò di spiegare.

Abbiamo già posto il tema della mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza - lo abbiamo fatto alcuni giorni fa - tali da giustificare l'intervento dell'Esecutivo in una materia in cui, a nostro avviso, l'attività del legislatore ordinario sarebbe invece fondamentale. Ancor di più, la riforma della giustizia necessiterebbe infatti di una quanto più possibile condivisa attività legislativa, che non dovrebbe essere contingentata nei tempi e nei modi dettati dall'agenda del Governo. Le misure introdotte con il decreto-legge non dimostrano invece, a nostro avviso, questa esigenza di celerità che ne giustificherebbe la provenienza e quali possano essere i profili di necessità e di urgenza.

Il fatto poi di aver posto per l'ennesima volta la questione di fiducia, la ventitreesima in pochi mesi, colleghi (una a settimana, credo che siamo dinanzi a una sorta di *record* nella storia repubblicana), rende evidentemente il quadro da questo punto di vista ancora più negativo.

Nel merito poi delle scelte dell'Esecutivo vorremmo anche aggiungere che il provvedimento reca una serie di misure le quali, nonostante le dichiarazioni di principio, si rivelano però poi inidonee a raggiungere gli scopi previsti.

La scelta di favorire procedure stragiudiziali di definizione delle controversie si dimostra, a nostro

avviso, inefficace, se non, in alcuni casi, finanche sfavorevole. La proposta di trasferire le liti, anche quelle in corso, in sede arbitrale, non potrà produrre l'effetto sperato, in quanto tale procedura resta pur sempre fondata sulla libera determinazione delle parti e quindi, astrattamente, nessun vantaggio potrebbe determinarsi proprio in quei termini deflattivi che vengono richiamati.

Vale lo stesso principio anche per la negoziazione assistita, quale strumento di semplificazione volto al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, svolga realmente un effetto deflattivo del contenzioso e, dall'altro, consenta di ottenere un titolo esecutivo stragiudiziale. Anche in questo caso le perplessità sono molteplici e peraltro non si comprende nemmeno bene quali potranno essere in concreto i rapporti con la già vigente mediazione.

Inoltre, la previsione per alcune materie dell'istituto della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità aggrava ulteriormente il contenzioso civile, introducendo anche un passaggio obbligatorio preliminare con relativi oneri di spesa per i cittadini. Si potrebbe anche obiettare che la scelta di affidare la nuova procedura alla sola avvocatura potrebbe sollevare anche dubbi di parzialità: a differenza della procedura di mediazione, mancherebbe nel caso della negoziazione assistita un organo *super partes* capace di garantire un'equa tutela alle parti.

Insomma, l'idea di giustizia civile che emerge dal quadro dell'intervento del Governo porge il fianco, a nostro avviso, ad un pericolo, che è esattamente il tema grande della disparità di trattamento per i cittadini derivante dalle differenti condizioni economiche degli stessi. Su questo sarebbe stato corretto, a nostro avviso, che ci fosse molta più attenzione e che vi fosse un più ampio dibattito ed una più ampia discussione tra di noi.

Nonostante le criticità che stiamo evidenziando, non vorremmo sembrare pregiudizialmente contrari all'implementazione degli istituti dell'arbitrato e della negoziazione assistita (che peraltro già esistono all'interno dell'ordinamento), però vorremmo rilevare le forti carenze nel merito ed anche, su questi aspetti, registrare alcuni punti che, a nostro avviso, renderanno impraticabile il tipo di percorso scelto. Ovviamente, come sempre, saranno poi il tempo e l'esercizio a dimostrare la fondatezza di questa proposta.

Noi riteniamo che sia necessario innanzitutto rendere «convenienti» per il cittadino sia la possibilità di trasferire le cause in corso in favore del procedimento arbitrale, sia la cosiddetta negoziazione assistita da un avvocato. Ciò ad un duplice scopo: in primo luogo, evitare che dei costi prima sopportati dall'amministrazione della giustizia vengano in definitiva scaricati sul privato; in secondo luogo, scongiurare il rischio che venga vanificata la dichiarata funzione deflattiva dei nuovi strumenti.

Al fine di promuovere, allora, i procedimenti arbitrali e la negoziazione assistita da avvocati, avevamo proposto di prevedere adeguati incentivi fiscali, nonché di ripristinare una situazione di sostanziale parità tra lo strumento della mediazione e la nuova convenzione di negoziazione rimessa ai legali.

Avevamo infatti proposto un emendamento all'articolo 13 che - a fronte della rigidità introdotta dal decreto, che vuole evitare qualsiasi possibilità di compensazione delle spese - permetteva al giudice di compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso, a nostro avviso, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari, se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito: si trattava insomma di una formulazione che, nelle nostre intenzioni, voleva innanzitutto tutelare i lavoratori che fanno causa all'azienda e che, evidentemente, per ragioni banali e semplicissime, non sono in una posizione di parità di mezzi. Questo, a nostro avviso, è un tema molto, molto serio.

Anche gli articoli 6 e 12 sollevano alcune riserve, di cui si è parlato molto sia in quest'Aula sia Commissione. Ci riferiamo in questo caso alle procedure di negoziazione assistita o di scioglimento innanzi all'ufficiale di stato civile, nei procedimenti di separazione personale. Anche il CSM ha sottolineato alcuni aspetti di criticità, legati all'economicità, all'effettività e alla tempestività degli adempimenti, e finanche alla funzionalità degli uffici giudiziari. Si tratta di una serie di osservazioni che noi condividiamo: abbiamo sostenuto con grande forza e molto convintamente la proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati sul divorzio breve, sulla quale ovviamente abbiamo espresso voto favorevole e che ugualmente avremmo sostenuto qui in Senato.

Con questo decreto, in realtà, è come se passassimo dal divorzio breve a quello lampo. La cosa in sé naturalmente non ci trova contrari, anche perché avverrebbe soltanto nel caso di una libera scelta consensuale e facoltativa. Vi è però un grande «ma», costituito da un elemento che per noi è di grande preoccupazione: nonostante questa precauzione, a nostro parere, i figli ed il coniuge debole non sono sufficientemente tutelati dalla previsione che è stata immaginata. Questo è, a nostro avviso, un tema di grandissima rilevanza, sul quale sarebbe stato molto più giusto riflettere più a fondo.

Certo, sappiamo bene che la Commissione ha introdotto alcuni elementi: è possibile oggi il ricorso alla negoziazione assistita anche in presenza di figli minori, con *handicap* o non autosufficienti, previa trasmissione al procuratore della Repubblica, che verifica se l'accordo risponde all'interesse dei figli. Nonostante le modifiche apportate in Commissione, però, rimane ancora una volta un elemento di perplessità di fondo: perché una materia così complessa e delicata - che dovrebbe essere appunto la classica materia su cui il Parlamento discute in maniera non ideologica, ma per portare avanti convinzioni condivise - dev'essere delegata alla decretazione d'urgenza? Questo è per noi un punto di domanda molto serio.

Anche alla luce di queste ragioni ed a fronte di queste problematicità, noi riteniamo che sarebbe stato molto più saggio stralciare gli articoli 6 e 12 del decreto per affrontare questa discussione con gli strumenti ordinari della discussione parlamentare e fuori dalla pressione imposta dal decreto-legge, tenendo conto altresì del lavoro che il Parlamento sta svolgendo sul tema serio e a nostro avviso molto condivisibile del divorzio breve. Molto meglio sarebbe stato abbandonare lo schema del decreto legge ed avviare un vero e proprio ampio confronto con tutti gli operatori di giustizia per una revisione organica e finalmente strutturale della giustizia civile.

Quindi, le ragioni del nostro dissenso sono di questo genere, sono quelle che ho enunciato.

Naturalmente non voteremo la fiducia anche per ragioni politiche, perché in tal modo esprimiamo la nostra forte opposizione al Governo nazionale. Ma, appunto, nel caso specifico, il nostro mancato voto alla fiducia non è solo condizionato ad una visione politica più generale rispetto al nostro ruolo di opposizione al Governo Renzi, ma è anche dovuto ad una serie di criticità molto serie, che vogliamo evidenziare, rispetto al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, per la verità anche noi del Nuovo Centrodestra non abbiamo fatto salti di gioia nell'affrontare tematiche non direttamente collegate al problema degli arretrati, che pure è stato efficacemente affrontato in questo decreto. Mi riferisco soprattutto alla tematica (sulla quale mi soffermerò), che ci ha visto molto coinvolti, di introdurre nell'ordinamento nuove regole riguardanti le separazioni, i divorzi e, quindi, materie molto importanti che - a nostro avviso - avrebbero meritato un approfondimento maggiore in Commissione, in un processo di legislazione ordinaria, piuttosto che l'uso di un decreto-legge. Devo, però, con sincerità dare atto al relatore Cucca e al Ministro che, comunque, un confronto su queste materie c'è stato.

Dico subito a chi, come noi, ha avuto perplessità sullo strumento del decreto-legge, che essi stessi in maniera contraddittoria - è la prima cosa che rivendichiamo - volevano introdurre direttamente per decreto-legge anche il cosiddetto divorzio breve: parlo di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle che, mentre svolgevano alcune considerazioni sulla inefficacia dello strumento del decreto-legge, hanno poi tentato - e abbiamo bloccato il tentativo anche con la nostra azione - di introdurre in quello in esame una materia, oggetto di discussione in Commissione, importante come il tempo di tre anni da far calare tra la separazione e il divorzio.

In questo provvedimento ho trovato almeno sette punti di equilibrio, che mi sono segnato per essere chiaro e per trasmettere all'esterno l'attività del Parlamento e quello che reputo essere stato un equilibrio abbastanza soddisfacente raggiunto in questa materia.

Intanto, per l'ennesima volta, ricordiamo a chi ci ascolta, alla società civile, che stiamo parlando di soggetti che vogliono consensualmente separarsi o divorziare. In detto caso non esiste conflittualità:

siamo di fronte a persone concordi nel voler ottenere un certo risultato. È, quindi, fuori dalla porta il tema della conflittualità. E la prima cosa che si è detto è che, pur essendo d'accordo, quei soggetti devono procurarsi almeno un avvocato ciascuno, e proprio per le perplessità sollevate da alcuni colleghi - da ultimo il senatore di SEL - sul fatto che la parte debole deve essere tutelata. L'avevamo ben presente. Soprattutto in presenza di figli, è necessario che le parti si facciano assistere almeno da un avvocato per parte, come abbiamo scritto.

Ma non solo. La nostra preoccupazione riguardava il fatto, in presenza o meno di figli, che non bastassero gli avvocati ma fosse necessario anche un organismo giurisdizionale terzo per verificare la legalità dell'accaduto. La soluzione trovata è la seguente: nel caso non esistano figli, è comunque il procuratore della Repubblica che verifica i presupposti di legalità di quanto succede; nel caso invece ci siano figli, se il procuratore della Repubblica rileva qualcosa che non va, deve trasmettere il tutto al tribunale, il quale poi sentirà le parti con la loro comparizione e, quindi, in presenza di garanzie giurisdizionali. Questo è un qualcosa che abbiamo trovato soddisfacente.

Se aggiungiamo poi - e troviamo nel maxiemendamento questi aspetti su cui abbiamo lavorato - il concetto della conciliazione (gli avvocati nell'accordo hanno tentato di conciliare le parti) e della mediazione familiare (gli avvocati hanno informato le parti della possibilità di esperirla) e non solo (si è anche detto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori), abbiamo certamente immesso in legge una serie di istituti e preoccupazioni, come ho detto anche nel corso della discussione generale.

A tutti i colleghi dico di tener poi conto del fatto che di solito, dopo il divorzio, comincia - ahimè - un calvario di contrapposizioni per le coppie con figli e di litigi giudiziari, perché il divorzio non è il toccasana che risolve le crisi familiari: esso purtroppo è, molte volte, il punto di partenza di una conflittualità che dura tutta una vita. Quindi, la conciliazione, la mediazione e il fatto di non far precipitare le cose in una situazione patologica permanente, ma, anzi, risolvendo crisi familiari, sono aspetti assolutamente positivi. Infatti, non è che con le fabbriche dei divorzi si risolve il problema della coesione sociale.

Secondo noi, in queste prime quattro cose introdotte si è raggiunto, in questa delicatissima materia, un equilibrio, che comporta, per le coppie che già danno il loro consenso, di non avere procedure defaticanti (e anche spese eccessive, se volete), nonché la possibilità di rendere più snelle le procedure, così raggiungendo l'obiettivo del decreto-legge, che è quello di smaltire gli arretrati.

Devo dire che l'articolo 12 è un po' contraddittorio rispetto all'articolo 6. Questo bisogna dirlo, perché se nell'articolo 6 abbiamo introdotto tutte queste cautele, nel 12 è vero che si parla, al comma 1. solo ed esclusivamente delle coppie senza figli però si voleva che ai due bastasse presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile e dichiarare che si erano separati o divorziavano. Anche in questo caso siamo intervenuti, innanzitutto stabilendo che, anche qui, ci vuole un'indicazione circa l'assistenza, facoltativa, di un avvocato; e poi abbiano fatto un parallelo con le procedure che portano due persone a sposarsi civilmente, in cui gli interessati non possono presentarsi davanti al sindaco e dire di volersi sposare: prima devono fare le pubblicazioni e il sindaco deve verificare l'aspetto della legalità prima di sposare due persone (per esempio, che uno dei due non sia bigamo, che non ci sia un altro matrimonio in corso o che non ci sia un minorenne che non può sposarsi). Allora, poiché è il sindaco che celebra il matrimonio, abbiamo scritto che innanzitutto, la domanda deve essere presentata non innanzi all'ufficiale di stato civile ma innanzi al sindaco. E il sindaco non gli deve dire: bene, siete venuti e adesso accolgo la vostra domanda; l'emendamento che è passato stabilisce che il sindaco invita le due parti a presentarsi di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione della domanda per la conferma dell'accordo. Quindi, c'è un momento di riflessione e, se volete, possibilmente, di ripensamento, che dà anche la possibilità al sindaco di verificare se ci sono state le stesse condizioni di legalità che hanno portato il sindaco stesso, o chi per lui, a celebrare il matrimonio. Anche in questo caso abbiamo inserito una serie di istituti che, in qualche modo, rendono la volontà consensuale dei coniugi verificabile da una pubblica autorità, che è, in questo caso, il sindaco.

Detto questo, il combinato disposto del lavoro che abbiamo fatto in Commissione e degli emendamenti

che sono stati presentati, discussi e tutti inseriti nel maxiemendamento, non porta al risultato migliore possibile, perché questa materia è strettamente collegata ai tempi del cosiddetto divorzio breve. È evidente che solo alla fine della discussione che continuerà in Commissione su questa materia vedremo se l'istituto avrà avuto, nella sua interezza e complessità, una soluzione soddisfacente. Ciononostante, in virtù dei miglioramenti che sono stati ottenuti dal decreto-legge rispetto a come era entrato in Commissione, dell'impegno del relatore e - lo dico nuovamente - del fatto che il Ministro abbia acceduto alle nostre richieste, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà la fiducia su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con riferimento alla questione di fiducia che, per l'ennesima volta, è stata apposta sulla conversione di un decreto-legge, non abbiamo più parole. Mi astengo da ogni considerazione per non rischiare di essere ridondante rispetto a quello che anche oggi è stato detto per la ventesima, ventunesima o ventiduesima volta (abbiamo perso il conto) con riferimento all'abuso dell'istituto costituzionale della fiducia.

Anche in questo caso, non mi dilungherò nel sottolineare le forti perplessità (per così dire) sulla tecnica della decretazione d'urgenza per riforme procedurali in tema di giustizia che, oltre a essere, appunto di dubbia costituzionalità, certamente sono insoddisfacenti dal punto di vista sistematico, in quanto ennesimo intervento non ragionato che rischia di non impiantarsi bene nell'intero ordinamento.

Quando abbiamo letto il titolo del decreto-legge, in tema di degiurisdizionalizzazione e di definizione dell'arretrato civile, ci siamo posti, come di solito ci accade, in maniera favorevole e pragmatica nella valutazione delle misure che il Governo voleva adottare per risolvere l'annoso problema della lunghezza dei procedimenti e del numero stratosferico di cause pendenti che caratterizza il nostro Paese.

Certo, ci saremmo aspettati di vedere le misure necessarie per risolvere veramente il problema della giustizia civile; le stesse misure che le associazioni della magistratura e dell'avvocatura ci hanno riferito in Commissione giustizia e che certamente hanno rappresentato anche al Ministro. Mi riferisco al potenziamento e al reclutamento dei magistrati togati ed onorari e all'adeguamento dei ruoli organici del personale amministrativo, a fronte della notoria carenza di organico di 8.000 persone. Però, anche a voler comprendere le notorie difficoltà del bilancio dello Stato per l'assunzione di un numero così rilevante di impiegati pubblici e confidando che l'assunzione di 1.000 nuovi impiegati annunciata dal Ministro diventi realtà, ci sembra che un'altra occasione perduta in questo caso da parte del Governo è la mancata tipizzazione delle cosiddette *best practice*, già utilizzate in numerosi tribunali e già note (quanto meno da noi in Commissione giustizia), anche ricorrendo molto banalmente gli strumenti procedurali già presenti nell'ordinamento, come la comparizione personale delle parti finalizzata alla conciliazione davanti al giudice (prevista dal vigente articolo 185 del codice di procedura civile). Si poteva potenziare questo strumento, cioè la possibilità, già prevista dal codice, che il giudice svolgesse quel compito conciliativo a causa iniziata, magari con qualche misura incentivante. Così non è stato.

Affrontiamo allora gli istituti che il Governo vuole introdurre. L'arbitrato avrebbe la funzione di decrementare il numero delle cause pendenti in primo e in secondo grado; dovrebbe quindi favorire la via non giurisdizionale per la definizione delle cause pendenti. È il primo strumento che dovrebbe incidere per risolvere uno dei problemi. A nostro modo di vedere questo istituto, per come è stato formulato e nonostante le migliorie che siamo riusciti ad apportare in Commissione giustizia, è destinato all'insuccesso - temiamo - o comunque ad uno scarso utilizzo, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie che ne possano favorire e facilitare l'utilizzo.

Noi ed altri Gruppi politici abbiamo presentato emendamenti che proponevano di poter scontare con detrazioni fiscali il costo dell'arbitro o degli arbitri, magari nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Si era proposto, in alternativa, di rimborsare le parti che aderiscono volontariamente all'arbitrato, per far sì che a loro potessero essere restituiti i contributi unificati pagati fino a quel momento per aver disturbato la macchina della giustizia. Non è passato nulla di tutto questo. Eppure

una copertura finanziaria si sarebbe potuta trovare; noi l'avevamo anche materialmente indicata nei nostri emendamenti. Non è stato voluto questo e noi riteniamo che ciò, al di là di ogni buona intenzione, non favorirà questo istituto, nonostante le migliorie che siamo riusciti a far passare in Commissione, come la possibilità che le parti concordemente possano nominare un solo arbitro invece di un collegio, anche se nel limite delle cause di valore fino a 100.000 euro.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 12,34)**

(*Segue* BUCCARELLA). Abbiamo ritenuto opportuno stabilire l'incompatibilità del ruolo di arbitro e, contemporaneamente, di consigliere dell'ordine degli avvocati, visto che gli arbitri saranno attinti volontariamente o su disposizione del presidente dei consigli dell'ordine dall'elenco degli avvocati che si sono resi disponibili, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e senza sanzioni disciplinari.

Tutto ciò non servirà, a nostro modo di vedere (poi il tempo ci darà ragione o torto), al successo dell'istituto e quindi al decremento delle cause oggi pendenti in Italia.

Anche la negoziazione assistita dagli avvocati dovrebbe servire ad evitare che nascano nuove cause, detto in maniera molto semplice. Le parti, concordemente, tramite i loro avvocati potrebbero o dovrebbero tentare un accordo conciliativo - in certi casi si tratterebbe di una misura obbligatoria, prima di poter adire alla giustizia civile - il cui contenuto è rimesso contrattualmente alla volontà delle parti. Anche in questo caso valgono le medesime critiche che abbiamo rivolto all'arbitrato, a proposito dell'assenza di facilitazione fiscali e tributarie: ad esempio, anche la semplice esenzione dalla tassa di registrazione del provvedimento di accordo, che avrebbe natura sostanziale di sentenza, non è stata accolta. Riteniamo dunque che, in tal modo, difficilmente si possa favorire l'applicazione dell'istituto.

Un po' scandalosa ci appare la disposizione che impedisce l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti, per i cittadini che hanno le condizioni reddituali oggi previste dalla legge: si parla di un reddito imponibile pari a circa 11.000 euro all'anno. Per la negoziazione assistita è stato chiaramente disposto che, qualora il cittadino si rivolga all'avvocato per cercare di risolvere preventivamente una causa insorgenda, attestando il possesso dei requisiti per essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (ciò vuol dire che non pagherebbe l'avvocato e i bolli), l'avvocato deve lavorare gratuitamente e addirittura dovrebbe dare tutte le indicazioni al proprio cliente cittadino per attivare tale procedura, che gli impedisce di essere pagato. Ci sembra davvero una cosa un po' irragionevole, irrazionale e presenta anche un taglio umoristico.

Ci viene detto che mancherebbero le coperture di bilancio, ma è chiaro che non ci sarebbe un esborso ulteriore per lo Stato, perché le parti di quella potenziale causa che si dovesse risolvere in sede di negoziazione assistita, che siano nelle condizioni di essere ammesse al beneficio, sarebbero le stesse che chiederebbero di avvalersi dello stesso istituto in un contenzioso giudiziario, con la stessa spesa. Non si prevede però questa possibilità, pur ad invarianza di spesa.

Anche in questo caso sono state poi apportate delle piccole migliorie: i termini della negoziazione assistita sono passati a tre mesi, prorogabili fino a quattro, e abbiamo escluso la definizione di questioni relative ai rapporti di lavoro dalla disponibilità delle parti e dei loro legali, ma tutto ciò non è sufficiente.

Un altro articolo che ha attirato l'attenzione dei lavori e degli interventi ascoltati in discussione generale è l'articolo 12, che prevede la possibilità che le separazioni e divorzi possano essere conclusi consensualmente, in accordo tra le parti, davanti all'ufficiale di stato civile. *(La luce del microfono inizia a lampeggiare)*. Signor Presidente, forse sono io che non ho nozione del tempo, ma vedo già il mio microfono lampeggiare.

PRESIDENTE. Le è rimasto in minuto di tempo, senatore Buccarella.

BUCCARELLA *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Qui c'è una contrarietà nei confronti del ruolo attribuito all'istituto dell'ufficiale di stato civile, che può sostituirsi senza alcun tipo di controllo giurisdizionale, anche solo da parte della procura della Repubblica, sulla legittimità delle pattuizioni stabilite dalle parti. Il coniuge psicologicamente o

economicamente più debole potrà verosimilmente risultare soccombente nei propri diritti, dal momento in cui il coniuge più forte lo costringerà in un modo o nell'altro a recarsi davanti all'ufficiale di stato civile. Il rimedio trovato dal Governo, con i trenta giorni che devono decorrere dalla richiesta alla comparizione delle parti davanti all'ufficiale giudiziario, paradossalmente potrebbe addirittura peggiorare la situazione, perché l'ipotetico marito che picchia la moglie - scusate se uso questi termini - per costringerla ad andare dall'ufficiale giudiziario, sarà costretto a farlo due volte a distanza di almeno trenta giorni. Ciò non va bene: la facoltatività dell'assistenza legale non va bene, e questo istituto potrà fare solamente danni.

L'uso demagogico della sospensione dei termini feriali e della riduzione delle ferie dei magistrati fatto dal presidente del Consiglio Renzi - facciamo lavorare di più avvocati e magistrati e finalmente i processi civili saranno più veloci e le sentenze arriveranno prima - è una chiara misura demagogica, che chi ha un minimo di conoscenza della realtà delle aule dei tribunali riesce a disvelare in tutta la sua follia e ingiustizia, anche alla luce del diritto di difesa per i cittadini, che vedono limitare anche i termini per riuscire a difendere i propri diritti ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. È una violazione del diritto delle ferie per chi lavora nel settore della giustizia, avvocati e magistrati. E tutto ciò avverrà mentre nei primi giorni di settembre le cancellerie continueranno a rimanere vuote. *(Richiami del Presidente)*.

Sulle espropriazioni, vorrei stigmatizzare, nell'ultimo minuto che mi resta...

PRESIDENTE. No, *tempus fugit*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi preme segnalare qualcosa di cui temo sentiremo parlare nel momento in cui il decreto sarà convertito in legge se l'*iter* arriverà a conclusione. Mi riferisco alle competenze eccessivamente elevate per gli ufficiali giudiziari in caso di pignoramenti immobiliari presso terzi, nonché ciò di cui i creditori dovranno farsi carico nel caso in cui i beni pignorati avranno un valore estremamente ridotto ma il credito azionato è rilevante. Porto un esempio. Ho un milione di credito, perché ho fatto anni di cause per ottenere una sentenza, pignoro il senatore Martelli e l'ufficiale giudiziario rintraccia solo la sua Panda del 1987. Il giudice ritiene che con il pignoramento di quella Panda non possa ritenersi soddisfatto il mio credito e in base a questo decreto liquida, con 5.375 euro, l'ufficiale giudiziario che, anche con la ricerca telematica, ha effettuato il pignoramento della Panda del senatore Martelli. A questo punto il creditore non prende un euro, paga 5.375 euro all'ufficiale giudiziario, saluta l'avvocato e finalmente si trasferisce in un Paese civile.

Prima che tutti gli altri italiani seguano questo cittadino, che ha avuto a che fare con questa giustizia, annuncio che il mio Gruppo voterà no alla fiducia posta su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Il senatore Martelli e la sua Panda la ringraziano per aver ottenuto questa pubblicità.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia, pur avendo manifestato sin da subito una serie di problemi sotto i profili di dubbia costituzionalità, di un provvedimento pasticciato e scoordinato rispetto ai principi generali dell'ordinamento, del codice civile, della legge sul divorzio e della procedura civile, aveva però sperato, nonostante tutto questo, in una possibilità di dialogo e a tal fine aveva predisposto una serie di emendamenti. Badate, non emendamenti dell'opposizione per fare opposizione, ma emendamenti che rendevano il testo coerente, al punto tale che alcune delle nostre proposte emendative avevano lo stesso contenuto di quelle dei colleghi del Partito Democratico, ossia dei Gruppi di maggioranza.

Ciò voleva dire collaborazione, voleva dire che quando si discute di diritti e di garanzie non vi è differenza politica, e la politica, per essere alta, deve ricercare il consenso di tutte le forze politiche per individuare le strade migliori che garantiscono i diritti. Questo non è avvenuto. Invece, abbiamo visto una posizione di arroganza del Governo, che ha posto la fiducia su un provvedimento addirittura diverso da quello votato in Commissione.

Non possiamo votare questo provvedimento, non possiamo essere favorevoli, ancorché il relatore - e gliene devo dare atto - abbia riconosciuto che il mio emendamento, il primo che introduceva le camere arbitrali dell'avvocatura, rappresentava una giusta strada di arbitrato, al punto che ha invitato il Presidente della Commissione giustizia a calendarizzarlo al più presto affinché diventi legge. Però non si poteva toccare quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge che, non solo non funziona, crea una giustizia di serie A e di serie B e, tra l'altro, dà vita ad una soluzione abnorme specialmente con riferimento ad arbitrati fatti durante il procedimento d'appello. Non so chi l'accetterà, chi penserà di farlo, dopo aver pagato contributo unificato, avvocati, giudizi di primo grado e impugnativa della sentenza di primo grado. Se a qualcuno dovesse pungere vaghezza di farlo, si avrebbe l'assurdo di una sentenza arbitrale che pone nel nulla una sentenza di tribunale che ha già una provvisoria esecuzione.

Veniamo ai punti dolenti. Questa riforma stravolge! Badate, si tratta di una questione seria. Io non riesco a rendermi conto del fatto che non si possa dialogare su tali questioni, a differenza di quanto avvenuto in altri momenti. Ad esempio, quando abbiamo fatto la riforma del diritto di famiglia nel nostro Paese, in cui sono stati affermati alcuni valori, si è lavorato senza arroganza, con la partecipazione della maggioranza e dell'opposizione; quando è stata avviata la riforma della legge sul divorzio, introducendo il divorzio congiunto, si è fatto senza arroganza, con la condivisione, riconoscendo un principio cardine nell'ordinamento: anche in quel caso, sulla domanda congiunta di divorzio si è stabilita la necessità dell'intervento del giudice, la sentenza, perché si tratta di una questione di Stato.

Qui, invece, abbiamo qualcosa che non è comprensibile, che è scoordinato, perché resta in piedi la logica del processo di separazione e di divorzio e poi però si costruisce un'altra cosa. La senatrice Filippin ha intelligentemente presentato una proposta che io non condividevo (mentre certamente condividevo tutti gli altri emendamenti, uguali a quelli che avevamo presentato) in cui ha giustamente colto nel segno la contraddizione: come è possibile che si mantenga, da un lato, la natura pubblicistica dell'istituto del divorzio e del matrimonio con la necessità dell'intervento del giudice e del tentativo obbligatorio di conciliazione e poi, dall'altro, si prevede un'altra cosa, che prescinde da tutto ciò? Giustamente ha proposto di sopprimere il tentativo obbligatorio di conciliazione e di prevedere altre possibilità, e quindi di iniziare a privatizzare.

Quell'intervento, ancorché io non lo condividessi, aveva una coerenza, mentre questo è scoordinato. Infatti, da una parte, abbiamo la legge sul divorzio che stabilisce che occorre l'intervento del giudice affinché accerti l'impossibilità di ricostituzione della convivenza e, dall'altra, trasforma il pubblico ministero, che in base all'articolo 70 del codice di procedura civile resta in vigore e rappresenta una parte necessaria in tutte le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione, il quale improvvisamente diventa qualcosa che non si comprende bene: si tratta di una sorta di autorità amministrativa, perché altrimenti non si userebbero termini come «nulla osta» e «autorizza», rispetto a quello che normalmente, quando si tratta di giurisdizione, per un atto privato l'omologa, il tribunale, il giudice.

Che farà il pubblico ministero? Come potrà valutare e verificare (vi faceva riferimento il senatore Giovanardi) l'interesse del minore? Come potrà farlo se non dispone di alcun elemento? Avrà un accordo. Allora, se è una persona che svolge il suo lavoro con la dignità professionale che lo contraddistingue, dovrà chiedere alle parti elementi per valutare l'interesse del minore, come le dichiarazioni dei redditi e tutta la documentazione attinente alla separazione per verificare se l'accordo sia in contrasto con le norme. Vi rendete conto che si allungano i tempi anziché accorciarli? Qui siamo alla follia! Perché si fa tutto questo?

Si ha la sensazione dell'arroganza del Governo, che ha voluto fare soltanto uno *spot* di tipo politico e ideologico, che non vuole trovare una soluzione di tipo tecnico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non si tratta di sgravare i giudici civili, perché il provvedimento riguarda a malapena lo 0,6 per cento del carico civile, il che vuol dire nulla. Non incide.

Allora, perché fare un provvedimento così scoordinato? Me lo si spieghi.

Non abbiamo preteso una posizione ideologica, al punto che avevamo proposto, d'accordo con la

stessa senatrice Filippin, con i colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle ed altri, di introdurre in questo provvedimento il divorzio breve. Avrebbe inciso solo sulla sussistenza di un presupposto. Poi, si sarebbe potuto discutere se, come dice il senatore Giovanardi, approvare il testo dalla Camera dei deputati con qualcosa in più o in meno.

La differenza sta nel fatto che in quell'ipotesi era il giudice ad accertare l'impossibilità della ricostituzione della convivenza, quindi era corretto, si inseriva nel sistema. Questo no. Nel sistema si inseriva il testo che noi abbiamo corretto, insieme, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in cui erano presenti degli errori.

Come si fa a prendere in considerazione un provvedimento che rinuncia ad una visione complessiva del necessario intervento perché la giustizia sia più veloce?

Il Ministro ci ha annunciato che nel disegno di legge delega o, addirittura, nel disegno di legge di stabilità sono previsti incentivi.

Signor Presidente, ricordo che un emendamento da me presentato garantiva un maggior introito al Ministero della giustizia per il periodo 2015-2018 consentendo di intervenire sia a garanzia delle strutture, sia a garanzia del personale amministrativo a cui veniva riservato il dieci per cento per gli incentivi al lavoro. Nello stesso tempo siglava la possibilità di indire un concorso, attualmente non ipotizzabile entro il 2015. Entro dicembre 2015 andranno in pensione, forzosamente, sempre per un provvedimento del Governo, circa 400 magistrati. La riforma che proponete come funzionerà se ci saranno 400 magistrati in meno?

Abbiamo proposto lo scaglionamento in due anni, ma anche su questo la risposta è stata no.

Vorrei capire. La politica se è fatta così è triste. È una cosa che non ha senso, se è fatta sulla base di chi è più forte, di chi ha i voti di maggioranza, perché non è con questo che si garantiscono i diritti alla gente. Per garantire l'effettività del principio costituzionale della ragionevole durata del processo occorre progettare insieme un modello di costruzione del processo che sia di garanzia ma, nello stesso tempo, di accertamento dei diritti con tutte le garanzie che l'ordinamento prevede. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Mussini)*.

FILIPPIN *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà con convinzione la fiducia chiesta dal Governo sull'Atto Senato n. 1612, di conversione del decreto-legge n. 132... *(Applausi ironici del senatore Candiani)*.

Lo farà in nome di una parola, responsabilità, che sin dal primo giorno in cui questa legislatura è iniziata è stata la cifra e la misura del nostro operato.

La giustizia in Italia è malata e ancora più grave è lo stato della giustizia civile, vero freno al miglioramento dell'economia italiana e della condizione dei suoi cittadini e delle imprese.

Come giustamente affermato dai colleghi senatori in discussione generale, l'efficacia della giustizia è garanzia di democrazia, di uguaglianza di diritti davanti alla legge, e la sua inefficienza, quale misuriamo ogni giorno, disgrega la società, causa la perdita di fiducia, è fattore di debolezza e di perdita di competitività del nostro Paese, scoraggia le imprese e gli investimenti dei capitali dall'estero.

Molti hanno già ricordato i 5 milioni di cause pendenti in attesa di sentenza o i tempi raddoppiati dei processi in Italia rispetto alla media europea. Possiamo affermare che con la conversione in legge di questo decreto abbiamo risolto il problema della giustizia civile nel nostro Paese? Proprio in nome della parola responsabilità, la risposta è no. Non abbiamo risolto l'arretratezza, i tempi lunghi, la negazione di giustizia che troppo spesso i cittadini patiscono.

Ma noi non ci fermiamo qui, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci qui. Già con questo decreto, come ha ricordato ieri il ministro Orlando, è cambiato per la prima volta l'ordine di priorità: la giustizia civile è al primo posto.

La riforma della giustizia civile, la giustizia che tocca tutti i cittadini, richiede però un intervento

organico, coraggioso e completo, quello che è stato annunciato dal Governo e che si è già manifestato nei primi sette provvedimenti, ad iniziare da quella legge delega di riforma organica del processo civile che inizierà presto il suo cammino alla Camera dei deputati e che richiederà, senatore Caliendo, la partecipazione, la collaborazione e il confronto di tutte le forze politiche, nessuna esclusa.

Per dare finalmente risposta alla domanda di giustizia del nostro Paese dovremo semplificare la normativa, riordinare e codificare per materia, riorganizzare il sistema e l'ordinamento, ridurre i riti, eliminare le sovrapposizioni e le confusioni.

Un altro tassello fondamentale sarà la creazione delle sezioni dei giudici specializzati per la famiglia e l'impresa, così come previsto in un altro specifico disegno di legge. Famiglie ed imprese, dove più forte è la domanda di giustizia e più inefficiente, finora, la risposta dello Stato.

La più generale riforma della giustizia proposta dal Governo, pertanto, darà la misura di quanto siamo pronti come Paese a risalire nella scala dello sviluppo e presentarci finalmente come Stato credibile e moderno, anche in un quadro di confronto europeo.

Ed allora, di fronte ad un numero di cause iscritte al ruolo che è doppio rispetto alla Germania, allo scopo di far funzionare la giustizia civile, di bonificare il campo per poter poi intervenire con una riforma del processo che non sia l'ennesimo uovo di Colombo, cioè l'introduzione puntuale di modifiche processuali che hanno complicato il processo anziché semplificarlo - cito testualmente l'intervento di replica di ieri del Ministro - è necessario rafforzare i sistemi di soluzione alternativa delle controversie attraverso strumenti extragiudiziali.

A questo serve il decreto che oggi ci apprestiamo a convertire in legge. Esso mette in campo tutta una serie di strumenti in grado di ridurre il contenzioso civile sia con la previsione della possibilità del trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti, sia con la valorizzazione della professionalità degli avvocati e l'introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita.

Non mi sfugge che c'è un tema di investimento di risorse e di agevolazioni fiscali necessario per favorire questi interventi, ma c'è la legge di stabilità per questo e ci sono le promesse del Governo.

Con questo decreto semplifichiamo la procedura e i riti, con il passaggio d'ufficio dal rito ordinario al rito sommario per le cause meno complesse. Con questo decreto modifichiamo le modalità di compensazione delle spese e prevediamo maggiori interessi per chi non paga i propri debiti e ricorre al processo come strumento di dilazione dei pagamenti. Questo servirà a disincentivare le liti temerarie. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice.

Colleghi! O finisce questo brusio e consentite la dichiarazione di voto o sospendo la seduta, così riflettete su come esprimere il voto!

FILIPPIN *(PD)*. Bene la forte innovazione della fase esecutiva, che non è stata invece adeguatamente raccontata nel nostro dibattito. Viene infatti finalmente razionalizzata ed estesa la possibilità del creditore di avvalersi di tutte le banche dati pubbliche esistenti per la ricerca dei beni del debitore e si crea un sistema di esecuzione del pignoramento, sia mobiliare che immobiliare, potenzialmente più efficace. Noi sappiamo che uno dei problemi più grandi della giustizia civile è l'impossibilità di ottenere soddisfazione e il pagamento del proprio credito, dopo che si è riusciti, con tanta fatica e tanto tempo, ad ottenere una sentenza vittoriosa.

E poi ci sono le modifiche introdotte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. È stata preziosa l'opera svolta dal relatore Cucca, che ringrazio ancora una volta, e dalla Commissione nell'esame di questa norma.

Ho già detto in discussione generale e a quelle riflessioni rimando. L'istituto della famiglia e del matrimonio si tutelano molto di più tenendoli fuori dai tribunali. Ricordo solo una cifra: 100.886 è il numero delle procedure consensuali - cioè d'accordo, su domanda congiunta - di separazione e divorzio che ogni anno vengono proposte nel nostro Paese. Ve ne sono altre 35.000 circa che invece scelgono la strada del contenzioso.

Questo decreto non è una scatola vuota. Questo decreto consentirà a quelle 100.886 coppie, cioè a

201.772 persone, ogni anno di avere tempi più veloci e certi per ottenere la separazione e il divorzio, con minori costi economici e personali. Non ci saranno soltanto 100.000 ricorsi in meno, 100.000 udienze di comparizione coniugi in meno, 100.000 adempimenti di cancelleria in meno: ci saranno 200.000 persone, cittadini italiani, che se adeguatamente assistiti dai propri avvocati, con accordi rispettosi delle leggi e della tutela dei soggetti deboli, specie dei figli minori, non dovranno più salire le scale di un tribunale, e questo, consentitemi, è un grande miglioramento.

Ma non basta. Serve altro. Serve la veloce approvazione della legge sul divorzio breve, e quindi sulla riduzione dei tempi di separazione per ottenere il divorzio. Serve il coraggio del legislatore nella riforma del diritto di famiglia, nella revisione della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, e spero che il senatore Caliendo su questo voglia darci il suo prezioso contributo. Serve il coraggio del legislatore nella previsione anche del nostro ordinamento delle unioni civili.

Questo decreto è solo il primo passo. Poi verranno gli altri, uno dopo l'altro, passo dopo passo. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

ANITORI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, rappresentante del Governo, tra i motivi per i quali voterò a favore di questo provvedimento credo sia importante evidenziare quelli che, a mio avviso, rappresentano un passo in avanti sul profilo della giustizia dal punto di vista sociale.

In particolare, ho apprezzato l'obiettivo specifico di ridurre la mole dei contenziosi, spostando in sede arbitrale i procedimenti pendenti presso l'autorità giudiziaria, attraverso l'individuazione di misure alternative rispetto all'*iter* processuale.

Vorrei fare riflettere l'Aula sulle complicazioni, la sofferenza e il disagio che ogni anno colpiscono migliaia di persone che decidono di separarsi o di divorziare e sono costrette ai tempi lunghissimi dei tribunali. L'alleggerimento e la semplificazione, nel caso delle separazioni o dei divorzi, la negoziazione assistita e la possibilità di evitare il ricorso in giudizio rappresentano un progresso tangibile.

Infine, nel provvedimento c'è una questione che ho seguito da vicino in questi anni di impegno politico a favore del mio territorio, facendomi carico delle istanze dei cittadini e dei diversi comitati di quartiere.

Mi riferisco alle modifiche della geografia giudiziaria introdotta dall'allora ministro Severino, con l'istituzione e l'autonomia dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e il ripristino di quello di Barra. È un risultato importante per il quale tanto mi sono battuta, che riconosce finalmente l'importanza e la delicatezza di un'area che conta circa 300.000 residenti.

Riconosco al Governo, al ministro Orlando e al sottosegretario Ferri la capacità di aver corretto una lacuna evidente nella riorganizzazione della geografia giudiziaria della Provincia di Roma.

Concludendo, sottolineo che ogni qualvolta l'Esecutivo affronterà temi centrali per il Paese, con l'obiettivo di riformare e semplificare settori vitali, come in questo caso, andando ad incidere positivamente sulla vita delle persone, potrà trovare il mio sostegno. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD. Applausi ironici dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Applausi *bipartisan*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che, mio malgrado, non potrò partecipare alla votazione su questo provvedimento. Avevo segnalato infatti alla sua cortesia, Presidente - e da lei ho avuto immediato riscontro - nonché al Governo - da cui invece non ho avuto riscontro - la presenza nel titolo del provvedimento di quella orribile e mostruosa - tre volte mostruosa - parola che oltraggia la lingua italiana, al di là del merito del provvedimento.

Capisco che non c'è tempo per queste cose, nella fretta di varare i provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non c'è però fretta di modificare una parola che, inserita nella nostra legislazione, come parto di questo Governo, genera un mostro a due o tre teste dal punto di vista linguistico.

Per questo motivo non parteciperò dunque a questa votazione. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Comprendo il suo disappunto e forse nel maxiemendamento la prima cosa su cui intervenire era proprio il titolo.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Prima di estrarre a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale, comunico che nella Conferenza dei Capigruppo di ieri si è convenuto che possano richiedere di votare prima di tutti gli altri non più di due senatori per Gruppo.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Corsini, Stefano, Schifani, Cassano, D'Onghia, Olivero, Fravezzi, Laniece, Filippi, Longo Eva e Pinotti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Cirinnà).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello iniziando dalla senatrice Cirinnà.

BARANI,*segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello, Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Barani, Barozzino, Bellot, Bencini, Bertorotta, Bisinella, Blundo, Bocchino, Buccarella, Bulgarelli

Candiani, Cappelletti, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Compagnone, Cotti

D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Divina, Donno

Ferrara Mario, Fucksia

Gaetti

Lezzi, Lucidi

Mangili, Martelli, Milo, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini

Paglini, Petraglia, Puglia

Romani Maurizio

Scibona, Simeoni, Stefani, Stefano

Taverna, Tosato

Uras

Vacciano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Colleghi, in attesa che i senatori Segretari concludano il proprio lavoro, passerei al successivo punto all'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1577) ***Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*** *(Collegato alla manovra finanziaria)***(ore 14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine ad disegno di legge n. 1577 recante: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Do lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il provvedimento in esame, ancorché presentato in una fase successiva al Documento di economia e finanza 2014 e precedente rispetto alla Nota di aggiornamento del medesimo Documento, reca disposizioni che risultano, nel loro complesso, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».

Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 1577, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente, nonché dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612
e della questione di fiducia (ore 14,03)

PRESIDENTE. Colleghi, poiché è pervenuta alla Presidenza richiesta di intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, approfitterei del tempo necessario per il computo dei voti per procedere in tal senso.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Presidente, vorrei portare all'attenzione di quest'Aula una vicenda che, in questi giorni, abbiamo letto su tutti i giornali, e alla quale giustamente sono stati dati ampia diffusione ed ampio spazio.

Mi riferisco alle parole offensive che un senatore della Repubblica ha rivolto nei confronti di una ragazzina di soli tredici anni, rea di aver difeso il cantante *rapper* Fedez. «Meno droga, più dieta, messa male» ha scritto il senatore.

Sono solo 33 caratteri, un mini cinguettio lanciato con l'obiettivo di colpire una ragazzina, mirando ad uno dei talloni di Achille di una adolescente, l'aspetto fisico: croce e tormento di ogni ragazza di quella giovane età, come sa bene un adulto, perché è stato giovane, e come dovrebbe sapere bene un padre di famiglia. Una croce ed un tormento - diciamolo perché è importante - acutizzati dal devastante *tsunami* culturale, attraverso la diffusione di programmi spazzatura profondamente diseducativi e di messaggi pericolosi ed inaccettabili, perché ancora legati a logiche maciste che relegano la donna al ruolo di ancella *sexy* 2.0 ed esaltano la perfezione estetica e il culto dell'immagine come valori fondamentali, e non solo per la valutazione della persona, sbarazzando così il merito con un colpo di natiche rifatte, ma anche per l'inclusione o l'esclusione da gruppi sociali.

Il nostro senatore ne dovrebbe sapere qualcosa, militando in un partito il cui *leader* passerà agli annali per essersi maggiormente distinto per la promozione di tale modello culturale più che per il suo smantellamento, sia come parlamentare che come titolare di mezzi di comunicazione ed informazione.

Ma torniamo a quel *tweet* lanciato probabilmente in preda ad un rigurgito adolescenziale da un cyberbullo istituzionale, come è stato giustamente definito. Risulta ancora più grave questo *tweet* inaccettabile se consideriamo che arriva a pochi giorni da sconvolgenti episodi di cyberbullismo che

hanno riempito nuovamente la cronaca nazionale. E arriva anche quando è in discussione alla 1a Commissione affari costituzionali del Senato un disegno di legge che ha, come obiettivo, proprio quello di promuovere e proporre soluzioni per combattere questo fenomeno.

Questo *tweet* è poi rivelatore del personaggio con il quale ci troviamo a che fare. Al riguardo le parole del *rapper* Fedez - secondo me - centrano il punto. Egli dice: «Ma sono piccoli episodi come questi a essere rivelatori della superbia senza fine e dell'animo ghiacciato con cui molti uomini di potere pensano ai cittadini. Sono piccoli episodi come questi che illuminano a giorno la mania di onnipotenza, l'ego debordante e la mancanza totale di senso di colpa...».

Eppure, l'onorevole Maurizio Gasparri, che è la persona della quale stiamo parlando, vice presidente del Senato della Repubblica italiana, ha disatteso in un solo colpo tutti i propri doveri ed obblighi sia istituzionali che giuridici, civili e morali.

In sostanza, con un solo *tweet* - la prego, signor Presidente, di lasciarmi il tempo di enumerare queste colpe - il Vice Presidente del Senato avrebbe, in primo luogo, violato le norme del codice penale in materia di diffamazione ed ingiuria, come previsto dagli articoli 594 e 595 del codice penale. In secondo luogo, ha violato l'articolo 54 della Costituzione, il quale recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Ha violato, ancora prima che siano approvate, le future norme in materia di cyberbullismo. Ha violato i principi morali, istituzionali e civili.

Noi allora chiediamo che questa persona rassegni le proprie dimissioni dalla sua carica di Vice Presidente del Senato *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché una carica così importante, una carica istituzionale così alta non può essere ricoperta da una persona che, già in passato, ha posto in essere comportamenti diffamatori, arroganti ed offensivi ovunque, e in tal senso ricordiamo l'episodio del ditino medio.

Il Movimento 5 Stelle chiede pertanto che il vice presidente del Senato, onorevole Maurizio Gasparri, rassegni le proprie dimissioni e, nel caso non le dovesse rassegnare di propria sponte, si discuta in quest'Aula una eventuale mozione per portarlo a dimettersi. E mi aspetto il totale appoggio del Partito Democratico su questo punto, poiché la senatrice che ha presentato il disegno di legge sul cyberbullismo siede tra i banchi di quello stesso partito, ed è Elena Ferrara. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Non volendo entrare nel merito, senatrice Montevecchi, devo però informarla che l'istituto della mozione di sfiducia nei confronti di un membro del Consiglio di Presidenza non esiste in Costituzione, né nel nostro Regolamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento all'intervento della senatrice Montevecchi, che comprendo. Comprendo le motivazioni che la portano a schierarsi dalla parte di una ragazza contro il potente Vice Presidente del Senato, vedendo una ragazza molto giovane (evidentemente dal *tweet* non si poteva capire quanto giovane fosse questa persona) essere oggetto di uno scambio piuttosto aspro di messaggi, peraltro pubblicamente, data la natura dello strumento di Twitter.

Bisognerebbe però valutare come si è generata la questione. La suddetta ragazza, per quanto giovanissima, ha deciso di scendere in questo tipo di confronto, spesso assai aspro e assai poco rispettoso delle persone, sappiamo bene quanti insulti ricevano tantissimi esponenti politici di tutti i partiti, e se uno scende in campo nell'attaccare una di queste persone dicendole che è sporca (mi piacerebbe sapere quali siano al riguardo le premesse), non ci si può aspettare poi di essere oggetto del dovuto rispetto che si ha per un altro.

PUGLIA *(M5S)*. È una bambina!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Anzitutto il senatore Gasparri - ripeto - non poteva sapere l'età di questa persona. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Montevecchi è intervenuta e nessuno ha disturbato. Adesso lo deve poter fare il senatore Malan, perché sta intervenendo nei termini assolutamente consentiti. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Senatrice Montevecchi, ho ascoltato e parlato con grande rispetto per lei e per le sue motivazioni che - ripeto - comprendo.

Non si può però omettere il fatto che la questione è nata perché, nell'ambito di un confronto spesso tutt'altro che civile che c'è nell'ambito del reciproco dibattito politico (non è dibattito, spesso si tratta di battute fatte gratuitamente), questa ragazza ha deciso di confrontarsi e si è scontrata con quello che ciascuno di noi vede ogni giorno. La sua età le ha permesso di entrare in questo mondo; certamente è molto giovane, ma ha deciso di scendere in questo campo e ne ha subito alcune conseguenze. Del resto quelli che entrano in questo confronto subiscono altrettante conseguenze.

Sottolineo, peraltro, che il presidente Gasparri ha chiamato il padre della ragazza e sottolineo anche che, a seguito di questo scambio e dello scandalismo, a mio parere eccessivo che è stato fatto su di esso, il senatore Gasparri ha ricevuto diverse minacce molto pesanti nei suoi confronti e in quelli dei suoi familiari che, certo, non c'entravano nulla), con tanto di citazione precisa di nomi e di luoghi dove i familiari potrebbero trovarsi.

Pertanto, credo che questo sia un fatto assai più grave di uno scambio, partito dalla suddetta ragazza che, a causa dell'età, poteva non essere del tutto consapevole delle conseguenze di ciò che diceva. Credo, quindi, che bisognerebbe ricondurre le cose al livello in cui sono, valutando anche la complessità del fatto e non la singola parola nel singolo messaggio del senatore Gasparri.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. È l'ultimo intervento che consento.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per dire la mia opinione su questa frase del senatore Gasparri. Penso sia stata una frase sbagliata e che non avrebbe dovuto essere pronunciata; e ritengo inoltre che tutti noi - soprattutto noi che siamo qui in Senato - dovremmo essere molto attenti e prudenti quando ci esprimiamo pubblicamente e quando usiamo questi strumenti, che sono di elevazione della società, ma che possono anche diventare molto, molto pericolosi. La frase era sbagliata e non doveva essere pronunciata.

Sono però d'accordo con quanto affermato dal Presidente, dal momento che né il nostro Regolamento, né la nostra Costituzione prevedono la presentazione di mozioni su componenti del Consiglio di Presidenza della Camera e del Senato. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, intendo chiudere questa discussione. È la seconda volta che trattiamo l'argomento e credo che fosse necessario e dovuto farlo. A questo punto, tuttavia, credo che la prima cosa da fare sia evitare che la questione diventi un danno ulteriore per l'interessata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612
e della questione di fiducia (ore 14,14)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	213
Senatori votanti	212
Maggioranza	107
Favorevoli	161
Contrari	51

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,15)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.800

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.800 (in formato PDF)

.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato l'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Articolo 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Articolo 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera *a)*.
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Articolo 3.
(Improcedibilità)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare

una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.

(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Articolo 5.

(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,

costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Articolo 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «*d-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Articolo 7.

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Articolo 8.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Articolo 9.

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 10.

(Antiriciclaggio)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Articolo 11.

(Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Articolo 12.

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il

ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g-bis)*, è aggiunta la seguente: «*g-ter)* gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «*g-ter)* gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente: «*d-ter)* gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-*bis)* Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Articolo 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese)

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-*bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)*. - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-*ter* e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 15.

(Dichiarazioni rese al difensore)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:

«257-*ter (Dichiarazioni scritte)*. -- La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Articolo 16.

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*. -- Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Articolo 17.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 18.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma

sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 *(Deposito dell'atto di pignoramento)*. -- Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-*bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)*. - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-*bis*.».

Articolo 19.

(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)*. -- Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-*bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. -- Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-*bis* o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-*bis*, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:
«Art. 609 *(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)*. -- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non

sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis (Archivio dei rapporti finanziari)*. -- Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-*bis,* primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-*ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)*. -- La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-*bis* del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-*bis*, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-*quater (Modalità di accesso alle banche dati)*. - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui

al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni.

Art. 155-*quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)*. - Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata)*. - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a)* ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-*ter*. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-*quater*. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-*ter*, sostituendo il commissario al curatore.

9-*quinquies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-*sexies*. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».
4. Per l'attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*sexies* del D.L. n. 179/2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-*bis*, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Articolo 21.
(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-*bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi)*. -- Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 1-*bis*.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 1-*ter*.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 1-*quater*.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 1-*quinquies.*

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 1-*sexies.*

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti

secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-*septies*.

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 1-*octies*.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art.1-*novies.*

(Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrai e che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 1-*decies.*

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 1-*undecies.*

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 1-*duodecies.*

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 1-*terdecies.*

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 1-*quaterdecies.*

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti

della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 1-*quinquiesdecies.*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

1.300

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti,

con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone, a cura della parte più'diligente, la trasmissione di copia del fascicolo d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, nei limiti di cui all'articolo 809, 1º comma codice di procedura civile, sono individuati, concordemente dalle parti o, in caso di mancato accordo su uno o più arbitri, dal presidente del Consiglio dell'ordine tra magistrati in pensione, professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. La dichiarazione di disponibilità non è necessaria per gli arbitri nominati direttamente dalle parti.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. La Corte di Appello adita ai sensi dell'articolo 828 codice di procedura civile decide ai sensi dell'articolo 830 codice di procedura civile. Se la Corte di Appello decide ai sensi dell'articolo 830, 2º comma del codice di procedura civile non è necessaria la riassunzione del giudizio di cui al presente comma.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

6. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile».

1.301

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrai e a norma delle disposizioni, contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la sospensione del processo per un tempo non superiore a 180 giorni.

3. Le parti, nei limiti di cui all'articolo 809, 1º comma codice di procedura civile, nominano gli arbitri ai sensi dell'articolo 810, 1º comma codice di procedura, civile. In mancanza della nomina ai sensi dell'articolo 810, 1º comma, la parte che ha fatto l'invito può procedere ai sensi dell'articolo 810, 2º comma codice di procedura civile oppure rivolgersi al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello dove pende la controversia.

4. Quando il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia dei lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale e in ogni caso entro il termine di cui al comma 2, il processo, a cura della parte più diligente, deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione, il processo si estingue a norma degli articoli 307 e 338 codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile ai sensi degli articoli 827-831 codice di procedura civile. Ove il lodo abbia deciso un processo pendente innanzi alla Corte di Appello l'impugnazione deve essere presentata presso la medesima Corte di Appello e assegnata alla sezione presso cui pende il giudizio originario.

5. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

1.2

BLUNDO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Invito alla mediazione nei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, qualora il giudice abbia rilevato che non è stata esperita o non è stata positivamente conclusa una transazione tra le parti, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di procedere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

1.3

STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «istanza congiunta» inserire le seguenti: «o aderendo alla proposta del Giudice».

1.4

BLUNDO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero un tentativo di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».

1.5

STEFANI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si considera dalla data della proposta rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il prosieguo del processo, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale».

1.7

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».

1.6 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta».

1.200

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi "sono sostituite dalle seguenti: "è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi";

b) alla lettera *a)* le parole: "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, e ridurre gli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;";

c) alla lettera *f)* le parole: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze";

d) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: "*o)* prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera *n)* ovvero dalla scadenza del termine di esercizio della delega di cui all'alinea, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, con le seguenti modalità:

1) il fabbisogno di personale amministrativo è soddisfatto mediante la sua messa a disposizione da parte degli enti locali medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

2) nel caso di arbitrato o di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, l'ente locale assicura la tempestività della prestazione dell'ufficiale di stato civile o di altro pubblico ufficiale, il cui intervento dovesse essere richiesto in sede di autentica, sottoscrizione o registrazione del processo verbale di accordo o del lodo arbitrale;".».

1-*ter*. I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156 conservano la loro efficacia, limitatamente agli atti ed alle pronunce giurisdizionali emanati prima dell'applicazione del comma 1-bis."

1.8

STEFANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono a dare esecuzione alle disposizioni di cui al comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito».

1.9

SUSTA, MARAN

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale e invita le parti a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5. L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza».

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;

dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».

1.10

VACCARI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitando le altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale, ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile, delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli ordini professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti, la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti, sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

1.302

GALIMBERTI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitandole altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice procedura civile delle Camere Arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli Ordini Professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il

tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

1.11

ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del Collegio arbitrale. Gli Arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno tre anni nei rispettivi albi che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità ai consigli stessi».

1.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo alle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio della circoscrizione territoriale di competenza, che dispongono la nomina di arbitri ed esperti secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti».

1.303

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: «del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello» *con le seguenti:* «del Tribunale ovvero della Corte di appello» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il giudice invita, altresì, le partì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 c.p.c. delle Camere Arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5.»;

al secondo periodo sopprimere le parole: «o dal presidente del Consiglio dell'ordine»;

sostituire le parole: «al Consiglio stesso» *con le seguenti:* «all'ente di appartenenza.»;

aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché tra i professionisti iscritti da almeno tre anni ad altri albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5.

Conseguentemente,

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia»*inserire le seguenti:* «, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».

1.13

CASSON

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale», con le seguenti: «nomina dell'arbitro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) Al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «l'arbitro è individuato»;

b) Al comma 3, sostituire le parole: «agli arbitri», con le seguenti: «all'arbitro».

1.14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale», con le seguenti: «nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile».

1.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «nomina», inserire le seguenti: «dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure».

1.16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina», inserire le seguenti: « dell'arbitro monocratico ovvero ».

1.17

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico».

1.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale», aggiungere le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000».

1.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico».

1.20

STEFANI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «L'arbitro se non è individuato».

1.304

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «sono individuati,» sopprimere le seguenti: «concordemente dalle parti o».

1.305

CASSON

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalle parti o», inserire le seguenti: «, in mancanza di accordo,».

1.22

STEFANI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «concordemente dalle parti o» con le seguenti: «concordemente dalle parti è designato».

1.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» inserire le seguenti: «, in mancanza di accordo,».

1.25 testo corretto/100

BERTOROTTA, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 1.25 (testo corretto), sostituire le parole da: «negli ultimi» fino a: «dall'albo» con le seguenti: «condanne disciplinari definitive».

1.25 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive», con le seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo».

1.26

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «circondariale».

1.27

CASSON

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «circondariale», con le seguenti: «, anche di altri circondari,».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale» inserire le seguenti: «ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,».

1.29

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cause trattate congiuntamente, il giudice, verificato ove queste siano cause scindibili, dispone la trasmissione del fascicolo anche per cause separate qualora l'istanza provenga dalle sole parti di una di esse».

1.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico arbitrale è incompatibile con la funzione di consigliere dell'ordine, anche nel corso della consigliatura successiva alla fine del loro mandato».

1.31

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con regolamento del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'ordine individua gli arbitri. Il regolamento prevede che un arbitro non possa essere designato per più di una volta, salvo il caso di esaurimento dell'elenco».

1.32

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La nomina degli arbitri da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle specifiche competenze professionali dell'arbitro;

b) rispetto, nell'assegnazione degli incarichi, di criteri di rotazione tra gli iscritti, prevedendo la possibilità del secondo incarico, solo in caso di esaurimento dell'elenco degli arbitri;

c) prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune;

d) in ogni caso, possibilità di iscrizione nel relativo elenco degli arbitri, anche da parte di avvocati non iscritti all'ordine stesso».

1.33

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La. funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliatura successiva alla conclusione del loro mandato».

1.34

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni delle domande giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile conservano efficacia ed il lodo che definisce la controversia ha gli stessi effetti della sentenza».

1.35

PAGLIARI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.36

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.37

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 4, sostituire, ove ricorrano, le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e sostituire ove ricorrano le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.38

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» e «sessanta» rispettivamente con: «novanta» e «trenta».

1.39

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «, salvo i casi in cui si applica l'articolo 820, comma 3, del codice di procedura civile».

1.40 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni».

1.41

STEFANI

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia sono stabilite, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, con lo stesso decreto il Ministro fissa i criteri per l'assegnazione degli arbitrati valorizzando le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia che caratterizza la controversia, ed assicurando il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Il compenso spettante all'arbitro è liquidato dal Consiglio dell'ordine e non si applica l'articolo 814 del codice di procedura civile.

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000 euro dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

7. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine sulla base del decreto di cui al comma 5. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.42

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «giustizia possono» con le seguenti: «giustizia devono».

1.43 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.44

PAGLIARI

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri» con le parole: «sono stabilite riduzioni dei parametri di liquidazione dei compensi arbitrali da considerarsi come limite massimo di riferimento per la determinazione degli stessi compensi».

1.45

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.21 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica».

1.46

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni sino al limite di valore di 50.000 euro. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del

Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente.

5-*ter*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.«.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00»*, con le seguenti:* «articoli 1, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

1.306

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

5-*ter*. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quater*. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quinquies*. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino, alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.

5-*sexies*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in. materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.

5-*septies*. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.».

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

1.48

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.

5-*ter*. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-*bis*, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.».

1.50

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, le parole: "anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: »anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"».

1.51

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, deve essere interpretata nel senso che la nullità sancita al comma 2 non colpisce le clausole compromissorie, presenti negli statuti sociali alla data del 10 gennaio 2004, che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».

1.52

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: "1. Gli atti costitutivi delle società iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile e delle società semplici, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale"».

1.53

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dai seguenti:

"6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, soppressive o modificative di clausole compromissorie, purché la modifica determini un cambiamento sostanziale del contenuto della clausola, devono essere approvate, nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice, dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla deliberazione possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

7. Per le società di cui ai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile, si applica l'articolo 2252 del codice; qualora i soci abbiano convenuto che il contratto sociale sia modifica bile a maggioranza, si applica il secondo periodo del comma precedente.

8. Resta salva, per le tutte le società ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, la facoltà di devolvere ad arbitrato, anche non rituale, alcune ovvero tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società

che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale mediante clausole compromissorie conformi all'articolo 816-*quater*, comma 1, del codice di procedura civile. In tal caso non si applicano le disposizioni del presente Titolo ad eccezione degli articoli 34, commi 3 e 4, 35, commi 4 e 5-*bis*, 36, comma 1"».

1.54

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è soppresso.»

1.0.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore. della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

1.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di arbitrato)

1. All'articolo 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo, il terzo e

il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può superare l'importo di 120 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni, a partire dal 1º gennaio 2015, nella misura massima consentita dalla legge delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"».

1.0.3

GAMBARO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 1-*ter*.

(Competenza del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno perfetto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzi detti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

Art. 1-*quater*.

(Competenza per materia)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

Art. 1-*quinquies*.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

"1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che

esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter*, non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

2.1

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato» inserire le seguenti: «o da un commercialista»;

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «di un avvocato» *inserire le seguenti:* «o di un commercialista»;

al comma 6, dopo le parole: «Gli avvocati» *inserire le seguenti:* «o i commercialisti»;

e alla rubrica dopo le parole: «da un avvocato» *inserire le seguenti*: «o da un commercialista».

2.2 testo 2 corretto/100

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 2.2 (testo 2 corretto), alinea, sopprimere le parole: «uno o più».

Conseguentemente, al capoverso: «Conseguentemente» sopprimere le parole: «uno o più».

2.2 testo 2 corretto/101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 2.2 (testo 2 corretto), al comma 1, sostituire le parole: «uno o più avvocati» con le seguenti: «almeno un avvocato per parte».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di un avvocato» *con le seguenti:* «di almeno un avvocato per parte».

2.2 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «un avvocato» con le seguenti: «uno o più avvocati».

Conseguentemente sostituire le parole: «un avvocato» *con le seguenti:* «uno o più avvocati»:

a) nella rubrica del Capo II;

b) nella rubrica dell'articolo 2;

c) nella rubrica dell'articolo 6;

d) al comma 5, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 6;

e) al comma 1 dell'articolo 10.

2.4

FALANGA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

2.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».

2.9

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a un mese» con le seguenti: «non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni».

2.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti».

2.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi».

2.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e non superiore a 90 giorni».

2.11

STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi».

2.12 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro».

2.13

PAGLIARI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*c)* il costo della procedura. Nei casi di cui ai successivi articoli 3 e 6, detto costo deve essere contenuto nei parametri minimi disciplinati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

2.14

STEFANI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta».

2.301

LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*: in tutti i casi in cui la parte si trovi nelle condizioni previste per accedere al patrocinio a spese dello Stato, può ricorrere a tale beneficio anche per la procedura di negoziazione assistita».

2.302

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

2.303

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'esperimento del tentativo di addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del presente articolo preclude il ricorso al procedimento di mediazione e/o ai procedimenti speciali di conciliazione comunque denominati».

3.1

SCALIA

Precluso

Sopprimere gli articoli 3 e 4.

3.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere gli articoli 3 e 4.

3.2

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'artico 2, comma 2, lettera *a)*, la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esprire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»

Al comma 5 alle parole: «Restano ferme» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

3.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, può avvalersi del procedimento di mediazione ivi previsto ovvero, tramite il suo avvocato, può invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza, in caso di proposizione

della domanda in sede giutisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto».

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità è però sancita anche da altre disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

3.5

SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.302

GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare, una convenzione di negoziazione assistita».

3.303

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:«Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, deve, tramite, il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In ogni caso la presente disposizione non trova applicazione in materia di lavoro».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità è però sancita anche da altre disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

3.4

SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 20 l O n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.».

3.6

FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.7

DI MAGGIO

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi col seguente: «Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.8

CHIAVAROLI

Precluso

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.10

FALANGA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «, esclusa la materia del lavoro,».

3.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La condizione di procedibilità non sì applica in ogni caso in materia di lavoro».

3.13

DI MAGGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «, esclusa la materia del lavoro,».

3.15

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando con testualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.18

CASSON

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

3.21

SUSTA, ICHINO, MARAN

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

3.20

VACCARI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».

3.17

VACCARI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».

3.304

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

3.22

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

3.305

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero alle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale».

3.23

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora le parti abbiano esperito la procedura di negoziazione assistita senza tuttavia concludere un accordo nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, o comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 4, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non dopo trenta giorni dall'inizio della negoziazione e previa attestazione dell'avvenuto esperimento del tentativo. Ferma restando la responsabilità penale, la falsa attestazione costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente:

1) *all'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione dagli obblighi conciliativi»;

b) sopprimere i commi 1 e 3;

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorra ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui sia previsto, quale condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento di un procedimento di conciliazione o mediazione.»;

d) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie in materia di lavoro subordinato pubblico e privato e all'azione civile esercitata nel processo penale.»;

2) *sopprimere l'articolo 7.*

3.24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando per la domanda proposta è prevista una condizione di procedibilità, sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione le parti che, prima di proporre la controversia dinanzi al giudice, hanno esperito una procedura di negoziazione assistita senza riuscire a raggiungere un accordo, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. Le circostanze di cui sopra sono attestate da uno dei difensori che hanno avuto parte al procedimento di negoziazione assistita. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

3.25

STEFANI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

3.26

CASSON

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

3.306

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Di conseguenza, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto».

3.27

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.307

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis)* nei procedimenti in materia i lavoro, previdenza ed assistenza sociale».

3.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis)* nei procedimenti in materia di lavoro.».

3.29

ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.».

3.30

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

3.308

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Nei casi in cui la condizione di procedibilità è però sancita anche da altre disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, essa si intende adempiere la scelta di una delle procedure medesime».

3.31

FALANGA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

3.32

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

3.33

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi la negoziazione assistita, ove obbligatoria, è da intendersi alternativa alle suddette procedure».

3.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "bancari e finanziari,", aggiungere le seguenti: "contratti d'appalto, contratti tra imprese, contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale, contratti di somministrazione, nonché tutte le altre materie di competenza del Tribunale delle imprese e in materia internazionale, ossia quando una delle parti non è residente in Italia,"».

3.309
GALIMBERTI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 5 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "assicurativi, bancari e finanziari", sono aggiunte le seguenti: "le materie di competenza del Tribunale delle Imprese"».
3.35
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Sopprimere il comma 6.
3.310
LO GIUDICE
Precluso
Sopprimere il comma 6.
3.36
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'avvocato non è dovuto compenso da parte di chi, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, fa ricorso ad un procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è previsto, come condizione di procedibilità della domanda, un procedimento obbligatorio di conciliazione. La parte, a comprova della veridicità della sussistenza delle dette condizioni, è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione attestante il proprio diritto».
3.37
STEFANI
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per .l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».
3.38
ZIZZA
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «all'avvocato» aggiungere le seguenti: «o al commercialista incaricato».
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'avvocato o al commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'avvocato o il commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.39

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: «quanto dichiarato» aggiungere infine le seguenti: «L'avvocato che ha assistito la parte matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine secondo i parametri previsti in materia di gratuito patrocinio. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

3.40

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

3.311

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.42

VACCARI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: «è tenuto» sono aggiunte le seguenti: «a partecipare personalmente».

3.312

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "è tenuto", sono aggiunte le seguenti: "a partecipare personalmente"».

3.44

CASSON

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo

restando quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo».

4.1

SCALIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e», aggiungere le seguenti: «, nei casi previsti dall'articolo 3 primo comma,».

4.2

PAGLIARI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o il suo rifiuto può essere valutato», fino a: «codice di procedura civile».

4.3

BERTOROTTA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».

4.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».

4.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è».

4.5

ZIZZA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dell'avvocato», inserire le seguenti: «o del commercialista».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «dagli avvocati designati»*, con le seguenti:* «dall'avvocato o dal commercialista designato».

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, invitato l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita specificando l'oggetto, e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, la parte che l'ha proposto, decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, è dispensata dall'obbligo di dare luogo ad un procedimento di conciliazione, se legislativamente previsti. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dal difensore della parte che ha avanzato l'invito. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

4.7

STEFANI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato; decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di

conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

4.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifica degli articoli 633, 634 e 642 del codice di procedura civile per i casi di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. - All'articolo. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal primo comma, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della propria richiesta e sempre che la stessa non riguardi un diritto indisponibile, nel caso in cui, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato, per il tramite del difensore designato e con le forme previste, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione al procedimento proposto".

2. All'articolo 634, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "È prova scritta al fine di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 633, l'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o l'atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita, sotto la propria responsabilità, dall'attestazione del difensore designato che all'invito non è stata data risposta o che la stessa è stata rifiutata, o da dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante il mancato accordo a seguito della mancata partecipazione di una parte al relativo tentativo".

3. All'articolo. 642, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Se il ricorso è fondato su pretesa specificamente indicata quale domanda nell'atto di avvio della procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, se la stessa è motivata dalla mancata risposta o fa seguito ad un immotivato rifiuto o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, pronuncia l'ingiunzione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile".

4. Le attestazioni previste nel secondo comma sono rilasciate dal difensore del ricorrente o dall'organismo di mediazione sotto la loro rispettiva responsabilità e la falsità delle stesse o dei loro contenuti, ancorché parziale, comporta sanzioni deontologiche non inferiori alla sospensione per l'avvocato dall'esercizio della professione, e l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione per l'organismo di mediazione; i medesimi rispondono inoltre nei confronti del danneggiato per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

4.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta".

2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato".

3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. li giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile"».

5.1

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dagli avvocati» aggiungere le seguenti: «o dai commercialisti».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «Gli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «o i commercialisti».

5.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «ipoteca giudiziale» aggiungere in fine le seguenti parole: «e non è impugnabile se non per motivi di legittimità».

5.300

LO GIUDICE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, dopo le parole: «Gli avvocati certificano l'autografia delle firme», *inserire le seguenti:* «anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2657, primo comma e 2835, primo comma, c.c.».

2) Sopprimere il comma 3.

5.3 testo 2/100

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 5.3 (testo 2) dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*bis*.1) La procedura di negoziazione assistita può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari. Per procedere alla trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo è autenticata dall'avvocato».

5.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

5.301

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria è la trascrizione è gratuita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.302

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria e la trascrizione è gratuita».

5.5

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'accordo sottoscritto dagli avvocati ai sensi del comma 2, che concludono uno o più contratti o compiono degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, esplica ogni effetto ai fini della trascrizione è non vi è necessità di ulteriori formalità».

5.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» con le seguenti: «soggetti a trascrizione».

5.6

SUSTA, MARAN

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643» con le seguenti: «soggetti a trascrizione ai sensi».

5.8

PALMA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643» con le seguenti: « dagli articoli 2643 e seguenti»

5.9

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro diecimila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.»

Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-*bis*:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.0.1

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: "codice civile" la seguente frase: "Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

5.0.3

CASSON

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma primo, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Costituisce altresì prova scritta, idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma primo dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

5.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

6.1

GASPARRI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Al numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b)* inserire la seguente: "b-*bis)* non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. All'articolo 4 comma 5 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "entro novanta giorni dal deposito del ricorso"*, sono sostituite dalle seguenti: "entro settanta giorni dal deposito del ricorso".*

4. All'articolo 4 comma 16 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole: "sentiti i coniugi" aggiungere le parole: "in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore della Legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

6. All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: "entro novanta giorni", con le parole: "entro settanta giorni".

7. All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole: "nel giorno da lui stabilito", con le seguenti: "entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

8. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-*bis)* dell'articolo 3 numero 2 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della Legge".

9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera *b)* dopo le parole: "31 maggio 1995, numero 218", aggiungere: "nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-*bis)* della Legge e i decreti di omologa della separazione consensuale".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

6.4

GIOVANARDI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguito.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.5

DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere

conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguente comma.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.800/100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 6.800, sopprimere la lettera b).

6.800/101

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 6.800, sopprimere la lettera b).

6.800/102

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 6.800, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), *capoverso, dopo le parole:* «non autosufficienti» *inserire le seguenti:* «nonché in presenza di minori in stato di affiancamento temporaneo»;

b) alla lettera c), *aggiungere in, fine, le seguenti parole:* «indi» *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni»;

c) dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:* «*d*-bis) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici, mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale", ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato«.

5-*ter*. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio";

5-*quater*. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del

processo verbale, di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

5-*quinquies*. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 6 con il seguente: "ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO".

6.800/103

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 6.800, lettera b), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al numero 2 dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b*-bis) relativamente al divorzio su domanda congiunta non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti"».

6.800/104

IL RELATORE

Precluso

All'emendamento 6.800, lettera b), nel comma 2, premettere il seguente periodo: «In assenza di figli, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti previsti dal comma 3».

6.800/105

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 6.800, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis)* La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro nei casi consentiti dal presente articolo. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari. Per procedere alla trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo è autenticata dall'avvocato.

6.800

LA COMMISSIONE

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «da un avvocato» *con le seguenti:* «da almeno un avvocato per parte»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non auto sufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche in caso di assenza di figli,

nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «secondo periodo» *con le seguenti:* «terzo periodo).

d) sostituire il comma 5 col seguente:

«5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: "*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: "*g-bis)* gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: "*d-bis)* degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;"».

6.6

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato», inserire le seguenti: «o da un commercialista».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «L'avvocato della parte è obbligato»*, con le seguenti:* «L'avvocato o il commercialista sono obbligati»*; al comma 4 dopo le parole:* «All'avvocato»*, aggiungere le seguenti:* «o al commercialista«*; al comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, dove ricorrono le parole:* »da un avvocato«*, aggiungere le seguenti:* »o da un commercialista».

6.300

LO GIUDICE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «di scioglimento del matrimonio»,*inserire le seguenti:* «, anche solo in punto *status*,»;

2) *al comma 1 sopprimere le parole:* «nei casi in cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 898 del 1970, e successive modificazioni»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In presenza di figli minori, l'efficacia della procedura di negoziazione assistita è subordinata al parere positivo del Pubblico Ministero. A tal fine l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dall'avvocato verrà depositato entro 10 giorni presso la Segreteria del Pubblico Ministero territorialmente competente il quale, entro il termine tassativo di 30 giorni, dovrà esprimere il proprio parere. Solo in caso di parere negativo del Pubblico Ministero, l'accordo dovrà essere trasmesso al Tribunale per l'eventuale omologazione, previ gli accertamenti ritenuti necessari ivi compresa la comparizione delle parti».

4) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli effetti della convenzione di negoziazione assistita si producono dal momento dell'annotazione della stessa da parte dell'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000».

6.7

LEPRI, PAGLIARI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sua validità ed esecutività, la convenzione di negoziazione deve ottenere il visto di omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che a tal fine convoca le parti davanti a sé».

6.8

FILIPPIN

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accordo non può contenere patti di trasferimento di proprietà immobiliare».

6.9

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Presidente del Tribunale competente ex articolo18 c.p.c, che provvede entro e non oltre 30 gg. dal deposito stesso all'esame, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Qualora il Tribunale non ritenga congruo l'accordo, dispone la comparizione delle parti ed audite le stesse, può negare la validità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «della convenzioni»*, inserire le seguenti:* «decorsi i termini di cui al comma precedente senza cui il Tribunale non abbia convocato le parti».

6.10

PUPPATO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti sia depositato entro il termine di dieci giorni presso il Tribunale competente secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice di procedura civile, che provvederà all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei figli, entro e non oltre 30 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale non ritenesse congruo l'accordo convocherà dinanzi a sè le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti del caso e qualora non fossero sufficienti potrà negare l'omologazione dell'accordo».

6.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti venga presentato, entro il termine, di venti giorni, con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale competente per legge per l'omologazione. Il Tribunale provvede all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei soggetti sopra richiamati, entro e non oltre 60 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale dovesse ritenere non congruo l'accordo convocherà dinanzi a sé le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti e/o modifiche del caso e qualora non fossero sufficienti procederà il negare l'omologazione dell'accordo».

6.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

6.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «grave» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.16

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero economicamente non autosufficienti».

6.17

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5» *aggiungere le seguenti:* «e del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis* ».

6.19

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in ordine al trasferimento di beni immobiliari».

6.302

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:«trasmettere», inserire le seguenti: «mediante notificazione o posta elettronica certificata».

6.20

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «anche mediante posta elettronica certificata».

6.21
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «anche mediante notificazione».
6.22
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
6.23
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».
6.303
BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».
6.26
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Precluso
Al comma 3 dopo le parole: «articolo 5», inserire le seguenti: «, comma 2».
6.27
STEFANI
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione. dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificando ne la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa».
6.28
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Precluso
Sopprimere il comma 4.
6.304
BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».
6.29
SUSTA, MARAN
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 20.000», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».
6.30
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: « da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 500».

6.305

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti:«da euro 500 a euro 1000».

6.31/100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 6.31, sostituire le parole: «da euro 2.000 ad euro 10.000» con le seguenti: «da euro 5.000 ad euro 50.000».

6.31

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000».

6.32

CASSON

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «2.000 ad euro 20.000».

6.33

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione acquista data certa dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile».

6.34

STEFANI

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Qualora la convenzione di cui al comma 1 e l'accordo siano raggiunti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono presentare l'accordo raggiunto al Tribunale per l'omologazione; deve essere allegato alladomanda di omologa l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura di negoziazione regolata dalla convenzione. Il Tribunale omologa l'accordo, sentito il parere del Pubblico Ministero; solo nel caso in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti convoca i coniugi chiedendo chiarimenti ed indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione dell'accordo raggiunto».

6.0.3

GIOVANARDI

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. - *(Mediazione familiare)* - In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di

un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o. a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto."

4. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

6.0.4

GIOVANARDI

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori".

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: "residenza abituale" sono sostituite le parole: "residenza anagrafica"».

6.0.300

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori".

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: "residenza abituale"

sono sostituite le parole: "residenza anagrafica"».

6.0.5

BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita)

1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari».

6.0.301

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. - *(Mediazione familiare)*. - In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni (li cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di uri eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una paIte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno, assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto".

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

7.1 (id. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11)

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.9

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

9.1 (id. 9.2)
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis*. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

9.0.1
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 9-*bis*.
(Semplificazioni in materia di contabilità dell'amministrazione)
1. All'articolo 424 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-*bis*. Fermo quanto previsto dal primo comma, le disposizioni in materia di contabilità dell'amministrazione di cui all'articolo 380 del codice civile non si applicano qualora tutore dell'interdetto sia uno dei genitori"».

9.0.2
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 9-*bis*.
(Valore della causa)
1. All'articolo 46, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Precluso
Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:
«Art. 9-*bis*.
1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.
2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle

imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

10.3

ZIZZA

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «da un avvocato», inserire le seguenti: «o da un commercialista».

11.1

ZIZZA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Raccolta dei dati)

1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.2

ZIZZA

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.3

CASSON

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «dati», inserire le seguenti: «, resi anonimi e distinti per tipologia di controversia,».

11.5

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis*. il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia».

11.0.300

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo il capo inserire il seguente:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo n. 28/2010)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*:

al primo periodo, dopo le parole: "è tenuto" sono aggiunte le seguenti: "a partecipare personalmente";

sono soppressi i seguenti periodi: "La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.";

b) all'articolo 8:

al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: "Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento";

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "mancata partecipazione" sono inserite le seguenti: "o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione";

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "previsti dall'articolo 2643" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti a trascrizione ai sensi";

d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "ordini professionali", inserire le seguenti: "nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4";

e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: "01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati è al Ministero della giustizia il, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche."».

11.0.2

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Incentivi fiscali per la negoziazione assistita)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocini a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materià di spese di giustizia di cui aI decreto del Presidente della Repubblica deI 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è decisa dal Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza della parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione, fermo restando quanto previsto dal codice penale, costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00», *con le seguenti:* «articoli 11-*bis*, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

11.0.301

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

11.300

ZIZZA

Precluso

Alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

12.1

FALANGA

Precluso

Sopprimere il Capo III.

12.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.3

GASPARRI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.5

SUSTA, MARAN

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.6

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.7

PAGLIARI, LEPRI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile).* - 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione consensuale o le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio sono definite da provvedimenti giudiziali e non possono essere richieste e ottenute innanzi all'ufficiale dello stato civile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'accordo non può contenere parti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*)gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

c) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera d)-*bis*, è aggiunta la seguente: "d-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, inserire il seguente: "11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio all'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.80/100

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 12.80, sopprimere la lettera a).

12.80/101

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 12.80, sopprimere la lettera b).

12.80/102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

All'emendamento 12.80, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «facoltativa».

12.80

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» con le seguenti: «innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,»;

b) dopo le parole: «atto di matrimonio», inserire le seguenti: «l'assistenza facoltativa di un avvocato,».

12.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «atto di matrimonio», inserire le seguenti: «e con l'assistenza di almeno un avvocato», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assenza di tali condizioni ostative è attestata, all'ufficiale di stato civile, dall'avvocato o dagli avvocati che assistono le parti».

12.9

STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio», aggiungere le seguenti: «con l'assistenza di almeno un avvocato».

12.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del comma;

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma;

Conseguentemente:

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima;

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del periodo.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al primo periodo, sopprimere le parole da: "ovvero", fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: "di cessazione", fino alla fine del periodo medesimo;».

Conseguentemente:

al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: ",di scioglimento", fino alla fine del periodo;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: ",di scioglimento", fino alla fine del periodo».

Sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.14 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «grave», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

12.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».

12.16

STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere,in fine, il seguente periodo: «La sussistenza di tale condizioni è attestata dall'ufficiale di stato civile, dall'avvocato, o dagli avvocati che assistono le parti».

12.24

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'ufficiale dello stato civile individuato secondo i criteri di cui al comma 1 perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «l'ufficiale dello stato civile,» *aggiungere le seguenti:* «previa verifica della sussistenza del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis*,».

12.17

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 non può contenere patti di trasferimento patrimoniale mobiliare ed immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».

12.18 testo 2/100

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

All'emendamento 12.18 (testo 2), sostituire le parole:«con l'assistenza facoltativa di un avvocato» con le seguenti: «, con la partecipazione degli avvocati ove risultino dagli stessi assistiti».

12.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente,», inserire le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,».

12.650

IL RELATORE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo».

12.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione».

12.302

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I coniugi, dieci giorni prima della comparizione davanti all'ufficiale dello stato civile di cui al precedente comma 3, depositano presso l'ufficio i documenti atte stanti la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera *b)* della legge 1º dicembre 1970, n. 898, nonché copia integrale dell'atto di matrimonio, se si e scelto il comune di residenza».

12.20

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «data certificata nell'» con le seguenti: «data di ricezione, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune presso cui il matrimonio è stato iscritto e trascritto, di copia autenticata dell'».

12.22

FALANGA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omologazione anche in assenza di prole. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei coniugi di assenza di prole».

12.21

PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse; anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

12.303

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'ufficiale dello stato civile, nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, verifica la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)* della Legge 10 dicembre 1970, n. 898 e, nell'ipotesi in cui ne accerti la non sussistenza, non procede alla formalizzazione dell'accordo e con apposito atto ne illustra specificatamente le ragioni, disponendone l'annotazione di cui all'articolo 69 del DPR 3 novembre 2000, n. 396. I coniugi in caso di diniego dell'ufficiale di stato civile per mancanza dei citati presupposti, possono impugnare il provvedimento davanti al tribunale competente per la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale, ove ritenga sussistenti i presupposti esclusi dall'ufficiale dello stato civile, pronuncia con sentenza lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parimenti, con sentenza rigetta la domanda ove confermi i rilievi dell'ufficiale dello stato civile».

12.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente».

12.0.1

FILIPPIN, LO GIUDICE, CIRINNA'

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Dispositioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "2. Qualora vi sia accordo tra le parti circa l'intollerabilità della convivenza, è sufficiente la volontà dei coniugi per l'accertamento che la comunione materiale e spirituale non può essere mantenuta o ricostruita".

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,".

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,"».

12.0.2

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 12-*ter*.

(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 3-*bis*. - Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* o maggiorenni privi, senza colpa, di indipendenza economica;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970, ovvero è stato stipulato accordo di separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente

del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

2. La lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è abrogata.

Art. 12-*quater.*

1. L'articolo 4, comma 8, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8. Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata - se possibile - al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".

Art. 12-*quinquies.*

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituita dal seguente: "Art. 708. - *(Comparizione delle parti e provvedimenti del presidente).* - All'udienza di comparizione il presidente sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone - se del caso - la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione. Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza dì comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento".

Art. 12-*sexies.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

Art. 12-*septies.*

(Disposizioni. in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi, si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

Art. 12-*octies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 12-*bis.*

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".

Art. 12-*ter.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

Art. 12-*quater.*

(Disposizioni in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

Art. 12-*quinquies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Abolizione del tentativo di conciliazione dei coniugi)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo

comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 e articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'Ufficio.";

b) gli articoli 707; 708 e 709 sono abrogati;

c) all'articolo 711 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma primo, sono soppresse le parole: "e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708";

2) il terzo comma è soppresso.

2. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: ", esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,", sono soppresse;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5, 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile e articoli 166 e 167, primo e secondo comma del medesimo codice, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.";

3) al comma 16, ultimo periodo, le parole: "si applica la procedura di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "adottata anche d'ufficio; con ordinanza; i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.";

c) all'articolo 5, comma 9, primo periodo, le parole: "avanti al presidente del tribunale", sono soppresse».

12.0.5

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Autenticazione di sottoscrizioni)

1. L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».

12.0.6

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Dichiarazioni giurate)

1. Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale».

12.0.7

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Verbali di accertamento, di constatazione, di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose)

1. L'ufficiale giudiziario su richiesta di parte e su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale - anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico - redigende relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile».

12.0.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma aggiungere i seguenti commi:

"L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale - anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali da atto in apposito processo verbale.

L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza"».

12.0.9

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Testimonianza scritta)

1. Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può incaricare l'ufficiale giudiziario a raccogliere, su interpello determinato, la testimonianza scritta di un soggetto, redigendo processo verbale».

12.0.10

PICCINELLI

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero ai sensi dell'articolo 191 del codice civile anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

12.0.11

STEFANI

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Negoziazione assistita incentivi fiscali)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche per l'assistenza di un avvocato

svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con, data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa, la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

12.0.12

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, ORELLANA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Accertamento della convivenza e della sua cessazione)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 si applicano anche all'interruzione del rapporto di convivenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni. È competente l'ufficiale dello stato civile del comune presso cui è registrata la famiglia anagrafica.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Famiglia anagrafica)*. - *1.* Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

a) matrimonio;

b) parentela;

c) affinità;

d) adozione;

e) tutela o curatela o all'amministrazione di sostegno;

f) altri vincoli affettivi; purché tra persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, che dimostrino di coabitare nella stessa dimora da almeno due anni".

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

013.1

CASSON

Precluso

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del giudizio di equità)

1. All'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire la parola: "millecento" con la seguente: "diecimila"».

13.100

LA COMMISSIONE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,"».

13.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile».

Conseguentemente:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015».

13.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)* della legge 11 marzo 2014, n. 23, il numero 11 è sostituito dal seguente:

"11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente esclusione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle in casi diversi dalla soccombenza reciproca, dalla novità della questione trattata ovvero dal mutamento della giurisprudenza;"».

G13.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

concordando con l'eliminazione, disposta al comma 1, dell'estrema genericità degli «altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione» (di cui al vigente articolo 92 secondo comma c.p.c.): proprio per questo, si propone la trasposizione dei motivi più stringenti, introdotti dal decreto-legge, anche alla delega sul contenzioso tributario;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.2, presentato in Commissione.

13.0.1

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Tentativo di conciliazione)

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

13.0.2

CASSON

Precluso

Dopo l'articolo13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Pronuncia secondo equità)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 113 sostituire il secondo comma con il seguente: "Il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede diecimila euro".

b) all'articolo 114, alle parole: "Il giudice" sono anteposte le seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 113,";

c) all'articolo 339, terzo comma, le parole: "del giudice di pace", sono soppresse».

13.0.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del contenuto della sentenza)

1. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono aggiunti, i fine, i seguenti commi:

"La motivazione della sentenza che definisce il giudizio in grado di appello può consistere, in tutto o in parte, nel richiamo alla motivazione del provvedimento impugnato.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto posti dalle parti, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

13.0.4

CASSON

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Riduzione di termini processuali per la minore durata del giudizio)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a all'articolo 163-*bis*, primo comma, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "quarantacinque" e "settantacinque";

b) all'articolo-168-*bis*, ultimo comma, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

c) all'articolo 183, comma sesto, al numero 1) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 2) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 1) sostituire la parola: "venti" con la seguente: "dieci";

d) all'articolo 183, comma settimo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici";

e) all'articolo 186-*quater*, ultimo comma, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici"».

13.0.5

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Termini per comparire)

1. All'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quarantacinque" e "centoventi"».

13.0.6

CASSON

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della comparsa di risposta)

1. All'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "sui fatti" sono inserite le seguenti: "e gli elementi di diritto"».

13.0.7

CASSON

Precluso

Dopo l'**articolo 13,** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per l'accelerazione del processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione";

b) all'articolo 175 il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento";

c) all'articolo 195, terzo comma, secondo periodo, le parole da: "entro il quale" fino a: "successiva udienza"sono sostituite dalle seguenti: ", non superiore a dieci giorni dalla trasmissione della relazione, entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa e il termine, anteriore alla successiva udienza e non superiore a sei giorni da tale comunicazione";

d) all'articolo 281-*quinquies*, al primo periodo del secondo comma; la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici" e dopo il medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "È sempre tenuto alla redazione e al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

13.0.8

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'**articolo 13** aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Memorie e richieste istruttorie)

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: "o modificate nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" e sopprimere il numero 2);

b) al settimo comma, le parole: "provvede sulle richieste", fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "provvede, nella stessa udienza di trattazione, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza"».

014.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'articolo 14, premettere il seguente:

«Art. 014.

(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile sulla prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"183 *(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)*. - I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e, la trattazione il giudice istruttore adotta le determinazioni necessarie

per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio ed il sollecito e leale svolgimento del procedimento; quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, all'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dell'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma;

II. Quando pronunzia i provvedimenti: di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163-*bis*, 166 e 167. Può fissare una nuova udienza anche quando ciò è indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

III. Il giudice istruttore, se non provvede a norma dell'articolo 291-*bis*, fissa una nuova o udienza se intende procedere a norma dell'articolo 185.

IV. Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del secondo e terzo comma, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può invitare le parti ad indicare in udienza i mezzi di prova ulteriori, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, fissando una nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.

V. Qualora proceda secondo quanto previsto al comma precedente, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma degli articoli 281-*quinquies* ovvero 281-*sexies*.

VI. Ove la complessità della causa non consenta di procedere secondo quanto previsto al quarto e al quinto comma, il giudice, con provvedimento motivato nel quale indica le questioni, anche rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione scritta, concede alle parti termini perentori non superiori a un mese per il deposito di memorie e, ove necessario, di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche e fissa entro i trenta giorni successivi l'udienza, nella quale provvede a norma del quarto comma, ovvero provvede a norma dell'articolo 189.

VII. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro un mese.

VIII. In tutti i casi in cui vengano disposti d'ufficio mezzi in prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine, perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari .in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

IX. Con l'ordinanza, che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma"».

14.2

BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.3

STEFANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.301

CARIDI

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il comma 7 dell'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede, mediante ordinanza fuori udienza da pronunciarsi entro trenta giorni, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184"».

14.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis», primo periodo, dopo la parola: «Trattazione» inserire le seguenti: «, decorsi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma».

14.302

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al primo periodo, sostituire le parole: "può disporre" con le seguenti: "dispone";

b) sopprimere il secondo periodo».

14.5

PAGLIARI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ordinanza non impugnabile» con le parole: «ordinanza impugnabile».

14.6

CASSON

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» all'ultimo periodo del primo comma sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa».

14.7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» secondo periodo, sostituire le parole: «può fissare» con le seguenti: «fissa».

14.8

GINETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «183-bis» sostituire le parole: «termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «termine perentorio non inferiore a quindici giorni prima dell'udienza».

14.0.1

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Precisazione delle conclusioni)

1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «davanti a lui le conclusini» seno sostituite dalle seguenti: «per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio,».

14.0.2

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente. Il giudice di pace è competenze per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando

dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno: "per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e ss del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e, dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

a) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

b) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

c) per le cause in materia di contratti del consumatore;

d) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori d'immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

e) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

f) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi».

14.0.3

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse fu istruttoria».

14.0.300

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 175, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «egli fissa» sono aggiunte le parole: "tra i giorni previsti ai sensi dell'articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", e dopo la parole: "udienze successive", sono aggiunte le parole: "strettamente necessarie".

2. Il giudice è tenuto al rispetto degli obiettivi di produttività previsti dal successivo comma 3, salvo i casi di oggettiva impossibilità, quali la decisione di processi di rilevante difficoltà, periodi di malattia, promiscuità delle funzioni svolte, carenza di organico di magistratura e personale amministrativo costante nel tempo.

3. Il Presidente del tribunale, sentiti i magistrati assegnati alle sezioni civili, individua i carichi di lavoro minimi e massimi esigibili dei magistrati e i risultati conseguibili di definizioni nel rispetto di elevati *standard* qualitative e non solo quantitativi, secondo criteri di ragionevolezza e di esperienza,

tenuto conto del tipo di affari trattati, del numero di magistrati, del personale amministrativo effettivamente in servizio presso l'ufficio. Il Presidente del Tribunale, ove necessario, in caso di comprovate esigenze organizzati ve, può modificare i carichi di lavoro ad inizio di ogni anno solare.

4. Il piano organizzativo di cui al comma 3, acquisito il parere del Consiglio giudiziario territorialmente competente, va trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura. Se entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano organizzativo al Consiglio giudiziario non interviene un provvedimento espresso di diniego di approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il piano si intende approvato definitivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)* , decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

5. Il Presidente della Corte di Appello e il presidente del tribunale devono assicurare che i giudici del primo grado vengano a conoscenza della conferma o meno della sentenze impugnate. Di tale dato deve tener conto il Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della conferma dei dirigenti nei loro incarichi«.

15.4 (Id. 15.5)

LA COMMISSIONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.300

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.10

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo «257-ter», primo periodo, dopo le parole: «previa identificazione», è aggiunta la parola: «anche».

15.8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «autenticità», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni del soggetto che sottoscrive la dichiarazione».

15.301

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, capoverso «257-ter», primo comma, dopo la parola: «autenticità», aggiungere, in fine, le seguenti: «quanto alla provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione».

15.11

STEFANI

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo «257-ter», dopo le parole: «ne attesta l'autenticità», aggiungere la frase: «della sottoscrizione e sull'avere reso al terzo l'avvertimento di cui al comma 2».

15.302

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso 257-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «difensori delle parti possono concordare di assumere le testimonianze ammesse dal giudice presso i propri studi professionali».

16.1
BUCCARELLA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
16.2
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
16.3
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º al 31 agosto di ciascun anno";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze"».
16.4
BUCCARELLA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 1, sostituire la parole: «dai 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1º agosto al 10 settembre di ciascun anno».
16.5
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal, 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1º agosto al 5 settembre di ciascun anno».
16.6
BUCCARELLA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 1, sostituire la parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».
16.7
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno», con le seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».
16.10
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 6 agosto al 10 settembre di ciascun anno».
16.11
CASSON
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 agosto», *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 6 settembre»;
b) al comma 2, capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Durante il periodo di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni,

non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.12

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parole «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno», con le seguenti: «dal 7 agosto al 7 settembre di ciascun anno».

16.8

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «6» con la seguente: «1».

16.300

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «6 settembre».

16.13

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze».

16.600

IL RELATORE

Precluso

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis) - (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*. - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015 ed è abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le stesse.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e l'effettività del godimento delle ferie.

16.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di trenta giorni», con le seguenti: «di trentasei giorni. Nei primi sei giorni definiscono gli affari e gli atti in corso».

16.17

STEFANI

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.301

ROMANO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le misure organizzative di cui al comma 4 devono essere tali da assicurare il godimento effettivo dei periodi feriali di cui al comma 1 e 2. A tal fine, durante il periodo feriale di cui al comma 2 sono sospesi i termini per il deposito dei provvedimenti e i 10 giorni precedenti e successivi all'inizio e alla fine del periodo feriale di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente al deposito di comparse difensive e provvedimenti giurisdizionali, ferma restando la fissazione di udienze per le attività previste dagli articoli 2, 2-*bis*, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

16.0.1

LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Termini di validità del precetto)

1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».

16.0.2

ICHINO, SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati.

2. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile».

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del rito del lavoro».

16.0.3

STEFANI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1.-*ter*. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro armi ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter* non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

16.0.300

BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Nelle more della riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Qualora, allo scadere del termine di cui al comma precedente non sia intervenuta la riforma ivi richiamata, il magistrato in scandenza viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

16.0.4

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente capo:

«Capo IV-*bis*.

Disposizioni generali in materia di processo del lavoro

Art. 16-*bis*.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, 1 commi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 sono abrogati:

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto disposto dal presente articolo;

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge».

16.0.5

CALIENDO, CARDIELLO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Interventi per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "contabili e militari" sono sostituite con le parole "contabili, militari e avvocati dello Stato";

b) dopo le parole "sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015" sono aggiunte le seguenti: "per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso" dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 alla lettera *b)* alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "per il quadriennio 2015-2018 la quota minima da destinare al Ministero della Giustizia è fissata in misura non inferiore alla metà";

b) al comma 1-*bis* alla fine del periodo è aggiunto il seguente "per il quadriennio 2015-2018, con apposito decreto il Ministro delle Giustizia riserva l'ammontare del 10 per cento delle quote complessive attribuite al Ministero all'erogazione di incentivi in favore del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici giudiziari, determinando altresì i criteri di spettanza e gli indici di valutazione che danno titolo alla misura incentivante"».

16.0.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, in materia di contributo unificato)

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Importi). - 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis* per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5,200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, i1 contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo 1, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i)*. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f)*.

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 dei decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio

dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza dei giudicato il contributo dovuto è di euro 150. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 giugno 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.0000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis*. dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350.

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".

Le disposizioni, di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, valutate in 50 milioni di euro nel 2014 e in 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

b) a decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 23 per mille;

c) coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoni ali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono

integralmente al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16-*bis* del presente decreto-legge;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».

17.1

FALANGA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

CHIAVAROLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.3

DI MAGGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.4

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, oltre alla sorte capitale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

17.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziarie o arbitrale o di mediazione il saggio degli interessi legali è pari a quella previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

17.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione».

17.70/1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 17.70, sostituire le parole: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» con le seguenti: «dalla messa in mora».

17.70/2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 17.70, sostituire le parole: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» con le seguenti: «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

17.70/3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 17.70, sostituire le parole: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale» con le seguenti: «da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziale o arbitrale o di mediazione».

17.70

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» con le seguenti: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale».

17.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento, di cognizione», con le seguenti parole: «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

17.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione», con le seguenti: «dalla messa in mora».

17.9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziati».

17.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziati».

17.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «iniziati» con la seguente: «anche pendenti» nonchè le parole: «a decorrere dal» con le seguenti: «alla data del».

17.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 2 sopprimere la parola «trentesimo».

G17.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

ritenuto, come proposto dal disegno di legge A.S. n. 1096, che il meccanismo delle compensazioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 giugno 2013, n. 64, deve essere esteso alla prima delle posizioni debitorie dello Stato verso i privati, cioè la sentenza civilistica di condanna e, a fortiori, quella di condanna all'equo indennizzo della legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) e quella di condanna pronunciata dai giudici di Strasburgo). Nel caso in cui a soccombere è lo Stato (contraddittore necessario, nei

processi amministrativo e contabile), appare utile anche attribuire la possibilità di recuperare il contributo unificato compensandolo con le imposte dovute nella dichiarazione dei redditi annuale. Ad accogliere tale proposta e ad estenderla, visto che il problema fu posto inizialmente per le condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo si andrebbe in direzione di un'effettiva esecutività delle pronunce che condannano lo Stato e che, finora, costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche. In tal modo si renderebbe meno odiosa - con la creazione di un «secondo canale» di tipo compensativo - anche la previsione che, da un anno, istituzionalizza (in ispregio alla legalità sostanziale) il meccanismo previsto dai decreti-legge che periodicamente rendevano impignorabili i loro beni aggrediti dai creditori vittoriosi in sede giurisdizionale;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 17.0.2, presentato in Commissione.

G17.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

premesso che:

il Governo ha dimostrato interesse all'efficienza del meccanismo di controllo del sistema giustizia costituito dalla Corte europea dei diritti umani, approvando nel Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, la cui relazione è regolarmente presente sul sito *Internet* del Ministero, della giustizia. Eppure in nessuna delle due Camere del Parlamento, ad oltre tre mesi dall'approvazione, risulta presentato il relativo testo, per cui la trattazione di un così importante adempimento internazionale è rimessa ai soli disegni di legge A. S. nn. 1158 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché disposizioni in materia di efficacia esecutiva dell'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano) e 1159 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali), con cui i senatori socialisti hanno posto ritualmente il problema dinanzi al Parlamento;

occorre porre fine all'inadempimento italiano delle norme della Convenzione europea, che sono di immediata applicazione nel nostro Paese e attribuiscono direttamente ed immediatamente dei diritti soggettivi perfetti: ciò rientra nella più generale questione dell'inserimento nel nostro ordinamento di una adeguata considerazione dell'ordine di esecuzione della Convenzione recato dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Attualmente, l'equo indennizzo necessita di un'attività di impulso diplomatico (la messa all'ordine del giorno del Comitato dei Ministri) per essere erogato, e ciò comunque a carico del bilancio dello Stato senza che si conoscano casi di rivalsa sulle amministrazioni locali o sui privati spesso all'origine della violazione riscontrata a Strasburgo. Si impone perciò di accelerare le pratiche di erogazione - apprestando un canale alternativo, quale l'attribuzione del valore di precetto direttamente ed immediatamente esecutivo alla sentenza europea - e, soprattutto,. di uniformare la possibilità di rivalsa a quanto già previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, nota come «legge Pinto» in meritò alla comunicazione della condanna alla Procura generale della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, nell'ambito dei suoi poteri, affinché ai fini ,dell'articolo 474, secondo comma, n. l del codice di procedura civile, sia attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato

italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

il precetto esecutivo di cui sopra, notificato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sia altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2912, n. 234, e, comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis.*

1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, le parole: "non è iniziata l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione"».

17.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Esecuzione delle sentenze definitive condanna nei confronti dello Stato)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*. - *(Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato). - 1.* crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei -confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneficiario della sentenza di condanna. Il contribuente trattiene l'importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché il credito:

a) non sia stato soddisfatto. A tal fine la compensazione avviene con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sia stato dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva. A tal fine la sentenza è inclusa nell'elenco che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica; ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; e successive modificazioni.

2. Nelle controversie di cui ai commi 6-*bis* e 6-*quater* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta;

c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza imputazione al periodo d'imposta

immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera *b)*.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 80 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

4. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge, valutati in 135.000 euro per l'anno 2014 e in 540.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze; sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma Giustizia civile e penale' della missione Giustizia' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo".

2. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 5-*quater* 1. *(Esecuzione forzata). - 1*. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dal presente articolo.

2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziari, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni. del libro III, titolo II, capa II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il

funzionari e delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si precede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate".

3. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i commi 6 e 7 sono abrogati».

17.0.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Precetto e rivalsa a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, n. 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria; al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 84, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

18.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5I8, sesto comma, è sostituito dal seguente:

"Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie degli atti cui al periodo precedente, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo dell'esente comma sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore";

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale, giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie dell'atto al citazione, del titolo esecutivo e del precetto, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.";

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

"Art. 557 - *(Deposito dell'atto di pignoramento). - 1.* Eseguita l'ultima, notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna .senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione

restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestati conformi dal procuratore del creditore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), *capoverso* "art. 492-*bis*", *comma 3. sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.2 testo 2 corretto/100

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Precluso

All'emendamento 18.2, (testo 2, corretto), sostituire le parole:«quindici giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «trenta giorni.».

18.2 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso, e lettera c), secondo e terzo capoverso, sostituire le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «quindici giorni».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 492-*bis*», *terzo comma, sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «quindici giorni».

18.300

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *capoverso* «Art. 518», *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni»;

alla lettera c), *capoverso* «Art 557», *terzo comma, sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.3

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 518, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti parole: «trenta giorni».

18.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

18.5

CASSON

Precluso

Al comma 1, lettera a), al sesto comma dell'articolo 518, ivi richiamato, al secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

18.6 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo».

18.7
STEFANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla» aggiungere le parole: «di effettiva».
18.8
STEFANI
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 543», dopo le parole: «trenta giorni dalla» aggiungere le seguenti: «data di effettiva».
18.9
CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557», sostituire le parole: «dieci giomi» con le seguenti: «trenta giorni».
18.10
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni», sono sostituite con le parole: «trenta giorni».
18.11
STEFANI
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni dalla» aggiungete le parole: «data di effettiva».
18.0.1
LO GIUDICE
Precluso
Al capo V, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.
(Dichiarazione del debitore pignorato)

1. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l'ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio».
18.0.2
LO GIUDICE
Precluso
Al Capo V dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.
(Atti urgenti)

1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli arti urgenti. Si considera urgente l'atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».
19.1
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire la lettera *a)* con la seguente: *a)* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: »Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.«;

b) dopo la lettera *d)* inserire la seguente: *d-bis)* dopo l'articolo 521 è inserito il seguente:

"Art. 521-*bis*.

(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudizi arie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo di posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel tel1itorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"».

19.300

FALANGA

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26-bis», sopprimere il secondo comma.

19.3

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario)*. L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario";

b-*ter*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario".

b-*quater*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-*bis*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione)*. - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il

titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.4

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario)*. - L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario"».

19.5

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario"».

19.6

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-*bis*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione)*. - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire

l'inalteràbilità dei dati:

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), premettere il seguente:

«01. il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice"».

19.7

STEFANI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

"Art. 492-*bis*. - *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. - Su istanza del procuratore del creditore procedente; il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato".

Conseguentemente,

dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"d-*bis*): Dopo l'Art. 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-*bis*. - *(Modalità di accesso alle banche dati)*. - Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei

dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può integrare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-*bis* del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La. disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies*.

2) Articolo 155-*ter*. - *(Accesso alle banche dati tramite i gestori)*. - Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* le medesime informazioni.

3) Articolo 155-*quater*. - *(Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati)*. - Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il sevizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-*bis* individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio".

4) Articolo 164-*bis*. - *(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)* - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;

e conseguentemente:

il comma 2 è soppresso.

19.8

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», sopprimere il primo comma.

19.10

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 492-*bis*. - *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. - Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni, degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero

dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro quindici giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti trattati dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.».

19.11

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», secondo comma, sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare».

19.12

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 492-bis», sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».

19.13

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* dopo l'articolo 495, sona aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 495-*bis.*

(Istanza di Concordato)

1.Prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento del bene a seguito di esito positivo della vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purché non ricorrano le ipotesi previste della legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale nel cui territorio circondariale ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

Art. 495-*ter.*

(Forma della istanza)

1. Nella istanza devono essere indicate tutte le procedure esecutive pendenti nello stato di cui all'articolo 495-*bis* comma 1 e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. La percentuale di cui al comma precedente si calcola sugli importi della sola sorte capitale esclusi gli interessi e le spese legali maturate.

2. Dal momento del deposito della istanza non sono più ammessi insolventi nelle procedure esecutive indicate nel ricorso.

Art. 495-*quater*.

(Adempimenti procedurali)

1. A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni di cui agli articolo 495-*bis* e 495-*ter*, e ne dispone la riunione a quella per la quale è stata presentata la istanza di concordato comprese quelle eventualmente pendenti innanzi a Tribunali diversi da quello innanzi al quale si procede;

b) in caso siano riunite procedure esecutive immobiliari su beni il cui valore non è ancora accertato dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva a tali adempimenti nella quale devono comparire il debitore istante e i creditori che hanno avviato le procedure esecutive di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter* nella quale il debitore può precisare e modificare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti e può chiedere di procedere al pagamento della somma offerta attraverso una rateizzazione non superiore a 48 mesi.

Art. 495-*quinquies.*

(provvedimento di ammissione)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quater* il Giudice accerta l'ammontare del valore dei compendi pignorati di tutte le procedure esecutive.

2. A richiesta anche di un solo creditore dispone perizia estimativa dei beni mobili pignorati rinviando in tal caso l'udienza a non più di trenta giorni.

3. Se la somma offerta dal ricorrente debitore è pari o superiore al valore degli interi compendi pignorati il Giudice ammette il ricorso *inaudita altera parte*.

4. Se invece la somma offerta dal ricorrente debitore è inferiore al valore dei compendi pignorati il Giudice fissa una successiva udienza nella quale, a pena di decadenza, i creditori di cui all'articolo 495-*quater* lettera *c)*, dovranno esprimere il loro parere favorevole o negativo alla proposta del ricorrente debitore.

5. A tale udienza il giudice ammette la istanza solo se vi è il parere favorevole di un terzo dei creditori di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

6. Nel provvedimento di ammissione al concordato il Giudice dispone, se richiesto, la rateizzazione di cui all'articolo 495-*quater* ultimo comma altrimenti concede al debitore il termine di giorni 30 per procedere al pagamento.

7. Sia il pagamento in unica soluzione che il pagamento rateale vanno effettuati dal debitore su deposito giudiziario.

8. Nel provvedimento di ammissione in fine il Giudice fissa udienza ad una data successiva quella concessa al debitore per il pagamento a saldo della somma offerta.

Art. 495-*sexies.*

(Verifica del pagamento e distribuzione del ricavato)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quinquies* ultimo comma il Giudice verifica il corretto pagamento della somma offerta sul deposito giudiziario.

2. Ripartisce la somma tra tutti i creditori di cui agli articoli 495-*bis*, 495-*ter, e che non siano stati esclusi per la decadenza di cui all'articolo 495-quinquies* terzo comma, in maniera pari al grado percentuale proposto dal debitore ed al quale è stato ammesso.

3. Il Giudice dispone l'estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Dispone altresì la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili o beni mobili registrati oggetto delle esecuzioni di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

Art. 495-*septies.*

(Mancato pagamento totale o parziale da parte del debitore)

1. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure e le eventuali somme versate vengono trattenute in acconto sulla procedura così come riunite.

2. Qualora il Giudice debba disporre la separazione delle procedure esecutive provvede alla distribuzione della somma versata ai sensi dell'articolo 495-*sexies*."»

19.14

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."»;

b) dopo la lettera *h)* inserire le seguenti:

«*h-bis)* all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.";

h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"».

19.15

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis)* l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto"».

19.16

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis)* all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: "nonché il loro stato" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità rilevabile d'ufficio"».

19.17

CASSON

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*. All'interno del Capo I del Titolo III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 542 del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

Sezione III-bis.

Dell'espropriazione di veicoli terrestri.

Art. 542-*bis*. - *(Forma del pignoramento di veicoli terrestri)*. - *1.* Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice che contiene:

a) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

b) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si pro cede al pignoramento;

c) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

d) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542-*ter*. - *(Custodia e asporto del veicolo)*. - *1*. Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542-*quater*. - *(Istanza e provvedimenti sulla vendita)*. - *1*. All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendole da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente,- senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542-*quinquies*. - *(Assegnazione)*. - *1*. Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.».

19.18

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis)* dopo l'articolo 555 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 555-*bis*. - *(Beni immobili impignorabili)*. - L'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza è assolutamente impignorabile.

La presente norma non si applica:

1) se il debitore o l'eventuale coniuge, purché non separato o divorziato, è proprietario di altro immobile;

2) se la esecuzione forzata viene introdotta dal creditore al quale il debitore abbia precedentemente concesso volontariamente ipoteca o altro diritto reale di garanzia;

3) se la esecuzione forzata viene introdotta per crediti derivanti dalla esecuzione di sentenze

penali"».

19.19

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera h).

19.20

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«*h-bis)* all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano."».

19.21

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis)* all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: "custode" sono inserite le seguenti: "per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti"».

19.22

STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«*h.bis)* all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole da: "e provvede ai sensi dell'articolo 576" fino ad: "altra ragione" sono soppresse;

b) al quarto comma le parole: "e, nei casi previsti, l'incanto" sono soppresse;

h-ter) all'articolo 571, terzo comma, numero 2), del codice di procedura civile in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576";

h-quater) all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "iscritti non intervenuti" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto, dispone che si proceda all'incanto ai sensi dell'articolo 576 e seguenti";

h-quinquies) all'articolo 573, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto";

h-sexies) all'articolo 574, terzo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fissando nuovo esperimento di vendita senza incanto";

h-septies) all'articolo 576, il primo periodo, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione, nei soli casi in cui ritiene, per particolari condizioni che la vendita col sistema dell'incanto abbia seria possibilità di migliore esito rispetto a quella senza incanto, dispone con ordinanza che si proceda alla vendita con incanto, in conformità agli articoli seguenti, stabilendo:";

h-octies) all'articolo 591 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "incanto" è sostituita dalle seguenti: "esperimento di vendita";

b) al primo comma; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo", sono inserite le seguenti: "569 perché si proceda a nuova vendita senza incanto, o, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo";

h-novies) all'articolo 591 del codice di procedura civile il terzo comma è soppresso;

h-decies) all'articolo 591-*bis*, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "dell'eventuale incanto" sono aggiunte le seguenti: "disposto dal giudice nei casi di cui all'articolo 576";

b) al secondo comma, numero 4), prima delle parole: "incanto" è inserita la parola: "eventuale";

c) al secondo comma, numero 8), dopo la parola: "nuovo" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

d) al secondo comma, numero 9), dopo la parola: "ulteriore" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

e) al settimo comma, terzo periodo, la parola: "incanti" è sostituita dalle parole: "esperimenti di vendita senza incanto"».

19.600

IL RELATORE

Precluso

Al comma l, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i*-bis) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 614-*bis*. - *(Misure coercitive)* - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi non consistenti nel pagamento di una somma di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, delle condizioni delle parti e del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Quando il provvedimento di condanna non è più impugnabile, il debitore può chiedere a norma dell'articolo 615 la revoca o la modifica della misura coercitiva, quando dimostra di essersi trovato, per fatti successivi, in condizioni di grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile. La sentenza che pronuncia soltanto sulla revoca o la modifica della misura coercitiva non è appellabile.

Quando il provvedimento di condanna ha natura cautelare si procede a norma dell'articolo 669-*decies*.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409".».

19.301

CASSON

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-*bis*) all'articolo 614-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: "di fare infungibile o di non fare" sono soppresse;

2) al primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibile e di non fare, non consistenti nel pagamento di una somma di denaro";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

19.24

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118";

i-ter) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: "nataio" sono aggiunte le seguenti: "o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili"».

19.25

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono. essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118"».

19.26

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«*i-bis)* all'articolo 769, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che, hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale."».

19.27

GINETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma;

b) al capoverso «Art. 155-*quater*» sopprimere le seguenti parole: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni"»;

c) al capoverso «Art. 155-*quinquies*», sopprimere il primo comma».

19.28

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-ter», sopprimere il primo comma.

19.29

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 155-ter», sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti parole: «trenta giorni».

19.30

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Ai comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-quater», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

19.31

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)».

19.32

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo il capoverso «Art. 155-*quinquies*» aggiungere il seguente: «Art. 155-*sexies* - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) - Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera *b)* e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

19.33

CARIDI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis* - *(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)* - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari, per la prosecuzione della procedura delle probabilità ai liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sono da ritenersi infruttifere le procedure esecutive immobiliari nelle quali sono state esperite, senza esito favorevole, almeno quattro aste, due delle quali con ribasso, nonchè le procedure esecutive nelle quali la custodia risulta inftuttifera, decorsi diciotto mesi dalla nomina del custode, e le procedure nel quali sono emanate ordinanze di sospensione del procedimento non impugnabili. Riscontrati i requisiti di cui sopra il giudice dell'esecuzione emette, senza ritardo ed inaudita altera parte, apposita ordinanza non impugnabile di estinzione del processo. Nell'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento».

19.302

CARIDI

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Conseguentemente, alla fine del capoverso «Art. 164-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 164-*ter*. - *(Improcedibilità delle azioni esecutive)*. - Il giudice dell'esecuzione compie una preliminare verifica di procedibilità dell'azione, dichiarando, d'ufficio, l'improcedibilità delle azioni esecutive portate avanti in violazione dell'articolo 51 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, dichiarate improcedibili d'ufficio le azioni esecutive, iniziate prima dell'1.1.1994 e oggi proseguite dal cessionario del credito, nelle quali sia accertata la pendenza di fallimento del debitore.

3. Con l'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento.».

19.34

CASSON

Precluso

Al comma 2, lettera b); capoverso «Art. 164-bis», sopprimere le parole da: «, anche tenuto conto» a «della procedura».

19.35

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-*bis*. L'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito. dal seguente:

"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

19.36

GINETTI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere la parola: «o l'ufficiale giudiziario o funzionano dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».

19.37

STEFANI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.

2-*bis*. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 542-*bis*. - *(forma del pignoramento di veicoli terrestri)*. - Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:

1) il cognome e il nome o la denominazione o regione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del predetto, e la somma per cui si precede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a Cura del creditore».

b) «Art. 542-*ter*. - *(Custodia e asporto del veicolo)*. - Con li notificazione del pignoramento il

debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia dell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario».

c) «Art. 542-*quater*. *(Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo)*. - All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del debitore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dei decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine li cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

Nel caso in cui il ereditare non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano grevi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita: «con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) Art. 542-*quinquies*. - *(Assegnazione del veicolo)*. Nel senso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

19.38

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

19.39

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:

«b-*bis*. L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50"».

19.40

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.41

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione"».

19.42

GINETTI

Ritirato

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis)* all'articolo 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in qualsiasi altra ipotesi in qui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale .giudiziario se non può provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decretò, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT;

b-*ter.)* All'articolo 34, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50".

b-*quater.)* all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione".

b-*quinquies.)* all'articolo 37, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti retativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.43

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis)*. all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto

tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT"».

19.44

STEFANI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

19.45

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

19.303

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis*, del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato, della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a)* ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata;

c) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che. ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno».

19.47

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, e diminuita dei due terzi ove non vengano effettuate entro i trenta giorni dalla

richiesta».

19.48 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso, nell'alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» inserire le seguenti: «ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

19.49

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il quarto comma con il seguente: «In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede, con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 7.099,00».

19.50

GINETTI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge, sono, apportate le seguenti modificazioni.

a) al quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «con un massimo di euro 5.000,00;

b) al sesto comma sostituire le parole: «La residua quota del quaranta per cento, è distribuita dall'ufficiale. giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni» con le seguenti: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.51

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra rutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.52

STEFANI

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'ufficiale giudiziario» sono sostituite con le parole: «del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

19.53

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente: All'articolo 167, al comma 2, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.

G19.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di

processo civile,

ritenuto necessario estendere anche al privato un rimedio simile a quello del concordato previsto dalla legge fallimentare che permetta al debitore di soddisfare, anche in maniera parziale, i suoi creditori e liberarsi dal monte debitorio. Dai benefici della legge fallimentare sono escluse tutte quelle figure di piccoli artigiani, commercianti e professionisti che non hanno tutele per uscire da crisi e indebitamenti. Si tratta quindi di istituzionalizzare quello che di fatto avviene nella prassi, caratterizzata frequentemente da una serie di accordi privati fra debitore e creditore il quale - consapevole della infruttuosità di una procedura di esecuzione forzata - tende ad accontentarsi anche di pagamenti parziali;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 19.13, presentato in Commissione.

G19.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

ritenuto necessario disciplinare l'assoluta impignorabilità dell'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza, per tutelare il patrimonio immobiliare delle categorie deboli realizzato con sacrifici e risparmi. Al contempo, però, si ritiene però di porre delle eccezioni; la prima è quella di limitare la tutela solo a chi ha la abitazione come unica risorsa immobiliare di vita; la seconda ha lo scopo di evitare che sia intercluso l'accesso al credito bancario; la terza ha un significato etico ed è volta a tutelare chi è vittima di azioni delittuose criminali;

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 19.18, presentato in Commissione.

19.0.1

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

19.0.2

Mariarosaria ROSSI, CALIENDO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30-*ter* dei decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, c) *e c*-bis), possono richiedere le verifiche di cui all'articolo 30-*quater*, anche al fine di acquisire gli elementi più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito utili al rintraccio dell'obbligato.

5-*ter*. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a, quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di rintraccio dell'obbligato"».

19.0.300

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al codice civile in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale)

1. All'articolo 2910 del codice civile dopo il secondo comma sono aggiunti infine i seguenti commi:

"In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non possono formare oggetto di espropriazione, salvo quanto stabilito al sesto comma, ultimo alinea, del presente articolo, i fabbricati di proprietà del debitore e le relative accessioni e pertinenze al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado alla notifica dell'atto di pignoramento;

b) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del Comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;

c) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore ad 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini dell'applicazione del presente articolo, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

In deroga rispetto a quanto stabilito dai dal primo e secondo comma del presente articolo, non possono formare oggetto di espropriazione, salvo quanto stabilito al sesto comma 6, ultimo alinea, del presente articolo, i beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti dalla data del sorgere del ereditò o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto, il procedimento di primo grado, a quella della notifica dell'atto di pignoramento, all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del Comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto non si applicano:

a) qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, salvo quanto stabilito dal comma sesto del presente articolo;

b) qualora i fabbricati di cui al n. 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al n. 1 del terzo comma in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del *Welfare*, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza dei predetti beni immobili in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente".

Art. 19-*ter*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-*bis* del è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il 25 per cento dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente";

b) dopo l'articolo 72-*ter* è inserito il seguente articolo:

"72-*quater*. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono in ogni caso pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della, disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente".

c) all'articolo 73 dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni di cui all'articolo 72-*quater* della presente legge";

d) all'articolo 76 è sostituito dal seguente:

"Art. 76 - *(Espropriazione immobiliare) - 1*. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;

2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri

immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del Comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;

3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore ad 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge".

2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1, non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le, seguenti ipotesi:

a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;

b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni, sia inferiore ad 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del Comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente".

e) all'articolo 85 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai termini delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate. Il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del *Welfare*, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza dei predetti beni immobili in relazione alle necessità di. sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra 'sono affidati al giudice competente.

Art. 19-*quater.*

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 514, primo comma, dopo il n. 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)*. - I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da part del debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento".

b) all'articolo 571, dopo il quarto comma, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *i)*, *m)* e *m-quater)* del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non sono inoltre ammessi i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dagli articoli 156 e 157 del codice penale. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo. Si applicano, limitatamente alle cause di esclusione del presente comma e in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 5 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del quinto comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

Le disposizioni di cui al quinto e sesto commi del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602".

c) all'articolo 579, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

"non sono ammessi a presentare le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *i)*, *m)* e *m-quater)* del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non sono inoltre ammessi i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dagli articoli 156 e 157 del codice penale. I soggetti che intendono ,partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo. Si applicano, limitatamente alle cause di esclusione del presente comma e in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 5 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del quarto comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti'al Ministero, della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente

in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602".

Art. 19-*quinquies.*

(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2005 n. 203)

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 è sostituito dal seguente:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni"».

20.70

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-*ter*»;

b) la parola «9-*ter*», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «9-*quater*»;

c) la parola «9-*quater*» è sostituita dalla seguente: «9-*quinquies*»;

d) la parola «9-*quinquies*» è sostituita dalla seguente: «9-*sexies*»;

e) la parola «9-*sexies*» è sostituita dalla seguente: «9-*septies*».

G20.1

CAPPELLETTI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612;

rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di processo civile e arbitrato, materie per le quali il contenzioso ed il rito societario assumono rilevanza particolare. alla luce del contributo che possono offrire per lo sviluppo economico del paese;

in tale contesto anche una modifica del codice civile nel senso dell'effettivo ripristino della punibilità del reato di falso in bilancio costituisce atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza. L'efficacia della normativa rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente alla correttezza del mercato;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire il celere esame, delle proposte finalizzate a riformulare la disciplina del falso in bilancio, con l'obiettivo, in particolare, del pieno ripristino della punibilità e della perseguibilità di ufficio del reato.

20.0.300

BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

All'articolo 624 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Ai fini della sospensione della procedura esecutiva costituisce grave motivo il parere favorevole del pubblico ministero in ordine ai presupposti per l'applicazione dei benefici alle vittime dell'usura"».

20.0.1

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione)

1 Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: "o di pronta soluzione" sono sostituite dalle seguenti: ", dalla quale emerga, con assoluta evidenza, la ragionevole probabilità di essere accolta, concede"».

20.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati o fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri difettivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore cella legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

20.0.301

CAPPELLETTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. E conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione su territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate", sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

20.0.302

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Sospensione di termini)

All'articolo 20, comma 7-*bis*, della legge 23 febbraio 1999 n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more del provvedimento giurisdizionale, la sospensione dei termini della procedura esecutiva ha effetto a seguito del. parere favorevole comunicato dal pubblico ministero"».

21.4

CASSON

Precluso

Al capoverso «Art. 10-bis», al comma terzo, primo periodo, sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «venti».

G21.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,

premesso che:

occorre dar seguito all'impegno, più volte assunto dal Governo ma finora mai adempiuto, di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156. Ciò può avvenire riaprendo la delega (entrata in vigore il 17 settembre 2011, con scadenza originaria ad un anno), al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri. Il criterio dettato (tratto dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia l'anno scorso in tema di revisione della geografia giudiziaria) si sostituisce a quello dei tre tribunali per Corte d'appello; si estende altresì la delega all'accorpamento delle Corti d'appello;

considerato che ai fini dell'eliminazione dell'arretrato civile, scopo del decreto-legge in esame la riapertura di alcuni tribunali offre uno strumento alternativo al trasferimento alla sede arbitrale (Capo I) ovvero alla frequente dilatazione dei tempi processuali (che oramai consegue all'accorpamento, nelle sedi maggiori, delle cause dei tribunali soppressi),

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di proposta; nell'ambito dei suoi poteri, affinché la delega di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148:

- sia nuovamente conferita, con una disposizione, fino al 30 ottobre 2015
- includa la riduzione degli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;
- elimini il requisito per cui ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprende non meno di tre tribunali con relative procure della Repubblica;
- garantisca che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100,000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze;
- preveda che, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici dei tribunali da sopprimere con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente l'organico del personale di magistratura professionale.

G21.2

MALAN

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedeva di intervenire attraverso «la razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata» e si riteneva imprescindibile per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale, il ripristino di determinate sedi precedentemente soppresse,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto a risolvere il problema della razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata e ad attivarsi per il ripristino degli uffici di Tribunali e di Procura precedentemente soppressi in quanto imprescindibili per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale.

G21.3

MALAN

Precluso

Il Senato,

premesso che,

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema delle sedi giudiziarie, affermava che: «è stato omesso qualsiasi serio confronto con le esigenze dei territori», è che è necessario escludere, comunque, dall'elenco degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino,

i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2 Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare;

i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

impegna il Governo:

a tenere conto di quanto emerge dal confronto con le esigenze dei territori e a ripristinare gli uffici di Tribunali e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino.

G21.4

CAPPELLETTI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612,

premesso che:

appare necessario superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria al fine di assicurare la qualità del sistema giudiziario secondo le raccomandazioni della Commissione

europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia o disfunzioni nella lotta alla criminalità;

appare opportuno valutare il ripristino delle sede la cui soppressione o il cui accorpamento abbia reso o possa determinare maggiori oneri per la finanza locale, rendere eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata con riferimento particolare alle aree metropolitane, valutando altresì che, nelle more, del riordino, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015;

occorre altresì valutare misure volte al riassorbimento nelle sedi eventualmente ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti, prevedendo, le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo al fine di riportarle allo stato previgente;

appare opportuno valutare la possibilità di prevedere, in linea di principio, che presso le sedi dei Tribunali ordinari soppressi siano istituite Sezioni Distaccate, dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'*ex* circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate, escludendo le sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica, anche locale, senza determinare difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni dell'area interessata;

impegna il Governo a valutare le opportune inziative per affrontare, con gli opportuni strumenti, anche di carattere normativa, le problematiche di cui in premessa.

G21.5

LO GIUDICE

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, camma 25, lettera *c)*, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha prevista la presa in carica da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestata attività attraversa lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati a disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerta con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilità la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versata il maggior gettito derivante dall'aumenta del contributo unificato per essere destinate, altre che all'assunzione di personale di magistratura ordinario, anche, e per il sala 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, dà completare entra il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziario si tratterebbe, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

l'onere di spesa per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stata fissata in 15 milioni di euro. La suddetta legge ha altresì stabilita che la titolarità del progetto formativo spetta al Ministro della giustizia;

alla stesso articolo 1, comma 344, prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinata ai citati progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del personale amministrativa;

l'articolo 50, camma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosta 2014, n. 114, stabilisce che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completata il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, camma 11, del decreto-legge 6 luglio. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio. 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

ad oggi gli *ex* tirocinanti pressa gli uffici giudiziari di cui all'articolo 37, camma 11, del decreto-legge n.98 del 2011 sono poco meno di 3.000;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati ed hanno ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione dì queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo un loro utilizzo all'interno dell'ufficio del processo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che possano entrare a far parte dell'ufficio per il processo coloro che, compatibilmente con i requisiti richiesti e le necessità dal punto di vista dell'organico, abbiano completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, individuando nella prossima legge di stabilità le risorse necessarie.

G21.6

CAPPELLETTI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612,

rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di processo civile, ma non affronta direttamente il persistente e grave problema dell'organico del personale amministrativo del comparto giustizia;

impegna il Governo:

a individuare nel primo provvedimento utile le risorse idonee a garantire la copertura dei posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo, dell'apparato della giustizia, con particolare riferimento al personale precario del settore ed eventualmente valutando il trasferimento di personale idoneo da altre amministrazioni o enti in esubero;

a valutare, parallelamente, l'opportunità di richiamare temporaneamente magistrati a riposo per un intervento di emergenza voto a favorire lo smaltimento dell'arretrato pendente.

G21.7

LANZILLOTTA, SUSTA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),

all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo

presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una, quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma l-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrare in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo:

ad individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

21.0.4

GINETTI

Precluso

Al capo VI, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *d* e *f* del terzo comma dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*,della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

7. Al decreto legislativo n 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 primo comma dopo la parola, "amministrativo" sono inserite le seguenti:

"incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari unep";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis.*

1. Ogni disposizione del D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, nella quale si fa riferimento al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale deve intendersi riferita, al Magistrato capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 240 del 2006".

8. Ogni disposizione, del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario unep. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario unep.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del15 dicembre 1959 sono appartate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più- ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera.";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48. - I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale unep compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale unep ivi addetto il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale unep ivì addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del personale di cui al precedente comma uno, i rispettivi dirigente

amministrativi addetti alle rispettive Procure";

L'ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

c) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep addetti all'ufficio ivi compresi quelli addetti ai presidi unep nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore.";

d) all'articolo 105, il primo comma è sostituito dal ,seguente: "Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio,";

e) all'articolo 107 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli ufficiali giudiziari o i funzionari unep, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due, possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari, Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà; entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, il numero del personale da adibire al presidio UNEP,";

f) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il funzionario unep coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, e V; Capo IV nonché nei titoli III, IV e V del presente decreto del Presidente della Repubblica del personale addetto al presidio unep istituito presso gli uffici del giudice di pace ci cui all'ultimo comma dell'articolo 107 precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio unep devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale.";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizio sono in comune tra le due figure professionali"».

21.0.5

STEFANI, MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione

eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;

b) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;

c) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;

d) prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

e) prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.6

STEFANI, MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;

b) escludere dalla previsione di cui alla lettera "A" solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il

quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: "non aver compiuto i sessanta anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "aver compiuto i sessanta anni di età"».

21.0.9

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione. organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti'dall'attuazione dei comma ì dei presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere "*d)*, *e)*, *f)*" del terzo comma dell'articolo 19 dei presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di: parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese. rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio

dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

21.0.10

ZIZZA, ALICATA

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto".

2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dai personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale UNEP compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale UNEP ivi addetto. Il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale UNEP ivi addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del-personale di cui al precedente comma 1, i rispettivi dirigenti amministrativi addetti alle rispettive Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni".

c) l'articolo 59, terzo comma, è sostituito dal presente:

"Il diligente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compresi, quelli addetti ai presidi UNEP nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore";

d) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni'anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari UNEP preposti ai diversi rami di servizio";

e) all'articolo 107 sono aggiunti; in fine, i seguenti commi:

"Gli ufficiali giudiziari o i funzionari UNEP, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le

notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge; il numero del personale da adibire al presidio UNEP".

f) all'articolo 146 è aggiunto; in fine, il seguente comma:

"Il funzionario UNEP coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, IV e V; Capo IV nonchè nei titoli III, IV e V del presente D.P.R. del personale addetto al presidio UNEP istituito presso gli uffici del giudice di pace. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio UNEP devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario. coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizi sono in comune tra le due figure professionali"».

21.0.11

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"*1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, alla scadenza del terzo mandato o che sia stato prorogato; è confermato per ulteriori tre mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età. Il Giudice di Pace che alla scadenza del terzo quadriennio non ha raggiunto il limite di età di settanta anni, è confermato in servizio nell'Ufficio del processo per un ulteriore quadriennio. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantesimo anno di età";

b) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

*"*2-*quinquies*. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi"».

21.0.300

SUSTA, MARAN

Precluso

Dopo l'**articolo 21,** inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'indennità giudiziaria)

1. Per gli anni 2015 e 2016 una quota parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge

19 febbraio 1981, n. 27, è corrisposta in misura proporzionale al numero dei giorni di effettivo esercizio della funzione nonché dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia e comunque nei limiti massimi dell'ammontare della predetta indennità fissati a legislazione vigente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.1

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*.

Tit.1

D'ALI'

Precluso

Nel Titolo, sostituire la parola: «degiurisdizionalizzazione» con le seguenti: «di riduzione e semplificazione del carico giurisdizionale».

C 1

LA COMMISSIONE

Preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

Art. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: «1º dicembre» *con le seguenti:* «1º dicembre».

Art. 12.

Al comma 1 sostituire le parole: «1º dicembre» *con le seguenti:* «1º dicembre».

Al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), sostituire le parole: «gli accordi» con le seguenti: «degli accordi».

Art. 18.

Al comma 1, lettera b), *capoverso, sostituire le parole:* «primo periodo» *con le seguenti:* «secondo periodo».

Art. 19.

Al comma 2, lettera a), *capoversi* «Art. 155-*bis* e Art. 155-*quater*», *sostituire le parole:* «primo comma» *con le seguenti:* «secondo comma».

Al comma 2, lettera b), alinea, premettere le seguenti parole: «al titolo IV, capo I,».

Al comma 4, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «il verbale» con le seguenti: «del verbale».

Art. 20.

Al comma 5 sostituire le parole: «9-*sexies*, del decreto-legge n. 179/2012» *con le seguenti:* «9-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» .

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Ricchiuti non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertacco, Bignami, Bilardi, Bottici, Bubbico, Caridi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Giacobbe, Idem, Longo Fausto Guilherme, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rossi Luciano, Rubbia, Santangelo, Serra, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Gambaro, per attività del Consiglio d'Europa; Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02887 del senatore Lo Giudice ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 22 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 60

BATTISTA ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01239) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CASALETTO: sulla tutela e il monitoraggio della biodiversità del suolo (4-02035) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CROSIO: sulla tassazione dei dispositivi tecnologici (4-01687) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

GASPARRI ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01224) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

LUMIA: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01266) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

MANCONI: su un episodio di contrasto all'immigrazione clandestina (4-01939) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

MARINELLO: sulla gestione dei consorzi di bonifica in Sicilia (4-02014) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

NENCINI ed altri: sul presidio dei Carabinieri di Sansepolcro (Arezzo) (4-01501) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

PICCINELLI ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01242) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

PICCOLI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01313) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

sul recupero della caserma "Jacopo Tasso" di Belluno da parte dell'Associazione nazionale alpini di Belluno (4-02483) (risp. BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

REPETTI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01304) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

ROSSI Luciano ed altri: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-

01265) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
SAGGESE: sulla condanna del sindaco di Napoli De Magistris (4-02815) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
SCILIPOTI: su un'operazione anticontraffazione nel settore vitivinicolo (4-02276) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
STEFANI ed altri: sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riguardo all'accoglienza dei minori stranieri (4-00324) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
ZANETTIN, CERONI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01233) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01234) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)
Mozioni
MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, Elena FERRARA, PEZZOPANE, ALBANO, PIGNEDOLI - Il Senato,
premesso che:
"Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" è una raccomandazione della Commissione europea del 20 febbraio 2013 (2013/112/UE), che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori come una istruzione (prescolare: nidi e materne) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali";
molti Paesi europei hanno negli ultimi anni rafforzato le proprie politiche per l'infanzia, mentre la situazione italiana appare in controtendenza rispetto alle indicazioni europee e si registrano dati allarmanti sull'aumento di povertà minorili, situazione che si è aggravata negli ultimi 10 anni, soprattutto per le famiglie con a carico più figli minori;
la situazione dei minori rappresenta ormai in Italia una vera e propria emergenza e va affrontato a partire dal tema della denatalità che ci vede penultimi in Europa da una parte, e dall'altra dal costante ed allarmante numero di minori che vivono in stato di povertà;
sono 1.400.000 i minori in povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento) e 2.400.000 quelli che vivono in povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di circa 300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le Isole, ma il peggioramento si registra in tutto il territorio nazionale. L'Italia ha in Europa uno dei peggiori dati sulla povertà minorile, pari al 28 per cento e superiore di ben 6 punti alla media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri come la Romania, l'Ungheria e la Lituania. La situazione è più pesante in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta;
la povertà è prima di tutto deprivazione di opportunità per crescere, che sommata alla deprivazione economica configura effetti deleteri e perversi, proprio quando la vita ha più bisogno e più capacità di esprimersi. La povertà che colpisce i minori ha effetti a lungo termine e comporta un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani. Già a 3 anni è rilevabile uno svantaggio nello sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie disagiate. In assenza di interventi entro i 5 anni il divario aumenta ulteriormente. Ricerche internazionali hanno dimostrato che l'effetto positivo dei servizi per la prima infanzia è superiore per i bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più disagiati;
l'approccio alla lotta contro la povertà minorile, così come alle politiche rivolte all'attuazione dei diritti

dei minori in generale, deve essere "multidimensionale"; la povertà economica da sola infatti non basta a rendere ragione del fenomeno; ciò che incide in profondità è senza dubbio il tema educativo: pregiudicando l'accesso scolastico ed il rendimento scolastico, si rischia di arrestare sul nascere talenti ed aspirazioni dei più piccoli, e ciò non investe solo il presente di minori, ma ipoteca il loro futuro e quello del Paese. Vivere in una famiglia povera ed in contesti privi di opportunità di sviluppo per molti bambini significa portare sin dai primi anni il peso di una grave discriminazione rispetto ai coetanei, con conseguenze che nel tempo possono diventare irreparabili. Come in un circolo vizioso la povertà educativa alimenta quella economica e viceversa. La povertà educativa è particolarmente insidiosa, perché spesso le istituzioni, l'opinione pubblica e le stesse famiglie tendono a sottovalutarne gli effetti. Ed invece i bisogni educativi dei bambini vanno considerati come bisogni primari e l'impegno per rafforzarli ed estenderli a tutti deve diventare una priorità delle istituzioni e della comunità civile. La povertà non è infatti un destino ineluttabile;

a fronte dei drammatici dati riportati si registra invece in Italia negli ultimi anni sia l'affievolirsi (sin quasi a scomparire) del tema dei minori dal dibattito politico e nei mezzi d'informazione, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politica, da intendersi anche come assenza di un quadro coerente di leggi, norme, procedure, imputazioni di ruoli e responsabilità e risorse. Se nel 2009 si indicava ancora come "politiche e risorse per l'infanzia e l'adolescenza" il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" (FNI), esso è ormai solo ciò che rimane del fondo istituito con la legge n. 285 del 1997 ed è valido solo per le 15 città cosiddette riservatarie previste dalla normativa. Va sottolineato che con la legge n. 328 del 2000 fu creato il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) in cui confluirono tutte le risorse precedentemente definite "Leggi di settore", ma la continua e costante diminuzione delle risorse destinate alle politiche sociali nel corso degli anni, ha comportato la regressione qualitativa e quantitativa anche delle politiche e delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza, che tendono ormai all'esclusiva e frammentaria riproposizione di interventi per "il contrasto al disagio", lasciandosi alle spalle il tema più generale dei diritti dei minori, ottica invece essenziale tenuto conto che la povertà anche minorile, si combatte con politiche fondate sulla promozione dei diritti e dell'inclusione sociale, orientate a tutti gli aspetti della vita;

la mancanza e la discontinuità con cui è stato adottato il Piano nazionale infanzia (PNI), che per legge dovrebbe essere predisposto con cadenza biennale, è una delle dimostrazioni lampanti della "disattenzione" verso l'infanzia e l'adolescenza. Il terzo Piano è stato approvato il 21 gennaio 2011 ed al momento non sembrano essere avviati i lavori per il nuovo;

occorre abbandonare la logica assistenzialistica, superare l'approccio di "progetto" e quindi la "parcellizzaizone" per definire politiche caratterizzate dalla integrazione e dalla continuità e basate sulla promozione di interventi su tutti gli aspetti della vita dei minori. A livello internazionale è ormai consolidata l'idea che il superamento delle diseguaglianze e la promozione del benessere, proprio perché basato sulla efficace promozione dei diritti dei minori, dipende dal superamento di logiche settoriali che per loro natura impediscono la promozione di strategie integrate, capaci quindi di mettere radici nei vari contesti di vita di bambini ed adolescenti: nella casa, nella scuola, nell'ambiente socio-relazionale, nei servizi sociosanitari;

la difficoltà principale per l'Italia è quella di "mettere a sistema" le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, adottando una ottica strutturale ed organica. Si è infatti assistito negli ultimi anni ad un decentramento delle politiche (sociali, sanitarie, dell'istruzione eccetera) verso le Regioni, senza la definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (LEP);

l'attuale architettura istituzionale, la carenza di risorse, la coesistenza del *welfare* all'interno del Ministero del Lavoro (con l'inevitabile maggior impegno sui temi del lavoro), lo spezzettamento di altre funzioni con i Ministeri senza portafoglio (ad esempio il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché l'assenza di coordinamento sulle misure per le persone di minore età da parte degli altri Ministeri interessati (istruzione, sanità, giustizia, interni cultura, ambiente) produce non un "sistema di politiche", bensì una risultante di processi diversi, ma non interagenti (o male interagenti), di disposizioni che variano senza un orizzonte comune, con

tempistiche diverse, tali da rendere incoerenti ed inefficaci e/o senza risorse i singoli passaggi. Se questa incapacità di co-programmazione, co-gestione e l'assenza pressocché totale di verifica sull'efficacia degli interventi svolti vale per il sistema sociale in generale, gli effetti su servizi, risorse, normative e leggi per i minori e le loro famiglie, sono evidenti nell'assenza di piattaforme comuni di sintesi. Non esistono oggi, nei fatti, politiche per l'infanzia e l'adolescenza integrate e coerenti, ma solo "filiere" indipendenti che agiscono secondo logiche distinte e separate, che casualmente, ad uno o ad un altro livello dello Stato si incontrano e agiscono e danno luogo a questa o quella serie di interventi, senza programmazione, senza controllo, senza verifica complessiva. Esiste un tema di carenza di risorse, ma nel contempo esiste il problema di come vengono spese e dell'efficacia delle azioni;

ad oggi non esiste un monitoraggio compiuto a livello istituzionale delle risorse e delle attività dedicate all'infanzia ed adolescenza, mentre sarebbe necessario che anche ogni Ministero valutasse quanta parte delle proprie risorse ricade direttamente od indirettamente sul tema dei minori; non esiste una rilevazione precisa di tutti gli interventi e servizi presenti nei territori; a ciò si aggiunge la grande disparità a livello regionale e locale nell'assegnazione e nella spesa dei fondi dedicati ai minori, compresi i settori della prima infanzia, istruzione e salute e politiche per la famiglia, mentre sarebbe necessaria un'analisi completa sull'allocazione delle risorse per le politiche a favore dei minori a livello locale e regionale. Tali dati sono infatti indispensabili al fine di assicurare stanziamenti equi in tutte le Regioni;

occorre operare contemporaneamente ed in modo integrato e permanente (strutturalmente) sulla totalità dei problemi con particolare riferimento ai temi del diritto all'istruzione, abbandono scolastico, disturbi dell'apprendimento; della salute (accesso ai servizi, servizi specifici nei territori e nelle strutture ospedaliere per minori, ad esempio attività di cure palliative, mortalità infantili, vaccinazioni, disturbi alimentari, disabilità, dipendenze); dello sport; del lavoro minorile; della violenza sessuale, turismo sessuale, pornografia e pedofilia; prostituzione minorile; degli affidi ed adozioni internazionali; della giustizia minorile (minori in carcere); del bullismo; dei minori non accompagnati,

impegna il Governo a produrre un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo e di messa a sistema delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

(1-00328)

Interrogazioni

DIVINA - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa sia a conoscenza del fatto che lo scorso 15 ottobre 2014 a Lussinpiccolo (in Croazia) si è tenuta una significativa cerimonia, organizzata da Panathlon Trieste, Coni Friuli-Venezia Giulia, Accademia olimpica nazionale italiana, CR Federvela Friuli-Venezia Giulia, *yacht* Club Adriaco, università Popolare di Trieste, Unione italiana, comunità di Lussinpiccolo in Italia e dal Comune di Lussinpiccolo, per onorare, nel centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino, nativo di quella terra e colà sepolto; la cerimonia è consistita in una funzione religiosa alla presenza dei familiari dell'ammiraglio con una grande partecipazione di velisti, estimatori, amici, marinai in congedo e lussignani della locale comunità italiana ed esuli in Italia. Successivamente, presso la sede della comunità italiana di Lussinpiccolo, dove era stata allestita una mostra fotografica dedicata alla vita militare e sportiva del grande olimpionico di vela, si è tenuta una cerimonia ufficiale con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni di Lussinpiccolo e di Trieste e degli enti organizzatori, per terminare con lo scoprimento di una lapide bilingue posta sulla facciata dell'ex regio istituto nautico di Lussinpiccolo, ove l'ammiraglio aveva studiato;

per quale motivo non abbia ritenuto di celebrare adeguatamente la grande figura del marinaio e del velista olimpionico assicurando, per il giorno della cerimonia, quantomeno la presenza di militari dell'ufficio vela della Marina e del comando subacquei ed incursori, onde onorare un uomo che ha dato grandissimo lustro alla forza armata, in ambito sportivo vincendo ogni sorta di gare di vela ai massimi livelli, prima fra tutte la medaglia d'oro alle olimpiadi di Helsinki del 1952, e, in ambito militare, dapprima come membro dei nuotatori d'assalto che dalla base occultata nella nave "Olterra"

attaccavano le navi britanniche in rada a Gibilterra (azioni per le quali Straulino ha meritato una medaglia d'argento ed una di bronzo al valore militare) e successivamente partecipando alla guerra di liberazione;
per quale motivo non abbia ritenuto opportuna la presenza, nel porto di Lussinpiccolo, della nave scuola "Amerigo Vespucci", a suo tempo comandata da Straulino, o quantomeno dell'imbarcazione "Corsaro II", anch'essa comandata da Straulino in memorabili crociere e regate, ovvero la nave scuola "Palinuro", cosa che avrebbe ben soddisfatto le aspettative della popolazione del luogo, prima fra tutte l'attivissima comunità italiana, cui si deve grande parte della felice e riuscita iniziativa di commemorazione dell'illustre concittadino;
per quali motivi solo nell'immediatezza dell'evento sia stata designata a rappresentare la forza armata con la nave ausiliaria da trasporto costiero "Lipari", e non con una nave delle linee operative, e se queste realmente fossero tutte contemporaneamente impiegate in attività militari nazionali o Nato o nell'operazione "Mare nostrum";
quali siano i motivi per cui, a solo poche ore dalla cerimonia, gli organizzatori sono stati avvertiti che la nave "Lipari" non avrebbe potuto partecipare all'evento essendo dovuta rientrare a Venezia per le "avverse condizioni meteo-marine", suscitando sorpresa e inevitabili commenti tra l'esperta marineria locale nonché forte delusione e rammarico tra gli appartenenti alla comunità italiana di Lussinpiccolo;
se il reale motivo della mancata presenza di nave "Lipari" alla cerimonia sia eventualmente da ascriversi al ritardo con il quale potrebbe essere stata inoltrata alle competenti autorità croate la prevista autorizzazione all'ingresso nelle acque di quel Paese di una nave militare;
se il Ministro non ritenga di richiamare le varie autorità ad una maggiore attenzione al ricordo di uomini che hanno fatto la storia stessa della Marina e delle forze armate, dando loro lustro con eccelsi risultati militari e sportivi;
quali azioni intenda intraprendere per evitare che simili situazioni si ripetano, nella considerazione che il rilievo anche internazionale dell'anniversario è stato evidentemente sottovalutato proprio nel momento in cui le autorità croate, con gesto di grande apertura e sensibilità, apprezzando e sostenendo la posa della targa in onore dell'ammiraglio in uno dei luoghi più belli e significativi della cittadina, hanno partecipato ufficialmente e convintamente alla cerimonia;
se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia a conoscenza dei motivi per i quali alla cerimonia non abbia partecipato nessun rappresentante dell'ambasciata italiana a Zagabria né del consolato generale di Fiume;
se e quando l'ambasciata italiana a Zagabria abbia ricevuto dai competenti uffici del Ministero della difesa formale richiesta di autorizzazione all'ingresso nelle acque croate della nave "Lipari" per la partecipazione all'evento commemorativo e gli eventuali esiti della stessa.
(3-01340)
DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente pubblico di ricerca, sta predisponendo il piano quinquennale (2014-2018) di reclutamento straordinario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013;
il consiglio d'amministrazione dell'INGV, a seguito di ripetuti incontri, ha previsto, con la delibera 147/2014 del 5 agosto, l'assunzione delle prime 40 unità di personale, per il solo 2014, come previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e dal citato decreto-legge n. 104;
il responsabile del piano anticorruzione, a seguito di esplicita richiesta del collegio dei revisori dei conti, rileva l'assenza sostanziale di incompatibilità a carico di presidente e consiglieri (prot. 10885 del 24 giugno 2014), e soltanto marginali aspetti che "afferiscono al piano della opportunità" e comunque inevitabili per le "limitate dimensioni della comunità delle Scienze della Terra";
in data 1° ottobre 2014 il presidente dell'INGV ha provveduto a chiarire tramite nota (prot. 16857) al

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vigilante quanto ancora necessario per dirimere definitivamente qualsiasi dubbio in merito alla legittimità dei componenti;
in data 11 settembre, 1° ottobre e 15 ottobre sono stati indetti 3 consigli di amministrazione che, in assenza di una chiara indicazione del Ministero circa la legittimità dello stesso consiglio, non hanno ritenuto opportuno deliberare in merito al piano di assunzioni, sospendendo temporaneamente ogni decisione riguardo a questo adempimento;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nonostante la normativa relativa al piano anticorruzione (decreto legislativo n. 39 del 2013) sia in vigore dal 2013, solo al momento della definizione dell'avvio del processo di reclutamento straordinario sono state sollevate dal collegio dei revisori dei conti eccezioni di incompatibilità di componenti del consiglio;
tali eccezioni, riportate da diversi quotidiani, sono state estrapolate, a giudizio degli interroganti capziosamente, da un documento redatto dal responsabile del piano anticorruzione che rileva l'esatto contrario, ovvero l'assenza di ragioni sostanziali di incompatibilità;
tali eccezioni, già viziate nel merito come sopra esposto, sono anche viziate nel metodo essendo state firmate da un membro supplente del collegio dei revisori, per un totale di 4 firme;
nell'atto di sindacato ispettivo 3-01245 presentato al Senato vengono richiamate tali incompatibilità attribuendole alle note del responsabile del piano anticorruzione;
nello stesso atto si chiede al Governo se ritenga di valutare l'ipotesi di commissariare l'INGV, come anche viene richeisto nell'atto di sindacato ispettivo 3-01263,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della messa in atto di un'azione di interferenza con l'operato del consiglio di amministrazione e del presidente dell'INGV, peraltro viziata da profili di illegittimità, e della forte strumentalizzazione del processo di reclutamento ad opera del collegio dei revisori al punto da minacciare il buon esito dell'attuazione del piano assunzioni e lo stallo delle attività;
se non ritengano necessario ribadire la piena legittimità ed autonomia del consiglio di amministrazione dell'INGV, a fronte della non sussistenza di elementi giuridici ostativi alla piena funzionalità e a fronte dell'assenza di condizioni che possano motivare la necessità di un commissariamento;
se non ritengano di porre in essere tutte le condizioni per giungere ad un rapido e tempetivo sblocco dei procedimenti di assunzione della prima *tranche* dei ricercatori, *ex* art. 24 citato, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
(3-01342)
CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nell'ambito dell'accordo italo-svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese attuativo della convenzione bilaterale firmata a Basilea il 2 novembre 1999 ed inserito nell'APO Malpensa, è stato approvato il progetto del collegamento ferroviario tra Arcisate e Stabio che consiste nella realizzazione di un nuovo raccordo a due binari di connessione tra la linea Varese-Porto Ceresio e il tronco ferroviario Stabio-Mendrisio in territorio elvetico;
il progetto prevede inoltre il raddoppio e la riqualificazione della tratta ferroviaria esistente Arcisate-Induno Olona, la realizzazione di una nuova fermata al confine di Stato (in località Gaggiolo, nel comune di Cantello) e il ripristino del ramo Porto Ceresio-Arcisate con la realizzazione di una nuova fermata in comune di Besano;
il raccordo ferroviario Arcisate-Stabio si pone a servizio di un territorio dove vivono circa 600.000 persone con continui spostamenti tra la frontiera italiana e quella svizzera e rende attivabili collegamenti transfrontalieri tra Varese e Lugano, tra Varese e Como, e collegamenti a lunga percorrenza tra il Canton Ticino e l'aeroporto di Malpensa;
i lavori sono iniziati nel maggio del 2009 ma, a distanza di 4 anni, il cantiere italiano è fermo, tra problemi burocratici, economici e ambientali;
da quanto riporta il "Giornale del Ticino", al momento, nonostante l'impegno profuso *in primis*dalla

Regione Lombardia, ma anche da Rete ferroviaria italiana (RFI) e dal gruppo Claudio Salini, in considerazione degli innumerevoli rinvii alla ripresa dei lavori che perdurano da oltre 3 anni, con conseguente abnorme difficoltà ormai non più gestibile di tutti gli attori partecipanti alla realizzazione di una così importante opera pubblica (banche, fornitori, subappaltatori, eccetera), l'impresa esecutrice dei lavori conferma che "non sussistono più le condizioni per una prosecuzione del rapporto di lavoro", in quanto sono scaduti i termini di cui all'accordo sottoscritto il 19 febbraio 2014, senza che siano arrivate entro il 30 settembre le autorizzazioni amministrative per procedere con il riavvio della totalità delle opere dell'appalto;

il progetto è di grande rilievo sia nazionale che internazionale, visto che la nuova linea passeggeri fa parte del rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Svizzera inserito all'interno delle reti Ten-T, in particolare del corridoio Genova-Rotterdam. Si tratta di un collegamento con direttrici di traffico a valenza internazionale (Gottardo e Sempione) e quindi opportunità di collegamento tra l'Italia e le città della Svizzera occidentale (Losanna, Ginevra e Berna) ed orientale (Lugano) con interscambio nella stazione di Gallarate (Varese); il raccordo permette l'istituzione di relazioni viaggiatori dirette tra l'aeroporto di Malpensa e le città della Svizzera meridionale e centrale, attraverso le linee Gallarate-Milano e Milano-Saronno-Malpensa della società FNM;

nel corso degli anni il cantiere ha purtroppo subito numerosi fermi, causando incertezza ai lavoratori coinvolti e gravi disagi alla popolazione della Valceresio interessati dall'opera; la popolazione locale è in protesta in quanto deve affrontare i disagi dei lavori fermi e il disappunto delle autorità svizzere; le amministrazioni locali hanno ripetutamente segnalato alle diverse autorità coinvolte l'esasperazione dei cittadini;

uno dei problemi maggiori è stata la presenza di materiale inquinante nelle terre, come ad esempio l'arsenico, che ha reso impossibile il conferimento delle terre e rocce da scavo nel sito inizialmente previsto dalla ditta esecutrice, ICS Salini, che in data 30 aprile 2013 ha presentato di fronte al tribunale di Roma richiesta di rescissione del contratto a Rete ferroviaria italiana. Le indagini condotte nell'estate 2013 dalla Regione ed ARPA, con il supporto di Rete ferroviaria italiana, hanno consentito l'individuazione di due nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta nelle località di Arcisate e Viggiù;

la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prospettato un *iter* amministrativo lunghissimo per l'approvazione di una variante progettuale per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo nei due nuovi siti, ai fini della riapprovazione del progetto dal CIPE;

in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto tra Regione, ICS e RFI un «protocollo di intenti» al fine di risolvere la situazione di stallo; a tale protocollo ha fatto seguito l'accordo siglato tra RFI appaltatore e Regione Lombardia in data 19 febbraio 2014, utile a chiudere il contenzioso avanzato dall'impresa e procedere con le lavorazioni ed il ripristino delle viabilità interrotte;

in data 12 settembre 2014 la Regione ha approvato il progetto di individuazione dei nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta;

la conseguente delibera del CIPE circa il provvedimento relativo ai siti di stoccaggio definitivi è fondamentale per la ripresa a pieno regime delle attività di scavo, la prosecuzione dei lavori e l'attivazione della linea, attualmente prevista per giugno 2016;

ulteriori rinvii dell'esecuzione delle opere causerebbero un aggravio dei disagi sofferti dalla popolazione e ritarderebbero il completamento di una tratta ferroviaria ampiamente riconosciuta come fondamentale per i collegamenti Italia-Svizzera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda appurare i motivi che hanno impedito fino ad oggi la deliberazione del CIPE che era prevista inizialmente per il mese di settembre e che tiene bloccata la conclusione dei lavori e la messa in esercizio del tratto italiano della linea Arcisate-Stabio;

quali interventi urgenti intenda adottare per dare attuazione concreta al progetto di individuazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo approvato dalla Regione, in data 12 settembre 2014, e porre fine ai disagi cui è sottoposta la popolazione dei comuni interessati dall'opera.

(3-01343)

RUVOLO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* -
Premesso che:
in Italia la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate (dati del 2012) all'anno e sono oltre 26.000 gli allevamenti concentrati prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna;
il *made in Italy* agroalimentare, che registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, rappresenta il 17 per cento del prodotto interno lordo ed è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto";
due delle eccellenze italiane sono il prosciutto crudo di Parma, prodotto a denominazione di origine protetta completamente naturale e presenza costante sulle nostre tavole, e il prosciutto cotto, eccellenza per il sapore, il fascino che deriva dalla denominazione protetta e la storia che c'è dietro questa produzione;
con il decreto del Ministero delle attività produttive 21 settembre 2005 a giudizio dell'interrogante si peggiorava la qualità dei nostri prodotti alimentari ammettendo l'uso di cosce di suino congelate, in genere importate dall'estero e poi stagionate in Italia, per produrre prosciutto crudo;
come riportato su notizie di stampa, si prevedono pessime novità per i salumi *made in Italy*, soprattutto per prodotti come prosciutto cotto e culatello: al vaglio degli uffici tecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ci sarebbe un decreto del Ministero dello sviluppo economico che prevede la denominazione di "prosciutto cotto" per tutti quei prodotti fabbricati con altri tipi di carne, per esempio di tacchino o di cavallo;
si autorizzerebbe anche l'uso di aromi sintetici per correggere il sapore e il colore delle materie prive di qualità e l'aumento durante la lavorazione della quantità di acqua impiegata, per la quale si passerebbe da 81 a 82 punti percentuali;
altre novità riguarderebbero il "culatello": la consuetudine nel *made in Italy* vuole che questa particolare sezione dei muscoli posteriori del suino, privati dell'osso, del grasso e della cotenna, venga avvolta e legata a mano in un involucro naturale, cioè il budello della vescica dell'animale. Nel nuovo provvedimento, si introdurrebbe l'uso di foderi artificiali e si permetterebbe il rivestimento meccanico;
dopo la cioccolata senza cacao, il vino senza uva, l'aranciata senza arancia, si corre il rischio di mangiare anche il prosciutto cotto senza coscia di maiale,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'approvazione di questa serie di disposizioni previste nel decreto del Ministero dello sviluppo economico non apra la strada a metodi e tecniche di produzione che rischiano di far perdere valore, acquisito con tradizioni centenarie, ad una parte importantissima dell'eccellenza italiana, mettendo così in difficoltà il nostro *export* in crescita nel mondo;
se siano a conoscenza del fatto che negli ultimi 10 anni in Emilia-Romagna ed in altre regioni italiane hanno chiuso 3 stalle di maiali su 4 e che proprio gli allevatori di suini sono tra i più danneggiati dalle importazioni di carni per fare prosciutti "spacciati" per *made in Italy*;
se corrisponda al vero che ad oggi, grazie alla possibilità di utilizzare le cosce di maiale congelate per produrre il prosciutto crudo stagionato, 2 prosciutti su 3 venduti in Italia provengono da maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna, senza che questo venga evidenziato in etichetta;
se non reputino che modificare le procedure *standard* tradizionalmente usate per la preparazione dei salumi, proporre prosciutto cotto senza carne di maiale, ma con più acqua, con additivi e aromi chimici per correggere il colore ed il sapore, introdurre l'uso di foderi artificiali e permettere il rivestimento meccanico per il culatello, salume con denominazione di origine protetta e mortificare procedimenti antichi, la bontà delle materie prime, le tecniche di produzione ed il lavoro di tanta gente a scapito della qualità non sia un *boomerang* che inneschi un processo preoccupante per la nostra economia;
se non ritengano, visto che per la tradizione italiana il prosciutto è quello di suino, che chiamare allo stesso modo un coscio cotto di tacchino o di cavallo possa confondere le idee di chi acquista e danneggiare i nostri produttori.
(3-01344)

MONTEVECCHI, SERRA, VACCIANO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, SANTANGELO, MORONESE, DONNO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, con nota prot. 13288, in data 18 settembre 2014, presentava un interpello per l'assegnazione di alcuni incarichi professionali per i lavori di cui all'ordinanza del commissario delegato n. 111 del 23 settembre 2013 e delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, per i lavori di restauro dell'archivio di Stato di Modena (ex Convento di S. Domenico);

nella suddetta nota la Direzione regionale precisava che, con nota n. 11232 del 1° agosto 2014, data la complessità dell'intervento in oggetto e su richiesta del RUP (responsabile unico del procedimento) architetto Paola Grifoni, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, aveva indetto in qualità di stazione appaltante un interpello all'interno del proprio territorio, per l'assegnazione ad un unico soggetto di alcuni incarichi professionali;

si precisava nella medesima nota che la suddetta procedura era andata deserta, e per tale ragione si provvedeva ad indire un nuovo interpello, rivolto ai funzionari operanti sul territorio delle direzioni regionali della Lombardia, della Toscana e delle Marche, per l'assegnazione ad un unico soggetto, con l'indicazione degli incarichi professionali da assegnare;

considerato che:

risulta agli interroganti che del primo atto di interpello non sia stata data la corretta pubblicità e la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tanto da determinare la mancata presentazione di istanze per l'assegnazione degli incarichi professionali per il restauro dell'archivio di Stato di Modena da parte del personale operante all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;

inoltre si legge nel secondo atto di interpello che il possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione degli incarichi professionali indicati appaiono a giudizio degli interroganti alquanto sovradimensionati: infatti per l'assegnazione alla progettazione architettonica, anche con funzioni di coordinamento delle attività eventualmente affidate, si richiede il possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione e la progettazione di interventi organici di restauro su edifici di proprietà pubblica;

quanto al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione si richiede il possesso dell'abilitazione all'esercizio degli incarichi di coordinamento alla sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione; infine quanto alla direzione dei lavori, si richiede di aver diretto lavori di restauro in edifici pubblici (musei, scuole, archivi) con movimentazione di materiali di pregio e di aver svolto incarichi di direzione lavori in cantieri di importo superiore a 2.000.000 di euro;

la mancata diffusione del primo interpello determina a parere degli interroganti non solo una alterazione della procedura, ma anche un aggravio di costi per la Direzione regionale, atteso che l'eventuale assegnazione degli incarichi fuori del territorio regionale, determina certamente un aumento della spesa per la copertura dei costi di missione del personale operante fuori sede;

inoltre, i requisiti richiesti nell'atto di interpello sembrerebbero, a parere degli interroganti, piuttosto esagerati, atteso che appare un requisito difficile da possedere aver diretto lavori di restauro in cantieri ove il valore stimato si aggira intorno ai 2.000.000 di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga opportuno chiarire in quale modo sia stato reso noto l'atto di interpello presentato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota 11232 in data 1° agosto 2014 e come intenda procedere al fine di rendere più trasparente il procedimento per l'assegnazione degli incarichi professionali futuri, anche in base al principio della correttezza e della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione.

(3-01345)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LAI, CALEO, TOMASELLI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che in data 18 settembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, rappresentati dal sottosegretario Claudio De Vincenti e dall'assessore regionale *pro tempore* per l'industria Antonello Liori, in un comunicato congiunto avevano giudicato "positivamente il piano di investimenti della Società E.On per la centrale di Fiumesanto". Tale giudizio, come si legge dalla nota, veniva espresso in considerazione degli impegni assunti dall'amministratore delegato della multinazionale tedesca Miguel Antonanzas nel corso di una riunione svoltasi a Roma nella sede del Ministero. Il piano di investimenti illustrato riguardava i gruppi 3 e 4 della centrale e lo smantellamento dei gruppi 1 e 2. In particolare si prevedeva una spesa di circa 80 milioni di euro in 3 anni per i gruppi 3 e 4 e 20 milioni di euro per il *decomissioning* dei gruppi 1 e 2;
considerato che:
i sindacati e le istituzioni del territorio reagirono in maniera del tutto negativa alla notizia dell'incontro sia per non esser stati coinvolti direttamente sia perché gli investimenti annunciati risultavano essere solo adeguamenti, tra l'altro obbligati per rispettare i limiti dell'autorizzazione integrata ambientale;
nonostante l'enfasi contenuta nel comunicato congiunto, ad oggi nessuno degli interventi previsti dalla multinazionale tedesca E.On risulta effettuato. Oltre al mancato adeguamento dei gruppi 3 e 4 non è stata avviata la dismissione dei gruppi 1 e 2, relativamente ai quali proprio in questi giorni è stato rilevato il preoccupante inquinamento del sottosuolo che rende assolutamente inderogabile un intervento di bonifica;
la società E.On, inoltre, non ha avviato gli investimenti previsti per la costruzione del quinto gruppo a carbone per il quale ha invece richiesto l'ennesima proroga al Ministero, disattendendo così quanto previsto negli accordi sottoscritti con il territorio;
considerato, inoltre, che:
da notizie pervenute agli interrogati risulterebbe che E.On stia proseguendo la sua attività sul territorio procedendo con appalti che vengono sistematicamente affidati a società che non hanno sede legale in Sardegna ma in altre regioni d'Italia e che solo successivamente subappaltano alle imprese sarde con importi che non consentono a queste ultime un adeguato guadagno,
si chiede di sapere:
se gli impegni assunti presso il Ministero dalla multinazionale tedesca E.On siano stati effettivamente rispettati, soprattutto per ciò che riguarda gli investimenti per circa 100 milioni di euro per l'adeguamento dei gruppi 3 e 4 e per la dismissione dei gruppi 1 e 2 della centrale di Fiumesanto (Sassari);
se sia stata verificata la situazione dell'inquinamento ambientale nei terreni sottostanti i gruppi 1 e 2 e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far si che la società tedesca provveda in tempi rapidi alla bonifica di tali terreni;
se la notizia dell'affidamento da parte della stessa società E.On di appalti al ribasso e a condizioni penalizzati per le imprese sarde risulti vera e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare per contrastare tale fenomeno.
(3-01341)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GOTOR - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che la zona di Orvieto scalo (Terni) risulta interessata da una serie d'infrastrutture logistiche ferroviarie (linea lenta e di alta velocità) e autostradali che non presentano alcuna soluzione tecnica in grado di evitare disturbo acustico e ambientale sia per le abitazioni civili, sia per le attività produttive, sia per le attività artigianali e per il tempo libero nei parchi e nei giardini della zona;
considerato che la legge quadro relativa all'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, e soprattutto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il legislatore si pone quale «obiettivo primario la promozione di livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»; il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, sul rumore ferroviario

detta precise norme in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico su rotaia;
considerato, inoltre, che una petizione di cittadini di Orvieto, indirizzata all'attenzione del sindaco di Orvieto e, per conoscenza, al presidente della Giunta della Regione Umbria e alla società Trenitalia, richiede di monitorare, sulla base delle norme previste in materia, i *decibel* prescritti per la fonte del rumore e di attivarsi con ogni urgenza presso l'ente gestore, cioè le Ferrovie, soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale e quindi del danno procurato, nonché di installare dei pannelli fonoassorbenti, compatibili con il contesto urbano, allo scopo di raggiungere la giusta tranquillità dei residenti di questo centro suburbano,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, in tempi brevi e per la parte di sua competenza, per risolvere il problema.
(4-02893)
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
ad oggi non si è ancora provveduto alle nomine del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del capo del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale presso il Ministero della giustizia, nomine evidentemente fondamentali per la tutela dei diritti dei soggetti più deboli della società;
a fronte di tali mancate nomine, da fonti di stampa, si apprende invece come sia allo studio della Presidenza del Consiglio dei ministri (e senza alcun formale atto di istituzione) un progetto di riforma della gestione penitenziaria che, in particolare, verrebbe affidata, nell'elaborazione concreta, al procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, il quale, nel mese di settembre 2014, alla festa de "il Fatto Quotidiano", avrebbe parlato di chiudere il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per risparmiare denaro pubblico;
forte è la preoccupazione, a parere degli interroganti, che tale progetto possa includere il trasferimento della gestione carceraria al Ministero dell'interno e non più al Ministero della giustizia, con la conseguenza che le carceri potrebbero essere dunque dirette dalla Polizia, con ciò relegando la questione carceraria ad una mera questione di ordine pubblico;
Mario Gozzini, autore della nota riforma carceraria del 1986 (di cui alla legge n. 663 del 1986), scriveva di direttori penitenziari straordinari, motivati, democratici che agivano in perfetta sintonia con il dettato costituzionale in materia di finalità rieducativa della pena, ovvero «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (articolo 27, comma 3, della Costituzione);
è evidente che, proprio in ossequio al dettato costituzionale, dentro gli istituti di pena debbano continuare ad operare principalmente operatori civili esperti nel trattamento, tutti funzionalmente dipendenti dal direttore, e che la competenza istituzionale sugli istituti penitenziari debba continuare ad essere del Ministero della giustizia, e non del Ministero dell'interno, avendo quest'ultimo funzioni di ordine pubblico;
alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, hanno sì privatizzato parte del sistema carcerario, ma hanno comunque riservato la relativa competenza al Ministero della giustizia;
fra i suggerimenti che le organizzazioni internazionali danno alle nuove democrazie vi è quello di togliere le carceri dal controllo dei ministeri che hanno competenza sulla polizia;
un dipartimento con circa 50.000 dipendenti, come da «piano Gratteri» illustrato nelle notizie stampa, verrebbe abolito e sostituito da un organo non ancora chiaro. La Polizia penitenziaria, invece, con un più ambizioso nome («polizia della giustizia») amplierebbe le sue competenze, dall'esecuzione degli ordini di reclusione alla ricerca dei latitanti, dal controllo dell'esecuzione penale esterna (detenzione domiciliare *in primis*) alla protezione dei collaboratori di giustizia e anche dei tribunali e dei singoli magistrati;
in particolare, poi, ai commissari della Polizia penitenziaria andrebbe la responsabilità diretta e

formale degli istituti di pena che verrebbero abbandonati progressivamente dagli attuali dirigenti «civili», incanalati in un ruolo professionale ad esaurimento;
i caratteri del «piano Gratteri», come sopra illustrato, erano stati peraltro anticipati dallo stesso procuratore nell'ambito di un'audizione sull'articolo 41-*bis* presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione diritti umani del Senato il 4 giugno 2014, dove questi aveva rappresentato le sue idee in tema di carcere,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di fornire con urgenza ogni utile elemento sulle reali ed effettive intenzioni di riforma del settore carcerario, ivi compresi i problemi che non hanno ancora portato all'individuazione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del capo del Dipartimento delle politiche antidroga, nonché del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale;
se, nell'ambito della paventata riorganizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non ritenga necessario avviare al più presto un confronto con le associazioni, nonché con gli operatori carcerari e del diritto che si sono da sempre occupati della questione carceraria;
se, in particolare, non ritenga di mantenere la competenza sulla gestione carceraria in capo al Ministero della giustizia, evitando con ciò di compromettere la realizzazione della funzione rieducativa della pena, ad avviso degli interroganti, evidentemente conseguente ad un mero inquadramento della questione carceraria nell'ambito dell'ordine pubblico.
(4-02894)
BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la legge 2 gennaio 1958, n. 13, e successive modificazioni, disciplina la concessione di ricompense al valore civile per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalare gli autori come degni di pubblico onore;
l'articolo 7 prevede l'istituzione di una commissione, "nominata con decreto Presidenziale", su proposta del Ministro dell'interno, finalizzata ad esaminare il merito dell'azione compiuta e ad esprimere il suo parere sulla ricompensa da concedere;
la commissione, che è composta da un prefetto presidente, un senatore e un deputato, 2 membri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, un componente il consiglio di amministrazione della fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, nella XVII Legislatura non è stata ancora costituita,
si chiede di conoscere quali siano le ragioni per le quali la Commissione ad oggi non risulta ancora costituita.
(4-02895)
SERRA, CIOFFI, DONNO, CAPPELLETTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in una inchiesta pubblicata dal "Corriere della Sera" il 7 ottobre 2014, a firma del giornalista Gian Antonio Stella, si riporta un caso di *mala gestio* all'interno della Azienda sanitaria locale (ASL) di Sassari, che sarebbe stata posta in essere dal suo direttore generale, dottor Marcello Giannico, per il quale la Procura della Repubblica di Sassari, a nome del sostituto procuratore dottor Gianni Caria, ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio al giudice delle indagini preliminari, a seguito della non corretta gestione dei bilanci della ASL;
la ASL serve un territorio molto vasto, costituito da 336.632 cittadini residenti in 66 comuni diversi, con un bilancio di circa mezzo miliardo di euro l'anno;
risulta agli interroganti che la *mala gestio* si configurerebbe nella gestione del bilancio preconsuntivo dell'anno 2011 della ASL. In particolare, al fine di ottenere nuovi fondi dalla Regione Sardegna, si sarebbe più volte riaperto il bilancio (per legge doveva essere chiuso al massimo entro il 30 giugno 2011) per peggiorarne le perdite;
considerato che:
risulta agli interroganti che tali condotte all'interno della ASL non sarebbero ascrivibili al solo caso descritto, ma riguarderebbero anche altri fondi pubblici (fondi POR-Programma operativo regionale e

FSE-Fondo sociale europeo Sardegna 2007-2013) per la formazione dei dipendenti. In particolare, per il corso di *management* sanitario finanziato dalla Regione Sardegna, la direzione avrebbe selezionato in maniera arbitraria i partecipanti senza rendere trasparente il criterio di selezione dei dipendenti invitati a partecipare. L'azione produrrebbe, a parere degli interroganti, un evidente elemento sperequativo tra i dipendenti qualora, in virtù del punteggio assegnato dal corso, le graduatorie per incarichi successivi venissero modificate;
considerato inoltre che la Regione Sardegna investe per la sanità circa 3 miliardi di euro l'anno. Ogni anno, inoltre, non vengono rispettati i *budget* di previsione e il territorio soffre di una grave crisi occupazionale di rilievo nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali misure, anche di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare alla luce della situazione descritta.
(4-02896)
DE PIETRO, ORELLANA, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, DE PIN, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, MUSSINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
Premesso che:
la regione mediterranea resta teatro principale di una tragedia umanitaria, logorante e apparentemente inarrestabile legata alla dimensione dei flussi migratori;
in tale scenario la crisi siriana ha peggiorato se possibile una situazione già drammatica, si stima che dallo scoppio della guerra civile nel 2011, quasi 10,8 milioni di siriani necessitino di assistenza umanitaria, circa 2,9 milioni di persone vivono in condizioni precarie in paesi confinanti e in Nord Africa (rapporti dell'UNHCR, luglio 2014; Echo - Ufficio europeo per gli aiuti umanitari giugno 2014) e solo una piccola parte di questi pare essere riuscita a raggiungere l'Europa;
per quanto concerne il primo trimestre del 2014, 19.235 siriani hanno presentato una domanda di protezione internazionale, con una media di 6.000 richieste al mese, domande nel 53 per cento dei casi indirizzate a Germania e Svezia (European Asylum Support Office, Quarterly Asylum Report 1 - 2014);
considerato che:
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni), all'articolo 20 "Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali" prevede che, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie, possano essere adottate misure di protezione temporanea anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
tali misure di protezione temporanea devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, per la solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e con gli altri ministri eventualmente interessati;
in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del menzionato testo unico può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
nella prassi, la durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari è solitamente ricompresa in un periodo che va dai 6 mesi ai 2 anni e i tempi per avere l'audizione in commissione sono di circa 12 mesi, con costi peraltro elevatissimi;
tenuto conto che:
la normativa in questione è stata utilizzata nel 2011 per la concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari principalmente a beneficio di persone fuggite dalla Tunisia;
il documento per circolare liberamente sul territorio nazionale aveva la durata di 6 mesi per l'Italia, di cui 3 anche per gli altri Stati dell'area Schengen,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno attuare misure analoghe (in special modo un permesso di soggiorno umanitario) a beneficio dei profughi siriani;
se si stia adeguatamente valutando l'opportunità di sfruttare l'occasione rappresentata dal semestre italiano di Presidenza europea per far sì che il menzionato permesso di soggiorno per motivi umanitari sia a tutti gli effetti riconosciuto e valido all'interno dell'intero territorio dell'Unione europea;
se non si ritenga infine opportuno chiedere la piena applicazione della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio europeo, "sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi".
(4-02897)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4ª Commissione permanente(Difesa):
3-01340, del senatore Divina, sulla celebrazione del centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01342, della senatrice De Petris ed altri, sulla gestione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
3-01345, della senatrice Montevecchi ed altri, su un interpello preparato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01343, del senatore Crosio, sulla realizzazione del tratto italiano della linea ferroviaria Arcisate-Stabio;
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01344, del senatore Ruvolo, sulla tutela del *made in Italy* agroalimentare, con particolare riguardo alla produzione di prosciutto.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01314, del senatore Panizza.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 336ª seduta pubblica del 22 ottobre 2014, nell'intervento del senatore Liuzzi, a pagina 36:
alla seconda riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "della transizione" con le seguenti: "della teorizzazione della transizione";
alla seconda riga del sesto capoverso, dopo le parole: "ruolo recitato" inserire le seguenti: "da Milano".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.